



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TESI DI DOTTORATO

(IN CO-TUTELA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
NAPOLI "FEDERICO II")

*LATESORERIA GENERALE DELLA CORONA D'ARAGONA
ED I BILANCI DEL REGNO DI NAPOLI AL TEMPO DI
ALFONSO IL MAGNANIMO (1416-1458)*

PRESENTATA

DA

ENZA RUSSO

DIRETTORI DELLA TESI

PROF. RAFAEL NARBONA VIZCAINO

PROF. FRANCESCO SENATORE

SETTEMBRE 2016

INDICE

ABBREVIAZIONI UTILIZZATE.....	p. 9
CRITERI DI TRASCRIZIONE.....	p. 10
INTRODUZIONE.....	p. 11
PRIMA PARTE. LA TESORERIA GENERALE NELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLA CORONA D'ARAGONA AL TEMPO DI ALFONSO IL MAGNANIMO (1416-1458): PRIME RICERCHE.....	p. 24
Capitolo I. L'ufficio nella prima parte del regno del Magnanimo (1416-1439).....	p. 25
1. <i>I soggetti</i>	p. 26
2. <i>Le funzioni</i>	p. 35
2.1 <i>Le attribuzioni ufficiali</i>	p. 35
2.2 <i>Le difficoltà reali</i>	p. 40
3. <i>La vacanza dell'ufficio e la «sobirana diligència» di Mateu Pujades</i>	p. 44
4. <i>«Quemadmodum maiestas nostra»: la nuova figura del procuratore generale</i>	p. 49
4.1 <i>Il plenum et absolutum potere del Pujades</i>	p. 55
5. <i>«Pro necessitatibus nostre curie»</i>	p. 64
6. <i>La scelta di Mateu Pujades</i>	p. 70
<i>Conclusioni</i>	p. 78
Capitolo II. L'evoluzione dell'ufficio in seguito alla vacanza (1439-1458).....	p. 82
1. <i>Tesoriere e procuratore generale</i>	p. 83
1.1 <i>«Pus verament del dit senyor»: il consolidamento dell'ufficio</i>	p. 88
2. <i>Il finanziamento della «bonaventurada conquesta» del Regno di Napoli e i coffres spuliats</i>	p. 92
2.1 <i>Gli esordi dell'amministrazione Mercader</i>	p. 97
3. <i>L'ufficio dopo la conquista di Napoli</i>	p. 101
3.1 <i>La fatidica ascesa di Perot Mercader</i>	p. 108
4. <i>Mateu Pujades ed il “credito” del re</i>	p. 114
4.1 <i>Il crèdit regio sul mercato del denaro</i>	p. 114
4.1.1 <i>Quanta retorica?</i>	p. 116
4.2 <i>Tra etica e politica</i>	p. 119
4.2.1 <i>I limiti della politica</i>	p. 121
<i>Conclusioni</i>	p. 125
Capitolo III. I bilanci della tesoreria e la revisione contabile.....	p. 128

I.	La formazione del bilancio.....	p. 129
	1. <i>Il sistema dei conti</i>	p. 132
	1.1 <i>La cédula</i>	p. 133
	1.2 <i>L'ordinari</i>	p. 136
	2. <i>I principi contabili: note preliminari</i>	p. 141
II.	La revisione del bilancio nella prassi amministrativa: lo <i>stilum officii magistrum rationalium</i>	p. 147
	1. <i>L'analisi preliminare</i>	p. 151
	1.1 <i>Revisione e principi contabili: un'evoluzione parallela</i>	p. 153
	1.2 <i>L'analisi documentale</i>	p. 156
	2. <i>La verifica finale</i>	p. 161
	3. <i>La chiusura del conto ed il "segreto" di bilancio</i>	p. 164
	<i>Conclusioni</i>	p. 180

Capitolo IV. «Ex plenitudine regie potestatis»: le nuove norme di spesa..... p. 183

	1. <i>La licència especial e le prime innovazioni</i>	p. 185
	2. <i>«In cunctis sola facti veritas est actendenda»</i>	p. 189
	3. <i>I primi richiami alla ragionevolezza</i>	p. 194
	4. <i>I nuovi mandati di pagamento</i>	p. 197
	4.1 <i>Il mandato dei mandati: la cautela</i>	p. 201
	4.2 <i>La lettera patente e la lettera chiusa</i>	p. 204
	5. <i>«Iuxta mercantilem usum»: il pagamento delle lettere di cambio</i>	p. 208
	5.1 <i>L'albarà debitori</i>	p. 210
	6. <i>Ragionevolezza ed indempnitat</i>	p. 214
	<i>Conclusioni</i>	p. 219

Capitolo V. «Per nostre real poder absolut»: la politica ed il diritto..... p. 223

	1. <i>I maestri razionali e la tutela delle finanze reali: considerazioni riguardo il punto di vista del Magnanimo</i>	p. 225
	2. <i>Il formalismo giuridico dell'organo di revisione valenzano</i>	p. 230
	2.1 <i>I segni dell'insofferenza alfonsina</i>	p. 233
	3. <i>Il diritto e la fiducia</i>	p. 236
	3.1 <i>La questione dei luogotenenti generali</i>	p. 240
	4. <i>La responsabilità formale degli ufficiali regi</i>	p. 243
	4.1 <i>Il Pujades tra la fiducia del re ed il rispetto delle norme</i>	p. 246
	5. <i>La posizione del Magnanimo nel caso Pujades</i>	p. 249
	5.1 <i>«És novella introducció de pràctica molt damnosa a vós, senyor»: il culmine della tensione con il maestro razionale</i>	p. 249
	5.2 <i>L'opposizione alla condanna</i>	p. 253
	6. <i>La definitiva adesione alfonsina al diritto</i>	p. 256

6.1 <i>Il pagamento dei cambi</i>	p. 261
<i>Conclusioni</i>	p. 263

Capitolo VI. La tesoreria generale e la politica alfonsina di accentramento delle finanze..... p. 266

1. <i>La molteplicità delle casse della Corona: le assegnazioni dirette</i>	p. 267
2. <i>Il processo di spesa</i>	p. 271
2.1 <i>La trasmissione dell'ordine</i>	p. 271
2.2 <i>La «plena forma»</i>	p. 275
2.3 <i>La diffusione del debitori</i>	p. 280
3. <i>Il progetto alfonsino di accentramento della spesa</i>	p. 285
4. <i>Gli affers e la distància</i>	p. 291
5. <i>La questione degli abusi</i>	p. 295
<i>Conclusioni</i>	p. 303

SECONDA PARTE. LA TESORERIA GENERALE DURANTE LA DOMINANZA NAPOLETANA (1442-1458)..... p. 305

Capitolo VII. L'attività di cassa..... p. 306

I. <i>L'ufficio e la percezione delle entrate</i>	p. 308
1. <i>L'ufficio</i>	p. 308
2. <i>L'acquisizione delle entrate</i>	p. 315
2.1 <i>Le entrate del Regno</i>	p. 315
2.2 <i>La percezione</i>	p. 317
3. <i>La scrivania di razione</i>	p. 320
II. <i>L'erogazione della spesa</i>	p. 330
1. <i>I titoli di spesa regi</i>	p. 333
1.1 <i>I privilegi</i>	p. 333
1.2 <i>I mandati di pagamento</i>	p. 338
2. <i>Il pagamento</i>	p. 341
2.1 <i>Le ristrettezze finanziarie e la mobilitazione dei crediti</i>	p. 344
3. <i>I titoli di credito</i>	p. 346
3.1 <i>Il debitori: da riconoscimento di debito a promessa di pagamento</i>	p. 346
3.2 <i>«Don Alfonso»: la diffusione dell'albarano</i>	p. 348
3.2.1 <i>L'albarano autografo</i>	p. 349
3.2.2 <i>Oltre la promessa di pagamento</i>	p. 352
3.3 <i>Le lettere di cambio spiccate per conto della corte</i>	p. 356
<i>Conclusioni</i>	p. 358

Capitolo VIII. La tesoreria generale nell'amministrazione finanziaria del regno..... p. 361

PARTE I.....	p. 362
1. <i>Oltre l'attività di cassa</i>	p. 362
1.1 <i>Per una ricerca sul ruolo dei banchi nel servizio di tesoreria</i>	p. 368
1.1.1 <i>Gli antecedenti iberici</i>	p. 368
1.1.2 <i>Il caso napoletano: chiarimenti preliminari</i>	p. 369
1.1.3 <i>Il finanziamento del deficit</i>	p. 371
1.1.3.1 <i>L'“onore” del banchiere</i>	p. 373
2. <i>L'accentramento delle finanze reali</i>	p. 376
2.1 <i>Le assegnazioni dirette</i>	p. 376
2.2 <i>La diffusione dei titoli di credito aragonesi</i>	p. 379
2.3 <i>L'attuazione del progetto alfonsino</i>	p. 382
2.3.1 <i>La necessità dell'intervento del tesoriere generale</i>	p. 384
PARTE II. «Pro cautela regie curie et vostre»: responsabilità contabile e gestione delle finanze.....	p. 385
1. <i>L'amministrazione regia</i>	p. 385
1.1 <i>La riscossione delle entrate</i>	p. 385
1.2 <i>I pagamenti</i>	p. 388
1.2.1 <i>Gli oneri ordinari</i>	p. 388
1.2.2 <i>Le spese non correnti</i>	p. 390
2. <i>Amministrazione regia e poteri locali</i>	p. 392
2.1 <i>Le comunità cittadine</i>	p. 392
2.2 <i>L'“accettazione in conto”</i>	p. 396
2.3 <i>I domini feudali ed il modello amministrativo della corte</i>	p. 399
<i>Conclusioni</i>	p. 404
Capitolo IX. Il sistema contabile: tradizione aragonese e progresso nei conti di Mateu Pujades	p. 409
1. <i>I registri</i>	p. 412
1.1 <i>Da Napoli a Valenza: la storia archivistica</i>	p. 412
1.2 <i>La prassi aragonese</i>	p. 416
2. <i>Per l'accentramento delle finanze reali</i>	p. 419
2.1 <i>Dall'“accettare in conto” all'“accettare nel proprio conto”</i>	p. 419
2.2 <i>«Fer entrada per exida»: la diffusione della partita di giro</i>	p. 423
2.2.1 <i>Il modello contabile della corte</i>	p. 427
3. <i>Verso un pieno controllo delle finanze del Regno: la revisione di bilancio</i>	p. 429
3.1 <i>Revisione di bilancio e principi contabili</i>	p. 434
3.2 <i>«Porqué la corte sea en seguro de no pagar ninguna de estas quantidades dos vezes»: sul senso della responsabilità contabile secondo il Magnanimo</i>	p. 437

4. <i>Il progresso contabile</i>	p. 442
4.1 <i>Il ruolo del debito</i>	p. 442
4.2 <i>Il contributo dei banchi</i>	p. 446
<i>Conclusioni</i>	p. 450
Capitolo X. Per una ricostruzione delle finanze pubbliche del regno: i bilanci di Mateu Pujades (1446-1447)	p. 452
<i>Avvertenza</i>	p. 453
1. <i>Note metodologiche</i>	p. 454
I. LE ENTRATE	p. 457
1. <i>La struttura</i>	p. 457
2. <i>Le categorie</i>	p. 470
2.1 <i>Le imposte dirette</i>	p. 470
2.2 <i>Le imposte indirette su consumi, commercio e monopoli</i>	p. 476
2.3 <i>Le tasse</i>	p. 481
2.4 <i>Le entrate extra-tributarie</i>	p. 483
2.5 <i>L'alienazione di beni e diritti patrimoniali</i>	p. 484
2.5.1 <i>Le imposte indirette</i>	p. 484
2.5.1.1 <i>L'appalto del sale</i>	p. 486
2.5.2 <i>Il demanio regio</i>	p. 490
2.6 <i>Le altre entrate non tributarie</i>	p. 491
2.7 <i>L'assegnazione delle cariche ecclesiastiche: la "legittima" intercessione regio</i>	p. 491
3. <i>L'analisi</i>	p. 494
II. LE USCITE	p. 498
1. <i>La struttura</i>	p. 498
2. <i>I principali ambiti di spesa: analisi</i>	p. 505
2.1 <i>La corte</i>	p. 505
2.1.1 <i>I bisogni materiali</i>	p. 511
2.2 <i>Le spese militari</i>	p. 517
2.2.1 <i>L'esercito</i>	p. 517
2.2.2 <i>La flotta</i>	p. 520
<i>Conclusioni</i>	p. 523
Capitolo XI. Le forme del debito	p. 526
1. <i>I prestiti</i>	p. 529
1.1 <i>Una questione d'"interesse"</i>	p. 529
1.2 <i>Le strategie creditizie della corte: il "lascia o raddoppia"</i>	p. 533
1.2.1 <i>La gestione del sistema cambiario</i>	p. 534

1.2.2	<i>Il “lascia o raddoppia”</i>	p. 536
1.3	<i>Tra trasferimenti e cessioni di credito: le competenze finanziarie del re</i>	p. 539
1.4	<i>La fiducia e la fede nell’amministrazione statale</i>	p. 542
1.5	<i>I dati</i>	p. 548
2.	<i>L’ammortamento del debito</i>	p. 558
3.	<i>L’alienazione degli uffici regi e le sentenze “condizionate”</i>	p. 561
4.	<i>«En nom propri, per ops e servey de la cort»: le operazioni del debito in tesoreria</i>	p. 569
4.1	<i>La gestione del deficit di cassa</i>	p. 570
4.2	<i>La garanzia dei titoli di credito regi</i>	p. 574
4.2.1	<i>Per il buon esito degli affari dei mercanti</i>	p. 576
4.3	<i>Il finanziamento del disavanzo</i>	p. 578
4.3.1	<i>Lo scoperto di conto</i>	p. 578
4.3.2	<i>Il cambio traiettizio</i>	p. 579
4.3.2.1	<i>Il crèdit del tesoriere</i>	p. 579
4.3.2.2	<i>Verso l’accusa di malversazione</i>	p. 581
4.3.3	<i>I dati dei cambi della tesoreria</i>	p. 585
	<i>Conclusioni</i>	p. 591
	Capitolo XII. L’esito della politica finanziaria del Magnanimo: la previsione di bilancio	p. 594
1.	<i>Verso la previsione di bilancio</i>	p. 595
2.	<i>I bilanci</i>	p. 599
2.1	<i>Le entrate</i>	p. 600
2.2	<i>Le uscite</i>	p. 603
3.	<i>Il “credito” ed il fisco</i>	p. 608
3.1	<i>«Car la conservació del dit nostre crèdit havem tant cara que més dir no-s poria»</i>	p. 608
3.2	<i>La coercizione</i>	p. 615
	<i>Conclusioni</i>	p. 621
	<i>Appendice</i>	p. 622
	CONCLUSIONI GENERALI	p. 656
	RESUMEN	p. 665
	FONTI E BIBLIOGRAFIA	p. 675
	APPENDICE DOCUMENTARIA	p. 706

ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

ACA= Archivo de la Corona de Aragón

ARV= Archivo del Reino de Valencia

ASN= Archivio di Stato di Napoli

DBI= Dizionario biografico degli italiani

estr.= estratto

f./ff.= foglio/i

fasc.= fascicolo

ID.= lo stesso

img.=immagine/i¹

MR= Mestre Racional

num. mod.= numerazione moderna

p./pp.= pagina/e

%= per cento

r^o= *recto*

RC= Real Cancillería

RP= Real Patrimonio

sgg.= seguenti

s.n.= senza numerazione

s.v.= sotto la voce

TGA= Tesoreria Generale Antica

v.= voce

v^o= *verso*

¹ Molte volte, la digitalizzazione dei registri non ne riprende la foliazione, per cui, per consentire il reperimento documentario è generalmente indicato il numero dell'immagine al quale il testo compare al computer, insieme al foglio quando è disponibile.

CRITERI DI TRASCRIZIONE

Le abbreviazioni sono sciolte in base alle forme riscontrate o presunte

La punteggiatura, gli accenti, la separazione/unione delle parole, le maiuscole/minuscole sono adattati all'uso moderno

La j si mantiene soltanto quando ha valore consonantico

La c con cediglia è stata mantenuta o restituita

L'apostrofo indica l'elisione della consonante finale

Il punto a mezzo rigo indica l'agglutinazione di elementi chiaramente segmentabili all'interno della parola (*yo·n* per *yo ne*)

Segni diacritici

- () scioglimento di abbreviazioni incerte
- *** spazi lasciati in bianco dallo scrivente per l'inserzione posteriore di date, nomi o altro
- <> integrazione di omissioni involontarie
- [...] integrazioni congetturali dell'editore
- { } aggiunte interlineari o marginali
- aaa* lettere o parole di dubbia lettura
- [sic] errori dello scrivente

INTRODUZIONE

Nel quadro generale degli studi dedicati alla storia finanziaria italiana tracciato all'inizio degli anni Settanta del secolo scorso, Antonio di Vittorio lamentò come «serious attention only began to be given to financial history after the second world war»². L'autore dichiarava di focalizzare l'attenzione sulle ricerche relative all'età moderna in quanto «the period preceding this has been practically ignored by students of this subject, to such a point that it is not possible to recognize any methodological orientation or tendency in the very few studies devoted to it». La rassegna cominciava infatti con il lavoro che Aldo De Maddalena, negli anni Sessanta, aveva dedicato alle finanze del Ducato di Mantova al tempo di Guglielmo Gonzaga³. L'autore concludeva il saggio sottolineando come i lavori sulla finanza italiana, in ogni caso lodevoli data la difficoltà dell'oggetto di studio, avrebbero potuto determinare notevoli progressi in ambito storiografico⁴.

A partire soprattutto dalla metà degli anni Ottanta, il principale taglio interpretativo della storiografia dedicata alle finanze degli stati europei tra Medioevo ed Età moderna è consistito nel rapporto tra la finanza e le origini dello stato moderno⁵. In particolare, una parte degli storici ha sostenuto che le necessità provocate dalla guerra resero più efficiente la finanza pubblica, contribuendo a centralizzare e, quindi, a modernizzare lo stato⁶. Con l'abbandono della concezione, di matrice weberiana, dello stato come caratterizzato da una forte centralizzazione del potere, Anthony Molho ha sottolineato la

² A. DI VITTORIO, «Financial history in Italy in the writings of the last twenty-five years», in *Journal of European Economic History*, 1 (1972), pp. 181-192.

³ A. DE MADDALENA, *Le finanze del Ducato di Mantova all'epoca di Guglielmo Gonzaga*, Milano, 1961.

⁴ «... the studies on the history of finance in Italy contribute appreciably to make our modern economic historiography extremely alive to developments and that, in view of the intrinsic difficulty of the subject, the contributions are on the whole deserving of praise» (DI VITTORIO, «Financial history...», p. 192).

⁵ L. PEZZOLO, «La storiografia più recente sulla finanza italiana d'età moderna: premessa», in *Rivista di storia finanziaria*, 10 (gennaio-giugno 2003), pp. 7-9.

⁶ A. MOLHO, «Lo stato e la finanza pubblica. Un'ipotesi basata sulla storia tardomedievale di Firenze», in G. CHITTOLENI, A. MOLHO, P.A. SCHIERA (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia tra Medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto italo-germanico, Quaderno 39), Bologna, 1994, pp. 226-229. Si ricordano i lavori di Ch. TILLY (a cura di), *The formation of National States in Western Europe*, Princeton (New Jersey), 1975; ID., *Coercion, Capital and European States, A.D. 990-1990*, Oxford, 1990; P. ANDERSON, *Lineages of the Absolutist State*, Londra, 1974 (trad. it. *Lo Stato assoluto*, Milano, 1980); N. ELIAS, *The Civilizing Process*, vol. II: *Power and Civility*, New York, 1982 (trad. it. *Potere e civiltà. Il processo di civilizzazione*, Bologna, 1983).

necessità di esaminare il nesso tra governo e finanza da molteplici punti di vista prima di poter giungere a conclusioni più definitive in merito al processo di costruzione dello Stato⁷.

Il notevole incremento degli strumenti finanziari a cui, nel XV secolo, gli stati europei ricorsero per far fronte agli accresciuti impegni militari indussero le amministrazioni finanziarie centrali a dotarsi di sistemi di contabilità e di verifica sconosciuti nei secoli precedenti⁸. L'elemento basilare della contabilità è il bilancio. Attualmente, il termine "bilancio" si adopera per indicare sia il bilancio di previsione, il quale contempla l'indicazione delle risorse e delle spese che si prevede di realizzare in un determinato periodo finanziario; sia il bilancio consuntivo (o rendiconto), che registra e pone a confronto gli introiti e gli oneri effettivamente realizzati, determinando la situazione finanziaria dell'ente, privato o pubblico, al termine del periodo. Mentre ai registri contabili dei mercanti-banchieri medievali, tenuti secondo il metodo della partita doppia, sono stati dedicati numerosi lavori, solo pochi degli storici delle finanze europee hanno rivolto la propria attenzione alla tenuta dei conti pubblici⁹. Le funzioni svolte dal bilancio statale basso-medioevale, che soltanto uno studio approfondito della contabilità pubblica può chiarire, sono tuttora sconosciute.

Alla fine degli anni Novanta, Giuseppe Felloni, in un saggio in cui affrontava le problematiche connesse alla ricostruzione della storia finanziaria degli stati italiani, lamentò come i bilanci di vertice solo raramente assurgessero a campo d'indagine specifico¹⁰. Per il Medioevo, infatti, si distinguevano soltanto: il vecchio contributo di Nina sulle finanze pontificie; lo studio di Anthony Molho sulla finanza fiorentina quattrocentesca pre-medicea; il lavoro del Buongiorno, il quale, sulla base dei bilanci preventivi di Genova (i cosiddetti *ordinari*), ha ricostruito l'andamento della spesa pubblica genovese nel lungo periodo, mentre, dato lo stato della documentazione

⁷ MOLHO, «Lo stato e la finanza pubblica...», cit.

⁸ F. PIOLA CASELLI, *Il buon governo. Storia della finanza pubblica nell'Europa pre-industriale*, Torino, 1997, pp. 100-102.

⁹ Si veda la bibliografia indicata nel capitolo III. Per i libri contabili dei mercanti-banchieri, si pensi ai lavori di Federigo Melis, Mario Del Treppo ed Alessandro Saporì.

¹⁰ G. FELLONI, «Temi e problemi nella storia finanziaria degli stati italiani», in *Rivista di storia finanziaria*, Napoli, n. 2 (gennaio-giugno 1999), pp. 101-112.

disponibile, non fu possibile una ricostruzione organica degli introiti; infine, l'edizione degli *ordinari* genovesi del 1461-1462 e del 1462-1463, curata da Geo Pistarino¹¹.

I bilanci statali costituiscono perlopiù un ricco bacino di dati utili soprattutto per lo studio degli strumenti finanziari, soprattutto la fiscalità ed il debito, a cui gli stati italiani, alla vigilia dell'età moderna, ricorsero per far fronte agli accresciuti impegni militari. Tale filone di ricerca ha mostrato una certa vitalità in Italia negli ultimi decenni e si colloca perlopiù nell'ambito del dibattito sul processo di formazione dello stato moderno¹². Enrico Stumpo, riprendendo la lunga tradizione di studi dedicati alla finanza piemontese, ha operato un confronto, per la prima età moderna, tra la politica finanziaria dei Savoia e quella dei Medici, osservando che, mentre nel ducato sabauda il ricorso al debito pubblico può essere considerato un aspetto del rafforzamento dello stato in quanto affiancato da un sistema fiscale flessibile ed omogeneo, il suo incremento nel principato mediceo, al contrario, era dovuto alla debolezza dell'apparato amministrativo, incapace di sottoporre ad una tassazione ordinaria diretta tutto il territorio¹³. Tuttavia, per il periodo tardomedievale alcuni dati sono presenti soltanto nel

¹¹ L. NINA, *Le finanze pontificie nel Medioevo*, vol. I, Milano, 1929; A. MOLHO, *Florentin Public Finances in the Early Renaissance [1400-1433]*, Cambridge [Mass.], 1971; M. BUONGIORNO, *Il bilancio di uno Stato medievale. Genova 1340-1529*, Genova, 1973; G. PISTARINO, «La spesa ordinaria della Repubblica di Genova nella crisi del 1461-62», in *Miscellanea di Storia Ligure in memoria di Giorgio Falco*, Genova, 1966, pp. 239-263. Su Genova, alcuni dati erano comunque già presenti in H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla casa di S. Giorgio*, in «Atti della Società ligure di storia patria», XXXV (1905-06). Giuseppe Banchemo aveva edito parte dell'ordinario di Giorgio Adorno del 1413, nonché l'intero bilancio del 1445 (G. BANCHERO, *Genova e le due Riviere*, Genova, 1846), mentre Emilio Pandiani aveva posto a confronto i bilanci di tre anni (1478, 1489 e 1500) (E. PANDIANI, *La vita della Repubblica di Genova nell'età di Cristoforo Colombo*, Genova, 1952, pp. 38-41). Il totale delle spese contenute nell'ordinario del 1462-1463, suddivise per categorie, era stato già riportato da Jacques Heers nella sua opera sulla Genova del Quattrocento (P.J. HEERS, *Gênes au XV^e siècle*, Parigi, 1961, pp. 97-98). John Day aveva offerto un quadro delle entrate e delle spese della Repubblica di Genova negli anni 1377 e 1382 nell'introduzione al suo testo *Les douanes de Gênes (1376-1377)*, edito a Parigi nel 1963 (pp. XXXIV-XXXV).

¹² L'analisi immediatamente seguente è fondata in buona parte sulle rassegne storiografiche di Luciano Pezzolo e Gaetano Sabatini (L. PEZZOLO, «La storiografia più recente...»; G. SABATINI, «La storiografia più recente sulla finanza italiana dell'Età Moderna: il debito pubblico», in *Rivista di storia finanziaria*», 10 [gennaio-giugno 2003], pp. 79-128).

¹³ E. STUMPO, «Finanze e ragion di Stato nella prima età moderna, due modelli diversi: Piemonte e Toscana, Savoia e Medici», in A. DE MADDALENA-H. KELLENBENZ (a cura di), *Finanza e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima età moderna*, Istituto storico italo-germanico, Bologna, 1984, pp. 181-231.

lavoro di Alessandro Barbero sulla corte sabauda¹⁴. Anche Antony Molho, già autore di uno studio sulla finanza fiorentina pre-medicea¹⁵, in un contributo pubblicato nel 1993 considerava l'incapacità di Firenze di finanziare il suo debito attraverso una politica fiscale basata sulla tassazione diretta come sintomo di una forte debolezza dello stato¹⁶. L'anno seguente, l'autore attribuì maggiore importanza alla politica interna dei principi per l'ammodernizzazione dello stato, ridimensionando il ruolo del debito pubblico: così a Firenze, dopo il 1434, gli orientamenti razionalizzanti del regime oligarchico fino ad allora vigente si sarebbero spente in quanto venne meno la tassazione su base ampia imperniata sui prestiti forzosi e si consolidò un'oligarchia finanziaria che concedeva prestiti a breve termine allo stato¹⁷. Antonio Calabria confutò la teoria di Molho, sostenendo che lo studio della storia politica poco si prestava a considerazioni sulla finanza pubblica, mentre molto lavoro bisognava ancora svolgere nel campo della storia economica¹⁸. Inoltre, egli riteneva che l'affermazione di un'oligarchia finanziaria a Firenze potesse essere interpretata anche in senso contrario, come segno di una maggiore razionalizzazione. Nella serie intitolata *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*, Fabio Besta ha pubblicato documenti finanziari di vario genere riguardanti la Serenissima, preceduti da un'introduzione esplicativa¹⁹. Sebbene dati particolareggiati sui bilanci veneziani scarseggino fino alla metà del XVI secolo, Luciano Pezzolo ha dedicato diversi contributi alla ricostruzione delle vicende finanziarie della Repubblica²⁰. Per quanto riguarda lo stato di Milano, dati quattrocenteschi si possono

¹⁴ A. BARBERO, *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536)*, Roma-Bari, 2002, pp. 88-96, 98-120.

¹⁵ A. MOLHO, *Florentin Public Finances...*, cit. Dati sui bilanci fiorentini dal '300 sono anche in D. HERLIHY, «Direct and indirect taxation in Tuscan Urban Finance, c. 1200-1400», in *Finances et comptabilités urbaines du XIII^e au XVI^e siècles*, Bruxelles, 1964, pp. 385-405.

¹⁶ A. MOLHO, «Tre città-stato e i loro debiti pubblici. Quesiti e ipotesi sulla storia di Firenze, Genova e Venezia», in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo. Atti del XIII Convegno di Studi del Centro Italiano di Studi di Storia e Arte*, Pistoia, 1993, pp. 185-215.

¹⁷ ID., «Lo stato e la finanza...», cit.

¹⁸ A. CALABRIA, «Finanza e Stato. Un commento», in *Origini dello stato...*, cit., pp. 281-286.

¹⁹ F. BESTA (a cura di), *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*, vol. I, Venezia, 1912.

²⁰ L. PEZZOLO, «Sistema di potere e politica finanziaria nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVII)», in *Origini dello Stato...*, cit., pp. 303-327, in cui propone una stretta relazione tra il sistema tributario, la politica finanziaria e la struttura di potere dello stato veneziano tra Quattro e Seicento; ID., *La finanza pubblica veneziana in età moderna*, Dipartimento di Scienze economiche, Università Ca' Foscari di Venezia, Note di lavoro, 2003; ID., *Stato, guerra e finanza nella repubblica di Venezia fra Medioevo e prima età moderna*, Dipartimento di Scienze economiche, Università Ca' Foscari di Venezia, Note di lavoro, 2007, in cui sottolinea il passaggio, anche in virtù degli impegni militari dei secoli XV-

trovare nei lavori di Chittolini, Felloni e Leverotti²¹. Alla finanza pontificia sono stati dedicati numerosi lavori analitici e di sintesi²². Manca uno studio complessivo delle finanze pubbliche dei ducati padani minori al tempo del consolidamento dello stato; si distinguono comunque le ricerche del Podestà, che ha sottolineato i rapporti allora stabilitisi tra la politica e la finanza²³. Eppure, come ha sottolineato Giuseppe Felloni, proprio i bilanci potrebbero costituire un fertile terreno di confronto ideologico per la valutazione del grado di sviluppo e di modernità dell'ordinamento statale, sulla base di parametri come la struttura del bilancio, la tipologia degli strumenti con cui veniva

XVI, dal sistema dei prestiti obbligatori a nuovi strumenti finanziari come il debito pubblico e l'imposizione diretta regolare.

²¹ G. CHITTOLINI, «Entrate e alienazioni di entrate nell'amministrazione sforzesca: le vendite del 1466-67», Banca commerciale italiana, 1979 (Convegno su "Istituzioni e attività finanziarie milanesi dal XIV al XVIII secolo", Milano, 20-22 ottobre 1977); G. FELLONI, «La Casa di San Giorgio ed i prestiti a Francesco Sforza», in *La Casana*, Genova, XXXIX (1997), fasc. 3, pp. 2-7, ripubblicato in ID., *Scritti di Storia Economica*, vol. I (Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie, XXXVIII/1 [1998]), pp. 307-314; F. LEVEROTTI, «La crisi finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattrocento», in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, II, Milano, 1983, pp. 585-632.

²² Per il periodo che qui interessa mi limito a ricordare A. GARDI, «La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna», in *Società e storia*, 9 (1986), pp. 509-57 e L. PALERMO, «La finanza pontificia e il banchiere "depositario" nel primo Quattrocento», in D. Strangio (a cura di), *Studi in onore di Ciro Manca*, Padova, 2000, pp. 349-78, nonché J. FAVIER, *Les finances pontificales à l'époque du Grand Schisme d'Occident (1378-1409)*, Parigi, 1956.

²³ G. PODESTÀ, «Finanze, istituzioni, corti: i Gonzaga da padroni a principi (XIV-XVII sec.)», in C. MOZZARELLI, R. ORESKO, L. VENTURA (a cura di), *La corte di Mantova nell'età di Andrea Mantegna, 1450-1550*, Roma, 1997, pp. 93-105; ID.-M. CATTINI, «Le corti parallele: per una tipologia delle corti padane dal XIII al XVI secolo», in *Lo Stato e il potere nel Rinascimento. Per Federico Chabod (1901-1960)*, *Annali della Facoltà di Scienze politiche* (di Perugia), XVII (1980-81), pp. 57-87. Un quadro delle entrate fiscali e delle spese del ducato di Ferrara alla fine del Quattrocento è in J. BURCKHARDT, *Die Kultur der Renaissance in Italien*, vol. I, Leipzig, 1919, pp. 47 sgg. ed in P. SITTA, *Saggio sulle Istituzioni finanziarie del Ducato estense nei secoli XV e XVI*, Ferrara, 1891, pp. 110 sgg. Dati sulle entrate e le uscite del Comune di Perugia relativamente però all'inizio del Trecento sono in G. MIRA, «Le entrate patrimoniali di Perugia nel quadro dell'economia della città nel XIV secolo», in *Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Cagliari*, 1959-1960, Cuneo, 1961, pp. 1-55. Sempre per il Trecento, Tommaso Zerbi offre uno schema parziale, a causa della frammentarietà delle fonti, della struttura del bilancio del Comune di Piacenza nell'anno finanziario 1356-1357, sulla base di due superstiti registri di Giacomolo da Giussano, il quale, il 1 aprile del 1356, aveva ricevuto in gestione le entrate della tesoreria piacentina (T. ZERBI, *La banca nell'ordinamento finanziario visconteo: dai mastri del banco Giussano, gestore della tesoreria di Piacenza [1356-1358]*, Pubblicazioni dell'Istituto di ricerche tecnico-commerciali, Università Commerciale L. Bocconi, serie II, n. 1, Como, 1935). Riguardo le finanze dei Comuni minori, si ricordano P. CIAPESSONI, «Per la storia dell'economia e della finanza pubblica pavese sotto Filippo Maria Visconti», in *Bollettino della Società Pavese di Storia Patria*, 6 (1906), pp. 173-234, 383-408, 609-645 e G. LUZZATTO, «Le finanze di un castello nel sec. XIII», in *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, 11 (1913), pp. 45 sgg., ora in ID., *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica*, Bari, 1966, pp. 250 sgg.

finanziato il disavanzo, la divisione funzionale delle competenze degli ufficiali, la razionalità delle pratiche contabili su cui si reggeva il funzionamento dell'amministrazione finanziaria centrale, l'efficienza dell'azione tributaria e la commistione, tipica dei principati, tra gli introiti dell'erario ed i proventi di origine patrimoniale.

Riguardo i bilanci di vertice basso-medievali, non molto più florido sembra il panorama storiografico europeo²⁴. Le ragioni della scarsità degli studi sul bilancio sono da ricercare, oltre che, in molti casi, nello stato della documentazione, nel fatto che a molti ricercatori il bilancio appare, non sempre a torto, un ambito di studio di difficile

²⁴ Ai contributi relativi alla Corona d'Aragona nel Quattrocento si farà riferimento *infra* nel corso della prima parte del presente lavoro. Per i secoli precedenti si distinguono C. GUILLERÉ, «Les finances royales à la fin du règne d'Alfonso IV el Benigno (1335-1336)», in *Melanges de la Casa de Velázquez*, 18/I (1982), pp. 33-60, il quale si basa anche sui registri delle baglive generali, e T.N. BISON, «Las finanzas del joven Jaime I (1213-1228)», in *X Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, Saragozza, 1980, pp. 161-208. Sulle finanze castigliane, oltre al fondamentale lavoro di sintesi M.Á. LADERO QUESADA, *La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV*, La Laguna, 1973, si vedano M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, «Libro de diferentes cuentas de entrada y distribución de las Rentas Reales y gastos de la Casa Real en el reinado de don Sancho IV, era 1331 y 1332 que son años 1293 y 1294», in *Historia del reinado de Sancho IV de Castilla*, Madrid, 1922, vol. I, Apéndice documental, pp. I-CXLVIII; A. LÓPEZ DAPENA, *Cuentas y Gastos (1292-1294) del Rey D. Sancho IV el Bravo (1284-1295)*, Cordova, 1984; M.A. LADERO QUESADA, «1462: Un año en la vida de Enrique IV, rey de Castilla», in *España medieval*, 14 (1991), pp. 237-274. Sulle finanze dei re cattolici si vedano A. DE LA TORRE Y DEL CERRO (a cura di), *Cuentas de Gonzalo de Baeza tesorero de Isabel la Católica (1477-1491)*, Madrid, 1955-1956; A. REPRESA, *Libro mayor del <Banquero de Corte> de los Reyes Católicos, Ochoa Pérez de Salinas (1498-1500)*, Bilbao, 1980; F. MARTÍN LAMOUROUX, «El libro mayor del <Banquero de Corte> Ochoa Pérez de Salinas (1498-1500)», in *Revista Española de Financiación y contabilidad*, vol. XXVIII, 56 (1988), pp. 297-334; R. DE ANDRÉS DIAZ, «La fiscalidad regia extraordinaria en el último decenio de Isabel I (1495-1504)», in *Cuadernos de Historia Moderna*, 13 (1992), pp. 143-168; G. ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, «Sobre Alonso de Quintanilla, Contador Mayor de Cuentas y del consejo de sus Altezas don Fernando y doña Isabel», in *Factores de diferenciación e instancias integradoras en la experiencia del mundo iberoamericano. Actas (Madrid, 8-12 noviembre 1992)*, Madrid, 1994, pp. 79-94; R. DE ANDRÉS DIAZ, *El último decenio del reinado de Isabel I a través de la tesorería de Alonso de Morales (1495-1504)*, Valladolid, 2004. Dati sulla composizione delle entrate in Castiglia tra il 1429 ed il 1465 si trovano in M. ORMROD, «The West European Monarchies in the Later Middle Ages», in R. BONNEY (a cura di), *Economic Systems and State Finance*, Oxford, 1995, p. 152. Per la Francia si ricordano soprattutto M.R. FAWTIER, *Comptes du tresor (1296, 1316, 1384, 1477)*, *Recueil des Historiens de France. Documents financiers*, t. II, Parigi, 1930; M. REY, *Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit (1388-1413)*, Parigi, 1965 ed i lavori dedicati alle finanze dei duchi di Borgogna (A. COVILLE, «Finances des ducs de Bourgogne au commencement du XV^e siècle», in *Études d'histoire du Moyen Age*, Parigi, 1896, pp. 405-413; H. PIRENNE, *Historie de Belgique*, t. II, Bruxelles [3^a ed.], 1922; M. MOLLAT, «Recherches sur les finances des ducs Valois de Bourgogne», in *Revue Historique*, 219 [1958], pp. 285-321). Riguardo le finanze primo-trecentesche del Regno di Navarra mi limito a ricordare I. MUGUETA, *El dinero de los Evreux. Hacienda y fiscalidad en el Reino de Navarra, 1328-1349*, Pamplona, 2008.

comprensione. Talvolta, si tende addirittura a sottovalutarne l'importanza, in quanto esso viene considerato perlopiù come un agglomerato di cifre di rilevante complessità, tra l'altro trascurando il significato di cui quei numeri sono intrisi. I registri di tesoreria dei sovrani aragonesi, invece, come vedremo, offrono dati di ogni sorta e presentano potenzialità euristiche che possono essere valorizzate, oltre che dalla storia finanziaria, che è l'ambito più propriamente pertinente a questa tipologia testuale, da altre branche della ricerca storica.

Per quanto riguarda il Regno di Napoli, se vari sono i lavori che hanno esaminato le finanze cinque e seicentesche, tra l'altro in funzione della costruzione dell'apparato statale, la produzione storiografica relativa alle politiche finanziarie dei sovrani aragonesi è scarsa, soprattutto a causa dell'estrema frammentarietà della documentazione di epoca aragonese conservata presso l'Archivio di Stato dell'ex capitale²⁵. Alan Ryder, compulsando certi registri compilati nella cancelleria napoletana del re Alfonso V d'Aragona, conosciuto come "il Magnanimo", attualmente conservati presso l'Archivo de la Corona de Aragón di Barcellona, fu il primo ad offrire una descrizione sistematica dell'apparato istituzionale (e quindi anche finanziario) del Regno al tempo della dominazione del primo Aragonese, facendo luce anche su alcuni aspetti dell'attività finanziaria dello stato²⁶. Poco dopo Mario Del Treppo, sulla base degli scarsi e disomogenei frammenti di registri di tesoreria conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli, pubblicati dagli archivisti napoletani nella collana "Fonti aragonesi"²⁷, ha ricostruito le cariche centrali dell'apparato finanziario aragonese, approfondendo alcuni aspetti della vita finanziaria del regno, come l'importanza del capitale catalano nel mercato del credito, le tipologie contrattuali che erano alla base dei

²⁵ G. MUTO, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli, 1980; R. MANTELLI, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà del '500*, Napoli, 1981; A. CALABRIA, *The cost of Empire: the Finances of the Kingdom of Naples in the Time of Spanish Rule*, Cambridge, 1991. Un quadro dello stato degli studi relativi alla fase iniziale del periodo qui considerato è stata tracciata da G. GALASSO, «Economia e finanze nel Mezzogiorno tra XVI e XVII secolo», in *Finanza e ragion di stato*, cit., pp. 45-88. Un resoconto della documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli è in J. MAZZOLENI, *Le Fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, vol. I, 1978.

²⁶ A. RYDER, *The Kingdom of Naples Under Alfonso the Magnanimous. The Making of Modern State*, Oxford, 1976; ID., «Cloth and Credit: Aragonese war finance in the mid Fifteenth Century», in *War and society*, II (1984), pp. 1-21.

²⁷ Per un resoconto, si veda F. SENATORE, «Cedole e cedole di tesoreria. Note documentarie e linguistiche sull'amministrazione aragonese nel Quattrocento», *Rivista italiana di studi catalani*, 2 (2012), p. 134, nota 21.

prestati, la partecipazione dei banchi privati al servizio di tesoreria²⁸. Quest'ultimo tema è stato poi oggetto di uno studio specifico di Germán Navarro Espinach e David Igual Luis²⁹. Tuttavia, per offrire una stima approssimativa dei bilanci del Regno, Del Treppo dovette ricorrere a fonti di natura non contabile, quali un memoriale redatto da Borso d'Este in seguito ad una missione a Napoli ed una relazione degli ambasciatori milanesi residenti nella capitale³⁰.

Queste considerazioni introduttive delineano la prospettiva nella quale si muove il presente lavoro, fondato su due principali oggetti di studio: la tesoreria generale del Magnanimo ed i bilanci del Regno di Napoli al tempo della dominazione alfoncina. La trattazione è divisa in due parti principali, ciascuna delle quali suddivisa in sei capitoli: la prima riguarda gli stati iberici della Corona d'Aragona (il Regno di Sicilia *ultra farum* disponeva di un proprio tesoriere, sottoposto al tesoriere generale)³¹, mentre la seconda è dedicata specificamente al Regno di Napoli.

Carlos López Rodríguez ha ricostruito in parte la struttura delle entrate della tesoreria alfoncina tra il 1424 ed il 1447³² e vari studiosi hanno esaminato i tributi di pertinenza regia gravanti sui sudditi dei differenti regni³³. La bibliografia contiene riferimenti ai

²⁸ M. DEL TREPPO, *Il regno aragonese*, in G. GALASSO E R. ROMEO (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, vol. 4, tomo I, Napoli-Roma, 1986, pp. 88-201; ID., «Aspetti dell'attività bancaria a Napoli nel '400, in *Aspetti della vita economica medievale*», *Atti del convegno di studi nel X anniversario della morte di Federigo Melis, Firenze-Prato, 10-14 marzo 1984*, Firenze, 1985, pp. 557-601; ID., «Catalani a Napoli e le loro pratiche con la corte», in G. VITOLO-C. CARLONE (a cura di), *Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia*, Salerno, 1994, pp. 31-112.

²⁹ G. NAVARRO ESPINACH-D. IGUAL LUIS, *La tesorería general y los banqueros de Alfonso V el Magnánimo*, Castellón de la Plana, 2002.

³⁰ DEL TREPPO, *Il regno...*, cit., pp. 116-121.

³¹ C. TRASELLI, *Note per la storia dei banchi di Sicilia nel XV secolo*, 2 voll., Palermo, 1958-1968, *passim*. L'autore riporta dati sulla struttura delle entrate e delle spese della corte nel Regno di Sicilia (ivi, pp. 10-11, 198 sgg.) ed il totale degli introiti e delle spese della tesoreria, disponibili dal 1440 a 1458 (ivi, p. 216).

³² C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La estructura de los ingresos de la Tesorería General de Alfonso el Magnánimo y la conquista de Nápoles (1424-1447)», *Atti del XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990)*, Sassari, 1996, vol. III, pp. 573-593.

³³ Per quanto riguarda il Regno di Valenza si vedano soprattutto E. GUINOT RODRÍGUEZ, «El Patrimonio Real al País Valencià a inicis del segle XV», in *Anuario de Estudios Medievales*, 22 (1992), pp. 581-655; A.J. MIRA JODAR, «Administrar los drets al senyor rey pertanyents. La gestión de la fiscalidad real en el País Valenciano en la baja Edad Media», in *Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la baixa edat mitjana*, Lleida, 1995, pp. 527-553 e P. VICIANO NAVARRO, *Els cofres del rey: rendes y gestors de la batllia de Castelló (1366-1500)*, Catarroja, 2000. Un'analisi dei diritti regi in Catalogna è in M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «Una aproximación a la estructura del dominio real en Cataluña a mediados del siglo XV: el "capbreu" o memorial de les rendes e drets reials de 1440-1444», in ID. (a cura di),

rapporti dei vari uffici contabili della Corona con la tesoreria generale regia quale vertice dell'amministrazione finanziaria statale. Ai gradi immediatamente inferiori della gerarchia amministrativa si situavano, infatti, i baiuli generali dei differenti stati, i quali si occupavano direttamente dell'esazione dei tributi spettanti alla Corona e delle imposte della bagliva in cui era situata la propria residenza³⁴. Ai baiuli generali erano poi sottoposti i baiuli locali, definiti anche *merinos*³⁵, che avevano il compito precipuo di esigere le imposte e le multe di pertinenza regia nell'ambito del distretto al quale erano preposti.

Tuttavia, all'organo centrale dell'apparato finanziario statale non è stato finora dedicato uno studio specifico, certamente a causa della dispersione dell'abbondante documentazione disponibile tra gli archivi di Valenza, Barcellona e, in misura minore, Napoli. Neppure gli amministratori delle finanze del Magnanimo sono ben conosciuti, così come accade per i sovrani degli altri stati europei³⁶. Sul piano storiografico europeo, al riguardo si distinguono soltanto i lavori dedicati agli ufficiali finanziari dei

Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, 1993 (*Anuario de Estudios Medievales*, Allegato 27), pp. 381-452, il quale si fonda sull'esame di un *capbreu* realizzato dal baiulo generale Galceran de Requenses nel 1440 e terminato nel 1444 dal suo successore Joan de Corbera (il *capbreu* era un elenco dei diritti della monarchia, in cui erano specificati la tipologia e le caratteristiche di ciascuno di essi, nonché i censi percepiti per quelli eventualmente alienati [MIRA JODAR, «Administrar los drets...», cit., pp. 542-543]). Dati relativi al Regno d'Aragona sono in E. SARASA SÁNCHEZ, *Aragón en el reinado de Fernando I (1412-1416)*, Saragozza, 1986, pp. 106-123 (del medesimo autore si veda anche «La incidencia del patrimonio real en el tejido social aragonés durante la Baja Edad Media», in A. FURIÓ DIEGO-M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ [a cura di], *Col·loqui Corona...*, cit., pp. 349-366), nonché nell'inventario pubblicato in F. VENDRELL, *Rentas reales en Aragón en la época de Fernando I*, vol. XLVII, Barcellona, 1977.

³⁴ W. KÜCHLER, *Les finances de la Corona d'Aragó al segle XV (Regnats d'Alfons V y Joan II)*, Valenza, 1997, p. 15. Sulle competenze finanziarie del baiulo generale del Regno di Valenza, la cui origine risalirebbe al 1282 (T. DE MONTAGUT I ESTRANGUÉS, *El Mestre racional a la Corona d'Aragó [1283-1419]*, Barcellona, 1987, p. 52) si veda GUINOT RODRÍGUEZ, «El Patrimoni Reial...», cit. Sul ruolo del baiulo generale della Catalogna in ambito fiscale si vedano i lavori di Manuel Sánchez Martínez, in particolare M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «La fiscalidad real en Cataluña», in *Anuario de estudios medievales*, 22 (1992), pp. 341-376 e ID, «Una aproximación...», cit.

³⁵ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 15.

³⁶ Roxane Chilà, che nella sua tesi di dottorato, discussa nel 2014 presso l'Université Paul Valéry di Montpellier, ha ricostruito l'organigramma della corte alfonsina lanciata alla conquista del Regno di Napoli, ha elaborato uno schema di una parte degli amministratori delle finanze del Magnanimo, riscontrati dall'autrice tra fonti edite ed inedite (R. CHILÀ, *Une cour à l'épreuve de la conquête: la société curiale et Naples, capitale d'Alphonse le Magnanime [1416-1458]*, tesi di dottorato inedita, Università Montpellier III-Paul Valéry, 2014, pp. 206 sgg.).

duchi di Borgogna³⁷ ed al tesoriere del re di Francia Carlo VII, il commerciante ed armatore Jacques Coeur, oggetto di notevole attenzione da parte della storiografia francese per la sua duplice implicazione nell'amministrazione statale ed in ambito affaristico³⁸.

Le pagine che costituiscono la prima parte della tesi, ed in particolare i capitoli I-II e VI, rappresentano un approccio a tali temi, senza una pretesa di esaustività che potrebbe derivare soltanto da uno studio approfondito dell'intera documentazione disponibile al riguardo. Così, il primo capitolo esamina i soggetti che si avvicendarono al vertice della tesoreria anteriormente al definitivo insediamento della corte regia in Italia; le funzioni attribuite dal Magnanimo ai propri tesorieri negli atti di nomina e le difficoltà reali che essi incontrarono nel loro esercizio; la nuova figura del procuratore e percettore generale introdotta in luogo del tesoriere da Alfonso nella penisola iberica negli anni cruciali della conquista del Regno di Napoli e le motivazioni teoriche fornite dal sovrano a giustificazione dell'innovazione istituzionale, generalmente riconducibili alle esigenze finanziarie (*necessitates*) della corte; le origini familiari e le tappe iniziali del *cursus honorum* di Mateu Pujades, alla ricerca delle ragioni che indussero il Magnanimo ad affidargli il delicatissimo compito di gestire le finanze reali mentre egli era impegnato nella campagna militare napoletana e, quindi, di provvedere al finanziamento dell'impresa: del Pujades si sa infatti troppo poco rispetto all'importanza della sua figura ed i lavori che hanno rivolto a lui, già distintosi in maniera evidente rispetto agli altri tesorieri alfonsini, un qualche interesse contengono talune imprecisioni³⁹. Il secondo capitolo evidenzia come le esigenze finanziarie della corte costituirono il volano per importanti trasformazioni dell'ufficio di tesoreria, ripristinato in seguito alla vacanza segnata dall'ascesa della figura del percettore e procuratore

³⁷ J. BARTIER, *Légistes et gens de finances au XV^e siècle*, Bruxelles, 1955; B.A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, *Les chefs des finances duciales de Bourgogne, 1463-1479*, Dijon, 1937 e F. LECLERCQ, *Étude du personnel de la Chambre de Comptes de Lille sous Philippe le Bon*, 1937 (tesi dell'École des Chartes).

³⁸ Si ricordano soprattutto i seguenti lavori: M. MOLLAT (a cura di), *Les affaires de Jacques Coeur: journal du procureur Dauvet. Procès-verbaux de séquestre et d'adjudication*, Parigi, 1952-1953, 2 voll.; J. HEERS, *Jacques Coeur*, Parigi, 1997; R. GUILLOT, *La Chute de Jacques Coeur. Une affaire d'État au XV^e siècle*, Parigi, 2008.

³⁹ Felip Mateu y Llopis, ad esempio, sostiene erroneamente che Mateu fu figlio di Juan, *camarero* del re di Sicilia Martino (F. MATEU Y LLOPIS, «Algunos documentos referentes a la gestión del tesorero de Alfonso V, Mateo Pujades, en Nápoles, y al "itinerario" del rey [1441-1447]», in *Hispania*, 3 (1941), p. 4, nota 2); Carlos López Rodríguez scrive che il Pujades si trasferì a Napoli nel marzo del 1441 in maniera definitiva (LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La estructura...», cit., p. 573).

generale: in modo particolare il consolidamento della figura del tesoriere operato dal Pujades e, soprattutto, l'asservimento dell'ufficio alla politica espansionistica del sovrano. Allo stesso tempo, sono ricostruite le vicissitudini subite dalla tesoreria nell'ambito degli eventi legati all'impresa napoletana ed in seguito alla conquista del Regno, fornendo spunti anche riguardo lo stato delle finanze reali. In tale contesto, particolare attenzione è dedicata al ruolo del Pujades nel finanziamento della campagna militare alfonsina e nella determinazione della reputazione (il "credito") del sovrano nel mercato del denaro.

Il terzo capitolo analizza il sistema dei conti della tesoreria generale e chiarisce certi aspetti legati alla diffusione della partita di giro, oggetto di fraintendimenti storiografici laddove ad essa è stato dedicato un qualche interesse, richiamando l'attenzione sullo stato avanzato della contabilità pubblica aragonese, la quale rendeva il bilancio un importante strumento informativo dello stato e del ritmo delle finanze della tesoreria. Inoltre, è esaminata la prassi a cui si informava l'esame dei bilanci del tesoriere, evidenziandone la sostanziale continuità rispetto a quello *stilum curie* in buona parte codificato dalle prescrizioni del Cerimonioso, a cui il Magnanimo pure si richiamò costantemente nel corso del suo regno⁴⁰.

Il quarto capitolo si propone di mostrare come le nuove esigenze finanziarie della corte del Magnanimo determinarono un notevole mutamento delle pratiche amministrative tradizionalmente adottate dalla tesoreria generale nell'ambito del processo di erogazione della spesa, costituendo un impulso per le tendenze accentratrici ed assolutistiche del sovrano. Il quinto capitolo prende in considerazione la dialettica che caratterizzò i rapporti tra Alfonso ed il maestro razionale del Regno di Valenza, dal momento che

⁴⁰ Le due parti in cui è suddiviso il capitolo costituiscono la rielaborazione di miei tre contributi. In particolare, la prima parte consiste nella sintesi, da un lato, di E. RUSSO, «La formazione del bilancio nella tesoreria generale di Alfonso il Magnanimo», in D. IGUAL LUIS, P. IRADIEL MURRUGAREN, G. NAVARRO ESPINACH e C. VILLANUEVA MORTE, *Identidades urbanas, Corona de Aragón-Italia: redes económicas, estructuras institucionales, funciones políticas (siglos XIV-XV)*, Atti del convegno (Saragozza, 2-3 luglio 2015), Saragozza, 2016; dall'altro di un articolo intitolato «I bilanci della tesoreria generale della Corona d'Aragona durante il regno di Alfonso V (1416-1458)», in corso di pubblicazione presso la rivista *Recerques* (numero monografico sul patrimonio e la finanza reali). La seconda parte corrisponde pressoché integralmente al testo «Il controllo del tesoro nella prassi amministrativa della Corona d'Aragona: lo *stilum officii magistris rationaliis* nella prima metà del Quattrocento», in corso di pubblicazione presso l'École française de Rome, nel volume *Le pouvoir de compter et décompter. Formes et logiques des comptabilités d'État entre XII^e et XVI^e siècle*, curato da Armand Jamme.

l'attività di governo del monarca dovette misurarsi con il complesso deposito di norme scritte e prassi consolidate che costituivano l'ordinamento delle corti aragonesi, ed in particolare del supremo organo di controllo finanziario regio, già da vari decenni.

Il sesto capitolo esamina le fasi ed i limiti della politica di accentramento delle finanze reali attuata dal Magnanimo, nell'ambito della quale il tesoriere generale ebbe un ruolo notevole, al fine di bilanciare la molteplicità di cassa dell'amministrazione finanziaria della Corona determinata dal frequente ricorso, da parte del sovrano, alla pratica delle assegnazioni dirette, la quale consentiva alla corte di accelerare i tempi del pagamento. Allo stesso tempo, mostra come Alfonso adottò titoli e procedure di spesa comuni a tutti gli uffici regi, sia centrali che periferici, dei vari stati, sia iberici che italiani, della Corona, sostenendo così un processo di omologazione dei vari domini che costituivano la confederazione aragonese.

Attraverso l'analisi delle attribuzioni conferite al tesoriere generale, i capitoli VII-VIII ricostruiscono il servizio di tesoreria nel Regno di Napoli. In modo particolare, il settimo capitolo è incentrato sull'attività di cassa, ossia l'effettuazione, diretta o indiretta, delle operazioni di incasso delle entrate spettanti alla Corona a qualsiasi titolo e di liquidazione delle spese della corte. L'ottavo capitolo, invece, mostra come, grazie ai banchi, di cui viene chiarita la posizione nell'ambito del servizio di tesoreria regia, la tradizionale funzione di cassa del tesoriere fu perlopiù soppiantata da compiti di natura burocratico-amministrativa, data soprattutto l'autorità della sua figura nell'amministrazione finanziaria del Regno e la centralità del suo ruolo nell'ambito della politica di accentramento delle finanze reali attuata con successo dal Magnanimo a Napoli. Inoltre, è evidenziata l'importanza del tesoriere generale ai fini della diffusione, ai vari livelli dell'apparato statale regnicolo, sia regio che cittadino e feudale, delle procedure di riscossione e di pagamento messe in atto dalla Corona al fine di garantire un controllo certo ed una gestione più efficace delle finanze pubbliche.

Il nono capitolo analizza i principi a cui fu ispirata l'elaborazione di alcuni (pochi) superstiti registri "napoletani" del tesoriere generale Mateu Pujades, evidenziando, da un lato, come essi fossero stati mutuati dalla prassi aragonese, dall'altro, i notevoli progressi registrati dalla contabilità a Napoli, in particolare per la presenza di condizioni favorevoli alla diffusione della partita di giro, che consentirono la configurazione del bilancio di vertice quale efficace strumento di controllo delle finanze del Regno.

Il decimo capitolo ricostruisce i flussi finanziari che fanno capo ai bilanci del Pujades (anni 1446-1447), classificandone le categorie di entrata e di uscita e valutando l'incidenza esercitata da ciascuna di esse. Tale analisi consente di formulare importanti considerazioni circa la struttura delle finanze dell'intero Regno di Napoli. D'altra parte, ricostruire la bilancia dei pagamenti ha un senso soprattutto se si vuole stimare quanta parte della spesa complessiva fosse connessa ai costi della corte e dell'apparato amministrativo territoriale, al mantenimento dell'esercito e delle strutture difensive, all'ammortamento del debito, rispetto a lavori infrastrutturali, iniziative economiche o comunque volte al miglioramento delle condizioni sociali delle comunità del Regno.

L'undicesimo capitolo esamina i principali strumenti di finanziamento del *deficit* di bilancio a cui ricorse il Magnanimo nel Regno di Napoli (anticipazioni fiscali, fiscalità di emergenza, alienazione di beni e diritti patrimoniali, indebitamento) ed in particolare le forme assunte dal debito. L'analisi delle operazioni di debito realizzate dalla tesoreria, tra l'altro, getta nuova luce sulle ragioni dell'accusa di malversazione rivolta al Pujades *post-mortem*. Sono presi in considerazione altresì i meccanismi di ammortamento del debito, apportando importanti acquisizioni riguardo il tasso d'interesse (molte volte presunto) pagato dalla Corona, il quale, quando c'è, costituisce pure un indice privilegiato per valutare il grado di credibilità di cui il sovrano godeva presso i propri creditori, oltre che per delineare l'andamento della domanda e dell'offerta di denaro sul mercato.

Infine, il dodicesimo capitolo pone in evidenza il successo della politica finanziaria di Alfonso, analizzando i bilanci preventivi che il sovrano, negli ultimi anni della sua vita, inviò ai vari tesoriери provinciali del Regno, nonché al tesoriere generale, ricordando loro, in modo estremamente analitico, le risorse e le spese previste per il periodo finanziario di riferimento. Inoltre, esso fornisce uno spunto per lo studio di come le necessità finanziarie determinate dalla guerra costituirono una spinta per il miglioramento dell'efficienza, a vari livelli, della macchina amministrativa dello stato, in modo particolare per quanto riguarda il fisco, mediante una pressione esercitata dal monarca sui propri ufficiali secondo modalità differenti, attraverso ora esortazioni, ora minacce.

PRIMA PARTE.

**LA TESORERIA GENERALE NELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
DELLA CORONA D'ARAGONA: PRIME RICERCHE**

**CAPITOLO I. L'UFFICIO NELLA PRIMA PARTE DEL REGNO DEL
MAGNANIMO (1416-1439)**

1. I SOGGETTI

Non sappiamo di preciso quando al titolo di tesoriere sia stato aggiunto l'aggettivo "generale". Assente nelle ordinanze del Cerimonioso⁴¹, esso risulta pienamente affermato al tempo del Magnanimo, secondo processi che si riscontrano anche in altre composite entità statali europee⁴². Il primo tesoriere alfonsino di cui si ha notizia è il certamente barcellonese Ramon Fivaller⁴³. Tuttavia, l'effettiva responsabilità dell'ufficio era affidata luogotenente Bernat Sirvent, anch'egli di Barcellona, nominato da Alfonso nel maggio del 1418, prima verbalmente, poi mediante un atto, «en absència de son tresorer»⁴⁴.

Il Kùchler scrive che, dopo essere giunto, all'inizio del suo regno, a nominare anche sei luogotenenti per un medesimo ufficio, per volere delle *corts* il Magnanimo stabilì la possibilità di nominare un solo luogotenente per ciascun ufficiale e soltanto in caso di malattia o di assenza⁴⁵. Risulta però infondata l'affermazione dell'autore secondo cui il

⁴¹ Cfr. l'ordinanza di Pietro IV d'Aragona relativa alla figura del tesoriere (F.M. GIMENO BLAY, D. GOZALBO e J. TRENCHS [a cura di], *Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós*, Valenza, 2009, pp. 153-156). Non indugio nella presentazione del *corpus* normativo del Cerimonioso in quanto ritengo che sia a tutti noto che questi, nel 1344, mettendo per iscritto pratiche osservate già da molti decenni, definì in modo dettagliato i compiti dei singoli ufficiali e domestici della corte (per la traduzione italiana si veda O. SCHENA, *Le Leggi palatine di Pietro IV d'Aragona*, Cagliari, 1983). Un'analisi delle prescrizioni presenti nelle ordinanze in merito alla composizione della *domus* regia ed alla remunerazione dei cortigiani è in A. BEAUCHAMP, «Les *Ordinacions de la Casa i Cort* de Pierre IV d'Aragon e le nombre des serviteurs royaux», in ID. (a cura di), *Les Entourages princiers à la fin du Moyen Âge*, Madrid, 2013, p. 43-56.

⁴² Nella prima metà del Quattrocento, Renato d'Angiò istituì un tesoriere generale come elemento di unificazione politica dei vari territori sottoposti al suo dominio (cfr. J.M. MATZ-N.Y. TONNERRE [a cura di], *René d'Anjou, 1409-1480: pouvoirs et gouvernement. Atti del convegno internazionale di Angers [26-28 novembre 2009]*, Rennes, 2011). Sugli ufficiali "generali" del Magnanimo al tempo della dominazione napoletana si veda R. MOSCATI, «Le cariche generali nella burocrazia centrale di Alfonso d'Aragona», in *Miscellanea in onore di R. Cessi*, vol. I, Roma, 1958, pp. 365-377.

⁴³ Cfr. il quinto libro (luglio-dicembre 1420) della sua amministrazione conservato presso l'ACA (ACA, MR, 418).

⁴⁴ Nel primo registro della sua amministrazione, il Sirvent dichiara che il 20 maggio del 1418 «lo dit senyor me comanà e manà de paraula lo exercici e administració del officis de la sua tresoreria en absència de son tresorer, e, en après, me comanà e manà allò matex ab letra sua» (ACA, MR, 419, s.n.). Nella parte iniziale del conto è riportato l'atto di nomina, del 24 maggio (*ibidem*). Non è possibile stabilire se Bernat Sirvent fosse legato all'omonimo mercante barcellonese da cui la corte comprò 260 «perles grosses» nell'agosto del 1424 (ARV, MR, 8759, 82r°).

⁴⁵ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., pp. 30-31. Le *corts*, divise nei tre bracci ecclesiastico, nobiliario e reale, condividevano con il re il potere legislativo. Teoricamente destinate ad essere convocate ogni tre anni per trattare temi di politica e di amministrazione, di fatto erano riunite soltanto in occasione delle necessità finanziarie del sovrano, affinché autorizzassero la concessione di donativi alla corte. I ceti

luogotenente del tesoriere generale «no tenia cap rellevància per a l'administració del regne»⁴⁶, tanto più che egli stesso dimostra che le *corts*, dopo essersi opposte all'intenzione di Alfonso di incrementare lo stipendio dei funzionari regi, eccezionalmente concessero al sovrano di portare a 500 fiorini lo stipendio di quell'ufficiale: la decisione delle *corts*, è, a mio avviso, in netta contraddizione con la tesi della presunta irrilevanza dell'ufficiale nell'amministrazione finanziaria regia.

Inoltre, secondo l'autore, l'attività del luogotenente era circoscritta all'ambito dell'esazione, non godendo di alcun potere giurisdizionale⁴⁷. In ogni caso, anche il luogotenente, come il tesoriere, al momento del reclutamento era tenuto a prestare giuramento al re⁴⁸.

L'esercizio del Fivaller ebbe termine già nel 1420, considerato che è ricordato come «tresorer çaenrere» in un fascicolo di *notaments* del maestro razionale riferentesi al primo conto dell'amministrazione dei diritti del sigillo del protonotaro Pere Ram relativo al periodo giugno 1417-aprile 1420⁴⁹. È noto che all'inizio degli anni Venti Alfonso fu adottato come figlio dalla regina di Napoli Giovanna II, appartenente al ramo Durazzo della dinastia angioina e priva di eredi, allorché papa Martino V aveva dichiarato che il regno spettasse di diritto alla dinastia d'Angiò-Provenza. Tuttavia, poco dopo, Giovanna indicò come erede al trono napoletano Luigi III d'Angiò, dando origine ad un conflitto tra i due pretendenti. Di fatto, tra il 1420 ed il 1423 il Magnanimo realizzò il primo

anteponevano alla concessione dei donativi la riparazione dei *greuges*, ossia gli abusi commessi nell'applicazione delle leggi vigenti (*fueros y privilegios*), a partire dalla precedente convocazione, dagli ufficiali reali o dal sovrano stesso nei confronti dei sudditi o delle corporazioni regnicole (E. BELENGUER, *Fernando el Católico y la ciudad de Valencia*, Valenza, 1976, p. 30; sulle *corts* della Corona d'Aragona si vedano soprattutto S. ROMEU ALFARO, *Les Corts valencianes*, Valenza, 1985; V. FERRO, *El Dret Públic Català. Les institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta*, Barcellona, 1987, in particolare pp. 185-241; *Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història institucional*, Barcelona, 1991; J.M. MAS I SOLENCH, *Les corts a la Corona catalano-aragonesa*, Barcellona, 1995; R. FERRERO MICÓ E L. GUÍA MARÍN, *Corts i parlaments de la Corona de Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta*, Valenza, 2008. Sui *fueros*, una sorta di codice giuridico di ciascuno stato, mi limito a segnalare *Dels Furs a l'Estatut. Actes del I Congrés d'Administració valenciana: de la història a la modernitat*, Valenza, 1992 e P. LÓPEZ ELUM, *Los orígenes de los Furs de Valencia y de las Cortes en el siglo XIII*, Valenza, 2002).

⁴⁶ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 30.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Vedi *infra*.

⁴⁹ Il fascicolo è inserito nel primo razionale del Sarçola (ARV, MR, 8764).

tentativo di conquista del Regno di Napoli⁵⁰. Probabilmente l'assenza del sovrano fu la ragione per cui non si procedette a nominare un nuovo tesoriere generale ed il servizio di tesoreria fu affidato ad un reggente, Martì Diez Daux⁵¹. Questi operava presso la corte della regina, luogotenente generale di Alfonso⁵²: ciò spiega la definizione dell'ufficiale come

regent la tresoreria de la senyora Reyna e de la lochtinencia general que ha del senyor Rey⁵³.

Bisogna infatti chiarire che, con la partenza del Magnanimo, gli organi di governo (la tesoreria, la cancelleria, la scrivania di razione, ecc.), la cui sede era la corte del sovrano subirono una scissione, in quanto parte dei loro funzionari rimase nella penisola iberica. Essi entrarono al servizio dei luogotenenti generali, insieme ai quali continuarono ad occuparsi dell'amministrazione dello stato. Lo stesso Lalinde, autore di un importante studio sulle figure dei viceré e dei luogotenenti generali nella Corona d'Aragona nel Medioevo, osserva che la corte dei luogotenenti generali subisce un'«ampliación» e riporta l'esempio di Rodrigo Falco, nominato reggente della cancelleria regia «en la lugartenencia de la Reina Maria»⁵⁴. Ciò spiega in che senso il Capdevila fosse nominato «como Regente de la Tesorería para las Lugartenencias de hace [sic] para una y para

⁵⁰ A. RYDER, *The Kingdom...*, cit.; D. ABULAFIA, *The Western Mediterranean Kingdoms. The Struggle for Dominion, 1200-1500*, Longman, 1997.

⁵¹ Questi diverrà luogotenente, prima, e titolare, poi, della bagliva generale nonché *justícia* del Regno d'Aragona (vedi *infra*). Verso la fine degli anni Trenta, per gli abusi commessi, fu privato dell'ufficio di *justícia*, al quale fu preposto Ferrer de la Nuça (J. ZURITA, *Anales de la Corona de Aragón*, Saragozza, 1977, VI libro, p. 187).

⁵² Nella Corona d'Aragona, la figura del luogotenente regio apparve nel XIII secolo per la necessità dei sovrani di governare in maniera più o meno diretta i loro accresciuti domini (J. LALINDE ABADIA, «Virreyes y lugartenientes medievales en la Corona de Aragón», in *Cuadernos de Historia de España*, 1960 [31-32], pp. 98-172). Intorno alla metà del XIV secolo, alla qualifica di luogotenente fu aggiunto l'aggettivo "generale", che sarebbe stato legato al fatto che, da un lato, i poteri affidati al luogotenente, quali erano visitare le comunità del territorio al quale era preposto, «inquirir, suspender y remover oficiales; nombrar otros; ordenar y hacer todo lo que creyera necesario y oportuno para el servicio real, y que el mismo Rey pudiera hacer personalmente; otorgar absoluciones, definiciones y remisiones» (ivi, p. 109), implicavano «el conocimiento de todos los negocios y no de una parte de ellos», dall'altro «el ámbito territorial tampoco ha estado limitado a parte o partes de un territorio, sino a una pluralidad de reinos y tierras» (ivi, p. 110). Il Magnanimo esasperò il ricorso alla luogotenenza generale come strumento di governo «a causa de su permanente absentismo de los territorios ibéricos» (ivi, p. 111). In particolare, Alfonso nominò propri luogotenenti generali la consorte, Maria di Castiglia, ed il fratello Giovanni, re di Navarra (ivi, pp. 112-113), che erediterà il trono come Giovanni II.

⁵³ Cfr. l'intestazione del primo conto (15 settembre 1420-dicembre 1421) del Diez Daux (ACA, MR, 425).

⁵⁴ Ivi, p. 120.

otra indistintamente»⁵⁵. Tuttavia, la regina continuò a disporre, come già nel Trecento, del proprio tesoriere “privato”, Joan de Masguillem⁵⁶, essendo il suo patrimonio separato dalle finanze del sovrano. Alfonso versava periodicamente alla consorte somme di denaro «per despendre en sos usos» o «per les necessitats e càrrechs de la casa de la dita senyora»⁵⁷ e le aveva concesso a vita un’assegnazione fissa equivalente ad un quarto dei proventi delle *composicions*, patteggiamenti in cause giudiziarie dibattute presso giusducenti regi, caratterizzati dalla commutazione della pena in un risarcimento pecuniario⁵⁸. Le finanze del monarca presentavano una componente pubblica che non caratterizzava il patrimonio della consorte. Verso la fine del 1446, la regina, presso la quale, nella sua qualità di luogotenente generale, operava il percettore generale delle pecunie della corte del re Andreu de Capdevila, inviò al Magnanimo un’ambasciata per esprimergli lo stato di afflizione (*congoxa*) in cui si trovava a causa delle difficoltà che le *corts* le avevano frapposto, a quanto sembra, rispetto al riscatto dei beni del Real Patrimonio (il *Realench*) voluto dal re⁵⁹. L’11 dicembre Alfonso le scrisse di proprio pugno una lettera, con cui, tra l’altro, la ammoniva a fare in modo di evitare che gli fosse inviata un’ambasciata o «cosa en que hayan despender del general», avvisandola che in caso contrario «yo te prometo que a ti te lo faré pagar», considerato che se le *corts* intendevano “consultarlo” intorno a qualche affare «con una persona, o tuya o suya, con papel sin gran despesa lo podran fazer»⁶⁰.

⁵⁵ Ivi, p. 119.

⁵⁶ Cfr., ad esempio, il riferimento a questi contenuto in ARV, MR, 8759, f. 96r°. Montagut evidenzia che nel Trecento la regina ed il primogenito disponevano, rispettivamente, di un tesoriere e di un *dispenser* propri (DE MONTAGUT I ESTRANQUÉS, *El Mestre racional...*, cit., p. 335).

⁵⁷ Si vedano, ad esempio, rispettivamente, la registrazione dei 100 fiorini che il tesoriere generale Ramon Belenguer Lodrac (su questi vedi *infra*) versò nel 1424 al tesoriere della regina (ARV, MR, 8759, f. 77r°) e la posta che registra i 1500 fiorini ad ella versati nel novembre dello stesso anno (ivi, f. 124r°).

⁵⁸ Numerosi sono i versamenti registrati in suo favore nei libri di tesoreria «per vigor de assignació a la dita Senyora Reyna feta a vida sua per subvenció de son stat».

⁵⁹ Vedi *infra*. Alfonso, infatti, le consigliava di agire in qualche modo senza conferire molta importanza alle *corts*: «en essas cortes camina sin tu congoxa e tu, como ia te escriví, faze mis fechos así en la iusticia como en las luiciones e quitamento de patrimonio e fiscalias iustas como si no tuviesses cortes». Senza ulteriori approfondimenti, è difficile comprendere in che senso il sovrano consigliasse alla consorte di non lasciare «lo cierto por lo incierto» se le *corts* non avessero avuto la concreta intenzione di porre fine all’assemblea, in quanto- proseguiva - non bisogna agire mossi da una mera necessità, non supportata da un certo amore per le proprie azioni («e no dudes que si an al coraçon de finar lo fazerán e si no no pierdas lo cierto por lo incierto que ya en mi no es que por necesidad aya de fazer las cosas que con amor no las faga»: ACA, RC, 2740, img. 48-49, ff. 22v-23r).

⁶⁰ *Ibidem*.

L'incarico del Diez Daux terminò all'inizio del 1422, quando «cessé de la administració del officis de la dita loctinencia», come egli stesso dichiara nell'intestazione dell'ultimo conto del suo esercizio⁶¹. Il nuovo tesoriere generale fu Ramon Belenguer Lodrac, nominato probabilmente fin dal 1422⁶². Intanto il Sirvent continuò ad operare in Catalogna come luogotenente dell'ufficio⁶³, percependo uno stipendio quadrimestrale di 540 soldi barcellonesi ed un vestiario annuo valutato in 360 soldi⁶⁴.

Fin dai tempi dell'amministrazione del Lodrac, presso la tesoreria generale operavano almeno 13 scrivani, di cui due (Simeon de Puig Gros e Macia Just) sono definiti specificamente *scrivans de manament* e tre (Joan Cerdà, Bartomeu Scaler e Galçeran Çabater) notai⁶⁵. Gli scrivani di mandato svolgevano probabilmente mansioni analoghe a quelle degli *scrivans de manament* della cancelleria alfonsina, i quali avevano il compito di redigere le lettere ed i documenti emessi per conto del re (in questo caso, del tesoriere generale)⁶⁶. I notai, invece, erano preposti, in particolare, al confezionamento ("chiusura") delle quietanze d'entrata emesse dal tesoriere contestualmente agli incassi e delle ricevute dei beneficiari dei pagamenti. Essi godevano di uno stipendio quadrimestrale di 360 soldi barcellonesi e di un vestiario annuo corrispondente a 300⁶⁷. Oltre a provvedere alla redazione ed alla registrazione degli atti dell'ufficio, gli scrivani della tesoreria erano inviati nei vari stati della Corona per questioni finanziarie⁶⁸.

⁶¹ ACA, MR, 425.

⁶² Il suo primo conto semestrale pervenutoci, infatti, relativo al periodo luglio-dicembre del 1424, è il quinto della sua amministrazione, secondo quanto dichiarato nell'intestazione (ARV, MR, 8759).

⁶³ Cfr. i rendiconti della sua amministrazione conservati nell'ACA, che coprono l'intero periodo compreso tra l'inizio dell'incarico ed il marzo del 1428 (ACA, MR, 419-421). Inoltre, il Lodrac, nei suoi registri, fa spesso riferimento al Sirvent come proprio luogotenente (cfr., ad esempio, 8759, f. 96r°).

⁶⁴ Cfr. la registrazione della remunerazione corrispostagli dal Lodrac alla fine del 1424 sulla base di un albarano emesso a Napoli dalla scrivania di ragione regia il 1 aprile del 1422 «no contrastant que fos stat absent de la cort per rahó de sa malaltia» (ARV, MR, 8759, f. 144r°).

⁶⁵ Si tratta di Marc Joan, Jaume Piquer, Bertomeu Scanyo, Joan del Postigo, Joan de Poyo, Pere Valtavell, Simeon de Puig Gros, Macia Just, Bernat Plaça, Joan Cerdà, Bartomeu Scaler e Galçeran Çabater (cfr. i conti dell'amministrazione del Lodrac: ARV, MR, 8759-8761). Le ordinanze del Cerimonioso prevedevano, invece, che l'ufficio di tesoreria fosse composto da sei scrivani, incaricati di «scriure en los libres les rahons del dit tesaurer» (*Ordinacions...*, cit., p. 155).

⁶⁶ RYDER, *The Kingdom...*, cit., pp. 218, 235. Essi si distinguevano dagli *scrivans de registre*, che ne effettuavano la registrazione (*ibidem*). Secondo il Moscati, questi ultimi erano gerarchicamente sottoposti agli *scrivans de manament*, «scriptores et autoritate regis notari publici» (MOSCATI, «Le cariche generali...», cit., p. 369).

⁶⁷ Cfr. ARV, MR, 8759, f. 91r°.

⁶⁸ Cfr., ad esempio, il rimborso spese corrisposto nel 1424 a Marc Joan, trasmesso presso varie comunità aragonesi per *negociis* della corte (ivi, f. 77r°).

Inoltre, essi potevano essere preposti a specifici settori di spesa: nel 1424, ad esempio, Bartomeu de Scayo si occupò delle spese per i preparativi della messa destinata ad essere celebrata nella cattedrale di Barcellona in onore della madre di Alfonso, Eleonora, che era stata dichiarata erroneamente deceduta⁶⁹; nel giugno del 1426, Bernat Plaça era stato preposto alle spese per la costruzione di un castello di legno, significativamente denominato “castello della fata Morgana”, caratterizzato da cinque torri, in cui, il 23 del mese, si sarebbe svolto il torneo (la «taula de junyer») che il Magnanimo avrebbe tenuto insieme al conte di Luna, all’armiere Ferrer de la Nuça ed al cavallerizzo e frate Berenguer de Font Cuberta⁷⁰.

Secondo il Kùchler, l’ufficio del tesoriere generale non ebbe una sede stabile in quanto seguiva gli spostamenti del monarca, il quale, per il carattere federale della Corona, non risiedeva in un’unica dimora⁷¹. Tuttavia, sembra che, al tempo della dominazione di Alfonso, la tesoreria ebbe molto presto una sede di riferimento, situata perlopiù nelle città di Valenza o di Barcellona. Nell’aprile del 1424 il Llodrac era a Valenza, mentre il re si trovava a Tortosa, come egli stesso dichiara nel registrare la remunerazione di un corriere inviato al sovrano⁷²; ai primi di luglio, entrambi erano a Barcellona, prima che il re partisse per Alella⁷³. D’altra parte, l’ufficio era protetto almeno da due *porters de maça* (Bernat Johan Anyells ed Anthoni Cupons), che percepivano uno stipendio di 270 soldi, mentre presso di sé il re disponeva costantemente della propria cassa privata, la cui amministrazione era generalmente affidata ad un segretario regio.

Il 27 ottobre del 1425, il consiglio municipale di Valenza offrì al monarca una sovvenzione di 1.000 fiorini (11.000 soldi valenzani) per ogni mese che egli avesse risieduto nella città, interessata non solo al prestigio che la presenza del sovrano le avrebbe conferito sul piano politico, ma anche alle prospettive di profitto economico

⁶⁹ Ivi, f. 103v°.

⁷⁰ Cfr. la registrazione, da parte del Sarçola, del pagamento delle spese «necessaries en fer fer lo mercat de València al un cap un gran castell de fusta apellat de la fada Morgana, en lo qual havia V torres» (ARV, MR, 8763, f. 133v°).

⁷¹ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 17. Per il carattere itinerante delle corti aragonesi rinvio generalmente a BELENGUER, *Fernando el Católico...*, cit., p. 26.

⁷² ARV, MR, 8759, f. 78v°.

⁷³ L’11 del mese, il Magnanimo emise dalla capitale catalana una lettera con cui ordinava ai revisori dei conti del Lodrac di approvare l’uscita di 30 fiorini che il tesoriere aveva versato al segretario regio Francisco d’Arinyo «quant lo dit senyor parti d’aquesta ciutat e anà al loch d’Alella e los quals lo dit senyor volgue haver per algunes sues necessitats» (cfr. la registrazione dell’uscita da parte del Lodrach: ARV, MR, 8759, f. 62v°).

legate alla domanda di beni da parte della corte⁷⁴. Così, partire dalla seconda metà degli anni Venti e fino alla partenza definitiva verso il Regno di Napoli, il Magnanimo risiedette reiteratamente a Valenza: nel corso dell'intero periodo, il tesoriere generale fu sottoposto al controllo finanziario del maestro razionale del Regno⁷⁵.

Il Lodrac rassegnò le dimissioni al re nel gennaio del 1426; il 29 del mese, come egli stesso dichiara nel suo ultimo rendiconto,

lo senyor Rey provehí lo dit offici <a> mossèn Ffrancesch Sarçola per resignació liberal que de aquell yo havia feta en mans de lo dit senyor⁷⁶.

La decisione del Lodrac fu forse dovuta al consistente credito (66.602 soldi)⁷⁷ che il tesoriere aveva maturato presso la corte nel corso dell'esercizio, finanziando il *deficit* di bilancio mediante le proprie disponibilità economiche. Il Magnanimo elaborò un piano di ammortamento del debito, assegnando all'ex tesoriere un quarto dei proventi delle *composicions*⁷⁸. Non a caso, lo stesso Lodrac, in seguito alle sue dimissioni, divenne commissario a «composar» i reati di coniazione di falsa moneta commessi nel Principato di Catalogna. L'incarico di «promovedor dels negociis de la cort», poi, lascia ipotizzare che fosse un esperto del diritto: secondo le ordinanze del Cerimonioso,

⁷⁴ J.V. GARCÍA MARSILLA, «El impacto de la corte en la ciudad: Alfonso el Magnánimo en Valencia (1425-1428)», in A. GALÁN-J.M. CARRETERO ZAMORA (a cura di), *El alimento del Estado y la salud de la Res Pública. Orígenes, estructura y desarrollo del gasto público en Europa*, Madris, 2013, pp. 291-308.

⁷⁵ A questi furono rimessi senza soluzione di continuità tutti i conti della tesoreria generale relativi al periodo compreso tra il secondo semestre del 1424 ed il 1432 (cfr. il repertorio dei superstiti registri della tesoreria alfonsina nel III capitolo). Per le date dei soggiorni del Magnanimo a Valenza si veda R. NARBONA, «Alfonso el Magnánimo, Valencia y el oficio de racional», in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee e delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume*, XVI Congresso internazionale di storia della Corona d'Aragona (Napoli-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 1997), vol. 1, Napoli, 2000, p. 609, nota 5.

⁷⁶ Cfr. l'intestazione della sezione delle entrate (ARV, MR, 8761, s.n.).

⁷⁷ Ad esso fa riferimento il *ceduler* del nuovo tesoriere generale Francesc Sarçola, Joan Perez, in un suo registro (ARV, MR, 9382, fasc. 5, *passim*). L'importo era comunque di gran lunga inferiore al credito maturato nei confronti della Corona, ad esempio, dal tesoriere regio Arnau çà Bastida verso la fine del Duecento, di ben 331.331 soldi e 7 denari barcellonesi e 97.691 soldi e 3 denari di Jaca (DE MONTAGUT I ESTRANQUÉS, *El Mestre racional...*, cit., p. 160).

⁷⁸ Cfr., ad esempio, la registrazione di una rata di tali introiti versata al Lodrach dal Sarçola (ARV, MR, 8763, f. 52r). Alfonso III, invece, aveva deliberato estinguere il debito nei confronti del çà Bastida assegnandogli 2 soldi per ciascuna libbra percepita dalla corte (DE MONTAGUT I ESTRANQUÉS, *El Mestre racional...*, cit., p. 160).

infatti, i *promovedors* erano due esperti in diritto civile, che, nell'ambito del Consiglio regio, illustravano le petizioni dei sudditi insoddisfatti delle sentenze dei tribunali⁷⁹.

Il 29 gennaio del 1426 fu nominato un nuovo tesoriere generale, Francesc Sarçola, il quale era dottore in legge, come si legge nell'atto di nomina, dove è definito *militem e legum doctorem*⁸⁰. Prima di ricevere la responsabilità dell'ufficio di tesoreria, era già stato attivo presso la corte come consigliere ed ambasciatore regio⁸¹. In qualità di tesoriere generale, percepiva uno stipendio quadrimestrale di 1080 soldi barcellonesi, un vestiario (*vestir*) di 1.000 soldi ed un supplemento salariale equivalente a più del triplo dello stipendio, considerando che ciascun semestre riceveva una grazia ordinaria di 5.000 soldi barcellonesi⁸². Infatti, per aggirare il divieto delle *corts* di incrementare lo stipendio degli ufficiali regi per adeguarlo alle fluttuazioni del mercato monetario, il Magnanimo era ricorso all'espedito di concedere loro un supplemento distinto dallo stipendio, la grazia, definita "grazia ordinaria", in modo da distinguerla dai donativi concessi occasionalmente dal re a titolo grazioso⁸³. Inoltre, il Sarçola riceveva un compenso di 12 soldi barcellonesi al giorno per la cura di sei bestie da soma⁸⁴.

Il 9 aprile del 1432, il Sarçola si dimise. La gestione della tesoreria fu affidata, per ordine verbale di Alfonso, allora a Valenza⁸⁵, al funzionario dell'ufficio Pere Ferrer, in

⁷⁹ «Promovedor dels negociis de la cort e comissari per lo dit senyor deputat a compositar ab qualsevol persones delades o inculpades o deladores e inculpadores de fabricació de falsa moneda en lo Principat de Catalunya o qui aquella han feta o consentida fabricar»: così è definito dal Sarçola in un suo registro (ARV, MR, 8772, f. 41r^o). Anche l'atto di nomina del Sarçola fa riferimento al predecessore dimissionario, definendolo *negociorum curie nostre promotor* (ARV, MR, 8763, f. 10v^o). I *promovedors* avevano anche l'obbligo di sollecitare il sovrano sia a nominare, ogni tre anni, una sorta di ispettori che sindacassero l'attività del maestro razionale, sia ad inviare nei territori della Corona, ogni anno, degli informatori che valutassero l'operato degli funzionari giudiziari (*Ordinacions...*, cit., pp. 127-129). Alcover definisce il *promovedor* come il funzionario che si occupava delle pratiche burocratiche relative alle questioni discusse nel Consiglio regio (A.M. ALCOVER, *Diccionari català-valencià-balear*, 10 voll., Palma di Maiorca, 1968-1969, s.v. *promovedor*).

⁸⁰ Il testo è registrato nella parte iniziale del primo conto del suo esercizio (ARV, MR, 8763, s.n.).

⁸¹ Il Sarçola è definito consigliere regio dal Lodrac in un registro del 1425 (ARV, MR, 8762, f. 10r^o). All'incarico di ambasciatore fa riferimento la registrazione di una somma che lo stesso Sarçola trattene all'inizio dell'ufficio della tesoreria come compenso di una missione (ARV, MR, 8763, f. 53r^o). Nel 1404, un Francesch Sarçolà risulta reggente la *procuració general* della regina Violante, in qualità di procuratore del nobile Luís Guillem Alamany e de Cervelló (ARV, MR, 9356, 1 fasc.).

⁸² Cfr., rispettivamente, ARV, MR, 8763, 170v^o e ivi, f. 174v^o.

⁸³ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 30. Secondo l'autore, questa era versata annualmente al beneficiario per tutta la durata dell'incarico (ivi, p. 35). Il tema sarà ripreso nel capitolo VI.

⁸⁴ Vedi *infra*: Alfonso assegnò al tesoriere generale Mateu Pujades la medesima remunerazione del Sarçola.

⁸⁵ NARBONA VIZCAINO, «Alfonso el Magnánimo...», cit., p. 609, nota 5.

qualità di reggente. Il 22 del mese, il Sarçola prestò al re 30.000 soldi reali valenzani, forse per ottenere l'ufficio di *justícia* del Regno d'Aragona. Alfonso gli rilasciò una *letra debitoria* che prevedeva la restituzione del prestito entro il mese successivo⁸⁶. A dicembre il debito non era stato ancora saldato, per cui il sovrano, da Ischia, gli rilasciò una lettera patente mediante la quale lo autorizzò a includere il credito nel saldo del suo esercizio, non ancora determinato dal maestro razionale⁸⁷.

Il Ferrer resse la tesoreria soltanto fino al 30 aprile, in quanto, raggiunto il re a Barcellona ai primi di maggio, trovò che era stato nominato tesoriere generale Bernat Sirvent⁸⁸. La vicenda è illustrata nell'intestazione dello stesso rendiconto del Ferrer:

«Compte que en Pere Ferrer, regent la tresoreria del senyor Rey, ha donat de la administració del dit offici, lo qual el comença a regir en la ciutat de Valencia per provisió del dit senyor de paraula feta, és a saber del VIII^o dia del mes de abril del any MCCCCXXXII, en lo qual mossèn Francesch Sarçola, cavaller, tunc tresorer del dit senyor e ara justícia del Regne de Aragó, renuncià al dit offici de tresorer, tro al XXX e derrer dia del dit mes de abril inclusive, com lo primer dia de maig del dit any lo dit en Pere Ferrer partí de la dita ciutat e anà a la ciutat de Barchinona, on lladonchs era lo dit senyor. E com fou en la prop dita ciutat, troba que lo dit senyor havia fet e creat son tresorer en Bernat Sirvent, ciutadà de la dita ciutat. E axí pres fi lo seu regiment del dit offici»⁸⁹.

Il Sirvent detenne l'ufficio fino alla sua morte, avvenuta nel 1434.

⁸⁶ ARV, RC, 455, f. 102v^o, (img. 104). Al momento del pagamento, l'ex tesoriere era tenuto a restituire la lettera stessa e la ricevuta d'incasso di Pere Ferrer, a cui era stato consegnato il denaro (ARV, MR, 8784, f. 121r^o) (sulle procedure di spesa osservate dalla tesoreria si veda il capitolo IV).

⁸⁷ Contabilizzando la somma tra le uscite del suo ultimo rendiconto, egli stesso afferma che «volent lo dit senyor donar loch a la solució de aquells, per tenor de la dita letra me ha donat e atorgat plena facultat que en los meus comptes del ofici, olim de tresoreria, los quals encara no son closos o difinits per lo mestre racional de la cort del dit senyor, pusqua e a mi sia licit aquells dits XXX^a sol(idos) per solució e en loch de solució del dit prestech posar en data al dit senyor, e per lo dit senyor al dit en Pere Ferrer» (*ibidem*).

⁸⁸ Questi fu nominato tesoriere generale il 4 maggio (cfr. l'atto di nomina: ACA, RC, 2607, ff. 43r^o-44r^o).

⁸⁹ ARV, MR, 8786.

2. LE FUNZIONI

«Nostro cum thesaurario onus est *du taxa(n)t* quo ad solucionibus iuxta forma solvere cautelarum et de receptis et solutis completam reddere racionem».

Effettuare pagamenti secondo le indicazioni riportate nei mandati e rendere esaustivamente ragione degli incassi e degli esiti realizzati: questi erano i compiti del tesoriere secondo quanto il Magnanimo dichiarava in una lettera al maestro razionale del Regno di Valenza, che pretendeva gravare l'ufficiale di responsabilità di propria competenza⁹⁰. La percezione delle entrate a qualsiasi titolo spettanti al sovrano e la liquidazione delle spese della corte costituivano le due principali funzioni del tesoriere generale regio.

2.1 LE ATTRIBUZIONI UFFICIALI

L'analisi dell'atto di nomina del tesoriere generale (*la comissió o provisió del officí de la tresoreria*), rilasciato in maniera invariata a tutti coloro che ricoprirono l'ufficio, può contribuire a comprendere meglio le attribuzioni conferite dal Magnanimo ai propri tesorieri, le quali possono essere schematizzate nel seguente modo⁹¹:

- esazione di tutte le entrate a qualsiasi titolo spettanti alla corte, dietro rilascio delle debite ricevute d'incasso;
- tutela dei beni e dei diritti regi;
- adozione di misure rigide ed immediatamente esecutive nei confronti dei funzionari negligenti;
- realizzazione di *transactiones* e *composiciones*.

Innanzitutto, il documento riconosceva all'ufficiale la preminenza rispetto ad ogni altro funzionario finanziario della Corona⁹². Al titolo di tesoriere era inscindibilmente legata la qualifica di percettore generale, recentemente introdotta anche in altre regioni d'Europa, la quale faceva specifico riferimento alla facoltà dell'ufficiale di ricevere tutti

⁹⁰ Al riguardo si veda il capitolo V del presente lavoro.

⁹¹ Ci sono pervenuti gli atti di nomina di tutti i tesorieri generali di Alfonso, almeno a partire dal Sarçolà (ARV, MR, 8763, ff. 8r°-9r°). Per gli altri riferimenti vedi *infra*. Nell'appendice è riportata la nomina di Mateu Pujades (vedi *infra*).

⁹² «... supra omnes alios thesaurarios, procuratores, receptores, collectores, administratores et comissarios».

i diritti spettanti alla corte ed alla centralità della sua carica rispetto a tutti gli agenti incaricati, a qualsiasi titolo, della loro riscossione⁹³.

Inoltre, in qualità di «thesaurarius noster ac receptor generalis», egli era posto al vertice dell'intero apparato finanziario non solo degli stati patrimoniali della Corona d'Aragona (secondo l'ordine del testo, i Regni di Aragona, Sicilia e Valenza ed il Principato di Catalogna), ma anche degli ulteriori stati a cui il sovrano avesse esteso il proprio dominio «tam citra quam ultra mare constitutis»: per questo, come vedremo, in seguito alla conquista del Regno di Napoli nel 1442, l'allora tesoriere generale Mateu Pujades divenne il tesoriere centrale anche del nuovo stato, senza bisogno di ulteriori riconoscimenti formali.

Il tesoriere generale aveva il compito di esigere tutte le entrate spettanti alla corte a qualsiasi titolo, da chiunque detenute, in particolare dai baiuli generali e locali, procuratori, secreti, portulani, gabellieri, doganieri, salinieri e da qualunque altro tesoriere, percettore, appaltatore e commissario, compresi eventuali avanzi dell'esercizio (*compotorium sdevenimenta*). A lui competeva, altresì, la salvaguardia dei beni e dei diritti regi, essendo tenuto a

bene iura quecumque nostra regalias et patrimonium nostrum defendendo, protegendo, regendo et gubernando ac per omnia conservando.

Di fatto, nel giugno del 1440, il già menzionato tesoriere generale Mateu Pujades, nell'ordinare al reggente e luogotenente della bagliva generale del Regno d'Aragona Leonart de la Cavalleria di non procedere con l'applicazione delle misure relative a certi *endutaments* che riguardavano la comunità (*aljama*) dei giudei di Saragozza, in virtù di un privilegio loro concesso dal re, dichiarò che

a nos per càrech de nostre officis se pertanga defendre, regir e generar e per tot conservar les regalies e patrimoni del dit senyor⁹⁴,

⁹³ In Borgogna l'ufficio di *receveur généraux de toutes les finances*, subordinato al tesoriere generale ed incaricato di «coordonner les différents organismes financiers de la royauté» (M. MOLLAT, «Recherches...», cit., p. 301), fu istituito da Philippe le Hardi nel 1386 (M. BRUCHET, *Répertoire numérique de la série B*, Lille, 1921 e P. RIANDEY, *L'organisation financière de la Bourgogne sous Philippe le Hardi*, Dijon, 1908). Anche nella contea fiamminga fu introdotto l'ufficio del percettore generale, che comportò un riordinamento dell'apparato finanziario pubblico al riguardo si veda E.E. KITTELL, *From Ad hoc to routine. A case study in Medieval Bureaucracy*, Philadelphia, 1911).

⁹⁴ ARV, MR, 9392, f. 31r°.

essendo i giudei considerati patrimonio regio e, dunque, sottoposti alla tutela della Corona.

Per riscuotere i diritti della Corona, il tesoriere generale si sarebbe avvalso di «ydoneos ministros», procedendo *rigide e de facto* nei confronti dei funzionari che avessero opposto resistenze. Degli introiti percepiti, l'ufficiale avrebbe dovuto rilasciare debite quietanze d'entrata (*quitancias, apocas*).

Inoltre, il tesoriere era legittimato ad effettuare «transactiones et compositiones» per conto della corte. Le *composiciones* potrebbero consistere nelle *composicions* (o *avinençes*) stipulate dalle comunità, sia laiche che ecclesiastiche, con la monarchia, ossia patteggiamenti riguardo il contributo che esse erano tenute a versare al Fisco regio, in luogo dell'importo previamente indicato dalla Corona agli agenti della riscossione⁹⁵.

Per il resto, l'atto prevedeva che egli rispettasse la prassi dell'ufficio, procedendo «quemadmodum alii nostri generales thesaurarii et receptores facere sunt soliti debueruntque et potuerunt».

Il re stesso prevedeva che l'ufficiale potesse affidare la responsabilità effettiva della carica ad un delegato, presumibilmente mediante la nomina di un luogotenente o un procuratore⁹⁶.

Il sovrano concludeva l'atto rivolgendosi a tutti gli ufficiali finanziari regi, a cui ordinava di corrispondere *indilate* [sic] al tesoriere generale e «nulli alteri», se non un suo stesso delegato, tutti gli introiti di pertinenza regia da essi detenuti a qualsiasi titolo⁹⁷. Il documento non contiene alcuna indicazione esplicita riguardo l'effettuazione dei pagamenti, dal momento che le norme generali di spesa erano definite nelle ordinanze del Cerimonioso, alle quali il Magnanimo si richiamò esplicitamente nel

⁹⁵ M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «El Reino de Aragón y los conflictos mediterráneos a mediados del siglo XIV(1353-1356)», in *Aragón en la Edad Media*, 19 (2006), p. 499.

⁹⁶ «... ipsumque officium thesaurarii et receptoris generalis in predictis regnis et terris regatis et exerceatis seu regi et exerceri faciatis».

⁹⁷ Più precisamente, essi erano tenuti a versare alla tesoreria centrale «quibusuis pecuniarum sumis, emolumentis, iuribus, obvencionibus, redditibus, restis, proventibus, introitibus et sdevenimentis quibuscumque que ad manus ipsorum seu alicuius eorum pervenerint seu pervenient a modo qualicumque racione, iure, modo seu causa ad nos seu curiam nostram vel fiscum indilate pertinentibus et spectantibus seu pertinere et spectare debentibus». L'avverbio *indilate*, nel senso di “immediatamente”, deve essere un calco legato al termine catalano *dilació*, che significa “ritardo” (ALCOVER, *Diccionari...*, cit., s.v. *dilació*).

corso dell'intero regno. Inoltre, indicazioni specifiche erano fornite dal sovrano all'interno degli stessi mandati di pagamento⁹⁸.

Al momento del reclutamento, il tesoriere generale, così come il suo luogotenente, era tenuto a prestare omaggio al re, giurando che avrebbe esercitato l'ufficio *bene et legaliter*, così come era previsto già dalle prescrizioni del Cerimonioso⁹⁹. La nomina, del 1446, di Andreu de Capdevila quale reggente della tesoreria, in seguito al definitivo trasferimento del tesoriere Mateu Pujades nel Regno di Napoli, stabilì che l'ufficiale prestasse

iuramento et omaggio de bene et legaliter vos habendo in exercicio dicti officii regencie prout per dictum generalem thesaurarium et dictum locumtenentem suum solitum est prestari¹⁰⁰.

La nomina era resa esecutiva dal monarca mediante la contestuale emissione di una *executoria*, con la quale ordinava a tutti gli ufficiali regi che amministravano denaro pubblico di rimettere al tesoriere generale qualunque entrata di pertinenza della corte che essi avessero percepito, per qualsiasi ragione¹⁰¹.

Di fatto, i baiuli locali inviavano i proventi delle loro esazioni, al netto delle spese dell'ufficio, al baiulo generale del Regno al quale la circoscrizione afferiva ed i baiuli generali rimettevano al tesoriere generale tutte le entrate spettanti alla corte da essi detenute, sempre al netto delle loro spese¹⁰². Fin dall'inizio del suo regno, infatti, Alfonso, riunito il consiglio reale, aveva stabilito che i baiuli generali corrispondessero i loro introiti, compresi i proventi precedentemente vincolati al pagamento di assegnazioni dirette, esclusivamente al tesoriere generale o, eventualmente, a coloro che questi avesse loro indicato su ordine regio. Per ciascun versamento, essi erano tenuti ad acquisire la quietanza d'entrata del tesoriere (*àpoca o albarà de reebuda*), secondo una

⁹⁸ Il tema sarà approfondito nei capitoli III-IV.

⁹⁹ Si vedano le ordinanze relative alle figure del tesoriere (vedi *supra*) e del suo luogotenente (*Ordinacions...*, pp. 153-155).

¹⁰⁰ Al riguardo, si veda il capitolo seguente.

¹⁰¹ In particolare, il re ordinava loro che «iamdicto thesaurario nostro vel cui voluerit loco sui de quibusvis peccuniarum summis, emolumentis, iuribus, obvencionibus, redditibus, proventibus, introitibus, esdevenimentis quibuscumque q(ui) vestras ad manus seu alicuius vestrum pervenerunt seu pervenient am(m)odo qualicumque ratione, iure, modo seu ca(usa) ad nos seu curiam nostram vel fiscum nostrum delatis, pertinentibus et spectantibus ac pertinere seu spectare debentibus respondeatis, deliberetis, solvatis atque tradatis» (cfr., ad esempio, la *executorialis littere in favorem dicti officii thesaurarie* rilasciata al Sirvent il giorno in cui fu nominato tesoriere generale: ACA, RC, 2607, 2607, f. 44r^o).

¹⁰² KÜCHLER, *Les finances...*, cit., pp. 15-16, 18. Sui pagamenti effettuati dai baiuli si veda il capitolo VI.

pratica vigente almeno dal Duecento¹⁰³. I pagamenti loro ordinati, invece, dovevano essere autorizzati da un mandato dell'ufficiale, definito *exequatoria* in quanto rendeva esecutiva la delibera di spesa emessa dalla corte¹⁰⁴. Tali documenti rientravano tra le scritture probatorie che i baiuli erano tenuti a consegnare, insieme al rendiconto, al maestro razionale, il supremo organo di controllo finanziario della Corona.

Nel registrare un versamento al tesoriere generale, il baiulo generale del Regno di Valenza Joan Mercader fa riferimento ad una disposizione regia del 2 luglio del 1417, ricordando che

per supportar l'estament e necessitats de la sua casa reyal hagués provehit en lo seu consell solempne que de tots e qualsevol rendes, drets e emoluments de la batlia general de aquest Regne, del dia de la data de la dita letra a avant, yo respogués al dit tresorer o a qui ell volrà en loch seu de les dites rendes, drets e emoluments sots incorriment de la sua ira e indignació e privació de mon offici e no alcun altre, sino ab àpoca o albarà de reebuda o exequatoria del dit tresorer, qualsevol assignacions sobre les dites rendes, drets e emoluments en contrari fetes e fahedores no obstant¹⁰⁵.

Il Magnanimo stabilì che il provvedimento fosse trascritto nella prima quietanza rilasciata dal tesoriere ai baiuli per l'acquisizione della rata di un determinato cespite, mentre nelle ricevute successive sarebbe stato sufficiente soltanto menzionarlo. Esso, infatti, era rivolto anche al maestro razionale, al quale si ordinava di approvare i versamenti effettuati dai baiuli al tesoriere generale nei modi stabiliti.

Così, la *provisiò* regia fu trascritta nella ricevuta d'entrata del tesoriere che il Mercader allegò alla registrazione del versamento. Il baiulo, infatti, precisava come la disposizione prevedesse che

en cascuna paga que li farà, cobràs del dit tresorer àpoca o albarà de paga, en la primera de les quals la tenor de la dita letra fos inserta e en les altres fos feta de aquella menció special

e come essa comprendesse l'ordine al maestro razionale, allora Berenguer Minguet,

que yo, posant en data les quantitats per mi pagades e restituhin àpoques o albarans de paga del dit tresorer, aquelles me reebés e admetés en compte, tot dubte e contradicció cessants¹⁰⁶.

¹⁰³ Fin dal XIII secolo, il tesoriere regio «expedeix l'albarà de rebut als col·lectors o oficials que li hagin aportat les rendes» (DE MONTAGUT I ESTRANGUÉS, *El Mestre racional...*, cit., p. 150).

¹⁰⁴ Sulla pratica delle assegnazioni dirette, affermatasi nella prima metà del Quattrocento, ci si soffermerà maggiormente nel capitolo VI.

¹⁰⁵ ARV, MR, 37, f. 222r^o.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

2.2 LE DIFFICOLTÀ REALI

Sebbene il Magnanimo avesse conferito al tesoriere generale la facoltà di esigere tutte le entrate della corte, personalmente o a mezzo di incaricati, sembra che l'ufficiale incontrò una serie di ostacoli che gli impedirono di attuare la volontà regia.

Innanzitutto, egli ignorava l'origine degli introiti a lui trasmessi, come ha già sottolineato Carlos López Rodríguez¹⁰⁷: le ordinanze aragonesi, infatti, prevedeva che soltanto al maestro razionale fosse dato di conoscere tutti i redditi della corte, che questi si impegnava, mediante giuramento, a tenere segreti¹⁰⁸. Per questo, come vedremo, nel 1437 il maestro razionale del Regno di Valenza si scontrò con Mateu Pujades, a cui il Magnanimo aveva affidato l'amministrazione della cassa centrale dello stato in qualità di percettore generale, quando questi, per esigere i diritti regi, pretese di prendere visione dei rendiconti custoditi nel suo ufficio¹⁰⁹.

In generale, era il maestro razionale che, in seguito alla resa del conto da parte dei funzionari regi e, quindi, alla determinazione del saldo del loro esercizio, metteva in atto le procedure necessarie alla riscossione degli eventuali avanzi e residui attivi spettanti alla corte¹¹⁰. Per questo, nel 1440, dopo essere stato informato (forse dallo stesso Pujades) che numerosi funzionari del Regno di Valenza non avevano ancora corrisposto gli avanzi del loro esercizio o addirittura non avevano proceduto all'esazione dei diritti regi, Alfonso ordinò al maestro razionale di chiamarli a rendere i loro conti, in modo che tali proventi potessero essere rimessi al baiulo generale¹¹¹.

Di fronte al disordine finanziario generato probabilmente dall'assenza del sovrano, l'efficacia dell'ufficio si rivelò infatti insufficiente a garantire il controllo delle finanze reali e, di conseguenza, l'acquisizione alla Corona delle entrate ad essa spettanti. Il

¹⁰⁷ LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La Tesorería General...», cit., p. 428. Nel Trecento, era il monarca stesso a stabilire il carico fiscale a cui era sottoposta ciascuna comunità (*villa*) della Corona, il quale veniva distribuito sulla base del numero dei fuochi (*fueros*) indistintamente oppure secondo il reddito (A. FURIÓ DIEGO, «Deuda pública e intereses privados. Finanzas y fiscalidad municipales en la Corona de Aragón», in *Edad Media. Revista de historia*, 2 (1999), pp. 35-79).

¹⁰⁸ Il tema sarà ripreso nella seconda parte del capitolo III. Tuttavia, verso la fine del Duecento il tesoriere regio Arnau çà Bastida aveva collaborato con il maestro razionale al fine di redigere l'elenco dei *llocs* soggetti al Fisco reale e degli importi che essi erano tenuti a versare al monarca (DE MONTAGUT I ESTRANGUÉS, *El Mestre racional...*, cit., p. 150).

¹⁰⁹ Vedi *infra*.

¹¹⁰ E. CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional de Valencia. Función política y desarrollo administrativo del oficio público en el siglo XV*, Valenza, 1989, *passim*.

¹¹¹ Vedi *infra*.

baiulo di Castelló, ad esempio, non avevo reso i conti del proprio ufficio per tutto il periodo compreso tra il 1431 ed il 1434. Risultò poi che dell'amministrazione di quegli anni erano avanzati 4.500 soldi valenzani, che l'ufficiale non aveva trasmesso alla tesoreria, né iscritto nel bilancio del 1435, fino a quando fu sospeso dall'ufficio, a quanto sembra in coincidenza con l'inizio dell'esercizio del Pujades¹¹².

D'altra parte, fino all'inizio degli anni Cinquanta il maestro razionale non ebbe la facoltà di sottoporre all'obbligo della rendicontazione i *justícia* ed i *mustacafs*, una sorta di ispettori dei pesi e delle misure, dei vari municipi del Regno, in quanto i *furs* valenzani prevedevano che essi fossero tenuti a rendere il conto ai baiuli locali, ai quali rimettevano le entrate dei loro uffici¹¹³. Tuttavia, questi non esigevano in maniera regolare né i rendiconti né i proventi detenuti da tali ufficiali.

Nel 1450, infatti, il maestro razionale del Regno di Valenza Guillem de Vic, che affidò ad un funzionario del proprio ufficio, Felip de Vezac, una missione presso la corte regia, mise il sovrano al corrente, tra l'altro, della generale inottemperanza di *justícia* e *mustacafs* ai propri obblighi contabili che egli non poteva contrastare in quanto

per fur del present Regne, los justícia e mustacafs de les ciutat e viles reials del Regne de Valencia, levada la ciutat de Valencia, sien tenguts donar llurs comptes en poders dels batles locals del dit Regne e per consegüent lo dit mestre racional no·ls pusca forçar a venir o donar compte en poder seu¹¹⁴.

Il de Vic, deciso ad esaminare i conti di tali ufficiali, aveva trovato, da un lato, che alcuni di essi erano morti senza rendere il conto, dall'altro che non era stato possibile chiudere i conti prodotti in quanto elaborati in maniera incongrua ai fini della determinazione del bilancio dell'esercizio, determinando un danno erariale non trascurabile. Infatti, egli fece comunicare al re che

¹¹² Vedi *infra*.

¹¹³ Sulla figura del *justícia* nel Regno di Valenza si veda R. NARBONA, «El justicia criminal: una corte medieval valenciana, un procedimiento judicial», in *Estudis castellonencs*, 3 (1986), pp. 287-310. Sui *mostassaf* catalani si veda S. VICTOR, «Gestion municipale de l'espace urbain: le rôle du *mostassaf* dans la régulation des pollutions en ville, selon l'exemple catalan au Bas Moyen Âge», in J. MUTGÉ, R. SALICRÚ e C. VELA (a cura di), *La Corona catalano-aragonesa, l'Islam i el món mediterrani. Estudis d'història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol*, Barcelona, 2013, pp. 697-705.

¹¹⁴ Cfr. la relativa voce del memoriale consegnato dal maestro razionale al de Vezach in occasione della missione, registrato nell'ufficio di revisione (ARV, MR, 9050, f. 103v°).

trobà que ni ha molts que són morts e altres que los comptes no són axí arreglats com se pertany, per les quals rahons s'è seguit e segueix que la maior part dels dits comptes son indefinits, de que resulta dan a la cort del dit senyor¹¹⁵.

Pertanto, l'ufficiale chiese al sovrano che gli fosse concessa la facoltà di nominare a propria discrezione una sorta di ispettore incaricato di costringere (*forçar*) i baiuli locali a procurarsi i conti di tutti i *justicia* e *mustacafs* delle rispettive baglive. Relativamente a coloro che erano deceduti senza rendere il conto, tale funzionario avrebbe proposto agli eredi, o comunque a coloro sui quali sarebbe ricaduto l'onere della rendicontazione, una somma forfettaria da versare alla corte a titolo di risarcimento, stabilita insieme allo stesso maestro razionale ed al baiulo generale. Se gli eredi avessero opposto resistenza, sarebbe stata loro inflitta una multa, determinata sempre da tale collegio di ufficiali¹¹⁶. In ogni caso, i proventi delle *composiciones* o delle multe, sarebbero stati versati al baiulo generale, il quale avrebbe provveduto altresì alla remunerazione dell'agente ispettivo¹¹⁷. Il Magnanimo accettò di buon grado i consigli del maestro razionale, come indica la nota «*fuit*» posta al margine della relativa voce del memoriale assegnato al de Vic.

Nei primissimi decenni del regno del Magnanimo, l'ufficio del tesoriere generale si rafforzò semmai sul piano dell'acquisizione delle entrate di natura straordinaria, alle quali il monarca fece frequentemente ricorso, sotto la spinta delle necessità finanziarie legate alla sua politica espansionistica¹¹⁸. L'introduzione di nuove imposte da parte del re, infatti, era subordinata al consenso delle *corts*, le quali, nel XV secolo, erano generalmente contrarie all'istituzione di qualunque tributo di carattere ordinario¹¹⁹.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ In particolare, il maestro razionale sosteneva «que lo dit senyor li deuria donar poder de elegir alguna persona aquella que al dit mestre racional sia ben vist e aquell hagués poder de anar per lo dit Regne forçant als dits batles locals de haver a mans llurs tots los dits comptes, cascú en sa batlia; e los comptes que no·s poràn deffinir que aquella persona haia facultat de compositar los dits comptes ab los hereus e o tudors e curadors de aquells o ab les persones que vives serán per alguna quantitat, entrevenint-hi lo mestre racional e batle general; e si compositar no·s volrán, que en tal cars los pusca condampnar en alguna quantitat tota vegada ab consell dels damunt-dits» (*ibidem*).

¹¹⁷ L'ufficiale precisava infatti che «les quals quantitats que procehiran de les dites composiciones e condampnaciones haia a reebre lo dit batle general, de les quals sia tengut pagar la dita persona de sos treballs e viatges entrevenint-hi lo dit mestre racional, encarregant sobre açò llurs consciences, la qual persona haia poder de executar les quantitates que composades e o condampnades haurà» (ARV, MR, 9050, ff. 103v^o-104r^o).

¹¹⁸ Sulla natura di esse e la loro incidenza sui bilanci della tesoreria si veda López Rodríguez, «La estructura de los ingresos...», cit.

¹¹⁹ Vedi *infra*.

Non di rado, era il tesoriere ad ingegnarsi per procurare all'erario nuovi introiti. Cionondimeno, essi erano realizzati generalmente su autorizzazione del re, dal momento che la contrazione di entrate straordinarie era legata all'esercizio di regalie, come il diritto di alienare beni e redditi patrimoniali. A titolo puramente esemplificativo, ricordiamo che nel 1428 il Sarçolà contrattò con la comunità di El Toro l'alienazione per trent'anni, in favore della comunità, della quinta parte delle imposte sui consumi. Informato il sovrano dell'importo al quale ammontavano tali tributi (2.200 soldi reali di Valenza), infatti, il tesoriere ricevette «licència e plenària facultat, *oraculo bive* [sic] *vocis*» di procedere alla stipulazione dell'accordo con i giurati della comunità. Nel registrare il versamento effettuato dai rappresentanti della villa, il Sarçolà ricorda come questi «composaren ab mí havent poder del senyor Rey» e che in seguito il Magnanimo gli rilasciò un permesso scritto che comprendeva l'ordine al maestro razionale, il quale avrebbe potuto chiedere al tesoriere chiarimenti riguardo un'operazione che trascendeva le sue competenze tradizionali, «que al temps del retiment de mon compte yo, posant en rebuda la dita quantitat, notament o dupte algù no faça»¹²⁰.

Si comprende così perché alle mere operazioni di riscossione e pagamento il Sarçola avesse preposto alcuni ufficiali della tesoreria (Joan del Pobo, Joan Perez e Pere Ferrer), definiti suoi *cedulers*¹²¹. Inoltre, non a caso, nel 1434 il Magnanimo dichiarava che il tesoriere generale era gravato da «treballs insopportables», almeno secondo la motivazione che addusse al maestro razionale del Regno di Valenza nel sospendere, in relazione all'amministrazione di Berenguer Mercader, il provvedimento con cui aveva vietato a tutti i funzionari regi che amministrassero denaro pubblico di effettuare alcun genere di assegnazione a carico dei redditi della Corona senza un mandato esecutivo (*executoria*) del tesoriere¹²².

¹²⁰ ARV, MR, 8773, 2r^o.

¹²¹ Per i riferimenti documentari si veda il capitolo III.

¹²² Al riguardo si veda il capitolo VI.

3. LA VACANZA DELL'UFFICIO E LA «SOBIRANA DILIGÈNCIA» DI MATEU PUJADES

Alla morte di Bernat Sirvent, avvenuta nel 1434, il Magnanimo, nuovamente impegnato nell'impresa napoletana, non nominò un suo successore. In una lettera indirizzata al maestro razionale del Regno di Valenza il 26 novembre di quell'anno, Alfonso dichiara esplicitamente che

a present no havem tresorer¹²³.

Inoltre, quando, come vedremo, nel 1439, sarà nominato tesoriere generale Mateu Pujades, nell'atto di nomina si specificherà che «quodquidem officium vacat ad presens et diu vacavit in nostra curia nostris in manibus per obitum Bernardi Servent»¹²⁴.

Le entrate della Corona furono rimesse alle tesorerie regie operanti presso i luogotenenti generali¹²⁵. Tra l'altro, nel 1432 il monarca, prima della sua definitiva partenza per Napoli, aveva ampliato la giurisdizione della regina, già nominata luogotenente della Catalogna e del Regno di Maiorca, ai Regni di Valenza e d'Aragona, ai quali aveva precedentemente preposto il fratello Juan¹²⁶.

Intanto, si stava facendo strada presso la corte Mateu Pujades, un personaggio dotato, tra l'altro, di solide competenze contabili, pur essendo estraneo all'ufficio di tesoreria.

Prima di porsi al servizio del Magnanimo, Mateu Pujades era cavaliere (*miles*) e consigliere del conte di Luna Federico d'Aragona, nipote illegittimo di Martino I, ultimo monarca della casata di Barcellona. In quanto tale, pur non militando stabilmente nell'esercito di Alfonso, fece parte della sua armata nelle campagne del 1420 e del

¹²³ ARV, MR, 9050, f. 18v°.

¹²⁴ ACA, RC, 2769, img. 275-277, ff. 136r-137r.

¹²⁵ Vedi *infra*.

¹²⁶ Secondo quanto scrive Lalinde Abadia, nell'atto il re dichiara esplicitamente che «este nombramiento prevalezca sobre el concedido al Rey de Navarra para estos territorios» (J. Lalinde Abadia, «Virreyes y lugartenientes...», cit., p. 119). Di fatto, riguardo l'estensione territoriale della giurisdizione dei luogotenenti, l'autore pone in evidenza alcuni casi in cui «está claro que existe un reparto de territorios, y que si se admite la coexistencia en algunos de ellos no lo es en plan de igualdad» (*ibidem*). Non mi sembra però fondata l'impressione dello studioso secondo cui, talvolta, «las lugartenencias de la Reina María y del futuro Juan II parecen ejercerse conjuntamente» (*ibidem*), dal momento che si basa sull'atto con cui il Magnanimo, nel giugno del 1446, in seguito al trasferimento del tesoriere generale Mateu Pujades nel Regno di Napoli, nominò l'ufficiale di tesoreria Andreu de Capdevila reggente della tesoreria regia attiva presso la luogotenenza in cui non era operante Pere Roig (vedi *infra*).

1425-1430¹²⁷. Tra il marzo e l'aprile del 1424, era stato preposto, insieme al *cambrer* Leonart Valet, alle spese della compagnia militare del conte nel corso della permanenza di questi a Valenza. A partire dall'estate del 1425, Federico d'Aragona, appena dopo il suo ritorno da Napoli, dove aveva guidato l'armata che nel 1424 riscattò l'infante Pietro e saccheggiò l'isola tunisina di Kerkenna, servì Alfonso nelle operazioni militari dirette contro Castiglia al fine di liberare l'infante Enrico. Della compagnia del conte, la più numerosa (228 uomini) dell'esercito reale, faceva parte anche il fratello di Mateu, Jaume, *escuder* della casa signorile¹²⁸.

Nel 1430 Federico d'Aragona si ribellò, passando al versante castigliano¹²⁹. In seguito alla defezione del conte, alcuni membri dei lignaggi nobiliari che gravitavano nella sfera d'influenza del conte, tra cui i Pujades, rimasero vincolati ad Alfonso per le prospettive di ascesa professionale, nel settore militare o amministrativo, offerte dalle sue campagne¹³⁰. Fin da subito Mateu divenne consigliere ed uomo di fiducia del re.

In virtù delle competenze contabili già mostrate quando era al servizio del conte, il Magnanimo gli affidò l'attività di cassa per conto della Corona sul campo di battaglia. Nel marzo del 1430, Alfonso gli ordinava di non registrare nel proprio conto i 380 fiorini anticipati all'armatore Bernat de Requesens, *cambrer* regio, per l'acquisto del sego, in quanto l'importo sarebbe stato registrato in un altro conto, e, allo stesso tempo, di *admetre* le cinque lance di Ivorra e di Gerau de Cervelló¹³¹.

Il 26 gennaio, considerando che la sua «intervenció e experiència hi sia molt necessaria», il Magnanimo lo aveva incaricato di accompagnare Martín Díez Daux, che aveva il compito di confiscare i beni del conte di Luna, ed in particolare i castelli di Chodes e di Arándinga, in virtù di «aquell zel e affecció que de vos firmament confiam». Il re fece riferimento ad una futura ricompensa in denaro, Dio piacente, dei servizi prestati alla corte¹³². Pochi giorni dopo gli raccomandava di provvedere alla

¹²⁷ Jorge SÁIZ SERRANO, *Caballeros del rey. Nobleza y guerra en el reinado de Alfonso el Magnánimo*, Valenza, 2008, pp. 508, 553, nota 11.

¹²⁸ Ivi, pp. 346, 348.

¹²⁸ ACA, RC, 2792, img. 161-162.

¹²⁹ Nel 1429, il Magnanimo attaccò la Castiglia per rivendicare i diritti degli infanti della Casa d'Aragona, minacciati dal conte Álvaro de Luna (E. BENITO LUANO, *Los infantes de Aragón*, Madrid, 1952).

¹³⁰ SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit., p. 350, nota 81.

¹³¹ ACA, RC, 2792, img. 161-162.

¹³² «Car, si plaurà a nostre senyor, nos haurem en tal memòria vestres bons serveys e treballs que no passaran sens remuneració deguda» (ACA, RC, 2792, img. 104).

difesa del castello di Sora, adottando «aquells millors remeys que us semblarà», senza per questo trascurare l'incarico precedente, essendo entrambi di fondamentale importanza per gli interessi della corte¹³³. Ai primi di febbraio, il re aveva comunicato al Pujades la resa del castello d'Almonezir de la Cuba e, contestualmente, lo sollecitò a portare a termine la confisca dei due castelli. Sembra che Alfonso nutrisse una grande fiducia nei suoi confronti, considerando che gli raccomandò di avvisarlo nel caso in cui fossero sopraggiunti i nemici, in modo che, in tal caso, sarebbe intervenuto personalmente¹³⁴. Ad aprile, Mateu fu reclutato nell'esercito regio come capitano di una squadra di 20 uomini d'arme e 9 paggi, tra cui il fratello Jaume, prestando *sagrament e homenatge*, insieme ad altri, all'*alguzir* Pere Ciscar per conto della Corona¹³⁵.

Cionondimeno, poco dopo il Pujades divenne l'ambasciatore permanente del re presso la curia pontificia. Qui si occupava in particolare di caldeggiare presso il pontefice, grazie al favore di alcuni cardinali (tra cui gli Orsini), la nomina dei candidati proposti da Alfonso alle varie cariche ecclesiastiche della Corona d'Aragona. Nelle lettere inviategli, il Magnanimo faceva sempre riferimento alla *cura e diligència* profuse dal Pujades nell'espletamento dei suoi incarichi. Nella lettera inviatagli nel novembre del 1432 affinché ottenesse dal papa la conferma, messa in discussione dalle rivendicazioni di Antoni de Moncada, della commenda di Polizzi (Sicilia) in favore del frate Ramon de Sísicar, cavaliere dell'ordine militare di Sant Joan, il quale l'aveva detenuta nel triennio precedente, il re raccomanda al Pujades di far ricorso a tutti gli espedienti (*expedients*) possibili, adoperando «aquella diligent cura e bona conclusió que de vos indubitadament confiam»¹³⁶. Nel giugno del 1433 lo incitava ad adoperarsi, sempre «ab aquella diligència e bona cura que de vos confiam», per la promozione del fratello del consigliere regio Eximènez de Poyo, canonico regolare di Perpignano, nonché del

¹³³ «e per manera que la execució de la una partida per l'altra no sia empatxada, car qualsevol de aquelles es gran interès e servey a nos» (ACA, RC, 2792, img. 109).

¹³⁴ ACA, RC, 2792, img. 118.

¹³⁵ L'episodio è descritto da Sáiz Serrano (SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit., p. 355), il quale riporta anche la formula di giuramento pronunciata dai capitani (ivi, p. 317, nota 145). Presso le corti regie aragonesi l'*alguzir* era un ufficiale dotato di competenze giurisdizionali. Tuttavia, a partire dalla fine del Trecento, essi erano impiegati dai monarchi come agenti e commissari straordinari (ivi, p. 164, nota 23).

¹³⁶ ACA, RC, 2758, 276.

cognato di questi e di un loro maestro¹³⁷. Infine, nello stesso mese Alfonso raccomandava al Pujades di impegnarsi con la

sobirana cura <e> diligència que de vos fermament confiam

per l'assegnazione della diocesi di Ischia ad un suo favorito¹³⁸. Il favoreggiamento avveniva «per via de creença o en altra manera», secondo quanto il re suggeriva al Pujades in relazione alla promozione di Pere Soler, licenziato *in utroque iure* (*bachiller en cascun dret*) alla *pebordria* di Valenza, per cui gli scrisse sia nel gennaio e che nel giugno del 1433¹³⁹.

Il Pujades doveva godere di una certa reputazione presso il pontefice, considerando che egli fu il principale artefice della concessione del sussidio di 100.000 fiorini assegnato al Magnanimo nel maggio del 1433¹⁴⁰.

Il 31 agosto del 1436, il re gli assegnò 1.500 fiorini aragonesi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il viaggio verso la «cort romana, en la qual residí gran temps per affers nostres e a ses pròpies despeses»¹⁴¹. Il Pujades, ormai percettore e procuratore generale, trattenne l'importo dai proventi dell'ufficio: nel registrare la spesa, egli affermava che l'assegnazione gli era stata concessa

graciosament, per sguart de molts e agradables serveys a la sua maiestat per mí en temps passat fets e prestats, en special en embaxades de ordinació e manament seus per mí fetes en algunes parts, singularment en cort romana, de que report·a la cort del dit senyor gran profit per lo subsidi de C^a florins per lo dit senyor obtengut de nostre sant pare e per sguard de les grans despeses que de mos propis [diners] anant en les dites embaxades me ha convengudes fer¹⁴².

¹³⁷ Il Pujades avrebbe dovuto procurare loro «una gran spettativa ab totes aquelles mellors clàusules e prerogatives que a canonges regulars per intercessió nostra atorgar se puxa» (ACA, RC, 2758, 389-390).

¹³⁸ ACA, RC, 2793, 275-276.

¹³⁹ ACA, RC, 2793, 184; ivi, 2758, 383.

¹⁴⁰ Cfr. KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 217. Il sussidio consisteva in un'assegnazione straordinaria concessa alla Corona dal papa per un importo prestabilito, il cui carico era poi distribuito tra i membri del clero (ivi, pp. 212-213). Il menzionato sussidio di 100.000 fiorini fu concesso ad Alfonso da Eugenio IV, che mostrava chiaramente la propria preferenza per le rivendicazioni angione anche a causa della condotta assunta dai rappresentanti di Alfonso al concilio di Basilea (D. ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Laterza, 2006, p. 197), affinché abbandonasse l'impresa napoletana e combattesse i «barbaris an terris Romane ecclesie infestandis», ma il sovrano non rispettò gli accordi e proseguì la campagna per la conquista del Regno di Napoli (KÜCHLER, *Les finances...*, cit., pp. 217-218).

¹⁴¹ ACA, RC, 2715, 81.

¹⁴² AR, MR, 9392, f. 94v°.

Si comprende così perché il Magnanimo affidò a lui la missione mediante la quale, tra l'altro, rinnovò al papa la richiesta della bolla d'investitura del Regno di Napoli e gli comunicò la disponibilità a stabilire un'alleanza con lo Stato della Chiesa, Venezia e Firenze, contro il ducato di Milano e la Repubblica di Genova, purché veneziani e fiorentini contribuissero con 200.000 ducati al mantenimento dell'esercito¹⁴³. Nel 1434 Eugenio IV, contestato dai Padri del concilio di Basilea, fu costretto a lasciare Roma per Firenze. A novembre Luigi III d'Angiò morì a Cosenza senza discendenti diretti. I diritti angioini sul Regno di Napoli furono ereditati dal fratello Renato. Il 2 febbraio dell'anno seguente si spense anche la regina Giovanna, nominando ufficialmente, in punto di morte, Renato quale suo erede al trono napoletano. In quel tempo prigioniero del duca di Borgogna Filippo il Buono, questi inviò nel Regno di Napoli la moglie Isabella in qualità di sua luogotenente generale, fino al suo arrivo. Intanto, nel febbraio del 1436, inviò un proprio rappresentante a Firenze affinché prestasse in suo nome l'omaggio al pontefice, in quanto signore feudale del Regno. Eugenio IV emise la bolla d'investitura in suo favore¹⁴⁴. Al Magnanimo non restava che il ricorso alle armi.

¹⁴³ J. AMETLLER Y VINYAS, *Alfonso V de Aragón en Italia y la crisis religiosa del siglo XV*, vol. I, Girona, 1903, appendice, doc. XI, p. 36.

¹⁴⁴ Per i riferimenti bibliografici rinvio alla voce *D'Angiò, Renato*, di cui sono autrice, in corso di pubblicazione nel *Dizionario Biografico degli Italiani*.

4. «QUEMADMODUM MAIESTAS NOSTRA»: LA NUOVA FIGURA DEL PROCURATORE GENERALE

È noto che per finanziare la campagna per la conquista del regno di Napoli il Magnanimo fece ampio ricorso al credito, adoperando soprattutto la lettera di cambio come strumento per saldare le obbligazioni contratte nel Regno¹⁴⁵. Sappiamo che tra il 1436 ed il 1439 Mateu Pujades, in qualità di procuratore e percettore generale, accettò circa 200 lettere di cambio regie ed il trasferimento di capitali mediante cambio traiettizio evidenziò un'accelerazione ancora maggiore a partire dal 1441¹⁴⁶. Tra marzo e luglio del 1441, le lettere di cambio permisero al re di vedersi anticipato il 40% delle entrate spettanti alla tesoreria generale¹⁴⁷. Dodici lettere di cambio spiccate al Pujades tra febbraio e marzo del 1444 consentirono al sovrano di disporre di ben 92.583

¹⁴⁵ Una rassegna dei lavori dedicati al tema è in A. LEONE, «Alfonso il Magnanimo e il credito mercantile», in *La Catalogna in Europa, l'Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni*, Associazione italiana di studi catalani. Atti del IX Congresso internazionale (Venezia, 14-16 febbraio 2008), Napoli 2008. Sul massiccio ricorso al cambio traiettizio da parte di Alfonso si ricordano comunque i seguenti lavori: H. LAPEYRE, «Alphonse V et ses banquiers», in *Le Moyen Age*, LXVII (1961), pp. 93-136; DEL TREPPO, «Catalani a Napoli...», cit.; ID., «La "Corona d'Aragona" e il Mediterraneo», in *IX Congresso di storia della Corona d'Aragona* (Napoli, 11-15 aprile 1973), vol. I, Napoli, 1978, soprattutto pp. 318 sgg. (anche in *The Journal of European Economic History*, 2/I [1973], pp. 161-185); ID., *Stranieri nel regno di Napoli. Le élites finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico*, in G. Rossetti (a cura di), *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, Napoli, 1989 (Europa mediterranea, Quaderni 2), pp. 179-233; R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «La letra de cambio en el sistema financiero de Alfonso el Magnánimo», in *Atti del XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990), Comunicazioni*, vol. III, 1996, pp. 257-269; G. NAVARRO ESPINACH-D. IGUAL LUIS, «Mercaderes-banqueros en tiempos de Alfonso el Magnánimo», in G. D'AGOSTINO E G. BUFFARDI (a cura di), *Atti del XVI Congresso internazionale di storia della Corona d'Aragona (Napoli-Caserta-Capri, 18-24 settembre 1997)*, Napoli, 2000, vol. I, pp. 949-967; D. IGUAL LUIS, *Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterraneo occidental*, Vila-real 1998; ID., «Entre Valencia y Nápoles. Banca y hombres de negocios desde el reinado de Alfonso el Magnánimo», in *En la España medieval*, 24 (2001), pp. 103-143.

¹⁴⁶ KÜCHLER, *Les finances de la Corona...*, cit, pp. 475-482; A. RYDER, *El reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo*, Valenza, 1987, pp. 207-208, ID., *Alfonso el Magnánimo Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia, 1396-1458*, Valenza, 1993, p. 301; LAPEYRE, «Alfonso V...», cit.; CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «La letra de cambio...», cit.; NAVARRO-IGUAL, «Mercaderes-banqueros...», cit., soprattutto pp. 951-955.

¹⁴⁷ LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La estructura de los ingresos...», cit, pp. 590 e 592.

ducati¹⁴⁸. Complessivamente, tra febbraio ed ottobre del 1444 il Magnanimo spiccò al tesoriere 16 lettere di cambio, per un totale di 102.163 ducati¹⁴⁹.

Tuttavia, non è stata finora dedicata sufficiente attenzione al ruolo del Pujades, al quale appunto le lettere erano destinate, alle risorse impiegate per liquidare i cambi ed alle modalità adottate per acquisirle. Soltanto Ryder scrive in modo generico e comunque, come vedremo, non preciso, che le ultime lettere di cambio menzionate erano destinate ad essere liquidate con i proventi del sussidio di 140.000 ducati concesso ad Alfonso da papa Eugenio IV, o, se ciò non fosse stato possibile a causa dei lunghi tempi di esazione, mediante gli introiti ricavati dalla vendita dei *censals*¹⁵⁰.

Ebbene, il 19 agosto del 1436, Mateu Pujades fu nominato dal Magnanimo proprio procuratore generale, venendo di fatto a costituire la nuova cassa centrale della Corona d'Aragona. Si trattò di un atto ben diverso dalla nomina dei procuratori generali a cui tradizionalmente era affidato il governo politico di un territorio. Nella Corona d'Aragona, infatti, l'ufficio del procuratore era stato introdotto nel XIII secolo, contestualmente alla figura del luogotenente, a cui a volte era vincolato, a causa dell'impossibilità da parte dei sovrani di governare in maniera diretta tutti i territori ad essi sottoposti¹⁵¹. Tuttavia, secondo Lalinde, mentre il luogotenente era destinato a «“tener el lugar” del Rey», godendo del potere di «hacer lo que el mismo Monarca podría si se encontrara presente»¹⁵², il ruolo del procuratore era «de actuar “por” el rey»¹⁵³. Intorno alla metà del XIV secolo, forse nell'ambito di un più ampio processo di consolidamento delle cariche “generali”, si affermò la figura del procuratore generale, incaricato, appunto, del governo di un entità territoriale¹⁵⁴.

¹⁴⁸ Il calcolo è stato realizzato da George Sáiz Serrano sulla base delle lettere di cambio pubblicate da David Igual (SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit., p. 266).

¹⁴⁹ IGUAL LUIS, «Entre Valencia y Nápoles...», cit, pp. 120-121.

¹⁵⁰ RYDER, *El reino...*, cit, p. 208.

¹⁵¹ J. Lalinde Abadia, «Virreyes y lugartenientes...», cit.

¹⁵² Ivi, p. 100.

¹⁵³ *Ibidem*.

¹⁵⁴ Sul procuratore generale del Regno di Valenza si vedano J.V. CABEZUELO PLIEGO, *La curia de la Procuración: estructura de una magistratura medieval valenciana*, Alicante, 1998; ID., *Poder público y administración territorial en el Reino de Valencia: el oficio de la procuración*, Valenza, 1998. A Maiorca ed in Sardegna, il *procurator generalis* costituiva il principale tramite del “governo a distanza”, secondo un'espressione cara ad Alessandro Silvestri, dei sovrani aragonesi (si vedano i riferimenti bibliografici riportati in A. SILVESTRI, «Ruling from afar: government and information management in late medieval Sicily», in *Journal of Medieval History*, 42/3 [2016], p. 362) Secondo il Caruso, nel Regno di Napoli, nel periodo svevo, il *procurator generalis curie* di un luogo era il maestro camerario (A. CARUSO, «Il

Nel caso del Pujades, si trattò invece della designazione, da parte del re, mediante un atto notarile di procura, di un delegato, al quale conferiva il potere di sbrigare determinati affari per proprio conto. Non è superfluo ricordare come, nella Corona d'Aragona, la nomina di procuratori al cospetto di notai pubblici fosse molto diffusa presso i soci delle compagnie mercantili, i quali, in questo modo, conferivano a determinati soggetti la facoltà di curare in proprio luogo uno o più affari della società¹⁵⁵. Ed il Magnanimo, come vedremo, ricorse più volte a tale espediente al fine di consentire al Pujades di percepire tutte le entrate regie pur non essendo il tesoriere generale della Corona, nonché di acquisire gli introiti straordinari necessari alla conquista del Regno di Napoli.

L'atto fu redatto dal segretario regio Arnau Fonolleda «auctoritate notarii publici». Come ogni atto notarile, fu stilato alla presenza di due testimoni, il *camerarius* Berenguer Mercader ed il segretario Joan Olzina¹⁵⁶. Il documento fu bollato con il sigillo «comuni negociorum» del Regno di Sicilia (*Regni nostri Sicilie ultra Farum*), in quanto- spiega il re- «alia non habeamus in promptu».

Procediamo ad analizzare il testo. Il Magnanimo, confidando appieno nelle virtù, tanto intellettuali (*sagacitas, industria e sollicitudo*) quanto morali (*fides, probitas, prudentia*) del Pujades, esperto «plurimis arduissimis nostris negociis», lo nominò «procuratorem specialem et ad subscripta eciam generalem». Egli gli conferì innanzitutto il potere di esigere e percepire per proprio conto tutte le entrate spettanti alla corte, amministrare dai baiuli generali di Aragona, Valenza e Catalogna, dai procuratori reali della Sardegna, di Maiorca e della contea di Rossiglione e Cerdagna e da chiunque detenesse denaro pertinente alla Corona a qualsiasi titolo¹⁵⁷. Inoltre, il re lo legittimò a richiedere, per suo

controllo dei conti nel regno di Sicilia durante il periodo svevo, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, 25 [1939], p. 226).

¹⁵⁵ E. CRUSELLES GÓMEZ, *Hombres de negocios y mercaderes baomedievales valencianos*, Tesi di dottorato inedita, diretta dal prof. Paulino Iradiel Murrugaren e discussa presso l'Universitat de València nel 1996.

¹⁵⁶ L'atto ci è pervenuto sia nella trascrizione effettuata dal Pujades all'inizio del bilancio dell'esercizio (1 novembre 1436-31 ottobre 1439), dove oggi risulta quasi completamente illeggibile (ARV, MR, 9392, ff. 83r°-84r°), sia nella registrazione cancelleresca (Appendice, doc. 1). Alla prima tradizione fa riferimento Carlos López Rodríguez, che ricorda il documento nel suo contributo sulla relazione tra la tesoreria ed il baiulo generale del Regno di Valenza (LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La Tesorería General...», cit., p. 425).

¹⁵⁷ In particolare, il Pujades fu autorizzato «ad petendum, exhiendum, et recipiendum pro nobis et nostra curia a baiulis generalibus Regnorum Aragonie et Valencie ac Principatus Cathalonie, a procuratoribus regiis Regnorum Sardinie ac Maioric(arum) et comitatum Rossilionis et Ceritanie et ab aliis quibusvis

conto, donativi alle *corts* indette dai luogotenenti generali, esigendo poi il numerario dagli ufficiali finanziari locali, incaricati della riscossione del denaro nelle singole comunità¹⁵⁸. Alfonso non mancava di raccomandargli di rilasciare ai versanti debite ricevute d'entrata.

Il Pujades avrebbe esercitato le funzioni descritte come

si eisdem maiestas nostra personaliter adesset,

avendo ricevuto dal re «plenarie vices nostras». Nell'espletamento di tali mansioni, il Pujades avrebbe potuto servirsi, a sua volta, di uno o più procuratori, nominati a propria discrezione come delegati.

Il re proseguiva ordinando ai maestri razionali di approvare, in fase di rendicontazione, tutti i versamenti effettuati dagli ufficiali regi in suo favore. Nella parte conclusiva, il Magnanimo si rivolgeva indirettamente ai luogotenenti generali ed a tutti gli ufficiali regi, ai quali, evidentemente, l'atto sarebbe stato notificato, esortandoli a collaborare con il Pujades, agevolando l'espletamento del suo incarico ed ingiungendo loro di rimettere a lui qualunque somma di denaro della Corona ad essi fosse pervenuta¹⁵⁹.

Allo stesso modo, Alfonso consentì al Pujades di procurarsi certe entrate di natura straordinaria, necessarie a sostenere i bisogni finanziari della corte. Il giorno seguente lo designò proprio procuratore affinché potesse percepire in suo luogo il donativo offerto dalle *corts* aragonesi celebrate dal fratello Juan ad Alcañiz. L'atto di procura, il quale- si precisava- non revocava affatto la procura precedente, bensì «ea confirmando», fu redatto nuovamente dal Fonolleda in qualità di notaio ed alla presenza di due testimoni, Berenguer Mercader e di Battista Platamone, dottore in legge e consigliere regio, e fu bollato con un sigillo comune del Regno di Napoli (*Sicilie citra farum*), non essendo

receptoribus et officialibus ac comissariis, receptoribus ac collectoribus quarumvis pecuniarum nostre curie pertinentium et ab aliis quibusvis personis ubilibet constitutis quascumque peccunie quantitates nobis et dicte nostre curie pertinentes et que etiam debebuntur et pertinebunt quibusvis rationibus, iuribus, titulis sive causis».

¹⁵⁸ L'atto, infatti, riconosceva al Pujades il potere «eciam ad petendum, exigendum et recipiendum nostro nomine et pro nobis a curiis generalibus quae per illustrissimos reginam Mariam consortem et Johannem Dei gracia regem Navarre fratrem, locumtenentem nostros carissimos incolis Regnorum Aragonum et Valencie et principatus Cathalonie divisim et presenti celebrantur et a qualibet ipsarum seu ab earum sindicis, receptoribus et clavariis quasvis peccunie quantitates per easdem curias donativo gracioso seu alias nobis concessas et concedendas».

¹⁵⁹ «... de quibuscumque peccuniarum summis nostre curie quomodolibet pertinentibus et debitis et penes ipsos existentibus vobis respondeant et satisfaciant easque ad vestri requisicionem tradant et liberent».

disponibili altri¹⁶⁰. Ancora, il Pujades fu raccomandato di rilasciare ricevute «de his que receperitis racione predicta». Il Magnanimo lo autorizzò ad avvalersi di sostituti ed a provvedere a tutti gli atti necessari all'affare

quemadmodum maiestas nostra facere poss(et) personaliter si adess(et)¹⁶¹.

Il 29 agosto, poi, il Magnanimo, senza revocare le procure anteriori, bensì «eas potius confirmando», nominò il Pujades proprio procuratore, concedendogli «plenariam facultatem et posse» affinché «pro nobis et nomine nostro» potesse alienare, in vario modo, secondo «vobis videtur», la terra di Cocentaina¹⁶²! Nel Quattrocento, infatti, sotto la spinta delle esigenze finanziarie determinate dalla guerra, la monarchia, come in altri casi estremi, fece ricorso alla cessione di centri sottoposti alla giurisdizione reale¹⁶³. Grazie ai proventi dell'operazione il Pujades avrebbe dovuto provvedere sia alle necessità finanziarie del sovrano, sia alla liquidazione dei cambi ed altre obbligazioni contratte dalla corte per finanziare la conquista del Regno di Napoli, in modo particolare con Joan de Pròxida, al quale, in definitiva, Cocentaina fu concessa¹⁶⁴.

Il re ripose piena fiducia nel Pujades, legittimandolo a sottoscrivere tutti gli atti che fossero stati necessari e persino a prestare in sua vece eventuali giuramenti¹⁶⁵! In generale, ad agire come

¹⁶⁰ Precisamente, il re legittimò il Pujades «ad petendum, exigendum, recipiendum et habendum nomine nostro et pro nobis quascumque pecunie quantitates nobis oblatas seu offerendas de cetero per curias Aragonum generales que in villa de Alcanyç incolis dicti regni Aragonum celebrantur per illustrissimum Johannem eadem gratiam Regem Navarre fratrem carissimum et locumtenentem nostrum generalem».

¹⁶¹ ACA, RC, 2766, img. 206-207.

¹⁶² «vendere in perpetuum, alienare per purum, liberum et francum alodium aut in feudum si vobis videbitur villam de Cocentayna sitam in Regno Valencie» (si veda la registrazione cancelleresca dell'atto [ACA, RC, 2766, img. 200-204], la quale non riporta l'escatocollo, di cui è accennata soltanto la sottoscrizione di Alfonso).

¹⁶³ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., pp. 382-395. Per le ville cedute a Valenza per garantire i prestiti con contratti con la città si veda anche Á. SANTAMARÍA, *El Consell General de Valencia en el tránsito a la modernidad*, Valenza, 2000, vol. I, pp. 107-118.

¹⁶⁴ Gli introiti della vendita, infatti, erano destinati «tam pro satisfaciendo, complendo ac solvendo nonullas pecunias pro supplendo nostris necessitatibus tam per nos quam per alias quasvis personas vice et nomine nostris hic et alibi ad cambium sive mutuuum iam receptas et in posterum recipiendas et satisfaciendo ac solvendo aliquibus nostris creditoribus in nonnullis pecunie sumis in quibus sibi tenemur et presertim pro solvendo et satisfaciendo nobili et dilecto consiliario nostro Johanni de Proxida, militi, in quantitibus per nostram curiam sibi debitis».

¹⁶⁵ «Possitis inquam de premissis omnibus et singulis et quolibet pemissorum quecumque instrumenta publica in posse quorucumque notariorum firmare cum universis et singulis pactis pactionibus bonorum quorumlibet obligationibus, promissionibus, renunciacionibus, iuramentis que in animam nostram

nos facere, procurare et agere possemus si eidem maiestas nostra personaliter adesset.

Il Pujades fu incaricato altresì di occuparsi della presa di possesso della città da parte del nuovo titolare¹⁶⁶. La parte conclusiva del documento formalizzava il giuramento sui Vangeli del sovrano di considerare valido qualunque atto fosse stato realizzato dal Pujades nell'ambito dell'operazione

benequidem si per dominationem nostram illud idem personaliter esset¹⁶⁷.

prestare possitis de quibus cum eisdem emptore seu emptoribus poteritis concordare et ad predicta necessaria fuerint» (ACA, RC, 2766, img. 203).

¹⁶⁶ «Possitis etiam pro nobis et nomine nostro tradere seu tradi facere ipsis emptoribus aut aliis illorum loco possessionem corporalem [...]» (ivi, img. 202).

¹⁶⁷ «Iuramus ad sacra Dei quatuor Evangelia nostris manibus tacta nos perpetuo ratum, gratum, validum atque firmum habere quid et quitquid in predictis vel circa ea vel aliquod predictorum per vos procuratorem nostrum iamdictum ac substituendum vel substituendos a vobis erit actum, dictum, factum, iuratum et quomodolibet procuratum benequidem si per dominationem nostram illud idem personaliter esset» (ivi, img. 204).

4.1 IL PLENUM ET ABSOLUTUM POTERE DEL PUJADES

L'esercizio effettivo di Mateu Pujades quale procuratore generale del re ebbe inizio il 1° novembre del 1436, in seguito ad un periodo trascorso nel Regno di Napoli. Essendo posto al vertice dell'apparato finanziario della Corona, il titolo di procuratore fu sempre accompagnato dalla qualifica di percettore generale, che fu così separata dalla carica del tesoriere¹⁶⁸.

Da allora, il Pujades venne a costituire la nuova cassa centrale dell'amministrazione finanziaria della Corona d'Aragona. Nel suo conto sono infatti registrati gli introiti rimessigli dagli uffici dei vari stati, soprattutto dai baiuli generali e locali, ma anche dai *justícia* criminali¹⁶⁹. Rimasero comunque attive le tesorerie regie operanti presso i luogotenenti, le quali trasmettevano al Pujades le entrate riscosse, come «la tesoreria del senyor Rey en la loctinència que té la senyora Reyna per lo dit senyor en Cathalunya»¹⁷⁰.

Le entrate ordinarie della Corona non erano sufficienti a far fronte alle numerose obbligazioni contratte dalla corte in Italia per sostenere le spese provocate dalla guerra¹⁷¹. Una buona parte degli introiti ordinari regi era costituita da proventi di carattere patrimoniale, che rappresentavano una percentuale bassa delle entrate della corte già nel Trecento¹⁷². Tra il Trecento ed il Quattrocento, infatti, nella Corona d'Aragona si era consolidata, a scapito della monarchia, la fiscalità municipale,

¹⁶⁸ Nell'intestazione delle entrate del suo rendiconto, al principio del quale fu registrato l'atto di nomina, si legge infatti: «Rebudes fetes per mi Matheu Pujades, cavaller conseller del senyor Rey, de les peccúnies per mi rebudes axí com a general procurador e receptor per lo dit senyor ordenat e constituït ab certes cartes sues atrás en lo present libre registrades, lo exercici de la qual mia comissió comença en les parts de ça dels Regnes de Aragó e València e Principat de Cathalunya lo primer dia de noembre del any mil CCCXXXVI, en les quals partí per lo dit senyor soc stat tramés per sos negocis, partint-me yo del Realme de Nàpols en lo dit any, hon residix sa senyoria» (ARV, MR, 9392, f. 1r°).

¹⁶⁹ Cfr. *ivi*, ff. 80r° sgg.

¹⁷⁰ Questa era retta da Pere d'Altelló (*ivi*, *passim*), che risulta già morto nell'ottobre del 1439 (*ivi*, f. 77r).

¹⁷¹ Sull'insufficienza delle entrate ordinarie della Corona per far fronte agli accresciuti impegni militari statali si veda in particolare A.J. MIRA JODAR-P. VICIANO NAVARRO, «Las bases fiscales de un estado bajomedieval: el reino de Valencia en el siglo XV», in *XVI Congresso internazionale di storia della Corona d'Aragona*, Napoli, 2001, pp. 515-534.

¹⁷² Per una sintesi delle entrate ordinarie della Corona al tempo del Magnanimo si veda *ivi*, p. 517. Una rappresentazione degli introiti trecenteschi è in GUILLERÉ, «Les finances royales...», cit.

mediante l'affermazione nelle città di imposte gravanti, da un lato, sul patrimonio dei contribuenti, dall'altro, sul commercio¹⁷³.

D'altra parte, come è stato ricordato, l'introduzione di nuove imposte da parte del re era subordinata al consenso delle *corts*, che generalmente erano disposte a concedere alla Corona soltanto donativi, intesi come contributi volontari assegnati in via eccezionale per ragioni specifiche, che, per quanto riguarda il regno di Alfonso, erano praticamente tutte riconducibili all'impresa napoletana¹⁷⁴. Questi facevano parte di quella fiscalità straordinaria che si era sviluppata nella Corona d'Aragona per far fronte alla dilatazione delle spese statali di fronte alla scarsa flessibilità del sistema fiscale pubblico, insieme alle sovvenzioni ed alle cosiddette *demandes*, che il monarca poteva esigere nelle circostanze previste dalla tradizione feudale, quali l'incoronazione, il matrimonio di un membro della famiglia reale oppure in caso di guerra, secondo condizioni regolate dalle leggi generali di ciascuno stato¹⁷⁵.

Per saldare i debiti contratti dalla corte e portare avanti la conquista napoletana era necessario ricorrere ad altre entrate di natura straordinaria. Poiché, come abbiamo visto, l'acquisizione di queste era legata all'esercizio di regalie, il 12 maggio del 1437, il

¹⁷³ Al riguardo si vedano soprattutto P. ORTÍ GOST, M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ e M. TURULL RUBINAT, «La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña», in A. FURIÓ (a cura di), *La génesis de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV)*, *Revista d'història medieval*, 7 (1990), pp. 115-134; A.J. MIRA-P. VICIANO, «La construcció d'un sistema fiscal: municipis i impost al País Valencià (segle XIII-XIV)», *ivi*, pp. 135-148; J.V. GARCÍA MARSILLA, «La genesis de la fiscalidad municipal en la ciudad de Valencia (1238-1366)», *ivi*, pp. 149-170 e ID.-J. SÁIZ SERRANO, «De la peita al censal. Finanzas municipales y clases dirigentes en la Valencia de los siglos XIV y XV», in A. FURIÓ- M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ E P. BERTRAN I ROIGÉ (a cura di), *Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la baixa edad mitjana*, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 307-336; A. FURIÓ, *Deuda pública e intereses privados. Finanzas y fiscalidad municipales en la Corona de Aragón*, in *Edad Media. Revista de historia*, 2 (1999), pp. 35-80; A. FURIÓ DIEGO, M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ e A. SESMA MUÑOZ, «Old and New Forms of Taxation in the Crown of Aragon (13th-14th Centuries)», in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *La fiscalità nell'economia europea (sec. XIII-XVIII). Atti della XXXIX Settimana di Studi dell'Istituto Internazionale di Storia Economica "Francesco Datini" di Prato (22-26 aprile 2007)*, Firenze, 2008, pp. 99-130. Al proposito si ricorda anche P. VERDÉS PIJUAN-M. TURULL RUBINAT, «Gobierno municipal e fiscalidad en Cataluña durante la Baja Edad Media», in *Anuario de historia del derecho español*, LXXVI (2006), pp. 507-530. Sulle motivazioni ideologiche addotte dai governanti cittadini a giustificazione dell'imposizione di nuovi tributi si veda P. VERDÉS PIJUAN, «*Car les talles són difícils de fer e pijors de exigir. A propósito del discurso fiscal en las ciudades catalanas durante la época bajomedieval*», in *Studia historica. Historia medieval* (volume monografico su *Poder y fiscalidad en la Edad Media hispánica*), XXX (2012), pp. 129-153.

¹⁷⁴ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 9.

¹⁷⁵ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 198. I *subsídios* avevano determinato, nelle città, la diffusione dell'imposizione indiretta, mediante la quale erano ricavate le risorse richieste dal sovrano (FURIÓ DIEGO, «*Deuda pública...*», cit., pp. 45-46).

Magnanimo, mediante un nuovo atto notarile di procura generale, conferì al Pujades una serie di facoltà promananti direttamente dall'autorità regia¹⁷⁶.

Alfonso gli concesse innanzitutto il potere *plenum et absolutum* di alienare, in qualunque forma (vendita, infeudazione o concessione in enfiteusi, impignoramento, arrendamento, ecc.), a vita o a tempo, qualsiasi bene o diritto della Corona¹⁷⁷, con o senza diritto di retrovendita (*ius luendi*), in favore di chiunque e per qualunque importo avesse voluto, nonché lo *ius luendi* di quei beni che erano stati precedentemente alienati con diritto di retrovendita. L'enfiteusi e la concessione a breve termine, almeno nel Regno di Valenza, costituivano da tempo le due principali forme di sfruttamento dei monopoli da parte della corte. La maggior parte dei diritti regi (principalmente mulini, forni e macelli) era gestita attraverso la forma dell'enfiteusi, che consentiva all'enfiteuta la piena disponibilità del monopolio a cambio del pagamento di un censo annuo, generalmente di lieve entità, che era rimasto praticamente invariato per lungo tempo¹⁷⁸. Antoni Mira ha evidenziato le difficoltà connesse ad un eventuale proposito della monarchia di passare dall'enfiteusi all'arrendamento a breve termine, a causa del controllo ormai acquisito dalle oligarchie locali sui diritti regi, nonché dall'arrendamento alla gestione diretta¹⁷⁹. Questa, infatti, avrebbe richiesto un ampliamento del personale amministrativo, dal momento che, in ambito locale, questo era ridotto al baiulo, ad un *alguzir* e ad un notaio, o, quantomeno, un incremento salariale di questi come corrispettivo di un'eventuale estensione delle loro competenze¹⁸⁰: ma, come si è già avuto modo di vedere, le *corts* avevano già manifestato la propria opposizione all'uno ed all'altro.

Il Pujades ricevette altresì la facoltà di affrancare feudi e domini "allodiali", insieme alle relative rendite, al prezzo che avesse voluto, sottoscrivendo gli atti necessari¹⁸¹. Come

¹⁷⁶ Appendice, doc. 2. L'atto, trascritto anche nella parte iniziale del rendiconto del Pujades relativo all'esercizio di percettore e procuratore generale (ARV, MR, 9392, ff. 84v-87r) è ricordato anche da Carlos López Rodríguez (LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La Tesorería General...», cit., p. 426).

¹⁷⁷ «quascumque villas, castra, loca, census, redditus, exitus, proventus, obvenciones, cenas tam presentie quam absentie, peytas, regalias et iura nostra quantumcumque magna et nobis affixa».

¹⁷⁸ Mira, «Administrar los drets...», cit., p. 537; per una bibliografía sul regime enfiteutico rimando a *ibidem*, nota 27.

¹⁷⁹ Ivi, pp. 540-542.

¹⁸⁰ Ivi, p. 544.

¹⁸¹ Era infatti possibile alienare anche solo la giurisdizione o le rendite di un dominio (SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «Una aproximación...», cit.).

di consueto, il re gli raccomandò di rilasciare le debite ricevute d'incasso ai beneficiari, che avrebbero potuto essere privati, università o associazioni (*collegii*).

Inoltre, l'ufficiale fu autorizzato a contrarre, per conto della corte, obbligazioni di qualunque genere, quali semplici prestiti (*mutua*), *comandes*, *censals*, *violaris* e persino ad usura. La *comanda* (o *depósito*) consisteva nel deposito, dinanzi ad un notaio, di una somma di denaro nelle mani di un *depositario*, il quale rilasciava al creditore un riconoscimento di debito, che poteva recare o meno l'indicazione della scadenza: in assenza di un termine, il denaro era destinato ad essere restituito su semplice richiesta del prestatore¹⁸². I *censals* erano titoli di debito mediante i quali la Corona già da tempo si impegnavano a pagare ai propri creditori ed alle generazioni successive una rendita vitalizia, secondo una modalità che non prevedeva il rimborso del capitale, ma soltanto la corresponsione, appunto, di una somma annua a titolo di interesse (*for*)¹⁸³. Il *violari* era una sorta di *censal*, destinato però ad essere pagato, a titolo di interesse sul capitale ricevuto, soltanto per due generazioni, ossia al mutuante ed al suo erede immediato, per cui presentava un interesse praticamente doppio rispetto al *censal*¹⁸⁴.

Censals e *violaris* sarebbero stati garantiti sui redditi regi. Agli eventuali fideiussori dei mutui, il Pujades avrebbe dovuto offrire tutte le garanzie necessarie, compresa la facoltà di riscuotere tributi spettanti alla Corona al fine di riavvalersi del denaro eventualmente rimesso. Egli avrebbe potuto avvalersi a propria discrezione di uno o più procuratori nell'espletamento delle funzioni descritte, rispetto alle quali il re gli concedeva «plenarie vices nostras ac liberam et generalem administracionem cum plenissima facultate».

Già nel settembre del 1437, il Pujades invitò il Magnanimo a non spiccargli altre lettere di cambio, in quanto il debito della corte aveva già raggiunto cifre notevoli, al punto che

¹⁸² J.V. GARCÍA MARSILLA, *Vivir a crédito en la Valencia medieval. De los orígenes del sistema censal al endeudamiento del municipio*, Valenza, 2002, pp. 55 sgg.

¹⁸³ I *censals* erano emessi non solo dalla Corona, ma anche da privati e dalle città, secondo forma di consolidamento del debito sperimentate anche dai Comuni dell'Italia centro-settentrionale (A. GARCÍA SANZ, «El censal», in *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, 37 [1961], pp. 281-310; A. FURIÓ DIEGO, «Crédito y endeutamiento: el censal en la sociedad rural valenciana», in *Señorío y feudalismo en la península ibérica [siglos XII-XIX]*, Saragozza, 1993, pp. 501-534; ID., «Endeutament i morositat en una comunitat rural. El censal a Sueca a finals del segle XV», in *Actes de la V Assemblea d'Història de la Ribera*, Almussafes, 1998, pp. 119-165; id., «Deuda pública...», cit.; J.V. GARCÍA MARSILLA, *Vivir a crédito...*, cit.; M. SÁNCHEZ MARTINEZ, *La deuda publica en la Cataluña bajomedieval*, Barcelona, 2009. La bibliografia relativa ai Comuni italiani è riportata nel capitolo XI.

¹⁸⁴ GARCÍA MARSILLA, *Vivir a crédito...*, cit., pp. 190 sgg.

il sovrano dichiarò di aver deciso «fer fi» alla contrazione dei cambi, «provenhint a nostres necessitats per altra via»¹⁸⁵.

Per poter esigere ed eventualmente alienare i redditi della corte nel Regno di Valenza, il Pujades si diresse presso il maestro razionale, il quale, come è stato detto, godeva di una più piena conoscenza di essi. Tuttavia, l'ufficiale si rifiutò di rivelargli i diritti regi, essendo tenuto per giuramento a mantenerli segreti¹⁸⁶. Il Pujades si rivolse quindi al re, il quale, nel novembre del 1437, inviò al maestro razionale una lettera in cui, ricordando come questi avesse impegnato i redditi della Corona a garanzia delle obbligazioni contratte¹⁸⁷, gli ingiungeva di fornirgli l'elenco di tutte le entrate annue della corte, nonostante le predisposizioni previste dalle ordinanze della Casa, in quanto ciò «per expedició dels dits nostres afers a aquell comesos, sia sumament necessari»¹⁸⁸.

Allo stesso tempo, il Magnanimo concesse al Pujades anche la facoltà di esaminare i conti dei funzionari regi depositati presso il maestro razionale, al fine, evidentemente, di consentirgli di conoscere ed esigere i residui attivi spettanti alla corte. Egli, infatti, ordinò all'ufficio del maestro razionale di assegnargli, oltre che, generalmente, «totes e qualsevol cèdules e certificacions e altres coses que aquell volrà haver e saber de vosaltres e de qualsevol de vós o de vostres officis»,

translat de qualsevol libre, compte e scriptures que en lo dit vostre offici se trobaran e aquell volrà haver¹⁸⁹.

D'altra parte, non è forse casuale che il baiulo di Castelló, che non rendeva i conti del proprio ufficio dal 1431, fu sospeso dall'incarico, a quanto sembra, proprio in questo periodo ed i suoi luogotenenti, ai quale fu affidata la gestione della bagliva, presentarono regolarmente il conto al maestro razionale¹⁹⁰. E fu evidentemente dal Pujades che, nel 1440, Alfonso fu informato che gli ufficiali regi detenevano cospicui residui attivi della corte e, persino, che «per comport e negligència» non avevano proceduto alla riscossione di certi introiti. Il sovrano scrisse infatti immediatamente al

¹⁸⁵Il sovrano tenne in considerazione che «vehim haver-vos assay carragat e en gran suma e noresmeyns que per vostres letres eram avisats que no-us trametessem cambis sino com menys nos fos possible» (ACA, RC, 2900, img. 287).

¹⁸⁶ Al proposito si veda il capitolo III.

¹⁸⁷ «per seguretat dels contrahents haïa convengut e convinga al dit mossèn Matheu obligar en nom nostre les rendes, obvencions e altres qualsevol drets nostres».

¹⁸⁸ ARV, MR, 9392, ff. 90r^o-90v^o.

¹⁸⁹ *Ibidem*.

¹⁹⁰ VICIANO NAVARRO, *Els cofres del rey...*, cit., p. 147.

maestro razionale del Regno di Valenza, ingiungendogli di obbligare (*costrenyir*) tanto il baiulo generale quanto i baiuli locali a rendergli ragione delle entrate percepite fino a quel momento non ancora rendicontate. I baiuli locali avrebbero dovuto rispondere «sens alguna dilació e comport» degli avanzi riscontrati al baiulo generale, la cui gestione il re voleva fosse completamente esaminata¹⁹¹.

Ad ogni modo, sotto la spinta delle necessità finanziarie provocate dalla guerra, il 10 marzo del 1438 il Magnanimo ampliò le prerogative regie concesse al Pujades per l'acquisizione di entrate straordinarie. Una nuova procura fu redatta dallo scrivano regio Andrea Gaçull, in qualità di notaio pubblico, in vece del Fonolleda, allora impegnato in altri affari, alla presenza di due testimoni, il procuratore regio di Rossiglione e Cerdagna Bernat Albertí ed il solito Berenguer Mercader¹⁹². Oltre a ribadire le facoltà riconosciutegli l'anno precedente, essa prevedeva che il Pujades potesse ora alienare anche il *morabatí* («ius monetatici sive morabatini»), un'imposta diretta a carattere straordinario gravante sulla coniazione della moneta¹⁹³; il *terçdelme* (*tercidecimi*), ossia la terza parte della decima ecclesiastica¹⁹⁴; il mero e misto impero, nonché qualunque bene mobile ed immobile della Corona, specificando altresì che i *collegii* che potevano beneficiarsi del meccanismo di alienazione delle regalie avrebbero potuto essere sia laici che ecclesiastici.

Inoltre, il re precisava che i vassalli delle terre demaniali vendute dal Pujades erano assolti da qualunque vincolo di fedeltà ed obbligo a cui erano tenuti nei confronti della Corona, i quali erano trasferiti in maniera automatica ai nuovi titolari. L'ufficiale

¹⁹¹ In particolare, essendo stato informato che «en poder de molts oficials nostres de aqueix regne resten diverses peccúnies nostres e encara, per comport e negligència de aquells, en poder de molts deutors», Alfonso ordinò al maestro razionale che «de continent entengats en costrenyir axí lo batle general de aqueix regne com qualsevol altre batles locals, e administradors e receptors de peccúnies nostres o de nostra cort, que donen compte en poder vostre de tot ço e quant hajen rebut, regit e administrat en nom de nostra cort fins al present, de que emperò no hauran donat compte e tinguen sa deffinició e del que trobareu restar en poder de aquells, o qualsevol d'ells, ne façau de continent e sens alguna dilació e comport respondre al dit batle general, del qual volem e és nostra intenció rebats tots los comptes» (il documento è edito da CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., p. 276).

¹⁹² Appendice, doc. 3.

¹⁹³ MIRA JODAR, «Administrar los drets...», cit., p. 517.

¹⁹⁴ *Ibidem*. Nel XV secolo, il clero aveva già conseguito una generale esenzione dalle imposte ordinarie della Corona, sebbene esistessero eccezioni, come il Maestrato dell'Ordine di Montesa nel Regno di Valenza oppure, in Catalogna, l'Ordine di S. Joan, a cui era richiesto il pagamento della *cena* (KÜCHLER, *Les finances...*, cit., pp. 196-197). La decima era un'imposta sugli introiti annui del clero che corrispondeva al 10% dell'imponibile (ivi, pp. 212-213). Del *terçdelme* la Corona si era appropriata fin dal XIII secolo (MIRA JODAR, «Administrar los drets...», cit., p. 517).

avrebbe potuto assolvere dall'omaggio e da qualunque altro vincolo fossero legati al re anche gli *alcaydes* deputati, secondo «leges Yspanie», alla custodia dei castelli venduti¹⁹⁵.

Alfonso gli concesse altresì la facoltà di concedere permessi edilizi (*licencias construendi*) per la costruzione di macelli, forni e mulini, con o senza la perpetua concessione di tutti i relativi introiti, proibendo ad altri di elevare costruzioni entro certi limiti¹⁹⁶. Inoltre, gli assegnò «speciale et plenum posse ac plenissimam facultatem» di concedere ad università, feudatari, enfiteuti, privati e *collegii* la possibilità di alienare il foriscapio, nonché qualunque diritto spettante al sovrano ad essi concesso: il *foriscapi* o *lluisme*, infatti, era legato al diritto del signore diretto a percepire una percentuale del valore del bene o del diritto concesso in feudo o in enfiteusi nel momento in cui questo veniva trasmesso ad un terzo¹⁹⁷.

Il Pujades fu autorizzato anche a comporre le cause giudiziarie di competenza della corte, riguardanti qualsiasi persona giuridica o fisica (*generalitats*, università, associazioni, ufficiali, privati) di ogni *status* sociale, sia laica che ecclesiastica, commutando in risarcimento pecuniario la pena prevista per qualunque frode, reato o delitto per quanto grave che fosse («quantumcumque grandibus et enormibus cuiuscumque qualitatis fuerint sive speciei»), sottoscrivendo gli atti necessari ed esigendo i relativi proventi.

Infine, Alfonso legittimò l'ufficiale a concedere agli enti ecclesiastici licenze di "ammortizzazione", le quali potevano comprendere la possibilità di vendere *censals* su terre del Realengo, con o senza i diritti signorili del *lluisme* e della *fadiga* o qualunque altro diritto di natura enfiteutica, purché versassero alla corte 5 soldi per ciascuna libbra dell'importo del *censal*¹⁹⁸. I beni sarebbero rimasti sotto il diretto dominio regio e non

¹⁹⁵ Sulla "legge" di Spagna relativa alla gestione dei castelli si veda A. SÁNCHEZ-GIJÓN, «Usos y costumbre de España en la tenencia de castillos y fortalezas», in *Castillos de España: publicación de la Asociación Española de Amigos de los Castillos*, 131 (2003), pp. 12-18.

¹⁹⁶ Mulini, forni e macelli di nuova costruzione erano infatti soggetti al controllo fiscale della Corona (MIRA, «Administrar los drets...», cit., p. 541).

¹⁹⁷ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *Una aproximación...*, cit., p. 416. Nel Regno di Valenza esso equivaleva al 10% del valore del bene o del diritto (MIRA JODAR-VICIANO NAVARRO, «Las bases fiscales...», cit., p. 517).

¹⁹⁸ Le leggi di ammortizzazione del Regno di Valenza proibivano, secondo una disposizione adottata da Jaume I, di donare o comunque alienare in qualunque modo in favore della Chiesa e delle corporazioni ecclesiastiche, terre del Realengo (*Realenc*), che era costituito da tutte le terre su cui gravavano le imposte regie (KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 274). Le terre eventualmente lasciate in eredità alla Chiesa

acquisiti al “foro ecclesiastico”¹⁹⁹. Per ciascuna licenza, il Pujades avrebbe dovuto esigere altresì i diritti del sigillo, a ragione di 12 denari per libbra, destinati ad essere corrisposti al protonotaro regio.

Per riscuotere i diritti spettanti alla corte, il Pujades non esitò a ricorrere a metodi coercitivi. Egli aveva trovato che il valenzano Francesc d’Almenara era in debito di 145 soldi reali di Valenza presso il mercante genovese Giovanni Battista. In virtù della lotta intrapresa dal Magnanimo contro Genova, l’ufficiale impose al d’Almenar di versare alla corte l’importo dovuto al Battista²⁰⁰. Nel registrare l’incasso, il Pujades dichiara di averli esatti «ab força o manament meu de part del senyor Rey».

dovevano essere vendute. In ogni caso, se una chiesa perveniva ad acquisire la proprietà di una terra, era tenuta a pagare tutte le imposte pubbliche gravanti su di essa. L’unico vero modo che la Chiesa aveva di acquisire beni immobili passava attraverso la donazione reale (*ibidem*). Nell’ambito della politica di ricostituzione del Real Patrimonio attuata dalla nuova dinastia Trastámara, il Magnanimo diede origine ad un’opera di invalidamento delle donazioni effettuate dagli esponenti della precedente dinastia monarchica, revocando il possesso delle terre concesse, a cambio di un’indennità pecuniaria (ivi, pp. 278 sgg.). Tuttavia, nel 1420 il monarca assegnò al baiulo generale del Regno di Valenza la facoltà di “ammortizzare” i beni del realengo acquisiti dalla Chiesa in maniera illegittima, ossia di autorizzarne il possesso mediante un indennizzo equivalente al 25% del valore del bene. È bene precisare che l’ammortizzazione di un bene non ne implicava in alcun modo l’immunità fiscale, per cui esso rimaneva sottoposto alla tassazione regia (ivi, p. 279). Il Küchler riporta gli introiti realizzati dal baiulo generale valenzano grazie alle ammortizzazioni tra il 1422 ed il 1444 ed osserva un’interruzione di circa dieci anni, tra il 1432 ed il 1440 (ivi, p. 280). L’opera di ricostituzione del Real Patrimonio fu ripresa da Alfonso nel 1444, in seguito alla conquista del Regno di Napoli, quando dispose che tutti i beni ed i diritti regi alienati fino a quel momento dovessero essere recuperati, mediante il pagamento, da parte della corte, di un’indennità pecuniaria per le donazioni e la restituzione della somma ricevuta nel caso delle vendite. L’operazione si rivelò però di difficile attuazione a causa dello stato delle finanze reali (ivi, pp. 280-281). Intanto, il 5 marzo del 1448 il monarca promulgò un editto con cui stabilì che la Chiesa dovesse pagare una tassa di 4 soldi per libbra sul valore di ciascun bene del *Realenc* da essa posseduto (ivi, pp. 281-282). Riguardo il riscatto del Real Patrimonio operato dai Trastámara, Roser Salicrú ha approfondito il caso della *lluïció* del castello catalano di Mataró (R. SALICRÚ I LLUCH, «El plet entre els hereus de Pere de Màrgens i els primers passos per a la lluïció. Notes documentals del castell de Mataró durant el regnat de Ferran d’Antequera», in *Sessió d’Estudis Mataronins*, 9 [1992], pp. 93-104 e ID., «La lluïció de 1419 segons les primeres inscripcions del castell de Mataró als llibres de comptes del Batlle General de Catalunya [1420-1421]», in *Sessió d’Estudis Mataronins*, 11 [1994], pp. 63-72).

¹⁹⁹ Se il beneficiario fosse stato un presbitero oppure un cappellano, durante la messa avrebbe dovuto pregare per la prosperità della Casa d’Aragona.

²⁰⁰ Tale politica era volta ad assicurare ai catalani il controllo delle rotte tirreniche, in cui convogliava il traffico delle lane aragonesi destinate all’Italia centro-settentrionale (DEL TREPPO, *Il regno...*, pp. 91-92). Sulle manifestazioni di tale rivalità a Granada si veda R. SALICRÚ I LLUCH, «Manifestacions i evolució de la rivalitat entre Gènova i la Corona d’Aragó a la Granada del segle XV, un reflex de les transformacions de la penetració mercantil», in *Acta historica et archaeologica mediaevalia*, 2002-2003 (23-24), pp. 575-596. Riferimenti ai rapporti tra Alfonso e Genova sono presenti anche in S. FOSSATI RAITERI, «I Genovesi e il Dret Italià», in SALICRÚ I LLUCH, *La Corona Catalanoaragonesa...*, cit., pp. 259-264.

L'ufficiale intese altresì confiscare una schiava (*captiva*) bulgara di trent'anni, Elena, insieme ad i suoi beni, in quanto riteneva che appartenesse al mercante genovese Francesco del Fornaro. Tuttavia, il procuratore dei poveri di Valenza, il notaio Joan Canyada, si rivolse a re Juan con l'intento di dimostrare che ella fosse in realtà di proprietà del mercante valenzano Jaume Ferrer. Secondo un atto notarile del febbraio del 1428, infatti, questi l'aveva ceduta temporaneamente, per sette anni e quattro mesi, ad un altro mercante di Valenza, Tomàs Blasco. Cionondimeno, dall'inchiesta emerse che trascorso tale termine, nel giugno del 1435, Jaume Ferrer aveva scritto al fratello Andreu da Genova affinché la assegnasse al mercante genovese Francesco del Fornaro. La sentenza, dettata il 4 giugno del 1437 dal vice-cancelliere di Alfonso presso Juan, Joan de Funes, si espresse così in favore del Pujades in quanto il notaio Jacobo Gaçol giurò sui Vangeli che la schiava era di proprietà del Fornaro, nemico della Corona²⁰¹.

²⁰¹ Il Gaçol, che si occupò anche del sequestro, di fronte ai «sanctis quatuor evangelis positus coram eo et per eum reverenter inspectis», dichiarò «dictam servam seu captivam propriam fuisse dicti Francisci del Fornar, ianuensis, et ideo, ut bona ianuensium, inimicorum dicti domini regis [...] et ad sui donacionem declarat pleno iure pertinere». L'intera vicenda è ricordata nell'atto della sentenza, redatta dallo scrivano-notaio regio Jaume Benet (ARV, RC, 266, ff. 117r°-118r°).

5. «PRO NECESSITATIBUS NOSTRE CURIE»

Il Pujades era stato inviato nella penisola iberica con il compito precipuo di acquisire, nei modi che sono stati visti, le risorse necessarie a far fronte alle esigenze finanziarie della corte, soprattutto mediante la liquidazione delle lettere di cambio e degli altri titoli di credito emessi dal re in Italia. In una lettera scritta al maestro razionale del Regno di Valenza nel 1441, Alfonso esordiva ricordando

ab diverses cartes e procuracions nostres haver atorgada e donada ampla potestat al dit mossèn Matheu en nom de procurador nostre de exequir, haver e reebre totes e qualsevol peccúnies a nostra cort pertinents per qualsevol títol, causa e rahó, per aquelles convertre axí en solucions de cambis per nós deguts, com encara en altres vigents necessitats de nostra cort ab diverses cauteles e provisions nostres²⁰².

In particolare, le lettere di cambio godevano della priorità solutoria rispetto agli altri titoli di credito regi. Nel marzo del 1438, il Magnanimo ordinò al Pujades di restituire al sotto-camerario Joan de Bonastre certi prestiti, ai quali riconosceva «aquella pròpria virtut e prerogativa que han les que per via de cambi vos son stades remeses»²⁰³.

Il finanziamento dell'impresa napoletana, secondo le disposizioni fornite verbalmente all'ufficiale dal re, avveniva anche mediante la trasmissione alla corte di denaro e rifornimenti²⁰⁴. In una lettera inviata sempre al maestro razionale valenzano nel novembre del 1437, Alfonso ricordava come avesse ordinato

axí de paraula, com per nostres [letres patents], axí per complir diversos cambis [dreçats] al dit mossèn Matheu Pujades, com encara per trametre a nos quantitates de peccúnies, prengué a préstech o per via de carregaments [de censals, o per] altra qualsevol natura de contracte qualsevol, qualsevol quantitats de peccúnies que [haber se] pusquen²⁰⁵.

L'espedito della procura notarile consentì ad Alfonso di affidare ad un suo uomo di fiducia la gestione di buona parte dei nuovi affari finanziari della Corona, nei quali soltanto egli agisse come vero e proprio rappresentante dell'autorità regia.

Nel febbraio del 1438, re Juan di Navarra ed il Pujades alienarono il *morabatì* dei Regni d'Aragona e di Valenza in favore della città di Valenza. Nel registrare la remunerazione del notaio che si era occupato della stesura del contratto di alienazione (il valenzano Joan de Sentfeliu), il Pujades dichiara che l'accordo era stato stipulato

²⁰² ACA, RC, 2717, 291-292.

²⁰³ ACA, RC, 2714, f. 55r (img. 111).

²⁰⁴ Cfr. la sezione delle uscite del rendiconto del Pujades (ARV, MR, 9392, ff. 80r°-186v°).

²⁰⁵ ARV, MR, 9392, ff. 90r°-90v.

per lo illustre rey de Navarra, axí com a loctinent general del senyor Rey, e per mí en nom del dit senyor²⁰⁶.

Per chiudere gli atti emessi, l'ufficiale aveva persino commissionato un sigillo d'argento in cui fosse impressa l'immagine delle armi reali! Nello stesso febbraio, egli pagò all'argentiere Joan Perez 39 soldi reali valenzani per l'argento

qui és entrat en un segell d'argent que·(n) ha fet ab les armes reals, lo qual yo he fet fer per segellar letres e cartes que yo faz per part del senyor Rey per l'offici que tinch de procuració general²⁰⁷.

Si comprende così come, ad agosto, re Juan dichiarasse che avrebbe riconosciuto la dissoluzione del vincolo di fedeltà di Cocentaina e dei territori ad essa pertinenti (i "vicini") alla regina Violante, al cui dominio erano anteriormente sottoposti, dopo che i *justícia*, i *jurats* ed il baiulo della comunità avessero prestato il giuramento di fedeltà (l'omaggio) al Magnanimo, vero *dominus* del territorio e «in eius persona» al *miles* Mateu Pujades, consigliere e procuratore del re²⁰⁸!

Questi dati consentono di gettare nuova luce sulla questione, ancora irrisolta, se il luogotenente generale godesse di una giurisdizione delegata, come vuole la dottrina giuridica catalana e come propende a credere Lalinde Abadia, il quale si domanda retoricamente «qué otra cosa es aquél (*il luogotenente generale*) sino un delegado o cesionario, por así decirlo, del rey?»²⁰⁹, o piuttosto di una giurisdizione ordinaria, come afferma «rotundamente» il giurista valenzano del Quattrocento Pere Belluga²¹⁰.

Originariamente, la principale funzione del luogotenente generale consisteva nel mantenimento dell'ordine pubblico, attraverso la repressione dei conflitti tra varie fazioni che si contendevano il potere all'interno delle città²¹¹. Nel corso del XV secolo, il suo potere, inizialmente limitato all'ambito giurisdizionale e caratterizzato da una ristretta facoltà di convocare le *corts*, si ampliò mediante l'acquisizione «del mero y mixto imperio, jurisdicción alta y baja, con "potestas gladii"; la potestad graciosa, que llega al perdón en los delitos de lesa majestad; las atribuciones en materia de feudos y la

²⁰⁶ ARV, MR, 9392, f. 120r°.

²⁰⁷ ARV, MR, 9392, f. 123r°.

²⁰⁸ ARV, RC, 267, ff. 149r°-149v°.

²⁰⁹ LALINDE ABADIA, «Virreyes y lugartenientes...», cit., p. 118.

²¹⁰ *Ibidem*.

²¹¹ LALINDE ABADIA, «Virreyes y lugartenientes...», cit., p. 117. Sulle cosiddette "luchas de bando" si veda R. NARBONA VIZCAINO, *Valencia, municipio medieval. Poder político y luchas ciudadanas, 1239-1418*, Valenza, 1995.

amplia potestad necesaria para el mantenimiento del órden público, incluyendo la concesión de aseguramientos y salvoconductos»²¹². Nei casi esaminati, è il Pujades che, quando collabora congiuntamente ai luogotenenti, l'importanza dell'azione governativa dei quali non si pone in discussione, agisce come vero «alter ego» del re, come Lalinde Abadia definisce il luogotenente generale²¹³, in quanto suo delegato.

Nell'agosto del 1437, la terra di Alfafara fu venduta all'università di Bocairent congiuntamente da re Juan ed il Pujades²¹⁴. Non è privo di significato che, agendo entrambi per conto del re, nell'atto di vendita furono trascritte interamente tanto la nomina di Juan, quale luogotenente generale dei Regni di Valenza, Aragona e Maiorca (gennaio 1436)²¹⁵, quanto la procura conferita al Pujades (maggio 1437)²¹⁶. Anche la quietanza d'entrata rilasciata a Bocairent fu sottoscritta sia da Juan e che dal Pujades²¹⁷. Sembra che il Pujades, in qualità di delegato del re, godesse altresì della facoltà, propria dei luogotenenti generali e di altri ufficiali regi, di infliggere pene per i reati civili e penali, oltre che, come sappiamo, di estinguerle attraverso le *composicions*. Nel registrare i 700 soldi reali valenzani versati da Guillem Muntayana per un omicidio, l'ufficiale dichiara di avergli concesso «en nom del dit senyor» l'estinzione di tutte le possibili pene

les quals, contra ell e bens seus, lo dit senyor e sou loctinent general e altres qualsevol officials seus e yo, en lo dit nom, pogués o poguessen infligir, intemptar o moure²¹⁸.

Ad ogni modo, l'assegnazione ad un pubblico ufficiale di un potere così ampio di esercitare facoltà regie, insieme alla ricerca di entrate straordinarie secondo modalità che minavano i fondamenti della monarchia stessa, indussero il Magnanimo ad indugiare, al principio di numerosi provvedimenti adottati in tal senso, in clausole più o

²¹² LALINDE ABADIA, «Virreyes y lugartenientes...», cit., p. 117.

²¹³ Ivi, p. 120.

²¹⁴ Cfr. l'atto notarile di vendita (ARV, RC, 267, ff. 60v°-67r°).

²¹⁵ Si tratta anche in questo caso di un atto notarile, redatto dal segretario regio Francesc Axaló in qualità di notaio pubblico alla presenza di più testimoni, bollato con il sigillo pendente regio (ivi, ff. 61r-62r).

²¹⁶ Ivi, ff. 62r-63r. Il Pujades, «miles habitator Valentie dicti domini Regis Aragonum consiliarius et procurator», ricorda infatti come avesse «ad infrascripta plenum posse, prout de dicta procuracione mea constat» (ivi, f. 62r).

²¹⁷ Dalla ricevuta risulta che il denaro, incassato dal Pujades, fu versato da più soggetti («Modus autem solucionis talis est q(uod) ego dictus Matheus Pujades dicto nomine ut predicatur numerando habui et recepi per manus [segue l'elenco dei versanti]» [ivi, ff. 59v°-60r°]). Il compito di spossessare gli abitanti di Alfafara del proprio territorio fu affidato a Juan Gallac *junior*, dottore in legge di Xàtiva (ivi, ff. 5v-6r).

²¹⁸ ARV, MR, 9392, f. 57r°.

meno lunghe. Preoccupato che questi apparissero in contrasto con i principi su cui fondava l'ordinario sistema politico della monarchia, a giustificazione delle proprie disposizioni egli invocava ragioni generalmente riconducibili allo stato di *necessitas* in cui versava la corte a causa della guerra. In tale contesto, il Magnanimo non mancò di riferirsi ai benefici che tanto la Corona quanto i sudditi avrebbero tratto dalla conquista del Regno di Napoli. Giuliano Milani, infatti, nel suo contributo sugli ordinamenti giuridici dei Comuni dell'Italia centro-settentrionale, ha evidenziato come, nel panorama giuridico medievale, il fatto che un determinato provvedimento di un'autorità pubblica faccia riferimento alla *necessitas* (oppure all'*utilitas* o comunque a valori superiori, come il bene pubblico) induce pensare che la nuova norma fosse percepita come bisognosa di una forma di legittimazione particolare affinché non fosse considerato un abuso, in quanto contrastante principi dell'ordinamento considerati irrinunciabili²¹⁹.

D'altra parte, i giuristi, nel discettare intorno al problema della *potestas* assoluta, sostenevano che il *dominus* fosse legittimato ad infrangere l'ordine definito dal diritto motivando la deroga mediante «una *ratio* di tipo giuridico che rispondesse almeno alla *necessitas* o all'*utilitas commune*»²²⁰. Nell'ambito della trattazione dottrinale del *ius commune*, infatti, presupposto del principio *necessitas non habet legem* è che «*necessitas et utilitas aequiparantur*»²²¹.

Già nell'atto relativo all'alienazione di Cocentaina, Alfonso esordì richiamandosi all'esigenza di disporre delle maggiori risorse finanziarie possibili per il prosieguo della campagna per la conquista di Napoli e le altre *necessitates* della corte:

²¹⁹ G. MILANI, «Legge ed eccezione nei Comuni di Popolo del XIII secolo (Bologna, Perugia, Pisa)», in M. VALLERANI (a cura di), *Sistemi di eccezione (Quaderni storici, 131)*, Bologna, 2009, pp. 377-398. In relazione alle modifiche apportate allo statuto di Perugia del 1279 (studiato da Lorenzo Tanzini) al fine, in qualche modo, di amministrare risorse pubbliche (quali l'acqua, il vino, il cibo, ecc.), l'autore scrive «Se, come appare evidente, lo scopo del comune è l'amministrazione e la conservazione di queste risorse, a tale scopo diviene possibile adattare l'ordinamento giuridico e le regole che lo costituiscono, le procedure che, scritte o meno, sono date per consuete. La motivazione costituisce quindi un attributo che serve a qualificare una certa azione o iniziativa come rivolta a un bene superiore, meglio al Bene superiore della città, quando quell'azione o iniziativa, per ragioni diverse, sembra allontanarsi dall'orizzonte abituale» (ivi, pp. 386-387).

²²⁰ M. VALLERANI, «La supplica al signore e il potere della misericordia», ivi, p. 412.

²²¹ G. BERTACCHINI, *Repertorium iuris*, Lugduni 1548, v. *Necessitas*, f. 405^a, citato in MECCARELLI, «Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale: una prospettiva storico-giuridica», ivi, p. 496.

necessarias habere quam plures pecuniarum summas tam pro prosecutione nostre felicis ampresie Regni huius ac infidelium, rebellium et emuloroum conculcatione quam al(iis) pro necessitatibus nostre curie occurrentibus.

Impegnato ad accrescere il prestigio della Corona («attento nostri diadematis augmento»), il Magnanimo dichiarò di essere pervenuto alla decisione di vendere la città «pensatis viis diversis tentatisque modis pro pecuniis huiusmodi habendis», dal momento che risultavano prosciugate le entrate ordinarie della Corona e gli introiti della fiscalità d'emergenza²²².

Nella procura con cui conferì al Pujades il potere *plenum et absolutum* di contrarre una serie di entrate straordinarie (maggio 1437), il sovrano esordiva chiamando in causa la necessità di acquisire gli imponenti fondi richiesti dalla guerra, ad esempio per la corresponsione degli stipendi, la quale comportava altresì uno stato di pericolo per la sua persona. L'acquisizione del Regno di Napoli, che egli riteneva gli spettasse di diritto, avrebbe comportato non solo «decus et sublimationem» dello *status* proprio e della Casa aragonese, ma anche benefici per i sudditi:

Cum ad expugnandos hostes, subiugandos rebellos et nostre persone tutelam in bellorum discrimine posite ac nostre regie corone exaltacionem stipendiorum solucione et aliis magnum profluvium expensarum subire nos expediat in prosecutione felicis nostre ampresie acquisitionis Regni huius Sicile citra farum iur(e) nobis pertinentis actento presertim q(uam) ultra decus et sublimationem status nostri et domus nostre Aragonum plurimum *accomodi* et utilitatis nostris etiam subditis *acresci* speratus pro eis solvendis omnes modos et vias procurandi et habendi pecunias exquirere seu exquiri facere necessario nos oportet.

Il 15 maggio del 1437, Alfonso rese esecutiva la disposizione emanando un provvedimento rivolto tanto ai luogotenenti generali quanto agli ufficiali regi. Il re giustificava la nomina di Mateu Pujades, *miles* del Regno di Valenza, a percettore e procuratore generale affinché risultasse per sé *facilius* ottenere le risorse necessarie

pro occurrentibus nostris necessitatibus et expensis

comportate dal prosieguo della conquista del Regno di Napoli, «nobis iure optimo pertinentis [sic]»²²³. Al fine, dunque, di agevolare l'acquisizione dei fondi richiesti dall'impresa napoletana, il re ingiungeva loro, sotto pena di 1.000 fiorini aragonesi, di

²²² «cum *iammodum* proventus nostrorum regios aliorum nostrorum Regnorum sed alias peccunias ex subvencionibus nostrorum fidelium subditorum fere exhausserimus».

²²³ ACA, RC, 2900, img. 158.

non ostacolare l'operato del Pujades, collaborando piuttosto con l'ufficiale per il buon esito delle sue azioni²²⁴.

Lo stesso giorno, il Magnanimo revocò le assegnazioni concesse ai luogotenenti generali per il loro incarico, così come a tutti gli altri beneficiari, stabilendo che esse fossero corrisposte esclusivamente al Pujades per conto della corte²²⁵. Nel provvedimento, il re esordiva ricordando come «onera et necessitates nostre curie multa sunt magnoque pecuniarum egent tumulo» e giustificava la decisione sostenendo che in tal modo

sit unde facilius atque celerius ipsis oneribus et necessitatibus supplere possimus²²⁶.

Alfonso era ben consapevole di aver affidato al Pujades un potere fino ad allora sconosciuto agli amministratori delle finanze pubbliche. D'altra parte, in una lettera inviata al maestro razionale del Regno di Valenza nel marzo del 1437, egli dichiarava apertamente di avergli assegnato «special càrrech de rebre e distribuir per nós diverses quantitates de moneda e altres coses»

per pus presta expedició e endreça de nostris negociis e senyaladament per socorrer a les grans nostres necessitats e despeses que n's covè fer e suportar per rahó de la prosequió de la empresa d'aquest Realme²²⁷.

In definitiva, la ragione della decisione del Magnanimo è da ricercare nella convinzione del sovrano, espressa ripetutamente in certe lettere inviate al maestro razionale, secondo cui

per les diverses, grans e urgents necessitats convinga a nós cerquar per totes aquelles vies e maneres que fer se puixa peccúnies per socorrer a les dites nostres necessitats²²⁸.

²²⁴ «de aliquibus causis et negociis pecuniariis per dictum Matheu Pujades inceptis nostro nomine vos minime intromittatis ne(c) aliquem intromitti permittatis neque eundem Matheum Pujades in aliquo impediatis seu pertubetis aliqua ratione seu causa. Quinymo eundem Matheum Pujades ipsas causas et seu negocia tractare et al(ia)s ad debitum deduci effectum per eundem perfici» (*ibidem*).

²²⁵ Si veda il capitolo VI.

²²⁶ ACA, RC, 2900, 161, f. 79r°.

²²⁷ ARV, MR, 9392, ff. 88r°-88v°.

²²⁸ Cfr. capitolo V.

6. LA SCELTA DI MATEU PUJADES

La decisione di affidare a Mateu Pujades il gravoso incarico di ricercare le risorse necessarie alla liquidazione delle obbligazioni contratte dalla corte in Italia non fu certamente casuale. Questi apparteneva ad una famiglia di uomini d'affari che, grazie alla propria attività, aveva stretto rapporti di *familiaritas* con il sovrano, che si erano tradotti nel conseguimento di importanti posizioni nell'amministrazione statale, nonché nell'ascesa sociale attraverso l'acquisizione della *militia*, secondo un percorso ben noto all'epoca²²⁹. Il bisnonno, Bernat Pujades, il quale si era sposato con una donna soggetta all'abate del monastero di Sant Feliu de Guíxols, sessanta o settanta anni prima, proveniva dal "mas" Pujada, nel distretto Riurans, nella parrocchia di Caldes de Malavella²³⁰. Il figlio Tomàs, nonno di Mateu, divenne un importante drappiere di Sant Feliu²³¹, dotato di notevoli competenze in ambito contabile, come emerge dai sopravvissuti libri relativi alla sua attività commerciale²³². Nel 1342 questi divenne consigliere dei giurati della villa²³³. I figli Guillem e Nicolau, insediatisi rispettivamente a Barcellona ed a Valenza, negli anni novanta del XIV secolo erano attivi mercanti e divennero consiglieri regi. Essi avevano seguito la strada di un fratello del padre, Nicola (che definiremo Nicola I per distinguerlo dal già menzionato Nicolau, padre di Mateu, a cui da ora farò riferimento come Nicola II), un importante armatore le cui navi circolavano tra Valenza e la Sicilia, risalendo tutta la costa del Mediterraneo occidentale, particolarmente impegnato nell'importazione di cereali dalla menzionata isola e, soprattutto, dalla Sardegna²³⁴. Nicola I era stato anche al servizio di Pietro il Cerimonioso, trasportando in Sardegna cavalli nel 1354, in occasione della spedizione

²²⁹ DEL TREPPO, *Il Regno...*, cit. Sull'ascesa sociale ed il conseguimento del titolo nobiliare da parte di esponenti dell'oligarchia cittadina valenzana si veda Narbona, *Valencia, municipio medieval...*, cit. I tesoriери dei predecessori di Alfonso furono di varia estrazione sociale: borghese (la famiglia March afferiva al notariato barcellonese), nobiliare (i Boil appartenenevano alla bassa nobiltà valenzana) e mercantile (i Bastida erano una famiglia di mercanti di Barcellona) (GUILLERÉ, «Les finances royales...», cit., p. 42).

²³⁰ Cfr. P. ORTÍ, «Pagesos de Caldes de Malavella, mercaders de Sant Feliu de Guíxols i consellers reials. L'espectacular ascens de la família Pujada durant el segle XIV», in MUTGÉ, SALICRÚ e VELA (a cura di), *La Corona catalano-aragonesa...*, cit., p. 548.

²³¹ Sulle dimensioni della sua attività commerciale, si veda *ivi*, pp. 549-550.

²³² *Ivi*, p. 550. Tomàs disponeva anche di numerosi beni immobili (*ivi*, p. 551).

²³³ *Ivi*, p. 552.

²³⁴ *Ivi*, p. 552.

del sovrano nell'isola. Inoltre, nel 1358 gli fu affidata la guida di una nave regia stanziata a Barcellona²³⁵.

Guillem e Nicolau II Pujada guidarono diverse navi sia nel Mediterraneo che nell'Atlantico e negli anni Novanta del Trecento furono al servizio dell'infante Martino nell'ambito dell'impresa siciliana²³⁶. Quando l'infante ascese al trono, essi divennero consiglieri del novello re²³⁷. A Guillem furono affidati incarichi di natura politica a fianco del mercante barcellonese Francesc de Casasaja. Nicola, nel 1357, fu affidato dal suo tutore, Nicolau Descamps, come apprendista presso uno dei principali mercanti di Girona, Francesc Pabia, divenuto poi tra i più importanti deputati del General della Catalogna²³⁸. Verso la fine del Trecento, Nicola divenne baiulo generale del Regno di València, ricoprendo l'ufficio tra il 1397 ed il 1408 (almeno), come si evince dai rendiconti della sua amministrazione conservati presso la serie *Mestre Racional* dell'Archivo del Reino de Valencia²³⁹. Nicola era patrono di almeno tre navi (denominate Sant Joan, Sant Antoni e Sant Salvador)²⁴⁰. Nicola ebbe almeno quattro figli: Mateu, Jaume, Guillem e Joan. Nel settembre del 1418, un Guillermo Pujades risulta mercante di Valencia insieme ad Antonio²⁴¹. In ogni caso, sembra che sia Guillem che Joan operassero nei ranghi dell'amministrazione statale, anche prima dell'ascesa al trono di Alfonso. Il maestro razionale del Regno di Valenza, con una lettera di cui non fu registrata la data, comunicò al Magnanimo dei dubbi relativi ai rendiconti degli ufficiali Guillem Pujades, figlio del *quondam* baiulo generale del Regno di Valenza Nicolau Pujada, e di Joan Mercader, titolare del medesimo ufficio²⁴². D'altra parte, il 13 aprile del 1416, il Magnanimo confermò un Joan Pujades, cittadino di Valenza, nella carica, ricevuta da Ferdinando I di Trastámara, di riscossore generale

²³⁵ *Ibidem*.

²³⁶ P. ORTÍ, «L'espectacular ascens...», cit., p. 547.

²³⁷ *Ibidem*.

²³⁸ ORTÍ, «L'espectacular ascens...», cit., pp. 554-555.

²³⁹ Ivi, p. 554. Sui lignaggi nobiliari a cui fu affidata la bagliva generale del Regno di Valenza tra il 1412 ed il 1485 si veda E. GUINOT RODRÍGUEZ, «La batllia general de València: gestors i beneficiaris», in FURIÓ DIEGO- SÁNCHEZ MARTÍNEZ e P. BERTRAN I ROIGÉ (a cura di), *Col·loqui Corona...*, cit., pp. 577-601, in particolare pp. 583-586.

²⁴⁰ ORTÍ, «L'espectacular ascens...», cit., p. 552.

²⁴¹ ARV, *Fondos en depósito*, cassa 16, pergamena n. 27.

²⁴² ARV, *MR*, 9050, f. 28r.

delle rendite della Camera Apostolica nelle diocesi di Tortosa, Sororbe, Valencia e Cartagena²⁴³.

Ad ogni modo, Joan Pujades, soprattutto grazie ad una cospicua assegnazione ricevuta dal padre in occasione delle sue nozze con la nobildonna Isabel Boïl²⁴⁴, fu molto attivo nel mercato del credito *censalista*, preferendo ai rischi connessi all'attività commerciale e mercantile la tranquillità garantita dalla regolare percezione degli interessi sul capitale prestato (le cosiddette "pensioni") e dalla possibilità di riscattare il capitale prestato mediante la confisca dei beni del debitore insolvente²⁴⁵. Joan morì nel 1429, dopo aver comprato da Guillem Escrivà la signoria di Catarroja insieme a tutte le sue rendite²⁴⁶. Il feudo fu ereditato, almeno nel 1440, da Mateu, insieme alle relative rendite, che Pau Viciano ha stimato aggirarsi intorno ai 10.000 soldi l'anno²⁴⁷, ed ai redditi dell'attività creditizia esercitata dal fratello.

Altri Pujades si riscontrano nelle gerarchie ecclesiastiche e nel settore degli affari: un Nicolau Pujades era *mestre de fer lances de junyer* secondo un versamento in suo favore effettuato dalla tesoreria regia nel 1424²⁴⁸; un Pere Pujades risulta canonico della diocesi di Barcellona nel 1429²⁴⁹; nel 1446 Tomás Pujades era cambiatore alla *taula de camvi* di Valenza²⁵⁰.

Il Pujades apparteneva dunque ad una famiglia di uomini d'affari, nell'ambito della quale, evidentemente, aveva acquisito le competenze contabili possedute. Ben presto il re lo autorizzò a ricavare il numerario necessario a far fronte ai debiti contratti acquistando a credito merci destinate ad essere rivendute ad un prezzo inferiore a quello di mercato. L'acquisto di beni a termine costituiva una «forma de crédito al consumo»

²⁴³ ARV, MR, *Cartas reales*, Alfonso V, 2.

²⁴⁴ P. VICIANO NAVARRO, *Catarroja: una senyoria de l'Horta de València en l'època tardomedieval*, Catarroja, 1989, p. 106.

²⁴⁵ Ivi, pp. 38-39.

²⁴⁶ Ivi, p. 112.

²⁴⁷ Ivi, p. 108.

²⁴⁸ ARV, MR, 8759, f. 98r°.

²⁴⁹ ARV, MR, 9387, 3, s.n.

²⁵⁰ L'8 luglio del 1446, il re ordinò ai deputati delle *cortes* generali di Valenza di consegnare a lui il prestito che la città si era impegnata a corrispondere al re (ARV, RC, 269, f. 65r°). Le *taules de camvi* erano una sorta di banche pubbliche, originariamente sorte per effettuare cambi monetari, ai quali, nel corso del tempo avevano associato l'attività bancaria propriamente detta (mi limito a rinviare a GARCIA MARSILLA, *Vivir a crédito...*, cit., pp. 101 sgg.). Notizie sulla *taula de cambi valenzana* sono in D. IGUAL LUIS, «Los agentes de la banca internacional: cambistas y mercaderes en Valencia», in *Revista d'Historia Medieval*, XI (2000), pp. 105-138 (distribuito in formato digitale da Reti medievali).

comune tra i commercianti, anche piccoli, della Corona d'Aragona già da lungo tempo²⁵¹. In una lettera indirizzata al maestro razionale del Regno di Valenza nel novembre del 1437, il sovrano spiegava come il Pujades avesse

desavançat en compres e vendes de diverses robes e mercaderies per aquell comprades de diverses persones a temps per rahó dels dits prestechs²⁵².

Le operazioni di compravendita erano realizzate grazie alla mediazione di sensali (*corredors d'orella*) e gli accordi erano ratificati da notai, che certificavano l'ammontare delle perdite commerciali ad esse connesse²⁵³. Il Pujades effettuava gli acquisti a sua completa discrezione, avendo il re fiducia, secondo quanto scriveva al maestro razionale valenzano, che agisse nell'interesse della corte²⁵⁴. Le vendite furono eseguite dapprima mediante incanto pubblico; successivamente, sotto l'urgenza delle necessità finanziarie della corte, il re autorizzò l'ufficiale a realizzarle senza appalto, sebbene comunque al maggior prezzo che gli sarebbe stato possibile. Nel maggio del 1439, in una lettera indirizzata sempre al maestro razionale, il Magnanimo, ricordando come al Pujades «forza li covendrà, per supplir a les dites necessitats, fer compres e vendes de diverses mercaderies e coses a temps e als comptants, e dar en pagaments a desavanç e dan de la cort segons millor porà», dichiarava di avergli concesso

de pendre en paga qualsevol mercaderies e coses per aquells preus o stimes que millor convenir se porà [...] encara que les vendes que fetes haia e farà no sien fetes en encant publich²⁵⁵.

A questa sorta di arbitraggio sovvertito, il Pujades ricorreva quando non disponeva di una maniera per ottenere più rapidamente il numerario necessario alla liquidazione delle lettere di cambio spiccategli dal re e, dunque, al sostegno delle *congoxoses* necessità della corte²⁵⁶. La merce, acquistata a gennaio al prezzo di 18.315 soldi e 7 denari di

²⁵¹ GARCÍA MARSILLA, *Vivir a crédito...*, cit., pp. 73 sgg. L'autore ne attribuisce la diffusione all'incremento degli scambi, non bilanciato da un'adeguata circolazione monetaria.

²⁵² Vedi *infra*. Il termine *desavanç* tecnicamente indica una perdita di natura commerciale. Corrispondente all'italiano "disavanzi", a cui si contrappone l'"avanzi", ossia il profitto (M. DEL TREPPO, «El tornar de los cambios me destruye», in G. ANDENA-H. HOUBEN [a cura di], *Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di C.D. Fonseca*, Bari, 2004, pp. 418-419).

²⁵³ Sulla figura del *corredor* si veda E. CRUSELLES GÓMEZ, «Un corredor aretino en la Valencia del Cuatrocientos», in *Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols*, 16 (1998), pp. 237-258.

²⁵⁴ Vedi cap. V.

²⁵⁵ Vedi *infra*.

²⁵⁶ Nel registrare l'incasso derivato dalla vendita di una partita di panni acquistata dal mercante valenzano Joan Alegre, l'ufficiale dichiara che «los quals dits contractes de compra e venda dessus designats me ha

Valenza e destinata ad essere pagata a giugno, fu venduta al mercante senese Nicola Palacessi al costo di 19.689 soldi e 7 denari, con un *desavanç* per la corte di 1.374 soldi, che corrisponderebbe al pagamento di un interesse del 7,5%, che tutto sommato non era affatto svantaggioso considerati gli interessi pagati in quei tempi dalle corti sui prestiti. L'intera operazione fu realizzata mediante i sensali valenzani Antoni Gil e Daniel Vallanola²⁵⁷.

Nell'acquistare a credito i prodotti, il Pujades si obbligava in nome proprio, impegnandosi dunque a rispondere patrimonialmente dei debiti contratti²⁵⁸. Rispetto all'operazione descritta, ad esempio, il Pujades dichiara che nell'*obligació* stipulata con l'Alegre dinanzi al notaio Vicent Çuera, «s mostra haver feta la dita compra en nom meu propi, però la fiu per lo dit senyor»²⁵⁹.

Oltre ad agire, all'occorrenza, come un buon uomo d'affari, il Pujades era innanzitutto un uomo di fiducia del re. Egli era richiesto anche di interessarsi personalmente della realizzazione di determinati prodotti destinati ad essere trasmessi in Italia. Verso la fine del 1437, gli commissionò una vela da galea (di 34 *vessos*), ordinandogli che «de continent lo façau fer» e di trasmetterla nel Regno di Napoli mediante la galea di Galceran de Requenses²⁶⁰.

Non essendo titolare di un ufficio ordinario dell'apparato amministrativo della Corona, il Pujades non godeva di una remunerazione regolare. Una retribuzione annua gli fu assegnata dal re sui proventi stessi dell'ufficio soltanto nel 1438, mentre «fins açí per sa senyoria no-m fou constituït salari o stipendi algú per rahó del dit càrrech (*de la recepció e administració de les peccúnies de la cort*)», come egli stesso dichiarerà nel registrare l'importo nel suo rendiconto²⁶¹. A proprie spese, il Pujades si spostava da una parte all'altra della consociazione aragonese, curando gli affari finanziari (*negocis*) regi e cercando le risorse necessarie a sostenere i bisogni della corte, conseguite anche grazie alla stipulazione di accordi molto vantaggiosi per la Corona. Nei termini dell'ufficiale,

convengut fer no havent pus prompta via ni manera men(y)s damnosa a la cort per dar recapte en algunes necessitats congoxoses de la cort de complir e socorrer a diversis cambis» (ARV, MR, 9392, f. 38r).

²⁵⁷ La posta è trascritta integralmente in appendice (Appendice, doc. 4).

²⁵⁸ La questione della commistione tra le private disponibilità economiche dell'ufficiale e le finanze reali sarà approfondita nei capitoli seguenti.

²⁵⁹ *Ibidem*.

²⁶⁰ ACA, RC, 2715, img. 54. Il *ves* consisteva in «cadascun dels trossos que, cosits l'un amb l'altre, formen una vela de barca o de vaixell» (ALCOVER, *Diccionari...*, cit., s.v. *vaixell*).

²⁶¹ ARV, MR, 9392, ff. 81v°, 91v°, 95r°.

tractant e manejant los negocis de la sua cort e cercant d'on porie i xir monedes per suplir a les sues urgents necessitats, e fahents alguns contractes redundants en gran profit e utilitat del dit senyor e de la sua cort, e per altres diverses treballs que no cura exprimir.

Così egli stesso dichiara nel registrare una rata del compenso di 3.000 fiorini aragonesi (a peso della Catalogna) che nel 1440 il Magnanimo gli assegnò *graciosament* per i «grans treballs e afanyans» sostenuti, anche a titolo di risarcimento delle spese per i viaggi realizzati nei Regni di Aragona e di Valenza e nel Principato di Catalogna²⁶².

Il Pujades si adoperò in ogni modo per poter ricavare, esercitando le facoltà attribuitegli, le risorse necessarie al finanziamento dell'impresa napoletana. Nell'aprile del 1438, egli ottenne da Valenza un prestito, a seguito di «pregàries fetes per mí de part del dit senyor» ai giurati ed al consiglio della città. Il Pujades aveva preso parte alla riunione, spiegando come il re fosse stato costretto a spiccargli cambi cospicui, per un importo complessivo di oltre 60.000 libbre, in quanto era accampato presso Capua «en grans perills de sa persona», dal momento che non disponeva di fondi non solo per accrescere le proprie forze militari, ma neppure per pagare i soldati al suo servizio²⁶³.

Il Pujades procurò alla corte altri prestiti dalle varie comunità della Corona, ottenuti, come egli stesso dichiara nel registrare gli incassi,

a intervenció e pregàries del il·lustre Rey de Navarra e mies²⁶⁴.

Di fatto, la maggior parte delle entrate riscosse dall'ufficiale erano di natura straordinaria e consistevano soprattutto in donativi delle *corts*, prestiti, multe, composizioni giudiziarie²⁶⁵ e nei proventi della vendita di beni confiscati, soprattutto ai

²⁶² ARV, MR, 8787, ff. 83r°-83v°. Nel rendiconto, rare sono però le poste che consentono di localizzare il Pujades, come il pagamento, dell'aprile del 1437, in favore di un corriere proveniente da Valenza, il quale portò a Barcellona delle lettere di re Juan «dreçadas [sic] a mí, qui·m trobe en la ciutat de Barchinona per afers del dit senyor» (ARV, MR, 9392, f. 85r).

²⁶³ «... explicant e recitant-los com lo dit senyor era en les parts de Capua, constituint en grans perills de sa persona per los enemichs, maiorment no essent poderós de gent d'armes contra aquells, ni encara havent facultat de poder bé soccorrer a aquella gent que té» (cfr. la registrazione dell'incasso, di cui non è leggibile l'importo: ARV, MR, 9392, ff. 42v°-43v°). Sui prestiti concessi al Magnanimo dalla città di Valenza si veda F. SEVILLANO COLOM, *Préstamos de la ciudad de Valencia a los Reyes Alphonso V y Juan II*, Valenza, 1951.

²⁶⁴ ARV, MR, 9392, *passim*.

²⁶⁵ Come la remissione del debito che certi giudei di Terol avevano con il fisco, i quali versarono 3.300 soldi al Pujades, che concesse loro «remissió e relaxació de tots drets e acció que a lo dit senyor e a la sua cort se pertanguessen per la dita rahó fins lo dia de la data de la dita carta» (ivi, f. 40r°).

genovesi²⁶⁶, e dell'alienazione di beni e diritti della Corona²⁶⁷. A questa egli ricorreva soltanto in ultima istanza, quando non aveva altro modo per far fronte alle obbligazioni contratte dal re in Italia, come nel caso della vendita della terra di Alfafara per 40.000 soldi valenzani²⁶⁸. D'altra parte, è stato già ricordato che la nuova dinastia Trastámara si impegnò inizialmente in un sostanziale recupero del Real Patrimonio, alienato dai sovrani della casata anteriore.

Il modo più rapido e vantaggioso per la corte per ottenere il numerario necessario alla liquidazione delle lettere di cambio provenienti dal Regno di Napoli era comunque la vendita dei *censals*. L'11 settembre del 1438, il Pujades, «com a procurador e havent-ne bastant poder del senyor Rey», vendette ad un cittadino di Valenza *censals* garantiti sui redditi della Corona per 88.000 soldi valenzani²⁶⁹: nel registrare l'incasso, l'ufficiale spiegò come

la qual dita venda m·a convengut fer com no hagués a present altra via ni manera de haver pus promptament, e a menys dan de la cort, peccúnies per suplir e soccorrer a la multitud de les deutes dels cambis²⁷⁰.

Anche le entrate straordinarie procurate al Pujades dal sovrano stesso, dall'Italia, soprattutto attraverso la concessione degli uffici, sia laici che ecclesiastici, della Corona, potevano essere effettivamente realizzate solo in seguito all'intervento dell'ufficiale, il quale, ad esempio, si occupava dell'effettiva assegnazione delle cariche ai beneficiari, eventualmente destituendo i vecchi titolari. Nel marzo del 1437, il Magnanimo informò il Pujades di aver concesso allo scrivano regio Francesc Montull, mediante certi privilegi, la bagliva di Lirie, nel Regno di Valenza, ordinandogli di provvedere affinché, in caso di resistenze,

²⁶⁶ Mediante il *corredor de besties* di Saragozza Pere Ferrandez, fu venduto un mulo, confiscato a Valenza a Bris Bedell, incolpato di coniazione di falsa moneta. Avendo intuito di essere stato scoperto, il Bedell si rifugiò celermente a Saragozza, senza portare con sé alcun bene. La vicenda è illustrata dallo stesso Pujades nella registrazione del ricavato della vendita della bestia, acquistata dal protonotaro regio Pere Ram, «confiscat a la cort, lo qual fou d'en Bris Bedell, delat de fabricació de falsa moneda, lo qual era fugit de la ciutat a Çaragoça, hon era arribat, per sentiment que hagué de ésser pres, e en la posada hon posava, no fou trobat sinó lo dit mul, com fos stranger» (ivi, f. 73r°). Dalla vendita della menzionata Elena, schiava *de liuratge de rossos*, furono ricavati 900 soldi reali di Valenza (ivi, f. 16r°).

²⁶⁷ Come la *cena de presencia* a Morella, dietro pagamento di 22.000 soldi valenciani (ivi, f. 25v°) o il *morabatí* venduto da re Giovanni a Turol (ivi, f. 29r°).

²⁶⁸ Vedi *supra*.

²⁶⁹ L'accordo prevedeva che la corte pagasse 6.300 soldi ciascun anno, in due rate uguali, il giorno 11 dei mesi di marzo e settembre (ivi, f. 58r°).

²⁷⁰ *Ibidem*.

vos, per part nostra, vos hi interposets e per vostre poder procurets que sortisquen lur effecte [...] removent-ne qualsevol altres detenidors.

In tal modo, il Montull avrebbe potuto «sens dilació alguna» prendere il possesso della carica²⁷¹. Ad ottobre, il *cambrer* Guillem de Vic concesse 400 ducati a cambio al re, il quale aveva confermato la giurisdizione di Laurí al cavaliere Jaume de Romaní. La lettera di cambio spiccata dal re era destinata ad essere liquidata dal Pujades al Romaní, a Valenza, all'usanza, a ragione di 21 soldi per ducato. Tuttavia, se questi avesse acquisito l'effettivo possesso della giurisdizione, il Pujades avrebbe potuto trattenere l'importo. Il Magnanimo ordinò al Pujades di adoperarsi, insieme alla città ed agli ufficiali competenti, affinché il Romaní «haia la dita possessió de la dita iurisdicció del dit loch de Laurí», di modo che, attraverso un'operazione di compensazione, «havent ell la possessió, a vos no·us cal pagar los dits CCCC ducats»²⁷². Nello stesso mese, in seguito all'assegnazione delle commende di Mirambel e di Alfambra, rispettivamente, all'usciera Pere Cases ed al *cambrer* Galvany Tolsa, frati dell'ordine militare di Sant Joan, il re raccomandava al Pujades che

ab totes aquelles millors vies e maneres que a vos serà possible, donets orde ab effecte que les possessions de les dites comandes sien liurades als dessúsdits, [...] remoguts qualsevol detenidors de aquelles, encara ab qualsevol títol²⁷³.

Laddove il Pujades non interveniva personalmente, come negli stati insulari della Corona, la presa di possesso degli uffici da parte dei beneficiari avveniva in seguito all'esibizione della ricevuta d'incasso dell'ufficiale. Ad aprile, avendo assegnato l'assessorato della *gubernación* di Maiorca a Joan de Copons, il re ordinò al Pujades di rilasciargli la quietanza relativa all'ultima rata (300 ducati) dell'importo che questi aveva versato alla corte, in modo che

lo liurament de la possessió del dit offici no li sia diffarit, car no li seria liurada si·ns de vós aparega ésser content en quantitat damunt dita²⁷⁴.

²⁷¹ ACA, RC, 2900, f. 241r^o, 385.

²⁷² ACA, RC, 2900, ff. 153r-153v, img. 311-312.

²⁷³ ACA, RC, 2900, ff. 165r-165v, 334-335.

²⁷⁴ ACA, RC, 2765, ff. 158r-158v, 317-318. Fin dalla seconda metà del Trecento, il governo di Maiorca, conquistata da Pietro IV, così come Minorca ed Ibiza, fu affidato ad un *gobernador*, che, sebbene non fosse un autentico *alter-ego* del re, quale saranno i viceré di epoca moderna, esercitava quantomeno il governo politico e l'amministrazione della giustizia (J. LALINDE ABADÍA, *La Gubernación General en la Corona de Aragón*, Saragozza, 1963, pp. 424-425).

CONCLUSIONI

Nei primi anni del suo regno, il Magnanimo, impegnato ad espandere i propri domini ed a difendere i diritti degli infanti aragonesi, non riuscì a garantire piena stabilità alla figura del tesoriere generale regio, date le più o meno lunghe vacanze dell'ufficio ed il decentramento del servizio di tesoreria presso le corti dei luogotenenti generali. Una forma di continuità fu rappresentata dalla figura del luogotenente, legato più alla carica che alla persona del tesoriere, dal momento che rimase invariato per più decenni, nonostante le vacanze del vertice dell'ufficio.

Cionondimeno, fin dall'inizio della sua dominazione, Alfonso promosse un accentramento della tesoreria regia e sostenne il rispetto di procedure amministrative che consentissero una verifica efficace dei flussi finanziari della Corona. Inoltre, egli diede origine ad un rafforzamento della figura del tesoriere generale nell'ambito dell'apparato finanziario della Corona, riconoscendogli la facoltà di adottare misure rigide ed immediatamente esecutive nei confronti dei funzionari negligenti. Al tempo stesso, confermò le tradizionali principali funzioni della tesoreria regia, ossia l'attività di cassa e la tutela del Real Patrimonio, e riconobbe le prassi amministrative dell'ufficio. Tuttavia, la tradizione amministrativa della Corona, che vedeva, tra l'altro, prevalere il ruolo del maestro razionale, ostacolò inizialmente la concreta attuazione delle disposizioni alfonsine e la figura del tesoriere generale si rafforzò soltanto sul piano dell'acquisizione delle entrate di natura straordinaria, la quale passava attraverso l'esercizio di regalie, quale, soprattutto, l'alienazione di beni e diritti regi.

Ad ogni modo, le esigenze finanziarie della corte resero gravoso l'esercizio della carica. Se le dimissioni del Lodrac possono essere senza troppi problemi ricondotte al crescente credito maturato nei confronti della corte a causa del disavanzo della sua amministrazione, che egli era richiesto di finanziare mediante le proprie private disponibilità economiche, sarebbe interessante indagare le ragioni per cui anche il Sarçola si dimise e se queste fossero legate ai «treballs insupportables» a cui, in assenza della direzione politica del sovrano, era sottoposto l'ufficio, le cui dimensioni avevano già conosciuto una dilatazione rispetto al secolo precedente. In seguito all'insediamento della corte in Italia, si imposero bisogni probabilmente sconosciuti fino ad allora, sia per il volume delle risorse economiche e materiali necessarie a finanziare la conquista del

Regno di Napoli, sia per le modalità in cui queste erano destinate ad essere drenate dalla penisola iberica al Bel paese.

Alle nuove necessità finanziarie della corte corrispose un'innovazione istituzionale. Quando la campagna napoletana subì uno slancio per la morte di Giovanna II, il Magnanimo, rimasta vacante la tesoreria generale in seguito alla morte del titolare, piuttosto che procedere a nominare un nuovo tesoriere, deliberò di designare un suo delegato, al quale fu affidata la gestione della cassa centrale della Corona. La procura rendeva quest'ultimo un vero e proprio *alter ego* del sovrano in ambito finanziario e lo dotava dell'autorità necessaria a percepire tutte le entrate della corte, come e più dei luogotenenti generali. Egli, infatti, fu denominato, oltre che procuratore, percettore generale, una qualifica tradizionalmente legata al titolo di tesoriere, la quale faceva specifico riferimento alla facoltà dell'ufficiale di ricevere tutti i diritti spettanti alla Corona ed alla centralità della sua carica rispetto a tutti gli agenti incaricati, a qualsiasi titolo, della loro riscossione. In virtù delle necessità finanziarie regie, Mateu Pujades diede origine ad un rafforzamento della propria figura rispetto al ruolo fino ad allora esercitato dal tesoriere generale nell'ambito dell'esazione delle entrate ordinarie della Corona, sia rivendicando, di fronte al maestro razionale, l'esigenza di conoscerle per poter procedere a riscuoterle, sia mettendo in atto, nei confronti dei debitori della corte, i metodi coercitivi da tempo propugnati da Alfonso.

Il principale compito affidato al Pujades consisteva nella ricerca delle risorse necessarie al finanziamento dell'impresa napoletana, realizzato soprattutto mediante la liquidazione delle lettere di cambio spiccate dalla corte in Italia. Poiché le già scarse entrate ordinarie della Corona non erano sufficienti a sostenere le spese della guerra, mediante una serie di procure Alfonso gli concesse una serie di facoltà, via via più ampie, promananti direttamente dall'autorità regie, al fine di consentirgli di acquisire gli introiti straordinari necessari al prosieguo della conquista. La denominazione di procuratore generale va quindi intesa in maniera originale rispetto alla carica dei procuratori regi ai quali, fin dal Duecento, era affidato il governo politico di un territorio a causa dell'impossibilità dei sovrani aragonesi di governare in maniera diretta tutti gli stati ad essi sottoposti.

Le clausole con le quali si aprivano i provvedimenti alfonsini lasciano trasparire la preoccupazione del Magnanimo che le proprie decisioni apparissero in contrasto con i

principi su cui fondava l'ordinario sistema politico della monarchia. Caratterizzate dal richiamo allo stato di *necessitas* in cui versava la corte a causa di una guerra a cui il sovrano- secondo quanto sosteneva- aveva partecipato per rivendicare i propri diritti su Napoli, al fine di accrescere il prestigio della Casa aragonese, esse riflettono i principi su cui si fondava la riflessione giuridica del tempo intorno al problema della *potestas* assoluta: come sottolinea Giuliano Milani relativamente all'uso strumentale del concetto di *utilitas* da parte dei Comuni dell'Italia centro-settentrionale, si può discutere sull'abuso del richiamo alla *necessitas* della corte, eppure esso «serviva, non solo sul piano formale, a presentare il regime come ancora sottoposto alla legge e al servizio del bene comune»²⁷⁵. Le giustificazioni testimoniano il tentativo dell'autorità di mostrare la propria fedeltà «ad un sistema istituzionale ancora formalmente legalistico»²⁷⁶. Non sembra che le ragioni invocate da Alfonso a giustificazione dei nuovi provvedimenti divenissero più astratte e generiche col passare del tempo²⁷⁷, anzi, egli chiarì che le *necessitates* della corte rispondono ad esigenze politiche che contribuiscono, oltre che al prestigio della Corona, al beneficio dei sudditi. L'uno e l'altro costituivano l'*utilitas* che giustificava le nuove disposizioni, secondo la trattazione dottrinale del *ius commune*²⁷⁸. Particolarmente estranea alla pubblica amministrazione dovette apparire l'adozione, da parte di un ufficiale regio, di una pratica creditizia diffusa in ambito commerciale mercantile, ossia l'acquisto a termine di beni, destinati ad essere rivenduti ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Caratterizzata da un *desavanç* contenuto, il Pujades vi ricorse quando non disponeva di una maniera per ottenere più rapidamente il numerario necessario alla liquidazione delle lettere di cambio spiccategli dal re.

D'altra parte, la decisione di assegnare a Mateu Pujades il nuovo incarico di percettore e procuratore generale non fu causale. Egli apparteneva ad una famiglia di uomini d'affari che, grazie alla propria attività, aveva stretto rapporti di *familiaritas* con il sovrano, che

²⁷⁵ MILANI, «Legge ed eccezione...», cit., p. 413.

²⁷⁶ Ivi, p. 391.

²⁷⁷ Così avviene, ad esempio, a Bologna fin dalla fine del Duecento, in cui l'ultima giustificazione relativa ad un provvedimento contrastante con il principio fondamentale secondo cui i banditi potessero rientrare nella città soltanto dopo aver adempiuto ad un'obbligazione sia con la parte offesa che con il Comune consiste nel vantaggio comportato al Comune stesso dall'incameramento di ricchezze (ivi, cit., p. 385).

²⁷⁸ Un passo di Ulpiano (Dig. 1,4,2) sostiene che «in ciò che di nuovo si deve deliberare deve essere evidente l'*utilitas*» («in rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet» (E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, Milano, 1962, vol. I, pp. 265-266, citato in MILANI, «Legge ed eccezione...», cit., p. 382).

si erano tradotti nel conseguimento di importanti posizioni nell'amministrazione statale, nonché nell'ascesa sociale attraverso l'acquisizione della *militia*. Privo del titolo di dottore e delle conoscenze legali dei suoi predecessori, egli era dotato delle competenze contabili necessarie alla gestione delle finanze reali. Rimasto fedele alla causa aragonese anche in seguito alla ribellione del signore da cui direttamente dipendeva, egli divenne un fidatissimo membro dell'*entourage* del monarca e diede prova di grande duttilità a ricoprire differenti ruoli. Affidabilità, competenza, duttilità erano qualità indispensabili all'uomo a cui affidare il delicato compito di provvedere, dietro le quinte, al finanziamento della tanto agognata conquista di Napoli.

**CAPITOLO II. L'EVOLUZIONE DELL'UFFICIO IN SEGUITO ALLA
VACANZA (1439-1458)**

1. TESORIERE E PROCURATORE GENERALE

Il Magnanimo considerava il Pujades come il nuovo tesoriere generale della Corona già prima della nomina ufficiale. Per questo, l'8 ottobre del 1438 vietò a tutti gli ufficiali regi che amministravano denaro pubblico per conto della Corona di effettuare alcun genere di assegnazione a carico dei redditi della corte senza un mandato esecutivo del percettore e procuratore generale, rinnovando un provvedimento precedente riguardante il tesoriere generale, emesso nel corso dell'esercizio di Francesch Sarçolà²⁷⁹. Inoltre, il 30 del mese Alfonso assegnò all'ufficiale la medesima remunerazione di cui aveva goduto il Sarçolà, a decorrere dal mese di giugno²⁸⁰.

Nel 1439, il Pujades si recò nel Regno di Napoli, dove svolse attività di cassa sulla base di disposizioni verbali del re. Le spese amministrative della sua gestione furono sostenute grazie alle private disponibilità finanziarie dell'ufficiale. A novembre, egli tratteneva due rate della remunerazione spettantegli

per lo càrrech de la recepció e administració de les peccúnies de la cort que tinch per comissió e manament del senyor Rey, seguint continuament a mes pròpies e grans despeses la sua cort en les parts del Reyalme de Nápols, a les quals l'any present son passat per son servey²⁸¹.

Egli rese ragione al maestro razionale del Regno di Valenza dell'esercizio napoletano. Nel settembre 1440, infatti, retribuì il *librater* Joan Carcassona per la rilegatura di un registro

ab lo qual retí lo compte de certes peccúnies que per manament verbal del senyor Rey havia administrat en lo Realme de Nápols, lo qual libre doní al racional²⁸².

Si trattava di una copia del registro originale, che l'ufficiale tenne per sé. Il costo dei due registri fu contabilizzato nel rendiconto relativo al periodo finanziario successivo, in quanto il bilancio si era chiuso in pareggio:

per tot lo cost dels quals libres no he volgut continuar en aquell dit compte per ço com romanía par²⁸³.

²⁷⁹ Nella disposizione il Pujades era definito «procuratoris ac receptoris generalis peccuniarum et iurium nobis seu nostre Curie quomodolib(et) pertinencium» (si veda il capitolo VI).

²⁸⁰ ACA, RC, 2715, 153-154. Lo stipendio era però percepito dal Pujades in moneta valenzana (3.692 soldi 6 denari di reali) piuttosto che barcellonese come nel caso del Sarçola (ARV, MR, 9392, f. 81v).

²⁸¹ ARV, MR, 9392, f. 81v°.

²⁸² «e més paguí per lo original de aquell, qui roman en mon poder» (ARV, MR, 8788, f. 62v).

²⁸³ *Ibidem*.

Il 22 giugno del 1439, a Capua, il Magnanimo nominò ufficialmente il Pujades tesoriere generale²⁸⁴. L'ufficiale fu rispedito nella penisola iberica per raccogliere il numerario necessario al finanziamento della guerra. Al principio del 1440, il tesoriere si apprestava a portare al Magnanimo circa 50.000 fiorini aragonesi. Tuttavia, il sovrano stabilì che rimanesse nella penisola iberica e che, con il denaro, liquidasse le lettere di cambio che gli avrebbe indicato Joan d'Ixar²⁸⁵.

Come si è visto, nel rendiconto dell'esercizio, il Pujades dichiarò che l'incarico di percettore e procuratore generale ebbe termine il 31 ottobre del 1439, quando aveva avuto inizio l'ufficio di tesoriere generale. Al principio della sezione delle uscite si legge infatti che egli ricevette soltanto ad ottobre la nomina di tesoriere²⁸⁶. Tuttavia, le procure istituite in suo favore conservarono, in realtà, la propria validità anche in seguito alla promozione. Nell'agosto del 1440, il Pujades remunerò il notaio della tesoreria Salvador Formigals per una copia autentica, in pergamena, «que li fiu fer del poder que yo he axí com a procurador general del senyor Rey»: la copia della procura generale fu consegnata al suo luogotenente Pere Roig, inviato dalla regina a Maiorca «per affers» della corte²⁸⁷. Inoltre, nel giugno del 1443, in una concessione alla villa di

²⁸⁴ Cfr. Appendice, doc. 5.

²⁸⁵ In una lettera inviata al tesoriere nell'ottobre del 1440, Alfonso ricordava come «vos, per tot lo mes de febrer pus propassat o de març lladonchs següent al pus larch, vos devieu desempachar per venir a nos de les parts de ça ab aquelles més peccúnies que lavors tenieu e speraveu de nostra cort, les quals, segons letres del bisbe de Lleyda e d'en Bosulù, nostre secretari, devien muntar a suma d'entorn cinquanta milia florins d'Aragó e hagués en après letra nostra manant-vos que les dites peccúnies tinguessets prestes per pagar certs cambis que-us trametiem a complir ab lo noble e amat conseller e maiordom nostre don Johan d'Ixer e'n après ab lo dit don Johan vos scrivim manant-vos que de qualsevols peccúnies que tinguesseu de nostra cort deguesseu complir tots aquells cambis que lo dit don Johan vos notificaria de part nostra deure vos complir e pagar» (ACA, RC, 2900, 426). Al riguardo si veda anche *infra*.

²⁸⁶ «Dates fetes per mi Matheu Pujades, cavaller conseller del senyor Rey, per rahó de la administració de les peccúnies de la cort del dit senyor per ell a mi comanada vacant lo offici de son tresorer, començada en lo mes de noembre del any MCCCCXXXVI e finí lo derrer die de octubre del any MCCCC°XXXVIII°, com en aquell mes yo haia rebudes del senyor Rey les provisions que sa senyoria m'a fetes del offici de tresorer. E d'allí avant continue la administració com a son tresorer» (ARV, MR, 9392, f. 80r).

²⁸⁷ ARV, MR, 8788, f. 53r. Pere Roig era luogotenente del Pujades fin dal 1438, come risulta da un *debitori* rilasciatogli dal re per un prestito di 1.140 fiorini d'oro d'Aragona e 5 soldi barcellonesi, consegnati all'ufficiale di tesoreria Joan Cerdà dal figlio dello stesso Pere, Joan Roig, anch'egli ufficiale di tesoreria (ACA, RC, 2715, img. 154-155).

Alcoi, il Pujades dichiara esplicitamente di agire in qualità di procuratore regio «legittime constitutus cum publico procuracionis instrumento»²⁸⁸.

Infatti, soltanto in qualità di procuratore generale egli potette procedere ad acquisire le entrate straordinarie necessarie al finanziamento della guerra. Le testimonianze pervenuteci sono quasi completamente illeggibili²⁸⁹, ad eccezione di una licenza di imporre e riscuotere tributi sui consumi (di pane, vino, carne ed altri beni) concessa ai consoli di Stagell (Rossiglione) e della remissione (1441) di un reato commesso dall'*alcayde* dell'*aljama* di Saragozza Facaig de Gala²⁹⁰. Inoltre, il 2 luglio del 1443, il Pujades scrisse al baiulo generale della Catalogna, Joan de Corbaria, affinché provvedesse a stimare il valore del castello di Riumors, situato nella diocesi di Girona, in quanto il suo titolare Bernardus Xatinar, figlio di Raimondo, era intenzionato a cederlo alla cattedrale della città. Per rendere possibile la concessione, come è stato ricordato, era necessario procedere all'ammortizzazione del bene, detenuto da Raimondo «per purium et francum elodium»²⁹¹. Il baiulo era tenuto a comunicare il risultato della perizia al Pujades, il quale avrebbe proceduto a valutare l'importo spettante alla corte²⁹².

Il Pujades operò generalmente presso la regina, a meno che le circostanze non richiedessero diversamente. Il 3 ottobre, Alfonso, dopo un'assenza di ben 5 mesi del

²⁸⁸ Il tesoriere ricorda come l'atto gli riconoscesse il potere «dandi licenciam et facultatem quibuscumque universitatibus, collegiis et particularibus personis, nostris feudatariis ac emphiteotis et aliis, carricandi, vendendi et onerandi super dictis universitatibus feudis et rebus in emphiteosim concessis». Egli descrive altresì le caratteristiche formali del documento «ipsius propria mano sub signato, eiusque sigillo comuni negociorum Regni Sicilie ultre farum in cera rubea [...] dato et acto in suis felicibus castris apud Toram positus, XII^o mensis maii anno a nativitate domini Millesimo CCCC^o XXXVII, in posse honorabilis Arnaldi Fonolleda, eiusdem domini regis secretarii» (ARV, MR, 9392, f. 33v).

²⁸⁹ Gli atti furono copiati e consegnati in copia al maestro razionale valenzano in fase di rendicontazione, a giustificazione degli incassi effettuati (cfr. *ivi*, ff. 2-25). Sugli adempimenti burocratici che il tesoriere generale era tenuto ad espletare ai fini della resa del conto si veda il capitolo III.

²⁹⁰ Cfr. ARV, MR, 9392, rispettivamente ff. 23r, 27v.

²⁹¹ Il Pujades spiegava al baiulo come, poiché il Xatinar «intendat ipsam turrim, patium ac iurisdictionem et castrum vendere et alienare ad imperpetuum preposito elemosine sedis Gerunde [...] oporteat eidem predicta amortizare adeo ut vendicio ipsa debitum suum assequit valeat effectum». Pertanto, gli ordinava «quatenus vos informare curetis cum personis ad hoc expertis si turris [sic], patium ac iurisdictionem predictas vendere haberentur quod precium valerent presertim veniendo in manu morta scilicet ecclesie et quod ius iuste pertinere posset domino Regi racione domini ipsius feudi predictique in scriptis redigi faciendo» (*ivi*, f. 34v).

²⁹² Il Pujades raccomandava infatti al Corbaria che «ipsam informacionem et alia predicta nobis e vestigio clausam et sigillatam transmittere procuretis adeo ut ipsa visa et per nos recognita in amortizzazione domini ipsius feudi rectius procedere valeamus et iura regis per nos melius exhiigi possint» (*ibidem*).

tesoriere, rivelatasi dannosa per le finanze reali, gli ingiunse di non lasciare nuovamente, in futuro, se non per suo ordine, la corte della consorte per un periodo tanto lungo, il quale «ha nongut [sic], segon som informats, molt a nostres fets»²⁹³.

Ma la ricerca dei fondi necessari al finanziamento dell'impresa napoletana richiedeva continui spostamenti del tesoriere. Egli stesso dichiarava di operare

en diverses parts, a mes pròpies e grans despeses, per traure pecúnies e per altres molts e diversos afers de la cort del senyor Rey en les parts de ça, hon per ell son stat trames²⁹⁴.

Per ovviare ai danni finanziari che un'altra eventuale assenza del Pujades dalla corte della regina avrebbe potuto provocare, lo stesso 3 ottobre Alfonso abilitò la consorte a percepire tutti gli introiti spettanti alla corte a qualunque titolo, nonché ad alimentare ella stessa l'erario con entrate di natura straordinaria, concedendo licenze per l'imposizione di tributi, *amortizacions* e remissioni di reati. Il sovrano non mancò di raccomandare alla regina di rilasciare ai versanti le debite quietanze d'entrata (*apocas, quitancias*)²⁹⁵.

Ma la volontà del monarca era che il Pujades permanesse la cassa centrale dell'apparato finanziario della Corona, in quanto la regina era tenuta a corrispondere integralmente a lui il denaro incassato²⁹⁶. Di fatto, questa disponeva del proprio tesoriere, Rafael Ferrer, il quale rimetteva al Pujades i proventi percepiti, derivanti soprattutto da multe ed indulti²⁹⁷.

D'altra parte, nel luglio del 1441, il Magnanimo, emanò un provvedimento con cui ordinò a tutti gli ufficiali regi che, a sola ispezione del Pujades, rimettessero esclusivamente a lui qualunque somma di denaro o bene detenuto per conto della

²⁹³ Il sovrano lo ammonì affinché «d'açí avant, quant puxats e nostres affers supportar puxen, vos guardets de tal absència per quant amats nostre servey, si donchs per nós era lo contrari manat» (ACA, RC, 2651, img. 327, f. 165r).

²⁹⁴ Così scrive nel registrare le rate del suo stipendio (cfr., ad esempio, le rate relative ai trimestri settembre-novembre 1439 [ARV, MR, 8787, ff. 47r], marzo-maggio 1440 [ivi, f. 70r], giugno-agosto 1440 [8788, ff. 55v], settembre-novembre 1440 [ivi, f. 79v]).

²⁹⁵ Il testo ci è giunto nella registrazione prodotta nell'ufficio del maestro razionale, dove fu intitolato *Privilegi ab lo qual lo Senyor Rey Alfons donà ampla potestat e plen poder a la Senyora Reyna dona Maria per a que pugua rebre, exegir e cobrar totes e qualsevulla quantitats de pecúnies e coses pertanyents e spectants a la cort del Senyor Rey* (Appendice, doc. 6).

²⁹⁶ Alfonso le aveva ordinato, infatti, che «de peccuniis virtute v(est)re comissionis et potestatis huiusmodi proventuris dilecto consiliario et thesaurario nostro Matheo Pujades militi faciatis integre responderi»

²⁹⁷ Cfr. la sezione delle entrate dei rendiconti del Pujades, repertoriati nell'appendice al III capitolo. Per il riferimento del Pujades al tesoriere di Maria cfr., ad esempio, ARV, MR, 8787, f. 82r°.

Corona, come li avrebbero consegnati «ad nostram maiestatem» e non ad altri se glielo avesse imposto²⁹⁸.

²⁹⁸ «... quascumque peccunie quantitates, res, mercancias et bona nostra quomodocumque seu qualitercumque in posse vostro existentia, ut ad nostram maiestatem defferietis etiam si vobis expresse iniunctum fuisset q(uam) nobis et non alteri persone traderetis» (ACA, RC, 2717, img. 281-282).

1.1 «PUS VERAMENT DEL DIT SENYOR»: IL CONSOLIDAMENTO DELL'UFFICIO

Già nel corso dell'esercizio di procuratore generale, il Pujades, in qualità di *alter ego* del re in ambito finanziario, aveva acquisito un potere notevole, come è stato visto. Divenuto anche tesoriere generale, espletò l'incarico ricorrendo a tutti i poteri che il Magnanimo aveva conferito già da tempo all'ufficio, come sappiamo, ma che non erano mai stati esercitati dai suoi predecessori. Era infatti assolutamente necessario acquisire tutte le risorse possibili, tanto per finanziare la guerra, quanto per saldare i debiti contratti dalla Corona negli anni precedenti.

Le finanze della tesoreria si sostenevano, ormai, innanzitutto su entrate di natura straordinaria, costituite soprattutto da prestiti, dai proventi dell'"ammortizzazione" dei beni del Real Patrimonio reale e dai donativi, i quali generalmente erano soltanto percepiti dal tesoriere, in quanto richiesti dal re perlopiù tramite i luogotenenti generali del re o altri ufficiali. Non di rado, il Pujades si trovò in condizioni di assoluta mancanza di liquidità. Così cominciò a prendere denaro a cambio a nome proprio, garantendo però le obbligazioni, a quanto sembra, sui redditi stessi della Corona ad attingere alle proprie private disponibilità economiche al fine di finanziare le "urgenti necessità" della corte. Nell'aprile del 1441, Alfonso ordinò al protonotaro Pere Ram di pagare al tesoriere poco più di 895 fiorini «quos idem thesaurarius bistraxit [sic] pro urgentibus nostre curie necessitatibus»²⁹⁹. In una lettera dell'aprile del 1440, il Magnanimo esortava il Pujades a pazientare «en los cambis que preniets a vostre risch»: in futuro, quando, Dio piacendo, sarebbe stato ormai fuori da «aquesta congoxa e tanta necessitat», gli avrebbe manifestato la riconoscenza che i suoi *bons serveys* meritavano³⁰⁰.

A causa della scarsa credibilità della Corona di riuscire a tener fede ai propri impegni, il Pujades cominciò a pagare interessi maggiori sui prestiti ed i cambi contratti, sempre garantendo le obbligazioni sui diritti regi. Per la medesima ragione, iniziò ad alienare i beni ed i diritti della corte a prezzi meno vantaggiosi³⁰¹. Nel luglio del 1441, Alfonso

²⁹⁹ ACA, RC, 2901, f. 1r, img. 3. Il verbo *bistraxit* è un calco del catalano *bestrer* (o *bestreure*), che significa "anticipare" (Alcover, *Diccionari*, cit., s.v. *bestrer/bestreure*).

³⁰⁰ ACA, RC, 2717, 82.

³⁰¹ Il re gli riconobbe infatti la facoltà «nomine nostro et pro nobis, manlevare seu ad cambium capere quascumque peccuniarium quantitates [...] ac etiam impign(or)are, vendere et alienare quaecumque bona

ordinò ai revisori dei suoi conti di approvare tutte le entrate derivate dai prestiti e dalle alienazioni stipulati dal tesoriere «cum desavantiis predictis, interesse, dampnus et expensis omnibus propterea factis et sequetis»³⁰². Ribaltando completamente i principi di una buona amministrazione delle finanze e del patrimonio reali, il Magnanimo giustificava il provvedimento richiamandosi alle consuete necessità della corte. Il pericolo in cui versava la persona del re era presentato ora come un rischio per tutti i suoi regni: nei termini del sovrano, bisognava

succurendis impresentiarum necessitatibus nostris in quibus periculum vertitur non solum nostri status in hoc Regno sed etiam persone nostre ac omnium Regnorum nostrorum³⁰³.

Così, il Pujades cominciò ad esigere i redditi della Corona servendosi in maniera più sistematica di procuratori ed incaricati speciali della riscossione (anche affaristi), a cui assegnava specifiche *comissionses*. Egli li dotava della facoltà di ricorrere a metodi coercitivi in caso di resistenze da parte dei funzionari locali regi oppure dei sudditi. In ambito finanziario, l'ufficiale aveva acquisito un'autorità che egli stesso considerava superiore perfino all'autorità del re! La figura del monarca appariva infatti evanescente ai sudditi, a causa della sua lunga assenza dai domini iberici.

Nell'aprile del 1440, le *aljames* dei mori (*mudéjares*) d'Aragona non avevano ancora corrisposto le *demandes* che il re aveva loro chiesto, nonché certe somme che, su richiesta del Pujades e del segretario regio Pere de Besalù, avevano accettato «fer servici» al sovrano. Il 21 del mese, il tesoriere, «havent sguart a la necessitat en que sa senyoria és posada» affidò a Bernat de la Cavalleria, mercante di Saragozza, l'incarico di riscuotere le somme dovute dalle comunità musulmane alla corte, riportate all'interno di un memoriale da lui stesso redatto, rilasciando loro le relative ricevute d'entrata³⁰⁴. Il tesoriere gli raccomandava, «de part del dit senyor», di ricorrere, in caso di resistenze o indugi da parte dei mori, alle misure coercitive tradizionalmente previste per i

nostra et curie nostre sub quibuscumque desavantiis, perduis, interesse, dampnis et expensis» (ACA, RC, 2717, ff. 142v-143r, img. 282-283).

³⁰² *Ibidem*.

³⁰³ Ivi, f. 142v (img. 282).

³⁰⁴ Egli, infatti, ordinò al de la Cavalleria che «anant personalment, o per altra via que vostra discretió conexa (e)ger pus pertinent, demaneu, haiau e exegiscau d'aquelles aljames e singles lurs moros que trobareu en un memorial segellat e sotsignat, de nostra mà e segell, les quantitats en aquell contengudes, fermant-los-ne àpoques» (ARV, MR, 9392, f. 30r).

contribuenti per i debiti con il Fisco regio. Il Pujades gli conferiva «tot nostre, ans pus verament del dit senyor, loch e veus», riconoscendogli piena facoltà che, nel caso in cui

per ells o algú d'ells serà recusat e dilatat pagar, [...] contra ells fassats rigoroses executions, compulses o altres a açò necessaries *destreymients*, segons en deutes phiscals es acostumat³⁰⁵.

Gli incarichi di riscossione erano naturalmente affidati anche agli stessi ufficiali della tesoreria, scelti in base alle proprie capacità professionali. Nel 1443, la regina Maria fece processare gli abitanti di Teruel e di Alfambra, accusati di *insulto* nei confronti del castello di quest'ultima. A settembre, il Pujades affidò all'ufficiale di tesoreria Pere de Capdevila, in virtù della sua *legalitas et solertia*, l'incarico di recarsi «nostro loco vice et in nostram personam» presso entrambe le università, affinché esigesse tutto quanto essi erano tenuti a corrispondere alla corte per il reato, rilasciando loro, in suo luogo, le relative ricevute d'entrata (*apocas de recepto*)³⁰⁶.

In modo analogo, il Pujades esigette gli avanzi detenuti da tempo da alcuni funzionari regi, secondo quanto aveva trovato ispezionando l'archivio dell'ufficio del maestro razionale del Regno di Valenza. Egli nominò il *verguer* (un ufficiale con funzioni esecutive) della bagliva generale del Regno di Valenza Berenguer Bataller suo procuratore ed il 3 aprile del 1440 gli affidò l'incarico di recarsi presso il baiulo di Morella Pere Ram, o il suo luogotenente, per riscuotere tutte le entrate e gli avanzi del loro ufficio, relativi anche agli anni precedenti³⁰⁷. In qualità di procuratore del Pujades, il Bataller era legittimato a sottoscrivere, in suo luogo, la relativa ricevuta d'entrata. Cionondimeno, nella sua *comissió*, il tesoriere, «a superabundant cautela», gli confermava tale facoltà³⁰⁸. L'ufficiale fu autorizzato ad effettuare «rigoroses executions» di qualsiasi persona fisica o giuridica detenente, nell'ambito della bagliva, denaro pubblico che avesse opposto una qualunque forma di resistenza o che, in qualche

³⁰⁵ *Ibidem*.

³⁰⁶ *Ibidem*.

³⁰⁷ L'atto di procura era stato redatto dal notaio della tesoreria Jacme Coll (vedi *infra*). Il tesoriere lo dotava di «plena potestat que, anant personalment en la dita vila als dits batle e lochtinent o a qualsevol d'ells demaneu, haiau e d'ells reebau totes e qualsevol peccúnies dels anys passats e encara present en poder lur stants de rendes, cenços, emoluments e drets reyalis per qualsevol títol o causa al dit senyor pertanyents» (ARV, MR, 9392, f. 29r).

³⁰⁸ Egli, infatti, gli raccomandava che «d'açò que d'elles o qualsevol d'ells reebrets los fermets àpoca o àpoques de rebuda sufficients, com a açò vos haiam constituit procurador bastant en poder d'en Jacme Coll, notari e scrivà de nostra tesoreria, sots lo loch dejús mencionats e, ab la present, a superabundant cautela vos ne donam plena facultat e potestat» (*ibidem*).

modo, avesse indugiato nel pagamento. Il Pujades, infatti, «de part del dit senyor», ed anzi «pus verament del dit senyor», gli conferiva «tot nostre loch e veus» riguardo «les dites coses, ab incidents e em(er)gents d'aquelles»³⁰⁹.

Verificando i conti depositati presso l'ufficio del maestro razionale, il Pujades aveva calcolato anche i residui attivi della corte detenuti dagli ufficiali regi. Così, ad esempio, egli stimò che il *justícia*, i giurati e gli abitanti di Alzira dovevano alla Corona 127 libbre e 5 soldi reali valenzani. Il 9 aprile, incaricò Francesc Barceló che

accedendo personaliter ad villam Algezire, agatis, faciatis seu fieri faciatis coniuctim executionem et vel executiones rigidas atque promptas,

fino al concorrere dell'intero importo.

Il Pujades forniva anche indicazioni sulle modalità in cui realizzare le *executiones*, che sarebbero state effettuate mediante il sequestro e la vendita di beni, nonché altre misure forzose tradizionalmente previste dal Fisco regio³¹⁰.

D'altra parte, nel luglio del 1441 il Magnanimo, anche per accelerare le procedure di riscossione dei diritti della Corona, aveva emanato un provvedimento con cui ordinò a tutti gli ufficiali regi che «ad solam o simplicem requisicionem» del Pujades, rimettessero esclusivamente a lui qualunque somma di denaro o bene detenuto per conto della Corona³¹¹.

Riguardo le questioni di natura finanziaria, il Pujades agiva da intermediario privilegiato tra le comunità iberiche ed il re. Nell'aprile del 1440, la comunità di Teruel, di cui era baiulo il segretario regio Joan Olzina, si rivolse al tesoriere per proporre al re l'anticipo di 40.000 soldi sulle *demandes* che era tenuta a versare alla Corona nel biennio 1441-1442, in cambio del riconoscimento di certi privilegi³¹².

³⁰⁹ *Ibidem*.

³¹⁰ Nei termini dell'ufficiale, «tam per captionem pignorum aut venditionem seu alienationem eorum, quam aliis forcioribus rimediis ut de iuribus phiscalibus et executione regia solitum fieri reperitur» (Ivi, f. 29v).

³¹¹ ACA, RC, 2717, 281-282. Al riguardo si veda anche *supra*.

³¹² Il Pujades informò il re della proposta della comunità mediante lo scrivano regio Francesc Muntull. Alfonso rispose all'ufficiale che avendo «hoït lo feel scrivà nostre en Francesch Muntull en tot lo que per vostra part nos ha volgut dir» aveva deciso di concedere a Terol i privilegi di cui aveva chiesto il riconoscimento «jatsia haguessem bé causa de denegar e no atorgar a aquells per algunes clàusules que per los dits privilegis son demanades o almenys habilitar aquelles (ACA, RC, 2717, 81-82).

2. IL FINANZIAMENTO DELLA «BONAVENTURADA CONQUESTA» DEL REGNO DI NAPOLI ED I *COFFRES SPULIATS*

I fondi della tesoreria erano destinati, oltre che al pagamento delle vecchie e nuove obbligazioni contratte in vario modo dalla Corona, all'acquisto dei rifornimenti destinati ad essere trasmessi nel Regno di Napoli, soprattutto di panni, sale, biscotto, armature, nonché ad essere inviati in Italia per sostenere direttamente le finanze della corte regia³¹³.

Il 2 agosto del 1439, Alfonso conferì al Pujades il compito di “fermare” le navi provenienti dalla Sicilia cariche di frumento, noleggiarle e caricarle di sale d'Ibiza destinato ad essere inviato a Gaeta, dove il re aveva incentrato le proprie operazioni militari³¹⁴. Il tesoriere era tenuto a certificare il costo del noleggio delle navi all'infante Ferdinando (detto Ferrante) d'Aragona, il quale avrebbe provveduto al pagamento, mentre la spesa del sale era destinata ad essere liquidata dal tesoriere di Sicilia Pere d'Altelló. A tale incarico fa riferimento una lettera indirizzata da Alfonso ai revisori dei suoi conti nell'agosto del 1441, quando il d'Altelló era ormai morto, nella quale il sovrano ricorda come

havem scrit e manat al dit nostre tresorer que per ell fossen aturades les naus vinents de Sicilia aquí carregades de forments e, aquelles noliejades, carregas de sal en Iviça per Gayeta e que del dit nòlit per lo dit tresorer fos scrit al il·lustre don Ferrando de Aragó, nostre molt amat fill, car per aquell fora contentat e del cost de la dita sal fos scrit a aquell, tramés a pagar al feel nostre en

³¹³ Cfr. la sezione delle uscite dei rendiconti del Pujades, repertoriati nell'appendice del III capitolo. Il Magnanimo ricorse in modo particolare ai tessuti quale mezzo di remunerazione delle truppe, sfruttando in questo modo a proprio vantaggio la specializzazione manifatturiera nel settore tessile delle maggiori città della Corona d'Aragona (al riguardo si vedano RYDER, «Cloth and credit...», cit., e SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit., pp. 254 sgg.). David Igual Luis ha evidenziato come la tesoreria reale fosse circondata da una folta cerchia di uomini d'affari che trasferivano ed anticipavano denaro e somministravano alla corte viveri, tessuti e materiale bellico (IGUAL LUIS, «Entre Valencia y Nápoles...», cit.). Al riguardo si vedano anche DEL TREPPO, «La “Corona d'Aragona”...», cit.; ID., *Els mercaders catalans i l'expansió de la Corona catalano-aragonesa al segle XV*, Barcellona, 1976; TRASELLI, *Note...*, cit.; G. ROMESTAIN, «Les hommes d'affaires de Perpignan dans le Royaume de Naples», in *IX Congresso di storia della Corona d'Aragona* (Napoli, 11-15 aprile 1973), vol. II, Napoli, 1982, pp. 81-107; A. SILVESTRI, «Sull'attività bancaria napoletana durante il periodo aragonese», in *Bollettino dell'Archivio Storico del Banco di Napoli*, Napoli, 6 (1953), pp. 80-81.

³¹⁴ Sullo scambio di cereali siciliani e tessuti valenzani cfr. P. IRADIEL MURRUGAREN, «El comercio de Valencia con Italia entre la Edad Media y la Moderna», in E. BELENGUER (a cura di), *Reino y ciudad. Valencia en su historia*, Madrid, 2007, pp. 89-108.

Pere d'Altelló, quondam tresorer nostre lavors en lo Regne de Sicilia, com per aquell sia ben pagat³¹⁵.

Per timore dei nemici di Alfonso, i rifornimenti di sale erano inviati in Italia di nascosto. Il Pujades ordinava al luogotenente del governatore di Ibiza, Pere Marí, di caricare il prodotto su navi che egli noleggiava sotto il nome di mercanti legati alla corte aragonese. Siamo a conoscenza di ciò in quanto, verso la fine del 1440, il Pujades dovette liquidare le lettere di cambio spiccate al tesoriere di Sicilia per il pagamento del sale, le quali, a causa della morte dell'ufficiale, non poterono essere onorate e tornarono indietro con l'aggravio delle spese del protesto e del ricambio³¹⁶. A luglio, il Pujades aveva ordinato a Pere Marí di caricare il sale sulla nave di Alfonso García, diretta nel Regno di Napoli, che aveva noleggiato a nome del mercante fiorentino Clemente Somaia. A novembre, gli toccò pagare i moggi di sale che

per ma comissió foren comprats e carregats en la dita nau per en Pere Marí, lochtinent de governador de Eviça en lo mes de juliol proppassat, jatsia lo dit nolejament yo fes fer a Climent de Somaya, mercader florentí, e en nom seu se noleja la dita nau per dupte de enemichs³¹⁷.

Nel Regno di Napoli, il Magnanimo faceva del sale un commercio molto redditizio, impiegando i proventi innanzitutto per la remunerazione delle truppe³¹⁸.

Per l'acquisto e la trasmissione degli approvvigionamenti nel Regno di Napoli, il tesoriere si serviva spesso della collaborazione del mercante barcellonese Francesc

³¹⁵ ACA, RC, 2901, f. 26r°, img. 53. La lettera è ricordata anche dal Pujades nella registrazione della spesa di una partita di sale che dovette pagare nel novembre del 1440 a causa della morte del d'Altelló (vedi nota seguente).

³¹⁶ Si ricorda che il ricambio è l'operazione conseguente al protesto, elevato da un notaio su richiesta del beneficiario di una lettera di cambio in caso di mancata liquidazione di quest'ultima, al fine di intimare all'emittente di rimborsare il datore della valuta. Generalmente, il montante non pagato al beneficiario della lettera veniva ricalcolato, a quanto sembra, secondo la quotazione del giorno rilevata alla loggia dei cambi (DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», cit., p. 417) e la lettera ritornava sulla piazza di emissione gravata del ricambio e delle spese notarili (ivi, p. 425). Talvolta, l'interesse del ricambio prescindeva dalla quotazione del giorno del protesto e corrispondeva ad una certa percentuale del montante, spesso coincidente con quella del tasso di cambio (ivi, p. 417).

³¹⁷ Così dichiara il tesoriere nella registrazione della spesa, nella quale ricorda anche come «es cert que de trametre yo la dita sal m'és stat scrit per lo senyor Rey ab letra sua ciosa, dada en los camps denant Alta Vila a II d'agost del any MCCCCXXXVIIIº, ab la qual m'és manat que per mi sien aturades les naus qui venen de Sicilia carregades de forment e aquellas faça carregar en Eviça de sal, nolejant-les per Gayeta, e que del preus del nolit de la dita sal fos scrit per mí al il·lustre infant don Ferrando en Gayeta, car per ell serien contentats e lo cost de la dita sal fos tramés pagar per mí a'n Pere d'Altelló, tresorer de Sicilia de la sal» (ARV, MR, 8788, ff. 75v-76v).

³¹⁸ SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit., p. 256. Sul «gran guany e avanç» della vendita del sale d'Ibiza a Napoli vedi *infra*.

Pujades, da identificare probabilmente con un cugino di Mateu, figlio dello zio Guillem, il fratello del padre, il quale si era sposato a Barcellona con Isabela de Casa-sàgia³¹⁹. Nel registrare certe spese per il sale, il Pujades precisa come la merce fosse stata

tramesa al dit senyor axí per sguart del gran guany e avanç que la sua cort reporta en vendes de sal de Eviça en les parts de Nàpols, hon residex lo dit senyor treballant per la benaventurada conquesta d'aquell Reyalme³²⁰.

Il tesoriere ricorda come Francesc avesse anticipato circa 10.000 soldi barcellonesi per la trasmissione a Gaeta, quell'anno, di tre carichi di sale ed altre spese connesse all'operazione³²¹. Il prodotto era stato caricato nell'imbarcazione di Joan de Otxona dallo stesso Francesc, ma «todo en nom», del mercante fiorentino Giovanni Ventura, a cui era stato affidato «per causa de *salva(n)tia* [sic], per tal que si fos presa per enemichs del senyor Rey no fos trobat ésser del dit senyor». Francesc Pujades aveva, in realtà, preso a cambio il denaro, probabilmente a nome proprio, dal mercante barcellonese Jacme de Casa-sàgia, con il quale si era forse imparentato in seguito al matrimonio con Isabel, rimettendo però al tesoriere siciliano Pere d'Altelló il pagamento della lettera in favore di Bernat Corso (o di Pietro Gaetano) ed Antonio Settimo, corrispondenti del Casa-sàgia³²².

Francesc serviva dunque la corte grazie ai legami di cui godeva importanti esponenti del mondo degli affari. Egli si impegnava a garantire alla Corona i prezzi di mercato più convenienti. Tra le spese per l'acquisto di 23.000 frecce (*passadors*) richiestegli dal re, che Mateu Pujades rimise a comprare a Francesc, il tesoriere annovera il pagamento per il noleggio della merce «segons millor se pogué avenir lo dit Francesch» con il mercante «e per lo millor mercat que n pogué haver»³²³.

Dell'acquisto e della custodia degli approvvigionamenti di biscotto per le galee regie, Mateu Pujades si occupava personalmente. Nell'agosto del 1440, la regina Maria gli ordinò di rifornire di biscotto la galea patroneggiata da Salvat Sureda: il tesoriere

³¹⁹ Cfr. l'albero genealogico della famiglia Pujades in ORTÍ, «L'espectacular ascens...», cit., p. 557.

³²⁰ ARV, MR, 8788, f. 90r.

³²¹ «axí per cost de tres càrrechs de sal de Eviça per mi tramesa al senyor Rey en Gayeta en l'any present, com per diverses messions e despeses que y ha convengudes fer» (*ibidem*).

³²² Ivi, ff. 90v-91r.

³²³ Ivi, ff. 68r-68v. I *passadors* erano frecce molto aguzze, adoperate normalmente dai balestrieri (ALCOVER, *Diccionari...*, cit., s.v. *passador*).

comprò il prodotto dal *formenter* valenzano Antoni Pujol «per tal com yo no havia bescuyt en mon poder»³²⁴.

Il Pujades inviava ad Alfonso anche denaro, soprattutto all'approssimarsi dei termini per il pagamento delle truppe. A tal fine, egli non di rado ricorreva al cambio traiettizio, che consentiva di trasferire notevoli somme di denaro con grande sicurezza e velocità ed a un costo modico³²⁵. Il sovrano stesso gli indicava le piazze di rimborso, preferentemente Palermo oppure Gaeta. Nel gennaio del 1441, il Magnanimo scrisse alla regina affinché sollecitasse il Pujades, così come qualunque altro agente detenesse denaro della Corona, in modo che

ab grandissima diligència entenguen en haver aquelles més peccúnies que haver se puixen, les quals procurareu e sollicitareu nos sien trameses o per via de Sicilia o de Gayeta per cambis³²⁶.

Infatti-spiegava il re- «lo temps de donar la emprestança a la nostra gent d'armes s'acosta e ja es molt breu», per cui risultava «necessari que lo preparatori de la peccúnia se faça molt prest»³²⁷. Allo stesso tempo, il sovrano inviò una lettera al tesoriere, ordinandogli di trasmettergli tutto il denaro che gli sarebbe stato possibile, mediante lettere di cambio spiccate su Palermo o su Gaeta, scegliendo trattari che non vantassero crediti nei confronti della corte. Altrimenti, infatti, questi avrebbero trattenuto parte del capitale trasferito, impedendo così al re di disporne integralmente, come abbisognava in tale condizione di necessità³²⁸.

In quanto tesoriere regio, il Pujades fu richiesto di provvedere altresì al pagamento della retribuzione dei cortigiani di Alfonso che operavano presso la corte della consorte («seguint la cort de la senyora Reyna») nella sua qualità di luogotenente generale. Quando le circostanze lo permettevano, il Magnanimo rimetteva al Pujades anche la remunerazione dei dipendenti al proprio seguito, nonché le spese connesse a determinati bisogni materiali della corte. Nel 1444, Alfonso gli raccomandò di pagare allo scrivano di razione Miquel Bru lo stipendio (*quitació*) ed il vestiario di quell'anno, nonché le

³²⁴ Ivi, f. 53r.

³²⁵ Sulla lettera di cambio come strumento di trasferimento dei fondi regi tra la penisola iberica e l'Italia si veda IGUAL LUIS, «Entre Valencia y Nápoles...», cit., p. 105.

³²⁶ ACA, RC, 2717, 207.

³²⁷ *Ibidem*.

³²⁸ Il sovrano raccomandava infatti al Pujades di badare «que los cambis que trameteu a complir no·ls trametau a persones a qui nos siam tenguts, per ço que en aquesta tanta necessitat nos puixam servir de tota la quantitat que·ns trameteu» (ACA, RC, 2717, 207).

spese connesse alla missione affidatagli in Castiglia insieme al *cambrer* Guillem de Vich, in quanto «a nos no és stat possible fer quitar [...] dos albarans seus»³²⁹. Nel 1440, il tesoriere provvide al pagamento anche dei 215 fiorini aragonesi che il re aveva assegnato a Roger Martorana, incaricato della ricerca di cani da caccia in Guascogna ed in altri luoghi. Da Valenza, dove si trovava l'ufficiale, i cani sarebbero stati trasportati al sovrano da una galea veneziana, ancorata nel porto della città, diretta in Oriente, la quale avrebbe sostato nel Regno di Napoli, anche per rifornirsi³³⁰.

³²⁹ ACA, RC, 2718, img. 164. Cfr. anche il pagamento dello stipendio (657 soldi e 6 denari) allo scrivano di tesoreria Guillem Pujades, sulla base di un albarano emesso dalla scrivania di razione alfonsina il 31 marzo del 1440, a Capua (ARV, MR, 8787, f. 71v). Sugli albarani della scrivania di razione si veda il capitolo IV.

³³⁰ La somma, infatti, sarebbe servita al Martorana sia «per les messions e despeses que li convindria fer anant ell ab un altre seu ajudant a les parts de Gascu(n)ya e altres partes per haver cans per servey e plaer del senyor Rey», sia «per dar recapte en pagar nòlits d'ell e del dit ajudant e de diverses cans que portà al dit senyor ab la galera de venecians, qui és en la platja de València, qui anant en Levant deu passar per Gayeta e posar allí los dits Roger e son ajudant ab les cans e fornir-se de pa e ço que és necessari haja» (ARV, MR, 8788, f. 61v^o). In realtà, il pagamento era stato inizialmente rimesso dal re a Joan d'Ixar. Tuttavia questi, non avendo potuto sostenere la spesa, si era rivolto al Pujades, il quale, con il consenso della regina, provvide al pagamento. Nel registrare l'esito, il tesoriere fa infatti riferimento a «un capitol de instruccions e memorials del senyor Rey per lo dit don Johan portats» e ricorda come «per tal com per lo dit don Joan no sia pogut dar recapte, a mi ha convengut axí per lo manament de la dita senyora, com encara per relació del dit don Johan de part del dit senyor a mi feta de dar-li recapte» (*ibidem*).

2.1 GLI ESORDI DELL'AMMINISTRAZIONE MERCADER

Nel novembre del 1440, Alfonso richiamò il Pujades nel Regno di Napoli affinché gli rendesse conto dei risultati della sua gestione. Il re era stato infatti informato che erano pervenuti nella mani del tesoriere circa 40.000 fiorini, parte dei quali era stata impiegata dall'ufficiale per sostenere certe spese ordinate dalla regina, piuttosto che essere destinati interamente alla liquidazione dei cambi indicatigli da Joan d'Ixar. Così, il sovrano gli ordinò che «vingats, segons vos havem scrit per altres nostres letres, a dar-nos rahó de totes les dites coses»³³¹.

Sebbene la regina fosse abilitata, come sappiamo, a percepire le entrate della Corona ed il luogotenente del Pujades Pere Roig fosse rimasto nella penisola iberica, il 5 aprile del 1441 Alfonso affidò la gestione della cassa centrale degli stati iberici della Corona al baiulo generale del Regno di Valenza Berenguer Mercader, il quale fu nominato procuratore e percettore generale. Il Magnanimo ricorse infatti nuovamente all'espedito della procura notarile al fine di consentire all'ufficiale di acquisire le entrate tanto ordinarie che straordinarie della corte. Il Mercader fu posto «super omnes alias receptores generales et speciales nostros»³³². Alfonso, infatti, aveva promosso al rango di percettori generali di ciascuno anche altri ufficiali centrali dell'amministrazione finanziaria regia, quali i baiuli generali³³³. Inoltre, a causa delle necessità finanziarie della corte, egli aveva concesso la facoltà di percepire gli introiti della Corona anche ad incaricati non appartenenti all'apparato ordinario dello stato, assegnando loro una qualche forma di compenso. Ciò generò disordini nella gestione finanziaria pubblica, divenuta eccessivamente frammentaria. Per favorire la comprensione della questione, si riporta integralmente di seguito la lettera che nel settembre del 1441 il Magnanimo inviò al maestro razionale del Regno d'Aragona Pere de la Cavalleria, al fine di riaffermare la centralità della cassa del percettore generale del

³³¹ ACA, RC, 2717, 190-191. Al proposito si veda anche *infra*.

³³² Appendice, doc. 7. Il documento è riportato all'inizio del rendiconto di Perot Mercader relativo al periodo 1 luglio 1441-giugno 1442, all'interno della registrazione dell'atto notarile con cui questi, a sua volta, fu nominato dal Berenguer suo *substituto* e procuratore (vedi *infra*).

³³³ Ryder scrive genericamente che, al tempo di Alfonso, esisteva un *receptor* per ciascuno stato della Corona d'Aragona, facente capo ad un percettore generale centrale. Secondo l'autore, nella gerarchia amministrativa aragonese, quest'ultima carica era al di sotto del tesoriere generale, ma la sovrapposizione dei compiti dei due ufficiali avrebbe fatto sì che l'ufficio del tesoriere assorbisse la carica del percettore (RYDER, *The Kingdom...*, cit., pp. 171-172).

Regno e revocare tutte le concessioni fino ad allora elargite, raccomandando però all'ufficiale di operare in modo che gli stipendi dei funzionari regi, ed il suo in particolare, fossero regolarmente corrisposti:

8.IX.1441: «Maestro racional, visto el desorden que se faze assí por los officios ordinarios nostros d'aquexe Regno, como por los que obtienen de nos algunas assignaciones que todo hombre quiere haver facultat de poder recibir assiu que en aquesta manera se causavan e formavan muycos receptores en nostras peccunias de lo qual se seguirian gran error, confusion e danyo manifesto en nostras dictas peccunias e negocios, portanto, por nostra provisión, provehimos e revocamos qualquiere potestat e facultat que haiamos dado a algunos que reciban peccunias nostras assiu por salario como en otra manera, excepto nostro receptor general, segund largament veredes en la dita provisió, no entendades emperó que sia toquado, né preiudicio alguno se cause en la solución de los salarios de los officios, antes havemos mandado al amado conseliero nostro e logaut(eniente) de bayle e receptor general d'Aragón en Leonart de la Cavalleria, vostro hermano, que a los officios nostros no les salga un dinero de los salarios, especialment al vostro, la paga del cual queremos que sia favorida, tanto e más que qualquiera otra»³³⁴.

La procura istituita in favore del Mercader fu redatta dal segretario regio Joan Olzina «auctoritate notarii publici» alla presenza di due testimoni, ossia Lopez Eximenez d'Urrea, futuro viceré di Napoli e di Sicilia³³⁵ ed il camerlengo e viceré di Sicilia Ramon de Perellos. L'atto prevedeva che egli percepisse tutte le entrate a qualunque titolo spettanti alla corona, di carattere prevalentemente fiscale, di natura tanto ordinaria³³⁶ che straordinaria, come le *demandes* e i donativi, versatigli sia dagli ufficiali regi che dalle *corts*, dalle università, da associazioni e da privati.

Come di consueto, il re gli raccomandava di rilasciare le relative quietanze d'entrata. Avendo constatato i positivi effetti finanziari dell'azione amministrativa del Pujades, il re riconobbe al Mercader la facoltà di richiedere i conti di chiunque amministrasse denaro per conto della Corona, al fine di esigere eventuali avanzi ed arretrati³³⁷. In generale, nell'esercizio dell'ufficio, per il quale avrebbe potuto avvalersi di uno o più procuratori, il sovrano riconosceva al Mercader «vices et voces nostres plenarie».

³³⁴ ACA, RC, 2901, 64.

³³⁵ LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 122; MATEU Y LLOPIS, «Algunos documentos...», cit., pp. 11, 24; J. VICENS VIVES, *Manual de Historia económica de España*, Barcelona, 1959, *passim*.

³³⁶ «Taxas et focalaria et alias quascumque oblaciones, debita, res, peccunia, quantitates et bona queq(ue) nobis seu curie nostre pertinencia» (si noti l'esplicito riferimento ai *fuegos*, sui quali si veda E. CRUSELLES GÓMEZ, «La población de la ciudad de Valencia en los siglos XIV y XV», in *Revista d'Història medieval*, X (1999), pp. 45-84.

³³⁷ Il Magnanimo autorizzava infatti l'ufficiale a «compota eorum requirendum, exhigendum, videndum, audiendum, examinandum et reliqua racionem exhigendum, recipiendum et habendum».

Il 30 giugno, Berenguer, a sua volta, conferì a Perot Mercader «omnem illam et eandem potestatem» ricevuta dal re, nominandolo proprio procuratore e *substituto*³³⁸.

La sede di riferimento di Perot fu la corte della regina, sempre nella sua qualità di luogotenente generale, come egli dichiara esplicitamente nel registrare la spesa per l'acquisto di due casse di cuoio, destinate a contenere certi libri «de mon offici, seguint la cort de la senyora Reyna, lochtinent general del senyor Rey»³³⁹. Tuttavia, come il Pujades, egli si muoveva, a sue spese, tra i vari stati della consociazione aragonese «per traure-li peccúnies e per altres affers de la sua cort»³⁴⁰.

Sebbene si fregiasse degli stessi titoli conferiti al Pujades prima che fosse elevato alla carica di tesoriere generale, il Mercader non fu caricato degli stessi oneri che gravarono su di lui. Innanzitutto, i redditi della corte erano stati ormai quasi completamente impegnati. Le entrate ordinarie della Corona, a volte trasmessegli dal luogotenente del Pujades Pere Roig, erano quindi molto scarse³⁴¹. Nel registrare la somma versata alla corte da Ramon de Cervelló per certi capitoli stipulati con il Pujades ed approvati dal re, il Mercader fa riferimento ad una lettera del sovrano, il quale aveva voluto che a lui fosse rimesso il numerario,

en la qual se contè que lo dit senyor, ab gran studi e cura cercava totes vies e maneres d'on posques traure peccúnies per presseguir la sua bonaventurada empresa, per la qual los seus coffres havia spuliats, donant obra a aquella³⁴².

Entrate di natura straordinaria gli erano infatti rimesse anche dal re o dal tesoriere generale. D'altra parte, la sua nomina era legata alla temporanea assenza del tesoriere generale dalla penisola iberica. In questo senso, egli non disponeva di alcuno scrivano

³³⁸ Appendice, doc. 8 (è riportata soltanto la parte dispositiva del documento). L'atto di procura fu redatto dal notaio Jaume de Angularia alla presenza dell'assessore dell'ufficio del baiulo generale del Regno di Valenza, il dottore in legge Francesc Mascó, del luogotenente del maestro razionale Bernat Estellers e del cittadino valenzano Manuel Suau.

³³⁹ Il pagamento fu effettuato nel febbraio del 1442 (ARV, MR, 9395, f. 78r-78v).

³⁴⁰ L'ufficiale contabilizzò la prima rata del suo stipendio, relativa al trimestre luglio-settembre del 1441, attribuendola al «càrrech de la procuració, recepció e administració de les peccúnies que tinch e administre e per manament del senyor Rey, treballant en diverses parts de sos Regnes e terres en les parts de ça occidues a mes pròpies e grans despeses per traure-li peccúnies e per altres affers de la sua cort» (ivi, f. 63r).

³⁴¹ Ciò emerge dal rendiconto del suo esercizio, comunque conservato in uno stato non buono. Tra esse si distinguono, ad esempio, l'annata del canonicato e della *pabordia* di Valenza (ivi, f. 23r) o l'*erbatge* versato dai «majorals de certs bestiaris erbijants en lo mont del Real situat en lo Regne de Aragó» (ivi, f. 38r).

³⁴² L'entrata risale al giugno del 1442 (ivi, ff. 44r-45v).

ordinario e di registrare la corrispondenza tra lui, da un lato, ed il re e la regina, dall'altro, nonché di redigere il rendiconto, si occupò lo *scrivent* Luis Nicolau³⁴³. Rari risultano essere i prestiti, come quello di 36.000 soldi da parte della città di Valenza, che furono spesi per acquistare una partita di 500 panni di lana trasmessi nel Regno di Napoli³⁴⁴. Per far fronte ai bisogni finanziari della corte, la regina concesse numerosissimi indulti, mentre altre entrate straordinarie derivarono dall'intervento del sovrano nell'assegnazione di cariche ecclesiastiche (come l'abadia di Solsona)³⁴⁵ e dall'alienazione dei beni della Corona.

Le spese sostenute dal Mercader erano legate soprattutto alla liquidazione delle lettere di cambio spiccategli dal Magnanimo ed alla trasmissione al sovrano di denaro, panni ed altri oggetti da questi richiesti, oltre che alla remunerazione dei cortigiani di Alfonso al seguito della regina ed alle spese del suo ufficio, che comprendevano sostanzialmente la propria retribuzione, le spese per il materiale "cancelleresco" e la remunerazione dei corrieri trasmessi al re³⁴⁶.

³⁴³ Il Mercader versò a questi un compenso «per registrar e scriure en un libre que yo tinch per ops de mon offici totes les letres trameses per lo senyor Rey e senyora Reyna, lochtinent general del dit senyor, a mí e per mí als dits senyors, com encara a altres persones, per rahó e causa del dit mon offici e mes avant, per continuar en mos libres les rebudes e dates que yo faz per causa del dit offici, com no tingués scrivà algú ordinari» (ARV, MR, 9395, f. 77r).

³⁴⁴ Ivi, f. 29r.

³⁴⁵ Ivi, f. 21r.

³⁴⁶ Come, ad esempio, una «sella torchada de os negre ab tots sos aparellaments» (ivi, f. 92r).

3. L'UFFICIO DOPO LA CONQUISTA DI NAPOLI

Terminata la conquista del Regno di Napoli, Alfonso rispedì il Pujades nella penisola iberica sia per saldare i debiti contratti nei tempi precedenti, sia per sostenere le finanze della corte regia, mediante la liquidazione delle lettere di cambio che egli gli avrebbe spiccato. In una lettera del febbraio del 1444, Alfonso ricordava al Pujades come

en vostra partida vos donam special càrrech que deguessets donar bon compliments als cambis haviem remés a pagar per conservació de nostre credit³⁴⁷.

Già alcuni giorni prima della sua partenza, il 3 ottobre del 1442, il re intestò al Pujades due lettere di cambio, per 2.000 ducati complessivi ricevuti da questi stesso a Gaeta, destinate ad essere liquidate al suo rientro nella penisola iberica³⁴⁸.

Il 12 ottobre, il Magnanimo rilasciò al tesoriere un elenco di “istruzioni”, in cui erano indicate una serie di entrate e di spese che questi avrebbe dovuto realizzare³⁴⁹. Tra gli esiti, si distinguono due onerosi pagamenti per il riscatto dei gioielli della Corona, i quali erano stati impegnati a Barcellona negli anni della guerra, a garanzia dei mutui ricevuti³⁵⁰. Nell’ambito di un’obbligazione contratta per conto della corte da Galceran de Requenses, ex baiulo generale d’Aragona ed ora governatore di Catalogna, Pere Destorrent, ad esempio, aveva ricevuto in pegno, per sé ed altri creditori oggetti preziosi, per riscattare i quali erano necessari almeno 11.000 fiorini³⁵¹. Altri 13.000 fiorini erano destinati al riscatto di altri gioielli impegnati a Barcellona, a cominciare «de persones més menesteroses e que més freturen de cobrar lurs pecúnies».

³⁴⁷ ACA, RC, 2718, img. 78.

³⁴⁸ Le lettere di cambio, dell’importo di 885 libbre barcellonesi ciascuna, dovevano essere pagate a Giovanni Ventura e Riccardo Davanzati, una, ed alla compagnia di Lorenzo Tacchini, l’altra, per 1.000 ducati versati nel Regno, rispettivamente da Pietro Gagliano e da Bartolino di Dono e Francesco d’Antonio. Il ducato fu cambiato a ragione di 16 soldi ed 8 denari barcellonesi (Ivi, f. 38r, img. 44).

³⁴⁹ Cfr. ACA, RC, 2696, ff. 112v-113v, img. 227-228.

³⁵⁰ La cessione in pegno di oggetti-simbolo del potere, insieme alla vendita di gioielli, rientrano tra i mezzi maggiormente adottati, dal Basso Medioevo, da sovrani, principi e signori per finanziare il *deficit* di bilancio (M.A. GINATEMPO, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane [1200-1350 ca]*, Firenze [Biblioteca storica toscana, Serie I, vol. 38], 2000, p. 98).

³⁵¹ Il relativo pagamento è registrato in ARV, MR, 9358, 1 fasc., ff. 78r-80v.

Il re voleva che, compiuta la missione nel più breve tempo possibile, il Pujades portasse con discrezione i gioielli a Napoli, attraverso la galea di Tomàs Tomàs ed eventualmente un'altra *bona nave*³⁵².

La sede di riferimento del tesoriere e del suo ufficio fu la corte della regina: in questo senso lo scrivano di tesoreria Ferrer de Queralt è definito dal Pujades «scrivà de mon officis en la lochtinència»³⁵³. Ed il tesoriere operò in stretta collaborazione con la regina per l'acquisizione di entrate straordinarie, che furono ricavate da confische (soprattutto ai danni di mercanti genovesi), dalla concessione di licenze e, soprattutto, di indulti³⁵⁴. Sappiamo così, ad esempio, che, in qualità di luogotenente, la regina, per 15 fiorini aragonesi, aveva posto fine ad un'inchiesta che vedeva coinvolto il conte di Tortosa, il quale aveva aggredito fisicamente un paggio che corteggiava sua moglie³⁵⁵. In generale, in quegli anni furono rimessi i più svariati crimini, commessi in particolare nel Regno di Valenza, come la coniazione di falsa moneta, la violazione della proprietà privata (il *combatiment d'alberc*, vietato dai *Furs* valenzani), il possesso di schiave musulmane, i furti, la vendita di armi in terra di mori, l'usura, il prossenetismo (*tenir fembra publica*)³⁵⁶. Numerosi mori furono assolti dall'accusa di aver «usat/conegut carnalment ab una cristiana»³⁵⁷. Taluni sono particolarmente interessanti: un uomo d'affari di Valenza era stato incolpato di aver sostituito il “marchio di fabbrica” di un tessuto con il proprio³⁵⁸; un altro per aver scavato, alla ricerca di oro, nell'abitazione di un produttore di zoccoli (*tapiner*), senza permesso della corte³⁵⁹.

³⁵² «Les quals dites penyores axí quitades [...] vol e mana lo dit senyor que lo pus prest que sia possible se cobren e haïen per lo dit tresorer e ab la galea de Thomàs Thomàs e una altra qual haver porà lo dit tresorer pus sia bona, encara que hi hagués a despendre en haver-la per als dits ops, les porte secretament ab sí, tornant al dit senyor dins lo més breu temps que porà» (ACA, RC, 2696, f. 113v, img. 228).

³⁵³ Ivi, f. 72r. Dal rendiconto del Pujades è a volte possibile localizzare la regina, in quanto alcune poste ricordano la data topica degli albarani della scrivania di ragione della sua corte, sulla base dei quali il tesoriere retribuiva, come è stato detto, i cortigiani di Alfonso al suo seguito (al riguardo si veda anche il IV capitolo). Sappiamo così, ad esempio, che Maria si trovava a Saragozza nel giugno del 1442 (ARV, MR, 9358, 1 fasc., f. 58v), a Tortosa nel febbraio dell'anno seguente, (ivi, f. 56r), a Valenza ad aprile (ivi, f. 57r), ma anche a giugno ed a settembre (ivi, ff. 77r-v).

³⁵⁴ Cfr. la sezione delle entrate del rendiconto del Pujades (novembre 1442-agosto 1444).

³⁵⁵ Per tale importo, infatti, il conte «s'era convengut ab la cort de la senyora Reyna, la qual, com a loctinent del senyor Rey, li havia manada fer cancel·lar certa enquesta contra ell feta, per rahó com era inculpat que havia donades bastonades a un paig que festaiava sa muller» (ivi, f. 4r).

³⁵⁶ Cfr., ad esempio, ivi, ff. 11r e 41r.

³⁵⁷ Cfr., ad esempio, ivi, ff. 11r, 39r.

³⁵⁸ «Havia mudat un senyal de un drap e havia hi mes lo seu» (ivi, f. 44r).

³⁵⁹ «Cavar sens licència de la cort en casa del dit Pere Çanou per cercar or o moneda» (ivi, f. 41r).

Il Pujades continuò ad inviare a Napoli denaro ed altri prodotti richiestigli dal re, come «una catiffa (*un tappeto*) molt bella, partida en dues parts», comprata dal Maomet Ripoll, mercante della *moreria* di Valenza³⁶⁰.

Per Alfonso, la priorità era però il riscatto dei gioielli, che gli servivano per garantire i nuovi prestiti che avrebbe contratto nel Regno di Napoli. Il tesoriere, infatti, premeva per ritornare nel Regno di Napoli, ma il re, nell'aprile del 1443, gli raccomandò di non lasciare la penisola iberica senza prima aver riscattato gli oggetti preziosi detenuti da Joan de Pròxida, dal Requenses e dal Destorrent, nonché le immagini di San Michele e della Madonna. In ogni caso, l'ufficiale non avrebbe dovuto salpare alla volta di Napoli senza portare con sé quantomeno i gioielli. Alle ripetute richieste del Pujades, il sovrano si limitò a rispondere che

per lo present no·ns curam respondre sinó tansolament que volem que no us partiat de aquí fins a tant nos haiats quitat les nostres joyes qui són penyòra en poder de mossèn Joan de Pròxita, de mossèn Requenses o de mossèn Torrent e, quitades aquelles, si més diners hi haurà, volem quitets la image de sant Miquel e après la dita nostra Dona, e puix totes les altres e ab aquelles vos ne vingats e per cosa alguna no vinguessets sens que almenys no·ns portets les dites joyes³⁶¹.

Poco dopo, il 9 maggio, Alfonso gli ordinò di non inviargli altro denaro «car, una volta, volem primer se entena en lo quitament dels joyes e pignores nostres». Contestualmente, gli chiese di indicargli con precisione e prontezza tutti i debiti contratti, mediante qualunque genere di obbligazione, nei tempi precedenti, insieme ai rispettivi creditori³⁶².

Intanto il tesoriere gli aveva già riportato in un memoriale gli oggetti preziosi detenuti in pegno dal Pròxida, dal Requenses e dal Destorrent, senza però specificare l'importo per il quale erano stati impegnati, né chi erano i creditori ed il genere di obbligazioni a cui erano relativi, per cui il Magnanimo gli ingiunse di fornirgli tali informazioni immediatamente³⁶³.

³⁶⁰ Ivi, f. 77r. Sui Ripoll si veda M. RUZAFÀ GARCÍA, «Els orígens d'una família de mercaders mudèjars en el segle XV: Çaat Ripoll(1381-1422)», in *Afers: fulls de recerca i pensament*, IV/7 (1988-1989), pp. 169-188.

³⁶¹ ACA, RC, 2901, 207.

³⁶² Il re gli ordinò «que·ns avisets de tots los deutes que nos devem, tant per via de cambi quant per altres vies e obligacions e a quines e quals persones los deiam e de açò ben particularment e distinta nos advisets de continent» (ivi, 210).

³⁶³ In particolare, il re gli ordinò «che de continent nos avisets de les dites joyes, penyores e deutes ben particularment e distincta a qui son empenyorades ni [sic] per quines quantitates cascuna de aquelles e los

Prima della fine del 1443 una parte dei gioielli era stata riscattata. A dicembre, da Barcellona il tesoriere la inviò a Napoli affidandola a Francesc Pujades, trasportato dalla galea di Tomàs Tomàs, scortata da Bernat de Requenses³⁶⁴.

Allo stesso tempo, Alfonso pretendeva che Mateu Pujades liquidasse le lettere di cambio che gli spiccava dal Regno. Ma le risorse della Corona, già in buona parte investite nel riscatto dei gioielli, non erano sufficienti. Già nel marzo del 1443, il re si dichiarava estremamente sorpreso dell'insolvenza del tesoriere rispetto ai cambi contratti a Gaeta poco prima della sua partenza³⁶⁵. Alcune lettere tornarono indietro e Guillem Pujades, a cui era stata affidata la reggenza della tesoreria nel Regno di Napoli³⁶⁶, informò dei ricambi il sovrano. Questi, nel febbraio del 1444, ingiunse al Pujades «que en totes maneres vos donets orde de complir los dits cambis», consigliandogli di servirsi dei soldi che doveva alla corte tale Ramon Cabrera e, se ciò non fosse stato possibile, ricorrendo a qualunque altro modo affinché le lettere non fossero ricambiate³⁶⁷.

Intanto, il Magnanimo, riappacificatosi con papa Eugenio IV con il trattato di Terracina del giugno del 1443, aveva ottenuto la concessione del sussidio ecclesiastico di 140.000

deutes, a qui·ls devem ne [sic] ab quines obligacions», ingiungendogli nuovamente che «de açò siam avisats de continent» (ivi, 211).

³⁶⁴ Il tesoriere pagò a Francesc Pujades 250 fiorini aragonesi «per los treballs e despesa que li covenia a fer per anar en loch meu de Barchinona en Nàpols al senyor Rey, al qual portava les joyes que yo havia quitades de mossèn Requensens, ab la galera de Tomàs Tomàs»³⁶⁴. Altri 1000 fiorini furono versati a Miquel Romeu, patrono della galea del Tomàs, «perquè acompanyas, ab la dita galea, la galea de Tomàs Tomàs, la qual havia anar ab diversos joyels als senyor Rey en lo Ryalme de Nàpols» (*ibidem*). Per la navigazione in *conserva* al fine di proteggere un'imbarcazione si veda R. SALICRÚ I LLUCH, «La frontera marítima en el Mediterráneo Bajo-medieval», in *Convivencia, defensa y comunicación en la frontera. III Estudios de frontera*, Jaén, 2000, p. 707.

³⁶⁵ Più precisamente, egli gli scrisse di essere «maravellats ne podem pensar que les dites quantitats sien encara per pagar» (ACA, RC, 2718, f. 38r, img. 44). Per il cambio a cui si fa riferimento vedi *supra*.

³⁶⁶ Sull'amministrazione napoletana di Guillem Pujades si veda il capitolo VII. I dati delle lettere di cambio (data di emissione, piazza di destinazione, importo, datore, beneficiario, scadenza, data di accettazione) rimesse a Mateu Pujades da Guillem nel corso del 1444 sono stati esaminati da David Igual Luis (IGUAL LUIS, «Entre Valencia y Nápoles...», cit., pp. 120-121).

³⁶⁷ «on no·s poguessen haver, és necessari en totes maneres que vós per altra via doneu manera de dar bon compliment als dits cambis o tenir manera que no tornen atrás» (ACA, RC, 2718, ff. 38v-39r, img. 78-79). Il Kùchler sostiene che, in generale, le spese di un eventuale protesto delle lettere di cambio spiccate dal re sui sussidi ecclesiastici dovuto al ritardo dell'esazione gravavano sul clero stesso. Sarebbe questa, secondo l'autore, la ragione per cui il papa sollecitava i *collectors* ad una pronta riscossione (KÜCHLER, *Les finances...*, cit., pp. 238-239).

fiorini³⁶⁸. D'altra parte, secondo le argomentazioni del monarca, la situazione di necessità finanziaria in cui allora versava la corte era determinata anche dal contributo militare fornito dagli Aragonesi alla difesa dei territori dello Stato della Chiesa, minacciati dal condottiero Francesco Sforza³⁶⁹. Il sussidio papale avrebbe consentito al tesoriere di liquidare più agevolmente le lettere di cambio.

Alfonso volle che, con quei proventi, il Pujades riscattasse anche altri gioielli, «donant-hi aquella diligència que de vos confiam e en tots altres nostres affers haveu acostumat»³⁷⁰. Ma i tempi dell'esazione erano lunghi ed il 21 aprile del 1444 istituì una nuova procura in favore del Pujades affinché potesse ottenere più rapidamente i fondi necessari alla liquidazione dei cambi³⁷¹. Il documento si apriva con una lunga *narratio*, che presenta un richiamo fugace e generico alle necessità della corte. Il Magnanimo esordiva spiegando come, «pro suppleendis variis curie nostre necessitatibus», avesse rimesso al tesoriere il pagamento di cospicue lettere di cambio, destinate ad essere liquidate nei termini previsti «pro fidei et crediti nostrorum conservacione»³⁷². Egli autorizzò il Pujades, a causa del breve tempo di cui questi disponeva per la liquidazione dei cambi³⁷³, a vendere *censals* ed altri titoli di debito pubblico al prezzo che avesse

³⁶⁸ Con la pace di Terracina, ad Alfonso era stata concessa la bolla d'investitura del Regno di Napoli. La notizia fu celebrata anche a Valenza, come emerge dal pagamento di alcuni trombettieri da parte del Pujades «per rahò di una crida que, per manament de la senyora Reyna, feren ab trompes e tabals per los lochs acostumats de la ciutat de Valencia de la pau e concordia que era feta entre lo sant pare papa Eugeni quart e lo molt excellent senyor, lo senyor Rey» (ARV, MR, 9358, 1 fasc., f. 67v).

³⁶⁹ Nella lettera d'avviso di un cambio spiccato al Pujades nel giugno del 1445, spiegava al tesoriere di aver contratto il "prestito" «per suplir a les continues necessitats en que nostra cort sta constituïda per subvenció e manteniment de la gent d'armes que en favor e per defensió de Sancta Mare Ecclesia nos cové sostenir» (ACA, RC, 2720, img. 210).

³⁷⁰ ACA, RC, 2718, img. 86-87, ff. 43v-44r.

³⁷¹ L'atto fu redatto dal Fonolleda alla presenza di Eximèn Pérez de Corella e di Joan Claver in qualità di testimoni e sigillato con il «sigillum nostre comune negociorum» dei Regni occidui della Corona (cfr. la registrazione cancelleresca dell'atto: ACA, RC, 2720, img. 31-34).

³⁷² «Attendentes nos pro suppleendis variis curie nostre necessitatibus his proximis devolutis diebus diversas pecuniarum quantitates ad magnas summas ascendentes a diversis personis ad cambia suscepisse complenda siquidem cambia ipsa in regnis et terris nostris occiduis per vos dilectum consiliarium, thesaurarium et receptorem generalem pecuniarum nostre curie Matheum Pujades militem velimusque propter molem magnarum summarum dictorum cambiorum tam pro fidei et crediti nostrorum conservacione quam curie nostre indemnitare in tempore providere ut predicta cambia omnia et alia etiam si que de novo ultra predicta nos suscipere oportebit si non ante saltem in suis statutis terminis compleantur et satisfiant» (ivi, 31). Sull'importanza del "credito" del re sul mercato del denaro si veda il paragrafo 4.

³⁷³ «pro brevitate temporum infra que dicta cambia complenda venient ad illa in suis terminis complenda».

voluto, garantendoli in particolare sui proventi del sussidio ecclesiastico. Per favorire l'acquisto dei titoli, il re stabilì che essi fossero immuni da qualunque genere di imposizione fiscale, riconoscendo al tesoriere un'altra facoltà propria dell'autorità sovrana, ossia di concedere, a tal fine, grazie o simili privilegi agli acquirenti³⁷⁴. Per acquisire le risorse necessarie alla liquidazione dei cambi, il Pujades fu legittimato altresì a contrarre prestiti, a qualunque interesse e scadenza³⁷⁵. D'altra parte, il sussidio ecclesiastico era destinato «in dicto complemento cambiorum» e «non in alios usus», per tutelare la «securitate contrahencium»³⁷⁶. Il Pujades era autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti necessari alla realizzazione delle operazioni e fu raccomandato di rispettare le scadenze delle pensioni e dei prestiti, secondo gli accordi stipulati con i creditori³⁷⁷. A settembre, gli oggetti preziosi, che comprendevano beni della guardaroba e della cappella alfonsina, nonché il “balascio della roccia” erano stati riscattati ed il Pujades ottenne di poter far visita al Magnanimo a Napoli³⁷⁸. Il re lo avvisò di avergli messo a disposizione la galea del Sureda, di ritorno dalla Castiglia, dove aveva trasportato degli ambasciatori alfonsini, e la galea di Gonçalvo de Nava, con la quale erano di ritorno a Napoli gli oratori da lui trasmessi a Barcellona. Tuttavia, «per venir millor

³⁷⁴ In particolare, Alfonso nominò il tesoriere «nostrum procuratorem et commissarium certum et specialem et ad subscripta etiam generalem [...] ad vendendum ex causis et pro necessitatibus pre-expressis pro nobis et nomine nostro et nostre curie memorate in nuda percepcione s(icut) cum omni iure et cohercione habendi et percipiendi illi vel illis persone seu personis et ad *illius* forum seu rationem anime pensionis pro milenario precii quibus volueritis [...] tot censualia, mortua sive violaria ad vitam seu vitas vobis visas quot volueritis et ad dictorum cambiorum fiendum complementum noveritis expedire medio tamen et interveniente instrumento graciae et seu licito et facultate eadem censualia et violaria per vos vendenda et unumquodque eorum pro eodem vel consimili precio vel preciiis quibus vendita fuerint luendi, redimendi et quitandi nobis specialiter reservatis francha et immunia ab omnibus et singulis contribucionibus quarumcumque servitutum et exactionum et aliis impedimentis quibuslibet» (ivi, 32). Il re precisava, appunto, che «ipsa censualia et violaria per vos vendenda et unumquodque eorum cum suis accessoriis assicurandum, onerandum et imponendum specialiter inde et super peccuniis proventus ex dicto subsidio et generaliter inde et super omnibus et singulis bonis, iuribus, redditibus et emolumentis nostris et nostre curie presentibus et futuris habitis et habendis».

³⁷⁵ Precisamente, «ad recipiendum ad mutuum aut alium quemvis contractum sub quibusvis interesse et inter usuri(a) quam terminis excessui quascumque peccuniarum quantitates pro dicto cambiorum complemento dando vobis visas» (*ibidem*).

³⁷⁶ Ivi, 33.

³⁷⁷ «Mutua et alia predicta cum eorum interesse nec non dictorum censualium et violariorum pensiones, penas, salaria, messiones solvere, tradere, apportare et refficere seu tradi, solvi et aportari atque reffici facere promittendum in locis et terminis vobis visas ac inter vos et dictos emptores seu aliter contrahentes concordandis» (ACA, RC, 2720, img. 32).

³⁷⁸ Alla richiesta del tesoriere, Alfonso rispose di avergli già «atorgada la licència que demanada nos havets per venir-nos visitar, pus emperò porteu totes les joyes e altres coses de nostra guardaroba e capella que en aquexes parts stan empenyorades e lo balaix de la rocha» (ACA, RC, 2718, img. 167).

acompanyat», il tesoriere avrebbe potuto contare anche sulla galea di Gilabert Delupia, che Alfonso aveva già provveduto ad avvisare³⁷⁹.

Ma il Pujades dovette rientrare ben presto nella penisola iberica, considerando che nel gennaio del 1445 il re lo sollecitava per l'ennesima volta a soddisfare, con i primi proventi del sussidio papale, i cambi spiccatigli in favore del governatore di Valenza Eximèn Pérez Corella³⁸⁰.

³⁷⁹ *Ibidem.*

³⁸⁰ ACA, RC, 2718, img. 185.

3.1 LA FATIDICA ASCESA DI PEROT MERCADER

Nell'estate del 1445, il Pujades si trasferì definitivamente nel Regno di Napoli. L'11 giugno Alfonso spiccò una lettera di cambio intestata al Pujades «o al qui per ell serà lexat lo càrrech dels afers de nostra cort»³⁸¹.

Intanto, il Magnanimo aveva dato origine ad un'opera di recupero dei beni e dei diritti della Corona alienati nel corso degli anni della guerra per la conquista del Regno di Napoli. Il 20 luglio del 1445, il sovrano aveva affidato al maestro razionale Guillem de Vich ed al conservatore generale del Real Patrimonio Pere de Besalú il compito di inventariare tutti i redditi del Regno di Valenza spettanti alla corte, riportandoli all'interno di un *capbreu*, al cospetto di un notaio³⁸². In vista della sua partenza, ad aprile il Magnanimo chiese al tesoriere di portargli sia gli atti di un processo di riscatto riguardante l'università di Banyoles, sia, come gli aveva già ordinato, un memoriale relativo al patrimonio regio, in cui erano riportati anche i beni della Corona pignorati³⁸³. Il Pujades lasciò il luogotenente Pere Roig la responsabilità della tesoreria presso entrambi i luogotenenti generali, sebbene alla corte di re Juan essa fu resa meno onerosa. Magnanimo, dal momento che, il 2 marzo del 1446, questi assegnò al fratello la metà dei redditi dei Regni di Valenza e d'Aragona, al netto delle spese della corte e degli oneri ordinari della Corona. In particolare, il monarca concesse al fratello

medietatem omnium et quorumcumque emolumentorum et obvencionum nostre curie in dictis regnis pertinencium e debendorum ex fiscalis quibusvis decendant vel debeantur solut(orum)

³⁸¹ ACA, RC, 2720, img. 210.

³⁸² In particolare, il Magnanimo ordinò loro che «pro conservacione ipsius regii nostri patrimonii et utilitate nostre curie, volumus et providemus atque ita vobis dicimus et mandamus quatenus in toto Regno Valenc(ie) per vos seu quos ad subscripta eligendos dux(er)itis vice loco nomine et autoritate nostris quas vobis cum presenti conferimus solerti studio et diligencia omnes et singulos redditus, iuridicciones tam feudales seu directi domini et alias quascumque servitutes et tam personales q(uam) p(re)diales et alia quevis iura nostra quecumque sint et seu in quibuscumque consistat et de huiusmodi capibreviacione recipi et confici faciatis publica et seu autentica instrumenta manu publici notarii seu notariorum per vos dictum conservatorem eligendorum vobis enim et subdelegandis a vobis in supradictis omnibus et *eorum* singulis et ex illis incidentibus dependentibus emergentibus e connexis et i eis sive quibus predicta comode executioni mandari non possent de nostra sience [sic] et consulte plenarie comittimus vices n(ost)ras» (ARV, MR, 9050, f. 29r^o). Il documento è ricordato anche da KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 286).

³⁸³ Il re lo esortò affinché «tant en haver aquestes scriptures quant encara en haver lo memorial continent, particularment e per extensum, tot nostre patrimonii, tant de les coses que son empenyorades com de totes altres de què per moltes altres letres vos havem scrit, donets la diligència que-us pertany e de vos confiam» (ACA, RC, 2655, img. 82-83).

tamen p(ri)mitus et deductis oneribus et expensis ipsius nostre curie et ceteris que ex eis solvi debent et est actenus assuetum³⁸⁴.

Tuttavia, non potendo il Roig operare efficacemente in entrambe le corti allo stesso tempo, si era proceduto a nominare un reggente (o più) della tesoreria regia presso uno dei luogotenenti. Il 22 giugno, Alfonso pose fine a tale confusione nominando Andrea de Capdevila, già scrivano della tesoreria³⁸⁵ ed ora percettore generale degli emolumenti della *governación* del Regno d'Aragona, reggente dell'ufficio presso la luogotenenza da cui sarebbe stato assente il Roig³⁸⁶.

Una volta che il Capdevila avesse prestato l'omaggio, il re dichiarava destituito qualunque reggente dell'ufficio frattanto nominato presso i luogotenenti generali, invalidando le nomine emesse fino a quel momento³⁸⁷. Il Capdevila era tenuto ad esercitare l'ufficio *bene, legaliter, sollicite et prudenter*, percependo e custodendo «iura et regalias» della corte. Egli ricevette i medesimi benefici concessi nei tempi addietro a quanti avevano retto della tesoreria e gli fu concesso di mantenere l'ufficio di percettore generale degli emolumenti della governazione d'Aragona assegnatogli dalla regina Maria e già confermatogli dal re.

Nello stesso giorno, Alfonso indirizzò una lettera al fratello Giovanni, in cui dichiarava che, considerata l'assenza di Mateu Pujades dalle parti occidue (*aqueixes parts*) della

³⁸⁴ Appendice, doc. 9 (è riportata soltanto la parte dispositiva del documento). Il testo ci è pervenuto nella registrazione eseguita, senza datazione, nell'ufficio del maestro razionale del Regno di Valenza, dove fu intitolato *Letra del senyor Rey, ab la qual consigna al illustre Rey de Navarra, frare e loctinent general seu en los Regnes de Aragó e de Valencias la mitat de tots los emoluments e sdeveniments a la cort del dit senyor pertanyents en los dits Regnes*. Nell'atto, Alfonso si rivolse anche agli agenti della Corona incaricati di riscuotere i redditi della corte affinché «eductis primitus et solut(is) expensis et oneribus supradictis de medietate residui emolumentorum predictorum vobis respondeant et satisfaciant ad vestri omnimodam voluntatem» (*ibidem*).

³⁸⁵ Nel 1442 il Pujades, in un proprio registro, definisce Andreu de Capdevila «scrivà de manament de mon offici» (ARV, MR, 9358, 1 fasc., f. 43r°).

³⁸⁶ In particolare, Alfonso, considerando che presso i due luogotenenti generali regi il Roig «simul personaliter inter esse non possit», in ragione di virtù tanto morali quanto intellettuali («fide, sollicitudine, vigilantia, industria et omni probitate»), nominò il Capdevila reggente dell'ufficio di tesoreria «in illa ac infra illam ex dictis locumtenenciis generalibus tam dicte illustrissime Regine quam illustrissimi regis Navarre a qua dictus Petrus Roig, locumtenens thesaurarii predictus absens fuerit [...] ipsis nostri generalis thesaurarii ausencia durante» (Appendice, doc. 10). Nel 1446 Andrea de Capdevila risulta anche percettore degli emolumenti di Catalogna (ARV, MR, 9408, ff. 17v-18r).

³⁸⁷ Precisamente, egli dichiarava prosciolti «quibusvis aliis thesaurarie officium apud ipsos nostros generale locumtenentes regentibus», revocando «quibusvis aliis concessionibus et provisionibus de regencie thesaurarie nostre personis quibuscumque apud dictos nostros generales locumtenentes factis et concessis». Ai reggenti nominati in seguito alla partenza del Pujades, egli ordinava che «solam presentis ostensionem a regencia et exercicio dicti officii desistant nec de eodem abinde se aliquantis intromittant».

Corona e che «l'feel loctinent de tresorer en Pere Roig no pot personalment entrevenir en abduys les loctinencies generals», aveva proceduto a nominare

regent de la dita tresoreria en aquella de les dites loctinencies generals de la qual lo dit loctinent serà absent, durant la absència del dit nostre tresorer e de son loctinent [...], revocants qualsevol regents en nostra tresoreria per nos, vos o altre nostre loctinent general per ventura ordenats e sens derogació del offici de receptor general dels emoluments e la governació de Aragó que per nos té³⁸⁸.

Tuttavia, per favorire una migliore gestione delle finanze della corte, ben presto il Magnanimo provvide ad istituire una nuova, unica, cassa centrale di riferimento per gli stati iberici della Corona: il 24 ottobre, «pro maiori expeditione, habicione et directione peccuniarum et rerum nostrarum», essa fu affidata a Perot Mercader, nominato percettore generale, in quanto aveva già precedentemente esercitato l'ufficio «sagaciter et non minus fideliter»³⁸⁹.

Egli aveva il compito di riscuotere tutti i diritti spettanti alla corte a qualsiasi titolo³⁹⁰, compresi gli introiti della fiscalità d'emergenza, quali i donativi delle *corts* e le *demandes*, nonché il sussidio papale ed altri proventi a carattere straordinario³⁹¹. Come di consueto, Alfonso raccomandava all'ufficiale di rilasciare ai versanti le debite quietanze d'entrata³⁹². Il sovrano volle che, nella gerarchia dell'amministrazione finanziaria della Corona, il Mercader fosse immediatamente al di sotto del tesoriere generale, dichiarando che

inmediatem postdictum nostrum thesaurarium vos preponi volumus.

Nell'atto, il Magnanimo si rivolgeva altresì ai luogotenenti generali ed agli ufficiali regi, esortandoli a collaborare con il Mercader, prestandogli «auxilio, consilio et favore», sotto pena di 10.000 fiorini.

³⁸⁸ ACA, RC, 2598, img. 295.

³⁸⁹ In particolare, il Mercader fu nominato «receptorem generalem peccuniarum omnium atque ver(um) quocumque iure, titulo seu causa q(uam)tumcumque privilegiata ad nos seu nostram curiam quoquomodo spectancium debitarumque hactenus et subinde debendarum promovendarumque in absencia dilecto consilarii et thesaurarii nostro generalis Mathei Pujades» (Appendice, doc. 11: è riportata soltanto la parte dispositiva del documento).

³⁹⁰ «Peccunias, redditus atque res omnes nobis seu curie nostre debitas et debendas, quacumque racione vel causa».

³⁹¹ Quali «donis, serviciis, compositionibus, contractis ceterisque quibuscumque ex causis».

³⁹² «De receptis sive ex hinc in antea recipiendis apocas et albarana confacere seu confici facere atque firmare».

L'anno seguente, Alfonso conferì a Perot la stessa remunerazione che gli era stata attribuita in qualità di luogotenente del percettore generale delle pecunie della corte Berenguer Mercader. Nella lettera, il sovrano evidenziò la necessità della sua nomina a percettore degli stati iberici della Corona in quanto, in seguito al trasferimento del Pujades nel Regno di Napoli, gli affers della corte «no haguessen aquella bona endreça e sol·licitut que era mester»³⁹³. Perot era stato scelto in virtù della diligenza e della *legalitat* con cui aveva sempre eseguito gli incarichi affidatigli dal re e, in modo particolare, l'ufficio di percettore generale come luogotenente di Berenguer. Il re dichiarava, infatti, di aver

en dies passats vist e per experiència claríssima conegut la devoció, cura, diligència e legalitat bé usades en tot lo que manat e comanat havem fins açí al dit mossèn Perot e assenyaladament en lo govern, regiment e administració que feu del dit officis com a substitut del amat conseller nostre mossèn Berenguer Mercader, ladonchs receptor general de les peccúnies a nostra cort pertanyents.

Per tali ragioni, il Magnanimo gli aveva riconosciuto «en totes coses aquella mateixa preheminiència e facultat de nostre tresorer general, en absència emperò de aquell»³⁹⁴.

Perot Mercader aveva cominciato ad esercitare l'ufficio di percettore generale il 4 dicembre, presso la corte della regina. Tuttavia, sembra che i luogotenenti generali fossero restii a riconoscerlo come il nuovo vertice dell'apparato finanziario della Corona ed inviarono al re una *consultatio* riguardo la presunta confusione determinata dalla nomina del Mercader, sopraggiunta alla nomina di Pere Roig, che a quanto sembra esercitava l'ufficio congiuntamente al figlio Joan, ed Andreu de Capdevila quali luogotenenti del tesoriere generale presso le loro corti. Il 5 maggio del 1447, Alfonso, li ammonì in quanto avevano proceduto a “consultarlo” senza tenere nella dovuta considerazione l'atto di nomina loro presentato dal Mercader³⁹⁵. Il re confermò a Perot

³⁹³ La lettera risale al dicembre del 1447 (ACA, RC, 2720, img. 136-137).

³⁹⁴ Perot Mercader diede poi prova effettiva dell'importanza del proprio ruolo nell'amministrazione finanziaria della Corona, considerato che Alfonso non mancò di sottolineare che «après que-n és stat per obra nos ha fet conèxer e sentir quant és útil a nostres fets necessaria la sua intervenció e regiment del dit officis» (*ibidem*).

³⁹⁵ Ricordando come «superioribus diebus exhigentibus meritis dilecti consilii nostri Petri Mercaderi illum receptorem generalem peccuniarum omnium atque rerum curie nostre espectantium et pertinentium nostro cum privilegio ordinasse meminimus ut in eodem continetur», il sovrano ammonì la consorte ed il fratello in quanto, avendo il Mercader presentato loro la nomina regia, essi «nonnullis respectibus atque causis ip(su)m admittere distulisti nos propterea super his merito consultando» (Appendice, doc. 12). Il documento, insieme all'atto di nomina, è riportato nella parte iniziale dei due rendiconti, rilegati insieme, del Mercader relativi al periodo dicembre 1446-dicembre 1447 (ARV, MR, 9399).

l'ufficio di percettore generale e le attribuzioni conferitegli, ribadendone l'esclusiva subordinazione, sul piano amministrativo, al tesoriere generale³⁹⁶. Soltanto al Mercader era lecito provvedere agli affari finanziari della corte come avrebbe fatto il tesoriere *personaliter*:

solus interveniat in componendis seu procurandis et concludendis negociis curiarum quibuscumque administrandis q(uam) pecuniis nostris ac aliis omnibus faciendis que dictus generalis thesaurarius facere posset personaliter³⁹⁷.

Alfonso affermò la validità della nomina di Perot nonostante Pere Roig fosse il luogotenente del tesoriere generale e nonostante la nomina del Capdevila, in quanto, in qualità di percettore generale, a lui dovevano essere rimessi «universis iuribus» regi, sotto pena di 10.000 fiorini³⁹⁸.

Inoltre, bisogna ricordare che, l'8 gennaio del 1447, il Magnanimo aveva rettificato il provvedimento con cui concesse al fratello Juan la metà dei redditi della Corona al netto delle spese della corte: il sovrano decise che queste sarebbero state poste a carico soltanto della propria metà, potendo così il fratello disporre interamente della sua parte³⁹⁹. Alfonso, con un tono didascalico che, come ha evidenziato Del Treppo, gli era proprio⁴⁰⁰, stabiliva che dei redditi della Corona

³⁹⁶ «Intencionis nostre et quidem incomutabilis est q(ue) dictus Petrus pro interesse curie nostre et aliis iustis respectibus quos hic exprimere non curamus regat et exercent dictum officium presideatque in eodem in capite et immediate post dictum nostrum generalem thesaurarium».

³⁹⁷ Ivi, ff. 10r-10v.

³⁹⁸ «Non obstantibus privilegiis locumtenencie thesaurarii generalis per nos concessis dilectis nostris Petro Roig, secretario, et Johanni Roig, eius filio, [...] atque aliis quibuscumque provisionibus seu literis in favorem fidelis nostri Andree de Capdevila aut alterius cuiuscumque» (ivi, f. 10v).

³⁹⁹ Il provvedimento, che comprende il testo della disposizione emendata, ci è pervenuto nella registrazione eseguita nell'ufficio del maestro razionale del Regno di Valenza (Appendice, doc. 13). Il funzionario preposto alla registrazione, però, fraintende il contenuto dei due provvedimenti e nel titolo attribuisce all'uno il senso dell'altro. Egli, infatti, intitola il testo «Privilegi ab lo qual lo s(enyor) Rey Alfons fa gratia e mercé al s(enyor) Rey de Navarra, son germà, de la mitat de tots los emoluments fiscals pertanyents a la cort del senyor Rey en los regnes de Aragó y Valentia, deducint primerament de aquells tots los càrrechs y despeses e dita gratia li fa per a que de dits ne pugua fer a ses planes voluntats, revocant tot e qualsevulla capitols, memorials e instruccions lo contrari disponents», aggiungendo che «en dit privilegi y ha un altre privilegi incorporat del mateix senyor rey, ab lo qual li fa al dit son germà la mateixa gratia y mercé, aiustant açò que de la part que tocara al senyor Rey de Navarra, son germà, no se'n aien de defalcar ne pagar ningun càrrechs ni despeses, ans aquella aia entregna, sens nenguna manera de detractió ni de falcació de càrrechs y despeses, ans aquells se aien a pagar de la part pertanyent al s(enyor) rey Alfons» (ARV, MR, ff. 49r). Le due disposizioni sono ricordate anche da Enrique Cruselles (CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., p. 97).

⁴⁰⁰ DEL TREPPO, *Il regno...*, cit., p. 142.

due fiant equales partes, quarum una vobis, dicto regi, integre remaneat, ipsaque vestris usibus applicare valeatis, absque deducione aliqua one(rum) et expensarum predictarum reliquia vero medietas nostre curie applicetur ex qua onera et expense ipsius nostre curie et cetera que ex eis solvi debeant exsolvantur, prout est hactenus assuetum⁴⁰¹.

Si comprende così, ad esempio, come re Juan potette assegnare una destinazione diversa alla metà dei 200 ducati che il Magnanimo aveva concesso all'ufficiale della camera Petro de Leon, per il suo stipendio, sui proventi della villa di Alcoy: il 4 settembre del '47, infatti, Alfonso, ricordando la vicenda, rimise il pagamento dei 100 ducati sottratti al de Leon al baiulo generale d'Aragona Marino de Lanuça⁴⁰².

Nel dicembre del 1447 Mateu Pujades morì⁴⁰³. Il 17 aprile del 1448, il Magnanimo nominò Perot Mercader tesoriere generale, precisando come «quodquidem officium vaccat ad presens nostris in manibus per obitum Mathei Pujades»⁴⁰⁴. Le principali funzioni dell'ufficio erano legate alla liquidazione delle lettere di cambio spiccategli dal re ed all'acquisto e trasmissione nel Regno di Napoli dei prodotti e degli approvvigionamenti richiesti dal sovrano, in modo particolare del sale d'Ibiza, ma anche di frecce, vele per le imbarcazioni, ecc. In una lettera indirizzata al maestro razionale del Regno di Valenza nel luglio del 1451, il re ricordava come

per la expedició dels grans e arduus negociis de la nostra cort [...] haiam remés a complir e pagar al dit nostre tresorer diverses e grans quantitats de peccúnies, axí en conduhir algunes naus per causa de portar en aquelles sal de la Ylla de Eviça en aquest Regne, com en fer fer algunes veles per a naus e galeres nostres, com en compres de passadors, com encara per moltes e diverses altres rahons e causes per necessitat de la dita nostra cort⁴⁰⁵.

⁴⁰¹ Nell'atto, Alfonso si rivolse nuovamente anche agli uffuciali finanziari regi, dichiarando che «de medietate integra emolumentorum predictorum absque deffalcacione seu deducione dictorum onerum et expensarum quas ut prediximus de residua medietate nobis et nostre curie pertinenti exolvi volumus vobis respondeant et satisfaciant ad vestri omnimodam voluntatem». Il sovrano ordinò altresì ai revisori dei conti della Corona affinché accettassero i versamenti effettuati dai funzionari regi in favore del fratello nel rispetto del provvedimento.

⁴⁰² Nell'esordio del mandato, il Magnanimo ricordava come «de gracia et assignacione quam fecimus fideli de camera nostra Petro de Leon de ducentis florenis super redditibus, iuribus, emolumentis et introitibus ville de Alcolea de anno proxime lapso de mandato illustrissimi regis Navarre fratris carissimi et locumtenenti nostri generalis subtracti fuerunt centum floreni, dati et assignati certe persone per dictum illustrissimum regem ordinate» (ACA, RC, 2719, img. 200-201).

⁴⁰³ Cfr. capitolo IX.

⁴⁰⁴ L'atto è registrato all'inizio del rendiconto del Mercader relativo al periodo maggio-dicembre 1448 (ARV, MR, 8792): secondo la nota marginale, esso fu trascritto nel secondo registro della serie *Officialium* della cancelleria. La nomina del Mercader è ricordata anche in RYDER, *The Kingdom...*, cit., p. 173.

⁴⁰⁵ ARV, MR, 8795, ff. 8v-9v. Al riguardo si veda anche il capitolo V.

4. MATEU PUJADES ED IL “CREDITO” DEL RE

È già stato evidenziato come la liquidazione dei cambi emessi in Italia dalla corte costituisse il principale compito affidato dal re a Mateu Pujades fin dal 1436 e come lettere di cambio godessero della priorità solutoria rispetto agli altri titoli di credito regi. Il pronto soddisfacimento dei cambi spiccati dal re in Italia era necessario al fine di garantire la credibilità (il cosiddetto *crèdit*) dell'aspirante monarca di riuscire a tener fede agli impegni presi.

Le caratteristiche formali delle lettere di cambio alfonsine sono state già analizzate da Mario Del Treppo in un lavoro fondato sullo studio delle centinaia di esemplari registrati nei superstiti libri della cancelleria reale⁴⁰⁶. Come tutti gli altri titoli di spesa emessi dal re, esse erano redatte generalmente dai segretari regi e recavano la sottoscrizione autografa del sovrano⁴⁰⁷. Generalmente, contestualmente alla lettera di cambio, Alfonso inviava all'ufficiale al quale ne era rimesso il pagamento anche una lettera d'avviso. Del Treppo ha analizzato l'antologia di espressioni adoperate dal Magnanimo nelle lettere indirizzate ai propri funzionari, in parte già presa in considerazione dal Conde. Da esse traspare l'importanza, per il re, dei principi della fede, dell'onore e del credito, secondo una confluenza di attitudini proprie «sia dell'uomo d'affari che del cavaliere»⁴⁰⁸. In particolare, l'autore ha giustamente posto in evidenza come il credito e la fede, al di là della loro valenza etica, costituissero uno dei fondamenti principali dell'azione politica e militare del Magnanimo⁴⁰⁹. Qui si vuole insistere sui vari aspetti connessi al tema apportando nuovi documenti e sottolineando l'importanza del ruolo del Pujades ai fini dell'attuazione delle strategie creditizie di Alfonso.

4.1 IL CRÈDIT REGIO SUL MERCATO DEL DENARO

Fin dal dicembre del 1436, il re inviò al Pujades un “memoriale” in cui erano indicati i cambi ed altri debiti di cui fino ad allora gli aveva rimesso il pagamento. Il documento era accompagnato da una lettera, in cui il re esordiva dichiarando come fosse superfluo sottolineare i benefici che la sua reputazione (la *honor*), la sua affidabilità (la *fe*) e la sua

⁴⁰⁶ DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», cit.

⁴⁰⁷ Al riguardo si veda il capitolo IV.

⁴⁰⁸ DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», cit., p. 430.

⁴⁰⁹ Ivi, p. 431.

credibilità (il *crèdit*) avrebbero tratto dalla liquidazione, nei termini previsti o addirittura prima della scadenza, dei cambi e degli altri titoli di credito da lui emessi in Italia per far fronte alle *necessitats* della corte:

ni cal a vos scriure quant nos va a nostra honor, fe e credit que los cambis que nos prenem en les parts de ça e altres deutes que ns cové fer per nostres necessitats, e remetem a vos a pagar aquí, sien complits a temps e abans si possible és⁴¹⁰.

Fino ad allora, infatti, il finanziamento della campagna militare si era sostenuto sui prestiti ottenuti dal sovrano grazie alla “buona reputazione” di cui egli godeva sul mercato del denaro, la quale costituiva quindi la migliore garanzia per la pronta acquisizione delle risorse necessarie alla guerra. In una lettera dell’aprile del 1437 in cui forniva al Pujades indicazioni sulla liquidazione di una lettera di cambio spiccategli in favore di Francesco d’Antonio di Bartolino⁴¹¹, il Magnanimo, ribadendo come «en lo compliment dels quals dits cambis [...] va tot nostre crèdit e fe», sottolineava che

ab la fe e crèdit fins avui nos som sostenguts, e de res a un qualsevol cas no podem tant ajudar⁴¹².

Il Pujades avrebbe dovuto far ricorso a tutti i possibili modi, per quanto onerosi e svantaggiosi per la Corona che fossero, pur di liquidare integralmente i cambi rimessigli dal re, il quale si dichiarava che «de intenció que abans vos deiats pleuir de tot altre dan o interès per greu que sia que de mancar al dit integre compliment»⁴¹³.

Poco dopo, a novembre, Alfonso inviò al Pujades un nuovo elenco dei cambi spiccatigli e che l’ufficiale era tenuto a pagare, sottolineando che «lo contrari nos seria abatiment total de nostres affers e crèdit, sobre lo qual sabem que ns sostenim»⁴¹⁴. Il sovrano preferiva che la Corona assumesse oneri di altro genere piuttosto che le spese degli eventuali ricambi, che, per di più, danneggiavano la sua immagine. In questo senso, egli voleva che «per tota altra via fos donat loch a tot dan e interès nostres en qualsevol peccúnies e bens»⁴¹⁵.

⁴¹⁰ Avvisato il Pujades del contenuto del “memoriale”, il sovrano ribadiva che «per nostra honor» era necessario liquidare i cambi alla scadenza o, preferibilmente, «ans del temps si possible serà o almenys dins lo temps en les letres contengut» (ACA, RC, 2900, img. 30-31).

⁴¹¹ Sulle lettere di cambio emesse da Alfonso in favore di questi si veda anche Del Treppo, «El tornar de los cambios...», cit., p. 421.

⁴¹² ACA, RC, 2900, img. 141.

⁴¹³ *Ibidem*.

⁴¹⁴ ACA, RC, 2715, img. 218.

⁴¹⁵ *Ibidem*.

Dalla sua “reputazione”, infatti, dipendeva strettamente la possibilità del re di ottenere nuovi prestiti. Nel gennaio del 1438, in una lettera con cui raccomandava al Pujades la liquidazione di certe lettere di cambio rilasciate ai banchieri Bartolino di Doni e Raniero di Resignano, Alfonso precisava che, in caso di mancato pagamento,

donariu causa que negunes persones e specialment los mercaders, sentint açò, se guardarien de contractar ab nos,

provocando grande *destorb* ai suoi *offers*, ed in particolare ad un affare che egli aveva «entre mans»⁴¹⁶. A dicembre, il Magnanimo sollecitava il Pujades a soddisfare debitamente (*degudament*) i cambi spiccatigli in favore del mercante barcellonese Joan Font, in quanto «en altra manera no trobarem açí mercaders ne altres persones que ns vullen prestar ne bestraure hun diner»⁴¹⁷.

Evidentemente, il grado di credibilità di Alfonso di riuscire a far fronte ai propri impegni finanziari non era costante nel corso degli anni, denotando oscillazioni legate alla capacità degli ufficiali iberici di far fronte al pagamento dei titoli di credito emessi in Italia. Tuttavia, secondo la volontà regia, bisognava provvedere a mantenere elevato il credito del sovrano in vista dell’approssimarsi di momenti di particolare necessità finanziaria della corte, quale era il tempo della retribuzione delle truppe. Molto esplicita al riguardo è una lettera che Alfonso inviò al tesoriere nel febbraio del 1444, dopo essere stato informato da Guillem Pujades che alcune lettere a lui spiccate tanto dal re quanto da Guillem per suo conto, erano state protestate⁴¹⁸. Il sovrano si dichiarava estremamente sorpreso del ricambi, considerando che

tant més deuriets guardar de conservar nostre crèdit e del dit Guillem Pujades quant som pus prop del temps que devem donar la prestança,

quando «haurem mester diners» e «no fahent ara bon compliment, seria causa de no trobar enaprés quinis volgues prestar»⁴¹⁹.

4.1.1 QUANTA RETORICA?

Secondo Conde y Delgado de Molina, le espressioni adottate dal Magnanimo relativamente al *crèdit* presentano una certa percentuale di retorica. Non doveva essere

⁴¹⁶ ACA, RC, 2715, img. 281.

⁴¹⁷ Ivi, img. 169.

⁴¹⁸ Vedi *supra*.

⁴¹⁹ ACA, RC, 2718, ff. 38v-39r, img. 78-79.

di tale parere il Pujades se riportò l'argomentazione del re riguardante la necessità di salvaguardare la sua *fe* ed il suo *crèdit* a giustificazione della vendita di certi *censals*, il cui ricavato era destinato alla liquidazione della «multitud» dei cambi. L'ufficiale spiegò come il sovrano, mediante «spesses letres», gli avesse ordinato

que cercas totes vies e maneres de traure peccúnies per socorer e pagar los dits cambis per conservació de la sua fe e crèdit

ed in particolare «per obviar en tota manera tota via de protestar als mercaders dels dits cambis», nonostante perdite di vario genere (*desavanços*) che avrebbe subito la corte per i contratti da lui stipulati. Il re, infatti, proseguiva il Pujades, «vulla més atendre a la conservació de la dita sua fe e crèdit que a qualsevol desavanç, per gran que fos»⁴²⁰.

Neppure doveva considerare le espressioni di Alfonso mere formule stereotipate il Pujades quando si riferì alla necessità di salvaguardare il credito del re nell'argomentazione, adottata a sostegno della richiesta alla città di Valenza di un prestito in favore del re. Come sappiamo, l'ufficiale spiegò ai giurati ed al consiglio cittadino come il sovrano, non disponendo delle risorse finanziarie necessarie alla remunerazione delle già insufficienti forze al suo servizio, ed essendo minacciato dai nemici presso Capua, fosse stato costretto a spiccargli cambi per un importo superiore a 60.000 libbre,

los quals, si no complia, destruhiva grantment la fe e crèdit del dit senyor,

che- sosteneva l'ufficiale- «fins aquí se son bé conservats»⁴²¹.

D'altra parte, abbiamo già visto come, anche nella procura con cui, nel 1444, concesse al Pujades la facoltà di contrarre prestiti garantendoli sui proventi del sussidio ecclesiastico⁴²², il Magnanimo precisava che, grazie ai mutui, l'ufficiale avrebbe potuto liquidare le lettere di cambio spiccategli dal Regno di Napoli «pro fidei et crediti nostrorum conservacione».

⁴²⁰ ARV, MR, 9392, f. 58r. Una posta simile del Pujades è ricordata anche da López Rodríguez (LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La estructura...», cit., p. 578; cfr. ARV, MR, 9392, ff. 34v-35v).

⁴²¹ Il fatto è spiegato dal Pujades stesso nella registrazione dell'incasso del prestito, realizzato nell'aprile del 1438 (ARV, MR, 9392, ff. 42v-43v).

⁴²² Vedi *supra*.

Se, dunque, in determinati casi, il riferimento alla *fe* ed al *crédit* può apparire essere divenuto astratto, esso risulta generalmente pregnante. Qui, una componente retorica consiste semmai nella persuasività conferita dal Pujades a tale richiamo.

4.2 TRA ETICA E POLITICA

Già Del Treppo ha richiamato l'attenzione sulle strategie messe in atto da Alfonso nella contrattazione dei cambi. Egli, ad esempio indicava nelle lettere stipulate con determinati creditori un tasso di cambio inferiore a quello al quale sarebbero state effettivamente liquidate, affinché gli altri prestatori non pretendessero lo stesso "interesse" a questi pagato⁴²³. Nonostante, come sappiamo, nel settembre del 1437 avesse promesso al Pujades di non spiccargli altri cambi, Alfonso non potette fare a meno di emettere nuove lettere di cambio, in quanto «altra manera de paga no·ls aparegués segura»⁴²⁴. Alcuni datori gli avevano chiesto l'avallo di garanti, mentre altri avevano accettato le sole lettere, «donant-nos crèdit e fe»⁴²⁵. Sebbene il re, «segons es just e rahonable», volesse che tutti i cambi fossero pagati entro i termini previsti o, possibilmente, prima, ordinò al Pujades di liquidare prima della scadenza, o comunque dapprima, le lettere di cambio non avallate da fideiussori, in modo che tra gli uomini d'affari si diffondesse la convinzione che coloro che concedevano finanziamenti alla corte senza richiedere garanzie non fossero meno tutelati, agevolando così il processo di contrazione dei prestiti da parte del re. Alfonso, infatti, volle

que los cambis que són a vos tramesos ab nostra simple letra e sens subscripció de fermançes hagen prerogativa als altres, ço es ans del temps, si possible vos serà, per alguna via sien pagats,

in modo che «los qui liberalment e sens fermança han ab nos contrectat per la dita rahó coneguen no haver menys seguretat de los altres qui de nos demanen fermançes» e che ciò fosse «eximpli que d'alli avant altres contracten ab nos pus fàcilment»⁴²⁶.

D'altra parte, già a luglio, nell'avviso di un cambio contratto con Felip Miralpeix «sens seguretats e fermançes», il Magnanimo aveva ordinato al Pujades di pagare le relative lettere e «totes altres que sens seguretat iran»⁴²⁷, senza neppure attendere la scadenza.

Il Magnanimo, infatti, come afferma Del Treppo, era particolarmente riconoscente nei confronti di coloro chi gli prestavano liberalmente⁴²⁸. È il caso soprattutto di quei

⁴²³ Cfr. DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», cit., p. 421. Il significato del termine "interesse" in relazione ai cambi è ricordato nel capitolo XI.

⁴²⁴ ACA, RC, 2900, img. 287.

⁴²⁵ *Ibidem*.

⁴²⁶ *Ibidem*.

⁴²⁷ ACA, RC, 2900, img. 252.

⁴²⁸ In generale Alfonso difendeva gli interessi di tutti gli uomini d'affari che gli concedevano prestiti. Ad esempio, consentiva loro di ricambiare senza protesto, il quale a volte era ostacolato dai funzionari regi

cortigiani che offrivano prestiti ed altri favori al sovrano soltanto per rendere servizio alla monarchia⁴²⁹. Il *claver* di Montesa Gilabert de Monsoriu, ad esempio, aveva messo a disposizione di Alfonso una galea⁴³⁰. Inoltre, concesse del denaro a cambio al re, il quale indirizzò le lettere al Pujades. Non essendo state liquidate nei termini previsti, alla fine del 1438, il re scrisse all'ufficiale dichiarandosi molto sorpreso («molt marvellats») del ritardo, dal momento che questi era ben cosciente della necessità, «per conservació de nostra fe e crèdit», di rispettare la scadenza dei cambi, ed anzi anticiparne il pagamento, soprattutto

los de aquells que no solament nos servexen en prestar-nos diners, mas encara ab lurs persones e ab lurs despeses sens haver de nos algú socorriment⁴³¹.

Il Monsoriu, infatti, era «un de aquells que continuament nos serveix ab una sua galera, no squivant perills, treballs e despeses», oltre al fatto che «axí mateix, essent nos en necessitat, nos haia prestats diners a cambi»⁴³². Al tempo stesso, il sovrano non mancava di evidenziare il tornaconto che avrebbe pur indirettamente tratto dalla pronta restituzione dei prestiti ai cortigiani regi, i quali avrebbero potuto così continuare a sostenersi al servizio della corte⁴³³.

La convergenza delle necessità, da un lato, di non disattendere le aspettative di coloro che servano la corte, dall'altro, di tutelare la propria reputazione sul mercato del credito, anche in maniera strategica, emerge particolarmente nel caso di Joan de Buc, il quale

(DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», cit., pp. 424-427; CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «La letra de cambio...», cit., p. 262).

⁴²⁹ Sul regio servizio si veda R. DELLE DONNE, «Regis servitium nostra mercatura. Culture e linguaggi della fiscalità nella Napoli aragonese», in G. PETTI BALBI e G. VITOLO (a cura di), *Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed età moderna*, Salerno (Centro interuniversitario per la storia delle città campane nel medioevo. Quaderni, 4), 2007, pp. 91-150 (distribuito in formato digitale da *Reti medievali*).

⁴³⁰ Sull' Maestrato dell'Ordine di Montesa del Regno di Valenza si veda E. GUINOT RODRÍGUEZ, «La fundación de la Orden militar de Santa María de Muntesa», in *Saitabi*, tomo XXXV (1985) Valenza, pp. 73-86; ID., «Organització i estructuració del poder al si d'un orde militar. El cas del Orde de Montesa [segle XIV-XV]», in *Anuario de Estudios Medievales*, 25 (1995), pp. 179-214 e ID., «Las relaciones entre la Orden de Montesa y la Monarquía en la Corona de Aragón bajomedieval», in R. Izquierdo-F. Ruiz Gómez (a cura di), *Las Órdenes militares en la Península ibérica*, Cuenca, 2000, tomo I, pp. 437-453.

⁴³¹ ACA, RC, 2900, img. 375.

⁴³² *Ibidem*.

⁴³³ Egli, infatti, considerava «mester que çò que ns presten cobren de nos lo pus prest que puxen, a tal que cobrat que ho haie(n) mils en nostre servey se puxen sostenir» (*ibidem*).

serviva la corte «axí en persona, com en bens»⁴³⁴. Poiché il Pujades non aveva onorato le lettere di cambio spiccategli dal re per del denaro da questi anticipatogli, nel febbraio del 1440, Alfonso gli ordinò di liquidare tali cambi

tant per conservació de nostra fe e crèdit e per donar bon exemple als altres qui ab nos hauran a contractar, quant per los grans serveys que ns ha fets, sostenuit-ne grans treballs, perills e evidents dans, axí en persona, com en bens⁴³⁵.

Tuttavia, alla fine il re conferisce maggior rilievo all'elemento strategico, precisando che, in caso contrario, il tesoriere gli avrebbe arrecato «gran desplaer per l'exemple que donarieu als qui contracten ab nos»⁴³⁶.

4.2.1 I LIMITI DELLA POLITICA

I momenti più o meno lunghi di ristrettezza finanziaria della tesoreria costituivano un forte ostacolo alla politica del sovrano di salvaguardare la propria reputazione sul mercato del credito mediante la puntuale o anticipata restituzione dei prestiti, al fine di vedersi anticipati in Italia i fondi necessari al finanziamento dell'impresa napoletana. Inoltre, in tali circostanza, acquisiva maggior rilievo la discrezionalità di cui godeva il Pujades nell'individuazione dell'ordine secondo cui liquidare le lettere di cambio giunte a scadenza.

Già nell'ottobre del 1438, Alfonso ordinò all'ufficiale di liquidare i cambi del mercante fiorentino Guizzo Delico della Casa, non sembrandogli «cosa justa» che «en la satisfacció de sos cambis sia pijor tractat dels altres»⁴³⁷. Nel gennaio del 1445, il re scrisse al Pujades, in quanto il governatore di Valenza Eximèn Pérez Corella, che aveva concesso alla corte una notevole somma di denaro a cambio, garantita sul sussidio ecclesiastico di 140.000 fiorini, «a nos se és congoxat» poiché «no li havets volgut pagar lo seu cambi» e -aggiungeva il sovrano- «açò en gran càrrech de la nostra fe reyal»⁴³⁸. Già la settimana precedente lo aveva sollecitato a soddisfare il cambio con i primi proventi del sussidio, mentre fino ad allora ne aveva posticipato il pagamento

⁴³⁴ Nel 1447 sarà preposto ai lavori per la costruzione di una nave a San Feliu de Guixols (RYDER, *The Kingdom...*, cit., p. 296, nota 29).

⁴³⁵ ACA, RC, 2715, img. 192.

⁴³⁶ Ivi, 193.

⁴³⁷ Ivi, img. 150.

⁴³⁸ ACA, RC, 2718, img. 190.

«contra nostre voler»⁴³⁹. Il Magnanimo era tanto più rammaricato per l'insolvenza del tesoriere in quanto il Corella era stato il primo a prestare sul sussidio, facendo sì che molti mercanti, seguendo il suo esempio, fornissero alla Corona denaro a cambio sul tributo⁴⁴⁰. Il re concludeva la lettera ammonendo l'ufficiale a provvedere in modo che «no haram àls a provehür»⁴⁴¹.

Le inadempienze finanziarie del Pujades indebolivano credibilità del sovrano sul mercato del credito. Nel marzo del 1443, il Magnanimo ordinò al tesoriere di liquidare le due lettere di cambio indirizzate, poco prima del suo rientro nella penisola iberica, ai corrispondenti di Pietro Gagliano, l'una, e di Bartolino di Dono e Francesco d'Antonio, l'altra⁴⁴², la cui insolvenza aveva suscitato *clamor* presso la corte regia, in quanto

la dilació que-s dóna en aquestes e altres semblant pagaments sabeu vos bé que no és sinó disminuir nostre crèdit⁴⁴³.

Per questo il sovrano giunse, in alcuni casi, perfino a minacciare l'ufficiale affinché saldasse i debiti contratti dalla corte. Nel 1440, il Pujades, già precedentemente sollecitato, non liquidò le lettere di cambio emesse dal sovrano per il capitale ricevuto dai mercanti gaetani Raimó Ranco e Pietro Baccano, provocandone il protesto ed il ricambio. Il re gli ingiunse nuovamente di soddisfare il cambio, ammonendolo che, in caso contrario, «vos donaríem a entendre la molestia que de aquests affers havem açí passada e huy en día havem»⁴⁴⁴.

Un altro ostacolo per la politica cambiaria di Alfonso poteva essere rappresentato dall'interferenza del potere della regina, nel momento in cui gli ordini da questa impartiti al Pujades contrastavano con le decisioni del sovrano. È stato già visto come nei primi mesi del 1440, il Magnanimo avesse ordinato al tesoriere, che si apprestava a portargli una notevole quantità di denaro, di rimanere nella penisola iberica al fine di liquidare le lettere di cambio che gli avrebbe indicato Joan d'Ixar⁴⁴⁵. Quando questi si recò a Valenza, il Pujades, inizialmente, si rifiutò di soddisfare i cambi presentatigli e

⁴³⁹ Ivi, img. 185.

⁴⁴⁰ Alfonso spiegava infatti che il Corella «havent començat e principiat en dar-nos la dita moneda a cambi fou caus [sic] que-ls mercaders tots, liberalment, après, contractant ab nos, ens donaren a cambi les quantitats que sabeu sobre lo dit subsidi» (*ibidem*).

⁴⁴¹ *Ibidem*.

⁴⁴² Vedi *supra*.

⁴⁴³ ACA, RC, 2718, img. 44, f. 38r.

⁴⁴⁴ ACA, RC, 2717, img. 73. Al riguardo si veda anche il capitolo V.

⁴⁴⁵ Dovrebbe trattarsi di Joan Ferrandez, signore d'Ixar (si veda il capitolo IV).

solo successivamente emerse che era stata la regina ad avergli ordinato di sospendere il pagamento delle lettere. Tuttavia, costei sostenne di aver sospeso i pagamenti soltanto fin quando non fosse stata rimborsata dei 5.000 fiorini di cui il re le era debitore. Affrontata dal tesoriere dinanzi ad influenti personaggi della corte del Magnanimo, quali lo stesso d'Ixar, Guillem de Vic, di lì a poco maestro razionale, i segretari regi Joan Olzina e Pere de Besalù ed il luogotenente della bagliva generale del Regno d'Aragona Leonart de la Cavalleria, la regina acconsentì alla liquidazione dei cambi indicati dall'Ixar, nonostante il suo mancato risarcimento e tralasciando qualunque ordine gli avesse precedentemente impartito per iscritto⁴⁴⁶.

Intanto le lettere erano state protestate. Dopo aver ammonito il tesoriere per aver privilegiato, in questo caso, l'ordine della regina piuttosto che il proprio, ritenendo che «a vos no scusas lo manament de la dita Reyna on lo nostre entrevenís en contrari», il Magnanimo gli ordinò di provvedere alla liquidazione di esse e di altri cambi indicatigli in un memoriale⁴⁴⁷, spiccati, a quanto sembra, per far fronte ai protesti, minacciandolo che, in caso di inottemperanza, si sarebbe avvalso su di lui dell'importo complessivo dei debiti:

e on recuseu fer-ho volem siats executat de tot ço e quant munten aquells⁴⁴⁸.

Tra i beneficiari delle nuove lettere di cambio vi era il mercante Bonavati Pasquale, che Alfonso, nel gennaio del 1441, ribadì fosse soddisfatto. Il sovrano avvertiva il tesoriere che avrebbe risposto patrimonialmente delle spese connesse ad un eventuale ricambio. Volendo, infatti, «che lo recambi de aquell pague qui haurà hauda culpa que lo dit cambi sia tornat atràs», il re lo avvisava che

vos farem pagar tots los dans e interesses que a nostra cort se-n poguessen seguir de vostres bens pròpris⁴⁴⁹.

⁴⁴⁶ La vicenda è illustrata da Alfonso in una lettera inviata al tesoriere ad ottobre, in cui ricordava come «essent en València lo dit don Johan en après e presentant-vos los dits cambis no volgués complir aquells e que, jatsia no loy haguesseu ladonchs volgut divulgar, però que stava en veritat que havieu haüt manament de la molt il·lustre Reyna nostra, molt cara e amada muller, de no pagar neguns cambis e, segons despuys havem sabut la dita illustre Reyna, de la dita peccúnia, no-us ha empachat o *p(re)ses* sinó cinch milia florins d'Aragó tant solament, e que a la fi vos hauria dit que no obstant res d'allí atràs vos hagués scrit li playa que vos pagasseu los dits cambis e que de açò fou fet afronte davant la dita Reyna, presents lo dit don Johan, mossèn Guillem de Vich, nostre secretari en Johan Olzina, en Pere de Bosolù e en Leonart de la Cavalleria» (ACA, RC, 2900, img. 426).

⁴⁴⁷ Cfr. *ivi*, img. 427.

⁴⁴⁸ *Ivi*, img. 426.

Alfonso aveva giurato sulla propria fe che questa volta la lettera sarebbe stata onorata. In questo senso, concludeva ammonendo il tesoriere «que maior error seria aquest que lo primer»⁴⁵⁰.

⁴⁴⁹ ACA, RC, 2717, img. 210-211.

⁴⁵⁰ Ivi, img. 211.

CONCLUSIONI

Dopo che, nel corso di vari anni, ebbe affermato la centralità del proprio ruolo nell'apparato finanziario della Corona, Mateu Pujades fu nominato tesoriere generale. Sul piano funzionale, l'ufficio presentava caratteristiche diverse rispetto alla tesoreria anteriore alla vacanza segnata dall'ascesa della figura del procuratore e percettore generale. Innanzitutto, le ristrettezze finanziarie della corte furono all'origine di un consolidamento della figura del tesoriere, il quale cominciò ad esigere i redditi della corte servendosi in maniera sistematica di procuratori, che dotava della facoltà di ricorrere a metodi coercitivi in caso di resistenze da parte dei funzionari locali regi oppure dei sudditi. Inoltre, nella persona del Pujades, il titolo di tesoriere si assommò alla qualifica di procuratore generale, il quale consentiva all'ufficiale di procedere ad acquisire, mediante l'esercizio delle regalie conferitegli, le entrate necessarie al finanziamento della conquista napoletana. Così il Pujades conseguì, in ambito finanziario, un potere che egli stesso considerava superiore perfino all'autorità dell'evanescente figura del monarca, da molti anni assente dai domini iberici. Meriterebbe a questo punto di essere approfondito il ruolo della regina, abilitata anch'ella a percepire gli introiti spettanti alla corte a qualunque titolo, nonché ad acquisire certe entrate di natura straordinaria, sebbene il Pujades permanesse la cassa centrale dell'amministrazione finanziaria regia.

Infine, apparve ancor più evidente come la tesoreria generale fosse un ufficio al servizio esclusivo del sovrano, il quale, però, ora si beneficiava dei fondi iberici a vantaggio dei propri progetti politici napoletani. I fondi "pubblici" erano pressoché completamente investiti nel finanziamento della conquista del Regno di Napoli, mediante la liquidazione delle lettere di cambio regie, l'invio alla corte di rifornimenti e denaro, il saldo dei debiti. Anche nei primi anni successivi alla conquista di Napoli, le energie del tesoriere generale furono impegnate a sostenere, dalla penisola iberica, le finanze della corte mediante la contrazione di prestiti e la vendita di *censals* garantiti sul sussidio papale, nonché il riscatto dei gioielli della Corona, che servivano al sovrano per garantire i nuovi prestiti che avrebbe contratto in Italia.

Lo stato delle finanze della tesoreria era progressivamente peggiorato. L'ormai scarsa credibilità della Corona di riuscire a tener fede ai propri impegni indusse il re ad accettare tassi d'interesse più alti ed a svendere i beni ed i diritti regi: il ribaltamento di

una sana amministrazione del patrimonio regio fu giustificato dal Magnanimo estendendo la condizione di pericolo in cui versava la sua persona, origine di tali *necessitates*, a tutti i suoi domini. Appena dopo la conquista di Napoli i prestiti furono contratti ed i *censals* venduti a condizioni generalmente svantaggiose per la corte.

La carica di percettore generale, al quale era affidata la gestione della cassa centrale degli stati iberici nei più o meno lunghi periodi in cui il tesoriere era chiamato ad esercitare la carica nel Regno di Napoli, fu attivata dal sovrano *ad interim*, al fine di ovviare alla confusione amministrativa determinata dall'assenza del tesoriere. Essa fu affidata ad esponenti della famiglia valenzana dei Mercader, di comprovata esperienza e fedeltà alla monarchia. Tuttavia, se negli anni della guerra al titolo di percettore fu associato la qualifica di procuratore generale, in modo da consentire loro di acquisire anche entrate di natura straordinaria, dal momento che, all'inizio degli anni Quaranta, le casse regie erano vuote, in seguito alla conquista del Regno di Napoli il Magnanimo diede origine ad un'opera di recupero dei beni e dei diritti regi alienati. Le entrate fiscali della Corona, ordinarie (dimezzate nei Regni di Valenza e d'Aragona in virtù della concessione al fratello Juan) e d'emergenza, servirono a contribuire al finanziamento della politica italiana di Alfonso e si affermò la "mera" figura del percettore generale, il quale, sul piano amministrativo, era sottoposto esclusivamente al tesoriere, insediatosi nel Regno di Napoli.

L'ascesa di Perot Mercader quale percettore generale fu inizialmente ostacolata dai luogotenenti generali, i quali avrebbero preferito che la responsabilità del servizio di tesoreria permanesse nelle mani dei reggenti operanti presso le loro corti, probabilmente più docili ai loro ordini. In seguito alla morte di Mateu Pujades, il Mercader fu nominato tesoriere generale, mentre in Italia erano attivi reggenti ed un percettore generale. Tutto ciò induce ad identificare l'ufficio con il titolare, insieme al proprio archivio ed ai dipendenti al suo seguito (aspetto da approfondire), piuttosto che considerarlo come un organo amministrativo caratterizzato da una sede stabile ed un organico costante.

È necessario ora studiare i bilanci dei tesoriere alfonsini al fine di ricostruire lo stato delle finanze reali nel corso della dominazione del Magnanimo e comprendere in che misura i provvedimenti del sovrano incisero sul loro andamento. A questo punto vorrei concludere evidenziando l'estrema importanza del ruolo di Mateu Pujades nel

finanziamento della campagna napoletana di Alfonso. Senza l'abilità e l'energia investite nella ricerca e nell'acquisizione delle entrate, lo spirito di iniziativa mostrato nella gestione degli affari, la conquista del Regno di Napoli non sarebbe probabilmente stata possibile. Dietro il "credito" grazie al quale il Magnanimo ottenne l'anticipazione dei fondi necessari alla guerra si celava l'azione di un grande statista, che si adoperava in ogni modo al fine di provvedere al rimborso di quei fondi, sebbene le ristrettezze finanziarie della Corona non sempre lo rendevano possibile.

**CAPITOLO III. I BILANCI DELLA TESORERIA E LA REVISIONE
CONTABILE**

I. LA FORMAZIONE DEL BILANCIO

Tra l'Archivo del Reino de València, soprattutto, e l'Archivo de la Corona de Aragón di Barcellona, nelle rispettive serie *Mestre racional*, si conserva buona parte dei rendiconti dei tesoriери generali del Magnanimo, in quanto essi venivano custoditi negli archivi dei maestri razionali in seguito alla verifica⁴⁵¹. Pur costituendo un patrimonio contabile di valore inestimabile per la ricostruzione delle finanze regie nella prima metà del Quattrocento⁴⁵², essi sono stati perlopiù trascurati dalla storiografia. Vent'anni fa, Carlos López Rodríguez studiò tali registri al fine di tracciare la struttura delle entrate della cassa centrale dello stato tra il 1424 ed il 1447⁴⁵³. Il suo auspicio che «futuros trabajos profundicen en la globalidad de las finanzas reales» non ha avuto seguito⁴⁵⁴. Le ragioni sono da ricercare sia, evidentemente, nell'abbondanza della documentazione, che scoraggia il singolo ricercatore, sia nella considerazione del bilancio come un ambito di studio di difficile comprensione, oltre che un mero agglomerato di cifre di rilevante complessità.

Invece, i registri di tesoreria dei sovrani aragonesi offrono dati di ogni sorta. González Hurtubise, introducendo l'edizione dei bilanci tesoriere di Jaime II, Pere Boyl, relativi agli anni 1302-1304, per primo mise in evidenza come «las cuentas que los tesoreros de la gloriosa Casa Real de Aragón elevaron semestralmente al Maestre Racional son fuente inapreciable para el estudio de nuestra historia en los siglos medios», in quanto «a través de los asientos de cargo y data, casi siempre monótonos y paralelos, se vislumbran los acontecimientos políticos y sociales de la época, viniendo muchas veces

⁴⁵¹ Essi sono stati repertoriati nella tabella riportata alla fine del capitolo con l'indicazione della segnatura; dell'ufficiale a cui appartengono; del periodo finanziario a cui si riferiscono; nonché delle date di consegna all'ufficio di revisione e di approvazione da parte del maestro razionale. Il repertorio dà conto anche dei rendiconti di coloro a cui il Magnanimo affidò la gestione della cassa centrale della corona con un titolo diverso da quello di tesoriere generale.

⁴⁵² Già Henri Lapeyre, a conclusione del suo lavoro su alcuni documenti finanziari relativi al tempo del Magnanimo conservati presso l'Archivo del Reino de Valencia (d'ora in poi ARV) sottolineò come, in generale, «les documents de l'Archivo General de Valencia, sans mériter les honneurs d'une publication intégrale, doivent être considérés comme une source des plus importantes [...] pour la connaissance des finances de la couronne d'Aragon» (LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., pp. 126-127).

⁴⁵³ LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La estructura...», cit.

⁴⁵⁴ Di fatto, non sono stati realizzati altri studi sulla finanza reale a partire dai registri di tesoreria. Una rassegna degli studi dedicati alle finanze regie aragonesi è in SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «La fiscalidad real...», cit. Mi limito qui a ricordare M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «La Corona d'Aragó: finances a la Catalunya Medieval», *L'Avenç*, 139 (1990), pp. 27-69 e KÜCHLER, *Les finances...*, cit.

esmaltados con preciosos detalles aprovechables para la historia interna»⁴⁵⁵. L'autore richiamava l'attenzione anche che sul «valor científico» dei dati forniti dai registri del *Boyl*, il quale «depende ante todo de la indiscutible pureza de su caudal, porque quienes lo recogieron eran contemporáneos de aquellos hechos, que anotaron sin pensar perpetuarlos y que no pudieron falsear a sabiendas al consignarlos en cuadernos que sólo examinaban el Rey y el Maestre Racional»⁴⁵⁶. Trent'anni dopo, Felipe Mateu y Llopis, in un contributo dedicato alla figura del tesoriere generale del Magnanimo Matheu Pujades, dopo aver rilevato che «pocos documentos son más claros y contundentes que los de los tesoreros», evidenziò come «dándose la feliz circunstancia de que los Archivos de la Casa de Aragón, ya en Barcelona, ya en Valencia, conservan la documentación de los maestros racionales, fácil sería hallar en los mismos los más apreciables datos referentes a la historia política, cultural y económica de la Edad Media española»⁴⁵⁷.

Di fatto, i registri della tesoreria del Magnanimo presentano potenzialità euristiche che possono essere valorizzate, oltre che dalla storia finanziaria, da altre branche della ricerca storica: dalla storia istituzionale alla storia del diritto, dalla storia materiale alla storia economica, dalla storia sociale alla storia militare⁴⁵⁸. Si pensi alle numerose descrizioni di reati contenute nelle registrazioni dei proventi delle *composicions*, i componimenti consensuali di cause giudiziarie caratterizzati dalla commutazione della pena in un risarcimento pecuniario; alle innumerevoli notizie sui prodotti acquistati dalla corte ed i loro prezzi, che costituiscono una base sicura per stabilire il valore reale dei salari nominali ed il costo medio della vita in una determinata regione in uno spazio di tempo definito⁴⁵⁹; ai dati relativi alla fisionomia sociale degli amministratori statali,

⁴⁵⁵ E. GONZÁLEZ HURTUBISE, *Libros de Tesorería de la Casa Real de Aragón*, Barcelona, 2011, vol. I (*Llibre de comptes de Pere Boyl, Tresorer del Monarca del 1302 al març del 1304*).

⁴⁵⁶ *Ibidem*.

⁴⁵⁷ MATEU Y LLOPIS, «Algunos documentos...», cit..

⁴⁵⁸ Già Giuseppe Felloni ha richiamato l'attenzione sulla stretta relazione esistente tra la finanza statale e gli altri settori della vita sociale (FELLONI, «Temi e problemi...», cit.).

⁴⁵⁹ All'analisi dei beni acquistati dalla tesoreria generale del Magnanimo per far fronte alle necessità materiali della corte al tempo della dominazione napoletana ho dedicato uno studio, in corso di pubblicazione, intitolato *I consumi della corte nel bilancio della tesoreria napoletana di Alfonso il Magnanimo (1446-1447)*, presentato in occasione del convegno internazionale organizzato dall'Università di Valenza e dalla Casa de Velázquez "Abastecer y financiar la corte. Las relaciones económicas entre las cortes ibéricas y las sociedades urbanas a finales de la Edad Media", celebratosi a Valenza il 27 ed il 28 novembre del 2014.

dei beneficiari del meccanismo di alienazione dei beni e dei diritti patrimoniali, nonché degli operatori attivi nel mercato del credito; infine, Jorge Sáiz Serrano si è servito anche di questi registri per ricostruire l'organizzazione militare dell'esercito del Magnanimo⁴⁶⁰. Le notizie presenti nei bilanci appaiono tanto più preziose per la riconosciuta tendenziale neutralità ed oggettività delle fonti contabili, rispetto alla quale Federigo Melis, nella sua opera dedicata alle aziende sia pubbliche che private medievali, scriveva che «nessuno strumento può essere più adatto ed efficace- purché, s'intende, se n'abbia il sicuro maneggio- a riesumare l'azienda, anche se sepolta ormai da lungo tempo, della scrittura contabile, quella scrittura contabile, che per essere incontestabilmente obiettiva (a motivo degli stessi suoi caratteri e scopi) ci risparmia il lavoro di portarla dalle inframmettenze subiettive e ci fa ascendere più celermente l'erta della verità»⁴⁶¹.

Il mio auspicio è di poter contribuire, con le mie ricerche future, a colmare progressivamente questa lacuna storiografica, cominciando dalla trattazione della contabilità della tesoreria generale del Magnanimo.

⁴⁶⁰ SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit.

⁴⁶¹ F. MELIS, *L'azienda nel Medioevo*, Firenze, 1991, pp. 5-6.

1. IL SISTEMA DEI CONTI

Il sistema dei conti della tesoreria generale di Alfonso si basava su due principali serie di registri, entrambe in catalano, ciascuna corrispondente ad una fase del processo di redazione del bilancio: le *cèdules* e gli *ordinaris*. Un'altra serie era costituita dai libri razionali (*racionals*), copia autentica degli ordinari. Si tratta di libri cartacei ricoperti in pergamena, caratterizzati dalla tradizionale struttura a due sezioni contrapposte, le entrate (*Rebudes*) e le uscite (*Dates*), ciascuna delle quali suddivisa per mese, ognuno con la propria intestazione. Le poste sono graficamente ben distinte, con spazi di rispetto ed ampi margini per consentire l'inserzione di note da parte dei revisori. Le partite, registrate in forma discorsiva, sono introdotte dalla formula «Ítem, rebí (*o pos en rebuda d'en*)/doní (*o pos en data d'en*)», seguita dal nome e dalla qualifica del versante/beneficiario, dalla causale dell'operazione e dall'indicazione delle monete in cui questa era stata effettuata, nonché dei documenti giustificativi allegati. Ciascuna registrazione è delimitata, a destra, da una linea verticale, all'esterno della quale è indicato, in numeri romani, l'importo della somma ricevuta o versata.

Confrontando tra loro i conti correlati delle varie serie, laddove sono disponibili, è possibile ricostruire l'*iter* seguito in tesoreria per la stesura del bilancio. La distinzione rilevata tra le serie è stata male interpretata perfino da un grande studioso delle finanze basso-medievali della Corona d'Aragona come Winfried Küchler⁴⁶².

⁴⁶² Vedi *infra*.

1.1 LA CÈDULA

Nell'amministrazione finanziaria della Corona d'Aragona, il termine *cèdula* era adoperato con significati diversi⁴⁶³. Nel sistema dei conti della tesoreria generale alfonsina, le *cèdules* erano rendiconti redatti in forma di brogliaccio, destinati ad essere inviati al maestro razionale per la verifica insieme alla documentazione idonea a comprovare i movimenti finanziari contabilizzati. Le operazioni vi erano descritte in maniera sintetica, riportando soltanto le informazioni pertinenti, in modo da consentire ai revisori di concentrarsi sull'azione correttiva, mentre un eccesso di informazioni avrebbe ostacolato l'immediata individuazione delle cifre e, di conseguenza, la valutazione dell'entità delle somme di denaro implicate.

Come sappiamo, nel corso dell'esercizio del tesoriere generale Francesc Sarçola, alcuni ufficiali della tesoreria come Joan del Pobo, Joan Perez e Pere Ferrer, definiti suoi *cedulers*, furono preposti ad operazioni di riscossione e versamento di fondi. In questo modo, essi assunsero la veste di agenti contabili, per cui erano tenuti a presentare al maestro razionale una propria *cèdula*, separata da quella del tesoriere generale. Joan Perez nel registrare l'incasso di 5.390 soldi barcellonesi che erano stati versati dal mercante valenzano Jaume Bertran al Sarçola, dichiara che questi «donà·ls-me per distribuir-los en affers de la cort e dels quals ell fa entrada e exida en la sua cèdula»⁴⁶⁴. I registri dei *cedulers*, talvolta, mostrano un tentativo di classificare le poste per titoli, ad esempio riportando in sezioni separate gli stipendi trimestrali di domestici e cortigiani o i pagamenti versati ciascun mese al compratore⁴⁶⁵. In essi era calcolato anche il bilancio dell'esercizio, in modo da accertare le eventuali responsabilità dei cedolieri.

Fino al 1428, le operazioni realizzate dalla tesoreria erano registrate dapprima in un *Libre comú de notaments*, un registro suddiviso in sezioni (*comptes*), ciascuna intitolata ad un ufficiale regio, in cui erano riportate, da un lato, le entrate percepite dal tesoriere generale o dai suoi cedolieri (nella sezione intestata all'ufficiale che aveva ricevuto il denaro), dall'altro, i versamenti da essi effettuati, anche indirettamente, in favore di tutti coloro che, a vario titolo, maneggiavano denaro per conto della corona. A questi, il

⁴⁶³ Sull'uso del termine nel Regno di Napoli al tempo della dominazione aragonese si veda SENATORE, «Cedole...», cit., pp. 147-152.

⁴⁶⁴ ARV, MR, 9383, fasc. 1.

⁴⁶⁵ Cfr., ad esempio, ARV, MR, 9358, fasc. 2 e ARV, MR, 9382, fasc. 1.

tesoriere inviava annotazioni (*notaments*) al fine di ricordare loro di registrare nei propri conti, come entrate, le somme incassate, rendendone così ragione ai revisori in fase di rendicontazione. In questo modo il maestro razionale poteva seguire l'intero flusso delle finanze regie. Al margine di ciascuna posta della cedola è indicato il foglio del *Libre comú* questo in cui la partita risultava registrata. Anche rispetto ai 6.600 soldi valenzani che il Sarçola fece versare al maestro razionale valenzano Berenguer Minguet da un arrendatore nel 1428, una nota marginale precisa:

«Son notats en compte del dit Berenguer Minguet el primer libre comú en carta CCLXXVII carta»⁴⁶⁶.

Tuttavia, nel 1428, il tesoriere Francesch Sarçolà, al fine di accelerare il processo di approvazione dei suoi bilanci, aveva deciso di non inviare più i *notaments* a coloro in favore dei quali aveva effettuato versamenti, in quanto si trattava di una competenza del maestro razionale. In particolare, egli stabilì che «no seran fets notaments alguns en libre comú d'ací avant [...] com sia sa intenció que, per pus prest spatxament de sos comptes, aquells se affinen e-s clohen ab les cèdules»⁴⁶⁷.

Inoltre, nel novembre del 1427 il Magnanimo aveva stabilito che le spese ordinate dalla scrivania di razione, ossia l'ufficio di corte incaricato, tra l'altro, di inviare al tesoriere generale i mandati di pagamento (*albarans*) sia per la remunerazione di cortigiani e militari, sia per le spese della Casa reale, dovessero essere espresse in soldi reali valenzani piuttosto che in soldi barcellonesi o di Jaca o in fiorini aragonesi. La ragione del provvedimento è da ricercare nella stabilità della moneta valenzana rispetto alle alterazioni subite dalle monete degli altri stati della corona⁴⁶⁸. A partire da allora, il tesoriere generale in carica, Francesch Sarçola, «per posar la cosa pus clara», cominciò a contabilizzare in moneta di Valenza tutti gli incassi spesi per liquidare gli albarani della scrivania di razione, in modo da facilitare il calcolo del saldo finale, che, come vedremo, doveva essere riportato in un'unica moneta. È lo stesso tesoriere che, nel rendiconto relativo al semestre luglio-dicembre 1427, ci informa dell'operazione «per

⁴⁶⁶ ARV, MR, 9382, f. 13r^o.

⁴⁶⁷ Così si legge in una nota nei registri di Joan del Pobo e Joan Perez, cedolieri del Sarçolà, in corrispondenza all'inizio del mese di settembre di quell'anno (cfr. ARV, MR, 9382, 1^o fascicolo, f. 8r^o; ivi, 9357, 2^o fascicolo, f. 8r^o).

⁴⁶⁸ E.J. HAMILTON, *Money, prices and wages in Valencia, Aragon and Navarre, 1351-1500*, Cambridge, 1936, pp. 39 sgg. Al riguardo vedi anche il prossimo capitolo, nonché le considerazioni espresse in IGUAL LUIS, «Los agentes...», cit.

tal com l'escrivà de ració, de ordinació del senyor Rey, ha començat en lo present mes de noembre fer albarans de son offici de sols reys de València, ço que no·s solia fer abans, ans solien fer comunament en sols bar(chinoneses) o jac(uesos) o en fflorins d'or d'Aragó. E per posar la cosa pus clara, seran d'aquí avant de fora trets en reebuda en lo present libre en sous reys de Valencia les monedes que yo hauré reebudes en los dits reys de València o en altra moneda que yo après hagués cobrada e liurada en aquelles dits reys o a for de aquells mesa»⁴⁶⁹.

⁴⁶⁹ ARV, MR, 8769, f. 36r°.

2.2 L'ORDINARI

L'*ordinari*, secondo una terminologia diffusa all'epoca, era il documento ufficiale della contabilità⁴⁷⁰. Redatto da un notaio al termine del processo di revisione, in esso confluivano tutte le operazioni effettuate dalla tesoreria. Nell'ordinario, le registrazioni erano notevolmente ampliate, con l'indicazione di tutti i dettagli spazio-temporali e circostanziali delle operazioni, del corso delle monete e del tasso al quale erano stati effettuati eventuali cambi, dei documenti giustificativi resi dal tesoriere, per cui alcune poste possono giungere ad essere anche molto complesse, caratterizzate da lunghi periodi e numerosi incisi.

Riportiamo un esempio delle modifiche subite dai registri di prima nota nella redazione dei bilanci ufficiali ponendo a confronto la registrazione di 550 soldi reali di Valenza versati alla corte dalla confraternita della Santa Trinità nell'ottobre del 1428 così come è realizzata nella sesta cedola (luglio-dicembre 1428) di Joan del Pobo (a), cedoliere del Sarçola, rispetto alla relativa posta dell'ordinario corrispondente (b):

- a) Ítem, a VI del dit mes (ottobre) rebí dels maiorals de la confraria de la Trinitat per mans de Mateu Feliu, perayre de València, los quals ells donaren al senyor Rey per raó de certes provisions a ells atorgades per lo dit senyor en los dits reals e for: DL s(ou)s reals de València⁴⁷¹.
- b) Primo, reebí dels prohòmens appellats vulgarment olim, abans, és a saber, de la concessió reial davall escrita, prohòmens macips perayres de la ciutat de València e la congregació de aquells Almoyna, ara emperò per vigor de la dita e davall escrita concessió appellada confraria de la santa Trinitat, qui aquells me donaren per ço com lo senyor Rey, ab carta sua, ab son segell en pendent segellada, dada en València a IIII de octubre del any MCCCCXXVIII, aquelles paraules sots les quals la dita congregació era appellada l'Almoyna dels prohòmens macips perayres, remonent e abolint aquella matexa congregació transmuda o surroga sots denominació patronat e invocació de la santa Trinitat. Et més avant lurs atorgà lo dit senyor ab la dita carta que totes aquelles immunitats, concessions, licencias, confirmacions, ordinacions, libertats, privilegis, gràcies, amortitzacions, benifficis, dons, usos, stils e tots altres coses a la dita almoyna, axí per los reys de Aragó d'alta recordació, com per lo dit senyor fins lo dit dia atorgats e atorgades, sien

⁴⁷⁰ Cfr. F. PIOLA CASELLI, «L'evoluzione della contabilità camerale nel periodo avignonese», in *Aux origines de l'État moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d'Avignon. Actes de la table ronde d'Avignon (22-24 janvier 1988)*, Roma (Collection de l'École française de Rome, 138), 1990, pp. 411-437; M. REY, *Les finances...*, pp. 77 sgg. Si veda anche M. CH.V. LANGLOIS (a cura di), *Inventaire d'anciens comptes royaux dressé par Robert Mignon sous le règne de Philippe de Valois, Recueil des historiens de la France. Documents financiers*, tomo I, Parigi, 1899, p. XIX.

⁴⁷¹ ARV, MR, 9382, f. 10r^o. Come vedremo, poiché i revisori sottoponevano l'ordinario ad un'operazione di collazione rispetto alla cedola già esaminata, indicando al margine di ciascuna posta il foglio del brogliaccio in cui risultava registrata la corrispettiva operazione e viceversa, al margine della partita si legge: «Son en rebuda aquestes quinsenti quinquaginta solidi reals el VI libre ordinari en XXV carta» (*ibidem*).

transferides e transferits totalment a la dita confraria, encarragant-los lo dit senyor que sien tenguts a pagar a Déu per remey de les ànimes dels dits reys d'Aragó e per la prosperitat de la casa del dit senyor, segons qu'en la dita carta és largament contengut, per la qual rahó donaren a mi, jatsia en la dita carta no'n sia feta menció. Et reebi·ls per mans d'en Matheu Feliu, perayre de la dita ciutat en reals d'argent de València, a rahó de XVIII diners per real: DL sol(ido)s reals de València⁴⁷².

Si noti come nell'ordinario risultano indicati anche tutti i particolari del documento che aveva dato origine dell'introito, ossia l'atto di fondazione della confraternita della Santa Trinità, nata dalla congregazione di *perayres macips* della città di Valenza precedentemente denominata *Almoyna*.

Allo stesso tempo, l'ordinario è una scrittura sintetica, in quanto, mentre la cedola generalmente registra isolatamente ed in ordine cronologico ciascuna operazione, in modo da favorire il processo di revisione contabile, esso unifica nella medesima registrazione gli introiti che fanno capo ad un unico ordinativo d'incasso o i pagamenti autorizzati dal medesimo titolo di spesa. Prendiamo ad esempio in considerazione la posta, tratta dal sesto ordinario dell'amministrazione del Sarçola, che, nell'ottobre del 1428, registra l'incasso di un terzo delle *sises* pagate dal re per i panni da questi acquistati tra il luglio del 1426 ed il settembre del 1428, che gli agenti fiscali della città di Valenza versarono alla corte, in diverse rate, secondo un accordo stipulato con il tesoriere⁴⁷³:

Ítem, reebí dels cullidors e arrendadors dels drets de la sisa e general qui·s cull en la ciutat de València o territoris d'aquella de les compres e vendes qui·s hi fan de tots draps d'or, de çeda e de lana e de tota pelliceria. Et són de aquells III^aDCCCCLXXXV sol(idos) reals de València qui restituint a la cort havia a donar a mi en nom del senyor Rey per part e avinença feta ab ells de paraula entrevinent-hi en Johan Porta, loctinent de scrivà de ració de casa, per part del dit senyor, de remetre a la cort la terça part dels dits drets. Et són de les quantitats de moneda per ells exhigides per rahó dels dits drets de sisa e general de les compres de diversos draps d'or, de çeda e de lana e de pelliceria, los quals són stats comprats per en Guillem de Vich e altres per part del dit senyor per ops e servey seu o de alguns offic(ials) o domèstichs de casa sua o dones e donzelles de la senyora Reyna e de la infanta dona Elienor, germana sua, és a saber, del primer dia de juliol del any MCCCCXXVI tro per tot lo derrer dia del mes de setembre proppassat,

⁴⁷² ARV, MR, 8773, f. 25r°.

⁴⁷³ Sulle *sisas* che gravavano sui prodotti commercializzati nella città di Valenza rinviare al lavoro ed alla bibliografia contenuta in GARCÍA MARSILLA-SÁIZ SERRANO, «De la peita...», cit. Se intendo bene, il termine *general* si riferisce qui alle varie *generalitats* gravanti sulle merci che circolavano nel Regno di Valenza (al riguardo si vedano J. CAMARENA, «Función económica del “General del regne de València en el siglo XV», in *Anuario de Historia del Derecho Español*, XXV (1955), pp. 529-542, ma soprattutto R. MUÑOZ POMER, *Orígenes de la Generalitat Valenciana*, Valenza, 1987 e ID., «Las cortes valencianas y el cambio de las estructuras fiscales en el tránsito del siglo XIV al XV», in *Anuario de Estudios Medievales*, 22, Barcellona, 1992, pp. 463-483.

segons appar per una certificació de Pere Martí, scrivà de ració de casa del dit senyor, escrita en València <lo> derrer dia del mes de setembre proppassat, la qual certificació restituesch a la present rebuda. Et reebi·ls en les monedes e partides següents, és a saber, d'una part, per DLXI reals de València en or, a pes de València, CCC^o diners XII s(ou)s VIII diners per florí, XXXXIII florins d'Aragó. Et en reals d'argent de València, a rahó de XVIII diners per real, III sol(idos) VIII diners. Et d'altra part, per CLVI sol(idos) de la dita moneda e rahó, en lo dit or e pes, XII florins. E en los dits reals e for, III sol(idos). Et d'altra part, en los dits reals e for, MCCCCXXXVI sol(idos). Et d'altra part, los quals reebí en lo mes de deembre en los dits reals e for, CCCLXXXVIII sol(ido)s e jatsia la propdita quantitat haia reebuda en lo dit mes de deembre, io·ls met açí en reebuda per no multiplicar moltes reebudes d'una mateixa rahó, {pus no·és interès de la cort}. Et axí són en suma los dits florins en or reebuts: LVI florins d'Ara(gó). Et los dits sol(idos) en los dits reals e for per mi, segons dit és, reebuts: MDCCCLI sol(ido)s VIII diners reals de València. Et fermí·n àpocha après dels dits MCCCCXXXVI sol(idos) reebuda per en Garçia Martí a XII dies d'octubre del dit any MCCCCXXVIII. Et és cert que del temps precedent al dessúsdit he feta reebuda dels dits cullidors al II libre ordinari de mon offici en VIII^o carta de V^oCCCXXXVI sol(idos) bar(chinonenses)⁴⁷⁴.

Come vedremo meglio trattando della revisione dei conti della tesoreria, nell'ordinario un notaio dell'ufficio del maestro rationale, al margine di ciascuna posta, dava certificazione dei documenti giustificativi allegati dal tesoriere alla cedola. Nel caso considerato, il documento che aveva dato origine all'incasso, come è indicato al margine della partita, era la «certificació d'en Pere Martí, scrivà de ració de casa del senyor Rey, ab lo segell de son offici segellada, ab la qual certifica a'n Berenguer Minguet, mestre racional itc.⁴⁷⁵, que, per partit fet entre lo dit tresorer e los imposidors de la rahó açí contenguda fou convengut que los dits imposidors restituessen e donassen a la cort del dit senyor la III^a part de ço que havien exhigit, que munta los dits III^aDCCCCXXXV sol(idos) de reals, en lo finament e levament del qual compte entrevenqué en Johan Porta, loctinent del dit scrivà de ració»⁴⁷⁶. Nella cedola corrispondente i vari versamenti sono riportati separatamente⁴⁷⁷. A titolo esemplificativo, riportiamo soltanto la registrazione della prima rata:

Ítem, a IIII del dit mes (ottobre) rebí dels propdejús nomenats arrendadores de la sisa del general. Et són per raó del terz de la ssa de un drap blanch de seda brocat, la quantitat e preu del qual és

⁴⁷⁴ ARV, MR, 8773, f. 28r^o.

⁴⁷⁵ Berenguer Minguet fu maestro rationale del Regno di Valenza dal 1419 al 1435 (CRUSELLES, *El Mestre racional...*, cit., 90).

⁴⁷⁶ Sull'ufficio della scrivania di ragione presso le corti dei sovrani aragonesi vedi *infra*.

⁴⁷⁷ Si tratta della già menzionata sesta cedola del Del Pobo (ARV, MR, 9382, ff. 10r^o, 16r^o). Ciò è indicato anche dall'annotazione marginale dei revisori, secondo cui l'importo è «en rebuda en la VI^a cedula d'en Johan del Pobo, és a saber: en X carta XXXXIII flor(ins) d'or, III sol(s), VIII diners; et XII florins, III sol; et MCCCCXXXVI sol(ido)s; et los restants CCXCVIII sol(idos) en XVI cartes» (ARV, MR, 8773, f. 28r^o).

mesa avant en data lo dit dia DLXI sous e per aquells en florins d'or a pes de València a rahó de XII sous VIII diners lo florí: XXXXVIII florins d'or III sous VIII diners reals⁴⁷⁸.

Oltre alla parte contabile, gli ordinari sono dotati di indici alfabetici dei titolari delle poste sia in entrata che in uscita, in modo da consentire il facile reperimento di dati. Essi, infatti, non erano definitivamente archiviati tra gli scaffali dell'ufficio del maestro razionale, ma ripresi continuamente dai revisori per verificare i dati registrati nei nuovi conti della tesoreria⁴⁷⁹, come avveniva in relazione ai bilanci di tutti gli ufficiali finanziari della Corona⁴⁸⁰, o per cercare notizie su richiesta del sovrano: tale operazione era definita tecnicamente *regonexement*. Nel 1450, il Magnanimo, volendo conoscere l'ammontare dello stipendio di Rodrigo Falcó, ordinò al maestro razionale del Regno di Valenza che «rebuda la present, sens un punt de dilació, vos metats en veure e reguonexer axí en los comptes del amats nostres mossèn Mateu Pujades, tresorer, n'Andreu de Capdevila, regent la tresoreria, e d'en Francesch Baró, quondam, com encara del magnífich mossèn Perot Mercader, nostre tresorer general, e d'en Pere Roig, lochtinent de tresorer, quanta quantitat de peccúnia per los sobredits és stada donada al dit micer Rodrigo», raccomandandogli di trasmettere a lui *autentica* certificazione di «lo que trobaretis lo dit micer Rodrigo haver reebut o per vos eser admes en compte»⁴⁸¹. L'anno seguente, Alfonso chiese all'ufficiale di verificare anche, «per evident utilitat de nostra cort», se il tesoriere generale Francesch Sarçola o il Pujades avevano registrato gli 800 fiorini versati alla corte da Francesc Giginta per la nomina ad assessore del governatore di Rossiglione e Cerdanya, ordinandogli «que façau regonexement de cascun dels sobredits quondam nostres tresorers llurs comptes e, fahent-ne algun d'els en aquells entrada, nos ne aviseu autenticament per vostres letres ab la anotació de la partida, any e dia de la rebuda de aquells, remetent les letres al amat conseller e

⁴⁷⁸ ARV, MR, 9382, f. 10r°. D'altra parte, la nota posta dai revisori al margine della registrazione della cedola ricorda come «Son en rebuda aquestes quadraginta quatuor flor(ins) d'or, tres sol(idos), octo diners reals el VI libre ordinari en XXVIII carta en quantitat de LVI florins d'or et MDCCCLI s. VIII diners reals» (*ibidem*).

⁴⁷⁹ Al riguardo si veda la seconda parte di questo capitolo.

⁴⁸⁰ CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., p. 70.

⁴⁸¹ ARV, MR, 9050, f. CXVIr°. Importante giurista, Rodrigo Falcó fu membro del Sacro Regio Consiglio e reggente della cancelleria regia (RYDER, *The Kingdom...*, cit., *ad indicem*).

prothonotari nostre n'Arnau Fonolleda e açó executareu de continent la present rebuda, assí que ab lo primer correu ne puxam esser avisats»⁴⁸².

⁴⁸² ARV, *MR*, 9050, f. 109r^o.

2. I PRINCIPI CONTABILI: NOTE PRELIMINARI

La redazione del bilancio costituiva un'operazione estremamente articolata. Essa si informava a principi tecnici ben precisi, i quali presiedevano all'individuazione dei fatti da registrare e disciplinavano la contabilizzazione degli eventi. Al maestro razionale del Regno di Valenza, che aveva obiettato al tesoriere generale Ramon Belenguer de Lodrach di non aver registrato alcun introito nel mese di gennaio del 1425, quest'ultimo rispose «que los comptes de la tresoreria se ordenen per mesada e totes les rebudes que fan en cascuna mesada posen en rebuda sots lo títol de aquell mes en lo qual reeben aquelles e per ço com en lo dit mes no havia res reebut no·y havia posada rebuda alguna»⁴⁸³. Non è mia intenzione esaminare qui ciascuna delle norme che ispiravano il processo di formazione del bilancio. Tuttavia sono necessarie alcune osservazioni preliminari a scanso di equivoci generati da una frettolosa consultazione dei registri.

Come vedremo meglio nel capitolo dedicato al ruolo del tesoriere generale nel progetto alfonsino di centralizzare la spesa pubblica, fin dal primo decennio del Quattrocento si era affermata la pratica delle assegnazioni dirette, in virtù della quale una parte delle spese della corte era rimessa direttamente a coloro che, per qualunque ragione, custodivano denaro per conto della corona. Questi versavano alla cassa centrale dello stato soltanto le eccedenze, al netto dei pagamenti ordinati dal sovrano e, nel caso dei funzionari finanziari regi, delle eventuali spese ordinarie dell'ufficio. Tuttavia, ad effetti contabili, per il tesoriere vigeva il divieto di compensazione tra le partite (questa si ha quando sono sommati algebricamente valori di segno opposto), per cui, nei bilanci, oltre agli introiti ed ai pagamenti realizzati direttamente dalla tesoreria generale, sono registrate numerose operazioni in partita di giro, ossia il metodo contabile che contraddistingue le entrate o le uscite finanziarie che trovano contropartita in un correlativo obbligo di versamento o diritto di riscossione⁴⁸⁴. Esse sono registrate sia in entrata che in uscita per lo stesso importo e con la medesima causale, senza che il tesoriere avesse materialmente effettuato l'incasso, né eseguito il pagamento.

⁴⁸³ ARV, *MR*, 8761, f. 57r°, num. mod. Infatti, nel rendiconto del Sarcolà relativo al primo semestre del 1425 il foglio intitolato al mese di *janer* è in bianco (cfr. ARV, *MR*, 8760, f. 1r°).

⁴⁸⁴ Sulle operazioni di giro si vedano principalmente A.P. USHER, *The early history of deposit banking in mediterranean Europe*, vol. I, Cambridge (Mass.), 1943; R. DE ROOVER, *Money, Banking and Credit in Medieval Bruges*, Cambridge (Mass.), 1948; A. SAPORI, «Saggio di una bibliografia per la storia della banca in Italia fino al 1815», in *History of the Principal Public Banks*, Londra, 1964, pp. 357-384.

Ad esempio, dall'importo che erano tenuti a versare al re per le ragioni che abbiamo visto, i riscossori delle *sises* della città di Valenza pagarono al luogotenente dello scrivano di razione Joan Porta il corrispettivo in moneta valenzana di 440 soldi barcellonesi, come rata dello stipendio che la corte era tenuta a corrispondergli secondo un mandato di pagamento (*albarà*) della scrivania di razione. Il tesoriere, da un lato, registra la spesa, precisando che il pagamento era stato effettuato dagli esattori delle *sises* per conto della corte:

Ítem, pos en rebuda dels cullidors e arrendadors dels drets de la sisa e general qui·s cull en la ciutat de València o territori d'aquella de les compres e vendes qui·s hi fan de tots draps d'or, de çeda e de lana e de tota pelliceria, qui aquelles me donaren a compliment de aquells III^aDCCCCLXXXV sol(idos) reals de València, los quals, restituint a la cort, havien a donar a mi en nom del senyor Rey per la rahó en dues reebudes per mi d'ells atràs fetes en XXVIII carta largament contenguda. Et reebe·ls per mí en Johan Porta, lochtinent de scrivà de ració de casa del senyor Rey, al qual avant ne fas data en CCXIX^o carta, en reals d'argent de València, a rahó de XVIII d(iners) reals: CCCCXL sol(idos) barchinonenses⁴⁸⁵.

dall'altro, contabilizza il medesimo importo anche in entrata, specificando che l'introito era stato versato direttamente dai riscuotitori al Porta, secondo quanto risultava dalle uscite:

Ítem, done a Johan Porta, lochtinent de scrivà de ració de casa del senyor Rey, en paga prorata de aquells DXL sol(idos) bar(chinonenses) a ell deguts ab albarà de scrivà de ració scrit en Xátiva lo derrer dia de març del any MCCCCXXVII per rahó de sa quitació, segons que'n lo dit albarà se contè, en lo dors del qual foren scrits per abatuts per mà d'en Johan Cerdà, notari, a VIII dies de maig del any MCCCCXXVIII, qui la àpocha féu, que cobré lo dit dia, CCCCXL sol(idos) barchinonenses, per los quals lo donaren per mi los collidors e arrendadors del general e çisa de València, dels quals atràs ne fas reebuda en LIII carta. E reebe·ls e axi·s contè en la dita àpocha en lo present mes de deembre: CCCCXL sol(idos) barchinonenses⁴⁸⁶.

Secondo un principio che potremmo definire di “correlatività”, le partite oggetto di compensazione erano registrate nell'ambito dello stesso mese: il mancato rispetto di questo principio aveva l'effetto di provocare squilibri nella formulazione dei bilanci mensili, soprattutto nel caso di importi notevolmente alti.

Nel 1426, il tesoriere generale Francesc Sarçola si limitò generalmente a ricordare le poche assegnazioni dirette dell'anno nelle stesse poste in cui erano registrate le entrate su cui esse erano state assegnate, senza riportarle anche tra le uscite. Ad esempio, nel registrare un versamento alla corte di 1.000 fiorini da parte dei cittadini di Valenza nel

⁴⁸⁵ ARV, MR, 8773, f. 54r^o.

⁴⁸⁶ ARV, MR, 8773, f. 219r^o.

1426 il tesoriere ricorda come questi, a dicembre, «donaron per mi a'n Jacme Amigo, comprador de casa del dit senyor, per convertir-los en la messió de la sua casa»⁴⁸⁷, senza contabilizzare l'importo in uscita⁴⁸⁸. Ciò impediva il calcolo del bilancio, che infatti non fu formulato.

Colpisce trovare esplicite indicazioni su questa procedura contabile nelle lettere del Magnanimo. Nel gennaio del 1441, il Magnanimo stabilì che 40.000 soldi dovuti al mercante fiorentino Francesco d'Antonio di Bertolino fossero pagati con i proventi delle *demandes* che la comunità di Terol si era offerta di anticipare al re a cambio del riconoscimento di certi privilegi. Per accelerare i tempi del pagamento, il re volle che la comunità potesse versare il denaro direttamente al mercante (o ad un suo procuratore), al quale erano stati consegnati i privilegi, per cui inviò una lettera al Pujades ordinandogli che, in questo caso, trasmettesse a Terol un ufficiale della tesoreria che presenziasse all'operazione, in modo che «de aquella faça entrada e exida»⁴⁸⁹.

«Fer entrada per exida» è l'espressione tecnica che denota la contabilizzazione di un'operazione che era stata di compensazione tra crediti e debiti della corte. Si tratta evidentemente di un tipo di contabilità che risente dell'influenza della contabilità in dare e avere largamente adoperata nei settori bancario e mercantile. D'altra parte, anche nel Regno di Napoli il Magnanimo forniva agli amministratori delle sue finanze indicazioni sulla contabilizzazione in partita di giro⁴⁹⁰.

I pagamenti effettuati per ordine del re dai principali uffici finanziari della Corona (soprattutto i baiuli generali) furono generalmente contabilizzati in questo modo dal

⁴⁸⁷ ARV, MR, 8762, f. 26r.

⁴⁸⁸ Cfr. le uscite del mese di dicembre (ivi, ff. 84r-90v).

⁴⁸⁹ Benevento, 6.I.1441: «Tresorer, per altres nostres letres vos havem scrit e manat que en alguna satisfacció e paga dels cambis que de Francisco de Antonio de Bertolino, mercader florentí, havíem presos li consignassets o lexassets pendre aquells quarantamília s(ou)s de les demandes de Terol, los quals, per los privilegis per nós a ells atorgats, nos han anticipades per les annades propvinents. Encara per la present vos manam que si ja donats, pagats o consignats no haureu los dits XXXX^a s(ou)s de les dites demandes o part de aquelles al dit Francisco o a Lotiere de Neyrone o a aquell que lo dit Francisco volrà de continent los hi façau donar e consignar tots o aquella part que a compliment dels dits XXXX^a sous li mancarà. E si per ventura no-ls havyeu haüts de la dita comunitat procurau que de continent, puy de nós han haut lo que volien, los donen e liuren al dit Francisco o al dit Lotiere de Neirone o a'quell que lo dit Francisco volrà e a ells restituirà los dits privilegis que atorgats los havem, fahent que en lo reebre de la dita quantitat sia e haia hu del vostre officí que de aquella faça entrada e exida» (ACA, RC, 2717, f. 103v^o).

⁴⁹⁰ Si veda il capitolo IX.

tesoriere soltanto fino alla fine degli anni Venti⁴⁹¹. Infatti, nel marzo del 1414, a causa dei numerosi pagamenti ordinatigli dal tesoriere per conto della corte, il baiulo generale del Regno di Valenza chiese a Ferdinando I di Trastámara, padre di Alfonso, di potergli presentare i propri conti relativi agli anni 1412 e 1413, in modo da poter regolarizzare la mancanza di eventuali documenti giustificativi⁴⁹². Inoltre, l'ufficiale chiedeva al re di poter sottoporre regolarmente i propri conti al tesoriere generale, in modo che fosse questi a contabilizzare nel proprio rendiconto i pagamenti che il baiulo aveva effettuato per suo ordine. Infatti, l'ufficiale sosteneva che «en aquesta guisa vós e vostres successors trobarets en un registre tots vostres drets e regalies e sabrets tota hora que volrets tots los fets del regne»⁴⁹³. Il Kùchler sostiene che questi registrasse tali spese, secondo un tipo di contabilità in dare ed avere, in un libro separato dal registro in cui riportava, in ordine cronologico, le operazioni realizzate in modo diretto⁴⁹⁴, mostrando di interpretare male la differenza tra l'ordinario e la cedola. I pagamenti effettuati dagli ufficiali regi per conto della corte erano invece registrati, secondo la procedura descritta, sia nella cedola che nell'ordinario.

Tuttavia, in seguito alla definitiva partenza del Magnanimo per la conquista del Regno di Napoli, il tesoriere generale finì generalmente per trascurare la pratica di registrare nel proprio rendiconto i pagamenti effettuati dagli ufficiali regi per ordine del monarca, provocando che, come osservava giustamente il Kùchler, «els balanços fiscals globals, que registraven de forma centralitzada la totalitat de l'activitat financiera de l'estat, foren substituïts per la comptabilitat autònoma dels funcionaris locals, on quedaven

⁴⁹¹ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 21. Numerosi esempi di questo procedimento contabile sono ricordati in LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La Tesorería General...», cit., pp. 429-430.

⁴⁹² C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, *Patrimonio regio y orígenes del maestro racional del Reino de Valencia. Con la reproducción del acta de su fundación y la de creación del Archivo del Real (después General, hoy llamado del Reino), promulgadas en las Cortes de 1419*, Valenza, 1998, p. 32.

⁴⁹³ M. TINTO SALA, *Cartas del baile general de Valencia Joan Mercader al Rey Fernando*, Valenza, 1979, pp. 195-196, citato anche in LÓPEZ RODRÍGUEZ, *Patrimonio regio...*, cit., p. 32.

⁴⁹⁴ Precisamente, l'autore dichiara che a causa della «transformació de les finances reial en una fiscalitat estatal» che si ebbe a partire dal XIV secolo, «l'increment de les despeses, sobretot de les despese ordinàries, va obligar, d'una part i, a l'establiment de comptes especials on s'assentaven l'haver i el deure, comptes que l'administració del tresorer general havia ignorat fins aleshores; i, d'una altra, a la tenidoria de llibres on les partides quedaven registrades en la seua successió cronològica» (KÜCHLER, *Les finances...*, p. 17).

registrats els ingressos i les despeses realitzats en els respectius districtes administratius»⁴⁹⁵.

L'autore afferma altresì che il re «es queixaria, així mateix, de l'absència d'uns comptes únics, on s'hauria registrat el conjunt global de les despeses i dels ingressos», con la conseguenza di «una situació d'inseguretad financiera per la qual el rei trobava dificultats per a disposar dels seus recursos»⁴⁹⁶. Tale asserzione si fonda su una lettera in cui, in realtà, Alfonso sollecitava il maestro razionale valenzano a richiamare all'obbligo della rendicontazione tutti quegli ufficiali dell'amministrazione finanziaria del Regno che non avevano ancora reso i propri conti, in modo che la corte avrebbe potuto riscuotere gli eventuali avanzi del loro esercizio, senza essere costretta ad inasprire ulteriormente la tassazione per far fronte alle spese belliche⁴⁹⁷.

È comunque vero che il Magnanimo, nonostante le difficoltà connesse alle urgenze finanziarie della corte ed alla lontananza dagli stati patrimoniali della Corona, non abbandonò completamente il proposito di centralizzare, sul piano contabile, le finanze regie. Nell'ottobre del 1437 il re avvisò Mateu Pujades di aver ordinato al baiulo di Alzira di pagare 725 libbre valenzane all'*algutzir* Francesch de Soler come ricompensa delle spese sostenute «per ocasió de la sua presó en *Jenovea*», che aveva comportato «gran disminució de la casa e substància sua», nonché di «los agradables serveys que del dit mossèn Francesch havem reebuts de sa puerícia en ça en moltes maneres»⁴⁹⁸. Alfonso concludeva raccomandando che «aquella quantitat en vós se spererà li admetats en son compte, ne li façats dubte o contradicció alguna»⁴⁹⁹. Il Magnanimo voleva che il Pujades iscrivesse la spesa in bilancio, considerando che, contestualmente, ordinò al maestro razionale del Regno di Valenza di approvare l'operazione registrata dal Pujades «in recepta ac pariter in data», restituendo l'ufficiale la ricevuta di pagamento del Soler ed il privilegio con cui a questi era stata concessa la grazia⁵⁰⁰. Probabilmente, in casi come questi il Pujades rilasciava all'agente che aveva effettuato il pagamento per ordine del re una sorta di quietanza d'entrata, come la ricevuta di 1.000 fiorini rilasciata dal

⁴⁹⁵ Ivi, pp. 21-22.

⁴⁹⁶ Ivi, p. 23.

⁴⁹⁷ Il testo è registrato nel libro delle *letres e provisions reals* del maestro razionale del Regno di Valenza (ARV, MR, 9050, f. 13v) ed è edito da Enrique Cruselles, il quale, per errore, lo colloca al foglio 18v (CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., 276).

⁴⁹⁸ ACA, RC, 2715, img. 4.

⁴⁹⁹ ACA, RC, 2715, img. 5.

⁵⁰⁰ ACA, RC, 2715, img. 5-6.

Pujades nel novembre del 1444 agli abbatì di Santa Croce e di Valldigna, riscossori del sussidio di 140.000 fiorini concesso al Magnanimo da papa Eugenio IV, in cui l'ufficiale specificava di averli ricevuti «en aquesta manera, que de voluntat mia son stats liurats en mans e poder de Botxo de Johan, mercader habitant en la present ciutat de València»⁵⁰¹.

Tuttavia, nel 1447, nel mandato con cui ordinò ai riscossori del sussidio papale di pagare 1.000 fiorini di camera al *cubicularius secretus* di papa Nicola, Antonio Cerdà, egli stesso si rivolgeva al Pujades, a cui erano destinati i proventi dell'imposta, ordinandogli di accettare la somma «in deduccionem et excompotum» dall'importo che gli ecclesiastici gli avrebbero versato, senza, quindi, che il tesoriere fosse tenuto a contabilizzare la spesa nel proprio conto⁵⁰².

⁵⁰¹ ARV, MR, 9388bis (numerazione illegibile).

⁵⁰² ACA, RC, 2719, f. 1r°.

II. LA REVISIONE DEL BILANCIO NELLA PRASSI AMMINISTRATIVA DELLA CORONA: LO STILUM OFFICII MAGISTRI RACIONALIIS

Introdotta alla corte aragonese verso la fine del Duecento da Pietro III sotto l'influenza delle istituzioni siciliane, la figura del maestro razionale si consolidò nel corso del Trecento, fino a divenire il supremo organo di controllo finanziario della Corona d'Aragona⁵⁰³. Tra il 1338 ed il 1410, l'ufficio conobbe un «proceso de formalización jurídica»⁵⁰⁴, mediante la promulgazione di una trentina di ordinanze, tra le quali si distinguono in maniera particolare le *Ordinacions* dei Pietro il Cerimonioso. Fondate sulla prassi amministrativa (lo *stilum*) dell'ufficio, esse ne regolamentarono l'ordinamento ed il funzionamento, dedicando particolare attenzione all'«aspecto procedimental»⁵⁰⁵. A metà del XIV secolo, questi stabilì che il tesoriere di corte fosse tenuto a sottoporre ogni sei mesi il rendiconto delle sue operazioni al maestro razionale⁵⁰⁶. Le ordinanze del Cerimonioso prevedevano la subordinazione a questi dell'ufficio del tesoriere, così come di altri organi dell'amministrazione finanziaria della Corona⁵⁰⁷. Nel precisare che il tesoriere era tenuto a rendere conto della propria gestione al maestro razionale ogni sei mesi, il sovrano ribadiva che

en açò volem lo tesaurer a aquell ésser sotsmés, ancara deure obeyr a aquell quant en açò⁵⁰⁸.

Il maestro razionale era il depositario della normativa relativa alla prassi amministrativa degli uffici finanziari dello stato e godeva di un potere esecutivo riguardo le pene in cui incorrevano i funzionari regi che avessero trasgredito le norme⁵⁰⁹. Il Cerimonioso, infatti, aveva deciso che il maestro razionale detenesse

⁵⁰³ DE MONTAGUT I ESTRANGUÉS, *El Mestre racional...*, cit.

⁵⁰⁴ CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., p. 29.

⁵⁰⁵ *Ibidem*. Per la consuetudine come fonte del diritto medievale si vedano N. BOBBIO, *La consuetudine come fatto normativo*, Padova, 1942 e P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1997, pp. 87 sgg.

⁵⁰⁶ *Ordinacions...*, cit., p. 154. Fino al 1311, i semestri di riferimento per l'elaborazione dei rendiconti erano aprile-settembre ed ottobre-marzo, secondo lo stile dell'annunciazione (GUILLERÉ, «Les finances...», cit., p. 488).

⁵⁰⁷ Esse, infatti, stabilivano che «los officials qui al regiment del mestre racional sòn sostmeses e los quals a ells deu ésser el major, sòn aquests: tesaurer, scrivans de racció e lurs scrivans e procuradors reys, e batles generals, e ministradors de les rendes nostres» (*Ordinacions...*, cit., p. 149).

⁵⁰⁸ *Ivi*, p. 154.

⁵⁰⁹ Su questo secondo punto si veda CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., p. 79.

ab si en scrits totes aquelles coses les quals són tenguts de fer per rahó de lur offici los damunt-dits oficials qui a ell són sotsmesos, per tal cor si deffallien o erraven en son offici mils ne porà saber veritat e pus convinablement corregir e punir⁵¹⁰.

In virtù dell'ampliamento dell'attività finanziaria dello stato, l'ufficio, situato a Barcellona, fu decentrato ed anche ai regni di Valenza e d'Aragona fu preposto un maestro razionale⁵¹¹. In particolare, nel febbraio del 1410, Martino I, l'ultimo esponente della dinastia monarchica barcellonese, inviò il funzionario regio Berenguer Minguet nel Regno di Valenza in qualità di luogotenente del maestro razionale⁵¹². Il Minguet mantenne l'ufficio anche durante l'interregno che seguì la morte senza eredi di Martino, nonché nel corso della dominazione del primo esponente della nuova dinastia Trastámara, Ferdinando I (1412-1414), a cui fu affidato il potere monarchico in virtù degli accordi presi nell'ambito del compromesso di Caspe (1412)⁵¹³.

In seguito all'ascesa al trono di Alfonso, primogenito di Ferdinando, il braccio reale delle *corts* riunitesi a Valenza nel febbraio del 1417 chiese al nuovo sovrano di nominare un «mestre racional de la regia Cort en Regne de València»⁵¹⁴. Inizialmente, il Magnanimo rifiutò la richiesta delle *corts*, sostenendo che l'ufficio del maestro razionale fosse «de casa del senyor e no de regne o principat»⁵¹⁵. Tuttavia, nel marzo dell'anno seguente Alfonso riconobbe al Minguet le medesime facoltà del maestro razionale⁵¹⁶ e nel settembre del 1419, il sovrano gli concesse la titolarità della carica,

⁵¹⁰ Ivi, p. 149.

⁵¹¹ T. DE MONTAGUT I ESTRANGUÉS, «La administración financiera en la Corona de Aragón», in *Historia de la Hacienda española (épocas antigua y medieval). Homenaje al Prof. García de Valdeavellano*, Madrid, 1982, pp. 483-504; ID., «Notes per a l'estudi del mestre racional de la cort, al segle XV», in *Pedralbes*, XIII/1 (1993) (*Actes del Tercer Congrés d'Història Moderna de Catalunya*), pp. 45-54; CRUSELLES GÓMEZ, *El Maestre racional...*, cit.; B. CANELLAS ANOZ, «Del oficio de maestre racional de la Cort en el Reino de Aragón (1420-1458)», in *Aragón en la Edad Media*, XVI (2000), pp. 145-162. Frattanto, anche presso le comunità cittadine della Corona si andava affermando un più efficace sistema di controllo delle finanze urbane, sottoposte alla figura del *racional* (al rigurado si veda P. VERDÉS PIJUAN, «Le contrôle de la gestion financière des villes catalanes: la comptabilité du racional aux XIV^e et XV^e siècles», in JAMME [a cura di], *Le pouvoir de compter...*, cit.; sulla figura del racional nel Regno di Valenza si veda NARBONA VIZCAINO, «Alfonso el Magnánimo...», cit.).

⁵¹² LÓPEZ RODRÍGUEZ, *Patrimonio Regio...*, cit., p. 32.

⁵¹³ Per una sintesi delle vicende connesse all'estinzione della casata barcellonese ed all'ascesa al trono della nuova dinastia castigliana dei Trastámara si veda ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo...*, cit.

⁵¹⁴ LÓPEZ RODRÍGUEZ, *Patrimonio Regio...*, cit., p. 33.

⁵¹⁵ *Ibidem*; la citazione è in W. KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 27.

⁵¹⁶ LÓPEZ RODRÍGUEZ, *Patrimonio Regio...*, cit., p. 33.

istituendo formalmente l'ufficio nel Regno di Valenza. Questo era costituito da due scrivani ordinari e da un numero variabile di scrivani straordinari⁵¹⁷.

Come sappiamo, dalla seconda metà degli anni Venti, il Magnanimo risiedette reiteratamente a Valenza. Ciò spiega, probabilmente, perché, in quegli anni i suoi tesoreri presentarono i propri conti al maestro razionale del regno⁵¹⁸. In seguito alla definitiva partenza di Alfonso verso l'Italia meridionale, i suoi tesoreri regi continuarono ad essere sottoposti al controllo dell'ufficio valenzano⁵¹⁹. Soltanto il barcellonese Bernat Sirvent, il quale ricoprì l'ufficio tra il maggio del 1432 ed il 1434, anno della sua morte, rimise i propri conti al maestro razionale di Catalogna⁵²⁰.

Enrique Cruselles ha evidenziato come presso il maestro razionale del Regno di Valenza la verifica dei conti pubblici fosse espletato secondo «un estilo burocrático muy bien definido»⁵²¹. Roberto Delle Donne ha sottolineato come alle norme di Pietro IV Alfonso si richiamasse esplicitamente ancora al tempo della dominazione napoletana e vari sono gli studi che hanno posto in evidenza come anche l'assetto organizzativo della sua Casa aderisse molto bene al modello aragonese descritto dalle *Ordinacions*⁵²². Le seguenti

⁵¹⁷ CRUSELLES GÓMEZ, *El Maestre racional...*, cit., p. 82. Gli scrivani straordinari aumentarono in modo particolare negli anni Cinquanta (ivi, p. 127).

⁵¹⁸ Si veda il repertorio dei superstiti registri della tesoreria generale del Magnanimo, riportato nell'appendice del presente capitolo.

⁵¹⁹ I maestri razionali che si susseguirono a Valenza durante la dominazione del Magnanimo furono Berenguer Minguet (1419-1435), Pere Feliu (1435-1441), Guillem de Vich (1441-?) e Luis de Vich (1450-1477) (ivi, *passim*). Nel corso dell'esercizio di Pere Feliu e di Guillem de Vich, la gestione dell'ufficio ricadde generalmente su Bernat Estellers, il quale ne assunse la responsabilità in qualità di reggente (ivi, pp. 127, 129).

⁵²⁰ Sui registri del Sirvent custoditi nella serie *Mestre racional* dell'Archivo de la Corona de Aragón di Barcellona si veda la Tabella 1 riportata al termine del capitolo.

⁵²¹ CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre Racional...*, cit., p. 47.

⁵²² Nel 1451 il sovrano promulgò una prammatica con cui ridefinì il numero dei funzionari della cancelleria secondo quanto *per antiquas ordinationes domus nostre prefixum, statutum e ordinatum* (R. DELLE DONNE, «Le cancellerie dell'Italia meridionale», in F. Leverotti [a cura di], *Cancelleria e amministrazione negli stati italiani del Rinascimento [Ricerche storiche, 2, 1994]*, p. 385). Riguardo la continuità dell'ordinamento della Casa alfonsina rispetto alla tradizione rinvio ai riferimenti bibliografici contenuti in E. RUSSO, «La corte del re di Napoli Ferrante I d'Aragona (1458-1494): tradizione e innovazioni», in *E-spania*, 20 (2015) (<http://e-spania.revues.org/24273>). Roxane Chilà ha poi ricostruito l'organigramma della corte del Magnanimo lanciata alla conquista del regno di Napoli nella sua tesi di dottorato: *Une cour à l'épreuve de la conquête : la société curiale et Naples, capitale d'Alphonse le Magnanime (1416-1458)* – univ. Montpellier III - Paul Valéry, 2014). D'altra parte, Roser Salicrú ha mostrato come Ferdinando I si pose in sostanziale continuità rispetto ai suoi predecessori aragonesi fin dai riti che caratterizzarono la cerimonia dell'incoronazione (R. SALICRÚ I LLUCH, «La coronació de Ferran d'Antequera: l'organizació i els preparatius de la festa», in *Anuario de Estudios Medievales*, 25/2 [1995], pp. 699-759).

pagine analizzano la prassi a cui si informava l'esame dei bilanci della tesoreria durante il regno del Magnanimo, evidenziandone la continuità rispetto a quello *stilum curie* in buona parte codificato dal Cerimonioso.

1. L'ANALISI PRELIMINARE

La verifica contabile comprende un insieme di procedimenti amministrativi messi in atto dall'ufficio di revisione al fine di garantire il controllo della regolarità della gestione dei fondi da parte dell'ufficiale finanziario esaminato. Una delle problematiche sviluppate dagli storici riguarda il carattere eminentemente giudiziale del processo di controllo, insistendo sulla sorveglianza degli ufficiali, sottomessi ad una pressione di natura politico-giudiziaria da parte del principe. La presente trattazione pone in evidenza anche gli aspetti del processo più propriamente connessi alla gestione economica delle finanze. La verifica, di fatto, si svolge a partire dalle scritture di sintesi, in modo particolare dal bilancio. In maniera del tutto analoga a quanto avveniva in Francia nelle *Chambres des comptes*, l'esame dei conti della tesoreria alfonsina era suddiviso in due fasi principali, a ciascuna delle quali corrispondeva una tappa del processo di formazione del bilancio⁵²³.

Già abbiamo visto come il sistema contabile della tesoreria si fondasse su due principali serie di registri, le *cedules* e gli *ordinaris*. Le cedole erano registri di prima nota, redatti in forma di brogliaccio, destinati ad essere inviati ai revisori per la verifica preliminare, insieme a tutta la documentazione idonea a comprovare esaurientemente le partite registrate, quali mandati di pagamento (*albarans*) e ricevute (*àpoques*). Nel corso dell'esercizio del tesoriere Francesco Sarçola (1426-1432), alcuni ufficiali della tesoreria, definiti suoi *cedulers*, furono preposti ad operazioni di riscossione e versamento di fondi. In questo modo, essi assunsero la veste di agenti contabili, per cui erano tenuti a presentare al maestro razionale una propria *cédula*, separata da quella del tesoriere.

Fino al 1428, le operazioni realizzate dalla tesoreria erano registrate dapprima in un *Libre comú de notaments*, un registro suddiviso in sezioni (*comptes*), ciascuna intitolata ad un ufficiale regio, in cui erano riportate, da un lato, le entrate percepite dal tesoriere generale o dai suoi cedolieri (nella sezione intestata all'ufficiale che aveva ricevuto il denaro), dall'altro, i versamenti da essi effettuati, anche indirettamente, in favore di tutti coloro che, a vario titolo, maneggiavano denaro per conto della corona. A questi, il tesoriere inviava annotazioni (*notaments*) al fine di ricordare loro di registrare nei propri

⁵²³ Non è il caso di ricordare qui la sterminata bibliografia sulle *Chambres des Comptes*, intorno alla quale mi limito a ricordare P. CONTAMINE- O. MATTEONI (a cura di), *La France des principautés. Les Chambres des comptes XIV^e et XV^e siècles*, Parigi, 1998.

conti, come entrate, le somme incassate, rendendone così ragione ai revisori in fase di rendicontazione. In questo modo il maestro razionale poteva seguire l'intero flusso delle finanze regie. Al margine di ciascuna posta della cedola è indicato il foglio del *Libre comú* questo in cui la partita risultava registrata, secondo una formula costante:

«Son notats en compte del dit [...] en el [...] libre comú en carta [...]».

Anche rispetto ai 6.600 soldi valenzani che il Sarçola fece versare al maestro razionale valenzano Berenguer Minguet da un arrendatore nel 1428, una nota marginale precisa:

«Son notats en compte del dit Berenguer Minguer el primer libre comú en carta CCLXXVII carta»⁵²⁴.

Tuttavia, nel 1428, il tesoriere Francesch Sarçolà, al fine di accelerare il processo di approvazione dei suoi bilanci, aveva deciso di non inviare più i *notaments* a coloro in favore dei quali aveva effettuato versamenti, in quanto si trattava di una competenza del maestro razionale⁵²⁵.

I revisori ponevano le proprie osservazioni (*duptes*) al margine delle stesse poste della cedola. Esse rilevavano soprattutto le irregolarità del conto, quali mancanze, omissioni ed assenza di documenti giustificativi. Talvolta, al margine delle registrazioni compaiono indicazioni che danno l'impressione di un tentativo di raggruppare le poste per titoli, come la nota «quitació» posta al margine di partite che registrano la corresponsione degli stipendi a cortigiani e domestici della corte⁵²⁶, o «obra del castell», in relazione alle spese per la ristrutturazione di Castelnuovo⁵²⁷.

Di fatto, nei registri, la verifica appare estremamente analitica. Al margine di una posta che registra una spesa di 165 ducati per l'acquisto di tre tessuti bianchi fiorentini, di cui, secondo quanto dichiara il tesoriere, «ne foren consignades dues als fadrins de la capella per robes largues», i revisori annotano «fall exida de la I peza»⁵²⁸. Sebbene nelle cedole le operazioni erano descritte in maniera sintetica, riportando soltanto le informazioni pertinenti, in modo da consentire ai revisori di concentrarsi sull'azione correttiva, in esse bisognava indicare i dettagli a questi necessari per identificare in maniera

⁵²⁴ ARV, MR, 9382, f. 13r°.

⁵²⁵ Vedi *infra*.

⁵²⁶ Cfr., ad esempio, ARV, MR, 9407, f. 50v°.

⁵²⁷ ARV, MR, 9408, f. 50v°.

⁵²⁸ ARV, MR, 9407, f. 167r°.

inequivocabile ciascuna partita. Rispetto ad un pagamento disposto dal re nel luglio del 1446 nel monastero napoletano dell'Egiziaca sia per l'obolo connesso alla messa, che per la consacrazione di una monaca, della quale non è specificato il nome, i revisori non mancano di annotare «fall lo nom»⁵²⁹!

1.1 REVISIONE E PRINCIPI CONTABILI: UN'EVOLUZIONE PARALLELA

La verifica dei revisori si fondava sia sull'analisi della documentazione originaria, sia, come vedremo nel prossimo paragrafo, sull'analisi della documentazione originaria, su un'analisi comparativa dei dati. Quest'ultima implicava comparazioni rispetto ai dati economici e finanziari del medesimo bilancio o di altri bilanci, sia dello stesso tesoriere sia altrui⁵³⁰. La ricerca di dati all'interno di conti già depositati presso l'ufficio di revisione era definita tecnicamente *regonexement*⁵³¹. Ad esempio, rispetto ai proventi della vendita a Joan Martínez de Luna dello *ius luendi* del re sulle terre di Arándiga e di Chodes, della contea di Luna situata nel Regno d'Aragona, registrati dal Pujades, i revisori annotarono che «sta en veritat emperò que'n lo translat de la dita carta de venda, lo qual és stat cobrat en lo marge de la dita reebuda, se contè que los dits VIII^a florins (cioè il prezzo pagato dal precedente titolare, il conte di Luna Federico) havia reebuts en Johan Perez, de la tresoreria del dit senyor, en loch del tresorer del dit senyor, qui era absent, lo qual tresorer era lladonchs en Francesch Sarçola», per cui si affermava che «deu essere fet regonexement si de aquells és feta reebuda en los comptes per aquells donats de la administració de la dita tresoreria»⁵³². Proprio al fine di agevolare tale operazione, gli ordinari sono dotati di indici alfabetici dei titolari delle poste, sia in entrata che in uscita.

La revisione comprendeva anche la verifica dell'applicazione delle norme tecniche a cui era informato il processo di redazione del bilancio. Ogni forma di comunicazione, infatti, è subordinata all'utilizzo di un linguaggio comune da parte dell'emittente e del ricevente. Per quanto riguarda il bilancio, esso è strettamente legato ai principi contabili.

⁵²⁹ Ivi, 9408, f. 19r°.

⁵³⁰ Del resto, ciò avveniva in relazione ai bilanci di tutti gli ufficiali finanziari della Corona (CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, p. 70).

⁵³¹ Al pari della ricerca di notizie di vario genere, anche su richiesta del sovrano, come abbiamo visto nella prima parte del presente capitolo.

⁵³² ARV, MR, 9392, f. 209v°.

Questi agevolano, da un lato, ai redattori del bilancio il processo di conversione dei fatti aziendali in cifre, dall'altro la riconversione dei numeri in eventi economico-finanziari da parte degli utenti. Si rese quindi necessario un processo di normalizzazione contabile atto ad uniformare i principi su cui si basava la rappresentazione in bilancio degli eventi di interesse finanziario. Tra questi, si distingue in particolare il criterio adottato per l'iscrizione nel bilancio della tesoreria delle assegnazioni dirette.

Abbiamo già visto come, ad effetti contabili, vigesse per il tesoriere il divieto di compensazione tra i crediti ed i debiti della corte, effettuata quando coloro che, a qualunque titolo, custodivano denaro per conto della corona versavano alla cassa centrale dello stato le loro eccedenze, al netto dei pagamenti ordinati dal sovrano e, nel caso dei funzionari finanziari regi, delle eventuali spese ordinarie dell'ufficio. Pertanto, nei bilanci della tesoreria si riscontrano numerose operazioni in partita di giro. Sebbene questo metodo fosse stato sostenuta, sebbene in maniera intermittente, dal Magnanimo, al fine di centralizzare, sul piano contabile, la spesa pubblica, negli stati iberici della Corona d'Aragona il tesoriere generale giunse generalmente a tralasciare di iscrivere nei propri bilanci i pagamenti effettuati localmente dagli ufficiali finanziari regi per ordine del re. Nel Regno di Napoli, invece, il progetto ebbe piena attuazione⁵³³. A volte, le entrate destinate ad essere trasmesse alla tesoreria dai vari uffici finanziari della corona erano iscritte al lordo delle spese da questi eseguite per ordine del re. Secondo il principio di "correlatività", come sappiamo, le partite oggetto di compensazione dovevano essere registrate nell'ambito dello stesso mese. Il mancato rispetto di questo principio" tra le partite aveva l'effetto di provocare squilibri nei bilanci mensili calcolati dai revisori, soprattutto nel caso di importi notevolmente alti. Così, rispetto ad un'entrata di 44.260 ducati incassati dalla dogana delle pecore di Puglia, contabilizzata dal tesoriere generale Mateu Pujades a maggio del 1446, i revisori suggeriscono «melius en abril»⁵³⁴, in quanto ad aprile l'ufficiale aveva registrato una serie di pagamenti che erano stati assegnati dal re su di essi⁵³⁵. Analogamente, il Pujades contabilizzò per errore ad aprile l'entrata correlata ad una spesa registrata a maggio. Si trattava dei 200 ducati che il re aveva concesso a Masi de Sanctis, figlio del fu tesoriere d'Abruzzo, per un credito che questi vantava nei confronti della corte, il quale li trattenne da 1169

⁵³³ Si veda la seconda parte del presente lavoro.

⁵³⁴ ARV, MR, 9407, f. 33v°.

⁵³⁵ Cfr. *ivi*, ff. 156r°-156v°.

ducati che era tenuto a versare alla tesoreria, forse a causa dell'amministrazione paterna. Il Pujades registrò ad aprile l'entrata dell'intero importo di 1169 ducati. Al margine della posta si legge l'annotazione dei revisori: «és la data de CC duc. en la fi de mag, però aquesta rebuda deu ésser a maig»⁵³⁶.

⁵³⁶ ARV, MR, 9407, f. 25r°. Per la relativa uscita cfr. *ivi*, f. 200v°.

1.2 L'ANALISI DOCUMENTALE

Mediante l'analisi dei documenti originari allegati al rendiconto, i revisori verificavano che le registrazioni riflettessero operazioni reali, che queste fossero state iscritte in bilancio in maniera corretta e per l'esatto ammontare e, soprattutto, che fossero state propriamente autorizzate. In altri termini, i documenti giustificativi rendevano l'informazione finanziaria fornita dal bilancio verificabile attraverso la ricostruzione del procedimento contabile. In questo senso essi erano definiti *cautele*, dal momento che ponevano il tesoriere al riparo da eventuali azioni legali promosse nei confronti suoi e dei propri beni. Le stesse ordinanze del Cerimonioso stabilivano che il maestro razionale non dovesse approvare quei conti che non fossero corredati della documentazione necessaria a comprovare le operazioni, ammonendo l'ufficiale

que si els officials qui de la sua administraci3n ab ell comptaran no mostren o no liuren a ell complidaments les cartes o les àpoches o els albarans per aquell compte necessaris o al compte spectans o en altra manera defectivament comptaran, de continent lo dit racional los dits defalliments de scriptures e altres en son memorial rep3s, los quals no determ3n sens complidament de cartes, letres, àpoches e altres cauteles a declaraci3 dels dits comptes necessàries⁵³⁷.

Si comprende così come il tesoriere generale Mateu Pujades, nel luglio del 1443, acquistasse «una capsa gran per tenir cauteles e albarans per ops de mon offici»⁵³⁸. Il termine *cautela* era adoperato anche per indicare la condizione di tutela giuridica, definita anche *indemnitat*⁵³⁹, conseguita dall'ufficiale finanziario grazie alla regolarità dei documenti giustificativi. In un mandato di pagamento emesso dal Magnanimo in favore di Gilabert de Monsoriu nel 1437, il re indicava a Mateu Pujades i giustificativi che era tenuto a rendere ai revisori «per cautela vostra»⁵⁴⁰. L'assenza di una o più pezze d'appoggio di un'operazione era segnalata da espressioni costanti, come «fall àpoca» o «fall albarà». Soltanto il monarca poteva esonerare il tesoriere, così come qualunque altro ufficiale contabile regio⁵⁴¹, dall'obbligo di giustificare adeguatamente una determinata operazione.

⁵³⁷ *Ordinacions*, p. 149.

⁵³⁸ ARV, MR, 9358, 1° fasc.

⁵³⁹ Vedi *infra*.

⁵⁴⁰ ACA, RC, 2900, img. 234. Nei propri mandati, il Magnanimo indicava sempre agli ufficiali a cui era rimessa la spesa i documenti giustificativi che questi erano tenuti a consegnare ai revisori a testimonianza del pagamento (si veda il capitolo VI).

⁵⁴¹ CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., pp. 72-73.

Sebbene i documenti che corredevano i bilanci della tesoreria siano andati dispersi, ad eccezione delle ricevute di pagamento conservate nella serie *Ápocas in Pergamino* dell'Archivo del Reino de València, numerose notizie su di essi si ricavano dai registri stessi, le cui le cui poste fanno costantemente riferimento ai relativi giustificativi allegati⁵⁴². Inoltre, una parte di essi (i titoli di spesa regi) ci è giunta indirettamente attraverso i superstiti registri della cancelleria regia appartenenti alla serie "Pecunie", in cui erano registrati tutti i documenti di carattere finanziario emessi dal sovrano⁵⁴³. Rispetto alle entrate, sembra che il tesoriere non fosse tenuto a giustificare l'origine degli introiti rimessigli dai vari ufficiali della corona, che, come è stato detto, spesso egli stesso ignorava. Nel 1442, il maestro razionale del Regno di Valenza Guillem de Vich richiese a Mateu Pujades la certificazione della *tatxació* (l'ordinativo d'incasso) di un donativo versato alla corte dalle comunità (*aljames*) di giudei e mori dei regni di Valenza e di Aragona⁵⁴⁴, alle quali il contributo era stato chiesto per conto del re dal segretario regio Pere de Besalù. Il Magnanimo ordinò a Guillem de Vich di approvare l'entrata in quanto il Pujades era stato «mer reebedor» e «per consegüent no hagués pus a fer sinó formar rebuda del exegit»⁵⁴⁵.

Il tesoriere era tenuto invece ad allegare copie autentiche di quegli atti sulla base dei quali egli stesso aveva contratto entrate di natura straordinaria. L'acquisizione di queste, infatti, si fondava generalmente sull'esercizio di regalie. Gli esempi ricavabili dai bilanci sono numerosissimi. Nel 1428, Francesc Sarçola contrattò con la villa del Toro l'alienazione per trent'anni, in favore della comunità, della quinta parte delle imposte sui consumi⁵⁴⁶. Nel registrare l'importo (2.200 soldi valenzani) versato dai

⁵⁴² Qualche ricevuta si riscontra sporadicamente anche sciolta all'interno degli stessi registri, come la quietanza rilasciata al Pujades, nel maggio del 1443, da uno scrivano della Tesoreria Miquel per il compenso relativo alla produzione di copie autentiche di certi protesti (ARV, MR, 9358, 1° fascicolo, tra f. 59v° ed f. 60r°).

⁵⁴³ Un repertorio dei registri "Pecunie" attualmente conservati presso la serie *Real Cancillería* dell'Archivo de la Corona de Aragón è in B. CANELLAS-A. TORRA, *Los registros de la cancellería de Alfonso el Magnánimo*, Madrid, 2000, pp. 86-88.

⁵⁴⁴ Sui cosiddetti *mudejares* mi limito a ricordare M. RUZAFÁ GARCÍA, «Los mudejares valencianos y peninsulares», in *Revista d'Història medieval*, XII (2001-2002), pp. 7-268 e A. ECHEVARRÍA ARSUAGA, *La minoría islámica de los reinos cristianos medievales. Moros, sarracenos, mudéjares*, Málaga, 2004.

⁵⁴⁵ ACA, RC, 2717, img. 354-355.

⁵⁴⁶ Sulla fiscalità regia rimando ai riferimenti bibliografici riportati nel primo capitolo di questo lavoro.

rappresentanti della villa per tale ragione, il tesoriere fa riferimento ad lettera con cui il Magnanimo gli aveva concesso di trattare personalmente con i rappresentati della villa,

manant ab aquella matexa letra al mestre racional de la cort del senyor Rey o qualsevol altre de mi compte oydor que al temps del retiment de mon compte yo, posant en rebuda la dita quantitat, notament o dupte algù no faça⁵⁴⁷.

Si comprende così anche perché alla registrazione dei proventi dell'alienazione dello *ius luendi* delle terre di Arándiga e di Chodes (contea di Luna, Aragona), che aveva venduto per conto del re, Mateu Pujades allegasse una copia autentica dell'atto di vendita. Il documento è ricordato da un *dupte* dei revisori, che fa riferimento al «translat de la dita carta de venda, lo qual és stat cobrat en lo marge de la dita reebuda»⁵⁴⁸.

Per quanto riguarda gli esiti, i documenti giustificativi dovevano essere tali da comprovare esaurientemente ed in maniera inequivocabile i pagamenti, nell'ambito del rispetto delle norme generali di spesa. Queste erano state definite dal Cerimonioso nelle proprie ordinanze, le quali prevedevano che il tesoriere fosse autorizzato a pagare anche senza uno specifico ordine scritto, oltre agli acquisti della Casa reale, tutte le spese della corte che gli fossero state notificate, il cui ammontare fosse stato inferiore a 100 soldi (barcellonesi), rendendo in fase di rendicontazione soltanto la ricevuta di pagamento del beneficiario. Oltre tale importo era necessario un mandato del re o della scrivania di razione. In particolare, l'ordinanza relativa all'ufficio del tesoriere prevedeva che

si per compra per nostre nom feta o per altra causa, de la qual sia a ell manifest, a alcun siam tenguts, volem que d'allò per ell sia satisfet e per ell ésser pagat, haüda d'aquí àpocha de paga

e che

fora les causes damunt scrites inhibim a ell que a nenguna persona de la moneda nostra no pach a I oltra summa de cent sous sens nostre albarà ab nostre sagell de l'offici de scrivà de ració segellat o ab carta ab alcun de nostre segells roborada⁵⁴⁹.

In questo senso, nel settembre del 1439 il Magnanimo autorizzò Matheu Pujades a sostenere una certa categoria di spese, rendendo ai revisori l'ordine di pagamento scritto

⁵⁴⁷ ARV, MR, 8773, 2r^o.

⁵⁴⁸ ARV, MR, 9392, f. 209v^o.

⁵⁴⁹ *Ordinacions...*, cit., p. 154. Sull'ufficio della scrivania di razione, incaricata di inviare gli ordini di pagamento (*albarans*) al tesoriere sia per la retribuzione dei cortigiani e dei militari, sia per le spese connesse ai bisogni materiali della corte, si veda il capitolo VII.

(«cartas, licteras seu cautelas») e la ricevuta del beneficiario «iuxta stilum nostre curie»⁵⁵⁰.

I mandati di pagamento regi dovevano essere espressamente intestati al tesoriere a cui si rimetteva la spesa. Il Magnanimo assegnò 500 fiorini d'oro aragonesi al consigliere regio Andreu de Biure sul donativo che le *cortes* valenzane gli avevano concesso nel luglio del 1436. Il Pujades percepì una parte del donativo e soddisfò il de Biure, ma il maestro razionale del Regno di Valenza non approvò il pagamento, in quanto l'ordine *formalment* non era intestato all'ufficiale, ma genericamente ai riscuotitori del donativo. Alfonso ordinò ai revisori di accettare la spesa

no contrastant lo dit mossèn Matheu, segons dessús es dit, sia stat rebedor e distribuïdor en alguna part dels diners del dit donatiu e, per consegüent, segons forma de la dita nostra letra, hage pogut fer lo dit pagament⁵⁵¹.

Dei pagamenti effettuati per i bisogni materiali della Casa, il maestro razionale trovava riscontro sia nel *Libre comú de notaments dels oficials* della scrivania di razione, in cui erano riportati tutti i beni via via acquisiti dalla Casa reale nella sezione intestata al cortigiano che li aveva ricevuti in ragione del proprio ufficio⁵⁵²; sia nei resoconti degli stessi ufficiali domestici, i quali erano tenuti a rendere ragione delle spese effettuate all'ufficio di revisione⁵⁵³.

Inoltre, i pagamenti dovevano essere erogati pesando il denaro secondo le misure dello stato in cui la spesa era stata effettuata. Ad esempio, il maestro razionale valenzano si rifiutò di approvare un pagamento di 300 fiorini effettuato dal Pujades nel Regno d'Aragona in favore di un usciere d'arme, in quanto il denaro era stato pesato nelle misure della Catalogna. Il Magnanimo ordinò all'ufficiale di accettare l'esito «no contrastant lo dit pagament sia stat fet en Aragó». Nella lettera, il sovrano ricordava come il *dupte* fosse stato fatto «per respecte del loch hon los dits CCC florins son stats pagats»⁵⁵⁴.

⁵⁵⁰ ACA, RC, 2714, f. 174r°, img. 349.

⁵⁵¹ ACA, RC, 2901, ff. 70r°-70v°, img. 141-142.

⁵⁵² RUSSO, *La corte...*, cit., pp. 4-5.

⁵⁵³ Lo stesso scrivano di razione inviava ai cortigiani annotazioni (*notaments*) per ricordare loro i prodotti che avevano ricevuto in ragione del loro ufficio affinché, appunto, ne rendessero conto al maestro razionale (vedi *infra*).

⁵⁵⁴ ACA, RC, 2717, f. 179r°, img. 355.

La contabilità della tesoreria si fondava infatti sulle varie monete dei diversi stati che costituivano la consociazione aragonese⁵⁵⁵. Pertanto, tra la documentazione che il tesoriere era tenuto a rendere in fase di rendicontazione per comprovare esaurientemente i pagamenti, le ordinanze del Cerimonioso annoveravano certificazioni aggiornate del corso delle monete dei vari stati della corona e del tasso secondo il quale aveva effettuato eventuali cambi tra queste. Esse, infatti, stabilivano che l'ufficiale certificasse

tots encara els cambis que contractás e fets haurà e dits de consentiment del dit racional o en altra manera de nostre manament haja contractat e fet e servades les coses dessus dites e altres [...]

e che il maestro razionale tenesse un

memorial de tots los cambis los quals lo tesaureur farà de consentiment del dit racional, e les maneres e ab quals aquells se faran, per tal que en lo temps lo qual lo tesaureur retrà compte d'aquelles coses li dia clar plenerament⁵⁵⁶.

Per quanto riguarda la restituzione dei prestiti, nell'ambito della frammentazione della cassa centrale dello stato legata all'allontanamento della corte, si era consolidato l'uso, che non trovava riferimento in una norma specifica, secondo cui il tesoriere, contestualmente al pagamento, acquisisse dal creditore, oltre al titolo di credito emesso dal re ed alla ricevuta di pagamento del beneficiario, la quietanza d'entrata dell'ufficiale che aveva incassato il prestito per conto della corte o, nel caso in cui il denaro era stato versato nella cassa "privata" del sovrano, una dichiarazione del re stesso. In questo modo, i revisori potevano verificare che l'introito fosse stato effettivamente registrato dal funzionario che aveva ricevuto il denaro e, in caso contrario, legittimamente reclamarne l'inserzione prima della chiusura del conto e, quindi, della determinazione del saldo. In via preliminare, il maestro razionale inviava all'ufficiale un'annotazione (*notament*) con cui gli ricordava di contabilizzare l'entrata nel proprio rendiconto⁵⁵⁷.

⁵⁵⁵ Su queste si veda HAMILTON, *Money...*, cit.

⁵⁵⁶ *Ordinacions...*, cit., pp. 151-152.

⁵⁵⁷ Vedi *infra*.

2. LA VERIFICA FINALE

Terminata la verifica preliminare, il maestro razionale comunicava al tesoriere il proprio parere tecnico-contabile sullo stato del rendiconto, ingiungendogli di chiarire i *duptes* e di rendere gli eventuali documenti giustificativi mancanti. Nell'ufficio del maestro razionale le irregolarità riscontrate nella cedola, annotate al margine delle poste stesse durante la verifica, erano riportate distesamente all'interno di un fascicolo intitolato "Duptes del present compte". Così, un'annotazione tanto frequente come "Fall albarà", che segnala l'assenza del titolo di spesa di un pagamento, nel fascicolo dei *duptes* diviene:

Ítem, en [...] carta, és feta data a'n [...], a la qual data fall albarà allí mencionat.

Una copia dei dubbi era rilasciata anche al tesoriere. Un notaio della tesoreria, tenendo conto di questi, redigeva il conto in bella forma, il cosiddetto *ordinari*, che costituiva il documento ufficiale della contabilità. Di fatto, negli ordinari si riscontrano numerosi pagamenti a notai dell'ufficio del maestro razionale per «diverses treballs per aquell sostenguts e scriptures per aquell fetes en hun translat que féu dels duptes fets per lo loctinent de mestre racional en mos comptes»⁵⁵⁸. Il tesoriere riportava per iscritto, in maniera analitica, le proprie risposte al margine delle poste dell'ordinario interessate. Questo era poi sottoposto ad una serie di ulteriori verifiche da parte dell'ufficio di revisione. Il fascicolo dei *duptes*, infatti, destinato ad essere inserito all'interno dell'ordinario prima dell'archiviazione, si apriva con tre raccomandazioni costanti idealmente rivolte dal maestro razionale ai funzionari del suo ufficio. Innanzitutto bisognava verificare che il periodo finanziario a cui il bilancio si riferiva fosse immediatamente successivo all'ultimo esaminato:

Primo, deu esser vist que lo present compte haia ligament ab lo compte precedent a aquest derrerament retut per lo dit tresorer;

inoltre, che il conto fosse dotato di indici alfabetici dei titolari delle poste, sia in entrata che in uscita:

Ítem, que lo present compte sia rubricat, axí en les reebudes com en les dates;

⁵⁵⁸ Cfr. il compenso versato da Mateu Pujades al notaio Miquel Valero nell'agosto del 1441 (ARV, MR, 8790, f. 91v°).

infine, che gli atti regi trascritti nella parte iniziale del registro, quali erano l'atto di nomina ed altre *provisions* regie, fossero confrontati con i rispettivi originali:

Ítem, que les provisions reals atràs en lo principi del present compte registrades sien comprovades ab sos originals.

Non è casuale, infatti, che al margine inferiore di tali atti compaia immancabilmente l'annotazione «Comprobata per racionalem cum suo originali».

I *duptes* «de les rebudes» erano separati dai quelli «de les dates». Al di sotto di ciascuno di essi era lasciato uno spazio bianco, destinato a consentire l'inserzione sintetica delle risposte riportate dal tesoriere al margine delle poste interessate. I revisori depennavano progressivamente i dubbi sciolti, rinviando al testo del bilancio per i dettagli:

Respos lo dit tresorer [...] segons n'es feta menció en lo marge de la dita rebuda/exida, ideo canc(ellato).

In corrispondenza dei *duptes* che ricordavano l'assenza di un titolo di spesa o di una ricevuta di pagamento, resi dal tesoriere in un secondo momento, si legge la formula: «Restituí lo dit albarà/la dita àpoca».

L'ordinario era sottoposto anche ad un'operazione di collazione rispetto alla cedola già esaminata. Al margine di ciascuna posta, infatti, è indicato il foglio del brogliaccio in cui risulta registrata la relativa operazione:

E són en rebuda/en data en la cèdula en carta [...] ⁵⁵⁹.

D'altra parte, al margine delle partite della cedola è indicato il foglio dell'ordinario (identificato mediante l'indicazione del numero ordinale della serie prodotta dal tesoriere) in cui esse sono registrate:

Són en rebuda/en data en el [...] ordinari en carta [...].

Al margine di ciascuna partita dell'ordinario, un notaio dell'ufficio del maestro razionale certificava altresì i relativi documenti giustificativi che erano stati allegati dal tesoriere alla cedola. Ad esempio, al margine dei pagamenti ordinati dal re si legge, quantomeno, «Letra del senyor Rey de manament feta al dit tresorer que pagás los dits

⁵⁵⁹ Le formule d'ora in avanti riportate sono presenti in maniera invariata in tutti i sopravvissuti registri delle relative serie della Tesoreria alfonsina.

[...] per la rahó açí contenguda» e, sotto, «e àpochà dels dits [...]». D'altra parte, la stessa ordinanza relativa all'ufficio del maestro razionale stabiliva che

les cauteles dege fer scriure e consignar en los màrgens dels dits comptes que difinirà per manera que puxa ésser trobat e vist que les dites cauteles sien per ell o per los seus scrivans cobrades d'aquells qui los dits comptes retran⁵⁶⁰.

Eventuali dubbi rimasti in sospeso erano riportati in un nuovo fascicolo, intitolato «Translat dels duptes que estan en pens del compte [...]». Le ordinanze prevedevano, infatti, che il maestro razionale lasciasse in sospeso i conti di quegli ufficiali che non avessero opportunamente chiarito tutti i *duptes* dei revisori, finché il sovrano non avesse espresso il proprio parere in merito. In particolare, esse stabilivano che

si altres duptes hi haurà, per los quals lurs comptes no puxen ésser espetxats, aquells comptes lo mestre racional no defenesca sens consciència e volentat nostra e entretant los comptes haven aytal duptes romanguen indefinits⁵⁶¹.

In questi casi, i maestri razionali si rivolgevano al re mediante lettere che prendevano il nome di *consultorie*. Nel 1437, il maestro razionale d'Aragona Pere de la Cavalleria inviò al Magnanimo una *letra consultoria* in cui erano riportati «certos dubdos» relativi ai conti dell'amministrazione dell'ufficiale Martí Diez Daux⁵⁶².

⁵⁶⁰ *Ordinacions...*, cit., p. 151.

⁵⁶¹ Ivi, p. 149.

⁵⁶² Ad essa fa riferimento la risposta del re (ACA, RC, 2715, img. 29). Martí Diez Daux era stato luogotenente, prima, e titolare, poi, della bailia generale d'Aragona, nonché *justícia* del medesimo regno. Verso la fine degli anni Trenta, per gli abusi commessi, fu privato dell'ufficio di *justícia*, al quale fu preposto Ferrer de Lanuça (J. ZURITA, *Anales de la Corona de Aragón*, Saragozza, 1977, vol. VI, p. 187).

3. LA CHIUSURA DEL CONTO ED IL “SEGRETO” DI BILANCIO

Se, terminata la verifica dell'ordinario, tutti i *duptes* risultavano soddisfatti, i revisori procedevano alla chiusura del conto mediante il calcolo del saldo. Erano così determinate la *summa paginae*, espressa in numeri romani nel margine inferiore, al centro, di ciascuna pagina; le somme mensili, al termine di ciascun mese⁵⁶³; la *summa universal* delle entrate e delle spese, alla fine di ciascuna sezione⁵⁶⁴ ed, infine, il bilancio.

La determinazione del saldo complessivo era particolarmente complesso, per la varietà delle monete che circolavano nella confederazione aragonese. Ricordato l'ammontare delle entrate e delle uscite totali, il bilancio era calcolato determinando dapprima il saldo tra le monete per le quali era stato registrato un *deficit*, seguito dal calcolo del saldo tra le monete per le quali era risultato un avanzo:

E munten les rebudes/dates que'l dit en [...], posa haver fetes per rahó de son offici, dins los dessús dits [...] meses, que és lo present compte, segons que son ja assummades atràs en les [...] cartes d'aquest libre. [...] E axí, igualades les dites reebudes ab les dates, pagues e messions dessús-dites, romania que'l dit tresorer havia a cobrar dels dits [...], ço es que munten més les dites dates, pagues e messions que les reebudes que'n posa haver fetes [...]. E devia tornar dels [...], ço es que munten més les rebudes que'n posa haver fetes que les dates, pagues e messions dessús-dits [...].

Se, come poteva accadere, le entrate realizzate in una determinata moneta risultavano pari alle spese, i revisori precisavano come, per tale somma, «romania qui·n è equal lo present compte, ço és que no·n ha res a cobrar ne a tornar».

Entrambi i saldi calcolati erano poi riportati nella medesima moneta, generalmente in soldi valenzani, al fine di determinare il saldo complessivo⁵⁶⁵. Il cambio era realizzato sulla base delle informazioni sulle quotazioni acquisite «de paraula» dal maestro razionale sulle quotazioni delle varie monete a Valenza.

Les quales monedes valen, fet cambi o reducció de aquelles ab reys de Valencia [...], als quals fors e valors les dites monedes valien e·s cambiaven comunament en la ciutat de València en

⁵⁶³ «Suma de tots les reebudes/dates que'l dit en [...], tresorer del Senyor Rey, posa haver fetes per rahó de la dita tresoreria en lo present mes de [...], contengudes de la [...] carta del present compte tro aquí».

⁵⁶⁴ «Summa maior e universal de totes les rebudes/dates, pagues e messions que'l dit en [...], tresorer del Senyor Rey, posa haver fetes per rahó de la administració del dit offici dins los dessús dits [...] meses, que és lo present compte, segons que totes les dites rebudes/pagues e messions son contengudes e scrites largament per menut e per summes atràs».

⁵⁶⁵ La scelta della moneta valenzana è riconducibile alla maggiore stabilità di questa rispetto alle alterazioni subite dalle monete degli altri stati della Corona (vedi *supra*).

temps que lo affinament del present compte fo fet, segons apar per informació reebuda per lo mestre racional de paraula. Los quals, abatuts dels damunt-dis [importo] reyls que havia a cobrar, segons que dit es, romania finalment que'l dit en [...] havia a cobrar/tornar, fets los cambis e egualaments dessús-dits [...].

Il saldo era tradotto poi in soldi d'argento, secondo la *ratio* stabilita dal re:

E los dits reyls d'or de Valencia, a rahó de X sol(s) de reyls per cascun reyal d'or, segons que son aforats per provisió reyal en Regne de Valencia, valen [...].

I calcoli erano effettuati in forma tabellare in un fascicolo separato, definito *levament* del conto, diviso in due sezioni: l'*assummament*, in cui erano stimate le somme sia mensili che complessive delle entrate e delle uscite, e l'*affinament*, in cui era valutato il saldo⁵⁶⁶. Il fascicolo era poi inserito in appendice al relativo ordinario.

Il fondo cassa o il disavanzo erano iscritti nel successivo bilancio, rispettivamente in entrata ed in uscita, affinché il conto si chiudesse in pareggio. Generalmente, al momento della chiusura di un ordinario, il maestro razionale aveva già ricevuto dal tesoriere la cedola relativa al periodo finanziario seguente. Egli poteva così annotare:

La qual prop-dita quantitat, per affinament de compte, fou mesa en rebuda/data en [...] cartes del compte [...] de la dita tresoreria, retut après de aquest, mas encara no spaxat. E axí, en la dita forma, roman quiti e equal lo dit compte.

Se il bilancio si era chiuso con un disavanzo, il maestro razionale, secondo una pratica attestata già agli inizi del Trecento⁵⁶⁷, rilasciava al tesoriere un riconoscimento di debito (*albarà debitori*), in virtù del quale questi poteva avvalersi del credito sui proventi dell'ufficio relativi al periodo finanziario successivo.

Sembra che il tesoriere fosse il supremo responsabile sia dei crediti che dei debiti maturati dall'ufficio verso la corte, per cui possibili cedolieri rispondevano a lui degli eventuali avanzi o disavanzi della loro gestione⁵⁶⁸.

⁵⁶⁶ Le somme mensili erano ottenute distribuendo le singole *summae paginae* in tante colonne quante erano le monete registrate. È interessante notare come anche presso la *Chambre des Comptes* l'espressione « "affiner" le compte » significasse « dresser le bilan de la recette et de la dépense » (cfr. il contributo di Olivier Mattéoni « Contrôler les comptes. Rites, techniques, fonctions aux XIII^e-XV^e siècles », in corso di pubblicazione in JAMME [a cura di], *Le pouvoir de compter...*, cit.).

⁵⁶⁷ Cfr. GONZÁLES HURTUBISE, *Libros de Tesorería...*, cit., p. 412.

⁵⁶⁸ Nel Regno di Napoli, Federico II ammetteva che i revisori si rivolgessero ai dipendenti degli ufficiali debitori della corte che risultavano a loro volta debitori di questi ultimi in ragione della loro amministrazione (A. CARUSO, « Il controllo dei conti nel regno di Sicilia durante il periodo svevo », *Archivio Storico per le Province Napoletane*, 25, 1939, 228). In questi casi, la prima uscita registrata dal tesoriere nel bilancio seguente si configura in questo modo: « Primo, pos en data, los quals yo havia a cobrar del compte [...] precedent a aquest, retut per mi de la administració de mon officis en poder d'en

Infine, il maestro razionale rilasciava al tesoriere una lettera che certificava la resa del conto (*albarà testimonial*)⁵⁶⁹. Secondo le ordinanze del Cerimonioso, questa era propedeutica alla quietanza regia che ratificava l'approvazione del bilancio. Esse prevedevano, infatti, che «retut, però, el compte per lo tesaurer e finat, lo racional sia tengut a ell fer albaran testimonial e complit segons la forma del qual e continència Nòs pugam fer al dit tesaurer carta de quitacion e fin de bon e de ver compte retut»⁵⁷⁰. Tuttavia, sembra che al tempo del Magnanimo la pratica dell'emissione della quietanza regia fosse già venuta meno e che, in luogo di essa, gli stessi maestri razionali rilasciassero all'ufficiale una *diffinición* del conto. Nel 1437, Alfonso ordinò al già menzionato Pere de la Cavalleria di effettuare una compensazione tra i crediti ed i debiti che l'ufficiale Martí Diez Daux aveva maturato al termine degli esercizi di luogotenente e baiulo generale d'Aragona, nonché di *justicia* del Regno. Se, eseguita la compensazione, il Daux fosse risultato creditore della corte, il maestro razionale avrebbe dovuto rilasciargli

debitorio autentico e firme de la quantitat que de nos e nuestra cort se muestará legittimament seyer cobradero, servando la forma en tal caso por vostro officio acostumbrada seguir,

nonché

devida bastant e firme diffinición autentica, segunt en semblant caso es usado fazer por el stillo, rito e praticia del dito vostro officio⁵⁷¹.

[...], mestre racional de la cort del senyor Rey en Regne de Valencia, lo qual compte es de sis mesos, qui començaren [...] e finiren [...], segons se contè en un albarà debitori a mi fet per lo dit mestre racional, scrit en [...] a [...].»

⁵⁶⁹ Presso la sezione Real Patrimonio dell'ACA sono conservati i registri degli *albarans testimoniales* rilasciati dal maestro razionale nel Trecento, i quali si sono rivelati un'utile fonte per Manuel Sánchez Martínez, il quale ha verificato così i sussidi richiesti dai sovrani aragonesi ai vari stati della Corona (cfr. ad esempio M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «La fiscalidad catalanoaragonesa y las aljamas de judíos en la época de Alfonso IV (1327-1336)» (1982); ID., «La fiscalidad extraordinaria en el reino de Aragón durante el primer tercio del siglo XIV: los subsidios para la campaña granadina (1329-1333)» (1993); ID., «Fiscalidad pontificia y finanzas reales en Cataluña a mediados del siglo XIV: las décimas de 1349, 1351 y 1354» (1994-1995); ID., «La contribución valenciana a la cruzada granadina de Alfonso IV de Aragón (1327-1336)» (1981), raccolti in ID., *Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo XIV*, Barcellona, 2003, pp., rispettivamente, 29-80, 81-120, 143-170 e 215-240. L'autore ha insistito sull'importanza di tale documentazione, data la mancanza di registri contabili, per lo studio, altresì, del sostegno finanziario fornito dall'Aragona alle guerre mediterranee della metà del secolo (ID., «El Reino de Aragón...», cit.).

⁵⁷⁰ *Ordinacions...*, cit., p. 151.

⁵⁷¹ ACA, RC, 2715, 31.

Sulla base delle informazioni finanziarie ricavate dai bilanci del tesoriere, così come da tutti gli altri conti esaminati, il maestro razionale inviava *notaments* ai vari agenti della corona che avevano percepito denaro pubblico, ricordando loro di registrare nel proprio rendiconto le somme incassate, in modo da renderne ragione in fase di rendicontazione. Tali annotazioni erano riportate dall'ufficiale in un registro intitolato *Libre comú de notaments* (detto anche *Libre de notaments comuns*)⁵⁷². Le *Ordinacions* stabilivano che nel *Libre de notaments comuns* il maestro razionale dovesse riportare, tra l'altro, «totes altres coses les quals fer poguessen a instrucció del dit racional e d'aquells qui ab ell deuen comptar»⁵⁷³. Del regno di Alfonso ci sono pervenuti quattro *libres comuns de notaments*, molto voluminosi (di circa 250 fogli), del maestro razionale del Regno d'Aragona Pere de Santcliment, ed alcuni fascicoli di *notaments* del maestro razionale del Regno di Valenza⁵⁷⁴. Al termine di ciascuna nota, i maestri razionali precisavano:

E axí, a memòria, es-li fet lo present notament que'n los comptes que'n darà farà rebuda del dits [...].

Nel 1428 il Magnanimo aveva formalizzato la decisione del Sarçola di non inviare più *notaments* a coloro in favore dei quali aveva effettuato versamenti. Il sovrano ordinò al maestro razionale del Regno di Valenza di trasmettere egli stesso, insieme allo scrivano di razione, «iuxta vestrorum officiorum stilum», i *notaments* che risultavano non essere stati realizzati dal tesoriere generale al momento della resa del conto:

Declaramus et mandamus cum hac eadem quatenus si qua notamenta ex predictis aut aliis albaranis dicti nostri scriptoris porcionis vel cauteles nostris resultarunt vel resultabunt fienda si per ipsa albarana non constiterit per dictum scriptorem porcionis facta fore vos qui rationum estis magistre et cautelarum recuperare ea protinus faciatis [...] vero et dicto scriptori porcionis notamenta ex cautelis ipsis resultancia facere competit iuxta vestrorum officiorum stilum, prout eisdem officiis spectat ab ipsis notamentis et ali(is) pro nobis pro nostre cautela curie plenam rationem habere⁵⁷⁵.

⁵⁷² Presso le comunità cittadine della Corona, invece, come a Cervera, il *libre comú de notaments del racional* era «une sorte de mémorial qui réunit sur plusieurs années toutes sortes d'informations liées aux finances municipales» (VERDÉS PIJUAN, «*Le contrôle de la gestion financière...*», cit., p. 12).

⁵⁷³ *Ordinacions...*, cit., p. 150.

⁵⁷⁴ Rispettivamente ACA, *Mestre Racional*, 797-801 e ARV, MR, 9387, fascicoli 2-3. Si tratta, dei libri 29° (1 maggio 1418-1422), 31° (1 gennaio 1429-1438), 32° (1 gennaio 1437-dicembre 1444) e 33° (1 gennaio 1445-28 febbraio 1456) del maestro razionale d'Aragona e dei *notaments* relativi ai conti terzo, quarto ed ottavo del Sarçolà.

⁵⁷⁵ ARV, MR, 8773, s.n.

I tempi impiegati, da un lato, per la consegna, dall'altro, per la revisione dei conti costituiscono un indice non trascurabile dell'efficienza amministrativa dell'ufficio del maestro razionale valenzano. La celerità della revisione dei conti degli ufficiali regi fu una delle prime preoccupazioni della politica finanziaria del Magnanimo. Molto presto, il sovrano emanò una prammatica sanzione con cui stabilì che tutti gli ufficiali regi dovessero rendere il conto entro 4 mesi dal termine dell'esercizio. In caso contrario, non sarebbe stato loro concesso il godimento dei benefici loro eventualmente assegnati. Al provvedimento alfonsino fa riferimento un memoriale che il maestro razionale valenzano Guillem de Vich assegnò al funzionario dell'ufficio Felip de Vesach, al quale, tra il 1449 ed il 1450, era stata affidata una missione presso il re, ormai definitivamente insediato in Italia. Esso ricordava come

per gran utilitat de la sua cort fou gran temps ha statuït e ordenat que qualsevol persones que regirien e administrarien offici algú o administracions reyal que dins IIII^e meses finit cascun any de llur administraciò fossen tenguts e haguessen a donar compte e rahò en poder del mestre racional, qui lladonchs era o per temps seria, e que en la examinaciò e determinaciò del dit compte entenguessen ab summa diligència tro a la diffinició del dit compte e tro a tant haguessen obtengut albarà testimonial de aquell.

In caso contrario, proseguiva il testo,

si no-u fayen, fou provehit per lo dit senyor que tals persona o persones no fossen admeses en offici ni beneffici reyal [...] segons que en la dita provisió e o pramàtica sanció és largament contengut⁵⁷⁶.

Tuttavia, il provvedimento non sempre fu rispettato e dinanzi al maestro razionale alcuni ufficiali cercarono di conferire qualche parvenza di legittimità alle ragioni addotte a giustificazione del ritardo. Gli ordinari della tesoreria risultavano generalmente confezionati prima della fine del successivo ciclo temporale in cui era suddivisa la sua gestione per ragioni di controllo finanziario⁵⁷⁷. In alcuni casi, però, l'intero processo di approvazione del bilancio richiese circa un anno. Il de Vich fece comunicare al re «com alguns sots alguna color haien contravengut a la dita pramàtica en gran dan de la cort del dit senyor»⁵⁷⁸, incitandolo a ribadire la vecchia disposizione,

⁵⁷⁶ Il memoriale fu registrato senza data nell'ufficio del maestro razionale con il titolo *Memorial fet per el m.r. Luis de Vich a Felip de Vezach, de son offici, de les coses que per lo dit mestre racional deu dir, explicar a la magestat del dit senyor quant a Deu placia sia en la sua cort e de altres coses que deu fer per lo dit mestre racional essent en la dita cort* (ARV, MR, 9050, 101v^o-102r^o).

⁵⁷⁷ Cfr. la Tabella 1.

⁵⁷⁸ *Ibidem*.

considerata la sua utilità per gli interessi finanziari della corte. Non sembra quindi casuale, ad esempio, che il sesto conto del tesoriere Perot Mercader, relativo al primo semestre del 1451, fu consegnato a settembre ed approvato a novembre, o che l'approvazione del rendiconto successivo, riguardante il secondo semestre dello stesso anno, il quale era stato consegnato nel marzo del 1452, fu ratificata già ad aprile⁵⁷⁹!

Le ordinanze del Cerimonioso prevedevano che, al principio dell'esercizio, il maestro razionale giurasse di non rivelare «la quantitat annual de nostres rendes e proveniments, ne la quantitat del nostre tresor»⁵⁸⁰. Egli era autorizzato a mostrare i bilanci della tesoreria, così come degli altri organi finanziari della Corona, soltanto al monarca⁵⁸¹. Nel 1449 il Magnanimo chiese al maestro razionale valenzano Guillem de Vich che gli fossero inviati i *levaments* di certi conti del fu tesoriere Mateu Pujades⁵⁸². L'ufficiale decise di trasmetterli «a la magestat del dit Senyor per persona certa perquè algú no posques saber com stava de aquells sinó lo dit Senyor en persona»⁵⁸³.

Il luogotenente de Vich si rifiutò di consegnare perfino alla regina i conti che questa gli aveva chiesto relativamente all'amministrazione delle 220.000 *dobles* castigliane che aveva portato in dote ad Alfonso. Ella si rivolse quindi al consorte, il quale ordinò all'ufficiale

que tota hora e quant la dita il·lustrissima Reyna vos demanarà los dits compes los·hi donets e liurets a ella o a qui ella volrà, ensemps ab qualsevol actes e cauteles fahents per aquells que sien en vostre poder, tota dilació e consultoria a part posades,

in quanto egli lo assolveva

e havem per absolt e quitis de qualsevol sacraments que per rahó de vostre offici fossets obligat a no dar los dits comptes, actes e cauteles o en qualsevol altra manera⁵⁸⁴.

⁵⁷⁹ Cfr. la Tabella 1.

⁵⁸⁰ *Ordinacions...*, cit., p. 152.

⁵⁸¹ Cfr. *ivi*, p. 151.

⁵⁸² ARV, RC, 456, f. 15v° (img. 19).

⁵⁸³ Così si legge nel memoriale che, in quell'occasione, il de Vich assegnò a Felip de Vesach (ARV, MR, 9050, ff. 97r°-97v°). Il sovrano esordì dichiarando di aver saputo che «la il·lustrissima regina nostra, molt cara e amada muller e lochtinent general ha demanats a vos dit lochtinent de mestre racional los comptes ab totes altres cauteles e instruments que són en vostre poder de la administració de aquells doscentes e vint milia dobles castellanes, les quals la dita reyna nos portà en dot en lo temps que lo matrimoni d'ella e de nos fou contractat e celebrat» e che egli «dubtant que nós nou prenguessem a envig e desplaer no·ls hi havets volgut donar sens saber-ne nostra voluntat».

⁵⁸⁴ ARV, MR, 9050, f. 51r°.

Anche gli scrivani dell'ufficio del maestro razionale si impegnavano mediante giuramento a non rivelare i redditi della corte. Verso la fine del suo regno, Alfonso chiese al de Vich di inviargli una copia autentica, debitamente chiosata da mano notarile, di ben cinque conti del baiulo generale del Regno di Valenza, relativi agli anni 1438-1439 e 1448-1450. Il maestro razionale, in una lettera del 24 maggio del 1458, gli rispose che avrebbe fatto «postillar» le copie dagli scrivani del suo ufficio, non permettendo che

altres persones vesen, ni sabessen lo que és en los dits comptes sinó los de mon offici, com aquells qui ho tenen ab sacrament e homenatge de tenir secret les vostres regalies⁵⁸⁵.

Tuttavia, sotto l'urgenza delle necessità finanziarie determinate dalla guerra, il Magnanimo, in più occasioni, stabilì che gli ufficiali finanziari di vertice della corona potessero prendere visione dei conti depositati presso l'ufficio del maestro razionale, in modo da poter conoscere ed esigere i residui attivi spettanti alla corte. In particolare, nel novembre del 1437, Alfonso, come sappiamo, ordinò al maestro razionale del Regno di Valenza di fornire a Mateu Pujades, allora percettore e procuratore generale, l'elenco di tutte le entrate annue della corte («cèdula o cèdules de les rendes, drets e emoluments de la quantitat annual que cascun any munten les dites rendes e altres drets nostres»)

no contrastant qualsevol ordinació o ordinations de casa nostra, no contrastant encara qualsevol sacrament de homenatge per vosaltres e qualsevol de vosaltres e per vostres loctinents e per los de vostres officis fets, del qual sacrament e homenatge quant al dit mossèn Matheu vos abso[lvem] e sospenem⁵⁸⁶.

⁵⁸⁵ ARV, MR, 9050, f. 119r°.

⁵⁸⁶ Ivi, 9392, ff. 90r°-90v°.

Tabella 1. Repertorio dei superstiti registri della tesoreria generale del Magnanimo, con l'indicazione delle relative date di consegna ed approvazione.

<i>Segnatura</i>	<i>Ufficiale</i>	<i>Serie, numero</i>	<i>Periodo finanziario</i>	<i>Data consegna</i>	<i>Data approvazione</i>
ACA, MR, 419	Bernat Sirvent, luogotenente del tesoriere generale	Non specificata (tipo ordinario/razionale)	20 maggio 1418-31 maggio 1419		
ACA, MR, 420	Bernat Sirvent, luogotenente del tesoriere generale	Non specificata (tipo ordinario)	giugno 1419-maggio 1420		
ACA, MR, 421	Bernat Sirvent, luogotenente del tesoriere generale	Non specificata (tipo ordinario)	giugno 1420-marzo 1428		
ACA, MR, 418	Ramon Sivaller (luglio-dicembre 1420), tesoriere	Razionale, V°	luglio-dicembre 1420		
ARV, MR, 8759	Ramon Belenguer Lodrach, tesoriere generale	Non specificata (tipo ordinario)		?I.1426	
ARV, MR, 8760	Ramon Belenguer Lodrach, tesoriere generale	Non specificata (tipo ordinario)	gennaio-giugno 1425	II. 1426	n.s.
ARV, MR, 8761	Ramon Belenguer Lodrach,	Non specificata (tipo ordinario)	luglio 1425-28 gennaio 1426		10.III.1427

	tesoriere generale				
ARV, MR, 8763	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Ordinario, I°	gennaio-giugno 1426		14.XI.1426
ARV, MR, 8764	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Razionale, I°	gennaio-giugno 1426		
ARV, MR, 9383, 5° fasc.	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Cedola, I ^a	febbraio-? 1426	n.s.	
ARV, MR, 9383, 4° fasc.	Joan Perez, cedoliere del tesoriere generale	Cedola, I ^a	13 febbraio-giugno 1426	n.s.	
ARV, MR, 8765	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Razionale, II°	luglio-dicembre 1426	5.II.1427	
ARV, MR, 8766	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Ordinario, II°	luglio-dicembre 1426		12.V.1427
ARV, MR, 9382, 2° fasc.	Juan del Pobo, cedoliere del tesoriere generale	Cedola, I ^a	settembre 1426-?	n.s.	
ARV, MR, 9382, 5° fasc.	Juan del Pobo, cedoliere del	Cedola, II ^a	luglio-dicembre 1426	n.s.	

	tesoriere generale				
ARV, MR, 8767	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Razionale, III°	gennaio-giugno 1427	5.XI.1427	26.IV.1428
ARV, MR, 8768	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Ordinario, III°	gennaio-giugno 1427	n.s.	26.IV.1428
ARV, MR, 9357, 1° fasc.	Joan Perez, cedoliere del tesoriere generale	Cedola, IV ^a	giugno-dicembre 1427	n.s.	n.s.
ARV, MR, 8769	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Razionale, IV°	luglio-dicembre 1427	27.IV.1428	16.VIII.1428
ARV, MR, 8770	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Ordinario, IV°	luglio-dicembre 1427	n.s.	16.VIII.1428
ARV, MR, 8771	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Razionale, V°	gennaio-giugno 1428	22.IX.1428	20.XI.1428
ARV, MR, 8772	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Ordinario, V°	gennaio-giugno 1428	n.s.	19.XI.1428
ARV, MR, 9357, 3° fasc.	Juan del Pobo, cedoliere del	Cedola, V ^a	1 febbraio-giugno 1428	n.s.	n.s.

	tesoriere generale				
ARV, MR, 9382, 1° fasc.	Juan del Pobo, cedoliere del tesoriere generale	Cedola, VI ^a	luglio-dicembre 1428	n.s.	
ARV, MR, 9357, 2° fasc.	Juan Perez, cedoliere del tesoriere generale	Cedola, V ^a	4 marzo 1428-agosto 1429	n.s.	n.s.
ARV, MR, 8773	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Ordinario, VI ^o	luglio-dicembre 1428	n.s.	31.X.1429
ARV, MR, 8774	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Razionale, VII ^o	gennaio-giugno 1429	n.s.	27.IX.1430
ARV, MR, 8775	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Ordinario, VII ^o	gennaio-giugno 1429	n.s.	n.s.
ARV, MR, 9358, 2° fasc.	Juan del Pobo, cedoliere del tesoriere generale	Cedola, VII ^a	gennaio-giugno 1429	n.s.	n.s.
ARV, MR, 8776	Francesch Sarçolà, tesoriere	Razionale, VIII ^o	luglio-dicembre 1429	1.X.1430	30.[...] ⁵⁸⁷ .1431

⁵⁸⁷ Foro.

	generale				
ARV, MR, 8777	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Ordinario, VIII°	luglio- dicembre 1429	n.s.	n.s.
ARV, MR, 9384	Pere Ferrer, cedoliere del tesoriere generale	[Cedola]	1429		
ARV, MR, 8778	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Razionale, VIII°	gennaio- giugno 1430	17.VIII.1 431	3.XI.1431
ARV, MR, 8779	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Ordinario, X°	luglio- dicembre 1430	2.I.1432	9.III.1432
ARV, MR, 9378	Pere Ferrer, cedoliere del tesoriere generale	[Cedola]	ottobre 1430-aprile 1431		
ARV, MR, 8781	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Ordinario, XI°	gennaio- giugno 1431	n.s.	n.s.
ARV, MR, 8782	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Razionale, XI°	gennaio- giugno 1431	n.s.	n.s.
ARV, MR, 8780	Francesch Sarçolà, tesoriere	Razionale, XII°	luglio- dicembre 1431	21.VIII.1 433	n.s.

	generale				
ARV, MR, 8783	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Ordinario, XII°	luglio- dicembre 1431	n.s.	n.s.
ARV, MR, 8784	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Razionale, XIII°	gennaio- aprile 1432	n.s.	n.s.
ARV, MR, 8785	Francesch Sarçolà, tesoriere generale	Ordinario, XIII°	gennaio- aprile 1432	n.s.	n.s.
ARV, MR, 8786	Pere Ferrer, reggente della tesoreria	Non specificata	aprile 1432	20.II.143 3	n.s.
ACA, MR, 422	Bernat Sirvent, tesoriere generale	Razionale, I°	4 maggio 1432- dicembre 1432		
ACA, MR, 423	Bernat Sirvent, tesoriere generale	Ordinario, II°	gennaio- luglio 1433		
ACA, MR, 424	Bernat Sirvent, tesoriere generale	Non specificata	agosto-[...] 1433 ⁵⁸⁸		
ARV, MR, 9392	Matheu Pujades, percettore e procurato	Non specificata	novembre 1436-ottobre 1439	16.XI.14 40	

⁵⁸⁸ Ce ne è pervenuto soltanto un frammento, relativo ai mesi di agosto e settembre.

	re generale				
ARV, <i>MR</i> , 8787	Matheu Pujades, tesoriere generale	Razionale, I°	novembre 1439-giugno 1440	10.III.1441	
ARV, <i>MR</i> , 8788	Matheu Pujades, tesoriere generale	Razionale, II°	luglio-dicembre 1440	10.I.1441	
ARV, <i>MR</i> , 8789	Matheu Pujades, tesoriere generale	Ordinario, II°	luglio-dicembre 1440		
ARV, <i>MR</i> , 8790	Matheu Pujades, tesoriere generale	Ordinario, III°	marzo-luglio 1441		
ARV, <i>MR</i> , 9358, 3° fasc.	[Matheu Pujades, tesoriere generale]	Cedola	gennaio-agosto 1441	n.s.	n.s.
ARV, <i>MR</i> , 9395	Perot Mercader, percettore e procuratore generale		luglio 1441-giugno 1442		
ARV, <i>MR</i> , 9358, 1° fasc.	[Matheu Pujades, tesoriere generale]	Cedola	novembre 1442-agosto 1444	n.s.	n.s.
ARV, <i>MR</i> , 9388bis	[Matheu Pujades, tesoriere	Cedola	1442		

	generale]				
ARV, MR, 9407	Matheu Pujades, tesoriere generale	[Cedola]	gennaio- giugno 1446		
ARV, MR, 9408	Matheu Pujades, tesoriere generale	[Cedola]	luglio- [dicembre] 1446		
ARV, MR, 8791	Matheu Pujades, tesoriere generale	Ordinario, XII°	settembre 1446- dicembre 1447		
ARV, MR, 9398- 9399 ⁵⁸⁹	Perot Mercader, percettore e procurato re generale		dicembre 1446- dicembre 1447	04.VII.14 48	
ARV, MR, 8792	Perot Mercader, tesoriere generale	Razionale, I°	maggio- dicembre 1448		
ARV, MR, 8793	Perot Mercader, tesoriere generale	Razionale, II°	gennaio- giugno 1449	X.1449	13.XII.1449
ARV, MR, 8794	Perot Mercader, tesoriere generale	Razionale, III°	luglio- dicembre 1449	I.1450	n.s.
ARV, MR, 8795	Perot Mercader, tesoriere	Razionale, IV°	gennaio- giugno 1450	10.IV.14 51	19.10.1451

⁵⁸⁹ I due registri sono rilegati insieme.

	generale				
ARV, MR, 8796	Perot Mercader, tesoriere generale	[Razionale, V°]	luglio- dicembre 1450	III.1451	29.X.1451
ARV, MR, 8798	Perot Mercader, tesoriere generale	Razionale, VI°	gennaio- giugno 1451	30.IX.14 51	11.XII.1451
ARV, MR, 8797	Perot Mercader, tesoriere generale	[Razionale, VII°]	luglio- dicembre 1451	III.1452	18.IV.1452
ARV, MR, 8799	Perot Mercader, tesoriere generale	[Razionale, VIII°]	gennaio- giugno 1452	XI.1452	*.XII.1453
ARV, MR, 8800	Perot Mercader, tesoriere generale	[Razionale], XI°	luglio- dicembre 1453		

CONCLUSIONI

Mentre le cedole assolvevano innanzitutto ad una funzione di controllo della gestione finanziaria degli ufficiali di tesoreria, gli ordinari costituivano i bilanci ufficiali, redatti secondo ben definiti principi tecnici e funzionali alla formulazione del bilancio complessivo della tesoreria. È noto che nel Basso Medioevo gli *specula principis* e le discettazioni dei teologi ammonivano i sovrani affinché “vivessero del loro”, ossia dei proventi del patrimonio⁵⁹⁰. Tuttavia, i sovrani, soprattutto nel XV secolo, intensificarono il ricorso alla fiscalità ed all’indebitamento per far fronte agli accresciuti impegni militari⁵⁹¹, provocando un maggior grado di commistione tra il patrimonio del re e la ricchezza dello stato. La moltiplicazione dei libri nel sistema contabile della tesoreria aragonese è probabilmente espressione di un’evoluzione nella concezione della finanza reale che soltanto lo studio di queste preziosissime fonti può contribuire a delineare⁵⁹². Inoltre, l’ampliamento dell’attività finanziaria dello stato determinò un progresso nell’ambito della contabilità pubblica, fondata su principi ormai notevolmente lontani dai criteri piuttosto empirici del passato. La storiografia, laddove ha preso in considerazione il tema, ha generalmente ritenuto che i conti pubblici, fino al Settecento, fossero elaborati secondo una contabilità semplice, esclusivamente per ragioni di controllo, a differenza dei conti di mercanti e banchieri, utili anche sul piano del profitto⁵⁹³.

Sulla base di questa analisi è possibile concludere che, almeno nel XV secolo, il bilancio del tesoriere generale della Corona d’Aragona non era più concepito come finalizzato meramente al controllo della regolarità della gestione dei fondi da parte dell’ufficiale, ma anche come un importante strumento informativo al fine di conoscere

⁵⁹⁰ L. SCORDIA, «*Le roi doit vivre du sien*». *La théorie de l’impôt en France (XIII^e-XIV^e siècles)*, Parigi, 2005.

⁵⁹¹ PIOLA CASELLI, *Il buon governo...*, cit., pp. 100-102.

⁵⁹² Una riflessione su una nuova concezione del potere in generale da parte della dinastia Trastámara è in R. NARBONA VIZCAINO, «Alfonso el Magnánimo, Valencia y el oficio de racional», in *La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee e delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume*, XVI Congresso internazionale di storia della Corona d’Aragona (Napoli-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 1997), vol. 1, Napoli, 2000, pp. 593-617.

⁵⁹³ Y. LEMARCHAND, «Compter, rendre compte et contrôler ; regards sur cinq siècles d’histoire de la comptabilité», in *Sartoniana*, 28 (2008), pp. 135-162; A. DUBET, M-L. LEGAY (dir.), *La comptabilité publique en Europe*, Rennes, 2011, pp. 9-16.

lo stato e l'andamento delle finanze della tesoreria⁵⁹⁴. In questo senso bisogna stare attenti al senso in cui si potrebbe sottoscrivere il giudizio di Mollat, che, nel suo saggio sulle finanze dei duchi di Borgogna, sostiene che «les anciens comptes ne sont que des comptes de gestions, personnels, destinés à la justification du comptable»⁵⁹⁵.

Il fatto che il Magnanimo, a causa dell'urgenza delle necessità finanziarie della corte e dell'allontanamento della sede del governo, non fosse riuscito a centralizzare, dal punto di vista contabile, le finanze regie rispetto alla frammentazione delle casse statali non ridimensiona l'importanza dello sforzo compiuto in tal senso dal sovrano. Inoltre, le indicazioni che egli stesso forniva ai propri ufficiali in merito alla contabilizzazione di certe operazioni rimandano anche alle notevoli competenze contabili che mostra di possedere, in virtù della sua prossimità agli ambienti mercantili.

Ancora nella prima metà del Quattrocento, la tesoreria regia era sottoposta ad un forte controllo da parte dell'ufficio del maestro razionale. Le tracce della revisione contabile, effettuata secondo procedure spesso paragonabili a quelle sviluppate da altre monarchie europee⁵⁹⁶, rivelano come il processo fosse estremamente analitico. Esso, però, non era finalizzato soltanto al controllo della regolarità della gestione dei fondi da parte del tesoriere, in quanto comprendeva anche la verifica dell'applicazione dei principi tecnici a cui doveva informarsi il processo di redazione del conto, al fine di garantire l'efficacia del bilancio quale strumento informativo dello stato e del ritmo delle finanze della tesoreria.

⁵⁹⁴ Sulla base delle ricerche condotte sui bilanci dei percettori generali dei duchi di Borgogna, anche Mollat sostiene che «Tout conduit à penser que les ducs de Bourgogne ont, à plusieurs reprises, cherché à connaitre leur situation financière», in quanto «Le Conseil du roi de France, au XV^e siècle, travaillait sur les “états par estimation” et sur les “états au vrai”» (M. MOLLAT, «Recherches sur les finances des ducs Valois de Bourgogne», IN *Revue Historique*, 219 [1958], P. 295).

⁵⁹⁵ Ivi. Per l'incidenza delle finanze della tesoreria generale nell'ambito delle risorse della corona d'Aragona al principio del XIV secolo si veda C. GUILLERÉ, «Les finances de la Couronne d'Aragon au début du XIV^e siècle», in M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ (a cura di), *Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1993, 487-507.

⁵⁹⁶ Anche presso la *Chambre de Comptes*, ad esempio, nella fase preliminare « les clerks vérifiaient dépenses et recettes » e « notaient en marge l'existence ou l'absence de “certifications”, y signalaient les omissions ou les cas douteux sur lesquels les maîtres auraient ensuite à se pencher » ; successivamente, « le comptable était interrogé sur les erreurs rencontrées et les absences de quittances » e « le jugement était l'occasion de procéder aux calculs des sommes » (cfr. il contributo di O. Mattéoni al volume di Armand Jamme: O. MATTÉONI, *Contrôler les comptes...*, cit., p. 8.).

La revisione dei bilanci era espletata secondo un sistema normativo fortemente formalizzato. Fondato su una prassi amministrativa consolidata nel corso dei decenni precedenti, come vedremo nei prossimi capitoli, esso non fu sempre in grado di rispondere ai nuovi bisogni della corte alfonsina. La questione del ruolo dello “stile” diede così origine ad una lunga dialettica tra i maestri razionali del regno di Valenza ed il monarca, che conobbe momenti anche di forte tensione.

**CAPITOLO IV. «EX PLENITUDINE REGIE POTESTATIS»: LE NUOVE
NORME DI SPESA**

Il presente capitolo si propone di mostrare come, negli stati iberici della Corona d'Aragona, le nuove esigenze finanziarie della corte del Magnanimo furono all'origine di un notevole mutamento delle pratiche amministrative tradizionalmente adottate dalla tesoreria generale regia nell'ambito di uno specifico settore della finanza statale: l'erogazione della spesa.

Il processo di spesa si configura come un procedimento amministrativo caratterizzato da una concatenazione di atti finalizzati all'adempimento delle obbligazioni della corte verso terzi. Esso presentava due fasi principali: l'ordine, che si concludeva con l'emissione del titolo di spesa, ed il pagamento. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, per ragioni di controllo, contestualmente al pagamento il tesoriere era tenuto a realizzare una serie di adempimenti atti a consentire ai revisori di verificare l'operazione di spesa. Questi erano disciplinati da norme ben precise, fondate sulla prassi amministrativa. Tuttavia, i principi a cui si informava tradizionalmente il processo di spesa si rivelarono inadeguati di fronte ai nuovi bisogni della corte del Magnanimo. Le necessità finanziarie indussero Alfonso ed i suoi tesoriere ad agire al di fuori del rispetto di essi. Il sovrano fu indotto ad intervenire nelle procedure di spesa, al fine di agevolare l'effettuazione dei pagamenti nell'ambito delle nuove esigenze della monarchia e della politica regia. Allo stesso tempo, le sue misure garantivano la verifica delle spese da parte dei revisori. Inoltre, egli riconobbe al tesoriere un'autonomia via via più ampia rispetto al tradizionale controllo esercitato su di lui dal maestro razionale, in modo da consentirgli un più libero espletamento delle nuove competenze acquisite nell'ambito del consolidamento dell'ufficio.

L'operazione si dimostrò molto complessa, come vedremo soprattutto nel prossimo capitolo. Il Magnanimo si trovò a dover fare i conti con l'ufficio del maestro razionale del Regno di Valenza, caratterizzato, come abbiamo visto, da un sistema normativo fortemente formalizzato, in cui le norme, fondate su un complesso di regole scritte e di prassi consolidate, non erano applicate in maniera fluida alle concrete esigenze amministrative, ma obbligavano a inderogabili adempimenti burocratici.

1. LA LICÈNCIA ESPECIAL E LE PRIME INNOVAZIONI

Lo strumento adoperato da Alfonso per modificare le procedure di pagamento tradizionali fu la licenza. Le ordinanze del Cerimonioso prevedevano infatti che il sovrano potesse concedere al tesoriere qualche «licència especial» rispetto alle norme generali di spesa, purché «apparega per escriptura»⁵⁹⁷.

Così il Magnanimo, nel corso di tutto il suo regno, a seconda delle esigenze della propria politica, concesse agli amministratori delle sue finanze una serie di licenze, in latino o in volgare, mediante le quali li esonerava dall'osservanza della prassi di spesa tradizionale per quanto riguarda gli adempimenti burocratici che essi erano tenuti a realizzare contestualmente ai fini della rendicontazione. Esse venivano ratificate prima della resa del conto, in modo da poter essere presentate ai revisori insieme al rendiconto. Per questa ragione esse erano rivolte, oltre che al tesoriere, al maestro razionale del Regno di Valenza, al cui controllo, come sappiamo, furono generalmente sottoposti i tesoriери di Alfonso. Dunque, quando non diversamente specificato, il maestro razionale a cui si farà riferimento nel corso della trattazione è l'ufficiale valenzano. Il tesoriere, poi, trascriveva le licenze ricevute nella parte iniziale dell'ordinario, conferendo loro un titolo (in volgare) che ben sintetizzava il contenuto del testo. Il maestro razionale appurava l'autenticità del testo attraverso il confronto con gli originali, che rimanevano in possesso del tesoriere. Al margine inferiore di ciascuna registrazione si legge infatti l'annotazione vergata dai revisori: «Comprobata per racionalem cum suo originali».

Le licenze disciplinavano in termini giuridicamente certi le nuove procedure, sancendone la regolarità pur senza acquisire il rango della prammatica. Non trattandosi di vere e proprie norme di spesa, ma di atti volti a tutelare l'operato del tesoriere, esse conservavano la propria validità soltanto per la durata dell'ufficiale a cui erano state concesse. In questo senso esse erano definite *cauteles generals*, in modo da distinguerle dai giustificativi delle singole operazioni.

Fin dai primi anni del suo regno il Magnanimo autorizzò il tesoriere generale a pagare anche senza un mandato specifico quelle spese della corte che gli fossero state notificate il cui importo fosse stato inferiore a 100 soldi barcellonesi e 60 soldi di Jaca. In fase di rendicontazione, avrebbe dovuto rendere ai revisori soltanto la ricevuta di pagamento del beneficiario.

⁵⁹⁷ *Ordinacions...*, cit., p. 154.

Sembra che la soglia al di sotto della quale il tesoriere poteva liquidare automaticamente le spese di corte, che, come sappiamo, al tempo del Cerimonioso era di 100 soldi barcellonesi, fosse stata innalzata già prima di Alfonso, considerando che nella disposizione si legge che tale modo di spesa «fuit et est per preteritos thesaurarios regios usitatum». In ogni caso, il sovrano esplicitava che il provvedimento era volto ad evitare un ingolfamento della macchina burocratica e, conseguentemente, un ritardo dei pagamenti, dovuto all'attesa dei mandati:

Pro tollenda multitudine cautelarum que frequenter fieri haberent continue de quantitibus peccunie infrascripte, que sunt quantitates numeri paucioris ad solvendum speciale a nobis expectaretur mandatum quo seq(ue)rentur fortassis negociis curie nostre da(m)pna. Tenore presentis concedimus vobis dilecto consiliario et thesaurario nostro [...] quod pro quibuscumque negociis curiam nostram tangentibus et negociorum expeditionem eiusdem possitis et liceat vobis absque nostra licencia et speciali mandato solvere quibuscumque personis pro negociis laborantibus curie nostre antedecte usque ad quantitatem centum solidorum Barchinone et sexaginta solidorum Iacce prout fuit et est per preteritos thesaurarios regios usitatum, recuperando tum ab illis quibus quantitates predictas solvetis apochas de recepto⁵⁹⁸.

Allo stesso tempo, il Magnanimo stabilì che per le spese postali il cui importo fosse inferiore a 20 soldi barcellonesi il tesoriere non fosse tenuto a rendere ai revisori neppure la ricevuta di pagamento del corriere⁵⁹⁹. Oltre tale importo, l'ufficiale avrebbe dovuto acquisire la ricevuta del corriere o dell'ospite (*hostes*) dei corrieri:

Quia pro expeditione thesaurarie officii et al(iter) pro negociis et utilitate curie nostre oportebit vos dilectum consiliarium et thesaurarium nostrum [...] cursores nonnullos mittere huc et illuc volumus vobisque cum presenti concedimus ac plenum posse conferimus quod cursoribus ipsis laborantibus per vostro thesaurarie officio et al(iter) pro curie nostre negociis possitis et liceat vobis exsolvere quascumque quantitates peccunie que debentur eis racione predicta,

⁵⁹⁸ Il testo si concludeva con l'ordine rivolto ai revisori di approvare gli esiti effettuati dal tesoriere secondo le modalità indicate: «Mandantes per hanc eandem magistro racionali curie nostre vel eius locumtenenti aut alii cuicumque a vobis compotum audituro ex inde quatenus vestri racionii tempore, vobis restituente apocas supradictas [...], in vestro recipiat compoto, nec vobis propterea ullam faciat questionem». La disposizione fu registrata nei bilanci della tesoreria come *Letra del senyor Rey, ab la qual mana al mestre racionel que prenga en comte al tresorer sens altre spècial manament ab soles àpoques totes dates que farà a qualsevol treballants per affers de la cort, muntants a C sol(s) barchinonenses e LX sol(s) jacc(é)s* (ARV, MR, 8763, f. 9v^o [num. mod.]).

⁵⁹⁹ Le medesime autorizzazioni erano già state concesse all'inizio degli anni Venti dalla regina Maria di Castiglia a Martí Diez Daux, reggente della tesoreria regia operante presso di lei in qualità di luogotenente di Alfonso (cfr. il primo rendiconto [15 settembre 1420-dicembre 1421] di quest'ultimo: ACA, MR, 425, s.n.).

recuperetis tum ab eis vel hospitibus eorumdem dum quantitates eedem [sic] summa viginti sol(id)orum excedant apocas de soluto⁶⁰⁰.

Le campagne militari a cui Alfonso molto presto diede origine determinarono una condizione di maggiore ristrettezza finanziaria della corte. Ciò ebbe la conseguenza che non tutti i mandati di pagamento emessi tanto dal re quanto dalla scrivania di ragione potessero essere liquidati in maniera immediata dal tesoriere a cui erano diretti e, in alcuni casi, neppure nel corso dell'intero esercizio dell'ufficiale. Tuttavia, come abbiamo visto, i titoli di spesa emessi dalla corte, affinché fossero considerati validi dai revisori, dovevano essere intestati esplicitamente all'ufficiale a cui si rimetteva il pagamento. Per questo, Francesc Sarçola, all'inizio del suo esercizio, non liquidò i mandati che erano stati inviati dalla corte al suo predecessore Ramon Belenguer de Lodrach e che erano rimasti insoluti, i cui beneficiari ne rivendicavano ora il pagamento al nuovo tesoriere.

Così, per tutelare giuridicamente il Sarçola, nel gennaio del 1426 il Magnanimo gli concesse un'apposita autorizzazione a liquidare anche gli ordini di pagamento indirizzati al Lodrach⁶⁰¹. Il sovrano esordiva ricordando come ormai da lungo tempo la corte fosse debitrice verso alcuni ufficiali della Casa reale ed altre persone, in ragione di certi mandati di pagamento che tanto lui quanto la scrivania di ragione avevano rimesso all'ex tesoriere Ramon Belenguer de Lodrach, i quali erano relativi sia a spese di carattere militare riguardanti la persona del re, sia agli stipendi dei cortigiani⁶⁰². Rivolgendosi al Sarçola, il re ricordava altresì come questi «dubitetisque solvere dictas

⁶⁰⁰ Il provvedimento si concludeva con il consueto ordine ai revisori di accettare le spese così eseguite: «Nos enim mandamus per hanc eandem magistro rationali curie nostre vel eius locumtenenti aut alii cuicumque a vobis comptum audituro ex inde quatenus vestri racionii tempore restituente sibi in data apocas supradicta et ponente solum in data alias peccunie summas q(uas) viginti sol(ido)s non excedant, de quibus vos apocas habere non sit oppus quitquid cursoribus vel ipsorum hospitibus solveritis racionem predicta in vostro compoto recipere non obmittat nec vobis per inde dubium aliquid faciat ullo modo». Il testo fu registrato come *Letra del senyor Rey, ab la qual mana al mestre racional que prenga en comte al tresorer, sens altre special manament, totes dates que farà a correus treballants per affers de la cort, és a saber, que no passen XX sol(s) sens apoques, e passant XX sols ab apoques dels correus o hostes de aquells* (ARV, MR, 8763, f. 10r^o [num. mod.]).

⁶⁰¹ Appendice, doc. 14.

⁶⁰² «... a tempore m(u)lto citra debentur per nostram curiam diverse et plures peccunie quantitibus pluribus et diversis officialibus domus nostre et aliis non nullis [sic] personis tam racione expensarum militarum nostram personam concernentium quam pretextu quitacionum quam et(iam) aliis diversis racionibus et ca(s)is pluribus quas hic exprimere longum foret cum albaranis scilicet scriptoris porcionis domus nostre aliisque cautelis seu licteris nostris directis dilecto consiliario et negociorum curie nostre promothori Raymundo Berengario de Lorach, milicti, olim thesaurario nostro».

peccunie quantitates», in quanto «dicta albarana, cauteles et litteras non diriguntur vobis». Alfonso autorizzava il tesoriere a liquidare tali mandati, raccomandandogli però, allo stesso tempo, di acquisire, contestualmente al pagamento, sia gli ordini di spesa che le ricevute di pagamento dei beneficiari, secondo «in officio dicte thesaurarie e(st) hactenus fieri assuetum». Il documento si concludeva con il solito ordine ai revisori dei conti di accettare le spese effettuate dal tesoriere nelle modalità descritte.

Il documento fu registrato nel bilancio della tesoreria come

Letra del senyor Rey, ab la qual manà al tresorer que pach qualsevol quantitats de peccúnia que sien degudes als oficials de casa sua e a moltes altres persones, axí per quitació com per rahó de despeses concernentes a la persona del dit senyor, com per diverses altres razons ab albarà de scrivà de ració et altres cauteles que·s dreçen a mossèn Ramon Berenguer de Lorach, olim tresorer seu, cobrant los dits albarans sens àpoques e les letres ab àpoques de aquelles.

2. «IN CUNCTIS SOLA FACTI VERITAS EST ACTENDENDA»

È già stato rilevato come nella Corona d'Aragona, nel Quattrocento, si fosse affermato l'impiego della lettera di cambio come strumento di trasferimento dei fondi alla tesoreria regia da parte dei vari uffici dell'apparato finanziario statale⁶⁰³. In quel secolo, Barcellona e Valenza, le principali città in cui, come sappiamo, risiedettero i tesoriere generali di Alfonso, divennero tra le prime piazze cambiarie europee⁶⁰⁴. Il mercato monetario era soggetto a continue fluttuazioni ed il denaro rimesso alla tesoreria generale dagli organi finanziari della Corona poteva subire svalutazioni connessi ai differenti tassi di cambio delle monete applicati nei vari stati della confederazione⁶⁰⁵. Il tesoriere cominciò ad iscrivere tali perdite (*desavanços*) tra le uscite del bilancio, senza presentare al maestro razionale alcuna certificazione sulle quotazioni correnti negli stati in cui il denaro era stato versato ed incassato.

Nel 1424, ad esempio, Canet (Rossiglione) inviò a Barcellona, dove in quel momento si trovava il tesoriere generale Ramon Berenguer de Lodrach, 4.070 soldi barcellonesi. I soldi di Perpignano furono cambiati a ragione a ragione di 18 denari per soldo barcellonese, secondo la quotazione di quest'ultimo a Canet e nell'intera contea del Rossiglione. A Barcellona, invece, il soldo barcellonese valeva 17 denari di Perpignano, per cui la tesoreria registrò una perdita di 226 soldi ed 1 denaro barcellonesi. Il Lodrach contabilizzò il *desavanç*, attribuendolo, appunto, al cambio del soldo barcellonese a 18 denari di Perpignano applicato a Canet «com así-s corrien en lo dit loch e en tot lo comitat de Rosselló et no-s corrien en la ciutat de Barchinona en la qual jo·ls reebi e·ls mesí sino a rahó de XVII diners per reyal»⁶⁰⁶.

Data la crescente frequenza di operazioni di tal genere, nonché il maggior ricorso al cambio monetario da parte del tesoriere, il quale, come sappiamo, era tenuto ad effettuare i pagamenti nella moneta dello stato in cui erano eseguiti, il 20 novembre del 1427 Alfonso stabilì che non dovessero essere oggetto di verifica non solo il corso delle monete, ma anche il tasso secondo il quale il tesoriere avesse realizzato eventuali cambi, in quanto questo era soggetto a continue variazioni. In fase di rendicontazione, avrebbe

⁶⁰³ LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La Tesorería General...», cit., p. 437.

⁶⁰⁴ M.M. POSTAN, *Medieval Trade and finance*, Cambridge, 2002, p. 95.

⁶⁰⁵ Sulle oscillazioni del mercato monetario si veda G.A. UZZANO, *Tomo quarto contenente la pratica della mercatura scritta da Giovanni di Antonio da Uzzano nel 1442*, Lisbona/Lucca, 1766.

⁶⁰⁶ ARV, MR, 8759, f. 79r°.

fatto fede soltanto il giuramento prestato dall'ufficiale contestualmente alla resa del conto. In particolare, il monarca ordinò al maestro razionale che al tesoriere generale Francesc Sarçola

nullum per predictis dubium faciatis, nec certificacionem petatis, qui(d) super illis eius solo credi volumus iuramento soluto per eum prestari in sui compoti reddimento.

D'altra parte, come si è visto, il maestro razionale, nel determinare il bilancio dell'esercizio del tesoriere, non allegava alcuna certificazione riguardo le quotazioni sulla base delle quali calcolava i cambi tra le varie monete della Corona, le cui informazioni egli stesso dichiarava di aver acquisito «de paraula».

Per quanto riguarda il tesoriere generale, il provvedimento era estremamente innovativo e dovette suscitare le prime perplessità del maestro razionale. Infatti, il 21 marzo dell'anno successivo, il re ribadì l'ordine ai revisori. Entrambe le disposizioni furono registrate come

*Letra ab la qual és manat al racional que no faça dubte al tresorer per rahó de les monedes a diversos fors rebudes, dades e cambiades posades, ne per avans o desavans de temps passat ne esdevenidor, né deman d'ell certificació sobre les dites coses e açò ha fet lo dit senyor atesa la varietat de les monedes*⁶⁰⁷.

Neppure è privo di significato che ad entrambi i provvedimenti alfonsini il Sarçola fece riferimento nel corso dell'intero esercizio. Nel registrare operazioni che avevano implicato un cambio monetario, il tesoriere ricordava come «és cert que cambiar e reebre e donar una moneda per altra sens dar-ne certificació és a mi legut per vigor de dues provisions per lo senyor Rey fetes per la gran varietat de les monedes qui corren en la terra»⁶⁰⁸.

È evidente che un provvedimento del genere avrebbe potuto favorire speculazioni monetarie da parte del tesoriere, che secondo Bartier principi e sovrani tolleravano, se non addirittura ammettevano, come «complément naturel des gages» degli *officiers de finances*⁶⁰⁹. Per ovviare a tale rischio, i tesoriere furono tenuti ad indicare nei rendiconti tutti i dettagli delle operazioni cambiarie da loro effettuate. Nel 1428, ad esempio, il Sarçolà cambiò in soldi d'argento valenzani 100 fiorini aragonesi pagati dall'abate di

⁶⁰⁷ I due provvedimenti furono registrati all'inizio del quarto ordinario del Sarçola (Appendice, doc. 15).

⁶⁰⁸ L'ufficiale precisava altresì come tali disposizioni fossero «registrades al principi del quart libre ordinari de mon offici, ja retut al racional del Regne de València» (cfr., ad esempio, ARV, MR, 8773, f. 5v^o).

⁶⁰⁹ BARTIER, *Légistes...*, cit., pp. 146 sgg.

Sant Joan de la Peña, tra l'altro pesati secondo le misure del Regno di Valenza. Nel registrare l'incasso, il tesoriere, allora a Valenza, specificò che questo era stato effettuato computando il fiorino a 12 soldi ed 8 denari ed il soldo a 18 denari, «axí com lavors comunament se cambiaven»⁶¹⁰. Il tesoriere aveva ritenuto più conveniente cambiare il fiorino in moneta valenzana al suddetto tasso al fine di effettuare certi pagamenti in soldi valenzani, dal momento che i beneficiari di tali pagamenti pretendevano che il tesoriere computasse il fiorino ad un tasso minore, in quanto il cambio di questo aveva registrato frequenti alterazioni nella città, mentre la moneta valenzana risultava più stabile. Lo stesso Sarçola dichiarò di aver effettuato il cambio per pagare certi privati

per profit de la cort, és a saber per fer particulars pagaments ladonchs necessaris a la cort, a persones qui aquelles florins no volian reebre sino a menor for, ans volien més reebre los dits reals d'argent que comunament corrien al dit for de XVIII diners sens variació alguna e lo dit florí variaven [sic] de jorn en jorn en lo cambi en la dita ciutat de València⁶¹¹.

Eventuali speculazioni da parte del tesoriere sarebbero state presto rilevate dal Magnanimo, dal momento che, come si è visto anche nel capitolo precedente, questi prendeva personalmente visione dei bilanci dei principali ufficiali dell'amministrazione finanziaria regia. Il sovrano era infatti aggiornato sul tasso dei cambi: nel febbraio del 1446, ad esempio, ordinò al procuratore reale di Sardegna Jaume de Besora di versare al mercante Joan Olivella i 7.000 ducati d'oro (genovesi, fiorentini o veneziani) che gli aveva rimesso a pagare mediante una lettera di cambio, computando il ducato a 44 soldi cagliaritani piuttosto che a 40 come stava facendo, essendo «de cert informats per persones dignes de fe, experts en valor de monedes» che tali ducati erano soliti valere tra i 44 ed i 45 soldi cagliaritani⁶¹².

Inoltre, la decisione del Magnanimo non si riferiva anche certe operazioni speculative realizzate dalla corte. Le *corts* celebratesi in Aragona tra il 1435 ed il 1436 concessero ad Alfonso un donativo di 225.000 fiorini⁶¹³. Secondo gli accordi presi con re Juan, in qualità di luogotenente generale di Alfonso, il fiorino era destinato ad essere computato a ragione di 10 soldi e 6 denari di Jaca. Tuttavia, per ricevere in fiorini d'oro l'importo, che, per conto delle *corts* doveva essere versato da tale Joan de Mur, la corte concesse

⁶¹⁰ ARV, MR, 8773, f. 4v°.

⁶¹¹ *Ibidem*.

⁶¹² ACA, RC, 2718, f. 127r°.

⁶¹³ Esse si tennero a Monstó ed Alcanyís (MAS I SOLENCH, *Les corts...*, cit., 1995, p. 62).

che il fiorino fosse computato a ragione di 10 soldi e 7 denari di Jaca, comportando una perdita per la Corona di 18.750 soldi. Alfonso, nel 1438, concesse al Pujades un'apposita autorizzazione affinché potesse contabilizzare in maniera legittima tra le uscite tale *desavanç*, che non era derivato, evidentemente, da una ormai comune operazione cambiaria dell'ufficiale. Il re spiegava ai revisori come questi «haia presos en compte e's haia carregats» dei 18.750 soldi di Jaca “disavanzati” rispetto ai 225.000 fiorini, in quanto questi erano stati

comptats per la dita cort general a rahó de X s(ou)s VI diners jaquesos per florí e après, per haver-los en florins en or, per avinença feta per lo dit rey de Navarra de voluntat nostra, nos sien stats pagats per en Johan de Mur per part de les dites corts a rahó de X s(ou)s VI diners per florí⁶¹⁴.

Alfonso ordinava loro di accettare tale “spesa”, restituendo il Pujades soltanto la sua lettera «en loch d'època e manament»⁶¹⁵.

Inoltre, il noto incremento quattrocentesco delle spese soprattutto di guerra e di rappresentanza indusse il Magnanimo ad ampliare l'ambito di competenza della scrivania di ragione, un altro organo di importanza centrale nell'amministrazione finanziaria della corte. Composta da un certo numero di *scrivans*, ad essa era preposto un capo-scrivano, lo *scrivà de ració*, il quale era incaricato di emettere gli ordini di pagamento intestati al tesoriere (*albarans*) sia per la retribuzione dei cortigiani e dei militari, sia per le spese connesse ai bisogni materiali della corte⁶¹⁶. L'ufficio, infatti, aveva il compito di vigilare sugli acquisti della corte e teneva la contabilità del patrimonio domestico, riportando in un registro intitolato *Libre comù de notaments dels officials* tutti i beni via via acquisiti dalla Casa reale, nella sezione intitolata al cortigiano che li aveva ricevuti in ragione del proprio ufficio.

Alla fine degli anni Venti, il capo-scrivano fu autorizzato, evidentemente verbalmente, ad emettere mandati di pagamento anche per i costi della flotta e delle artiglierie, per le spese diplomatiche ed i donativi anche in favore di italiani, dal momento che Alfonso aveva già realizzato il primo tentativo di conquista di Napoli, legando alla monarchia talune famiglie del Regno. Tuttavia, in fase di rendicontazione, il maestro razionale, a cui il provvedimento non era stato notificato dal re per iscritto, continuò a richiedere al

⁶¹⁴ ACA, RC, 2715, img. 79.

⁶¹⁵ *Ibidem*.

⁶¹⁶ Il tema sarà ripreso ed approfondito nel VII capitolo.

tesoriere generale Francesc Sarçola, mandati del re a legittimazione di quelle spese, molto onerose, il cui controllo, tradizionalmente, non rientrava nell'ambito delle competenze della scrivania di razione. Pertanto, il 1° marzo del 1429, il Magnanimo, «ad superabundantem cautelam» (del tesoriere), emanò un provvedimento con cui ordinava al maestro razionale di considerare gli albarani rilasciati dalla scrivania di razione per le tipologie di spesa menzionate validi allo stesso modo di quelli emessi secondo *stilo curie*, dal momento che, per il buon andamento degli affari della corte, era necessario che il tesoriere pagasse anche notevoli somme di denaro per tali ed altre spese sulla base dei mandati dell'ufficio⁶¹⁷. La disposizione fu registrata in tesoreria come

Letra del senyor Rey, ab la qual és manat al racional que no fassa dubte algú al tresorer per dates ab albarans de scriva de racio fetes, axí per gràcies de italians e altres domèstichs e a altres, com per occurriments e despeses de galeres e navilis, bescuyts, artelleries, fetes e fahedores e per altres rahons.

Nel testo, il re ricordava come il maestro razionale, «nostri forsan decreti ignarum», aveva dubitato «sibi dubium fieri aliquale, credendo forte predicta precipi et solvi debe(re) nec(essar)io cum literis nostris, manu nostra signatis». Il sovrano nutriva piena fiducia nel leale operato dello scrivano di razione e del tesoriere e cominciò a manifestare i primi segni dell'insofferenza che nutriva verso i formalismi giuridici dell'ufficio del maestro razionale, che sarà meglio presa in considerazione nel prossimo capitolo. Dichiarandosi «de legalitate et fide nostrorum thesaurarii et scriptor(is) porcionis plenissime confidentes», egli sosteneva che

in cunctis sola facti veritas est attendenda,

e concludeva ammonendo l'ufficiale revisore affinché il tesoriere non subisse «aliquam calumniam»⁶¹⁸.

⁶¹⁷ «Pro expedicione nostre curie negociorum multiplicium et magnorum contigit et contigerit dictum nostrum thes(aurarium) solvere peccunie quantitates q(uae) plures tam racione gracionum per nos factarum et fiendarum italicis nostrisque domesticis et aliis personis, quam racione occurrimentorum et expensarum galearum et aliorum navilium biscoctorum et artelliarum nostro iussu factarum et fiendarum et eciam racione viagiorum personarum quas sepe mittimus hinc et inde et aliarum rerum, quam al(teris) multis variis aliis racionibus et in quant(itate) peccunie satis magnis cum albaranis scriptor(is) porcionis domus nostre» (Appendice, doc. 16).

⁶¹⁸ *Ibidem*.

3. I PRIMI RICHIAMI ALLA RAGIONEVOLEZZA

Le licenze fin qui considerate furono concesse dal Magnanimo a tutti i suoi tesoriere successivi⁶¹⁹. Esse, dunque, possono essere considerate come legate alla necessità di adeguare il processo di spesa, affinché non risultasse eccessivamente gravoso per la corte, a mutamenti storici, quali lo sviluppo del mercato cambiario e l'ampliamento della spesa pubblica, che comportò, allo stesso tempo, una maggiore ristrettezza economica dello stato. Tuttavia, le innovazioni maggiori nel processo di spesa furono introdotte da Alfonso negli anni della conquista del Regno di Napoli, durante l'amministrazione di Mateu Pujades, sotto la spinta delle necessità finanziarie dalla guerra.

Come abbiamo visto, a causa delle ristrettezze finanziarie della Corona, il Pujades fu legittimato sia a contrarre obbligazioni in nome della corte, garantendole sui diritti regi, sia ad acquistare a credito merci da rivendere, dapprima mediante incanto pubblico, ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Tali operazioni comportavano una serie di spese, da un lato per la corresponsione dei *censals* sui titoli di debito pubblico venduti, dall'altro per la remunerazione dei sensali e dei notai che ratificavano le compravendite, oltre che per le perdite commerciali (*desavanços*) a queste connesse. L'effettuazione di tali spese a seguito di uno specifico mandato del re avrebbe richiesto tempi troppo lunghi rispetto all'esigenza della corte di acquisire celermente le risorse necessarie a far fronte agli oneri di guerra. Così, nel novembre del 1437, il Magnanimo indirizzò al maestro razionale una lettera, spiegandogli come

per rahó dels dits prèstechs o carregaments de censals al dit mossèn Matheu hage convengut e d'açí avant li convindria fer diverses despeses e messions, axí en salaris de corredors e notaris, sises e altres coses, com en pagar diverses pensions e prorates dels dits censals, com encara ha desavançat en compres e vendes de diverses robes e mercaderies per aquell comprades de diverses persones a temps, per rahó dels dits prèstechs⁶²⁰.

Precisando che «les dites messions, pensions e prorates e desavanços lo dit mossèn Matheu hage fetes de nostres expresses voluntat e manament», il re ordinava all'ufficiale di approvare senz'altro tali pagamenti, ritenendo che fosse «rahonable que

⁶¹⁹ Cfr. ACA, *MR*, 422, s.n. (Bernat Sirvent); ARV, *MR*, 8788, ff. 89r-89v (Mateu Pujades) e 8792, ff. 10r-10v (Perot Mercader). Tuttavia, come vedremo, quando Perot Mercader fu nominato tesoriere generale degli stati iberici della Corona, l'importo al di sotto del quale fu autorizzato a pagare senza un mandato specifico fu riportato a 100 soldi barcellonesi.

⁶²⁰ Appendice, doc. 17.

aquells e aquelles li sien rebudes en sos comptes», qualora il Pujades avesse certificato *legitimament* gli esiti e le perdite, giurando altresì «que bé e leyalment s-es hagut en les dites coses»⁶²¹.

È facile immaginare come l'espletamento delle mansioni connesse all'incarico di percettore e procuratore generale richiedesse l'impiego di numerosi collaboratori da parte del Pujades, in modo particolare di esperti della cultura e del diritto. Nel 1438 Alfonso ordinò ai revisori di accettare tutte le spese effettuate dall'ufficiale per la remunerazione degli assessori, giusperiti, avvocati, notai, scrivani, procuratori e *portarii* di cui si fosse servito per esercitare la procura, sulla base soltanto delle ricevute di pagamento dei beneficiari e del giuramento dell'ufficiale: il sovrano considerava infatti *iustum et rationabile* che il Pujades non fosse tenuto a rendere uno specifico mandato regio per ciascuna di tali erogazioni⁶²².

Inoltre, quando il Pujades fu autorizzato a rivendere le merci acquistate a credito anche senza indire un incanto pubblico, affinché l'ufficiale restasse *indemne* dal rischio di risarcire la corte dei danni erariali procurati dalle perdite commerciali, il re gli rilasciò una nuova lettera intestata al maestro razionale, in cui, mettendolo al corrente, come è stato detto, dell'incarico affidato al Pujades, sosteneva che fosse *rahonable*

que les dites despeses, messions e pensions de censals e tots desavanços li sien presos en compte a fi que de les dites coses romanga indemne lo dit mossén Matheu e sos bens, com per manament e voluntat nostres se sia fet e-s faça tot⁶²³.

Tuttavia, poiché, come sappiamo, gli acquisti erano effettuati a completa discrezione del Pujades, Alfonso, allo stesso tempo, forniva ai revisori tutte le indicazioni necessarie a

⁶²¹ La disposizione è ricordata anche da una nota posta dai revisori al margine della posta in cui il Pujades registrò l'incasso della vendita al mercante senese Nicola Palacessi di una partita di tessuti di seta acquistata dal mercante valenzano Johan Alegre (vedi *infra*), che fa riferimento, oltre che alla certificazione del notaio che aveva ratificato l'operazione, alla «letra del senyor Rey registrada atrás, en lo principi del present compte, en la qual, entre les altres coses, es manat als mestres racionals de la cort del senyor reeben e admeten en compte al dit en Matheu Pujades, cavaller, totes e qualsevol quantitates que aquell posaria, desavançades en compres e vendes de robes e mercaderies per aquell comprades de qualsevol persones a temps per complir diversos cambis que per lo dit senyor eren stats trasmesos a pagar al dit mossèn Matheu, jurant aquell que be e leyalment serà hagut en les dites [coses]» (ARV, MR, 9392, f. 38r^o).

⁶²² Appendice, doc. 18. Il provvedimento fu registrato in tesoreria come *Letra patent ab la qual per lo senyor Rey és manat als racionals de la sua cort ésser presos en compte a mossèn Matheu Pujades totes quantitates que haia pagades o pagarà a assessors e juristes, scrivans, notaris, procuradors, porters e corredors e altres per treballs que han fetes per afers de la cort.*

⁶²³ Appendice, doc. 19.

verificare adeguatamente spese certamente inconsuete per un funzionario pubblico, quali erano i pagamenti per le merci acquistate a credito. Il re stabilì che, rispetto ad essi, il Pujades fosse tenuto a rendere loro, non solo le ricevute dei beneficiari, ma anche certificazioni delle transazioni di mano dei sensali o dei notai, recanti esplicita indicazione dell'importo delle perdite. Più precisamente, il Magnanimo ordinò ai revisori di approvare qualunque somma che l'ufficiale avesse dimostrato

per àpoques o altra legitim document haver pagades e per certificació de corredors o de notari qui y harà entrevengut mostrarà haver desavançades aquelles dites quantitats en los dits seus comptes,

quantunque le vendite «no sien fetes en encant públich». Eliminato il pubblico incanto, Pujades stabiliva a propria discrezione anche gli importi delle vendite e ne selezionava gli acquirenti. Pertanto, riguardo i proventi della vendita delle merci, il sovrano decise che l'ufficiale dovesse consegnare la certificazione del notaio o del sensale intervenuto nell'operazione.

Alla possibilità che l'ufficiale potesse favorire questa o quella compagnia commerciale per trarne vantaggi personali, il Magnanimo contrapponeva la fiducia nella sua leale gestione amministrativa. Cionondimeno, il sovrano stabilì che, in fase di rendicontazione, il Pujades avrebbe dovuto prestare giuramento «que bé e lealment s·és ha'ut en les dites coses». Tale rischio era comunque ridimensionato dalla circostanza che, come si è detto, il re prendeva visione dei bilanci. In questo caso, fu proprio il Pujades che, in seguito ad una controversia con il maestro razionale, sottopose ad Alfonso il conto relativo all'esercizio di percettore e procuratore generale⁶²⁴.

⁶²⁴ Si veda il prossimo capitolo.

4. I NUOVI MANDATI DI PAGAMENTO

I mandati di pagamento inviati dal Magnanimo ai suoi tesoriere, così come a tutti gli altri ufficiali regi, erano stilati dai segretari regi e recavano la sottoscrizione autografa del sovrano⁶²⁵. Essi erano rilasciati ai beneficiari stessi, i quali li presentavano in tesoreria per ottenerne la liquidazione. Redatti in latino o in volgare, presentavano un formulario costante, le cui parti principali saranno scandite nell'esempio riportato più avanti (par. 4.2). L'ordine di pagamento propriamente detto (a), era seguito dall'indicazione del beneficiario, dell'importo e della causale. Il testo procedeva con l'indicazione dei documenti giustificativi che il tesoriere era tenuto a rendere ai revisori al fine di comprovare la spesa (b), che generalmente erano il mandato stesso e la ricevuta di pagamento del beneficiario; la delibera si concludeva con l'ordine rivolto al maestro razionale di approvare, in fase di rendicontazione, l'esito effettuato dal tesoriere, previa consegna, da parte di questi, dei giustificativi indicati (c).

A partire dalla seconda metà degli anni Venti, risulta generalizzato il mandato di pagamento in latino, in forma di lettera patente⁶²⁶. Tuttavia, come sappiamo, in seguito alla definitiva partenza del Magnanimo per la conquista del Regno di Napoli, l'ufficio di tesoreria rimase vacante per la morte, nel 1434, di Bernat Sirvent ed Alfonso fregiò Mateu Pujades allo stesso tempo dei titoli di percettore e di procuratore generale. Sebbene, in questo modo, questi espletasse un ufficio per molti versi affine a quello del tesoriere generale, in quanto chiamato a riscuotere gli introiti della corte ed a soddisfarne le spese, sul piano giuridico, egli assumeva una posizione nuova, a cui corrispondevano funzioni del tutto originali. Tale circostanza indusse il Magnanimo ad intervenire in materia di trattamento dei titoli di spesa, al fine di garantirne la legittimità di estinzione e, quindi, l'approvazione da parte dei revisori⁶²⁷.

I mandati di pagamento inviati dal re al Pujades furono scritti generalmente in volgare, in forma di lettere chiuse a carattere personale⁶²⁸. Molte volte, per accelerarne i tempi di

⁶²⁵ Come tutti i documenti di carattere finanziario, essi erano registrati nella serie "Pecunie" della cancelleria alfonsina.

⁶²⁶ Cfr. ARV, RC, 455, in cui sono riportati, tra l'altro, gli ordini inviati dal Magnanimo ai suoi tesoriere tra il 1425 ed il 1435.

⁶²⁷ Alcuni dei provvedimenti analizzati di seguito sono ricordati anche in López Rodríguez, «*La estructura...*», cit.

⁶²⁸ Per l'analisi diplomatica della *littera clausa* quale strumento abituale dell'amministrazione regia aragonese si vedano l'Appendice I di F. SENATORE, «*Uno mundo de carta*». *Forme e strutture della*

trasmissione, gli ordini erano compresi all'interno di elenchi che prendevano il nome di *instruccions* o *memorials*. Le “istruzioni” ed i “memoriali” potevano comprendere anche indicazioni riguardanti le entrate⁶²⁹.

I mandati di pagamento in lettera chiusa generalmente riproducevano in maniera sintetica la struttura delle delibere di spesa tradizionali. Tuttavia, allo stesso tempo, essi assumevano la forma di una lettera rivolta personalmente all'ufficiale, in quanto caratterizzata da elementi volti a garantirne una pronta liquidazione, come raccomandazioni in favore del beneficiario, ammonizioni o, più spesso, richiami al servizio verso il re⁶³⁰. In un mandato del gennaio del 1439, il Magnanimo raccomandava al Pujades di pagare 50 fiorini aragonesi al *xantre* della cappella Lambert Ademar, canonico di Segorbe, in quanto «aquest és home que entre los altres sta molt be en nostra casa»⁶³¹.

Per legittimare l'estinzione, da parte del Pujades, del nuovo genere di mandati, evitando che, in fase di rendicontazione, i revisori gli richiedessero, quali titoli di spesa, quelle lettere patenti regie che si erano affermate prima della sua definitiva partenza per l'Italia, nel marzo del 1437, Alfonso rilasciò all'ufficiale una lettera indirizzata al maestro razionale, a cui era destinata ad essere presentata. Dopo aver esordito ricordando come al Pujades fosse stato affidato l'incarico di sostenere «les grans necessitats e despeses» legate alla conquista del Regno di Napoli, ordinò che fossero approvate tutte le spese effettuate dall'ufficiale sulla base di “memoriali” ed “istruzioni” sottoscritti dal sovrano e bollati con sigillo regio, anche nel caso in cui essi non fossero intestati all'ufficiale, ma a lui si rimetteva soltanto la fase del pagamento; nonché tutti gli esiti effettuati dal Pujades sulla base di lettere chiuse e personali (*privades*), redatte o soltanto firmate dal monarca e bollate con uno dei sigilli o anelli regi:

totes e sengles quantitates de peccúnia que ell ha posades e posarà en sos comptes en data per v[irtud de] memorials e instruccions nostres e de ma nostra signats e signades e ab nostre sagell segellats e segellades, fets o fetes o fahedors o fahedores, dreçats o dreçades vuelles al dit

diplomazia sforzesca, Napoli 1998, pp. 355-428, e ID., «Ai confini del «mundo de carta». Origine e diffusione della lettera cancelleresca italiana (sec. XIII-XVI)», in I. LAZZARINI (a cura di), *I confini della lettera. Pratiche epistolari e reti di comunicazione nel Tre-Quattrocento italiano*, in «Reti medievali. Rivista», 10 (2009), pp. 1-58, (all'url: <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/78>>, link attivo al 6 gennaio 2016).

⁶²⁹ Cfr., ad esempio, ACA, RC, 2696, ff. 112v-113v, img. 226-228.

⁶³⁰ Tra i più comuni: «e en açò per res no haie falla si·ns desiau servir».

⁶³¹ ACA, RC, 2715, img. 298.

Matheu, vuelles a altres qualsevol persona o persones que en aquells o aquelles és o serà feta menciò que nós manem o volem allò ésser complit per lo dit mossèn Matheu, com per vigor de qualsevol letres nostres privades e closes, scrites o signades de nostra mà e ab algun dels segells o anells nostres⁶³².

Il Magnanimo precisava che il provvedimento si era reso necessario in quanto, in fase di rendicontazione, i revisori avrebbero potuto considerare tale genere di mandati documenti giustificativi (*cauteles*) *no suficientes*⁶³³. Il sovrano sosteneva che la procedura di spesa tradizionale risultava inadeguata ai nuovi bisogni della corte ed agli *afers* affidati al Pujades, che erano tali che, volendo rendere mandati specifici (*particulars*) per ciascun esito effettuato, si sarebbe originato, data la sua assenza e distanza dalla penisola iberica, un ritardo (*dilació*) nell'erogazione dei pagamenti, con conseguenti notevoli danni (*gran dan e destorb*) agli affari stessi curati dall'ufficiale per conto del re. Nei termini di Alfonso, questi erano

de qualitat que, si ans de complir aquells se havien sperar cauteles nostres o [manaments]⁶³⁴ particulars, atesa nostra distància de aquelles parts e absència, se poria seguir en los dits afers dilació e per consequent gran dan e destorb.

Allo stesso tempo, il Magnanimo adottava tutte le misure cautelative necessarie affinché i revisori potessero verificare opportunamente i pagamenti effettuati dal Pujades secondo le nuove modalità. L'ufficiale era tenuto a rendere, in fase di rendicontazione, oltre ai titoli di spesa, le ricevute di pagamento dei beneficiari e, a seconda della natura dell'operazione, tutti i documenti giustificativi necessari a comprovare esaustivamente gli esiti. Se il titolo di spesa fosse rimasto in possesso del creditore in quanto non interamente liquidato, egli doveva consegnare, oltre alla ricevuta di pagamento dell'importo erogato, una copia autentica del mandato, facendo registrare sull'originale, allo stesso notaio che avesse redatto la ricevuta, la rata versata. Il sovrano, infatti, stabilì che al momento della resa del conto il Pujades fosse tenuto a consegnare

àpoca o àpoques de paga e de delliurament e los dits memorials, letres privades o closes nostres o instruccions si actes que poran ésser de moltes rahons seran tals que-s puguen o degen restituir e, si seran tals que restituir no-s puxen, restituescha còpies comprovades e autèntiques, segons se pertany de aquelles o aquells o de tant de aquells o aquelles quant tocaran o faran per les dites dates, fahent en lo prop dit cas dedució e menciò dins en la fi de les dites letres, memorials e instruccions, per cautela de nostra cort, de les dites pagues o delliurances per mà del notari qui

⁶³² Appendice, doc. 20.

⁶³³ Precisamente, che dagli ufficiali della revisione «poria ésser feta dificultat los dits memorials, instruccions e letres no ésser suficientes cauteles al dit mossèn Matheu» (*ibidem*).

⁶³⁴ Inchiostro svanito.

les apocas [sic] farà de aquelles, en les quales àpoques de les dites deducciones e memorialis sia feta menció e restituescha encara a les dites dates aquelles altres cauteles, scriptures e coses si e les quals, segons la quantitat de les dites dates, hauran o deuran ésser restituïdes per cautela de la dita nostra cort.

Inoltre, all'ufficiale, che, in definitiva, era legittimato ad effettuare spese soltanto per ordine del re, fu riconosciuta una certa autonomia di spesa rispetto alla remunerazione, che il monarca non avrebbe potuto prevedere, dei corrieri e di tutti coloro di cui si fosse servito per eseguire i mandati regi, quantunque questi non fossero espressamente menzionati in essi. Rispetto a tali pagamenti, il Pujades era tenuto comunque a rendere le ricevute, in cui, per di più, la causale della spesa doveva essere ampiamente illustrata⁶³⁵. Il re, infatti, deliberò che fossero approvate

totes e sengles dates fetes e fahedores per rahó de la dita sua recepció, administració e distribució de qualsevol messions, salaris o satesfaccions a correus e altres persones pusque emperò sien profitotes o necessaries o aquelles e tals que de llur natura sien pertinents ésser rebudes en comptes, encara que los dits memorialis, instrucciones o letres privades o closes de les dites messions, salaris o satesfaccions no [serà] feta menció, restituint-ne emperò lo dit mossèn Matheu àpoques continents largament les [rahons] per les quals les dites dates seran fetes.

⁶³⁵ La disposizione alfonsina fu registrata in tesoreria come *Letra patent ab la qual per lo senyor Rey és provehüt e manat per los racionals ésser presos en compte a mossèn Matheu Pujades totes quantitats de peccúnia e altres coses e bens que pos en data, axí per virtut de memorialis, instruccions dreçades vullés a ell vullés a altres com per qualsevol lettres del dit senyor privades o closes signades de mà sua. E encara li [sien] preses en compte totes messions, salaris o satefaccions a correus et altres persones restituint-ne àpoques.*

4.1 IL MANDATO DEI MANDATI: LA CAUTELA

In qualunque forma fossero emessi, i mandati di pagamento regi, affinché costituissero per il tesoriere titoli di spesa considerati validi in fase di rendicontazione (*cautele*), erano redatti in modo da consentire ai revisori di verificare debitamente le spese. A tal fine, era necessario che essi recassero l'indicazione di tutti i particolari necessari a consentire all'ufficio di revisione di identificare univocamente l'esito.

Tuttavia, l'indicazione dei dettagli non era sempre possibile in relazione alle spese ordinate da Alfonso al Pujades, in quanto la distanza rendeva imprevedibile determinati elementi. Pertanto, molte volte il re inviava al Pujades il titolo di spesa ufficiale, destinato ad essere allegato al rendiconto, soltanto in seguito alla realizzazione della spesa precedentemente ordinatagli per altra via, dopo aver ricevuto dall'ufficiale stesso la notifica dei dettagli dell'operazione!

In questo senso, nel giugno del 1437 il sovrano, volendo che l'argentiere regio Bernat Leopart portasse a termine una preziosa opera per la cappella reale, ordinò al Pujades di quantificare il numerario o il metallo prezioso necessario al completamento dell'opera, che egli stesso avrebbe dovuto anticipare, in modo che «nós pugam mils provehir a lo que li serà degut»⁶³⁶.

L'indicazione dei particolari risultava problematica in relazione agli ordini di acquisto degli approvvigionamenti da destinare nel Regno e dei rifornimenti delle galee ivi dirette, in quanto non era sempre possibile prevederne la quantità ed il costo. Così, poiché gli ufficiali finanziari rispondevano in proprio delle spese effettuate contro le norme, anche senza dolo⁶³⁷, il mandato primario del re poteva contenere l'ordine ai revisori di approvare provvisoriamente il pagamento nel caso in cui il Pujades, al momento della resa del conto, non avesse ancora ricevuto il titolo di spesa ufficiale, che sarebbe poi stato certamente allegato al bilancio ufficiale. Nell'ottobre del 1439, il Magnanimo ordinò al tesoriere di fornire alla galea di Tomàs Tomàs il biscotto necessario per recarsi nel Regno di Napoli («a les parts de ça»), dichiarando che gli avrebbe

⁶³⁶ ACA, RC, 2900, img. 194.

⁶³⁷ CRUELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., p. 72.

manada fer la cautela per lo dit pà, sinó per tant com no sabem quina quantitat serà⁶³⁸.

In attesa dell'emissione del mandato ufficiale, il re, *a maior cautela* del tesoriere, ordinò al maestro razionale di accettare la spesa, rendendo il Pujades la ricevuta di pagamento del fornitore, nonché una dichiarazione del Tomàs di ricezione del prodotto⁶³⁹.

L'emissione successiva del mandato ufficiale, al fine di regolarizzare la procedura di spesa, era frequente anche in relazione agli approvvigionamenti di sale inviati dal Pujades nel Regno di Napoli. Nel 1438, ad esempio, il Pujades pagò 650 libbre per l'acquisto ed il trasporto fino al porto di Gaeta di una partita di sale, che fu consegnata al doganiere della città, incaricato della vendita del prodotto. Il 4 novembre, da Capua, il Magnanimo emise il titolo di spesa ufficiale, che si riporta di seguito. Essendo i pagamenti già stati erogati, il sovrano si rivolgeva direttamente ai revisori, a cui ordinava di approvare la spesa, rendendo l'ufficiale i documenti giustificativi indicati. Inoltre, non essendo i prodotti destinati propriamente alla Casa reale, dove l'acquisizione sarebbe stata presenciata e certificata da un ufficiale della scrivania di ragione, tra i documenti giustificativi che il Pujades era tenuto a rendere, il re annoverò anche la ricevuta del consegnatario, oltre che, come di consueto, il titolo di spesa e la ricevuta di pagamento del beneficiario:

Capua, 4.XI.1438: «Alfonso, etc. Als amats consellers nostres los mestres racionals etc. Com lo dit mossèn Matheu, de ordinació nostra, haia pagades sexcentas-quinquaginta libras, axí per lo preu que li han costat aquells CXXXXVIII modins e dos terços de sal, la qual nos ha trasmesa en l'any present ab la nau d'en Spital, descarregada en lo port de la ciutat de Gayeta e reebuda per lo nostre duhaner, lo qual acostuma reebre e vendre sal nostra qui-s descarrega en lo dit port, com encara per nolit e altres despeses necessaries, dehim e manam-vos expressament e de certa sciència que al temps del retiment de sos compte, ell posant en data les dites DCL llibres per rahó de les dites compra, nolit e despeses de la dita sal e restituhint la present e certificació del dit dohaner, com ha reebuda la sal, e àpoques del preu de la dita sal e del nolit de aquella e de les dites despeses, li prenats e admetats en compte les dites DCL llibres, sens dupte e contradicció alguna»⁶⁴⁰.

In attesa del titolo di spesa ufficiale, per il tesoriere faceva fede una scrittura dell'armatore stesso, il quale dichiarava di aver ricevuto il prodotto per conto della corte. Nel 1440, Mateu Pujades acquistò, in virtù di un mandato cifrato, 19.000 frecce

⁶³⁸ ACA, RC, 2714, ff. 146v-147r, img. 294-295.

⁶³⁹ Egli stabilì infatti che «en la reddició de vostres comptes, posant vos en data lo dit pà e lo preu de aquell, restituint la present e àpocha del dit Thomàs, com ha rebut lo dit pà, e àpocha de açò que costarà, vos ho admeta en vostres comptes, tot dubte e dificultat cessants» (ivi, f. 147r, img. 295).

⁶⁴⁰ ACA, RC, 2715, f. 39v, img. 80.

(*passadors*) destinati ad essere trasmessi in Italia tramite il patrono della galea di Pau Sureda: questi, Salvat Sureda, secondo quanto dichiara il tesoriere nella registrazione della spesa, «m·en ha feta àpoca, confessant haver-los haguts de mi e haver-los a liurar al dit senyor o a qui manarà»⁶⁴¹.

⁶⁴¹ ARV, MR, 8788, f. 53v.

4.2 LA LETTERA PATENTE E LA LETTERA CHIUSA

Solo in casi del tutto eccezionali, per ragioni ben precise, i mandati di pagamento diretti al Pujades furono redatti dal re nella tradizionale forma di lettera patente in latino.

Ad esempio, nell'aprile del 1437, il Magnanimo stabilì che il Pujades pagasse all'infante Enrico 5.000 fiorini aragonesi della grazia di 10.000 fiorini che il re di Portogallo Edoardo gli aveva concesso. La somma era infatti destinata ad essere detratta da quanto la Corona doveva a quest'ultimo per la dote della moglie, la sorella di Alfonso, Eleonora d'Aragona. Tra l'altro, il Magnanimo volle che il denaro fosse corrisposto ad Enrico in moneta valenzana, grazie al donativo ricevuto dalle *corts* del Regno di Valenza. Probabilmente per lo *status* del beneficiario, il mandato di pagamento fu emesso in forma di lettera patente, in latino. Distinguiamo le parti principali (a-c) del formulario descritto in precedenza. Si noti altresì come, «pro nostre curie cautela», il re raccomandasse al Pujades che, sul dorso della grazia concessa da Edoardo ad Enrico, facesse dedurre, allo stesso notaio che avesse confezionato la ricevuta di pagamento di quest'ultimo, la somma versata dall'importo complessivo.

Gaeta, 20.IV.1437: « *a*) Alfonsus, Dei gratia itc., dilecto consiliario nostro Matheo Pujades, militi, salutem et dileccionem. Quia serenissimus Odoardii, Portugalie et *Algarni* rex, frater noster carissimus iamdiu est illustri infanti Enrico fratri nostro carissimo specialem gratiam cum lictis suis ut ponitur fecit de florenis decem milibus Aragonum super ea maiori suma peccunie quam sibi dare tenetur pro dote et nomine dotis seu residuo illius serenissime Elionoris regine, uxoris sue, iermane nostre carissime, de quibus ad presens quinque mille florenos Aragonum in moneta regalium Valencie eidem illustri infanti Enrico solvi decrevimus, scienter vobis propterea mandamus expresse quatenus constito vobis ad plenum de literis graciae supradicte de quibusvis peccuniis ex donativo futuro nobis fiendo per curiam que regnicolis et habitatoribus Regni Valencie celebrare ad presens in eodem Regno per illustrissimum principem Iohannem, regem Navarre, fratrem carissimum et locumtenentem nostrum generalem, vestras ad manus perventis iam seu q(uam) primum perventuris, detis, tradatis et realiter deliberetis eidem illustri infanti quinque mille florenos supradictos in dicta moneta regalium Valencie omni ad hec dubio et contradiccionem cessante, *b*) recuperaturus ab eodem in solucione presentem cum apoca de soluto, in quaquidem apoca gracia per dictum regem Portugalie facta predicto infanti Enrico penitus inseratur. Et nichilominus pro nostre curie cautela ipsos quinque mille florenos deduci et scribi faciatis in dorso dicte graciae manu notarii qui conficiet apocam supradictam. *c*) Quia nos per hanc eadem mandamus expresse magistro rationali curie nostre seu aliis quibuscumque a vobis comptum audituris quatenus vestri reciocinii tempore vobis ponente in data dictos quinque mille florenos e restituente presentem cum apoca supradicta illos eosdem in vostro recipiant compoto et admitant omni super eo obieccione et contradiccionem cessante»⁶⁴².

⁶⁴² ACA, RC, 2900, ff. 60v-61r, img. 124-125.

Allo stesso tempo, il sovrano inviò all'ufficiale una lettera chiusa a lui rivolta personalmente, non destinata ad essere resa ai revisori, in cui lo avvisava della spedizione del mandato ufficiale (la *cautela*) e gli raccomandava di effettuare il pagamento in maniera immediata, in nome del servizio a cui era tenuto verso la corte:

Mossèn Matheu, segons veurets en una cautela per nos a vos dreçada lo dia present, nos vos manam donar, per les rahons en aquella contengudes, al il·lustre infant don Enrich, nostre molt car e molt amat ffrare, cinch milia florins de reals de València de les primeres peccúnies per vos havedores del donatiu a nos fahedor per les cortis que lo molt illustre rey de Navarra, nostre molt car e molt amat ffrare, celebra als íncoles et habitadors del Regne de València. E com haiam singular voluntat que la dita quantitat, sens dilació alguna, del dit donatiu sia realment pagad al dit il·lustre infant, pertant vos pregam, encarregam e manam que, tot dupte e contradicció cessant, haudes per vos les peccúnies del donatiu damunt-dit, paguets e realment lliurets al dit il·lustre infant o a qui ell volrà en nom seu los dits cinch milia florins, no sperada de nos altra letra o manament per quant nos desijats servir e complaure⁶⁴³.

In generale, è possibile affermare che l'adozione della lettera chiusa a carattere personale come forma privilegiata di trasmissione degli ordini di pagamento al tesoriere aveva lo scopo di conferire al mandato la garanzia di una più rapida liquidazione. Infatti, come abbiamo avuto modo di vedere riguardo le lettere di cambio, il Pujades, in condizioni di scarsità finanziaria, godeva di una certa discrezionalità nella determinazione dei tempi e dell'ordine di liquidazione dei mandati regi e la lettera chiusa riproduceva in qualche modo l'ordine che il re avrebbe espresso verbalmente all'ufficiale se avesse operato presso la corte.

In questo senso, non è forse un caso che l'ufficiale non liquidò la lettera patente con cui, nel marzo del 1437, il re gli aveva ordinato di pagare a Joan de Bonastre gli 800 fiorini che suo fratello, l'infante Pietro, per far fronte alle necessità finanziarie della corte, aveva prelevato dal suo scrigno mentre egli era prigioniero a Genova⁶⁴⁴. Il Bonastre si rivolse quindi ad Alfonso, il quale, il mese successivo, inviò al Pujades una lettera personale, in cui gli ingiungeva di soddisfare il mandato, ammonendolo «que qualsevol dilació que hi metessets no tollerariem ab paciència»⁶⁴⁵.

⁶⁴³ Ivi, f. 61r, img. 125. Nei registri "Pecunie" i mandati correlati erano scritti di seguito, con un'intestazione che si riferiva alla persona in favore della quale venivano rilasciati (*Pro ...*).

⁶⁴⁴ Il forziere del cortigiano era depositato presso il castello reale di Palermo (Appendice, doc. 21).

⁶⁴⁵ Il sovrano esordiva dichiarando di essere stato «informats per l'amat sotsCambrer nostre mossèn Johan de Bonastre no li haurieu pagats aquells huytcents florins los quals li havem manats per vos pagar». Esprimendo la propria collera (*envig*) per il mancato pagamento, «attesa maiorment la causa perquè li son deguts», ordinava all'ufficiale che «vista la present, si paguats no li seran, los hi paguets» (ACA, RC, 2900, img. 140).

Essendo le lettere personali divenute, nel corso del tempo, un espediente abusato per esercitare la propria autorità nonostante la *distància*, il Magnanimo, in condizioni di ristrettezza finanziaria, per conferire maggiore priorità a determinati ordini di spesa, prese ad inserire in calce al testo scritture autografe, volte ad ammonire il Pujades ad eseguire il mandato oppure a confermarne la parte dispositiva. Prendiamo ad esempio in considerazione la lettera che il re inviò al Pujades nel febbraio del 1440, contestualmente all'emissione del mandato ufficiale con cui gli ordinava di pagare 50 fiorini al lavandaio (*lavander*) della camera Joan de Medina. Dopo aver ricordato che tale somma era stata a questi concessa come contributo per le spese che avrebbe sostenuto nel trasferirsi dalla penisola iberica («de les parts dellà») al Regno di Napoli insieme alla moglie, *lavandera* del re, Alfonso esortava il tesoriere ad effettuare il pagamento secondo le indicazioni del mandato ufficiale («servada la forma en les dites letres contenguda»), in modo che il de Medina «aquells haia prestament»⁶⁴⁶. Alla sottoscrizione, la quale seguiva la formula ammonitoria «per res no haia falla, per quant havets cara la nostra gràcia», il re aggiunse la formula autografa «mi voluntat es que axí lo fagays»⁶⁴⁷.

A settembre, mediante lettera patente intestata, Alfonso ordinò al Pujades di pagare al *donzell* Joan Cornell un donativo di 500 fiorini d'oro affinché potesse raggiungere la corte in Italia. Per il re, il trasferimento del Cornell era assolutamente prioritario, come emerge dalla lettera chiusa che contestualmente indirizzò al tesoriere. Infatti, dopo averlo avvisato del donativo assegnato al *donzell* «segons per les letres patents per nos a ell atorgades largament porets veure», gli raccomandava «tan stretament com podem, que tingau orde e manera que lo dit Johan Cornell haia de continent los dits cincents florins d'Aragó», insistendo affinché «en açó no haia falla ni dilació nenguna», dal momento che «nostra ferma e inmutable intenció es que'l dit Joan Cornell haia en tot cas la dita quantitat». Considerata l'urgenza dell'affare, si comprende come all'ammonizione conclusiva all'ufficiale che «per res no feseu lo contrari, car pendriem-ho a envig e desplaer», seguisse, dopo la firma, l'ordine autografo del monarca «Desempajat-lo perquè ha de tornar a mi por mis fechos»⁶⁴⁸.

⁶⁴⁶ In modo che «ell ab sa muller de continent se'n puga tornar açí a nostre servey» (ACA, RC, 2717, img. 51).

⁶⁴⁷ *Ibidem*.

⁶⁴⁸ ACA, RC, 2714, img. 402.

Nei primi anni Quaranta, inoltre, il Magnanimo riprese a redigere i mandati di pagamento in forma di lettera patente, in latino. Tuttavia, contestualmente inviava al tesoriere lettere personali, al fine di raccomandargli di liquidare gli ordini. A volte i mandati correlati (la lettera patente e la lettera chiusa) sono praticamente identici nel contenuto⁶⁴⁹: nella lettera chiusa, non destinata ad essere allegata al rendiconto, manca ovviamente l'ordine al maestro razionale di approvare la spesa, mentre generalmente si riscontrano raccomandazioni non inserite nel mandato ufficiale, in quanto non funzionali a rendere il pagamento verificabile.

Terminata la conquista di Napoli, le lettere personali, nella tranquillità di Castelnuovo, potevano essere redatte in maniera più elaborata. Ai primi di marzo del 1444, il *sotsmuntero* di corte Garçia Montanyes si apprestava a partire alla volta della penisola iberica insieme ad otto *munteros*, sia per acquistare cani da caccia per conto del re, sia per portare la moglie, che si trovava a Siviglia, nel Regno di Napoli. Alfonso volle che il Pujades sostenesse tutte le spese connesse alla missione affidata al cortigiano, per cui l'8 marzo, da un lato, rilasciò al Montanyes le delibere di spesa ufficiali in forma di lettera patente, dall'altro, inviò al tesoriere un mandato in forma di lettera chiusa personale. Nella parte conclusiva, oltre ad ammonirlo, come di consueto, ad effettuare il pagamento, senza alcuna *dilació*, evidenziava come la caccia fosse tra le migliori distrazioni rispetto ai suoi affanni, cogliendo anche lo spunto per sottolineare altresì come coloro che avessero frapposto impedimenti alla realizzazione delle sue battute di caccia non considerassero a sé cara la sua vita:

E en açò per res no haia falla ne dilació alguna si servir nos desijau, que bé sabeu que dels maiors deports e reposos que a nostre treballs e congoxes prenen són los de la cacia, e qui aquells nos distorba no ha plaer de nostra vida⁶⁵⁰.

⁶⁴⁹ Essi potrebbero costituire quella che nel Regno di Napoli era definita “cédula maridada” (cfr. il capitolo IX).

⁶⁵⁰ ACA, RC, 2718, img. 103-104. La registrazione del pagamento da parte del Pujades è in ARV, MR, 9358, 1° fasc.

5. «IUXTA MERCANTILEM USUM»: IL PAGAMENTO DELLE LETTERE DI CAMBIO

È già stato più volte ricordato come il Magnanimo fece ampio ricorso al credito per finanziare la campagna napoletana, adoperando soprattutto lo strumento della lettera di cambio, già oggetto di studi illustri e, come sappiamo, il principale compito affidato al Pujades consisteva nella liquidazione delle lettere di cambio spiccategli dalla corte In Italia. Il Magnanimo estese ampiamente all'amministrazione pubblica un titolo di credito che fino ad allora non aveva avuto molta diffusione nell'apparato statale.

Innanzitutto, il sovrano volle che, nel pagamento delle lettere di cambio, la prassi burocratica si conformasse in tutto all'uso mercantile⁶⁵¹. Nel dicembre del 1436, ordinò al maestro razionale di approvare, «non obstante quovis stilo aut practica nostre curie aut dicti officii magistri racionalis», tutti i pagamenti effettuati dal Pujades per la liquidazione delle lettere di cambio da lui spiccategli, rendendo l'ufficiale soltanto la cambiale, recante al margine la dichiarazione d'incasso (*contenta*) del beneficiario «iuxta mercantilem usum»⁶⁵². Il provvedimento fu registrato in tesoreria come

Letra ab la qual per lo senyor Rey é donat, provehit e manat per lo maestre racional ésser presos en compte a mossèn Matheu Pujades totes e qualsevol quantitates de peccúnia que haurà pagades per virtut de letres de cambi a ell dreçades, restituïnt tansolament letras ab contenta en lo peu de aquelles, segons ús mercantívol, no sperades altres cauteles per rahó dels dits cambis no obstant qualsevol stil o prática de la sua cort.

Così il Pujades era esonerato dal richiedere un'apposita ricevuta di pagamento al beneficiario della lettera di cambio, proprio come avveniva in ambito bancario e mercantile. Il Magnanimo era consapevole della portata innovativa della sua decisione e delle perplessità che essa avrebbe suscitato presso l'ufficio di revisione contabile. Tuttavia, era necessario accelerare i tempi del pagamento, agevolandone le procedure e,

⁶⁵¹ Sulla cambiale bancaria e mercantile ricordo soprattutto R. DE ROOVER, «What was Dry Exchange? A contribution to the study of English Mercantilism», in *The Journal of Political Economy*, 52 (1944), pp. 250-266; ID., «Le contrat de change depuis la fin du treizième siècle juqu'au début du dix-septième», in *Revue belge de philologie et d'histoire*, 25 (1946-1947), pp. 111-128; ID., *L'évolution de la lettre de change, XIV^e-XVIII^e siècles*, Parigi, 1953; ID., «Appunti sulla storia della cambiale e del contratto di cambio», in *Studi in onore di Gino Luzzatto*, vol. 1, Milano, 1949, pp. 193-219.

⁶⁵² Appendice, doc. 22. Francesco Senatore ricorda la medesima disposizione in relazione all'amministrazione del tesoriere generale Perot Mercader (F. SENATORE, «Cedole e cedole di tesoreria. Note documentarie e linguistiche sull'amministrazione aragonese nel Quattrocento», *Rivista italiana di studi catalani*, 2, 2012, p. 133).

affinché il maestro razionale non desse adito ad alcuna esitazione, il sovrano dichiarò che, rispetto alle *necessitates* della corte, egli decideva «ex plenitudine regie potestatis»⁶⁵³. Non era la prima volta che Alfonso rivendicava l'assolutezza del potere regio di fronte al maestro razionale ed avrebbe continuato a farlo, come vedremo, negli anni successivi.

Le lettere di cambio spiccate al Pujades dal Magnanimo erano generalmente destinate ad essere rimborsate nelle piazze di Valenza o di Barcellona. E, come abbiamo visto, l'ufficiale era spesso in movimento proprio tra il Regno di Valenza ed il Principato di Catalogna per cercare le risorse necessarie a sostenere le spese a lui rimesse dal re. Tuttavia, non sempre i beneficiari delle lettere di cambio regie risiedevano nello stato in cui egli si trovava ad operare. Pertanto, per soddisfarle prontamente, l'ufficiale spiccava loro, a sua volta, lettere di cambio, per conto della Corona, mediante mercanti-banchieri. Ciò implicava che egli pagasse un tasso di cambio. Per agevolare l'operato del Pujades, il re stabilì che questi, in fase di rendicontazione, non fosse tenuto a fornire ai revisori alcuna certificazione né sul corso delle monete, né sul tasso di cambio delle lettere spiccate in nome della corte, in quanto soggetti a continue variazioni, facendo fede soltanto il giuramento prestato al momento della resa del conto.

Il testo non è di facile comprensione⁶⁵⁴. Il 4 novembre del 1438, il re indirizzò una lettera al maestro razionale, in cui esordiva spiegando

com al dit mossèn Matheu en dies passats haga convengut e per ventura covendrà d'ací en avant manllevar e donar peccúnies a cambis a risch mon en les partes del Regne de Valencia e Principat de Catalunya per pagar e complir pus promptament cambis per nos a ell tramesos, dreçats e manats complir e pagar a diverses persones.

⁶⁵³ È noto che la *plenitudo potestatis* fu originariamente attribuita al pontefice in quanto rappresentante di Dio sulla Terra. A partire dal XII secolo essa fu presa a modello anche dalle sovranità laiche (J. THÉRY, «*Atrocitas/Enormitas*»). *Per una storia della categoria di "crimine enorme" nel basso Medioevo, XII-XV secolo*, in Vallerani, *Sistemi di eccezione...*, cit., pp. 329-375; per l'ambito ecclesiastico si veda A. RECCHIA, *L'uso della formula plenitudo potestatis da Leone Magno ad Ugucione da Pisa*, Città del Vaticano, 1999; per l'ambito laico G. POST, *Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State 1100-1322*, Princeton, 1964, pp. 91 sgg. e E.H. KANTOROWICZ, «Mysteries of State: an Absolutist Concept and its Late Mediaeval Origins», in *The Harvard Theological Review*, 48/1 (1955), pp. 65-91; per il caso francese in particolare, si vedano J. THÉRY, «Philippe le Bel, pape en son royaume», in *L'Histoire*, 289 (2004), pp. 14-17 e ID., «Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e Bonifacio VIII: l'affare Saisset (1301). Primi spunti per una rilettura», in G. MINUCCI (a cura di), *I poteri universali e la fondazione dello Studium Urbis. Il pontefice Bonifacio VIII dalla Unam sanctam allo schiaffo di Anagni*, Roma, 2008, pp. 21-68, disponibile in rete all'indirizzo <http://halshs.archives-ouvertes.fr/>; per una sintesi, R.L. BENSON, «Plenitudo potestatis. Evolution of a formula from Gregory IV to Gratian», in *Studia Gratiana*, 14 (1967), pp. 193-217.

⁶⁵⁴ Appendice, doc. 23.

Ricordando come le quotazioni della moneta valenzana e della moneta barcellonese subissero frequenti oscillazioni («los fors dels dits cambis monten e devallen»), il re ordinava all'ufficiale revisore che

al temps del retiment dels seus comptes, no li sia per vosaltres demanada certificació alguna ne altre legitim document, ne li sia fet dupte sobre los fors de tots e qualsevol cambi de peccúnies per lo dit mossèn Matheu Pujades dades ne mallevades a cambi, ni sobre los fors de qualsevol monedes que posarà haver dades a qualsevol persona, e açò axí del temps passat com sdevenidor.

Il Magnanimo dichiarava di nutrire una fiducia singolare («singular confiança») nelle virtù morali ed intellettuali (*promptisa leal e industria*) del Pujades, il quale avrebbe agito nell'interesse (*utilitat e avantage*) della corte, per cui voleva che sui *fors* dei cambi e delle monete l'ufficiale «sia cregut per son propri jurament e sens altra probació». Contestualmente, il re esplicitava che il Pujades non dovesse rispondere patrimonialmente dei rischi legati ai cambi spiccati in nome della corte, i quali «vagen e sien a risch e perill nostre e no del dit mossèn Matheu Pujades ne sos bens»⁶⁵⁵.

5.1 L'ALBARÀ DEBITORI

Se la lettera di cambio costituì per il Magnanimo lo strumento privilegiato del ricorso al credito per il finanziamento della campagna napoletana, egli contrasse altresì prestiti ordinari, rilasciando ai creditori generalmente riconoscimenti di debito, i cosiddetti *albarans debitoris* o semplicemente *debitoris*.

Nel capitolo precedente, abbiamo posto in evidenza come gli essi fossero emessi dai sovrani aragonesi fin dai primi del Trecento in favore degli ufficiali contabili che, al termine del processo di verifica del rendiconto, risultavano creditori della corte, in modo che potessero avvalersi del credito sui proventi dell'ufficio relativi al periodo finanziario successivo. Nel XV secolo, nella Corona d'Aragona, come in Italia ed in buona parte di Europa⁶⁵⁶, i riconoscimenti di debito divennero veri e propri ordini e promesse di pagamento. Alfonso estese il ricorso a tale strumento creditizio,

⁶⁵⁵ Il documento fu registrato in tesoreria come *Letra ab la qual per lo senyor Rey é donat, provehüt e manat que per tal com la varietat de les monedes los cambis monten e devallen que no li sia demanada certificació dels fors dels cambis, ne sobre los fors de les monedes que pos en data, ací per los temps passats com sdevenidor, que los cambis no vagen a risch ne perill seu.*

⁶⁵⁶ F. PIOLA CASELLI, *Il buon governo. Storia della finanza pubblica nell'Europa pre-industriale*, Torino, 1997, p. 107.

rilasciandolo innanzitutto agli ufficiali ed ai cortigiani che gli concedevano prestiti o comunque che, a vario titolo, godevano di un credito presso la corte.

Come tutti i titoli di spesa regi, i *debitoris* erano redatti dai segretari regi generalmente in latino e recavano la sottoscrizione autografa del sovrano. Essi erano caratterizzati da un formulario costante, le cui parti principali sono state distinte nell'esempio riportato più avanti. Il testo si apre con la formula di riconoscimento di debito (a), in cui sono indicati l'identità del creditore, l'importo del credito e l'ufficiale da cui era stato incassato il prestito (generalmente il tesoriere stesso o un suo predecessore, oppure il segretario regio incaricato della gestione della cassa del re). Se il creditore non era un funzionario dell'amministrazione finanziaria regia e, dunque, non poteva avvalersi dell'importo del credito sui proventi del proprio ufficio, il *debitori* comprendeva l'ordine di pagamento al tesoriere (o, comunque, come vedremo meglio nel sesto capitolo, all'ufficiale a cui era rimessa la restituzione del prestito), espresso in terza persona (b). L'ordine di pagamento, che, a seconda dei casi, poteva includere precisazioni di vario genere, era seguito dall'indicazione dei documenti che l'ufficiale pagatore avrebbe dovuto acquisire dal creditore contestualmente al pagamento al fine di renderli ai revisori in fase di rendicontazione (c): questi, generalmente, erano il titolo di credito stesso, la ricevuta di pagamento del beneficiario e la quietanza d'entrata dell'ufficiale che aveva incassato il prestito per conto della corte. In questo modo, non era lasciato in circolazione nessuno dei documenti mediante i quali il creditore poteva rivendicare la restituzione del prestito (il titolo di credito e la ricevuta d'entrata dell'ufficiale che aveva incassato il prestito). Inoltre, il maestro razionale, disponendo della ricevuta di colui che aveva ricevuto il denaro per conto della corte, era pienamente legittimato, dal punto di vista giuridico, ad inviare a questi l'annotazione (*notament*) con la quale gli ricordava di registrare l'entrata nel proprio rendiconto, in modo da renderne ragione al momento della resa del conto. Se il prestito era stato versato nella cassa "privata" del sovrano, questi generalmente apponeva una dichiarazione d'incasso autografa all'interno del titolo di credito stesso. Il *debitori* si concludeva con il consueto ordine ai revisori di approvare il pagamento, rendendo l'ufficiale i documenti giustificativi indicati (d).

Riportiamo, a titolo puramente esemplificativo, il *debitori* che il 22 aprile del 1437 Alfonso rilasciò al già menzionato sotto-camerario Joan de Bonastre per un prestito di

mille fiorini aragonesi, versati all'ufficiale di tesoreria Jaume Egidi, al seguito della corte. Il titolo non presenta una scadenza definita: esso era destinato ad essere saldato da Mateu Pujades dopo aver pagato i cambi spiccatigli dal re fino a quel momento. Contestualmente al pagamento, il Pujades avrebbe dovuto acquisire il *debitori* stesso, la ricevuta di pagamento del Bonastre e la quietanza d'incasso dell'Egidi:

Gaeta, 22.IV.1437. «*a*) Nos Alfonsus Dei gratia etc. Gratis et ex certa sciencia tenore presentis confitemur et recognoscimus debere vobis dilecto subcamerario nostro Johanne de Bonastre, militi, mille florenos auri de Aragonia boni auri et iusti ponderis quos nobis graciouse mutuastis per nostris et nostre curie q(uam) maxime hoc tempore occurrentibus necessitatibus et quos de nostri ordinatione et mandati fideli locumtenenti generali et nostram thesaurariam regenti Johanni de Gallach ipsos pro ea recipiente Iacobo Egidii de eadem thesauraria tradidistis et deliberastis realiter et numerando cum effectu prout in apoca vobis de ipsis per eundem Iacobum Egidii facta et firmata die *presentibatus* continetur. *b*) Et ut eosdem sicuti nostre firme intencionis existit et decet citius et factibus habere et recuperare valeatis eosdem mille florenos auri in et super quibuscumque peccuniis per dilectum consiliarium et receptorem generalem in regnis et terris nostris [...] peccuniarum nostre curie pertinencium Matheum Pujades, militem, receptis seu recuperandis et ad manus suas proventis et seu primo proventuris assignamus et tradi et restitui volumus et iubemus. Mandamus propterea de dicta nostra certa sciencia et expresse presenti serie dicto Matheo Pujades quatenus solutis per eum et completis certis cambis antem presentem diem et assignacionem per nos sibi directis et ad complendum transmissis de quibuscumque peccuniis ad nos seu nostram curiam pertinentibus et ad dictas suas manus proventis seu q(uam) primum proventuris vobis tradat, restituat et solvat omni dilacione, excusacione, mandato et consultacione cessantibus et reicetis. *c*) Recuperatque a vobis in eorum solucione et restitutione presentes cum apoca predicta dicti Iacobi Egidii ac alia per vos ei fienda de soluto. *d*) Nos enim per hanc eandem etiam dicimus et mandamus dilecto consiliario nostro magistro rationali nostre curie vel eius locumtenenti et aliis quibuscumque ab eodem Matheum comptum auditoris quatenus ipso Matheo Pujades tempore sui racionii in data in suis comptis ponente dictos mille florenos auri Aragonum et restituente presentes ac dictas apocas ipsos in dictis comptis recipiant et admitant omni dubio et difficultate cessante, in quorum testimonio presentes fieri iussimus nostro sigillo secreto in dorso munitas»⁶⁵⁷.

Allo stesso tempo, Alfonso inviò al tesoriere una lettera a lui rivolta personalmente, mediante la quale gli raccomandò di liquidare il *debitori* che gli sarebbe stato presentato dal Bonastre, sempre soltanto dopo aver soddisfatto i cambi, non solo in virtù dei vari favori da questi resi alla corte, ma anche in vista dei servizi che avrebbe potuto ancora prestargli grazie alla buona reputazione («bon crèdit») di cui godeva⁶⁵⁸.

⁶⁵⁷ ACA, RC, 2900, img. 131-132.

⁶⁵⁸ Gaeta, 22.IV.1437. «Mossèn Matheu, segons porets veure per un debitori que-us serà presentat per part del amat sots-cambrer nostre mossèn Johan de Bonastre, nos li devem mil florins d'or d'Aragó e de bon pes per altres tants que açí graciosament per nostres urgents necessitats nos ha prestats, perço vos manam e encarregam molt stretament e affectuosa que, pagats per vos primerament los cambis que fins al present dia vos havem remesos per pagar e complir, paguets al dit mossèn Johan de Bonastre o a son procurador los dits mil florins e en açò no hage falla ni dubitació o empach algú ni sperets de nos altre manament o

L'acquisizione, da parte dell'ufficiale pagatore, della ricevuta d'entrata di colui che aveva incassato il prestito per conto della corte era fondamentale ai fini della regolarità dell'operazione di spesa. Il mercante Francesco d'Antonio di Bartolino prestò al Magnanimo 4.470 ducati, per metà in numerario, destinato al pagamento delle truppe del principe di Taranto, alleato di Alfonso, mentre l'altra metà fu corrisposta in panno. Il prestito fu incassato da Jaume Amigo, allora reggente della tesoreria presso la corte⁶⁵⁹. Il re rilasciò al mercante un *debitori*, destinato ad essere liquidato da Mateu Pujades. Contestualmente inviò al tesoriere una lettera chiusa, mediante la quale gli ordinava di saldare il debito con i 40.000 soldi versati da Teruel per il riconoscimento di certi privilegi⁶⁶⁰. Tra i documenti giustificativi che il Pujades avrebbe dovuto rendere in fase di rendicontazione, secondo le indicazioni fornite dal re nel *debitori*, era annoverata la ricevuta dell'Amigo. Tuttavia, Teruel versò alla tesoreria soltanto 35.000 soldi, in quanto non soddisfatta dei privilegi ricevuti, riservandosi di pagare i restanti 5.000 soldi dopo aver ottenuto le modifiche richieste. A novembre, il Pujades depositò 35.000 soldi presso il mercante fiorentino Bocci (*Botxi*) di Giovanni. Il denaro era destinato ad estinguere il debitori di Francesco d'Antonio, ma l'accredito in suo favore sarebbe avvenuto soltanto dopo che avesse fatto recapitare al tesoriere la ricevuta d'entrata dell'Amigo. Il Pujades, infatti, registrò il versamento dei 35.000 soldi, dichiarando che

‘ls he liurat en depòsit a Botxi de Joan, mercader florentí, [...] ço és que aquells tinga per mi fins a tant me haia liurat àpoca d'en Jacme Amigo, com ha rebut los dits IIII^aCCCCLXX ducats⁶⁶¹.

consultació com aquesta sia nostra voluntat, axí per sguard del plaer e servey que de aquells e d'altres nos ha fets diverses vegades e encara, atès lo seu bon crèdit, speram nos farà, perquè no volem en manera alguna ésser axí poch derogat a nostra paraula ans volem segons se pertany inviolablament ésser observada» (ivi, img. 132).

⁶⁵⁹ Si veda il capitolo VII del presente lavoro.

⁶⁶⁰ Cfr. il capitolo III.

⁶⁶¹ Nella stessa posta il Pujades spiegò che Terol aveva trattenuto 5.000 soldi «fins a tant hagen hagut altra forma de privilegis, com aquells que·ls foren dats e vuy tenen no stinguen bé a llur voluntat» (ARV, MR, 8788, ff. 77v-78r). Bocci di Giovanni era procuratore di Riccardo Davanzati, *factor* di Giovanni Ventura (*ibidem*). Il Ventura ed il Davanzati, che nel 1447 falliranno, rappresentavano la compagnia de' Medici a Barcellona (R. DE ROOVER, *The Medici Bank: its organization, management, operations and decline*, New York, 1948, pp. 42-44, 90).

6. RAGIONEVOLEZZA ED INDEMPNITAT

È già stato ricordato che, secondo la prassi amministrativa aragonese, in seguito all'approvazione di un rendiconto, i maestri razionali rilasciavano al funzionario finanziario un *albarà testimonial*, il documento che certificava la resa del conto. Se il conto si era chiuso in *deficit*, l'ufficiale riceveva anche un *albarà debitori*, in virtù del quale poteva avvalersi del credito maturato presso la corte sui proventi del periodo finanziario successivo⁶⁶². Tuttavia, prima del Magnanimo questa pratica era attuata nell'ambito dell'esercizio del medesimo ufficio, mentre era vietata la compensazione tra i risultati di gestioni differenti. Martin Diez Daux, nel corso dell'esercizio di luogotenente e baiulo generale d'Aragona, maturò verso la corte un credito, del cui importo fu legittimato ad avvalersi sui successivi proventi dell'ufficio, secondo l'*albarà debitori* rilasciatogli dal maestro razionale. Tuttavia, successivamente egli fu prosciolto dall'incarico e nominato *justícia* del Regno. Nel 1437, il maestro razionale d'Aragona Pere de la Cavalleria trovò che la gestione del d'Aux, al termine dell'esercizio dell'ufficio di *justicia*, si era chiusa in attivo e reclamò l'avanzo senza tenere conto del credito che il funzionario vantava nei confronti della corte in virtù degli uffici ricoperti precedentemente all'esercizio di *justicia*. Il sovrano ordinò al maestro razionale di ricalcolare l'importo dal d'Aux, considerando anche il credito anteriore di questi «encara que sobre aquesto fuesse el drecho e stilo qualquiere contrario». Il re sosteneva che, considerando che in quel momento il d'Aux non ricopriva alcun ufficio sui cui proventi potesse recuperare il proprio credito anteriore,

sembla nos seyer justo e razonable le sea admesa sin difficultat toda legítima compensación⁶⁶³.

Alla rigida applicazione delle regole da parte dell'organo di revisione, il Magnanimo contrapponeva l'adattamento delle norme ai casi concreti della gestione amministrativa: il fine pratico dell'ufficio, infatti, consisteva, secondo il sovrano, nella tutela dell'*indempnitat* della corte.

Alfonso spedì l'ufficiale della scrivania di ragione Bernat de Riumaior a Milano per soddisfare certi creditori della corte, richiedendo il numerario necessario a Mateu Pujades, allora percettore e procuratore generale, al quale il sovrano aveva già

⁶⁶² CRUSELLES GÓMEZ, *El Maestre racional...*, cit., pp. 76-77.

⁶⁶³ ACA, RC, 2715, img. 31.

provveduto ad ordinare il pagamento mediante un elenco di istruzioni. Il denaro era destinato ad essere trasmesso mediante cambio traiettizio al milanese Filippo Borromei, il quale lo avrebbe versato al Riumaior. Questi inviò una lettera al Pujades chiedendogli 2.150 ducati. Forse per errore, il Pujades gli trasmise 37.260 soldi barcellonesi, equivalenti a 2.160 ducati, ossia dieci ducati in più dell'importo richiestogli⁶⁶⁴. Alla spesa l'ufficiale allegò, oltre alla lettera del Riumaior contenente la richiesta del denaro, la sua ricevuta di pagamento, da cui risultava che egli aveva effettivamente incassato i 2.160 ducati. Tuttavia, il maestro razionale del Regno di Valenza contestò l'esito al Pujades in quanto l'importo erogato superava di 10 ducati la somma richiestagli⁶⁶⁵. Il sovrano, messo al corrente del *dupte*, scrisse all'ufficio di revisione spiegando come, poiché dalla ricevuta di pagamento risultava che il Riumaior aveva effettivamente ricevuto 2.160 ducati «roman però indemne nostra cort». Gli eccedenti 10 ducati, infatti, «per cautela o indemnitat de nostra cort» furono annotati dallo scrivano di ragione nel *Libre comú de notaments*, nel *compte* del Riumaior, in modo che potessero essere poi scontati dal suo stipendio. Alfonso ordinò che la spesa del Pujades fosse approvata, rendendo il Pujades una copia autentica dell'ordine di pagamento contenuto nelle proprie istruzioni, la lettera contenente la richiesta di denaro e la ricevuta di pagamento del Riumaior, nonché la ricevuta di pagamento del 2.160 ducati⁶⁶⁶.

È significativo che il Magnanimo difendesse l'osservanza delle norme tradizionali quando queste gli apparivano adeguate a garantire l'“indennità” della corte. Abbiamo

⁶⁶⁴ ARV, MR, 9392, f. 86r°.

⁶⁶⁵ Ivi, f. 212r°.

⁶⁶⁶ In particolare, il re dichiarò di essere venuto a conoscenza del *dupte* che il luogotenente del maestro razionale Guillem de Vich aveva segnalato rispetto ai pagamenti di 37.260 soldi barcellonesi pagati dal Pujades «per la vala de aquells II^aCLX ducats, los quals lo dit mossèn Matheu, iux(ta) lo manament que de nos havia per cert capitol e instruccions a ell donades, feu complir en la ciutat de Milà a Vitilian Bonromey, donadors per ell al dit Bernat de Riumaior, lo qual de manament nostre de aquells devia pagar certes quantitates per nós degudes en la dita ciutat de Milà». Il Magnanimo ricordava come il *dupte* si fondasse sul fatto che l'ufficiale il Pujades «hauria trameses X ducats més que no era tengut en la letra a ell tramesa per lo dit Bernat de Riumaior». Egli spiegava ai revisori come «pus que per la àpocha del dit Bernat de Riumaior se mostra ell realment haver rebut los dits II^aCLX ducats roman però indemne nostra cort e som content e volem que axí passe». Il sovrano volle che il pagamento fosse approvato, rendendo il Pujades «trallat autèntich del dit capítol de nostres instruccions ab àpocha e letra del dit Bernat de Riumaior ab que·s mostre ell haver demanats II^aCL ducats», nonché «àpocha ab la qual se mostre ell haver pagat los dits XXXVII^aCCLX sol(ido)s barchinonenses». Egli concluse la lettera precisando come «per cautela o indemnitat de nostra cort [...] dels dits X ducats remesos de m(é)s, per lo scriva de ració de nostra casa n'es stat fet notament al dit Bernat de Riumaior en lo compte de sa quitació» (ACA, RC, 2717, 364-365).

già visto come, nel 1428, Francesc Sarçolà, al fine di accelerare il processo di approvazione dei bilanci della tesoreria, decise di non inviare più *notaments* agli agenti in favore dei quali aveva effettuato versamenti, ricordando loro di registrare nei propri conti le somme ricevute, in quanto si trattava di una competenza del maestro razionale, e che Alfonso formalizzò la decisione del tesoriere, ordinando al maestro razionale di trasmettere egli stesso, insieme allo scrivano di razione, «iuxta vestrorum officiorum stilum», i *notaments* che risultavano non essere stati realizzati dal tesoriere generale al momento della resa del conto. La separazione delle competenze dei tre uffici centrali dell'amministrazione finanziaria regia (maestro razionale, tesoriere generale e scrivano di razione), così come prevista dalla tradizione, era assolutamente necessaria al fine di tutelare l'*indemnitas* della corte:

officia enim singuli sua exerceant et suu(m) onus assumat et compleant diligenter, prout ad nostre curie indemnitem noverint expedire⁶⁶⁷.

Alla ragionevolezza il Magnanimo si richiamava esplicitamente quando si trattava di contrastare principi fondanti del processo di spesa tradizionale. Come avremo modo di vedere nel corso del presente lavoro, una delle strategie creditizie messe in atto dal Magnanimo per finanziare il *deficit* di bilancio consisteva nel chiedere a personaggi vicini alla Corona di prendere denaro a cambio “a nome proprio” per conto della corte. Nel dicembre del 1439, a Gaeta, Joan Ferrandez, signore d'Ixar e maggiordomo regio, aveva preso a cambio per conto del re 500 ducati, grazie all'avallo dell'*alguazir* maiorchino Pere Descallar⁶⁶⁸. La lettera fu protestata e sul Descallar ricadde l'onere del pagamento, gravato delle spese del ricambio. Nel settembre del 1446, il Magnanimo volle che il Descallar trattenesse dai proventi del suo ufficio l'importo complessivamente pagato, ma la lettera di cambio del Ferrandez non costituiva un titolo di spesa giuridicamente valido per l'ufficiale⁶⁶⁹. Pertanto, il re, volendo tutelare la *indemnitas* del Descallar, ordinò al maestro razionale del Regno di Valenza Guillem de Vich di approvare l'uscita di 500 ducati che questi avrebbe registrato nel proprio conto, insieme alle spese del ricambio. Considerando che il cambio era stato spiccato dall'Ixar,

⁶⁶⁷ ARV, MR, 8773, s.n.

⁶⁶⁸ La lettera era diretta al mercante aragonese (di Saragozza) Pedro Vidrier, attivo a Barcellona, il quale avrebbe dovuto pagarla, a 30 giorni vista, a Ludovico Vines, o, per conto di questi, a Mariano Catalani.

⁶⁶⁹ Come vedremo nel capitolo VI, i funzionari dell'amministrazione finanziaria della Corona erano autorizzati a pagare soltanto sulla base di mandati regi.

sebbene *nomine proprio*, per suo conto (*ad opus nostrum*) e che l'*alguazir* lo aveva avallato per suo ordine («de nostris ordinacione et mandato»), Alfonso riteneva che non fosse «equum nec rationi consonum» che l'ufficiale subisse un danno patrimoniale per essersi obbligato a nome proprio però «pro nobis et ad opus curie nostre nostrisque mandato et ordinacione»⁶⁷⁰.

In generale, il richiamo alla ragionevolezza, inscindibilmente legata al principio della giustizia e dell'equità, è una costante delle argomentazioni a cui il Magnanimo ricorreva per giustificare decisioni che avrebbero potuto apparire in contrasto con valori riconosciuti come propri dell'autorità sovrana. Nel 1438, il patrono di una galea regia (Salvat) Sureda, insieme al mercante senese filoaragonese Angelo Morosini, aveva depredato una galea fiorentina⁶⁷¹. Il re, «per non venir a rompre ab los dits florentins», risarcì il danno, spiccando al Pujades lettere di cambio per un ammontare complessivo di circa 5.000 ducati⁶⁷². Alfonso incaricò il Pujades di confiscare e vendere i beni del Sureda fino al concorrere dell'importo, appunto 5.000 ducati, necessario alla liquidazione dei cambi⁶⁷³. Ad ottobre, all'approssimarsi della scadenza delle lettere, il re ribadì l'ordine all'ufficiale, sostenendo che non fosse

rahonable ne just nos paguem los dans fets per mossèn Sureda⁶⁷⁴.

Mediante la circolazione delle lettere regie, il principio della ragionevolezza, contrapposto alla rigida applicazione della norma, cominciò a diffondersi anche nei ranghi dell'amministrazione statale. Divenuto percettore generale della Corona per l'assenza del tesoriere Mateu Pujades, che, come sappiamo, negli anni cruciali della conquista, si trasferì temporaneamente nel Regno di Napoli, Perot Mercader, ricevette una remunerazione, che, come di consueto, prevedeva uno stipendio erogato in quattro

⁶⁷⁰ ACA, RC, 2718, img. 318.

⁶⁷¹ In generale, sulla pirateria nel Mediterraneo basso-medievale si veda SALICRÚ I LLUCH, «La frontera marítima...», cit., pp. 681-709.

⁶⁷² Cfr. la lettera con cui il Magnanimo metteva al corrente dell'operazione la regina (ACA, RC, 2715, f. 72r, img. 145). Ad Alfonso l'amicizia dei senesi e dei fiorentini interessava in quanto avrebbero potuto impedire il passo alle genti d'arme che gli fossero venute dalla Lombardia (N. F. FARAGLIA, *Storia della lotta tra Alfonso V d'Aragona e Renato d'Angiò*, Lanciano, 1908, p. 62).

⁶⁷³ Alfonso gli ingiunse che «si fins aquí los dits bens no havets ocupats vista la present los vos ocupets o façats ocupar per manera que los dits cinchmilia ducats pus a pagar se han puscam traure e haver dels bens del dit mossèn Sureda e farets de aquells venda pus sien ocupats fins en tanta quantitat que baste als dits V^m ducats» (ACA, RC, 2715, img. 108).

⁶⁷⁴ *Ibidem*.

rate trimestrali (*terçes*), il vestiario ed una grazia ordinaria annui. Nel privilegio, gli importi erano espressi in moneta valenzana, in quanto l'ufficio era destinato ad essere esercitato precipuamente nel Regno di Valenza. Tuttavia, come sappiamo, gli affari della corte indussero il Mercader a muoversi, a proprie spese, tra i vari stati della confederazione aragonese, in particolare verso il Principato di Catalogna. Richiamandosi al principio secondo cui, come è stato visto, il tesoriere generale dovesse erogare i pagamenti nella moneta e secondo le misure dello stato in cui erano effettuati, nei periodi in cui era attivo in territori differenti dal Regno di Valenza, Perot trattene in moneta barcellonese le rate del proprio compenso dai proventi del suo ufficio. Ma il maestro razionale Guillem de Vich non approvò tali uscite, sostenendo che l'ufficio era destinato ad essere esercitato nel Regno di Valenza. Così, nel febbraio del 1445, il Mercader si fece rilasciare dal Magnanimo una lettera patente, indirizzata al de Vich, in cui, dichiarandosi soddisfatto dell'operato del percettore, gli ordinava di approvare in moneta valenzana le rate relative al tempo in cui l'ufficiale aveva operato nel Regno di Valenza, ed in moneta barcellonese le rate riguardanti i periodi in cui era stato attivo negli altri stati della confederazione. Alfonso assecondò l'atto del Mercader in riconoscenza degli oneri, anche economici, sostenuti dall'ufficiale nel corso dell'esercizio, come lascia intendere lo stesso Perot, il quale, nel riportare la propria retribuzione nel bilancio ufficiale, si richiamò ai «grans despeses et treballs» mediante i quali aveva operato «en lo servir e utilitat de la cort», di cui, inoltre, il re «era stat molt content»⁶⁷⁵. A giustificazione della spesa, Perot rinviò alla lettera di Alfonso, che fu allegata al bilancio. Ricordando la decisione del re, egli precisava che

lo dit senyor, arbitrant açò ésser just e rahonable, vulla e man que axí·s faça⁶⁷⁶.

⁶⁷⁵ Perot illustra l'intera vicenda, dichiarando innanzitutto «com yo per causa de la dita procuració fos stat en diverses parts de aquests regnes et terres, on los affers de aquella me portaven, e, ab grans despeses et treballs, hagués entès en lo servir e utilitat de la cort del dit senyor, de que era stat molt content». Egli ricorda come «en los comptes de la administració de la dita procuració, per mi donats en poder del dit mestre racional, yo hagués posat en data que havia vers mi retengut per la dita quitació, vestir e gràcia ordinaria de la moneda que corria en aquella part dels dits regnes et terres on yo·m trovava regint la dita procuració aquella quantitat que ab la damunt-dita carta lo dit senyor me havia atorgada e manada cascun any retenir en alguna remuneració dels dits mons treballs» e che «lo dit mestre racional no·m volgués admetre la dita quantitat en compte sino de moneda de València on se vol que yo hagués regida la dita procuració».

⁶⁷⁶ Il Mercader sottolineò come il sovrano, nella lettera, affermasse che «fos cosa justa que del temps que·s mostraria haver regida la dita procuració en Regne de València me admetés en compte la dita

CONCLUSIONI

Il ruolo che le nuove esigenze finanziarie della corte ebbero nelle modifiche apportate dal Magnanimo al tradizionale processo di spesa della tesoreria regia appare evidente. Legate, dapprima, all'ampliamento dell'attività finanziaria dello stato, tipico del Quattrocento, e, poi, allo stato di emergenza (*necessitas*) in cui versava la corte a causa della guerra, esse richiedevano una snellezza ed una rapidità delle procedure che la prassi degli uffici dell'amministrazione finanziaria centrale si rivelava perlopiù inadeguata a garantire.

Soltanto modificando l'ordinamento esistente, Alfonso poté garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria nella penisola iberica, e dunque, soprattutto, il finanziamento della sua politica napoletana, nonostante il suo insediamento in Italia (la *distància*). Nell'adeguare le vecchie norme di spesa ai nuovi bisogni dello stato, egli adottò tutte le possibili misure atte a consentire ai revisori di verificare l'operato degli amministratori delle sue finanze. Il sovrano intendeva conciliare le esigenze dell'amministrazione statale con la prassi tipica del mondo mercantile, basata sulla razionalità e sulla fiducia⁶⁷⁷.

Per derogare al sistema normativo vigente, il Magnanimo, che fin da molto presto si fece portatore dell'esigenza di un diritto effettivo, legato ai fatti, ricorse ad atti tipici dei «sistemi di eccezione» adottati dalle autorità medievali rispetto ad ordinamenti giuridici consolidati, quali le licenze, divenute lo strumento adoperato come rimedio alla rigidità di tali norme⁶⁷⁸. Infatti, la formula “non obstante” è elemento tecnico da esse comunemente impiegato al fine di rendere un provvedimento valido nonostante disposizioni contrastanti⁶⁷⁹. La tendenza a derogare si intensifica particolarmente negli

quantitat de moneda de València e del temps que s mostraria haver regida aquella fora del dit Regne de València, en les altres partes dels dits regnes e terres, me admetés en compte la dita quantitat de moneda de Bar(chinona)» e, pertanto, avesse ordinato al maestro razionale di approvare le uscite «que m'e retengut de moneda de València, e del temps que yo he deturat en les altres parts de aquestes regnes e terres pos que m'en retengut la dita quantitat de moneda de Bar(chinona)» (ARV, MR, 9395, f. 63v°).

⁶⁷⁷ Su questa riflessione si vedano anche DEL TREPPO, *Il regno...*, cit., pp. 128-143 e SENATORE, «Cedole...», cit., p. 133.

⁶⁷⁸ VALLERANI, *Sistemi di eccezione*, cit.

⁶⁷⁹ Cfr. lo studio di Milani sui *capitula* degli statuti cittadini (MILANI, «Legge ed eccezione...», cit., p. 381). L'autore si rifa all'analisi contenuta del testo di Lorenzo Tanzini *Il governo delle leggi. Pratiche istituzionali a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, edito a Firenze nel 2007 (cfr. pp. 42-46).

anni cruciali della guerra. I decreti alfonsini risultano particolarmente interessanti anche dal punto di vista del linguaggio politico, il quale riecheggia la riflessione teorica europea sulla natura dei poteri del principe⁶⁸⁰. È noto che prima della codificazione il panorama giuridico europeo fosse caratterizzato dalla centralità di un diritto giurisprudenziale fondato su «una *interpretatio* costruita sui testi (principalmente *corpus iuris civilis* e *corpus iuris canonici*), ma fortemente ancorata alla fattualità del diritto»⁶⁸¹. Il problema della *potestas* assoluta era stato posto dai giuristi, secondo cui il *dominus* era legittimato ad infrangere l'ordine definito dal diritto, motivando però la deroga mediante «una *ratio* di tipo giuridico, che rispondesse almeno alla *necessitas* o all'*utilitas commune*»⁶⁸². Secondo i teorici del diritto, la *dispensatio* avrebbe dovuto fondarsi sulla *necessitas* o l'*utilitas* oppure su una *aequitas rationabilis* o su una *iusta causa*⁶⁸³. Se una giustificazione che richiama *sic et simpliciter* la *plenitudo potestatis* del principe è indice di un atteggiamento irrispettoso della legge⁶⁸⁴, il contestuale riferimento del Magnanimo alle *necessitates* della corte, a cui essa era legata, è indice

⁶⁸⁰ Sulla corrente storiografica, che negli ultimi decenni ha conosciuto un crescente consenso, che si è occupata in vari modi della ricostruzione della “funzione” politica dei concetti si veda R. DELLE DONNE, «Nel “vortice infinito delle storicizzazioni”: Otto Gerhard Oexle, Aldabrone di Laon e la “scienza storica della cultura”», in G. ROSSETTI-G. VITOLO (a cura di), *Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, vol. II, Napoli, 2000, p. 344).

⁶⁸¹ M. MECCARELLI, «Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica», in VALLERANI, *Sistemi di eccezione...*, cit., p. 495.

⁶⁸² M. VALLERANI, «La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347», in ID., *Sistemi di eccezione...*, cit., p. 412.

⁶⁸³ Rispettivamente, Bertacchini, *Repertorium...*, cit., s.v. *Dispensatio*, f. 80 e M.A. SABELLI, *Summa diversorum tractatum*, Venetis 1748, s.v. *Dispensatio*, f. 527, citati in MECCARELLI, «Paradigmi dell'eccezione...», cit., p. 496, note 8-9 (p. 513). «I regimi tardo-comunali avevano fatto spesso ricorso alla nozione di *iusta causa* per prendere decisioni ormai interne al ristretto gruppo oligarchico delle magistrature superiori», nozione che tende a divenire sfuggente nei regimi signorili (ivi, pp. 412-413). I giuristi, nel modellare i regimi giuridici dell'eccezione, erano chiamati «a renderli compatibili con la dimensione della *iustitia* e dell'*aequitas*» (ivi, p. 500). Nel lessico politico di Ferrante, figlio illegittimo ed erede del Magnanimo al trono napoletano, Francesco Senatore ha riscontrato l'uso del concetto di ragione, intesa come «meditata considerazione delle circostanze reali» (F. SENATORE, «La cultura politica di Ferrante d'Aragona», in *Linguaggi politici...*, cit., p. 135). La locuzione *de rajone*, inoltre, presentava un carattere strettamente giuridico, in quanto traduzione letterale di *de iure* (ivi, p. 137).

⁶⁸⁴ Si tratta di un argomento tipico della retorica dei signori italiani del tempo. Al riguardo si veda A. GAMBERINI-C. PETRALIA [a cura di], *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Roma, 2007 ed in particolare, su Milano, F. CENGARLE, «Le arenghe dei decreti viscontei (1330 ca.-1447): alcune considerazioni», pp. 55-88; sul caso visconteo si veda anche J. BLACK, «The Visconti in the Fourteenth Century and the Origins of their Plenitudo Potestatis», in F. CENGARLE, G. CHITTOLINI e G.M. VARANINI (a cura di), *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio. Atti del convegno (Milano, 11-12 aprile 2003)*, *Quaderni di Reti Medievali Rivista*, 1 (2005), pp. 11-30.

del tentativo del sovrano di mostrare la propria fondamentale fedeltà all'ordinamento giuridico esistente, compromessa dalla congiuntura del momento⁶⁸⁵. Ciò spiega anche la pratica della regolarizzazione successiva dei titoli di spesa, insieme alla necessità di tutelare gli interessi finanziari della corte, nonostante l'enorme distanza e la situazione di emergenza provocata dalla guerra. La stessa *aequitas* è intesa come «parametro di adeguatezza tra diritto ed esigenze di giustizia nel contesto storico dato»⁶⁸⁶ e costituisce «espressione delle esigenze giuridiche nuove per un regolamento dei rapporti che tenga conto delle modificazioni intervenute nella struttura sociale»⁶⁸⁷. Nel Medioevo maturo, per gli uomini dello *ius commune* di origine imperiale «il testo romano è ben spesso solo la copertura autoritativa di una costruzione giuridica che si sviluppa autonoma e che trova la propria fonte sostanziale nella incandescenza dei novissimi fatti economici e sociali della civiltà medievale»⁶⁸⁸.

D'altra parte, l'eccezione (nel nostro caso rappresentata dalla licenza) «non si traduce in una mera condizione di pienezza dei poteri correlata a una sospensione dei principi fondamentali dell'ordinamento», ma corrisponde necessariamente «all'*ordo*», in quanto consiste in «quelle forme di “tradimento” della regola che caratterizzano la *vita del diritto*» stessa⁶⁸⁹. «L'*extraordinarium* è, sotto tale ottica, un rimedio necessario che serve a supplire all'*ordinarium* dove questi risulti carente, ad esempio quando si manifesta un caso nuovo»⁶⁹⁰. La dimensione straordinaria dà «un contributo alla tenuta dell'ordine giuridico (e non alla sua sospensione)»⁶⁹¹ e corrisponde a modifiche in atto nel quadro socio-politico di riferimento.

Considerata la diffusione delle licenze per tutto il corso del regno del Magnanimo, appare evidente come le norme introdotte dal sovrano divennero parte integrante

⁶⁸⁵ Nel Regno di Napoli, invece, il Magnanimo si riferiva in modo compiaciuto al suo «potere assoluto» (M. DEL TREPPO, «Alfonso il Magnanimo e la Corona d'Aragona», in *XVI Congresso internazionale...*, cit., p. 11).

⁶⁸⁶ MECCARELLI, «Paradigmi dell'eccezione...», cit., p. 500. L'autore si rifà ai seguenti lavori: P. GROSSI, *L'ordine giuridico...*, cit., pp. 175 sgg.; A. CAVANNA, *La «coscienza del giudice» nello stylus iudicandi del Senato di Milano* (1999), ora in ID., *Scritti giuridici (1968-2002)*, Napoli, 2007, vol II, pp. 1062-1064.

⁶⁸⁷ Enciclopedia online Treccani, s.v. *ordinamento giuridico*. Sull'equità si veda anche C. Petit-J. Vallejo, «La categoria giuridica nella cultura europea del Medioevo», in *Storia d'Europa*, vol. III (*Il Medioevo. Secoli V-XV*), a cura di G. Ortalli, Torino, pp. 721-760.

⁶⁸⁸ GROSSI, *L'ordine giuridico...*, cit., p. 11.

⁶⁸⁹ *Ibidem*.

⁶⁹⁰ MECCARELLI, «Paradigmi dell'eccezione...», cit., p. 497.

⁶⁹¹ *Ivi*, p. 498.

dell'ordinamento giuridico degli uffici finanziari della corte. D'altra parte, Vallerani dichiara che «negli stati tardo-medievali non sembra più esistere una vera gerarchia normativa, ma un sistema misto, fondato sull'eccezione sistematica come forma di costruzione "individualizzata" degli atti di governo»⁶⁹².

La *distància* costituì un impulso verso la volgarizzazione del linguaggio amministrativo, attraverso la diffusione di mandati di pagamento in volgare caratterizzati da una maggiore affinità con l'ordine orale, i quali sostituirono o affiancarono le delibere di spesa in latino.

Al di là delle innovazioni atte a garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, è sorprendente come il Magnanimo, nonostante la distanza e le urgenti *necessitates* della corte, osservasse le procedure di spesa necessarie a tutelare i propri interessi finanziari, attraverso, ad esempio, la regolarizzazione successiva dei propri mandati di pagamento.

⁶⁹² VALLERANI, «La supplica al signore...», cit., p. 434.

**CAPITOLO V. «PER NOSTRE REAL PODER ABSOLUT»: LA POLITICA ED
IL DIRITTO**

L'attività di governo del Magnanimo dovette misurarsi con il complesso deposito di norme scritte e prassi consolidate che caratterizzavano l'ordinamento delle corti aragonesi già da vari decenni. Il presente capitolo prende in considerazione la dialettica che caratterizzò i rapporti tra il Magnanimo ed il supremo organo di controllo finanziario della corte nel Regno di Valenza. L'ufficio del maestro razionale, infatti, era caratterizzato da formalismo giuridico ed interpretativo, ossia una concezione meccanica e letterale dell'interpretazione della legge, verso il quale Alfonso non tralasciò di mostrare la propria insofferenza, in modo particolare negli anni delle campagne militari, quando considerava più opportune meno formalità ed una maggiore fluidità nell'applicazione delle norme, vecchie e nuove, a seconda delle concrete pratiche della gestione degli ufficiali ai quali erano affidati gli affari finanziari della corte.

Il conflitto acquisì anche una connotazione politica, essendo in gioco il controllo delle finanze reali ed il prestigio del ruolo del maestro razionale nell'apparato finanziario della Corona rispetto al consolidamento della figura del tesoriere attuato da Alfonso, al punto da indurre, in più occasioni, il Magnanimo a giungere a rivendicare l'assolutezza dell'autorità regia⁶⁹³. In particolare, nell'ambito di un sistema normativo in cui la consuetudine era considerata superiore alle contingenti decisioni del sovrano, la questione dello "stile" dell'ufficio del maestro razionale sfociò in uno scontro aperto con il sovrano, secondo dinamiche che caratterizzarono anche il Regno di Napoli a partire almeno dalla prima età moderna⁶⁹⁴. Agli orientamenti assolutistici del sovrano, il maestro razionale reagì assumendo la prassi dell'ufficio come elemento centrale della propria «identità amministrativa»⁶⁹⁵.

⁶⁹³ Giorgio Chittolini ha dedicato uno studio all'"onore" degli ufficiali ducali milanesi nella seconda metà del Quattrocento, identificato «nell'esercizio autorevole ed energico dell'ufficio» rispetto, però, ai "corpi" ed ai "ceti" (G. CHITTOLINI, «L'onore dell'ufficiale», in *Florence and Milan: Comparisons and Relations*, Acts of two Conference at Villa I Tatti in 1982-1984, Firenze, 1989, vol. I, pp. 101-33).

⁶⁹⁴ G. MUTO, «Lo stile antiquo: consuetudini e prassi amministrativa a Napoli nella prima età moderna», in *Mélanges de l'Ecole française de Rome (Moyen-Age, Temps modernes)*, vol. 100 (1988), n. 1, pp. 317-330.

⁶⁹⁵ Ivi, p. 329.

1. I MAESTRI RAZIONALI E LA TUTELA DELLE FINANZE REALI: IL PUNTO DI VISTA DEL MAGNANIMO

In occasione della già menzionata missione presso il Magnanimo affidata all'ufficiale Felip de Vesach all'inizio degli anni Cinquanta, il nuovo maestro razionale valenzano Lluís de Vich giunse a fornire egli stesso al re certi suggerimenti al fine di sostenere gli interessi finanziari della corte nel Regno.

È già stato ricordato che i baiuli locali erano preposti ai vari distretti in cui erano suddivise, amministrativamente, le *bailie* generali. Essi avevano il compito precipuo di esigere le imposte spettanti alla corte proprie della circoscrizione, mentre dell'esazione dei tributi generali di pertinenza regia si occupava il baiulo generale. Verso la fine degli anni Quaranta, i proventi riscossi dal baiulo di Oriola erano ridotti a pochi *censals menuts*⁶⁹⁶, quantunque l'ufficiale, come tutti i baiuli locali, percepisse uno stipendio annuo di 300 soldi valenzani. Come si legge nel memoriale che consegnato al de Vesach prima della sua partenza, in cui erano riportate le varie questioni che l'ufficiale avrebbe dovuto sottoporre al monarca, il maestro razionale comunicò al sovrano che il baiulo di Oriola «no fa altra cosa sinó reebre alguns censals menuts en poqua quantitats que lo dit senyor ha en la dita ciutat»⁶⁹⁷. Egli propose di affidare la percezione dei *censals menuts* della comunità al baiulo generale del Regno di Valenza, in modo che la Corona potesse revocare lo stipendio al baiulo del luogo «com sia superflu pagar lo dit salari, ates que n'y ha ia batle general»⁶⁹⁸. Il Magnanimo accolse di buon grado la proposta del maestro razionale, precisando però che al funzionario, insieme allo stipendio, non fosse revocato l'ufficio⁶⁹⁹.

Inoltre, anche in seguito al definitivo insediamento del Magnanimo in Italia, i baiuli locali continuarono a corrispondere certe rendite sulla base di privilegi regi loro presentati dai beneficiari. A Lluís de Vich ciò appariva una deroga piuttosto inspiegabile, da parte del re, alla prammatica con cui aveva stabilito che essi dovessero inviare al baiulo generale i loro proventi, al netto soltanto degli stipendi del personale e

⁶⁹⁶ Con l'espressione *censals menuts* si indicavano genericamente le varie categorie dei redditi di pertinenza della corte (GUINOT RODRÍGUEZ, «El Patrimoni Reial...», cit.).

⁶⁹⁷ Kùchler, *Les finances...*, cit., p. 15.

⁶⁹⁸ Il memoriale fu registrato nel *Libre de letre e provisions reals* del maestro razionale (ARV, MR, 9050), contenente la «memoria amministrativa» dell'ufficio (su di esso si veda CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre Racional...*, cit., p. 61). La voce a cui qui si fa riferimento è in ARV, MR, 9050, f. 102v°.

⁶⁹⁹ Al margine della voce del memoriale si legge, infatti, «diu lo dit senyor que s faça, emperò no li leva lo offici mas lo salari» (*ibidem*).

delle consuete spese dell'ufficio. Credendo che tali privilegi sfuggissero al controllo del re, il maestro razionale, comunicandogli come, in fase di rendicontazione, «algunes vegades los dits batles locals trahen algunes provisions de la cort del dit senyor derogatories a la dita pramàtica»⁷⁰⁰, lo incitava ad autorizzarlo, mediante un'apposita disposizione (*provisió*), ad esigere in ogni caso il rispetto della prammatica «axí com a util e profitosa a la dita cort», senza accettare alcun privilegio emesso dalla corte per *inadvertencia*⁷⁰¹!

Inoltre, come sappiamo, il de Vich informò altresì Alfonso che alcuni funzionari regi non rispettavano la prammatica sanzione con cui il sovrano, molto presto, aveva stabilito che tutti gli ufficiali finanziari della Corona dovessero rendere il conto entro 4 mesi dal termine dell'esercizio. Il maestro razionale suggerì al re di ribadire la disposizione «axí com a útil e profitosa a la sua cort», mediante un provvedimento che prevedesse rigide pene («certes e grans penes») per i trasgressori⁷⁰².

Infine, come è stato visto, dopo il trasferimento di Mateu Pujades a Napoli, il Magnanimo volle che Perot Mercader, a quanto sembra insieme ad altri agenti della riscossione (*rebeedors*), prendesse visione di tutti i rendiconti custoditi presso l'ufficio del maestro razionale valenzano, in modo, evidentemente, da rilevare eventuali avanzi e residui attivi spettanti alla corte. Il de Vich aveva eseguito la volontà di Alfonso, consentendo a tali ufficiali di esaminare in particolare i conti del baiulo generale del Regno Berenguer Mercader e del suo predecessore Joan Mercader, dall'ispezione dei quali non erano emerse irregolarità⁷⁰³. Il maestro razionale comunicò al re di essere disposto a sottoporre loro tutti i conti che avessero richiesto, ma, allo stesso tempo, volle mettere il sovrano in guardia dalla concreta possibilità che, decidendo in qualche modo di rompere l'assoluta discrezione secondo la quale erano tenuti nel suo ufficio i

⁷⁰⁰ ARV, MR, 9050, f. 101v.

⁷⁰¹ In particolare, il de Vich suggerì al re di «provehir e ordenar que la dita pramàtica, axí com a util e profitosa a la dita cort, sia servada, manant a la provisió que lo dit senyor farà al dit mestre racional que si era cars que alguna provisió per inadvertencia ixia de la cort del dit senyor aquella no sia servada ni admesa per lo dit mestre racional en nenguns comptes» (*ibidem*).

⁷⁰² Secondo le indicazioni del maestro razionale, il testo della vecchia prammatica era destinato ad essere trascritto (*inserto*) nel nuovo provvedimento (ARV, MR, 9050, f. 102r).

⁷⁰³ Il de Vich dichiarò infatti come «vist per lo mestre racional les provisions sobre lo offici de rebeedors, enseguint los manaments de sa senyeria, de continent manà als de son offici que·ls fossen mostrats tots los comptes que volguessen veure» e come dalla verifica dei conti del Mercader «per la gràcia de Déu, no han trobat en los dits comptes sino tot be, segons per aquells, creu lo dit mestre racional, lo dit senyor serà stat informat».

redditi della Corona, questi divenissero presto oggetto delle brame di quanti erano interessati a gestire i cespiti della corte, i quali si sarebbero quindi rivolti a lui che, per la sua *grandissima liberalitat* non avrebbe negato loro l'alienazione di una parte di essi. Il de Vich, infatti, volle che fosse comunicato al re che «és prest lo dit mestre racional de mostrar aquells e altres tota hora que veure ho volrà(n)», ma che, allo stesso tempo, «però dol-se lo dit mestre racional que tro açí les rendes e patrimoni que lo dit senyor ha en lo dit Regne tro a huy son stades secretes e perço son stades conservades». Egli, pertanto, esprimeva al sovrano la propria perplessità che

vinint en sabuderia de moltes persones, no vinguen en alienaciò per ço com lo dit senyor per sa grandissima liberalitat no ha acostumat dir que no de semblants coses <que> li eren demanades⁷⁰⁴.

Nel corso del regno del Magnanimo, l'ufficio del maestro razionale valenzano acquisì una grande considerazione presso le istituzioni del Regno. Innanzitutto divenne garante del rispetto, da parte del monarca, delle leggi approvate durante le assemblee delle *corts*, che erano raccolte nei *Fueros*⁷⁰⁵. Inoltre, esso si impegnava nella tutela delle finanze reali, spingendosi anche oltre la volontà regia.

È già stato ricordato come Alfonso, per aggirare il divieto impostogli dalle *corts* di incrementare lo stipendio di certi funzionari pubblici, concedesse loro un supplemento salariale, la grazia, definita “grazia ordinaria” in modo da distinguerla dai donativi concessi dal re a titolo grazioso in maniera occasionale. Tuttavia, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, ben presto la grazia cominciò a non essere più considerata come indice del favore regio e gli ufficiali pubblici, al principio dell'esercizio, rivendicavano il riconoscimento dei medesimi supplementi concessi ai loro predecessori.

Negli anni Quaranta, il Magnanimo assegnò a Jaume de Malferit, governatore del Regno *ultra* il fiume Xúquer, una grazia di 100 fiorini sui proventi del baiulo generale del Regno di Valenza Berenguer Mercader⁷⁰⁶. In seguito alla resa del conto, il maestro razionale Guillem de Vich si rifiutò di approvare il pagamento effettuato dal baiulo in

⁷⁰⁴ Ivi, ff. 102v-103r.

⁷⁰⁵ Küchler, *Les finances...*, cit., p. 29.

⁷⁰⁶ Nel Regno di Valenza, il fiume Xúquer costituiva un confine naturale che, nel corso del tempo, aveva acquisito anche un carattere amministrativo, fin da quando, nella prima metà del XIII secolo, era venuto a costituire la frontiera tra i due regni musulmani di Zayyan (Valenza) e di Ibn Hud (Murcia) (A. FURIÓ DIEGO, *Història del País Valencià*, Valenza, 2012). Sulla figura del governatore nel Regno di Valenza si veda CABEZUELO PLIEGO, *Poder público...*, cit..

favore del Malferit, in quanto considerava la concessione del supplemento regio come strettamente legata al rango sociale ed al buon operato del governatore e l'assegnazione di una grazia "ordinaria" avrebbe potuto originare rivendicazioni salariali da parte dei suoi successori, indipendentemente dal loro *status* e dalla qualità dell'esercizio svolto, giungendo a costituire un inutile aggravio per le finanze reali. Il Mercader si rivolse quindi al re, il quale, nel gennaio del 1445, ordinò al de Vich di accettare la spesa. Nella lettera, Alfonso ricordava come, secondo quanto era stato informato, dinanzi al baiulo il maestro razionale avesse sostenuto che tale concessione

sería introducir que los altres loctinents de governador qui vendrien après los dit mossèn Jacme, los quals forse no serien de sa condició, ne servirien axí bé lo dit offici com lo dit mossèn Jacme, volrien e demanarien la dita gràcia, de que se seguiria dan a nostra cort⁷⁰⁷.

L'ineccepibilità del sistema di verifica degli stati iberici della Corona d'Aragona garantì la difesa degli interessi finanziari della corte alfonsina anche in seguito al suo insediamento in Italia. Ne era ben cosciente il Magnanimo, il quale, nel 1436, si oppose fermamente alla decisione del fratello Joan, suo luogotenente, di chiamare Bartholomeu Stayo affinché esaminasse i numerosi rendiconti che il maestro razionale del Regno d'Aragona Pere de la Cavalleria non aveva approvato per la presenza di presunte irregolarità. Alfonso stabilì che i conti degli ufficiali che si sentivano *agreviados* dal de Cavalleria potevano, secondo «justicia e razón», essere sottoposti al regio Consiglio di Joan, ma solo dopo aver ascoltato il parere tecnico del maestro razionale, considerato rappresentante degli interessi della corte⁷⁰⁸. Questi, infatti- sosteneva il re- «és part formada por nós e por nostro interès en semblants cosas» ed egli voleva che «el interès de nostra cort en todo e por todo sia bien visto e guardado». Non casualmente l'ufficiale è definito «maestro racional de nostra cort en el Regno d'Aragó». La decisione del fratello, invece, avrebbe significato «destruir» l'organo, «el qual nos és muyt util»⁷⁰⁹. Ciò che ad un sovrano illuminato come il Magnanimo appariva ingombrante era, come è stato accennato, il formalismo giuridico dei revisori. I cavilli burocratici da loro rilevati nella verifica dei conti pubblici gli sembravano "capziosi". Nel 1437, Pere de la

⁷⁰⁷ ACA, RC, 2901, ff. 146r^o-146v^o.

⁷⁰⁸ In particolare, egli manifestò la propria volontà secondo cui «si algunos oficiales nostros administrantes nuestras peccunias si sienten por agreviados del dito maestro racional por las impugnaciones qu'el's façe en sus contos e en otra manera qu'en vostro consello lo mandedes determinar, segunt por justicia e razón trobaredes seyer fazedero, oynt emperó primerament el dito maestro racional».

⁷⁰⁹ ACA, RC, 2765, ff. 51r^o-51v^o, img. 103-104.

Cavalleria inviò ad Alfonso una *consultoria* circa certe presunte irregolarità rilevate nei conti di Martín Diez Daux, prima luogotenente e baiulo generale e poi *justícia* del Regno. Il Magnanimo gli rispose dichiarando di aver esaminato «en todo e por todo» ciò riguardo cui «assaz capciosament nos avisades» e gli ordinò di annullare i *duptes*, procedendo prontamente e con «suma diligencia» alla chiusura dei conti dell'ufficiale «sin encerquarhe de cavillación o dilación alguna»⁷¹⁰.

Interessato all'oggettività della revisione contabile, Alfonso interveniva direttamente per garantire la maggiore terzietà possibile del processo. Nel 1441, lo stesso Pere de la Cavalleria non aveva voluto approvare certi conti del fratello Leonart, baiulo e percettore generale del Regno, e trasmise al re il proprio parere tecnico al riguardo. Il Magnanimo gli rispose innanzitutto dichiarandosi sorpreso della decisione di respingere la rendicontazione fraterna, della quale avrebbe dovuto essere invece soddisfatto⁷¹¹. Attribuendo la decisione del maestro razionale a gelosie interne al funzionariato pubblico, Alfonso, pur riconoscendo la probità e la lealtà denotata da lungo tempo dai due ufficiali nel corso dei rispettivi esercizi, «per tolre tot scrupol de sospita e gelosia» stabilì che i rendiconti di Leonart dovessero essere esaminati in prima istanza dal maestro razionale di Catalogna⁷¹². A Pere de Cavalleria il re riconobbe il diritto alla chiusura finale (*diffinició*) del conto ed al rilascio del relativo *albarà testimonial*, nonché, prima di ratificare il parere del collega catalano, la possibilità di formulare ulteriori dubbi, sostenendo che «aquesta pràctica és molt honesta e rahonable»⁷¹³.

⁷¹⁰ ACA, RC, 2715, img. 30.

⁷¹¹ Più precisamente, il sovrano si diceva «maravellats de vos, que ço que deuriu aprovar per tolre tota natura de sospita e n deuriu ésser molt content, reproveu» (ACA, RC, 2901, 64).

⁷¹² In particolare, comunicò al maestro razionale che, «jatsesia que de la promenia e lealtat vostra e sua siam bé edificats e més non stam duptosos com aquella haiam per lonch temps coneguda», aveva deciso «que los comptes de les administraciones del dit vostre frare, o dels subdelegats per ell en fer la dita recepció general, sien vists, regoneguts, examinats e impugnats per lo mestre racional de Cathalunya, abans que per vostre offici» (*ibidem*).

⁷¹³ *Ibidem*.

2. IL FORMALISMO GIURIDICO DELL'UFFICIO VALENZANO

Come vedremo meglio nel prossimo capitolo, nel 1434, il maestro razionale del Regno di Valenza Berenguer Minguet non volle approvare il conto del baiulo generale Berenguer Mercader, in quanto le spese ordinategli dal re erano state effettuate senza il mandato esecutivo (*esecutoria*) del tesoriere generale, contravvenendo ad una prammatica sanzione promulgata da Alfonso negli anni Venti, la quale, a quanto sembra, riprendeva una pratica affermata già in precedenza⁷¹⁴. Il Mercader si rivolse quindi al Magnanimo, il quale ordinò al Minguet di accettare i pagamenti effettuati dal baiulo anche senza l'*esecutoria* del tesoriere, sia perché questi era già gravato da incombenze notevoli, come è stato detto, sia perché l'ufficio si era reso vacante a causa della morte di Bernat Sirvent.

Dopo che fu nominato tesoriere generale Mateu Pujades, il maestro razionale valenzano si rifiutò nuovamente di approvare, senza le *esecutorie* di questi, il conto di Berenguer e Perot Mercader, il quale gestiva la bailia generale in qualità di reggente a causa dell'assenza del primo, dal momento che l'ufficio di tesoreria non era più vacante ed anzi, già nel 1438, Alfonso aveva ribadito la prammatica degli anni Venti in relazione all'ufficio del Pujades, nonostante qualunque deroga disposta fino a quale momento⁷¹⁵. Nel luglio del 1440, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, il Magnanimo indirizzò quindi un'altra lettera al maestro razionale per invalidare nuovamente la prammatica in relazione all'amministrazione dei Mercader, per «la gran distància» della sede di governo, situata nel Regno di Napoli, dal Regno di Valenza. Per tutelare la *indempnitat* del baiulo generale e del reggente, il re si richiamò al suo *reyal absolut poder*: la semplice volontà del re era sufficiente a compensare la mancanza delle *esecutorie* del tesoriere generale nel corso della sua assenza dalla penisola iberica (e non oltre). In particolare, egli dichiarò che

per nostre reyal absolut poder la dita carència de executorias suplim durant nostra absència de nostres regnes e terres d'Aragò, València, Mallorques e principat de Catalunya e altres terres nostres occidues e no més avant.

⁷¹⁴ Su questa si veda il prossimo capitolo.

⁷¹⁵ «nec obstantibus etiam quibuscumque verbis derogatoriis in eisdem provisionibus, cartis et aliis predictis apposit(is) et continent(is)» (cfr. il prossimo capitolo).

Alfonso confidava nella «prohomenia e lealtat» dei due ufficiali, per cui stabilì che i loro esiti fossero approvati soltanto sulla base dei propri mandati di spesa e delle ricevute di pagamento dei beneficiari⁷¹⁶.

Quando, in seguito alla partenza di Mateu Pujades per il Regno di Napoli all'inizio del 1441, Berenguer Mercader fu nominato percettore e procuratore generale degli stati iberici della Corona e Perot suo luogotenente, per legittimarli durante la permanenza del tesoriere generale in Italia, il Magnanimo riconobbe ad essi buona parte delle licenze relative alle procedure di erogazione della spesa che aveva concesso al Pujades, quando gli era stato assegnato l'incarico durante la vacanza dell'ufficio di tesoreria. In particolare, i Mercader furono autorizzati ad effettuare pagamenti sulla base di memoriali, istruzioni, lettere chiuse e private del re; a retribuire automaticamente i corrieri e tutti coloro di cui si fossero serviti per eseguire i mandati regi ed in generale per curare i «fets e negocis» della corte; a cambiare liberamente le monete ed a liquidare le lettere di cambio loro indirizzate, rendendo in fase di rendicontazione soltanto le cambiali recanti al margine la *contenta* del beneficiario⁷¹⁷. Inoltre, Alfonso concesse a Perot un'apposita autorizzazione affinché potesse liquidare anche gli albarani della scrivania di razione che erano stati indirizzati al Pujades prima del suo trasferimento nel Regno⁷¹⁸.

Tuttavia, in fase di rendicontazione il maestro razionale si rifiutò ancora una volta di approvare il conto dei Mercader, in quanto la licenza che li esonerava dall'obbligo di rendere il mandato esecutivo del tesoriere generale era stata loro concessa in qualità di gestori della bailia generale del Regno di Valenza e, pertanto, non fu considerata valida

⁷¹⁶ Il sovrano, infatti, concludeva la lettera ordinando ai revisori che «en lo retiment de sos comptes, exhibiunt cauteles nostres e àpoques de pagua covinents de les quantitats que de nostres peccúnies paguades, liurades e administrades haurà et d'ací a'vant li covendrà pagar, liurar et administrar durant la dits nostra abcència, aquells en los dits seus comptes li admetats no obstant que de aquels no dé, produesca e liure les dites executòries de nostre tresorer, no obstant encara qualsevol paraules en la dita pracmàtica contengudes e expressades» (ARV, MR, 8792, ff. 13r°-14v°; ARV, MR, 9050, f. 17v°). Il provvedimento è ricordato anche in CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., p. 52.

⁷¹⁷ Le lettere sono registrate nel rendiconto di Perot Mercader relativo al periodo 1 luglio 1441-giugno 1442 (ARV, MR, 9395, ff. 9r-11v).

⁷¹⁸ La lettera fu registrata come *Letra del senyor Rey ab la qual mana al maestre racional reeba e admeta en compte al dit mossèn Perot Mercader, procurador substituhit del honorable mossèn Berenguer Mercader en la procuració e recepció general a aquell feta per lo dit senyor, totes e qualsevol quantitats de peccunia que havia pagades per virtut de albarans de scrivà de ració jatsia fossen dreçats a mossèn Matheu Pujades, tresorer del dit senyor, axí com si pròpiament fossen dreçates al dit mossèn Perot* (ivi, f. 12r°).

in relazione al nuovo ufficio. I Mercader dovettero ricorrere nuovamente al re, il quale, nel settembre del 1442, indirizzò al maestro razionale valenzano un'altra articolata lettera, in cui fu trascritto anche il provvedimento con cui, nel 1438, era stata confermata la prammatica. Essendo stato informato della vicenda, il sovrano spiegava come i Mercader avesse proceduto ad eseguire i suoi mandati di pagamento pur non disponendo dell'*esecutoria* del tesoriere generale, in quanto, «si fet ho haguessen», non avrebbero potuto «complir de continent nostres manaments» a causa della *gran distància* tra gli stati occidui della Corona d'Aragona ed il Regno di Napoli, nel quale la corte allora risiedeva e dove il tesoriere stava esercitando l'ufficio. In particolare, Alfonso esordì dichiarando di essere stato informato

que vos, dit mestre racional, e o lo dit vostre lochtinent e regent lo dit offici, no volets reebre e admetre en compte als dits batle, procurador e receptor nostre general e al dit mossèn Perot Mercader, procurador substitut de aquell, les dites quantitats per aquells donades e pagades en virtut de les dites nostres letres e provisions reyal, perço com no us liuren en la reddició de llurs comptes les dites executòries del dit tresorer.

Il sovrano proseguì spiegando che i Mercader avevano eseguito i pagamenti da lui disposti «sens haver, cobrar e obtenir letres executòries de les dites letres e provisions del dit nostre tresorer, segons per nós és ordenat en la dita preinserta pramàtica», in quanto «si fet ho haguessen, no hagueren potut complir de continent nostres manaments» considerando

la gran distància qui es de aquesos Regnes e terres nostres occidues, en los quals los dits batle e procurador general e mossèn Perot Mercader exercen los dits officis de aquest Regne de Sicilia de ça Far, en lo qual nos de present residim e en lo qual lo dit nostre tresorer exerceix son offici.

La pronta liquidazione dei mandati regi era invece tanto più necessaria, considerato lo stato di «gran necessitat» in cui si trovava la corte. Il Magnanimo concluse ordinando ai revisori di approvare il conto del Mercader, invocando nuovamente, secondo la formula prima esaminata, il suo «real poder absolut», in virtù del quale compensava il difetto delle esecutorie del tesoriere generale nel corso della sua assenza dalla penisola iberica «e no més avant»⁷¹⁹.

⁷¹⁹ ARV, MR, 8792, ff. 13r^o-14v^o (questo provvedimento è ricordato anche in CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., p. 52) e ACA, *Real Cancillería*, 2720, img. 142-145.

2.2 I SEGNI DELL'INSOFFERENZA ALFONSINA

Dopo essere stato nominato tesoriere generale, il Pujades diede origine all'elaborazione di un unico rendiconto relativo all'intero esercizio di percettore e procuratore generale (novembre 1436-ottobre 1439). Intanto, come sappiamo, mantenne l'incarico di procuratore generale ed Alfonso, mediante apposito provvedimento, gli confermò tutte le licenze concessegli fino ad allora relativamente alle procedure di spesa, intestate, come è stato visto, al maestro razionale, sempre circoscrivendone la validità al periodo di separazione del tesoriere dalla corte⁷²⁰. Lo stesso Pujades, che, come sappiamo, già prima della nomina a tesoriere generale, aveva ricevuto la stessa remunerazione che era stata assegnata a Francesc Sarçola, nel registrare, in seguito alla promozione al tesorierato, una rata del proprio compenso, ne rivendica la liceità in virtù della disposizione regia

ab la qual és manat als racionals que totes cauteles genarals per mi obtengudes en temps del regiment del dit offici de procuració e recepció general me sien per ells acceptades en los comptes de la administració de les pecúnies de mon offici de tresorer, durant la sua absència d'aquestes parts o absent yo de la sua cort axí com eren admetedores en los comptes de la dita procuració e recepció general⁷²¹.

Intanto, il Magnanimo non aveva tralasciato di sottolineare come avesse emanato il provvedimento in quanto, in seguito alla nomina del Pujades quale tesoriere generale, presso l'ufficio di revisione

forsan verteretur in dubium an lictere supradicte se extendant ad compota dicti Mathei Pujades pro dicto thesaurarii officio⁷²².

Inoltre, essendo prevedibile che tutti i creditori della corte si sarebbero rivolti al Pujades, come tesoriere regio, per reclamare la restituzione dei prestiti concessi al re fino ad allora, l'ufficiale fu legittimato a liquidare tutti i titoli di credito regi che gli

⁷²⁰ In una lettera indirizzata al maestro razionale il 2 settembre del 1439, il Magnanimo, dopo aver ricordato come «ante promocionem per nos factam de dicto Matheo Pujades ad dictum officium thesaurarii ipsum Matheum diverssas a nobis obtinuisse licteras vobis directas pro generalibus cautelis computorum suorum administracionis per ipsum nostrum procuratorem et receptorem generalem factas», ordinò all'ufficiale che «pro administracione per ipsum fienda durante nostra absencia a Regnis et terris nostris occiduís seu ipso a nostra curia absente, licteras supradictas predicto Matheo Pujades in comptis dicti sui thesaurarii officii e cetero admitatis prout admictende per vos erant in comptis dicti sui procuracionis et recepcionis officii» (ACA, RC, 2714, img. 347-349).

⁷²¹ ARV, MR, 8787, f. 47r.

⁷²² ACA, RC, 2714, img. 347-349.

fossero stati presentati, comprese le lettere di cambio, quantunque non erano a lui intestati. Sul tesoriere sarebbe ricaduto altresì l'onere di mantenere il personale della corte alfonsina operante presso la regina in qualità di luogotenente. Gli ordini di pagamento sarebbero stati emessi dallo scrivano di razione della regina, per cui, contestualmente, il Magnanimo autorizzò appositamente il Pujades a soddisfare tali mandati, considerato che, tradizionalmente, non costituivano un titolo di spesa giuridicamente valido per il tesoriere. Lo stesso 2 settembre, il monarca indirizzò al maestro razionale un'altra lettera, in cui esordiva spiegando come

forsan oportebit seu contingerit dictum nostrum thesaurarium solvere peccunie quantitates per nos seu curiam nostram debitas cum cartis, lictis seu cautelis nostris et albaranis officii scribe porcionis domus nostre seu illustrissime Regine consortis et locumtenentis nostre carissime directis preteritis thesaurariis nostris seu aliis qui nostram thesaureriam reyerunt seu cum lictis cambi nostris diversis officialibus nostris seu personis directis.

Alfonso ordinò al maestro razionale di accettare i pagamenti effettuati dal Pujades sulla base dei titoli di spesa menzionati, rendendo l'ufficiale il titolo e la ricevuta del beneficiario «iuxta stillum nostre curie», ammonendolo affinché non avanzasse alcuna riserva al riguardo («ne super hiis per vos sibi dubium fieri valeat aliquale»)⁷²³. Non era necessario alcun riferimento agli albarani della scrivania di razione alfonsina, che il Pujades, in qualità di tesoriere regio, era automaticamente autorizzato a liquidare, secondo le norme aragonesi⁷²⁴.

Prima di partire per il Regno di Napoli all'inizio del 1441, Mateu Pujades rese al maestro razionale il conto relativo alla percettoria ed i primi due rendiconti del tesorierato (novembre 1439-dicembre 1440). In una lettera del 5 aprile del 1441, infatti, Alfonso, informato dal tesoriere stesso della resa dei conti, ordinò al luogotenente del maestro razionale Bernat Estellers di provvedere alla pronta verifica dei registri. Dichiarando che «per l'amat conseller e tresorer nostre mossèn Matheu Pujades som stats certificats que ha lexats, ordenats e a presentat en vostre poder los comptes que tro açí per nos ha administrats», il sovrano chiese all'Estellers «que ab summa vigilància vos entengats en la presta expedició de aquells»⁷²⁵.

⁷²³ Appendice, doc. 24.

⁷²⁴ Cfr. capitolo III, parte II, par. 2.2.

⁷²⁵ ARV, MR, 9050, f. 15v^o. La lettera è edita da CRUSELLES GÓMEZ, *El Maestre racional...*, cit., p. 276. Sui rendiconti del Pujades cfr. il repertorio dei superstiti registri della tesoreria generale del Magnanimo riportato nel cap. III^o.

Nessuno dei provvedimenti del Magnanimo aveva però legittimato il Pujades a liquidare i mandati rimasti insoluti che gli erano stati rimessi come percettore e procuratore generale! Pertanto, nell'agosto del 1441, Alfonso rilasciò all'ufficiale un'altra licenza in cui, mediante la quale stabilì che

encara com a tresorer puxa pagar totes e qualsevol quantitats de peccúnies per nós a aquell manades pagar ab letres axí de cambi com encara closes e patents directes a ell tant axí com a procurador quant com a tresorer,

ordinando ai revisori di approvare tali spese, rendendo il Pujades i mandati di pagamento e le ricevute dei beneficiari, senza sollevare alcun *dupte*⁷²⁶.

Inoltre, sembra che l'ufficio del maestro razionale avesse mostrato qualche riserva riguardo l'opportunità di considerare complessivamente valide in relazione all'ufficio di tesoriere generale le licenze concesse al Pujades in qualità di procuratore e percettore generale, in virtù di una disposizione "onnicomprensiva" del re. Infatti, allo stesso tempo, il Magnanimo ribadì

ésser nostra voluntat que les dites cartes e procuracions sien e stiguen en lur força, effecàcia e valor e d'aquelles lo dit mossèn Matheu puxa usar d'axí com d'abans hoc encara de qualsevol peccúnies per ell reebudes e reebedores per virtut de les dites procuracions.

Nella conclusione della lettera, il re non tralasciava di evidenziare come il provvedimento si fosse reso necessario considerando, in generale, che

per la provisió del dit offici de tresorer per nós al dit mossèn Matheu feta per vosaltres poria ésser dubtat si les dites cartes de procuracions haurien effecàcia e valor ni de aquells lo dit mossèn Matheu poria usar axí com de abans,

ed in particolare perché i revisori avrebbero potuto dubitare

si de les peccúnies per ell rebudes o reebedores per títol de les dites procuracions e encara com a tresorer poria pagar qualsevol quantitates e peccúnies per les dites cauteles o provisions nostres a ell directes com a procurador nostre.

In questo modo, il sovrano lasciava trasparire una certa insofferenza verso i formalismi giuridici dell'ufficio di revisione, che egli pure assecondava quando non entravano in contrasto con le esigenze finanziarie della corte⁷²⁷.

⁷²⁶ «a aquell, restituint les dites letres ab àpoca de la dita solució, en lo temps del retiment de sos comtes [...] les hi reebats e admetats en compte, tots dubtes remoguts».

⁷²⁷ ACA, RC, 2717, img. 291-292.

3. IL DIRITTO E LA FIDUCIA

La prassi dell'ufficio del maestro razionale prevedeva che i bilanci fossero depositati tra gli scaffali insieme a tutta la documentazione idonea a comprovare la regolarità delle operazioni registratevi. Dall'analisi fin qui condotta, un dato risalta in modo particolare: la necessità del mandato regio o, per determinate categorie di spesa, dell'albarano della scrivania di razione per tutti quei pagamenti che il tesoriere non era stato autorizzato ad effettuare in maniera autonoma. Così, al Pujades furono contestati una serie di pagamenti che, per la loro natura, non rientravano nelle tipologie di spesa che il sovrano lo aveva legittimato ad effettuare autonomamente e che erano stati realizzati senza uno specifico mandato regio. In corrispondenza di un pagamento effettuato da Mateu Pujades nel luglio del 1443 in favore del mercante barcellonese Joan Riba, patrono di una galea *grossa de mercaderia*, per il trasporto di una partita di 1000 panni, il revisore segnalò l'assenza del mandato di pagamento del re («Ffall manament del senyor Rey»), precisando che esso dovesse essere richiesto al sovrano sia per il noleggio che per l'acquisto ed altre spese, così come la certificazione dello scrivano di razione, a cui i panni erano stati consegnati⁷²⁸. In altri termini, pur confidando nell'effettività dell'operazione registrata dal tesoriere, egli richiedeva l'emissione dei documenti necessari a "regolarizzare", sul piano formale, il processo di spesa.

Così il Magnanimo si trovò a dover regolarizzare una serie di operazioni, anche semplicemente contabili, non esaustivamente giustificate dal Pujades. Ad esempio, l'ufficiale aveva incassato 20.000 fiorini aragonesi pesati secondo le misure di Catalogna in luogo dei 20.300 fiorini aragonesi a peso d'Aragona che avrebbero dovuto versare le *corts generals* aragonesi celebrate da Joan di Navarra come rata dei 225.000 fiorini che avevano promesso al re. Già è stato rilevato come la licenza alfonsina che sollevava il tesoriere dall'obbligo di certificare il corso delle monete ed il tasso secondo il quale avesse effettuato eventuali cambi non fosse applicata dai maestri razionali in relazione a certe operazioni speculative (che meriterebbero un approfondimento a parte) effettuate dalla corte insieme alle *cortes* nell'ambito dell'erogazione dei donativi da queste concessi al sovrano. Essa, infatti, era legata alle frequenti fluttuazioni a cui

⁷²⁸ Il mandato regio «se deu ordenar axí per la compra del dits draps, com per messions e per lo dit nòlit», insieme alla «certificació del scrivà de ració a qui son stats liurats los dits draps» (ARV, MR, 9358, 1° fasc., f. 67r).

cominciò ad essere soggetto il mercato monetario dell'epoca e che coinvolsero anche il sistema contabile della tesoreria, fondato sulle differenti monete dei vari stati della Corona. Pertanto, il maestro razionale richiese al Pujades una certificazione della differenza di valore esistente, quando fu effettuata l'operazione, tra il fiorino pesato secondo le misure aragonesi ed il fiorino a peso di Catalogna⁷²⁹.

Inoltre, come sappiamo, Teruel anticipò al Magnanimo 40.000 soldi (di Jaca) delle *demandes gratioses* che, per conto della corte, sarebbero state richieste da re Juan nelle assemblee generali («plegues generals») celebrate nel 1438 e 1439. 10.000 soldi furono versati al Pujades in 12.000 reali valenzani, mentre i restanti 30.000 soldi furono depositati presso la zecca in fiorini d'oro (a peso d'Aragona), computando il fiorino a ragione di 10 soldi e 6 denari, per un totale di 2.857 fiorini. L'importo fu poi trasferito presso la zecca di Valenza, dove l'ufficiale poté disporre di 2.831,5 fiorini, secondo le misure del Regno. Il maestro razionale gli richiese una certificazione del maestro della zecca in cui fosse indicata la somma depositata da Teruel. Alfonso, ordinò al maestro razionale di approvare le due entrate soltanto sulla base del giuramento dell'ufficiale. In particolare, il re dichiarava di confidare fermamente nell'onestà, nella *legalitat* e nel buon operato del Pujades, che certamente aveva agito, per quanto gli fosse stato possibile, secondo l'interesse finanziario (*indempnitat*) della corte:

nos haiam ferma confiança en la probitat e legalitat e bona industria del dit mossèn Matheu Pujades, perquè som certs que ell en les dites coses, tant com és stat possible, ha satisfet a la indemnitat de nostra cort⁷³⁰.

Il Magnanimo si diceva soddisfatto (*contents*) che l'ufficiale «ab son simple iurament» e «sens donar les dites certificacions ni altra clarificatió» fosse sollevato dal rispondere ai *duptes* ed ad altre possibili irregolarità che il maestro razionale avesse potuto rilevare rispetto alle due entrate («e altres en les dites dos rebudes faedores»). Per quanto riguarda il versamento di Teruel, inoltre, il re dichiarava di essere al corrente che, effettivamente, presso la zecca valenzana furono disponibili 2.831 fiorini e mezzo, precisando che «segons som informats, après foren posats en la seca de València e foren trobats al pes de València dos milia DCCCXXXI florins mig d'or per lo dit pes». In ogni caso, il giuramento sui Vangeli da parte del Pujades avrebbe costituito una solida

⁷²⁹ Precisamente, una «certificació e clarificatió de la differència que lavors era dels florins de pes d'Aragó a pes de Catalunya» (ACA, RC, 2717, img. 361-362).

⁷³⁰ *Ibidem*.

garanzia della veridicità delle due registrazioni, per cui Alfonso concludeva la lettera ribadendo al maestro razionale di approvarle entrambe

prestat per lo dit mossèn Matheu lo dit iurament als sancts IIII evangelis, mijançant lo qual advererà totes les dites coses⁷³¹.

Inoltre, come sappiamo, al Pujades era stato affidato il compito di trasmettere partite di sale d'Ibiza nel Regno di Napoli, dove era venduto per ricavare contanti. Egli era tenuto a certificare il costo del noleggio delle navi all'infante Ferdinando d'Aragona, mentre la spesa del sale era destinata ad essere liquidata, mediante cambio traiettizio, dal tesoriere di Sicilia Pere d'Altelló. In particolare, abbiamo visto come nel luglio del 1440, avesse ordinato al luogotenente del governatore di Ibiza, Pere Marí, di caricare una partita di sale (111 *modins*) sulla nave di Alfonso Garçia, per trasmetterla alla corte e come, per timore che la merce potesse essere intercettata dai nemici, l'acquisto, per ordine del tesoriere, era stato effettuato dallo stesso Garçia, il quale redasse la *carta de comanda*, ossia l'ordine al fornitore di consegnare la merce entro una determinata data, a nome del mercante fiorentino Clemente Somaia⁷³². Sempre a nome di questi, Francesc Pujades aveva noleggiato la nave a Barcellona, mediante certi sensali⁷³³. La morte del d'Altelló rese impossibile la liquidazione delle lettere di cambio spiccate dal Pujades, le quali tornarono indietro gravate delle spese del ricambio. Il tesoriere considerò opportuno provvedere egli stesso all'intera spesa. Nel registrare il pagamento, egli ricordò che il sale era stato acquistato dal Garcia a ragione di 32 soldi (moneta di Ibiza) per *modi* «de prima compra», per un totale di 177 libbre ed 11 soldi, «segons lo compte per menut que aquell (Clemente) me·n ha trames». Considerando altre *messions menudes*, la spesa complessiva fu di 225 libbre e 15 soldi, che il Pujades trasmise a Clemente Somaia mediante il Garçia in moneta barcellonese. L'importo equivalse a 250 fiorini d'oro, 8 soldi e 6 denari circa, computando il fiorino d'oro di buon peso a ragione di 18 soldi, secondo la quotazione vigente ad Ibiza («com axí valen en Eviça»), per cui il Pujades versò al Somaia 251 fiorini «de nombre», corrispondenti a 250 fiorini «de pes». I fiorini furono acquistati a Valenza a ragione di 12 soldi e 5 denari valenzani per fiorino,

⁷³¹ *Ibidem*.

⁷³² Alcover definisce la *comanda*, tra l'altro, come l'«encàrrec fet a un comerciant o industrial de fornir dins cert termini una mercaderia determinada» (ALCOVER, *Diccionari...*, cit., s.v. *comanda*).

⁷³³ Si veda il capitolo II. Il contratto di noleggio fu ratificato dallo stesso notaio che sottoscrisse la *carta de comanda* del Garcia, Vicent Çaera (ARV, *MR*, 8788, f. 75v).

«segons valien a la jornada». Il Somaia, a sua volta, trasmise il denaro al luogotenente del governatore di Ibiza Pere Mari, il quale ne inviò al tesoriere la ricevuta⁷³⁴. Rispetto a tale spesa, in fase di rendicontazione il tesoriere rese una copia autentica della comanda del Garçia, insieme al resoconto sopra menzionato di tutte le spese sostenute da questi per l'acquisto del sale; una copia autentica del noleggio effettuato da Francesc Pujades; le ricevute di tutti i beneficiari dei vari pagamenti; una certificazione della *guardia* del sale di Ibiza, bollata con il sigillo dell'università, certificante che il sale era stato caricato sulla nave; infine, una certificazione (*regonexensa*) in cui Clemente Somaia dichiarava che il noleggio e la comanda realizzati in suo nome erano stati in realtà effettuati per conto della corte, su ordine del Pujades⁷³⁵. Nella posta, il tesoriere avvertì l'esigenza di giustificare l'impossibilità di eseguire la spesa secondo la *forma* disposta dal re a causa della morte del tesoriere siciliano, per cui aveva ritenuto conveniente provvedere egli stesso al pagamento. In particolare, egli spiegava come

actenent que havem nova certa que'n Pere d'Altellò és mort, no he pogut en aquella forma seguir lo manament del dit senyor, ans me'n ha convengut fer la present data.

Il tesoriere, però, non rese alcuna certificazione dell'interesse del ricambio. Prevedendo il *dupte* che, per questa ragione, il maestro razionale avrebbe rilevato, nell'agosto del 1441, poco dopo essere giunto nel Regno di Napoli, il Pujades si fece rilasciare da Alfonso una lettera mediante la quale ordinava ai revisori di approvare l'intero importo pagato «no demanant al dit nostre tresorer compte per menut de les dites despeses e messions», essendo egli *veridicament* informato riguardo i dettagli di tali spese ed in particolare dell'interesse del ricambio. Il Magnanimo sosteneva le ragioni del tesoriere spiegando come, sebbene la lettera di cambio fosse stata accettata dal tesoriere siciliano, non fu però pagata a causa della sua morte: «lo qual cambi, jatsia per lo dit tresorer fos acceptat, no s'és pogut pagar per causa de sa mort e pertant ha convengut que sia lo dit cambi tornat atràs». Egli stabilì che al Pujades non fosse richiesta alcuna «certificació del desavanç del dit cambi», in quanto «siam informats montar a la dita quantitat»⁷³⁶.

⁷³⁴ *Ibidem*.

⁷³⁵ In particolare, secondo quanto scrive il Pujades nel registrare la spesa, il Somaia riconosceva «que jatssia lo dit noliejament fos fet en nom seu e la carta de comanda dels dits CCL florins diguts a ell està en veritat esser per mi e per mi haver fet aquell qui axí com he dit en nom del senyor Rey e com a tresorer d'aquell lo'y fiu fer» (ARV, MR, 8788, f. 76v).

⁷³⁶ ACA, RC, 2901, img. 52.

D'altra parte, le spese che l'ufficiale era stato autorizzato ad effettuare anche senza uno specifico mandato regio dovevano essere giustificate in maniera esauriente, come previsto dalle licenze stesse. Sappiamo, ad esempio, che il Pujades era stato autorizzato a pagare autonomamente i collaboratori di cui si serviva per espletare il proprio ufficio. Così egli remunerò il *porter* incaricato di far prendere possesso della villa di Cocentaina a Joan de Pròxida, a cui era stata venduta, calcolando il compenso sulla base dei giorni (40) nel corso dei quali il funzionario era stato impegnato per portare a termine l'incarico. I revisori contestarono al Pujades l'insufficiente certificazione di tale durata, per cui il re ordinò loro di accettare il pagamento in favore del *porter* «per lo viatge que féu a la vila de Cocentaina per metre en possessió lo dit Johan de Pròxida, hon vaccà, segons havem sabut, vertaderament XXXX jorns»⁷³⁷.

3.1 LA QUESTIONE DEI LUOGOTENENTI GENERALI

Al Pujades furono contestate anche certe spese realizzate per ordine dei luogotenenti generali di Alfonso. Trattando della separazione del patrimonio della regina dalle finanze del sovrano, infatti, abbiamo già avuto modo di comprendere come i luogotenenti generali, per le spese legate agli affari della corte loro affidati, attingessero alle casse del monarca, considerate come depositarie del denaro della Corona (il *general*). Tuttavia, il Magnanimo non aveva mai autorizzato il Pujades ad effettuare pagamenti per ordine dei suoi luogotenenti generali.

Così, il tesoriere si rivolse al re, il quale ordinò ai revisori l'approvazione innanzitutto di una serie di pagamenti eseguiti dall'ufficiale per ordine della consorte. Essi comprendevano certe spese realizzate sotto l'urgenza degli eventi relativi alla sospensione di Eugenio IV nel Concilio di Basilea, come la remunerazione (45 soldi valenzani) di un inviato trasmesso dallo stesso concilio presso la regina, al fine di notificare al Regio Consiglio il decreto di sospensione⁷³⁸; un pagamento di 100 fiorini d'oro aragonesi a Pere Roig per il viaggio che da Saragozza, attraverso l'Ebro, fece fino al castello di Morella, dove fu portato l'ex *justícia* del Regno d'Aragona Martìn Diez

⁷³⁷ ACA, RC, 2717, f. 181r, img. 359.

⁷³⁸ «en alguna smena e satisfacció dels treballs per ell sostenguts en portar del concili de Basilea al consell nostre en la cort de la Il·lustre Reyna, muller e lochtinent nostre general lo decret de la suspensió ladonchs feta en lo dit concili de papa Eugeni e per lo dit concili a la dita illustre Reyna tramés» (ivi, ff. 181r-181v, img. 359-360). Eugenio IV era stato deposto nel giugno del 1439 dai padri del Concilio di Basilea, i quali, a novembre, procedettero ad eleggere l'antipapa Felice V.

Daux, scortato da «certa gent armada»⁷³⁹; il rimborso spese di un inviato trasmesso a Castiglia «per certs affers de nostra cort» e le spese per realizzare certi ornamenti e modifiche («en fer alguns adobs e obres») nella sala del palazzo arcivescovile di Saragozza, nella quale si tenne il *consell* della corte⁷⁴⁰.

I pagamenti ordinati al Pujades da re Juan sembrano invece di dubbia legittimità rispetto al buon esito dell'incarico affidatogli. Questi aveva chiesto alle *corts* del Regno di Valenza, per conto del Magnanimo, un donativo di 100.000 fiorini. Le *corts* concessero 106.000 fiorini, purché fosse consentito loro di trattenere dall'importo 18.000 fiorini e rotti anteriormente concesso ad Alfonso. Il denaro fu versato al Pujades, ma il luogotenente pretese che gli fossero pagati i 5.000 fiorini della sua provvigione, nonché i 6.000 fiorini eccedenti rispetto all'importo originariamente richiesto alle *corts*. Tra le spese che re Juan ordinò al Pujades per interesse della corte, invece, si distinguono, oltre al saldo del debito con la città di Valenza, 1.000 fiorini per la trasmissione di una galea nel Regno di Napoli. Appena raggiunta la corte, nel marzo del 1441 il tesoriere si fece rilasciare da Alfonso una lettera mediante la quale ordinava ai revisori di approvare tutti i pagamenti effettuati per ordine di re Juan. Il Magnanimo dichiarò che tali spese erano state effettivamente erogate dall'ufficiale e secondo equità:

nos haiam haguts los dits pagaments o distribucions liquidament e segons que de rahó hi egualtat se pertanya esser stats fets⁷⁴¹.

In effetti, Alfonso riconosceva la possibilità che il Pujades sostenesse delle spese per ordine dei luogotenenti, al fine di garantire il buon esito degli affari della corte loro affidati. Tuttavia, egli preferiva che l'approvazione di tali pagamenti fosse comunque subordinata alla propria definitiva autorizzazione.

Nel 1447, la regina consultò Alfonso sulle misure da adottare nei confronti di due personaggi (*mossèn* Copons, forse l'assessore al governo di Maiorca Joan, e *mossèn* Alberti, probabilmente il procuratore del Regno, anch'egli di nome Joan)⁷⁴². Non avendo ricevuto una pronta risposta da parte del Magnanimo, ella procedette ad agire contro di loro, senza attendere il parere del consorte. Il 1° maggio questi le scrisse di proprio pugno una lettera, con cui le ingiungeva di revocare il provvedimento «porqué

⁷³⁹ Ivi, img. 362.

⁷⁴⁰ *Ibidem*.

⁷⁴¹ ACA, RC, 2901, img. 3-4.

⁷⁴² Al riguardo, si veda il capitolo XI.

devias sperar mi respuesta». Allo stesso tempo, precisava che non si sarebbe fatto carico della remunerazione degli operatori di cui si era servita, ammonendola affinché «no pienses admeta scusa de salario de los trebaiantes». Se la regina avesse attinto il denaro dalle casse del consorte, attribuendo la spesa alla *dilació de consultas*, egli avrebbe legittimato l'uscita per tutelare giuridicamente l'ufficiale pagatore, ma- avvisava- che se ne sarebbe avvalso sulle rendite siciliane a lei pertinenti⁷⁴³.

Di fatto, il maestro razionale Lluís de Vich ed il luogotenente dell'ufficio Bernat Estellers non avevano mai approvato i pagamenti effettuati tanto dal tesoriere generale quanto dal baiulo generale del Regno di Valenza per ordine dei luogotenenti senza una specifica autorizzazione del Magnanimo. Per questo, subirono le pressioni della regina e di re Juan, i quali insistevano affinché accettassero le spese da loro ordinate ai due ufficiali. Così il de Vich chiese ad Alfonso di esplicitare la propria volontà al riguardo, in modo da sollevarlo, per l'avvenire, dalla responsabilità di una tale decisione. In occasione della più volte menzionata missione affidata a Felip de Vesach, egli comunicò al sovrano come

lo mestre racional és molt congoxat lonch temps ha e encara cascun dia per la senyora Reyna e per lo senyor Rey de Navarra, lochtinents generals vostres, que·ls passe e·ls admeta en los comptes axí de vostre tresorer com del batle general del Regne de Valencia e altres e moltes e grandes quantitats ab cauteles llurs, les quals ells mandaven donar.

L'ufficiale evidenziava come tanto lui quanto l'Estellers, luogotenente di vecchia data dell'ufficio, «jamès han volgudes passar» le spese ordinate dai luogotenenti generali. Il maestro razionale volle che il de Vesach chiedesse ad Alfonso «per relevar aquell (*il de Vich*) del dit càrrech, voler declarar, ab provisiò vostra, quina es vostra intenciò per al temps sdevenidor», precisando però come dalla congiunta azione sua e del luogotenente, fino ad allora, «ha resultat a vostra cort molt gran utilitat», dal momento che- ribadiva- «jamés han volgut passar res sino ab provisions vostres»⁷⁴⁴.

⁷⁴³ ACA, RC, 2940, f. 27r, img. 59.

⁷⁴⁴ ARV, MR, 9050, f. 104r.

4. LA RESPONSABILITÀ FORMALE DEGLI UFFICIALI REGI

È noto che Mateu Pujades, in seguito alla sua morte, fu processato per peculato⁷⁴⁵. La questione, mai approfondita sinora, sarà ripresa nel capitolo XI. Le seguenti pagine mostrano come, in vita, egli avesse rischiato di essere condannato anche semplicemente per quella che oggi sarebbe definita “responsabilità formale”, caratterizzata dalla trasgressione delle norme, indipendentemente dall'accertamento del danno erariale.

Come sappiamo, tra i principali compiti affidati dal Magnanimo al Pujades vi era la liquidazione delle lettere di cambio spiccategli dalla corte in Italia. È già stato detto che le norme di spesa tradizionali prevedevano, per quanto riguarda la restituzione dei prestiti, che il tesoriere fosse tenuto a rendere, in fase di rendicontazione, insieme al titolo di credito regio ed alla ricevuta di pagamento del beneficiario (l'ex creditore), la quietanza d'incasso dell'ufficiale che aveva acquisito il prestito. In questo modo il maestro razionale avrebbe potuto inviare a questi un *notament*, ricordandogli di contabilizzare l'entrata nel proprio rendiconto. Relativamente ai prestiti acquisiti direttamente dal re, la ricevuta d'entrata del sovrano, nel corso del tempo, era stata sostituita da una dichiarazione d'incasso autografa inserita all'interno del titolo di credito stesso.

Negli anni della conquista napoletana, probabilmente per accelerare il processo di contrazione dei cambi sotto l'urgenza delle necessità finanziarie della corte, gli ufficiali regi che ricevevano il denaro a cambio generalmente tralasciarono di emettere le ricevute d'entrata, né tantomeno Alfonso inserì la propria dichiarazione d'incasso autografa all'interno delle lettere relative ai “prestiti” da lui acquisiti direttamente. Inoltre, la diffusione della lettera di cambio quale titolo di spesa era un fatto nuovo e probabilmente non era stato oggetto di interventi normativi specifici prima del Magnanimo, il quale, come è stato visto nel capitolo precedente, stabilì che il Pujades fosse tenuto a rendere la cambiale recante al margine la *contenta* del beneficiario, secondo l'uso mercantile, senza fare alcuna menzione della ricevuta d'entrata di colui che aveva incassato il prestito. Cionondimeno, sappiamo di ufficiali che, nel Regno di Napoli, avevano posto una dichiarazione d'incasso autografa (*contenta*) in calce alla lettera di cambio: riferendosi a due lettere di cambio presentategli dal fiorentino Nicolò di Domenico de Giugni nel 1438, liquidate soltanto in parte, Mateu Pujades dichiara

⁷⁴⁵ RYDER, *The Kingdom...*, cit., pp. 176-177.

come «en los peus de les quals letres és escrita la contenta de mà d'en Jacme Amigo lavors administrant les peccúnies de la cort en lo present Realme de Nàpols»⁷⁴⁶.

Ad ogni modo, il Pujades soddisfò anche le semplici lettere di cambio spiccategli dalla corte. Lo stesso Alfonso, in una lettera dell'aprile del 1437 in cui gli forniva indicazioni sulla liquidazione di un cambio in favore di Francesco d'Antonio di Bartolino, incitava il Pujades affinché «en lo bon compliment dels dits cambis siau molt solicit», quantunque «en aquells res se mancava»⁷⁴⁷.

Successivamente, nel settembre del 1439, il Magnanimo rilasciò al Pujades una lettera indirizzata al maestro razionale, in cui stabilì che tutti i pagamenti effettuati dal tesoriere per liquidare le lettere di cambio e gli altri titoli di credito emessi dalla corte fossero approvati nonostante il difetto della propria scrittura autografa o della ricevuta d'entrata di colui che aveva ricevuto il prestito per conto della corte. Al fine di comprendere meglio l'incidenza delle esigenze finanziarie della corte sull'evoluzione delle pratiche amministrative statali, sembra opportuno seguire l'intera argomentazione del sovrano.

Alfonso esordì ricordando come il Pujades, in qualità di procuratore e percettore generale, avesse liquidato, senza attendere ulteriori documenti giustificativi («nullis cautelis expectatis») lettere di cambio ed altri titoli di credito regi dal cui testo risultava che egli avesse ricevuto in prestito denaro o merci e come il maestro razionale si fosse rifiutato, attenendosi alla prassi dell'ufficio («iuxta stillum aut et praticam vestri officii»), di accettare tali pagamenti, a causa del difetto sia delle sue dichiarazioni d'incasso autografe, sia delle quietanze d'entrata di coloro che avevano ricevuto i prestiti per conto della corte:

Cum dictus Matheu Pujades ut procurator et receptor generalis noster solverit pro nobis et nostro mandato diverssas [sic] pecunie quantitates nullis cautelis expectat(is) nisi solum virtute licterarum nostrarum cambi et aliarum per nos sibi directas in quibus continetur nos cambia illa seu peccunias recepisse seu de illis contentum esse in peccunia seu in mercanciis et virtute licterarum nostrarum cambii et aliarum in quibus continetur cambia illa seu peccunias per alium pro nobis recepta fuisse, et quia iuxta stillum aut et praticam vestri officii licteras seu cautelas nostras in quibus contineatur nos peccuniam seu aliquid recepisse nisi in cautelis seu licteris illis manu nostra scriptum sit nos illam seu illud nostris in manibus recepisse et cautelas et licteras nostras in quibus app(ar)eat peccunias seu aliquid per alium pro nobis receptum fuisse absque restitutione apoce illius per notamento ex illo insurgenti admictere contradiccitis et dubitatis.

⁷⁴⁶ ARV, MR, 8791, ff. 352r-353r.

⁷⁴⁷ ACA, RC, 2900, img. 141. Sulle lettere di cambio emesse dal Magnanimo in favore del di Bartolino si veda anche DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», cit., p. 421.

Il sovrano proseguiva con una lunga arenga, nella quale dichiarava come fosse stata e fosse sua *voluntas* che, durante la sua *absentia* dalla penisola iberica o comunque nel corso dell'assenza del Pujades dalla corte, la liquidazione delle lettere di cambio e degli altri titoli di credito a lui rimessi non subisse alcun ritardo (*dilatatio*) a causa della mancanza delle suddette *assueta* scrittura autografa regia o ricevuta, consapevolmente o incoscientemente («*scienter vel ignoanter*») omesse. Un tale ritardo avrebbe danneggiato la conquista napoletana, determinando il rallentamento dell'impresa:

Et cum fuerit et sit nostra intencio et voluntas q(ue) durante nostra absencia a regnis et terris nostris occiduis seu ipso Matheu Pujades a nostra curia absente ne soluciones cambiorum nec etiam aliorum debitorum nostrorum mutuo seu ex causa vendicionis factorum modo aliquo dilacione aliquali [sic] valeant agravari per obmissionem scienter vel ignoanter factam de dicta scriptura manu nostra in dictis licteris apponi ut predicatur assueta et per predictam restitutionem dicte apoce, ex qua dilacione amprisie quam nunc prossequimur detrimentum sequi posset aliquale.

Pertanto, il Magnanimo ordinò ai revisori di accettare senz'altro i pagamenti delle lettere di cambio e degli altri titoli di credito regi sostenuti dal Pujades tanto in qualità di procuratore e percettore generale quanto come tesoriere, nonostante l'omissione della *solita* e pur *necessaria* propria dichiarazione autografa e della quietanza d'entrata di coloro che avevano ricevuta il denaro per suo conto:

Propterea tenore presentis dicimus et mandamus vobis et cuilibet vestrum de certa sciencia et expresse quatenus tempore raciociinii dicti Mathei Pujades in omnibus et quibusvis dat(is) et solucionibus per ipsum factum ut procuratorem et receptorem et de cetero fiendis ut tesaurarium nostrum virtute quarumvis licterarum nostrarum cambiorum sibi per nos directarum et de cetero dirigendarum et virtute quarumvis cautelarum debitorum nostrorum mutuo seu ex causa vendicionis per nos factarum et fiendis nullum predicto Matheo Pujades dubium, notamentum seu obstaculum ac contradiccionem faciatis nec dicta sua compota aliquo modo dilatetis propter obmissionem dicte scripture seu cuiusvis scripture manu nostra apponi necessaria ac solite in dictis licteris et quibusvis cautelis nostris et eciam racione obmissionis apocarum illorum qui pecunias seu aliquid pro nobis receperit hec(ue) non mutetis seu differatis cum nos delliberate et consulte sic fieri volumus et compleri»⁷⁴⁸.

La pratica sarà mantenuta ancora a lungo e non solo in relazione all'ufficio del Pujades. In una lettera di cambio spiccata da Alfonso al baiulo generale del Regno di Valenza Berenguer Mercader nell'aprile del 1441, Mateu Pujades, il quale aveva incassato il denaro per conto del re, inserì la dichiarazione autografa «Yo Matheu Pujades, tresorer del senyor Rey, he rebut la sobredita quantitat»⁷⁴⁹.

⁷⁴⁸ ACA, RC, 2714, img. 346-347.

⁷⁴⁹ ACA, RC, 2901, img. 9.

4.1 IL PUJADES TRA LA FIDUCIA DEL RE ED IL RISPETTO DELLE NORME

Nonostante l'ordine regio, il maestro razionale si rifiutò di approvare i pagamenti effettuati dal Pujades in qualità di percettore e procuratore generale per la liquidazione dei cambi, in quanto l'ufficiale non aveva reso alcun genere di ricevuta di coloro che avevano incassato il denaro per conto della corte. Pertanto, all'inizio del tesorerato, il Pujades si rifiutò di liquidare certe lettere di cambio che non presentavano tutti gli elementi necessari a garantirne la verifica da parte dei revisori.

All'inizio del 1440, i mercanti gaetani Raimó Ranco e Pietro Baccano avevano preso del denaro a cambio da diversi napoletani, per concederlo alla corte, versandolo al reggente della tesoreria alfonsina Jaume Amigo⁷⁵⁰. Le lettere di cambio erano state rimesse ai mercanti barcellonesi Ferrer e Ramon Bertran, affinché liquidassero i corrispondenti dei creditori napoletani. Tuttavia, esse erano destinate ad essere liquidate con gli introiti della Corona, per cui i Bertran, a loro volta, avrebbero dovuto rivolgersi al Pujades, secondo quanto era stato stabilito dal re. Ma il tesoriere si rifiutò di pagare non solo perché le lettere non erano intestate a lui, ma soprattutto perché in nessun modo risultava che esse fossero state emesse per servire la corte. Le lettere furono così protestate e ricambiate a danno dei due mercanti barcellonesi. Il Magnanimo si adoperò affinché esse, gravate ora anche dall'interesse (*desavanç*) del ricambio, fossero onorate dal Pujades ed a febbraio inviò al tesoriere un apposito titolo di spesa, in cui, rivolgendosi ai revisori, dopo aver specificato come «la demunt-dita quantitat ha reebut lo dit regent (*l'Amigo*) per nos», ordinava loro di approvare il pagamento che il tesoriere avrebbe effettuato, restituendo i documenti relativi al cambio ed al ricambio, lo stesso mandato regio e la *contenta* del beneficiario, secondo il costume mercantile⁷⁵¹. Tuttavia, ad aprile il Pujades non aveva ancora saldato il debito, sicché il Magnanimo ribadì l'ordine, ammonendolo in quanto il mancato pagamento non poteva essere attribuito al difetto della relativa *cautela* regia, già fattagli recapitare. Il sovrano evidenziava, infatti, come

⁷⁵⁰ Chiedere ai mercanti più vicini alla corte di prendere per sé a cambio denaro destinato ad essere restituito con i proventi della Corona era una delle strategie creditizie messe in atto dal Magnanimo per finanziare il *deficit* di bilancio (si vedano i riferimenti bibliografici indicati nel capitolo XI).

⁷⁵¹ «los albarans dels cambis e recambis dels demunt-dits mercaders qui aquells devian rebre, ab la present et ab la contenta escrita de lur mà, segons en cambis se acostuma fer» (ACA, RC, 2714, img. 320-321). La lettera, ricordata peraltro anche da Del Treppo (DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», cit., p. 411) fu trasmessa al Pujades mediante Leonart de la Cavalleria (vedi *infra*).

a present vos puscats escusar en no haver manament e cautela nostra per la dita rahó, car dies ha que aquella vos fonch remesa.

Tanto più che la *cautela* richiesta dall'ufficiale non gli era necessaria in quanto sottolineava il re- «sabets que de nós havets potestat a pagar sens cautela consemblats cambis». Inoltre, che il prestito in questione fosse stato ricevuto dalla corte risultava anche da certe istruzioni trasmesse gli dal Besalù⁷⁵². In una lettera inviata gli una settimana dopo, Alfonso si riferì alla duplice emissione dello specifico mandato richiestogli dal tesoriere, ricordando come

la cautela que demanau per los cambis d'en Ferrer e Ramon Bertran vos havem tramesa per Leonart de la Cavalleria e a present altra vegada la-us trametem⁷⁵³.

Un altro scambio dialettico tra il Pujades ed il Magnanimo era sorto a proposito di un cambio spiccato dal re al tesoriere a febbraio, in favore del mercante milanese Filippo Borromeo. Nella lettera, infatti, per errore, questi era definito mercante fiorentino. A settembre, Alfonso inviò al Pujades un'apposita autorizzazione a liquidare il cambio, specificando che l'imprecisione era stata commessa inavvertitamente e non per dolo o per frode, anche perché, in questo caso, nessuno avrebbe potuto trarne giovamento. In particolare, l'errore- chiariva il re- «ex inadvertencia actum est et non dolo vel fraude alic(uius) ob eam rem quia dolus vel fraus hic nemini patrocinatur»⁷⁵⁴. Il tesoriere non obbedì ed il mese successivo il re gli ingiunse di pagare sotto una pena di 1.000 fiorini aragonesi⁷⁵⁵.

Inoltre, sembra che il Pujades avesse cominciato a chiedere il parere del maestro razionale prima di effettuare pagamenti che avrebbero potuto costituire oggetto di *dupte* da parte dell'ufficio di revisione. Nel maggio del 1440 Alfonso, che si era impossessato dell'armatura del castigliano Rodrigo Furtado, ordinò al tesoriere di risarcire quest'ultimo, versandogli un importo pari al costo di una buona armatura milanese⁷⁵⁶. Il Pujades, allora a Valenza, si rivolse ai mercanti milanesi Filippo Casale e Steve Rabis per ottenere informazioni sui prezzi delle armature, sapendo così che il costo delle

⁷⁵² ACA, RC, 2714, f. 172, img. 345. La lettera è ricordata anche da Del Treppo, il quale la considera dal punto di vista del timore del Pujades «di assumersi le proprie responsabilità dietro il pretesto della mancanza di un mandato specifico, quando ne aveva uno generale, più che sufficiente per decidere» (Del Treppo, «El tornar de los cambios...», cit., p. 428).

⁷⁵³ ACA, RC, 2717, img. 82.

⁷⁵⁴ ACA, RC, 2714, img. 396.

⁷⁵⁵ ACA, RC, 2717, img. 176

⁷⁵⁶ Cfr. l'ordine di pagamento ivi, img. 96.

armature di migliore qualità era di 50 fiorini, mentre le armature comuni costavano 30 fiorini. «De consell» del luogotenente del maestro razionale, il tesoriere deliberò pagare al Furtado 440 soldi valenzani, equivalenti a 50 fiorini⁷⁵⁷.

Inoltre, ad agosto, la regina, che, come vedremo, non era autorizzata ad ordinare pagamenti al Pujades, volle che questi comprasse il biscotto necessario a rifornire una galea regia. L'acquisto fu realizzato «entrevenint en Johan Cerdà, del officis del mestre racional»⁷⁵⁸.

⁷⁵⁷ La vicenda è ricordata dal Pujades nella registrazione del pagamento in favore del Furtado, «los quals lo senyor Rey, ab letra sua closa, de la sua mà signada, a mi dreçada, dada en los camps prop Canello a XXX de maig propassat, ha manat per mi esser-li pagat un arnes bo de Milà, segons qu'en dita letra se contè, que cobre, per valor del qual dit arnes yo li he pagat CCCCXXXX sols reals de Valencia, com hagues sabut per informació que-n he haguda en la present ciutat de València, hon li he fet aquest pagament, d'en Phelip de Casal e d'en Steve Rabis, mercaders milanesos, com en la dita ciutat se valien comunament arnesos de Milà bons saldos, L florins un arnes e un arnes comù XXX florins». Il tesoriere procede spiegando come «per tal com en la dita letra és manat esser-li pagat un bon arnes, de consell d'en Bernat Stellers, loctinent de mestre racional, me convengui ab ell per los dits CCCCXXXX sols, dels quals he cobrada apoca closa per en Jacme Coll, notari, a VIII^o del present mes d'agost, en la qual de les dites coses, per lo dit notari, es feta fe» (ARV, MR, 8788, f. 49r).

⁷⁵⁸ Cfr. la registrazione della spesa nel bilancio del tesoriere (ivi, f. 53r). La galea era patroneggiata da Salvat Sureda. Il biscotto fu comprato dal *formenter* valenzano Antoni Pujol (*ibidem*).

5. LA POSIZIONE DEL MAGNANIMO NEL CASO PUJADES

5.1 «ÉS NOVELLA INTRODUCCIÓ DE PRÀTICA MOLT DAMNOSA A VÓS, SENYOR»: IL CULMINE DELLA TENSIONE CON IL MAESTRO RAZIONALE

Nel marzo del 1441, appena giunto nel Regno di Napoli, il Pujades spiegò al re come, nonostante il suo ordine, il maestro razionale si fosse rifiutato di approvare il pagamento dei cambi in relazione ai quali non aveva reso le ricevute d'entrata o altre dichiarazioni da cui fosse possibile dedurre chi avesse riscosso il prestito per conto della corte. Così, Alfonso inviò al maestro razionale una lettera, dichiarando di essere stato informato come

predictarum litterarum soluciones eo tunc in dubium vertebantur ex eo quia ipse peccunie quas per litteras easdem dicebamus nos recepisse non hostendebatur per apocas aut alias scripturas ad manus cuius devenissent.

Il sovrano chiariva che le somme pagate dal Pujades erano integralmente servite *realiter* e *de facto* a sostenere le necessità finanziarie della corte:

veridice dictas quantitates realiter et de facto in usus ac nostre curie necessitates fore conversas velimus omnino sic fieri et compleri penitus.

Il Magnanimo giustificava l'operato dell'ufficiale, il quale non aveva preso in considerazione la possibilità di rinviare la liquidazione delle lettere né di discutere della questione al fine di evitare, considerata la condizione di «magno eminente periculo» in cui versava la corte, la *dilatatio* che i ricambi avrebbe determinato. Ciò- spiegava il re- nonostante l'incertezza nutrita dal Pujades, data la consapevolezza che, violando le norme di spesa, si esponeva al rischio di risponderne patrimonialmente:

Quarum rerum soluciones ea ratione differre aut dictum dubium tunc temporis discutere idem thesaurarius minime valuit propter dilacionem causa recambiorum nostre curie megno eminente periculo predicto tum dubio in suo robore consistente quod satis in iacturam bonorum thesaurarii predicti constat aperte redundare⁷⁵⁹.

Tuttavia, dopo che ebbe esaminato anche i primi due rendiconti dell'esercizio della tesoreria e, quindi, trovato che il Pujades aveva continuato a liquidare le lettere di cambio regie senza acquisire alcun genere di ricevuta o dichiarazione di coloro che

⁷⁵⁹ ACA, RC, 2901, img. 6.

avevano incassato i prestiti per conto della corte, il maestro razionale Guillem de Vich ritenne di dover scrivere al re per convincerlo a revocare la sua decisione!

Il 9 agosto, gli inviò una lettera, in cui esordiva ricordando come il Pujades gli avesse reso tre conti, di cui uno relativo all'ufficio di percettore e procuratore generale e due del tesorierato. Il de Vich spiegava come nei registri fossero contabilizzati notevoli pagamenti di cambi regi, rispetto ai quali aveva richiesto all'ufficiale ricevute o comunque dichiarazioni (*confessions*) di coloro che avevano riscosso il denaro, in modo che egli potesse inviare loro un *notament* affinché ne rendessero ragione al re stesso, il quale avrebbe provveduto a tutelare l'interesse (*indempnitat*) della corte⁷⁶⁰. Non sembra, infatti, che gli ufficiali che svolsero attività di cassa presso la corte negli anni della conquista napoletana rimettessero i propri conti ai maestri razionali della Corona d'Aragona. Alcuni di essi erano conservati nell'archivio della Regia Camera della Sommara, il supremo organo di revisione contabile del Regno di Napoli, prima della distruzione della documentazione aragonese avvenuta durante la seconda guerra mondiale, come risulta da un inventario primo-settecentesco dei registri di tesoreria sopravvissuti alla rivolta napoletana del 1701⁷⁶¹.

In ogni caso, il maestro razionale sottolineava come tale pratica fosse stata da sempre osservata presso l'ufficio, a beneficio della corte, secondo il suo *able* e molto ragionevole (*molt fondat*) "stile". La decisione del re, invece, espressa in ben tre lettere consegnategli dal Pujades, era invece estremamente dannosa per gli interessi finanziari della corte:

E en la dita forma, senyor, se és tots temps praticat en aquest offici, seguint lo able stil de aquell e molt fondat a gran rahó e utilitat vostra e de vostra cort. Per satisfacció del qual dupte, senyor, per part del dit vostre tresorer me son stades restituïdes <I>II^{es} letres de vostra molt excellent senyoria, ab les quals és provehit e manat que no obstant lo dit dubte yo reeba e admeta en

⁷⁶⁰ «Per mossèn Matheu Pujades, tresorer de vostra molt alta senyoria, son stats meses en poder meu III comptes, ço és la hu de la procuració e recepció general e los dos de la tesoreria, en los quals comptes, molt excellent senyor, ha fetes e fa diverses dates a diverses persones de molt grans quantitats per rahó de diverses cambis per vostra molt alta senyoria a aquell trameses complir e pagar, a les quals dates, molt excellent senyor, per mi és stat fet dupte que lo dit mossèn Matheu deuia e deu restituir àpoques e o confessions de les persones que en loch vostre e per vos e de vostre manament han reebudes les dites quantitats dels dits cambis, per vigor de les quals apoques e o confessions per mi los fos fet not(ament) que-n donassen compte e rahó a vos, molt poderos senyor, e aquí vos manariets per indemnitat de vostra cort».

⁷⁶¹ ASN, *Tesoreria generale antica*, 1/IV. Per gli studi sulla Regia Camera della Sommara si veda la seconda parte del presente lavoro.

compte al dit tresorer les dites quantitats dels dits cambis sens les dites apoques e o confessions, ço que, senyor, redunda en gran e evident dan vostre e de la dita vostra cort.

Pur dichiarando di esprimersi con la sommessa riverenza dovuta alla maestà regia, il de Vich giunse ad affermare che la nuova pratica introdotta dal sovrano, per lui molto dannosa, fosse contraria alla «pràtica bona e útil» del suo ufficio, ragione per cui, data l'importanza della questione e l'entità delle somme implicate, aveva deciso di “consultarlo”, nonostante le lettere presentategli dal Pujades:

E parlant ab aquella humil e subjecta reverència que deig de vostra molt gran senyoria, és novella introducció de pràtica molt damnosa a vós, senyor, e jatsia, senyor, lo dit vostre tresorer me haja restituïdes les dites letres per satisfacció del dit dubte, emperò, molt alt senyor, per ço com lo dit fet és molt poderós e les quantitats dels dits cambis són molts grans e la pràtica bona e util de aquest vostre offici sia stada tots temps en contrari, he deliberat consultar a vós⁷⁶².

Il Magnanimo non rispose alle esortazioni del maestro razionale. Intanto, questi evidenziò numerose irregolarità nei conti del Pujades, il quale si rivolse al re affinché ingiungesse ai revisori di accettare le operazioni contestategli, come è stato in parte visto nel paragrafo precedente. In particolare, l'ufficiale sottopose ad Alfonso il conto della percettoria, insieme ai relativi *duptes*! Nel dicembre del 1442, il sovrano indirizzò ai revisori una serie di lettere, nelle quali ordinava loro di approvare le singole operazioni contestate al Pujades, eventualmente indicando i documenti giustificativi che, a suo giudizio, era necessario e sufficiente che l'ufficiale consegnasse per ciascuna di esse⁷⁶³.

Il Magnanimo ebbe l'impressione che i revisori avessero rilevato tutti i cavilli burocratici possibili. Il Pujades aveva pagato all'ufficiale di tesoreria Joan Cerdà il costo di una partita di 1.000 drappi di seta, del cui acquisto si era occupato, richiestagli dal re mediante un elenco di “istruzioni”. La spesa gli fu contestata in quanto il mandato regio non recava l'indicazione dell'importo del pagamento, né dei colori, della misura e della tipologia dei tessuti e, dunque, non consentiva l'identificazione univoca dell'esito. Alfonso ricordava, infatti, come fosse stato

⁷⁶² ARV, MR, 9050, f. 15v. Il documento è già ricordato ed edito da Cruselles (CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., pp. 53, 73, 276), ma si è ritenuto opportuno riportarlo qui in quanto funzionale all'organicità dell'argomentazione, che ne favorisce la corretta interpretazione. Considerandolo isolatamente, infatti, potrebbe sembrare che il maestro razionale contesti il mancato rendimento della ricevuta di pagamento del beneficiario della lettera di cambio, dal quale, come abbiamo visto, il tesoriere era già stato esonerato in virtù dell'apposizione della *contenta* di questi sulla lettera stessa.

⁷⁶³ I documenti sono registrati in ACA, RC, 2717, ff. 178r sgg.

fet dupte al dit mossèn Matheu perço com en la dita nostra letra no és feta menció quanta quantitat seria per vosaltres admesa en compte al dit mossèn Matheu per les dites peçes de seda, hoc encara perquè no es stada feta menció de quines sorts, colors e mesura eren, lo nombre de les quals hi ès solament mencionat.

Tanto più che il mandato regio conteneva l'ordine ai revisori di approvare la spesa, per cui il sovrano lamentò al maestro razionale l'apposizione del *dupte*, effettuato

jatsia per letra nostra patent sia manat a vosaltres que, posant lo dit mossèn Matheu en data al dit Johan Cerdà le dessús-dites quantitats per ell pagades, li admetessets en sos comptes.

Il sovrano dichiarò esplicitamente di aver preso visione del conto della percettoria generale del Pujades, «lo qual denant nos és stat exhibit» ed affermò che «totes les dites coses a nos sien manifestes e per menut sapiam que axí passen». Egli, pertanto, stabilì che, a giustificazione della spesa, sarebbe stato sufficiente per il Pujades rendere una copia autentica del mandato e la ricevuta di pagamento del beneficiario⁷⁶⁴.

⁷⁶⁴ Ivi, ff. 180v-181r, img. 358-359.

5.2 L'OPPOSIZIONE ALLA CONDANNA

In seguito alla morte del Pujades, l'onere della rendicontazione, relativamente all'ultimo periodo del suo esercizio, ricadde sull'omonimo figlio⁷⁶⁵. Questi ricordò al re che due rendiconti depositati dal padre presso il maestro razionale del Regno di Valenza non erano mai stati chiusi.

In realtà, come abbiamo visto, i registri, resi fin dall'inizio del 1441, erano tre (il conto della percettoria ed i primi due rendiconti del tesorerato). Affinché potesse essere calcolato il saldo complessivo dell'esercizio del Pujades, il Magnanimo chiese al maestro razionale di spedirgli i *levaments* di tali conti, ovvero, si ricorda, i fascicoli contenenti soltanto i risultati della gestione, insieme ai *duptes* rilevati dall'ufficio tanto alle entrate quanto alle uscite. In particolare, il 9 maggio del 1449, a Guillem de Vich esprimeva la propria volontà di «saber lo balanç de les entrades e exides dels dits libres», per cui gli ordinò che «vista la present, los veiats e levets lo dit balanç e aquell nos trametats», in modo che «siam avisats si, per los dits dos libres, los hereus del dit quondam tresorer son tornadors a nostra cort o cobradors de aquella»⁷⁶⁶. Il re richiedeva «axí mateix còpia dels duptes que en les partides dels dits comptes vos ocorreguen axí en les entrades com en les exides», raccomandandogli che «de tot per vostra letra nos avisets». Il Magnanimo concludeva ammonendo l'ufficiale affinché «en açò no metats dilació alguna», data l'urgenza dell'affare per *claresa* della corte («per claresa de nostra cort axí es mester de continent se faça»)⁷⁶⁷.

I conti non erano stati ancora chiusi in quanto il maestro razionale non aveva ricevuto dal sovrano una risposta definitiva in merito all'esortazione rivoltagli di rispettare la tradizionale procedura di verifica del saldo dei debiti, che prevedeva, come è stato visto, la richiesta all'ufficiale pagatore (in questo caso il tesoriere) delle ricevute o quantomeno di dichiarazioni d'entrata di coloro che avevano riscosso i prestiti per conto della corte. Tuttavia, in seguito alla lettera del re, il nuovo maestro razionale Lluís de Vich, figlio di Guillem, fece calcolare il saldo di ciascun conto, attenendosi alle

⁷⁶⁵ Si veda il capitolo IX.

⁷⁶⁶ Il sovrano esordì ricordando come «a nós és dit per Matheu Pujades que mossèn Matheu Pujades, quondam tresorer nostre, mentre vivia més en poder vostre o donà en vostre offici dos libres de comptes axí de la administració de la tresoreria com de altres administracions per nós tengudes» (ARV, RC, 456, f. 15v, img. 19).

⁷⁶⁷ Non a caso, *dos* è corretto su *tres* (*ibidem*).

originarie disposizioni del sovrano, il quale, come sappiamo, gli aveva ordinato di approvare tutti i pagamenti effettuati dal Pujades per liquidare i debiti della corte, quantunque l'ufficiale non avesse certificato da chi fossero stati ricevuti i prestiti.

Affinché persone esterne all'ufficio di revisione non venissero a conoscenza dei risultati della gestione del Pujades, il de Vich trasmise al re i *levaments* mediante un fidato funzionario, Felip de Vesach, al quale, come sappiamo, affidò una vera e propria missione, consegnandogli un "memoriale" in cui erano riportate tutte le questioni che egli voleva fossero sottoposte al monarca. Innanzitutto il de Vesach avrebbe dovuto riferire al re come il maestro razionale avesse proceduto a far elaborare i *levaments* dei tre conti del Pujades, «ço és lo I de la procuració, ans que fos promogut a tresorer, e dos de la tresoreria», dai quali «lo dit senyor pourà veure com stà lo dit tresorer del dits comptes»⁷⁶⁸.

I conti avevano presentato un avanzo complessivo di circa 44.800 soldi valenzani (corrispondenti a 2.585 ducati circa). Il maestro razionale trasmise al sovrano anche i *duptes* relativi ai conti, probabilmente insieme ad una copia della lettera già inviata dal padre, sottolineando come, in questo modo, egli avrebbe potuto deliberare *secretament* al rispetto⁷⁶⁹. L'ufficiale evidenziò come i *duptes* fossero legati soprattutto all'assenza di numerose *cautele*, riferendosi, evidentemente, ai documenti originariamente richiesti al Pujades a giustificazione del pagamento delle lettere di cambio regie. Egli giunse perfino a suggerire al re di modificare la *conclusió* di tali conti, facendogli tendenziosamente notare come ciò avrebbe comportato anche la riformulazione del saldo e, dunque, un incremento dell'importo dovuto alla corte dall'ufficiale. Secondo il de Vich, infatti,

tals duptes a parer del dit mestre racional ha en los dits comptes, que lo dit senyor ab rahó pot differir la conclusió de aquells per les cauteles que-n fallen e per conseguint la resta dels dits comptes, segons aquells stan, se pot per semblant bé differir, com se mostre per aquells que lo dit mossèn Matheu és cobrador entorn de XXXXIII^aDCCC sol(s) poch més o menys⁷⁷⁰.

⁷⁶⁸ ARV, MR, 9050, ff. 97r-97v. Fu in questo contesto che, come è stato detto nel 3° capitolo, il maestro razionale precisò ad Alfonso di avergli trasmesso i *levaments* dei conti del Pujades «per persona certa» per ragioni di riservatezza.

⁷⁶⁹ «assí que lo dit senyor, vists los dits levaments e vists los duptes dels dits comptes, los quals se-n porta lo dit Felip de Vesach per mostrar al dit Senyor, segons per sa senyoria, ab letra sua dreçada al dit mestre racional, és stat manat, pusqua lo dit senyor provehir en los dits fets secretament» (*ibidem*).

⁷⁷⁰ *Ibidem*.

In definitiva, il maestro razionale sosteneva una condanna del Pujades per quella che oggi sarebbe definita “responsabilità formale”, una responsabilità non oggettiva, ma, come oggi viene considerata, *sui generis*. Trasgredendo le norme riguardanti le spese, anche per ragioni semplicemente colpose, il tesoriere era esposto al rischio di risarcire la corte attraverso il versamento di una somma corrispondente a quella illegittimamente erogata.

Il Magnanimo ascoltò attentamente il de Vesach. Tuttavia, non assecondò le esortazioni del maestro razionale, stabilendo che i *levaments* fossero consegnati alla Sommaria, in modo da poter essere posti in relazione ai rendiconti napoletani del Pujades lì conservati. Rientrando nella penisola iberica, Felip Vesach disperse il suo archivio in quanto fu catturato dai provenzali. Tuttavia, l’ufficiale riuscì a salvare le lettere di risposta del re. Il 24 settembre del 1450, Alfonso comunicò a Lluís de Vich che

per lo fell nostre en Felip de Vezach, de vostre officis, havem reebuda una letra ensemps a una de vostre pare ab lo levament e balance del comptes de mossèn Matheu Pujades, quondam tresorer nostre, e los duptes de aquells e altres scriptures, tot sagellat ab vostre sagell, lo qual havem hoyt largament e en totes les coses que per vostres part nos ha volgut splicar plenament informat.

Il sovrano spiegò all’ufficiale come «perquè lo dit Phelip és stat pres per proença, segons crem be sapiats, vos notificam que no contrastant ell haia perdut tot ço que portava, emperò ha tant sabut que ha salvades totes nostres scriptures [...]»⁷⁷¹. Di ciò che il Magnanimo rispose al de Vich riguardo i conti del Pujades sappiamo ciò che il maestro razionale annotò al margine della relativa voce (la seconda) del “memoriale” registrato nell’ufficia, ossia «que·s metés en la Sumaria e que·n fes colligància ab los altres»⁷⁷².

Un sovrano illuminato come Alfonso non avrebbe consentito che il suo ufficiale più fidato, quantunque defunto, incorresse in una responsabilità patrimoniale per aver agito al fine di soddisfare le esigenze finanziarie della corte, assecondando le nuove pratiche creditizie adoperate dal sovrano, senza tenere nella dovuta considerazione il rispetto delle norme di spesa.

⁷⁷¹ ARV, MR, 9050, f. 107r.

⁷⁷² Ivi, f. 97r.

6. LA DEFINITIVA ADESIONE ALFONSINA AL DIRITTO

Come sappiamo, terminata la conquista del Regno di Napoli, Mateu Pujades si insediò nel nuovo stato e Perot Mercader, nel 1446, fu promosso da luogotenente a percettore generale, divenendo la cassa centrale di riferimento degli stati iberici della Corona. Le condizioni generali del processo di spesa non furono variate: liquidare le lettere di cambio regie, rendendo in fase di rendicontazione soltanto le cambiali recanti al margine la *contenta* del beneficiario; retribuire automaticamente i corrieri e tutti coloro di cui si fosse servito per eseguire i mandati regi e, in generale, per curare gli affari della corte; pagare sulla base di “memoriali”, “istruzioni”, lettere chiuse e private del re; liquidare anche gli albarani della scrivania di ragione che erano stati indirizzati a Mateu Pujades prima del suo trasferimento nel Regno di Napoli.

Nella tranquillità di Castelnuovo, il Magnanimo rilasciò a Perot le medesime licenze che gli aveva concesso come luogotenente dell'ufficio, piuttosto che limitarsi a confermargliene complessivamente mediante un unico provvedimento “onnicomprensivo”, come aveva fatto con il Pujades, allorché negli anni turbolenti della guerra lo promosse all'ufficio di tesoriere generale da percettore generale che era⁷⁷³.

Tuttavia, Alfonso continuò a rimettere al Mercader i propri mandati senza l'esecutoria del tesoriere generale. Prevedendo che il maestro razionale non ne avrebbe quindi approvato il pagamento senza una nuova licenza del re, relativa specificamente alla carica di percettore generale piuttosto che di luogotenente dell'ufficio, Perot si rivolse nuovamente al Magnanimo, il quale lo esonerò dall'osservanza della prammaticache sanciva la necessità del mandato esecutivo del tesoriere generale, tra l'altro interamente trascritta, adducendo le medesime motivazioni degli anni precedenti. Queste erano riconducibili all'esigenza di evitare un ritardo dei pagamenti dovuto alla *distància* del re e del tesoriere generale dalla Spagna, il quale avrebbe determinato gran dan e destorp agli *afers* del monarca. Il re esordì ricordando come Perot, in qualità di percettore generale, avesse pagato e pagasse cospicue somme di denaro sulla base di propri

⁷⁷³ I documenti sono riportati nella parte iniziale del primo rendiconto del Mercader (dicembre 1446-giugno 1447) relativo alla percettoria (ARV, MR, 9399, ff. 13v-16v).

mandati, senza acquisire le relative *esecutorie* del tesoriere generale⁷⁷⁴, precisando che, pertanto, l'ufficiale

dubda que en la reddició de sos comptes, axí en lo que donat haurá com en lo que d'ací avant donará per nostre manament e ordinació, no li sia feta per vosaltres contradició o dubte, no restituhint aquell executoria del dit nostre tresorer general.

Il sovrano spiegava che, rispettando la prammatica, il Mercader «no haguera pogut complir de continent, ni menys podria d'ací avant, así com nostres fets requiren, nostre manament e ordinació», data la «gran distància» tra i regni occidui, in cui l'ufficiale esercitava la propria carica, ed il Regno di Napoli, in cui egli risiedeva ed il tesoriere generale operava. Il mancato pagamento immediato dei propri mandati, avrebbe provocato «gran dan e destorp en nostres affers». Così, il Magnanimo ordinò al maestro razionale di accettare le spese effettuate dal percettore soltanto sulla base dei propri mandati e delle ricevute di pagamento dei beneficiari «no contrestant qualsevol paraules en la dita preinserta pragmàtica contengudes», dal momento che sospendeva l'*effecte* della prammatica sanzione rispetto ai conti dell'ufficiale. Il monarca non smise di richiamarsi all'assolutezza del proprio potere, grazie alla quale bilanciava il difetto delle *esecutorie* del tesoriere generale, sempre soltanto durante la sua *absència* dalla penisola iberica e non oltre⁷⁷⁵.

Avendo già conosciuto gli effetti del formalismo che caratterizzava l'ordinamento giuridico dell'ufficio del maestro razionale, Perot, a differenza di quanto aveva fatto il Pujades, non osava effettuare spese che il re non lo avesse espressamente autorizzato a sostenere. Così, nel giugno del 1442, pur essendo tenuta la corte a restituire 55.500 soldi di Jaca a Ramon Cervelló, fu la regina a dover provvedere al pagamento, in quanto, come dichiara il Mercader, «yo no hagués cautela del dit senyor per poder fer dates de aquells al dit noble en mos comptes»⁷⁷⁶.

Quando, Perot, nel 1448, fu nominato tesoriere generale degli stati iberici della Corona, il re definì di nuovo, singolarmente, le condizioni generali di erogazione della spesa. Esse rimasero in buona parte invariate. L'ufficiale fu autorizzato a pagare sulla base di

⁷⁷⁴ Precisamente, come «en lo dit nom (*di percettore generale*), per vigor de diverses letres e provisions nostres haia donades e pagades moltes e grans quantitats de pecunias a diverses persones per les rahons en aquelles contengudes [...] sens haver, cobrar e obtenir letres executòries del dit nostre tresorer» (ACA, RC, 2720, img. 14-145).

⁷⁷⁵ *Ibidem*. La formula è la medesima delle licenze precedentemente concesse al Mercader.

⁷⁷⁶ Cfr. la posta che registra l'incasso del prestito (ARV, MR, 9395, ff. 44r-45v).

“memoriali”, “istruzioni”, lettere chiuse e private del re; retribuire automaticamente i corrieri ed i collaboratori di cui si fosse servito per l’espletamento delle sue mansioni; liquidare le lettere di cambio regie, rendendo in fase di rendicontazione soltanto le cambiali recanti al margine la *contenta* del beneficiario⁷⁷⁷. Cionondimeno, Alfonso rilasciò all’ufficiale una lettera con cui confermava, in relazione al tesorerato, tutte le licenze concesse gli in qualità di percettore generale⁷⁷⁸.

Inoltre, il Mercader fu legittimato a prendere denaro a cambio per conto della corte ed a liquidare tutti i mandati di pagamento regi e gli albarani della scrivania di razione che gli fossero stati presentati, sebbene non fossero a lui indirizzati⁷⁷⁹. Infine, l’importo al di sotto del quale il tesoriere fu legittimato a pagare le spese della corte senza uno specifico mandato regio fu ridotto a 100 soldi barcellonesi, come prevedevano le ordinanze del Cerimonioso. Più precisamente, Alfonso gli concesse che al

pro quibuscumque negociis curiam nostram tangentibus et negociorum expeditionem eiusdem possitis et liceat vobis absque nostri licencia et speciali mandato solvere quibuscumque personis pro negociis laborantibus curie regie usque ad quantitatem centum solidorum Barchinon(e)⁷⁸⁰.

La ragione del provvedimento è forse da ricercare nell’intento del sovrano di ridimensionare il margine di autonomia di spesa del Mercader, calibrandolo rispetto alle ormai scarse risorse finanziarie della Corona.

Come vedremo meglio nel prossimo capitolo, il 10 ottobre del 1448, il Magnanimo decise che tutti i pagamenti effettuati dagli ufficiali regi per conto della corte dovessero essere autorizzati da un mandato esecutivo del conservatore generale del real patrimonio. Il 23 gennaio del 1450, egli concesse al Mercader un’apposita licenza affinché potesse liquidare i suoi mandati senza acquisire l’*esecutoria* del conservatore generale. Dopo aver riportato l’intero testo del provvedimento, il re spiegava al maestro razionale come, «pro magnis et arduis negociis curie nostre», a Perot fosse rimesso il pagamento di lettere di cambio e di altri mandati regi, in forma di lettera patente o

⁷⁷⁷ Le licenze risalgono al 14 giugno (cfr. ARV, MR, 8792, rispettivamente, ff. 9r-9v; 11v; 10v-11r).

⁷⁷⁸ Il testo è pressoché identico alla lettera mediante la quale il Magnanimo confermò al nuovo tesoriere Mateu Pujades le *cauteles generales* rilasciategli in qualità di percettore. Secondo l’intitolazione attribuita al documento in tesoreria, il sovrano ordinò al maestro razionale che «de totes aquelles letres e provisions a mossèn Perot Mercader, tresorer general del dit senyor, fetes e per ell obtengudes per rahó e en lo temps del offici de recepció general que solia administrar se pusque alegrar ara en sos comptes de la administració de la dita sua tresoreria» (ivi, f. 10v).

⁷⁷⁹ Ivi, ff. 12v-13r.

⁷⁸⁰ Ivi, f. 12r.

chiusa, legati alla trasmissione nel Regno di Napoli del sale d'Ibiza, di vele per navi e galee ed altre ragioni «pro necessitate curie nostre». Il sovrano stabiliva che, «pro celeritate negociorum», rispetto a tali spese l'ufficiale non fosse tenuto ad acquisire l'*esecutoria* del conservatore generale, come invece era previsto dalla prammatica:

post huiusmodi edicti et pramaticæ expeditionem, pro magnis et arduis negociis curie nostre diversas pecuniarum quantitates cum litteris cambi dicto thesaurario nostro solvendas remisimus, precepimusque ut aliquas naves causa defferendi sal ab insula Evicæ ad hoc regnum conduceret, necnon aliqua vela pro navibus et galeis nostris fieri faceret et multa alia pro necessitate curie nostre expediret et pecunias necessarias solveret, prout per diversas litteras nostras privatas et alias omne clare patent, in quibus, pro celeritate negociorum et *apendorum* necessitate, obtenta et habita non est executoria littera conservatoris generalis nostri patrimonii, prout per dictam pramaticam dispositum est.

Il Magnanimo intendeva evitare che l'assenza del mandato esecutivo del conservatore generale determinasse «dilacionem aliquam» nella liquidazione dei pagamenti da lui rimessi al tesoriere, ed in modo particolare delle lettere di cambio. Eventuali ritardi, infatti, avrebbero comportato un «damnum» alla *fides* ed al *creditum* del re. Il sovrano rendeva manifesta la propria volontà secondo cui

cambia et alia supradicta compleantur et exequantur et pecunie per satisfacionem necessarie celebrit(er) exolvantur ne diffectu dictorum executoriarum litterarum eiusdem conservatoris generalis dilacionem aliquam paciamur, a qua fides et creditum nostrum diminucionem *sucuperent* atque damnum.

Pertanto, Alfonso ordinò ai revisori, «pramaticam preinserta non obstante», di approvare senz'altro i pagamenti effettuati dal Mercader sulla base dei propri ordini, rendendo l'ufficiale i mandati regi, le ricevute di pagamento dei beneficiari e tutti i documenti giustificativi («aliis litteris et cautelis et scripturis») previsti dalla prassi amministrativa, secondo «usque nunc est fieri consuetum per stilos, practicas et more dicti officii rationalis curie nostre»⁷⁸¹.

Inoltre, nonostante il Mercader fosse autorizzato ad effettuare pagamenti sulla base di “memoriali”, “istruzioni”, lettere chiuse e private del re, il Magnanimo non di rado inviava all'ufficiale mandati redatti in forma di lettera patente, in latino. Nell'agosto del 1447, Alfonso, mediante una lettera chiusa, ordinò al Mercader di pagare all'anziano ufficiale della camera Pere de Leon mille fiorini d'oro aragonesi, concessigli affinché potesse ritirarsi a vivere dignitosamente nel Regno di Valenza. Il

⁷⁸¹ ARV, MR, 8795, ff. 7v-8r.

documento presenta una maggiore formalità rispetto ai mandati inviati in forma di lettere a carattere personale a Mateu Pujades negli anni della conquista napoletana, considerato che si apre con una clausola che esprime rispetto verso la vetusta età del de Leon ed il conseguente favore regio nell'accordargli «lo repós de sa vellesa». Tuttavia, come di consueto, il re raccomandava al Mercader la pronta liquidazione del mandato e gli annunciava la spedizione della «cautela necessària per al retiment de vostres comptes», stilata «en plena forma»:

Accampamento presso il Tevere, 29.VIII.1447. «Receptor, nos, havents sguard a la vellesa de Petro de Leon, de nostra cambra, volem e·ns plau se pusca retraure de la cort e de nostre servey. E perquè axí·ns plau [foro: ma vedi la lettera al fratello] del·liberats liu havem atorgada bona licència. E açò que pusca haver lo repós de sa vellesa com a cosa a nós molt e molt conivent volem li [sen] donats per vos de qualsevol peccúnies de vostra receptoria mil florins d'Aragó, ab los quals puscha comprar huna heretat o molí en Regne de Valencia. E però vos manam li doneu e assigneu los dits mil florins sens dilació, ab tot effecte ab que pusca fer la dita compra, segons ben vist li serà, car vos trametrem la cautela necessària per al retiment de vostres comptes en plena forma, dar·lieu prest e bon compliment, car voluntat hi havem gran. E volem en totes maneres haia recapte. E fets que no haiam pus scriure, car a envig e deservey ho hauriem»⁷⁸².

Di fatto, lo stesso giorno era stato emesso il mandato di pagamento ufficiale, redatto in forma di lettera patente in latino⁷⁸³. Che l'emissione del mandato nella duplice forma descritta aveva senz'altro l'obiettivo di corroborare l'ordine di pagamento è finalmente dichiarato in maniera esplicita dal Magnanimo nelle lettere che contestualmente inviò ai luogotenenti generali ed al maestro razionale Guillem de Vich affinché favorissero il soddisfacimento del Leon: il re vi afferma di aver trasmesso l'ordine di spesa a Perot Mercader «per forma que sens falla lo dit Pedro haurà recapte de continent»⁷⁸⁴.

Nel prossimo capitolo vedremo come l'emissione del duplice mandato costituiva una procedura di trasmissione delle delibere di spesa spesso adoperata da Alfonso in relazione a tutti gli uffici finanziari, sia centrali che periferici, della Corona d'Aragona che non operavano presso la corte. In questo modo, egli esercitava la propria autorità, pur avendo egli trasferito in Italia la principale sede del governo.

⁷⁸² ACA, RC, 2718, f. 172v, img. 356.

⁷⁸³ Appendice, doc. 25.

⁷⁸⁴ Appendice, doc. 26.

5.1 IL PAGAMENTO DEI CAMBI

È già stato visto come la liquidazione delle lettere di cambio spiccate dalla corte in Italia fosse tra le principali spese affidate al Mercader, insieme all'acquisto del sale d'Ibiza ed altri prodotti destinati ad essere trasmessi in Italia meridionale. Come vedremo nella seconda parte del presente lavoro, anche nel Regno di Napoli entrò in vigore la prammatica alfonsina che vietava agli ufficiali contabili regi di effettuare spese senza il mandato esecutivo del tesoriere generale. Tuttavia, i titoli di credito, comprese le lettere di cambio, affinché ne risultasse agevole la liquidazione, recavano generalmente soltanto il *vidit* del tesoriere generale. Prevedendo che il maestro razionale avesse potuto richiedere al Mercader la ricevuta o qualche sorta di dichiarazione di colui che aveva incassato il "prestito" per conto della corte, nel giugno del 1451 il Magnanimo indirizzò al maestro razionale valenzano una lettera in cui stabilì che il *vidit* apposto dal tesoriere generale napoletano, in luogo della dichiarazione d'incasso, alle lettere di cambio spiccate al Mercader, fosse sufficiente ad autorizzarne il pagamento. Il re esordiva ricordando come il tesoriere generale iberico avesse liquidato varie lettere di cambio da lui spiccategli, le quali, pur recando il *vidit* del tesoriere del Regno di Napoli Pere de Capdevila, non ne contenevano la dichiarazione d'incasso⁷⁸⁵. Alfonso ordinò al de Vich di approvare tutti i cambi pagati dal Mercader, quand'anche le lettere non recassero la dichiarazione d'entrata, bensì soltanto il visto, del tesoriere napoletano:

qualsevol quantitats de peccúnia perquè per letres de cambis nostres haia fins al present dia pagades e d'açí avant pagarà puix en aquelles sia lo *vidit* del dit en Pere de Capdevila nostre tresorer en aquest Realme, encara que no si contengua que ell haia reebudes les quantitats de les dites letres de cambi⁷⁸⁶.

Essendo ormai fuori dalla situazione di estrema emergenza nella quale si trovava negli anni della conquista napoletana, il sovrano decise altresì che Perot, in fase di rendicontazione, dovesse rendere, oltre alle lettere di cambio, le ricevute di pagamento dei beneficiari, piuttosto che limitarsi a far apporre loro soltanto la *contenta* sul titolo stesso, come aveva voluto fino ad allora. Contestualmente, infatti, Alfonso stabilì che

⁷⁸⁵ «lo dit nostre tresorer general (*Perot Mercader*) haia pagades diverses quantitats de peccúnies per virtut de letres de cambis nostres, en les quals letres de cambi, no obstant hi haia *vidit* del amat conseller e tresorer nostre en aquest Realme en Pere de Capdevila, però, [...] en aquelles no-s conté que ell haia reebuda la dita quantitat».

⁷⁸⁶ ARV, MR, 8795, f. 10r.

lo dit tresorer general restituesca les dites letres de cambi ab èpoques de aquells a qui los dits cambis haurà complits aquelles dites quantitats.

Inoltre, il re raccomandò al maestro razionale di inviare al tesoriere generale (napoletano) che avesse ricevuto il denaro a cambio, come sarebbe risultato dal *vidit*, il *notament* che, secondo la tradizione, gli avrebbe ricordato di iscrivere l'incasso nel rendiconto. Il sovrano concludeva infatti la lettera ordinando al de Vic che

fareu emperò de semblants letres de cambi notament a aquell tresorer qui en aquelles haurà fet lo *vidit*.

Infine, Alfonso considerò persino che i revisori potessero mettere in discussione, rispetto alle “nuove” lettere di cambio, la validità della licenza con cui aveva concesso al Mercader di liquidare tutti mandati di pagamento regi anche senza il mandato esecutivo del conservatore generale! Pertanto, il 2 luglio il Magnanimo rilasciò all'ufficiale una nuova licenza, redatta sulla falsariga della precedente, però in volgare. Egli, infatti, ricordava come, «per la expedició dels grans e arduus negociis de la nostra cort», a Perot fossero rimesse una serie di spese «axí ab letres nostres de cambi, com letres closes privades, patents, instruccions e memorialis». Il sovrano sosteneva che «per la celeritat dels negocis», rispetto a tali mandati «no era oportunitat haver ne obtenir letra executòria del dit conservador general del nostre patrimoni» come previsto dalla prammatica. Un eventuale ritardo dei pagamenti dovuto all'attesa del mandato esecutivo del conservatore generale sarebbe risultato dannoso per la reputazione del re. Il Magnanimo, infatti, argomentava che

per defalliment de les dites letres executòries del dit nostre conservador general, dilació alguna no purem suportar, per la qual la nostra fe e crèdit prengué algun detriment.

Il monarca ribadiva quindi la propria volontà secondo cui gli ordini di pagamento fossero eseguiti «e les peccúnies, per la satisfacció de les dites coses necessàries, pús promptament sien paguades»⁷⁸⁷.

⁷⁸⁷ Ivi, ff. 8v-9v.

CONCLUSIONI

Pur consapevole che l'inecepibilità del sistema di verifica degli stati iberici della Corona d'Aragona garantiva la difesa degli interessi finanziari della corte regia anche in seguito al suo insediamento in Italia, il Magnanimo si opponeva alle pratiche vessatorie dei maestri razionali ed ai cavilli burocratici da loro rilevati nell'esame dei conti pubblici.

L'analisi condotta nel presente capitolo sembra confortare la tesi di Paolo Grossi secondo cui le autorità politiche medievali non considerano il diritto un *instrumentum regni* imprescindibile⁷⁸⁸. Se già la licenza intesa come "eccezione" è un ambito in cui la dimensione politica afferma il proprio primato rispetto alla dimensione giuridica⁷⁸⁹, sembra che Alfonso decretasse perlopiù sollecitato dalle richieste degli ufficiali ai quali aveva affidato la gestione delle finanze reali, preoccupati delle ripercussioni che sul proprio patrimonio poteva avere il riscontro di irregolarità amministrative, anche semplicemente formali. È interessante notare come tali richieste fossero preventive nel caso di funzionari esperti di diritto, come Francesc Sarçola⁷⁹⁰. Nel corso degli esercizi di Mateu Pujades e di Perot Mercader, invece, il sovrano emanava atti giuridici in via successiva, autorizzando determinate azioni amministrative.

Sostenitore di un diritto fondato sulla *veritas facti*, il Magnanimo si mostrava insofferente verso l'eccessivo formalismo giuridico ed interpretativo del supremo organo di controllo finanziario della corte e, in generale, di quella «mise en forme du réel» tipica del diritto medievale, che prevedeva la necessità di fornire veste giuridica ai nuovi assetti amministrativi⁷⁹¹. Eppure egli si sottomise puntualmente a quel sistema, sebbene l'adesione al diritto non costituisse una particolare aspirazione del sovrano nelle condizioni di emergenza provocate dalla guerra, le quali avrebbero richiesto pochi formalismi, fluidità nell'applicazione delle norme, pragmatismo. A tali principi si era ispirato il Pujades, che non aveva esitato troppo a liquidare le lettere di cambio

⁷⁸⁸ GROSSI, *L'ordine giuridico...*, cit., pp. 50-52.

⁷⁸⁹ MECCARELLI, «Paradigmi dell'eccezione...», cit.

⁷⁹⁰ Cfr. il capitolo precedente.

⁷⁹¹ J. CHIFFOLEAU, *Conclusions*, in ID., C. GAUVARD e A. ZORZI (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du Moyen Age*, Roma, 2007, p. 729, citato in MECCARELLI, «Paradigmi dell'eccezione...», cit., p. 499. Al riguardo si veda anche M. SBRICCOLI, «Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca», in P. GROSSI (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, Milano, 1986, pp. 141-143.

spiccategli dalla corte in Italia, anche in assenza di qualunque forma di certificazione da parte del re o comunque di coloro che avevano ricevuto il denaro per conto della Corona. Interprete del progetto politico del sovrano e delle esigenze finanziarie della corte, egli era ben cosciente che una richiesta al re ed ai suoi creditori di regolarizzare la procedura di restituzione dei prestiti secondo la prassi tradizionale avrebbe rallentato la macchina finanziaria, ostacolando la conquista napoletana, fondata sulla capacità della corte di acquisire celermente le risorse necessarie. D'altra parte, egli era consapevole che il monarca lo avrebbe, *ex post*, posto senz'altro al riparo da qualunque azione promossa dal maestro razionale nei suoi confronti. Non si trattava infatti esclusivamente di un legame fiduciario tra il Magnanimo ed il Pujades, ma anche di un rapporto istituzionale tra il sovrano e l'amministratore delle sue finanze. Tuttavia, la prolungata assenza di Alfonso dai suoi regni aveva avuto l'effetto di rafforzare il ruolo del maestro razionale nel controllo delle finanze regie e l'azione istituzionale esercitata dal maestro razionale interferì con la concezione patrimoniale che il sovrano aveva degli uffici regi, oltre che delle finanze reali⁷⁹². Il richiamo al *real poder absolut* è particolarmente interessante, in quanto sembra che il Magnanimo ritenesse di non essere tenuto a rispettare le leggi che egli stesso aveva promulgato.

In ogni caso, il controllo delle finanze regie rappresentava un fertile terreno di scontro ideologico ed il maestro razionale giunse a contrapporre apertamente la prassi *bona e util* dell'ufficio alla *damnosa* decisione del sovrano. Alfonso preferì non aggravare la tensione. Egli- si ripete- era ben cosciente che l'ufficiale garantiva la salvaguardia degli interessi finanziari della Corona più di ogni altro, compresi i luogotenenti generali, e, uscito dall'estrema emergenza determinata dalla conquista del Regno di Napoli, prese ad emettere gli atti giuridici in via preventiva e nelle dovute forme. L'ambiguità del suo atteggiamento riflette le ambiguità dei dibattiti dottrinali europei intorno alla *potestas* assoluta del principe, un «principe legibus solutus, ma che ... accetta *moralmente* di sottostare alle leggi» esistenti⁷⁹³. Per la stessa ragione, egli non rese mai norme di spesa generali nemmeno le licenze che concesse indistintamente a tutti i suoi tesoriери, anche

⁷⁹² Una riflessione simile è anche in R. NARBONA, «Alfonso el Magnánimo...», cit. Sul carattere patrimoniale impresso dalla Corona all'amministrazione nel XV secolo cfr. anche CRUSELLES, *El maestre racional...*, cit., p. 126.

⁷⁹³ N. COVINI, *La bilancia dritta. Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano, 2007, p. 138.

perché egli preferiva definire le condizioni dell'erogazione dei pagamenti in relazione al mandato di ciascuno, tenendo conto della situazione contingente, come dimostra la decisione di riportare a 100 soldi barcellonesi l'importo al di sotto del quale Perot Mercader, dalla seconda metà degli anni Quaranta, era autorizzato a pagare senza un mandato specifico della corte. D'altra parte, un suo eventuale rientro nella penisola iberica avrebbe comportato il sostanziale ripristino delle procedure tradizionali: in questo senso, egli precisava che certe sue licenze erano valide durante la sua *absència* dagli stati occidui della Corona «e no més avant».

**CAPITOLO VI. LA TESORERIA GENERALE E LA POLITICA ALFONSINA
DI ACCENTRAMENTO DELLE FINANZE**

1. LA MOLTEPLICITÀ DELLE CASSE DELLA CORONA: LE ASSEGNAZIONI DIRETTE

Già nel XIV secolo, i funzionari finanziari della Corona rimettevano alla tesoreria regia i loro proventi al netto delle spese ordinarie dell'ufficio. Le ordinanze del Cerimonioso, infatti, non identificavano il complesso dei redditi della corte con le entrate della tesoreria con, dal momento che prevedevano che il maestro razionale giurasse di non rivelare «la quantitat annual de nostres rendes e proveniments, ne la quantitat del nostre tresor»⁷⁹⁴.

Nel Quattrocento, le spese ordinarie degli uffici finanziari, sia centrali che periferici, erano generalmente di natura amministrativa⁷⁹⁵. I pagamenti ordinari della bailia generale di Catalogna erano costituiti dal salario del personale (ossia il baiulo, il suo luogotenente, notai, *porters*, corrieri, giuristi ed assessori) e dalle spese per il materiale d'ufficio⁷⁹⁶. Il baiulo generale del Regno di Valenza, dotato di maggiori risorse, poteva effettuare in maniera autonoma, oltre che le spese amministrative dell'ufficio, i pagamenti legati al riscatto dei beni del Real Patrimonio, secondo la politica intrapresa dalla dinastia Trastámara, ed alla realizzazione di opere pubbliche. Tale licenza gli era stata concessa da Ferdinando I, padre di Alfonso, e fu da questi confermata fin dai primi anni del suo regno. Il baiulo generale valenzano Joan Mercader, riferendosi al provvedimento con cui il Magnanimo aveva stabilito che i baiuli generali corrispondessero i loro introiti esclusivamente al tesoriere generale (o a coloro che questi avesse loro eventualmente indicato), ricordava come esso non riguardasse

qualsevol peccúnies per mí convertidores e distribuidores en quitaments de patrimoni, iurisdiccions, rendes e emoluments reys e en salaris e messions del offici de la dita batlia e en les obres del reyal del dit senyor e en altres obres, segons les provisions del senyor Rey en Ferrando de gloriosa memòria, pare del dit senyor, sobre les dites coses fetes e per lo dit senyor Rey confermando⁷⁹⁷.

Alfonso promulgò poi una prammatica sanzione che stabiliva che le bailie locali versassero al baiulo generale le entrate del loro ufficio al netto degli stipendi del personale e delle altre spese ordinarie. Alla disposizione fa riferimento una voce del già

⁷⁹⁴ *Ordinacions...*, cit., p. 152.

⁷⁹⁵ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., pp. 15-16.

⁷⁹⁶ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «Una aproximación...», cit., p. 385.

⁷⁹⁷ ARV, *MR*, 37, f. 222r°. Sulla disposizione alfonsina si veda anche il capitolo I del presente lavoro.

più volte menzionato “memoriale” che il maestro razionale del Regno di Valenza Lluís de Vich rilasciò a Felip de Vesach in occasione della sua missione presso il Magnanimo. L’ufficiale ricordava al sovrano come «per provisió e pracmàtica sanció sua és statutit e ordenat que tots los batles locals de tot lo Regne de València, deduhits llurs salaris e les despeses acostumades tan solament, de tot lo restant que reeben són tenguts responre al batle general del dit Regne»⁷⁹⁸.

D’altra parte, nel 1438 il maestro razionale valenzano Pere Feliu precisava al baiulo di Castelló di essersi impegnato mediante giuramento, per volontà del re, a non approvare altre spese effettuate tanto dal baiulo generale quanto dai baiuli locali se non per gli stipendi e gli ordinari esiti dell’ufficio:

per manament del dit senyor yo he prestat sagrament e homenatge de no admetre en compte al batle general e altres batles locals del dit regne sinó tan solament les quantitats pagades en los salaris e càrrechs ordinaris de lurs oficis e altres messions acostumades fer⁷⁹⁹.

Anche le spese ordinarie delle bailie locali consistevano innanzitutto nella remunerazione del personale e nell’acquisto del materiale d’ufficio. Inoltre, fin dalla fine del Trecento, sulle loro entrate gravava il pagamento dei *censals*, ossia degli interessi sui titoli di debito pubblico⁸⁰⁰. A tali oneri si aggiungevano spese occasionali per la manutenzione dei castelli e delle strutture legate allo sfruttamento dei monopoli regi (mulini, forni, macelli)⁸⁰¹. Le spese ordinarie della bailia di Castelló, ad esempio, analizzate da Pau Viciano sulla base dei bilanci dell’ufficio, erano principalmente il salario del baiulo (tra l’altro dimezzato nel passaggio dal XIV al XV secolo); la remunerazione degli *alguzirs* che si occupavano dell’arrendamento delle imposte; le spese notarili per determinati documenti prodotti dall’ufficio; i costi del viaggio del baiulo a Valenza per la resa del conto al maestro razionale del Regno. Oltre a queste, tra le spese dell’ufficio si distinguevano i pagamenti per i *censals* e per la manutenzione degli edifici pubblici, quali la residenza del baiulo stesso o del *justícia*⁸⁰².

Fin dal primo decennio del Quattrocento, si era affermata la pratica delle assegnazioni dirette, in virtù della quale una parte delle spese della corte era rimessa direttamente a

⁷⁹⁸ ARV, MR, 9050, f. 101v.

⁷⁹⁹ ARV, MR, 2457, citato in VICIANO NAVARRO, *Els cofres...*, cit., p. 142.

⁸⁰⁰ Ivi, pp. 143 sgg.

⁸⁰¹ MIRA JODAR, «Administrar los drets...», cit., pp. 545-546.

⁸⁰² VICIANO NAVARRO, *Els cofrens...*, cit., p. 140.

coloro che, per qualunque ragione, custodivano denaro per conto della corona. L'apparato finanziario regio, infatti, non era in grado di mobilitare le risorse in tempi celeri, in modo da renderle disponibili laddove il monarca ne aveva bisogno. I baiuli locali del Regno di Valenza, ad esempio, trasportavano ancora il numerario nella capitale personalmente oppure tramite un delegato⁸⁰³.

Le entrate di determinati uffici risultano vincolate integralmente o in parte al pagamento di stipendi e provvigioni⁸⁰⁴. Nel 1440, ben il 77,98% delle rendite della bailia generale della Catalogna era destinato al pagamento diretto di stipendi, assegnazioni e *censals*⁸⁰⁵. Nel Regno di Valenza, dove le entrate spettanti alla corte superavano di molto le ordinarie spese dell'amministrazione, il Kùchler rileva una forte riduzione delle eccedenze rimesse dal baiulo generale al tesoriere tra il 1418 ed il 1430⁸⁰⁶, mentre negli anni seguenti, i versamenti alla tesoreria si interruppero del tutto in virtù di un accordo stipulato tra Alfonso e la capitale, che prevedeva che il baiulo destinasse tutte le entrate del proprio ufficio all'ammortamento del debito che la corte aveva nei confronti della città⁸⁰⁷.

La pratica delle assegnazioni dirette fu adottata, evidentemente, per accelerare i tempi del pagamento, mediante l'eliminazione delle fasi di incasso e di redistribuzione del denaro da parte del tesoriere. Pertanto, mi sembra infondato il giudizio del Kùchler secondo cui «la pràctica demostraria que el tesorer general, malgrat les repetides exhortacions, no estava en condicions d'acomplir aquests pagaments», mentre «el batle general, en canvi, demostraria estar a l'altura de les circumstàncies»⁸⁰⁸, tanto più che, più avanti, egli stesso riconosce che «aquesta evolució, però, també posava de manifest la necessitat de simplificar la gestió dels diners»⁸⁰⁹.

Spesso il Magnanimo rimetteva direttamente ai vari funzionari finanziari della Corona, piuttosto che alla tesoreria generale, anche spese di carattere non ordinario, bensì legate alle contingenti necessità della corte. Sembra che il tesoriere generale, almeno durante l'amministrazione di Mateu Pujades, avesse la responsabilità, al momento del

⁸⁰³ MIRA JODAR, «Administrar los drets...», cit., pp. 532-533.

⁸⁰⁴ Ivi, p. 546.

⁸⁰⁵ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «Una aproximación...», cit., pp. 428-436.

⁸⁰⁶ MIRA JODAR, «Administrar los drets...», cit., pp. 548-549; KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 20.

⁸⁰⁷ Ivi, 21.

⁸⁰⁸ *Ibidem*.

⁸⁰⁹ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 24.

versamento delle loro eccedenze alla cassa centrale dello stato, di verificare, preliminarmente rispetto all'esame del maestro razionale, i pagamenti da essi realizzati per ordine del re. Se questi erano stati eseguiti correttamente, rispetto alle indicazioni contenute nel mandato regio ed alla prassi amministrativa, il tesoriere li "accettava/ammetteva in conto", come si diceva allora, e procedeva ad effettuare la compensazione tra i crediti ed i debiti della tesoreria verso di essi. Come sappiamo, nell'ottobre del 1437 Alfonso concesse all'*alguzir* Francesc de Soler un donativo di 725 libbre valenzane sui proventi della bailia di Alzira, come ricompensa per le spese sostenute in occasione della sua prigionia a Genova (evidentemente in seguito alla battaglia di Ponza)⁸¹⁰. Il re avvisò Mateu Pujades della spesa rimessa al baiulo, raccomandandogli che «aquella quantitat en vós se spererà li admetats en son compte», senza «dubte o contradicció alguna»⁸¹¹. L'espressione "accettare/ammettere in conto" denotava propriamente l'approvazione di un'operazione contabile da parte dell'ufficio di revisione.

Sembra che simili verifiche fossero realizzate dai baiuli generali rispetto ai soggetti loro sottoposti, sui cui proventi di pertinenza regia il Magnanimo aveva assegnato pagamenti diretti. Nel giugno del 1446, Alfonso concesse all'università di *Cevilles* di trattenere dai redditi che avrebbe dovuto corrispondere alla corte l'importo versato per il diritto di sigillo (421 soldi ed 8 denari barcellonesi), da cui avrebbe dovuto essere esentata in virtù di una concessione del re stesso, per certi privilegi regi. Nella concessione rilasciata ai sindaci della comunità, il re ordinava non solo al maestro razionale, ma anche al baiulo generale della Catalogna di *recipere e admittere* loro in conto l'uscita, restituendo l'università il mandato regio e la ricevuta di pagamento⁸¹².

⁸¹⁰ ACA, RC, 2715, numerazione illegibile (al computer, è la quarta immagine del registro).

⁸¹¹ Ivi, numerazione illegibile (al computer, è la quinta immagine).

⁸¹² «in reddicione compotorum vestrorum vel officialium predictorum iamdicte universitatis, ponentibus vobis vel ipsis in recuperacione quantitatem predictorum quadrigentorum viginti unum sol(idorum) et octo denariorum Barchinon(ae) per vos ut dictum est pro iure sigilli provilegiorum et litterarum predictarum solutorum et restituentibus presentem cum apoca de recepto, in vestris et eorum comptis recipiant et admittant» (ACA, RC, 2720, f. 59v°, img. 120).

2. IL PROCESSO DI SPESA

Il presente paragrafo si propone di mostrare come il Magnanimo avesse adottato procedure di spesa comuni a tutti gli uffici, sia centrali che periferici, dell'amministrazione finanziaria dei vari stati, sia iberici che italiani, della Corona⁸¹³. Per tale ragione, nel corso della trattazione sono riportati esempi relativi indifferentemente a questo o a quell'ufficio della confederazione aragonese.

Si tratta di procedure del tutto simili a quelle esaminate in relazione alla tesoreria generale. Innanzitutto, formalmente, il processo era suddiviso nelle due fasi principali dell'ordine e del pagamento.

2.1 LA TRASMISSIONE DELL'ORDINE

Redatti dai segretari regi tanto in latino quanto in volgare e recanti la sottoscrizione autografa del sovrano, i mandati di spesa inviati dal Magnanimo ai vari organi finanziari della Corona erano generalmente rilasciati ai beneficiari stessi, i quali si rivolgevano a tali uffici per ottenerne la liquidazione⁸¹⁴. Intestati esplicitamente al funzionario al quale si rimetteva la spesa, essi erano in tutto simili agli ordini inviati al tesoriere. Il formulario è costante: l'ordine di pagamento propriamente detto reca l'indicazione del beneficiario, dell'importo e della causale; segue l'elenco dei documenti giustificativi che l'ufficiale pagatore era tenuto a rendere in fase di rendicontazione al fine di comprovare l'operazione (generalmente il mandato stesso e la ricevuta di pagamento del beneficiario); conclude il testo l'ordine rivolto ai revisori di approvare la spesa effettuata dall'ufficiale, previa consegna dei giustificativi indicati.

A partire dalla seconda metà degli anni Venti, il Magnanimo cominciò ad inviare all'ufficiale pagatore, contestualmente all'ordine di pagamento ufficiale, redatto in forma di lettera patente in latino e destinato ad essere allegato al rendiconto (di qui la definizione di "cautela"), una più o meno breve lettera chiusa, in volgare, a lui diretta

⁸¹³ Disponiamo di maggiori dettagli circa le modalità di pagamento dei mandati regi e delle spese amministrative della monarchia soltanto per il Regno di Sicilia, grazie ad un recente contributo di Alessandro Silvestri (SILVESTRI, «Ruling from...», cit., pp. 369 sgg.).

⁸¹⁴ Come tutti i documenti di carattere finanziario, essi erano registrati nella serie "Pecunie" della cancelleria alfonsina. In particolare si vedano le delibere di spesa inviate al baiulo generale del Regno di Valenza, riportate nei registri "Pecunie Valenciae" della cancelleria alfonsina, attualmente conservati nel fondo "Real Cancillería" dell'ARV (ARV, RC, 454-456).

personalmente⁸¹⁵. Redatta dallo stesso segretario che aveva stilato il mandato ufficiale, essa presentava generalmente raccomandazioni ed ammonizioni ad eseguire il pagamento. Non essendo destinata ad essere resa all'ufficio di revisione, non recava l'ordine al maestro razionale di approvare la spesa, né tantomeno vi erano riportati i documenti che l'ufficiale pagatore era tenuto a rendere in fase di rendicontazione a giustificazione del pagamento, già indicati nell'ordine ufficiale.

Il 3 dicembre del 1433, ad esempio, il Magnanimo ordinò al baiulo generale del Regno di Valenza Joan Mercader di pagare al fratello Enrico, grazie ai proventi del sussidio ecclesiastico, la sua *sustentació* (10.000 fiorini valenzani), oltre i 1.500 fiorini assegnata all'infante mediante un altro mandato. Alfonso stabilì che il denaro dovesse essere versato entro due mesi in due rate di uguale importo⁸¹⁶.

Contestualmente al mandato di pagamento redatto in forma di lettera patente, in latino, il re inviò al Mercader una lettera chiusa, mediante la quale lo avvisava della spedizione della *cautela* e gli raccomandava di effettuare il pagamento⁸¹⁷. Il re precisava altresì che 5.000 fiorini avrebbero dovuto essere pagati entro 30 giorni «après que reebrets la cautela», mentre i restanti 5.000 fiorini dovevano essere corrisposti entro i 30 giorni successivi⁸¹⁸. Alfonso raccomandava all'ufficiale che «en tot cas del mon donets al dit infant nostre frare la dita quantitat», secondo «serie e tenor de la dita cautela». La lettera si concludeva con l'ammonizione al Mercader affinché nell'operazione di spesa «per res no haia dilació ne falla, si·ns desiats servir e complaure»⁸¹⁹.

La pratica di inviare una lettera personale al funzionario al quale rimetteva una spesa fu adottata dal Magnanimo in relazione a tutti gli uffici finanziari della Corona d'Aragona non operanti presso la corte.

Il 1 giugno del 1447, ad esempio, Alfonso rilasciò al patrono di nave Pere Sirvent un mandato di pagamento, mediante il quale ordinava ad Andreu de Capdevila, percettore

⁸¹⁵ Cfr. la prima parte del secondo volume della serie *Pecunie Valenciae*, in cui sono riportati gli ordini emessi dal Magnanimo tra il 1425 ed il 1435 (ARV, RC, 455, ff. 16v°-35r°). A titolo esemplificativo, si veda il mandato di pagamento inviato a Joan Mercader in favore dell'infante Enrico, nel dicembre del 1433 (vedi *infra*).

⁸¹⁶ Appendice, doc. 27.

⁸¹⁷ In particolare, il sovrano avvisò il baiulo che «nos havem novament atorgat al ínclit e magnífich infant don Enrich, maestre de Santiago, nostre molt car e molt amat frare, sobre les peccúnies del caritatiu subsidi, per sa sustentació, deu milia flo(rins) de València».

⁸¹⁸ Oltre «aquells mil cinchcents florins de la dita moneda que li havem manat donar ab altra nostra lettera».

⁸¹⁹ ARV, RC, 455, f. 149v°.

generale degli emolumenti della governazione d’Aragona e reggente della tesoreria, di pagargli 2.915 fiorini, affinché potesse far fronte alle spese connesse alla costruzione di una nave a Sant Feliu de Guixols. Il pagamento era destinato ad essere effettuato grazie soprattutto ai donativi che sarebbero stati versati da Saragozza e dalle ville di Sos e di Alcoi per certi privilegi loro concessi dal re, nonché ai proventi della condanna di un ebreo (300 fiorini), riscossi dal *merino* di Saragozza, al quale il Magnanimo aveva ordinato di versarli al Capdevila⁸²⁰. Come di consueto, nel mandato il re forniva all’ufficiale pagatore indicazioni riguardo i documenti che avrebbe dovuto rendere ai revisori a testimonianza della spesa. In caso di «integre solucionis», questi erano lo stesso mandato regio e la ricevuta di pagamento del Sirvent⁸²¹. Se, invece, il pagamento fosse stato dilazionato, il Capdevila, per sua *cautela*, avrebbe dovuto restituire le ricevute rilasciate dal Sirvent per ciascun versamento, nella prima delle quali doveva essere riportato integralmente il testo del mandato, mentre nelle successive sarebbe stato sufficiente uno specifico riferimento (*mentio specialis*) ad esso. Inoltre, il Capdevila avrebbe dovuto far dedurre ad un notaio, sul dorso del mandato, la somma versata. All’ultimo versamento, l’ufficiale avrebbe acquisito (per allegarlo al rendiconto) il mandato originale⁸²².

Contestualmente all’emissione della delibera di spesa ufficiale, il re indirizzò al Capdevila una lettera chiusa, in cui gli annunciava la spedizione del mandato, di cui riportava tutti i dettagli, raccomandandogli che provvedesse «ab diligència» a riscuotere le entrate vincolate al pagamento del Sirvent e che «aquelles assignats al dit patró, car aquesta és nostra voluntat». Il sovrano concluse precisando che il mandato di pagamento ufficiale gli sarebbe stato presentato dal patrono stesso:

la cautela a vos necessària de nostra cort per les dessús-dites quantitats vos darà e assignarà en son cas lo dit Pere Sirvent, lo qual la se·n porta de present⁸²³.

⁸²⁰ Nella Corona d’Aragona, il *merino* era una sorta di giudice, al quale era affidate competenze anche nell’ambito dell’amministrazione del Real Patrimonio.

⁸²¹ ACA, RC, 2718, f. 162v, (img. 336).

⁸²² Di fatto, il mandato precisava che «si forsan plures soluciones fieri contingat recuperabitis vice qualibet apocas oportunas de soluto, in quarum prima tenor huiusmodi totaliter sit insertus, in aliis vo(bis) fiat mencio specialis in dorso necminus presentis manu notari publici apocas ipsas conficient(es) facietis eo casu quantitates per vos solutas debete annotari et deduccionem fieri de eisdem per vestri certitudine et cautela» (*ibidem*).

⁸²³ *Ibidem*.

La lettera fu consegnata al *merino* insieme al mandato con cui gli era stato ordinato per iscritto di versare al Capdevila i 300 fiorini che sarebbero stati pagati dall'ebreo, in modo che il Sirvent avesse potuto essere soddisfatto interamente dell'importo assegnatogli: anch'esso era destinato ad essere trasmessa al Capdevila, responsabile del pagamento⁸²⁴.

I registri "Pecunie" della cancelleria alfonsina sono ricchissimi di mandati tra loro correlati, inviati dal Magnanimo a tutti gli ufficiali finanziari della Corona. La lettera personale poteva assumere persino la forma di un semplice bigliettino, in cui il re si limitava a raccomandare all'ufficiale di eseguire la spesa ordinatagli mediante il mandato ufficiale. Ciò palesa come tale fosse lo scopo principale delle lettere chiuse. Nell'aprile del 1446, Alfonso ordinò al procuratore regio di Sardegna Jacme Besora di pagare 20 ducati allo scrivano regio Antonio de Barbastre, lì inviato per affari della corte⁸²⁵. Oltre al mandato di pagamento ufficiale, il re rilasciò allo stesso funzionario la seguente lettera, mediante la quale, avvisandolo della spedizione di questi nell'isola, ingiungeva al Besora la liquidazione immediata del mandato, ammonendolo affinché non venisse meno all'ordine, provocando in lui una collera (*enuig*) singolare:

16.IV.1446. «Procurador reyal, nos trametem aquí per nostre servey lo feel scrivà nostre n'Anthoni Barbastre. Manam vos de continent vista la present donets vints ducats bons. E fets que no haya falla, car singular enuig ne haureem»⁸²⁶.

Particolarmente interessante risulta una lettera (chiusa) che il Magnanimo inviò, il 28 aprile dell'anno seguente, al canonico di Sogorb Jaume Gerard, incaricato dell'esazione del sussidio ecclesiastico di 100.000 fiorini nelle province di Terragona e di Saragozza, in qualità di "collettore generale". Il sovrano gli ordinò di rimborsare al segretario regio Joan Olzina i 743 fiorini aragonesi che questi aveva pagato per un cambio che egli gli aveva spiccato da Genova. Lo stesso giorno, gli era stato spedito anche il mandato di pagamento ufficiale, che però era destinato ad essere trasmesso all'ecclesiastico per vie maggiormente sicure. Una copia semplice (*traslat*) di esso fu allegata alla lettera chiusa, a dimostrazione dell'effettiva produzione della *cautela*, nel caso in cui questa non fosse

⁸²⁴ Alfonso, infatti, avvisava altresì il Capdevila che «scrivim al Merino de Caragoça [sic] vos done de nostra part trecents florins de la dita moneda que ha hagut de certa condempnació de hun juheu, los quals CCC florins havem axí mateix assignats al dit patró a obs de la costruició de la dita nau», specificando che «la qual letra per al dit Merino vos trametem ab la present» (ACA, RC, 2718, f. 162v, img. 335).

⁸²⁵ Sull'incarico affidato al de Barbastre si veda il capitolo XI.

⁸²⁶ ACA, RC, 2720, img. 117. Per il mandato ufficiale cfr. *ivi*, 116.

stata recapitata al Gerard in tempo. Alfonso ragguagliava l'ecclesiastico circa le procedure di pagamento adottate dalla corte. Avvisandolo di aver «feta assignació a aquell (*l'Olzina*) sobre les peccúnies restants en vostre poder com collettor dels C^a florins del subsidi de altrettanta quantitat (*l'importo del cambio*), il re gli spiegava come

per aquesta rahó havem manada desempachar cautela suficient e a vos bastant,

la quale «per segura via vos serà tramesa». Il sovrano gli ordinò di effettuare il pagamento anche prima di ricevere il mandato ufficiale, «a sola inspeció» della lettera chiusa⁸²⁷.

2.2 LA «PLENA FORMA»

Per ragioni di controllo finanziario, contestualmente al pagamento i funzionari regi erano tenuti ad acquisire i documenti giustificativi necessari a consentire ai revisori di verificare esaurientemente l'operazione di spesa. Indicati dal sovrano stesso nei propri mandati, come abbiamo avuto modo di vedere nel sotto-paragrafo precedente, per le spese più semplici, essi erano il titolo di spesa e la ricevuta di pagamento del beneficiario. Se il mandato non era liquidato interamente, il medesimo notaio preposto al confezionamento della ricevuta di pagamento operava, sul dorso del titolo stesso, una deduzione della rata versata dall'importo totale.

Inoltre, il mandato doveva recare l'indicazione di tutti i particolari necessari a consentire ai revisori un'identificazione univoca del pagamento. Tuttavia, per il sovrano non sempre era possibile prevedere i dettagli delle spese, per cui molto presto, i funzionari regi cominciarono ad effettuare pagamenti sulla base di un qualche ordine del re e solo successivamente avveniva la regolarizzazione mediante l'emissione del titolo di spesa ufficiale, secondo una procedura già riscontrata rispetto al tesoriere generale. Nel febbraio del 1420, ad esempio, il Magnanimo rilasciò al baiulo generale valenzano Joan Mercader il mandato relativo a certe spese che questi aveva sostenuto per i preparativi dell'imminente spedizione alfonsina in Italia⁸²⁸.

⁸²⁷ Alfonso concludeva, infatti, la lettera scrivendo che «si la dita cautela, de la qual ab la present vos trametem translat, axí prest aquí no arribava, que a sola inspeció de aquesta de les dites peccúnies en vostre poder per la dita rahó restant pagets e satisfçats los dits setcents-quaranta-tres florins al nostre secretari o al procurador de aquell» (ACA, RC, 2900, img. 147).

⁸²⁸ ARV, RC, 454, ff. 9r^o-9v^o.

Nel 1447, Tauste (Aragona) offrì ad Alfonso 500 fiorini a cambio del riconoscimento del privilegio di potergli presentare, ogni anno, una rosa di tre candidati tra i quali il sovrano avrebbe dovuto designare il *justícia* della comunità. Il Magnanimo accettò e trasmise il testo del privilegio ad Andreu de Capdevila in qualità, si ricorda, di percettore generale degli emolumenti del governo (*gubernació*) d’Aragona, il quale avrebbe dovuto consegnarlo alla comunità in seguito all’incasso del denaro. Il re ordinò al Capdevila di assegnare il numerario a Pere Sirvent per le spese della già menzionata nave in corso di costruzione a Sant Feliu de Guixols. Egli precisava di non aver ancora emesso il mandato di pagamento ufficiale a lui necessario ai fini della resa del conto, in quanto non era ancora ben definito l’importo che Tauste avrebbe versato e che, conseguentemente, sarebbe stato destinato al Sirvent. Il Capdevila avrebbe dovuto procedere all’accredito della somma al Sirvent «no sperada la cautela que de açò haureu mester per lo retiment de vostres comptes», appunto perché «la dita quantitat és incert si serà més dels dits D florins no havem poguda spatgar». Il sovrano gli assicurava che in seguito al versamento di Tauste, gli avrebbe inviato la *cautela*

en plena e sufficient forma⁸²⁹.

In relazione alla tesoreria generale, abbiamo già visto come, in seguito alla definitiva partenza della corte per l’Italia, l’indicazione dei dettagli risultasse particolarmente problematica negli ordini di acquisto degli approvvigionamenti destinati nel Regno di Napoli e dei rifornimenti delle galee ivi dirette, in quanto non era sempre possibile prevederne il costo e le quantità, rispettivamente disponibili o necessarie, per cui molte volte il re inviava al tesoriere il titolo di spesa ufficiale soltanto dopo aver ricevuto da lui la notifica dei particolari dell’operazione. I funzionari finanziari di maggiore fiducia del Magnanimo sostenevano spese simili perfino sulla base di un ordine trasmesso loro dal sovrano soltanto verbalmente, attraverso un intermediario, anch’egli coinvolto nell’operazione.

Tuttavia, essi ricercavano comunque il modo per “cautelarsi” dei pagamenti effettuati senza alcuna forma di mandato scritto del re. Per quanto riguarda il rifornimento delle galee, ad esempio, gli stessi armatori potevano fare da portavoce dell’ordine regio. In assenza di una qualsiasi *cautela*, il funzionario richiedeva all’armatore un’obbligazione

⁸²⁹ ACA, RC, 2718, f. 163r, img. 337.

personale mediante la quale si impegnasse a trasmettergli il titolo di spesa ufficiale una volta rientrato nel Regno e, in caso di mancato recapito di questo, a rimborsargli la somma erogata: essendo stata pagata in maniera “illegittima” a causa dell’assenza di una qualsiasi traccia di un originario ordine del re, l’ufficiale non l’avrebbe iscritta in bilancio, non potendo giustificare in alcun modo la corresponsione.

Nel 1447, ad esempio, Alfonso volle che il patrono di galea Jaume Mascort trasportasse in Italia il *clavari* di Muntesa Luis Despuig, ordinandogli di rivolgersi al baiulo generale del Regno di Valenza Berenguer Mercader per il compenso e gli approvvigionamenti. Il baiulo gli assegnò 300 fiorini aragonesi e 150 quintali di biscotto, ma solo dopo che il Mascort ebbe sottoscritto un’obbligazione con cui si impegnava a fargli recapitare il titolo di spesa entro sei mesi. Di fatto, ad aprile, il Magnanimo rilasciò al patrono la *cautela* indirizzata al Mercader. Essa, innanzitutto, riepilogava l’intera vicenda, ricordando che

vos dedisse et tradisse fideli nostro Jacobo Mascort, patrono galee dilecti nostri Thome Tome, militis, trecentum florenos auri Aragonum et centum quinquaginta quintaria biscocci pro occurrimento viagii quod modo ex ipsis partibus galea ipsa de mandato nostro fecit pro conducendo ad has Ytalie oras religiosum et dilectum consiliarium nostrum fratrem Ludovicum Dez Puig, claverium Muntésie,

precisando altresì come

illud idem fecistis absque inscriptis mandatu et permissu nostris et ob id certam obligacionem et fideiussionem ab ipso patrono voluistis quam de facto voluit scilicet q(uam) intra menses sex cautelam huiusmodi a nobis obtineret ipsamque vobis traderet aut tradi faceret expeditam.

Il sovrano ordinò al baiulo di annullare l’obbligazione fatta al Mascort e di iscrivere in bilancio il pagamento, disponendo ora del titolo di spesa necessario ai fini della rendicontazione:

obligacionem et fideiussionem per dictum patronum vobis prestitam atque factam cancellatis et absolvatis cancellarique et absolvi faciatis, dictosque trecentum florenos et centum quinquaginta quintaria biscocci seu eorum precium in data sive exitu vestrorum compotorum ponatis⁸³⁰.

Il re, infatti, era l’unica autorità legittimata ad ordinare spese altre rispetto agli ordinari oneri degli uffici finanziari della Corona. Nell’aprile del 1446, il mercante-banchiere Giovanni Miroballo, a Napoli, prese a cambio, a nome proprio, 3.000 ducati da vari mercanti per concederli alla corte. Le lettere furono indirizzate in Sardegna a Berenguer

⁸³⁰ ACA, RC, 2718, 157r, img. 325.

Moragués, il quale avrebbe dovuto rimborsare i corrispondenti dei “prestatori” del Miroballo. Tuttavia, le lettere erano destinate ad essere liquidate con denaro pubblico, in quanto i cambi erano stati contratti dal banchiere per rendere un servizio alla corte. Per questo, Alfonso spiccò al procuratore regio della Sardegna Jaume Besora ed al viceré e governatore dell’isola Francí d’Erill un’apposita lettera di cambio, affinché versassero al Moragués i 3.000 ducati a lui necessari per liquidare le lettere del Miroballo⁸³¹.

Ad agosto, il Miroballo prese a cambio, sempre a nome proprio per concederli alla corte, altri 3.894 ducati da due mercanti catalani residenti a Napoli, Joan Sanxez e Joan Urgellés. Le lettere di cambio furono indirizzate di nuovo al Moragués, il quale avrebbe dovuto pagare 2.714 ducati a Francesco Fenosa, corrispondente del Sanxez, e 1.180 ducati a Francesc Oliver, corrispondente dell’Urgellés. Esse erano destinate ad essere liquidate nuovamente con i proventi del Besora, il quale, però, non ricevette alcun mandato di pagamento del re. Il procuratore, non essendo le lettere di cambio del Miroballo un titolo di spesa giuridicamente valido per il proprio ufficio, si rifiutò di liquidarle ed inviò il denaro al tesoriere generale Mateu Pujades, in modo che questi potesse provvedere al pagamento dei ricambi. Nella registrazione dell’introito, questi illustrava la vicenda, spiegando come il cambio

‘s devia pagar per lo procurador real encara que no-s dreçassen a ell les dites letres,

in quanto esso era stato contratto dal Miroballo «per ops e servey de la cort»⁸³². Il tesoriere precisava che il Besora aveva rimesso a lui il denaro

per causa de pagar e complir aci los cambis que ell devia complir en Cerdanya per virtut de dues letres de cambi de Johan de Mirabal dreçades a’n Berenguer Moragues de Càller, qui devia pagar la dita quantitat contenguda en les dites letres de cambi an Ffrancesch Fenoses e a Francesch Fenoses [sic], de la dita ciutat de Càller⁸³³.

Le lettere, infatti, tornarono indietro ed il Pujades rimborsò il Miroballo anche della spesa di dieci ducati pagata dal banchiere per il ricambio⁸³⁴.

Il titolo di spesa regio era necessario per qualunque genere di pagamento effettuato, per qualunque ragione, dai funzionari pubblici al di fuori delle ordinarie spese del loro

⁸³¹ Per la lettera di cambio alfonsina cfr. ACA, RC, 2718, img. 273. La vicenda è illustrata in una lettera inviata dal re al Moragues (ivi, img. 273-274).

⁸³² ARV, MR, 8791, f. 59v.

⁸³³ *Ibidem*.

⁸³⁴ Al riguardo si veda anche il capitolo VIII.

ufficio. Il Besora rimise 1.000 ducati d'oro a Pere de Capdevila, a cui, come vedremo, il Magnanimo affidò l'attività di cassa presso la corte in seguito alla partenza per l'Italia centro-settentrionale. Il procuratore cambiò monete d'argento e di altra lega, pagando un tasso di cambio. Nell'aprile del 1447, Alfonso inviò all'ufficiale una lettera mediante la quale ordinava ai revisori di approvare l'uscita dei 1.000 ducati

unacum desavancio quod vobis constabit factum fuisse in cambiando et habendo omnes mille ducatos auri currentis in Castro Callaris moneta argenti et aliorum metallorum.

Il mandato era destinato ad essere reso in fase di rendicontazione insieme alla ricevuta del Capdevila⁸³⁵.

⁸³⁵ ACA, RC, 2718, ff. 166r-166v, (img. 343-344).

2.3 LA DIFFUSIONE DEL DEBITORI

Come sappiamo, gli *albarans debitori* erano riconoscimenti di debito emessi dai sovrani aragonesi fin dai primi del Trecento agli ufficiali contabili che, al termine del processo di revisione, risultavano creditori della corte, in modo che potessero avvalersi del credito sui proventi dell'ufficio relativi ai periodi finanziari successivi. Nel XV secolo, essi divennero veri e propri ordini di pagamento, che il Magnanimo rilasciò ampiamente a tutti gli ufficiali ed i cortigiani che gli concedevano prestiti o comunque erano titolari di un credito nei confronti della corte.

Se il creditore era uno stesso funzionario dell'apparato finanziario della corona, il *debitori* generalmente prevedeva che egli si avvalesse dell'importo corrispondente sui proventi del proprio ufficio. Nel 1438, ad esempio, il luogotenente di Mateu Pujades Pere Roig prestò al Magnanimo 1.140 fiorini d'oro aragonesi e 5 soldi barcellonesi, che furono versati all'ufficiale di tesoreria Joan Cerdà dal figlio Joan Roig, anch'egli funzionario della tesoreria. Il sovrano rilasciò a Pere un *debitori*, con il quale gli riconosceva piena facoltà che

dictos mille centum quadraginta quinque florenos et quinque solidos de dictis pecuniis per nos vobis, ut predicatur, assignatis penes vos retinendi [...] et in data in vestris comptotis ponendi⁸³⁶.

L'iscrizione in bilancio della liquidazione del titolo avrebbe costituito prova sufficiente della spesa, per cui non era necessario che questi rendesse la propria ricevuta di pagamento. Il *debitori*, infatti, prevedeva che, in fase di rendicontazione, il Roig consegnasse soltanto il titolo stesso e la quietanza d'entrata del Cerdà («presentem cum apocha predicti Johannis Serdà»)⁸³⁷.

Il *debitori*, così come è stato analizzato nel cap. IV, costituiva un titolo di spesa esecutivo di per sé presso tutti gli uffici finanziari della Corona. Redatto dai segretari regi generalmente in latino e recante la sottoscrizione autografa del sovrano, esso presentava il formulario consueto: il documento si apriva con la formula di riconoscimento di debito, in cui erano indicati l'identità del creditore, l'importo del credito e l'ufficiale di corte da cui era stato incassato il prestito; esso comprendeva l'ordine di pagamento al funzionario a cui era rimesso il saldo del prestito; questo era

⁸³⁶ ACA, RC, 2715, img. 154-155. Nel documento si precisa che il montante equivaleva a 700 ducati, computando il ducato a 8 soldi barcellonesi ed il fiorino ad 11 soldi.

⁸³⁷ Ivi, 155.

seguito dall'indicazione dei documenti che questi era tenuto a rendere ai revisori in fase di rendicontazione a testimonianza dell'operazione, che generalmente erano il *debitori* stesso, la ricevuta di pagamento del beneficiario e la quietanza d'entrata dell'ufficiale che aveva incassato il prestito per conto della corte.

Talvolta, il Magnanimo vincolava alla restituzione del prestito un cespite determinato, giungendo ad affidarne l'esazione al creditore stesso, probabilmente sulla base di una pratica consolidatasi negli stati iberici della Corona. In questo caso, nel *debitori* egli si impegnava, mediante giuramento, a non revocare l'incarico al creditore almeno fino al suo completo rimborso. Il 24 marzo del 1446, ad esempio, Joan Roiz, *merino* di Saragozza concesse ad Alfonso un prestito di 1200 fiorini d'oro aragonesi, incassato da Mateu Pujades. Nello stesso giorno, il re gli assegnò l'incarico di riscuotere dalle comunità di ebrei e mori del Regno d'Aragona il tributo per le nozze delle figlie Maria ed Eleonora⁸³⁸. Contestualmente, il Magnanimo gli rilasciò un *debitori* mediante il quale lo autorizzava ad avvalersi dell'importo del credito (o, per quel valore, di 800 ducati correnti) con i primi proventi dell'esazione⁸³⁹. Ad ulteriore *cautela* del creditore, il sovrano giurò, con le mani sui Vangeli, di non revocargli l'incarico:

promittimus et sponte nos obligamus sub bona fide nostra regia et solemniter iuramus ad Sancta Dei quatuor Evangelia nostris manibus corporaliter tacta quod dictam vobis vi supra potestatem nunquam revocabimus neque ab aliis revocari, infirmari aut aliter suspendi quoquomodo paciemur⁸⁴⁰.

Come vedremo, soltanto durante la dominazione napoletana, probabilmente in virtù degli stretti rapporti stabiliti dalla corte con il mondo bancario e mercantile, il *debitori* divenne anche promessa di pagamento, recando anche l'indicazione della scadenza.

I riconoscimenti di debito erano caratterizzati da una diffusione tale che anche i principali funzionari pubblici giunsero ad emetterli per conto della corte, come facevano con le lettere di cambio⁸⁴¹. Nel febbraio del 1440, Alfonso inviò Battista Platamone in Sicilia come viceré, vicario e luogotenente, affidandogli il compito di raccogliere fondi

⁸³⁸ ACA, RC, 2718, img. 264-266.

⁸³⁹ Nel documento si precisa altresì che il Merino aveva a sua volta preso il denaro a cambio dal mercante Petro Dezbrull, spiccando una lettera su Barcellona destinata ad essere pagata a due mesi vista (*post presentacionem*), a ragione di 16 soldi e 6 denari barcellonaesi per ducato. Ai revisori avrebbero dovuto rendere il *debitori* stesso e la ricevuta d'entrata del Pujades (ivi, img. 274-276).

⁸⁴⁰ *Ibidem*.

⁸⁴¹ Riguardo i cambi, si veda il capitolo XI.

mediante il pignoramento dei cespiti dell'isola⁸⁴². Tuttavia, a causa della scarsità delle risorse qui presenti, il Platamone prese denaro a cambio sulla Catalogna. Egli, tra l'altro, spiccò una lettera di cambio di 15.874 fiorini aragonesi in favore di Bernat de Requesens e, per conto di questi, del fratello Galceran, per saldare un debito complessivo di 25.824 fiorini ed un terzo (sempre aragonesi), contratto con loro dalla corte. La lettera era destinata ad essere liquidata entro otto mesi, a partire dal 15 marzo. Il consigliere e maggiordomo regio Joan d'Ixar si impegnò personalmente a restituire i 15.874 fiorini al Requesens, nel caso in cui la lettera non fosse stata onorata: a quanto pare, l'obbligazione fu formalizzata mediante un *debitori*.

Il Platamone consegnò all'Ixar un "memoriale" in cui erano riportati tutti i debiti contratti in nome della corte (compresa l'obbligazione stipulata con i Requesens), affinché, recatosi nella penisola iberica, provvedesse a farli saldare da Mateu Pujades, come è stato accennato nel capitolo IV. Il 10 agosto, il Magnanimo inviò al Pujades il relativo ordine di pagamento destinato ad essere allegato al rendiconto insieme al "memoriale del Platamone".

Il mandato è un ulteriore esempio di come Alfonso cercasse di conciliare le esigenze dell'amministrazione con la prassi tipica del mondo mercantile, fondata sulla fiducia. Il sovrano forniva al tesoriere indicazioni riguardo gli adempimenti burocratici da compiere a giustificazione del saldo in particolare del debito contratto con i Requesens, di cui riportò la relativa voce del memoriale⁸⁴³. Egli innanzitutto gli raccomandava che, contestualmente al pagamento, acquisisse il *debitori* o qualunque altro titolo di credito emesso dal Platamone e dall'Ixar:

⁸⁴² DEL TREPPO, *Il Regno...*, cit., p. 129. Secondo Del Treppo, il denaro era destinato ad essere trasferito in Aragona, mediante cambio tra i due regni, dal maestro portolano Joan d'Ixar (ivi, p. 130).

⁸⁴³ Il Platamone aveva richiesto anche una notifica dell'eventuale liquidazione della lettera di cambio, in quanto, in caso di mancato pagamento, i Requesens avrebbero potuto avvalersi del *debitori* loro rilasciato dall'Ixar: «Et primi divi compliri a mossen Bernardu Requesens et per ipsu a micer Galceranu, son fratri, florini d'Aragona quindecim milia DCCCXXXIII e terçu per li quali est obligatu lu dictu don Johanni Dixar e en-di farli compliri in Cathalogna infra missi octu, incominzandi dali quindizi da marçu inanti. Itaque, si alu tempu non si pagasseru bisognaria recurriri ali dicti obligacioni, li quali su ad complementu di florini XXVIII^oCCVIII sic *lri* vi plaza informari ad la dicta signura alu tempu si anu compliti». Nella lettera il re spiegava come i due «haien per nostres fets e negocis feta obligació de donar e pagar al amat nostre mossèn Bernat de Requesens quinze milia-vuytcents-setanta-quatre florins d'Aragó e un terç, en los quals per certes causes e rahons nostra excellència era e és tenguda e obligada» (ACA, RC, 2714, 184v-185v, img. 370-372).

en la solució o paga que'n farets cobrets lo debitori de la dita quantitat o altra qualsevol obligació per lo dit micer Baptista e don Johan d'Ixar al dit mossèn Bernat feta o fermada.

Nel caso in cui il pagamento fosse stato dilazionato, Alfonso voleva che egli acquisisse la ricevuta di pagamento di ciascuna rata, il cui importo avrebbe dovuto essere dedotto al margine inferiore (il *peu*) del titolo di credito, dalla stesso notaio che si fosse occupato del confezionamento della ricevuta stessa⁸⁴⁴. Inoltre, in ciascuna ricevuta, avrebbe dovuto essere fatto esplicito riferimento (*menció*) al fatto che dell'importo era stata fatta deduzione al margine del titolo⁸⁴⁵.

Nel mandato, il sovrano aveva affermato che il "memoriale" era stato redatto dal Platamone il 27 marzo. Tuttavia, esso non fu probabilmente sottoscritto dall'ufficiale, per cui Alfonso, temendo che i revisori, non potendo identificarlo in modo certo con il documento a cui il re si riferiva, non avessero approvato il pagamento, ordinò loro di accettare la spesa nonostante a loro «no cost(a) que'l dit memorial sia signat de mà del dit micer Baptista», stabilendo che l'Ixar, che attribuiva la paternità del documento al Platamone, fosse creduto sulla parola. Esplicita (*expressa*) volontà del re era, infatti, che

si lo dit don Johan d'Ixer dirà lo dit memorial esser signat de mà del dit micer Baptista, el dit don Johan de tal asserció sia cregut.

Inoltre, prevenendo qualunque richiesta di chiarimento dei revisori, il Magnanimo ingiunse loro di accettare il pagamento effettuato dal Pujades nonostante nel "memoriale" non fossero chiarite le ragioni per cui il debito era stato contratto, né indicato chi avesse incassato il prestito per conto della corte, nonché qualunque altro *dupte* essi avessero potuto sollevare⁸⁴⁶. In definitiva, il re voleva che «totes difficultats e dubitacions foragitades», i 15.824 e rotti fiorini fossero «rebut e admeses en compte» al tesoriere. Questi, infatti, era all'oscuro dei dettagli dell'obbligazione contratta dal Platamone e dall'Ixar. Erano dunque questi a doverne rendere ragione alla Corona:

⁸⁴⁴ «de tals particulars solucions cobrets àpoca de paga e noresmenys per lo notari qui tal àpoca reebrà sia feta deducció en lo peu de la dita obligació».

⁸⁴⁵ «com tal quantitat axí particularment pagada es anotada e deduida en lo peu de la obligació o contracte dels dits XV^aDCCCXXIII florins e un terç d'Aragó».

⁸⁴⁶ «no obstant encara que en lo capítol dessús-insert no sia feta expressa menció los dits XXVIII^o milia CC-vuyt florins, dels quals son resta los dits XV^aDCCCXXIII florins e un terç d'Aragó com sien deguts per nostra cort al dit mossèn Bernat, ne obstant encara que no's mostra com e per qui son stats reebut los dits XXVIII^oCC-vuyt florins, ne obstant encara altre e qualsevol dupte que sobre açò pogués ésser fet».

Alfonso, infatti, non mancò di raccomandare ai revisori che, «per indemnitat e cautela de nostra cort», facessero

emperò notament de la dita quantitat als dits micer Baptista e don Johan d'Ixer que donen compte e rahó.

3. IL PROGETTO ALFONSINO DI ACCENTRAMENTO DELLA SPESA

È già stato rilevato come il 30 gennaio del 1426 il Magnanimo avesse emanato una prammatica sanzione con cui vietava a tutti gli ufficiali regi che amministrassero denaro pubblico di effettuare alcun genere di assegnazione (grazie, donazioni, alienazioni, stipendi, pagamenti di ogni genere) a carico dei redditi della corte senza un mandato esecutivo (*executoria*) del tesoriere generale⁸⁴⁷. Non sembra irrilevante sottolineare come il provvedimento prevedesse che l'*executoria* del tesoriere dovesse fare esplicito riferimento al fatto che l'assegnazione era stata disposta dal re stesso. Esso stabiliva infatti che nel mandato dell'ufficiale

expressa mencio habeatur qualiter nos de certa sciencia mandamus dictas assignacionem, graciam, donacionem, impignoracionem, alienacionem, stabilimentum, vendicionem, salaria, remuneracionem, debita et soluciones peccunie quantit(ates) et cartas aut cautelas fore et esse solvendas seu effectui debito deducendas et deducenda.

In realtà, sembra che la pratica fosse già in vigore negli anni precedenti, dal momento che, in una lettera del dicembre del 1419, Alfonso ordinò al maestro razionale del Regno di Valenza Berenguer Minguet di accettare l'uscita di 2.000 fiorini aragonesi versatigli dal baiulo generale valenzano Joan Mercader, senza richiedere documenti giustificativi ulteriori rispetto al mandato regio, né «*executòria de nostre tresorer*»⁸⁴⁸. Tuttavia, tale pratica non era sempre osservata, dal momento che gli ufficiali regi liquidavano i mandati del sovrano anche senza attendere l'*executoria* del tesoriere. La prammatica alfonsina ricordava infatti come

iidem officiales, procuratores, receptores, collectores et administratores cum ei(u)sdem cautelis, assignacionibus, cartis, litteris, provisionibus aut aliis predictis a nobis habuerint in mandatis q(uod) ipse assignaciones aut alia predicta solvatur satisfiat et admitatur exequatoria dicti thesaurarii minime expecta(n)t(ur).

Di qui la necessità di una nuova disposizione, la quale ne prevedeva il rispetto in ogni caso, perfino il mandato regio prevedeva una deroga ad essa, secondo un modo di

⁸⁴⁷ Il testo, ricordato da Carlos López Rodríguez (LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La estructura...», cit., p. 584, nota 9), è parzialmente trascritto dal Küchler (KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 19), il quale lo trae dal *registre de lettres e provisions reals* del maestro razionale del Regno di Valenza (ARV, MR, 9050), in cui si conservava la memoria amministrativa dell'ufficio (CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., p. 61).

⁸⁴⁸ ARV, RC, 454, f. 3v°, img. 10.

procedere tipico dell'epoca⁸⁴⁹. Il testo del provvedimento si concludeva con l'ordine al maestro razionale di non approvare i pagamenti effettuati dai funzionari regi secondo modalità differenti, ingiungendo loro che

datas, soluciones aut distribuciones aliquas p(re)ter formam huiusmodi factas nullatenus admittant.

Più che di una concessione, come la considera il Kùchler, il quale pur coglie giustamente nel provvedimento «un primer pas envers una separació entre ordre de pagament i execució d'aquest»⁸⁵⁰, si tratta di una restrizione, finalizzata probabilmente a consentire al tesoriere generale di mantenere una certa conoscenza dello stato delle finanze reali nonostante la molteplicità delle casse che caratterizzava l'amministrazione finanziaria della Corona.

È questo, a mio avviso, l'aspetto del provvedimento su cui bisogna insistere, piuttosto che il definitivo riconoscimento, da parte del re, del decentramento di cassa, in base all'interpretazione del benemerito studioso. Secondo questi, infatti, «el principi de la caixa única aplicat a l'administració de les despeses era, així, oficialment abandonat, per donar lloc a un organigrama descentralizat de caixes locals»⁸⁵¹. La necessità del mandato esecutivo del tesoriere generale, elemento centrale della disposizione, è per l'autore un aspetto del tutto secondario rispetto alla presunta riconosciuta autonomia di cassa degli uffici locali dell'amministrazione finanziaria della corona. Egli, infatti, scrive che «la constitució d'aquestes (*le casse locali*) com a caixes autònomes havia estat, tanmateix, limitada en un aspecte: la facultat dels funcionaris fiscals locals a realitzar pagaments quedaria condicionada a l'existència de l'executòria correspondent»⁸⁵².

Nell'insistere sul fatto che «les repercussions que va tenir l'edecte foren poc significatives», in quanto «els batles locals i generals no es deixaren obstaculitzar en els seus esforços per deslligar les seues caixes de l'administració fiscal centralitzada en el

⁸⁴⁹ Più precisamente, anche nel caso in cui «in eidem cautelis, assignacionibus, cartis, litteris et provisionibus aut aliis predictis contineatur expresse q(uod) exsolvatur et exequioni debite deducentur, non obstante huiusmodi provisione, statuto, praepratica sancione et ordinatione. Nec obstant(e) eciam quibuscumque verbis derogatoriis in eidem provisionibus, cartis aut aliis predictis apposit(is) et content(is)».

⁸⁵⁰ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 18.

⁸⁵¹ Ivi, p. 19.

⁸⁵² *Ibidem*.

tresorer general», e che «els pagaments efectuats sense executòria, lluny d'èsser sancionats com d'havia amenaçat, fossen aprovats a posteriori pel mateix monarca»⁸⁵³, lo studioso mostra altresì di ignorare che la prammatica ebbe piena attuazione negli anni immediatamente seguenti la sua promulgazione⁸⁵⁴. L'allora tesoriere in carica Francesc Sarçola incaricò il funzionario di tesoreria Pere Ferrer di diffondere il provvedimento presso i maestri razionali ed i principali amministratori delle finanze regie. Una copia autentica della disposizione fu presentata, innanzitutto, al maestro razionale del Regno di Valenza Berenguer Minguet (26 febbraio). Nei giorni seguenti, altre copie furono spedite al procuratore regio della Sardegna Joan Montalbà (27 febbraio), al baiulo generale d'Aragona Martí Diez Daux (stessa data), al *collettor* della Camera Apostolica nel Regno di Valenza Joan Gomez (28 febbraio) e, infine, al baiulo generale di Valenza Joan Mercader (2 marzo)⁸⁵⁵.

Il Sarçola cominciò ad autorizzare il pagamento di spese di ogni genere ordinate dal re da quel momento in avanti agli amministratori delle finanze pubbliche, sia centrali che periferici, compresi i nuovi stipendi assegnati da Alfonso e le grazie introdotte dal sovrano come supplemento salariale per gli ufficiali regi⁸⁵⁶. Perfino per versare nella cassa "privata" del monarca le somme da lui richieste, i funzionari regi richiedevano il mandato esecutivo del tesoriere generale. Le *esecutorie* presentavano un formulario costante, caratterizzato da tre parti principali: la parte iniziale ricordava la data di emissione ed il contenuto del mandato di pagamento regio (a); nella parte centrale, il tesoriere, volendo dare «degut effecte» all'ordine regio, autorizzava l'ufficiale al quale era stata rimessa la spesa ad effettuare il pagamento (b); la parte conclusiva riportava i documenti giustificativi che questi era tenuto a rendere ai revisori a testimonianza del pagamento: a quelli già indicati nel mandato regio, si aggiungeva ora l'*esecutoria* del tesoriere (c).

«[...] (a) Com lo Senyor Rey, ab letra sua dada en [...], haya manat a vos que de qualsevol monedes de la sua cort, que, per rahó del dit vostre offici, envers vos són o seran contrets, en

⁸⁵³ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., pp. 19-20.

⁸⁵⁴ Cfr. il registro in cui sono riportate tutte le esecutorie emesse dal Sarçolà tra il febbraio del 1426 ed il giugno del 1430 (ARV, MR, 8762). La prammatica è registrata anche nella parte iniziale del libro (ivi, ff. 8r^o-8v^o, num. mod).

⁸⁵⁵ Cfr. le annotazioni riportate in calce al testo della prammatica (ivi, f. 8v).


⁸⁵⁶ Su queste vedi par. 6 del presente capitolo. A titolo meramente esemplificativo, cfr. l'esecutoria relativa alla grazia di 2.225 soldi valenzani concessa al *justícia criminal* di Valenza Bernat Joan sui proventi del suo ufficio per il 1424 (ivi, f. 12v).

continent façat [...]. (b) E com lo dit senyor, de certa sciència, haia manat que la dita letra sia deduida a degut effecte, per tant, de part del senyor Rey, vos don licència e plen poder que les dites quantitats puxats metre en data en vostres comptes. (c) E en la comp(te) e liurament que farets cobrats la dita letra reyal e la mia present ab les àpoques per menut en la dita letra reyal designades».

Tra i numerosi esempi possibili, riporto soltanto un aneddoto, particolarmente indicativo della necessità del mandato esecutivo del tesoriere generale. Il 24 febbraio del 1426, Alfonso concesse in enfiteusi a tale Francesc de San Martí l'ufficio di *depositari* delle monete e dei pegni di Girona. Per poter godere dello stipendio previsto dal privilegio, questi si rivolse all'ufficio di tesoreria ed il 23 maggio ricevette il mandato esecutivo del Sarçola. Tuttavia, egli perse accidentalmente l'*esecutoria*, per cui si recò nuovamente in tesoreria. Il Sarçola gli rilasciò nuovamente il mandato, ritenendo che

per lo defalliment de aquella se poria perdre e dilatar lo dret del dit mossèn Francesc⁸⁵⁷.

Così, presso i vari uffici dell'amministrazione finanziaria della Corona, l'ordine, nell'ambito del processo di spesa, era caratterizzato da due sotto-fasi: l'impegno di spesa regio, che si concludeva con l'emissione del mandato, e l'autorizzazione del tesoriere generale:



Come sappiamo, ben presto i funzionari regi cominciarono ad effettuare pagamenti anche sulla base di semplici ordini verbali del re, il quale soltanto successivamente emetteva il titolo di spesa ufficiale, al fine di regolarizzare la procedura. In questi casi,

⁸⁵⁷ La vicenda è ricordata dallo stesso Sarçola, il quale, in calce al testo registrato nel libro delle esecutorie, annota come «après per part del dit mossèn Francesc de S.M. è stat a mi afermat ell haver perduda casualment la dita mia exequòria e que no la pot trobar» e come «è stat request e pregat la hi degues reparar». Il tesoriere dichiarava che «yo considerat que la dita reparació no para preiudici a algú, ans per lo defalliment de aquella se poria perdre e dilatar lo dret del dit mossèn Francesc, la tenor de la dita letra he feta c(er)car e tret del registre que tench de aquella en mon offici» (ivi, f. 17r).

anche l'esecutoria del tesoriere generale era richiesta in seguito alla realizzazione della spesa, dopo il rilascio del titolo regio. Il procuratore reale di Rossiglione e Cerdayna Bernat Albert, ad esempio, per ordine orale di Alfonso, versò un donativo a certi napoletani: il titolo di spesa ufficiale regio fu emesso il 1 giugno del 1426; il 17, il Sarçola emise la relativa *esecutoria*, ricordando il mandato indirizzato dal re al maestro razionale Pere de Sant Climent, «com vos de manament verbal del dit senyor haiats donats e pagats mille florins d'or d'Aragó a les persones dejús scrites del Regne de Nàpols»⁸⁵⁸.

Inizialmente, i funzionari regi cominciarono a richiedere l'esecutoria del tesoriere generale anche per la corresponsione degli stipendi e delle assegnazioni gravanti in modo ordinario sul loro ufficio fin dal tempo dei predecessori di Alfonso, temendo che, in caso contrario, i revisori non avrebbero approvato tali pagamenti. Ma il provvedimento alfonsino non si riferiva alle spese ordinarie degli uffici amministrativi, per cui l'11 marzo il re emendò la prammatica, consentendo così la ripresa immediata del corretto funzionamento dell'apparato statale. Nell'emendamento, egli esplicitava che

nostram intencionem fuisse et esse dictam sancctionem pramicam non extendi ullatenus ad alias assignaciones, gracias, impignoraciones, stabilimenta, donaciones, censuales aut violarii vendiciones aut alias alienaciones perpetuas nec ad salaria ordinaria officialium nostrorum et aliorum de officiis ditorum officialium et retinencias seu salaria alcaydorum castrorum nostrorum per predecessores nostros illustres memorie gloriose⁸⁵⁹.

In definitiva, il Magnanimo voleva che nessun organo dell'apparato finanziario della Corona fosse legittimato ad effettuare *sua sponte* e senza il mandato esecutivo del tesoriere generale alcun pagamento che non rientrasse nelle ordinarie spese dell'ufficio. Cionondimeno, il 12 febbraio del 1426, egli, confermando una concessione paterna del 17 agosto del 1413, autorizzò il baiulo generale di Valenza a realizzare autonomamente, senza uno specifico mandato regio e, dunque, del tesoriere generale, le spese relative al riscatto dei beni del Patrimonio Reale ed alla remunerazione dei collaboratori che gli

⁸⁵⁸ Ivi, f. 25v.

⁸⁵⁹ Ivi, f. 1r. Il Magnanimo esordiva ricordando che «receptores nostres credentes dictam nostram ordinacionem et pramicam se ad plura alia extendi q(uam) nostra mens non decrevit et si scripti series diligenter perlegat(ur) ipsius scripti non aperit *sinam* recusant solvere aliquas peccunie quantitates per eos retrolapsis temporibus de peccuniis eorum officii ordinarie solui assuetas absque dicti nostri thesaurarii executoria», sottolineando come ciò «in tedium dilacionemque creditorum ipsarum peccuniarum noscit(ur) verisimiliter redundare» (*ibidem*).

avessero prestato servizio nell'ambito dell'espletamento delle proprie mansioni. In fase di rendicontazione, l'ufficiale avrebbe dovuto rendere soltanto le ricevute di pagamento dei beneficiari. Il provvedimento fu comunque reso esecutivo dall'autorizzazione del Sarçola, emessa il 15 marzo⁸⁶⁰.

Lo stesso giorno, il tesoriere rese esecutivi altri due provvedimenti adottati da Alfonso relativamente all'autonomia di spesa del baiulo generale valenzano: il primo confermava una misura con cui il padre concesse all'ufficiale di provvedere egli stesso alla remunerazione di tutti coloro di cui si fosse servito per l'esercizio del proprio ufficio; il secondo prevedeva che il baiulo retribuisse automaticamente i collaboratori di cui si fosse avvalso per perseguire i crimini commessi, tanto da cristiani quanto da mori, nel Regno⁸⁶¹. In entrambi i casi, era tenuto a rendere ai revisori soltanto le ricevute di pagamento dei beneficiari⁸⁶².

⁸⁶⁰ Riferendosi alla disposizione regia, il tesoriere ricordava come «lo senyor Rey ab letra sua dada en Tortosa a XII dies de fabrer del any MCCCC e XVII haia manat a vós que usets de les provisions ab les quals l'alt rey don Ferrando pare e predecessor del dit senyor ordenà, provehí, comanà e donà poder a vos que de les monedas [sic] a vostres mans provenidores per rahó del dit vostre offici o en altra manera puguessets fer o fer fer e pagar qualsevöll luycions, quitaments o compres de coses axí del patrimoni reyal com d'altres, puguessets encara pagar o fer fer qualsevol obres necessàries en castells, cases o coses del dit patrimoni e pagar e remunerar tots e sengles notaris, porters e altres persones treballants et vaccants certa los negocis del dit offici et altres diverses despeses fer». Da parte sua, il Sarçola, considerando «com lo dit senyor haia manat de certa sua sciència que la dita letra sia deduida a degut effecte», ordinava al baiulo «qu'el manament del dit senyor compliats segons continència e tenor de la dita sua letra», ribadendogli di acquisire le ricevute di pagamento dei beneficiari («en la paga o pagues que farets per rahó de les damunt dites coses cobrats àpoch e(t) àpoques de paga de les persones a qui les quantitats de moneda haurets pagades, convertides, liurades o quitades, segons forma de les dites provisions»: ivi, f. 7v).

⁸⁶¹ «[...] aquelles persones que hauràn vaccat en prosseguir diversos cristians e(t) moros crimosos e(t) malfeytors et còmplies de aquells constituïts en diverses parts del dit Regne» (ivi, f. 8v).

⁸⁶² Nell'*esecutoria*, il tesoriere ricordava come il Magnanimo avesse ordinato al maestro rationale del Regno di Valenza «que vòs, posant en data en lo retiment de vostres comptes, totes quantitates de pecúnies les quals d'allí avant pagariets a iuristes, notaris, scrivans, porters, corredors e altres persones de diverses condicions necessàries a expedició dels negocis de vostre offici e de comissions a vos d'allí avant faedores et restituïnt àpoques de les dites persones vos admetes en compte» (ivi, f. 8r).

4. GLI AFFERS E LA DISTÀNCIA

In seguito alla definitiva partenza per il Regno di Napoli, il Magnanimo, per accelerare i tempi di liquidazione dei propri ordini di pagamento, esonerò determinati ufficiali dall'obbligo di rendere, in fase di rendicontazione, il mandato esecutivo del tesoriere generale.

In particolare, fu esentato dal rispetto della prammatica il baiulo generale del Regno di Valenza Berenguer Mercader, a cui Alfonso aveva rimesso il pagamento di cospicue spese⁸⁶³. Nel novembre del 1434, per «indempnitat» dell'ufficiale, il Magnanimo gli rilasciò una lettera indirizzata al maestro razionale valenzano (del genere delle licenze di spesa concesse al tesoriere generale)⁸⁶⁴, al quale ordinava di approvare i pagamenti effettuati dall'ufficiale sulla base dei propri mandati, anche in assenza dell'*esecutoria* del tesoriere⁸⁶⁵. Il sovrano spiegava come il provvedimento si fosse reso necessario in quanto, a causa dell'allontanamento della corte, il tesoriere era stato gravato da onerose incombenze, per cui l'attesa delle sue *esecutorie* di questi avrebbe provocato «dan e destorb a nostres affers». D'altra parte, l'ufficio di tesoreria si era poi reso vacante, dal momento che, in seguito alla morte di Bernat Sirvent, non aveva proceduto a nominare un nuovo tesoriere generale. In particolare, Alfonso affermava di sospendere la prammatica in relazione all'amministrazione del Mercader in quanto

⁸⁶³ LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La Tesorería General...», cit., pp. 421-446.

⁸⁶⁴ Esaminate nel capitolo IV.

⁸⁶⁵ Il Magnanimo esordì rievocando il contenuto della prammatica, ricordando come «per una pramàtica per nos feta en temps que mossèn Ffrancesch Sarçola quondam era nostre tresorer sia stat statutit, per nós ordenat e manat que official nostre algú, receptor o administrador de peccúnies de nostra cort no faç pagament de quantitat alguna encara que de nós hagués special manament si donchs no vehien prim o havien xecutòria de tresorer e que si sens aquella quantitat alguna pagaven vos dit mestre racional ni altre hoydor de comptes no deguessets aquella en llurs comptes acceptar». Il testo della licenza, come la successiva (vedi *infra*), ci è giunto nella registrazione realizzata dal maestro razionale nel *Registre de letres e provisions reals* (ARV, MR, 9050, f. 18v^o). Il provvedimento è edito anche da Enrique Cruselles (CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional...*, cit., p. 275) ed è ricordato dal Küchler, il quale però sovverte il rapporto causale degli eventi ed istituisce una illogica relazione di causa-effetto tra la licenza e la prammatica. L'autore, infatti, dopo aver accennato alla licenza sostenendo che «el batle general aniria acostumant-se a realitzar pagaments “sens sperar executòria de tresorer”», ragione per cui «la funció com a màxim responsable de l'administració i del control dels diners públics tendí, per tant, a escapar-se de les mans del tresorer general», dichiara che «en aquestes circumstàncies, Alfons V es va decidir a prescriure en un edicte, datat el 30 de gener de 1426, ...» e prosegue citando il testo della disposizione alfonsina (KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 19).

lo dit batle general, per supllir a nostre servey, haurà necessariament a pagar sens sperar executòria del tresorer, la qual après bonament haver no pot de gran temps per la gran distància e absència nostra de aquexos Regnes e terres, de que li cové de sostenir treballs insopportables, e si la dita executòria havia sperar ans de executar nostres manaments per ventura se-n seguiria dan e destorb a nostres affers.

Il re proseguiva precisando come «a present no havem tresorer, per lo qual no·s pot a present haver executòria de aquell». Il Magnanimo stabilì quindi che, in fase di rendicontazione, il Mercader era tenuto a rendere soltanto il mandato di spesa del re, la ricevuta di pagamento del beneficiario ed altri documenti giustificativi eventualmente necessari al fine di comprovare esaurientemente gli esiti, *no obstant* la prammatica promulgata:

nòs, stants absents de aquexos regnes e terres nostres, puix lo dit batle restituixca sufficient manament e altres cauteles e àpoques necessaries, no obstant la dita pràmatica, la qual en aquest cas sospenem e declaram no haver loch.

Sembra che misure del genere non fossero necessarie in relazione ai baiuli generali dell'Aragona e della Catalogna, considerando che le loro entrate erano interamente, o quasi, vincolate al pagamento di spese correnti, quali «censals, salaris e altres càrrechs ordinaris e les altres assignacions»⁸⁶⁶. In generale, tra la fine del Trecento ed il Quattrocento i domini patrimoniali, e dunque i redditi, della monarchia nel Regno di Valenza erano molto più consistenti rispetto all'Aragona o alla Catalogna⁸⁶⁷.

In ogni caso, durante la vacanza dell'ufficio del tesoriere generale, evidentemente, non fu possibile rispettare la prammatica. Per questo, nel 1438, il Magnanimo rinnovò il provvedimento, stabilendo che tutti i pagamenti dovessero essere ora autorizzati da un mandato esecutivo di Mateu Pujades, allora procuratore e percettore generale⁸⁶⁸. Berenguer Mercader fu nuovamente esonerato dal rispetto della disposizione. Nel luglio

⁸⁶⁶ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., p. 22, nota 19 e p. 23.

⁸⁶⁷ M.T. FERRER I MALLOL, «El patrimoni reial i la recuperació dels senyorijs jurisdiccionalis en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV», in *Anuario de Estudios Medievales*, 7 (1970-1971), pp. 351-491 e E. VIDAL BELTRAN, «Política patrimonial de Fernando I y Alfonso V en Valencia», in *IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, Palma di Maiorca, 1959, vol. I, pp. 495-504.

⁸⁶⁸ Il testo del provvedimento fu presentato dal Pujades al luogotenente del maestro razionale Bernat Scellers il 4 agosto del 1440, quando era stato ormai nominato ufficialmente tesoriere generale. Lo scrivano-notaio regio Jacme de Colle ne redasse una copia destinata ad essere conservata nell'ufficio di revisione, intitolandolo *L(et)ra del senyor Rey ab la qual és manat que res no sia pagat sens executoria del tresorer y receptor de general de les peccunies de Senyor rey* (Appendice, doc. 28). Esso, inoltre, è riportato integralmente nella licenza con cui Alfonso, nel novembre del 1447, esentò Perot Mercader, allora procuratore e percettore generale, dall'osservanza del provvedimento (ACA, RC, 2720, img. 141-145).

del 1440 Alfonso rilasciò all'ufficiale un'altra licenza indirizzata al maestro razionale del Regno di Valenza, con cui invalidava il provvedimento anche per il suo luogotenente Perot Mercader⁸⁶⁹. Il Magnanimo riconduceva le difficoltà dei Mercader ad acquisire le *esecutorie* del tesoriere, necessarie alla rendicontazione degli ufficiali regi, alla *gran distància* della corte, stanziata nel Regno di Napoli:

per la gran distància que és de la ciutat e Regne de València, en los quals lo amat e feel conseller nostre mossèn Berenguer Mercader, batle general del dit Regne, e mossèn Perot Mercader, regent lo dit offici per absència de aquell, exerceix son offici, e d'aquest Regne de Sicilia de ça ffar, en lo qual nós de present residim, lo dit batle o regent no puxa obtenir bonament les executòries, per deffaliment de les quals no poria sos comptes retre⁸⁷⁰.

In questo senso, come sappiamo, egli precisava che la licenza era valida nel corso della sua assenza dalla penisola iberica e non oltre. Tale circostanza non determinava direttamente, evidentemente, l'impossibilità di richiedere il mandato esecutivo del tesoriere generale. Tuttavia, la separazione dalla corte ed i frequenti spostamenti del tesoriere rendevano estremamente difficile l'acquisizione delle sue *esecutorie*, richiedendo tempi che le urgenti esigenze della corte non potevano attendere.

In generale, sembra però che la prammatica avesse conservato la propria validità nel corso dell'intero esercizio del Pujades⁸⁷¹, sebbene poche siano le sue *esecutorie* giunte fino a noi.

Il 16 marzo del 1441, il Pujades emise l'esecutoria relativa ad un mandato con cui il re aveva ordinato ad Ali Xupio, agente della riscossione di Alcoi e di altri centri, di versare, tra l'altro, 300 soldi valenzani a Joan Gallach per ragioni connesse ad un privilegio regio concesso al Gran Camerario del Regno di Napoli Ramon de Perellos nel novembre del 1438. Il Pujades notificava all'agente la presa di visione della delibera di spesa regia (la *provisió*) e gli ingiungeva di eseguire il pagamento, ordinandogli che

⁸⁶⁹ Nell'esordio del documento, il sovrano ricordò di nuovo come «en virtut de una pramàtica per nos atorguada, data en Valencia a XXX dies del me de janer del any MCCCCXXVI algun batle general o local o procurador reyal o altre qualsevol official reebedor e administrador de les peccúnies, drets e regalies nostres no gosen admetre o acceptar alguna gràcia, impignoració, establiment o ordinació, ne paguat algunes quantitats per vigor de letres e o cauteles nostres sens haver executòries de nostre tresorer, segons que en la dita pramàtica a la qual nos refferim és largament contengut» (ARV, MR, 9050 f. 17v°).

⁸⁷⁰ Ivi, ff. 12r°-13r°. La stessa licenza Alfonso rilasciò a Berenguer e Perot Mercader quando a questi furono affidate rispettivamente la titolarità e la luogotenenza dell'ufficio di percettore e procuratore generale del re, in seguito al trasferimento di Matheu Pujades nel Regno di Napoli (cfr. cap. V).

⁸⁷¹ Vedi *infra*.

sens dupte algú paguets los dits CCC sol(ido)s de reals de València, segons tenor de la dita provisió reyal, tant com tota en aquesta quantitat e no pus⁸⁷².

Inoltre, nell'agosto del 1444, il figlio del fu protonotaro regio Pere Ram, Ferrer, sul quale, in seguito alla morte dell'ufficiale, erano ricaduti gli oneri connessi alla rendicontazione paterna, aveva trovato che il padre era tenuto a pagare 150 ducati di camera al mercante fiorentino, residente a Valenza, Andrea de Casal, in virtù di un cambio spiccatogli dalla corte⁸⁷³. Ferrer Ram si rivolse al Pujades per ottenere l'*esecutoria* della lettera di cambio regia. Il tesoriere conferiva al Ram

licència e plen poder e de la mia vos consent que vos puxats metre en data [la] quantitat en los dits comptes⁸⁷⁴.

Anche dopo che Alfonso assegnò alla consorte 5.000 fiorini d'oro aragonesi sugli introiti del *morabatí* in restituzione di un prestito da lei ricevuto⁸⁷⁵, il tesoriere, nell'agosto del 1443, inviò ai baiuli generali dei regni di Aragona, Valenza e Catalogna, nonché al procuratore reale di Rossiglione e Cerdanya ed agli altri ufficiali *generals* o *specials* incaricati di esigere tale tributo, un mandato mediante il quale ingiungeva loro di corrispondere alla regina i proventi della riscossione, facendosi rilasciare le relative ricevute di pagamento. Ricordando «com la voluntat del dit Senyor sia que la dita sua provisió se exequite», il Pujades ordinò loro che

dels dits cinc milia florins del dit morabatí a la dita Senyora Reyna respogau, pagueu e satisfassau entegrament, encautant-vos de àpoca o àpoques e deduccions d'açò que particularment o integrament de la dita quantitat será pagat⁸⁷⁶.

⁸⁷² Il testo fu sottoscritto dal Pujades di proprio pugno e bollato con il suo sigillo, recante impressa l'immagine delle sue armi (Appendice, doc. 29).

⁸⁷³ La lettera era stata spiccata dal Fonolleda per un "prestito" ricevuto a Gaeta dal fiorentino Guizzo della Casa.

⁸⁷⁴ ARV, MR, 9392, f. 36r.

⁸⁷⁵ Si tratta probabilmente del prestito per il quale la regina si era inizialmente opposto al saldo dei debiti della corte indicati al Pujades dall'Ixar (cfr. capitolo II).

⁸⁷⁶ ARV, MR, 9392, ff. 34v-35r.

5. LA QUESTIONE DEGLI ABUSI

Il 10 ottobre del 1448, in seguito alla morte di Mateu Pujades, il Magnanimo promulgò una nuova prammatica sanzione, mediante la quale stabilì che i funzionari regi, sotto pena di 10.000 fiorini aragonesi e la privazione dell'ufficio, non avessero dovuto rispettare alcun genere di assegnazione emessa dalla corte a carico dei redditi della Corona senza un mandato esecutivo del conservatore generale del Real Patrimonio, Pere de Besalú. Il provvedimento si riferiva in maniera esplicita a grazie, franchigie, "ammortizzazioni" dei beni del Realengo, licenze, donazioni, alienazioni di vario genere di beni e diritti reali (compresi gli uffici), lettere di cambio, promesse di pagamento, componimenti di processi giudiziari. Più precisamente, il conservatore generale avrebbe dovuto autorizzare

alique provisionis, littere vel quevis rescripta a nobis vel nostra cancellaria sub quovis tenore seu *textura* verborum exinde concedenda vel emananda gracias, receptorias, libertates, indemnitates, franquias, assensus, confirmaciones, amortizaciones vel de amortizando realenca bona vel iura licencias seu facultates guidatica supersedimenta, salvoscunctus vel moratorias in patrimonialibus vel fiscalibus causis nostris donacionem insuper consignaciones, impignoraciones, permutaciones vel alias largo vel stricto modo sumptas alienaciones rerum preterea iurium vel bonorum que a nobis tenent(ur) in feudum, investituras seu ad illa possidendum, habilitaciones mercati deinde sisarum sive impositionum vel in infiteosim concessiones officiorum inquam quorumvis iurisdictionum castrorum, castellaniarum, scribaniarum vel comme(n)tariensium ad Regnum beneplacitum vitam impetrantis vel omne per eum comissiones, litteras cambi, promissiones de solvendo, daciones insolutum, transacciones, composiciones, absoluciones, diffiniciones, remissiones, apocas, cautelas vel relaxaciones, gratifficaciones eciam respectu concurrentium pari iure pecuniarum rerum iurium vel bonorum nostrorum largiciones, processium fiscalium aboliciones⁸⁷⁷.

Il Besalú presentò il testo della prammatica agli uffici di controllo finanziario della Corona, almeno al maestro rationale valenzano, e sembra che, almeno inizialmente, la disposizione fu rispettata. Tuttavia, in molti casi, il conservatore generale, operante pelopiù a Napoli, si limitava ad apporre il *vidit* alle delibere di spesa alfonsine, piuttosto che emettere una vera e propria *esecutoria*, secondo una pratica ampiamente che conobbe un'ampia diffusione nel Regno in epoca aragonese⁸⁷⁸. In occasione della più volte ricordata missione affidata a Felip de Vesach presso la corte, il maestro rationale

⁸⁷⁷ Il testo fu registrato nell'ufficio del maestro rationale (cfr. ARV, MR, 9050, f. 52v) ed è riportato all'interno della licenza con cui, nel gennaio del 1450, il Magnanimo esonerò Perot Mercader, allora tesoriere generale, dal rispetto della prammatica (vedi *infra*).

⁸⁷⁸ Si veda lo studio in corso di pubblicazione di Francesco Senatore, *Les mentions hors teneur dans les actes du royaume aragonais de Naples (1458-1501)*. Ringrazio l'autore per avermene concesso la lettura.

valenzano Lluís de Vich chiese al re se avesse dovuto considerare sufficiente tale visto in luogo del mandato esecutivo. In particolare, il de Vesach avrebbe dovuto comunicare al re, poiché «lo dit conservador, en les provisions del dit senyor, scriva de sa mà “vidit conservator generalis”, sens que’n fa altra executoria», che «lo dit mestre racional dupte si les dites paraules basten e van en loch de executòria». Pertanto, al sovrano era richiesto che fosse

de sa mercè ab provisió sua declarar si les dites paraules “vidit conservator generalis” basten e supplexen en loch de la dita executoria o quina es la intenció del dit senyor⁸⁷⁹.

Il Magnanimo rispose che ciò sarebbe stato a discrezione del conservatore stesso e che la disposizione avrebbe dovuto essere rispettata allo stesso modo in cui era stato osservata l’analogia misura vigente al tempo dell’amministrazione del Pujades⁸⁸⁰. I revisori annotarono infatti che il re

dix que so remitia al dit conservator e que volia se servas com se servava la de mossèn Matheu Pujades.

Interpretando letteralmente il testo del provvedimento, il de Vich cominciò a richiedere ai funzionari regi il mandato esecutivo del conservatore generale anche in relazione agli stipendi ed alle spese ordinarie dei loro uffici. In particolare, egli si rifiutò di approvare le spese registrate da Perot Mercader, ormai tesoriere generale, per la sua remunerazione, in quanto non autorizzate dal conservatore generale.

Così, nel gennaio del 1450 il Magnanimo gli indirizzò una lettera mediante la quale emendò la prammatica, precisando come sua *intentio* fosse che essa riguardasse soltanto il Regno di Napoli («hiis partibus»):

subdicta pracmatica intelligant(ur) et comp(re)hendant(ur) solum littere, rescripta atque mandata nostra que in hiis partibus expediunt(ur)⁸⁸¹.

Nei termini del maestro razionale, il provvedimento si riferiva a pieno soltanto ai mandati che «en les parts de Ytalia se desempacharien»⁸⁸². Per quanto riguarda gli stati

⁸⁷⁹ La relativa voce (la nona) del “memoriale” si apriva ricordando come «pochs dies ha, per part del magnífich mossen Pere de Bosulu, conservador de son reyal patrimoni, és stada presentada al dit mestre racional una provisió e o pracmàtica sancció, ab la qual és provehit e manat que nenguna quantitat no sia pagada sens executoria del dit conservador, segons en la dita provisió és largament contengut» (ARV, MR, 9050, ff. 99r-99v).

⁸⁸⁰ Cfr. la nota posta al margine della voce del “memoriale” registrato (ivi, f. 99r).

⁸⁸¹ Nell’emendamento era riportato l’intero testo della prammatica.

iberici della corona, il re specificava che non necessitavano del mandato esecutivo del conservatore generale né il pagamento degli stipendi, tanto del tesoriere generale quanto degli altri ufficiali ordinari della Corona, né le spese effettuate «modo ordinario» o per ordine dei luogotenenti generali.

Poiché la prammatica si riferiva pienamente soltanto ai domini italiani, Alfonso precisava infatti che

ob eam causam, salaria dicti generalis thesaurarii et aliorum officialium nostrorum ordinarium et plures alie soluciones que, tam modo ordinario, quam eciam mandato illustrissimorum Regine consortis et Johannis Regis Navarre fratris carissimorum et locumtenenti nostrorum generalium solvuntur et fiu(n)t minime impediunt(ur) sed libere et absque impedimento aliquo exolvant(ur)».

Pertanto, il sovrano stabilì che, alla resa dei conti del tesoriere generale e degli ufficiali finanziari preposti ai vari stati iberici della Corona (baiuli generali e procuratori), fossero approvati anche senza l'esecutoria del conservatore generale

salaria ipsorum et gracias ordinarias, necnon quascumque alias expensa que modo ordinario seu mandato dictorum illustrissimorum Regis et Regine solvunt(ur) et fiunt ut puta, salaria serviencium in eorum officiis necessitate agendorum curiarum nostrorum generalium locat(enentium).

L'emendamento regio fu registrato nell'ufficio del maestro razionale come

Letra del senyor Rey, dins la qual és inserta la executòria del conservador general del patrimoni del dit senyor, en la qual se contè que la intenció del dit senyor era que sots la dita pramàtica s'entenguessen e comp(re)henguessen solament les letres, rescrits e manaments del dit senyor que en les parts de Ytàlia se desempacharien e que, per la dita causa, los salaris del dit general tresorer ed altres oficials del dit Senyor ordinaris, les quals, per via ordinaria, com per mà dels illustrissimos Senyora Reyna e Rey de Navarra, lochtinents generals del sobredit senyor, se pagarien e-s farien per alguna manera no fossen empachades, mas liberament e sens impediment algun se paguassen⁸⁸³.

Come sappiamo, al Mercader fu concesso altresì di pagare soltanto sulla base dei mandati regi, senza dover rendere ai revisori l'esecutoria del conservatore generale⁸⁸⁴.

Sulla politica alfonsina di accentramento della spesa ebbe senz'altro un'incidenza rilevante il timore (o la consapevolezza, sono necessarie ulteriori indagini sul tema) degli abusi che avrebbero potuto subire le concessioni da lui elargite a titolo vitalizio o grazioso agli ufficiali regi. Non a caso, fin dalla prammatica degli anni Venti, il

⁸⁸² Vedi *infra*.

⁸⁸³ Vedi *infra*. Appendice, doc. 30.

⁸⁸⁴ Vedi il capitolo V.

Magnanimo esordiva dichiarando di voler provvedere «circa indemnitatem, conservacionem et augmentacionem patrimonii et iurium regionum nostrorum».

Come sappiamo, la disposizione fu rinnovata in maniera identica durante l'amministrazione di Mateu Pujades, verso la fine degli anni Trenta. Nel dicembre del 1444, il protonotaro regio e baiulo di Morella Ferrer Ram si rivolgeva a questi per ottenere l'esecutoria relativa al vitalizio di 500 fiorini d'oro aragonesi che il re gli aveva concesso sui proventi della bailia a marzo⁸⁸⁵. Intanto, come è stato anticipato nel primo capitolo, nel maggio del 1437 Alfonso revocò tutte le assegnazioni concesse tanto ai luogotenenti generali quanto ad altri beneficiari, stabilendo che esse fossero corrisposte esclusivamente al Pujades per conto della corte⁸⁸⁶. Il sovrano ingiunse ai luogotenenti di effettuare tutti gli adempimenti necessari a rendere applicabile la disposizione⁸⁸⁷. Nella parte conclusiva del provvedimento, si rivolse ai maestri razionali affinché non approvassero eventuali versamenti di tali assegnazioni effettuati dagli ufficiali regi, essendo esse destinate esclusivamente al Pujades⁸⁸⁸.

Per questo, quest'ultimo si rifiutò di concedere al baiulo di Xàtiva Francesc Despuig l'*esecutoria* della provvigione annua assegnatagli dal Magnanimo prima della disposizione, sostenendo che essa fosse caduta in desuetudine. Il Despuig si rivolse quindi al re, il quale, nel febbraio del 1445, ordinò al tesoriere di emettere in «debita

⁸⁸⁵ Il tesoriere stabilì che «los dits cinchcents fflorins d'or sens impediment, contradictió e ostacle alguns, per qualsevol persones fer se poguessen, axí en nom del dit senyor, com en nom lur, hajats e reebats e a vos retingats a totes vostres voluntates, o vostre procurador o vostre locht(inent) per vos exegènxca haja e reeba e vers si retinga en e sobre los dits drets, rendes, peytes e sdeveniments de la dita batlia, axí com a vostra cosa pròpia» (Appendice, doc. 31). Il testo ci è pervenuto nella copia redatta a Valencia il 7 gennaio del 1457 dal notaio Joan de Prades, il quale certifica che la licenza era stata concessa dal Pujades «cum eius lictera patenti, in eius dorso sigillata, eius propria manu signata».

⁸⁸⁶ In particolare, Alfonso revocò «omnes et singulas concessionnes de emolumentis officii locumtenentis vobis et vestrum cuilibet comisse tam vobis seu vestrum alteri quam aliis quibusvis personis per nos in totum vel in partem forte concessas et assignaciones quaslibet super ipsis», stabilendo che «de dictis emolumentis nulli alteri de cetero respondeat(ur) preterque dilecto consiliario nostro et pecuniarium nostrarum omnium receptori Matheo Pujades militi nostri nomine et pro nobis» (ACA, RC, 2900, ff. 78v^o-79r^o, img. 160-161).

⁸⁸⁷ Più precisamente, ordinò loro che «omnes et singulas concessionnes et assignaciones huiusmodi de predictis emolumentis per nos forte factas ut prefetur de ipsis nulli alteri de cetero preterque dicto Matheo Pujades, ut est dictum, responderi faciatis» (*ibidem*).

⁸⁸⁸ In particolare, il re ordinò ai revisori dei conti che «adveniente tempore eorum racionii nihil admittant in comptis suis de dictis emolumentis nisi id quod de ipsis dicto Matheo Pujades et nemini alteri ut prefetur seu cui ipse volu(er)it in data eorum distributum ponent» (*ibidem*).

forma» l'*esecutoria* che si era rifiutato di rilasciare all'ufficio, «dient que la dita provisió seria inusitada»⁸⁸⁹.

Anche la prammatica del 1448, che trasferiva l'asse del processo dal tesoriere al conservatore generale, fu promulgata «pro cautela nostre curie nostrorumque iurium indemnitae».

Ciò che sembra preoccupasse maggiormente il Magnanimo era la questione delle concessioni graziose. In particolare, come è stato detto, fin dai primi anni del suo regno, Alfonso aveva manifestato la volontà di incrementare lo stipendio dei funzionari dell'amministrazione statale per adeguarlo alle fluttuazioni del mercato monetario. Le *corts* si opposero a tale iniziativa, che avrebbe potuto comportare un inasprimento della pressione fiscale. Per aggirare il divieto parlamentare, il Magnanimo concesse ai propri ufficiali un supplemento salariale, la "grazia"⁸⁹⁰. Inizialmente, essa era assegnata generalmente soltanto per un anno; più rari risultano i casi in cui la grazia era destinata ad essere corrisposta annualmente per l'intera durata dell'incarico⁸⁹¹. In ogni caso, essa era definita "grazia ordinaria", in modo da distinguerla dai donativi concessi occasionalmente dal re⁸⁹². Nel dicembre del 1419, ad esempio, il Magnanimo concesse al conservatore del patrimonio reale Gabriel Ledó 3.000 soldi barcellonesi «per rahó de vostra gràcia ordinaria», ma soltanto «per un any»⁸⁹³.

Non di rado le grazie concesse ai funzionari finanziari, così come i loro stipendi, erano assegnate sui proventi stessi ufficio, in modo che potessero avvalersene più celermente⁸⁹⁴. Per quanto riguarda i *justícia*, però, il 12 febbraio del 1417 Alfonso

⁸⁸⁹ ACA, RC, 2901, img. 293.

⁸⁹⁰ KÜCHLER, *Les finances...*, cit., pp. 29-30.

⁸⁹¹ Cfr., ad esempio, certe grazie assegnate sui proventi del baiulo generale del Regno di Valenza (ARV, RC, 454, *passim*).

⁸⁹² Grazie ordinarie a titolo di supplemento salariale furono introdotte in maniera sistematica da Alfonso, fin dall'inizio del suo regno, anche per determinati esponenti della corte (CHILÀ, *Une cour...*, cit., pp. 121 sgg.).

⁸⁹³ ARV, RC, 454, f. 2r. La concessione poteva essere retroattiva. In questo caso, ad esempio, decorreva dal 12 agosto. Allo stesso Pere Ferrer, della tesoreria regia, nel febbraio del 1430 il Magnanimo assegnò una grazia ordinaria di 2.000 soldi barcellonesi per il 1429 (ARV, RC, 455, f. 41r).

⁸⁹⁴ Non era comunque necessariamente così. Il 19 luglio del 1447, il re concesse il baiulo e *alcaid* di Corbaria Joan de Bonastre a trattenere a vita dai proventi del suo ufficio i 300 soldi annui del suo stipendio, in quanto non li aveva più percepiti dal baiulo generale valenzano. Nel privilegio si dice altresì che, due giorni prima, il re aveva affidato al Bonastre la custodia di una casa situata nei pressi del palazzo reale di Valenza, rimasta incustodita a seguito della morte del maestro della cappella Antoni Sanç, per cui fu assegnato anche un salario annuo di 15 libbre (ACA, RC, 2720, img. 128-129).

stabili, a quanto sembra mediante una prammatica sanzione, che soltanto metà delle loro entrate nette (al netto, cioè, delle spese ordinarie dell'ufficio) potesse essere legittimamente destinata al pagamento delle grazie loro assegnate, mentre l'altra metà doveva confluire nelle casse centrali dello stato. La disposizione alfonsina prevedeva infatti che il maestro razionale del Regno di Valenza non approvasse

alguna gràcia la qual lo dit senyor d'allí avant faés als justícies criminals, civils e encara de CCC sols, los quals en les ciutats, vils e lochs del dit Regne és acostumat esser eligits cascun any, ne envers ells là llurs faguiats retenir dels emoluments per ells reebuts per rahó de llur officis, sinó tansolament en e sobre la meytat de las restes, les quals pagats los salaris e càrrechs ordinaris vers ells apparra ésser romases⁸⁹⁵.

Inoltre, nel dicembre del 1419, il Magnanimo concesse al *justícia maior* di Xátiva Ludovico de Loriz una grazia di 200 fiorini d'oro aragonesi sui proventi del suo ufficio «ut facilius valeatis habere»: egli precisava che in questo modo risultava «servata prammatica sanzione per nos super hiis edita de medietate residui»⁸⁹⁶.

Per quanto riguarda i funzionari non finanziari del re, contestualmente all'emissione del privilegio, talvolta il re indirizzava all'ufficiale al quale era rimessa la spesa un ulteriore mandato, in cui gli forniva indicazioni riguardo i documenti giustificativi che avrebbe dovuto rendere al maestro razionale a giustificazione del pagamento. Come di consueto, se il pagamento fosse stato dilazionato, l'ufficiale pagatore avrebbe dovuto, ogni volta, far dedurre, allo stesso notaio che avesse confezionato la ricevuta, la somma versata, sul retro tanto del mandato quanto del privilegio. Nella prima ricevuta avrebbe dovuto essere trascritto integralmente il mandato regio, mentre nelle successive sarebbe stato sufficiente uno specifico riferimento ad esso. All'ultimo versamento, l'ufficiale avrebbe dovuto acquisire sia il mandato che il privilegio regi⁸⁹⁷.

⁸⁹⁵ Il provvedimento è ricordato dalla relativa esecutoria emessa dal tesoriere generale Francesc Sarçolà (ARV, MR, 8762, f. 9r).

⁸⁹⁶ ARV, RC, 454, f. 2r.

⁸⁹⁷ Talvolta, l'intero privilegio era trascritto all'interno della delibera di spesa, come nel caso del mandato con cui Alfonso ordinò al baiulo generale del Regno di Valenza di pagare al notaio della scrivania di razione Pere Perez la grazia di 4.500 soldi barcellonesi a questi concessa. Il Magnanimo precisava all'ufficiale che «si particulares soluciones inde fieri contigerit, volumus quod in dorso presentis et preiserte littere scribantur manu notarii qui predictas conficiet apocas, in prima quarum tenor presentis insertus existat, in aliis vero de eo fiat mencio specialis et in ultima recuperetis presentem et preinsertas litteras cum apoca» (ARV, RC, 454, f. 15r).

In ogni caso, ben presto la grazia cominciò a non essere più considerata come indice del favore regio, in quanto gli ufficiali pubblici, al principio dell'esercizio, rivendicavano il godimento dei medesimi benefici concessi ai loro predecessori.

Per questo, nel dicembre del 1454, il Magnanimo promulgò un'ulteriore prammatica sanzione, con cui stabiliva che qualunque rescritto emanato dalla corte relativamente a beni e diritti della corona sarebbe divenuto esecutivo soltanto in seguito ad un mandato del conservatore generale del Real Patrimonio. Inoltre, le «gràcies, remissions e altres mercès» concesse dalla corte stessa mediante lettere chiuse non avrebbero dovuto essere osservate se il re non vi avesse apposto di proprio pugno la formula «yo he leido la presente e plaz-me que ansí se fagua». Il provvedimento fu notificato anche al maestro razionale del Regno di Valenza Lluís de Vich, il quale ne registrò il senso come (si riporta soltanto la parte che qui interessa):

Premàtica sanctió, ab la qual lo S. rey Alfons dispon e ordena, so moltes e grans penes, que, en el ofici del conservador general de son patrimoni en la cort de aquell, de açí avant, se registren *de verbo ad verbum*, tots los rescrits *existents* que emanràn de la cort del S. rey circa los bens, rendes, p(re)minènties e altres drets, disponents que sens letra executoria del dit ofici no sien executats, so pena de fer nullos. E més, mana e dispon que, si algunes letres closes se expediran contenents gràcies, remissions e altres merces tocants interes del Senyor Rey, no sien executades si el S. rey de sa mà no scriurà les paraules següents: “yo he leido la presente e plaz-me que ansí se fagua”, so la matexa pena de fer nulles⁸⁹⁸.

Nel giugno dell'anno successivo, Alfonso restrinse la misura, estendendo la necessità dell'apposizione della sua formula autografa (la medesima) a tutte le assegnazioni, concessioni, esenzioni e remissioni emesse dalla corte, attraverso lettere sia patenti che chiuse, salvaguardando comunque la validità di quelle frattanto rilasciate secondo le modalità previste dalla prammatica precedente. Il sovrano minacciava di invalidare qualunque concessione fosse stata priva della propria scrittura autografa. Il de Vich registrò come segue il contenuto della nuova prammatica:

Premàtica sanctió del senyor rey Alfons, ab la qual dispon y ordena, ço moltes e grans penes, que de açí avant ninguns rescrits, axí patents com closos, per mà del protonotari, secretari o altre scrivà del S. rey expeditors, continents gràcies, privilegis, libertats, franques, immunitats de coses y de drets, axí de largitats, donacions, consesions, compositions de crims, remissions, absolutions, relaxations, com comisions, guiatges, sobrecehiments pertanyents a coses feudals, investitures, consentiments e confirmacions concernents e disponents lo interès de la cort del senyor Rey, no·s puguen executar si el S. rey de sa propia mà no·y scriurà les paraules següents “yo he leido la presente e plaze-me que

⁸⁹⁸ ARV, MR, 9050, f. 70r. Secondo la nota marginale (*In Curie IV*^o), il documento fu registrato in cancelleria nel quarto libro della serie “Curie”.

ansí se fagua” determinant que, si lo contrari serà fet, no sia de nenguna forcia e valor, exceptats los rescripts e comisione tan solament de la pramàtica dada en la ciutat de Pusol a XXII de dehembre del any MCCCCLIV⁸⁹⁹.

⁸⁹⁹ Ivi, ff. 71r-71v. Secondo l’annotazione marginale, la nuova disposizione fu registrata nel medesimo libro cancelleresco.

CONCLUSIONI

Nei primi anni del suo regno, il Magnanimo operò un tentativo di accentrare le finanze reali, connotando la tesoreria generale come cassa centrale dello stato, a cui bisognava rimettere tutti i redditi di pertinenza della Corona, al netto soltanto delle spese ordinarie dell'amministrazione pubblica.

Allo stesso tempo, sotto l'urgenza dei bisogni della corte, egli ricorse frequentemente alla pratica delle assegnazioni dirette, già adottata nel Trecento, mediante la quale una parte delle proprie spese era rimessa direttamente ai vari uffici finanziari della Corona, in modo da accelerare i tempi del pagamento. I funzionari regi erano sottoposti ad un severo controllo contabile da parte dei maestri razionali. Attraverso l'"espediente" della *plena forma* dei propri mandati di spesa ufficiali (le *cautele*), Alfonso metteva in atto, nonostante l'urgenza delle esigenze finanziarie della corte, tutte le misure cautelative necessarie a consentire ai revisori una verifica serrata delle operazioni di cassa effettuate dagli amministratori regi al di fuori degli ordinari oneri amministrativi. Mediante le lettere personali, il sovrano sosteneva il corretto funzionamento del sistema ed esercitava la propria autorità nonostante il trasferimento in Italia della principale sede del governo. Inoltre, l'esame contabile era in un certo modo anticipato dal tesoriere, così come dai baiuli generali rispetto ai funzionari loro subordinati, al fine, evidentemente, di vigilare sulla correttezza delle procedure di spesa, indipendentemente dai più o meno lunghi tempi richiesti dal processo di rendicontazione.

La molteplicità delle casse dell'amministrazione finanziaria della Corona fu contrappesata da un accentramento del potere regio, volto a garantire la correttezza del processo di spesa, che soltanto il sovrano era legittimato ad innescare, in tutti i domini. Inoltre, l'intervento del tesoriere generale, al fine di rendere esecutivo qualunque mandato di spesa regio, consentiva alla corte di disporre comunque di una certa conoscenza dello stato delle finanze reali.

Le necessità (gli *affers*) della corte, a cui si aggiunse poi la *distància* per il trasferimento nel Regno di Napoli, impedirono ad Alfonso di portare pienamente avanti la propria politica, considerato che egli stesso invalidò le sue medesime disposizioni almeno in relazione ad un ufficio della Corona dotato di cospicue risorse come il baiulo generale del Regno di Valenza, chiamato in larga misura a sostenere i bisogni della corte.

Tuttavia, è significativo che il Magnanimo non abbandonò mai il progetto di accentrare le finanze della Corona, che anzi riprese con maggiore convizione dopo aver conquistato Napoli, quando al centro del processo di spesa fu posto il conservatore generale del Real Patrimonio. L'esame diretto delle grazie, che si concludeva con l'apposizione di una formula di "visto e piaciuto" autografa, denota un'ulteriore spinta all'intensificazione del potere regio negli ultimi anni del regno di Alfonso, il quale si riappropriava in via esclusiva di uno strumento tipico dell'esercizio della sovranità.

Ora sono necessarie ulteriori ricerche al fine di verificare in che misura le disposizioni del Magnanimo incisero sull'effettiva prassi amministrativa dei vari uffici, così come resta ancora da indagare il ruolo del debito regio nell'ambito dell'apparato statale. Certamente, l'adozione di procedure comuni a tutti gli organi finanziari della Corona, sia centrali che periferici, è indice di un processo di omologazione dei vari domini che costituivano la confederazione aragonese.

**SECONDA PARTE. LA TESORERIA GENERALE ALFONSINA
DURANTE LA DOMINANZA NAPOLETANA (1442-1458)**

CAPITOLO VII. L'ATTIVITÀ DI CASSA

Attraverso le attribuzioni conferite al tesoriere generale è possibile ricostruire, almeno in via approssimativa, il servizio di tesoreria. Questo era disimpegnato dal tesoriere centrale, che, a partire dall'inizio del 1446, si insediò nella capitale, dove operava alle dirette dipendenze del re, e dai tesorieri provinciali, che agivano nei singoli ambiti territoriali in cui Alfonso aveva suddiviso il Regno di Napoli per ragioni fiscali⁹⁰⁰. Erano questi cinque circoscrizioni amministrative, ciascuna delle quali era costituita da due o più grandi province: Terra di Lavoro e Contado del Molise (con capoluogo Napoli); Principato Citra, Principato Ultra e Basilicata (con capoluogo Benevento); le due Calabrie (con capoluogo Cosenza); i due Abruzzi (con capoluogo Sulmona); Terra d'Otranto e Capitanata (con capoluogo Trani)⁹⁰¹.

La principale attività della tesoreria generale consisteva nell'effettuazione, diretta o indiretta, delle operazioni di incasso delle entrate spettanti alla Corona a qualsiasi titolo e di liquidazione delle spese ad essa rimesse dalla corte.

⁹⁰⁰ G.I. CASSANDRO, «Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia *Citra Farum* sotto gli aragonesi», estr. da *Annali del Seminario Giuridico Economico della R. Università di Bari*, 6 (1934), fasc. 2, p. 40.

⁹⁰¹ DEL TREPPO, *Il regno...*, cit., p. 113.

I. L'UFFICIO E LA PERCEZIONE DELLE ENTRATE

1. L'UFFICIO

Al momento della partenza di Alfonso per la conquista di Napoli, anche la tesoreria generale, come altri organi dell'apparato amministrativo della corte, subì una scissione. L'attività di cassa presso la corte itinerante fu affidata all'ufficiale di tesoreria Joan Çafont, nominato luogotenente dell'allora tesoriere generale Bernat Sirvent⁹⁰².

Come sappiamo, alla morte del Sirvent, avvenuta nel 1434, il Magnanimo non procedette a nominare un nuovo tesoriere generale. Durante la vacanza dell'ufficio, la responsabilità della tesoreria itinerante fu affidata ad un reggente, scelto generalmente all'interno dell'ufficio. In particolare, in seguito alla morte del Sirvent lo Çafont divenne reggente, anche se presto fu succeduto dall'ufficiale di tesoreria Joan Gallach⁹⁰³. Alla morte di questi, avvenuta nel 1437, fu nominato reggente della tesoreria il compratore della Casa reale Jaume Amigo⁹⁰⁴.

In seguito alla nomina di Mateu Pujades quale tesoriere generale (1439), nei periodi in cui questi era attivo nella penisola iberica, la gestione della tesoreria fu affidata all'Amigo, in qualità di reggente. L'ufficio ebbe sede a Gaeta, dove Alfonso aveva concentrato le operazioni militari. Sembra che esso fosse dislocato in diversi edifici, per i quali la corte pagava un affitto annuo: nel settembre del 1439, certamente il Pujades pagò 32 ducati a Mariola Gattola «per lo loguer de l'any present de unes sues cases en les quals faç lo ofici de tesoreria», oltre che per un locale (*magatzem*) in cui erano depositate «robes et mercaderies de la cort»⁹⁰⁵.

Dopo aver soggiornato, come sappiamo, nella penisola per tutto il 1440, il Pujades ritornò nel Regno di Napoli agli inizi del 1441, portando con sé nove barili di monete! Egli si insediò a Gaeta, dove disponeva di una propria abitazione. Egli stesso portò, via

⁹⁰² RYDER, *The Kingdom...*, cit., p. 171. Joan Çafont era tra i funzionari della tesoreria fin dagli anni Venti (cfr., ad esempio, ARV, MR, 8762, f. 20r).

⁹⁰³ RYDER, *The Kingdom...*, cit., p. 171. Cfr. ACA, RC, 2900, *passim*.

⁹⁰⁴ In un documento del novembre del 1438, questi è definito reggente della tesoreria regia «ad presens vaccans» (ACA, RC, 2715, img. 335).

⁹⁰⁵ La citazione è in FARAGLIA, *Storia della lotta...*, cit., p. 124, nota 3, il quale la trae dalla posta di registro di tesoreria. Ho ritenuto che l'autore abbia erroneamente letto come «VII magatzeni» un originario «un magatzem», in quanto, in catalano, il plurale sarebbe stato *magatzems*.

mare, il denaro a Scauri, affinché fosse trasportato ad Aversa, dove si trovava il sovrano⁹⁰⁶.

Nel corso della sua permanenza nel Regno di Napoli, il tesoriere si spostava continuamente tra le comunità di parte aragonese per riscuotere i fondi necessari alla guerra. Egli stesso registrava le rate del proprio salario attribuendolo al

carrech de la administració e recepció de les peccúnies de mon offici, treballant en lo present Realme de Napolis axí en les ciutats de Gaieta, de Capua, de Aversa, com en altres parts e lochs del dit Realme a mes pròpies e grans despeses, per traure peccúnies e per molts altres e diverses afers e negocis tocant lo dit mon offici de tresorer e lo servey de la cort del senyor Rey⁹⁰⁷.

Il Pujades, da un lato, percepiva le entrate della corte, quali tributi, prestiti ed altri introiti di natura straordinaria derivanti soprattutto dall'alienazione di beni e diritti della corona (compresi gli uffici) e dalla concessione di privilegi⁹⁰⁸; dall'altro, sosteneva le spese della corte, le quali erano legate soprattutto alla guerra (esercito, flotta, riparazione delle fortificazioni), al sostentamento della Casa reale (vettovagliamento, retribuzione dei dipendenti) ed al saldo dei debiti⁹⁰⁹. Inoltre, egli inviava al re il numerario necessario al proseguimento della campagna militare: nel maggio del 1441,

⁹⁰⁶ Il numerario fu portato a Scauri grazie alla galea di Tomàs Tomàs e da qui trasportato ad Aversa da tale Tino della Rocca e tre suoi compagni dotati di bordoni, mediante sei bestie da soma e la scorta di balestrieri della guardia reale. Il Pujades pagò complessivamente circa 13 ducati sia «a certs galiots de la galea di Thomàs Thomàs per los treballs que sostengueren en portar de la posada mia que yo tinch en la ciutat de Gayeta tro a mar e per metre e stibar en la dita galea del dit Thomàs e après per descarregar aquells VIII^o barrils de moneda que yo portí en la dita galea per mar fins Scaula», sia in favore di «Tino de la Roca e tres companyones seus bordonaris, qui ab VI besties llurs portaren la dita moneda e altra roba del dit senyor del dit loch de Scaula fins Aversa, ço és per lo loguer de les dites besties e per la despesa llur e encara per lo abeurage que donà als ballestes de la guardia del dit senyor, qui acompanyaren la dita moneda del dit loch de Scaula fins la dita ciutat de Aversa» (ARV, MR, 8790, f. 107r).

⁹⁰⁷ Ivi, ff. 193r-193v. Anche da un memoriale che Alfonso, da Capua, indirizzò al Pujades nel febbraio 1442, pubblicato da Felipe Mateu y Llopis, sembra che questi stesse a Gaeta (MATEU Y LLOPIS, «Algunos documentos ...», cit., p. 23).

⁹⁰⁸ George Sáiz Serrano ha calcolato che tra il marzo ed il luglio del 1441 i prestiti di mercanti ed ufficiali reali costituivano il 35% delle entrate della tesoreria (SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit., p. 257). Lo stesso autore rileva che tra il novembre del 1440 ed il febbraio del 1441, le province di Terra di Lavoro, Principato e Calabria versarono tributi alla tesoreria per un importo di almeno 5.353 ducati (*ibidem*, nota 166).

⁹⁰⁹ Cfr. il rendiconto del Pujades relativo al primo semestre del 1440 (ARV, MR, 8790).

rimborsò allo scrivano di tesoreria Tristany de Queralt le spese di viaggio (6 ducati) sostenute per recarsi a Capua, dove portò al re 2.680 ducati⁹¹⁰.

L'ufficio era composto da almeno undici scrivani. Si tratta di Rustico di Roma, Jacme de Vilaspinosa, Johan de la Via, Johan Nadal, Miquel Raynes, Jacme Martì, Steve Leopart, Tristany de Queralt, Guillem Pujades, Bernat Claver, Miquel Gencet. Rustico di Roma e Jacme de Vilaspinosa erano stati nominati commissari, rispettivamente, in Terra di Lavoro ed in Principato⁹¹¹. Altri erano stati preposti a specifici settori di spesa, come Jacme Martì, responsabile del cantiere del castello alfonso di Gaeta⁹¹², o Steve Leopart, il quale provvedeva ai rifornimenti di biscotto per le galee al servizio della Corona⁹¹³, oppure si occupavano dell'acquisto di tavole, polvere da sparo ed altri beni necessari alla campagna militare, come le sedici mule comprate da Bernat Claver per trasportare le armature di 200 balestrieri della Guardia reale, a questi distribuite dallo scrivano di razione⁹¹⁴.

Già durante la reggenza dell'Amigo, l'attività di cassa sul campo di battaglia era stata affidata allo scrivano di tesoreria Guillem Pujades⁹¹⁵. In questo senso, nel settembre del 1440, Alfonso giunse a minacciare l'Amigo persino di morte se prima dell'alba del successivo sabato non gli avesse portato tutto il numerario in suo possesso⁹¹⁶. Nipote del tesoriere, Guillem Pujades era un mercante barcellonese, che riscontriamo al seguito di Alfonso, in Italia, già nel 1437⁹¹⁷. Secondo Ryder, il quale però non fornisce alcun riferimento documentario, era figlio di Francesc Pujades e all'inizio di quell'anno, aveva ricevuto da Mateu il compito di portare 7.000 fiorini aragonesi al Magnanimo nel

⁹¹⁰ «... les despeses que li ha conuengudes fer anant de Capua fins a Gayeta e puys tornar a Capua, a hon porta al dit senyor II^aDCLXXX ducats» (ivi, f. 166v). Fino al Garigliano, il Queralt era stato scortato da dieci balestrieri (*ibidem*).

⁹¹¹ ARV, MR, 8790, *passim*.

⁹¹² Ivi, *passim*.

⁹¹³ Ivi, f. 97v.

⁹¹⁴ «per ops de portar los arnesos dels CC companyons ballesters de la guardia del dit Senyor e per lo dit scrivà de ració repartides» (cfr., rispettivamente, ivi, ff. 160v, 157v e 165r-165v).

⁹¹⁵ Nell'aprile del 1441, il Pujades restituì a Guillem 330 ducati che questi aveva anticipato «tenint la administració de les peccúnies en lo camp del dit senyor per en Jacme Amigo, lavors regent lo offici de la tesoreria per absència mia». Il pagamento fu effettuato in virtù di un mandato regio emesso il 4 del mese (ARV, MR, 8790, f. 121r).

⁹¹⁶ Regent, manam-vos expressament, sots incorriment de nostra ira e indignació e pena de la vida, que vista la present partiats e continent vostre camí per venir açí, per manera que disabte primer vinent, ans del sol exit, vos siau açí e portau ab vos tota la peccúnia que-us és restada (ACA, RC, 2717, img. 163).

⁹¹⁷ Cfr. ARV, MR, 9392, f. 84v.

Regno di Napoli, dove rimase al servizio della corte ed assunse la reggenza dell'ufficio di tesoreria⁹¹⁸.

Quando, finalmente, il 2 giugno del 1442 le forze aragonesi conquistarono Napoli, il Magnanimo informò immediatamente il tesoriere generale della «molt fort batalla» che aveva consentito la presa della città, esortandolo a ringraziare Dio ed a celebrare debitamente la vittoria⁹¹⁹. Il giorno seguente, il Pujades, il quale si trovava a Gaeta, trasmise la notizia ai giurati della città di Valenza, spedendo loro una copia della lettera ricevuta dal re. Egli evidenziava l'importanza dell'evento, reso possibile dalla «gran força d'armes» degli Aragonesi, considerandolo «un gran fet e victoriós e digne de loable memòria». La presa della capitale rappresentava per il tesoriere un notevole sollievo per la prospettiva che «açó sia causa de dar fí en aquesta empresa». Egli concludeva la lettera auspicando che il conseguimento della tanto desiderata conquista di Napoli permettesse al re di ritornare nei suoi domini *dellà*⁹²⁰.

⁹¹⁸ RYDER, *The Kingdom...*, cit., pp. 171-172. Il titolo di percettore generale delle pecunie della corte gli fu assegnato, invece, posteriormente (vedi *infra*).

⁹¹⁹ Tresorer, a laor de nostre senyor Deu qui és vencedor de les batalles e a honor nostra e a consolació vostra vos notificam com huy, disapte, a punta de sol donam molt fort batalla a la ciutat de Nàpols, la qual havem vençuda e tenim a mans nostres, de açò vos pregam façats laors e gràcies a nostre senyor Déu e festa com se mereix.

⁹²⁰ «Molt honorables e molt savis senyors, la causa de la present és per notificar a vostra saviesa la prospera e gloriosa nova que nostre senyor Déu ha permesa per la victòria que lo senyor Rey ha obtenguda de la ciudad de Nàpols bellicosament e per gran força d'armes, segons per un traslat de la letra que'l dit senyor me'n ha feta, lo qual vos tramet ab la present, vostra saviesa porà veure que és stat un gran fet e victorios e digne de loable memòria, nostre Senyor Déu sia glorificat de tot, al qual plàcia per sa mercè, açó sia causa de dar fí en aquesta empresa e que lo senyor Rey haia prompta manera de anar a visitar sos Regnes e terres de part dellà, segons desija. E sens mes dir, senyors molt honorables e molt savis, si algunes coses vos son de mi plaments, fiablement m'escriviu. Scrita en Gayeta a III de juny any XXXXII. P(re)st a vostra honor e voler Matheu Pujades, tresorer». I due testi ci sono pervenuti nella registrazione ne fece il maestro razionale nel più volte menzionato *Libre de letres e provisions reials*, in cui era custodita la memoria amministrativa dell'ufficio, il quale conferì alla lettera del Pujades il titolo *En esta letra lo tresorer los dona avis als dits jurats de Valencia de la dejús-dita victoria e nova* (ARV, MR, 9050, f. 18r). L'ufficiale ricordò altresì come la notizia, giunta a Valenza il 29 giugno, festa di San Pietro, fosse stata celebrata con gioia a suon di campane e, il giorno seguente, una processione diretta al convento di Sant'Agostino, dove la *Virgen de Gracia* è venerata ancora oggi, sfilò per le strade della città, di sera interamente illuminata, come si era soliti fare il 9 ottobre, giorno di San Dionigio, in cui tuttora si celebra la conquista di Valenza da parte di Jaume I: «Venç la nova ací en la ciutat de València divendres, dia de sent Pere, qui contavem XXVIII del damunt dit-mes e any, e feu-se gran alegria de sonar campanes tot lo dia e axí mateix al sendemà fou feta festa per tota la ciutat e solemne prosesó, la qual ana a senta Maria de Gracia e anaren-hi tots los officis e en la nit se feren alimares per tota la ciutat, axí com la nit de sent Deunis» (*ibidem*).

Il Pujades non si trasferì immediatamente nella capitale, dato che il 16 giugno, per far fronte alle necessità finanziarie della corte, prese a cambio, insieme a Guillem de Vich, 2.000 ducati da Stefano di Isacco a Gaeta⁹²¹. Ad ogni modo, come sappiamo, egli fu presto rispedito nella penisola iberica sia per saldare i debiti contratti nei tempi precedenti, sia per liquidare le lettere di cambio che il re gli avrebbe spiccato. La responsabilità dell'ufficio di tesoreria fu affidata a Guillem Pujades in qualità di percettore delle pecunie della corte⁹²².

Abbiamo già avuto modo di vedere come Mateu premesse per ritornare nel Regno, dove si insediò definitivamente nell'estate del 1445. A settembre aveva già raggiunto il Magnanimo, ancora impegnato a sedare le comunità fedeli al pretendente angioino, nell'accampamento presso Carrufo, da dove spiccò, per conto del re, una parte delle lettere di cambio studiate da Lapeyre⁹²³. Se è molto probabile che nel Regno di Napoli Guillem, in assenza dello zio, svolgesse funzioni analoghe a quelle del tesoriere generale, tanto da essere definito "tesoriere" dagli ambasciatori barcellonesi nel 1444, non mi sembra fondata l'affermazione di Ryder secondo cui Mateu, al suo rientro in Italia, riprese il controllo della tesoreria «in accordance with the usual Aragonese practice which accorded precedence to the senior when two persons held the same office», dal momento che lui, e non il nipote, era il tesoriere generale della Corona⁹²⁴.

Tra il 1446 ed il 1447, la tesoreria generale, a Napoli, era composta da almeno ventinove scrivani, di cui sei notai. Si tratta di: Joan Andreu, Pere de Capdevila, Andreu Barceló, Guillem Pujades, Lorenç Belluga, Joan de Meya, Paulo Damiano, Luys Segona, Bernat Vaquer, Bernat Lobera, Jacme Martì, Joan Granollers, Joan de la Via, Angelillo de Martino, Jacobo Carocha, Pere Gil, Tristany de Queralt, Joan Puig, Joan

⁹²¹ Il denaro fu versato a Guillem Pujades. Alfonso rilasciò a Mateu ed al de Vich una promessa di pagamento, nella quale riconosceva che il denaro era stato preso «pro nobis de nostro mandato et ad onus curie nostre» (ACA, RC, 2717, img. 349).

⁹²² Nel maggio del 1443, il re ordinò al maestro razionale del Regno di Valenza, al quale competeva la revisione dei rendiconti del tesoriere generale, di approvare le spese da questi effettuate per l'acquisto e la spedizione nel Regno di mille panni, consegnati al «feel de nostra tresoreria en Guillem Pujades, lo qual per absència del dit nostre tresorer ha càrrech e regeix lo offici de la dita nostra tresoreria» (ACA, RC, 2720, ff. 14r^o-14v^o). Per i riferimenti a Guillem quale *receptor de les peccúnies de la cort* vedi *infra*.

⁹²³ Cfr. Lapeyre, «Alphonse V...», p. 121.

⁹²⁴ RYDER, *The Kingdom...*, cit., p. 172. In seguito al definitivo insediamento di Mateu a Napoli, Guillem fu nominato conservatore del real patrimonio e, più tardi, viceré del Regno di Sicilia (*ibidem*; J. VICENS VIVES, *Fernando el Católico, príncipe de Aragón, rey de Sicilia*, Madrid, 1952, *passim*; MATEU Y LLOPIS, «Algunos documentos...», p. 4, nota 2).

Robio, Barthomeu Riera, Luys de Sol, Joan de Meya e Bernat Font. Gli scrivani notai erano Joan Ferrer, Salvador Formigals, Jacme Gil, Bernat Martí, Gabriel Puig, Barthomeu Soler⁹²⁵. Tuttavia, non tutti operavano presso la capitale, in quanto ad alcuni erano affidati incarichi, sia stabili che temporanei, ed uffici amministrativi nel territorio del Regno⁹²⁶. Tra gli scrivani di tesoreria erano infatti nominati commissari e tesoriere provinciali, nonché commissari istituiti *ad hoc* per l'esazione di imposte straordinarie oppure per determinati incarichi di carattere finanziario. Paolo Damiano, ad esempio, nel gennaio del 1446 risulta commissario in Abruzzo per la riscossione di due nuove collette⁹²⁷; Joan Granollers e Joan de la Via furono nominati commissari per la compravendita di frumento nella medesima provincia⁹²⁸; nel dicembre del 1447, Joan Robio e Barthomeu Riera furono inviati dal re «a sollicitar alguns senyors del Realme que vinguen a peure la sal que donà la cort»⁹²⁹. Inoltre, nel 1446 Guillem Pujades era titolare della dogana del sale di Castellammare di Stabia mentre Andreu Barceló risulta secreto di Traetto⁹³⁰.

Gli ufficiali della tesoreria che godevano di maggiore fiducia presso il re erano inviati anche in Sicilia ed in Sardegna per svolgere affari di carattere finanziario. Nel febbraio del 1446, il «feel de nostra tresoraria» Pere de Capdevila fu inviato in Sardegna, dove rimase 151 giorni⁹³¹, per riscuotere «aquelles pecúnies e utilitats per a nostra cort que haver se puxen»⁹³². Nel marzo dell'anno seguente, il re inviò Guillem Pujades in Sicilia «a demanar de boca e sí e presto» un'anticipazione di almeno 15.000 ducati sui redditi della corona⁹³³.

Inoltre, alcuni scrivani erano preposti a specifici settori di spesa, quali la costruzione delle galee (Bernat Martí) e la fabbrica del castello di Gaeta (Jaume Martí). Essi

⁹²⁵ Cfr. ARV, MR, 8791, *passim*. È impossibile stabilire se Bernat Martí fosse l'ex uomo d'arme della compagnia di Mateu Pujades, ricordato da Sáiz Serrano (SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit., p. 109).

⁹²⁶ Sui commissari ed i tesoriere provinciali vedi *infra*.

⁹²⁷ Cfr. ARV, MR, 9407, f. 2v°.

⁹²⁸ Cfr. ARV, MR, 8791, f. 11v.

⁹²⁹ Ivi, f. 447v.

⁹³⁰ Cfr. rispettivamente ARV, MR, 9407, *passim* e ivi, f. 7v.

⁹³¹ Cfr. ARV, MR, 8791, f. 221r.

⁹³² Cfr. la lettera con cui Alfonso diede comunicazione dell'incarico affidato al Capdevila al vicerè e governatore generale di Sardegna Francí d'Erill (ACA, RC, 2718, img. 262).

⁹³³ Cfr. le lettere con cui il Magnanimo avvisò l'Erill ed il tesoriere siciliano Antoni Sin della missione affidata a Guillem, conservatore dell'isola (ACA, RC, 2940, img. 54-55).

registravano le operazioni all'interno di registri che venivano poi consegnati al tesoriere generale, il quale riportava nel proprio bilancio soltanto i risultati della gestione. Nel marzo del 1446, il Pujades registra un versamento di circa 1.500 ducati in favore dello scrivano di tesoreria Joan de Meya, preposto alla retribuzione degli uomini d'arme aragonesi stanziati presso il confine abruzzese «segons apar en lo compte que n tinch a part del dit Johan Meya»⁹³⁴.

Poiché parte della remunerazione tanto dell'esercito quanto di domestici e cortigiani era corrisposta in panno, la sede comprendeva anche una bottega in cui erano depositati i tessuti, la cui responsabilità era affidata ad un incaricato, il quale si occupava della loro distribuzione per conto del tesoriere⁹³⁵.

⁹³⁴ ARV, MR, 9407, f. 132v. Allo scrivano era stata affidata anche la riscossione anticipata sia della rata di agosto che delle tre rate dell'indizione seguente del focatico. Queste furono corrisposte, rispettivamente, in vino ed in frumento, anch'essi assegnati all'esercito dal de Meya (*ibidem*).

⁹³⁵ Tra il 1446 ed il 1447, tale responsabilità risulta affidata a tale Paolo Gastone (cfr. ARV, MR, 8791, *passim*). Sulle forme di remunerazione dei dipendenti della corte si veda il capitolo X.

2. L'ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE

Caratteristica comune a tutte le operazioni di incasso, anche di quelle non monetarie, era il rilascio al versante di una quietanza, che comprovava il versamento⁹³⁶. Anche per la consegna di 79 sarte di canapa provenienti da Siracusa allo scrivano di tesoreria Bernat Martí (responsabile, come detto, della costruzione delle galee regie nell'arsenale di Napoli), nel gennaio del 1446 il Pujades rilasciò al doganiere maggiore di Napoli Coluccio d'Afflitto una certificazione destinata al consignatario, il patrono di nave Antoni Favar. Per i versamenti eseguiti presso gli sportelli dei banchi, il tesoriere rilasciava la ricevuta d'incasso in seguito alle comunicazioni del banchiere⁹³⁷.

2.1 LE ENTRATE DEL REGNO

Nel Regno di Napoli le entrate ordinarie della corte si fondavano sul sistema dell'imposizione diretta, prerogativa dell'autorità monarchica fin da tempi antichi. Prima della conquista alfonsina, essa si basava sul pagamento di sei collette annuali, dal momento che gli Angioini avevano esteso a tutti i sudditi l'originario contributo feudale denominato *collecta* o *subventio generalis*. L'importo destinato ad essere pagato da ciascuna provincia era stabilito in base alle esigenze del fisco ed al numero complessivo di fuochi, intesi, secondo una terminologia diffusa anche nella corona d'Aragona, come unità familiari produttrici di reddito, a quanto sembra con un'aliquota di tre tari per fuoco. Esso era poi suddiviso tra le comunità della provincia in base al numero dei fuochi di ciascuna, secondo i rilevamenti del censimento (la cosiddetta "numerazione") disposto dai giustizieri in ciascun centro abitato. Le singole università, sia demaniali che feudali, ripartivano il carico fiscale loro assegnato dallo stato in funzione della capacità contributiva di ciascuna famiglia, stimata mediante l'apprezzo⁹³⁸.

⁹³⁶ ARV, MR, 9566, f. 9r. Le sarte erano state vendute alla corte dal mercante catalano Lorens Molmer e furono pagate dal Pujades a giugno grazie ad un prestito del mercante Agostì Alba, suo conterraneo (ARV, MR, 9407, f. 70r).

⁹³⁷ Al riguardo si veda il prossimo capitolo.

⁹³⁸ F. SENATORE, *Una città, il regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, in corso di pubblicazione presso l'Istituto storico italiano per il Medioevo (ringrazio l'autore per avermene consentito la lettura); DEL TREPPO, *Il regno...*, cit., pp. 111 sgg.; E. SAKELLARIOU, *Southern Italy in the Late Middle Ages*, Leiden-Boston, 2012, pp. 90, 92. Già Del Treppo aveva rilevato che buona parte delle collette avessero un'aliquota fissata in una frazione, o in un multiplo, di 6 (DEL TREPPO, *Il regno...*, cit., p. 113).

Nell'assemblea di baroni (parlamento) convocata nel Capitolo del monastero di San Lorenzo il 28 febbraio ed il 9 marzo del 1443, il Magnanimo operò una riforma del sistema fiscale, introducendo l'imposta del focatico di un ducato per fuoco, destinato ad essere pagato annualmente nelle tre rate di Natale, Pasqua ed agosto⁹³⁹. Contestualmente, il sovrano si impegnò a fornire gratuitamente ad ogni focolare un tomolo di sale, la cui distribuzione, in realtà, non fu mai gratuita. Allo stesso tempo, l'imposizione delle collette fu circoscritta alla tassazione straordinaria, principalmente nei casi, previsti dalla consuetudine feudale, dell'incoronazione, del matrimonio dei figli e del riscatto del re dalla prigionia.

Con Alfonso, la numerazione fu realizzata ad intervalli regolari di tre anni: gli incaricati, retribuiti a giornata⁹⁴⁰, elaboravano per ciascuna località elenchi contenenti i nominativi e l'età dei membri di ciascun fuoco, con l'indicazione di eventuali cambiamenti avvenuti rispetto alla numerazione anteriore⁹⁴¹. Sembra che la stesura delle liste fosse realizzata da un membro della scrivania regia, considerando che nell'aprile del 1446 furono pagati 34 ducati allo scrivano Joan Steve «deputat a scrivere los fochs de la dita provincia de Basilicata comptadors per los damunt dits Jaume Sarrocha e Vallflor, en paga pro rata de ço que li és stat taxat per cascun dia que vaccarà en scrivere los dits fochs»⁹⁴².

Nel Parlamento del 1449, il focatico fu convertito nella cosiddetta *tassa generale*, un'imposta articolata in due cespiti: il focatico di un ducato per fuoco e la tassa del sale di mezzo ducato, che Alfonso impose fosse pagata da ogni università e barone in due rate. Nel parlamento del 1456, di fronte al notevole incremento della tassazione

⁹³⁹ DEL TREPPO, *Il Regno...*, cit., pp. 110 sgg. Anche re Ladislao, nel 1400, aveva imposto il pagamento di 10 grani al mese per ogni *fuoco* (R. DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze: Firenze University Press, 2012 [Reti medievali E-book, 17, all'url www.ebook.retimedievali.it], p. 97). Sulle assemblee parlamentari del Regno di Napoli al tempo della dominazione aragonese si veda F. SENATORE, «Parlamento e luogotenenza generale. Il regno di Napoli nella Corona d'Aragona», in *La Corona de Aragón en el centro de su Historia (1208-1458). La monarquia aragonesa y los reinos de la Corona*, Saragozza, 2010, pp. 435-478.

⁹⁴⁰ Nell'aprile del 1446, ad esempio, Mateu Pujades pagò 30 alfonsini a Jacobo Çaroca, uno dei numeratori della provincia di Basilicata, «en paga pro rata de ço que li és stat taxat per cascu[n] dia que vaccarà en lo comptar dels dits foc[uler]s» (ARV, MR, 9407, f. 152v).

⁹⁴¹ Cfr. il superstite frammento di un registro del 1447 contenente la numerazione dei fuochi di alcune terre del ducato di Calabria Ultra (*Fonti Aragonesi*, a cura degli archivisti napoletani [Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'accademia pontaniana, serie II], vol. VII, pp. 145-180).

⁹⁴² ARV, MR, 9407, f. 152v.

straordinaria per la politica espansionistica di Alfonso, i baroni stessi proposero di innalzare a 2 ducati per fuoco l'aliquota del focatico⁹⁴³.

Le imposte indirette locali, invece, erano da tempo nelle mani delle comunità e dei baroni, ad eccezione di alcuni dei cespiti più importanti⁹⁴⁴.

2.2 LA PERCEZIONE

I vari organi dell'amministrazione finanziaria del Regno rimettevano al tesoriere generale i loro proventi al netto delle spese ordinarie dell'ufficio e dei pagamenti non correnti effettuati per ordine del re. I versamenti avvenivano direttamente o tramite il conto corrente che il tesoriere generale teneva aperto presso i banchi al servizio della Corona⁹⁴⁵. Questi generalmente ignorava l'origine precisa del denaro, considerando che iscriveva gli incassi in bilancio attribuendoli alla ragione che gli era stata notificata soltanto verbalmente, mediante la dichiarazione:

e dix foren de diners a mans sues provenguts per rahó de ...

In modo particolare, tesoriere e commissari provinciali si occupavano della riscossione delle imposte dirette, sia ordinarie che straordinarie, nelle varie circoscrizioni amministrative alle quali erano preposti. Scelti perlopiù tra gli stessi ufficiali della tesoreria generale, i commissari provinciali erano nominati dal re ed il loro incarico aveva durata annuale, coincidendo con l'anno fiscale o amministrativo (definito indizione: 1 settembre-31 agosto). Gli ufficiali preposti alle province di Abruzzo e della Calabria, probabilmente per la loro estensione e per la collocazione periferica, erano definiti propriamente "tesorieri".

Tuttavia, in situazioni di particolare emergenza, l'esazione di imposte di carattere straordinario poteva essere affidata ad agenti speciali della riscossione⁹⁴⁶. Alla riscossione della cosiddetta imposta del 4%, destinata al pagamento degli stipendi degli impiegati della Regia Camera della Sommaria, era stato preposto tale Jaume Zuino, finché, il 16 maggio del 1447, il Magnanimo stabilì che i proventi dovessero essere

⁹⁴³ Ivi, p. 115.

⁹⁴⁴ Al riguardo si veda il capitolo X.

⁹⁴⁵ Cfr. il prossimo capitolo.

⁹⁴⁶ Durante il regno di Ferrante, la stessa pratica fu adottata anche per la riscossione delle imposte ordinarie, al fine di accelerare i tempi dell'esazione. Cassandro riporta un documento del 1483, secondo cui «quanto più homini da bene et sufficienti so ad recogerli in una provintia tanto con maiore facilità se exige» (CASSANDRO, «Lineamenti...», cit., p. 40).

corrisposti direttamente alla tesoreria generale⁹⁴⁷. Soltanto raramente gli incaricati speciali della riscossione erano veri e propri uomini d'affari legati alla corte da rapporti di natura creditizia, come il mercante catalano Bartomeu Forment, a cui fu affidata la riscossione del contributo di 5.000 ducati che L'Aquila fu chiamata a versare alla corte tra il dicembre del 1446 e l'aprile del 1447⁹⁴⁸.

Il *dret dels fochs fraudats*, che consisteva nella tassa applicata ai focolari che erano riusciti a sottrarsi alla numerazione, era invece generalmente riscossa dai numeratori stessi, nell'ambito del nuovo censimento⁹⁴⁹. Essa giungeva a divenire il quintuplo del focatico in caso di ritardato pagamento: per 21 fuochi frodati riscontrati nelle terre del Montagano, questi pagò alla corte 105 ducati⁹⁵⁰. Sotto la spinta delle necessità finanziarie della corte, l'incarico di riscuotere tale tributo fu affidato ai tesoriere provinciali o a commissari nominati *ad hoc*⁹⁵¹.

Nei patrimoni feudali, secondo quanto era stato stabilito nel parlamento del 1443, dell'esazione delle imposte dirette si occupavano i baroni, i quali ne versavano i proventi alla tesoreria. Tuttavia, se i feudatari non corrispondevano alla corte l'intera somma dovuta nei termini previsti, gli agenti del Fisco erano legittimati ad accedere ai loro domini per esigere i residui, oltre alle ulteriori spese comportate dal ritardato pagamento. In caso di resistenze, questi procedevano a sequestrare i beni dei sudditi oppure ad arrestarli⁹⁵².

Le entrate straordinarie, a seconda della loro tipologia, erano acquisite dal tesoriere generale sia attraverso versamenti, diretti o su conto corrente, sia mediante "commissioni" affidate agli ufficiali della tesoreria. Nel marzo del 1446, il Magnanimo rilasciò a Raimondo Caldora, il quale gli aveva concesso un prestito, un titolo di credito

⁹⁴⁷ Cfr. ARV, MR, 9566, ff. 68r-69r. Riguardo la Regia Camera della Sommaria vedi *infra*.

⁹⁴⁸ ARV, MR, 8791, ff. 66r-66v. Il Forment trattenne 338 ducati e 12,5 grani per le spese di esazione, mentre la città si rifiutò di pagare circa 225 ducati, secondo quanto il mercante riportò al tesoriere al momento del versamento dei proventi alla cassa centrale dello stato (*ibidem*).

⁹⁴⁹ Ad esempio, i numeratori dei fuochi di Principato Ultra Renzo d'Afflito e Jacopo Zumbo versarono alla tesoreria 300 ducati «per ells rebuts dels fochs fraudats que han trovat en la dita povincia» (ARV, MR, 8791, f. 98r). Giacomo da Montagano versò ai numeratori Cola Marino di Somma ed Antonio Zumbo 34 dei 105 ducati «que devia donar a la cort per XXI fochs fraudats que són stats trobats en les terres sues» (ivi, ff. 138v-139r).

⁹⁵⁰ Vedi nota precedente. Al riguardo si veda anche il capitolo seguente.

⁹⁵¹ Nelle province di Capitanata e Terra di Lavoro, l'incarico fu assegnato allo scrivano di tesoreria e commissario provinciale Joan Andreu (ARV, MR, 8791, f. 147r). Nella seconda, l'Andreu era coadiuvato dall'erario della provincia Nicola Marino di Somma (*ibidem*).

⁹⁵² Si veda il prossimo capitolo.

(*debitori*) in cui dichiarava esplicitamente che il mutuo era stato versato a Mateu Pujades «in secreta nostra camera»⁹⁵³. Nel 1446, lo scrivano di tesoreria Jaume de Vilaspinosa aveva *expressa comissió* di riscuotere i 1000 ducati che l'arcivescovo di Salerno concesse alla corte dopo aver ottenuto, per intercessione regia, l'arcidiocesi⁹⁵⁴; a settembre lo scrivano Luis de Sos fu inviato a Tricarico per portare nelle disponibilità della corte («pendre a mans de la cort») i beni del vescovo della città, morto da poco⁹⁵⁵.

⁹⁵³ I contanti furono consegnati dal familiare del condottiero Angelo di Giorgio d'Aversa (ARV, *MR*, 9566 ff. 82v-83r).

⁹⁵⁴ ARV, *MR*, 9407, f. 2v.

⁹⁵⁵ ARV, *MR*, 8791, f. 169v.

2. LA SCRIVANIA DI RAZIONE: NUOVE RICERCHE

I superstiti albarani emessi dalla scrivania di razione alfonsina al tempo della dominazione napoletana, conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli, sono stati editi da Anna Maria Compagna Perrone Capano⁹⁵⁶. Il prof. Mario Del Treppo ha potuto così distinguerli dagli albarani regi ed il prof. Senatore ne ha chiarito le procedure di liquidazione ed archiviazione da parte della tesoreria generale⁹⁵⁷.

Tuttavia, poco nota resta l'attività dell'ufficio, che pure è stato considerato di importanza centrale nell'amministrazione finanziaria della corte⁹⁵⁸.

La storiografia napoletana di età moderna non è concorde riguardo le origini della scrivania di razione regia. Tuttavia, essa tende a legarle alla storia del Regno di Napoli, mostrando di ignorare del tutto la tradizione aragonese dell'ufficio. Secondo Scipione Mazzella, storico napoletano vissuto tra il Cinquecento ed il Seicento, lo scrivano di razione fu introdotto a Napoli dal Magnanimo soltanto dopo aver rilevato presunti danni provocati all'erario dagli ufficiali regi, affinché tenesse la contabilità di tutte le spese dello stato. Dopo aver illustrato gli interventi di Alfonso sulla struttura della Sommaria, lo storico cinquecentesco scrive infatti:

Accortosi poi che molte fiata li mancavano denari e che quelli che li riscuotevano non davano chiaro e fedel conto fece per questo un nuovo officio ò magistrato, lo quale chiamò Scrivano di Ratione perché tenesse e desse conto di quanto del denaro Regio si pagava, acciocchè il Regio Fisco non ne ricevesse alcun danno⁹⁵⁹.

Giovanni Antonio Summonte, storico contemporaneo al Mazzella, dichiara persino di aver trovato che il primo ad aver ricoperto l'incarico di scrivano di razione nel Regno di Napoli fosse stato Ottino Caracciolo, al tempo della dominazione di Giovanna II d'Angiò, nonostante la vetustà attribuita all'ufficio dalla memoria collettiva⁹⁶⁰:

[...] e benchè l'ufficio sia antichissimo, per quel che si giudica, nondimeno fin qui non havemo letto haverlo esercitato niuno prima di Ottino Caracciolo, che fù dal tempo della Regina Giovanna II.

⁹⁵⁶ *Fonti aragonesi*, vol. X (a cura di A.M. Compagna Perrone Capano), Napoli, 1979, pp. 110 sgg.

⁹⁵⁷ DEL TREPPO, «Catalani a Napoli...», cit., pag. 61-62; SENATORE, «Cedole...», cit., pp. 150-152.

⁹⁵⁸ DEL TREPPO, *Il Regno...*, cit., pp. 133-134.

⁹⁵⁹ S. MAZZELLA, *Le vite de i re di Napoli. Con le loro effigie dal naturale*, a cura di G. Bonfandino, Napoli, 1594-1596, p. 305.

⁹⁶⁰ G.A. SUMMONTE, *Historia della città e Regno di Napoli*, a cura di Antonio Bulifon, Napoli, 1675, p. 173.

L'autore sostiene che la remunerazione dell'esercito regio fosse la principale attività della scrivania di razione, organo

di molta importanza, perciocché tiene il rollo & il conto di tutta la militia del Regno e del denaro Regio, che si paga a soldati & alle genti d'arme, atteso il Regio Thesoriere non paga senza il suo consenso.

Lo storico scrive che l'ufficio si occupava altresì degli alloggi militari, della contabilità dei castelli e delle altre fortezze presenti nel Regno di Napoli, nonché della retribuzione dei soldati e delle spese necessarie alla difesa dello stato⁹⁶¹.

Alla luce di quanto scritto nella prima parte del presente lavoro, è del tutto superfluo precisare come, piuttosto che di una scrivania di razione del Regno di Napoli al tempo del Magnanimo, si dovrebbe parlare della scrivania di razione alfonsina al tempo della dominazione napoletana, dal momento che essa fu tra gli uffici che costituivano la corte regia al momento del trasferimento di Alfonso in Italia, i quali subirono una scissione rispetto ai rispettivi organi di governo della penisola iberica.

Già in altra sede, ho evidenziato come, in seguito all'insediamento della corte alfonsina nel Regno di Napoli, la scrivania di razione mantenne il medesimo funzionamento previsto dalla tradizione aragonese⁹⁶². In particolare, le ordinanze del Cerimonioso stabilivano che lo scrivano di razione rilasciasse ai domestici della corte mandati di pagamento intestati al tesoriere, sia, a intervalli regolari di tre mesi, per la retribuzione relativa al periodo per il quale erano stati al servizio della corona (*albarans de quitació*), sia, una volta all'anno, per il vestiario (*albarans de vestir*)⁹⁶³. Su ordine del re, egli autorizzava il tesoriere anche alla concessione di sovvenzioni e donativi (tramite *albarans d'acurriment e de gràcia*). Una volta al mese era tenuto a rilasciare un albarano al compratore affinché questi liquidasse le spese sostenute a credito nel mese

⁹⁶¹ Egli aggiunge infatti che la scrivania di razione «interviene anche nell'assentare delle genti d'arme, e fanti, e così anco a dargli l'alloggiamenti. Tiene di più conto di tutte le Castella, e fortezze del Regno, così nelle provisioni de' soldati, come nelle monitioni, fabriche, reparationi, & ogni altra cosa, che in quelle si fanno: quale ufficio si esercita nella propria casa [...] ove si tengono di molti ufficiali, e Ministri» (*ibidem*).

⁹⁶² RUSSO, «La corte...», cit. Mi sia consentito di rinviare, inoltre, al mio già citato studio in corso di pubblicazione «I consumi della corte...».

⁹⁶³ *Ordinacions...*, cit., pp. 156-159. Sulla figura dell'*escrivà de ració* si veda A. BEAUCHAMP, J. SÁIZ SERRANO, "En ración de cort. Fuentes e imágenes de la Corte del rey de Aragón desde la actividad del *escrivà de ración* (siglos XIV-XV)", in corso di pubblicazione in *Fuentes documentales para el estudio de las cortes de la Península Ibérica (siglos XIV-XV). Historiografía y estrategias para su estudio*, Dossier monographique des *Mélanges de la Casa de Velázquez*.

precedente. Tutti gli albarani emessi dalla scrivania di razione erano trascritti nel cosiddetto *Registre*. In tempo di guerra, lo scrivano di razione si occupava della remunerazione, in denaro o in forma di vettovaglie, degli uomini dell'esercito, prendendo anche nota dei cavalli e delle armi che costituivano il loro equipaggiamento⁹⁶⁴. Inoltre, egli teneva la contabilità sia della spesa che del patrimonio domestici ed egli stesso era tenuto a vigilare sugli acquisti della corte: nel *Libre de comtes* riportava tutte le spese a lui sottoposte quotidianamente dai maggiordomi e dagli ufficiali maggiori dei vari comparti domestici della Casa, mentre nella *Carta de ració* e nel *Libre de notaments* teneva per iscritto gli elenchi, rispettivamente, di tutti i domestici al servizio del re e degli oggetti di valore presenti nel palazzo⁹⁶⁵.

Coerentemente a tali prescrizioni, nel Regno di Napoli la scrivania di razione alfonsina, da un lato, vigilava sugli acquisti della corte e teneva la contabilità del patrimonio domestico, dall'altro, emetteva albarani intestati al tesoriere sia per la retribuzione del personale a vario titolo al servizio della corona (domestici e ufficiali della corte, uomini dell'esercito, operai a servizio temporaneo)⁹⁶⁶, sia per le spese connesse ai bisogni materiali della corte.

⁹⁶⁴ Le *Ordinacions* disponevano infatti «que lo dit escrivà de ració, totstemp que host menarem e viandes als stipendiaris o persones de nostra host per lur sou donar ordonarem, volem e declaram lo dit scrivà de ració haver cura diligent de fer albarans als dits stipendiaris [...]. E con Nòs covendrà e volrem pagar los nostres soldejats de la host en diners, lo dit screrà de ració albarans a aquelles de mes en mes faça del sou o quitació que Nòs en aquella host haurem ordonat [...]» (*Ordinacions...*, cit., p. 157).

⁹⁶⁵ Il Cerimonioso stabilì che lo scrivano di razione disponesse di quattro libri: «lo primer, lo qual *Carta de ració* volem ésser nomenat, en lo qual no haja àlscrit sinó tan solament los noms d'aquelles qui per domèstichs nostres haurem reebuts [...]. Lo segon libre tendrà encara, qui *Libre de notaments* serà appellat, en lo qual escribca e not, ço és: [...] totes joyes, draps d'aur, de seda e altres semblants coses, vaxella d'aur, d'argent, [...] los vestiments e parellaments [...], espaes, curyaces, asperchs e elms, guarniments de cors, jubets e espatleres e lorigues de cavall, e perpunes [...]. E lo terç libre, en lo qual no s'escribca sinó la messiò de nostra casa real, lo qual *Libre de comtes* manam ésser nomenat, e aquell cascun any sia tengut mudar en lo dia de Ninou. Lo quart libre, lo qual *Registre* appellat serà volem ésser, en lo qual los albarans de quitació de vestir e de gràcia, e encara d'accurriments, seran e deuran ésser registrats e escrits. [...] E norresmenys ajustam a son offici fer albarans de quitació de III en III menses als domèstichs nostres del temps que hauran servit» (*Ordinacions...*, cit., pp. 156-157).

⁹⁶⁶ DEL TREPPO, «Catalani a Napoli...», cit., pp. 61-62; SENATORE, «Cedole e cedole di tesoreria...», cit., pp. 150-152. Secondo Ryder, a causa della crescente importanza assunta dalla guerra, la remunerazione delle truppe divenne la principale mansione della scrivania di razione della corte regia nel XV secolo (RYDER, *The Kingdom...*, cit., pagg. 87-88). Il ruolo preminente dello scrivano di razione nell'ambito del reclutamento e della retribuzione dell'esercito è stato poi evidenziato da Jorge Sáiz Serrano (SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit.).

La remunerazione dei domestici e dei cortigiani a servizio stabile della corte alfonsina consisteva in uno stipendio annuo (*quitació ordinaria*)⁹⁶⁷ versato in tre rate quadrimestrali, piuttosto che in quattro rate trimestrali come stabilivano le *Ordinacions*, sulla base degli *albarans de quitació*, emessi dalla scrivania di razione l'ultimo giorno dei mesi di aprile, agosto e dicembre; un vestiario annuo, corrisposto, in realtà, in numerario, secondo l'importo indicato negli *albarans de vestir*, emessi dalla scrivania di razione il 1° aprile, come previsto dalle ordinanze del Cerimonioso; ed una grazia ordinaria.

Sembra che gli *albarans de quitació* fossero trasmissibili agli eredi. Ciò spiegherebbe perché i 10 ducati spesi dalla corte, nel luglio del 1447, per il seppellimento dello scrivano di tesoreria Thomàs Soler, fossero detratti dall'albarano della rata di aprile del suo stipendio⁹⁶⁸. Inoltre, a causa delle ristrettezze finanziarie della corona, sembra che il vestiario annuo e la grazia ordinaria fossero generalmente sostituiti dall'assegnazione, rispettivamente, di panni e donativi, concessi dal Magnanimo a titolo grazioso in modo discrezionale, quantunque secondo una certa regolarità.

Gli albarani connessi ai bisogni materiali della corte erano rilasciati soprattutto a mercanti, da cui erano acquistate partite di panni, vino, vettovaglie ed armi, e, il primo giorno di ogni mese, al compratore per la «messió ordinaria» della Casa⁹⁶⁹. Ma, in seguito alla conquista del Regno, la scrivania di razione era stata preposta al controllo praticamente di tutte le spese “materiali” della corte. Anche le spese connesse ai lavori di ristrutturazione di Castelnuovo erano certificate da un ufficiale della scrivania di razione al capo-scrivano, affinché, alla fine di ciascun mese, emettesse i relativi ordini di pagamento intestati al tesoriere. Con un albarano del 31 marzo del 1446, ad esempio, il caposcrivano Antoni Olzina ordinò al tesoriere generale Mateu Pujades di pagare a Françí, responsabile della fabbrica di Castel Nuovo e della Torre di San Vincenzo, le

⁹⁶⁷ Così è definito, ad esempio, lo stipendio del personale della *munteria* alfonsina (cfr. ARV, MR, 8791, f. 272r). Sui *munterii* delle corti aragonesi vedi *infra*.

⁹⁶⁸ Cfr. *ivi*, f. 387r.

⁹⁶⁹ Al termine di ciascun anno il compratore riportava in registri sintetici le spese sostenute quotidianamente suddividendole per mesi, per ciascuno dei quali era trascritto anche il relativo albarano ricevuto dalla scrivania di razione. Per avere un'idea di come questi registri fossero fatti, bisogna guardare un esemplare del 1428 conservato a Barcellona, intitolato «Libre de la messió ordinaria de casa del senyor Rey començat lo primer dia del mes de janer del any de la nat(ivitat) de nostre Senyor MCCCCXXVIII» (ACA, RP, MR, *Varios de tesorería*, 19). Alla «messió ordinaria» mensile risulta generalmente sommato un «extraordinari» per spese sopraggiunte.

spese connesse ai lavori, riportate in maniera analitica in un *qüern de paper* compilato (*fet de mà*) dallo scrivano di razione Lluís Castelló, il quale, per suo conto, «entrevé en totes les missions e despeses de la dita obra e té lo compte als hòmens e besties que lavoren en aquella»⁹⁷⁰.

Si comprende così come la scrivania di razione non fosse in grado di presenziare all'acquisto di tutti i numerosissimi prodotti necessari al sostentamento della Casa. Così, gli ufficiali maggiori dei comparti domestici della corte, come prevedevano, tra l'altro, già le *Ordinacions*, tra cui il compratore, il cavallerizzo, il capo-mulattiere, certificavano essi stessi allo scrivano di razione, al termine di ciascun mese, le spese effettuate a credito per il corretto funzionamento del settore a cui erano preposti, al fine di ricevere l'albarano necessario alla loro liquidazione⁹⁷¹. In particolare, il compratore era il supremo responsabile dei rifornimenti di carattere alimentare: a lui era sottoposta una serie di altri ufficiali che gli certificavano gli acquisti realizzati, come facevano spesso i *monteros* per il pane comprato ciascun mese per i cani da caccia⁹⁷².

Era possibile che trascorressero anche vari mesi prima che lo scrivano di razione emettesse l'albarano necessario alla liquidazione degli acquisti: il compratore Lluís Amigo ricevette solo nel giugno del 1446 il titolo che gli consentì di pagare le spese effettuate l'anno precedente⁹⁷³.

È probabile che gli ufficiali di corte intanto rilasciassero ai fornitori ricevute che comprovassero l'acquisizione dei beni, come avveniva negli anni della conquista napoletana per i rifornimenti trasmessi nel Regno dagli stati della corona d'Aragona: la consegna dei prodotti era certificata da una sorta di ricevuta che i patroni delle galee che si occupavano del trasporto dei beni si impegnavano a far recapitare agli ufficiali

⁹⁷⁰ ASN, *Carte aragonesi varie*, busta IV, edito in *Fonti Aragonesi*, vol. X, cit., pp. 121-128.

⁹⁷¹ Cfr., ad esempio, i circa 500 ducati pagati, nel maggio del 1446, dal Pujades al capo-mulattiere Johan Guallart, sulla base di quattro albarani della scrivania di razione, per le «despeses que ha fetes en lo dit son offici» tra gennaio ed aprile (ARV, MR, 9407, f. 180v°). Le spese del capo-mulattiere erano dovute all'acquisto di «albardes, cordes de cànem, cingles, cubertes d'albardes, atxetes, groperes, falçons e altres forniments necessaris a la adzemblaria del dit seny[or]» (ARV, MR, 9408, f. 32v°).

⁹⁷² I *munterii*, che compaiono soltanto nelle integrazioni apportate alle ordinanze del Cerimonioso da Martino I, corrispondono ai *caçadors o guardia de cans* a cui tradizionalmente era affidata la cura dei cani da caccia (SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit., p. 158). I pagamenti al compratore registrati nei bilanci comprendono 140 ducati «als monteros per los cans, per lo pa de deembre» (ARV, MR, 9407, f. 215v°) e 174 ducati circa «per lo pa dels cans per la mesada de ffebrer» (*ibidem*). Anche ai falconieri il compratore versò quasi 90 ducati «per la mesada de giner prop passada» (*ibidem*).

⁹⁷³ ARV, MR, 9407, f. 213r°.

finanziari che avevano acquistato gli approvvigionamenti, i quali erano tenuti a renderla all'ufficio di revisione come documento giustificativo della spesa, insieme al mandato del re ed alla ricevuta di pagamento del fornitore. Nel 1436, il Magnanimo dovette ordinare ai revisori dei conti del procuratore di Maiorca Lazzaro de Loscos di approvare soltanto sulla base delle ricevute dei fornitori le spese da questi effettuate per l'acquisto dei formaggi inviati alla corte «perquè no·y haurà certificacions de nostres camerlenchs e magordomens e rebosters»⁹⁷⁴. Il re spiegava come «lo dit procurador reyal no haia pogudes haver aquelles ni les persones qui tals coses han portades han sabut per ignorancia demanar aquelles»⁹⁷⁵.

Per quanto riguarda la contabilità della spesa e del patrimonio della Casa reale, la parte conclusiva di un albarano rilasciato il 31 maggio del 1443 al mercante naoletano Giovanni Miroballo, per l'acquisto di diverse partite di panni, ci consente di ricostruire le fasi dell'articolato processo che aveva preceduto l'emissione dell'albarano e da cui emerge l'importanza del ruolo della scrivania di ragione in tale ambito:

E axí munten en summa totes les damunt dites quantitats al dit Johan de Miravall degudes per les dites rahons, segons largament e per menut apar en hun quèrn de paper que a mi ha liurat, lo qual yo he enfilat en lo fil comú del mon offici, en lo preu e compra de les quals damunt dites coses per mi són entrevenguts en Johan Dasin, Gabriel Johan, Innocent Cubells e Luís Castelló, scrivans de mon offici, tres mille ducentos septaginta unum duc(atum) unum t(a)r(enum) quatuor gr(ana) de moneda corrent del Realme. És cert emperò que de totes les damunt dites coses que requiren ésser notades yo he fet notament en lo meu primer libre comú de notaments de officials en son títol al noble don Pedro de Cardona, camarlench del dit senyor, e per ell a·n'Anton de Cetina e Pere de Mondragó, ordinats a tenir la dita guardarroba, per ço com les dites coses han haüdes e rebudes present mi en la dita guardarroba per servey del dit senyor. Scrit en Nàpols derrer dia del mes de maig, anno a nativitate Domini millesimo CCCC quadregesimo-tercio⁹⁷⁶.

Nella prima parte del testo il capo della scrivania di ragione, autore del documento, ricorda che alla transazione avevano preso parte alcuni dei suoi scrivani, che avevano contrattato il prezzo dei tessuti («en lo preu e compra de les quals damunt dites coses per mi són entrevenguts en Johan Dasin, Gabriel Johan, Innocent Cubells e Luís Castelló, scrivans de mon offici»); il Miroballo aveva poi notificato in maniera analitica al caposcrivano il costo di ciascun capo venduto alla corte, affinché fosse emesso l'ordine di pagamento («segons largament e per menut apar en hun quèrn de paper que a mi ha liurat»); lo stesso caposcrivano verificò che tutta la merce notificata fosse

⁹⁷⁴ ACA, RC, 2764, f. 165v^o, 320.

⁹⁷⁵ *Ibidem*.

⁹⁷⁶ ASN, *Carte aragonesi varie*, busta IV, 25-26, edito in *Fonti Aragonesi*, vol. X, cit., p. 116.

effettivamente consegnata alla corte presenziando personalmente alla consegna dei prodotti ai guardarobieri («per ço com les dites coses han haüdes e rebudes present mi en la dita guardarroba per servey del dit senyor»).

Poiché la scrivania di razione teneva anche la contabilità del patrimonio domestico, il caposcrivano provvede ad annotare i panni ricevuti dai guardarbieri in ragione del loro ufficio nel *Libre comú de notaments dels oficials*, nella sezione dedicata al camerlengo (il *seu compte*), in quanto la responsabilità della guardaroba, che afferiva alla camera del re, ricadeva sul sotto-camerlengo, che in quel tempo era Pere de Mondragó⁹⁷⁷.

Soltanto a questo punto fu emesso l'albarano, in cui erano sia descritti, sebbene in maniera sintetica, i singoli capi acquistati dalla corte, sia ricordate le persone a cui, secondo le intenzioni del re, essi erano destinati, in modo da consentire ai revisori dei conti di identificare in maniera inequivocabile la notifica di spesa che era stata all'origine dell'ordine di pagamento, ovvero il *qüern de paper* del Miroballo, ordinato in filza insieme alle altre notifiche che la scrivania di razione conservava come giustificativi degli ordini di pagamento emessi.

Detenendo la contabilità del patrimonio domestico, la scrivania di razione registrava anche eventuali trasferimenti di oggetti da un ufficio all'altro della casa, rilasciando le certificazioni opportune. Nel maggio del 1447, Matheu Pujades, recatosi presso il re, a Tivoli, consegnò alcuni oggetti preziosi al guardarobiere Antoni de Cetina, ricevendo dallo scrivano di razione Juan Perez la seguente dichiarazione:

A XVIII dies del mes de maig, any MCCCCXXXVII, per lo magnífich mossèn Matheu Pujades, tresorer general del senyor Rey, foren liurades present mi Joan Perez, de offici de scrivà de ració, açò de la mia propia mà screvint, a'n Antoni de Cetina, qui ha càrrech de tenir en custodia la guardaroba del dit senyor Rey, les coses següents [...] (*segue l'elenco degli oggetti*)⁹⁷⁸.

Non a caso, prima della conquista del Regno, nel maggio del 1437, Alfonso affidò al luogotenente del capo-scrivano Ramon Vidal il compito di registrare in una *cèdula*, insieme al viceré di Gaeta Nicola Speziale, la merce trasportata a Gaeta da una nave regia, che era stata venduta alla corte dal mercante barcellonese Francisco Manleu. Il

⁹⁷⁷ Per poter avere un'idea della natura del testo bisogna guardare un superstite registro conservato a Barcellona, intitolato «Notaments dels oficials», redatto dallo scrivano di razione Pedro Dez Bosch nel 1356 (ACA, RP, MR, 943). Al proposito si veda anche A. BEAUCHAMP-J. SÁIZ SERRANO, «*En ració de cort...*», cit.

⁹⁷⁸ Il documento è riportato da Felipe Mateu y Llopis nell'appendice documentaria del suo contributo dedicato all'amministrazione del Pujades (MATEU Y LLOPIS, «*Algunos documentos...*», cit., p. 31).

documento è trascritto interamente in una promessa di pagamento che il Magnanimo rilasciò al mercante nel marzo del 1444, nel cui esordio il re precisava come tale *extimatio*

per magnificum et dilectum consiliarium nostrum et tunc viceregem in ciutate Gaiete Nicholaum de Speciali et fidelem locumtenentem scriptoris porcionis domus nostre Raymundum Vitalem fieri mandavimus, prout per cedula manu dicti Raymundi Vitalis qui in tradicionem dictarum rerum curie nostre intervenit tenoris sequentis continetur⁹⁷⁹.

Nel testo erano specificati anche la quantità, il prezzo e perfino la destinazione delle varie merci, in modo che i revisori potessero identificare in maniera inequivocabile il pagamento effettuato dall'ufficiale a cui sarebbe stata rimessa la liquidazione del titolo⁹⁸⁰.

Infine, nella *Carta de ració*, lo scrivano di razione registrava l'elenco di tutti gli ufficiali a servizio stabile della corte. In seguito alla nomina, da parte del re, di un funzionario ordinario di corte, egli rilasciava a questi un documento che ne certificava l'assunzione, riconoscendogli il diritto di percepire la remunerazione relativa. Ci è pervenuta, ad esempio, la certificazione rilasciata da Antoni Olzina a Guillem de Vich, in seguito alla sua nomina come maestro razionale del Regno di Valenza⁹⁸¹.

A Napoli, la scrivania di razione subì un'evoluzione nel corso della dominazione spagnola fin dalla prima età moderna. Giovanni Muto, autore di un autorevole studio

⁹⁷⁹ ACA, RC, 2720, f. 61r^o.

⁹⁸⁰ Appendice, doc. 32. Analogamente, negli albarani erano indicate le persone a cui erano destinati i panni acquistati dalla corte (cfr. *Fonti aragonesi*, vol. X, cit., *passim*). Il *pagherò* era destinato ad essere liquidato entro quattro mesi da Guillem Pujades, allora responsabile della tesoreria in quanto il tesoriere generale Mateu Pujades era impegnato nella penisola iberica

⁹⁸¹ Campo presso Pontecorvo, 11.X.1441: «A tots e sengles officials del senyor Rey e loctinents d'aquells presents e sdevenidors e altres qualsevol altres quals la present pervendrà o presentada serà, certifich yo, Antoni Olzina, scrivà de ració de casa del dit senyor, que los dia e any dejús-scrits lo senyor Rey me manà scriure en carta de ració de casa nostra per mestre racional de la sua cort en lo Regne de Valencia per mort de micer Pere Feliu, qui derrerament ho era, a mossèn Guillem de Vich, ab lo salari e altres drets al dit offici pertanyents, per que a instància del dit mossèn Guillelm faç la present certificació, sagellada ab lo sagell de mon offici». Secondo Roxane Chilà, non è sopravvissuto alcun esemplare di *carta de ració*. Per offrire un'idea del contenuto di tale tipologia documentaria, l'autrice rinvia ad un superstite registro del 1420 di Gabriel Navarro, incaricato della remunerazione di parte del personale di corte, compilato a partire dal testo dello scrivano di razione (CHILÀ, *Une cour...*, pp. 140 sgg.). In effetti, il testo riportato ci è giunto nella registrazione che ne fece lo stesso maestro razionale, intitolandolo *Certificació del scrivà de ratió de la casa del senyor Rey, ab la qual certifica a tots e sengles oficials com lo senyor Rey li mana escriure en carta de ratió a per mestre racional de la sua cort en Regne de Valentia a mossèn Guillem de Vich, ab lo salari e altres drets al dit ofici pertanyents* (ARV, MR, 9050, f. 20r. Per documenti simili, cfr. *ivi*, ff. 51v, 53r).

sulle finanze pubbliche napoletane nel Cinquecento, scrive che «l'ufficio della scrivania di razione agisce come una sezione di verifica e controllo: sulla base dell'ordine di pagamento, lo scrivano di razione rilascia ai pagatori le liberanze per il tesoriere generale e nello stesso tempo scrive in una rubrica particolare in virtù di quale mandato si fanno i pagamenti e il giorno della spedizione delle liberanze»⁹⁸².

Le prammatiche regie cinquecentesche e seicentesche consentono di seguire più da vicino l'evoluzione del funzionamento della scrivania di razione nei secoli immediatamente successivi alla dominazione aragonese.

Nel 1505, una prammatica registrata con il titolo *De officio Quaestoris Aeraris Generalis seu Thesaurarii et aliorum Questorum tribunalium* stabilì che la scrivania di razione acquisisse il controllo sia delle entrate che delle uscite dello stato, ponendo allo stesso tempo fine all'ufficio del conservatore generale⁹⁸³. Quattro anni dopo, il testo fu integrato e si aggiunse che tutti gli introiti della tesoreria dovessero essere registrati anche «en los libros de officio del nuestro Escrivano de Ración de dicho Reyno diziendo la cantidad que recibís, y de quién y por qué causa»⁹⁸⁴.

Nel Cinquecento, lo scrivano di razione continuò ad occuparsi della remunerazione dei funzionari regi. Una prammatica del 1559, infatti, sottrasse al suo controllo la retribuzione di alcuni ufficiali, tra i quali il membro della Sommaria incaricato di esaminare la sua gestione mediante il confronto della documentazione prodotta dall'ufficio con le cedole del tesoriere generale⁹⁸⁵.

Nella prima metà del '600, lo Scrittorio di guerra cominciò a tenere la contabilità dei fanti del cosiddetto *Battaglione*, al cui pagamento era stato preposto, contravvenendo a quei provvedimenti che stabilivano che «nelle cose della Nuova Milizia a piedi, che si dice il Battaglione, e *praecisae* circa che i Ruoli e liste d'esso, si debban inviare nella

⁹⁸² MUTO, *Le finanze pubbliche...*, cit., p. 47.

⁹⁸³ Nel testo del provvedimento si legge: «Hoc de Conservatori Generali, quod ponitur in hoc capitulo, et aliis infra sub titulis, quomodo sit facienda solutio et de consignationibus fuit per eundem Regem Cath. et Caes. Maiestatem provisum, quod fiat per Scribam Portionis, ut in sequentibus Capitulis hic et in praefatis titulis; propterea illud servari mandamus tam in receptione quam in solutione, et in consignatione pecuniae per vos facienda praecipuae cum hodie dictum conservatoris officium sit extintum» (A. CERVONI [a cura di], *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaeque sanctiones Regni neapolitani quae olim viri consultissimi collegerunt suisque titulis tribuerunt Prosper Caravita, Fabius de Anna, Alexander Rovitus, Carolus Cala, Blasius Altimarius, Dominicus Alfenus Varius i.c. recensuit*, vol. III, Napoli, 1772, p. 262).

⁹⁸⁴ Ivi, pag. 263.

⁹⁸⁵ Ivi, pag. 344.

Regia Scrivania di Razione, dove s'ha da conservare, per tenerne il conto, e ragione, che conviene»⁹⁸⁶. Pertanto, nel 1624, una nuova prammatica stabilì che tutti gli amministratori del *Battaglione* rimettessero allo scrivano di razione la documentazione necessaria affinché questi potesse tenere la contabilità dei membri del contingente. Più precisamente, la disposizione imponeva

a tutti, e quali si vogliano Officiali, Tribunali e persone maggiori e minori del presente Regno a chi spetti & *praecise* al Secretario di guerra ed a' Sergenti maggiori del detto Battaglione, che consegnino allo Scrivano di Razione, o a chi egli deputerà, tutte e quali si vogliano liste, Ruoli ed altre scritture toccanti al detto Battaglione, che si ritrovano in loro potere, perché quelle si conservino nella Scrivania di Razione, acciocchè, da qua in avanti, il detto Ufficio, e non altri, tenga conto delle dette genti, assentando i Capitani, Alfieri, Sergenti, ed altri Officiali, e Soldati, dando loro fede de' loro assenti⁹⁸⁷.

⁹⁸⁶ Ivi, p. 345.

⁹⁸⁷ *Ibidem*.

II. L'EROGAZIONE DELLA SPESA

Fin dai primi anni del trasferimento in Italia, la tesoreria itinerante alfonsina, affidata, come sappiamo, ad un luogotenente o ad un reggente, osservò le procedure di spesa previste dalla tradizione aragonese. Il processo di spesa era, dunque, caratterizzato da due fasi principali: l'ordine, che si concludeva con l'emissione del titolo di spesa, ed il pagamento.

Qualunque esito doveva essere ordinato, o quantomeno autorizzato, dalla corte. Per questo, nel giugno del 1437, così come nei mesi seguenti, a seguito di numerose spese di posta sostenute da Joan Gallach in virtù di suoi mandati verbali, il Magnanimo rilasciò a questi una lettera, mediante la quale ordinava ai revisori di approvare tutti gli esiti, ammontanti complessivamente a 20 ducati e mezzo, rendendo l'ufficiale soltanto le ricevute di pagamento dei corrieri⁹⁸⁸.

Dato il contesto bellico, gli ordini di pagamento regi erano piuttosto sintetici, anche se sempre in latino. In particolare, mancava generalmente l'ordine all'ufficio di revisione di approvare la spesa rendendo il funzionario i documenti giustificativi indicati⁹⁸⁹. Tuttavia, se il pagamento era stato effettuato sulla base di un originario ordine verbale del re, il titolo di spesa, emesso, come di consueto, successivamente ai fini della rendicontazione, era intestato proprio ai revisori⁹⁹⁰. Anche i mandati indirizzati a Mateu Pujades nel corso del suo soggiorno a Napoli, tra il 1441 ed il 1442, erano elaborati in tal modo⁹⁹¹. D'altra parte, lo stesso Alfonso aveva stabilito che le licenze concesse al Pujades in materia di trattamento dei nuovi titoli di spesa ("memoriali" ed "istruzioni", lettere chiuse e private) fossero valide soltanto durante i periodi di separazione dell'ufficiale dalla corte.

In seguito alla conquista di Napoli ed all'insediamento della tesoreria generale nella capitale, le procedure di pagamento aragonesi furono conservate e semmai modificate nella direzione di un totale accentramento della spesa. Innanzitutto, Alfonso non stabilì un importo al di sotto del quale il tesoriere generale fosse autorizzato ad effettuare

⁹⁸⁸ ACA, RC, 2900, img. 290 sgg.

⁹⁸⁹ Cfr., ad esempio, ACA, RC, 2900, *passim*.

⁹⁹⁰ Cfr., ad esempio, ACA, RC, 2717, img. 162.

⁹⁹¹ Si veda, a titolo esemplificativo, il mandato con cui il Magnanimo, nel marzo del 1441, ordinò al Pujades di corrispondere al duca d'Andria Giosia d'Acquaviva una grazia di 50 ducati (ACA, RC, 2901, img. 7).

pagamenti in maniera autonoma: a ciascun esito, infatti, corrisponde un titolo di spesa del re o della scrivania di ragione. Nel periodo svevo, invece, i revisori erano tenuti ad approvare anche senza un mandato regio ed una ricevuta redatta da un notaio pubblico le spese effettuate dai funzionari statali per necessità o nell'interesse pubblico⁹⁹².

Tuttavia, fin da prima della conquista della capitale, anche la Regia Camera della Sommara, il supremo organo di controllo finanziario del Regno di Napoli, poteva ordinare certe spese, e non solo al tesoriere generale, come il pagamento di 12 ducati e 3 tarì a Miano de Gauge di Messina, effettuato da Mateu Pujades «per comandament dels presidents de la Sumària», per la remunerazione connessa ad una *execució* nei confronti dell'arcivescovo di Salerno, oppure la retribuzione del mastro Giovanni d'Ischia per i lavori realizzati presso la sede della Sommara, a Castelcapuano, rimessa al commissario della dogana maggiore di Napoli Rustico di Roma nel giugno del 1442⁹⁹³. È interessante notare come anche i mandati della Sommara indicassero all'ufficiale pagatore i documenti giustificativi che era tenuto a rendere in fase di rendicontazione, al fine di comprovare la spesa. Nel dicembre del 1440, la Sommara ordinò a Jaume Amigo di pagare ad Antonio Russo, un funzionario (razionale) dell'ufficio, il salario di 7 mesi (21 ducati) spettantegli per aver supervisionato le spese sostenute nell'ambito dei lavori al castello alfonsino di Gaeta. Il mandato si conclude raccomandando all'ufficiale di farsi rilasciare dal beneficiario, contestualmente al pagamento,

⁹⁹² Ciò era stabilito dalle istruzioni trasmesse da Federico II ai *rationales Sicilie* (CARUSO, «Il controllo...», cit., p. 224). Inoltre, le costituzioni federiciane prevedevano che, in caso di bisogno, gli ufficiali pubblici dovessero anticipare il numerario necessario per sostenere tali spese (ivi, p. 225).

⁹⁹³ Cfr., rispettivamente, ARV, MR, 9407, f. 77r e *Fonti Aragonesi*, vol. VIII, p. 32. La Regia Camera della Sommara vagliava la documentazione contabile di tutti i funzionari regnicoli che amministravano denaro pubblico ed era tribunale competente in materia di inefficienza o malversazione da parte dei dipendenti regi. Era un istituto propriamente napoletano, costituitosi in età angioina, in cui originariamente avveniva solo il primo esame della correttezza dei conti. Con Roberto d'Angiò (1309-1343) assorbì le competenze dei *Magistri Rationales Magne Regie Curie*, un collegio di revisori che svolgevano funzioni analoghe a quelle del *mestre racional* degli stati iberici, divenuto poi un organo politico, in quanto i suoi membri finirono per essere designati dai Seggi della capitale. In epoca aragonese vi operavano presidenti esperti di diritto e, in numero minore, presidenti non togati, razionali e mastrodatti, un notaio, un suggellatore, un procuratore fiscale, scrivani, portieri e un archiviario. Era presieduto dal Gran Camerario, uno dei sette Grandi Ufficiali del Regno. Retaggio delle precedenti dominazioni che si erano avvicendate nel Mezzogiorno, nel corso del tempo questi uffici, divenuti appannaggio della grande feudalità regnicola, avevano subito una devitalizzazione funzionale. Il Magnanimo, nel rispetto degli istituti del Regno e delle prerogative del baronaggio, non li abolì, ma con lui si consolidò la pratica di nominare luogotenenti, su cui ricadeva l'esercizio effettivo delle mansioni (DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., in particolare le pp. 37-119).

apocham de recepto, p(rese)nta(nda)m una cum presente tempore raciocinii vestri in camera regia supradicta (*la Sommaria*)⁹⁹⁴.

⁹⁹⁴ ASN, *Carte aragonesi*, busta IV, 22.

1. I TITOLI DI SPESA REGI

1.1 I PRIVILEGI

Mediante privilegi, il re si impegnava a corrispondere provvigioni annue e vitalizi⁹⁹⁵. Il testo era caratterizzato da un formulario standardizzato, in cui erano indicati: l'importo della provvigione; il momento a partire dal quale l'impegno di spesa sarebbe divenuto esecutivo (generalmente il 1 settembre del successivo anno indizionale)⁹⁹⁶ e le rate in cui il pagamento sarebbe stato dilazionato, ossia, generalmente, tre quadrimestrali, con cadenza nei mesi di settembre, dicembre ed aprile, in coincidenza o a ridosso della percezione del focatico⁹⁹⁷. In assenza di indicazioni specifiche sulle modalità di estinzione, la provvigione era destinata ad essere liquidata con i proventi della tesoreria generale o, in caso di scarse disponibilità da parte di quest'ultima, con gli introiti della "Camera" del re, probabilmente metonimia per indicare la cassa privata del sovrano⁹⁹⁸. Il privilegio si concludeva con l'indicazione dei documenti giustificativi che l'ufficiale pagatore avrebbe dovuto rendere ai revisori, che ora erano il Gran Camerlengo ed i funzionari della Regia Camera della Sommaria, per comprovare la spesa: analogamente a quanto avveniva nella penisola iberica, essi erano generalmente le ricevute di pagamento del beneficiario, nella prima delle quali bisognava riportare il testo del privilegio, che sarebbe rimasto in possesso del beneficiario, mentre nelle successive era sufficiente un esplicito riferimento ad esso⁹⁹⁹.

⁹⁹⁵ Nell'ambito del processo di rendicontazione connesso all'esercizio napoletano del Pujades, le provvigioni concesse dal re sui proventi della tesoreria generale furono trascritte, insieme a certa altra documentazione, all'interno di un registro destinato ad essere inviato al maestro razionale di Valenza, nella cui serie dell'Archivo del Reino è ancora conservato (ARV, MR, 9566).

⁹⁹⁶ «computatis incipiendo a die primo mensis septembris proxime futuri annique [numero] indicionis in antea et donec vitam duxerit in humanis proprii nostri motus *instrumentis* et de gracia speciali deliberate dicimus largiendos et pariter assignandos».

⁹⁹⁷ «Ipsa annuam provisionem incipere volumus a die primo septembris dicti anni [...] indicione sicquidem q(uam) in sive mensis decembris prope venturi et dicti anni habeat realiter ducatos [...] et in sive mensis aprilis tunc proxime venturi eisdemque anni alios ducatos, et sic quidem de anno in annum et donec sua vita duraverit».

⁹⁹⁸ «ex quacumque nostra fiscali pecunia nostre curie debita et debenda et, in eorum de fiscalium iurium seu pecunie defectu, in Camera, de quacumque similiter fiscali pecunia ibidem existente».

⁹⁹⁹ Tenore presentium de dicta scientia certa nostra mandamus quatenus recipietis a dicto [...] seu eius procuratore, factore vel nuncio, de solutione huiusmodi provisionis annuis dictorum ducatorum [...], singulis vicibus et solutionibus, apodixas oportunas, in quarum prima tenore huiusmodi penitus inseratura, in alie autem fiat tantum mencio specialis, quas unacum presentibus aut earum transumpto in publica forma vobis sufficere volumus ad cautelam omni tempore valituram et acceptandam ac in vestris

Nel processo di spesa interveniva attivamente la Sommaria, la quale godeva della facoltà di rendere esecutivi i privilegi regi che istituivano provvigioni e vitalizi a carico delle rendite della Corona nel Regno¹⁰⁰⁰. Questi, infatti, non costituivano titoli di spesa esecutivi di per sé: era necessario presentarli in Sommaria affinché questa emettesse la cosiddetta “esecutoria” (*executòria*), ossia un mandato indirizzato all’ufficio sui cui proventi l’onere era stata assegnato, il quale rendeva esecutiva la concessione regia¹⁰⁰¹. L’emissione dell’esecutoria da parte della Sommaria, costituiva il presupposto indispensabile per il completamento dell’*iter* di ammissione al pagamento degli impegni assunti dal re.

L’esecutoria, generalmente, si apriva riferendosi alla presentazione, nell’ufficio, del privilegio da parte del beneficiario:

Pro parte [...], regie lictere in carta de pergameno magno regio pendenti ac rotundo et quadrato sigillis sigillate, eiusque propria manu regia subscripte, coram nobis in Regia Camera Summarie producte et presentate fuerunt tenoris et continentie subsequenti [...].

Riportato integralmente il testo dell’atto regio, l’esecutoria si concludeva ingiungendo al funzionario di eseguire la spesa disposta dal re mediante il privilegio:

Quasquidem per insertas regias licteras nos, volentes sortiri debite executionis effectum, vobis tenore presentium regia auctoritate qua fungimur expresse mandamus quatenus forma dictarum insertarum licterarum per vos et vestrum que(m)libet ad quem spectat et spectabit diligenter actenta et in omnibus inviolabiliter observata ipsas preinsertas regias licteras dicte regie concessionis annuorum ducatorum [...].

Tra i privilegi regi, un caso particolare è rappresentato dalle provvigioni dei castellani, la cui concessione presupponeva taluni atti preliminari da parte della corte, in quanto, almeno teoricamente, essa era legate ad una controprestazione da parte del beneficiario. In particolare, lo scrivano di ragione incaricava un funzionario del proprio ufficio di stabilire, mediante un sopralluogo presso il castello, il numero di guardiani necessari alla custodia della fortezza. Egli ne dava poi certificazione al re, il quale concedeva al

computis ponendis pro dictos Magnum Camerarium et presidentes ac racionales Camere nostre Summarie vel pro quocumque illarum auditores acceptari et admicti absque nota dubii et contradictione quacumque.

¹⁰⁰⁰ Tutti i privilegi regi, infatti, erano registrati dall’ufficio (cfr. *Fonti Aragonesi*, vol. I, pp. 46-69).

¹⁰⁰¹ Le esecutorie inviate dalla Sommaria a Mateu Pujades durante l’esercizio napoletano furono trascritte all’interno di un registro trasmesso al maestro razionale del Regno di Valenza (ARV, MR, 9566), insieme ad altra documentazione necessaria ai fini della revisione.

castellano un importo annuo, il quale derivava dalla somma degli stipendi mensili assegnati tanto a lui quanto ai suoi *socii*.

Contestualmente all'emissione del privilegio, il re poteva inviare al tesoriere generale un mandato di pagamento. Questo, innanzitutto, forniva i dettagli della concessione, ricordando, tra l'altro, il numero dei *socii* che erano stati preposti alla custodia del castello, secondo le indicazioni dello scrivano di razione, nonché l'importo dello stipendio assegnato mensilmente tanto a loro quanto al castellano. L'ordine di pagamento propriamente detto acquisiva validità al momento della presa di possesso del castello da parte del beneficiario¹⁰⁰². Esso era seguito dall'indicazione dei documenti giustificativi che il tesoriere era tenuto a rendere in fase di rendicontazione a testimonianza della spesa, ossia le ricevute di pagamento del beneficiario, nella prima delle quali bisognava riportare integralmente il testo del mandato, mentre nelle successive era sufficiente un esplicito riferimento ad esso.

Prima di essere esibito in tesoreria per la liquidazione, il mandato era presentato in Sommaria per il visto¹⁰⁰³. In definitiva, sembra che questa attestasse la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti dal re in maniera ordinaria: in questo senso, l'ammontare dello stipendio assegnato al Lull ed ai suoi soci fu stabilito dal Magnanimo «cum presidencium Camere nostre Summarie consilio et delliberacione»¹⁰⁰⁴.

La necessità del mandato, o quantomeno dell'apposizione del visto (*vidit*), della Sommaria al fine di rendere esecutivi gli impegni di spesa istituiti dal re nei propri

¹⁰⁰² Idcirco vobis tenore presentium de certa nostra sciencia expresse precipimus et mandamus quatenus predicto Iohanni castellano predicta gagia, ad predictam racionem de ducatis decem pro persona sua et de ducatis tribus pro quolibet sociorum viginti predictorum mense quolibet, a die scilicet sui ingressus ad dicte castellanie officium in antea numerando de quacumque nostri fiscali pecunia penes vos sistente aut perventura auctoritate presentium exolvatis pro curie nostre parte.

¹⁰⁰³ Si riporta in appendice il mandato di pagamento emesso dal Magnanimo in favore di Joan Lull, a cui aveva affidato il castello di Archi, oltre che il castello di Fontana, assegnandogli uno stipendio di 10 ducati mensili per la sua persona e di tre ducati per ciascuno dei venti soci del castellano (Appendice, doc. 33). Il documento reca il *vidit* della Sommaria. La procedura di spesa è rievocata all'interno della stessa registrazione di una rata dei circa 500 ducati pagati dal Pujades, «de manament del senyor Rey», al castellano di Castronovo Coletta di Vito ed ai suoi compagni nell'ottobre 1446, «los quals li manà donar ab letra sua patent de mà sua signada, ab son segell en lo peu segellada, a mi dreçada, dada en lo Castell Nou de la ciutat de Nàpols a IIII dies del propassat mes de agost [...]; mostras de la adepció de la possessió del dit castell feta en la dita jornada per instrument publich [...]; mostras axí matex del manament a mi fet per lo dit senyor de pagar la dita quantitat per una letra patent del comte camarlench qui per semblant me mana yo pague la dita quantitat, en la qual letra és inserta la dita letra del senyor Rey» (ARV, MR, 8791, ff. 222r-222v). Si noti come il tesoriere renda anche l'atto notarile con cui fu ratificata la presa di possesso del castello.

¹⁰⁰⁴ *Ibidem*.

privilegi, è affermata dal Magnanimo stesso in una breve lettera diretta all'ufficio. Il 18 agosto del 1447, Alfonso assegnò a Joan Fagazot, ex patrono di una nave regia, una provvigione annua di 200 ducati, destinata ad essere corrisposta, nelle solite tre rate annuali, mediante i proventi della gabella di 6 grani per oncia gravante sulle merci importate ed esportate in e dal Regno di Napoli via mare. Contestualmente, il sovrano, che aveva lasciato la capitale già da molti mesi, inviò alla Sommaria una lettera, in cui, comunicando l'emissione del privilegio, ordinava ai funzionari che

incontinente receptis presentibus, li fazate la executoria de lo dicto privilegio o concessione, la quale de vostro officio li è necessario.

In questo modo, l'ufficio avrebbe fatto «respondere de li dicti ducento ducati per le terze et tande in lo dicto privilegio declarate»¹⁰⁰⁵.

In questo senso, è significativo che la Sommaria non rispettasse eventuali ordini del re relativi a privilegi mai presentati all'ufficio! È già stato ricordato come il duca di Sora, il quale non aveva versato alla corte i residui del focatico delle sue terre che erano stati accertati dalla Sommaria, inviò all'ufficio un mandato regio che faceva riferimento ad un privilegio che non era mai stato esibito ai funzionari. Nell'atto con cui Mateu Pujades, nel luglio del 1447, conferì al commissario Giacomo di Martino l'incarico di riscuotere tali residui, indicati all'interno di un *cedolario* della Sommaria, il tesoriere racconta che il mandato regio, *rationabiliter*, non era stato accettato e che l'ufficio aveva proceduto a confermare l'accertamento «non obstante mandato predicto»¹⁰⁰⁶.

Gli impegni di spesa disposti dal re nei propri privilegi (e confermati dalla Sommaria) si rinnovavano automaticamente ogni anno. Sembra che non fosse necessario un nuovo mandato esecutivo della Sommaria rispetto ad eventuali lettere regie che emendavano

¹⁰⁰⁵ Riportiamo di seguito l'intera lettera regia: «Nuy, havendo consideracione a li grati et accepti servitii per lo nobile et dilecto nostro Johanne Fagazot, olim patrono de una nostra nave, a nuy prestiti, li havemo, con nostro privilegio sub data de le presente, concesso durante la vita soa ducati ducento currenti, ad rasono de dece carlini per ciascheduno ducato, li quali omni anno volimo li siano pagati de et super la gabella nova o dricto de sei grani per onza, che se talleno in quisso regno super le mercatantie che traseno et exeno per lo mare, (secund)o che queste et altre cose in lo dicto privilegio largamente se conten(en). Et, perché no(i) volimo retenero a li nostri servicii personalmente lo dicto Johanne, ve dicimo et comandamo que, in continente receptis presentibus, li fazate la executoria de lo dicto privilegio o concessione, la quale de vostro officio li è necessario. E nientedemeno li fazate respondere de li dicti ducento ducati per le terze et tande in lo dicto privilegio declarate [...]» (ARV, MR, 9392, ff. 47v-48r).

¹⁰⁰⁶ ARV, MR, 9566, ff. 77v.

un privilegio, ad esempio modificando il cespite su cui la provvigione era stata assegnata¹⁰⁰⁷.

¹⁰⁰⁷ Cfr., ad esempio, la lettera rilasciata al genovese Oberto Giustiniano il 15 luglio del 1444, con cui il re assegnò sui proventi fiscali delle terre del duca di Sessa la provvigione annua di 100 once concessagli «per alias nostras patentes litteras» (ARV, MR, 9566, f. 17v): ad essa fa riferimento la posta che, nel rendiconto del tesoriere, registra il pagamento di una rata «que lo senyor Rey li mana donar cascun any de provisió dels emoluments e drets de la sua cambra, segons apar per una provisió que·n té del dit Senyor dada en lo camp real de la Fontana del Xuppo a XV dies del mes de juliol del any MCCCCXXXIII» (ARV, MR, 8791, f. 297v).

1.2 I MANDATI DI PAGAMENTO

Gli ordini di pagamento rivolti dal Magnanimo al tesoriere generale nel Regno di Napoli erano trascritti nei registri cancellereschi appartenenti alla sotto-serie “Pecunie Neapolis”, in cui erano registrati tutti gli atti di carattere finanziario che riguardavano il Regno. La sotto-serie, purtroppo, è andata perduta, ma alcuni mandati ci sono pervenuti in quanto trascritti per errore nei superstiti registri appartenenti alla serie, relativi agli altri stati iberici della Corona d’Aragona.

Essi erano relativi soprattutto a donativi e supplementi concessi ai cortigiani per incarichi specifici, essendo la maggioranza degli ambiti di spesa della corte sottoposta al controllo della scrivania di razione. Redatti dai segretari regi e recanti la sottoscrizione autografa del sovrano¹⁰⁰⁸, erano stilati in forma di lettera patente, in latino, e presentavano il consueto formulario caratterizzante la maggior parte dei mandati ufficiali regi indirizzati a tutti gli agenti contabili della Corona, anche prima della conquista della capitale, le cui parti principali, si ricorda, erano: l’ordine di pagamento propriamente detto, che comprendeva l’indicazione del beneficiario, dell’importo e della causale (a); l’indicazione dei documenti che il tesoriere avrebbe dovuto rendere all’ufficio di revisione (ora la Regia Camera della Sommaria) per comprovare il pagamento (b), ossia, generalmente, il mandato stesso e la ricevuta di pagamento del beneficiario, definita *apoca de recepto o de soluto*, a seconda che si adottasse il punto di vista del beneficiario o dell’ufficiale pagatore¹⁰⁰⁹; l’ordine ai revisori (ora il Gran Camerario ed i funzionari della Sommaria) di approvare la spesa, previa consegna dei giustificativi indicati (c).

Prendiamo, ad esempio, in considerazione il mandato di pagamento che, nell’aprile del 1447, il Magnanimo, da Tivoli, dove sostò a lungo dopo aver lasciato il Regno di Napoli per prendere parte ad uno dei tanti conflitti militari in corso tra i vari stati

¹⁰⁰⁸ In età aragonese, tutti gli atti emanati nel Regno di Napoli a nome del sovrano prevedevano la sottoscrizione autografa del re, immediatamente dopo la *datatio*, nella forma *Rex Alfonsus, Rex Ferdinandus*, ecc. (cfr. F. SENATORE, «La corrispondenza interna nel regno di Napoli (XV secolo). Percorsi archivistici nella Regia Camera della Sommaria», in corso di stampa in K. Occhi e A. Giorgi (a cura di), «Quaero ex tuis litteris». *Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione*, Bologna (Istituto storico italo-germanico di Trento. Fonti). Ringrazio l’autore per avermi consentito la lettura del testo.

¹⁰⁰⁹ Già nel periodo svevo, Federico, nei propri mandati di pagamento, raccomandava agli ufficiali provinciali di acquisire la ricevuta (*apodixa*) del beneficiario (CARUSO, «Il controllo...», p. 225).

dell'Italia centro-settentrionale, indirizzò tanto al tesoriere generale Mateu Pujades quanto all'ufficiale di tesoreria Pere de Capdevila, incaricato di svolgere attività di cassa per conto la corte sul campo di battaglia. Il re dispose un versamento di 500 ducati in favore dell'ufficiale della biblioteca Jaume Torres, a cui era stato affidato l'incarico di reclutare in Catalogna fanciulli per la cappella reale:

Tivoli, 10.IV.1447. «Alfonsus, etc. Magnifico et dilecto consiliario et thesaurario nostro generali Matheu Pujades, militi, et seu fideli de nostra thesauraria Petro Capdevila, habenti onus impresentiarum receptionis et administrationis pecuniarum curie nostre propter absentiam de nostri thesaurarii, salutem et dilectionem. (a) Dicimus et mandamus vobis expresse et de certa nostra sciencia quatenus de quibusvis peccuniis curie nostre que apud vos sunt vel erunt detis et tradatis fideli de nostra libraria Jacobo Torres, quos illi per vos dari et tradi volumus et iubemus racione missionum et expensarum per eundem factarum in vigore quod de nostro mandato dudum fecit in partibus Cathalonie quo eum mandavimus pro differendo seu portando nobis pueros abtos et sufficientes pro servicio nostre cappelle et postmodum *hanc* in nostram curiam cum dictis pueris veniendo ducatos currentes quinquaginta, ad racionem decem liliatorum monete dicti Regni nostri Sicilie citra farum pro quolibet computatos. (b) In tradizione vo(s) dicte quantitatis presentes recuperabitis cum apoca de recepto. (c) Nos enim per has easdem tradimus firmiter in mandatis magnifico et dilectis consiliariis nostris magno dicti Regni nostri Sicilie citra farum Camerario eiusque locumtenentis necnon presidentibus Camere nostre Summarie magistris in super racionalibus et aliis quibusvis personis a vobis compotum et racionem auditoriis quatenus vobis ponent(e) in dat(is) dictos quinquaginta ducatos restituenteque apocam opportunam de recepto eosdem visis presentibus in vestris recipiant compotis et admittant dubio et difficultate ac inpugnacione cessantibus quibuscumque. Datis in ciuitate Tiburis, de pertinentiis Rome, die decimo aprilis, anno a nativitate Domini MCCCCXXXVII. Rex Alfonsus»¹⁰¹⁰.

L'adozione di procedure di pagamento comuni a tutti gli stati della consociazione aragonese consentiva al re di rivolgere un medesimo mandato a qualunque ufficio dell'amministrazione finanziaria della Corona. In questo caso, l'ordine era intestato ai vari funzionari, ai quali era possibile fornire le medesime indicazioni riguardo gli adempimenti burocratici da eseguire contestualmente al pagamento al fine di comprovare la spesa in fase di rendicontazione.

Dal 1° gennaio del 1447, l'ufficiale Andreu Català cominciò a prestare servizio al seguito del percettore generale Perot Mercader. Tanto gli albarani emessi in suo favore dalla scrivania di razione della regina quanto un mandato di pagamento di quest'ultima erano rimasti insoluti. Il 2 novembre il Magnanimo inviò un ordine

¹⁰¹⁰ Il mandato fu trascritto per errore nel registro "Pecunie" del segretario Arnaldo Fonolleda, che redasse il documento. Al margine sinistro si legge, appunto «non bene hic, sed in Peccunie Neapolis» (ACA, RC, 2719, ff. 5v-6r, img. 206-207).

als amats e feels consellers nostres mossèn Matheu Pujades, tresorer general, e mossèn Perot Mercader, receptor nostre general de les peccúnies a nostra cort pertanyents, e'n Pere Roig, loctinent de nostre tresorer e'n Andreu de Capdevila, regent nostra thesoreria,

nonché ad «altres qualsevol officials nostres pecuniaris presentes e'sdevenidors als quals les presentes pervendràn o seràn presentades», ingiungendo loro di liquidare il Català¹⁰¹¹. All'ufficiale che avesse effettuato il pagamento, il Magnanimo raccomandava di rendere ai revisori la ricevuta del Català insieme alla lettera patente della regina ed agli albarani della scrivania di razione. Se il pagamento fosse stato dilazionato, il funzionario avrebbe dovuto far dedurre sul retro tanto del mandato della regina quanto degli albarani della scrivania di razione, allo stesso notaio che avesse confezionato le ricevute di pagamento, le rate via via pagate. Inoltre, nella prima ricevuta avrebbe dovuto essere trascritto integralmente l'ordine regio, mentre nelle successive sarebbe stato sufficiente uno specifico riferimento ad esso.

In seguito alla partenza della corte per Tivoli, il Magnanimo indirizzò al tesoriere generale anche più o meno brevi lettere chiuse, in volgare, a lui rivolta personalmente, secondo la procedura di trasmissione degli ordini di pagamento ordinariamente adottata dal sovrano nei confronti di tutti gli ufficiali finanziari regi non operanti presso la corte. Ad esempio, il 1° giugno del 1447 Alfonso, mediante una lettera patente in latino, ordinò a Mateu Pujades di pagare al noto cronista Lupo de Spechio, uno dei presidenti della Sommaria, lo stipendio di 300 ducati relativo alla nona ed alla decima indizione del ciclo corrente (settembre 1445-agosto 1447), del quale l'ufficiale aveva ricevuto soltanto 90 ducati. Il tesoriere avrebbe dovuto avvalersi dei proventi dell'imposta del 4%, destinata proprio alla retribuzione dei presidenti della Sommaria¹⁰¹². Tuttavia, sembra che il Pujades si fosse rifiutato di eseguire l'ordine a causa di una precedente disposizione del re e che gli introiti di quel cespite fossero già stati quasi completamente spesi. Il 6 agosto, il Magnanimo gli inviò una lettera personale, ingiungendogli di liquidare il mandato, eventualmente servendosi dei successivi proventi del tributo, «non contrastant qualsevol letres e ordinations fahents pro ventura contra aczò», precisando che «nostra intenció és que axí o deiats fer e executar»¹⁰¹³.

¹⁰¹¹ ACA, RC, 2720, ff. 69r-70r, img. 139-141.

¹⁰¹² ARV, MR, 9392, f. 56v.

¹⁰¹³ «Lo rey d'Aragó et de les dos Sicilias, itc. Tresorer, en dies passats vos scrivim ab nostres letres com nostra intenció era que'l amat conseller nostre micer Lop de Speio, president de la Summaria, fos pagat integrament del salari del dit offici de presidencia ha rahó de CCC duc(ats) cascun any, así del any de la

2. IL PAGAMENTO

I titoli di spesa della corte erano presentati dai beneficiari in tesoreria per la liquidazione: ufficialmente, dunque, il ruolo del tesoriere si collocava a valle del procedimento di spesa. Tuttavia, gli urgenti bisogni della corte spesso non consentivano di rispettare la procedura ufficiale, per cui il tesoriere, alla presenza di un ufficiale della scrivania di razione, pagava via via le spese che si rendevano necessarie e solo successivamente, generalmente l'ultimo giorno del mese, avveniva la regolarizzazione, mediante l'emissione, da parte dello scrivano di razione o del re, del titolo di spesa ufficiale, necessario al tesoriere come documento giustificativo dell'operazione di spesa presso l'ufficio di revisione. D'altra parte, almeno in Italia, anche oggi la tesoreria statale effettua i pagamenti urgenti sulla base di una qualche autorizzazione, in attesa dell'emissione del titolo di spesa ufficiale.

Ciò emerge chiaramente ponendo a confronto i pagamenti del Pujades registrati nell'ordinario, il bilancio ufficiale, con le relative poste della corrispondente cedola, il rendiconto redatto in forma di brogliaccio, in cui ciascuna operazione finanziaria era riportata isolatamente ed in ordine cronologico¹⁰¹⁴. Così, ad esempio, nel mese di ottobre del 1446 l'ordinario registra un pagamento di 900 ducati circa, effettuato sulla base di un albarano emesso dalla scrivania di razione il 30 settembre in favore del mercante fiorentino Angelo Sanoli, il quale, tra agosto e settembre, si era occupato dell'acquisto dei tessuti necessari alla manifattura di certi indumenti per i paggi della corte ed i coristi della cappella¹⁰¹⁵.

nona indicíó prop passat e del any present de la X^a indicíó a la dita rahó, de qualsevol peccúnies deputades al pagament dels salaris dels presidents e senyaladament dels quatre per cent, segons en les dites letres pus largament se contè, perquè nostra intenció es que axí o deiats fer e executar vos manam expressament que non contrastant qualsevol letres e ordinaciones fahents pro ventura contra aczò paguets integrament lo dit micer Lop en la manera damunt-dita et si de les dites peccúnies pro ventura no-y havia res sobrat dels temps passat volem que de les presents e'sdevenidors lo pagueu e facziats pagar sens neuna diminució, tota consulta et contradicció cessants, com axí vullam se faza» (ARV, MR, 9392, ff. 56v-57r).

¹⁰¹⁴ L'operazione è possibile soltanto per i mesi di settembre ed ottobre del 1446, in quanto la cedola del semestre luglio-dicembre di quest'anno è mutila della parte finale (ARV, MR, 9408). Sul sistema contabile della tesoreria alfonsina a Napoli si veda il capitolo IX.

¹⁰¹⁵ «per rahó de la compra de certes peçes e canes de drap de lana e de seda de diverses sorts e colors que de manament del senyor Rey li ha covengudes comprar en la dita ciutat en lo mes de agost propassat e en lo dit present mes de setembre per rahó de certes robes que lo dit senyor ha manades fer a XXXI patges de casa sua e VIII fadrins e IIII xantres de la sua capella segons que-s seguex... (*segue l'elenco dei mercanti*)» (ARV, MR, 8791, ff. 167v^o-168v^o).

Tuttavia, dalla cedola risulta che il tesoriere aveva già pagato, in varie date di agosto e di settembre, una parte dei panni acquistati dal Sanoli da vari mercanti¹⁰¹⁶. Ai pagamenti aveva presenziato l'ufficiale della scrivania di razione Marc Bacó, come le poste ricordano mediante espressioni come «fou en lo dit pagament» oppure «fou hi present»¹⁰¹⁷.

Quando la procedura ufficiale di spesa era rispettata, l'albarano risulta liquidato generalmente nello stesso giorno dell'emissione o poco dopo¹⁰¹⁸.

A volte il tesoriere concedeva agli ufficiali maggiori della Casa somme forfettarie per far fronte alle spese del settore di cui erano responsabili: gli acconti erano poi scontati dall'importo totale dell'albarano emesso dalla scrivania di razione dopo la certificazione degli acquisti. Nello stesso ottobre del 1446, ad esempio, è registrato un pagamento di 840 ducati in favore dell'argentiere della Casa Guido d'Antonio, per il vasellame d'argento e gli oggetti preziosi in lavorazione per la corte¹⁰¹⁹. La stessa posta chiarisce come

la dita quantitat és stada après escrita per deduida en lo dors de un albarà de scrivà de ració que après ha cobrat lo dit mestre Guido per les dites despeses¹⁰²⁰.

In casi come questi, il titolo di spesa regio era invece rivolto ai revisori, a cui si ordinava di approvare la spesa, previa consegna, da parte del tesoriere, dei documenti giustificativi indicati, ossia, generalmente, il mandato stesso e la ricevuta di pagamento del beneficiario¹⁰²¹. Data la frequenza di tale pratica, solitamente, mediante un unico

¹⁰¹⁶ Cfr. le registrazioni della cedola (ARV, MR, 9408, ff. 23v°, 27r°, 44r°).

¹⁰¹⁷ *Ibidem*.

¹⁰¹⁸ Cfr., ad esempio, il pagamento in favore del panettiere Joan Candeler effettuato il 4 ottobre per del biscotto (ARV, MR, 9408, f. 66v°) sulla base di un albarano emesso dalla scrivania di razione nello stesso giorno (ARV, MR, 8791, ff. 215v°-216r°); cfr. anche il compenso versato al napoletano Giacomo Simone, che aveva venduto alla corte del sego, datato il 28 settembre (ARV, MR, 9408, f. 56r°), il giorno dopo l'emissione dell'albarano (ARV, MR, 8791, f. 164r°), nonché il pagamento corrisposto al sarto di corte Petruccio per la cucitura di certi indumenti il 3 settembre (9408, f. 43r°) in virtù di un albarano emesso il 31 agosto (ARV, MR, 8791 f. 166v°).

¹⁰¹⁹ ARV, MR, 8791, f. 233r°. Per alcuni pagamenti all'argentiere riportati nella cedola cfr. ARV, MR, 9408, ff. 18v°, 24r°.

¹⁰²⁰ L'albarano, di circa 1.200 ducati, fu emesso dalla scrivania di razione a Tivoli nel gennaio dell'anno seguente (ARV, MR, 8791, f. 233r°). La deduzione fu effettuata dal notaio Pere de Casanova, scrivano della tesoreria (*ibidem*).

¹⁰²¹ Cfr., ad esempio, il mandato rilasciato al Pujades dal Magnanimo il 30 marzo del 1446, per regolarizzare il pagamento del sostentamento al gentiluomo castigliano Garçia de Castro. Il Fonolleda trascrisse per errore la lettera nel registro "Pecunie". Al margine della registrazione, infatti, una nota segnala «non bene hic, sed in Pecunie Neapolis V°» (ACA, RC, 2718, f. 144r, img. 299).

mandato, il re legittimava differenti pagamenti. Ciò emerge chiaramente, ancora una volta, confrontando, laddove è possibile, le registrazioni dell'ordinario del Pujades con le relative poste della cedola corrispondente. Rispetto a certe spese registrate nel mese di settembre del 1446, il tesoriere rinvia ad una

letra patent de mà sua signada ab son segell en lo peu segellada, al camarlench e raçionals dreçada, dada en Nàpols a XXX dies del present mes de setembre, ab la qual letra los mana que yo, posant en data les dites quantitats a les dejús scrites persones assignades per la rahó sobredita e restituint àpoques oportunes, me degen aquelles hoyr e acceptar en mos comptes tot dupte a part posat¹⁰²².

¹⁰²² Il mandato regio fi reso ai revisori «ensemps ab les àpoques que n-e cobrades per causa del dit pagament» (ARV, MR, 8791, f. 169v; per i relativi pagamenti della cedola cfr. 9408, *passim*).

2.2 LE RISTRETTEZZE FINANZIARIE E LA MOBILIZZAZIONE DEI CREDITI

Molte volte, a causa delle ingenti *necessitates* della corte, il tesoriere generale non disponeva dei fondi necessari a retribuire i dipendenti regi. In questi casi, a volte, egli rimetteva il pagamento ai commissari provinciali. Alle proprie scarse disponibilità finanziarie il Pujades fece esplicito riferimento in un mandato inviato, nel luglio del 1446, al commissario in Puglia Joan Andreu de Vezach affinché pagasse, in buona parte, le rate di aprile e di agosto dello stipendio del già più volte citato Joan Lull, castellano di Archi e Fontana. Egli confessava all'ufficiale provinciale che

al present yo no he modo de donar la dita quantitat al dit Johan Lull en tot ni en part, tantes són les necessitats de la cort sinó assigner-los-hi sobre vos¹⁰²³.

Il tesoriere generale poteva ingiungere alle tesorerie provinciali anche un trasferimento di fondi alla tesoreria centrale. Come sappiamo, il 1° giugno del 1447 il Magnanimo ordinò a Mateu Pujades di pagare al presidente della Sommaria Lupo de Spechioo, mediante i proventi dell'imposta del 4%, 510 ducati per lo stipendio di due anni, per i quali aveva ricevuto solo 90 ducati¹⁰²⁴. Quando, il 6 agosto, il re ribadì l'ordine al tesoriere generale, questi, lo stesso giorno, inviò una lettera al tesoriere di Calabria Gabriele de Cardona, in cui, riportando integralmente i mandati regi, gli ordinava di mettergli a disposizione i 510 ducati entro 3 giorni¹⁰²⁵.

Tuttavia, spesso i pagamenti erano effettuati attraverso operazioni di compensazione rispetto a crediti della corte. Questi erano trasferiti al beneficiario del pagamento, perlopiù attraverso lo strumento della “detta”, effettuato in favore di questi da un

¹⁰²³ Napoli, 17.VII.1446. «Molt honorable e car amich, la causa de la presente es per avisar-vos com a'n Johan Lull, capità e castellà dels castells d'Arxi e de Fontana es degut per lo sou dels dits castells del terç o tanda de abril proppassat, abatuts CCLXXV ducats que li he donats del dia emperò que ha haguda la possessió dels dits castells resta ha haver del dit terç LIII duc. I tarí XIII gr(ans) ÷. E noresmenys ha haver integrament del terç qui corra, qui finirà en lo mes d'agost per lo sou dels dits castells CCCXXIII ducats, axí que munta tot ço que es degut al dit Johan Lull per tot lo mes d'agost quatrecent-vuytanta-dos ducats I tarí XIII gr. ÷. E perquè al present yo no he modo de donar la dita quantitat al dit Johan Lull en tot ni en part, tantes son les necessitats de la cort sinó assigner-los-hi sobre vos, però vos prech dels diners qui seràn vers vos dels foculers d'agost donets e paguets al damunt dit Johan Lull los dits CCCCLXXXII ducats I tarí XIII gr(ans) ÷, car axí ho vol e mana lo senyor Rey, axí no-n doneu per res dilació. E no pus per la present» (ARV, MR, 9392, f. 51r).

¹⁰²⁴ ARV, MR, 9392, f. 56v.

¹⁰²⁵ Il Pujades ingiunse al Cardona che «visis et lectis per vos super intentis regiis litteris de pec(uni)is ibidem contentis et mencionatis, infra tres dies detis, tradatis et hasignetis nobis, in posse nostro, quingentos et decem ducatos [...] ut satisfacere dicto Lupo de Speio et solvere valeamus» (ivi, ff. 56v-57r).

debitore della corte. La detta era una promessa di pagamento effettuata da un terzo (in questo caso il debitore del re), che funge da mediatore o da garante in un'obbligazione che intercorre tra due soggetti (in questo caso il tesoriere ed il beneficiario di un pagamento da parte della corte)¹⁰²⁶. Sembra giusta quindi la definizione che della detta dà lo studioso di diritto commerciale catalano Arcadi Garcia Sanz, come un patto con cui si stabilisce che un debito precedentemente contratto sarà pagato non dal primo debitore, bensì da un terzo¹⁰²⁷.

Il commissario di Terra di Lavoro Nicola Marino di Somma, sulla base di certi accertamenti effettuati dalla Sommaria, era risultato, a causa della sua gestione, debitore nei confronti della corte. Mateu Pujades gli ordinò di pagare 58 ducati al falconiere di corte Pere Serra, al quale erano dovuti in virtù di un albarano della scrivania di razione. Il Marino eseguì il pagamento ovvero, mediante una “detta piana”, si impegnò verso il falconiere a versarglieli entro il febbraio del 1446. Iscrivendo la spesa in bilancio, in questo mese, il tesoriere precisava infatti come i contanti

per mi los hi ha donats ho liu ha feta dita plana micer Nicola Merino de darlos-hi per tot lo present mes de ffebrer¹⁰²⁸.

¹⁰²⁶ DEL TREPPO, «I Catalani...», p. 76; per i lessici ed i dizionari di abituale consultazione che ne presentano una definizione cfr. *ibidem*, pp. 71-72, nota 105.

¹⁰²⁷ A. GARCÍA SANZ, «El contrato de “dita” y la letra de cambio», in *Ausa. Publicación trimestral del patronato de estudios ausonenses*, 5 (1964-1967), pp. 81-87 e ID., «Els Orígens del dret canviari català», in *Scriptorium Populeti*, III (Miscellània Històrica Catalana. Homenatge al pare Jaume Finestres, historiador de Poblet), Abadia de Poblet, 1970, pp. 215-235 (entrambi i lavori sono citati in DEL TREPPO, «I Catalani...», p. 77, nota 116). Non è possibile stabilire sulla base dei dati offerti dai registri di tesoreria come si formalizzasse questo contratto. Secondo Trasselli, la detta poteva essere formalizzata in un atto notarile girabile (TRASSELLI, *Note...*, cit., p. 46).

¹⁰²⁸ ARV, MR, 9407, f. 85v. Al riguardo si veda anche il capitolo IX.

3. I TITOLI DI CREDITO

I titoli di credito regi, in assenza di indicazioni specifiche, erano destinati ad essere liquidati dalla tesoreria generale, presso la quale costituivano titolo di spesa esecutivo di per sé.

3.1 *IL DEBITORI: DA RICONOSCIMENTO DI DEBITO A PROMESSA DI PAGAMENTO*

Al tempo della dominazione napoletana, i *debitori*, tradizionalmente redatti, in latino, in forma di riconoscimenti di debito, rilasciati soprattutto a cortigiani e funzionari regi che vantavano un credito nei confronti della corte, divennero vere e proprie promesse di pagamento a scadenza prefissata¹⁰²⁹. Sempre redatti dai segretari regi e recanti la sottoscrizione autografa del sovrano, essi conservarono, sostanzialmente, la forma tradizionale. La formula iniziale di riconoscimento di debito recava l'indicazione dell'identità del creditore, l'importo del credito e l'ufficiale che aveva incassato il prestito. Tuttavia, l'ordine di pagamento rivolto all'ufficiale a cui era rimessa la restituzione del prestito (generalmente il tesoriere) era preceduto dalla promessa di pagamento, che comprendeva anche l'indicazione della scadenza. Il titolo era chiuso dall'indicazione dei documenti che l'ufficiale pagatore era tenuto a rendere in fase di rendicontazione e dall'ordine ai revisori di approvare la spesa sulla base dei giustificativi indicati.

Nel marzo del 1446, il Magnanimo aveva rilasciato un *debitori* al segretario regio Arnau Fonolleda per un prestito di 250 ducati, incassati da Mateu Pujades¹⁰³⁰. Il titolo era destinato ad essere liquidato dal tesoriere generale stesso, entro maggio, con i proventi della tassa sul sale della provincia di Abruzzo Ultra. Al momento del pagamento il Pujades avrebbe dovuto acquisire, al fine di renderli ai revisori, il titolo di credito, la

¹⁰²⁹ Nei rendiconti napoletani del Pujades c'è anche traccia di un *debitori* inteso come promessa di pagamento senza una scadenza precisa. Il re lo rilasciò, per un prestito di 200 ducati, al dottore in legge Joan Tudisco, luogotenente del maestro giustiziere del Regno di Sicilia, al quale «lo dit senyor liu ha fet debitori ab lo qual los hi promet restituir, però non a terme» (ARV, MR, 9407, f. 40r).

¹⁰³⁰ Cfr. *ivi*, f. 16v.

ricevuta di pagamento del Fonolleda e la sua stessa quietanza d'incasso¹⁰³¹. L'iniziale formula di riconoscimento di debito è seguita dalla promessa di pagamento del re:

Renunciantes igitur excepcioni dictorum ducatorum ducentorum quinquaginta [...] ducatos ducentos quinquaginta iamdictos vobis sive vostro ad hec procuratori sub nostris fide et verbo regalibus solvere et restituere in numerata pecunia promittimus hinc et per totum proxime futurum mensem madii annii presentis et infrascriptis.

Come vedremo meglio nel capitolo dedicato all'indebitamento, mediante i *debitoris* il Magnanimo si impegnava a restituire le somme ricevute per l'assegnazione degli uffici governativi in caso di revoca.

¹⁰³¹ ACA, RC, 2719, img. 52. Tuttavia, in occasione di un nuovo prestito di 1.000 ducati, il Fonolleda riceverà un albarano regio, comprensivo anche dei debiti anteriori, recante la formula autografa di impegno personale (ACA, RC, 2940, img. 48).

3.2 «DON ALFONSO»: LA DIFFUSIONE DELL'ALBARANO

È ormai noto che nella Corona d'Aragona, almeno nel XV secolo, l'albarano era perlopiù una promessa di pagamento (*promissio reddendi*) rilasciata dal re ai propri creditori, generalmente in seguito alla contrazione di un debito¹⁰³².

Come il *debitori*, esso era redatto dai segretari regi in forma di riconoscimento di debito e recava la sottoscrizione autografa del sovrano. Tuttavia, a differenza dei *debitoris*, rilasciati a cortigiani e funzionari dell'amministrazione statale, gli albarani erano generalmente emessi in favore degli uomini d'affari che concedevano prestiti alla corte. Per tale ragione, la loro forma risulta maggiormente affine alle prassi documentarie del mondo bancario e mercantile. Scritti in volgare ed in maniera generalmente sintetica, essi si configurarono fin da subito come promesse di pagamento, recanti l'indicazione della scadenza. La sottoscrizione autografa del sovrano era talvolta estesa alla solenne formula di impegno personale «yo prometo e juro servir lo susoescrito»¹⁰³³.

Riportiamo di seguito una promessa di pagamento rilasciata da Alfonso al mercante fiorentino Arrigo de Michele nel 1437, a seguito dell'acquisto di una partita di panni dal costo di 785 ducati, acquisita dal compratore di corte Jaume Amigo. Essa reca l'indicazione della scadenza (4 mesi) e fu sottoscritta anche da due fideiussori del re, il baiulo generale del Regno di Valenza Berenguer Mercader ed il procuratore reale del Rossiglione e della Cerdagna Bernat Albert. Probabilmente per ridurre la distanza

¹⁰³² DEL TREPPO, «Catalani a Napoli...», p. 66.

¹⁰³³ Al riguardo si veda già ivi, pp. 61-62, il quale ha analizzato i superstiti albarani emessi dal Magnanimo al tempo della dominazione napoletana, conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli. La formula di impegno personale non riguardava comunque soltanto le promesse di pagamento propriamente dette, dal momento che si riscontra anche in altri impegni di spesa, di cui il re intendeva garantire la liquidazione. Il 16 agosto del 1446, il re confermò l'assegnazione della condotta del principe Taranto Giovan Antonio Orsini sul faticato dei suoi possedimenti, ma non sulla colletta del matrimonio della figlia Maria nè sullo *ius relevi* di 2.000 ducati che il barone doveva versare alla corte per le terre ereditate in seguito alla morte della madre. All'atto il re appose la formula di giuramento autografa: «yo prometo e juro servir e guardar las dichas cosas, pero entiendo que passen como dicho es a sola vida de vos dicho príncipe quanto al dicho acuerdo e que e lo suso dicho non se intenda la collecta del matrimonio de mi fija dona Maria, porque de aquella quiero que se faga justicia ni assiu poco se entiendan los II^a duc. que me haveys de dar del *ius relevi* de las tierras que fueron de la Reyna vostra madre. Rex Alfonsus». Il documento ci è pervenuto nella registrazione che ne fu fatta in tesoreria, la quale ricorda la serie cancelleresca (*Secretorum Neapolis*) in cui fu trascritto (ARV, MR, 9566, ff. 50r-54r). Sull'affermazione dell'autografia, non solo regia, nella produzione documentaria del Regno di Napoli in epoca aragonese si veda SENATORE, «Les mentions...», cit.

sociale che lo separava dai propri prestatori e trattare con loro quasi da uomo d'affari il sovrano si definisce “don Alfonso”!

Capua, 5.VII.1437. «Nos, don Alfonso, itc. Per tenor de la present confessam deure e ésser tenguts a vos devot nostre Arrigo de Michele Lotiere, mercader florentí, per rahó de cinquanta peçes de draps per vos a nos venuts en lo dia present e dejússcrit en quantitat de setcents-vuit e cinch ducats, los quals havets liurat de manament nostre a'n Jaume Amigo, nostre comprador, e aquells dits setcents-vuit e cinch ducats vos prometem e juram en nostra bona fe reyal pagar en la ciutat de Gayeta dins temps de quatre meses del dia de la data de la present en avant continuament comptadors. E per seguretat e cautela vostra vos donam per obligats les persones dejús de pròpies mans sotsrites e ns faem fer la present sot-scrita e signada de nostra mà e ab nostre sagell secret sagellada en testimoni de les dites coses. Data en la nostra ciutat de Capua a cinch de juliol del any MCCCCXXXVII. Rex Alfonsus. Yo prometo e juro servir las cosas suso-scritas.

Yo Berenguer Mercader me oblich en les coses dessúsescrites.

Yo Bernat Albert me oblich en les coses dessúsescrites»¹⁰³⁴.

Gli albarani non risultano comunque emessi soltanto dalla corte regia, considerando che lo stesso Mateu Pujades fa riferimento ad un albarano autografo mediante il quale l'arcivescovo di Conza rilasciò si impegnò a pagare ad Alfonso i 500 ducati della seconda rata annua dei *fruyts* dell'arcidiocesi¹⁰³⁵.

3.2.1 L'ALBARANO AUTOGRAFO

In vista della campagna militare in Italia centro-settentrionale, il Magnanimo individuò un espediente per ottenere nuovi prestiti. A partire dal marzo del 1446, egli cominciò ad emettere albarani scritti interamente di proprio pugno, ai quali conferì assoluta priorità solutoria rispetto a tutti gli altri titoli di credito (e, in generale, di spesa) rilasciati dalla corte¹⁰³⁶.

Alfonso trovò così il modo di conseguire la rinegoziazione di numerosi debiti precedentemente contratti, ottenendo nuovi prestiti. L'accordo prevedeva che coloro che godevano di un credito presso la corte concedessero al re un nuovo prestito, generalmente di pari entità, secondo un principio che Senatore, in relazione all'analogo espediente adottato dalle comunità cittadine del Regno in epoca ferrandina, ha definito

¹⁰³⁴ ACA, RC, 2900, f. 304r, img. 221.

¹⁰³⁵ Il Pujades restituì all'arcivescovo il titolo di credito in seguito al versamento, da parte di quest'ultimo, di una rata di 200 ducati e la sottoscrizione di un atto notarile mediante il quale si impegnava a pagare alla corte i restanti 300 ducati entro 4 mesi (ARV, MR, 8791, f. 2r).

¹⁰³⁶ Presso l'ACA è conservato il registro in cui furono trascritti tutti gli albarani autografi emessi da Alfonso tra il marzo del 1446 ed il novembre del 1452, insieme ad altre scritture di mano del sovrano (ACA, RC, 2940).

del “lascia o raddoppia”¹⁰³⁷. Essi restituivano alla corte il vecchio titolo di credito e ricevevano l’albarano autografo del sovrano, che comprendeva anche l’importo del credito anteriore¹⁰³⁸.

Gli esempi sono numerosissimi, ma il caso maggiormente esemplificativo della priorità solutoria degli albarani autografi del re rispetto a tutti gli altri titoli di credito emessi dalla corte, nonché della normalizzazione del procedimento del “raddoppia”, riguarda l’armigero di L’Aquila Bartolomeo della Torre. A questi il Magnanimo, nel settembre del 1446, aveva rilasciato un debitorio per un importo di 2200 ducati¹⁰³⁹. Nel luglio del 1447, non essendo ancora stato saldato il debito, il della Torre concesse al re un prestito di 440 ducati. Questi gli rilasciò un albarano autografo che comprendeva il credito precedente, ma soltanto per lo stesso importo del nuovo prestito, tanto che, nello stesso giorno, la somma fu dedotta dall’importo complessivo del debitorio, sul dorso del titolo stesso¹⁰⁴⁰! Mediante il nuovo albarano il Magnanimo si impegnò a restituirgli, entro il gennaio dell’anno successivo, gli 880 ducati

los quales son por quatrocientos e quaranta que me has prestado de contantes e otros quatrocientos e quarenta en paga pro rata de mayor cantidad que te devo según se muestra en un debitorio mio, en el qual se deve fazer deducción d’estos CCCCXXXX ducados¹⁰⁴¹.

Gli albarani autografi alfonsini risultano redatti generalmente in forma di semplice *promissio reddendi* al creditore, sancita dalla pronuncia del giuramento promissorio, che il re realizzava ponendo le mani sui Vangeli. Essi erano caratterizzati da un formulario costante (in castigliano, il termine *albará* era di genere femminile):

Yo, el rey de Aragón e de las dos Sicilias, por la tenor de la presente prometo e juro a Dios e a los sus quatro santos Evangelios por mis manos corporalment tocados de pagar por todo el mes de/aquí a [...] a ti [...], e por seguridad tuya te fago la presente, escrita de mi mano e syllada de mi anillo. Escrita en [...]. Rex Alfonsus.

Con un abituale prestatore della corte come Guillem March de Cervelló e per un mutuo di relativamente lieve entità (150 ducati), il testo dell’albarano poteva essere semplificato in maniera estrema, privo perfino della formula di giuramento¹⁰⁴².

¹⁰³⁷ SENATORE, *Una città...*, cit.

¹⁰³⁸ Al riguardo si veda il capitolo XI.

¹⁰³⁹ ARV, MR, 8791, ff. 98r-98v. Si tratta di uno dei primi titolari della Dogana delle pecore di Puglia (P. GENTILE, *La politica interna di Alfonso V d’Aragona nel Regno di Napoli dal 1443 al 1450: documenti tratti dall’Archivio di Stato di Napoli*, Montecassino, 1909, p. 41).

¹⁰⁴⁰ ARV, MR, 8791, ff. 98r-98v.

¹⁰⁴¹ ACA, RC, 2940, ff. 35r-35v, img. 73-74.

L'autografia stessa del re conferiva al titolo un'assoluta priorità solutoria rispetto a tutti gli altri titoli di spesa emessi dalla corte. In tal senso, volendo garantire ad ogni modo il saldo di un debito di 4.000 ducati contratto con il camerlengo del papa, il cardinale di Aquileia, il Magnanimo, nel luglio del 1447, dopo avergli rilasciato un albarano autografo, in maniera del tutto eccezionale scrisse di proprio pugno una lettera al tesoriere generale Mateu Pujades, ordinandogli di restituire il prestito a colui che, a settembre, gli avesse presentato il titolo per conto dell'ecclesiastico, avvalendosi dei proventi della tassa sul sale¹⁰⁴³. Inoltre, in questo modo, si comprende anche perché, ad agosto, Giovanni Adorno richiese ad Alfonso un albarano di sua mano affinché gli promettesse di pagargli a novembre, grazie ai proventi della seconda rata della tassa sul sale, la provvigione annua di 700 ducati non ancora corrispostagli dalla corte¹⁰⁴⁴.

Quando non diversamente specificato, gli albarani autografi del re si intedevano destinati ad essere pagati, alla scadenza, mediante il complesso delle entrate della tesoreria generale. Tuttavia, il re poteva vincolare alla liquidazione del debito i proventi di uno o più cespiti determinati della corona, sempre anteriormente percepiti dalla corte. In questo caso, nel testo, quando ciò veniva specificato, erano indicati tutti gli eventuali debiti, anteriormente contratti dalla corte, la cui liquidazione era stata assegnata sugli stessi introiti, i quali erano destinati ad essere saldati in ordine cronologico rispetto alla data delle obbligazioni. Nell'ottobre del 1446, ad esempio, il Magnanimo assegnò al mercante Jaume Alamany 3.000 ducati sulla rata di settembre dei proventi dogana delle

¹⁰⁴² Castelnuovo, 26.IV.1446. «Cervellón, yo te atorgo haver recibidos cient e cinquenta ducados, los quales te pagaré por todo mayo primer viniente. Scrita de mi mano en [...]. Rex Alfonsus» (ACA, RC, 2940, f. 6r). Il Cervelló, di origine barcellonaese, generalmente fungeva da fideiussore nei debiti contratti dalla corte con i privati, rispondendo in prima persona del prestito ottenuto (M. DEL TREPPO, «Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese», in G. ROSSETTI [a cura di], *Spazio, società e poteri nell'Italia dei Comuni*, Napoli, Liguori, 1986, p. 252).

¹⁰⁴³ Tivoli, 7.VII.1447. «Tesorero, pagareys a quien el cardenal camarlenque vos embiará IIII^a duc. en este mes de setembre primer vinent de la primera paga de la sal en la moneda e forma segund largamente se contiene en un albaran de mi mano, lo qual vos dará aquell que irá a recibir la suso-dicha quantia (segno abbreviativo superfluo). Así fazet que haya breve e buen despachamiento. Scrita de mi mano en Tibuli a VII de agosto. Rex Alf(onsus). A mi thesorero general» (ACA, RC, 2940, img. 86). Per l'albarano cfr. *ibidem*, img. 78-79. La registrazione della liquidazione del titolo da parte del t.g. fa riferimento anche ad un mandato di pagamento emesso dal re in forma di lettera patente emesso contestualmente all'albarano (ARV, MR, 8791, ff. 446v-447r).

¹⁰⁴⁴ «Yo, el rey de Aragón e de las dos Sicilias, prometo e juro a Dios e a los sus quatros santos Evangelios por mis manos corporalment tocados pagar a vos, micer Johan Jordí Adorno, setecientos ducados, a razón de diez gillats por ducado, de los dineros que dé recibir de la sal en la segunda tanda, que es noviembre, en paga de la asinación que de mi haveys cada anyo. E por vostra seguredad vos fago la presente albarán scrita de mi mano e sillada de mi anillo» (ACA, RC, 2940, f. 42r).

pecore di Puglia «pagados primero Petro Gallano, Felip de la Cavalleria, Petro Gayetano, Gizo de la Casa e Arnao Fonolleda»¹⁰⁴⁵.

3.2.2 OLTRE LA PROMESSA DI PAGAMENTO

Talvolta, l'albarano regio, sia autografo che non, non si configura come *promissio reddendi* in senso stretto, in quanto il monarca, attraverso di esso, assume innanzitutto un altro impegno (o più di uno), sempre connesso ad affari di carattere finanziario, al cui eventuale inadempimento era subordinata la promessa di pagamento espressavi.

Ad esempio, il 24 agosto del 1446 Guglielmo di Casa-sàgia concesse a cambio al re 4.498 ducati e 2 tarì per acquisire un credito di pari importo che il mercante fiorentino Nicolò Ingui aveva presso la corte, in virtù di certe lettere di cambio regie. Il Casa-sàgia subordinò la concessione del prestito al soddisfacimento, da parte di Alfonso, di una serie di richieste, le quali costituirono i capitoli dell'accordo, stilati in Castelnuovo¹⁰⁴⁶. Essi prevedevano innanzitutto che il re spiccasse una lettera di cambio per l'importo complessivo di 8.996 ducati e 4 tarì, destinata ad essere pagata a Barcellona a Joan de Lobera grazie ai proventi della prima rata (10.000 fiorini) del nuovo sussidio concesso alla corte dal papa, la cui riscossione avrebbe avuto inizio nel maggio del 1447 e sarebbe durata sei mesi. Inoltre, il Casa-sàgia pretese che gli ecclesiastici a cui era stata affidata l'esazione dell'imposta giurassero «de donar e liurar a'n Johan de Lobera tots los primers diners que exiran del dit subsidi» e che «res no se·n aturaran ne·n liuraran a altra persona fins sia integrament pagat de tota la quantitat». Il mercante volle altresì che anche la regina prestasse giuramento «que no empacharà lo dit pagament ne en res per neguna via non contravindrà»¹⁰⁴⁷. Infine, richiese al re un albarano mediante il quale si impegnasse, attraverso giuramento, a non assegnare la restituzione di altri debiti sullo stesso cespite, almeno finché il Lobera non fosse stato interamente rimborsato¹⁰⁴⁸, nonché un albarano con cui si obbligasse, sempre mediante giuramento, a pagare a lui la lettera di cambio, insieme ai relativi interessi, entro un mese dal suo ritorno, nel caso in

¹⁰⁴⁵ ACA, RC, 2940, f. 21v.

¹⁰⁴⁶ ACA, RC, 2718, f. 144v.

¹⁰⁴⁷ Ivi, f. 145v.

¹⁰⁴⁸ «Més vol un albarà del Senyor Rey que de la primera paga del dit subsidi cullidor axí en Cathalunya com en altres parts de sa senyoria ne de les altres pagues all no pendrà, ne·n farà prendre res a negú fins a tant lo dit Guillem o en Johan de Lobera per ell sia del tot pagat e açò jurarà a Deu e als seus Sants quatre Evangelis» (*ibidem*).

cui non avesse avuto luogo la riscossione del sussidio entro l'ottobre del 1447, ossia entro sei mesi dall'inizio previsto, accettando che essa fosse protestata¹⁰⁴⁹. Dopo aver apposto il *plau* a ciascun capitolo del contratto, Alfonso rilasciò al Casa-sàgia un unico albarano, con cui gli prometteva

las cosas siguientes: de no tomar, ni fazer tomar a nenguno del susidio nuevo que comença en el mes de mayo del an(n)yo MCCCCXXXVII fasta tanto que Johan de Lobera por vos sea pagado de todo el cambio que vos ha fecho por Barcelona de cantidad de sietemil e ochocientas e setenta e una libra, dieziete sueldos barceloneses, el qual cambio e adreçado a los arçobispos de Çaragoça e Tarragona, a los quales faré jurar e prometer de complir el dicho cambio e de dar e librar al dicho Johan de Lobera todo los primeros dineros que sallirán del dicho susidio fasta que entegramente el dicho Johan de Lobera sea pagado e faré que jurará la reina mi mujer que no empachará el dicho pagamento ni per nenguna via no contravenrá e si por caso el dicho susidio no havia lugar, que el dicho Johan de Lobera no pueda ser pagado al término de la letra del cambio, que passado el dicho tiempo pueda protestar e todo el interesse que será del dicho cambio y el cambio de pagarlo dentro un mes que el protest sea en Nàapols a mi o al thesorero Matheu Pujades o a quel que será en Napols por él y al dicho tiempo yo pagaré la susodicha cantidad a vos Guillem de Casasaja o a quien será por vos¹⁰⁵⁰.

In questi casi, la promessa di pagamento propriamente detta non costituisce l'elemento caratterizzante dell'albarano, essendo la sua validità subordinata all'inottemperanza ad un altro impegno, che diviene l'elemento centrale del documento.

Ciò emerge anche prendendo in considerazione un altro albarano autografo che il Magnanimo rilasciò ad Antoni Spanyol nell'ottobre del 1447. Il re gli prometteva innanzitutto di caldeggiare presso il papa l'assegnazione in suo favore dell'abbazia di San Victorián (Aragona), il cui titolare era decaduto per demerito. Egli esordiva, infatti, giurando

que por todas vías e maneras a mi posibles procuraré con mi Senyor el papa que aviendo de ser privado el abad de sant Beturian de la abadía por sus deméritos que vos Anthoni Spanyol, canonge e camarero de Rueda seays provehido de la dicha abadía e vos faré haver e tener la possessió de aquella e en aquella vos mantendrá por todo mí poder e dar vos todo favor e letras e provisiones necessarias e no provehir ni fazer otras en contrario¹⁰⁵¹.

¹⁰⁴⁹ «Més vol que, si per cas algú lo dit subsidi no havia loch o non pogues esser pagat, que passats los dits VI mesos de la primera paga, qui finirà per tot octubre MCCCCXXXVII, en los quals deu esser pagat de la dita quantitat, que puixa protestar e, un mes après tornat lo protest, que'l dit Senyor li pague lo protest ab lo interès e de açò vol albarà ab jurament» (*ibidem*).

¹⁰⁵⁰ ACA, RC, 2940, f. 15v. Effettivamente il re scrisse agli arcivescovi ed alla regina, chiedendo loro di prestare il giuramento previsto dall'accordo stipulato con il Casasaja (ACA, RC, 2718, ff. 159v-161r).

¹⁰⁵¹ ACA, RC, 2940, img. 79-80.

Soltanto nel caso in cui lo Spanyol non avesse ottenuto la carica, Alfonso avrebbe dovuto restituirgli i 600 ducati ricevuti per l'intercessione, nel termine di tre mesi dalla notifica da parte del candidato¹⁰⁵².

Si comprende così come l'albarano giungesse a configurarsi perfino come una semplice promessa scritta, sempre caratterizzata da aspetti finanziari e senza l'indicazione di un termine: nel febbraio del 1446, il Magnanimo rilasciò ad Evangelista de Surdis un albarano autografo, mediante il quale si impegnava ad assegnargli la capitania di L'Aquila, evidentemente non disponibile allora¹⁰⁵³; nel settembre dell'anno seguente promise al rettore di Peñíscola Pere d'Alder di assegnargli, grazie all'appoggio del papa o di un altro «ordinario», qualche carica ecclesiastica che si fosse resa vacante, caratterizzata da una rendita di 300 fiorini aragonesi¹⁰⁵⁴.

L'autografia rendeva l'albarano un impegno scritto di grande valore e costituiva senz'altro una maggiore garanzia per il beneficiario. Così anche esponenti della corte cominciarono a richiedere al sovrano scritture autografe a garanzia dei prestiti concessi.

Il presidente della Sommaria Giacomo di Lanciano versò alla corte, per conto dell'università di Lanciano, 2.500 ducati per il favore accordato alla comunità, nell'ambito del processo, istruito presso il Regio Consiglio, che la vedeva contrapposta all'università di Ortona per una lite riguardante il possesso del porto di San Vito. Nel dicembre del 1446 l'ufficiale ricevette un albarano mediante il quale il re si impegnava, nel caso in cui il Regio Consiglio si fosse espresso a favore di Lanciano, a non revocare la sentenza senza aver prima restituito i 2.500 ducati¹⁰⁵⁵. In calce al testo, redatto dal segretario regio Francesc Martorell, il sovrano appose di propria mano la formula «prometo e juro servir, tener e complir como si toddo fuese scritto de mi mano»¹⁰⁵⁶.

Nel marzo del 1447, il camerlengo Lluís de Perellós, al quale, mediante un *debitori*, il re aveva concesso 7.000 ducati sui proventi del focatico, richiese al sovrano anche una scrittura autografa, con cui si impegnasse a non revocargli l'assegnazione. Qualche

¹⁰⁵² «e caso que vos no ottuviessedes el dicho abadiado prometo so<bre> la misma fe e juramento fazer vos tornar seycientos ducados, los quales por esta causa me aveys dado, dentro tres meses después que por vostra parte me será notificado vos no haver podido otener el dicho abadiado» (*ibidem*).

¹⁰⁵³ ACA, 2939bis, f. 36r. Ringrazio Francesco Senatore per avermi indicato la presenza di alcuni albarani regi in questo registro.

¹⁰⁵⁴ ACA, RC, 2940, img. 92-93.

¹⁰⁵⁵ Il tema sarà approfondito nel capitolo XI.

¹⁰⁵⁶ ARV, MR, 9566, ff. 49r-49v. Una nota posta al margine inferiore indica che l'albarano era stato registrato «*in pecunie Neapolis III*».

giorno dopo, ricevette un albarano non autografo, recante la formula di mano del re «Yo juro e prometo las cosas suso-escritas e quiero que sea la presente albarán como si toda fuese escrita de mi mano»¹⁰⁵⁷.

¹⁰⁵⁷ Il testo comprendeva la promessa regia «de no revocar ni empacharte la assignación que agora t'e fecho sobre el drecho del foculer de mi Reynalme de sietemil ducados corrientes» (ivi, f. 64r).

5.3 LE LETTERE DI CAMBIO SPICcate PER CONTO DELLA CORTE

A quanto sembra, il tesoriere generale era legittimato a liquidare automaticamente le lettere di cambio spiccate da terzi per conto della corte. Nell'agosto del 1446, il mercante-banchiere Giovanni Miroballo prese a cambio 3.894 ducati da due mercanti catalani residenti a Napoli, Joan Sanxez e Joan Urgelles, per concederli alla corte, rilasciando loro lettere di cambio indirizzate ad un suo corrispondente in Sardegna, Berenguer Moragués, il quale avrebbe dovuto pagare 2.714 ducati a Francesco Fenosa, corrispondente del Sanxez, e 1.180 ducati a Francesc Oliver, corrispondente dell'Urgelles. I cambi erano destinati ad essere liquidati mediante i proventi dell'ufficio del Besora, ma il procuratore, non considerando le lettere di cambio del Miroballo un titolo di spesa valido, si rifiutò di pagarle ed inviò il denaro a Mateu Pujades. Le lettere tornarono indietro ed il tesoriere rimborsò il Miroballo del montante, maggiorato della spesa di dieci ducati da questi sostenuta per il ricambio¹⁰⁵⁸. Mateu Pujades richiese al re una lettera patente quale titolo di spesa soltanto perché il Miroballo si era rifiutato di consegnargli le sue lettere di cambio¹⁰⁵⁹.

Il Pujades liquidò anche due lettere di cambio spiccate da Genova dal sotto-montiere regio Garçia Muntanyés, trasmesso presso vari magnati (i duchi di Milano, Savoia, Borgogna e Bretagna) alla ricerca di cani da caccia, in favore del quale il re aveva ordinato che fossero assegnati 600 ducati. L'8 marzo del 1446, il mercante fiorentino Pietro di Gagliano, tra gli uomini d'affari maggiormente legati alla corte aragonese, indirizzò una lettera di credito a Joan Betxí affinché pagasse 300 ducati di camera al Muntanyés. Chi riceveva denaro in virtù di una lettera di credito, rilasciava una ricevuta che valeva come lettera di cambio¹⁰⁶⁰. Il vantaggio del ricorso alla lettera di credito era legato al fatto che, se non onorata, essa non dava luogo ad alcuna azione giudiziaria, come sarebbe stato, nel caso della lettera di cambio, il protesto. Il debito fu saldato attraverso il banco di Pere Çimart, a cui il tesoriere generale rimise il pagamento in favore del Gagliano¹⁰⁶¹. Al cambio fa riferimento una nota posta, probabilmente dai revisori, al margine della registrazione della lettera di credito del Gagliano, effettuata in tesoreria, secondo la quale al debito doveva «dar bon compliment lo senyor tresorer

¹⁰⁵⁸ Al riguardo si veda il capitolo VI.

¹⁰⁵⁹ Al proposito si veda il prossimo capitolo.

¹⁰⁶⁰ Trasselli, *Note...*, cit., pp. 27, 29.

¹⁰⁶¹ Cfr. ARV, MR, 9407, f. 110v.

Matheu Pujades», specificando che «tota hora que·s sabes certament fossen complits ab lo cambi, segons serien presos per servey del senyor Rey»¹⁰⁶². Successivamente, di nuovo mediante il banco Çimart, il Pujades liquidò un'altra lettera di cambio rilasciata al Gagliano dal Muntanyés, il quale, sempre a Genova, aveva ricevuto la restante parte dell'importo assegnatogli dal re grazie ad una nuova lettera di cambio del mercante fiorentino. Il creditore guadagnava sul tasso di cambio: il tesoriere infatti, «actes que és afers del senyor Rey», pagò complessivamente 341 ducati, equivalenti ai 310 ducati veneziani previsti dalla lettera di cambio. All'operazione il Pujades allegò la lettera di cambio del Muntanyes e la ricevuta di pagamento del Gagliano¹⁰⁶³.

¹⁰⁶² ARV, *MR*, 9405.

¹⁰⁶³ «Ítem, pos en data per mans d'en Pere Cimart a Pero de Gallano, mercader florentí, los quals li eren deguts per una letra de cambi de Garçia Muntanyes, sots-montero, qui per letra de credit del dit Pero de Gallano los pres a cambi en Geneva a càrrech de la cort, actes que és afers del senyor Rey, la qual letra me ha restituida ab àpocha que me'n ha fermada closa per en Gabriel Puig, notari, CCCX duc. venecians e per la valor de aquells la quantitat fora posada: CCCXXXXI duc.» (ARV, *MR*, 9407, f. 218r). Sugli adempimenti burocratici che il tesoriere generale era tenuto a realizzare ai fini della rendicontazione si veda il capitolo IX.

CONCLUSIONI

Alfonso diede origine alla campagna militare per la conquista del Regno di Napoli portando con sé una parte dell'organico della tesoreria generale iberica, affidata ad un luogotenente o ad un reggente. Fin da prima della presa della capitale, esso si occupava della riscossione dei tributi presso le comunità fedeli agli Aragonesi, dando origine ad un embrionale servizio di tesoreria stabile, con sede a Gaeta, separatamente dalla cassa che seguiva il sovrano sul campo di battaglia, sebbene la ricerca delle risorse finanziarie necessarie alla guerra e la duttilità del loro ruolo costringesse gli ufficiali a continui spostamenti.

Nel Regno, il Magnanimo trovò radicato un sistema tributario fondato sull'imposizione diretta, il quale assicurava alla monarchia un gettito annuo sicuro e cospicuo. In seguito alla conquista, grazie al sostegno delle assemblee parlamentari napoletane, espressione di ceti sociali e, quindi, interessi politici non interamente sovrapponibili a quelli delle *corts* iberiche, egli poté riformare il sistema fiscale nel senso di una razionalizzazione che garantì alle casse regie un gettito ancora maggiore.

Al vertice delle circoscrizioni amministrative in cui il Regno di Napoli era suddiviso anche per ragioni finanziarie furono posti selezionati tra i dipendenti (scrivani) della tesoreria centrale stessa. In situazioni di particolare emergenza erano nominati commissari straordinari dell'esazione, che soltanto eccezionalmente furono uomini d'affari, a differenza di quanto accadeva nella penisola iberica. Tesorieri e commissari provinciali si avvalevano di funzionari locali nell'espletamento delle loro mansioni, evidentemente sia come maniera di fidelizzazione delle *élites* governative alla nuova dinastia monarchica, sia per la migliore conoscenza che questi vantavano delle realtà territoriali del Regno. La problematica prospettata da alcuni storici ottocenteschi riguardo la continuità della tesoreria aragonese rispetto alla tesoreria angioina va quindi riproposta in relazione alle tesorerie provinciali, non essendo esistita una tesoreria centrale del Regno passata dalla dominazione angioina alla dominazione aragonese.

La tesoreria generale osservò le medesime procedure di spesa previste dalla tradizione aragonese. La corte adottò gli stessi titoli di spesa (tipologia e forma), le stesse modalità di trasmissione degli ordini (mediante mandati correlati), le stesse misure cautelative (compresa la regolarizzazione successiva dei mandati di pagamento). Sembra che la Sommaria, in virtù della propria efficace attività di revisione contabile, godesse di

un'ampia conoscenza degli introiti e degli esiti ordinari della Corona nel Regno¹⁰⁶⁴. Per tale ragione, le provvigioni annue ed i vitalizi concessi dal re venivano sottoposti al controllo dell'ufficio, il quale ne attestava la copertura finanziaria. Alfonso non stabilì un importo al di sotto del quale il tesoriere fosse giuridicamente legittimato a pagare automaticamente, senza un ordine della corte.

In definitiva, nel Regno di Napoli, il Magnanimo poté dare libero sfogo alle proprie tendenze accentratrici e razionalizzanti, centralizzando al massimo il processo di spesa e migliorando il sistema fiscale.

I principi su cui si fondava il funzionamento della scrivania di ragione, l'altro organo di importanza centrale nell'amministrazione finanziaria della corte rimasero invariati in seguito alla conquista del Regno. Soltanto, furono ridotti i termini nei quali, ogni anno, l'ufficio era tenuto ad emettere gli albarani di *quitació* e fu ampliato l'ambito delle spese "materiali" della corte al cui controllo l'ufficio era preposto, includendo, ad esempio, anche i lavori di Castelnuovo.

Le ristrettezze economiche della tesoreria generale determinate dalle esigenze della corte furono all'origine di un progresso finanziario dell'ufficio, impegnato nella mobilitazione dei crediti della Corona mediante strumenti agili ed economicamente convenienti come la "detta", la quale consentiva di evitare i costi del numerario. Il progresso fu determinato probabilmente dal più intimo legame della corte con l'ambiente bancario e mercantile, notoriamente più florido in Italia che in altri Paesi europei. Fu così che il *debitori*, da semplice riconoscimento di debito, divenne promessa di pagamento e si diffuse l'*albarà*, caratterizzato da una forma più affine alle prassi documentarie dei mercanti e dei banchieri, sebbene, talvolta, esso si configura più come un impegno, sempre connesso ad affari di carattere finanziario, al cui eventuale inadempimento era subordinata la promessa di pagamento espressivo oppure persino come semplice promessa, caratterizzata da una maggiore garanzia per il beneficiario. L'espedito dell'autografia dell'albarano consentì poi al Magnanimo di conseguire la rinegoziazione di numerosi debiti precedentemente contratti, ottenendo nuovi prestiti.

Come avremo modo di approfondire nel capitolo dedicato al debito (Cap. XI), la lettera di cambio, tradizionale strumento creditizio della mercatura, conobbe una notevole diffusione presso gli amministratori statali. Questi giunsero a spiccare lettere per conto

¹⁰⁶⁴ Al riguardo cfr. anche DEL TREPPO, «Il re e il banchiere...», cit., p. 281.

della corte al fine di ottenere anticipazioni da mercanti e banchieri, i quali, evidentemente, regolavano in questo modo anche i propri affari, equilibrando la bilancia dei pagamenti tra le varie piazze cambiarie. Il caso della lettera di credito emessa da Genova dal sotto-montiere regio Garçia Muntanyés è molto indicativo della conoscenza che funzionari e cortigiani potevano vantare circa i vantaggi economici dei più avanzati strumenti creditizi.

**CAPITOLO VIII. LA TESORERIA GENERALE NELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA DEL REGNO**

PARTE I.

1. OLTRE L'ATTIVITÀ DI CASSA

Grazie al ruolo dei banchi (par. 1.1), la tradizionale funzione di cassa del tesoriere centrale fu perlopiù soppiantata da compiti di natura burocratico-amministrativa, nonché da attività più qualificate, come l'emissione di titoli di credito¹⁰⁶⁵.

Innanzitutto, il tesoriere generale rendeva esecutivi ed eventualmente confermava, anno per anno, le nomine dei commissari preposti all'esazione delle entrate nelle varie provincie del Regno. Così, nel dicembre 1445, rese esecutiva la nomina di Joan Andreu quale commissario della provincia di Puglia e, nell'ottobre del 1447, confermò al commissario di Principato Citra Oliviero di Filippo l'incarico di riscuotere i fuochi "frodati", ossia sottrattisi alla numerazione, della provincia¹⁰⁶⁶.

Anche quando la riscossione di un determinato cespite era assegnata dal re genericamente al tesoriere generale ed ai suoi *substitutos*, egli non era coinvolto direttamente nell'attività di riscossione. Così, ci è pervenuto l'atto mediante il quale il Pujades, preposto alla riscossione delle multe per usura in tutto il territorio del Regno, nel novembre del 1447 affidò a Joan Andreu, scrivano di tesoreria e commissario in Basilicata, Terra di Bari e Terra d'Otranto, l'esazione degli introiti di tali provincie. Il documento prevedeva che questi avviasse inchieste e regolari azioni giudiziarie nei confronti dei rei e che notificasse al tesoriere generale i beni da questi posseduti. Il Pujades gli avrebbe poi indicato la *forma exequcionis* da porre in atto¹⁰⁶⁷. Si trattava forse del rinnovo annuo di un incarico già precedentemente assegnato, considerando che l'Andreu era già stato *comissari a inquirir contra usures* in Puglia nel maggio del 1446¹⁰⁶⁸.

Il tesoriere generale forniva ai commissari provinciali indicazioni anche riguardo la modalità di riscossione dei tributi non correnti della corte. Come è stato detto, nel parlamento del 1443 i baroni del Regno si assunsero l'onere di versare personalmente alla corte le imposte di pertinenza regia gravanti sui loro domini feudali secondo gli

¹⁰⁶⁵ Sulle operazioni del debito in tesoreria, si veda il capitolo XI.

¹⁰⁶⁶ Cfr. rispettivamente ARV, MR, 9392, f. 46v e Appendice, doc. 34.

¹⁰⁶⁷ Nella parte iniziale del testo è riportato, in maniera incompleta, l'atto con cui il re aveva affidato l'incarico al Pujades (Appendice, doc. 35).

¹⁰⁶⁸ Cfr. ARV, MR, 9407, f. 34r.

accertamenti della Sommaria, avvalendosi poi essi stessi sugli abitanti delle loro terre dell'importo corrisposto alla Corona. Per quanto riguarda il focatico, contestualmente, essi si impegnarono a pagare al re, entro un certo termine, un eventuale supplemento per i fuochi "frodati" scovati dalla Sommaria o costituitisi negli intervalli temporali che intercorrevano tra una numerazione e l'altra ("aumentati"). Mateu Pujades inviò a tutti i commissari provinciali una lettera, in cui era indicato

lo modo e pratica che hanno ad tenere li comessari de le provincie de quisto Regno mandati per la sacra m(aes)tà de lo s(egnore) re sopra la recollectione de li fochi fraudati e de la augmentacione seu crescimento de li dicti fuochi.

Il tesoriere generale ordinò loro di recarsi personalmente presso i feudatari delle rispettive province, ingiungendogli di pagare, entro i termini stabiliti nel parlamento, l'importo riportato nei cedolari della Sommaria relativamente ai fuochi "frodati" ed "aumentati". Il Pujades proseguiva precisando come, scaduti i termini, tale importo si sarebbe quadruplicato e ad al carico fiscale si sarebbero aggiunte le spese amministrative connesse al ritardato versamento, secondo quanto era stato stabilito nel parlamento stesso. In caso di mancato pagamento, entro tre giorni i commissari erano tenuti a confiscare tutti i beni mobili ed immobili che avessero trovato nei possedimenti feudali e venderli al miglior offerente fino al concorrere dell'intero importo dovuto alla corte. Nel caso in cui non avessero individuato beni alienabili, avrebbero dovuto procedere all'arresto (la *execucione in persona*) dei soggetti sottrattisi alla numerazione. Riportiamo di seguito il testo della lettera del Pujades:

In primis: inperoché principi, duchi, marchisi, conti i baruni de quisto Regno promissero a la M(aestà) de lo s(egnore) re pagar ly dicti fochi per loro et zascuno de loro citate terre, castelle et subditi ad ipsi, per tanto li prefati comessari et zascuno de loro juncti che saranno a le provincie ad loro commisse se confereranno et zascuno de loro se confererà denante la presencia de zascuno de li prefati baruni, si seranno a li loro terre, a ly loro locumtenenti ufficiali, et mostrarannoli per lo citolario de la Summaria tantu ly focolari fraudati quantu ly focolari augmentati, et secundo la quantità descreta che se mostra esser fraudata et augmentata commandaranno ly dicti comessari e zascuno de loro a li prefati baruni et a loro ufficiali in eorum absencia sott[o] pena contenta in de lo capitolo concordato intra la M(aies)tà de re e de li baruni in parlamenti debeano li dicti baruni e zascuno de loro havere pagatu li fuochi fraudati et augmentati infra lo termino in de lo dicto capitolo de lo parlamento, reservandosi li dicti comessari et zascuno de loro contra li prefati baruni et zascuno de loro renitenti et non paganti infra lo termino predicto in nomo de la prefata M[aestà] poczano exigere pene, dapni, interesse et spese secundum formam dicti capituli, et de quist[i] faranno annottamentu et acti per loro scripturi, a li quali baruni eciam pert[ene] de farence la execucione de le pene a le quale so' incursi super lo passatu a[nno], nente de meno contra quilli ly quali haveranno fraudate ly fazano la execucione de lo quadruplo secundum formam capituli Regni, la qual execucione se debia fare

[...] videlicet: primo, in beni mobili dovunque inde trovaranno et demum in stabilibus, li quali precedentibus tribus subastacionibus potzano vendere, li quali banni et subastacioni se vano ad fare infra tempo de tre dì, ly quali tre dì passati s[e ven]deranno ad quilli che più inde darà, et non si trovando beni mobili et stabili ad vendere, in quello caso fazano li dicti commissari et zascuno de loro la execucione in persona de quilli fuochi ch(e) trovaranno esser fra[u]dati, et de le pene predictae¹⁰⁶⁹.

Inoltre, come sappiamo, nel maggio del 1447, il Magnanimo stabilì che i proventi della cosiddetta imposta del 4%, alla cui esazione era stato preposto Jayme Zuino, dovessero essere riscossi direttamente dal tesoriere generale. Contestualmente, il re incaricò il Pujades di convocare lo Zuino ed i suoi agenti, al fine di analizzare tutti gli atti (memoriali, istruzioni, capitoli) attraverso i quali era stato istituito l'incarico di riscossione, nonché di esaminare i loro conti al fine esigere gli eventuali avanzi della loro gestione, secondo una competenza già più volte affidatagli, come sappiamo, nella pensiola iberica, negli anni precedenti¹⁰⁷⁰.

Poco dopo, il tesoriere, mediante il messaggero del fisco Agostino de Cervinara, ingiunse allo Zuino ed ai suoi "sostituti" Angelo de Antonio e Petrillo de Ametrano di Napoli di presentarsi al suo cospetto, entro 4 giorni, «in domo nostre habitacionis, sita in Placea Maioris ecclesie Sancti Johannis», al fine, appunto, di rendergli ragione degli introiti riscossi e versare al Fisco le eccedenze¹⁰⁷¹.

Non è forse casuale che ciò avvenisse in seguito alla partenza di Alfonso per Tivoli, in un contesto di emergenza finanziaria. In tali circostanze, il tesoriere generale interveniva anche nella riscossione dei residui attivi spettanti alla corte rilevati dalla Sommaria. Egli sceglieva a propria discrezione, sempre nell'ambito della tesoreria, gli ufficiali a cui affidarne l'esazione. Quando il duca di Sora indugiò a versare alla corte i

¹⁰⁶⁹ Il testo fu registrato nell'ufficio di tesoreria con il titolo "*Forma donada als comissaris que executaran los fochs fraudats*" (ARV, MR, 9392, f. 58v).

¹⁰⁷⁰ In particolare, Alfonso ordinò al tesoriere generale che «ab omnibus et quibuscumque administratoribus, receptoribus seu detentoribus dictorum emolumentorum iurium pecuniarum atque rerum et aliis qui ad rationem huiusmodi reddendam quoquomodo teneantur seu teneri videbunt(ur) de emolumentis, iuribus, pecuniis et rebus ipsis debitam rationem petatis et habeatis ac vobis reddi mandetis et faciatis. Et si aliquid ex pecuniis, emolumentis, iuribus et rebus predictis penes eos vel aliquem ex eis restat sive reliquum aut residuum fuerit illud vobis illico reddi solvi atque dari mandetis et faciatis realiter cum effectu, quacumque difficultate et consultacione cessante».

¹⁰⁷¹ Il mandato regio fu trascritto dal Pujades nella lettera inviata al Zuino ed ai suoi collaboratori (cfr. ARV, MR, 9566, f. 68v). Non è chiaro se ad essi si riferisse il tesoriere quando, in quei giorni, registrò una rata dello stipendio versata al Cervinaria «principalment per sguart com va de present ab certes letres de la cort per comandar certs senyors en les províncies de Principat Ultra e de Calàbria» (ARV, MR, 8791, f. 355r).

residui del focatico delle sue terre stimati dalla Sommaria, Mateu Pujades gli ingiunse di versare il denaro alla tesoreria, avvisandolo che, in caso contrario, avrebbe dato origine ad una *executio* contro di lui e le sue terre fino al concorrere dell'intero importo, gravato anche delle spese del Fisco. Il duca prese tempo presso il tesoriere generale, dopodiché inviò alla Sommaria una lettera regia che faceva riferimento ad un privilegio che però non fu mai esibito all'ufficio, per cui l'accertamento fu confermato ed il Pujades, a luglio, affidò al commissario di Terra di Lavoro Giacomo di Martino di Napoli l'incarico di riscuotere, presso i domini del duca, i residui, indicati nel *cedulario* elaborato dalla Sommaria. Il tesoriere generale conferiva al di Martino il compito di recarsi personalmente presso i possedimenti del Sora, esigendo i residui e le spese connesse al ritardato pagamento, ed eseguendo, in caso di resistenze, *executio* «in eorum personis, rebus et bonis»¹⁰⁷².

Infine, in seguito alla partenza di Alfonso per Tivoli, Mateu Pujades prese parte attivamente al processo di approvvigionamento della corte, come del resto aveva fatto per lungo tempo, come sappiamo, dalla penisola iberica, negli anni in cui il Magnanimo era impegnato nella conquista del Regno di Napoli. Egli, infatti, era rimasto nella capitale, mentre l'attività di cassa sul campo di battaglia fu affidata all'ufficiale Pere de Capdevila, già *scrivà de manament* della tesoreria nei primi anni dell'amministrazione del Pujades¹⁰⁷³.

In particolare, il Pujades si occupò personalmente dell'acquisto dei tessuti destinati tanto ai cortigiani quanto all'esercito, depositati presso la tesoreria stessa, come dichiara esplicitamente il Magnanimo in certi albarani autografi rilasciati, tra il luglio e l'agosto del 1447, ai mercanti che avevano venduto la merce alla corte, il quale fa riferimento anche al *libre de notaments* dello scrivano di razione in cui i panni erano stati registrati¹⁰⁷⁴. Il 23 luglio, ad esempio, il sovrano si impegnò a versare al mercante barcellonese Joan Sánchez 761 ducati per una partita di panni,

¹⁰⁷² L'atto si concludeva, infatti, con l'assegnazione al commissario di un supplemento salariale di un ducato al giorno a decorrere dalla sua partenza da Napoli. Di tale compenso il di Martino avrebbe dovuto avvalersi sui beni del duca e degli abitanti delle sue terre (Appendice, doc. 36)

¹⁰⁷³ Cfr., ad esempio, ARV, MR, 9358, f. 83r.

¹⁰⁷⁴ Cfr. ACA, RC, 2940, ff. 36v°-37r°.

los quales ha comprados de ti mi thesorero general, según que son desinados en el libro de notamentos de mi scrivano de ración¹⁰⁷⁵.

Inoltre, ad agosto Alfonso affidò al Pujades l'incarico di acquistare un'armatura per due armigeri demaniali¹⁰⁷⁶.

In generale, sembra che avesse un certo rilievo la facoltà del tesoriere di garantire, ai fornitori a cui si richiedevano merci con pagamento dilazionato, la copertura finanziaria dell'acquisto. Nel novembre del 1445, il Magnanimo, di stanza in Abruzzo, volle che il sotto-cavallerizzo di corte Alfonso del Forcallo cedesse la propria mula ad Albert Justinià, essendone poi adeguatamente risarcito. Fu Mateu Pujades a notificare la volontà regia all'ufficiale, garantendogli che al suo rientro avrebbe concordato con lui un prezzo soddisfacente. Il tesoriere gli assicurava che «ne farem vos y yo lo preu e la us pagaré en manera que·n sareu ben content»¹⁰⁷⁷.

L'importanza della garanzia fornita dal tesoriere generale emerge anche da una lettera che il Magnanimo inviò al mercante valenzano Joan Alegre nel gennaio del 1446, da cui il Pujades aveva acquistato una partita di panni, non ancora liquidata. Nel tentativo di evitare la *congosa* che i ritardi del pagamento avrebbero potuto suscitare nel creditore, il re si impegnava ad emettere presto il mandato di spesa necessario alla sua liquidazione. Alfonso gli prometteva un trattamento di favore, riguardo il quale rinviava ad una lettera del tesoriere generale. In particolare, il sovrano scriveva come «nós entenem haver vers vos tal sguard, axí en lo passat com de·l que ara corre, que rahonablement deureu restar content, segons per la letra del dit nostre tresorer, a la qual nos remetem, serets pus particularment avisat»¹⁰⁷⁸.

¹⁰⁷⁵ Ivi, f. 37r°.

¹⁰⁷⁶ Si tratta di Andrea di Sorrento e Giacomo Correale (*Curiale*). Nel bilancio, il tesoriere iscrisse un versamento di 64 ducati al mercante milanese Giovanni Piero Missaglia «per lo preu de dues armadures blanques de guerra, que de manament del senyor Rey d'ell he comprat en la dita ciutat de Nàpols en lo dit present mes de agost, fornides del cap a peu ço és ab elms, spallerols, braçals, pecto, faldatge, cuxots, squineres e guants» (ARV, MR, 8791, ff. 409v°-410r°).

¹⁰⁷⁷ Castel di Sangro, 12.XI.[1445]. «Molt honorable e car frare. Lo senyor Rey vol e mana que la vostra mula sia donada a micer Albert Justinià perquè per servir del dit senyor lexau-le-y, car de continent que yo sia aquí ne farem vos y yo lo preu e la us pagaré en manera que·n sareu ben content, que axí m·o ha manat lo dit senyor vos ne scrivis» (ARV, MR, 9405, s.n.).

¹⁰⁷⁸ Pozzuoli, 26.I.1446: «En Johan Alegre. Per què nós entenem donar orde que prestament siats pagats e satisfet de·l que devets haver de la paga dels draps de què contrectàs ab nostre tresorer general, e no volríem per alguns poch dies vós ne passàsets congosa de la tarda de aquella, vos pregam affectuosament nos vullats supportar algun poch, car, ultra que infalliblement e presta vós serets de nós content e satisfet, nós entenem haver vers vos tal sguard, axí en lo passat com de·l que ara corre, que

1.1 PER UNA RICERCA SUL RUOLO DEI BANCHI

I rapporti finanziari tra il Tesoro ed i banche durante il regno del Magnanimo sono molto complessi e si sviluppano in più direzioni¹⁰⁷⁹. Essi necessitano di uno studio specifico, fondato su un'analisi sistematica della pur frammentaria documentazione disponibile, in modo particolare presso l'Arxiu del Regne de València. Costituita da assegni, ricevute di versamento, lettere di addebito/accredito ed estratti conto periodici, essa, insieme ai registri di tesoreria, consente di ricostruire tali relazioni, seguendone l'evoluzione nell'ambito del passaggio del sovrano dalla penisola iberica all'Italia meridionale.

1.1.1 GLI ANTECEDENTI IBERICI

Legami tra la tesoreria generale ed il mondo bancario sono già attestati nella parte iniziale del regno del Magnanimo. Nel settembre del 1424, il monarca ordinò al tesoriere Ramon Berenguer de Lodrach di restituire ad un mercante barcellonese un prestito di 1.000 fiorini, i quali erano stati «dits a mi en la Taula de cambi de la ciutat de Barchinona»¹⁰⁸⁰. D'altra parte, l'ufficiale versò 500 fiorini al re, facendone fare detta alla *Taula de Cambi* di Barcellona da Joan Çafont. La detta fu eseguita in favore del *cambrer* di corte Guillem de Vich, il quale consegnò al monarca il numerario¹⁰⁸¹.

I rapporti della tesoreria generale con i banche privati risultano consolidati negli anni Quaranta, considerando che nel 1444, il Pujades, prevalentemente da Valenza, emetteva assegni su mercanti-banchieri come Llorens Soler, Jaume Bertran, Daniel Barcelò¹⁰⁸².

Tuttavia, sembra che l'amministrazione pubblica non ricorresse in modo sistematico alla banca per il trasferimento dei fondi, dal momento che, ad esempio, nel 1440, dopo che Terol, come sappiamo, ebbe offerto ad Alfonso un anticipo di 40.000 soldi sulle *demandes* che era tenuta a versare alla corte nel biennio 1441-1442, in cambio del

rahonablement deureu restar content, segons per la letra del dit nostre tresorer, a la qual nos remetem, serets pus particularment avisat» (ACA, RC, 2718, f. 125r°).

¹⁰⁷⁹ Per gli studi dedicati, in generale, alla ricostruzione del ruolo dei banchieri nelle loro relazioni con lo Stato si veda G. DE LUCA, «La storiografia più recente sulla finanza italiana dell'età moderna: gli studi sulla moneta, i banche e i banchieri», in *Rivista di storia finanziaria*, X, in particolare pp. 26-27.

¹⁰⁸⁰ ARV, MR, 8759, f. 95v.

¹⁰⁸¹ Nella registrazione della spesa, il tesoriere ricorda infatti «al qual mossèn Guillem, per la dita rahó, los havia dits per mi en Johan Çafont, de casa del dit senyor, en la Taula de Cambi de la ciutat de Barchinona» (ivi, f. 99r).

¹⁰⁸² Cfr. ARV, MR, 9388bis, s.n.

riconoscimento di certi privilegi, il procuratore della comunità, Joan Spasa, consegnò parte del numerario in tesoreria, trasportato da un mulo e scortato da guardie¹⁰⁸³.

Ciò spiega anche perché, nel 1441, Perot Mercader comprasse, tra l'altro, delle bilance per pesare mille fiorini insieme¹⁰⁸⁴. Ma il tema necessita di ulteriori approfondimenti, che tengano conto anche della crisi patita dagli istituti di credito catalani in quel periodo.

1.1.2 IL CASO NAPOLETANO: CHIARIMENTI PRELIMINARI

Grazie soprattutto agli studi del prof. Mario Del Treppo, è noto il massiccio ricorso che alle banche fecero i sovrani aragonesi.

Carlos López Rodríguez stima che, nel biennio 1446-1447, circa il 20% delle entrate della tesoreria passò attraverso i banchi, mediante versamenti diretti o trasferimenti di fondi, realizzati grazie alle lettere di cambio¹⁰⁸⁵. Nel 1448, Alfonso, al fine di avere una più immediata conoscenza del complesso degli introiti e degli esiti della corte, stabilì che tutti coloro che amministravano denaro pubblico depositassero i cespiti presso il banco napoletano di Giovanni Miroballo¹⁰⁸⁶. Il provvedimento alfonsino fu ribadito nel 1453, quando il re ordinò ai propri funzionari di effettuare i versamenti nei banchi del Miroballo e del Cimart, sebbene, secondo Del Treppo, il fallimento di quest'ultimo

¹⁰⁸³ A novembre, infatti, il Pujades ricompensò l'ufficiale per le spese «que havia sostengut en anar de la ciutat de València fins a la vila de Mosquerola e de la dita vile tornar en València, portant-me aquells XXXV^a solidos jac(cues) de que fas rebuda atràs de les aldees de Terol [...] ab una adzempla e III homes qui-l accompanyaren» (ARV, MR, 8788, f. 78v).

¹⁰⁸⁴ Le bilance furono acquistate dal valenzano Joan López insieme al relativo peso utilizzato come unità di misura, nonché all'asta di legno sulla quale sarebbero state sospese al momento dell'impiego e alla cassa in cui erano destinate ad essere conservate. Inoltre, il percettore comprò altre due bilance, per il peso, rispettivamente, di uno e cento fiorini. In particolare, l'ufficiale pagò 246 soldi e 9 denari valenzani «per les rahos següents: primerament per lo preu de unes balances grans per pesar en una pesada M florins e per lo march per pesar aquells, LV sol.; e per affinar lo dit march, VIII^o sol.; e per un stoig de cuyro per tenir lo dit march, XIII^o sol. III diners; ítem, per un stoig de noguer ab sa tancadura on staven tancades les dites balances XXVIII sol. VI diners; ítem, per un peu de fust, on penjaven les dites balances per pesar los dits florins, VI sol.; ítem, per dues altres balances que de aquell comprí, ço es les unes per pesar C florins, e les altres per pesar un florí, LVII sol. (ARV, MR, 9395, f. 63r). Al margine della partita, i revisori annotarono come «de les dites balances, pesals e stoig es stat fet notament al dit mossèn Perot en XCVII cartes del III^{art} libre de notaments comuns».

¹⁰⁸⁵ LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La estructura...», cit., p. 578.

¹⁰⁸⁶ RYDER, *The Kingdom...*, cit., p. 184, citato anche in DEL TREPPO, «Il re e il banchiere...», cit., pp. 281-282 e in ID., *Il regno...*, cit., pp. 134-135.

negli anni Cinquanta ed il forte incremento delle spese della corte condizionarono negativamente l'attuazione della disposizione¹⁰⁸⁷.

Ciò che qui si intende chiarire, in via preliminare, è che, nell'ambito del servizio di tesoreria, l'intervento dei banchi era limitato all'espletamento di un "normale" servizio di conto corrente bancario, il quale prevedeva, innanzitutto, la gestione dei flussi finanziari connessi agli incassi ed ai pagamenti effettuati per conto del tesoriere generale.

In questo senso, i banchieri rimanevano estranei alle responsabilità connesse alla posizione di agente contabile del re. Infatti, periodicamente, essi rendicontavano al tesoriere generale gli introiti e gli esiti eseguiti per suo conto. Sotto il profilo contabile, tale adempimento si completava con l'allestimento di elaborati, paragonabili agli estratti conto odierni, prodotti congiuntamente dal tesoriere generale e dal banco incaricato del servizio di tesoreria, i quali consentivano altresì di verificare l'esattezza delle operazioni registrate: tale è il frammento pubblicato da Germán Navarro Espinach y David Igual Luis, contenente le operazioni effettuate dal banco del napoletano Giovanni Miroballo per conto di Mateu Pujades nei primi mesi del 1446¹⁰⁸⁸. L'insieme di quelle registrazioni confluivano nel rendiconto del tesoriere generale¹⁰⁸⁹.

D'altra parte, nell'ambito del provvedimento del 1453, Alfonso stabilì che il Miroballo era tenuto a fornire un rendiconto giornaliero delle operazioni effettuate per conto della corona allo scrivano di ragione Joan Dasin, il quale le avrebbe registrate in un apposito

¹⁰⁸⁷ DEL TREPPO, «Il re e il banchiere...», cit., p. 282; ID., *Il regno...*, cit., p. 135.

¹⁰⁸⁸ NAVARRO ESPINACH-IGUAL LUIS, *La tesorería general...*, cit. Nel 1443 Giovanni Miroballo era un mercante iscritto alla piazza degli Armieri, una delle circoscrizioni in cui si articolava l'università del Popolo e, in qualità di capitano, contribuì alle spese per il trionfo del Magnanimo. Il suo banco aveva una filiale a Palermo, aperta sotto forma di società con Giovanni de Vinaga, per curare direttamente la riscossione dei propri crediti (TRASSELLI, *Note...*, cit., p. 207). Nel 1444 assunse l'amministrazione della dogana di Napoli (DEL TREPPO, *Il regno*, p. 146). In qualità di doganiere del fondaco del sale di Napoli si occupava della distribuzione del tomolo di sale fornito dallo stato ai nuclei familiari come corrispettivo dell'imposta associata al focatico (ivi, p. 135). Divenne anche maestro razionale della Regia Camera della Sommara, come il banchiere Abatellis in Sicilia (ivi, p. 147). Il fratello Geronimo, dottore *in utroque*, era già stato presidente della Sommara nel 1447 e, due anni dopo, membro del Sacro Regio Consiglio (*ibidem*). Forse nel 1451 ricevette Giovanni la *militia* e, nel 1452, l'investitura di Vieste, un'importante cittadina della Puglia, e delle comunità campane di Lettere, Gragnano e Positano. Acquistò poi altri feudi dalla contessa di Sanseverino (*ibidem*). Per un profilo biografico più esaustivo si veda *Dizionario biografico degli italiani* (d'ora in poi DBI), Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1960-, consultabile dal sito www.treccani.it, s.v. *Miroballo, Giovanni*.

¹⁰⁸⁹ Al riguardo si veda il prossimo capitolo.

libro, in modo che, in qualunque istante, egli avrebbe potuto conoscere lo stato delle finanze del Regno¹⁰⁹⁰.

La Banca non era quindi legittimata ad eseguire autonomamente incassi e pagamenti, ma opera sempre in nome e per conto degli ufficiali della corte. Spesso, il denaro restava nelle casse del banco: ciò che girava erano soltanto le fedeli di partita e le polizze del tesoriere sul banchiere. A titolo puramente esemplificativo, si riporta l'ordine inviato dal Pujades al banco Cimart il 26 giugno, presumibilmente del 1446, affinché pagasse il salario a certi guardiani dell'arsenale di Napoli:

Seny(ors) en Nicolau Calcer e Pere Simart, donau per mi a'n Barthomeu Blascó, en Martí Pí e Domingo Peris e Jacme Mersal e F[ranchoy]¹⁰⁹¹ Canalda, gordians dels tersgane trenta-huyt ducats, dos terins, deu grans, dich XXXVIII duc. II tr. X, los quals los son deguts a compliment de quoranta-un ducat, quatre terins per lo sou de dues mesades, so és març e abril propassats¹⁰⁹².

1.1.3 *IL FINANZIAMENTO DEL DEFICIT*

Il ricorso ai banchi consentiva anche di fronteggiare in modo più efficace i momentanei *deficit* di bilancio, il quale, segnava periodi alterni di avanzo e di disavanzo. D'altra parte, essi contribuivano al finanziamento del fabbisogno del tesoro sia mediante la concessione di anticipazioni, aperture di credito e lo scoperto di conto corrente, sia attraverso l'acquisto di titoli di debito (prestiti). Tra il novembre del 1445 ed il febbraio del 1447, il banco Miroballo, per conto del tesoriere generale, incassò 112.490 ducati e ne pagò 127.173, registrando un disavanzo di 14.638 ducati¹⁰⁹³.

Il 18 agosto 1447, il Magnanimo, partito per l'Italia centrale già da molti mesi, inviò a Giovanni Miroballo una lettera autografa, mediante la quale, dopo avergli espresso il proprio riconoscimento per la disponibilità a servire la corte che questi aveva manifestato in una lettera trasmessagli attraverso il conservatore generale Pere de Besalú, gli chiedeva di concedere a Mateu Pujades un'anticipazione di circa 2.500 ducati, necessari alla remunerazione di certe lance, dal momento che «esta poca summa

¹⁰⁹⁰ Il provvedimento, infatti, era stato adottato «com al dit Senyor se-n sguarda bé de saber clarament quant munte los introhits de fi en fi de tot lo Reyalme e altrament bé no puxa veure ne saber de açò» (DEL TREPPO, «Il re e il banchiere...», cit., p. 282; ID., *Il regno...*, cit., p. 141).

¹⁰⁹¹ Cfr. ARV, MR, 9407, f. 161r.

¹⁰⁹² ARV, MR, 9405, s.n. Al riguardo si veda anche il prossimo capitolo.

¹⁰⁹³ NAVARRO ESPINACH-IGUAL LUIS, *La tesorería general...*, cit., e G. NAVARRO ESPINACH, «Las élites financieras de la monarquía aragonesa entre Juan I y Alfonso V (1387-1458)», in *e-spania*, 20 (2015), all'url: <http://e-spania.revues.org/24273>, p. 10.

me tiene empachados tres squadras, que son I^a cavallos e más». Il Miroballo, secondo le indicazioni del sovrano stesso, si sarebbe avvalso dell'importo già nel mese seguente, grazie ai proventi della rata di settembre della tassa sul sale¹⁰⁹⁴. Alfonso concludeva promettendo al banchiere che gli avrebbe scritto più distesamente in una lettera redatta, per suo conto, dal segretario Arnau Fonolleda, esortandolo a considerarla come se fosse stata stilata di suo stesso pugno.

Sembra che i rapporti del sovrano con il Miroballo fossero particolarmente intimi e che il banchiere svolgesse un ruolo particolare nella retribuzione delle truppe regie, considerato che due giorni dopo il Magnanimo allegò la lettera promessa ad una propria scrittura autografa, mediante la quale gli chiedeva addirittura di recarsi presso di lui, dopo aver concesso l'anticipazione necessaria alla retribuzione delle lance e "lasciato" loro l'ordine di raggiungere la corte:

Mi voluntad es que, vista la presente, desempa<cha>da esa gente de armas, según que ya e escrito, partaix, dexada orden que la gente venga sin perder ora e vos vengays por a mí por las nuevas que vereys en la interclusa que va aquí¹⁰⁹⁵.

Alla gestione dei debiti del monarca presso il Miroballo contribuiva il tesoriere stesso: nel maggio del 1446, il Pujades comunicò al banchiere le varie somme fatte depositare in suo favore (anche attraverso il banco Cimart) «en paga del deute vell vostre», le quali erano destinate ad essere dedotte da un albarano di 19.000 ducati rilasciatogli dal Magnanimo a febbraio¹⁰⁹⁶.

A tal riguardo, è bene chiarire altresì che il conto del tesoriere generale era allo stesso tempo un conto "pubblico", dal momento che presso di esso era depositato denaro della Corona, e "privato", in quanto intestato personalmente all'ufficiale. In questo senso, il Pujades definì i fondi disponibili sul conto corrente aperto presso il Miroballo come «diners meus».

¹⁰⁹⁴ «Johan de Mirabal, tu letra he recibida por mi conservador Besolú, e oydo aquel e compresa la tu buena voluntad en mi servicio que as, te lo regracio muy mucho y spero en Dios que te lo satisfaré por forma que conosceras que se satisfér servicios. E por tanto que de priessa yo e menester II^oCCCCXXXVIII duc. IIII tr. ÷ gr., te ruego que vista la presente los ayas e los des a mi thesorero porqué esta poca summa me tiene empachados tres squadras, que son I^a cavallos e más. E tu cobrar-los as en esta tanda de setiembre de la sal, por otra letra de secretario te scriviré largo, porqué de mi mano no poria ni e tiempo, ayas lo como si toda fuesse de mi mano e será de mano de mi bayle general e secretario Fonolleda» (ACA, RC, 2940, img. 87).

¹⁰⁹⁵ *Ibidem.*

¹⁰⁹⁶ ARV, MR, 9405, s.n.

Si comprende così anche come fosse il Pujades formalmente debitore nei confronti del Miroballo (ed il sovrano verso di lui) delle anticipazioni concesse dal banco alla tesoreria. Nel maggio del 1447, il Pujades, in seguito ad un resoconto delle operazioni effettuate dal banco per suo conto, risultò debitore di circa 9.000 ducati nei confronti del mercante napoletano. Il Magnanimo rilasciò al Miroballo una promessa di pagamento (autografa) di 12.000 ducati, comprendente anche il suddetto importo «por deudos de mi thesorero»¹⁰⁹⁷. Il tesoriere iscrisse in bilancio l'uscita in favore del banchiere, dichiarando come «yo·ls devia per compte propi que havia entre mi e ell [...] per resta e finament del dit compte»¹⁰⁹⁸. A giugno, il re rilasciò al Miroballo un nuovo albarano con cui si impegnava a pagargli altri 3.600 ducati «que yo devya a mi thesorero»¹⁰⁹⁹. Il Pujades contabilizzò in uscita l'importo promesso al banchiere, precisando che «yo·ls devia en nom propi per compte corrent entre mi e ell»¹¹⁰⁰.

Il Miroballo sosteneva il finanziamento del *deficit* della corte anche mediante l'acquisto dei titoli di debito regi. Nel febbraio del 1447, il cittadino ed uomo d'arme napoletano Perot Milà, correntista presso di lui, concesse in prestito ad Alfonso 2.000 ducati, ricevendo dal re un albarano autografo con scadenza a settembre. Il banchiere, per conto del tesoriere, assegnò 1.000 ducati al segretario regio Francesc Martorell, inviato a Napoli dal Magnanimo (da Tivoli) per riscuotere certe somme di denaro, ed i restanti 1.000 al Cervelló¹¹⁰¹. Il Milà cedette poi il credito al Miroballo, il quale fu liquidato dal Pujades alla scadenza del titolo¹¹⁰².

1.1.3.1 L'“ONORE” DEL BANCHIERE

Il Miroballo contribuiva al finanziamento del fabbisogno della corte ricorrendo egli stesso al credito, grazie alla credibilità di cui godeva nel mercato del denaro.

Ad ottobre, Alfonso, ancora attraverso una lettera autografa, gli chiese, «quanto te es caro el servicio mio», un'apertura di credito, fino a sei mesi, di ben 10.000 ducati d'oro di camera presso il banchiere romano Valleriano di Santa Croce, impegnandosi a

¹⁰⁹⁷ ACA, RC, 2940, img. 64.

¹⁰⁹⁸ ARV, MR, 8791, ff. 74r-74v.

¹⁰⁹⁹ ACA, RC, 2940 img. 69.

¹¹⁰⁰ ARV, MR, 8791, f. 148r. Tali temi saranno approfonditi nel capitolo XI.

¹¹⁰¹ Cfr. ARV, MR, 8791, ff. 51v, 295v. Per l'albarano regio cfr. ACA 2940 img. 52. L'operazione è ricordata anche in DBI, s.v. *Miroballo, Giovanni*, dove il Milà è definito mercante valenzano.

¹¹⁰² Cfr. ARV, MR, 8791, ff. 428v-429r.

versargli l'importo prima della scadenza del credito. L'operazione era destinata ad essere realizzata mediante una "detta" del Miroballo per il re presso il banco romano¹¹⁰³. Si comprende così come il Magnanimo affermasse di considerare come propria la reputazione (l'*honor*) del banchiere.

Come sappiamo, nell'aprile del 1446, il Magnanimo si accordò con il Miroballo affinché questi prendesse 3.000 ducati a cambio da vari mercanti, secondo un interesse del 20%, per un prestito alla corte¹¹⁰⁴. Le lettere erano indirizzate in Sardegna, a Berenguer Moragues: questi avrebbe dovuto rimborsare i corrispondenti dei "prestatori" del Miroballo, secondo gli accordi presi dal sovrano con quest'ultimo, mediante denaro pubblico, in quanto i cambi erano stati contratti per rendere servizio alla corte. Pertanto, Alfonso, il 9 aprile, da un lato, spiccò al procuratore regio Jacme Besora ed al viceré e governatore della Sardegna Francí d'Erill un'apposita lettera di cambio in favore del Moragués, affinché versassero a questi i 3.600 ducati necessari alla liquidazione delle lettere del Miroballo¹¹⁰⁵; dall'altro, avvisò il Moragués della spedizione della lettera di cambio, emessa «per donar orde que vos haiau de que complir los dits III^aDC ducats als dits mercaders». Desiderando, «per conservació de nostre crèdit», che le lettere del Miroballo fossero pagate entro i termini previsti, lo sollecitava a farsi liquidare il cambio dagli ufficiali regi, già messi al corrente dell'operazione mediante le relative lettere di avviso, sia

per lo interès de nostre crèdit quant encara per la honor del dit Johan de Mirabal, lo qual reputam per propri¹¹⁰⁶.

Sappiamo altresì che ad agosto il Miroballo prese a cambio per la corte altri 4.000 ducati circa, indirizzando nuovamente le lettere al Moragués, sempre destinate ad essere liquidate mediante i proventi dell'ufficio del Besora, al quale lo stesso banchiere spiccò lettere di cambio in favore del Moragues. Ma il procuratore regio non considerò le

¹¹⁰³ A tal fine, il sovrano inviò presso il Miroballo il suo compratore. Sipicciano, 7.X.1447: «Johan Mirabal, ruego-te, quanto te es caro el servicio mio, que quieras fazer dita por mi a Valleriano de Sancta Croce, banquer romano, a tiempo de seys meses fasta en suma de diez mil duc(ados) de oro de camara, que antes del tiempo yo te los pagaré e así te lo prometo e juro e por esta razón te embio a mi comprador. Ruego-te que lo creas e fagas según yo confio de ti» (ACA, RC, 2940 img. 96). Valleriano di Santa Croce era anche commissario pontificio (cfr. ivi, img. 98).

¹¹⁰⁴ Il denaro fu incassato dalla tesoreria (cfr. ARV, MR, 9407 f. 25v).

¹¹⁰⁵ La lettera, dall'importo di 3.600 ducati ("buoni"), era destinata ad essere pagata a 20 giorni vista a ragione di 40 soldi cagliaritani per ducato (ACA, RC, 2718, img. 273).

¹¹⁰⁶ Ivi, img. 273-274.

lettere del Miroballo un titolo di spesa giuridicamente valido, causandone il protesto ed il ricambio. Come è stato visto, sebbene fosse rimborsato da Mateu Pujades, il banchiere si rifiutò di consegnargli le lettere di cambio e l'atto di protesto, che sarebbero stati necessari al tesoriere quali documenti giustificativi della spesa presso l'ufficio di revisione, in quanto si considerava «prima faz obligat en los dits cambis e no en res la dita cort»¹¹⁰⁷.

Nel rendere servizio alla Corona, infatti, il Miroballo si esponeva a rischi caratterizzati da risvolti giudiziari, per cui adottava le possibili misure cautelative atte a poter comprovare le operazioni effettuate per conto della corte. Nel marzo del 1447, il Pujades gli pagò 9.153 ducati a titolo di rimborso di tre lettere di cambio che il banchiere, «en nom propi», aveva rilasciato a Francesc Gilabert Centelles per saldare un vecchio debito della corte. Il Centelles restituì infatti le lettere di cambio emesse al tempo dell'amministrazione di Guillem Pujades, che erano state protestate e ricambiate, nonché i pegni ricevuti a garanzia del debito. Il Miroballo si rifiutò di consegnare al tesoriere le lettere di cambio e gli atti dei protesti «per indemnitat e cautela sua, actes que ell se mostra prima faz obligat en los dits cambi e no en res la dita cort»¹¹⁰⁸.

Anche in altri casi il Miroballo, evidentemente in virtù della propria reputazione, contraeva a proprio nome prestiti per la corte, destinati ad essere rimborsati con gli introiti regi. L'8 agosto del 1446, il Magnanimo, con una propria scrittura autografa, riconobbe che Giovanni Miroballo si era impegnato “per lui” a restituire, entro 6 mesi, ai mercanti pisani a Bartolomeo e Dionigi Scorna 1.450 ducati, promettendo che «a tiempo yo los pagaré»¹¹⁰⁹. Effettivamente il debito con gli Scorna fu saldato nel febbraio 1447 dal tesoriere generale, a cui Alfonso aveva inviato un mandato recante in calce la dichiarazione autografa del sovrano «com ell ha rebut en ses propies mans» il prestito¹¹¹⁰.

¹¹⁰⁷ ARV, MR, 8791, f. 299v.

¹¹⁰⁸ Ivi, ff. 298r-298v. Al pagamento, il tesoriere allegò quindi, oltre che il mandato di spesa regio e la ricevuta del Miroballo, una copia delle lettere di cambio e dei protesti.

¹¹⁰⁹ «Johan de Mirabal promete por mi a Bartholomé e Dionis Escorna mil e quatrocientos e cincuenta ducados a tiempo de seys meses car al tiempo yo los pagaré» (ACA, RC, 2940, img. 31).

¹¹¹⁰ ARV, MR, 8791, ff. 290v-291r.

2. L'ACCENTRAMENTO DELLE FINANZE REALI

Gli organi finanziari del Regno rimettevano al tesoriere generale le loro entrate al netto delle spese ordinarie dell'ufficio e dei pagamenti non correnti effettuati per ordine del re. Anche nel Regno di Napoli, infatti, il Magnanimo, per accelerare i tempi del pagamento, ricorse alla pratica delle assegnazioni dirette, certamente non sconosciuta alla tradizione regnicola, in virtù della quale buona parte delle spese della corte era rimessa direttamente a coloro che, a vario titolo, amministravano denaro pubblico¹¹¹¹.

2.1 LE ASSEGNAZIONI DIRETTE

Nei confronti degli uffici finanziari del Regno, Alfonso adottò le procedure previste dalla prassi aragonese, senza, tra l'altro, ricorrere a deroghe legate alla distanza della sede di governo. Il processo di spesa era, quindi, caratterizzato dalle consuete due fasi principali, l'ordine ed il pagamento.

I mandati di pagamento, redatti dai segretari regi in latino o in volgare e recanti la sottoscrizione autografa del sovrano, presentano la medesima struttura che caratterizzava tutte le delibere di spesa alfonsine: all'ordine di pagamento propriamente detto, contenente l'indicazione del beneficiario, dell'importo e della causale (a) segue l'indicazione dei documenti giustificativi che l'ufficiale pagatore era tenuto a rendere all'ufficio di revisione (ora la Regia Camera della Sommaria) al fine di comprovare l'operazione (generalmente il mandato stesso e la ricevuta di pagamento del beneficiario) (b) ed il testo si conclude con l'ordine rivolto ai revisori di approvare, in fase di rendicontazione, la spesa effettuata dall'ufficiale pagatore, previa consegna dei giustificativi indicati (c). A titolo esemplificativo, riportiamo di seguito il mandato di pagamento, stilato in forma di lettera patente in latino, che il Magnanimo indirizzò al tesoriere di Calabria Gabriel de Cardona, affinché pagasse al protonotaro Ferrer Ram il costo di otto cani che gli aveva concesso in dono:

Castelnuovo, 19.III.1446. «Alfonsus, etc. Magnifico viro Gabrieli Cardona thesaurario nostro in provintiam Calabrie consiliario et fedeli nostro dilecto graciam nostram et bonam voluntatem. (a) Dicimus et mandamus vobis expresse quatenus de quibusvis peccuniis curie nostre ad manus vostras perventis seu de cetero proventuris tam de iure foculariorum aut aliis quibusvis iuribus et

¹¹¹¹ Nel periodo svevo, gli ufficiali provinciali erano legittimati a sostenere anche senza una previa autorizzazione del sovrano spese necessarie o di interesse pubblico, purché richiedessero poi il titolo di spesa regio (CARUSO, «Il controllo...», cit., p. 225).

introitibus curie nostre detis et solvatis magnifico viro et dilecto consiliario et proth(onorari)o nostro Ferrer Ram, utriusque iuris doctore, centum vigintiseptem ducatos, computando ad decem carlenos de liliatis pro quolibet ducato pro octo canis [...] quas sibi gratiose dari iussimus, (b) in solucione vo(s) quam faciatis presentem recuperabitis cum apoca de soluto. [...] (c) nos per has easdem iniungimus et mandamus magnifico viro Magno huius Regni Camerario ac presidentibus Camere nostre Summarie seu alteris cuicumque a vobis compotum auditoriis quatenus vobis ponente in dat(is) dictos centum vigintiseptem ducatos et restituente presentem cum apoca de soluto in vestris recipiant compotis et admittant dubio et difficultate cessantibus quibuscumque. Datis in Castro Novo ciuitatis Neapolis die XVIII marcii, VIII^e indictione, anno MCCCCXXXVI. Rex Alfonsus»¹¹¹².

Come negli stati iberici della Corona, le spese ordinarie degli organi finanziari del Regno erano costituite, oltre che da provvigioni e vitalizi istituiti dal re a carico di cespiti fiscali determinati mediante i privilegi già analizzati nel capitolo precedente, dagli stipendi degli ufficiali stessi.

Ciò emerge anche prendendo in considerazione un superstite registro delle entrate ordinarie della provincia di Calabria, in cui sono riportate tutte le assegnazioni correnti a cui risultavano vincolati determinati introiti: le provvigioni concesse dal re sul focatico e sulle collette della provincia; i donativi graziosi assegnati dal re sugli introiti della secrezia e su altri proventi della corte («Le gracie facte per la regia M(aiestate) sopra secrecia et altri intrat[i] de la corte in lo ducato de Calabrie»); gli stipendi dei secreti, eventualmente assistiti da doganieri e portolani; le grazie e gli stipendi concessi ai castellani su altri diritti fiscali regi, quali la *baiuliacio*, le gabelle e lo scannaggio; le esenzioni fiscali e le licenze concesse sull'esportazione del grano (tratte), con l'indicazione della quantità di tomoli autorizzata ed il relativo valore in ducati.

Per quanto riguarda gli stipendi pubblici, sembra che, al principio di ciascuna indizione, la Regia Camera della Sommaria indicasse agli organi dell'amministrazione finanziaria del Regno gli importi destinati alla retribuzione del personale dell'ufficio. Nell'ottobre del 1453 la Sommaria inviò a Giuliano Riccio, doganiere di Napoli, Gaeta e Castellammare, un memoriale

de lo pagamento che haie da fare ali officiali infrascripti de la dohana de Gaieta, començando a die primo septembris (secund)e indicionis Millesimo quadrigesimo quinquagesimo tercio per tutto lo presente anno,

¹¹¹² Il testo ci è pervenuto in quanto trascritto per errore in un differente registro della serie *Pecunie* della cancelleria alfonsina (ACA, RC, 2720, f. 56v).

in cui erano indicati gli stipendi destinati ad essere erogati nel corso dell'anno indizionale agli ufficiali della dogana, quali il credenziere, i portieri, ecc.¹¹¹³.

Contestualmente al pagamento, gli ufficiali finanziari del Regno erano tenuti a realizzare una serie di adempimenti atti a consentire ai revisori di verificare la spesa, che saranno meglio esaminati nella seconda parte del capitolo.

¹¹¹³ ASN, *Carte aragonesi*, busta IV, n. 56.

2.2 LA DIFFUSIONE DEI TITOLI DI CREDITO ARAGONESI

Gli albarani regi, autografi e non, non costituivano, di per sé, titolo di spesa presso gli organi finanziari del Regno. Se l'albarano non era destinato ad essere pagato dal tesoriere generale, contestualmente alla sua emissione il re inviava un mandato di pagamento all'ufficiale al quale ne era stata rimessa la liquidazione.

Redatto secondo le consuete modalità, esso recava l'indicazione dei documenti giustificativi che questi avrebbe dovuto acquisire contestualmente al pagamento e, di conseguenza, rendere ai revisori in fase di rendicontazione. Per i comuni prestiti, essi erano il titolo di credito stesso, la ricevuta di pagamento del beneficiario e la quietanza d'entrata dell'ufficiale di corte che aveva incassato il prestito. Tuttavia, essi potevano variare a seconda della natura dell'obbligazione. Nel giugno del 1447, ad esempio, il mercante fiorentino Giovanni Bandino concesse ad Alfonso un prestito di 3.000 ducati per acquisire, in base al meccanismo definito del "lascia o raddoppia", un credito, dello stesso importo, che il castellano di Cosenza Guido della Bossaca vantava nei confronti della corte, in virtù di un *debitori* che il re gli aveva rilasciato il 20 ottobre dell'anno precedente, mediante il quale si era impegnato a pagargli l'importo dovutogli per lo stipendio suo e dei suoi *socii* e per altre spese connesse alla manutenzione del castello. Tali pagamenti, infatti, inizialmente, con un privilegio del 1441, gli erano stata assegnati sugli introiti della gabella del ferro di Cosenza, poi abolita. Il Magnanimo rilasciò al Bandino un albarano autografo, per complessivi 6.000 ducati, il cui saldo fu assegnato sui proventi della Dogana delle pecore di Puglia¹¹¹⁴. Pochi giorni dopo il re indirizzò a Francesch Monlober, responsabile dell'ufficio, un apposito mandato di pagamento, in cui innanzitutto riportava tutti i dettagli dell'obbligazione contratta dalla corte, ricordando come l'importo

consignavimus et promissimus sub fide et verbo nostris regiis exolvenda prout in quodam albarano q(uod) nostra propria manu scripsimus¹¹¹⁵.

¹¹¹⁴ Cfr. ACA, RC, 2940, img. 70.

¹¹¹⁵ Alfonso spiegava al funzionario come «ipsi Guidoni super convenciones predictas in ipsis tribus milibus ducatorum debitoribus existentibus cum illos a nobis vir nobilis Johannes Bandinus de Florencia, factor et negociorum gestor quo ad hec Guidonis ipsius peteret ad hav(er)e convencionem simul et vicissim devenimus videlicet q(uam) dictus Johannes Bandinus nostre curie mutuo alia trimilia ducatorum dedit que magnificus et dilectus consiliarius et thesaurarius noster generalis Matheu Pujades, miles, nostris ordinatione et iussu habuit et recepit vel prope diem habiturus et recepturus est, prout apoca ipsius thesaurarii apparebit quae triamilia ducatorum nunc ut predicatur mutuata cum aliis tribus milibus ducatis

Il sovrano proseguiva ordinandogli di effettuare la spesa ed indicandogli i documenti giustificativi che era tenuto a rendere in fase di rendicontazione, acquisendoli contestualmente al pagamento, ossia l'albarano regio, la ricevuta di pagamento del Bandino, la quietanza d'incasso del prestito del tesoriere generale ed il privilegio concesso al castellano¹¹¹⁶. Il creditore, oltre a consegnare all'ufficiale pagatore i suddetti documenti, era tenuto ad esibire il *debitori* ricevuto dal Bossaca. Nell'albarano rilasciatogli, infatti, Alfonso raccomandava al Bandino che, per ottenerne la liquidazione, «ayas mostrar debitorio hu otra cautela suficiente»¹¹¹⁷.

Analogamente, nel settembre del 1453, contestualmente all'albarano (non autografo) mediante il quale si impegnava a restituire un prestito a Pere Duccio grazie ai proventi del focatico e della tassa sul sale di Principato Citra, Ultra e Basilicata, Alfonso rilasciò al creditore un mandato di pagamento rivolto al commissario della provincia Salvatore Miroballo¹¹¹⁸.

A quanto sembra, neppure i *debitoris* del re, in cui, come sappiamo, alla liquidazione del debito potevano essere vincolati i proventi di uno o più cespiti determinati della Corona, sempre anteriormente percepiti dai funzionari pubblici, costituivano titolo di spesa di per sé presso gli uffici finanziari del Regno di Napoli, a differenza di quanto avveniva negli altri stati della Corona.

Talvolta, la restituzione di un prestito, a cui corrispondeva un determinato titolo di credito, era assegnata sui proventi di più uffici. Il 19 marzo del 1446, il Magnanimo rilasciò a Raimondo Caldora un *debitori* per un prestito di 3.000 ducati versati a Matheu Pujades¹¹¹⁹. Il saldo del debito fu assegnata, in parti eque di 1.000 ducati ciascuna, sulla rata di agosto del focatico che Antonio Caldora e Leonello Accrocciamura erano tenuti a versare alla corte; sui primi proventi della secrezia di Abruzzo relativi all'indizione successiva (la decima); sull'imposta che lo stesso Raimondo Caldora, e, se questa non

predictis iam debitis que summam capiunt ducatorum sex milium sibi in et super pecuniis proventuris et que q(uam) primum provenie(n)t in anno XI^o ind(icionis) proxime instant(...) ex dicta dohana seu ex iuribus herbagiorum et aliis consignavimus et promisimus sub fide et verbo nostris regis exolvenda prout in quodam albarano q(uod) nostra propria manu scripsimus expedito in subscripta civitate Thiburis die vicesimo s(ecund)o iuniis presentis et infrascripti dignoscit(ur) apparere» (ARV, MR, 9392, f. 59v).

¹¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹¹⁷ ACA, RC, 2940, img. 70. Sul senso di tali raccomandazioni rivolte dal Magnanimo ai suoi creditori, si veda il capitolo IX.

¹¹¹⁸ ASN, *Carte aragonesi*, busta IV, n. 55. Per l'albarano cfr. *ivi*, 54. Secondo la nota posta al margine inferiore del titolo, il documento fu trascritto nel registro *Albaranorum II^o*.

¹¹¹⁹ ARV, MR, 9566, ff. 82v-83r.

fosse stata sufficiente, i suoi vassalli erano tenuti a versare alla Dogana delle pecore di Puglia per l'anno indizionale seguente. Contestualmente, il re rilasciò al Caldora un mandato di pagamento per ciascuno degli ufficiali a cui era rimesso il saldo delle varie *tranche* del debito¹¹²⁰.

Anche in questo caso, il Magnanimo adottò tutte le possibili misure cautelative atte a garantire la verifica e l'approvazione del pagamento da parte dei revisori e, quindi, l'estinzione del mandato. Esso, infatti, era destinato ad essere reso alla Sommaria insieme alla ricevuta del creditore¹¹²¹. Il *debitori* sarebbe stato certamente acquisito dall'ufficiale che avesse versato l'ultima rata, secondo la prassi. In ogni caso, il creditore non avrebbe potuto avvalersene in altro modo, dal momento che esso faceva esplicito riferimento ai mandati di pagamento emessi al fine di garantirne la liquidazione¹¹²².

¹¹²⁰ Ivi, ff. 83r-83v.

¹¹²¹ «... recipientis seu alter vestrum recipiat solitam in talibus apodixam, nullis cautelis aliis q(uam) presentibus una cum apodixa iamdicta a vobis quolibet requirendis quam per Cameram nostram Summarie vobis audiri et acceptari volumus absque nota cuiuslibet questionis» (ivi, f. 83v).

¹¹²² «Et exinde vobis fieri fecimus de solucione huiusmodi super prefati iuribus mandata in talibus oportuna» (*ibidem*).

2.3 L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ALFONSINO

Fin da molto presto, nel Regno di Napoli risulta in vigore e pienamente osservata la disposizione promulgata da Alfonso nella seconda metà degli anni Venti nella penisola iberica che vietava agli ufficiali regi che amministravano denaro pubblico di effettuare alcun genere di assegnazione a carico dei redditi della corte senza un mandato esecutivo del tesoriere generale, il quale dovesse fare esplicito riferimento al fatto che l'assegnazione era stata disposta dal sovrano stesso.

Innanzitutto, per quanto riguarda le provvigioni, sappiamo che gli impegni di spesa assunti dal re mediante i privilegi erano resi efficaci dall'esecutoria della Sommaria. Tuttavia, le provvigioni assegnate dal sovrano su cespiti locali divenivano esecutivi soltanto in seguito all'emissione del mandato esecutivo, (o quantomeno dell'apposizione del visto) del tesoriere generale¹¹²³, che gli ufficiali pagatori erano tenuti a rendere ai revisori insieme al privilegio regio ed alla ricevuta del beneficiario.

È stato già visto come il 18 agosto del 1447 il Magnanimo concesse a Joan Fogazot un vitalizio di 200 ducati, destinato ad essere pagato, a decorrere dall'inizio dell'indizione seguente (1° settembre), nelle consuete tre rate annue, mediante i proventi della gabella di 6 grani per oncia sulle merci importate ed esportate via mare. Sappiamo altresì che il re ordinò alla Sommaria di emettere la relativa *executoria*. A settembre, il Pujades rilasciò al Fogazot il mandato esecutivo, intestato esplicitamente all'ufficiale al quale era affidata la responsabilità del pagamento, ossia l'appaltatore della dogana maggiore di Napoli Giuliano Riccio di Castellamare di Stabia ed, in generale, ai riscuotitori della gabella¹¹²⁴. Il tesoriere, innanzitutto, li informava della concessione del privilegio regio, di cui ricordava il contenuto, rinviando al documento stesso per i dettagli¹¹²⁵. Egli

¹¹²³ Cfr. l'esecutoria della Sommaria, del febbraio del 1447, relativa rispetto alla provvigione regia di 1.000 fiorini d'oro aragonesi concessa, il mese precedente, a Lupo de Angulo sui proventi dell'ufficio del tesoriere degli Abruzzi Antoni Gaçull, recante il *vidit* di Mateu Pujades (ARV, MR, 9566 ff. 59r-60r).

¹¹²⁴ «cabelletis, executoribus, perceptoribus, exactoribus iurium cabelle nove granorum sex per unciam que per regiam curiam recipiunt(ur) de et super mercanciis que inmicuntur et extrahuntur in presenti Regno Sicilie citra farum».

¹¹²⁵ Significamus vobis que ad modum per regiam maiestatem cum eius oportuno privilegio dato in felicibus castris prope Pasaranum die decimotavo mensis mensis augusti proxime decursi concessa fuit nobili viro Johanni Fagazot, olim patrono navis de Barchinona, annua provisio ducatorum currentum ducentum ad rationem de liliatis decem pro quolibet ducato dandam sibi et solvendam [...] de vita sua per tres consuetos terminos anni de iuribus et emolumentis cabelle nove supradicte dicti autem termini solutionis dicte provisionis fiende inceperunt currere a die primo presentis et infrascripti mensis

proseguiva ingiungendo loro di eseguire il pagamento, secondo le modalità indicate dal re nella concessione e concludeva ribadendo l'ordine regio di acquisire, contestualmente al pagamento, le ricevute del beneficiario:

Vobis idcirco et vestrum cuique ex parte dicte regie maiestatis et autem officii nobis comissi dicimus et mandamus quatenus tenentes et observantes ac exequentes cum effectu privilegium antedictum ac omnia et singula in eo contenta dictam anuam provisionem dictorum ducentorum ducatorum predictos tres terminos anti dicto Johanni Fagazot seu eius legitimo procuratori detis solvatis et assignetis ex predictis iuribus et emolumentis memorate cabelle nove, recuperaturus ille qui solverit vicibus singulis apodixas oportunas de soluto¹¹²⁶.

Talvolta, i mandati esecutivi del tesoriere generale si configuravano come brevi ordini in volgare, i quali, per i dettagli della concessione, rinviavano al privilegio regio che sarebbe stato loro mostrato dal beneficiario. Prendiamo in considerazione, ad esempio, il mandato che, nel marzo del 1446, il Pujades inviò al commissario della provincia di Terra Bari e Capitanata Joan Andreu, affinché pagasse ad Angelo di Sant'Angelo la provvigione annua di sei once concessagli dal re sul focatico di Serra Capriola. Il tesoriere dichiara esplicitamente che la ragione della lettera consisteva nell'informarlo di aver preso atto del privilegio regio («nuy havimo viduta qua lo privilegio»), per cui procede ad ordinare sommariamente all'Andreu di eseguire il provvedimento di spesa del sovrano, secondo la *forma* da questi stabilita nella concessione:

Napoli, 17.III.1446. «Nobilis et egregie vir amice nobis carissime, la causa de la presente hè per avisarevi como nuy havimo viduta qua lo privilegio que la ma(es)tà de lo S(ign)or Re have concesso a ser Angelo de Sancto Angelo de la Serra Crapiola e a soy heredi sopra li fochi de la dita Serra Crapiola de sey unce quadexuno anno de provisione, se(con)ndo en lo privilegio que luy vi mostrarà poriti vedere, perciò vi pregamo que, servando la forma de lo dito privilegio, en la dita sua provisione non li fatxati impedimento nexuno»¹¹²⁷.

septembris, prout in dicto privilegio ad quod expresse nos referimus hec et alia latius enarrant(ur) (ARV, MR, 9392, f. 57r).

¹¹²⁶ *Ibidem*. Il tesoriere registrò anche l'esecutoria della Sommaria, emessa il 20 settembre, in cui era riportato il privilegio regio (ARV, MR, 9392, ff. 57v-58r).

¹¹²⁷ ARV, MR, 9566, f. 21r. In termini simili si esprimeva il Pujades nel mandato inviato allo stesso Andreu relativamente alla provvigione annua di 24 once concessa dal re a Rinaldo di Durazzo sui proventi del focatico di Foggia: Napoli, 12 maggio 1446. «Molt honorable e car amich, la causa de la presente és per avisar-vos com lo magnífich Renaldo de Duracio ha provisió cascun any sobre de XXIII onzes de carlins sobre los fochs de Fotge, segons pus largament veureu en lo privilegi que lo dit senyor Rey li ha atorguat, que us mostrarà, per çò vos prech que, no obstant qualsevulla letres per mi a vos fetes sobre les provisions al dit magnífich Renaldo de Duracio, incontinent pagueu segons forma del privilegi, avisant-vos que lo senyor Rey vol en totes maneres la dita provisió li sia pagada integrament. E açò per res no dileteu, car com dit vos he aquesta és la voluntat del dit senyor Rey. E no pus per la present scri(vim)» (ARV, MR, 9566, f. 25r).

2.3.1 LA NECESSITÀ DELL'INTERVENTO DEL TESORIERE GENERALE

Esiste un caso veramente esemplificativo della necessità del mandato del tesoriere generale, al fine di rendere esecutivi, presso gli ufficiali finanziari del Regno, i privilegi emessi dal re a carico di determinati cespiti. Esso riguarda il notaio Giacomo di Oliveto (*Albeto*), cancelliere di Pere de Cardona, a cui il Magnanimo aveva concesso una provvigione annua di sei ducati sul focatico dell'università di Oliveto (*Albeto*). Questi, pur in possesso del privilegio regio, non era stato soddisfatto in quanto il Pujades aveva assegnato tutti i proventi del focatico di Oliveto, insieme a quelli di altre terre, al castellano Joan Lull¹¹²⁸. Pertanto, l'Oliveto si rivolse al re, il quale, nel gennaio del 1447, indirizzò al tesoriere un duro mandato, in cui, dopo aver ricordato la *querela* del notaio, gli sottolineava come

nullum habendo respectum ad dictas nostras licteras vel de eis non recordat(is), omnia et singula focularia seu ius focularium dicte terre Albeti integre assignastis seu assignare fecistis egregio viro Johanni Lull pro gagiis et solucione servientium et custodiencium castra Archi et Fontane de provincia Terre Laboris exconcludendo penitus dictum exponentem ac percepcione dicte sue annue provisionis in derogacionem dictarum nostrarum licterarum et dicte exponentis p(re)iudicium satisgrave¹¹²⁹.

Il re gli ingiunse di autorizzare il pagamento della provvigione dell'Oliveto, assegnando al castellano i sei ducati sul focatico di un'altra terra¹¹³⁰: il Pujades glieli assegnò sul focatico di San Donato.

¹¹²⁸ Cfr. ARV, MR, 8791, f. 44v.

¹¹²⁹ Alfonso esordiva ricordando come «comparens coram maiestatis nostre presencia nobilis vir notarius Jacobus de Albeto, familiaris et fidelis noster dilectus exposuit cum querela q(uod) cum a nobis et nostra curia obtinuerit familiaritatis licteras cum annua provisione ducatorum sex de carlenis argenti percipienda et exigenda per eum anno quolibet super iuribus focularium terre Albeti prout in dictis nostris licteris ad quas nos referimus continent» (ARV, MR, 9566, f. 61r).

¹¹³⁰ «Cum aut(em) nostre intencionis et firmi prepositi sit omnino q(uod) dictus notarius Jacobo exponens dictam suam annuam provisionem quolibet anno de tercia in terciam in et super focularibus dicte terre Albeti iuxta formam dictarum nostrarum licterarum et iuxta deliberacionem factam in generali parlamento Neapli celebrato libere et sive diminucione consequant et habeat vobis vigore presencium de certa nostra sciencia dicimus, precipimus et mandamus quatenus statim receptis presentibus previsto per vos prius dictis Johanni Lull de dictis ducatis sex in aliquo locorum finitimorum et convicinium dicte terre Albeti, nullo alio a nobis expectato mandato, eidem notaro Jacobo exigì percipi et recolligi faciatis et mandetis dictam suam annuam provisionem ducatorum sex de carlenis argenti ad racionem carlenorum decem pro quolibet ducato in dicta terra Albeti et non alibi, iuxta continenciam suarum licterarum predictarum in premissis taliter vos gerendo q(uam) dictum Jacobum non oporteat ad nos [...] habere recursum. Et contrarium non faciatis ut habetis gracionem nostram caram et indignacionem cupitis non subire. Cum sic omnino fieri volumus et iubemus presentibus cum parvo et pecunie sigillis nostris munitis, post earum oportunam inspeccionem, pro cautela singulis vicibus remanentibus presentanti» (ivi, ff. 61r-61v). Il

Inoltre, proprio in virtù della necessità del mandato esecutivo del tesoriere generale, il 17 giugno del 1446 il Magnanimo si rivolse al Pujades affinché, data l'importanza della posizione strategica castello di Teramo, desse ordine che il castellano fosse pagato secondo le modalità che vigevano prima di una «reducció» e «moderació» dei castelli da lui disposta, le quali, a quanto sembra, prevedevano che la retribuzione annua fosse versata ai castellani in quattro rate trimestrali piuttosto che in tre rate quadrimestrali:

Gaeta, 17.VI.1446. «Lo rey d'Aragó e de les dos Sicilies etc. Tresorer, manam-vos que façats pagar lo castell de Teramo axí com se pagava ans de la reducció e moderació dels castells, car considerat que aquell castell sta en frontera axí es necessari e volem sa faça. E per res no fesseu lo contrari, com aquesta sia nostra intenció¹¹³¹».

Il tesoriere inviò quindi al Gaçull un mandato in cui, riportando integralmente la lettera regia, gli ordinava, appunto, di retribuire il castellano ed i suoi compagni in base alla vecchia usanza, secondo quanto disposto dal re e precisando che «aquesta és sa voluntat»¹¹³².

Forse per carenza di fondi, il tesoriere provinciale non effettuò il pagamento, per cui il re, il 29 giugno, assegnò l'onere sui proventi della cassa centrale dello stato¹¹³³.

Anche rispetto alle uscite non monetarie, gli organi finanziari del Regno erano tenuti a rendere ai revisori il mandato esecutivo del tesoriere generale. Il 26 settembre del 1446, il Magnanimo nominò l'ufficiale della scrivania Angelillo de Cunto credenziere della dogana di Amalfi, incaricandolo di vendere il sale ricevuto dai fondaci di Salerno e di Castellammare di Stabia, rimettendone a lui gli introiti¹¹³⁴. Il 4 ottobre il Pujades rilasciò al fondaco di Amalfi un mandato indirizzato ai doganieri di Salerno e di

mandato regio fu presentato in Sommaria, la quale, il primo marzo, emise la relativa esecutoria, inviata al tesoriere generale (*ibidem*).

¹¹³¹ La lettera è riportata nel relativo mandato esecutivo del Pujades (vedi *infra*).

¹¹³² Napoli, 25 giugno 1446. «Molt honorable e car frare (*precede amich depennato*). Del senyor rey he rehebuda una letra del tenor seguent: [...] Per què us prech en totes maneres doneu orde de continent lo dit castell de Teramo haia bon recapte de la dita paga e de tres mesos del sou del castellà e companyons en la forma e manera que és stat acostumat segons lo senyor Rey mana ab la sopra inserta letra e altres encara letres que lo dit senyor me ha fetes sobre la paga dels dits III mesos, axí donau orde de continent lo dit castellà sia paguat en la forma damunt-dita, car aquesta és sa voluntat. E per res no fesseu lo contrari. E no pus per la present» (ARV, MR, 9566, f. 27v).

¹¹³³ Cfr. il mandato inviato al Pujades, redatto in forma di lettera patente, in latino (ARV, MR, 9566, ff. 27v-28r). Infatti il tesoriere gli pagò 80 ducati a luglio (ARV, MR, 9408, f. 16r).

¹¹³⁴ È il Pujades che, nel suo registro, ricorda la *commissió* al de Cunto (cfr. ARV, MR, 9392, f. 52r).

Castellammare, ai quali ingiungeva di eseguire l'ordine espresso dal re nella *comissió* affidata al de Cunto «iuxta dictarum regiarum licterarum continencias»¹¹³⁵.

In realtà, come previsto dalla prammatica promulgata da Alfonso nella penisola iberica, qualunque genere di assegnazione disposta dal re a carico dei redditi della corte acquisiva esecutività soltanto in seguito all'emissione di un mandato del tesoriere generale. Per l'anno indizionale 1445-1446, il Magnanimo concesse al maggiordomo Joan de Lliria l'esenzione dalle tratte per l'esportazione di 200 carri di grano dal porto di Manfredonia. Il 29 aprile del 1446, Mateu Pujades ordinò ai commissari regi Joan Granollers e Joan de la Via di rispettare il privilegio regio, precisando che «aquesta és la voluntat del dit senyor»¹¹³⁶. Lo stesso ordine fu trasmesso, qualche giorno dopo (in volgare italiano), al maestro portolano di Puglia Bernabò della Marra¹¹³⁷.

¹¹³⁵ «[...] recuperaturi ab eo de ea quantitate salis quam sibi assignaveritis seu assignari feceritis singulis vicibus apocas oportunas ut in eisdem regiis litteris continetur» (Appendice, doc. 37).

¹¹³⁶ Napoli, 29.IV.1446: «Molt honorables e cars amichs, la causa de la present és per avisar-vos com lo Senyor Rey vol en totes maneres que mossèn Johan de Liria, lo qual ha gràcia del dit senyor de CC carros de tretes del port de Manfredonia, aquells per lo present any puga traure franquament sens contradició nenguna segons forma del seu privilegi que lo Senyor Rey li ha atorguat, lo qual vos mostrarà. Però notificant-vos aquestes coses voss prech, segons forma del dit privilegi per lo senyor Rey fet per lo present any de la VIII^a indició, no-ls doneu empaix negú, ans per ell o procurador seu li lexets liberament e sens empaix los dits CC carros de grà traure del dit port, avisant-vos que aquesta és la voluntat del dit senyor. E no pus per la present scriv(im)» (ARV, MR, 9566, f. 23r). Per il privilegio regio, cfr. *ivi*, ff. 22r-23r.

¹¹³⁷ Napoli, 4.V.1446. «Nobilis et egregie vir amice nobis carissime, la causa de la presente he per avisare vi como la may(està) delo sengore re vole omnimode che micer Johan de Liria, lo quale have gracia de la prefata mayestà de ducenti carri de tratte de lo porto de Manfredonia, aquilli per lo presente anno possa extrahere franquamente sin contradiccione nexuna, secundo forma de lo suo privilegio che la prefata maiestà li ha concesso, lo quale vi mostrarà. Però notificandovi quiste cose vi pregamo secundo forma de lo dito privilegio per lo presente anno de la VIII^a indicione non li fatxati impedimento nexuno, ymmo per lui o procuratore suo li laçati liberamente e sin empatxo nexuno li diti ducento carri de grano extrahere de lo dito porto, avisandovi che aquista è la voluntate de la prefata maiestà. E no pus per la present vi scrivimo» (*ivi*, f. 24r). Cfr. anche i simili mandati che Mateu Pujades inviò, da un lato, il 2 maggio, agli stessi Granollers e de la Via, per il privilegio di franca esportazione di 50 carri di frumento o altre vettovaglie dai porti pugliesi concesso dal Magnanimo a Carlo Gattola (*ivi*, f. 23v), dall'altro, il 5 maggio, al maestro portolano di Puglia per la medesima concessione offerta dal re a Troiano Caracciolo, duca di Melfi, il 23 gennaio (*ivi*, f. 24r). A quest'ultima fa riferimento un'annotazione del tesoriere stesso: «Dominus rex, cum sua patenti papii lictera data in civitate Puteoli die vicesimo-tercio januarii VIII^e indicionis concessit spectabili et illustri viro Trayano Caratzulo, duci Melfie, licenciam et plenariam potestatem extrahendi a quocumque portu seu carricatorio vel maritima provinciarum Terre Bari et Capitanate quinquaginta currus frumenti franquos liberos et immunes ab omni solutione iuris tracte et aliorum quorocumque iurium prout in dicta lictera patenti ad quam nos refferimus continetur» (*ibidem*).

È interessante rilevare come soltanto i titoli di credito regi fossero resi esecutivi dalla semplice apposizione del visto del tesoriere generale, in modo da agevolarne il pagamento, dal momento che il creditore non era tenuto a conservare anche l'esecutoria. Mateu Pujades pose il visto anche a tutti gli atti regi che disponevano assegnazioni a carico dei diritti degli altri stati della Corona, come i provvedimenti con cui il Magnanimo assegnò al fratello Giovanni la metà dei redditi della corte nei regni di Valenza e di Aragona¹¹³⁸; i mandati di pagamento¹¹³⁹; le lettere di cambio¹¹⁴⁰; assegnazioni ed esenzioni di ogni sorta¹¹⁴¹.

¹¹³⁸ Per i riferimenti documentari si veda cap. II del presente lavoro.

¹¹³⁹ Cfr., ad esempio, l'ordine, del giugno del 1446, di restituire all'università di "Cevilles" il diritto di bollo impropriamente pagato (cfr. capitolo VI); il supplemento di 1.000 soldi di Jaca, concesso a settembre a Ludovico Perez sul *morabatì* di Teruel (ACA, RC, 2720, img. 122-123); l'ordine al procuratore regio di Sardegna Jacme de Besora, del febbraio, di corrispondere lo stipendio a Bartomeu Baruta, dell'ufficio del maestro razionale (secondo la nota sottostante la registrazione, il medesimo mandato fu inviato al procuratore reale di Maiorca Latzar de Loscos, al baiulo generale di Catalogna Joan de Corbera ed al procuratore regio di Rossiglione e Cerdaña Izarles d'Olms: ACA, RC, 2718, img. 261); l'ordine, dell'aprile, rivolto allo stesso Besora, di pagare a 20 ducati allo scrivano regio Antonio de Barbastre, inviato in Sardegna per conto della corte (ACA, RC, 2720, img. 116); il mandato, al percettore generale degli emolumenti della corte della *gubernació* d'Aragona Andreu de Capdevila, del maggio del 1447, di pagare lo stipendio del giusperito di Saragozza Alfonso de Muro (ACA, RC, 2718, img. 327).

¹¹⁴⁰ Cfr., ad esempio, la lettera di cambio spiccata, nell'agosto del 1446, agli arcivescovi di Saragozza e di Terragona, riscuotitori del sussidio di 40.000 fiorini di camera concesso da Eugenio IV al Magnanimo nel 1446 (KÜCHLER, *Les finances...*, cit., pp. 218-219), in favore di Joan de Lobera per un prestito concesso alla corte da Guillem de Casa-sàgia (ARV, MR, 9566, f. 32r). La lettera fu registrata in cancelleria prima che il Pujades vi apponesse il *vidit* (ACA, RC, 2718, img. 296).

¹¹⁴¹ Cfr., ad esempio, la lettera, dell'aprile del 1446, con cui Alfonso ordinò agli ufficiali regi della Sardegna di consentire al mercante catalano Augustino Alba o, per suo conto, a Francesco Oliveri, abitante di Cagliari, di esportare dal Regno fino a 500 ducati d'oro, in restituzione di un debito che la corte aveva nei confronti suoi o del mercante Joan Urgelles, nonostante qualunque provvedimento contrario (ACA, RC, 2718, img. 278-279).

PARTE II. «PRO CAUTELA REGIE CURIE ET VOSTRE»: RESPONSABILITÀ CONTABILE E GESTIONE DELLE FINANZE

La seconda parte del presente capitolo si preme di dimostrare come l'insieme delle procedure amministrative tanto di riscossione quanto di pagamento messe in atto ai vari livelli dell'apparato statale regnicolo, sia regio che cittadino e feudale, rispondessero strettamente alle esigenze di controllo della corte. Queste, da un lato, erano volte a garantire la tutela giuridica degli interessi finanziari della corte (*cautela*)¹¹⁴², dall'altro rispondevano alla politica regia di una più efficace gestione delle finanze pubbliche.

La trattazione sarà incentrata in modo particolare sul ruolo svolto dal tesoriere generale rispetto alla diffusione di tali procedure.

1. L'AMMINISTRAZIONE REGIA

1.1 LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Le procedure di esazione delle entrate assumono un valore strategico nella gestione delle finanze della corte. La loro correttezza contribuisce all'efficienza dell'acquisizione delle risorse necessarie allo stato.

Presso le comunità sia demaniali che feudali, la riscossione delle imposte dirette, su cui si fondava il sistema tributario regnicolo, avveniva sulla base degli accertamenti (*cedolari*) della Sommaria, che segnavano il diritto a riscuotere¹¹⁴³. In questo senso un ambasciatore estense inviato a Napoli all'indomani della conquista aragonese del Regno dichiarava che nella RCS «se vede tutte le raxom de le intrate de lo Reame»¹¹⁴⁴. Si trattava di registri che contenevano l'indicazione dei centri abitati soggetti al fisco e del

¹¹⁴² Sulle scritture prodotte a *cautela* della corte si veda anche SENATORE, «Percorsi archivistici...», cit. Per la distinzione tra *cautela* e *cautele*, si veda ID., «Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione», in I. LAZZARINI (a cura di), *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (secoli XIV-XV)*, sezione di «Reti medievali. Rivista», 9, 2008, pp. 1-34 (<<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/108> >, link attivo al 6 gennaio 2016).

¹¹⁴³ DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 93; CASSANDRO, «Lineamenti...», cit., p. 40.

¹¹⁴⁴ DEL TREPPO, «Il re e il banchiere...», cit., p. 281.

relativo numero di fuochi imponibili. Questo era stimato sulla base della numerazione dei fuochi, dopo eventuali riduzioni connesse ai privilegi concessi dal sovrano¹¹⁴⁵.

L'esazione, come sappiamo, era affidata ai tesoriere ed ai commissari provinciali preposti ai vari ambiti territoriali in cui era suddiviso il Regno per ragioni fiscali. I tesoriere si avvalevano generalmente di erari locali, definiti suoi *substituti*. I commissari, invece, secondo Cassandro, si servivano dei cosiddetti mazzieri¹¹⁴⁶.

Come tutti gli ufficiali regi che maneggiavano denaro pubblico, tesoriere e commissari provinciali erano investiti di responsabilità contabile nei confronti della corte, per cui essi erano tenuti a presentare alla Sommaria il rendiconto del proprio esercizio. Delle irregolarità del conto essi rispondevano patrimonialmente, come mostra il caso dell'ex commissario di Capitanata Giacomo Besignano, il quale versò alla corte 30 ducati «per rahó de certs duptes a ell fets e formats per los presidents de la Sumaria»¹¹⁴⁷.

Ciascun *substituto* teneva un registro di cassa (*a iornata*), in cui trascriveva gli incassi effettuati quotidianamente e le scritture provvisorie rilasciate di proprio pugno, in volgare, alle comunità a ciascun versamento, a titolo di ricevuta¹¹⁴⁸. Al termine dell'anno fiscale, gli erari locali rilasciavano alle comunità, per loro «cautela», un'unica ricevuta (per ciascuna imposta) per l'importo complessivamente versato, definita *àpoca* o *pòliça*, termine, quest'ultimo, derivato dal lemma latino *apodissa*, già diffuso nel Regno fin dal periodo svevo¹¹⁴⁹. Essa presentava un formulario standardizzato:

erarius substitutus spectabilis viri Anthoni Gaçull, utriusque Aprutii regii thesaurarii, erarii, comissarii ac secreti generalis, tenore presentis apodisse fateor habuisse ab hominibus [...], per manu [...], pro parte de pacha focularium presentis anni [...] indictionis, [...]. Ad eorum cautela curieque certitudinem hanc presentem apodissam manu propria scripsi¹¹⁵⁰.

¹¹⁴⁵ Si veda, ad esempio, il registro di Principato Ultra del 1447, suddiviso in sezioni intestate alle singole località, ognuna delle quali è aperta dal relativo estratto del cedolario (ASN, *Museo*, 99 A, 84: su di esso si vedano DEL TREPPO, *Il regno...*, cit., pp. 112-113 e SENATORE, *Una città...*, cit.).

¹¹⁴⁶ CASSANDRO, «Lineamenti...», cit., p. 40.

¹¹⁴⁷ ARV, *MR*, 8791, 108v.

¹¹⁴⁸ Cfr. un superstite registro in cui sono riportate tutte le ricevute d'incasso rilasciate dal tesoriere d'Abruzzo Anthoni Gaçull e dai suoi sostituti sia alle comunità che ai signori feudali abruzzesi per le imposte versate nel triennio settembre 1442-agosto 1445 (indizioni VI^a-VIII^a): ASN, *TGA*, 8. Cfr. anche il registro delle ricevute del tesoriere di Calabria Gabriel Cardona, il quale ricopriva anche l'incarico di secreto e di maestro portolano della provincia, relative alle indizioni VIII^a-XII^a del medesimo ciclo (*Fonti Aragonesi*, vol. VII, cit., pp. 47 sgg.).

¹¹⁴⁹ CARUSO, «Il controllo...», cit., p. 224.

¹¹⁵⁰ ASN, *TGA*, 8.

A volte, le comunità si rivolgevano al tesoriere provinciale per ottenere una quietanza (*finalis apodissa*) per il complesso delle imposte versate, anch'essa caratterizzata da un formulario costante:

Tenore presentis finalis apodisse fatemur recepisse et habuisse ab universitate ac hominibus [...] facto finali calculo rationis nomine universitatis ac hominum predictorum cum [rappresentanti dell'università] pro dicto calculo fiendo [...] ad cuius universitatem ac homines cautelam ac regie curie certitudinem hanc eis fieri fecimus apodissam nostra subscriptione et sigillo munitam¹¹⁵¹.

Ogni tre anni, i tesoriere provinciali rendevano alla Sommaria anche un registro sintetico delle operazioni di cassa effettuate, suddiviso nelle due sezioni dell'*Introitus* e dell'*Exitus*. Nella prima erano riportate le somme riscosse per ciascuna località, con l'indicazione del relativo numero dei fuochi¹¹⁵².

Inoltre, essi consegnavano al supremo organo di controllo finanziario del Regno un libro in cui erano trascritte tutte le ricevute d'incasso rilasciate nel corso del triennio. In questo modo, i revisori, attraverso il confronto con i registri di cassa, verificavano che le entrate fossero iscritte in bilancio in maniera corretta e per l'esatto ammontare, rilevando eventuali danni erariali. Nel registro delle ricevute del Gaçull, risulta calcolato, sulla base di queste, l'importo complessivamente riscosso dal tesoriere per ciascuna comunità (per ogni imposta), di cui, eventualmente, è indicato lo scarto rispetto alle relative somme da questi iscritte in bilancio. In virtù di procedure di questo genere, nel 1446, il commissario di Terra Lavoro Nicola Marino di Somma versò varie somme alla tesoreria generale «pro rata de maior quantitat que per liquidació de la Sumaria se mostra ésser tornador e pagador a la cort del senyor Rey»¹¹⁵³. Inoltre, confrontando gli incassi effettuati da tesoriere e commissari provinciali con i diritti da essa accertati, la Sommaria calcolava i cosiddetti *residui*. Della riscossione dei residui attivi erano responsabili gli agenti a cui era stata affidata l'esazione al tempo dell'accertamento oppure incaricati nominati *ad hoc*, scelti perlopiù tra gli stessi

¹¹⁵¹ *Ibidem*.

¹¹⁵² Cfr. il registro dell'ufficiale di tesoreria Johan Andreu de Vezac, commissario di Capitanata e Terra di Bari, edito in *Fonti Aragonesi*, vol. I, cit., pp. 71-110, nonché la *Ratio foculariorum* del commissario Renzo d'Afflitto, incaricato di riscuotere il focatico nella provincia di Principato Citra nel 1445, nel cui registro è riportato l'importo riscosso per ciascuna località ed il relativo numero di fuochi (*Fonti Aragonesi*, vol. VII, cit., pp. 5-43). Secondo il Cassandro, almeno al tempo di Ferrante questi registri erano sottoposti al controllo del tesoriere generale: la notizia è tratta dall'atto di nomina di Fabrizio de Scorciatis a percettore generale per le province di Terra di Bari e Terra d'Otranto nel 1486 e di Giulio de Rayno a tesoriere d'Abruzzo (CARUSO, «Il controllo...», cit., p. 40).

¹¹⁵³ Cfr. ARV, MR, 9407, *passim*.

ufficiali della tesoreria. Nel marzo del 1446, corrispondente alla nona indizione del ciclo corrente, ad esempio, Andrea di Simonello, un tempo sostituto dell'ex commissario della provincia di Calabria Joan de Mutis, versò alla tesoreria generale vari importi che «dix haver recollits per la colta de la victòria del any de la VI^a indició» da certe università¹¹⁵⁴. A settembre, Johan Andreu, commissario della provincia di Terra di Bari e Capitanata, era «encara comissari a collir en les dites províncies certs residuus de la cort»¹¹⁵⁵, tra cui i cosiddetti fuochi *soberchs*, ossia, a quanto sembra, i fuochi sorti negli intervalli temporali che intercorrevano tra una numerazione e l'altra (altrove definiti *augmentati*). Barletta e Trani, ad esempio, al principio della decima indizione (settembre 1446-agosto 1447), pagarono 50 ducati ciascuna «per los fochs que foren trobats soberchs segons lo compte de micer Francisco de Tallacotza [...] per los anys de la VI^a, VII^a e VIII^a indició», secondo quanto stabilito dalla Sommaria¹¹⁵⁶. D'altra parte, il commissario in Abruzzo Ultra Paolo Damiano, scrivano di tesoreria, riscosse da Giosia Acquaviva il *residuuum* del focatico che era tenuto a versare alla corte per la sesta indizione¹¹⁵⁷.

In ogni caso, mi sembra indicativo dell'efficienza del sistema fiscale della corona che fossero riscossi finanche i residui più esigui: nel novembre del 1447 Antonio Caldora versò al tesoriere generale 3 ducati «per residuus de foculers de la cort»¹¹⁵⁸.

1.2 I PAGAMENTI

Tesorieri e commissari provinciali rimettevano i proventi del loro ufficio al tesoriere generale, al netto delle spese a carattere ordinario, loro indicate dal re nei bilanci di previsione¹¹⁵⁹, e dei pagamenti di natura non corrente effettuati per ordine del re.

1.2.1 GLI ONERI ORDINARI

Nella sezione *Exitus* dei loro libri sintetici triennali risultano registrati, da un lato, i versamenti alla tesoreria generale, dall'altro, le spese di natura ordinaria effettuate per

¹¹⁵⁴ ARV, MR, 9407, f. 17r.

¹¹⁵⁵ ARV, MR, 8791, ff. 4r-4v.

¹¹⁵⁶ *Ibidem*.

¹¹⁵⁷ Cfr. ARV, MR, 8791, ff. 10r-10v.

¹¹⁵⁸ Ivi, f. 140r.

¹¹⁵⁹ Cfr. il capitolo XII.

conto della corte¹¹⁶⁰. Le registrazioni comprendevano anche la trascrizione delle ricevute dei beneficiari¹¹⁶¹.

Riportiamo, ad esempio, la registrazione della provvigione annua di 24 once versata dall'Andreu a Rinaldo di Durazzo, la quale comprende anche la trascrizione delle ricevute di pagamento di questi:

Pono in datam duc. quatuorcentum quatuor, quos solvi et tradidi domino Raynaldo de Duratzo pro sua annua provisione unciarum vigintiquatuor pro annis VIII, X et XI inditionum de quibus ipse dominus Rainaldus qui supra firmavit apodixas de receptis, quarum talis est tenor ...¹¹⁶².

Il grado di precisione era tale che nella prima ricevuta si ricorda come il Durazzo avesse già ricevuto da Mateu Pujades 10 ducati («[...] decem ducatos quos habui de dicta summa a magnifico viro domino Matheu Pujades») da questi effettivamente versatigli anticipatamente¹¹⁶³.

Abbiamo già avuto modo di vedere come fosse il sovrano stesso ad indicare ai tesoriere provinciali, nelle proprie delibere di spesa, i documenti giustificativi che erano tenuti a rendere ai revisori per comprovare il pagamento. Essi erano ribaditi altresì dal tesoriere generale nei propri mandati, oltre che, per quanto riguarda gli oneri ordinari, dalla Regia Camera della Sommaria.

Gli ufficiali finanziari del Regno erano tenuti a giustificare, in fase di rendicontazione, anche eventuali uscite non monetarie, nonché le esenzioni fiscali concesse sui loro introiti. Come sappiamo, nel settembre del 1446, il Magnanimo incaricò il credenziere della dogana di Amalfi Angelillo de Cunto di vendere il sale ricevuto dai fondaci di Salerno e di Castellammare di Stabia. Contestualmente, il re ordinò ai doganieri di Salerno e di Castellammare, rispettivamente Joan Gener e Jacobo Cazano, di inviare al de Cunto i carichi di sale che questi avesse loro richiesto, acquisendone la ricevuta. Nel relativo mandato esecutivo, il Pujades ribadì ai due doganieri l'ordine regio di acquisire la ricevuta del de Cunto alla consegna di ciascuna partita di sale:

¹¹⁶⁰ Cfr. il già citato registro del de Vezac.

¹¹⁶¹ Cfr. *Fonti Aragonesi*, vol. IV, cit., pp. 81 sgg.

¹¹⁶² Ivi, p. 90.

¹¹⁶³ Ivi, f. 93. Per il pagamento effettuato dal tesoriere generale in favore del Durazzo cfr. ARV, MR, 9407, f. 209v.

recuperaturi ab eo de ea quantitate salis quam sibi assignaveritis seu assignari feceritis singulis vicibus apocas oportunas ut in eisdem regiis litteris continetur¹¹⁶⁴.

D'altra parte, nel privilegio di esenzione dalle tratte per l'esportazione di 200 carri di grano dal porto di Manfredonia, concesso, come è stato detto, dal Magnanimo a Joan de Lliria per l'anno indizionale 1445-1446, il re raccomandava al maestro portolano Bernabò della Marra di acquisire, «pro cautela curie», la ricevuta del beneficiario per ciascuna estrazione:

Retinentes de singulis extraccionibus, pro cautela curie, apocas oportunas, quas per magistrōs racionales aut presidentes dicte Camere Sumarie et alios ad quos spectet volumus recipi et admitti absque nota cuiuslibet questionis¹¹⁶⁵.

1.2.2 LE SPESE NON CORRENTI

Spese di carattere non corrente erano rimesse alle tesorerie provinciali perlopiù dal tesoriere generale, in virtù della facoltà di rendere esecutivi i mandati regi. Questi, infatti, erano destinati ad essere liquidati dall'ufficiale a cui erano intestati: soltanto in questo modo, in fase di rendicontazione esso sarebbe stato considerato titolo di spesa valido (*cautela*).

In questo senso, quando, nel dicembre del 1445, Mateu Pujades ordinò al commissario di Benevento Pere de Capdevila di versare al condottiero Luigi Dentici i 550 ducati circa che avrebbe dovuto pagargli per ordine del re per la prestanza, il tesoriere gli raccomandò di far intestare a lui la ricevuta del pagamento, precisandogli che

emperò, en lo pagament que li fareu, cobrereu d'ell poliça autèntica a mi dressada de toda la demunt-dita quantitat¹¹⁶⁶.

Sempre per ragioni di responsabilità amministrativa, gli ufficiali provinciali eseguivano i mandati di pagamento regi tenendo conto delle eventuali norme generali di spesa

¹¹⁶⁴ Appendice, doc. 37. Annotando in un proprio registro il contenuto del mandato regio, il tesoriere evidenziava come il sovrano avesse stabilito che i due doganieri «tam ab eo apocas de ea quantitate salis quam sibi seu alii sui parte assignaverint seu assignari fecerint ut in dicto mandato [...] hec et alia plenius continebantur» (ARV, MR, 9392, f. 52r).

¹¹⁶⁵ ARV, MR, 9566, f. 22v.

¹¹⁶⁶ Napoli, 23.XII.1445. «Molt honorable e car amich, donau a micer Luis Dentitxi, conductor del senyor Rey o a qui ell volrà dels primers diners que a mans vostres pervendràn per rahó de vostra comissió cinchcents-cinquanta-sis ducats, quatre tarins sive DLVI d. IIII tr. corrents a rahó de deu gillats per duc., los quals lo senyor Rey li mana donar per la emprestança sua. E feu que li doneu prestament spatxament e per res no'l dileteu. Emperò en lo pagament que li fareu cobrereu d'ell poliça autèntica a mi dressada de toda la demunt-dita quantitat. E no pus per la present» (ivi, f. 80r).

stabilite dal sovrano. Il commissario Joan Andreu de Vezac non corrispose ad Angelo di Sant'Angelo la provvigione annua assegnatagli dalla corte, come sappiamo, sul focatico di Serra Capriola, a causa di una certa disposizione alfonsina contrastante con quanto previsto dal privilegio. Ma il re volle che in questo caso l'Andreu derogasse al suo stesso provvedimento e che la concessione del Sant'Angelo fosse in tutto osservata, per cui il Pujades dovette inviare al commissario una nuova lettera, la quale faceva ora esplicito riferimento alla volontà del sovrano secondo cui la misura da lui precedentemente adottata, nel caso del Sant'Angelo, non fosse tenuta in considerazione. In particolare, il tesoriere ribadiva l'ordine all'Andreu «no obstant qualsevulla letres vos haia fetes del fet de les provisions», precisando che «aquista és la voluntat del dit senyor Rey»¹¹⁶⁷.

¹¹⁶⁷ Napoli, 20.V.1446. «Molt honorable e car amich, la causa de la present és per avisar-vos que lo senyor Rey vol en totes maneres que la provisió que ser Angelo de Sancto Angelo ha sobra li fochi dela Serra Capiola li sia pagada segons forma del privilegi que lo senyor Rey li ha atorguat, per ço vos prech incontinent pagueu la dita provisió al dit ser Angelo de Sancto Angelo, avisando vos que aquesta és la voluntat del dit senyor Rey, axí donau-li bon compliment no obstant qualsevulla letres vos haia fetes del fet de les provisions. E no pus per la present» (ivi, f. 25v). Per i pagamenti del de Vezac ad Angelo di Sant'Angelo nel corso delle indizioni IX^a-XI^a cfr. *Fonti aragonesi*, vol. IV, pp. 87 sgg.

2. AMMINISTRAZIONE REGIA E POTERI LOCALI

Quando una spesa era assegnata sugli introiti di un'università demaniale o di un dominio feudale, spesso, per accelerarne ulteriormente i tempi, il pagamento era rimesso direttamente ai rappresentanti della comunità oppure al barone, incaricato come sappiamo, dell'esazione *in loco* delle entrate della Corona. Essi, quindi, versavano il carico fiscale alle casse reali al netto dei pagamenti tanto ordinari quanto occasionali effettuati per conto della corte.

Essendo investiti di responsabilità contabile nei confronti della Corona, contestualmente al pagamento essi, per loro «cautela», eseguivano gli adempimenti amministrativi necessari a consentire di verificare la spesa: in modo particolare, acquisendo i documenti giustificativi loro indicati sia dal re, sia, soprattutto, dal tesoriere generale nei propri mandati esecutivi.

2.1 LE COMUNITÀ CITTADINE

Anche quando l'intero carico fiscale gravante su una comunità era vincolato ad una determinata spesa, come la corresponsione di un vitalizio ad un feudatario, il Magnanimo voleva che il pagamento non sfuggisse al controllo della corte. L'università era tenuta ad acquisire le ricevute dei pagamenti ed a consegnarli agli agenti fiscali regi al momento della riscossione: questi le avrebbero allegate al proprio rendiconto, consentendo così ai revisori di verificare la spesa e, a *cautela* della corte, di comprovare l'avvenuto pagamento in caso di necessità.

Ad esempio, il 1° settembre del 1446, il re concesse a Francesca Gattola, a vita, l'intero importo del focatico della terra dell'odierna Spigno Saturnia (*Spingi*). Nel privilegio, il re si rivolgeva, da un lato, all'università, in modo che corrispondesse a lei l'imposta, acquisendo la ricevuta di pagamento sua o di un procuratore¹¹⁶⁸, dall'altro agli ufficiali incaricati della riscossione affinché

¹¹⁶⁸ «Mandantes per has easdem de dicta certa nostra sciencia universitati et hominibus dicte terre nostra Spingi q(uod) exinde anno quolibet respondeant dicta Francischa seu cui ipsa pro ea voluit(ur) de toto ipso iure debita et consueta taxacione focularium eiusdem terre et non nobis nec thesaurario vel receptori generali, erario aut commissario quocumque nostro nec alii cuicumque, recuperando tam(en) ab ipsa Francesca vel eius procuratore debitam apodixam de soluto eius perpetuo valituram absque nota cuiuslibet questionis». Il privilegio è riportato nella relativa esecutoria emessa dalla Sommaria l'8 ottobre (ARV, MR, 9566, ff. 46r-47r).

a dicta universitate terre Spingi exigant et habeant anno quolibet predictam apodixam de soluto eis ad cautelam omni tempore valituram et acceptandam absque nota cuiuslibet questionis nullis aliis cautelis q(uam) apodixa iamdicta ab eis quoquam requerendis¹¹⁶⁹.

Anche quando erano rivolti alle università, gli ordini di pagamento regi divenivano esecutivi soltanto in seguito all'intervento del tesoriere generale, oltre che, per quanto riguarda le spese ordinarie, della Sommaria, come sappiamo.

Il beneficiario, anche tramite un mediatore, esibiva ai rappresentanti dell'università la delibera di spesa del re, debitamente autorizzata dal tesoriere generale. Questi proponeva procedure analoghe a quelle normalmente messe in atto dall'apparato finanziario della corte, al punto che, talvolta, ad ulteriore garanzia del pagamento, rilasciava al beneficiario, oltre all'esecutoria rivolta al tesoriere provinciale, un mandato intestato all'università pressoché identico. Ad esempio, a Vittore de Rangoni, uno dei presidenti della Sommaria, il Magnanimo concesse una provvigione annua di 400 ducati del focatico delle università di Sant'Angelo e Campli, in Abruzzo. Il 24 novembre del 1447, il Pujades gli rilasciò tanto il mandato indirizzato alle due università, quanto quello rivolto al tesoriere degli Abruzzi Antoni Gaçull. La parte dispositiva dei due documenti è identica. Essa riportava integralmente l'esecutoria della Sommaria, che il de Rangoni aveva presentato in tesoreria «in debita et autentica forma»¹¹⁷⁰. Il Pujades esordiva ricordando come le lettere della Sommaria

admodum his diebus nuper elapsis pro parte spectabilis et magnifici militis Victoribus de Rangonibus, unus ex presidentibus Regie Camere Summarie, fuerunt nobis presentate atque exhibite in debita et autentica forma.

Egli proseguiva indicando i documenti giustificativi che l'ufficiale pagatore, «pro cautela regie curie et vostre», avrebbe dovuto rendere ai revisori al fine di comprovare la spesa, ossia le ricevute di pagamento del beneficiario, nella prima delle quali doveva essere riportato integralmente il mandato del tesoriere generale, mentre nelle successive

¹¹⁶⁹ Il testo si conclude con l'ordine ai revisori affinché «apodixas prefatas sic ut preferur faciendas audiant et admittant dubiis et difficultatibus cessantibus quibuscumque cum sic omnino fieri volumus atque compleri» (*ibidem*).

¹¹⁷⁰ I due testi ci sono pervenuti nella registrazione che ne fu fatta in tesoreria (Appendice, doc. 38). Differisce ovviamente l'*inscriptio*, nel primo caso riguardante «nobilibus viris sindicis et rectoribus ac probis hominibus universitatum ciutatis Sancti Angeli et Campli sitis et positis in provincia aprutine et utriusque dictarum universitatum prout spectet», nel secondo relativa «generalis thesaurarius nobili et egregio viro Anthonio Gazullo, regio thesaurario utriusque aprutine provincia tamq(uam) fratri nostro vel eius locum(enenti)». In nessuna delle due registrazioni fu trascritta l'esecutoria della Sommaria, in quanto già riportata precedentemente. Il tesoriere, pertanto, si limita ad inserire un rinvio ad essa («Est sup(ra) inserta in precedenti significatorie Summarie etc.»: ARV, MR, 9392, f. 74v)

sarebbe stato sufficiente soltanto uno specifico riferimento ad esso. Il Pujades adoperava persino le medesime formule dei titoli di spesa regi. Egli, infatti, raccomandava all'ufficiale regio o cittadino che avesse effettuato il pagamento

recuperanturus subinde vicibus singulis ab eodem Victore seu eius legitimo procuratore pro cautela regie curie et vostre apodissas oportunas de soluto, in prima quarum tenor presentium totaliter sit insertus, in aliis vero solum fiat mencio specialis¹¹⁷¹.

Il 19 giugno del 1446, il re concesse una provvigione annua di sei onces a Jacobo Poccia sul focatico dell'università di Rocca Secca. Il 9 luglio Mateu Pujades emise il relativo mandato esecutivo, indirizzato al sindaco (o maestro giurato) della comunità. Egli, volendo «ut tenemur, ipsius regie maiestatis obtempera(n)tur mandatis», ordinava all'università di corrispondere nelle consuete tre rate annuali la provvigione concessa al Poccia, come previsto dal privilegio regio e dall'esecutoria della Sommara. Al tempo stesso, le raccomandava di acquisire dal Poccia la ricevuta di pagamento «quam vobis sufficere volumus ad cautelam»¹¹⁷².

Inoltre, ciascuna indizione, il tesoriere generale conferiva a quei castellani, la cui provvigione era stata assegnata genericamente sulle entrate della tesoreria centrale, l'incarico (*commissió*) di riscuoterla direttamente sul focatico di determinate università¹¹⁷³. Contestualmente, egli indirizzava alle comunità un mandato di pagamento in favore del castellano, come titolo di spesa loro necessario a fini contabili. Riportiamo di seguito la parte dispositiva del mandato che il Pujades inviò alle università di Piano di Sorrento, Massa, Vico, Positano, Gragnano, Lettere e Piedimonte, affinché corrispondessero al castellano d'Ischia Joan de Mediço l'importo attribuitogli sul loro focatico, secondo quanto risultava dalla sua *comissió* da lui assegnatagli. Il mandato era destinato ad essere consegnato alle comunità dal castellano stesso. Si noti inoltre come il tesoriere specificò che «hec est voluntat dicti serenissimi domini regis»:

¹¹⁷¹ Ivi, f. 75v.

¹¹⁷² Appendice, doc. 39. Per l'esecutoria della Sommara, del 6 luglio, in cui è riportato il testo del privilegio, cfr. ARV, MR, 9566, ff. 54v-55r.

¹¹⁷³ A titolo esemplificativo, si riporta in appendice la *comissió* che, nell'ottobre del 1446, il Pujades assegnò al già menzionato castellano di Archi e Fontana Joan Lull, affinché potesse riscuotere da alcune terre del duca di Sora i 1.272 ducati spettanti a lui ed ai suoi *socii* per lo stipendio dell'indizione in corso (la decima del ciclo corrente: settembre 1446-agosto 1447) (Appendice, doc. 40). Nell'atto, registrato in tesoreria con il titolo *Comissio Johannis Lull pro anno decime indicionis gagiorum castrorum Arcis et Fontane*, è indicato l'importo preciso che il castellano avrebbe dovuto percepire da ciascuna comunità.

Napoli, 5.V.1446. «Tenore presencium auctoritate officii quo fungimur dicimus et mandamus quatenus, servantes et inviolabiliter tenentes formam comissionis per nos dudum facte nobili et egregio viro Johanni Medico de Barchinona, castellano castri ciutatis et insule Iscle, super focalibus dictarum universitatum pro satisfaciendo eidem castellano in gagiis suis et sociorum eiusdem castri prout in comissione nostra ad quam nos refferimus continetur, eidem Johanni Medico castellano predicto respondeans et satisfaciens de pecunis focalium per vos dictas universitates regie curie solvendis secundum formam et tenorem dicte comissionis quibuscumque mandatis et iussionibus vobis aut cuique [...] fact(is) nullat(enus) obstituris, significantes vobis q(uod) hec est voluntat dicti serenissimi domini regis»¹¹⁷⁴.

Fornendo alle università un titolo di spesa giuridicamente valido (*cautela*), il Pujades garantiva il buon esito dell'operazione. In questo senso, egli evidenziava al de Medico come «ad cautelam vestram dictarumque universitatum presentes fieri fecimus».

Quando, come sappiamo, il tesoriere sottrasse sei ducati all'importo concesso sul focatico di Oliveto al castellano Joan Lull, assegnandoglieli sul focatico di San Donato, in modo che il notaio Giacomo di Oliveto ricevesse la provvigione concessagli dal re su quel cespite, inviò al Lull un mandato destinato ad essere esibito a San Donato, il quale comprendeva, da un lato, l'ordine all'università di corrispondere al castellano ulteriori sei ducati, dall'altro, la raccomandazione al castellano di rilasciare alla comunità, per sua «cautela», la relativa ricevuta di pagamento. Godendo di un titolo di spesa valido per l'università (il mandato del tesoriere generale), che certamente l'avrebbe registrato, il Lull poteva legittimamente rivendicare l'importo assegnatogli: in questo senso, il Pujades concludeva affermando di avergli spedito la lettera «per cautela vostra et certeza de la dicta terra de Santo Donato»¹¹⁷⁵.

¹¹⁷⁴ ARV, MR, 9566, f. 24v.

¹¹⁷⁵ Napoli, 4.III.1447. «Matheu Pujades, itc. Ad vuy Johan Lull, regio castellano de Arce et de Fontana o viro ad suo locumtenenti presenti et futuro, per lo tenore de la presente ve notificamo che la maiestà de lo s. re ha facta gracia ad notaro Jacobo de Alvito, cancelleri de lo magnifico don Pietri de Cardona, de la rata soa de li foculeri usque ad summam de ducati sey per anno, secundo la continencia de lo suo privilegio et comandamenti executorie. Et perchè nuy ve havimo ordinati et dati tucti li foculeri de la dicta terra de Alvito per li gigi et pagamenti vostri delle dicte castelle secundo lo tenore de la nostra comissione, per tanto per la presente ve dicimo et da parte de la prefata maiestà vi (com)mandamo non degiate dare impazo nullo ala dicta terra de Alvito et alo dicto notaro Jacobo per li supradicti sey ducati contesi ad ipso per la prefata mayestà, li quali ducati sey havimo ordinato e volimo ve li digiati riscotere per lo complemento de li dicti gagi vostri supra li foculeri de Santo Donato. E per vostra expedicione (com)mandamo et dicimo per lo tenore de la presente a la universitate et homini dela dicta terra de Sancto Donato ve deiano consinnare per nostra parte li dicti ducati sey ultra lo denaro che ve havimo ordinato per nostra comissione supra la dicta terra de li denari de li foculeri de ipsa terra de Santo Donato per scambio deli dicti sey ducati delo predicto notaro Jacobo, deli quali ducati sey le farrite la debita apodixa como deli altri che ve consignano, per cautela dela dicta terra de Santo Donato. Inde per cautela vostra et certeza dela dicta terra de Santo Donato havimo facta fare la presente patente, subscripta de nostra propria manu et sigillata de nostro proprio sigillo» (ivi, f. 62r).

2.2 L'“ACCETTAZIONE IN CONTO”

Al momento del versamento dei tributi, i rappresentanti dell'università certificavano così al commissario/tesoriere provinciale (o ad un suo *substituto*) gli esiti sostenuti rispetto all'importo complessivo che erano tenuti a corrispondere alla corte secondo l'accertamento della Sommaria. Il commissario verificava, o, secondo la terminologia aragonese del tempo, “udiva”, i pagamenti e, se questi erano stati effettuati in maniera corretta rispetto alle indicazioni contenute nei mandati esibitigli ed alle norme generali di spesa, li approvava, o, come si diceva, li “accettava in conto”, procedendo ad effettuare la compensazione tra i crediti (il carico fiscale) ed i debiti (le spese effettuate per conto del re) della corte verso l'università.

In questo senso, il mandato esecutivo indirizzato dal tesoriere generale alle università di Sant'Angelo e Campli relativamente alla provvigione di Vittore de Rangoni, si concludeva con l'ordine al tesoriere degli Abruzzi Antoni Gaçull, nonché ad ogni altro ufficio di controllo finanziario, di approvare, “udendo” e “ricevendo”, la spesa effettuata dalle due comunità, esibendo queste le ricevute di pagamento del Rangoni¹¹⁷⁶.

A sua volta, il commissario provinciale, per giustificare la deduzione della spesa rispetto al carico fiscale complessivo che era tenuto a riscuotere, trascriveva i documenti giustificativi esibiti dall'università nel proprio registro delle ricevute, mentre gli originali rimanevano in possesso della comunità. La conservazione del registro delle ricevute della tesoreria d'Abruzzo ci consente di seguire l'intero processo di spesa relativo ad un'assegnazione disposta da Alfonso sulle entrate pubbliche dell'università di Campli nell'aprile del 1446. Il Magnanimo rilasciò al conte di Tagliacozzo Giovanni Antonio Orsini un mandato indirizzato all'università, cui ordinava di corrispondere al feudatario 300 ducati per il suo stipendio. Campli era tenuta a versare tale importo alla corte per i residui della sesta indizione, calcolati dalla Sommaria. Il re si impegnava a

¹¹⁷⁶ «Mandantes per has easdem, auctoritate predicta, egregio viro Anthonio Gazullo, thesaurario dicte province aprutine et eius locumtenenti, ceteris eciam comissariis et perceptoribus dictorum focularium si qui forsitan fuissent in *futurum* et cuilibet eorum prout spectabit quatenus tempore racionimi vestri quod daturi de dicto iure focularium estis principaliter dicto Anthonio Gazullo thesaurario vel eciam dictis aliis futuriis perceptoribus et comissariis soluciones quas feceritis ex ipso iure focularium dicto domino Victori de Rangonibus pro dicta eius annua provisione seu dicto eius legitimo procuratori vobis [...] primo ostendentibus de eisdem solucionibus debitas apodixas eas vobis audiant et in solucionem pro rata eiusdem iuris focularium recipiant et amictant dubio et difficultate ac impugnacione remotis quibuscumque» (ARV, MR, 9392, f. 75v).

considerare la somma come ricevuta direttamente dalla corte, dichiarando ai rappresentanti dell'università che «nui li haveremmo per receputi»¹¹⁷⁷. Il conte affidò a Cola de Berardo di Tagliacozzo l'incarico di richiedere il pagamento all'università, che fu corrisposto in più soluzioni. In seguito al versamento dell'ultima rata (100 ducati), il de Berardo rilasciò a Campli una quietanza, redatta da un notaio sulla base della ricevuta provvisoria che aveva precedentemente rilasciato all'università, nella quale era ricordato l'intera vicenda del pagamento¹¹⁷⁸. Sia il mandato di spesa regio, che presentava il *vidit* del tesoriere generale, che la ricevuta di pagamento del beneficiario furono riportati dal tesoriere d'Abruzzo Antoni Gaçull nel registro delle ricevute emesse dall'ufficio¹¹⁷⁹.

D'altra parte, il tesoriere provinciale, nelle quietanze rilasciate alle università per il complesso delle imposte versate nel corso dell'anno indizionale (o di più indizioni), a loro ulteriore *cautela*, ricordava anche i pagamenti non ordinari effettuati dall'università

¹¹⁷⁷ Castelnuovo, 21.III.1446. «Nobilibus et egregiis viris, universitati et hominibus terre Camplis, fidelibus nostris dilectis. Rex Aragonum et utriusque Sicilie itc. Nobiles et egregii viri fideles nobis sincere dilecti. Credemo ayate saputo como questa università de Campli, iuxta la calculatione facta novamente in la Camera nostra Summaria, presente lo nostro sindaco, restava a dare ad nui o ad nostra corte ducati trecentocinquantadui de li residui del anno de la VI^a ind(ictione) proxima passata, de la quale summa inde so stati donati cinquantadui per lo castello de Civitella et acosi restariano ducati trecento et perché el spectabile et magnifico consigliere nostro Johanni Ant(onio) de Ursinis, conte de Tagliacopzo, deve recepire de nui certa summa de dinari, allo quale avemo assignati li dicti ducati CCC^o, nui li haveremmo per receputi. Et in questo non abbia fallo né delatione alcuna per quanto aveto cara nostra gracia et amore. Rex Alfonsus» (ASN, TGA, 8, f. 185r).

¹¹⁷⁸ 17.VI.1446. «In Dei nomine am(...), anno Domini 1446 VIII^a ind(ictione) die XVII^o mensi iunii. Cola de Berardo de Tagliacopzo, per vigore de una comissione del magnifico signore conte de Tagliacozzo, per la quale contineva che se dovesse andare ad Campli et a la università de ipsa comunità demandare ducati trecento de carli(ni) per vigore de una letra missi[va] de la maiestà de re ad ipsa comunità, la quale contineva che *gle* devessero dicti ducati trecento per certo residuo del anno de la VI^a ind(ictione). Et per vigore de questa scripta io Cola predicto faczo fede aver avuti per resto deli dicti ducati trecento ducati cento in Tagliacopzo per le mani de Antonio de Cola, de not(aro) Ianni, mandati per la dicta universitate de Campli colli dicti dinari, li quali ducati cento sonno ad racione de celle quarantadui a ducato, li quali ducati trecento sono stati deputati a pagare per la prefata maestà per lo stipendio e pagamento de ipsa signoria del conte e ad cautela de la prefata università io Cola predicto, per vigore dela mia comissione, per questa presente apodissa faczo fine e generale quietatione et chiamome contento e confexo avere avuti da la dicta universitate et da lo predicto Antonio de Cola pagati in nomo de ipsa università li dicti ducati cento pro residuo de li dicti ducati trecento alla dicta racione.

Et ad pregheri del dicto Cola io s(er) Nardo de Angelo de la matrice aio scripta questa de mia propria man(o), de Cosmato Maglieri, Ianni Cola de Massio et Loysi Macino de Tagliacopzo, li quali se subscriberano de loro propria man(o): d. CCC» (*ibidem*).

¹¹⁷⁹ Anche nel frammento del registro delle ricevute del tesoriere di Calabria Gabriel Cardona è riportato un mandato del re, il quale ordinava all'ufficiale un pagamento in favore di Fauzza de Seminara (*Fonti Aragonesi*, vol. VII, cit., pp. 56-57).

per conto della corte, mentre delle spese ordinarie, come sappiamo, la Sommaria aveva già contezza in virtù della necessità delle sue esecutorie.

Il formulario, standardizzato, è il seguente:

Tenore presentis finalis apodisse fatemur recepisse et habuisse ab universitate ac hominibus [...], facto finali calculo rationis nomine universitatis ac hominum predictorum cum [nomi dei rappresentanti dell'università], pro dicto calculo fiendo [...], ad cuius universitatem ac homines cautelam ac regie curie certitudinem hanc eis fieri fecimus apodissam nostra subscriptione et sigillo munitam¹¹⁸⁰.

Quando un'assegnazione disposta dal re sui proventi di una comunità era corrisposta in più anni fiscali, l'università poteva richiedere al tesoriere provinciale una quietanza d'entrata che certificasse l'intera spesa, insieme a tutti i pagamenti non correnti effettuati per ordine del sovrano.

Prendiamo ad esempio in considerazione la ricevuta d'entrata che, nell'ottobre del 1445, dunque poco dopo il termine dell'indizione precedente (l'ottava del ciclo corrente), Antoni Gaçull rilasciò al sindaco di Campli Giacomo di Tuzzo per il focatico e le collette pagati, in vari versamenti, nelle due indizioni precedenti, secondo quanto risultava dal libro giornaliero di cassa (*ad iornata*) tanto suo quanto dei suoi sostituti¹¹⁸¹. Il tesoriere provinciale ricordava tutti gli importi pagati dall'università per sostenere le spese di carattere non corrente ordinate dal re, considerandoli come versati a tutti gli effetti alle sue casse. Riferendosi ad essi, egli infatti dichiara:

li quali realiter et cum effectu per fi nello presente di avimo avuti, facta razione de omne dinero pagato per la dita università ad nuy fino nello presente di et nostri substituti, in della dicta summa ducati [...] scontati alli dicti de regio mandato, si como pate in delle loro patent(e)¹¹⁸².

¹¹⁸⁰ È tratto dal medesimo registro del Gaçull (ASN, TGA, 8, *passim*).

¹¹⁸¹ Il documento esordisce riportando l'importo versato complessivamente per il focatico: «Per lo tenore de questo presente scripto nostro, facta razione in Theramo die decimo mensis octubr(e) VIII^{le} indicione 1445 con notaro Jac(ob)o de Tuczo de Campli, sindaco e amassiatore de la dicta terra, [...], li quali per tenore de questa presente polisa confessamo avere avuti in più e diversi volte e tempi e in soy tempi s(econd)o in nostri libri appare, per man(o) nostre e de nostri substituti et ad nui et a-lloro assignati per man(o) delo dicto notaro Jacobo de Tuczo, notaro Ianni de Antonello et Ianni de Mastro Petri, si como in nostri libri et de nostri substitutis ad iornat(a) appare». Il testo procede indicando, in termini simili, l'importo totale delle collette versate, «como alli dicti libri appare» (ivi, s.n.).

¹¹⁸² La quietanza si conclude invalidando ogni sorta di ricevuta anteriore: «et per comandamento et acceptatoria de ipsa prefata maiestà, annullat(e), cessat(e), iritat(e) et cancelat(e) omne scriptura, apocha et antapoca de qua in direto facte tanto per nui quanto per nostri substitutis, per finello [sic] presente di, un(um) ad futuram memoriam eorum q(uam) cautelam curie q(uam) certitudinem hanc presentem apodissam fieri fecimus cum subscriptione proprie man(us) et proprio sigillo munitam» (*ibidem*).

2.3 I DOMINI FEUDALI ED IL MODELLO AMMINISTRATIVO DELLA CORTE

Nel Mezzogiorno d'Italia la feudalità costituiva un cardine della macchina amministrativa dello stato. I feudatari disponevano di agenti, che, in quanto maneggiavano denaro pubblico, erano sottoposti al controllo della Sommaria.

Così, ci è pervenuto il rendiconto (*ordinarius quiternus*) di Ottaviano di Ostuni, erario generale di Ascoli e della baronia di Flumeri e di Vico relativo alla XIII^a indizione [1449-1450]. Nel conto sono riportate sia le entrate di pertinenza regia dei domini, sia pagamenti. Non tutti gli introiti erano però versati alla corte, in quanto risultavano in parte infeudati¹¹⁸³.

Sui cespiti destinati ad essere corrisposti alla corona, il re poteva assegnare spese della corte, generalmente di carattere ordinario, sempre debitamente autorizzate dal tesoriere generale.

Nel 1446, il Magnanimo assegnò al protonotaro apostolico Alfonso de Caners Rubris una provvigione annua di 1000 ducati sul focatico delle terre del conte di Venafro. Essa era destinata ad essere corrisposta nelle consuete tre rate quadrimestrali, a decorrere dalla rata di aprile, coincidente con la quota di Pasqua del focatico. L'8 marzo, il Pujades inviò al conte una lettera mediante la quale, mettendolo al corrente dell'onere assegnato dal re sul focatico dei suoi possedimenti, gli ordinava di versare al protonotaro, o ad un suo procuratore, le rate della sua provvigione, alle consuete scadenze, secondo quanto previsto dal privilegio:

Excellens et magnifice domine hon(orabilis) salutem. Per ch(é) la maiestà de lo s. Re ha ordinato per suo privilegio a lo reverendo pare messer Alfonso de Canens Rubris, prothonotaro apostolico etc., ducat(i) mille per ciascuno anno, ad tarì cinque per duc(ato), sopra li denari de li foculeri de tucte le terre de v(ostra) s(ignoria), per tanto per la presente ve dicimo degiate assignare a lo dicto mossèn Alfonso o ad suo legitimo procuratore et factore la prima paga de li dicti ducati

¹¹⁸³ Ciò è esplicitato fin dall'intestazione interna: «Ordinarius quiternus factus et ordinatus per me Octavianum de Hostunio, officii erariat(us) civitatis Ascoli ac baronie Vici et Flumari et terrarum et locorum aliorum, continens particulariter introytum earum [le terre del patrimonio feudale] et exitum quorucumque iurium et introytum ipsarum spectancium et pertinencium principaliter curie, exactorum per me prescriptum erarium infra annum presentem XIII^e indicionis ac de omnibus pecuniis generalem erarium infra tempus predictum» (ASN, *Sommaria, Dipendenze*, I^a numerazione, 547, 1^o fasc.). Si tratta dei proventi del focatico, delle collette, dell'imposta sul sale, della tassa sulla ricevuta del sale (*apodixa salis*); degli introiti dei *salenarii* di Ascoli e dei baiuli credenzieri; dei proventi di censi consegnativi, dell'erbaggio, dell'*affida barcharum*, quell'anno «affidata in feudo bucalis [...] ad grani decem per barcha».

milli, cioè lo terzo sopra questa paga de Pasca da venire che deviti dar a la regia corte et subsequenter li responderitis de l'altre paghe, secondo la continencia de lo suo privilegio¹¹⁸⁴.

Allo stesso tempo, il tesoriere gli assicurava che, al momento del versamento del carico fiscale, avrebbe approvato (“udito” ed “accettato”) i versamenti realizzati in favore del protonotaro, procedendo, quindi, ad effettuare la compensazione tra i crediti ed i debiti della corte nei suoi confronti:

Et per nuy ve seranno auditi et acceptati tucti li supradicti pagamenti farrieti a lo dicto messer Alfonso prothonotaro o ad suo procuratore predicto et admissi a lo cunto de li foculeri deviti dare a la regia corte¹¹⁸⁵.

Sui cespiti di pertinenza regia già accertati dalla Sommaria, il re poteva concedere esenzioni fiscali, le quali divenivano esecutive soltanto in seguito all'emissione dell'esecutoria della Sommaria stessa e del mandato del tesoriere generale. Questi assicurava ai baroni che avrebbe approvato le esenzioni al momento del versamento del carico fiscale in tesoreria.

Nell'agosto del 1445, il Magnanimo concesse all'armigero Marino di L'Aquila un'esenzione dal pagamento del focatico e delle collette che era tenuto a versare, per la corte, al duca di Sessa¹¹⁸⁶. Dopo aver ottenuto l'esecutoria della Sommaria, l'armigero si recò in tesoreria per richiedere il mandato esecutivo del tesoriere generale. Mateu Pujades inviò al duca una lettera in cui, spiegando come

Marino de L'Aquila, home d'armes dela mayestà delo s(egnore) Re ne ha p(re)sentato uno privilegio et uno comandamento executorio de la Summaria de franchicia de tucti li boni soy, tanto de pagamento de foculeri quanto de colte,

gli ordinava di rispettare la concessione regia, precisando che «la intencione de la prefata maiestà è li sia auduto e acceptato». Da parte sua, il Pujades garantiva al duca che «per nuy ve serà auduto e acceptato a lo cunto delo denaro deli foculeri devit(i) dare ala regia corte»¹¹⁸⁷. In termini del tutto simili il tesoriere si rivolse al duca nel mandato

¹¹⁸⁴ ARV, MR, 9566, f. 82r.

¹¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹¹⁸⁶ ARV, MR, 9566, ff. 18v-19v.

¹¹⁸⁷ «E perchè la intencione de la prefata maiestà è li sia auduto e acceptato, per tanto per la presente dicimo a la v(ostra) s(egnoria) non degiate fare dare impagio nè molestia nulla a lo dicto Marino per la rata che iustamente li tocca ad pagare per quisto presente anno deli boni soy che have nelle terre vostre, secondo la continencia delo dito suo privilegio. E per nuy ve serà auduto e acceptato a lo cunto delo denaro deli foculeri devit(i) dare ala regia corte» (ivi, f. 81v).

esecutivo inviatogli il 2 maggio, affinché rispettasse la medesima esenzione concessa dal Magnanimo all'armigero Liberano di Taranto¹¹⁸⁸.

Godendo della facoltà di approvare le esenzioni fiscali concesse dai feudatari per ordine del re, il tesoriere generale diveniva co-responsabile del rispetto, o meno, di esse da parte dei signori. Di fatto, quando, nel seguente anno indizionale, i due armigero si rivolsero nuovamente alla Sommaria, in quanto il duca non aveva osservato le franchigie regie, questa, rivendicando il rispetto «inviolabiliter» delle proprie *exequatorias litteras*, ingiunse tanto al duca quanto al Pujades di rispettare l'esenzione per l'indizione corrente¹¹⁸⁹.

In ogni caso, il tesoriere, per “cautelarsi” a sua volta degli importi dedotti ai signori feudali dal carico fiscale complessivo che erano tenuti a versare alla corona, dal momento che questi trattenevano presso di sé i documenti giustificativi delle spese (comprese, quindi, le ricevute di pagamento dei beneficiari) prima della fine dell'anno indizionale si faceva rilasciare da questi una dichiarazione in cui erano annoverati tutti i pagamenti da loro effettuati per conto della corte, per sua stessa autorizzazione.

Così, il 31 luglio del 1446 il duca di Sessa rilasciò a Mateu Pujades, «ad cautela de lu supradicto thesaureri et declaracione de la prefata maiestà de Re», una ricevuta, sottoscritta di suo pugno e sigillata con il suo sigillo piccolo, in cui erano riportate tutte le provvigioni pagate per conto della corte nel corso dell'indizione, per ordine dello stesso tesoriere generale, mediante i proventi del focatico delle proprie terre¹¹⁹⁰. Le

¹¹⁸⁸ «Illustris domine honorande salutem. Liberano de Taranto, home d'armes dela mayestà delo sengore [sic] Re ne ha p(rese)ntato uno privilegio de franquisia de tutti li boni soy, tanto de pagamento de li foculeri quanto de colte. E perchè la intencione de la prefata maiestà è li sia auduto e acceptato, per tanto per la presente dicimo a la vostra s(egnor)ia non degiate fare dare empatxo nè molestia nulla a lo dito Liberano de Taranto per la rata che iustamente li toca a pagare per quisto presente anno deli boni soy che have nelle terre vostre secundo la continencia delo dito suo privilegio. E per nuy ve serà auduto e acceptato a lo cunto deli denari deli foculeri devit(i) dare ala regia corte» (ivi, f. 23v).

¹¹⁸⁹ ARV, MR, 9392, ff. 51r-51v.

¹¹⁹⁰ Si trattava della provvigione del duca stesso (2.190 ducati), di Monommolo di Tranzo (600 ducati), Giacomo Marzano (150 ducati), Antonello Cinquegrana (60 ducati) e di Caterina d'Aragona, madre della principessa di Rossano Eleonora, figlia naturale di Alfonso (300 ducati): Teano, 31 luglio 1446. «Johanes Antonius de Marezanus, miles, dux Suesse, Regni Sicilie Amiratus, etc. Per lo tenore de la presente apoca ne confexo avere tenuti de li denari de li foculiri de le terre mey per commandamento de lu magnifico misser Matheu Pujates, generale thesaureri de la maiestà de lu signore Re per la provvisione mia de lu presente anno de la nona indicione per la paga de Natale, de Pasca e de Augusto, ducati duy milia cento novanta. Et pagato ad missere Monomolo de Tranzo per la provvisione soa de lo dicto presente anno per le tre paghe pedicte ducati seycento. Et a misser Jacobo de Marezano ducati centocinquanta et ad Antonello de Cinquegrana ducati sexanta. Et a la magnifica madompna Catherina, matre de la illustra signora

pratiche burocratiche ed amministrative adoperate dagli ufficiali regi nei confronti dei baroni costituirono, infatti, per questi un forte modello rispetto per quanto riguarda la gestione finanziaria dei patrimoni feudali.

Ciò emerge, in particolare, prendendo in considerazione il conto del già menzionato erario Ottaviano di Ostuni, al quale il principe di Taranto rimetteva sia i pagamenti ordinatigli dalla corona, sia gli oneri, tanto ordinari quanto contingenti, della propria corte, destinati ad essere effettuati con le entrate feudali¹¹⁹¹. Gli uni e gli altri furono rendicontati in Sommaria, dal momento che al conto risultano allegati i relativi documenti giustificativi, ossia, generalmente, il titolo di spesa e la ricevuta di pagamento del beneficiario¹¹⁹².

Fin dal 1440, il principe di Taranto assegnò al *miles* e cittadino di Venosa Loasio di Baravallo, mediante privilegio, una provvigione annua di 11 once sulle collette concessegli da Alfonso. Come i privilegi regi, l'atto comprendeva l'ordine agli ufficiali principeschi incaricati della riscossione delle collette di effettuare il pagamento, mese per mese, e si concludeva con l'indicazione dei documenti giustificativi che questi erano tenuti ad acquisire «ad cautelam» per comprovare la spesa, ossia una copia autentica del privilegio e la ricevuta di pagamento del beneficiario:

Andria, 31.VII.1440: «[...] Mandantes properea hasdem scire de nostra certa sciencia erariis nostris et aliis quibuscumque officialibus super recepcione et perceptione dictarum collectarum

dompna Alianora de Aragona, principessa de Rossano etc., ducatti trecento; et tucti quisti supradicti dinari de li supradicti provisioni hagio pagato a le supradicti persuni per comandamento de lu supradicto regio thesaureri ad ragione de carlini deyci per ducato. Et ad cautela de lu supradicto thesaureri et declaracione de la prefata maiestà de Re li hagio facta fare questa presente apoca subscripta de ma propia mano et sigillata de lu mio propio sigillo piezulo». Il documento è riportato da Felipe Mateu y Llopis nell'appendice documentaria del già menzionato saggio dedicato a Mateu Pujades (MATEU Y LLOPIS, «Algunos documentos...», cit., p. 29). L'autore dichiara di aver trovato i documenti pubblicati in appendice nel 1937, in una miscellanea (un fascicolo di "Varios") non ancora inventariata (ivi, p. 4, nota 1).

¹¹⁹¹ Sull'organizzazione amministrativa del Principato di Taranto in quegli anni si vedano S. MORELLI, «Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del Principato di Taranto alla metà del XV secolo», in *Società e storia*, 73 (1996), pp. 487-525 e ID., «Aspetti di geografia amministrativa nel Principato di Taranto alla metà del XV secolo», in L. PETRACCA-B. VETERE (a cura di), *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463). Atti del convegno di studi (Lecce, 20-22 ottobre 2009)*, Roma, 2013, pp. 199-245.

¹¹⁹² Sull'imitazione dell'amministrazione regia da parte del principe di Taranto ha insistito a lungo il filone di studi che considera il Principato un modello di sovranità alternativa. Al riguardo mi limito a rinviare ai seguenti lavori: B. VETERE-F. SOMAINI (a cura di), *I domini del principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463): geografia e linguaggi politici alla fine del Medio Evo*, Galatina, 2009; PETRACCA-VETERE (a cura di), *Un principato...*, cit.; G. COLESANTI (a cura di), *Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re. Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (sec. XII-XV)*, Roma, 2014.

per nos ordinatis et in antea ordinandus quatenus eidem Loysio ex nunc in antea anno quolibet sua vita durante de pecunia ipsarum collectarum predictam provisionem unciarum undecim de mens(e) in mens(e) pro rata ipsis solvant, dent et assignent. Et de solutione eiusdem provisionis eb eodem Loysio debitam recipiant apodixam quam una cum transumpto presencium in eorum computis producendam ipsis et unicuique ipsorum plene sufficere volumus ad cautelam»¹¹⁹³.

D'altra parte, in casi particolari, le comunità feudali, in ultima istanza, come le università demaniali, erano sottoposte al controllo della corona relativamente alla corresponsione dei diritti regi. Un commissario generale della corte in Abruzzo Ultra, il dottore in legge Domenico di Anselmo di Loreto, tra il dicembre del 1445 ed il gennaio dell'anno seguente, ingiunse alle terre della baronia di Casanova di certificare tutti i versamenti effettuati nelle tre indizioni precedenti, presentandogli le relative *antapoche* e le ricevute d'incasso dei riscuotitori. Alle comunità che risultarono in regola con il Fisco, egli rilasciò, «ad ipsarum cautela», una ricevuta complessiva, in cui, ricordando come l'università

coram nobis, ex nostro mandato, presentavit omnes apodissas, cetulas et antapocas suarum solutionum, tam VI^e, VII^e e VIII^e inditionum, quam omnium collectarum generalium s(eu) victorie pro tribus colletis maritagiorum pro quinque coronationibus pro duabus et omnibus ipsis antapochis per nos visis et spectis

certificava che «dictam universitatem rect(e) solvisse et nichil restatolvere». Il commissario dichiarò i sudditi «absolvuntur et liberantur ab omnibus solutionibus super dictis a VI^a indicione inclusive usque ad nonam indicionem exclusive», in modo che «nullus poxit dictam universitatem molestare aut inquietare de predictis solucionibus»¹¹⁹⁴.

¹¹⁹³ ASN, *Sommaria, Dipendenze*, 547, I^a numerazione, 1° fascicolo, allegato 48.

¹¹⁹⁴ Egli concludeva infatti il documento affermando come «ad ipsarum cautela omnes apodissas et antapocas nobis presentatas in nostro registro registratas hanc presentem fecimus». L'agente trascrisse tutte le ricevute in un proprio registro, ricopiate poi dal Gaçull nel proprio libro destinato alla *Sommaria* (ASN, TGA, 8, f. 273v).

CONCLUSIONI

Grazie ai banchi, la tradizionale funzione di cassa del tesoriere generale fu perlopiù soppiantata da compiti di natura burocratico-amministrativa. In virtù della facoltà di rendere esecutive e confermare le nomine regie, egli godeva del controllo dell'intero organico coinvolto nell'esercizio del servizio di tesoreria, a cui forniva anche direttive riguardo le modalità di riscossione dei tributi. Nel Regno di Napoli, il tesoriere impose fin da subito l'autorità riconosciuta alla propria figura dal Magnanimo. Egli comminava impietosamente le più dure pene previste dal Fisco regio per i contribuenti inadempienti, sia demaniali che feudali, verificava certi conti pubblici preliminarmente all'ufficio di revisione e ne esigeva implacabilmente gli avanzi.

Inoltre, il tesoriere partecipava attivamente al processo di approvvigionamento della corte, anche in virtù della facoltà di garantire ai fornitori la copertura finanziaria degli acquisti.

Se resta da approfondire il ruolo svolto dai banchi nel servizio di tesoreria pubblica, si è inteso preliminarmente chiarire che il loro intervento era limitato all'espletamento di un "normale" servizio di conto corrente bancario, per cui essi non erano legittimati ad eseguire autonomamente incassi e pagamenti, ma operavano sempre in nome e per conto degli ufficiali della corte. La questione non è tuttavia di tutto riposo, come avremo modo di comprendere meglio nel capitolo dedicato al debito, in quanto il conto corrente degli ufficiali regi, e del tesoriere generale in particolare, era "pubblico" e "privato" allo stesso tempo, in quanto loro intestato personalmente. Si è accennato inoltre all'importanza dei banchi rispetto al finanziamento dei momentanei scompensi di cassa della tesoreria determinati dalla discrasia tra le entrate e le uscite della Corona ed al finanziamento del *deficit* di bilancio in generale. In tale ambito, rappresentava un elemento fondamentale l'*honor* del banchiere, il quale non sempre disponeva dei fondi necessari per servire la Corona ed era costretto a ricorrere a sua volta al credito.

Nel Regno di Napoli, Alfonso adottò le medesime procedure di erogazione della spesa previste dalla prassi della Corona d'Aragona, senza però trascurare certe efficienti pratiche proprie della tradizione regnicola. In particolare, egli diffuse i titoli di spesa e di credito aragonesi e le misure cautelative necessarie a consentire di verificare debitamente i pagamenti, compresi gli usi che egli stesso, negli anni della guerra, aveva stabilito che non fossero rispettati, relativi soprattutto alla restituzione dei prestiti

(come il rilascio della quietanza d'entrata di colui che aveva ricevuto il mutuo per conto della corte o l'apposizione della sua dichiarazione autografa d'incasso sul titolo di credito).

Inoltre, grazie al ricongiungimento del tesoriere generale alla corte, nel nuovo stato il Magnanimo attuò con successo la politica di accentramento delle finanze a cui aveva dato origine nella penisola iberica salvo derogarvi a causa dell'*absència* e della *distància*. I provvedimenti regi che disponevano, in qualsiasi modo, spese a carico delle entrate locali della Corona acquisivano esecutività soltanto in seguito all'autorizzazione del tesoriere generale, mediante l'emissione di atti caratterizzati da rilevanza giuridica. Anche il semplice visto dell'ufficiale si atteggiava come condizione di efficacia dei titoli di spesa regi. In definitiva, l'autorizzazione del tesoriere generale opera come momento che legittima e perfeziona le obbligazioni contratte dal re¹¹⁹⁵. Ciò consentiva all'ufficiale di godere di una più ampia conoscenza dello stato delle finanze reali, nonostante la diffusione delle assegnazioni dirette.

Infine, perseguendo efficacemente la responsabilità contabile di tutti coloro che amministravano denaro della Corona, la corte organizzò un sistema molto razionale di riscossione e di pagamento che coinvolgeva anche le amministrazioni cittadine e feudali. Il sistema di verifica era tale da consentire ai revisori di seguire l'intero percorso dei flussi finanziari del Regno, nonostante le numerose spese assegnate dalla corte direttamente sulle entrate locali dei vari uffici regi, delle università demaniali e dei domini feudali. Essendo investiti di responsabilità contabile nei confronti della Corona, sindaci e baroni, per loro «cautela», contestualmente al versamento dei tributi ed al pagamento delle spese loro ordinate dalla corte eseguivano gli adempimenti amministrativi necessari a comprovare le proprie operazioni, secondo le indicazioni loro fornite dal re stesso e, soprattutto, dal tesoriere generale. I pagamenti erano verificati preliminarmente dai tesorieri provinciali, i quali fungevano così da tramite per la diffusione delle procedure di controllo promosse dalla corte.

¹¹⁹⁵ Non aveva potuto essere così nei primi anni della conquista, nei lunghi periodi in cui il tesoriere generale continuò ad operare nella penisola iberica. Ad esempio, non c'è il *vidit* del Pujades al mandato con cui, nel luglio del 1443, il Magnanimo ordinò all'università di Montana di versare il focatico dell'anno corrente al conte di Tagliacozzo Giovanni Antonio Orsini per la sua prestanza (cfr. ASN, TGA, 8, f. 177r).

I revisori erano posti così nelle condizioni di rilevare eventuali ammanchi e di individuarne i responsabili, garantendo la tutela giuridica degli interessi finanziari della corte fino agli importi più esigui.

Le pratiche burocratiche ed amministrative adoperate dagli ufficiali regi costituirono inoltre per i baroni un forte modello, contribuendo a razionalizzare la gestione finanziaria dei patrimoni feudali.

**CAPITOLO IX. IL SISTEMA CONTABILE: TRADIZIONE ED
INNOVAZIONE NELLA CONTABILITÀ DI MATEU PUJADES**

Anche in seguito al suo definitivo trasferimento nel Regno di Napoli, Mateu Pujades, in quanto tesoriere generale di tutta la Corona d'Aragona, continuò ad essere sottoposto al controllo contabile del maestro razionale del Regno di Valenza, sebbene la maggior parte dei flussi finanziari da lui gestiti riguardasse lo stato napoletano. Per tale ragione, presso l'Archivo del Reino di Valencia si conservano tre rendiconti del Pujades relativi al suo esercizio napoletano.

Si tratta delle cedole dei due semestri del 1446 e di un ordinario, il dodicesimo dell'amministrazione del Pujades, relativo al periodo settembre 1446-dicembre 1447¹¹⁹⁶.

Su di essi, finora, è stata richiamata scarsa attenzione rispetto all'importanza del contributo che il loro studio potrebbe apportare alla conoscenza della storia finanziaria, e non solo, del Regno di Napoli¹¹⁹⁷. In Italia, soltanto il prof. Francesco Senatore, di recente, ha fatto luce sull'esistenza di questa documentazione, in un contributo dedicato alla polisemia che caratterizzava il termine "cedola" nell'amministrazione aragonese del Regno di Napoli¹¹⁹⁸. Precedentemente, nella penisola iberica, Felipe Mateu y Llopis, nel 1941, nell'appendice documentaria di un articolo dedicato all'esercizio napoletano del Pujades, aveva pubblicato alcune partite del rendiconto relativo al primo semestre del 1446 come "Algunos asientos de los cuadernos del Tesorero real correspondientes al año 1446"¹¹⁹⁹. Inoltre, in occasione del quattordicesimo convegno dedicato alla storia della Corona d'Aragona, Carlos López Rodríguez, sulla base dei registri conservati presso l'Archivo del Reino de Valencia, ricostruì in parte la struttura delle entrate della tesoreria generale tra il 1424 ed il 1447, offrendo, quindi, anche dati relativi al Regno di Napoli¹²⁰⁰.

I registri furono redatti secondo la prassi aragonese descritta nella prima parte del III° capitolo. Tuttavia, a Napoli, la contabilità di matrice aragonese conobbe notevoli progressi, in particolare per la presenza di condizioni favorevoli alla diffusione della partita di giro (successo della politica regia di accentramento finanziario, ampliamento

¹¹⁹⁶ Rispettivamente ARV, MR, 9407-9408 (attribuiti erroneamente alla regina Maria dall'inventario della serie *Mestre Racional* dell'archivio) e 8791.

¹¹⁹⁷ Al riguardo si veda l'introduzione al capitolo X°, dedicato alla ricostruzione dei bilanci del Regno.

¹¹⁹⁸ SENATORE, «Cedole...», cit. Colgo l'occasione per ringraziare l'autore per averne consigliato a me lo studio nell'ambito delle ricerche connesse al dottorato.

¹¹⁹⁹ MATEU Y LLOPIS, «Algunos documentos...», cit.

¹²⁰⁰ LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La estructura...», cit.

del ricorso al credito, attività dei banchi). Allo stesso tempo, il processo di rendicontazione divenne più complesso, contribuendo a rendere il bilancio del tesoriere generale un efficace strumento di controllo delle finanze del Regno.

1. I REGISTRI

1.1 DA NAPOLI A VALENZA: LA STORIA ARCHIVISTICA

Le due cedole furono spedite da Mateu Pujades a Valenza, insieme a quella cedola del 1445, andata dispersa. Essendo privi di coperta ed in cattivo stato di conservazione, che i due registri siano *cèdules* lo si evince dall'affinità con i testi della serie conservati nell'archivio. Esse, infatti, si presentano come registri di prima nota. L'impressione è subito confermata dalla nota posta dai revisori al margine della entrata, in cui sono registrate le rate del focatico versate da numerosi centri e signori del Regno nel dicembre del 1445, che chiarisce: «fa continuar lo foculer rebut en la altra cèdula».

Non sembra che una copia fosse stata consegnata alla Regia Camera della Sommaria, dal momento che non ve ne è menzione negli inventari moderni dei registri di tesoreria sopravvissuti presso l'archivio dell'ufficio¹²⁰¹. D'altra parte, non è forse casuale che non risalga al 1446 alcuna delle poste pubblicate da Minieri Riccio e dal De Marinis¹²⁰². Morto nel dicembre del 1447, il tesoriere non ebbe tempo sufficiente per elaborare i bilanci ufficiali in seguito alla verifica preliminare, né di rendere alla corte ragione della gestione relativa all'ultimo anno della sua vita.

Come è stato anticipato, tale onere ricadde sugli eredi. Anche nel Regno di Napoli, fin dal periodo svevo, della rendicontazione dei funzionari defunti nel corso dell'esercizio erano tenuti ad occuparsi gli eredi¹²⁰³. Il 14 febbraio del 1448, poco dopo la morte del tesoriere, Alfonso ordinò al governatore del Regno di Valenza, sotto pena di 3.000 fiorini d'oro aragonesi, di ingiungere agli eredi dell'ufficiale di presentare, entro il termine perentorio di due mesi, i conti dell'amministrazione del Pujades non ancora sottoposti a verifica¹²⁰⁴.

¹²⁰¹ Sugli inventari, attualmente conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli, si veda SENATORE, «Cedole...», cit., p. 131, nota 14. Sulle serie di interesse aragonese in generale che costituiscono attualmente l'archivio della Sommaria si veda SENATORE, «Percorsi archivistici...», cit.

¹²⁰² C. MINIERI RICCIO, «Alcuni fatti di Alfonso I d'Aragona», in *Archivio storico per le province napoletane*, 6 (1893), pp. 1-36, 231-258, 411-461; su tale lavoro si vedano le considerazioni espresse in SENATORE, «Cedole...», cit. Per il riferimento bibliografico al De Marinis vedi *infra*

¹²⁰³ CARUSO, «Il controllo...», p. 228. Nel caso in cui l'erede fosse stato un minore, incapace di ricostruire i risultati della gestione del genitore, i razionali si rivolgevano ai dipendenti dell'ufficio. Intanto, essi avevano la facoltà di sequestrare ed amministrare, in via cautelativa, i beni del funzionario defunto (*ibidem*).

¹²⁰⁴ Riportiamo la parte dispositiva del documento: «Cum dilectus quondam consiliarius et thesaurarius noster generalis Matheus Pujades, miles, in vita sua compota administracionis sui thesaurarius officii

Della rendicontazione del Pujades si occupò in particolare l'omonimo figlio (d'ora in poi Mateu Pujades *junior*), il quale ereditò i beni paterni e divenne anche dei fratelli minori Iolant, Elisabet e Nicolau¹²⁰⁵. Secondo Lapeyre, potrebbe essere identificato con un vice-portulano di Agrigento ricordato da Mateu y Llopis e Vicens Vives¹²⁰⁶. Ciò si evince dall'ordinario, in cui è registrato un compenso di 350 ducati versato dall'erede medesimo a coloro che avevano lavorato, per più di un anno (!), alla compilazione di quel registro e dell'ordinario precedente, l'undicesimo dell'amministrazione del Pujades. Più precisamente, il pagamento era stato effettuato «per metre en orde lo present compte hi altre precedent a aquest», in favore di «aquells qui han treballat per temps de un any o pus»¹²⁰⁷.

I registri di tesoreria relativi alla dominazione alfonsina erano conservati suddivisi per semestre, perlopiù, oppure per anni indizionali, stando ai riferimenti di Tammaro De Marinis, il quale, nella sua opera dedicata alle biblioteche dei sovrani aragonesi di Napoli, pubblica documenti tratti dai registri di tesoreria conservati presso l'Archivio di Stato della capitale prima della distruzione, tutti definiti generalmente “cedole”, nonché agli inventari di epoca moderna dei libri custoditi nell'archivio della Regia Camera della Sommara¹²⁰⁸. D'altra parte, sembra che anche a Napoli il periodo finanziario di riferimento per la redazione del bilancio della tesoreria centrale fosse il semestre: il primo punto di una prammatica primo-cinquecentesca (1505) relativa all'ufficio stabiliva che il tesoriere generale «dea cuenta de su administración en la nuestra Camara

non dederit velimusque ut eadem ipsius heredes coram nobis seu quibus voluerimus pro nobis exhibeant. Ideo present(is) serie de certa nostra sciencia et expresse, vobis dicimus et mandamus sub obtentu nostre gracie, ireque et indignacionis incursu ac pena trium mille florenorum auri Aragonum a vobis si secus egerit(ur) irremissibiliter exigendorum nostroque erario applicandorum quat(enus) visis presentibus heredes dicti quondam thesaurarii nostri generalis citeris sive citari faciatis certa sub formidabili pena eisdem iniungendo ut infra duorum mensium tempus a die citacionis eisdem facte inantea computandum que eis nunc pro tunc precisum et perentorium terminum assignamus nostro se conspectui personaliter representent compota administracionis dicti thesaurariatus officii vice et loco dicti quondam thesaurarii, cuius hereditatem cum hoc honore suscepere nobis aut quibus voluerimus exhibituri» (ACA, RC, 2656, f. 109r).

¹²⁰⁵ VICIANO NAVARRO, *Catarroja...*, cit., p. 42. Gli esecutori testamentari dell'ex tesoriere furono il fratello Jaume e la moglie Joana (ivi, p. 41).

¹²⁰⁶ LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 122. Potrebbe quindi essere lui il maestro portolano Mateu Pujades a cui, nell'ottobre del 1437, il re, da Gaeta, spiccò una lettera di cambio affinché pagasse all'usciera Francesch d'Aviu 110 ducati correnti, dovutigli per l'acquisto di due cavalli da parte della corte (ACA, RC, 2715, 40).

¹²⁰⁷ ARV, MR, 8791, f. 468v.

¹²⁰⁸ T. DE MARINIS, *La Biblioteca napoletana dei re d'Aragona*, Milano, 1952-57, vol. II, pp. 227-245.

de la Sumaria de seys meses en seys meses, como es la orden y costumbre del dicho Reyno»¹²⁰⁹.

La lunga tradizione dell'anno indizionale nel Regno di Napoli spiega perché l'ordinario pervenutoci riguardi la decima indizione del ciclo in corso, cominciata, appunto, il 1° settembre del 1446: il registro si protrae, però, fino al dicembre dell'anno indizionale successivo, in modo da dare ragione anche degli ultimi mesi della gestione del tesoriere, morto alla fine del 1447.

Il testo si esprime generalmente in prima persona in relazione al tesoriere, salvo passare alla terza persona, anche nell'ambito della medesima registrazione, nelle poste che menzionano il figlio. Nel seguente modo, la registrazione della restituzione di un prestito in favore del mercante di Perpignano Bertran Crexells si riferisce ai documenti giustificativi dell'operazione allegati al bilancio (l'albarano regio e la ricevuta di pagamento del beneficiario):

e cobrí lo dit albarà, lo qual restituesch a la present data ensemps ab la àpoca que après ne ha fermada an Matheu Puiades fill e hereu del dit tresorer¹²¹⁰.

L'erede si occupò, infatti, anche di recuperare i possibili documenti giustificativi non ancora acquisiti dal padre prima della morte. La verifica dei conti dei propri familiari defunti poteva rappresentare per gli eredi un vero incubo, per l'incidenza che l'accertamento di una loro eventuale responsabilità amministrativa poteva avere sul proprio patrimonio. D'altra parte, la corte era tenuta a restituire ad essi gli eventuali debiti maturati nei confronti dei funzionari mediante il disavanzo dell'esercizio. Si comprende così in che senso, in seguito alla morte dei protonotari regi Pere e Ferrer Ram, fratelli, la figlia del primo, Beatriz, si rivolse con *clamor* al re affinché sollecitasse il maestro razionale del Regno di Valenza ad esaminare i conti del padre e dello zio¹²¹¹. Una copia del superstite ordinario del Pujades fu consegnata anche alla Regia Camera della Sommaria, dal momento che esso risulta annoverato tra le "cedole" repertoriate in

¹²⁰⁹ CERVONI (a cura di), *Pragmaticae...*, vol. III, cit., p. 265.

¹²¹⁰ ARV, MR, 8791, f. 453v.

¹²¹¹ L'episodio è ricordato in una lettera inviata dal Magnanimo all'ufficiale il 25 gennaio del 1453: «Mestre racional. Los comptes que són en vostre officis del temps de la administració de micer Pere Ram e de micer Ferrer Ram, quondam prothonotaris nostres, fins açí no son encara vists ne examinats ne, per consegüent, difinits. E com per açò, per part de la hereua dels dits prothonotaris a nos sia stada feta clamor, vos manam molt stretament que en continent, ab summa diligència entengats e fasats entendre en la examinació e presta expedició dels dits comptes» (ARV, MR, 9050, f. 57r).

uno degli inventari moderni (il settecentesco) dei registri, prima menzionati. Il testo è ricordato come

Cedola de m(esser) M.P., cavaliere, consigliere et thesoriero generale del Signor Re, dell'anno da settembre 1446 per tutto dicembre 1447¹²¹².

L'autore del repertorio ricorda altresì come nel testo fosse registrato- secondo, come sappiamo, la prassi aragonese- anche l'atto di nomina del Pujades quale tesoriere generale della Corona, risalente al giugno del 1439, in seguito alla morte di Bernat Sirvent:

Anco vi è la patente fatta da d(itt)o Re Alfonso sotto la data in Capua a 22 di giugno 1439 di thesorero generale in persona del sud(ditt)o m(esser) Mattheo, vacato per morte de Bernardo Servent¹²¹³.

Il registro fu conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli, fino alla distruzione avvenuta durante la seconda guerra mondiale, come nona cedola di tesoreria, come si evince dai riferimenti documentari del de Marinis e di Minieri Riccio, che ne trassero alcune delle poste da essi pubblicate¹²¹⁴.

Mateu Pujades *junior* trasmise a Valenza i rendiconti, insieme ad altri libri appartenenti all'archivio paterno, in cui erano registrati documenti eterogenei¹²¹⁵. Tuttavia, l'undicesimo ordinario dell'amministrazione del Pujades, a cui pure fanno riferimento le note marginali delle cedole correlate, è andato disperso¹²¹⁶.

¹²¹² ASN, TGA, 1/IV, f. 38v.

¹²¹³ *Ibidem*.

¹²¹⁴ Cfr. MINIERI RICCIO, «Alcuni fatti...», cit., pp. 249-255 e DE MARINIS, *La Biblioteca...*, cit., vol. II, pp. 229-230.

¹²¹⁵ In particolare, si tratta di un registro dei privilegi regi disponenti spese ordinarie a carico dei redditi della corona, insieme alle relative esecutorie della Sommaria e, eventualmente, del tesoriere stesso (ARV, MR, 9566) e di un libro in cui furono trascritti documenti di natura strettamente finanziaria emessi dall'ufficiale, quali assegni, lettere di cambio ed altri titoli di credito (ARV, MR, 9405).

¹²¹⁶ Cfr. ARV, MR, 9407-9408, *passim*.

1.2 LA PRASSI ARAGONESE

I libri, redatti in catalano, sono divisi nelle due consuete sezioni delle entrate (*Rebudes*) e delle uscite (*Dates*), ciascuna delle quali suddivisa per mese, ognuno con la propria intestazione¹²¹⁷. Le poste sono redatte in forma discorsiva e graficamente ben distinte tra loro; l'importo della somma ricevuta o versata è riportato in numeri romani, generalmente nelle monete di conto del Regno di Napoli (ducati, tari e grani), a destra delle registrazioni, all'esterno della linea verticale da cui queste sono delimitate. Talvolta, la moneta effettiva in cui era avvenuta l'operazione è indicata all'interno della partita. Ad esempio, nel testo della registrazione di 580 ducati dei proventi della Dogana delle pecore di Puglia, il Pujades precisa come

rebí·ls en les monedes següents, ço és en moneda d'or, al pes primer, CCCC duc. e CLXXV duc. en aragoneses sens pesar-los, com axí dix que los havia rebuts¹²¹⁸.

Inoltre, iscrivendo in bilancio il compenso corrisposto ad un agente incaricato della numerazione dei fuochi nella provincia di Basilicata, il tesoriere ricorda che esso era stato stimato «en XXX alfonsins, que valen [...]»¹²¹⁹.

Il modo di esposizione delle voci è costante e neutrale. Come di consueto, esse sono introdotte dalla formula «Ítem, rebí (*o pos en rebuda d'en*)» per le entrate e «Ítem, doní (*o pos en data d'en*)» per le uscite, seguita dal nome e dalla qualifica del versante/beneficiario, dalla causale dell'operazione e, almeno nell'ordinario, dall'indicazione dei documenti giustificativi allegati. Eccezionalmente sono adoperati aggettivi connotativi, come nella registrazione della spesa per l'acquisto di «un bell cavall» che il re volle donare al camerlengo del papa oppure laddove Paolo Rucellai viene definito «lo gros mercader florentí»¹²²⁰.

Nelle cedole, le operazioni, disposte in ordine cronologico, sono descritte perlopiù in maniera sintetica, spesso senza neppure l'indicazione dei documenti giustificativi ad

¹²¹⁷ Sull'uso del catalano, tra l'altro, nei registri di tesoreria conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli prima della seconda guerra mondiale, si veda A.M. COMPAGNA PERRONE CAPANO, «L'uso del catalano a Napoli», in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee e delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume. XVI Congresso internazionale di storia della Corona d'Aragona* (Napoli-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 1997), vol. II, Napoli, 2000, in particolare pp. 1360-1361.

¹²¹⁸ ARV, MR, 8791, f. 58r.

¹²¹⁹ ARV, MR, 9407, f. 152v.

¹²²⁰ Cfr., rispettivamente, ivi, f. 125r e ARV, MR, 8791, f. 454r.

esse allegati¹²²¹. Talvolta, il riferimento a questi è soltanto accennato: la registrazione di un pagamento in favore del musicista Miquel Giner, ad esempio, rinvia alla delibera di spesa del sovrano «de mà sua signada, ab són segell en lo peu segellada, a mi dreçada, dada etc.»¹²²².

Acquisisce, dunque, una certa rilevanza l'inserzione, nelle cedole, di notizie a fini puramente informativi, non funzionali agli scopi contabili. Non a caso, la posta che registra lo *ius relevi* che il calabrese Federico di Bonoscilo versò alla tesoreria, nell'aprile del 1446, per certi feudi suoi e della figlia Caterina, precisa come questi fossero tenuti a prestare alla corte il servizio feudale, secondo le consuetudini proprie del Regno di Napoli, ricordando come

és cert que los dits Federico e Caterina són tenguts per los dits dos pheus fer e prestar a la cort del senyor Rey lo servici pheudal segons us e consuetut del Realme¹²²³.

Nell'ordinario, invece, come previsto dalla prassi aragonese, le poste riportano sempre tutti i dettagli spazio-temporali e circostanziali delle operazioni, giungendo ad essere anche molto complesse. Esso continuò ad essere, allo stesso tempo, una scrittura sintetica, dal momento che unificava nella medesima registrazione gli introiti che facevano capo ad un unico ordinativo d'incasso oppure gli esiti autorizzati dal medesimo titolo di spesa; al contrario, nelle cedole ciascuna operazione finanziaria è considerata generalmente in maniera isolata.

Nelle cedole risultano registrati come tali anche i pagamenti effettuati dalla tesoreria per far fronte agli urgenti bisogni della corte, anche prima dell'emissione del titolo di spesa ufficiale, sulla base di una qualche autorizzazione da parte del re. Ad esempio, nel mese di settembre del 1446, nella cedola sono registrati separatamente due versamenti effettuati «de manament del senyor Rey» in favore di Francí Bosom, responsabile dei lavori di ristrutturazione di Castelnuovo, per le spese connesse a questi connesse, nei giorni 9 e 13, dell'importo, rispettivamente, di 500 e 1.500 ducati:

- Ítem, lo dit dia [9 settembre] doní an Francí Bosom, havent càrrech de la o[br]a que-s fa en lo Castell Nou de la ciutat de Nàpols, los quals de manament del senyor Rey li accorreguí en la dita ciutat de Nàpols per convertir aquells en la dita obra: D duc.¹²²⁴.

¹²²¹ Il giorno è espresso in numeri romani cardinali soltanto per il primo evento contabile ad esso relativo, ricorrendo per gli altri l'espressione "lo dit dia".

¹²²² ARV, MR, 9407, f. 118v.

¹²²³ Ivi, ff. 21v-22r.

¹²²⁴ ARV, MR, 9408, f. 48r.

- Ítem, lo dit dia [13 settembre] doní an Ffrancí Bosom, havent càrrech de la obra del Castellnou de Nàpols, los quals [l]i accorreguí eb la dita ciutat de Nàpols en accorrimet de la dita obra: I^aD duc.¹²²⁵.

L'ultimo giorno del mese, l'ufficiale della scrivania di razione che vigilava sulle spese del cantiere, Lluís Castelló, presentò allo scrivano di razione Antoni Olzina il resoconto delle spese effettuate dal Bosom nel corso del mese, ammontanti a circa 1.800 ducati, affinché emettesse l'albarano. Infatti, pur avendo "anticipato" il denaro, il tesoriere aveva bisogno dell'albarano sia per regolarizzare la procedura di pagamento, rendendo all'ufficio di revisione il titolo di spesa, sia per effettuare la compensazione tra la somma anticipata in maniera forfettaria e l'importo realmente speso dal Bosom. Di fatto, nell'ordinario, l'importo speso complessivamente per Castelnuovo (e per la connessa Torre di San Vincenzo, avamposto difensivo del castello) nel mese di settembre è registrato in un'unica posta. Questa indica l'albarano dello scrivano di razione, allegato al conto, come documento giustificativo del pagamento, al quale rinvia per i dettagli delle spese sostenute dal Bosom, senza far alcun riferimento alle anticipazioni, che, evidentemente, non era rilevante ricordare nel bilancio ufficiale:

Ítem doní a'n Francí Bosom, havent càrrech special de la fabrica qui's fa de present en lo Castellnou e Torre de Sant Vicent de la ciutat de Nàpols, los quals li eren deguts ab albarà de scrivà de ració scrit en la dita ciutat de Nàpols lo derrer dia del present mes de setembre per rahó de les messions e despeses que de manament del Senyor Rey per ell són stades fetes en la ciutat de Nàpols en lo dit present mes de setembre [...], comprés lo salari d'en Lluís Castelló, de offici de scrivà de ració, a ell taxat per los treballs que sosté en la administració de la dita obra, segons en lo dit albarà hon particularment e distincta les dites despeses són especificades se conte, que cobré: I^aDCCLXXXII duc. II tr. XVI gr. II pix.¹²²⁶.

¹²²⁵ Ivi, f. 50r.

¹²²⁶ ARV, MR, 8791, f. 170r.

2. PER L'ACCENTRAMENTO CONTABILE DELLE FINANZE REALI

2.1 DALL'“ACCELTARE IN CONTO” ALL'“ACCELTARE NEL PROPRIO CONTO”

Fin da prima che il Magnanimo conquistasse Napoli, in Italia meridionale tutti coloro che, a qualsiasi titolo, detenevano denaro per conto della corte aragonese versavano alla tesoreria alfonsina soltanto le eccedenze del loro ufficio, dopo che il tesoriere aveva effettuato la compensazione tra i crediti ed i debiti della tesoreria verso di loro. Questi verificava ed approvava, o, come si diceva allora, “ammetteva/accettava in conto” i pagamenti da essi effettuati per ordine del re¹²²⁷.

Nel gennaio del 1442, Alfonso concesse all'*alguatzir* Rigo Romano una grazia di 100 fiorini d'oro aragonesi, che avrebbe dovuto trattenere dalle 25 onces che era tenuto a corrispondere al tesoriere generale Mateu Pujades per un accordo stipulato con il re relativamente alla capitania di Patti. Contestualmente, egli scrisse al Pujades, ordinandogli che, al momento del versamento delle 25 onces da parte del Romano, gli “ammettesse in conto” la somma a questi assegnata a titolo grazioso mediante la lettera patente (il mandato di pagamento ufficiale) che gli sarebbe stata presentata:

Napoli, 23.I.1442. «Tresorer, manam-vos que en les XXV onces que Rigo Romano, alguatzir nostre, vós ha de dar per cert partit que ab ell havem fet de la capitania de Pati, li admetats en compte aquells cents florins d'or d'Aragó, los quals per molts serveys agradables per ells a nos fets e despeses, per vós li manam ésser dats, segons veurets per altra letra patent, en la qual vós manam los dits cents florins li donets. E en açò no metats dubte algú, car axí volem ho façats»¹²²⁸.

In seguito alla conquista di Napoli, in virtù della pratica dell'“accettazione in conto”, tutti i pagamenti non ordinari effettuati dagli ufficiali regnicoli per conto della corte finivano per essere iscritti nel bilancio del tesoriere generale. Questi registrava nel proprio conto tali spese al momento del versamento delle loro eccedenze alla cassa centrale dello stato.

In questo senso, il tesoriere generale, nei mandati in cui autorizzava i funzionari locali ad eseguire i pagamenti loro ordinati dal re, era solito assicurare a questi che avrebbe “accettato nel proprio conto” gli esiti, effettuando la compensazione rispetto ai crediti della tesoreria verso di essi. Non a caso, nella sezione dell'*Exitus* dei commissari

¹²²⁷ Vedi *infra*.

¹²²⁸ ACA, RC, 2901, f. 49v°.

provinciali sono registrate soltanto le spese ordinarie disposte dal re sul loro ufficio, oltre che, ovviamente, i versamenti alla tesoreria generale¹²²⁹.

La procedura dell'“accettazione”, ossia della verifica e dell'approvazione dei pagamenti effettuati per ordine del re, era praticata anche dai tesoriere e dai commissari provinciali nei confronti degli organismi locali (università e signori feudali), come si è avuto modo di vedere nel capitolo precedente. Gli esiti non correnti confluivano poi nel conto del tesoriere generale al momento del versamento delle eccedenze del loro ufficio.

Il 5 novembre del 1445, il Magnanimo ordinò all'erario di Terra di Lavoro e Contado del Molise Nicola de Marino di Somma di consentire al barone-condottiero Giacomo da Montagano di trattenere, per la sua prestanza, 200 ducati dall'importo della rata di Natale del focatico che lui ed il fratello Francesco erano tenuti a versare alla corte per le loro terre¹²³⁰. Il giorno seguente, il Pujades inviò all'ufficiale il relativo mandato esecutivo, ordinandogli che

li accepteti li dicti CC ducati.

Da parte sua, il tesoriere generale gli garantiva che

nuy ve l'acceptaremo en nostro compto¹²³¹.

Ma i vassalli dei da Montagano versarono il focatico alla tesoreria generale, per cui il Pujades ne rimise il pagamento al tesoriere d'Abruzzo Andreu Gaçull, in quanto Giacomo da Montagano era attivo in quella provincia. Nel proprio mandato, il tesoriere generale riportò integralmente il testo dell'ordine regio, intestato al Marino, spiegando come «la qual preinserta letra no és venguda a affecte e açò perquè los vassals del dit Jacobo e Francisco de Muntagana han paguats aquí, a mi, los diners que devian donar a la cort per rahó dels fochs dels quals devia haver lo dit Jacobo de Muntagana los dits CC duc. e aquells fins aquí no haia haguts per la prop-dita rahó». Il Pujades ordinava al

¹²²⁹ Al riguardo e sulla necessità del mandato esecutivo del tesoriere generale si veda il cap. VIII.

¹²³⁰ L'ordine di pagamento è riportato nel mandato con cui il Pujades rimise poi la spesa al tesoriere d'Abruzzo (vedi *infra*).

¹²³¹ Caramanico, 6 novembre 1445: «Magnifice vir et tanq(uam) frater carissime. La magestate de lo signori Re ha comandato que per vuy siano concedite a lo signori Jacobo de Montagana ducati ducente sopra li focarere de li terre de lo Signori Francisco de Montagana, son fratello, y de li terre soy, ço he di questa prima terça de Natale. E per tanto, per complir lo dicto comandamento de lo dito signori Re, vuy prego li accepteti li dicti CC ducati. E nuy ve l'acceptaremo en nostro compto. E per questo enviam cautela vuy faximo quista presente letra. Scrita Caramanico a VI de noembre. M(atheu) P(ujades) T(resorer) general» (ARV, MR, 9405).

tesoriere provinciale «que doneu al dit Jacobo dels diners dels fochs los dits CC duc. [...] atès que lo dit Jacobo de Muntagana és aquí en aqueixa provincia en servey del dit senyor», dichiarando che

la dita quantitat vos promet excomputar e prendre en compte¹²³².

Il Gaçull non effettuò il pagamento, probabilmente perché l'ordine regio era intestato al Marino, rispedito al mittente il mandato del tesoriere generale¹²³³. Così il Pujades si rivolse nuovamente a questi, al quale, per sua «maiore cautela», inviò un nuovo mandato, il quale faceva riferimento all'ordine regio contenuto nella lettera al Gaçull, ad esso allegata. Spiegandogli come «nuy havimo receputi qua li denari de li foculeri de le terre de li supra-dicti Ffrancisco e Jacobo de Muntagana e lo dito comandamento perciò non sia stato compiuto», il Pujades, essendo a conoscenza di certe sue disponibilità finanziarie, ordinò al commissario di assegnare, «per parte nostra», i 200 ducati al Montagano, assicurandogli che

nuy vi li accepteremo en nostro compto¹²³⁴.

¹²³² Napoli, 3 gennaio 1446. «Molt honorable e car frare, lo Senyor Rey havia feta una letra a micer Nichola Marino, erari de Terra de Lavor e comtat de Molisi, del tenor seguent: Rex Aragonum et utriusque Sicilie nobilis et egregie vir fidelis nobisque dilecte. Nuy havimo data licència a lo magnífico e dilecto consillere nostro Jacobo de Muntagana che de lo dritto de lo foculere de la tanda de Natale primo deve(n)ire per li soy vassalli e ali vassalli de Francisco de Muntagana so fratello a nostra corte contingente paguare se poza pilare ducento ducati in pagamento de la sua emprestança. Dicimove però e comendamo che ali diti loro vassalli debiate excomputare li diti CC duc., ca nuy ve li ferrimo acceptare in vostri computi. Veritin si vuy de presente vi potessano dare li diti CC duc., ve lo haveriamo a servizio accepto. E gardave de fare lo contrario per quanto haviti cara nostra gràcia. Dat(a) in Terra Planelle, die quinto novembris VIII^a ind(icione) MCCCCXXXV. Rex Alfonsus. La qual preinserta letra no és venguda a affecte e açò perquè los vassals del dit Jacobo e Ffrancisco de Muntagana han paguats açí a mi los diners que devian donar a la cort per rahó dels fochs dels quals devia haver lo dit Jacobo de Muntagana los dits CC duc. e aquells fins açí no haia haguts per la prop-dita rahó, perço vos prech que doneu al dit Jacobo dels diners dels fochs los dits CC duc. e per res no·l dileteu, com aquesta sia la voluntat del Senyor Rey, atès que lo dit Jacobo de Muntagana es aquí en aqueixa provincia en servey del dit senyor, car la dita quantitat vos promet excomputar e prendre en compte. E no pus per la present. Dèus sia ab tots. Prest a vostra honor. M(atheu Pujades), t(resorer) g(eneral)» (ARV, MR, 9566, f. 3r).

¹²³³ Al margine inferiore della registrazione del testo, una nota precisa: «Non habuit effectum et fuit restituta et fuit expedita dicto Nicholao Marino» (*ibidem*).

¹²³⁴ «Magnifice miles tamquam fratre carissime. Chisti dì passati la ma(ies)tà de lo sengore re vi havia fato uno comandamento tenore sequentis: Rex Aragonum et utriusque Sicilie nobilis et egregie vir fidelis nobisque dilecte itc. inserat(ur) est supra inserta in lictera facta et expedita Anthonio Gaçull supra. E perchè nuy havimo receputi qua li denari de li foculeri de le terre de li supra-dicti Ffrancisco e Jacobo de Muntagana e lo dito comandamento perciò non sia stato compiuto, e como sia certo che verso de vuy siano certi denari che siti tenuto dare a la regia corte, perciò per la presente ve comendamo che a lo dito

Finalmente, il Marino eseguì il pagamento. Il tesoriere generale registrò poi la spesa nel proprio conto, dichiarando di averla effettuata «per mans» dell'ufficiale:

Ítem, pos en data a micer Jacobo de Montag[ueua]¹²³⁵, los quals li accorreguí per mans de micer Nicola Marino en accorrimet del sou de les lançes que té en servey del senyor Rey, quitis d'alage ***: CC duc.¹²³⁶

Ed è proprio grazie alla procedura dell'“accettazione in conto”, praticata a vari livelli della gerarchia amministrativa dell'apparato finanziario regnicolo, che nel bilancio di Mateu Pujades risulta registrato, ad esempio, il pagamento di 300 ducati a Giovanni Antonio Orsini, eseguito dall'università di Campli, per ordine del re. Un'uscita in favore del conte comprende, infatti, la voce:

Ítem, los quals rebé per mi de la universitat de Campli: CCC duc.¹²³⁷

Come vedremo meglio nel prossimo sottoparagrafo, l'espressione “accettare in conto”, in generale, denotava un'operazione di compensazione tra crediti e debiti della corte, effettuata, tanto dal tesoriere generale quanto dai tesoriere provinciali, nei confronti di tutti coloro che, per qualsiasi ragione, detenevano denaro pubblico.

Jacobo de Muntagana assigniti per parte nostra li diti ducati CC. E nuy vi li accepteremo en nostro compto. E per quisto, a maiore cautela vostra, vi fatximo chista presente littera subscripta de nostra manu propria» (ARV, MR, 9566, f. 5v).

¹²³⁵ Inchiostro svanito.

¹²³⁶ ARV, MR, 9407, f. 130r.

¹²³⁷ Ivi, f. 145v. Per la vicenda del pagamento si veda il cap. VIII.

2.2 «FER ENTRADA PER EXIDA»: LA DIFFUSIONE DELLA PARTITA DI GIRO

Come è stato anticipato nell'introduzione al capitolo, sul piano strettamente contabile i bilanci furono redatti secondo principi ben precisi, ispirati alla prassi aragonese. Tra questi, come sappiamo, si distingueva in modo particolare la partita di giro, ossia il metodo contabile che contraddistingue le entrate o le uscite finanziarie che trovano contropartita in un correlativo obbligo di versamento o diritto di riscossione. Non prevedendo la compensazione tra le partite, l'operazione è registrata in bilancio contemporaneamente in entrata e in uscita, con la medesima causale e per lo stesso ammontare.

Secondo tale metodo, erano contabilizzate in modo particolare le operazioni di compensazione effettuate dal tesoriere generale nei confronti di tutti coloro che, custodendo, per qualunque ragione, denaro pubblico, avevano eseguito pagamenti per conto della corona (assegnazioni dirette). In questo modo, tutte le spese da questi effettuate localmente erano registrate nel bilancio, o, in termini tecnici, "accettate nel conto", del tesoriere generale. Nella posta che registra un donativo di 200 ducati concesso dal Magnanimo al Monlober, il quale li trattenne dagli stessi proventi del suo ufficio, la Dogana delle pecore di Puglia, il Pujades specifica:

E doní·ls en aquesta forma, que'ls hi he acceptats en compte, dels quals faz rebuda atràs¹²³⁸.

Infatti, per garantire la corretta formulazione del bilancio, l'importo era registrato anche in entrata, senza che il tesoriere avesse materialmente effettuato l'incasso, né eseguito il pagamento. In questo senso, questi descrive la «forma» in cui aveva "ricevuto" il denaro. Così, anche i 300 ducati pagati dall'università di Campli all'Orsini furono registrati anche in entrata dal tesoriere, il quale precisa:

E rebí·ls en aquesta forma, que per mi los han donat al comte de Tallacoçia, al qual ne faz data avant¹²³⁹.

Come è stato visto trattando delle procedure contabili adottate dalla tesoreria generale nella penisola iberica, le partite oggetto di compensazione, secondo un principio che abbiamo definito di "correlatività", erano registrate nell'ambito dello stesso mese. Così,

¹²³⁸ ARV, MR, 9407, f. 207r.

¹²³⁹ Ivi, f. 23r.

agli effetti contabili, numerose operazioni risultano iscritte in bilancio sia in entrata che in uscita per lo stesso importo e con la medesima causale.

Ad esempio, nel gennaio del 1446, Mateu Pujades registra un'entrata di 150 ducati dalla dogana del sale di Castellammare di Stabia, di cui era titolare Guillem Pujades, sebbene la responsabilità effettiva dell'ufficio fosse stata affidata al suo luogotenente Joan Caçano. In realtà, l'importo era stato versato direttamente da questi a Francí Bosom per le spese connesse ai lavori di Castelnuovo. Nella posta, infatti, il tesoriere precisa di averli ricevuti

en aquesta forma, que·ls donà per mi a Ffrancí Bosom per la obra del Castellnou, al qual ne faz data avant¹²⁴⁰.

Di fatto, tra le uscite del mese, risulta registrato il pagamento dei 150 ducati in favore del Bosom. Il tesoriere spiega come

donà·ls·hi per mi Johan Caçano, qui ha càrrech de la doana de la sal de Castellamar de Stabia per en Guillem Pujades, del qual ne faz rebuda atràs¹²⁴¹.

Mediante il metodo della partita di giro, era contabilizzata qualunque operazione di compensazione tra i crediti ed i debiti della corte. Nel giugno del 1447, Giuliano Riccio di Castellammare di Stabia versò alla corte, tramite i mercanti fiorentini Giovanni Bandino e Giovanni de Nicola, parte della prima rata (6.500 ducati) dell'arrendamento delle dogane di Napoli, Gaeta e Castellammare. Il 5 del mese, Ferrante, evidentemente in qualità di luogotenente generale del Magnanimo, aveva ordinato al Pujades di scontare dall'importo 500 ducati, assegnati agli stessi mercanti, in quanto si erano occupati di porre all'incanto le dogane¹²⁴². Per ragioni di chiarezza, i 500 ducati, in entrata, furono contabilizzati separatamente dai 6.000 ducati effettivamente versati dal Riccio, specificando che

rebí·ls d'ell en aquesta forma, que per mi los ha donat a Johan Bandino e Johan de Nicola, mercaders florentins, als quals ne faç data avant¹²⁴³.

«Fer entrada per exida» era l'espressione tecnica che denotava l'impiego della partita di giro, come emerge, tra l'altro, dalla nota che i revisori posero, nel bilancio del tesoriere

¹²⁴⁰ Ivi, f. 13r.

¹²⁴¹ Ivi, f. 116v.

¹²⁴² Al riguardo, si veda il capitolo seguente.

¹²⁴³ ARV, MR, 8791, ff. 85r. Per la registrazione dei 6.000 ducati cfr. ivi, f. 99r. L'uscita in favore dei mercanti è ivi, in f. 350v.

generale, al margine di un'uscita di 200 ducati, trattenuti da Guillem Pujades, come rata del suo stipendio, dai proventi della dogana del sale di Castellammare, il cui importo fu registrato, appunto, anche in entrata:

fa fer rebuda, entrada per exida de la doana de la sal de Castellamar¹²⁴⁴.

La partita di giro si prestava bene anche alla contabilità dei pagamenti effettuati dal tesoriere attraverso il trasferimento di crediti della corte, magari mediante una “detta” da parte del debitore della corona al beneficiario del pagamento. Il commissario di Terra di Lavoro Nicola Marino di Somma, sulla base di certi accertamenti effettuati dalla Sommara, era risultato, a causa della sua gestione, debitore nei confronti della corte. Mateu Pujades gli ordinò di pagare 50 ducati al condottiero Agostino di Sanseverino per la rata di dicembre della provvigione annua concessagli dal re genericamente sulle entrate della tesoreria generale. Il commissario fece una “detta” al Sanseverino, il quale rilasciò al Pujades una ricevuta di pagamento, confezionata da un notaio della tesoreria. Il tesoriere registrò l'importo sia in entrata che in uscita, precisando, in quest'ultimo caso, di averlo corrisposto

en aquesta forma, que per mi liu ha feta dita micer Nichola Marino de Suma, del qual ne faz rebuda atràs¹²⁴⁵.

Mediante una “detta” del Marino, il Pujades pagò al falconiere Pere Serra i 58 ducati dovutigli in virtù di un albarano della scrivania di razione. Il tesoriere acquisì il titolo di spesa e riportò l'importo tanto in entrata quanto in uscita, come chiarisce quest'ultima:

Ítem, lo dit dia pos en data a-n Pere Serra, de la falconeria del senyor Rey, los quals li eren deguts ab albarà de scriva de ració, lo qual me ha restituit. E doní·ls-hi en aquesta forma, que per mi los hi ha donats ho liu ha feta dita plana micer Nicola Merino de darlos-hi per tot lo present mes de ffebrer. E per ço'n faz rebuda atràs del dit micer Nicola Merino [...] ¹²⁴⁶.

In partita di giro erano contabilizzati anche gli stipendi dei castellani, i quali, come sappiamo, era pagati direttamente dalle università. A titolo esemplificativo, prendiamo in considerazione il caso del pagamento della rata di aprile del 1446 dello stipendio del castellano d'Ischia Joan de Mediço, che, come abbiamo visto, il Pujades gli aveva

¹²⁴⁴ ARV, MR, 9407, f. 76v. Per la relativa posta in entrata cfr. ivi, f. 3v.

¹²⁴⁵ Ivi, 85v.

¹²⁴⁶ *Ibidem*. Le operazioni, secondo quanto è stato finora esposto, sono registrate anche in entrata, al f. 9r.

assegnato sul focatico delle università di Piano di Sorrento, Massa, Vico, Positano, Gragnano, Lettere e Piedimonte¹²⁴⁷. Il tesoriere, da un lato, registra la spesa:

Ítem, doní a·n Bernat Metge, castellà del castell d'Iscla, per lo sou seu e dels companyons qui stan en guardia e custodia del dit castell, e són per la paga de la festa de Pascua prop passada [...] ¹²⁴⁸;

dall'altro, iscrive in entrata gli importi versati dalle comunità al de Mediço, dichiarando di averli ricevuti, per la rata di Pasqua del focatico, «per mans» del castellano, il quale l'aveva ritenuta per la propria retribuzione, secondo quanto risulta dall'uscita correlata (il corsivo è mio):

Ítem, pos en rebuda de les universitats dejússrites, per mans d'en Johan Metge, castellà del castell de Iscla, les quantitats de cascú d'elles davall particularment designades, les quals eren tengudes donar per lo terç del foculer que fou pagador en lo mes d'abril prop passat, segons que·s següex (*segue l'elenco delle somme corrisposte da ciascuna università*) [...]. Montan les dites quantitats, les quals lo dit Johan Metge de voluntat mia se ha retengudes [...] en paga del sou a ell degut per lo dit castell d'Iscla per la tanda d'abril prop passada, segons apar de la data que li faz avant ¹²⁴⁹.

Anche le esenzioni fiscali concesse dal re sulle entrate già accertate dalla Sommaria per un determinato anno indizionale erano registrate dal tesoriere sia in entrata che in uscita, anche se egli, materialmente, non riscuoteva né rimborsava il denaro. Dopo aver iscritto, in entrata, l'intero importo che la città di Isernia ed il conte di Venafro erano tenuti a versare alla corte per la rata di aprile del 1447 del focatico, Mateu Pujades registrò in uscita la franchigia (10 ducati) concessa al cavaliere isernino Francesco de Tofanisquis ed ai suoi nipoti. Il tesoriere attribuì loro la spesa, chiarendo come

los faç exida ací per ço com yo·n faç entrada, compresos ab altra maior suma de la dita ciutat de Isernia e del conte de Benafra, segons apar de la rebuda maior que faç del foculer atrás [...] per la tanda o paga de la festa de Pasqua propassada ¹²⁵⁰.

¹²⁴⁷ Cfr. il capitolo VIII.

¹²⁴⁸ ARV, MR, 9407, f. 169r.

¹²⁴⁹ Ivi, f. 36v.

¹²⁵⁰ ARV, MR, 8791, f. 325r. Per l'entrata, cfr. ivi, f. 75r.

2.2.1 IL MODELLO DI CONTABILITÀ DELLA CORTE

Come sappiamo, il tesoriere generale verificava ed approvava anche i pagamenti effettuati per conto della corte dai baroni del Regno. È stato già visto nel capitolo precedente, infatti, come nel mandato rivolto al conte di Venafro di versare al protonotaro apostolico la provvigione di 1.000 ducati che il re gli aveva assegnato sul focatico delle sue terre, Mateu Pujades gli garantiva che avrebbe “udito” ed “accettato” la spesa.

Tale procedimento amministrativo, su modello della corte, era praticato anche dai funzionari che operavano nell’ambito dei patrimoni baronali, almeno all’interno del Principato di Taranto. Nel novembre, presumibilmente del 1449, Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, dal suo castello di Brindisi, ordinò al capitano di Lacedonia (*Laquidonie*) Giacomo Fachircoro di comprare, con i proventi delle collette, 160 tomoli di orzo da consegnare al maestro di camera di Marigliano. Il principe garantiva al capitano che l’importo che avesse speso sarebbe stato «auduto e aceptato» dall’erario Ottaviano di Ostuni, mostrandogli il mandato stesso:

e de tucto quello se spenderà allo comparare e conduchere de lo dicto orgio, per Ottaviano nostro erario serà auduto e aceptato, mostrandoli questa lectre [sic] nostra, per la quale li comandamo lo debia audere et aceptare senza repugnancia alcuna¹²⁵¹.

Inoltre, quando concesse a Lavello 50 ducati del focatico relativo all’indizione in corso (la tredicesima del ciclo corrente: settembre 1449-agosto 1450) che essa era tenuta a versare all’Ostuni, al fine di contribuire alla costruzione delle mura cittadine, il principe rilasciò all’università un mandato indirizzato all’erario, affinché, al momento della riscossione, approvasse la spesa e procedesse ad effettuare la compensazione rispetto ai circa 150 ducati che il sindaco della comunità avrebbe dovuto originariamente corrispondergli:

5.VIII.[1449]: «Nobilis erarie noster, havendo graciosamente remessi e donati alla università de Lavello ducati cinquanta de la summa de ducati cento-cinquanta de li foculeri, quali ne sono per lo presente anno de la terciadecima indicione tenuti per possere loro più habilmente supplire a la fabbrica de li muri de quella terra, volemo et comandamote che al comto del sindaco di quella università li *dibii*, per li foculari del presente anno ne sono tenuti, excomputare, audere e acceptare li dicti ducati cinquanta, dimmodo alla nostra corte pagano de le dicte foculari ducati cento e quisto dicemo perché no simo certi si le fuculari de Lavello fossero tanti, più o meno de

¹²⁵¹ ASN, *Sommaria, Dipendenze*, 547, I^a numerazione, allegato 22.

cento-cinquanta como loro ne hanno exposto e per tua cautela havemo subscripta la presente de nostra propria mano»¹²⁵².

¹²⁵² Ivi, allegato 27.

3. VERSO UN PIENO CONTROLLO DELLE FINANZE DEL REGNO: LA REVISIONE DI BILANCIO

Come nella penisola iberica, per ragioni di controllo finanziario, il tesoriere era tenuto a realizzare una serie di adempimenti burocratici atti a comprovare le operazioni di cassa, comprese quelle effettuate mediante i banchi¹²⁵³. Fondati sulla prassi aragonese, nel Regno di Napoli essi divennero più ampi e complessi, sia in virtù del più articolato sistema amministrativo regnicolo, sia, soprattutto, per la dilatazione dell'attività finanziaria e creditizia della corte¹²⁵⁴. In particolare, a ciascuna operazione, per quanto semplicemente contabile che fosse, dovevano corrispondere uno o più documenti giustificativi determinati. In questo modo, il bilancio giunse a configurarsi quale efficace strumento di controllo delle finanze reali, attraverso la ricostruzione dell'intero percorso dei flussi.

Le “pezze d'appoggio” allegate ai registri “napoletani” del Pujades sono andati disperse. Come rileva Senatore, i giustificativi dovevano essere contrassegnati da una segnatura che li collegava alla partita contabile corrispondente¹²⁵⁵.

Tuttavia, numerose informazioni su di esse si ricavano dalle partite stesse. Le medesime pratiche rendicontazione furono osservate anche negli anni seguenti, come si evince dalle annotazioni poste dai funzionari della Sommaria al margine delle poste del superstite frammento di un registro di tesoreria dell'agosto del 1454, le quali forniscono certificazione dei documenti giustificativi resi dal tesoriere per ciascuna operazione registrata¹²⁵⁶.

Per quanto riguarda gli introiti, rispetto alle entrate fiscali alla cui riscossione era preposta la tesoreria generale, il tesoriere rendeva gli accertamenti della Sommaria. Nelle relative poste, egli rinvia infatti alla

¹²⁵³ Al riguardo, si veda il paragrafo 9 del presente capitolo. Sulla revisione contabile in epoca aragonese in generale si veda anche Senatore, «Percorsi archivistici...», cit..

¹²⁵⁴ *Ab antiquo* la monarchia definiva le caratteristiche che dovevano avere i giustificativi per essere considerati validi durante la rendicontazione (ivi).

¹²⁵⁵ Nella registrazione del pagamento di una rata di un debito della corte, il Pujades dichiara di allegare il titolo di spesa (l'albarano regio) alla partita successiva, dello stesso foglio, che registra il saldo del debito (ARV, MR, 8791, f. 278r). Senatore ipotizza che fossero legati al registro, probabilmente mediante una piegatura verticale (SENATORE, «Percorsi archivistici...», cit.).

¹²⁵⁶ Cfr. *Fonti Aragonesi*, vol. I, pp. 142 sgg.

certificació de la Sumaria, la qual he cobrada e restituesch a la present partida¹²⁵⁷.

Delle entrate rimesseglì dai vari organi finanziari del Regno, invece, il tesoriere non era tenuto, come abbiamo visto, a conoscere, né tantomeno a certificare, l'origine¹²⁵⁸. Neppure erano resi gli atti regi che avevano dato origine ad entrate di natura straordinaria, quali appalti di imposte indirette, alienazioni di diritti patrimoniali, privilegi, lettere di cambio, promesse di pagamento, in quanto essi erano già registrati nei libri "Pecunie" della cancelleria. Nella registrazione dei 2.500 ducati che l'università di Lanciano versò alla corte per ottenere sentenza favorevole nell'ambito di un processo, istruito presso il Regio Consiglio, che la vedeva contrapposta ad Ortona, il tesoriere dichiara esplicitamente che l'albarano con cui il re si impegnava a restituire il "prestito" nel caso in cui la sentenza fosse stata successivamente revocata, o, comunque, modificata, era detenuto dal presidente della Sommaria Giacomo di Lanciano, in qualità di rappresentante dell'università. Gli atti regi erano però descritti in maniera molto analitica, per consentire, eventualmente, di identificare in maniera univoca l'operazione attraverso la collazione con i registri cancellereschi. Nella registrazione dell'importo versato da Lanciano, ad esempio, è precisato come

És cert emperò que en cas que la dita sentència en après, per suplicació o altra revisió, fos revocada o en alguna part mudada o corregida a dan de la dita universitat {és tengut lo dit Senyor restituir la dita quantitat a la dita universitat} o al dit micer Jacobo de Lançano en nom e per part de aquella, segons en un albarà que té lo dit micer Jacobo del dit senyor Rey largament se contè e fou fet en lo camp de la silva de Campolongo prope Xiprano a XI dies del present mes de decembre¹²⁵⁹.

Caratteristica comune a tutte le operazioni di incasso, inoltre, era il rilascio, da parte del tesoriere generale, di una quietanza d'entrata, redatta da un notaio dell'ufficio, che consentisse al versante di certificare la corresponsione. Agli organi finanziari del Regno, talvolta il tesoriere rilasciava un'unica quietanza al termine dell'anno indizionale, la quale comprendeva tutti i versamenti da essi effettuati in favore della tesoreria nel corso dell'indizione¹²⁶⁰.

¹²⁵⁷ Cfr., ad esempio, la registrazione dello *ius relevi* versato da Giovanni Conte di Salerno (ARV, MR, 9407, f. 31r).

¹²⁵⁸ Cfr. il capitolo VII.

¹²⁵⁹ ARV, MR, 8791, ff. 30r-30v.

¹²⁶⁰ Vedi *infra*. Così agiva anche l'università di Capua nei confronti degli appaltatori delle imposte della città (ringrazio Francesco Senatore per l'informazione).

Rispetto ai pagamenti, come previsto dalla prassi aragonese, i documenti giustificativi erano, generalmente, il titolo di spesa e la ricevuta di pagamento del beneficiario, redatta da un notaio della tesoreria stessa. Probabilmente tutti i titoli di spesa, dopo essere stati registrati, erano archiviati in mazzi suddivisi per mese, come avveniva per gli albarani della scrivania di ragione¹²⁶¹. Se il mandato di spesa non era stato liquidato interamente, il medesimo notaio che si era occupato del confezionamento della ricevuta operava una deduzione della rata versata sul dorso del titolo¹²⁶². Quest'ultimo era acquisito all'ultimo versamento¹²⁶³, mentre relativamente agli altri erano allegati solo le rispettive ricevute¹²⁶⁴. Soprattutto nel caso dei titoli di credito, la cui intera liquidazione poteva richiedere tempi più lunghi, protrattisi oltre un unico periodo finanziario, nella prima ricevuta era destinato ad essere trascritto l'intero titolo, mentre nelle successive era sufficiente una *mentio specialis* ad esso¹²⁶⁵.

Per comprovare i versamenti alla cassa regia non era reso un ordine scritto del sovrano: «a maior cautela» del tesoriere, questi apponeva alle ricevute una dichiarazione d'incasso autografa¹²⁶⁶.

Per quanto riguarda la restituzione dei prestiti, come vedremo meglio nel par. 4, i documenti giustificativi che il tesoriere era tenuto ad acquisire contestualmente al pagamento potevano variare notevolmente, a seconda della natura delle operazioni, che a Napoli divennero sempre più complesse. Tuttavia, per il saldo dei comuni debiti, essi, erano, secondo la tradizione aragonese, il titolo di credito stesso, la ricevuta di pagamento del beneficiario e la quietanza d'entrata dell'ufficiale che aveva incassato il

¹²⁶¹ SENATORE, «Cedole...», cit., pp. 150-152.

¹²⁶² Per tale operazione, rapportata agli albarani della scrivania di ragione, si veda anche DEL TREPPO, «I catalani...», p. 61.

¹²⁶³ Cfr., ad esempio, l'ultima rata, del dicembre del 1446, del pagamento di un albarano di 3.000 ducati di Guillem March de Cervelló, alla quale fu allegato anche l'albarano regio (ARV, MR, 8791 ff. 264v-265r), rispetto alla rata precedente, per la quale fu resa soltanto la ricevuta (ivi, f. 225r).

¹²⁶⁴ Cfr., ad esempio, il riferimento alla deduzione dei 500 ducati pagati dalla tesoreria operata sul dorso dell'albarano autografo del re posseduto dal giudeo di Cagliari Jacobo Soffer (ivi, ff. 354r-354v) o dei 2.000 ducati versati al Cervelló eseguita sul *recto* di un *debitorio* regio (ivi, ff. 430r-430v), nonché il defalco di 8.000 fiorini aragonesi da una lettera di cambio che il re aveva rilasciato a Joan Sotlam, procuratore del Soffer (ivi, f. 355v).

¹²⁶⁵ Vedi *infra*.

¹²⁶⁶ Cfr. la registrazione del versamento di 1.650 ducati al re, a testimonianza del quale fu resa una ricevuta «en lo peu de la qual apodixa a maior cautela és escrita de mà pròpia del dit senyor com ell ha haguda e rebuda en ses pròpies mans la dita quantitat» (ivi, f. 427v). Cfr. anche DEL TREPPO, «I catalani...», p. 90, nota 150. La cassa del re, situata presso la sua camera, è definita “Regio Erario” (*ibidem*).

prestito per conto della corte, il quale, generalmente, era il tesoriere stesso oppure il segretario regio che amministrava la cassa “privata” del re. Talvolta, soprattutto nell’ambito dei prestiti stipulati con gli uomini d’affari, il segretario regio, o il re stesso, si limitava ad apporre al margine inferiore del titolo di credito una dichiarazione d’incasso autografa¹²⁶⁷. Da parte del sovrano, si trattava della consueta formula «Reçebido en mis manos la suso-dicha cantidad»¹²⁶⁸.

Se il credito, o parte di esso, era stato oggetto di una o più cessioni, il tesoriere, contestualmente al pagamento, era tenuto ad acquisire gli atti notarili di tutte le cessioni¹²⁶⁹. D’altra parte, quando la cessione avveniva all’interno di un gruppo di uomini d’affari egualmente legati da rapporti finanziari con la corte, le cessioni erano perfezionate dinanzi ad un notaio della tesoreria¹²⁷⁰.

Per quanto riguarda i cambi, inoltre, se la lettera era stata protestata, egli doveva rendere ai revisori anche l’atto del protesto¹²⁷¹.

Alla semplificazione comportata dalle operazioni di compensazione monetaria non corrispose un alleggerimento degli adempimenti che il tesoriere era tenuto a realizzare ai fini della rendicontazione, che dovevano essere tali da consentire di verificare adeguatamente le operazioni stesse, sebbene fossero state eseguite senza alcuna movimentazione monetaria effettiva.

Operazioni di compensazione erano frequenti nell’ambito delle obbligazioni stipulate dal Magnanimo oppure dei trasferimenti dei crediti della corte, ad esempio mediante la “detta”¹²⁷². In questo caso, poiché agli effetti contabili l’ordine di spesa era stato eseguito, in quanto, appunto, al beneficiario era stato trasferito un credito della corona, il tesoriere generale acquisiva sia il titolo di spesa che la ricevuta di pagamento del beneficiario stesso. D’altra parte, il tesoriere rilasciava al debitore una quietanza

¹²⁶⁷ Così fece il segretario Arnau Fonolleda, responsabile della cassa regia, rispetto ad un prestito di 1.000 ducati concesso ad Alfonso, nell’agosto del 1446, dal mercante fiorentino Pere de Gallano, al quale fu rilasciata una promessa di pagamento. Nel registrare il saldo del debito, Mateu Pujades ricorda come l’importo fosse stato incassato «per lo Senyor Rey o, per ell, per mossèn Arnau Fonolleda, segons apar per una scriptura pròpia del dit mossèn Fonolleda fet en lo peu del dit albarà» (ARV, MR, 8791, f. 277r).

¹²⁶⁸ Cfr. la registrazione cancelleresca della dichiarazione apposta dal sovrano su un *debitori* rilasciato al conte di Manoppello Nicola Fiandre Orsini nel settembre del 1446 (ACA, RC, 2719, img. 54).

¹²⁶⁹ Vedi *infra*.

¹²⁷⁰ DEL TREPPO, «I catalani...», p. 64.

¹²⁷¹ Cfr., ad esempio, ARV, MR, 8791, ff. 296v-297r e ff. 309r-310r.

¹²⁷² Su questi ultimi si veda il capitolo VII. Sulle compensazioni effettuate nell’ambito delle obbligazioni si veda invece il paragrafo 4 del presente capitolo.

d'incasso, in quanto questi, attraverso la "detta", aveva estinto il proprio debito con la corte.

Così, quando, il commissario di Terra di Lavoro Nicola Marino di Somma, debitore della corte a causa della sua gestione, per ordine di Mateu Pujades si impegnò, mediante una "detta piana", a versare al falconiere regio Pere Serra i 58 ducati che la corona era tenuta a pagargli per un albarano della scrivania di razione, quest'ultimo consegnò al tesoriere il titolo di spesa¹²⁷³.

Inoltre, nel marzo del 1447, al cavaliere di Sessa Bonomo de Transo furono assegnati 800 ducati sui proventi della rata di agosto del focatico delle terre del duca di Sessa Giovanni Antonio Marzano¹²⁷⁴. Ad aprile, questi fece al de Transo una "detta" per tale importo, impegnandosi a versare a lui la somma dovuta alla corte. In questo modo, il duca aveva anticipato in un certo senso il versamento dell'imposta al Fisco, tanto che il tesoriere iscrisse in bilancio, in entrata, gli 800 ducati "pagati" dal Marzano, «los quals anticipà a la cort de les peccúnies que deu pagar a la dita cort per los foculers de les sues terres en la tanda de agost primer vinent». Per questo Mateu Pujades gli rilasciò una quietanza d'incasso per la somma "corrisposta": illustrando la *forma* in cui aveva "ricevuto" il denaro, egli precisava che il duca

n·à feta dita per la cort a micer Bonomo de Transo, [...] dels quals li he feta poliça sots-scrita de la mia mà¹²⁷⁵.

Da parte sua, il de Transo rilasciò al tesoriere una ricevuta di pagamento, però *sub spe future numeracionis*. Essa, infatti, fu allegata alla registrazione del pagamento degli 800 ducati in favore del cavaliere, i quali- spiegava il Pujades, «per mi li són stats assignats e encara per lo Senyo Rey cobradors per ell sobre los foculers de les terres del duch de Sessa que·s deuen pagar a la cort en l'any de la següent XI^a indicció»¹²⁷⁶.

¹²⁷³ Nell'uscita, infatti, il Pujades rinvia all'«albarà de scrivà de ració, lo qual me ha restituït» (ARV, MR, 9407, 85v).

¹²⁷⁴ L'importo era dovuto al de Transo in restituzione di due prestiti che questi aveva concesso alla corte (ARV, MR, 8791, ff. 65v).

¹²⁷⁶ Cfr. *ivi*, ff. 308v-309r.

3.1 REVISIONE DI BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI

I principi che ispirarono la redazione dei bilanci rispondevano innanzitutto alle esigenze degli organi di controllo, dal momento che gli eventi finanziari erano contabilizzati in modo da favorire il processo di revisione, anche attraverso un'analisi comparativa dei dati rispetto ad altri conti. A tal fine era ricercata una stretta corrispondenza tra le registrazioni ed i documenti giustificativi emessi ed acquisiti dal tesoriere generale.

Così, risultano contabilizzati nella medesima registrazione quei cespiti a cui corrispondeva un'unica ricevuta d'incasso da parte del tesoriere, anche quando erano stati realizzati in tempi differenti. Ad esempio, nel maggio del 1446 è registrata un'entrata di 44.260 ducati, versati alla tesoreria da Francesc Monlober, responsabile della Dogana delle pecore di Puglia in ben cinque rate. Nella posta, il tesoriere generale dichiara di aver rilasciato al Monlober un'unica quietanza d'entrata (*poliça*), la quale, tra l'altro, si riferiva anche ad un versamento precedente:

Ítem, pos en rebuda d'en Ffrancesch de Monlober, duaner de la doana de les pècores de Pulla en V partides, compresos los I^aDXXXX duc. que donà al Nadal prop passat. E dix foren de diners a mans sues pervenguts per rahó de la dita sua comissió, dels quals e dels I^aDCCCCL duc. que yo rebí d'ell en Atria en los dies prop passats, dels quals ja faz rebuda atràs en carta ***, li he feta una sola poliça sots-scrita de la mia pròpria mà: XXXXIII^aCCLX duc.¹²⁷⁷.

D'altra parte, una medesima spesa, a cui corrispondevano differenti giustificativi, era contabilizzata in più registrazioni pur nell'ambito dello stesso mese. Ad esempio, nel luglio del 1446, per carenza di liquidità, Mateu Pujades ordinò al commissario della provincia di Puglia Joan Andreu de Vezach di pagare per suo conto a Joan Lull, castellano di Archi e Fontana, buona parte delle rate di aprile e di agosto del suo stipendio¹²⁷⁸, rimettendo a lui la ricevuta di pagamento. Il commissario eseguì la spesa ad agosto, dilazionando il pagamento in tre versamenti, dopodiché inviò al Pujades le relative ricevute rilasciategli dal castellano¹²⁷⁹. Nel registro del tesoriere generale la spesa è contabilizzata, ad agosto, in tre partite differenti, corrispondenti a ciascuna delle ricevute del Lull, allegate al bilancio¹²⁸⁰.

Tale logica consente di comprendere anche perché, spesso, le entrate destinate alla tesoreria generale dagli organi finanziari del Regno fossero iscritte al lordo delle spese

¹²⁷⁷ ARV, MR, 9407, f. 33v.

¹²⁷⁸ ARV, MR, 9392, f. 51r.

¹²⁷⁹ ARV, MR, 9407, ff. 41v-42r.

¹²⁸⁰ Ivi, ff. 41v-42r.

realizzate localmente, dal momento che il tesoriere rilasciava loro quietanze d'incasso per l'intero importo che a lui avrebbe dovuto essere rimesso (quindi al netto soltanto delle spese ordinarie dell'ufficio)¹²⁸¹. Ad esempio, nel gennaio del 1446, Mateu Pujades registra un incasso di 1.400 ducati dal tesoriere d'Abruzzo Anthoni Gaçull, per la rata di dicembre del focatico della provincia. Nella partita, il tesoriere dichiara di averne ricevuto in numerario soltanto 15, in quanto l'importo era stata quasi completamente speso per alcuni pagamenti effettuati dal tesoriere provinciale per suo conto (il soldo di due galee regie ed il riscatto di certi oggetti preziosi della corte), ricordati nell'ambito della descrizione della «forma» in cui aveva “ricevuto” il denaro (nonostante, come sappiamo, essi fossero registrati anche in uscita):

Ítem, a XXVIII del dit mes pos en rebuda d'en Anthoni Gaçull, erari e comissari de la província de Apruço, los quals dix foren de diners a mans sues pervenguts per rahó dels foculers de la dita província, qui foren pagadors a la cort del senyor Rey en la festa de Nadal proppassada. E rebí d'ells en aquesta forma, que per mi·n donà a Thomàs Thomàs per lo sou de la sua galea CC duc.; ítem, a mossèn Gonçalvo de Nava per lo sou de la sua galea CC duc.; ítem, a mossèn Eximen Pérez de Corella per donar-los a Johan Montanaro de Nàpols per quitar-ne certes penyores de la cort, segons apar en les dates que·n faz avant, DCCCC{LXXXV} duc. E los restants XV duc. me donà en comptants, dels quals li he feta políça sots-scrita de la mia mà: I^aCCCC duc.¹²⁸².

Tale procedura agevolava la comparazione dei dati, da parte dei revisori, rispetto alle notizie fornite dai conti degli altri ufficiali finanziari regnicoli. Questi ultimi, infatti, registravano i versamenti alla tesoreria generale al lordo delle spese non correnti effettuate per conto della corte. Nel marzo del 1447, il Monlober versò in contanti al Pujades il corrispettivo di 575 ducati in fiorini aragonesi, acquisendo dal tesoriere una ricevuta d'incasso¹²⁸³. Verso la fine dell'indizione (a luglio), il Pujades rilasciò al Monlober un'unica quietanza d'entrata per l'intero ammontare dei proventi dell'anno della dogana destinati alla tesoreria (13.479 ducati), sebbene l'ufficiale avesse sostenuto alcune spese per ordine del re¹²⁸⁴. Il Pujades contabilizzò l'intera somma in entrata, registrando, per errore, forse sulla base di qualche scrittura di prima nota, anche i 575 ducati incassati a marzo, già compresi nell'entrata complessiva¹²⁸⁵. Il revisore,

¹²⁸¹ Cfr. il capitolo XII.

¹²⁸² ARV, MR, 9407, f. 3v.

¹²⁸³ I denari erano stati versati «sens pesar-los, com axí dix que los havia rebuts» (ARV, MR, 8791, f. 58r).

¹²⁸⁴ In realtà, i proventi ammontavano a 33.474 ducati, ma 12.902 ducati furono ricevuti dal Capdevila (ivi, f. 98r).

¹²⁸⁵ Ivi, f. 58r.

insospettito, verificò il conto del Monlober, rilevando così la duplice contabilizzazione dei 575 ducati, somma già «compresa en la rebuda de XIII^aCCCCLXXVIII^o duc. que·s fa avant», dal momento che «de aquests 575 duc. no fa exida Monlober a mossèn Pujades»¹²⁸⁶.

Le procedure di rendicontazione fin qui descritte consentivano ai revisori di seguire l'intero percorso dei flussi finanziari della corona. Al controllo della corte Alfonso voleva che fossero sottoposti anche i cespiti (generalmente le imposte dirette di un certo centro) vincolati interamente al pagamento diretto di provvigioni e vitalizi concessi a determinati personaggi. Come sappiamo, infatti, in questi casi il privilegio regio prevedeva che la comunità, contestualmente al versamento del tributo, fosse tenuta ad acquisire la ricevuta di pagamento del beneficiario, al fine di renderla agli esattori al momento della riscossione dell'imposta. Tuttavia, sembra che tali cespiti spesso sfuggissero al controllo degli agenti del Fisco regio ed al riguardo il tesoriere generale, nel proprio conto, ricordava:

E més se deu haver rahó dels foculers que·s retenen [...] per llurs provisions.

¹²⁸⁶ *Ibidem.*

3.2 «PORQUÉ LA CORTE SEA EN SEGURO DE NO PAGAR NENUNA DE ESTAS QUANTIDADES DOS VEZES»: SUL SENSO DELLA RESPONSABILITÀ CONTABILE SECONDO IL MAGNANIMO

Come vedremo meglio nel XI° capitolo, nel Regno di Napoli Alfonso ricorse frequentemente all'indebitamento per finanziare il *deficit* di bilancio, stipulando con gli uomini d'affari al servizio della corte numerose e complesse obbligazioni, che spesso non scaturivano da semplici prestiti.

Pur tenendo conto della rapidità e snellezza delle procedure richieste dai suoi creditori, il Magnanimo adottava tutte le misure cautelative necessarie a consentire ai revisori dei conti di verificare adeguatamente il saldo delle obbligazioni contratte, identificando in maniera univoca i pagamenti effettuati dagli ufficiali finanziari a cui esso era rimesso.

Per tale ragione, persino gli albarani autografi alfonsini, nonostante il sostanziale rispetto della *brevitas* richiesta dal mondo mercantile, possono presentarsi più o meno complessi a seconda della natura del contratto, di cui sono riportati i dettagli.

Infatti, essi, innanzitutto, chiarivano i particolari del prestito, che non necessariamente era integralmente in denaro. Il 2 agosto del 1446, Alfonso rilasciò al mercante fiorentino Antonio Borromeo un albarano di 2.000 ducati

por mil ducados que me has prestado en contante e mil en sal¹²⁸⁷.

Se l'obbligazione era scaturita dall'acquisto, da parte della corte, di merci (generalmente tessuti), l'albarano ne indicava la quantità, la tipologia generale ed il prezzo, rinviando al *libro de notamentos* dello scrivano di ragione per una descrizione dettagliata. Ad esempio, il 1° agosto del 1447, il re promise di pagare a Pere Cimart 1.400 ducati

los quals te devo por precio de ochenta pannos de Perpenyán, que de ti ha comprados mi thesorero general a razón de diezesete ducados dos tarin(o)s e X gr(anos) por cado un panno, según son desinados en el libro de notamentos de mi scrivano de ración¹²⁸⁸.

In seguito alla partenza per Tivoli, a volte il Magnanimo rilasciava l'albarano al fornitore prima del compimento della transazione. Se questa, per qualche ragione, non aveva luogo, il titolo di credito veniva restituito alla corte e distrutto¹²⁸⁹.

¹²⁸⁷ ACA, RC, 2940, img. 30. Il numerario fu incassato dal Fonolleda «per la caixa del dit senyor» (cfr. la registrazione del saldo del debito da parte del Pujades (ARV, MR, 8791, ff. 277v-278r).

¹²⁸⁸ ACA, RC, 2940, f. 40r. Albarani simili si riscontrano nei ff. 36v-37r. Per la registrazione nel bilancio dei panni acquisiti dalla tesoreria generale cfr. ARV, MR, 8791, f. 107r.

Negli albarani autografi alfonsini è possibile riscontrare precisazioni di ogni sorta, come la notizia secondo cui il prestito era stato accreditato sul conto corrente del tesoriere generale attraverso una “detta”, ossia un ordine orale di giro rivolto, in questo caso, dal creditore al banco. Nel luglio del 1447, ad esempio, il Magnanimo rilasciò al mercante-banchiere napoletano Alessandro Tagliamina un albarano per 1.000 ducati che questi aveva assegnato al tesoriere generale Mateu Pujades «*faziendolos dezir*» nel banco del Calcer e Cimart¹²⁹⁰.

Inoltre, il re forniva sempre i dettagli degli eventuali debiti anteriori che confluivano nel nuovo titolo, essendo l'emissione dell'albarano autografo spesso legata, come sappiamo, alla pratica alfonsina del “lascia o raddoppia”. I debiti maturati erano generalmente legati a prestiti oppure all'acquisto di merci da parte della corte, come una partita di panni maiorchini di 1.720 ducati venduti alla corona da Uguet de Pachs al tempo dell'amministrazione di Guillem Pujades, il quale emise una lettera di cambio, rimasta insoluta¹²⁹¹. Nell'albarano era specificato se il credito era stato acquisito mediante una cessione e, nel caso in cui era stato oggetto di più trasferimenti, era ricostruita l'intera catena delle cessioni, fino a risalire al creditore originario. Così, ad esempio, nell'agosto del 1446, Alfonso rilasciò al Cervelló un albarano di 3.500 ducati, per un prestito di 1.500 ducati e per 2.000 ducati

que te ha fecho cessión Bernat de Corbera e yo te los he promesos pagar por el dicho Bernat de Corbera, e son los dos mil ducados del deudo que yo devo en el libro de Paulo Barberico, los quales el ha fecho sesión a Martín de la Cavalleria y el dicho Martín al dicho Bernat de Corbera¹²⁹².

Da parte sua, alla liquidazione dell'albarano il Pujades acquisì gli atti di tutte le cessioni, redatti, a quanto sembra, dallo stesso notaio della tesoreria Bartolomeu Soler, dinanzi al quale, evidentemente, i trasferimenti erano stati effettuati¹²⁹³.

¹²⁸⁹ Al margine delle registrazioni di taluni albarani una nota precisa come «non venit ad efectum et fuit dictum albaranum restitutum et laceratum».

¹²⁹⁰ ACA, RC, 2940, ff. 34r-34v. Per la registrazione dell'incasso da parte del Pujades, cfr. ARV, MR, 8791 f. 87r, dove si specifica che il Tagliamina aveva preso i 1.000 ducati a cambio.

¹²⁹¹ Il Magnanimo spiegava, quindi, come l'importo gli fosse dovuto, insieme ad altri, «por precio de ciertos panyos de Mallorca vendidos por vos a Guillem Pujades, de los quales vos fizo letras de cambio [...], los quales no son stados pagados» (ivi, f. 42v, img. 88).

¹²⁹² Ivi, f. 16v.

¹²⁹³ Il tesoriere rese, infatti, «los instruments de les dites cessions, closes e testificades per en Barthomeu Soler, notari scrivà de mon offici» (ARV, MR, 8791, f. 292v).

Generalmente, quando il debito non scaturiva da un semplice prestito, i documenti che l'ufficiale pagatore era tenuto ad acquisire contestualmente al pagamento e, dunque, a rendere ai revisori, erano indicati, come di consueto, nel medesimo titolo di credito dal sovrano stesso. In questo modo, egli definiva anche le norme di spesa relative alle nuove e variegate pratiche finanziarie e creditizie effettuate dalla corte.

Nel marzo del 1447, Luis de Perellos prestò al re 1.000 ducati, ricevendo un *debitori* mediante il quale questi si impegnava a restituirgli il prestito, insieme ad altri 6.000 ducati dovutigli per il riscatto, da parte della corte, di Castellamare di Stabia, acquistata da suo padre. Nel titolo, il sovrano raccomandava al Pujades, oltre che di acquisire, contestualmente al pagamento,

debitas apodixas sui racionii tempore producendas, in quarum prima tenor huiusmodi tota licet inseratura, in aliis autem solum fiat de eo mencio specialis,

che

facientque necminus in dorso vel pede presentis manu notarii publici qui apodixas ipsas conficiet quantitates solutas vice qualibet annotari.

All'ultimo versamento, il tesoriere avrebbe dovuto acquisire, oltre alla ricevuta di pagamento del de Perellos, il titolo di credito e l'atto notarile di alienazione della terra:

in finali tamen et ultima solutione dictorum septem mille ducatorum presentas nostras lietteras recuperabunt (et) vobis cum debita apodixa et cautelis omnibus quas tunc habebitis a nostra curia pro predictis necnon instrumenta vendicionis et impign(or)amenti predictorum apocas et alias quascumque cautelas pro predictis facientes et facientia nisi iam restituta fuerunt¹²⁹⁴.

Le indicazioni del sovrano servivano anche al creditore, affinché conoscesse i documenti che era necessario consegnasse in tesoreria per ottenere la restituzione del prestito. Ciò emerge in particolare prendendo in considerazione certi albarani autografi di Alfonso, nei quali egli rivolgeva tali indicazioni direttamente al creditore (ed indirettamente al tesoriere ed ai revisori).

Nel settembre del 1447 Joanot Exarch e Felip de la Cavalleria, già titolari di un credito di 1.000 ducati presso la corte, concessero a cambio al Magnanimo 700 libbre valenzane. Evidentemente la lettera fu protestata ed Alfonso rilasciò loro un albarano di 2.000 ducati complessivi (il resto fu loro concesso a titolo di grazia). Nel testo del

¹²⁹⁴ Il *debitori*, registrato dal Pujades, era stato trascritto nel quarto libro della serie *Pecunie* della cancelleria, come emerge dall'annotazione marginale: *In Pecunie Neapolis IIII^o* (ARV, MR, 9566, ff. 62v-63v).

pagherò, il sovrano specificò ai creditori che «en el pagamento [...] ayays a restituir la letra o letras que ayays avido del dicho cambio»¹²⁹⁵. Nell'agosto dello stesso anno, Jaubert Seguer prestò ad Alfonso 1.000 ducati, ricevendo un albarano che comprendeva anche un credito di 1003 ducati che Loys de Sos vantava nei confronti della corte in virtù di tre albarani della scrivania di razione, nonché 280 ducati relativi ad una lettera di cambio spiccata dal Magnanimo in favore di Giuliano Riccio di Gaeta, non ancora interamente liquidata. Nella promessa, Alfonso precisava al Seguer che «los quales albaranes e letra de cambio seas tenido restituir cando te será fecho el pagamento»¹²⁹⁶.

Inoltre, il 29 agosto il Magnanimo rilasciò a Uguet de Pachs un albarano di 2.891 ducati per un prestito di 1.000 ducati e per 1.891 ducati relativi al protesto della lettera di cambio emessa Guillem Pujades prima menzionata, tornata indietro con un aggravio di 171 ducati per le spese del ricambio. Alla promessa di pagamento propriamente detta segue la raccomandazione del re al de Pachs «que seays tenido, [...] al tiempo de la paga, restituir a la corte las letras de cambio, protest e recambio suso-scrito»¹²⁹⁷.

Anche nell'albarano rilasciato a Giovanni Bandino ed a Giovanni Johan Niccolò nel giugno del 1447, da un lato per un prestito di 1.500 ducati, dall'altro per i 120 ducati da questi versati al protonotaro regio per il tempo durante il quale avrebbe usufruito di un salvacondotto, il Magnanimo subordinava il rimborso dei 1.620 ducati «vos restituyendo el salvo conducto»¹²⁹⁸.

Dunque, le norme di spesa definite dal sovrano non erano soltanto atte a consentire la verifica della regolare gestione del tesoriere, ma rispondevano all'esigenza di una più ampia tutela degli interessi finanziari della corona. Disponendo il ritiro dalla circolazione di tutti i documenti relativi ai debiti saldati, infatti, il re intendeva evitare che un medesimo pagamento potesse essere reclamato più volte.

Ciò è esplicitato dallo stesso Alfonso in un albarano autografo, emesso nell'agosto del 1447, nel quale si impegnava a pagare a Joan Sotlam 5.575 ducati, oltre che per la restituzione di un mutuo di 2.000 ducati; per 2.700 ducati dovutigli dalla corte per una lettera di cambio protestata e ricambiata; per 475 ducati a titolo di risarcimento di *medio*

¹²⁹⁵ ACA, RC, 2940, f. 46v. Il cambio era destinato ad essere liquidato a Valenza a Manuel e Galceran de Xarch.

¹²⁹⁶ Ivi, f. 41v.

¹²⁹⁷ Ivi, ff. 48v-49r.

¹²⁹⁸ Ivi, f. 33r. Il salvacondotto fu poi allegato al conto del Pujades, che aveva liquidato l'albarano (ARV, MR, 8791, f. 428v).

quarter della nave, evidentemente regia, di Tristan de Queralt, dispersasi mentre era al suo servizio; e per 400 ducati quale rimborso per il mancato pagamento della sua provvigione per quattro anni. A conclusione del testo, il sovrano precisa al Sotlam come

antes, ayas restituir cambios, cautelas e todas c(er)t(a)s scripturas, porqué la corte sea en seguro de no pagar nenguna de estas quantidades dos vezes¹²⁹⁹.

¹²⁹⁹ ACA, RC, 2940, img. 89.

4. IL PROGRESSO CONTABILE

4.1 IL RUOLO DEL DEBITO

Nel Regno di Napoli, la partita di giro di matrice aragonese registrò ulteriori progressi in quanto fu adoperata per iscrivere nel bilancio della tesoreria generale le numerose compensazioni tra crediti e debiti della corte realizzate nell'ambito delle sofisticatissime operazioni finanziarie e creditizie in cui era coinvolta la corte. Il tesoriere ragionava sulle proprie scelte contabili, consentendoci di cogliere il progresso *in fieri*.

Nel giugno del 1447, lo speciale di corte Bernat Sigueres prestò al re 1.000 ducati, al fine di ottenere un albarano autografo del sovrano, mediante il quale acquisire anche un credito di 1.500 ducati che vantava nei confronti della corte in virtù di cinque albarani della scrivania di razione. Ricevendo il *pagherò* regio di 2.500 ducati, lo speciale restituì gli albarani al Pujades, il quale procedette ad effettuare la compensazione, incassando soltanto il prestito di 1.000 ducati. Nel bilancio, il tesoriere registrò, da un lato, tra le uscite, la liquidazione degli albarani¹³⁰⁰, dall'altro un'entrata complessiva di 2.500 ducati, che precisava aver ricevuto nella seguente «forma»,

ço és, I^a duc. que ha prestat al dit senyor graciosament e sens penyora e los restants I^aD duc. li accepté en compte per la exida que li faç avant de aquells en carta CCCCXVII, ab albarans de scrivà de ració que me ha lliurats¹³⁰¹.

Anche gli interessi di rado pagati anticipatamente sui prestiti, di fatto trattenuti dai creditori stessi al momento del versamento del capitale, erano contabilizzati in entrata ed in uscita, in base al divieto di compensazione contabile tra le partite. È noto che, nel 1446, Bernabò della Marra prestò ad Alfonso 4.000 ducati per ottenere la carica di maestro portulano di Puglia e Capitanata¹³⁰². L'accordo prevedeva che 1.000 ducati fossero corrisposti in panni, destinati ad essere venduti [sic] da Mateu Pujades «de expressa ordinació del dit senyor e per necessitat de la sua cort». Tuttavia, poiché il tesoriere non ne avrebbe ricavato, in numerario, più di 940 ducati, registrando la corte una perdita (*desavanç*) di oltre 60 ducati, il Magnanimo si accordò con il della Marra affinché versasse in contanti anche la seconda *tranche* del mutuo, concedendogli di

¹³⁰⁰ ARV, MR, 8791, ff. 417r-418r.

¹³⁰¹ Ivi, ff. 108r-108v.

¹³⁰² *Codice diplomatico barese* (a cura della commissione provinciale di archeologia e storia patria), Trani, 1897, XI, dipl. 3, p. 170.

ritenere 60 ducati a titolo di interesse. Il tesoriere registrò in entrata i 1.000 ducati, illustrando la vicenda e precisando come dell'interesse

faç exida avant per ço com açí faç integrament entrada dels dits I^a ducats, com realmente non sarà rebut sinò DCCCCXXXX ducats¹³⁰³.

Di fatto, egli contabilizzò in uscita i 60 ducati¹³⁰⁴.

Al riguardo, disponiamo di un'ulteriore testimonianza di come tale genere di contabilità fosse sostenuta dal Magnanimo stesso. Nella lettera patente che rilasciò al tesoriere a giustificazione dell'operazione, non prevista dall'originario contratto stipulato con il della Marra, il sovrano, dopo aver ricordato la vicenda, ordinò ai revisori di approvare

introitu dictam duc(atorum) quatuormille summ(a)m ponentis in ipsius rationis seu compoti exitu duc(atorum) sexaginta predictos¹³⁰⁵.

In partita di giro erano contabilizzati anche i debiti ricontrattati, in maniera parziale o totale, la cui *rinegoziazione* non sottendeva alcuna movimentazione monetaria effettiva e, dunque, era irrilevante dal punto di vista dell'incidenza sul bilancio. La novazione prevedeva che il re stipulasse con il creditore una nuova obbligazione, che comprendeva anche l'importo ricontrattato. Sotto il profilo contabile, proprio come avverrebbe oggi in un'azienda pubblica o privata, l'importo del debito rinegoziato era registrato dal tesoriere tra le uscite, in quanto considerato liquidato in quanto compreso nella nuova obbligazione, tanto che la tesoreria riacquisiva il vecchio titolo di credito. Contestualmente, poiché l'operazione era stata irrilevante dal punto di vista dell'incidenza sul bilancio della tesoreria, per garantire la corretta formulazione del bilancio, il medesimo importo era contabilizzato anche in entrata, eventualmente insieme all'ulteriore prestito acquisito dalla corte nell'ambito della novazione. In questo

¹³⁰³ Il Pujades spiegava come si trattasse dei 1.000 ducati il della Marra «devia donar en draps a compliments dels IIII^a ducats que en dies passats offerí prestar graciosament al Senyor Rey per sguart com lo provehí del dit offici de mestre portolà, car veritat és que per ço com en los draps que lo dit Bernabò donava per la dita quantitat se seguia desavanç de pus de LX ducats, eligi abans {lo dit Senyor} pendre diners comptants del dit Barnabó ab lo dit interes de LX ducats» (ARV, MR, 8791, f. 1v).

¹³⁰⁴ Il tesoriere chiariva come essi «se són desavançats en los draps per mi rebuts de Bernabó de la Marra, maestre portolà de Pulla, en compte de I^a duc. que devia donar a compliment dels IIII^a duc. que ha prestat per sguart com <el senyor Rey> lo ha provehit del dit offici de maestre de portolanat, com de expressa ordinació del dit senyor e per necessitat de la sua cort per mi se deguessen vendre los dits draps e no se'n trobassen al comptant sinò DCCCCXXXX duc., per lo qual for volgué lo dit senyor fossen restituits e liurats al dit Bernabó de la Marra. E per çó s-és seguit lo dit interès» (ivi, ff. 170v-171r).

¹³⁰⁵ ACA, RC, 2719, 56.

modo, si evitava che, al momento del calcolo del bilancio, si ottenesse un saldo contabile inferiore al saldo effettivo.

Ad esempio, nel marzo del 1447 il re rinegoziò con i della Cavalleria un debito di 4.000 ducati che, per albarano regio, ormai giunto a scadenza, aveva loro assegnato sui proventi della dogana delle pecore di Puglia relativi alla XI^a indizione. Questi accettarono di ricevere momentaneamente solo 1.000, a patto che il re rilasciasse loro un albarano autografo con cui promettesse di restituire, oltre ai restanti 3.000 ducati, i 4.489 ducati ed 1 tarì loro dovuti in virtù di una lettera di cambio che il Magnanimo aveva rilasciato al fiorentino Nicolò Giugni (*Juni*), di cui i della Cavalleria erano cessionari (gli albarani autografi del re avevano priorità solutoria rispetto agli altri titoli di credito)¹³⁰⁶. I della Cavalleria restituirono alla tesoreria sia l'albarano regio che la lettera di cambio.

Il tesoriere, da un lato, registra come pagati i 7.489 ducati ed 1 tarì, in virtù, evidentemente, della riacquisizione dei due titoli di credito precedentemente emessi dalla corte (i semplici impegni di spesa del re non venivano registrati):

Ítem pos en data a Martí e Ffelip de la Cavalleria mercaders català qui aturen de present en la ciutat de Nàpols ***: VII^aCCCCLXXXVIII duc. I tr.¹³⁰⁷;

dall'altro, iscrive il medesimo importo anche in entrata. Nell'esordio della posta, in cui sono riportati i dettagli dell'operazione, il tesoriere dichiara di registrare l'introito non perché ne avesse incassato un *tornès*, quantunque avesse rilasciato ai mercanti la ricevuta d'incasso (ad essi necessaria, si ricorda, per acquisire la restituzione del prestito), bensì in virtù dell'uscita registrata nella sezione delle spese, ossia, in altri termini, per neutralizzarne l'incidenza contabile, essendo l'operazione priva di effetti sullo stato delle finanze della tesoreria:

Ítem pos en rebuda de Martí e Ffelip de la Cavalleria, mercaders català qui aturen de present en la ciutat de Nàpols, VII^aCCCCLXXXVIII duc. I tr., dels quals faç entrada no per què yo ne haia rebut tornes, jatsia ne tinguen de mi àpocha closa per en Barhomeu Soler, notari, més per la exida que yo-ls faz avant per indemnitat de la cort de aquesta matexa quantitat, segons se mostra en carta CCC.

Il Pujades prosegue descrivendo la «forma» in cui la somma «entra en la cort» e conclude chiarendo le ragioni per cui sono stati registrati separatamente i due importi:

¹³⁰⁶ Il nuovo albarano è in ACA, RC, 2940, img. 55.

¹³⁰⁷ ARV, MR, 8791, f. 300r.

per ço com en la dita exida són compresos los dits III^aCCCCLXXXVIII^o duc. I tr. ne faz ací la entrada¹³⁰⁸.

Proprio registrazioni come questa consentono, a mio avviso, di cogliere il progresso contabile in corso determinato dal debito, grazie alla ricerca, da parte del tesoriere, delle specifiche modalità in cui registrare le peculiarità di ciascuna delle sofisticatissime operazioni creditizie in cui era coinvolta la corte.

¹³⁰⁸ Più precisamente, il tesoriere spiegava come «de aquells III^a duc. que de present devien haver los dits Martí e Ffelip de la Cavalleria de les peccúnies de la mena de les peccores de Pulla per albarà o special assignació que-n tenien del dit senyor ne renunciem de present al dit senyor III^a duc., los quals se puga ell matex penre e retenir de la dita assignació e açò és stat fet per ço com han recontractat ab lo dit senyor en aquesta forma, que lo dit senyor los ha fet de present hun albarà de la sua pròpia mà, ab lo qual los promet pagar de les peccúnies procehidores de la dita mena de les peccores en lo següent any de la XI^a indicí de una part los dits III^a duc. que li lexen de present e d'altra part III^aCCCCLXXXVIII^o duc. I tr. que los serien deguts per una letra de cambi que lo dit senyor hauria fet en temps passats a Nicolò Juni, florentí, en lo qual deute los dits Martí e Ffelip de la Cavalleria succehexen per cessió e transpostació que-n tenen. És cert que per ço com en la dita exida són compresos los dits III^aCCCCLXXXVIII^o duc. I tr. ne faz ací la entrada» (ivi, f. 59r).

4.2 IL CONTRIBUTO DEI BANCHI

Se, a Napoli, la partita di giro conobbe un progresso notevole nell'ambito della contabilità della tesoreria generale fu anche perché nei conti del tesoriere confluivano anche le operazioni effettuate, per suo conto, dai banchi al servizio della corona, mediante i quali erano realizzate numerose transazioni finanziarie.

Già Del Treppo ha evidenziato come Alfonso si riferisse esplicitamente al modello di contabilità mercantile nel fornire agli ufficiali dell'amministrazione finanziaria centrale della corte indicazioni sulla contabilizzazione in partita di giro (dare e avere) delle assegnazioni dirette. Egli, infatti, raccomandò al conservatore generale del real patrimonio di compilare il registro di tutte le entrate (e delle uscite) del Regno che egli deteneva «prout regulantur negociaciones mercatorum»¹³⁰⁹. Il re proponeva all'ufficiale anche un esempio, simile ai tanti riportati finora, riscontrabili nei conti di Mateu Pujades:

verbi gratia introitus portulaniae partium Apulie debent hoc anno Regie curie 20.000 ducatorum, debetur eis quos Regia Maiestas consignavit Ticio vel Gaio cum eius littera tali causa 100:

il conservatore generale avrebbe dovuto registrare, da un lato, tutte le entrate annue della portolania pugliese, dall'altro le spese via via assegnate su di esse dal sovrano¹³¹⁰. Come è stato detto nel capitolo precedente, i banchieri rendicontavano periodicamente al tesoriere generale gli introiti e gli esiti eseguiti per suo conto, producendo congiuntamente elaborati, paragonabili agli estratti conto odierni. Le operazioni confluivano poi nel rendiconto del tesoriere, in cui si dichiarano come eseguite, appunto, «per mans» del banchiere¹³¹¹.

Ciò emerge ponendo a confronto il superstite frammento dell'estratto conto del Pujades presso il banco Miroballo, in cui sono riportate le operazioni da questi effettuate per conto della tesoreria generale nei primi mesi del 1446, ed il rendiconto del tesoriere relativo al medesimo periodo finanziario¹³¹².

¹³⁰⁹ DEL TREPPO, *Il regno...*, cit., p. 142.

¹³¹⁰ *Ibidem*.

¹³¹¹ Cfr. il capitolo VIII.

¹³¹² Il registro Pujades-Miroballo fu confezionato a Napoli il 4 febbraio 1449, congiuntamente dal banchiere e dal figlio del tesoriere generale, su cui, in seguito alla morte di questi, era ricaduto l'onere della rendicontazione. Tuttavia, le rendicontazioni periodiche in esso riportate erano state effettuate dal Miroballo presso il defunto Mateu Pujades (cfr. NAVARRO ESPINACH-IGUAL LUIS, *La tesorería general...*, cit., pp. 177, 202, 204).

Sembra che negli anni seguenti, gli estratti conto dei banchi al servizio della corona fossero conservati nell'archivio della Sommaria. Prima della seconda guerra mondiale, nell'Archivio di Stato di Napoli essi erano collocati di seguito ai registri di tesoreria relativi al medesimo periodo finanziario, in cui essi erano confluiti. Tammaro de Marinis pubblica due poste, dell'ottobre del 1453, che registrano il pagamento, da parte della tesoreria generale, di 200 ducati in favore del Panormita, a cui era stata affidata una missione diplomatica a Genova. Le partite sono tratte da due differenti registri, la venticinquesima e la ventiseiesima delle cosiddette cedole di tesoreria custodite presso l'archivio napoletano. L'autore non si accorge che si tratta della medesima spesa, registrata, nel primo caso, dal tesoriere (in quel tempo Perot Mercader), al quale era stata rimessa dal sovrano mediante una "cédula maridada", che potrebbe consistere nel mandato di pagamento che il Magnanimo era solito inviare in duplice forma (in latino ed in volgare) ai propri ufficiali finanziari:

1453, ottobre: Item, doní a micer Anthoni de Bolonya per mig del banch de Martin de la Cavalleria CC duc. corrents, los quals lo Senyor Rey manà per mi esser-li donats ab cédula maridada [...] per les despeses que deu fer en la embaxata per ell faedora al comun de Genova (Cedole, vol. XXV, c. 158b)¹³¹³.

Nel secondo caso, si tratta, evidentemente, della registrazione, secondo il metodo della partita doppia, del banco di Martí de la Cavalleria, mediante il quale il pagamento era stato effettuato:

1453, ottobre: A micer Antony de Bolonya graciosament, per les despeses que li convendrà fer anant en Jenova, on lo dit Senyor lo tramet per embaxador seu: CC duc. (Cedole, XXVI, c. 340b)¹³¹⁴.

Gli incassi erano contabilizzati automaticamente dai banchi sui conti di riferimento, senza emissione di quietanza, che rimaneva di competenza del tesoriere generale. Nel novembre del 1446, ad esempio, il Pujades registra un'entrata di 1480 ducati versati dal commissario Giacomo Andrea mediante, tra l'altro, i banchi Calcer e Miroballo, dichiarando di aver rilasciato all'ufficiale «après, una sola apodixa sots-scrita de la mia pròpia mà»¹³¹⁵.

I banchi, da parte loro, fornivano tempestiva comunicazione al tesoriere degli incassi realizzati per suo conto. Riportiamo, ad esempio, il documento mediante il quale il

¹³¹³ DE MARINIS, *La biblioteca...*, cit., p. 236.

¹³¹⁴ *Ibidem*.

¹³¹⁵ ARV, MR, 8791, ff. 19r-19v.

Miroballo, nel dicembre del 1446, avvisava Mateu Pujades di aver iscritto in sua *ragione* i 50 ducati versati dall'università di Gragnano per i residui attivi rilevati dalla Sommaria relativamente al precedente anno indizionale (settembre 1445-agosto 1446):

Napoli, 10.XII.1446. «Monsignor lo tesorer, jo Johanne Miraballi ago receputo per voi da l'universitat de Gragnano per ordine de la Somaria duc. cinquanta delli residus del anni della VIII ind(icione), li quali ago scritto in vostra ragione. Data Neapoli, die X decembris 1446. Li ditti denari ago auti per mano Joliano Tinio»¹³¹⁶.

La quietanza emessa successivamente dalla tesoreria centrale precisava che l'incasso era stato realizzato mediante il banco. Nella ricevuta rilasciata, il 9 maggio 1448, dall'ufficiale di tesoreria Gabriel del Podio al commissario di Capitanata e Terra di Bari Joan Andre de Vezach, per la rata di aprile del focatico riscosso nella provincia (414 ducati), il funzionario dichiara che il numerario «de mea voluntate assignavit in banco Iohanni de Miraball»¹³¹⁷. Analogamente, nella quietanza relativa alla rata di agosto, l'ufficiale di tesoreria Joan Ferrer dichiara come l'importo (circa 1495 ducati) «posuit mihique scribi fecit in banco dicti Iohannis de Miraballis»¹³¹⁸.

Quando, invece, un versamento era trattenuto dal banco per ordine della corte, ad esempio, per saldare un debito nei confronti del banchiere, questi rilasciava al versante una ricevuta a proprio nome, come la quietanza rilasciata da Nicolau Calcer e Pere Cimart, il 15 gennaio del 1448, al commissario provinciale Joan Andreu de Vezach, per 1.000 ducati versati al banco dal fratello Nauger per suo conto, i quali erano stati ritenuti dai banchieri «ad petitionem et ordinacionem» del duca di Calabria ed erede al trono Ferrante d'Aragona ed i cortigiani Eximen Perez de Corella, Joan Olzina, Antonio Caruso, Guillem Pujades e Giliforte de Ursa, secondo quanto previsto da una scrittura autografa rilasciata dal Cimart all'Olzina. I banchieri emisero la ricevuta «per cautela» dell'ufficiale, il quale, evidentemente, l'avrebbe allegata al proprio rendiconto a giustificazione del versamento¹³¹⁹.

¹³¹⁶ Il documento si trova, insieme ad altri testi eterogenei, nel fascicolo in cui è conservato il registro Pujades-Miroballo (ARV, *Varia*, 181).

¹³¹⁷ *Fonti Aragonesi*, vol. VII, cit., p. 92 (oltre alla registrazione del versamento, è riportata la ricevuta).

¹³¹⁸ *Ivi*, p. 93.

¹³¹⁹ «Nosaltros Nicolau Calser et Pe Simart atorgan a vos senyor en Johan Andreu que ns haveu liurats et mes en depòsit en nostro banch mil ducats a raó de V tarens de gillats por ducat, los quals per vos nos ha liurats Nauger de Vezac vestro frater los quals tenim a petició del senyor don Ferrando d'Aragó e dels magnífichs mossèn Eximen Perich de Corella et de mossèn Johan Olzina et de mossèn Antoni Caruso et d'en Guillem Puiades et d'en Gilifort sots certs pacts, segons pus llarch se mostra per una altra nostra

Per quanto riguarda gli esiti, secondo Lapeyre, la formula “per ell dicem a” riscontrata nelle scritture del banco Miroballo indica che il debitore (un ufficiale della tesoreria) avesse ordinato a voce al banchiere il pagamento, in presenza del creditore¹³²⁰. La registrazione dell’operazione nel libro-giornale del banchiere aveva valore giuridico, per cui i clienti non erano tenuti a rilasciare al banco alcuna dichiarazione¹³²¹. Essi, però, rilasciavano le proprie ricevute di pagamento al tesoriere generale, il quale ne aveva bisogno ai fini della rendicontazione.

L’attività espletata dai banchi nell’ambito della gestione delle finanze reali contribuiva a rendere più onerosa l’individuazione, da parte del tesoriere, degli eventi da iscrivere in bilancio e delle relative modalità di registrazione, fornendo così una spinta al progresso contabile dell’amministrazione statale, talora in direzione di una semplificazione. Come sappiamo, nell’agosto del 1447, Alfonso chiese al Miroballo di concedere a Mateu Pujades un’anticipazione di circa 2.500 ducati, necessari alla remunerazione di certe lance, avvalendosi sui proventi della rata di settembre della tassa sul sale¹³²². Il tesoriere avrebbe dovuto registrare nel mese di agosto l’anticipazione del Miroballo, spesa per il pagamento degli armigeri, ed a settembre i proventi dell’imposta sul sale, da un lato (in entrata), ed il saldo del debito con il banchiere, dall’altro (in uscita). Tuttavia, il Pujades semplifica attribuendo già l’importo anticipato dal Miroballo al responsabile della dogana del sale Coluccio d’Afflitto, precisando che

És cert que per ço no faz entrada de la dita quantitat rebuda per mi del dit Johan de Mirabal per tant com no liu faz data¹³²³.

poliça que té lo magnífich mossèn Johan Olzina, scritta (*corr. da me su scrits*) de mà del dit Pere Simart a XIII del present mes et per cautela vestra nos fem (*corr. da me su feni*) la present poliça scripta de mà del dit Pere Simart, a XV de jener MCCCCXXXVIII» (*Fonti Aragonesi*, vol. VII, cit., p. 92).

¹³²⁰ LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 112.

¹³²¹ *Ibidem*; DE ROOVER, *Money...*, pp. 262-265.

¹³²² Cfr. il capitolo VIII.

¹³²³ Egli spiegava come avesse ricevuto il denaro «en aquesta forma, que-ls deu donar per la cort an Johan de Mirabal, lo qual de present los ha prestat a la dita cort per la necessitat que ocorre, deu-los-hi pagar per tot lo mes de setembre primer vinent de les peccúnies procehidores de la dita sal» (ARV, MR, 8791, f. 111r).

CONCLUSIONI

Nel Regno di Napoli, la contabilità di matrice aragonese, già avanzata e lontana da criteri meramente empirici, conobbe ulteriori e notevoli progressi, per la diffusione della partita di giro, già comunemente impiegata nel settore bancario e mercantile, e la ricerca, da parte del tesoriere, delle modalità mediante le quali iscrivere in bilancio le numerose compensazioni monetarie effettuate nell'ambito tanto dell'amministrazione finanziaria della Corona, quanto delle sofisticate operazioni finanziarie e creditizie in cui era coinvolta la corte. Un impulso al progresso della contabilità pubblica fu certamente fornito dai banchi al servizio della corona, caratterizzati da stretti rapporti con l'amministrazione regia.

Grazie alla partita di giro, fondata sul divieto di compensazione tra le partite, nel conto del tesoriere generale erano registrate efficacemente tutte le spese non correnti assegnate dalla corte localmente. In questo modo, la contabilità della tesoreria generale rifletteva l'accentramento delle finanze regie che Alfonso era riuscito ad attuare a pieno, proprio grazie all'azione dell'ufficio, soltanto nel Regno di Napoli.

Il bilancio giunse a configurarsi persino quale efficace strumento di controllo delle finanze reali, in quanto consentiva la ricostruzione e la verifica dell'intero percorso dei flussi.

Non risulta quindi applicabile al caso napoletano l'affermazione di Mollat secondo cui

les anciens comptes [...] ne sont pas des relevés officiels des recettes et des dépenses publiques,

ragion per cui, secondo l'autore,

ils nous paraissent incomplets et placés moins dans le cadre impersonnel du temps que dans les limites individuelles de la mission d'un officier¹³²⁴.

Egli sostiene, infatti, che essi «ce sont les comptes d'un Guy Guilbaut ou d'un Pierre Bladelin» e non «du “duché” de Bourgogne»¹³²⁵.

A Napoli, i conti del tesoriere generale giunsero a costituire un importante strumento informativo dello stato e del ritmo delle finanze regie. In questo senso, determinate entrate della corona erano registrate nel bilancio del tesoriere generale anche quando erano versate direttamente alla cassa “privata” del re, secondo il consueto strumento

¹³²⁴ M. MOLLAT, «Recherches sur les finances des ducs Valois de Bourgogne», in *Revue Historique*, 219 (1958), p. 295.

¹³²⁵ *Ibidem*.

della partita di giro. Nell'aprile del 1446, il Pujades registra un'uscita di circa 40.000 ducati in favore del sovrano, versati «per mans d'en Ffrancesch Monlober»¹³²⁶. Dall'entrata correlata, si evince che si tratta dei proventi della Dogana delle pecore, di cui il Monlober era responsabile, che dunque erano stati versati da questi direttamente al sovrano¹³²⁷.

I benefici informativi legati alla contabilità sostenuta da Alfonso gli consentirono certamente una più efficace politica di gestione finanziaria.

¹³²⁶ ARV, MR, 9407, f. 156r.

¹³²⁷ Cfr. *ivi*, f. 33v.

**CAPITOLO X. PER UNA RICOSTRUZIONE DELLE FINANZE PUBBLICHE
DEL REGNO: I BILANCI DI MATEU PUJADES (1446-1447)**

AVVERTENZA

Il presente capitolo è dedicato alla ricostruzione dei flussi finanziari che fanno capo ai bilanci del tesoriere generale Mateu Pujades già presi in considerazione nel capitolo precedente.

Come sappiamo, i registri offrono dati cronologicamente continui per l'intero biennio 1446-1447. Tuttavia, essendo la cedola relativa al secondo semestre del 1446 in pessimo stato di conservazione, la sezione delle entrate è illeggibile per il completo svanimento dell'inchiostro¹³²⁸. Non è possibile quindi conoscere gli introiti relativi ai mesi di luglio ed agosto del 1446, potendo ricavare quelli dei mesi successivi dall'ordinario correlato. In generale, nei prospetti proposti nel corso della trattazione, gli importi preceduti dalla voce "almeno" riguardano categorie di cui non è stato possibile stimare l'intero valore a causa di un danno materiale.

¹³²⁸ Che le entrate fossero state registrate, si evince dalla nota posta dai revisori al margine di un'uscita di 3.000 ducati in favore del Miroballo, versati, a quanto sembra, direttamente dalla cassa "privata" del sovrano ed iscritti dal Pujades in bilancio secondo il metodo della partita di giro. Gli esaminatori, infatti, rilevano: «fa fer rebuda de la cambra» (ARV, MR, 9408, f. 18r).

1. NOTE METODOLOGICHE

Sulla base dell'analisi condotta nel capitolo precedente, si comprende come i bilanci del tesoriere generale Mateu Pujades relativi all'esercizio napoletano costituiscano una documentazione di prim'ordine per la ricostruzione delle finanze del Regno di Napoli. I principali limiti sono legati, da un lato, al fatto che i bilanci della tesoreria generale non danno conto delle somme spese localmente dai vari uffici finanziari del Regno per gli oneri ordinari della corte; dall'altro, all'esistenza della cassa "privata" del monarca, alla quale pure erano rimessi certi introiti¹³²⁹. Inoltre, mentre dall'inizio del 1446 Alfonso, impegnato in vario modo in conflitti militari nell'Italia centro-settentrionale, fu generalmente a Napoli grazie ad una tregua, ad ottobre, con la ripresa delle ostilità, il sovrano lasciò il Regno, affidando l'attività di cassa al seguito della corte allo scrivano di tesoreria Pere de Capdevila. Rispetto al proposito annunciato, dunque, la creazione di un'altra cassa nell'amministrazione finanziaria centrale della corte rende meno significativi i dati offerti dai conti di Mateu Pujades, il quale rimase nella capitale in qualità di tesoriere generale¹³³⁰.

Come è stato detto, il presente capitolo offre un prospetto dei flussi che fanno capo ai bilanci di Mateu Pujades. Il frazionamento in cicli dei flussi finanziari che fanno capo al bilancio dello stato è un fatto contabile, artificioso ma necessario. Non essendo sovrapponibili i periodi finanziari a cui i registri si riferiscono, per consentire considerazioni comparative si è resa necessaria l'individuazione di un ambito temporale univoco, sulla base del quale suddividere i dati. Il quadrimestre è stata considerata la scelta più congrua, dal momento che, da un lato, costituiva l'unità temporale di base per l'individuazione delle rate in cui suddividere tanto gli introiti quanto gli esiti ordinari della corte; dall'altro, allo stesso tempo, consente di mettere in luce i dati offerti dai registri relativamente a condizioni "ordinarie" (gennaio-aprile e maggio-agosto del 1446), anteriori alla partenza della corte ed alla conseguente introduzione della cassa del Capdevila.

¹³²⁹ Sappiamo, ad esempio, che il credenziere della dogana di Amalfi Angelillo de Cunto era tenuto a rimettere direttamente ad Alfonso i proventi della vendita del sale ricevuto dai fondaci di Salerno e di Castellammare di Stabia (cfr. il capitolo VIII).

¹³³⁰ Nel registrare certe somme versate al Capdevila in seguito alla partenza della corte, il Pujades definisce l'ufficiale «scrivà de mon officis havent càrrech de administrar les peccúnies de la cort per absència mia [...] seguint lo camp del dit senyor» (ARV, MR, 8791, f. 431r^o).

Il prospetto si compone di una sezione sintetica ed una analitica, ciascuna divisa in categorie. Nella sezione sintetica, le categorie sono state individuate in base a significative tipologie di entrata (Tabelle 1-2) e di spesa (Tabelle 3-4), in modo da consentire una visione immediata della struttura del bilancio. Tuttavia, poiché la versione sintetica del bilancio non dà ragione di elementi rilevanti, le categorie principali sono state poi suddivise in aggregati analitici.

La rappresentazione dei flussi di bilancio pone taluni problemi, legati, ad esempio, alla varietà delle monete della Corona, alla contabilizzazione di beni non monetari e, soprattutto, alla difficoltà di attribuire certe voci in maniera univoca ad una determinata categoria del bilancio. Di qui la necessità di esplicitare le scelte adottate per far fronte a tali problematiche:

- l'importo delle operazioni realizzate in monete differenti dalle monete napoletane è stato convertito nelle monete di conto del Regno (ducati, tari, grani) sulla base delle informazioni sui cambi monetari presenti in letteratura o ricavate da altre fonti, quando l'equivalenza non è espressa nei registri stessi¹³³¹;
- degli eventuali beni mobili registrati in entrata ed in uscita è stato calcolato il valore monetario, grazie a dati forniti dai registri stessi oppure disponibili in altre fonti documentarie e letterarie¹³³²;
- gli incassi che consentono di superare una momentanea carenza di liquidità senza comportare risorse aggiuntive (come le anticipazioni concesse dai banchi su determinati cespiti) non costituiscono indebitamento e, quindi, sono state considerate nell'ambito della relativa categoria d'entrata;

¹³³¹ I piccioli di alcune spese per la ristrutturazione di Castelnuovo sono stati tradotti in grani. Un grano equivaleva a 6 piccioli (F. BORLANDI [a cura di], *El libro di mercatantie et usanze de' paesi*, Torino, 1936, p. 109).

¹³³² Si tratta soprattutto di prestiti acquisiti dalla corte in panni, distribuiti poi agli uomini d'arme al servizio della corona per la prestanza. Tuttavia, sono presenti casi di beni corrisposti alla tesoreria a titolo di pagamento, come, ad esempio, le dieci pezze maiorchine consegnate alla corte dal mercante catalano Guillem de Soldevila come parte dell'importo che era tenuto a pagare per la concessione di una tratta di 6.200 tomoli di frumento (310 ducati), le quali sono state convertite in 150 ducati, equivalenti al loro costo (ARV, MR, 9407, f. 40r). Inoltre, nel marzo del 1446, per pagare gli uomini d'arme di stanza in Abruzzo, la corte chiese alle comunità della provincia di anticipare corte sia la rata di agosto del focatico che le rate dell'indizione seguente: la prima fu corrisposta in vino (5.644 barili) e le seconde in frumento (ivi, ff. 19r-19v). Non è stato invece possibile stimare il valore di quasi 10 pezze consegnate al tesoriere generale dal commissario Joan Granollers, incaricato della compravendita di certo frumento nella provincia di Abruzzo (ARV, MR, 8791, f. 7r).

- le operazioni sono attribuite al mese in cui sono state effettuate anche quando, per errore, risultano registrate nell'ambito di un mese differente¹³³³;
- sebbene la maggioranza delle risorse gestite dal Pujades riguardasse il Regno, in quanto la cassa di riferimento per gli stati iberici della consociazione aragonese era rappresentata, come sappiamo, da Perot Mercader, egli rimaneva il tesoriere generale dell'intera Corona: di qui la presenza, nei bilanci, di dati relativi alla penisola iberica, i quali sono riportati separatamente in modo analitico¹³³⁴;
- eventuali cambi spiccati su ufficiali finanziari degli stati iberici della corona, così come i prestiti assegnati su cespiti aragonesi non ancora riscossi, sono stati considerati, in attesa di ulteriori verifiche, come indebitamento: nel marzo del 1446, ad infatti, Perot Mercader, al seguito della corte, prese a cambio 6.000 ducati, spiccando al baiulo generale del Regno di Valenza Berenguer Mercader una lettera di cambio destinata ad essere liquidata con i 10.000 fiorini che il maestro de Muntesa Gilabert Monsoriu doveva ancora alla corona per la carica ottenuta¹³³⁵: al momento della presentazione della lettera, però, il Monsoriu non aveva ancora versato il denaro, ragion per cui il baiulo chiese un prestito alla città di Valenza, che gli concesse 5.000 fiorini¹³³⁶.

¹³³³ Ad esempio, è stato imputato al mese di settembre del 1446 un pagamento in favore di certi uomini d'arme (di poco più di 700 ducati) registrato a novembre (ivi, ff. 249r sgg.).

¹³³⁴ Si tratta generalmente di cespiti vincolati alla liquidazione di lettere di cambio spiccate da Napoli oppure di introiti di natura straordinaria procurati all'erario dal Magnanimo stesso. Questi erano trasmessi nel Regno soprattutto attraverso lettere di cambio, grazie alla mediazione di uomini d'affari, i quali guadagnavano sul cambio delle monete (sull'impiego della lettera di cambio quale strumento per il trasferimento a Napoli di fondi iberici si veda LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 127). Nel gennaio del 1446, Gilabert de Monsoriu versò alla corte 10.000 dei 20.000 fiorini che era tenuto a pagare per la carica di maestro di Muntesa, da poco conferitagli (ARV, MR, 9407, f. 4r). Il mercante fiorentino Gardo Giovanni Fallacio spiccò una lettera di cambio a Giovanni Mirolallo affinché rimettesse il denaro alla corte. Il cambio fu effettuato a ragione di 18 soldi valenzani per ducato (*ibidem*), con un guadagno di circa 240 ducati dal momento che quell'anno il cambio "legale" era di 17 soldi e 4 denari per ducato (cfr. ARV, *Apocas in pergamino*, cassa 58, n. 72). Tuttavia, a versare alla tesoreria i 700 ducati che Nicola Pujades era tenuto a pagare alla corte per l'assegnazione del arcidiaconato di *La mar* fu il fratello Guillem (ARV, MR, 9407, f. 4v).

¹³³⁵ Ivi, f. 15r. Quel mese, Alfonso comunicò a Berenguer di aver ordinato a Perot di prendere denaro a cambio, spiccandogli lettere su tale introito (LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La Tesorería...», cit., p. 430, nota 42).

¹³³⁶ *Ibidem*.

I. LE ENTRATE

1. LA STRUTTURA

Le entrate sono state distinte, secondo categorie moderne, innanzitutto tra tributarie, extra-tributarie e non tributarie. Oggi, i tributi si classificano in imposte e tasse: le prime si configurano come prelievi di ricchezza effettuati dallo stato a carico del contribuente senza alcuna relazione specifica con una controprestazione (secondo il principio della progressività dell'imposta, ciascuno è tenuto a concorrervi in ragione della propria capacità contributiva); le seconde sono legate ad una precisa prestazione realizzata dall'amministrazione¹³³⁷.

La divisione delle imposte in dirette (su reddito e su patrimonio) ed indirette (sui consumi), per quanto convenzionale, aiuta a comprendere l'atteggiamento dei governanti verso la fiscalità, ossia se essi intendessero colpire maggiormente la ricchezza o i consumi¹³³⁸.

Le entrate extra-tributarie comprendono i proventi di multe, confische ed indulti, mentre le entrate non tributarie derivano dall'alienazione di beni patrimoniali, dall'accensione di prestiti, dalla riscossione di crediti pregressi.

Schematizziamo nelle seguenti tabelle i dati disponibili per ciascun anno, rappresentandoli sinteticamente nei grafici posti a seguito di ciascuna tabella:

¹³³⁷ P. DE IOANNA, «Tesoro e Tesorerie pubbliche» (1992), in *Enciclopedia del diritto*, Milano; D. DA EMPOLI, P. DE IOANNA e G. VEGAS (a cura di), *Il bilancio dello Stato. La finanza pubblica tra Governo e Parlamento*, Milano, 2000; E.C. LA GROTTIERA, «Il servizio di tesoreria», in M. OREFICE (a cura di), *Codice commentato di contabilità pubblica*, Roma, 2012; S. LO FASO, «Tesoreria statale» (1989), in A. BARETTONI ARLERI (a cura di), *Dizionario di Contabilità pubblica*, Roma; A. MONORCHIO-L. MOTTURA (a cura di), *Compendio di contabilità di Stato*, Bari, 2008; P. SANTORO, *Manuale di contabilità e finanza pubblica*, Rimini, 2010; F. ZACCARIA, «Tesoreria dello Stato» (1981), in *Novissimo digesto italiano*, vol. XIX, Torino; E. SORVILLO, *La Tesoreria dello Stato, dai primordi al conferimento del servizio alla Banca d'Italia*, Nota per la Banca d'Italia, Roma, 1961.

¹³³⁸ PIOLA CASELLI, *Il buon governo...*, cit., p. 160.

Tabella 1. Entrate della tesoreria generale (1446)

Voce	Importo (per quadrimestre)			Totale	
	I	II	III		
1. Imposte dirette	56 905.00.06	almeno 12 525.00.13	21 064.01.00	almeno 90 494.01.19	T R I B U T A R I E
1.1 Focatico e collette	27 809.02.2,5	9 509.03.00	17 684.01.7,5	23,6%	
1.2 Adoha	1 600.04.7,5	1 448.00.00	-		
1.3 Imposte sul reddito	-	-	1 300.00.00		
1.4 Ebrei	-	-	07.00.00		
1.5 Imposte iberiche	-	-	-		
1.6 Non specificato	27 494.03.16	1 567.02.13	2 072.04.12,5		
2. Imposte indirette su consumi, commercio e monopoli	1 259.00.6,5	almeno 3 207.00.00	176.00.00	almeno 4 642.00.6,5	T R I B U T A R I E
2.1 Secrezie	46.02.14,5	-	-	1,2%	
2.2 Portolanie	-	-	-		
2.3 Gabelle	-	-	60.00.00		
2.4 Sale	1 212.02.12	-	32.00.00		
2.5 Tratte	-	1 907.00.00	84.00.00		
		1 300.00.00	-		
3. Tasse	9 289.00.00	almeno 43 500.00.00	04.02.10	almeno 52 793.02.10	T R I B U T A R I E
4.1 Dogana pecore	283.00.00	-	-	13,8%	
4.2 Ius relevi	9 006.00.00	43 460.00.00	04.02.10		
		40.00.00	04.02.10		
4. Multe	-	almeno 3 900.00.00	240.00.00	almeno 4 140.00.00	EX. - TR.
				1%	
5. Indulti	5 650.00.00	almeno 50.00.00	-	almeno 5 700.00.00	T R I B U T A R I E
				1,5%	
6. Confische	346.03.00	-	-	almeno 346.03.00	
				0,1%	
7. Crediti	500.00.00	-	-	almeno 500.00.00	N O N
				0,1%	
8. Alienazione beni e diritti patrimoniali	167.02.00	almeno 3 600.00.00	10 450.00.00	almeno 14 217.02.00	T R I B U T A R I E
8.1 Arrendamento imposte	167.02.00	-	10 000.00.00	3,7%	
8.2 Alienazione proprietà demaniali	-	3 600.00.00	(tratte)		
			-		

9. Privilegi e <i>letres favorables</i> per cariche ecclesiastiche	14 132.00.00	almeno 240.00.00	770.00.00	almeno 15 142.00.00 4%	I E
10. Indebitamento	32 723.00.00	almeno 4 783.02.12	16 300.00.00	almeno 53 806.02.12	
10.1 Alienazione Uffici	3 180.00.00	1 225.00.00	1 450.00.00	14%	
10.2 Prestiti	28 843.00.00	2 558.02.12	14 850.00.00		
10.3 Favori	700.00.00	1 000.00.00			
11 Cassa del re	-	almeno 40 308.03.05	69 798.01.11,5	almeno 110 106.04.16,5 28,6%	
12 Altro	770.00.00	-	31 302.03.00¹³³⁹	32 072.03.00 8,4%	
Totale	121 742.00.12,5	almeno 112 114.01.10	150 105.03.01,5	almeno 383 962.00.04	

¹³³⁹ Bisognerebbe considerare qui le circa 10 pezze consegnate al tesoriere generale dal commissario Joan Granollers (vedi *supra*).

Tabella 1.1. Quadro dettagliato delle entrate del Regno di Napoli *citra ed ultra Farum* (1446)

Voce	Importo (per quadrimestre)			Totale	
	I	II	III		
1. Imposte dirette	56 905.00.06	almeno 12 525.00.13	21 064.01.00	almeno 90 494.01.19	T R I B U T A R I E
1.1 Focatico e collette	27 809.02.2,5	9 509.03.00	17 684.01.7,5	24,5%	
1.2 <i>Adoha</i>	1 600.04.7,5	1 448.00.00	-		
1.3 Imposte sul reddito	-	-	1 300.00.00		
1.4 Ebrei	-	-	07.00.00		
1.6 Non specificato	27 494.03.16	1 567.02.13	2 072.04.12,5		
2. Imposte indirette su consumi, commercio e monopoli	1 259.00.6,5	almeno 3 207.00.00	176.00.00	almeno 4 642.00.6,5	
2.1 Secrezie	46.02.14,5	-	-	1,3%	
2.2 Portolanie	-	-	-		
2.3 Gabelle	-	-	60.00.00		
2.4 Sale	1 212.02.12	-	32.00.00		
2.5 Tratte	-	1 907.00.00	84.00.00		
		1 300.00.00	-		
3. Tasse	9 289.00.00	almeno 43 500.00.00	04.02.10	almeno 52 793.02.10	EX. - TR.
3.1 Dogana pecore	283.00.00	43 460.00.00	-	14,2%	
3.2 <i>Ius relevi</i>	9 006.00.00	40.00.00	04.02.10		
4. Multe	-	almeno 3 900.00.00	240.00.00	almeno 4 140.00.00	
				1%	
5. Indulti	5 650.00.00	almeno 50.00.00	-	almeno 5 700.00.00	
				1,5%	
6. Confische	346.03.00	-	-	almeno 346.03.00	
				0,1%	
7. Crediti	500.00.00	-	-	almeno 500.00.00	N O N
				0,1%	
8. Alienazione beni e diritti patrimoniali	167.02.00	almeno 3 600.00.00	10 450.00.00	almeno 14 217.02.00	T R I B U T A R
8.1 Arrendamento imposte	167.02.00	-	10 000.00.00	3,8%	
8.2 Alienazione proprietà demaniali	-	3 600.00.00	(tratte)		
			-		

9. Privilegi e <i>letres favorables</i> per cariche ecclesiastiche	7 136.00.00	almeno 240.00.00	470.00.00	almeno 7 746.00.00 2%	I E
10. Indebitamento	31 393.00.00	almeno 4 783.02.12	14 300.00.00	almeno 50 476.02.12	
10.1 Alienazione Uffici	3 180.00.00		1 450.00.00		
10.2 Prestiti	27 713.00.00	1 225.00.00	12 850.00.00	13,6%	
10.3 Favori	700.00.00	2 558.02.12 1 000.00.00			
13 Cassa del re	-	almeno 40 308.03.05	69 798.01.11,5	almeno 110 106.04.16,5 29,6%	
14 Altro	770.00.00	-	29 302.03.00¹³⁴⁰	30 072.03.00 8,4%	
Totale	113 416.00.12,5	almeno 112 114.01.10	145 805.03.01,5	almeno 371 236.00.04	

¹³⁴⁰ Si veda la nota precedente.

Tabella 1.2. Quadro dettagliato delle entrate degli stati iberici della Corona (1446)

Voce	Importo (per quadrimestre)			Totale	Percent.
	I	II	III		
1. Imposte dirette	-	-	-	-	
2. Alienazione beni e diritti patrimoniali	-	-	-	-	
3. Privilegi e <i>letres favorables</i> per cariche ecclesiastiche	6 996.00.00	-	300.00.00	7 396.00.00	58%
4. Indebitamento (prestiti su cespiti iberici)	1 330.00.00	-	2 000.00.00	3 330.00.00	26%
5. Cassa del Mercader	-	-	2 000.00.00	2 000.00.00	16%
Totale	8 326.00.00	-	2 300.00.00	12 726.00.00	

Grafico 1. Le entrate del Regno di Napoli *citra* ed *ultra* Farum (1446)




Grafico 2. Le entrate degli stati iberici della Corona nel 1446




Tabella 2. Entrate della tesoreria generale (1447)

Voce	Importo			Totale	
	I	II	III		
1. Imposte dirette	28 538.02.6,5	18 551.04.08	48 585.03.8,5	95 676.00.03	T R I B U T A R I E
1.1 Focatico e collette	20 253.00.18,5	16 933.04.00	32 440.01.15,5	25,7%	
1.2 <i>Adoha</i>	-	-	-		
1.3 Imposte sul reddito	-	40.00.00	1043.01.13		
1.4 Imposte iberiche	100.00.00	-	15 052.00.00		
1.5 Non specificato	8 185.01.08	1 578.00.08	50.00.00		
2. Imposte indirette su consumi e monopoli	218.00.00	7 012.04.00	23 427.00.00	30 657.04.00	T R I B U T A R I E
2.1 Secrezie	-	-	-	8,2%	
2.2 Portolanie	-	-	-		
2.3 Gabelle	18.00.00	24.00.00	1 573.01.10		
2.4 Sale	200.00.00	6 988.04.00	21 853.03.10		
3. Tasse	-	14 479.00.00	10 001.03.05	24 480.03.05	T R I B U T A R I E
a. Dogana pecore	-	14 479.00.00	10 000.00.00	6,5%	
b. <i>Ius relevi</i>	-	-	01.03.05		
4. Multe	770.00.00	-	1 000.00.00	1 770.00.00	EX. - TR.
				0,5%	
5. Indulti	-	2 500.00.00	-	2 500.00.00	T R I B U T A R I E
				0,7%	
6. Confische	-	66.00.06	-	66.00.06	T R I B U T A R I E
				0,0%	
7. Crediti	-	-	-	-	T R I B U T A R I E
				0%	
8. Alienazione beni e diritti patrimoniali	4 318.00.00	27 611.03.04	28 873.03.9,5	60 803.01.13,5	N O N T R I B U T A R I E
8.1 Arrendamento imposte				16,4%	
a. Sale	-	20 611.03.04	21 903.00.00		
b. Altre dogane	-	6 500.00.00	-		
8.2 Alienazione proprietà demaniali	4318.00.00	500.00.00	6 970.03.9,5		
9. Crediti	-	-	-	-	N O N T R I B U T A R I E
10. Privilegi e <i>letres favorables</i> per cariche ecclesiastiche	1 800.00.00	-	1 520.00.00	3 320.00.00	
				0,9%	
11. Indebitamento	11 200.00.00	85 329.03.04,5	16 292.03.00	112 822.01.4,5	

a) Alienazione uffici	-	-	-	30,3%	
b) Prestiti	11 200.00.00	85 375.03.16,5 ¹³⁴¹	16 292.03.00 ¹³⁴²		
c) Favori	-	-	-		
12. Cassa del re	27 342.00.00	-	-	27 342.00.00	
				7,4%	
13. Altro	5 609.03.2,5	266.05.00	6 621.03.05	12 498.01.7,5	
				3,4%	
Totale	79 796.00.09	155 818.00.02,5	136 321.01.08	371 936.01.19,5	

¹³⁴¹ L'importo comprende anche 12.547 ducati, 3 tari e 2 grani ricevuti dalla tesoreria in panno.

¹³⁴² L'importo comprende anche 1.627 ducati ricevuti in panno dal tesoriere.

Tabella 2.1. Quadro dettagliato delle entrate del Regno di Napoli *citra ed ultra Farum* (1447)

Voce	Importo			Totale	
	I	II	III		
1. Imposte dirette	28 438.02.6,5	18 551.04.08	33 533.03.8,5	80 524.00.03	T R I B U T A R I E
1.1 Focatico e collette	20 253.00.18,5	16 933.04.00	32 440.01.15,5	23,1%	
1.2 <i>Adoha</i>	-	-	-		
1.3 Imposte sul reddito	-	40.00.00	1043.01.13		
1.4 Non specificato	8 185.01.08	1 578.00.08	50.00.00		
2. Imposte indirette su consumi e monopoli	218.00.00	7 012.04.00	23 427.00.00	30 657.04.00	
2.1 Secrezie	18.00.00	24.00.00	1 573.01.10		
2.2 Portolanie	200.00.00	6 988.04.00	21 853.03.10		
2.3 Gabelle					
2.4 Sale					
3. Tasse	-	14 479.00.00	10 001.03.05	24 480.03.05	
a. Dogana pecore	-	14 479.00.00	10 000.00.00	7%	
b. <i>Ius relevi</i>	-	-	01.03.05		
4. Multe	770.00.00	-	1 000.00.00	1 770.00.00	EX. - TR.
5. Indulti	-	2 500.00.00	-	2 500.00.00	
6. Confische	-	66.00.06	-	66.00.06	
7. Crediti	-	-	-	-	
8. Alienazione beni e diritti patrimoniali	-	27 111.03.04	28 873.03.9,5	55 985.01.13,5	N O N T R I B U T A R I E
8.1 Arrendamento imposte	-	20 611.03.04	21 903.00.00	16%	
a. Sale	-	6 500.00.00	-		
b. Altre dogane	4318.00.00	500.00.00	6 970.03.9,5		
8.2 Alienazione proprietà demaniali					
9. Crediti	-	-	-	-	
10. Privilegi e <i>letres favorables</i> per	1 700.00.00	-	-	1 700.00.00	

cariche ecclesiastiche				0,5%	
11. Indebitamento	11 200.00.00	85 329.03.04,5	16 292.03.00	112 822.01.4,5	
d) Alienazione uffici	-	-	-	32,4%	
e) Prestiti	11 200.00.00	85 375.03.16,5	16 292.03.00 ¹³⁴³		
f) Favori	-	-	-		
12. Cassa del re	27 342.00.00	-	-	27 342.00.00	
				8%	
13. Altro	5 609.03.2,5	248.03.00	4 621.03.05	10 479.04.7,5	
				3,5%?	
Totale	75 278.00.09	155 299.03.02,5	117 749.01.08	348 327.04.19,5	

¹³⁴³ Si vedano le note precedenti.

Tabella 2.2. Quadro dettagliato delle entrate degli stati iberici della Corona (1447)

<i>Voce</i>	<i>Importo</i>			<i>Totale</i>	<i>Percent.</i>
	I	II	III		
1. Imposte dirette	100.00.00	-	15 052.00.00	15 152.00.00	64%
2. Giudei Aragona	-	-	5370.00.00		
3. Collette Maiorca	-	-	2082.00.00		
4. Rendite ecclesiastiche	100.00.00	-	7600.00.00		
2. Alienazione beni e diritti patrimoniali	4 318.00.00	500.00.00	-	4 818.00.00	21%
3. Privilegi e <i>letres favorables</i> per cariche ecclesiastiche	100.00.00	-	1 520.00.00	1 620.00.00	7%
4. Indebitamento	-	-	-	-	
5. Cassa del Mercader	-	-	2 000.00.00	2 000.00.00	8%
6. Altro	-	18.02.00	-	18.02.00	0,0%
Totale	4 518.00.00	518.02.00	18 572.00.00	23 608.02.00	

Grafico 3. Le entrate del Regno di Napoli *citra ed ultra Farum* nel 1447





Grafico 4. Le entrate degli stati iberici della Corona nel 1447



2. LE CATEGORIE

2.1 LE IMPOSTE DIRETTE

Come sappiamo, nel Regno di Napoli, il sistema fiscale si fondava sull'imposizione diretta già prima della conquista di Alfonso. In particolare, le imposte dirette regnicole consistevano in sei collette annuali, il cui importo era stabilito tenendo conto delle esigenze del fisco e del numero complessivo dei fuochi di ciascuna provincia, tra le cui comunità era poi ripartito sulla base dei rilevamenti della numerazione. Nel parlamento del 1443, il Magnanimo introdusse il focatico (l'imposta di un ducato per fuoco), destinato ad essere pagato annualmente nelle tre rate di Natale, Pasqua ed agosto, impegnandosi contestualmente a fornire gratuitamente ad ogni focolare un tomolo di sale, la cui distribuzione, come avremo modo di vedere meglio, non fu mai gratuita. L'imposizione delle collette, come è stato detto, fu circoscritta alla tassazione straordinaria, prevista, secondo la consuetudine feudale, principalmente nei casi dell'incoronazione, del matrimonio dei figli e del riscatto del re dalla prigionia. Ma Alfonso estese la prerogativa regia di ricorrere alla tassazione straordinaria in caso di prigionia a tutte le circostanze che potevano mettere in pericolo la sopravvivenza della sua persona, come la guerra¹³⁴⁴.

Di seguito riportiamo un prospetto dettagliato delle imposte dirette gravanti sui sudditi del Regno secondo i registri della tesoreria generale, suddividendo i dati per semestre.

Tabella A1. Le imposte dirette (1446)

<i>Imposte dirette</i>	<i>Importo</i>		<i>Totale</i>	<i>Percent.</i>
	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>		
Focatico	35 516.03.06,5	9 858.02.10,5	45 375.00.17	82,5%
Collette	1 800.00.00	7 825.04.17	9 625.04.17	17,5%
- Vittoria	1 800.00.00	-		
- Fanti	-	7 785.04.17		
- Matrimonio	-	42.00.00		
- Incoronazione	-	-		
Totale	37 316.03.06,5	17 684.02.7,5	55 000.00.14	

¹³⁴⁴ DEL TREPPO, *Il Regno...*, cit., pp. 111, 115. Tra l'altro, il Magnanimo non fu mai incoronato re di Napoli (F. DELLE DONNE, «Il trionfo, l'incoronazione mancata, la celebrazione letteraria: i paradigmi della propaganda di Alfonso il Magnanimo», in *Archivio storico italiano*, CLXIX [2011], pp. 447-476).

Tabella A2. Le imposte dirette (1447)

<i>Imposte dirette</i>	<i>Importo</i>		<i>Totale</i>	<i>Percent.</i>
	I semestre	II semestre		
Focatico	36 461.03,5,5	32 440.01.15,5	68 902.00.01	98,2%
Collette	1 200.00.00	30.00.00	1 230.00.00	11,8%
- Vittoria	-	-		
- Fanti	1 200.00.00	-		
- Matrimonio	-	-		
- Incoronazione	-	30.00.00		
Totale	37 661.03,5,5	32 470.01.15,5	70 132.00.01	

Innanzitutto, bisogna considerare che le cifre riportate nelle tabelle non corrispondono ai diritti ordinari accertati dalla Sommaria, non solo perché questi, come sappiamo, erano rimessi alla tesoreria generale al netto delle spese correnti locali, ma anche perché esse includono fuochi “frodati”, residui attivi e risarcimenti di danni erariali da parte degli agenti del Fisco. In questo senso, l’evasione fiscale, le inadempienze dei contribuenti ed il peculato contribuiscono ad ostacolare la ricostruzione della tassazione diretta a cui era sottoposto il Regno.

In ogni caso, il focatico si conferma quale fulcro delle entrate fiscali della corona. Per quanto riguarda le collette, oltre a quelle già note alla tradizione feudale regnicola, riscontriamo una colletta cosiddetta “della vittoria” e due collette “dei fanti”.

Secondo Gentile, nel parlamento del 1450 i baroni furono costretti a concedere al re un fante per ogni cento fuochi¹³⁴⁵. In verità, già prima Alfonso aveva imposto ai feudatari di assegnare alla corona ben due fanti per ogni cento focolari afferenti alle loro terre. L’obbligo, analogamente a quanto era accaduto rispetto al servizio militare che i baroni erano tenuti a prestare al monarca, fu poi convertito in un tributo, la colletta, appunto, cosiddetta “dei fanti”, introdotta nel 1446¹³⁴⁶. In realtà, sembra che le collette fossero due, una per ciascun fante, come risulta dal registro delle ricevute del tesoriere di Calabria Gabriel de Cardona, relativo alle indizioni 8-12 di quel ciclo (settembre 1444-agosto 1449)¹³⁴⁷. Nell’agosto del 1446, ad esempio, il conte di Sinopoli pagò al Cardona sei once «per doye culte che toccha ad pagare ad Sinopoli per la raysone de duye fante

¹³⁴⁵ GENTILE, *La politica interna...*, cit., p. 110.

¹³⁴⁶ Cfr. la registrazione del tributo versato alla tesoreria generale a settembre da Paolo Damiano, commissario nella provincia di Abruzzo Ultra per la riscossione «de les dues coltes dels infants a peu novament imposades» (ARV, MR, 8791, f. 2v).

¹³⁴⁷ *Fonti Aragonesi*, vol. VII, cit., pp. 47 sgg.

per cento de focholieri»¹³⁴⁸, nonché il medesimo importo per conto di Borrello, la quale «devea pagare novamente inposte per scambio de duye fante per cento de focholieri»¹³⁴⁹. Esse facevano forse parte delle tre collette imposte da Alfonso nel 1446 per la guerra contro Firenze. Il sindaco di Calanna pagò quasi tre once e 24 tarì per «le colte III contra Fyerentine»¹³⁵⁰.

Comunque, sembra che l'imposizione delle collette "straordinarie" durasse un anno, al termine del quale era eventualmente rinnovata. Solo così si spiega in che senso, nel registrare tre once pagate da Borrello nel novembre del 1448, il de Cardona le attribuisca a (il corsivo è mio) «la terza colta de le tre colte *inposte in de lo anno passato*, XI indictione, per sussidio de la Mayestà de Re a la guerra contro Fyorentino»¹³⁵¹.

Inoltre, nel 1449, alcune comunità della Calabria pagarono anche due collette «de la remissione de le pene»¹³⁵². Queste erano state imposte nel parlamento del 29 gennaio del 1449, come dichiara il Cardona nella ricevuta rilasciata all'università di Flumara de Muro, la quale aveva pagato 6 once «per le doye colte inposte in questo presente anno, XII indictione, le quale colte so' state donate a la Maiestà de Re per le gracie concesse per ipsa Mayestà a li signyuri abitanti de quisto Riame in quisto ultimo parlamento celebrato in Napoli a dì XXVIII de gennaro de lo presente anno, XII indizione»¹³⁵³.

Esistevano, poi, imposte dirette che colpivano determinate categorie di contribuenti. L'*adoha* o *dret de pheu* era il contributo che i feudatari del Regno di Napoli già da tempo erano tenuti a pagare in luogo della prestazione del servizio militare, dal cui obbligo erano stati liberati. Secondo Cassandro, l'importo dell'*adoha* era proporzionale al valore del feudo. In ogni caso, esso era legato direttamente all'ammontare della provvigione del signore. Il Pujades incassò una rata versata da Buonuomo di Transo «per lo dret de la *adoha*, per rahó de les C onzes que lo dit senyor li mana donar cascun any»¹³⁵⁴. Sembra che esso corrispondesse esattamente al 26,25% della provvigione¹³⁵⁵.

¹³⁴⁸ Ivi, p. 49.

¹³⁴⁹ *Ibidem*.

¹³⁵⁰ *Ibidem*.

¹³⁵¹ Ivi, p. 51.

¹³⁵² *Ibidem*.

¹³⁵³ Ivi, p. 52.

¹³⁵⁴ ARV, MR, 9407, ff. 8r-8v.

Inoltre, come sappiamo, il Magnanimo istituì una sorta di imposta sul reddito a carico degli stipendiati della corte. Essa corrispondeva al 4% dello stipendio percepito su base annua¹³⁵⁶. Nel giugno del 1447, il conte di Capaccio Alberico di Sanseverino, che godeva di una provvigione annua di 1.000 ducati, ne pagò 40 «per rahó del dret de IIII ducats per cent novellament imposat sobre los provisionats»¹³⁵⁷. L'imposta colpiva anche gli uomini d'arme al servizio della corona, il cui soldo era corrisposto dalla corte già al netto del *dret d'elatge*¹³⁵⁸. Vi è traccia anche di un'altra imposta sul reddito pagata dagli armigeri, probabilmente in occasione dell'esposizione degli equipaggiamenti dinanzi allo scrivano di razione (la *mostra*), ossia il *dret de la mostra*, che corrispondeva a mezzo ducato per lancia¹³⁵⁹.

I monarchi aragonesi sottoposero alla tassazione ordinaria anche gli Ebrei. Essi furono inclusi negli elenchi degli agenti della numerazione e la Sommaria fu incaricata di verificare se fossero rimasti fedeli alla loro religione o si fossero fatti *Christiani novelli*¹³⁶⁰. Dai registri di tesoreria, si ha contezza della tassazione imposta agli ebrei soltanto in virtù di un versamento del commissario della provincia di Capitanata Joan Andreu, il quale percepì riscuotere certi residui da due ebrei di Trani «per què foren trobats en culpa com no havien pagat la taxa dels altris juheus»¹³⁶¹.

Del tutto eccezionale risulta, invece, l'acquisizione alla tesoreria generale di un cespite di origine ecclesiastica, quale la seconda annata dei *fruyts* dell'arcidiocesi di Conza, di pertinenza della corte¹³⁶². Infine, soltanto contabile fu la registrazione dei proventi del sussidio di 40.000 fiorini concesso al Magnanimo, nel 1446, da papa Eugenio IV, interessato all'espulsione di Francesco Sforza dalla marca d'Ancona¹³⁶³.

¹³⁵⁵ Buonomo di Transo, che percepiva di una provvigione di 100 once, era tenuto a pagare per l'*adoha* 26 once, 7 tari e 10 grani (*ibidem*). Per la stessa ragione Giacomo Marzano, la cui provvigione ammontava a 25 once, versò alla corte 6 once, 16 tari e 17,5 grani (ivi, f. 8r°).

¹³⁵⁶ Al riguardo si veda anche il capitolo VII.

¹³⁵⁷ ARV, MR, 8791, f. 84v.

¹³⁵⁸ Sul *dret d'elatge* si veda SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit., pp. 311-312. Secondo l'autore, l'imposta serviva alla retribuzione del personale dell'amministrazione militare, come in altri stati italiani del Quattrocento (*ibidem*).

¹³⁵⁹ Cfr. la registrazione dell'incasso, da parte del Pujades, di «lo dret de la mostra dels {alguns} hòmens d'armes que per mi serien stats pagats en los dies prop passats a·ró de mig duc. per lança que seria lo dit dret» (ivi, f. 123v). Sulla mostra si veda SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit., *passim*.

¹³⁶⁰ DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 99.

¹³⁶¹ ARV, MR, 8791, ff. 4r-4v.

¹³⁶² Ivi, f. 2r.

¹³⁶³ Sull'operazione si veda il capitolo XI. Riguardo il sussidio, KÜCHLER, *Les finances...*, pp. 218-219.

Il seguente schema, elaborato sulla base dei versamenti effettuati dalle tesorerie provinciali, dà un'idea del contributo apportato complessivamente al Fisco, ciascun semestre, dalle varie provincie del Regno:

Tabella B1. Le entrate delle tesorerie provinciali (1446)

<i>Tesoreria provinciale</i>	<i>Importo</i>		<i>Totale</i>	<i>Percent.</i>
	I semestre	II semestre		
Principato Citra, Ultra e Basilicata	1 730.04.00	3 202.03.00	4 933.02.00	14,6%
Bari, Capitanata e Terra d'Otranto	3 460.02.00	349.04.00	3 810.01.00	11,3%
Abruzzo	11 486.00.3,5	9 907.02.08	21 393.02.11,5	71%
Calabria	-	3 545.00.00	3 545.00.00	10,1%
Terra di Lavoro	-	-	-	
Totale	16 677.01.3,5	17 004.04.08	33 682.00.11,5	

Tabella B2. Le entrate delle tesorerie provinciali (1447)

<i>Tesoreria provinciale</i>	<i>Importo</i>		<i>Totale</i>	<i>Percent.</i>
	I semestre	II semestre		
Principato Citra, Ultra e Basilicata	2070.03.08	1822.02.08	3 893.00.16	20,4%
Bari, Capitanata e Terra d'Otranto	-	6976.03.15,5	6 976.03.15,5	36,5%
Abruzzo	1 790.04.13	55.03.00	1 846.02.13	9,7%
Calabria	3 519.03.00	453.00.07	3 972.03.07	20,8%
Terra di Lavoro	124.04.00	2 307.00.00	2 431.04.00	12,6%
Totale	7506.00.01	11 614.04.10,5	19 120.04.11,5	

A determinare variazioni anche sensibili nel ritmo degli incassi contribuiva la riscossione dei residui attivi, dei risarcimenti da parte degli agenti del Fisco e degli evasori. Se inadempienza ed evasione rappresentano ragioni non trascurabili dell'impossibilità della corona di incassare integralmente gli introiti previsti per un determinato anno fiscale, il danno maggiore sembra essere apportato dalla gestione degli ufficiali finanziari provinciali, come si evince dalla seguente tabella:

Tabella C1. Imposte correnti ed arretrati (1446)

<i>Imposte dirette</i>	<i>Importo</i>		<i>Totale</i>	<i>Percent.</i>
	I semestre	II semestre		
Correnti	7 579.01.16	12 771.04.15	20 351.01.11	37%
Arretrati	4 190.02.17,5	1 870.02.6,5	6 061.00.04	11%
Evasione (“frodi”)	-	2 840.00.00	2 840.00.00	5,2%
Danni erariali accertati	25 546.04.13	202.01.06	25 749.00.19	46,8%
Totale	37 316.04.06,5	17 684.03.7,5	55 001.02.14	

Tabella C2. Imposte correnti ed arretrati (1447)

<i>Imposte dirette</i>	<i>Importo</i>		<i>Totale</i>	<i>Percent.</i>
	I semestre	II semestre		
Correnti	32 390.03.0,5	28 074.04.15,5	60 465.02.16	86,2%
Arretrati	5 271.00.05	-	5 271.00.05	7,5%
Evasione (“frodi”)	-	4 366.02.00	4 366.02.00	6,3%
Danni erariali accertati	-	30.00.00	30.00.00	0,0%
Totale	37 661.03.5,5	32 470.01.15,5	70 133.00.01	

Sebbene si debba tener presente che probabilmente altre “frodi” accertate non erano state ancora riscosse, così come i residui, analizzando i dati relativi all’evasione, emerge che la provincia con maggior numero di soggetti sottrattisi al Fisco era la Basilicata, seguita immediatamente da Terra di Lavoro e Contado del Molise:

Tabella D. Distribuzione territoriale dell’evasione fiscale

<i>Provincia</i>	<i>Importo</i>	<i>Percentuale</i>
Basilicata	2 840.00.00	39,4%
Principato	300.00.00	4,2%
Capitanata e Terra di Bari	1 018.02.00	14,1%
Terra di Lavoro e Contado del Molise	2 577.00.00	35,8%
Calabria	400.00.00	5,5%
Non specificato ¹³⁶⁴	71.00.00	1%
Totale	7 206.02.00	

Non a caso, quindi, nell’aprile del 1446 Alfonso si impegnò a saldare un debito di 4.000 ducati grazie ai proventi previsti per il *millorament* dei fuochi che sarebbe risultato dalla numerazione di Principato e della Basilicata¹³⁶⁵.

¹³⁶⁴ Si tratta comunque di domini feudali.

¹³⁶⁵ ARV, MR, 9407, f. 23v.

2.2 LE IMPOSTE INDIRETTE SU CONSUMI, COMMERCIO E MONOPOLI

Le imposte indirette locali erano da tempo nelle mani delle comunità e dei baroni, ad eccezione di alcuni dei più importanti cespiti, quali dazi doganali, diritti di esportazione e monopoli¹³⁶⁶.

Le imposte gravanti sui consumi, sui traffici e sui monopoli regi erano tradizionalmente riscosse dai secreti. Al tempo di Alfonso le secrezie erano quasi certamente cinque: Terra di Lavoro, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo¹³⁶⁷. Tuttavia, le loro incombenze erano state in buona parte assorbite dai Maestri Portolani¹³⁶⁸. Il Maestro Portulano, in epoca angioina preposto alla custodia dei porti e delle spiagge, vigilava ora sugli approdi e sulle esportazioni e si occupava della riscossione dei diritti di tratta. Era coadiuvato da collaboratori da egli stesso nominati o, più spesso, affiancato da commissari inviati dalla Sommaria¹³⁶⁹.

Ad eccezione della tassa sul sale, la cui distribuzione ai focolari, come detto, non fu mai gratuita, l'acquisizione di imposte indirette da parte della tesoreria generale è del tutto occasionale: si tratta dei proventi della secrezia di Traetto, affidata allo scrivano di tesoreria Andreu Barceló¹³⁷⁰; di una non meglio definita *gabella* di Capua, versati dall'appaltatore Joan Capellades, capitano dell'università¹³⁷¹ (45 ducati); dei proventi dell'ufficio del maestro portolano di Puglia (60 ducati); della *gabella* della bagliva della stessa Capua (74 ducati), versati dall'arrendatore Salvatore di Camposacco¹³⁷²; della cosiddetta nuova *gabella* di 6 grani per oncia imposta sulle merci importate ed esportate dal Regno via mare (1573 ducati, 1 tarì e 10 grani)¹³⁷³.

¹³⁶⁶ Vedi *infra*.

¹³⁶⁷ DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., pp. 93-95.

¹³⁶⁸ CASSANDRO, *Lineamenti...*, p. 41 e P. GENTILE, *Lo stato napoletano sotto Alfonso d'Aragona*, (*Archivio storico per le province napoletane*, LXIII [1938]), pp. 16 sgg., citati in DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 95.

¹³⁶⁹ Ivi, pp. 93-94.

¹³⁷⁰ ARV, MR, 9407, f. 7v.

¹³⁷¹ Ivi, f. 35r. Si definivano *gabelle* i tributi esatti in base a una certa aliquota del valore delle merci che si introducevano in una città e si pagavano per la vendita di animali, carne, vino (Delle Donne, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 101).

¹³⁷² Si tratta della componente fiscale della bagliva, intesa come complesso dei diritti, giurisdizionali e fiscali gestiti dal *baiulus* o baglivo (SENATORE, *Una città...*, cit.).

¹³⁷³ Si tratta di un'imposta istituita da Carlo III di Durazzo in parte del Regno, che Alfonso estese all'intero territorio (CASSANDRO, *Lineamenti...*, cit., p. 101). È possibile che si tratti dell'inasprimento di una *gabella* già consolidata: anche nelle città dell'Italia centro-settentrionale, le addizioni prendevano il nome di "gabelle nove", in modo da essere distinte dal gettito ordinario (GINATEMPO, *Prima del*

Evidentemente, le già poche imposte sui consumi di pertinenza della corte erano state vincolate al pagamento di provvigioni ordinarie o dei debiti contratti dalla corona con gli agenti a cui ne era affidata la riscossione¹³⁷⁴. Sappiamo, ad esempio, che nel 1447 il Magnanimo assegnò a Joan Fagazot, ex patrono di una nave regia, uno stipendio annuo di 200 ducati sui proventi della nuova gabella di 6 grani per oncia¹³⁷⁵. Anche gli introiti della gabella della bagliva di Capua furono assegnati al pagamento della provvigione del castellano della città.

Il sale costituiva il principale monopolio della corona, il cui sfruttamento avveniva attraverso la vendita e la distribuzione del prodotto alle comunità da parte dei doganieri del Regno. Tuttavia, per tutta l'età aragonese è documentato il ricorso ad appaltatori¹³⁷⁶. Il mercante-banchiere napoletano Giovanni Miroballo gestiva la dogana del sale di Napoli prima che questa fosse affidata a Tristany Queralt. Ancora nel marzo del 1446, il Miroballo versò alla corte 240 ducati «de peccúnies a mans sues provengudes dels emoluments de la dita doana en lo temps del sou regiment»¹³⁷⁷.

A quanto sembra, il controllo supremo della distribuzione del sale in ciascun ambito territoriale competeva ai tesoriere provinciali e, nel caso della provincia di Terra di Lavoro, alla tesoreria generale. Nel 1446, Angelillo de Cunto di Amalfi aveva l'incarico di vendere, nell'ambito del ducato di Amalfi, il sale ricevuto dai fondaci di Salerno e di Castellammare di Stabia, il cui doganiere era Guillem Pujades¹³⁷⁸. A marzo, incassò 48 ducati ed 1 tarì per la distribuzione di 100 tomoli di sale ricevuti dalla dogana di Castellammare, «que ha mesa en nom de la cort en lo ducat de Malfa»¹³⁷⁹. A marzo, quando la dogana del sale di Napoli risulta affidata allo scrivano di tesoreria Tristany de Queralt, Mateu Pujades, ricevuta la notizia che Salerno era rimasta senza sale, tra l'altro con «gran dampno de la regia corte», ordinò al doganiere della capitale di inviare qui il

debito..., cit., p. 89). Ciò potrebbe spiegarne la denominazione, che si riferirebbe al inasprimento tariffario di 6 grani per ogni oncia del gettito ordinario.

¹³⁷⁴ Per la generale alienazione delle imposte indirette, CASSANDRO, *Lineamenti...*, cit., p. 102.

¹³⁷⁵ Cfr. capitolo VII.

¹³⁷⁶ DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., *passim*.

¹³⁷⁷ ARV, MR, 9407, f. 14r.

¹³⁷⁸ Cfr. *ivi*, *passim*. Nei secoli XVII-XVIII, la giurisdizione della dogana di Napoli si estendeva anche alle dogane di Salerno e Castellammare (L. DE ROSA, *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale (1649-1806)*, Napoli, 1958, p. 4).

¹³⁷⁹ Il denaro fu versato dal de Cunto, per conto del tesoriere generale, direttamente all'Olzina, affinché fossero pagati i patroni di certe galere (ARV, MR, 9407, f. 25v).

sale bianco da lui acquistato, autorizzando la nave incaricata del trasporto a consegnarlo alla città¹³⁸⁰.

Per la distribuzione del sale, i tesoriere provinciali potevano servirsi della collaborazione di mercanti. Nel giugno del 1446, il Gaçull versò alla tesoreria generale 1.907 ducati «per rahó de la sal que en los dies prop passats ha mesa e distribuïda en la dita provincia en nom de la cort» tramite il mercante fiorentino Giovanni Bandino (907 ducati) ed un tale Angelo di Città di Chieti (1.000 ducati). Tra l'altro, è interessante notare come quest'ultimo, a quanto sembra, fosse legato al tesoriere provinciale da rapporti di natura creditizia, considerando che, nello stesso mese, pagò, per suo conto, al Pujades 1.000 dei 2.318 ducati di cui quegli era debitore nei confronti della corte, secondo certi accertamenti della Sommaria¹³⁸¹.

La quantità di sale destinata ad essere assegnata dai fondaci alle singole università regnicole e, conseguentemente, l'importo pagato da ciascuna di esse erano stimati dalla Sommaria sulla base del numero dei fuochi della comunità. I fondaci rimettevano gli incassi ai tesoriere provinciali (nella provincia di Terra di Lavoro, direttamente al tesoriere generale), i quali rilasciavano loro le ricevute destinate alle università, per loro *cautela*, dietro pagamento. Le quietanze erano caratterizzate da un formulario costante: il testo si apriva con un richiamo alla divinità («Allo nome de Dio»), seguito dalla data; la dichiarazione d'incasso propriamente detta, preceduta dall'*intitulatio*, comprende l'indicazione dell'importo versato dalla comunità e del relativo numero di tomoli di sale da questa ricevuto. Così si configurano le ricevute emesse dai *substituti* del tesoriere d'Abruzzo Antoni Gaçull:

¹³⁸⁰ Napoli, 7.III.1446. «Ad vuy Tristano de Caralto, regio dohaneri de la dohana de lo sale de la città de Napole, ve notifico che havimmo havuta informacione che a la dohana de lo sale de la città de Salerno non è niente de sale et è gran dampno de la regia corte. Pertanto, per la presente ve dicimo et ... che lo sale bianco che è venuto de la nave de Pietri Alfonso de Bisboa comparato per vuy lo degiate mandare et dare licencia a lo patrone de la dicta nave et ali mercanti che lo possano conducere ad Salerno» (ARV, MR, 9566, f. 81v). Divenuto ufficiale della scrivania regia, il 26 settembre il de Cunto, come sappiamo, fu nominato credenzier della dogana: mantenne il medesimo compito, con l'obbligo di inviare al re i relativi introiti. Le dogane di Salerno e di Castellammare furono invece affidate, rispettivamente, a Joan Gener e Jacobo Cazzano (capitolo VIII).

¹³⁸¹ Cfr. la registrazione dell'importo versato al Pujades da «Anthoni Gaçull, tresorer de la provincia de Abruço, per mans de Ffrancisco de Angelo de Civita de Tieta en paga pro rata de aquells II^oCCC duc. {XVIII duc.} que era tengut donar a la cort del senyor Rey per certificació e liquidació de la Sumaria» (ARV, MR, 9407, f. 42v).

Allo nome de Dio, a di [...]. Yo [...], substituto dello magnifico Antonio Gazullo, regio tesoreri utriusque Aprutii etc. Me confesso avere receputo de [...], per parte delli homini della terra de [...] ducati [...], li quali sonno per thu(muli) [...] de sale anno pillato per loro focoleri per lu comandamento factoli per la Regia Camera et a lloro cautela ho scripta questa polisa de mà mano: d. [...].

Le quietanze sono trascritte nel più volte menzionato registro delle ricevute emesse dalla tesoreria d'Abruzzo¹³⁸²: al margine inferiore di ciascuna registrazione, è anche indicato l'importo pagato dall'università per i diritti di cancelleria¹³⁸³.

La comunità poteva o meno assegnare in appalto la distribuzione del sale. Inoltre, la corte consentiva alle università la rivendita a terzi del sale ricevuto, attraverso un "mercato secondario" del sale del monopolio statale. Il prezzo era caricato delle spese di misurazione e pesatura, che potevano costituire un cespite separato, anch'esso dato in appalto¹³⁸⁴.

Del commercio dei cereali, invece, lo stato napoletano non conseguì mai il monopolio in epoca medievale. Tuttavia, la loro esportazione era subordinata alla concessione di licenze. Nel 1446, il costo del permesso di esportazione (tratta) di un tomolo di grano era di 5 grani. Il duca di Sessa era tenuto a versare alla corte 1.500 ducati per l'acquisto di tratte per 30.000 tomoli di grano «a-ró de V gr. lo thu(men)»¹³⁸⁵. Gli affaristi non potevano però vendere la merce nei territori colpiti dall'embargo deciso dal Magnanimo nell'ambito della politica del "mercato comune aragonese". Il duca di Sessa, infatti, era stato autorizzato ad esportare il prodotto dai porti delle province di Principato Citra ed Ultra, dove era legittimato a «carregar en qualsevol dels ports o carregadors de les dites provinces e {ha} facultat de carregarlo en qualsevol navilis» ed a «navegar-lo en qualsevol parts, exceptat en les prohibites»¹³⁸⁶.

Della concessione di licenze per l'esportazione di merci, il Magnanimo faceva un commercio molto redditizio e se ne serviva come contropartita per ottenere prestiti,

¹³⁸² ASN, TGA, 8.

¹³⁸³ «Et per la presente polisa anno pagato allu fundico [...]» (*ibidem*).

¹³⁸⁴ SENATORE, *Una città...*, cit. Nell'indizione 1444-45, per la misurazione del sale si pagava un tornese per tomolo (DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 325). Inoltre, si calcolava un margine di perdite del 2% per il trasporto e la pesatura (ivi, p. 298).

¹³⁸⁵ ARV, MR, 9407, f. 43r. Cfr. anche il pagamento di 300 ducati da parte del mercante catalano Guillem de Soldevila per l'esportazione di 6.200 tomoli di frumento, pesati secondo le misure del Regno (ivi, f. 40r).

¹³⁸⁶ ARV, MR, 9407, f. 43r.

nonché aperture di credito dai banchieri dell'Italia centrale e settentrionale¹³⁸⁷. Nel settembre del 1446, Nuzzo de Florio di Puglia, già creditore della corte, prestò 500 ducati al re, il quale gliene assegnò la restituzione «sobre lo dret de la sal de Barleta que ell matex deu tranre fora lo present Realme»¹³⁸⁸.

¹³⁸⁷ G. LUZZATTO, *Storia economica d'Italia. Il Medioevo*, Firenze, 1967, p. 258.

¹³⁸⁸ ARV, MR, 8971, f.11r.

2.3 LE TASSE

La Dogana delle pecore di Puglia era stata voluta da Alfonso, il quale ne affidò l'organizzazione a Francesco Monlober nel 1443¹³⁸⁹. I terreni disponibili furono requisiti al Fisco, secondo Cassandro a cambio del pagamento di un canone annuo. Essi furono divisi in locazioni, ciascuna delle quali suddivisa in ovili, al fine di accogliere gli armenti ed i greggi abruzzesi che d'inverno discendevano dagli altipiani abruzzesi a valle, verso la Capitanata, caratterizzata da un clima più mite, giungendo fino alla Terra d'Otranto ed alla Basilicata. La fida pagata dai locatari oscillava tra i 20 ed i 25 ducati per ogni cento animali grossi e tra i 6 e gli 8 ducati per gli animali piccoli¹³⁹⁰.

Lo *ius relevi* o *relevio* era la tassa che, alla morte di un feudatario, gli eredi erano tenuti a pagare in occasione della successione che, con il consenso (*confirmació*) del re, ne seguiva, quando, dinanzi ai commissari regi, prestavano giuramento di ligio omaggio al re¹³⁹¹. L'importo era calcolato dalla Regia Camera della Sommaria sulla base dell'ammontare complessivo delle rendite del feudo, certificato dagli ufficiali di tesoreria o della stessa Sommaria. In seguito alla morte dei titolari della contea di Sanseverino e Montalto, lo scrivano di tesoreria Joan Robio fu incaricato, insieme ad un *porter*, di «pendre informació de la vàlua dels annuals fruyts per causa del *jus rellevi* que deu haver la cort de les dites terres»¹³⁹². D'altra parte, Giovanni di Conte di Salerno versò alla tesoreria generale 15 ducati per l'acquisizione della terra del padre Florimonte, denominata “Lo Drago” (Nocera), «segons apar per certificació de la Sumaria»¹³⁹³.

¹³⁸⁹ Un'istituzione doganale esisteva comunque già in età angioina, almeno dal regno di Ladislao di Durazzo (DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 100)

¹³⁹⁰ CASSANDRO, *Lineamenti...*, cit., p. 103. Dal 1445 al 1450 i capi che transitarono per la Dogana aumentarono da 400.000 ad un milione (si vedano i riferimenti bibliografici contenuti in F. SENATORE, «Il Regno di Napoli», in A. GAMBERINI-I. LAZZARINI [a cura di], *Lo Stato del Rinascimento in Italia (1350-1520)*, Roma, 2014, p. 43, nota 20.

¹³⁹¹ Di ciò si faceva regolare verbale o strumento, e una copia di esso veniva inviata alla Regia Camera della Sommaria (DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 101). Le persone giuridiche (chiese ed università) che possedevano terre feudali pagavano invece il quindennio, ogni 15 anni (*ibidem*).

¹³⁹² ARV, MR, 8791, ff. 445r-445v.

¹³⁹³ ARV, MR, 9407, f. 31r. Anche gli eredi di un tale Antonio Giovanni, notaio di Abruzzo Ultra, nel dicembre del 1446 versarono alla corte «lo dret del releu a la dita cort pertanyent en los bens del dit notari Antoni quondam segons apar per letra de la Sumaria» (ARV, MR, 8791, f. 29v).

Secondo Cassandro, il relevio ed il quindennio corrispondevano al 50% della rendita annuale complessiva del feudo¹³⁹⁴. In effetti, nel novembre del 1447, Giacomo e Cola di Salerno ottennero da Ferrante, in qualità di luogotenente del Magnanimo, assente dal Regno, come sappiamo, per motivi bellici, la conferma dell'eredità di un feudo situato in Principato Ultra. Nel registrare il relevio pagato dagli eredi, il tesoriere generale ricorda come «lo dit pheu, segons informació rebuda per micer Josia de Gayeta, un dels presidents de la Sumaria, val de renda l'any III duc. II tr. X gr., dels quals és la mitat la quantitat fora posada»¹³⁹⁵.

¹³⁹⁴ CASSANDRO, *Lineamenti...*, cit., p. 102.

¹³⁹⁵ La terra era denominata “*feu de notario Rogerio*” e la *confirmació* della sua ereditarietà fu emessa da Ferrante a Castel Capuano, residenza dell'erede al trono (ARV, MR, 8791, f. 136r).

2.4 LE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Le entrate di natura extra-tributaria comprendono, come è stato detto, i proventi di multe, confische ed indulti. Particolarmente redditizie erano le multe per usura, le quali, soltanto per la provincia di Puglia e Capitanata, procurarono all'erario regio 1.100 ducati nel 1446 e 770 ducati nel 1447¹³⁹⁶. Una multa di 40 ducati fu inflitta da Francesco Monlober a Sagramor Vescomte, armigero del re, per dei danni provocati dal suo bestiame¹³⁹⁷.

Ma gli introiti maggiori derivavano dalle cosiddette *composicions*, i componimenti consensuali di cause giudiziarie istituite presso la corte regia, caratterizzati dalla commutazione della pena in un risarcimento pecuniario. La falsificazione di un privilegio costò ad Antonio di Sorrento ben 4.000 ducati¹³⁹⁸. Il francese Joan Sirach pagò alla corte 3.000 ducati perché incriminato di usura e, se intendo bene, per l'esportazione illegale di moneta del Regno («perquè trahia moneda del Regne sens haver-ne licència»)¹³⁹⁹. Furono accusati di praticare l'usura anche il bottegaio napoletano Giuliano Damiano, che per il condono della pena pagò 400 ducati, ed i mercanti Pere Sallit, valenzano, e Pere Grasset, di Perpignano, che versarono alla corte, rispettivamente, 70 e 25 ducati¹⁴⁰⁰. Nel luglio del 1447, il Gran Camerlengo pagò 2.500 ducati per il condono «de certes decisions, sentènses, declaracions, interlocutòrias e condemnacions contra ell en lo temps passat per los presidentes de la Sumaria fetes, donades e promulgades», sia sia per il *defalliment* del suo esercizio, a cui era connesso l'accumulo di certi avanzi della corte, sia per i residui attivi spettanti alla corona per il focatico delle sue terre¹⁴⁰¹.

L'unica confisca di cui abbiamo testimonianza, invece, riguarda i beni requisiti ad un certo Giacomo Scorza, venduti a profitto della corte¹⁴⁰².

¹³⁹⁶ Per il provvedimento di Alfonso contro l'usura si veda il cap. VIII.

¹³⁹⁷ ARV, MR, 8791, ff. 18r-18v.

¹³⁹⁸ ARV, MR, 9407, f. 14r

¹³⁹⁹ Ivi, f. 42r.

¹⁴⁰⁰ Ivi, ff. 9v, 13v.

¹⁴⁰¹ Ad aprile, forse sotto la spinta delle necessità finanziarie della corte, Alfonso gli aveva rilasciato una lettera in pergamena bollata con il suo sigillo pendente, mediante la quale gli condonava «tot ço e quant ell fos tengut donar e pagar a la dita cort per causa de les dites sentencies, promulgaciones e condepnacions» (ivi, f. 99r).

¹⁴⁰² Cfr. ivi, ff. 14r, 18r, 24r e ARV, MR, 8791, f. 85v.

2.5 L'ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI

Oggetto di alienazione da parte del sovrano erano soprattutto imposte indirette, uffici governativi e proprietà demaniali. In particolare, l'alienazione delle cariche costituiva una forma di indebitamento, per cui sarà meglio presa in considerazione nel prossimo capitolo.

2.5.1 LE IMPOSTE INDIRECTE

Le imposte indirette potevano essere alienate mediante appalto oppure vincolando parte dei proventi al rimborso degli ufficiali preposti all'esazione dei cespiti, ai quali il sovrano richiedeva cospicue anticipazioni a titolo di prestito, secondo forme di finanziamento del *deficit* vigenti anche in alcune città dell'Italia settentrionale¹⁴⁰³.

La seconda modalità dava luogo ad una forma di debito pubblico. Il 10 luglio del 1447, Alfonso stipulò con Antonello Ruggi di Salerno e Joan Gener di Valenza dei capitoli, mediante i quali, da un lato, confermava, per l'indizione seguente (l'undicesima), le loro cariche, rispettivamente, di maestro portolano e credenziere di Principato Citra, nonché gli uffici del guardiano e del misuratore della provincia, insieme al relativo stipendio loro assegnato sui proventi dell'esportazione del grano; dall'altro, li obbligava a concedere alla corte, entro 12 giorni dalla stipula dell'accordo, un'anticipazione di 1.500 ducati, dei quali si sarebbero poi avvalsi sui primi introiti delle tratte concesse nella provincia. Il re si impegnava altresì a non revocare loro l'ufficio prima del rimborso dell'intero importo anticipato alla corona e, poiché essi, per procurarsi il denaro, erano ricorsi al credito, a titolo di risarcimento per gli interessi sostenuti, assegnò loro 4.000 tratte, di cui avrebbero potuto disporre «como de cosa propria» nel corso dell'intera indizione¹⁴⁰⁴. Sembra che sull'estrazione del grano i baroni della provincia pretendessero di imporre «de dricto» ulteriori tributi, considerato che il Magnanimo, al fine di consentire ai due ufficiali la libera commercializzazione delle

¹⁴⁰³ GINATEMPO, *Prima del debito*, cit., p. 75.

¹⁴⁰⁴ I capitoli ci sono giunti secondo la registrazione effettuata dal Pujades (ARV, MR, 9566, ff. 84r-84v). Lo stesso Pujades, nel registrare l'anticipazione, concessa- a suo dire- «graciosament e sens penyora», descrive i termini dell'accordo, ricordando come «los dits Antonello Rugio e Johan Gener, per capitol exprés contengut en certs capitols fetes entre lo dit senyor e los dits Johan Giner e Antonello Rugio e companya sobre les tretes del grà de la dita provincia, han facultat de retenir-se los dits I^aD duc. dels primers diners que procehiran de les dites tretes; e més avant los ha donat ho feta gràcia lo dit senyor de III^e tretes per esmena dels dans e interessos que sostenguts hauran per los dits I^aD duc., segons en los dits capitols al qual me refir pus largament se contè» (ARV, MR, 8791, f. 108r).

tratte loro concesse, probabilmente anche in favore di affaristi che, interessati agli scambi, avevano prestato loro il denaro, si impegnò ad ordinare ai feudatari «che liberalmente laxano extrahere a llo-ro vaxalli et a qualuncha mercanti et ufficiali de sua may(es)tà li loro grani et che liberalmente li possano vendere (*il Ruggi ed il Gener*) et portare a la marina senza nixuno impazo e senza nesuna loro nova imposicione de dricto», in quanto «indirectamente, per quilla via, se ob(viano) alo utile de la dicta maiestà e dele dicte tracte»¹⁴⁰⁵.

Ad ogni modo, le necessità finanziarie, insieme alle difficoltà connesse all'attività di riscossione, indussero la corte a cedere a soggetti estranei all'amministrazione l'esazione di buona parte delle imposte indirette, in modo da poter contare su un gettito sicuro, da incassare in parte anticipatamente, in poche soluzioni. L'operato degli arrendatori era sottoposto al controllo della Sommaria: anche se ceduta a privati, la riscossione dei dazi rimaneva un'attività riguardante la *res publica*¹⁴⁰⁶.

Ad esempio, Alfonso appaltò l'*arboraggio* o *scafaggio*, una gabella speciale che si esigeva in Abruzzo per le navi che trasportavano merci¹⁴⁰⁷.

Altro cespite, anch'esso soggetto ad alienazione, era la dogana, ossia, secondo il De Rosa, che ha studiato gli arrendamenti nel Regno di Napoli tra la seconda metà del Seicento e gli inizi dell'Ottocento, il dazio pagato per l'introduzione di una merce, già istituito da Federico II¹⁴⁰⁸. Nel 1447, la corona incaricò i mercanti fiorentini Giovanni Bandino e Giovanni de Nicola di porre all'incanto le dogane di Napoli, Gaeta e Castellammare, al prezzo più vantaggioso per la corte¹⁴⁰⁹. Essi stessi concessero a Giuliano Riccio di Castellammare di Stabia il denaro necessario a vincere l'appalto, anticipandogli parte della prima rata dell'arrendamento¹⁴¹⁰. Per ordine di Ferrante, però, essi trattennero 500 ducati, loro assegnati «per causa com encantaren e augmentaren» le suddette dogane¹⁴¹¹.

¹⁴⁰⁵ Alla registrazione dei capitoli da parte del Pujades segue, infatti, la trascrizione della lettera indirizzata dal re ai baroni di Principato Citra (ARV, MR, 9566, f. 84v).

¹⁴⁰⁶ DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 104.

¹⁴⁰⁷ Ivi, p. 1022, nota 284.

¹⁴⁰⁸ DE ROSA, *Studi sugli arrendamenti...*, cit., p. 4.

¹⁴⁰⁹ ARV, MR, 8791, ff. 85r, 99r.

¹⁴¹⁰ *Ibidem*.

¹⁴¹¹ Ivi, f. 350v. Per la contabilizzazione in partita di giro dell'importo assegnato ai due mercanti si veda il capitolo precedente.

L'appalto della dogana di Cagliari, assegnato per 5 anni al prezzo di 1.000 ducati, prevedeva, secondo la prassi, che l'arrendatore pagasse al procuratore regio della Sardegna, anche 2.000 libbre cagliaritanee per la remunerazione delle guardie delle porte (*portals*) ed altre «qui stan en guardia e custodia de nit e de dia de la dita terra», insieme ad altre spese non precisate¹⁴¹².

Le vicende del passaggio alla gestione indiretta di gabelle di importanza primaria, come l'imposta sul sale non sono ben note, a causa dello stato delle fonti amministrative conservate a Napoli. Esse risultano meglio documentate dai registri che costituivano l'archivio corrente del tesoriere generale Mateu Pujades, attualmente conservati, come è stato detto, a Valenza, per cui si è ritenuto opportuno dedicarvi un'attenzione specifica¹⁴¹³.

2.5.1.1 L'APPALTO DEL SALE: UNA "SOCIETÀ PARTECIPATA"

Nel luglio del 1447, l'appalto della vendita del sale e della sua distribuzione in tutto il regno fu affidato a Coluccio d'Afflitto¹⁴¹⁴. L'arrendamento avvenne mediante pubblico incanto e costò al d'Afflitto 30.000 ducati¹⁴¹⁵. Questi si era impegnato, secondo i capitoli stipulati con il sovrano (non pervenutici), a versare alla corte, entro il 10 del mese, una prima rata di 3.000 ducati, oltre all'anticipazione di una parte dell'affitto a titolo di prestito. Tuttavia, egli non fu in grado di onorare l'accordo ed il 29 luglio furono stipulati nuovi capitoli, giunti indirettamente sino a noi, che modificarono in parte gli accordi precedenti¹⁴¹⁶. Da un lato, il Magnanimo condonò all'Afflitto i 3.000 ducati, insieme al relativo "interesse", ossia al danno procurato alla corte dal mancato pagamento¹⁴¹⁷; dall'altro fu stabilito che, fino all'inizio della distribuzione del sale ai

¹⁴¹² ARV, MR, 8791, ff. 39r, 89r.

¹⁴¹³ Anche per la concessione delle tratte sul grano si veda ARV, MR, 9566, ff. 41r-46r.

¹⁴¹⁴ DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 186.

¹⁴¹⁵ Ad agosto, il Pujades registrò una rata «de XXX^a duc. que era tengut donar a la cort del senyor Rey per contracte e capitols fets entre lo dit senyor e lo dit Colucio de Aflicto per causa de la administració de les dites doanes e gabella de la sal del dit present Realme de Nàpols» (ARV, MR, 8791, ff. 109v).

¹⁴¹⁶ La nuova convenzione, pervenutaci mediante la registrazione che ne fece il Pujades, è intitolata, infatti, «Capituli initi et firmati fra la sacra regia maiestà de lo illustrissimo s(igno)r Re de Rahona et de lo doy Sicilie itc. de l'una parte et Salvatori Miroballo, procuratore de Coluczo de Aflicto ex parte altera, sopra lo arrendamendo già facto per lo dicto Coluczo de li sali del Reame de Sicilia Citra Farum iuxta li capituli ya firmati fra la dicta regia maiestà y lo dicto Coluczo et li compagni soy.

¹⁴¹⁷ «In primis, perché lo denaro per lo dicto Coluczo et soy compagni promisso pagare a lo magnifico messer Matheu Pujades, generali thesaureri de la dicta mayestà per tucte li jorni dece de lo presente mese

focolari del Regno, all’Afflitto spettassero 8 grani per ciascun tomolo venduto a partire dal giorno della convenzione originaria, dopodiché le sue competenze sarebbero state ridotte a 5 grani, mentre altri 5 grani spettavano alla corte. Tuttavia, la quota della corona sarebbe stata trattenuta dall’appaltatore fino al conseguimento del totale rimborso della somma anticipata al sovrano¹⁴¹⁸. Inoltre, la corte, ciascun anno, era tenuta a corrispondere 23 once (equivalenti a 138 ducati) a Salvatore Miroballo, incaricato della riscossione degli introiti¹⁴¹⁹.

Gli accordi, redatti da Arnau Fonolleda, furono firmati dal Magnanimo e da Salvatore Miroballo, in qualità di procuratore del d’Afflitto, a Tivoli, nella chiesa conventuale di San Francesco, in presenza di vari testimoni¹⁴²⁰.

In questo senso, nella Tabella 2 sono stati distinti gli introiti rimessi dal d’Afflitto alla tesoreria generale per le «peccúnies a mans sues provengudes dels diners de la sal que de present en nom de la cort se met e-s distribuex per cascun foch del dit Realme», legate al monopolio statale del sale, dalle rate versate per l’arrendamento. Si comprende

de julio non fo pagato al dicto termino como era convenuto et per questa casone la prefata mayestà pretendesse havere patuto interesse et danni et lo dicto Colucio e compagni esseri incursi en alcuna pena et nientedemino essere tenuti a refare li dicti danni et interesse patuti et ultra havere perduti li tremille ducati de incanto in li dicti capituli contenuti la dicta mayestà, de gracia speciali, remecte a lo dicto Colucia et compagni et beni sui omni pena, danno et interesse che per lo non pagare al dicto termino fossino incursi et reintegrali ac si havessino et observato cum effecto et al tempo ziò che in li dicti capituli se contene».

¹⁴¹⁸ «Et però sono venuti ad questa nova convencione, cioè che, quocumque lo partito facto fra la dicta Maiestà e lo dicto Colucia et compagni fosse incantato, che se habiano guadagnati ducati tremille et grana octo per tumulo de tucto lo sale che se troverà essere stato venduto de lo jorno che li capituli se fermarino infine a lo jorno che se comenzeranno ad distribuire li sali per li foculeri de lo Reame, come de presente è ordinato, et de quello jorno che li sali se comenzeranno distribuyre innanti habiano d’avere solo carlino uno (*10 grani*) per th(omol)o (o ch[ascun]o) de tucti li sali che se distribuyranno o y se venderanno lo tempo durant(e) del dicto contracto, de lo quale carlino la metà se esconte a la rata deli denari per lo dicto Colucia et compagni prestati et pagati ala prefata maiestà et l’altra metà, cioè grana cinco, habia essere per lo guadagno et utile, non obstante quanto a questo quello altro che in li dicti capituli se contene, declarando che distribuyte li sali per li foculeri, incantando oy non incantandose lo partito, li octo grana per tumino dicto de sopra et li cinco grana de tucti li sali venduti oy distribuyte enfin a la jornada del dicto inchanto siano guadagnati a lo dicto Colucia et compagni, tucte le altre cose contenute in li primi capituli remani(n)ti valide et firme s(ecund)o la continencia et tenore de aquilli.

¹⁴¹⁹ Alfonso accettò «che Salvator(i) Miroballe posto per lo dicto Colucia a la dohana de lo sale de Napoli in lo recogerie lo dinaro loro habia unc(ie) XXIII per anno durante lo dicto partito, le quale habia d’avere de li denari de la prefata maiestà».

¹⁴²⁰ Si trattava del *clavari* di Muntesa Ludovico Dez Puig; il conservatore generale del Real Patrimonio, nonché segretario e consigliere regio Pere Besalù; il razionale della Sommaria Bernardo de Raymo; il procuratore fiscale Giovanni de Bosa, Domenico d’Afflitto e lo stesso Fonolleda (ARV, MR, 9566, ff. 98r-99r).

così anche come egli sia definito ad un tempo *doaner e comissari general e arrendador* delle dogane del sale del Regno di Napoli¹⁴²¹. Non si hanno invece notizie di una vendita del sale non legata a ragioni fiscali, alla quale induce a pensare l'assegnazione all'Afflitto di 8 grani per tomolo fino all'inizio della distribuzione del prodotto ai focolari, un'ipotesi confortata dal riferimento all'esportazione, dal Regno, del sale di Barletta da parte di Nuzzo de Florio di Puglia¹⁴²².

La scelta di appaltare la vendita e la distribuzione del sale si rivelò molto vantaggiosa per la corte, la quale giunse quasi a decuplicare gli introiti, che dai circa 3.000 ducati del 1446 divennero quasi 29.000 nel 1447.

Sembra che gli accordi prevedessero la possibilità per il d'Afflitto di sub-appaltare il cespite, come lasciano intuire certe concessive, quali «quocumque lo partito facto fra la dicta Maiestà e lo dicto Colucia et compagni fosse incantato» oppure «incantando oy non incantandose lo partito»¹⁴²³. Di fatto, a detenere l'appalto del cespite era una sorta di società partecipata, di cui il d'Afflitto doveva essere il membro dalla quota maggioritaria. Suoi soci (*parçoners*) erano tanto uomini d'affari, quali Giovanni e Salvatore Miroballo, Pietro di Gagliano, Domenico d'Afflitto, Giacomo Boxino (?) ed i fiorentini Leonardo Cerviano e Guizzo della Casa, quanto esponenti della corte ed altri membri dell'*entourage* del sovrano, come il castellano di Castelnuovo Arnau Sanç, Luigi Caracciolo, i tesoreri, rispettivamente, di Calabria e degli Abruzzi Gabriel de Cardona ed Antoni Gaçull¹⁴²⁴. Come è ovvio, i diritti (e gli obblighi) di ciascun socio erano proporzionali alla partecipazione alla compagnia. Questa era misurata sulla base di una quota, di origine, mi sembra, aragonese, il *quirat*, corrispondente alla ventiquattresima parte del totale¹⁴²⁵. Per l'arrendamento Guitzo della Casa versò alla corte quanto gli spettava per la partecipazione di un *quirat* e mezzo¹⁴²⁶. Anche il Pujades figurava tra i membri della società appaltatrice, ma in qualità di rappresentante della corte! Ad agosto, infatti, cedette la propria quota ai banchieri Nicolau Calcer e

¹⁴²¹ 8791, *passim*.

¹⁴²² Vedi *supra*.

¹⁴²³ Cfr. *supra*.

¹⁴²⁴ Cfr. i pagamenti da loro versati alla corte per l'arrendamento (ARV, MR, 8791, ff. 109v-110r).

¹⁴²⁵ Alcover definisce il *quirat* «la vint-i-quatrena part d'un aliatge, usada com a unitat per a mesurar la quantitat d'or que hi està continguda» (ALCOVER, *Diccionari...*, cit., s.v. *quirat*).

¹⁴²⁶ Cfr. l'incasso registrato dal Pujades «de Guitzo de la Casa, mercader florentí, e són en paga pro rata dels XXX^a duc. que per los XXIII *quirats* del dit arrendament devia donar a la cort del senyor Rey, e foren per un *quirat* e mig que lo dit Guitzo dix haver en lo dit arrendament» (ARV, MR, 8791, f. 111r).

Pere Cimart. Il tesoriere generale volle che il d'Afflitto depositasse i 7.076 ducati «que yo havia per la cort en los quirats del arrendament de la dita sal» presso il banco di questi ultimi, «per cessió e transportació que per mi los n·és stada feta»¹⁴²⁷.

¹⁴²⁷ Il Pujades iscrisse infatti l'importo tra le entrate del bilancio (ivi, ff. 147r-148r).

2.5.2 IL DEMANIO REGIO

Se non diversamente stabilito nell'atto di vendita, il monarca conservava lo *ius luendi* sulle proprietà demaniali, ossia il diritto di retrovendita attraverso la restituzione della cifra per la quale era stata alienata. Nel giugno del 1446, il cavaliere Pietro Speziale, maestro razionale del Regno di Sicilia, acquistò per 3.600 ducati anche lo *ius luendi* della terra di Paternò (compresa la fortezza) che il Magnanimo aveva venduto al padre Nicola¹⁴²⁸.

Sono davvero rari i casi in cui il Magnanimo, impegnato, come sappiamo, in una politica di ricostruzione del patrimonio reale, ricorse all'alienazione di terre demaniali. Oltre al caso di Paternò, si distingue la vendita di Dos Aygues, situata nel Regno di Valenza, al governatore Eximen Pérez de Corella. La terra fu venduta per ben 230.000 soldi valenzani, quasi il doppio del prezzo al quale era stata ceduta ai titolari anteriori, i Vilaragut, ossia 118.000 soldi¹⁴²⁹. Della parte restante, solo 29.700 soldi furono versati alla corte (in 1.000 alfonsini d'oro), mentre 54.000 soldi furono trattenuti dal Corella per gli arretrati spettantigli per il soldo della galea da lui messa al servizio della corona ed i restanti 28.300 soldi furono donati al figlio, l'arcidiacono (*artiaca*) di Xàtiva, in riconoscenza dei servigi resi da Eximen alla corte.

¹⁴²⁸ ARV, MR, 9407, ff. 41r-41v.

¹⁴²⁹ L'importo fu versato al baiulo generale Berenguer Mercader, il quale provvide al riscatto.

2.6 LE ALTRE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Tra le restanti entrate di carattere non tributario si distinguono i debiti, ai quali è dedicato il prossimo capitolo, ed i guadagni ricavati dal sovrano dalla concessione di privilegi e lettere di raccomandazione (*letres favorables*) presso la curia pontificia in favore di personaggi di rilievo candidati ad una determinata carica ecclesiastica afferente ai territori della Corona. La voce “crediti” comprende unicamente un prestito restituito alla corte dal conte di Gerace¹⁴³⁰.

Per quanto riguarda i privilegi, si distinguono soltanto i 200 ducati versati dal commendatore di Monçó (Aragona) Tomàs Ram, per l’esonero a vita dal tributo di 4.000 soldi di Jaca annui che era tenuto a pagare per la costruzione di un ponte da parte della comunità¹⁴³¹. L’attività più redditizia per la corte sembra essere, invece, il rilascio delle lettere di raccomandazione per l’assegnazione di cariche ecclesiastiche da parte del papa.

2.6.1 L’ASSEGNAZIONE DELLE CARICHE ECCLESIASTICHE: LA “LEGITTIMA” INTERCESSIONE REGIA

La somma concessa al sovrano doveva trovare una contropartita nei privilegi e nelle rendite di cui il titolare avrebbe goduto per la durata della carica. L’assegnazione di alcune sedi ecclesiastiche da parte del Magnanimo sembra essere nelle piene disponibilità del sovrano: Nicolau Pujades, fratello di Guillem, a cui fu concesso l’arcidiaconato di La Mar, versò alla tesoreria 700 ducati «per sguard com lo dit senyor donà orde que lo dit micer Nicolau haia la possessió del dit arciaconat»¹⁴³².

In ogni caso, il re rilasciava al proprio protetto *letres favorables* o comunque si adoperava per sostenere la sua candidatura presso la curia pontificia. Nel maggio del 1446, il vescovo di Caiazzo versò alla tesoreria 150 ducati

per sguard com lo dit senyor ha donada obra que ha hauda la possessió del dit bisbat, del qual novellament és stat provehit per lo n(ost)re sant pare¹⁴³³.

¹⁴³⁰ Ivi, f. 9v.

¹⁴³¹ ARV, MR, 8791, ff. 29r-29v. Secondo Lapeyre, la commenda di Monzón dipendeva dall’ordine di San Jean di Gerusalemme (LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 116).

¹⁴³² ARV, MR, 9407, f. 4v.

¹⁴³³ Ivi, f. 34r.

Il sovrano intercedeva presso il pontefice anche grazie alla mediazione di alti prelati e di influenti funzionari statali. In seguito alle dimissioni dell'abate di Santa Lucia (Sicilia), Alfonso sostenne l'assegnazione della carica, «ab totes les altres rendes, emoluments e drets e pertinències que sien o se pertanguen a la dita abbadia», al frate benedettino Tommaso Bonifacio, afferente al monastero catanese di Sant'Agata, indirizzando una serie di lettere, oltre che al papa, all'arcivescovo di Monreale, al vescovo di Siracusa, al viceré di Sicilia, allo stratigoto di Messina ed al governatore della camera della regina¹⁴³⁴.

Il beneficiario versava alla corte la somma pattuita dopo aver ottenuto la nomina da parte del pontefice. Nei registri di tesoreria, essa è presentata sempre quale dono offerto spontaneamente al monarca in segno di riconoscenza per il beneficio ottenuto. Mateu Pujades registra, ad esempio, i 100 ducati versati dal canonico di Sogorp Nicolau Belluga per la nomina a rettore della chiesa di Canet, nel Regno di Valenza, precisando come questi

ha servit graciosament lo Senyor Rey per sguart com ha obtengut de sa senyoria algunes letres favorables per opteniar la possessió pacifica de la reptoria de Canet, situada en lo Regne de València, de la qual és stat provehit pochs dies ha per lo nostre sanct pare»¹⁴³⁵.

In qualche caso, Alfonso richiedeva anticipatamente il denaro, impegnandosi a restituirlo in caso di mancata assegnazione del beneficio. Il rischio per il pretendente di non riacquisire prontamente il denaro era notevole. Al tempo dell'amministrazione di Guillem Pujades, Arnau de Marí pagò alla corte 3.000 ducati «per què lo dit senyor lo havia mes en sperançó de fer-li haver lo bisbat de Mallor[cha]»¹⁴³⁶. Il denaro era stato versato, per suo conto, dal maiorchino Jordì de Sent Joan. Non ancora soddisfatto nel gennaio del 1446, questi concesse al re un prestito «graciosament e sens penyora, per haver hi cobrar de sa senyoria III^a duc. que en lo dies passats li havia servit graciosament»¹⁴³⁷, secondo una pratica che sarà analizzata nel prossimo capitolo. Alfonso gli fece rilasciare dal Pujades una lettera di cambio (a nome proprio) diretta a Gaeta, dove la corte non godeva più di credibilità a riguardo dei propri impegni creditizi

¹⁴³⁴ ARV, MR, 8791, f. 18r.

¹⁴³⁵ Ivi, f. 2r.

¹⁴³⁶ Ivi, f. 7r.

¹⁴³⁷ *Ibidem*.

e, dunque, le possibilità che fosse onorata erano scarsissimo, in modo che il Jordi (il corsivo è mio) «los pagués (*il nuovo prestito*) sins fàcilment recobrar»¹⁴³⁸.

Il Magnanimo considerava la sua intercessione presso la curia ponteficia del tutto legittima. Nel 1432, scrisse a Mateu Pujades, allora, come sappiamo, residente a Roma, affinché ottenesse dal papa la conferma, messa in discussione dalle rivendicazioni di Antoni de Muncada, della commenda di Polizzi (Sicilia) in favore del frate Ramon de Siscar, cavaliere dell'ordine di Sant Joan. Questi aveva detenuto la carica già nel triennio precedente, in seguito ad un atto di infedeltà del predecessore, Rodrigo de Quesada, il quale- dichiara il sovrano- pure l'aveva ottenuta «legitimament» grazie alla sua mediazione¹⁴³⁹.

Nella seguente tabella, si riportano gli importi versati alla tesoreria generale da coloro che ottennero o aspiravano ad ottenere cariche ecclesiastiche grazie all'intervento del re.

Tabella E. Importi versati alla tesoreria regia da aspiranti e beneficiari di cariche ecclesiastiche (1446-1447)

<i>Beneficio</i>	<i>Importo</i>
Arcidiocesi di Salerno	1.000 ducati
Maestrato di Muntesa	20.000 fiorini
Arcidiaconato di La Mar	700 ducati
Abadia di Santa Maria di Mili	280 ducati
Badia di San Pietro (Messina)	450 ducati
Diocesi di Caiazzo	150 ducati
Rettorato di Canet	100 ducati
Badia di Santa Maria della Grotta (Palermo)	270 ducati
Commenda di San Gennaro	50 ducati
Badia di Santa Lucia (Sicilia)	
Canonicato di Maiorca	100 ducati
Diocesi di Siracusa	500 ducati
Diocesi di Castellammare di Stabia	200 ducati
Diocesi di Malta	1.100 ducati

¹⁴³⁸ *Ibidem.*

¹⁴³⁹ ACA, RC, 2758, 276.

3. L'ANALISI

Nell'ambito di uno dei pochi apparati fiscali europei fondati sull'imposizione diretta (nelle altre regioni italiane, ad esempio, l'incidenza delle imposte indirette sulle entrate ordinarie dello stato era molto rilevante)¹⁴⁴⁰, il focatico costituisce il fulcro delle entrate fiscali della corte nel Regno di Napoli, fornendo il gettito maggiore. Il contributo apportato all'erario dalle collette tradizionali risulta pressoché irrilevante, in quanto, in buona parte, esse costituivano oggetto di concessioni feudali oppure erano già vincolate al pagamento *in loco* di determinate spese della corte. Ciò emerge in modo evidente da un superstite registro intitolato «Introitus ordinarius Calabrie», il quale ci fornisce un quadro molto analitico dei cespiti della corte nella provincia di Calabria, compresi i cespiti alienati a titolo di grazia o di stipendio¹⁴⁴¹. Il testo contiene l'elenco delle collette gravanti su tutte le comunità sia demaniali che feudali della provincia, specificando se fossero vincolate al pagamento di determinate spese (generalmente provvigioni e grazie di natura feudale) oppure concesse interamente ad un barone¹⁴⁴². Inoltre, bisogna tener presente che i baroni si mostrarono restii al pagamento delle collette. In particolare, si rifiutarono di corrispondere la colletta per il matrimonio delle figlie di Alfonso, facendo sì che anche alcune università demaniali, seguendo il loro esempio, si opponessero al pagamento dell'imposta. Infatti, il 22 aprile del 1446, a seguito di numerose

¹⁴⁴⁰ Si vedano ad esempio M. CHIAUDANO, «La finanza del comune di Torino nel secolo XV», in *Bollettino storicobibliografico subalpino*, 43 (1941), pp. 1-38; G. CHITTOLINI, «Alienazioni di entrate e concessioni feudali nel ducato sforzesco», in ID., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1962, pp. 145-166; G. BORELLI, P. LANARO e F. VECCHIATO (a cura di), *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti, XV-XVIII secolo*, Verona, 1982, in particolare i saggi di M. KNAPTON, «Il fisco nello Stato veneziano di Terraferma tra '300 e '500: la politica delle entrate», pp. 15-57, e di G.M. VARANINI, «Il bilancio della camera fiscale di Verona nel 1479-80. Prime osservazioni», pp. 285-316; G.M. VARANINI, «Il bilancio d'entrata delle Camere fiscali di Terraferma nel 1475-76», in ID., *Comuni cittadini e Stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona, 1992, pp. 73-123; E. CONTI, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, Roma, 1984; P. CAMMAROSANO, «Il sistema fiscale delle città toscane nel tardo medioevo», in P. BERTRAN-A. FURIÒ e M. SÀNCHEZ (a cura di) *Colloqui Corona...*, cit., pp. 79-87; G. FELLONI, *Stato genovese, finanza pubblica e ricchezza privata: un profilo storico*, in ID., *Scritti...*, cit., vol. I, pp. 275-295. Per quanto riguarda gli stati iberici della Corona d'Aragona, si veda la bibliografia riportata nel capitolo I. Nel Regno di Napoli, ancora nel 1483, il rapporto tra le imposte dirette e le imposte indirette nelle entrate pubbliche era del 66% delle prime rispetto al 12% delle seconde (PIOLA CASELLI, *Il buon governo...*, cit., p. 170).

¹⁴⁴¹ ASN, *Diversi, Sommaria*, I, 10.

¹⁴⁴² «Dictus dominus dux habet graciā seu provisionem anno quolibet a regia maiestate super dictis collectis dictarum terrarum suarum uncias [...]» oppure «dictus dominus habet graciā a domina regina et confirmata a re m(aiestate) de omnibus collectarum terrarum suarum» (ivi, *passim*).

sollecitazioni, Alfonso inviò ad essi una lettera in cui, esprimendo la propria delusione per la loro «poca obediencia», ingiungeva di pagare immediatamente («de continent») l'importo accertato dalla Sommaria per tale colletta. Il sovrano esordiva dichiarando come, confidando nella loro buona disposizione ad obbedire agli ordini regi, «axí com de bons vassals se pertany», avesse ritenuto che i baroni fossero stati tra i primi a pagare il tributo «per dar bon eximpli al restant del Regne que fessen lo semblant». Gli era toccato, invece, constatare

que no solament no sou stats dels primers qui aquella han pagada, mas fins açí per moltes letres que-us ne haiam fetes no haveu volgut ne voleu aquella pagar, en gran nostres desservey e dan de nostra cort, car algunes de les universitats del dit Regne, prenants eximpli de vosaltres, axí mateix an recusat pagar la dita colta.

Il monarca concludeva comunicando loro di aver dato ordine agli ufficiali regi che, in caso di inottemperanza, «us deien de continent executar, sens algun comport»¹⁴⁴³.

Tuttavia, gli unici proventi della colletta del matrimonio attestati dai registri di tesoreria si riferiscono ad anni anteriori, trattandosi di certi residui versato da Antonaccio Orsini al commissario provinciale Joan Andreu¹⁴⁴⁴. Così, il monarca intensificò il ricorso alla tassazione straordinaria, mediante l'introduzione di nuove collette, come è stato visto.

L'acquisizione di imposte indirette locali è del tutto occasionale. Di competenza della corte erano i cespiti più importanti, quali dazi doganali, diritti di esportazione e monopoli. Se la Dogana delle pecore rappresentò sempre un gettito rilevante e sicuro, la scelta di appaltare la vendita e la distribuzione del sale, così come la concessione delle licenze per l'esportazione del grano, si rivelò molto vantaggiosa per la corte, la quale incrementò notevolmente i propri introiti. Se le necessità finanziarie e le difficoltà

¹⁴⁴³ «Feels nostres, speravem que vosaltres, usant de lo que haveu tots temps acostumat, ço és de esser promptes e obediens a tots nostres manaments e servey axí com de bons vassals se pertany, en lo pagament de la colta del maridatge de nostres filles, la qual tant temps ha havem feta impossar a tot aqueix Regne, fosseu dels primers qui pagassen lo que-us ne tocas e hereu taxats per dar bon eximpli al restant del Regne que fessen lo semblant havem vist que no solament no sou stats dels primers qui aquella han pagada, mas fins açí per moltes letres que-us ne haiam fetes no haveu volgut ne voleu aquella pagar, en gran nostres desservey e dan de nostra cort, car algunes de les universitats del dit Regne, prenants eximpli de vosaltres, axí mateix an recusat pagar la dita colta de que som mas mavarellats e mal contents, pertant, [...]vos de tanta [...] e poca obediencia de nostres manaments vos diem e manam expressament e quant pus fort podem sots incurrimment de nostra ira e indignació que tota dilació e consultació cessants deiats de continent pagar realment e de fet lo que us tocarà de la dita colta segons sou stats taxats, altrament vos certificam que fahent-ne vosaltres lo contrari, lo que no crehem, nos havem provehit e manat a nostres officials en lo dit Regne que-us deien de continent executar sens algun comport» (ACA, RC, 2718, ff. 134v-135r, img. 280-281).

¹⁴⁴⁴ ARV, MR, 8791, ff. 4r-4v.

connesse all'attività di riscossione indussero la corte a cedere a soggetti estranei all'amministrazione l'esazione di buona parte delle imposte indirette, in modo da poter contare su un gettito sicuro, da incassare in parte anticipatamente, in poche soluzioni, la percezione dei dazi rimaneva un'attività di interesse pubblico e, pertanto, ben disciplinata e sorvegliata. Ciò spiega anche la presenza di ufficiali regi tra i membri della società sub-appaltatrice del sale. Inoltre, a tal riguardo, mi sembra significativo che il Magnanimo non praticò l'alienazione vitalizia o a lunghissimo periodo dei principali cespiti dello stato, tipica degli stati signorili e principeschi nel Basso Medioevo¹⁴⁴⁵.

Gli introiti fiscali erano tuttavia insufficienti a finanziare la spesa, per cui il versante delle entrate fu alimentato dal Magnanimo mediante il ricorso a proventi straordinari, intesi come procurati appositamente all'erario dal re e non spettanti di diritto alla corona. Essi erano, in ordine crescente per incidenza sul bilancio, la concessione di indulti, di privilegi e favori e, soprattutto, l'indebitamento.

Commentare il ritmo delle finanze della tesoreria generale a partire dalla rappresentazione fornitacene dal bilancio presenta dei rischi. Come sappiamo, infatti, il tesoriere, per favorire il processo di revisione dei propri conti, espletato anche mediante la comparazione con i dati ricavati dai registri e dai documenti giustificativi degli altri ufficiali finanziari regnicoli, registrava le entrate nel mese in cui aveva rilasciato la ricevuta d'incasso, la quale, talvolta, era unica per tutti gli introiti dell'anno indizionale. Tuttavia, è possibile formulare certe osservazioni generali in maniera non avventata. La diminuzione, a partire dalla fine del 1446, dei proventi di taluni cespiti ordinari della corona, come la Dogana delle pecore, e delle entrate extra-tributarie fu dovuta, evidentemente, all'istituzione della cassa del Capdevila, la quale pure doveva essere alimentata dalle entrate della corona, mentre il gettito del focatico si mantenne pressoché costante. Contestualmente, aumentano le entrate a carattere straordinario intese come acquisite dal bilancio *una tantum* e non in modo costante, quali gli introiti della fiscalità di emergenza (soprattutto delle collette dei fanti) e degli arrendamenti, cespiti iberici e, soprattutto, l'indebitamento, garantito anche su redditi degli stati iberici della corona. La concessione di privilegi su pagamento dovette alimentare perlopiù le

¹⁴⁴⁵ Per la notevole letteratura dedicata alle modalità adottate da principi e signori per finanziare il *deficit* di bilancio si veda GINATEMPO, *Prima del debito...*, cit., p. 97, nota 176.

casse del Capdevila e del sovrano stesso, il quale provvedeva poi a sostenere le finanze della tesoreria mediante versamenti dalla propria cassa. Questi si interruppero nell'aprile del 1447, determinando così un notevole ricorso al debito da parte del Pujades, del quale tratteremo in modo più approfondito nel prossimo capitolo.

II. LE USCITE

Lo studio della spesa è generalmente trascurato dagli storici delle finanze pubbliche rispetto all'analisi delle entrate¹⁴⁴⁶. Eppure esso consente importanti osservazioni, in particolare riguardo le funzioni sociali del potere pubblico, qui formulate nella parte conclusiva del capitolo.

1. LA STRUTTURA

Riportiamo nelle seguenti tabelle (3-4) i dati offerti dai registri di tesoreria, sintetizzandoli anche graficamente (grafici 5-6):

Tabella 3. Uscite della tesoreria generale (1446)

Voce	Importo			Totale
	I	II	III	
1. Corte	28 605.01.15	almeno 30 240.01.06,5	14 584.00.00,2	almeno 73 429.03.01,7 17,3%
2. Amministrazione statale	3 130.02.00	4 244.03.07	2 912.03.03,5	10 287.03.10,5
2.1 Stipendi	1 210.00.00	500.00.00	300.00.00	2,4%
2.2 Difesa	1 920.02.00	3 744.03.07	2 612.03.03,5	
3. Provvigioni	3 919.01.13,5	259.04.3,5	5 324.02.09	9 503.03.06 2,2%
4. Franchigie	-	10.00.00	05.00.00	15.00.00 0,0%
5. Reggie	almeno 7 643.02.00	8 586.02.2,5	9 304.04.06,1¹⁴⁴⁷	25 534.03.8,6 6%
6. Spese militari	30 269.04.07,5	40 076.04.02	73 109.01.06,8	143 455.04.16,3
6.1 Esercito	25 368.04.00	38 463.03.02	71 864.00.16,8	
6.2 Flotta	4901.00.07,5	1 613.01.00	1 244.00.10	33,8%
7. Ammortamento debito	31 360.03.00	32 505.01.02	37 638.01.00	101 504.00.02 24%

¹⁴⁴⁶ FELLONI, «Temi e problemi...», cit., p. 111. Anche Antoni Furió lamenta, in relazione però alle finanze cittadine, la scarsa attenzione rivolta alle spese, sottolineando come siano «los gastos, los destinos del esfuerzo fiscal, los que determinan los ingresos y los que nos informan, mucho más que estos, sobre la naturaleza del sistema fiscal y financiero de los consejos municipales en la Baja Edad Media» (FURIÓ, «Deuda pública...», cit., p. 41.

¹⁴⁴⁷ Sono stati tradotti in grani (2,1) 13 piccioli.

8. Cassa del re	42 745.00.15	7 390.00.00	5 029.04.00	55 164.04.15 13%
9. Altro	1 007.01.15	3 405.03.8,5	825.01.10	5 238.01.13,5 1,3%
Totale	148 681.02.06	126 718.04.12	148 733.02.15,6	424 133.04.13,6
Saldo				-40 171.04.9,6

Grafico 5. Le uscite della tesoreria generale nel 1446





Tabella 4. Uscite della tesoreria generale (1447)

Voce	Importo			Totale
	I	II	III	
1. Corte	4 296.01.02,5	7 387.03.13,5	5 684.04.12,5	17 368.04.08,5 4,8%
2. Amministrazione statale	3 913.02.10	3 104.02.10	2 230.02.10	9 248.02.10
2.1 Stipendi	400.00.00	520.00.00	-	2,6%
2.2 Difesa	4513.02.10	2584.02.10	2 230.02.10	
3. Provvigioni	2 170.03.09	1 995.04.19,5	635.03.07	4 802.01.15,5 1,3%
4. Franchigie	03.01.13	10.00.00	1 829.02.19,5	1 842.04.12,5 0,5%
5. Reggie	6 475.02.0,6¹⁴⁴⁸	619.02.12	1 867.03.1,9¹⁴⁴⁹	8 962.02.14,5 2,4%
6. Spese militari	2 237.01.07	66 247.01.04,5	63 603.02.07	132 087.04.18,5
6.1 Esercito	660.04.00	66 167.03.14,5	58 302.04.04	35,9%
6.2 Flotta	1 576.02.07	79.02.10	5 300.03.03	
7. Ammortamento debito	63 738.03.13	42 770.01.01,5	55 385.04.18,5	161 894.04.13 44%
8. Cassa del re	1 000.00.00	400.00.00	1 000.00.00	2 400.00.00 0,7%
9. Cassa del Capdevila	-	26 820.01.0,5	-	26 820.01.0,5 7,3%
10. Altro	170.00.00	82.03.6,5	1390.00.04	1 642.03.10,5 0,5%
Totale	84 005.00.15,1	149 438.00.08	133 627.04.0,4	368 069.01.12,9
Saldo				+3 867.00.6,6
Saldo complessivo				-36 304.04.03

¹⁴⁴⁸ Sono stati tradotti in grani (0,6) 4 piccioli.

¹⁴⁴⁹ Sono stati tradotti in grani (1,9) 11,5 piccioli.

Grafico 6. Le uscite della tesoreria generale nel 1447



La corte e l'esercito rappresentano i due ambiti di spesa principali, insieme all'ammortamento del debito, che sarà preso in considerazione nel prossimo capitolo¹⁴⁵⁰. Ad essi, pertanto, sarà dedicata un'attenzione specifica (parr. 2.1-2.2).

La categoria "Provvigioni" comprende gli stipendi annui (*provisions*) assegnati dal Magnanimo, mediante privilegi, sia ad esponenti del grande baronaggio regnicolo ed a membri dei lignaggi nobiliari che gravitavano nella sfera d'influenza del sovrano, senza specifiche controprestazioni, sia ad esponenti della corte, come lo storiografo Bartolomeo Facio oppure l'umanista Lorenzo Valla¹⁴⁵¹. Come sappiamo, essi erano versati in rate quadrimestrali (generalmente nei mesi di aprile, settembre e dicembre, in coincidenza o in prossimità dell'acquisizione del focatico), ed il loro importo era

¹⁴⁵⁰ Christian Guilleré stima che nel Trecento la corte aragonese non incidesse sulle finanze della monarchia per più del 25%, dunque in misura minore rispetto alla curia pontificia di Giovanni XXII (almeno il 30%) ed alla corte del re di Francia (più del 50%) (GUILLERÉ, «Les finances royales...», cit., p. 60).

¹⁴⁵¹ Il Valla è definito «orador romà qui ha càrrech de ordenar les gestes del senyor Rey» (ARV, MR, 8791, f. 273v).

stabilito dal sovrano a propria discrezione, piuttosto che in base ai meccanismi a cui rispondeva la quantificazione delle *quitaciones*¹⁴⁵².

Sono state, invece, incluse nella voce “Amministrazione statale” gli stipendi assegnati agli operatori della macchina statale ed ai funzionari dell’ambito amministrativo della corte, quali Guillem Pujades, doganiere di Castellammare di Stabia e poi conservatore del patrimonio del Regno di Sicilia¹⁴⁵³; Jacme Ferrer, governatore di Massa e Sorrento; Felice Beato, erario della corte della Vicaria¹⁴⁵⁴; Alfonso de Cardena, viceré di Gaeta; Aron Cibo, presidente della Sommaria; Marino d’Afflitto de Stalis, razionale della Sommaria; Tommaso d’Arieto, segretario regio. La categoria comprende anche eventuali supplementi salariali concessi agli ufficiali per incarichi straordinari¹⁴⁵⁵. In tale ambito, gli stipendi dei castellani e dei loro *socci*, i quali, generalmente, si occupavano anche della manutenzione dei castelli¹⁴⁵⁶, sono stati distinti ed inclusi nella sezione “difesa”.

Le *provisions* concesse agli alti ufficiali palatini preposti ai comparti domestici della Casa, invece, sono state considerate nell’ambito delle spese per la retribuzione dei dipendenti della corte: sebbene le loro cariche fossero perlopiù una sinecura attraverso cui il re ricompensava personaggi di comprovata fedeltà alla dinastia monarchica, che gli rendevano servizi di natura perlopiù militare e politica, resta da dimostrare che esse fossero del tutto svincolate da prestazioni domestiche¹⁴⁵⁷.

Per la loro rilevanza, sono state distinte le spese di ristrutturazione di Castelnuovo (compresa la Torre di San Vincenzo) e del castello di Gaeta, a cui il Magnanimo diede inizio¹⁴⁵⁸. Appare tuttavia esagerata la valutazione di Scipione Mazzella, che dichiara di

¹⁴⁵² CHILÀ, *Une cour...*, cit., p. 117.

¹⁴⁵³ ARV, MR, 8791, f. 418v.

¹⁴⁵⁴ Nel Regno di Napoli, la *Magna Curia Vicaria* aveva il controllo di tutte le cause civili e penali (RYDER, *The Kingdom...*, cit., *ad indicem*)

¹⁴⁵⁵ Come i 25 ducati assegnati allo scrivano di tesoreria Joan Robio per aver stimato, insieme ad un *porter*, le rendite della contea di Sanseverino e Montalto, in seguito alla morte dei titolari, per un compenso di un ducato al giorno (ARV, MR, 8791, ff. 445r-445v).

¹⁴⁵⁶ Al riguardo si veda il capitolo XII.

¹⁴⁵⁷ SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit., pp. 96 sgg.

¹⁴⁵⁸ Esse comprendono anche l’importo speso per l’acquisto di sei quintali di rame, consegnati al maestro bombardiere Joan d’Alamanya per la costruzione, a Gaeta, di una bombarda a guarnizione (*forment*) del castello cittadino (ARV, MR, 8791, 322v-323r).

aver «veduto» i «libri del dare e dell'haveere dei suoi tesorieri», secondo cui Alfonso avrebbe speso in «edificii publici e privati» otto milioni e mezzo d'oro¹⁴⁵⁹.

Infine, la voce “cassa del re” comprende i versamenti in favore della cassa “privata” del sovrano (*la caja del Rey*).

¹⁴⁵⁹ MAZZELLA, *Le vite...*, cit., p. 309.

2. I PRINCIPALI AMBITI DI SPESA: ANALISI

2.1 LA CORTE

È noto come la storiografia europea abbia registrato un più accentuato interesse per la corte, al punto da renderla una branca specifica della ricerca storica, soltanto a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, in seguito alla pubblicazione del volume di Norbert Elias *Die höfische Gesellschaft*¹⁴⁶⁰. Dagli inizi del Novecento la corte era stata indagata perlopiù nei suoi aspetti culturali e cerimoniali, come luogo della rappresentazione simbolica del potere del principe¹⁴⁶¹. L'opera elisiana ha poi influenzato la letteratura storica dei decenni successivi, incoraggiando ricerche su temi quali l'addomesticamento del ceto dirigente e le forme del *patronage* principesco, che hanno, tra l'altro, il merito di aver contrastato quella corrente storiografica ottocentesca e primo-novecentesca che leggeva la corte come un organismo parassitario, espressione di eccessivo lusso, in antitesi alla razionalizzazione della burocrazia¹⁴⁶². Il riconoscimento che la corte costituisse il principale ambito di governo del sovrano ha spostato l'interesse delle ricerche sull'assetto istituzionale e sul funzionamento delle corti¹⁴⁶³. Il rilievo politico delle corti, che, nel trapasso dal Medioevo all'età moderna, con l'ubicazione dei principali organi del governo centrale dello stato all'interno dei

¹⁴⁶⁰ N. ELIAS, *Die Höfische Gesellschaft*, Berlino, 1969.

¹⁴⁶¹ Importanti rassegne storiografiche di questi lavori sono in P. MERLIN, «Il tema della corte nella storiografia italiana ed europea», in *Studi Storici*, 27 (1986), pp. 203-244 e M.A. VISCEGLIA, «Corti italiane e storiografia europea. Linee di lettura», in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2 (2004), pp. 7-48.

¹⁴⁶² Su questo filone storiografico si veda C. MOZZARELLI e G. OLMI (a cura di), *La Corte nella cultura e nella storiografia: immagini e posizioni tra Otto e Novecento*, Roma, 1983, p. 237-274.

¹⁴⁶³ Esempi italiani di questi lavori sono: M.A. ROMANI, «Finanza pubblica e potere politico: il caso dei Farnese», in ID. (a cura di), *Potere e società nello stato farnesiano*, in ID.-A. QUONDAM (a cura di), *Le Corti farnesiane di Parma e Piacenza (1545-1622)*, Roma, 1978, vol. 1, pp. 3-90; P. PERUZZI, «Lavorare a corte: ordine e officij. Domestici, familiari, cortigiani e funzionari al servizio del Duca d'Urbino», in G. CERBONI BAIARDI, G. CHITTOLINI e P. FLORIANI (a cura di), *Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura*, Roma, 1986, pp. 225-296; D. FRIGO, «L'affermazione della sovranità: famiglia e corte dei Savoia tra Cinque e Seicento», in C. MOZZARELLI (a cura di), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, Roma, 1988, pp. 277-334; I. LAZZARINI, «Palatium juris e Palatium residentie. Gli uffici e il servizio del Principe a Mantova nel Quattrocento», in C. MOZZARELLI, R. ORESKO e L. VENTURA (a cura di), *La Corte di Mantova nell'età di Andrea Mantegna, 1450-1550* (Atti del Convegno, Londra e Mantova marzo 1992), Roma, 1997, pp. 93-104; G. LUBKIN, *A Renaissance Court. Milan under Gageazzo Maria Sforza*, Berkeley-Los Angeles-London, 1994.

palazzi reali e principeschi, divennero organismi via via più complessi¹⁴⁶⁴, è stato evidenziato dagli interventi del convegno *Le origini dello Stato moderno in Italia, secoli XIV-XVI*, tenutosi a Chicago nel 1993¹⁴⁶⁵.

In generale, negli stati pre-ottocenteschi il mantenimento delle corti regie e principesche incidereva generalmente in maniera rilevante sulle finanze pubbliche¹⁴⁶⁶. Un'importante acquisizione storiografica sarebbe comprendere in che misura la dimensione acquisita dalle corti influì sulla dilatazione del bilancio statale nel passaggio dal Medioevo all'Età moderna. La presente analisi costituisce un contributo al tema, il cui studio richiederebbe ricerche sistematiche per ciascuno stato, non sempre possibili a causa dello stato dei bilanci basso-medievali¹⁴⁶⁷. A tal riguardo, l'ambito cronologico imposto dalle fonti risulta particolarmente significativo in quanto la ripresa della campagna militare alfonsina, nell'ottobre del 1446, consente di cogliere le eventuali ripercussioni che l'allontanamento della corte ebbe sulle finanze della tesoreria.

I dati offerti dai registri sono certamente al di sotto degli effettivi consumi della corte, in quanto, come sappiamo, beni e servizi erano a volte pagati anche a distanza di molto tempo. D'altra parte, bisogna tener presente che, per la medesima ragione, talune spese si riferiscono a periodi precedenti: un albarano emesso dalla scrivania di razione nel settembre del 1444 in favore del napoletano Antonello d'Abate, «maestre de fer cubertes», fu liquidato, in varie rate, soltanto nel 1446¹⁴⁶⁸.

Si sintetizzano i dati nella seguente tabella:

¹⁴⁶⁴ Un repertorio degli strumenti e delle risorse utili per lo studio delle corti italiane tra la fine del Trecento e l'inizio del Cinquecento è in B. DEL BO, «Le corti nell'Italia del Rinascimento», in *Reti medievali*, 12 (1), 2011, pp. 1-33.

¹⁴⁶⁵ Si vedano in particolare i contributi di Trevor Dean e Marcello Fantoni (T. DEAN, «Le corti. Un problema storiografico», in *Origini dello stato...*, cit., pp. 425-447; M. FANTONI, «Corte e Stato nell'Italia dei secoli XIV-XVI», ivi, pp. 449-466).

¹⁴⁶⁶ C.M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa preindustriale*, Bologna, 1990, p. 67.

¹⁴⁶⁷ In Italia, studi di questo genere sono stati realizzati soltanto in relazione alle corti padane del Cinquecento (ROMANI, «Finanza pubblica...», cit.; M. CATTINI-M.A. ROMANI, Marzio Achille, «Le corti parallele: per una tipologia delle corti padane dal XIII al XVI secolo», in G. PAPAGNO-A. QUONDAM (a cura di), *La Corte e lo spazio: Ferrara estense*, vol. I, Roma, 1992, pp. 47-82).

¹⁴⁶⁸ Cfr. ARV, MR, 9407, ff. 80v°, 99v°, 165v°, 212v°.

Tabella F. Le spese della corte (1446-1447)

Voce	Importo e percentuale			
	1446		1447	
Bisogni materiali	39 844.03.7,9	54,2%	5 834.01.06₁₄₆₉	33,5%
Retribuzione corrente dipendenti	18 012.03.2,2¹⁴⁷⁰	24,5%	8 678.02.7,5	50%
Forme di remunerazione straordinaria	10 145.04.09	13,8%	997.02.10	5,7%
Oboli ed opere caritative	1 125.00.17	1,6%	07.03.10	0,0%
Animali	813.00.00	1,1%	-	0%
Missioni	3 357.02.18	4,6%	1 440.00.00	8,2%
Posta	130.03.07,6	0,2%	474.04.15	2,6%
Totale	73 429.03.11,7		17 432.04.8,5	

La voce più consistente è legata ai bisogni materiali, seguita dalla remunerazione dei dipendenti. Trattandosi di una categoria composita, si è ritenuto opportuno dedicare ad essi un'analisi specifica (par. 2.1.1).

Per quanto riguarda il compenso dei dipendenti della corte, la prassi remunerativa della casa alfonsina prevedeva sia retribuzioni regolari, a carattere annuale, come la *quitació* e la *provisió*, sia compensi straordinari¹⁴⁷¹. Le *quitaciones* erano corrisposte in rate quadrimestrali sulla base degli albarani emessi dalla scrivania di razione l'ultimo giorno dei mesi di aprile, agosto e dicembre, a differenza di quanto previsto dalle ordinanze del Cerimonioso, che disponevano rate trimestrali. Esse riguardavano perlopiù i comuni ufficiali dell'ambito domestico della corte ed il loro importo era stabilito sulla base di elementi ben precisi, quali il numero di *besties* di cui disponevano ed il compenso quotidiano tradizionalmente previsto per ciascuna figura¹⁴⁷².

Sopravvivono altresì tradizionali forme di remunerazione ordinaria in natura previste per i cortigiani, monetizzate fin dal XIV secolo, quali le *racions*, ossia gli alimenti

¹⁴⁶⁹ Comprende 36 ducati di panni corrisposti a cortigiani nell'agosto del 1447, riportati nella sezione dei *draps*.

¹⁴⁷⁰ 100 ducati, 2 tari e 7,2 grani sono legati a "servizi esterni" (vedi *infra*).

¹⁴⁷¹ Il Pujades definisce la *quitació* del *sots-montero* e dei *monteros* a cavallo della corte esplicitamente «ordinaria» (ARV, MR, 8791, f. 272r).

¹⁴⁷² CHILÀ, *Une cour...*, cit., pp. 114 sgg. Tanto è vero, che il tesoriere generale versava agli ufficiali domestici l'equivalente in ducati dell'importo loro spettante in moneta barcellonese, «rahonant lo duc. a-ró de XVI sous VIII diners de la dita moneda de barch(inone)n(se)s» (cfr., ad esempio, ARV, MR, 8791, ff. 349r-350r).

mensili, oppure il *vestir*, corrisposto sulla base degli «albarans de vestir» emessi dalla scrivania di razione il 1° aprile di ciascun anno, come previsto dalle ordinanze del Cerimonioso¹⁴⁷³. Tuttavia, sembra che, al tempo del Magnanimo, la corresponsione del vestiario fosse stata generalmente sostituita dalla concessione regolare di indumenti (par. 2.1.1), tanto che il Pujades dichiara esplicitamente di aver assegnato a due ufficiali della scrivania di razione quattro canne di lana inglese (*bristó*) in luogo dei 300 soldi barcellonesi loro spettanti per il vestiario del 1446¹⁴⁷⁴.

Altre volte i compensi erano legati a singole prestazioni professionali, come, a titolo meramente esemplificativo, la remunerazione di 25 operai incaricati di scaricare e depositare presso «lo magazen» della corte certa sartia proveniente da Siracusa¹⁴⁷⁵.

Forme di remunerazione straordinaria erano concesse dal sovrano *graciosament*, secondo forme molteplici, quali il *succurrimentum* (o *subvencio*); il *victum* oppure il *sosteniment* (o *substantatio*), connessi al mantenimento a corte e concessi, ad esempio, a paggi ed a gentiluomini al seguito del re, come il castigliano Diego de Morales o il cavaliere greco Angelo Docza¹⁴⁷⁶; ed il donativo grazioso, concesso dal sovrano perlopiù ai propri cortigiani, nonché beni (soprattutto bestie da soma), assegnati, a titolo di omaggio, anche a personaggi esterni alla corte, come, ad esempio, l'armatura assegnata all'inviato del principe di Castiglia Diego de Soldanya¹⁴⁷⁷. Ad atti di tal genere doveva riferirsi il Mazzella dichiarando che (il corsivo è mio) «la spesa della sua (*del Magnanimo*) pietosa e secreta cortesia avanzò la somma di tre milioni d'oro»¹⁴⁷⁸.

Le altre tipologie di spesa influiscono generalmente in misura lieve. La categoria “Oboli ed opere caritative” comprende, da un lato, le offerte concesse dal Magnanimo in occasione della celebrazione delle messe a cui assisteva; dall'altro, le elemosine

¹⁴⁷³ Cfr. l'importo versato al bibliotecario Tomàs Aulesa «per lo vestir» del 1445 oppure le somme pagate a certi cortigiani «per les racions llurs» (ARV, MR, 9407, rispettivamente f. 122r e ff. 225r-225v). Per la monetizzazione del vestiario già nel secolo precedente si veda CHILÀ, *Une cour...*, cit., pp. 120 sgg.

¹⁴⁷⁴ ARV, MR, 8791, f. 423r.

¹⁴⁷⁵ Ivi, f. 424v. Essi sono stati definiti *supra* come “servizi esterni”.

¹⁴⁷⁶ SÀIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit., pp. 90-91. Per gli esempi riportati, cfr. ARV, MR, 9407, rispettivamente f. 87r e f. 107r.

¹⁴⁷⁷ ARV, MR, 8791, 440r-440v. Federico Chabod ha evidenziato come a Milano, nella prima età moderna, i supplementi salariali, paragonabili alle odierne “indennità” accessorie (di caro vita), costituissero una parte rilevante della remunerazione complessiva dei funzionari (F. CHABOD, «Stipendi nominali e busta paga effettiva dei funzionari dell'amministrazione milanese alla fine del Cinquecento», in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, vol. II, Roma, 1959, pp.193-194).

¹⁴⁷⁸ MAZZELLA, *Le vite...*, cit., p. 309.

assegnate periodicamente dal sovrano, come è noto, a conventi ed a poveri¹⁴⁷⁹. Le messe erano celebrate nella cappella reale oppure presso chiese e monasteri del Regno di Napoli¹⁴⁸⁰. In occasioni particolari, come furono le nozze del conte di Troia oppure, più spesso, le consacrazioni monastiche, Alfonso concedeva anche offerte cospicue¹⁴⁸¹. Le elemosine erano elargite generalmente mediante gli elemosinieri di corte¹⁴⁸². Nel giugno del 1446, a frate Joan d'Oscha, luogotenente dell'elemosiniere, il Pujades versò circa 80 ducati «per la almoyna ordinaria»¹⁴⁸³. Già a febbraio, aveva ricevuto 24 ducati, al fine di «convertir-los en certes obres pies»¹⁴⁸⁴. Inoltre, ad aprile, il Magnanimo aveva ordinato che gli fossero versati 100 ducati «per fer-ne pietançes als monestirs e spitals de Napolis e encara per fer-ne altres pies obras e almoynas»¹⁴⁸⁵. È attestata anche un'elemosina concessa dal re in modo occasionale, «per amor de Deu», ad una indigente che abitava presso la cosiddetta Grotta di Virgilio¹⁴⁸⁶. Le due voci costitutive sono ripartite nel seguente modo:

¹⁴⁷⁹ Ivi, p. 306. Secondo l'autore, il Giovedì Santo Alfonso lavava e baciava i piedi a quindici poveri, a cui offriva poi la cena, concedendo loro anche denaro e vestiti (*ibidem*).

¹⁴⁸⁰ Roxane Chilà ha evidenziato come la scelta delle sedi rispondesse generalmente ad una logica di tipo religioso, in quanto si trattava degli edifici ecclesiastici consacrati ai principali santi nelle relative festività (CHILÀ, *Une cour...*, cit., p. 448). Nella cappella reale, ordinariamente la messa era celebrata alternativamente da due monaci del monastero di Santa Croce e due elemosinieri. Nelle festività liturgiche era tenuto a celebrare la messa il cappellano maggiore, che il re non preferisse assegnare tale compito ad un vescovo presente a corte. Il cappellano maggiore era tradizionalmente l'abate del monastero di Santa Croce, ma a Napoli Alfonso nominò *cappellanus mayor* il sotto-cappellano Domenic Exarch, un monaco cistercense che lo aveva seguito in Italia in luogo di quegli (RYDER, *The Kingdom...*, cit., pp. 84-85).

¹⁴⁸¹ In occasione del matrimonio del conte di Troia, Alfonso concesse alla cattedrale di Napoli ben 50 ducati ARV, MR, 9407, f. 202r. Sul *patronage* monastico attuato dal Magnanimo si veda CHILÀ, *Une cour...*, cit., pp. 449 sgg. e la bibliografia qui riportata.

¹⁴⁸² La tradizione prevedeva che gli elemosinieri, che dovevano essere cappellani, ricevessero le offerte in denaro destinate ai poveri e vigilassero sulla distribuzione ad essi, ad opera dei chierici dell'elemosina, degli avanzi di cibo della corte (*Ordinacions...*, cit.).

¹⁴⁸³ ARV, MR, 9407, f. 219r.

¹⁴⁸⁴ Ivi, f. 82r.

¹⁴⁸⁵ Ivi, f. 139v.

¹⁴⁸⁶ Più precisamente, nel marzo del 1446, Alfonso fece rimborsare l'equivalente di 5 ducati veneziani al servitore del suo *menaxaut* Nunyo Mexia «per ço com aquells de son manament havia bestrets prés la Gruta de Virgili a una pobre dona per amor de Deu» (ARV, MR, 8791, f. 130v). Si tratta della *Crypta Neapolitana*, una galleria lunga più di 700 metri, scavata (secondo la leggenda, da Virgilio) nella collina di Posillipo (di qui la denominazione anche di Grotta di Posillipo), a Napoli. Nel 1455, il Magnanimo renderà meno ripido l'accesso da Mergellina.

Tabella F1. Dettagli della categoria “Oboli ed opere caritative” (1446-1447)

<i>Voce</i>	<i>Importo e percentuale</i>			
	1446		1447	
Oboli	678.01.03	60,2%	07.03.10	100%
Opere caritative	446.04.14	39,8%	-	0%
Totale	1 125.00.17		07.03.10	

Nel 1447, tale ambito di spesa risulta pressoché inesistente presso la tesoreria generale, essendo ridotto al rimborso al camerlengo Pedro de Cardona dell’offerta concessa dal Magnanimo alla Chiesa dell’Annunziata di Tivoli, nel giorno dell’Annunciazione¹⁴⁸⁷. Il dato è indicativo di come ad oboli ed elemosine provvedesse generalmente la stessa corte itinerante.

La voce “Animali” include le spese per l’acquisto delle varie bestie, soprattutto da soma, detenute dalla corte, mentre la categoria “Missioni” comprende gli oneri delle spedizioni diplomatiche presso altri stati, italiani e non. I compensi dei corrieri a cui erano affidati i contatti tra il re e la capitale in occasione dei suoi spostamenti sono stati invece considerati nella voce “posta”.

Ho ritenuto opportuno suddividere i dati per quadrimestre (Tabelle G1 e G2), in modo da poter distinguere i dati “ordinari” (gennaio-agosto 1446) e, conseguentemente, consentire valutazioni intorno all’incidenza della corte sull’andamento della spesa.

Tabella G1. Le spese della corte (1446)

<i>Voce</i>	<i>Importo</i>			<i>Totale</i>
	I	II	III	
Bisogni materiali	17 802.03.08	13 033.02.5,5	9 008.02.14,4	39 844.03.7,9 54,3%
Retribuzione corrente dipendenti	5 258.03.05	11 447.02.15	1 306.02.2,2	18 012.03.2,2 24,6%
Forme di remunerazione straordinaria	almeno 3 880.00.06	3 051.04.15	3 213.04.08	10 145.04.09 13,8%
Oboli ed opere caritative	360.02.06	745.01.11	19.02.00	1 125.00.17 1,5%
Animali	08.00.00	480.00.00	325.00.00	813.00.00 1,1%
Missioni	1290.00.00	almeno	585.02.18	3 357.02.18

¹⁴⁸⁷ Ivi, f. 299v.

		1482.00.00		4,5%
Posta	05.02.10	-	125.00.17,6	130.03.07,6
				0,2%
Totale	almeno 28 605.01.15	almeno 30 240.01.06,5	14 584.00.00,2	73 429.03.11,7

Tabella G2. Le spese della corte (1447)

<i>Voce</i>	<i>Importo</i>			<i>Totale</i>
	I	II	III	
Bisogni materiali	390.01.7,5	5 127.01.11	316.03.7,5	5 834.01.06
				33,5%
Retribuzione corrente dipendenti	2 718.04.15	2 045.02.7,5	3 913.00.05	8 678.02.7,5
				50%
Forme di remunerazione straordinaria	236.00.00	10.00.00	687.02.10	997.02.10
				5,7%
Oboli ed opere caritative	07.03.10	-	-	07.03.10
				0,0%
Animali	-	-	-	-
Missioni	790.00.00	-	650.00.00	1 440.00.00
				8,2%
Posta	153.01.10	204.04.15	117.03.10	474.04.15
				2,6%
Totale	4 295.01.02,5	7 387.03.13,5	5 684.04.12,5	17 432.04.8,5

Tutte le categorie di spesa subiscono una diminuzione in seguito alla partenza della corte, ad eccezione, ovviamente, delle spese postali, la cui incidenza era stata anteriormente pressoché pari a zero.

2.1.1 I BISOGNI MATERIALI

Se durante la permanenza del Magnanimo a Napoli i consumi della Casa incisero per circa il 10% sulla spesa, in seguito alla sua partenza la tesoreria generale provvide in misura via via minore al pagamento delle spese di corte: sebbene fino ad ottobre alcuni esiti sostenuti dal tesoriere siano chiaramente connessi all'approssimarsi della

campagna militare¹⁴⁸⁸, esse diminuiscono progressivamente in maniera sensibile, evidenziando un'impennata soltanto nei mesi estivi del 1447, per certi pagamenti connessi all'accelerazione degli eventi bellici (tabelle G1 e G2).

Nella Tabella I, ho suddiviso la spesa della tesoreria per le necessità materiali della corte nelle principali categorie che la costituiscono, stimando l'incidenza relativa di ognuna di esse per ciascun anno. I dati forniti dal bilancio relativo al primo semestre del 1446 sono riportati anche separatamente, per la loro "ordinarietà" (Tabella I.1).

La voce "panni" fa riferimento a tessuti e stoffe di ogni sorta comprati dalla corte, mentre tra le vivande sono stati considerati tutti i generi alimentari acquistati generalmente dal compratore, il quale si occupava del sostentamento della Casa attraverso la cosiddetta *despesa* o *messió ordinaria*¹⁴⁸⁹. La categoria degli oggetti preziosi comprende le spese per la lavorazione di gioielli e la decorazione del vasellame da parte degli argentieri di corte, come gli importi pagati all'argentiere Guido d'Antonio «per daurar los plats del fiambre del senyor Rey»¹⁴⁹⁰ oppure per «una lliura II onzes d'argent blanch que ha afigides en un bací d'argent [...] que fa per servey del dit senyor»¹⁴⁹¹. Le spese per la cura degli animali erano dovute soprattutto all'acquisto di foraggio per i muli; di pane per i cani da caccia e per le lepri¹⁴⁹²; di foraggio, «erba de prat»¹⁴⁹³, coperte e selle per i cavalli; degli attrezzi necessari alla manutenzione degli ambienti adibiti al loro ricovero. La voce "ospitalità" si riferisce alle spese connesse all'accoglienza di ambasciatori e legati di altri stati che giungevano nel Regno, come certi acquisti effettuati dal compratore Gabriel d'Ovó, che comprendevano frutta, cera d'api e zucchero¹⁴⁹⁴. Nel caso di personaggi di particolare rilievo, i costi dell'accoglienza incidono in maniera anche notevole sulle finanze della tesoreria, come avvenne in occasione del soggiorno nel Regno del legato papale, con ogni probabilità il patriarca d'Aquilea Ludovico Scarampi Mezzarota, nel febbraio del 1446.

¹⁴⁸⁸ Cfr., ad esempio, l'acquisto di una *travaca* da parte del sotto-camerario Pere de Mondragó «en la qual puxquen menjar los patges del dit senyor en camp prop la sua guardarroba» (ivi, f. 211r°).

¹⁴⁸⁹ Si veda il capitolo VII.

¹⁴⁹⁰ ARV, MR, 9407, f. 210v°.

¹⁴⁹¹ ARV, MR, 9408, f. 55r°.

¹⁴⁹² I sovrani aragonesi di Napoli nutrivano una straordinaria passione per la caccia, a cui dedicavano tutto il tempo libero dagli impegni politici e militari, quando non costituiva essa stessa sfondo di faccende politiche e diplomatiche (C. DE FREDE, *Ferrante d'Aragona e la caccia con alcune considerazioni politico-sociali*, Napoli, 1997).

¹⁴⁹³ ARV, MR, 9407, f. 155r°.

¹⁴⁹⁴ ARV, MR, 9408, f. 216r°.

Oltre ad assegnare 500 ducati allo stesso d'Ovó, allora reggente dell'ufficio del compratore, per «la despesa que li cové fer per lo patriarcha o legat del nostre sant pare tramès al dit senyor»¹⁴⁹⁵ e 150 ducati pagati allo speciale di corte Bernat Sigueres «per rahó de confits d'ell comprats per les collacions del patriarcha»¹⁴⁹⁶, la corte si assunse parte delle spese del viaggio (di andata e di ritorno) sostenute lungo il territorio del Regno¹⁴⁹⁷.

La categoria “cerimonie religiose” comprende le spese connesse alle celebrazioni liturgiche realizzate in occasione delle festività religiose all'interno della cappella. Data l'importanza della musica alla corte napoletana e nelle cerimonie pubbliche durante la dominazione aragonese, mi è sembrato opportuno distinguere la pur irrisoria spesa connessa all'acquisto di tre clavicembali, dei quali uno fu depositato nella guardaroba del re e due consegnati a musicisti della corte¹⁴⁹⁸. Ho inoltre preso in considerazione qui le spese per la costruzione dei padiglioni destinati ad alloggiare i vari comparti della corte nei pressi dell'accampamento¹⁴⁹⁹. La voce “altro” comprende pagamenti eterogenei, che non è stato possibile aggregare in una categoria rilevante.

Tabella I. Incidenza relativa delle spese materiali della corte (1446-1447)

Voce	Importo e percentuale					
	1446		1447			
Panni	20 187.00.02,1	50,6 %	1 784.01.05	31,9 %		
Vivande	8 152.02.10,5	20,5 %	1 680.01.9,5	30 %		
Oggetti preziosi	2 759.00.17,5	7 %	860.00.00	15,4 %		
Cura animali	Muli	927.03.12,5	2,3 %	5,9 %	-	4,7 %
	Cani	766.02.00	1,9 %		-	
	Cavalli	472.04.13	1,2 %		262.01.07	
	Falconi	166.03.07	0,4%		-	
	Altro	50.00.00	0,1%		-	
Padiglioni	3 095.00.2,5	7,8 %	540.02.10	9,7 %		

¹⁴⁹⁵ ARV, MR, 9407, f. 91r°.

¹⁴⁹⁶ Ivi, ff. 91r°, 92r°.

¹⁴⁹⁷ Il Pujades versò all'ufficiale di tesoreria Pere de Capdevila 165 ducati «per portar-los a Capua, hon deu començar a fer la despesa al legat del papa, qui vè de present al senyor Rey» (ivi, f. 83v°), nonché 300 ducati per le spese del viaggio di ritorno «tant com serà dentre lo Realme anant de Nàpols en Roma» (ivi, f. 92v°).

¹⁴⁹⁸ ARV, MR, 9407, ff. 146r°, 166r°. Nella guardaroba erano conservati gli oggetti preziosi del re (RYDER, *The Kingdom...*, cit., 1976, p.76). Per l'importanza della musica alle corti aragonesi di Napoli si veda A. ATLAS, *Music at the Aragonese Court of Naples*, Cambridge, 1985.

¹⁴⁹⁹ Come le due tende assegnate «la una als chantres de la sua capella que acostumen anar en camp e la restant a'n Gabriel Curiale, patge seu» (ARV, MR, 8791, f. 348r°).

Ospitalità	1 880.00.03	4,7 %	-	0%
Cerimonie religiose	325.00.00	0,8 %	-	
Strumenti musicali	78.00.00	0,2 %	-	-
Altro	984.00.19,8	2,5 %	706.04.19	8,3 %
Totale	39 844.03.07,9		5 834.01.06	

Tabella I.1. Incidenza relativa delle spese materiali della corte (gennaio-giugno 1446)

<i>Voce</i>		<i>Importo</i>	
Panni		14 511.04.14,5	52,1 %
Vivande		6 652.02.10,5	23,9 %
Cura animali	Cani	766.02.00	2,7 %
	Muli	712.02.12,5	2,6 %
	Cavalli	327.03.09	1,2 %
	Falconi	166.03.07	0,6 %
	Altro	50.00.00	0,2%
Oggetti preziosi		1 409.03.17,5	5,1 %
Ospitalità		1 320.00.03	4,7 %
Padiglioni		800.00.00	2,9 %
Cerimonie religiose		150.00.00	0,5 %
Strumenti musicali		78.00.00	0,3 %
Altro		893.02.05	3,2 %
Totale		27 838.04.19	

L'incidenza relativa delle varie categorie di spesa presenta un ritmo pressoché costante in ciascuno dei periodi finanziari considerati, sebbene secondo percentuali differenti. L'acquisto e la manifattura di stoffe e tessuti costituisce sempre il principale intervento di spesa. L'analisi delle numerose varietà di panni acquistate dalla corte merita un approfondimento che trascende i limiti di questo lavoro. Tuttavia, ho ritenuto opportuno ripartire questa categoria di spesa ("Panni") per finalità (Tabella I1.1), sempre riportando anche separatamente i dati relativi al primo semestre del 1446 (Tabella I1.2):

Tabella I1.1. Destinazione dei panni acquistati dalla corte (1446-1447)

<i>Destinazione</i>	<i>Importo e percentuale</i>			
	1446		1447	
Dipendenti e cortigiani	10 137.04.14,25	49,9 %	1 305.04.11,5	73,2 %
Tesoreria	1 337.01.10	6,6 %	-	0%
Cappella	1 091.03.11	5,3 %	-	0%

Re	994.03.03,5	4,9 %	193.03.7,5	10,9 %
Guardaroba	580.01.29,5	2,8 %	-	0%
Altro	371.04.08,2	1,8 %	284.03.06	15,9 %
Non specificata	5 636.00.5,65	28,7 %	-	0%
Totale	20 151.00.2,1		1 784.01.05	

Tabella II.2. Destinazione dei panni acquistati dalla corte (gennaio-giugno 1446)

<i>Destinazione</i>	<i>Importo</i>	<i>Percentuale</i>
Dipendenti e cortigiani	7 083.04.7,5	48,8 %
Cappella	736.01.01	5 %
Guardaroba	359.03.12,5	2,5 %
Persona del re	230.01.10,5	1,6 %
Tesoreria	101.00.00	0,7 %
Non specificata	5 641.01.02	38,9 %
Altro	359.03.01	2,5 %
Totale	14 511.04.14,5	

Sebbene i registri non indichino la destinazione di una parte rilevante dei panni comprati (“Non specificata”), la maggior parte di essi era concessa a dipendenti e cortigiani. Inoltre, confrontando i dati delle due tabelle, si comprende come l’incidenza dei tessuti esplicitamente acquistati per la persona del re triplicò nel secondo semestre del 1446, evidentemente per l’inizio della campagna militare. Infine, si noti come, in seguito alla partenza della corte, il tesoriere generale non sostenne alcuna spesa per addobbare la cappella, né per alimentare la consistenza della guardaroba, essendo entrambe al seguito del re¹⁵⁰⁰.

In generale, le principali spese sostenute dal tesoriere generale per la corte itinerante erano connesse a prodotti realizzati a Napoli per ordine del re, soprattutto, appunto, tessuti e tende, oltre che a pagamenti di vario genere rimessigli dal sovrano (Tabella I). Tra questi si distinguono la rata versata al maestro argentiere Guido d’Antonio «de les missions e despeses que li ha covengut fer per rahó dels vacills e canades d’argent que ha fet per servey del dit senyor»¹⁵⁰¹ e la spesa per l’equipaggiamento dei cavalli che

¹⁵⁰⁰ Oltre al menzionato riferimento alla tenda costruita per alloggiare i coristi della cappella nei pressi dell’accampamento, cfr. il pagamento di 13 ducati al luogotenente del cappellano maggiore Domenech Exarch, il quale li aveva anticipati «en la compra de una mala de cuyro comprada de Martinello Vespulo de la ciutat de Nàpols, VIII duc., e de una caixa comprada d-en Pasqual Steve fuster del dit senyor, V duc., per portar dins aquelles certs arreus de la capella del dit senyor» (ARV, MR, 8791, f. 201r^o). Rispetto alla guardaroba, vedi *infra*.

¹⁵⁰¹ ARV, MR, 8791, 419v^o.

«deuen exir lo present any en camp»¹⁵⁰², mentre la somma pagata per le vivande riguarda soltanto confetti in buona parte acquistati prima della partenza della corte¹⁵⁰³.

Nei bilanci ufficiali generalmente non sono specificati i prodotti acquistati dal compratore per il sostentamento della Casa. Tuttavia, sulla base dei più espliciti dati presenti nella cedola relativa al primo semestre del 1446, è stato possibile elaborare la seguente schematizzazione:

Tabella I2. Le vivande consumate dalla corte (gennaio-giugno 1446)

<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>	<i>Percentuale</i>
Dolci e spezie	1 560.03.16	23,5 %
Carne	1 265.04.06	19 %
Biscotto	280.03.00	4,2 %
Pane	235.01.04	3,5 %
Vino	197.01.00	3 %
Pesce	50.01.00	0,75%
Frutta	10.00.00	0,2 %
Formaggio	7.04.00	0,1 %
Olio	5.01.00	0,01%
Acqua	3.03.00	0,05%
Non specificato ¹⁵⁰⁴	3 036.02.4,5	45,6 %
Totale	6 652.02.10,5	

Ad incidere maggiormente sul bilancio fu dunque l'acquisto di dolci (confetti, zucchero, cera d'api), soprattutto, e di spezie, seguito dal consumo di carne. Soltanto i confetti preparati dallo speziale della corte, il già menzionato Sigueres, , tra il febbraio e l'agosto del 1446 «per ops de les collacions que lo dit senyor acostuma fer en la sua cambra» costarono circa 660 ducati¹⁵⁰⁵. D'altra parte, le sostanze aromatiche erano molto richieste dalle famiglie abbienti dell'epoca, in quanto rendevano più gradevole il sapore dei cibi, occultando le alterazioni dovute agli imperfetti metodi di

¹⁵⁰² Questa richiede l'acquisto di selle, armature, drappi, mangiatoie ed altro (ivi, f. 377r°).

¹⁵⁰³ Cfr. ivi, ff. 326v°, 417r°.

¹⁵⁰⁴ 2.200 ducati sono per la spesa ordinaria dell'anno precedente.

¹⁵⁰⁵ ARV, MR, 8791, f. 326v°.

conservazione¹⁵⁰⁶. Per quanto riguarda la carne, tra gli acquisti del compratore figurano fagiani, galline, polli, capretti, un montone ed una vitella, ma in genere a lui sono attribuiti acquisti da macellai genericamente «per carn». Tutte le altre vivande incisero in misura notevolmente inferiore sulle finanze della tesoreria. Tra il pesce si distingue il tonno¹⁵⁰⁷, mentre tra i vini sono ricordati la malvasia ed il vino “greco”.

I registri non forniscono dati sufficienti sulle quantità degli alimenti acquistate (né sui prezzi, che consentirebbero di ricavarle), per cui non è possibile metterne in relazione l’incidenza sul bilancio con la frequenza del loro consumo, piuttosto che con il loro costo.

¹⁵⁰⁶ Spezie ed altre droghe erano impiegate anche nella preparazione dei cosmetici ed in ambito farmacologico per le loro virtù terapeutiche (G. FELLONI, *Profilo di storia economica dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea*, Torino, 1993).

¹⁵⁰⁷ Il re aveva anche pescatori al proprio diretto servizio come Judici, definito «pescador del senyor Rey» (ARV, MR, 9407, f. 215v°).

2.2 LE SPESE MILITARI

Nel 1446, Filippo Maria Visconti, in lotta con i veneziani, chiese aiuto al Magnanimo¹⁵⁰⁸. All'inizio del 1447 si fronteggiavano, da una parte, Milano, il Regno di Napoli ed il papa, dall'altra, Venezia e Firenze, sostenute dagli Angioini, che non avevano abbandonato le aspirazioni napoletane. Alfonso, alla testa di un esercito di circa 11.000 uomini, incentrò le proprie forze contro i fiorentini, sperando di acquisire il controllo della costa intorno a Pisa: il primo scontro si concluderà nel 1448 con una sconfitta, a Piombino¹⁵⁰⁹.

2.2.1 L'ESERCITO

Nelle seguenti tabelle, si schematizzano i dati relativi alle spese per l'esercito:

¹⁵⁰⁸ Secondo il Mazzella, Alfonso allestì un esercito di 1.500 pedoni e 4.000 fanti [sic] (MAZZELLA, *Le vite...*, cit., pp. 278-279).

¹⁵⁰⁹ ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo...*, cit. Sull'organizzazione dell'esercito alfonsino si vedano L. ROSSI, *Guerra in Toscana (1447-1448)*, Firenze, 1903 e RYDER, *Alfonso el Magnánimo...*, cit., in particolare pp. 313-376, e J. SÁIZ SERRANO, «Nobleza y expansión militar de la Corona de Aragón: la nobleza valenciana en las guerras del rey (1420-1448)», in *Anuario de estudios medievales*, XXXIII (2003), pp. 729-780. Sul conflitto si veda anche M.E. SOLDANI, «Alfonso il Magnanimo in Italia: pacificatore o crudel tiranno? Dinamiche politico-economiche e organizzazione del consenso nella prima fase della guerra con Firenze (1447-1448)», in *Archivio storico italiano*, CLXV (2007), pp. 266-324 (distribuito in formato digitale da Reti Medievali).

Tabella L1. Quadro dettagliato delle spese per l'esercito (1446)

Voce	Importo			Totale	Percent.
	I	II	III		
1.Cavalleria	19 792.00.00	31 530.00.00	64 236.02.10,8	115 558.02.10,8	85,1%
1.1 Armigeri					
a) Soldo	19 792.00.00	31 050.00.00	52 402.00.08		
b) Panni			10 353.01.00		
1.2 Armature	-	480.00.00	1 231.01.2,8		
1.3 Trasporto bandiera	-	-	250.00.00		
2.Fanteria	4 718.04.00	6 743.00.12	5 542.01.16	17 004.01.08	12,5%
2.1 Pedoni	4 702.04.00	6 113.03.12	5 542.01.16		
2.2 Balestrieri	12.00.00	-	-		
2.3 Armature	-	600.00.00	-		
2.4 Armi	-	29.02.00	-		
3.Artiglieria	122.00.00	106.02.10	546.00.00	774.02.10	0,6%
3.1 Bombardieri	40.00.00	-	138.00.00		
3.2 Spingardieri	82.00.00	106.02.10	384.00.00		
3.3 Carpentieri	-	-	24.00.00		
4.Padiglioni	-	-	304.00.00	304.00.00	0,2%
5.Panni	736.00.00	84.00.00	1 236.01.10	2 056.01.10	1,6%
6.Bandiere	-	-	-	-	0%
Totale	25 368.04.00	38 463.03.02	71 864.00.16,8	135 696.02.18,8	

Tabella L2. Quadro dettagliato delle spese per l'esercito (1447)

Voce	Importo			Totale	Percent.
	I	II	III		
1. Cavalleria	84.04.00	65 521.00.10	55 679.04.04	121 285.03.14	97%
1.1 Armigeri					
a) Soldo	76.04.00	32 009.03.00	55 075.02.14		
b) Panni	-	33 541.02.10	604.01.10		
1.2 Armature	08.00.00	-	-		
1.3 Trasporto bandiera	-	-	-		
2. Fanteria	576.00.00	228.04.00	2 592.00.00	3 396.04.00	2,7%
2.1 Pedoni	576.00.00	228.04.00	2 592.00.00		
2.2 Balestrieri	-	-	-		
2.3 Armature	-	-	-		
2.4 Armi	-	-	-		

3. Artiglieria	-	-	-	-	0%
4. Padiglioni	-	-	31.00.00	31.00.00	0,0%
5. Panni	-	68.03.05	-	68.03.05	0,0%
6. Bandiere	-	319.01.19,5	-	319.01.19,5	0,3%
Totale	660.04.00	66 167.04.14,5	58 302.04.04	125 101.02.18,5	

Come in altri eserciti quattrocenteschi, nel dispositivo militare alfonsino il predominio era esercitato dalla cavalleria¹⁵¹⁰: di qui la maggiore incidenza di questo settore sulle finanze dello stato. Dalla remunerazione dei militari, corrisposta parzialmente in panno, sono state distinte i pagamenti per armi ed armature (integrali o parziali) loro concesse a titolo grazioso, nonché i supplementi ad essi versati per il trasporto degli standardi regi sul campo¹⁵¹¹. I panni che non è stato possibile attribuire univocamente ad un determinato corpo militare sono stati considerati in modo isolato.

La ripresa della campagna militare alfonsina provocò un incremento delle spese per la cavalleria, anche perché alla tesoreria generale era affidata la retribuzione degli armigeri demaniali stanziati a difesa della capitale. Gli oneri relativi agli altri corpi militari (fanteria ed artiglieria) subirono invece una diminuzione o, addirittura, una cessazione: ad essi, evidentemente, provvidero soprattutto i funzionari al seguito della corte. Il Pujades, comunque, ricompensi certi maestri carpentieri e le loro *pagues* al seguito del re (del *seu camp*) «per rahó de les artellaries del dit senyor»¹⁵¹².

Infine, si noti come, con la ripresa delle ostilità, si presentino spese per la costruzione, il rivestimento e la guarnizione dei padiglioni di guerra destinati ad ospitare i soldati (e le armi) nell'accampamento, nonché per la retribuzione dei connestabili ai quali ne era affidata la responsabilità, come Antoni de Bova, incaricato di «parar e desparar les tendes del dit senyor»¹⁵¹³. In seguito alla ripresa della campagna militare, furono altresì acquistati tessuti di vario genere per la manifattura degli standardi reali¹⁵¹⁴.

¹⁵¹⁰ Al riguardo si veda SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit. Per gli altri stati italiani ed europei e per il Regno di Napoli nella seconda metà del secolo, rimando ai lavori di Philippe Contamine, Michael Mallett, Piero Pieri, Francesco Storti e Maria Nadia Covini.

¹⁵¹¹ Nell'ambito della remunerazione dei fanti è stato incluso anche un donativo grazioso (22 ducati) che il Magnanimo concesse al connestabile Antonio Palermo, affinché potesse pagare i 150 tomoli di grano acquistati per rifornire la sua compagnia (ARV, MR, 8791, ff. 171r-171v). Sulle modalità di remunerazione delle truppe si veda SÁIZ SERRANO, *Nobleza y guerra...*, cit.

¹⁵¹² Cfr., ad esempio, ivi, f. 201r.

¹⁵¹³ *Ibidem*. Si veda anche l'acquisto dei tessuti per il rivestimento di tre tende, di cui una di maggiori dimensioni, «ço és la gran per les artelleries del dit senyor e les dos restants per los spingarders qui

2.2.2 LA FLOTTA

Nel 1443, Alfonso aveva stabilito la costruzione di venti galere di guerra. Successivamente, all'inizio degli anni Cinquanta, sarà messa in atto la costruzione delle *naus* di grande tonnellaggio¹⁵¹⁵.

Di seguito, riportiamo le spese per la flotta:

seguexen lo camp del dit senyor» (ARV, *MR*, 8791, f. 423r); nonché il contributo «per comprar çapes, pales, martells, estaques per servey de les dites tendes» (ivi, f. 201r).

¹⁵¹⁴ Si veda, ad esempio, la spesa legata alla manifattura di 20 bandiere destinate ad altrettanti connestabili di fanteria «qui deuen exir en camp ab lo dit senyor» (ivi, ff. 384v-385r).

¹⁵¹⁵ DEL TREPPO, *Il Regno...*, cit., p. 96.

Tabella M1. Le spese per la flotta (1446)

<i>Voce</i>	<i>Importo</i>			<i>Totale</i>	<i>Percent.</i>
	I	II	III		
Fabbricazione navi	200.00.00	-	-	200.00.00	2,6%
Retribuzione personale	2 462.01.00	1 100.00.00	800.00.00	4 362.01.00	56,2%
Biscotto	1 906.04.07,5	420.04.00	394.03.00	2 722.01.07,5	35,1%
Sego	267.00.00	32.02.00	49.02.10	348.04.10	4,5%
Altro	65.00.00	60.00.00	-	125.00.00	1,6%
Totale	4 901.00.07,5	1 613.01.00	1 244.00.10	7 758.01.17,5	

Tabella M2. Le spese per la flotta (1447)

<i>Voce</i>	<i>Importo</i>			<i>Totale</i>	<i>Percent.</i>
	I	II	III		
Fabbricazione navi	958.03.07	-	-	958.03.07	13,8%
Retribuzione personale	400.00.00	-	4 691.01.10	5 091.01.10	73,2%
Biscotto	217.04.00	79.02.10	592.04.13	890.01.03	12,8%
Altro	-	-	16.02.00	16.02.00	0,2%
Totale	1 576.02.07	79.02.10	5 300.03.03	6 956.03.00	

Le spese per la flotta comprendono i costi per la costruzione delle navi nell'arsenale di Napoli, come l'acquisto della sartia oppure il nolo di legna proveniente da Valenza¹⁵¹⁶; la retribuzione dei patroni delle navi, sia regie che non, e dei dipendenti dell'arsenale; gli approvvigionamenti di biscotto e di sego (per l'unzione delle navi), forniti anche a certe galee stanziato nel golfo di Venezia. Nella voce "Altro", come di consueto, sono stati inclusi pagamenti eterogenei, come l'affitto del locale in cui fu depositata la sartia necessaria alla costruzione di tre galee nel luglio del 1446 oppure il compenso assegnato a Pere Guanyts, giunto dalla Catalogna «per causa de la nau del dit senyor»¹⁵¹⁷.

Alla contabilità dell'arsenale era preposto lo scrivano di tesoreria Bernat Martí, il quale, periodicamente, certificava le spese allo scrivano di ragione, affinché inviasse il

¹⁵¹⁶ I pezzi di legno erano destinati alla fabbricazione dei parapetti oppure, se di maggiori dimensioni, a fare da stampo per la costruzione di muri (ARV, MR, 8791, f. 277v).

¹⁵¹⁷ ARV, MR, 9408, rispettivamente ff. 14v e 24r.

mandato di pagamento (l'*albarà*) al tesoriere generale, secondo la procedura riscontrata in relazione alle spese del cantiere di Castelnuovo, sottoposte all'ufficiale della scrivania di razione Luys Castelló. La costruzione delle tre galee sopra menzionate comportò pagamenti, ad esempio, per il taglio della legna nelle aree boschive di Marigliano e Somma, l'affitto di carri, l'acquisto dell'occorrente necessario a varare le imbarcazioni, la remunerazione di maestri carpentieri e calafati, di boscaioli e zappatori, retribuiti a giornata¹⁵¹⁸. Il responsabile tecnico del cantiere doveva essere, invece, l'*administrador de les galees* Joan Patges, nominato anche castellano di Milazzo¹⁵¹⁹. Diminuita sensibilmente in seguito alla partenza del Magnanimo per l'Italia centrale, le spese navali subiscono un'impennata nell'ultimo quadrimestre del 1447, per il rimborso al Corella degli arretrati del soldo della sua galea¹⁵²⁰.

¹⁵¹⁸ ARV, MR, 8791, f. 289v.

¹⁵¹⁹ Questi si occupava anche della retribuzione mensile dei guardiani dell'arsenale.

¹⁵²⁰ Vedi *supra*.

CONCLUSIONI

I bilanci della tesoreria generale costituiscono un osservatorio privilegiato dei flussi finanziari della Corona aragonese nel Regno di Napoli. Per quanto riguarda le entrate, però, bisogna constatare che essi non rendono conto di tutti i cespiti fiscali pertinenti alla corte, sia perché essi erano in buona parte vincolati al pagamento di spese ordinarie locali, infeudati oppure, nel caso dei tributi indiretti, appaltati, sia perché il tesoriere generale non era tenuto a conoscere, e, quindi a registrare, l'origine degli introiti versatigli dai vari uffici finanziari del Regno. Così, non sono menzionate certe imposte ricordate dagli storici, quali, per quanto riguarda il commercio marittimo, il diritto di ancoraggio vecchio e nuovo, che si pagava, rispettivamente, per l'approdo e la portata di una nave¹⁵²¹ o la gabella cosiddetta "nova imposta", anch'essa legata alla portata delle navi¹⁵²²; oppure lo *ius lanternae*, dovuto per la manutenzione dei fari¹⁵²³ o lo *ius passum*, il diritto connesso all'attraversamento di luoghi, quali passi, ponti e scafe¹⁵²⁴. I diritti di cancelleria, invece, non rientrano tra le entrate della tesoreria generale in quanto erano riscossi dall'ufficio stesso e servivano soprattutto al pagamento della retribuzione dei funzionari¹⁵²⁵.

Cionondimeno, è possibile constatare come, sebbene Alfonso, il quale incontrò nel Regno di Napoli un apparato fiscale già fondato sull'imposizione diretta, pose in atto, mediante una riforma tributaria, uno dei pochi esempi di fiscalità efficiente in Europa, le entrate garantite da tale sistema fossero tuttavia insufficienti a finanziare una spesa in aumento soprattutto a causa dei costi della guerra. Il versante delle entrate fu, pertanto, alimentato mediante il ricorso a proventi straordinari, procurati appositamente all'erario dal re (concessione di indulti, di privilegi e favori e, soprattutto, indebitamento).

¹⁵²¹ L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli, ed. riveduta ed accresciuta dall'autore*, Napoli, 1859, vol. II, p. 71.

¹⁵²² Il tributo era di un ducato e mezzo per le navi dalla stazza fino a cento botti, di tre ducati da cento a trecento botti e di sei ducati per più di trecento botti (Cassandro, *Lineamenti...*, cit., p. 101)

¹⁵²³ BIANCHINI, *Della storia delle finanze...*, cit., vol. II, p. 81.

¹⁵²⁴ Nel Parlamento del 1443, Alfonso aveva negato ai baroni di riscuotere il diritto, secondo quanto avevano esatto ai tempi di Giovanna II d'Angiò ed anzi si attivò ai fini di un riordinamento complessivo dei diritti di passo (DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., pp. 94-95, in cui si rimanda a P. GENTILE, «Finanze e Parlamenti nel Regno di Napoli dal 1450 al 1457», in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, 38 (1913), p. 217, nota 3).

¹⁵²⁵ RYDER, *The Kingdom...*, cit., p. 248. Così anche durante il regno di Ferrante (E. RUSSO, «Il registro contabile di un segretario regio della Napoli aragonese», *Reti medievali*, 14/1 [2013]). Secondo Chilà, con i proventi della cancelleria era remunerato anche il personale della cappella (CHILÀ, *Une cour...*, cit., p. 140).

L'alienazione di beni patrimoniali non fu, invece, una delle vie più battute dal Magnanimo, ben consapevole che entrate del genere comportavano un impoverimento patrimoniale e, conseguentemente, una diminuzione dei proventi futuri.

Le necessità finanziarie determinate dalla ripresa delle ostilità indussero poi il monarca ad intensificare il ricorso, oltre che, soprattutto, all'indebitamento, ad entrate a carattere straordinario, quali la fiscalità di emergenza e l'arrendamento delle imposte indirette e monopoli di primaria importanza per lo stato, che si rivelò molto vantaggioso per la corte, la quale incrementò notevolmente i propri introiti. In ogni caso, è significativo che il Magnanimo non praticò neppure l'alienazione vitalizia o a lunghissimo periodo dei principali cespiti dello stato, tipica degli stati signorili e principeschi nel Basso Medioevo.

Il finanziamento del disavanzo attraverso mezzi di finanza straordinaria, in definitiva, risulta oscillare principalmente tra l'incremento della fiscalità e l'indebitamento.

Sul versante della spesa, i pagamenti si concentrano maggiormente nei comparti della corte e della guerra, lasciando allo sviluppo di altri generi di spesa margini relativamente modesti. La scarsa differenziazione tra le spese è dovuta alle ridotte funzioni sociali esercitate dal potere pubblico fino ad epoca recente¹⁵²⁶. Inoltre, molte attività economiche e sociali erano lasciate alla competenza delle amministrazioni locali¹⁵²⁷, quali il vettovagliamento, l'istruzione, la sanità, la costruzione e la manutenzione di infrastrutture pubbliche, le cui spese ricadevano sulla città¹⁵²⁸. Nell'ambito delle finanze regie, non si distinguevano pagamenti per la giustizia, l'ordine pubblico, i servizi pubblici, ad eccezione del presidio militare e della riparazione di certi castelli¹⁵²⁹. La realizzazione di opere pubbliche non era a carico della corte, se non per concessione regia, nella forma dell'assegnazione dei proventi di un'imposta (già esistente oppure istituita all'uopo)¹⁵³⁰. L'unico pagamento per

¹⁵²⁶ CIPOLLA, *Storia economica...*, cit., p. 68.

¹⁵²⁷ Ivi, p. 74.

¹⁵²⁸ Per quanto riguarda gli approvvigionamenti, Mazzella, senza però rendere conto della fonte della notizia, scrive che il Magnanimo si occupava personalmente della *grassa* di Napoli, per aver fatto arrestare e decapitare certi gentiluomini che avevano infossato una gran quantità di grano per determinarne l'aumento del prezzo (MAZZELLA, *Le vite...*, cit., pp. 313-314).

¹⁵²⁹ Cfr. anche l'assegnazione all'università di Francavilla dei proventi della tratta sul frumento per la riparazione del castello della città (*Fonti Aragonesi*, vol. VIII, cit., pp. 146-147).

¹⁵³⁰ Ad esempio, all'università di Lanciano furono concesse 100 once annue per la realizzazione di lavori pubblici (ivi, pp. 131-133).

pubbliche infrastrutture presente nei registri del Pujades consiste nella remunerazione di certi bretoni a cui Alfonso affidò l'incarico di «conduir certes aygues a la ciutat de Nàpols»¹⁵³¹.

Di qui la prudenza con cui bisognerebbe adoperare l'aggettivo “pubblico” in riferimento alle finanze reali. Tuttavia, ciò non significa che il bene della comunità, il “bene pubblico” (*bé publich*), non rientrasse tra le ideali aspirazioni del Magnanimo. Nel febbraio del 1445, il sovrano, avendo saputo che il Pujades non aveva provveduto alla retribuzione dei *promovedors* della corte e di altri ufficiali della giustizia, ordinò al tesoriere di procedere immediatamente al pagamento del loro stipendio, spiegandogli come

no essents pagats los dits promovedors e altres dessús-dits, la dita cort sería sempre mal servida, de que se seguiría no poch dan al bé publich, senyaladament per no expedir la iusticia com és mester¹⁵³².

Per quanto riguarda lo stato delle finanze della Corona in generale, bisogna considerare che i bilanci presentano sia caratteristiche permanenti (strutturali) che aspetti transitori, determinati da contingenze particolari, per cui il saldo di bilancio assume un significato diverso a seconda del periodo finanziario considerato. In questo caso, il disavanzo che caratterizzò il bilancio della tesoreria generale complessivamente nel biennio 1446-1447, qui stimato in poco più di 35.000 ducati, non appare rilevante considerando, da un lato, che non disponiamo delle entrate dei mesi di luglio ed agosto del 1446, cruciali per l'acquisizione della rata del focatico, dall'altro, che esso è determinato da una causa congiunturale, la guerra.

¹⁵³¹ ARV, MR, 8791, f. 386r.

¹⁵³² ACA, RC, 2901, img. 296. Riferimenti al “bene comune” erano presenti soprattutto nei discorsi dei governanti cittadini relativi al pagamento sia delle *demandes* reali che del debito pubblico (P. VERDÉS PIJUAN, «“Atès que la utilitat de la universitat deu precehir lo singular”: discurso fiscal e identidad política en cervera durante el s. XV», in *Hispania. Revista Española de Historia*, LXXI/238 [maggio-agosto 2011], pp. 409-436).

CAPITOLO XI. LE FORME DEL DEBITO

È noto che, nel Quattrocento, la notevole crescita della spesa pubblica indusse i governi a ricorrere innanzitutto all'inasprimento fiscale e/o all'incremento del debito¹⁵³³. Come è emerso dal capitolo precedente, le principali forme di finanziamento del *deficit* di bilancio attuate dal Magnanimo nel Regno di Napoli furono le seguenti:

- a. anticipazioni fiscali
- b. fiscalità di emergenza
- c. alienazione di beni e diritti patrimoniali:
 - alienazione parziale o integrale di cespiti fiscali
 - locazione (cioè presa in gestione a cambio del pagamento di canoni periodici e di un congruo anticipo) di aziende di stato (la dogana del sale)
- d. indebitamento.

Le anticipazioni fiscali erano richieste tanto a comunità e signori¹⁵³⁴, quanto a singoli funzionari finanziari, i quali se ne avvalevano poi sui proventi del proprio ufficio: tra il settembre ed il novembre del 1446, il Monlober anticipò alla corte 10.000 ducati sugli introiti della dogana dell'anno indizionale in corso. Egli, a sua volta, li prese in prestito tanto da «diversos pecoraros», i quali anticiparono poco più di 4.000 ducati, quanto da mercanti e banchieri, quali Giovanni Miroballo e Giovanni Bandino¹⁵³⁵. Le anticipazioni fiscali non sono considerate indebitamento in quanto non comportavano risorse aggiuntive, ma consentivano di superare momentanee carenze di liquidità, laddove la discrasia tra le entrate e le uscite era una condizione strutturale.

L'alienazione di uffici e cespiti fiscali ed i prestiti volontari sono stati individuati da tempo come strumenti tipici degli stati regi e principeschi per finanziare il disavanzo¹⁵³⁶. Il presente capitolo prende in considerazione le forme assunte dall'indebitamento della corte alfoncina di Napoli, ossia:

- prestiti volontari, che costituiscono il debito propriamente detto
- alienazione di uffici (a breve o a lungo termine)

¹⁵³³ PIOLA CASELLI, *Il buon governo...*, cit., p. 104.

¹⁵³⁴ È già stato ricordato come alle comunità abruzzesi fosse stato richiesto di anticipare sia la rata di agosto del focatico che le rate dell'indizione seguente (capitolo X), nonché l'anticipazione di 800 ducati richiesta al duca di Sessa Giovanni Antonio Marzano sulla rata del focatico dell'agosto del 1447 (capitolo IX).

¹⁵³⁵ Cfr. ARV, MR, 8791, ff., rispettivamente, 116r-116v e 136v.

¹⁵³⁶ Sui tipi di prestito concessi dai banchieri alle monarchie ed i vantaggi ed i privilegi che essi potevano ottenere in cambio, si veda la bibliografia riportata in GINATEMPO, *Prima del debito...*, cit., pp. 97-98, nota 176.

- sentenze “condizionate”.

1. I PRESTITI

È noto che i sovrani aragonesi di Napoli ricorsero preferibilmente al “debito fluttuante”, caratterizzato dalla contrazione di prestiti a breve ed a media scadenza.

Già Luciano Pezzolo ha sottolineato come, fin dal tempo del Magnanimo, esso si sostenesse su un mercato “personale” del credito, i cui attori erano sia quelli che possono essere definiti gli specialisti del credito, sia nobili ed ufficiali regi¹⁵³⁷. Come tutti i sovrani delle grandi monarchie europee, Alfonso si rivolgeva preferibilmente alle aziende mercantili e bancarie, con le quali instaurava un rapporto personale, basato sulla fiducia. Egli stabilì una relazione privilegiata con determinati prestatori, con la cui ricerca di profitto ben si conciliavano le esigenze finanziarie della corte, secondo un rapporto di interesse reciproco. Tra il 1424 ed il 1432 il nucleo preminente dei prestatori era costituito dai mercanti barcellonesi, tra cui spicca Jaume de Casafranca¹⁵³⁸. Gli anni della conquista del Regno furono caratterizzati dal dominio dei fiorentini, rimpiazzati, a partire dal 1444, dai mercanti catalani¹⁵³⁹ e, in misura minore, maiorchini e di Perpignano, interessati al buon esito della politica napoletana di Alfonso, la quale avrebbe aperto loro il mercato italiano¹⁵⁴⁰.

1.1 UNA QUESTIONE D’“INTERESSE”

Gli interessi passivi, come tipologia di uscita, assumono rilevanza in relazione al volume dell’indebitamento. Gli storici dell’economia hanno osservato come, in generale, i prestiti concessi alle case regnanti da mercanti e banchieri potevano presentare tassi d’interesse anche molto maggiori rispetto al costo corrente del denaro, a causa dell’elevato rischio a cui essi si esponevano. L’elevato interesse era legato non solo all’eventuale insolvenza da parte della monarchia, che, in Inghilterra, era stata all’origine della bancarotta delle due maggiori ditte bancarie e commerciali del loro

¹⁵³⁷ L. PEZZOLO, «Tradizione e innovazione. I debiti governativi nell’Italia del Rinascimento», in G. DE LUCA-A. MOIOLI (a cura di), *Debito pubblico e mercati finanziari in Italia, secoli XIII-XX*, Milano, 2007, pp. 16-17.

¹⁵³⁸ LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La estructura...», cit., p. 578.

¹⁵³⁹ DEL TREPPO, *Els mercaders...*, cit., p. 214.

¹⁵⁴⁰ LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La estructura...», cit., p. 578; G. ROMESTAN, «Les hommes...», cit., pp. 86 sgg.

tempo¹⁵⁴¹, ma anche alla possibilità che il sovrano, nel caso in cui si fosse trovato in una condizione di estrema ristrettezza finanziaria, liberasse lo stato dagli obblighi assunti verso i creditori stranieri mediante un atto di autorità¹⁵⁴².

Cionondimeno, pur mancando un'analisi sistematica dei prestiti contratti da Alfonso durante la dominazione napoletana, Alan Ryder ha rilevato come, sebbene nei primi mesi del 1450, in condizioni di estrema emergenza finanziaria, certe lettere di cambio indirizzate dal Magnanimo in Sardegna presentassero un tasso oscillante tra il 30 ed il 40%, «many documents dealing with loans took care to mention that they had been made free of any interest»! L'autore prosegue osservando come «in such cases the lender had sometimes received favours of a non-pecuniary kind» oppure una “grazia” in denaro (*gift*). In particolare, i mercanti erano interessati a vendere alla corte le loro merci, specialmente i tessuti¹⁵⁴³.

I registi di tesoreria consentono di esaminare in maniera seriale i debiti relativi al biennio 1446-1447 (par. 1.5). La stragrande maggioranza dei prestiti fu effettivamente concessa alla corte senza interessi (*graciosament*) né garanzie (*sens penyora alguna*): di fatto, generalmente gli importi rimborsati coincidono con le somme ricevute in prestito. Si è, quindi, indotti a credere che i prestiti allo stato costituissero la contropartita richiesta dal sovrano, da un lato, agli uomini d'affari per la concessione di appalti di dogane e monopoli commerciali, franchigie e privilegi economici¹⁵⁴⁴; dall'altro, ai nobili ed agli ufficiali per il riconoscimento di privilegi ed il consolidamento del loro ruolo politico, come avveniva, del resto, anche in altre monarchie europee¹⁵⁴⁵.

Inoltre, bisogna tener presente che, mediante la corte, le compagnie regolavano anche proprie transazioni reciproche. Nel 1446, il Miroballo, per conto della corte, versò al papa 1.500 ducati d'oro di camera per la concessione al Magnanimo dei *fruyts* della

¹⁵⁴¹ Si tratta delle compagnie dei Bardi e dei Peruzzi (A. SAPORI, *La crisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi*, Firenze [Biblioteca storica italiana, Serie I, vol. 3], 1926).

¹⁵⁴² A. DOREN, *Storia economica dell'Italia nel Medio Evo* (a cura di G. LUZZATTO), Ristampa anastatica, Bologna, 1965, p. 447.

¹⁵⁴³ RYDER, «Cloth...», p. 13. Il Cusumano rileva che l'interesse richiesto dai banchi siciliani per i prestiti alla corte era del 5% nel 1452 (V. CUSUMANO, *Storia dei banchi della Sicilia* (1892), Palermo, 1974, p. 184).

¹⁵⁴⁴ Su tali concessioni ed il coinvolgimento nella macchina statale di finanzieri e mercanti, si vedano DEL TREPPO, *Il regno...*, p. 151 e PIOLA CASELLI, *Il buon governo...*, p. 106.

¹⁵⁴⁵ Ad esempio, magnati e prelati prestavano anche alla monarchia inglese dei Lancaster nella prima metà del Quattrocento (M.M. POSTAN, *Storia economica d'Europa*, Bari, 1968, pp. 468 sgg.).

commenda di Monzón per due anni e mezzo¹⁵⁴⁶. I 120 ducati dell'aggio derivato dalla moneta scelta (ducati della Camera Apostolica in luogo dei ducati napoletani) furono rimessi ad un corrispondente del banchiere, Francesco de Narone, mediante una lettera di cambio spiccata da Mateu Pujades (a proprio nome)¹⁵⁴⁷, al percettore della *gubernació* d'Aragona Andreu de Capdevila.

L'interesse, quando c'è, è perlopiù celato dietro il donativo grazioso¹⁵⁴⁸. Il 13 giugno del 1447, il Magnanimo rilasciò a Pietro Gagliano, il quale gli aveva concesso un prestito di 4.000 ducati, un albarano autografo di 4.800 ducati,

que son por cuatro mil que me has prestado de contantes e ochocientos que te fago de gracia¹⁵⁴⁹.

È curioso notare come il Pujades, iscrivendo in bilancio il prestito, dichiara che questo sia stato concesso «graciosament e sens penyora», pur precisando, allo stesso tempo, che il re «donà de gràcia» al mercante gli 800 ducati¹⁵⁵⁰. Anche a Giovanni Miroballo, a maggio, Alfonso aveva rilasciato una promessa di pagamento di 19.000 ducati, per un prestito di 15.000 ducati «e III^a que te fago de gracia por lo que me has servido»¹⁵⁵¹.

Non sembra che ciò costituisse un'autocensura, un *escamotage* per rendere invisibile il tasso di interesse, condannato come usura dalla Chiesa, ma piuttosto l'espressione della volontà di regolare il profitto del creditore nell'ambito di una relazione personale¹⁵⁵².

¹⁵⁴⁶ LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., pp. 131-132.

¹⁵⁴⁷ Al riguardo vedi *infra*.

¹⁵⁴⁸ Ai seguenti esempi fa riferimento anche Ryder (RYDER, «Cloth...», cit., p. 13).

¹⁵⁴⁹ ACA, RC, 2940, img. 66.

¹⁵⁵⁰ ARV, MR, 8791, f. 88v.

¹⁵⁵¹ ACA, RC, 2940, img. 64. Nel registrare l'incasso dei 15.000 ducati prestati, il Pujades ricorda appunto che il re aveva rilasciato al banchiere una promessa di pagamento di 19.000 ducati, «és a ssaber, los XV^a que li presta de present e los III^a duc. que lo dit senyor li donà de gràcia per sguart del dit préstech» (ARV, MR, 8791, f. 73r).

¹⁵⁵² Riguardo la condanna ecclesiastica del tasso d'interesse esiste una consistente bibliografia, riportata da Luciano Palermo nel suo libro di sintesi *La banca e il credito nel Medioevo* (Milano, 2008), nella bibliografia tematica sul dibattito sull'usura. Qui si ricordano: A. SAPORI, «Il giusto prezzo nella dottrina di san Tommaso e nella pratica del suo tempo», in *Archivio Storico Italiano*, XC (1932), pp. 3-56; A. FANFANI, «Caratteri e regole in materia economica dettate dagli scolastici medioevali», in *Rivista di filosofia neo-scolastica*, XXIV (1932), fasc. 3; T.P. MCLAUGHLIN, «The teaching of the canonists on usury», in *Medioeval Studies*, I (1939), pp. 81-147, II (1940), pp. 1-22; J. NOONAN, *The scholastic Analysis of Usury*, Cambridge (Mass.), 1957; B. NELSON, *Usura e cristianesimo. Per una storia della genesi dell'etica moderna*, Firenze, 1967; O. CAPITANI (a cura di), *L'etica economica medioevale*, Bologna, 1974; A. SPICCIANI, *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e nei canonisti dei secoli XIII-XV*, Roma, 1990; D. QUAGLIONI, G. TODESCHINI E G.M. VARANINI (a cura di), *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XIV)*, Roma, 2005.

Il sensale Guillem March de Cervellò, poi, riceveva profumati compensi *una tantum* per l'attività di procacciatore di prestiti che svolgeva per la corte¹⁵⁵³. Nell'aprile del 1446, ad esempio, il re promise di pagargli entro 8 mesi l'ultima rata (1.000 ducati) dei 3.000 ducati del compenso concordato per l'attività di mediazione svolta negli anni in cui Guillem Pujades godeva della responsabilità della tesoreria a Napoli¹⁵⁵⁴. Tra l'altro, pur di acquisire una promessa autografa del sovrano, il Cervellò gli concesse un prestito di importo pari al credito, destinato ad essergli restituito, però, entro 6 mesi¹⁵⁵⁵.

In ogni caso, il prestito in natura presentava costi minori¹⁵⁵⁶. Nell'ottobre del 1446, Gabriel de Maestrellis, maestro razionale della Zecca e giudice della Vicaria del Regno di Napoli, in virtù di un contratto stipulato con Alfonso, era tenuto a concedere alla corte un prestito di 400 ducati, di cui 200 erano destinati ad essere corrisposti in panni, il cui valore sarebbe stato stimato, se intendo bene, sulla base del prezzo (*for*) di mercato nei pagamenti a 4 mesi («comptant-los al for que se acostuman comptar entre mercaders a temps de IIII mesos»). L'ufficiale concesse inizialmente alla corte una partita di panni del valore di 82 ducati, dopodiché il Magnanimo gli chiese di versare in numerario anche i restanti 118 ducati, riconoscendogli però su questi una sorta di interesse di 10 ducati. Se generalmente Alfonso operava una monetizzazione dei panni, adoperandoli come strumento di pagamento di militari e cortigiani, in condizioni di estrema necessità finanziaria appariva maggiormente vantaggiosa l'acquisizione di prestiti in denaro. Alla minor convenienza per la corte di ricevere prestiti in natura piuttosto che in contanti, fa riferimento Mateu Pujades, il quale, nel registrare i 108 ducati infine versati dal de Maestrellis, precisava come

li són stats per mi remesos los X duc. per haver los dits diners en comptants e per no prendre los dits draps ab la dita sobremesa e desavanç de la cort¹⁵⁵⁷.

Per quanto riguarda la disponibilità di merci da parte dell'ufficiale regio, bisognerebbe approfondire il tema dei rapporti tra gli operatori della macchina statale e gli ambienti affaristici, un aspetto del quale consiste nell'assegnazione di cariche pubbliche ad

¹⁵⁵³ Si ricorda che il Cervelló sarà processato per corruzione (DEL TREPPO, «I Catalani...», cit., p. 87).

¹⁵⁵⁴ «[...] que somos de acuerdo de todas las corredorias e trebajos que has fecho por mi en el tiempo que ha regido mi receptor Guillem Pujades» (ACA, RC, 2940, img. 15).

¹⁵⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁵⁶ Anche nell'ambito del credito traiettizio, il tasso di cambio era inferiore per i "prestiti" in natura (DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», cit., p. 420).

¹⁵⁵⁷ ARV, MR, 8791, f. 127r.

esponenti del mondo mercantile¹⁵⁵⁸. Anche Adesio Conte, cancelliere di Iñigo d'Avalos, luogotenente del Gran Camerario, concesse ad Alfonso un prestito di 300 ducati, di cui 100 corrisposti in panni, stimati secondo il criterio visto in relazione al de Maestrellis¹⁵⁵⁹. Probabilmente, tali ufficiali erano circondati da uomini d'affari, i quali si beneficiavano quantomeno del "guadagno" delle vendite, ossia della differenza tra il prezzo di mercato dei panni ed il loro costo effettivo.

1.2 LE STRATEGIE CREDITIZIE DELLA CORTE

A nobili ed ufficiali della Corona lo stesso Alfonso chiedeva prestiti, soprattutto in situazioni di particolare ristrettezza finanziaria. Il 2 dicembre del 1447, in piena campagna militare, inviò con una galeotta tale Jaume Perez al governatore del Regno di Valenza Eximen Perez de Corella, chiedendogli, tra l'altro, un prestito di 5.000 ducati, che si impegnava a restituire nell'aprile dell'anno seguente grazie ai proventi della Dogana delle pecore di Puglia¹⁵⁶⁰. Il numerario era destinato ad essere trasmesso al re mediante lo stesso Perez o un *hombre* del Corella, che avrebbe raggiunto il sovrano trasportato dalla stessa nave. Il Magnanimo esortava il governatore ad attivarsi affinché fossero soddisfatte tutte le richieste contenute in un memoriale assegnato al Perez, in quanto, date le circostanze in cui si trovava la corte, «una ora es un anyo».

Anche all'origine di un prestito di 3.000 ducati concesso alla corte da Raimondo Caldora nel marzo del 1446, presentato nei registri di tesoreria come offerto spontaneamente dal barone, dovette esserci una richiesta del sovrano stesso, considerando che, nel registrare la prima rata (1.000 ducati) del mutuo che il Caldora si sarebbe «offert prestar graciosament al senyor Rey», il Pujades precisa come «dels restants se haia pres temps de poder-los-hi donar per tot lo present mes de març»¹⁵⁶¹.

Il monarca godeva della facoltà di revocare, per ragioni di stato, i debiti contratti con gli ufficiali pubblici, almeno temporaneamente. Ad esempio, Alfonso si era impegnato, mediante un *debitori*, a pagare a Eximen Pérez de Corella i 54.000 soldi valenzani

¹⁵⁵⁸ Uno spunto per una riflessione sul tema è presente anche nel par. 3 di questo capitolo.

¹⁵⁵⁹ Il prestito fu concesso per ottenere la nomina di capitano e castellano di *Mesurata* (vedi *infra*).

¹⁵⁶⁰ «Governador, yo vos ruego que me empresteys cinco mil ducados, los cuales vos prometo pagar por todo el mes de abril sobre las pecoras de Pullas e ruego-vos no haya falla y embiat-me-los por Jaume Perez o con hombre v(uest)ro que torne con esta galeota e fazet que las cosas que embio a demandar por el en un memorial que las aya luego, que una ora es un anyo» (ACA, RC, 2940, img. 100).

¹⁵⁶¹ ARV, MR, 9407, f. 16r.

dovutigli per la remunerazione della galea militare che gli aveva messo a disposizione negli anni precedenti. Il titolo di credito fu poi ritirato (*cobrat*) dal re, il quale, «sens ferli pagament algú de la dita quantitat», assegnò il pagamento al Corella sul *dret de les amortizacions* del Regno di Valenza¹⁵⁶². Ma anche tale assegnazione «li fou revocada per lo dit senyor e no fou pagat en tot ni en part de la dita quantitat», cosicché il Corella fu liquidato soltanto nel settembre del 1447 dal Pujades, sulla base di un mandato di pagamento del sovrano¹⁵⁶³. Si intende così anche perché il camerlengo Loys de Perellos, al quale il re, a marzo, per saldare un debito che aveva nei suoi confronti, aveva concesso 7.000 ducati sui proventi del focatico, richiese al sovrano anche una scrittura autografa con cui si impegnasse a non revocargli l'assegnazione¹⁵⁶⁴.

In definitiva, funzionari e cortigiani accettavano senza troppe riserve di prestare al re il proprio sostegno finanziario, nell'ambito di una concezione del servizio al principe non ancora “spersonalizzata”¹⁵⁶⁵.

1.2.1 LA GESTIONE DEL SISTEMA CAMBIARIO

Cionondimeno, come ha osservato Mario Del Treppo, il Magnanimo generalmente adottò un largo ventaglio di pratiche creditizie, attuando differenti strategie. In particolare, l'autore ha evidenziato l'estrema disinvoltura con la quale il re trattava sia con i mercanti che con i suoi funzionari nell'ambito del sistema cambiario¹⁵⁶⁶. Ad esempio, egli prendeva denaro a cambio anche quando era consapevole che il trattario poteva non essere nelle condizioni di onorare la lettera, lasciando che questa fosse protestata, in attesa che, nell'intervallo, la tesoreria acquisisse i fondi per liquidarla. Il ritorno dei cambi era previsto, se non addirittura pilotato. Infatti, a volte il re rilasciava al datore un albarano con cui gli prometteva che, in caso di mancato pagamento nella piazza di rimborso, sarebbe stato soddisfatto a Napoli con tutti gli “interessi”, cioè con

¹⁵⁶² Sulle *amortizacions* si veda il cap. II del presente lavoro.

¹⁵⁶³ La vicenda è infatti raccontata dal tesoriere stesso (ARV, MR, 8791, ff. 426v-427v). Al riguardo si veda anche *infra*.

¹⁵⁶⁴ Al proposito si veda il cap. VII.

¹⁵⁶⁵ Riflessioni sulla questione sono presenti in F. CHABOD, «Lo stato di Milano e l'impero di Carlo V», in ID., *Lo stato e la vita religiosa a Milano*, Torino, 1971, pp. 169-82. Al riguardo si veda anche C. MOZZARELLI, «Corte e amministrazione nel principato gonzaghesco», in *Società e storia*, 16 (1982), pp. 245-62 e CHITTOLINI, «L'onore...», cit.).

¹⁵⁶⁶ DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», pp. 421-422.

l'aggravio del ricambio¹⁵⁶⁷. A volte, chiedeva agli uomini d'affari di prendere denaro a cambio in proprio luogo, magari «por no cargar tanto su crédito»¹⁵⁶⁸. Questi, se non disponevano di liquidità, a loro volta si indebitavano, come è stato visto in relazione al Miroballo, e lo stesso Alfonso poteva figurare come avallante¹⁵⁶⁹.

L'emissione di lettere di cambio nonostante la consapevolezza che sarebbero state protestate e ricambiate, per essere liquidate nella piazza d'emissione, è una pratica tipicamente mercantile: in questo modo, la lettera di cambio è concepita come strumento esclusivamente creditizio¹⁵⁷⁰. Anche nel giugno del 1447, Alfonso chiese allo speciale di corte Bernat Sigueres di prendere a cambio, per concederli alla corte, 1.000 ducati, pur essendo entrambi consapevoli che la lettera sarebbe tornata indietro. Di fatto, il re gli rilasciò un albarano mediante il quale gli prometteva di restituirgli i 1000 ducati insieme all'«interesse» che sarebbe derivato «de los tomar per a Barchinona e tornar»¹⁵⁷¹. Addirittura, in un caso, i registri di tesoreria dichiarano esplicitamente che Alfonso aveva scelto come luogo di rimborso una piazza in cui il datore della valuta avrebbe incontrato maggiori difficoltà ad essere risarcito. Nel settembre del 1446, il maiorchino Jordi de Sent Johan concesse del denaro a cambio al re, al fine recuperare un vecchio credito che vantava nei confronti della corte. Secondo quanto dichiara il tesoriere nella registrazione del «prestito»,

per què los pagués sins fàcilment recobrar, ne fèu fer lo dit senyor a mi, en nom propi, una letra de cambi per Gayeta¹⁵⁷²,

dove la credibilità finanziaria di Alfonso era molto bassa¹⁵⁷³.

¹⁵⁶⁷ Secondo Conde y Delgado De Molina si tratterebbe di un cambio secco (CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «La letra de cambio...», cit., p. 261), che si aveva quando il contratto prevedeva che il pagamento avvenisse nello stesso luogo in cui era stato stipulato e secondo la stessa moneta (POSTAN, *Medieval Trade...*, cit.).

¹⁵⁶⁸ CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «La letra de cambio...», cit., p. 261.

¹⁵⁶⁹ DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», p. 423; CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «La letra de cambio...», cit., p. 265.

¹⁵⁷⁰ IGUAL LUIS, «Entre Valencia...», cit., pp. 127-128.

¹⁵⁷¹ ACA, RC, 2940, img. 69.

¹⁵⁷² ARV, MR, 8791, f. 7r.

¹⁵⁷³ CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «La letra de cambio...», cit., pp. 259 sgg.

1.2.2 IL “LASCIA O RADDOPPIA”

Dai bilanci della tesoreria generale e dall’analisi incrociata dei dati con le notizie disponibili in altre fonti documentarie, ad essi complementari, si ricavano ulteriori esempi delle strategie creditizie attuate dal sovrano, che denotano l’estrema disinvoltura con cui egli agiva nel mercato finanziario in generale. In particolare, non volendo percorrere la strada del consolidamento del debito, a partire dall’aprile del 1446, il Magnanimo si rivolse a tutti coloro che precedentemente avevano contratto, in vario modo, un debito con la corte o che lo avevano acquisito da un terzo (i titoli di credito emessi dalla corte erano adoperati anche per regolare transazioni mercantili), proponendo loro di concedere alla corona un nuovo prestito, generalmente di importo pari al debito anteriore: in questo senso, tale strategia è stata denominata “lascia o raddoppia”, secondo la definizione attribuita da Francesco Senatore al medesimo sistema adottato dalla città di Capua nella seconda metà del Quattrocento¹⁵⁷⁴. I creditori erano tenuti a restituire i vecchi titoli di credito, acquisendo una promessa di pagamento del re per entrambi i debiti.

In realtà, la tattica era stata praticata in un primo momento da Mateu Pujades, il quale, a febbraio, spiccò, a proprio nome, varie lettere di cambio di importo doppio rispetto alla somma concessagli dal datore della valuta, il quale era un vecchio prestatore della corte interessato ad acquisire un credito precedente. Le somme furono concesse al tesoriere

ab tal pacte que dins cert temps li fossen restituits ab altres tants de deute vell a ell degut per la dita cort¹⁵⁷⁵.

La strategia fu poi adottata dal Magnanimo, che ad aprile rilasciò a Pietro di Gagliano un *debitori* di 4.000 ducati,

ço és, los II^a duc. que presta de present e los altres II^a són de duete vell¹⁵⁷⁶.

Il meccanismo fu ben presto vincolato all’emissione di promesse di pagamento di mano del sovrano. Ai propri albarani autografi, come sappiamo, Alfonso conferì priorità solutoria rispetto a tutti gli altri titoli di spesa emessi dalla corte¹⁵⁷⁷: l’acquisizione di un *pagherò* di mano del sovrano giunse così a costituire una più solida garanzia che il titolo

¹⁵⁷⁴ Cfr. il capitolo VII.

¹⁵⁷⁵ ARV, MR, 9407, ff. 11r-11v. Sulle lettere di cambio spiccate dal Pujades a proprio nome vedi *infra*.

¹⁵⁷⁶ ARV, MR, 9407, f. 23v.

¹⁵⁷⁷ Al riguardo si veda il capitolo VII.

sarebbe stato effettivamente liquidato alla scadenza. In questo senso, nel registrare l'incasso dei prestiti ottenuti grazie alla strategia del "lascia o raddoppia", il Pujades dichiara che essi erano stati concessi dai mutuanti «per cobrar» certi crediti precedenti, generalmente di pari importo. Di questi ultimi sono fornite tutte le generalità, per cui dai registri di tesoreria è possibile ricavare numerose notizie relative ai debiti contratti dalla corte alfonsina negli anni anteriori.

Inoltre, mediante il rilascio di albarani autografi Alfonso rientrò in possesso anche di certi oggetti preziosi che aveva concesso in pegno a garanzia dei prestiti contratti al tempo dell'amministrazione di Guillem Pujades¹⁵⁷⁸. In generale, il Magnanimo conseguì in questo modo la rinegoziazione di numerosi debiti, attraendo le capacità finanziarie di una variegata gamma di personaggi che, a vario titolo, godevano di uno o più crediti presso la corte, dai quali ottenne nuovi prestiti¹⁵⁷⁹. Anche lo speciale di corte Bernat Sigueres, titolare di cinque albarani insoluti della scrivania di razione, «per cobrar» il credito, nel giugno del 1447 prese a cambio per il re 1.000 ducati, affinché questi gli rilasciasse un albarano autografo che comprendesse anche l'importo complessivo degli albarani, per un totale di 2.500 ducati¹⁵⁸⁰.

I vecchi creditori concessero nuovi prestiti alla corte soltanto per acquisire l'albarano autografo del re, senza pretendere nuovi interessi. Ciò, oltre a risultare dagli albarani stessi, che non fanno alcun riferimento ad un eventuale costo del denaro, e dalle operazioni di cassa riportate nei bilanci della tesoreria, è dichiarato esplicitamente dal Pujades, il quale, nel registrare 1.000 ducati versati alla tesoreria dal mercante catalano Antoni Serradel, cessionario di un credito di 2.400 ducati che Giovanni Sanseverino, luogotenente del maestro giustiziere, vantava nei confronti della corte, precisa (il corsivo è mio)

¹⁵⁷⁸ Così, ad esempio, la corte rientrò in possesso di tre tessuti di broccato concessi in pegno al banchiere napoletano Alessandro Tagliamina per il ricambio di una lettera (cfr. ARV, MR, 9407, f. 207v; l'albarano regio è in ACA, RC, 2940, img. 28). Per il riferimento a certi pegni restituiti dai mercanti e banchieri napoletani Suero d'Alessandro, Giuliano Concio e Giovanni Miroballo cfr. ARV, MR, 9407, ff. 201r e 264r-264v, nonché i relativi albarani regi (ACA, RC, 2940, img. 22).

¹⁵⁷⁹ È noto che, in momenti di crisi, la corte tendeva a rinegoziare il prestito. Per la novazione di alcuni debiti da parte di Ferrante e le difficoltà giuridiche che potevano derivarvi si veda DEL TREPPO, «I catalani...», cit., pp. 67-70.

¹⁵⁸⁰ Cfr. la registrazione della liquidazione dell'albarano regio, nel novembre del 1447, nel dodicesimo ordinario di Matheu Pujades (ARV, MR, 8791, ff. 448r-448v). Per il testo dell'albarano regio cfr. ACA, RC, 2940, f. 32r.

los quals graciosament e sens penyora ha emprestat a la cort del Senyor Rey *solament* per poder recobrar II^oCCCC duc. que eren deguts per la cort a micer Johan de Santsobrino, loctinent de mestre justicier, del qual ne té loch e cessió¹⁵⁸¹.

Gli affaristi cominciarono persino a speculare intorno alla strategia creditizia del Magnanimo, offrendosi di recuperare i crediti di terzi che non disponevano delle sostanze necessarie a concedere al sovrano nuovi prestiti. È probabile che essi richiedessero loro una percentuale del credito acquisito, quale compenso per il servizio di *factoring* reso.

Al sistema parteciparono soprattutto creditori di vecchia data della corte. Come sappiamo, nel febbraio del 1447, il re si impegnò a liquidare al Cervelló 2.000 ducati che era tenuto a pagare al mercante catalano Bernat de Corbera, al quale erano stati ceduti da Martí de la Cavalleria, che li aveva acquisiti, sempre per cessione, dal mercante veneziano Paolo Barberico¹⁵⁸². Oltre agli uomini d'affari, al meccanismo presero parte anche alcuni ufficiali regi che godevano di un credito presso il sovrano. A luglio, il segretario regio Francesc Martorell concesse al sovrano un prestito di 500 ducati per riacquisire il medesimo importo che aveva pagato alla corte per l'ufficio di maestro notaio dei razionali del Regno di Sicilia, poi revocatogli¹⁵⁸³. Il Magnanimo gli rilasciò un albarano autografo di 1.000 ducati,

los quales son por quinientos que me has prestados de contantes e los quinientos que de ti recebí por el officio de maestre notario de los racionales de Sicilia Ultra Far(um)¹⁵⁸⁴.

Negli anni seguenti, il sistema del “lascia o raddoppia” si consolidò e perse la valenza originaria: coloro che vi partecipavano non ricevettero più da Alfonso promesse di pagamento vergate di propria mano. Nel dicembre del 1457, il mercante Antoni Albo prestò alla corte 827,1 ducato per acquisire il credito che vari cortigiani avevano nei confronti del re per gli arretrati della loro retribuzione: l'albarano, in cui il Magnanimo si impegnava a restituire al mercante tanto il prestito quanto il medesimo importo dovuto ai cortigiani, per cui gli fece «dita plana per los dejús scrits», reca soltanto la sottoscrizione e la formula autografa di impegno personale¹⁵⁸⁵.

¹⁵⁸¹ ARV, MR, 8791, f. 149r.

¹⁵⁸² Al riguardo si veda il capitolo IX.

¹⁵⁸³ Vedi *supra*.

¹⁵⁸⁴ ACA, RC, 2940, img. 79.

¹⁵⁸⁵ Il testo reca le solite indicazioni sui documenti giustificativi che il tesoriere era tenuto a rendere in fase di rendicontazione, ossia, oltre allo stesso titolo di credito, gli albarani della scrivania di ragione

1.3 TRA TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CREDITO: LE COMPETENZE FINANZIARIE DEL RE

Tenendo fede all'assoluta priorità solutoria conferita ai propri albarani autografi rispetto a tutti gli altri titoli di credito emessi dalla corte, Alfonso mostrò una grande capacità di rinegoziare i suoi debiti, facendosi concedere nuovi prestiti. Egli mostrò di possedere spiccate competenze finanziarie, entrando nel mercato del credito e contrattando come un vero e proprio uomo d'affari con i mercanti-banchieri, i quali regolavano i propri affari in relazione agli accordi presi con la corte.

Nel giugno del 1447, il mercante veneziano Francesco Morosini offrì alla corona un credito di 2.700 ducati che avrebbe dovuto riscuotere, ma solo ad ottobre, dal signore di Mora Joan Ferrandez Eredia¹⁵⁸⁶. Filippo de la Cavalleria si offrì di anticipare il denaro alla corte per conto dell'Eredia, facendone detta piana per quest'ultimo al Morosino, purché, con quegli introiti, il re saldasse innanzitutto un vecchio debito (del 1438) di 1.120 ducati che aveva nei confronti del fiorentino Nicoló di Domenico de Giugni, per due lettere di cambio, da lui acquisito¹⁵⁸⁷. Il re accettò l'accordo purché il de la Cavalleria gli concedesse altresì un prestito di 1.000 ducati, ricevendo in cambio una promessa di pagamento autografa¹⁵⁸⁸. D'altra parte, anche al Morosino rilasciò un albarano autografo, per i 2.700 ducati¹⁵⁸⁹. Il de la Cavalleria trattenne i 1.120 ducati dai 2.700 ducati che, secondo gli accordi, avrebbe dovuto anticipare alla corte. Il Pujades li registrò in uscita, secondo il metodo previsto dalla contabilità in partita di giro, illustrando l'intera vicenda e precisando come

detenuti dai cortigiani e la ricevuta di pagamento del mercante. L'albarano non fu liquidato in un'unica soluzione, dal momento che vi sono riportate due deduzioni del notaio Guillem Candel. Il documento era stato registrato in cancelleria nel secondo libro della serie *Pecunie Neapolis*, come indica la nota posta in calce al testo: *In Pecunie Neapolis II*^o (ASN, Museo, 99 ..., busta IV, 98).

¹⁵⁸⁶ Sull'attività del Morosino a Palermo si veda TRASELLI, *Note...*, cit., p. 11.

¹⁵⁸⁷ I due crediti erano stati ceduti del de Giugni al della Cavalleria, mediante dei procuratori, al cospetto del notaio napoletano Sansone de Conducta, rispettivamente a febbraio ed il 12 giugno, quest'ultimo, probabilmente, in vista dell'accordo con il re. Le lettere di cambio erano state spiccate allo stesso Mateu Pujades, allora in Catalogna (ARV, MR, 8791, ff. 352r-353r). Appartenente ad una nota famiglia di uomini d'affari di Saragozza, Filip de la Cavalleria risiedeva stabilmente a Barcellona (LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 114; sulla famiglia si veda la tesi di dottorato di Susana Lozano, *Las élites de la ciudad de Zaragoza a mediados del siglo XV: la aplicación del método prosopográfico en el estudio de la sociedad*, Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 1491 sgg).

¹⁵⁸⁸ ACA, RC, 2940 img. 65.

¹⁵⁸⁹ *Ibidem*.

la forma com és stada pagada per mi la dita quantitat és aquesta, que [...] los hi he presos e acceptats en compte {al dit Ffelip} de paga pro rata de aquells II^aDCC duc. que ell devia donar a la cort per part de Ffrancisco Morosino e açó per dita plana que-n havia fet lo dit Ffelip al dit Ffrancisco per part de Johan Ferrandez d'Eredia del qual lo dit Ffrancisco Morosino los devia haver ab altra maior suma, car veritat és que lo dit Ffrancisco Morosino havia offert {al dit senyor prestar} graciosament la dita quantitat haventlas ell del dit Johan Ferrandiz d'Eredia, és emperò veritat que lo dit Johan Ferrandiz per pacte fet entre ells no havia a donar la dita quantitat fins al octubre primer vinent. E per què lo dit Ffelip los ha anticipat de present, ha volgut lo dit Senyor li sia stat pagat lo present deute, segons en la dita letra closa se contè [...].

In questo modo, il credito del Morosino fu trasferito dall'Eredia alla corte; il de la Cavalleria, anticipando il numerario per conto dell'Eredia, ottenne il saldo di un vecchio credito da parte della corona, trasferendolo all'Eredia e, perdipiù, concedendo al re un nuovo mutuo, ora garantito, però, come il prestito del Morosino, dall'autografia dell'albarano alfonsino.

A settembre, al signore di Mora il della Cavalleria trasferì parte di un altro credito (1.200 ducati) che aveva presso la corte. A marzo, infatti, Alfonso aveva chiesto all'archimandrita del Santissimo Salvatore di Messina Luca IV del Bufalo, ritenuto responsabile della decadenza del monastero, di prendere a cambio per lui 1.000 ducati dai fratelli de la Cavalleria, per averlo liberato dalla prigionia romana. Il re figurò nell'obbligazione come garante (*fermança*), in modo che se la lettera non fosse stata onorata l'onere del pagamento sarebbe ricaduto sulla corte¹⁵⁹⁰. Di fatto, il cambio non fu liquidato e la lettera tornò indietro, gravata di una spesa di 200 ducati («lo interes del cambi»). Il 7 settembre l'Eredia offrì alla corte un prestito di 500 ducati per riacquisire un credito anteriore di 332 onces di aragonesi di Sicilia. Il mutuo sarebbe stato destinato ad essere anticipato alla corona «per mans» del de la Cavalleria: il re rilasciò all'Eredia un albarano autografo ed acconsentì al de la Cavalleria di trattenere l'importo a parziale rimborso del debito relativo al cambio del de Bufalo¹⁵⁹¹.

Il Magnanimo trattava con estrema agilità con gli uomini d'affari, divenendo egli stesso perfino cessionario di crediti altrui! Nell'agosto 1447 acquisì un credito di 530 ducati

¹⁵⁹⁰ La lettera, spiccata ad Antoni Jauma de Speciali e Paolo de Bufalo, era destinata ad essere pagata all'Olivella entro il 10 giugno (ARV, MR, 8791, ff. 452v-453r).

¹⁵⁹¹ Secondo il consueto metodo della partita di giro, il Pujades registrò, da un lato, il prestito “ricevuto” dall'Eredia «per mans» del de Cavalleria (ivi, ff. 136r-136v), dall'altro, il parziale saldo del debito nei confronti del de la Cavalleria, precisando come «donò·ls hi en aquesta forma, és a saber que se ha retengut vers si de voluntat mia D duc., los quals ell devia donar a la cort per en Johan Ferrandez d'Eredia» (ivi, ff. 452v-453r). All'Eredia la liquidazione del debito fu assegnata sui proventi della dogana delle pecore di Puglia (ACA, RC, 2940, img. 90).

che Pere Salt aveva presso il banchiere palermitano Gaspare de Casa-sàgia, purché il Salt gli concedesse un prestito di 500 ducati. Incassato il prestito, il re gli rilasciò un albarano autografo

por quinientos ducados que me has prestado de contantes e quinientos e treynta ducados que te deve Gaspar de Casasaia, banquer de Palermo, abatido de los quales me has fecho sessión, los quales tomo a mi cargo de los haver¹⁵⁹².

È addirittura attestato un caso in cui la corte, attraverso il principale dei propri sensali, realizzò un'operazione commerciale a carattere speculativo. Come sappiamo, i prestiti potevano essere corrisposti alla corte anche in natura, soprattutto in panno. Nel 1447, Alfonso, mediante il Cervellò, stipulò un'obbligazione con tale Berto Agostí, in virtù della quale questi concesse alla corte una pezza di broccato, il cui valore fu stimato in 745 ducati. Il Cervellò vendette il tessuto al prezzo di 800 ducati, procurando alla corona un guadagno di 55 ducati. Il sovrano, infatti, si impegnò a restituire all'Agostí soltanto i 745 ducati, insieme ad altri 255 ducati che gli aveva prestato in contanti. Il Pujades registrò l'incasso degli 800 ducati

per valor de aquella peza de brocat que devia donar Berto Agostí a la cort, stimada DCCXXXXV duc., per virtut del contracte que fèu ab lo dit senyor per mijà del dit Cervelló¹⁵⁹³.

¹⁵⁹² Ivi, f. 42r, img. 87. Il catalano Gaspar de Casa-sàgia, tra i maggiori *changeurs* di Barcellona insieme a Jacme (LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 125) operava a Palermo (CUSUMANO, *Storia dei banchi...*, t. I, p. 78; TRASSELLI, *Note...*, cit., p. 11). Il suo banco fallì nel 1447 (ivi, p. 209)

¹⁵⁹³ ARV, MR, 8791, f. 99v. È lo stesso Pujades a far riferimento all'albarano mediante il quale Alfonso promise all'Agostí di restituirgli «los dits CCLV duc. prestats e DCCXXXXV duc. per lo preu de una peza de brocat que li ha venuda, segons en lo dit albarà al qual me refir se contè» (ivi, f. 87r).

1.4 LA FIDUCIA E LA FEDE NELL'AMMINISTRAZIONE STATALE

I rapporti stabiliti dal Magnanimo con gli uomini d'affari si reggevano sulla fiducia reciproca, secondo la consuetudine mercantile. La garanzia era rappresentata dalla parola data.

In determinati casi, la parola era suggellata mediante un giuramento alla divinità (giuramento promissorio). Già nel IV capitolo abbiamo avuto modo di constatare l'importanza conferita dal Magnanimo al giuramento in ambito amministrativo, giacché il re stabilì che il Pujades giurasse, al cospetto dei revisori, sulla legittimità dell'operato svolto soprattutto nell'ambito delle compravendite di merci realizzate per far fronte ai debiti contratti dalla corte (giuramento assertorio), piuttosto che rendere le numerose scritture probatorie previste dalla prassi. D'altra parte, tradizionalmente i sovrani aragonesi riconoscevano un rilievo fondamentale al giuramento di fedeltà che gli ufficiali regi erano tenuti a prestare al momento del reclutamento (giuramento promissorio)¹⁵⁹⁴. Trattando degli albarani autografi alfonsini abbiamo visto come essi formalizzassero le promesse di pagamento realizzate dal re mediante un giuramento sui Vangeli. Per quanto riguarda i debiti più rilevanti garantiti su cespiti della penisola iberica, gli uomini d'affari erano soliti richiedere altresì il giuramento della regina e, eventualmente, degli agenti ai quali era rimesso il pagamento: l'atto, infatti, era avvertito come effettivamente vincolante da tutte le parti coinvolte.

L'importanza della fiducia emerge anche considerando che, talvolta, le obbligazioni che il re stipulava con gli acquirenti secondari del suo debito si fondavano soltanto su accordi orali presi con i cedenti. Fiducioso nell'effettiva formalizzazione dell'accordo in virtù del notorio rispetto, da parte dei mercanti, della parola data ed interessato alla pronta acquisizione del prestito, Alfonso rilasciava al nuovo creditore la promessa di pagamento: tanto, per ottenerne la liquidazione, come sappiamo, questi era tenuto a consegnare all'ufficiale pagatore anche il titolo di credito precedentemente rilasciato dalla corte al cedente¹⁵⁹⁵. Sono infatti rare le attestazioni di casi in cui gli accordi presi oralmente in via preliminare tra gli uomini d'affari venivano meno, determinando, di conseguenza, l'annullamento del contratto stipulato con la corte e del giuramento

¹⁵⁹⁴ *Ordinacions...*, cit., *passim*.

¹⁵⁹⁵ Abbiamo già visto, nel capitolo VIII, come nell'albarano che rilasciò al mercante Giovanni Bandino, il quale aveva acquisito un credito del castellano Guido della Bossaca, il Magnanimo precisasse che egli, al momento della liquidazione, dovesse esibire il titolo di credito anteriormente rilasciato al Bossaca.

prestato dal sovrano. Sul piano burocratico- amministrativo, ciò comportava anche il ritiro di tutte le scritture inviate dal re agli agenti dell'apparato finanziario statale.

Nel VII capitolo abbiamo visto come il 24 agosto del 1446 Guglielmo di Casa-sàgia concesse a cambio al re 4.498 ducati e 2 tarì per acquisire un credito di pari importo che il mercante fiorentino Nicolò Giugni aveva presso la corona, in virtù di certe lettere di cambio emesse dal Magnanimo, che il Casa-sàgia si impegnò a restituire alla corte. Il re spiccò una lettera di cambio dell'importo di 7871 libbre 17 soldi (equivalenti agli 8.996 ducati e 4 tarì del nuovo debito) agli arcivescovi di Saragozza e Terragona, incaricati dell'esazione del sussidio di 40.000 fiorini concesso alla corte dal papa quell'anno. La lettera era, infatti, destinata, come sappiamo, ad essere pagata a Joan de Lobera grazie ai proventi della prima rata (10.000 fiorini) del sussidio ecclesiastico, la cui riscossione avrebbe avuto inizio nel maggio del 1447, per una durata di sei mesi.

Il Casa-sàgia aveva preteso che gli ecclesiastici si impegnassero mediante giuramento di versare a lui i primi proventi dell'imposta, fino all'intero rimborso, e che la regina non ostacolasse in alcun modo la liquidazione del cambio. Di fatto, nella lettera di avviso, Alfonso illustrò agli arcivescovi i termini dell'obbligazione, comunicando loro come, «per seguredad» del Casa-sàgia, avesse sottoscritto con lui un contratto, rilasciandogli un albarano autografo, con il quale si obbligava nei suoi confronti mediante giuramento e, persino, consegnandogli le bolle del sussidio¹⁵⁹⁶! Mediante una lettera separata, il re ordinò loro di prestare al Casa-sàgia il giuramento previsto dall'accordo *en plena forma*, ingiungendo loro che

per expedició de aquests affers nostres façats e prestets la dita prometença e iurament en plena forma¹⁵⁹⁷.

Contestualmente, il re avisò la regina del contratto stipulato con il Casa-sàgia, spiegandole come questo prevedesse «que vos prometreu e iureu de no empachar lo dit pagament ne en res, per via alguna, contravenir-hi», per cui, nei medesimi termini rivolti agli arcivescovi, le chiedeva di prestare tale giuramento¹⁵⁹⁸.

Tuttavia, il contratto fu invalidato in quanto il Giugni, di fatto, negoziò il credito con Filippo della Cavalleria, al quale consegnò le lettere di cambio che aveva ricevuto dalla

¹⁵⁹⁶ Più precisamente, il re spiegava come, oltre alle lettere di cambio, avesse stipulato con il mercante certi capitoli e «fet albarà de mà nostra e obligat-nos hi ab jurament» (ACA, RC, 2718, img. 303).

¹⁵⁹⁷ Ivi, img. 305.

¹⁵⁹⁸ Ivi, img. 304.

corte. Nel maggio del 1447, al tempo dell'inizio dell'esazione del sussidio, Alfonso avvisò gli arcivescovi dell'annullamento dell'accordo, in modo che non onorassero la lettera di cambio. Il sovrano spiegò loro come delle 7.871 libbre e 17 soldi barcellonesi menzionati nelle lettere di cambio (in genere, della lettera di cambio erano emesse più copie) avesse ricevuto in realtà soltanto 4.998 ducati ed 1 tarì, in quanto con i restanti 4.998 ducati ed 1 tarì il Casa-sàgia avrebbe dovuto soddisfare («fer star content») il mercante fiorentino Nicolò Giugni (la cessione era quindi *pro soluto*), dichiarando di essersi già accordato con questi in tal senso. Il re precisava come il Casa-sàgia si fosse impegnato a «restituir les letres del prop-dit cambi (*il Giugni*), affermant davant nos lo dit Guillem ell esser ja d'acort ab lo dit mercader florenti»¹⁵⁹⁹. Egli proseguiva raccontando come «la qual cosa après no s'és mostrada passar axí» ed anzi, «lo que pus fort és», che il Giugni si era accordato con il della Cavalleria, cosicché «no és en facultat del dit Guillem poder-nos restituir les dites letres del dit cambi del dit Nicolò Ingui», per cui il contratto stipulato con il Casa-sàgia, «per causa sua», ne risultava invalidato. Volendo, quindi, provvedere «a la indemnitat de nostra cort», Alfonso aveva concordato con il Casa-sàgia di ritirare tutte le relative scritture emesse e di restituirgli soltanto la somma effettivamente ricevuta in prestito, alla scadenza prevista dalla lettera di cambio. Pertanto, il sovrano ordinò agli ecclesiastici di corrispondere a Mateu Pujades i 10.000 fiorini di camera della prima rata del sussidio, in quanto al tesoriere spettava il rimborso del Casa-sàgia. Il giuramento, poi, era considerato come effettivamente vincolante, considerando che il re tenne a precisare che, nel caso in cui avesse già prestato, al Casa-sàgia oppure al Lobera, il giuramento previsto dal contratto, essendo quest'ultimo vanificato dallo stesso creditore, esso non risultava costrittivo. Più precisamente, egli sosteneva che

si per ventura lo iurament que per vos e altres se devia prestar de respondre al dit Guillem de Casasaja o al dit Johan de Lobera serà stat prestat, p[us e]s per causa del dit Guillem, segons és dit, lo contracte no proceheix ne pot procehir tal jurament no-ns streny¹⁶⁰⁰.

Alfonso concludeva ricordando di aver scritto anche a Joan de Lobera, affinché restituisse al Pujades la lettere di cambio, insieme alla bolla pontificia trasmessagli dal

¹⁵⁹⁹ Ivi, img. 331.

¹⁶⁰⁰ Ivi, img. 331-332.

Casa-sàgia, assegnatagli «per seguretat del dit cambi, com a primer assignatari» del sussidio¹⁶⁰¹.

Una lettera simile, sebbene meno dettagliata, il Magnanimo inviò alla regina, asserendo come, essendo stato lo stesso Casa-sàgia a determinare l'annullamento del contratto, il giuramento da lei eventualmente prestato «no·streny res»¹⁶⁰².

A settembre, Alfonso spiccò una nuova lettera di cambio agli arcivescovi di Saragozza e di Terragona, affinché pagassero a Guido della Casa 8.750 libbre barcellonesi, che egli aveva promesso liquidare con i proventi del sussidio appena dopo aver saldato il debito con il Casa-sàgia¹⁶⁰³. Il sovrano aveva garantito altresì alla Casa che anche tanto la consorte quanto i trattari si sarebbero impegnati mediante giuramento affinché il cambio fosse onorato. Infatti, nella lettera di avviso, egli ingiungeva agli ecclesiastici che

quant se sguarda a vosaltres, dits collectors, que vosaltres iureu et prometeu de donar et liurar al dit Guitzo de la Casa o al dit procurador seu tots les peccúnies [...]¹⁶⁰⁴.

Allo stesso tempo, chiese alla regina di giurare di «no empachar lo dit pagament ne en res per via alguna contravenir-hi» e che

per xpedició de aquests affers nostres fàçats e prestats la dita prometença e jurament en plena forma, segons per observació de nostra promesa e jurament es necessari¹⁶⁰⁵.

Non quindi è privo di significato che, nel corso delle trattative per la stipulazione di un accordo con la corte, nell'ambito del sistema del "lascia o raddoppia", il Magnanimo fosse richiesto di impegnarsi, mediante una scrittura autografa, a non negoziare con altri il debito oggetto della transazione! Nel febbraio del 1447, Roberto Martelli, ex rappresentante a Napoli della compagnia bancaria fiorentina dei Medici ed ora a capo della sede romana della stessa¹⁶⁰⁶, offrì ad Alfonso 4.000 ducati per riacquisire, grazie ad un suo albarano autografo, un vecchio debito, del medesimo importo, che il re aveva verso Cosimo de' Medici, allora dirigente della compagnia fiorentina, di cui aveva

¹⁶⁰¹ Per la lettera al Lobera, cfr. *ivi*, *img.* 332.

¹⁶⁰² *Ivi*, *img.* 333.

¹⁶⁰³ Il debito era stato contratto l'anno precedente per un prestito ricevuto da Guillem Pujades (*ivi*, *img.* 313).

¹⁶⁰⁴ *Ivi*, 313-315.

¹⁶⁰⁵ *Ivi*, *img.* 315-317

¹⁶⁰⁶ LAPEYRE, «Alphonse V...», *cit.*, p. 125. Fu a capo della filiale romana dal 1441 al 1458 almeno (DE ROOVER, *The Medici Bank...*, *cit.*, pp. 8, 51).

cessione¹⁶⁰⁷. Egli, però, chiese che Felip de la Cavalleria e Giovanni Miroballo facessero da garanti (*seguredades*) del prestito, per cui il Magnanimo inoltrò loro una richiesta autografa, impegnandosi a saldare con essi stessi il debito entro il termine stabilito (ottobre)¹⁶⁰⁸. In particolare, al Miroballo assicurava che «no te salrà de casa tuya»¹⁶⁰⁹. Tuttavia, essi dovettero respingere la richiesta del sovrano, considerato il Martelli cedette il proprio credito al Cervelló ed al mercante milanese residente a Napoli Giovan Pietro Missàglia¹⁶¹⁰. Per ottenerne la restituzione da parte della corte, entrambi prestarono 2.000 ducati al re, da cui ciascuno ricevette, il 26 marzo, un albarano autografo di 4.000 ducati (con scadenza a settembre)¹⁶¹¹. Cionondimeno, tre giorni dopo il Cervelló chiese al re un'altra scrittura autografa, con cui promettesse

de no fazer nengun contracto ni contractar con nenguna persona per nenguna via del contracto que he fecho con ti de Roberto Martelli¹⁶¹².

Il 14 aprile, poi, il Cervelló si fece richiese al Pujades una promessa a nome proprio di pagare, per suo conto, alla scadenza dell'albarano regio, 1.000 dei 4.000 ducati al banco

¹⁶⁰⁷ Il debito era stato determinato dal protesto di una lettera di cambio che, nel giugno del 1445, il re spiccò a Mateu Pujades (cfr. ARV, MR, 8791, ff. 432v-433r), il quale avrebbe dovuto pagare ai rappresentanti della compagnia medica di Barcellona Giovanni Ventura e Riccardo Davanzati, 7000 ducati a ragione di 17 soldi 6 denari barcellonesi per ducato, per la medesima somma concessa ad Alfonso da Roberto Martelli, «companyo de la companya de Cosma de' Medici» (per la lettera di cambio cfr. ACA, RC, 2718, img. 210).

¹⁶⁰⁸ «Phelipo, yo e fecho contracto con Roberto Martello de les IIII^a duch. que devo a Cosimo, que me empresta otros IIII^a e de todos ocho mil duch. le faga obligaci3n a pagar por todo el mes de octubre primero veniente d'este anno, quiere seguredad de vos en los cuatro mil e de Johan de Miraball en los otros IIII^a, porque vos ruego que la fagays, que al dicho tiempo yo vos los pagaré» (ACA, RC, 2940 img. 52).

¹⁶⁰⁹ Johan, yo he fecho contracto con Roberto Martello por IIII^a ducados que me empresta, le asseguro aquestos e los IIII^a ducados que devo a Cosimo de' Medicis, dege-los pagar todos ocho mil ducados por todos el mes de octubre primero veniente, quiere por su seguredad que tu le fagas seguredad de los cuatro mil e Phelip de la Cavalleria de los IIII^a mil, porque te ruego que por servicio mio la quieras fazer, que al tiempo yo te prometo de te los pagar, que no te salrà dinero de casa tuya» (ivi, img. 52-53).

¹⁶¹⁰ Giovanni Pietro Missàglia apparteneva ad una famiglia mercantile milanese specializzata nella fabbricazione delle armi e fornì alla corte alfonsina prestiti ed armature (IGUAL LUIS, «Entre Valencia...», cit., p. 118; DBI, s.v. *Missàglia*). Negli anni 1453-1454, i Missàglia ottennero dalle autorità regnicole valenzane una licenza poter produrre e vendere armi nella città (ivi, pp. 446-447; P. MAINONI, *Mercanti lombardi tra Barcellona e Valenza nel basso Medioevo*, Bologna [Studi e testi di storia medioevale, 2], 1982, pp. 88-89).

¹⁶¹¹ ACA, RC, 2940, img. 56-57. Per la registrazione dei prestiti da parte del tesoriere generale cfr. ARV, MR, 8791, ff. 59v-60r.

¹⁶¹² ACA, RC, 2940, img. 56.

Nicolau Calcer e Pere Cimart¹⁶¹³. La cessione del credito del Martelli al Cervelló ed al Missalla fu formalizzata a Roma soltanto il 17 maggio del 1447, al cospetto del notaio Domenico de Nardo di Pisa. La quota ceduta dal Martelli al Cervelló fu, in realtà, di 1.950 ducati, per cui, affinché il tesoriere potesse legittimamente saldare il debito, il 23 agosto il Magnanimo, gli inviò un nuovo mandato di pagamento, una lettera patente mediante la quale stabilì che i restanti 50 ducati fossero concessi al sensale come donativo grazioso¹⁶¹⁴.

D'altra parte, in certi casi, anche Alfonso richiedeva ai mercanti il giuramento quale garanzia. Nel 1437, spiccò una lettera di cambio a Mateu Pujades affinché pagasse ai mercanti barcellonesi Ramòn e Ferrer Bertran gli 800 ducati concessigli dal *cambrer* Guillem de Vich¹⁶¹⁵. Nel 1440 il cambio non era ancora stato liquidato ed i due mercanti si rivolsero al de Vich affinché intercedesse ai fini del pagamento, consegnandogli la lettera, che l'ufficiale smarrì. A novembre, il re ordinò al Pujades di pagare comunque ai Bertran l'importo previsto dalla lettera,

prestito [sic] prius iuramento ad Deum et eius sancta quatuor Evangelium per dictum G(uillelmu)m de Vicho q(uam) dicta littera cambi casualiter fuit deperdita et q(uam) si unq(uam) eam recuperit vobis eam restituent¹⁶¹⁶.

¹⁶¹³ ARV, MR, 9405, img. 7.

¹⁶¹⁴ Cfr. la registrazione della liquidazione dell'albarano in tesoreria (ARV, MR, 8791, ff. 432v-433r). Anzi, il re credeva inizialmente che il *mancoment* fosse di 100 ducati, per cui, dovette rettificare poi l'ordine con nuova lettera patente (*ibidem*).

¹⁶¹⁵ Cfr. ACA, RC, 2900, img. 428.

¹⁶¹⁶ Ivi, img. 435.

1.5 I DATI

Come è stato accennato, i registri di tesoreria ci consentono per la prima volta di analizzare in maniera sistematica i debiti contratti dal Magnanimo in un periodo di tempo determinato, individuandone e ponendone in relazione le caratteristiche, quali l'importo, l'interesse, la scadenza, il genere di titoli ai quali essi erano affidati. Se è legittimo supporre che le cifre registrate nei bilanci in condizioni "ordinarie" siano al di sotto del debito effettivo contratto dalla corona, in quanto, probabilmente, mediante prestiti il sovrano alimentava anche la propria cassa "privata", in seguito alla creazione della cassa del Capdevila i dati subiscono un ridimensionamento, come è stato visto nel capitolo precedente relativamente a numerose categorie di entrata e di spesa. Cionondimeno, aumentano i debiti contratti dagli ufficiali della tesoreria, ed in particolare dal tesoriere generale, per conto della corte "a nome proprio", che saranno presi in considerazione nell'ambito delle operazioni di debito realizzate dall'ufficio (par. 5).

Schematizziamo nelle Tabelle 1-2 i dati offerti dai registri per ciascun anno, individuando, laddove è possibile, le generalità del prestito (data di contrazione, importo, titolo di credito, interesse), ed il profilo sociale del mutuante. Un punto interrogativo indica l'impossibilità di ricavare il dato; un asterisco, invece, segnala i mutuantii interessati ad acquisire crediti anteriori, propri o altrui; se gli asterischi sono due, il prestito è del medesimo importo del credito da acquisire, secondo il meccanismo del "lascia o raddoppia". L'estinzione dei debiti è generalmente assegnata genericamente sulle entrate della tesoreria generale; in caso contrario, è specificato in nota il cespite nominalmente vincolato alla restituzione del prestito.

Un discorso a parte meritano i cambi, per cui i relativi dati sono considerati separatamente (Tabella 3).

Tabella 1. I prestiti contratti da Alfonso (1446)

<i>Data</i>	<i>Importo (in ducati)</i>	<i>Titolo di credito</i>	<i>Mutuante</i>	<i>Termine (in mesi)</i>	<i>Interesse</i>
gennaio	200	<i>debitori</i>	Joan Dez Pì, maiorchino	?	16,6%
febbraio	2.000	?	Francesc Siscar, viceré Calabria	?	0% ¹⁶¹⁷
marzo	800	albarano autografo	Giovanni Miroballo, mercante-banchiere napoletano	6	0%
marzo	800	?	Gabriel de Cardona, tesoriere di Calabria	?	0%
marzo	1.000	<i>debitori</i>	Raimondo Caldora, barone regnicolo	?	0%
marzo	500	<i>debitori</i>	Bernat de Requenses, maestro portolano di Sicilia	2	0%
marzo	150	<i>debitori</i>	Francì de Casa- sàgia, cittadino barcellonese	2	0%
marzo	150	<i>debitori</i>	Valentino Claver, consigliere regio	2	0%
marzo	500	<i>debitori</i>	Francì Gilabert Centelles ¹⁶¹⁸	2	0%
marzo	250	<i>debitori</i>	Arnau Fonolleda, segretario regio	2	0%
marzo	150	<i>debitori</i>	Ffrancesc Martorell, segretario regio	2	0%
marzo	300	<i>debitori</i>	Luigi Caracciolo, gentiluomo napoletano	2	0%
marzo	1.000	<i>debitori</i>	Eximen Pérez de Corella, governatore del Regno di Valenza	2	0%
marzo	150	<i>debitori</i>	Antoni Olzina, scrivano di razione	2	0%
marzo	100	<i>debitori</i>	Gabriel de Cardona, tesoriere di Calabria	2	0%
marzo	800	<i>debitori</i>	Joan Roiz, <i>merino</i> di	indefinito	0% ¹⁶¹⁹

¹⁶¹⁷ Il prestito fu concesso dall'ufficiale «ab speranza de haver-los» grazie ai proventi di un componimento giudiziario allora in corso (ARV, MR, 9407, f. 9r).

¹⁶¹⁸ Apparteneva probabilmente alla famiglia dei marchesi di Crotona.

¹⁶¹⁹ Come sappiamo, il Magnanimo assegnò al merino la restituzione del prestito sul tributo che le *aljames* di mori ed ebrei del Regno d'Aragona erano tenute a versare al re per il matrimonio delle figlie, la cui riscossione fu affidata all'ufficiale stesso. In particolare, al Roiz furono assegnati 1.200 fiorini

			Saragozza		
aprile	200	<i>debitori</i>	Guillem Pujades, scrivano di tesoreria	1	0%
aprile	200	<i>debitori</i>	Joan de Olivella, mercante catalano	1	0%
aprile	100	<i>debitori</i>	Pere Benet, mercante catalano	1	0%
aprile	100	<i>debitori</i>	Luis Pardó, mercante catalano	1	0%
aprile	200	<i>debitori</i>	Felip de la Cavalleria, mercante catalano	1	0%
aprile	500	?	Antoni Sin, tesoriere di Sicilia	?	0%
aprile	200	<i>debitori</i>	Agostí Alba, mercante catalano	1	0%
aprile	300	<i>debitori</i>	Guillem Ramon de Moncada, conte di Caltanissetta	1	0%
aprile	150	<i>debitori</i>	Joan de Copons, consigliere regio	1	0%
aprile	150	<i>debitori</i>	Battista Platamone, ufficiale regio	1	0%
aprile	150	<i>debitori</i>	Guillem Pujades, scrivano di tesoreria	1	0%
aprile	330	<i>debitori</i>	Joan Roiz, <i>merino</i> di Saragozza		0% ¹⁶²⁰
aprile	200	<i>debitori</i>	Francesc, mercante catalano	1	
aprile	2.000	<i>debitori</i>	Pere de Gagliano**, mercante fiorentino	7 ¹⁶²¹	
aprile	721	albarano autografo	Jalbert Seguer**, mercante catalano	6	
aprile	1.000	albarano autografo	Guillem Marc de Cervelló, mediatore	6	
aprile	975	albarano autografo	[Giovan] Pietro Missaglia**, armiere	6	

aragonesi, equivalenti appunto agli 800 ducati prestati alla corte (ARV, MR, 9407, f. 17v; per il cambio del ducato cfr. *ivi*, f. 22v).

¹⁶²⁰ Il re, sempre mediante un riconoscimento di debito, assegnò al *merino* 490 fiorini aragonesi, (corrispondenti, appunto, all'importo ricevuto in prestito), sul medesimo tributo (si veda la nota precedente) e, se questo non fosse stato sufficiente, sui 600 fiorini della multa che l'ebreo di Saragozza Cacon Salton era tenuto a versare alla corte per certi crimini (ARV, MR, 9407, f. 22v; per il *debitori* cfr. ACA, RC, 2718, *img.* 276-278).

¹⁶²¹ Il re si impegnò a saldare il prestito grazie ai proventi del *millorament* dei fuochi che prevedeva sarebbe risultato dalla numerazione nelle province di Principato e della Basilicata e, in ogni caso, entro novembre (ARV, MR, 9407, f. 23v).

			milanese		
aprile	667	albarano autografo	Pere Cimart**, banchiere catalano	6	
maggio	373,5		Raimondo Caldora	?	
giugno	200	<i>debitori</i>	Joan Tudisco, luogotenente del maestro giustiziere di Sicilia	indefinito	
ottobre	2.500	albarano autografo	Mateu Pujades, tesoriere generale	?	
ottobre	500	?	Nuzzo Florio di Puglia [mercante]	indefinito	10%
novembre	450	?	Juce Abenamich, giudice generale delle <i>aljames</i> ebraiche di Sicilia	?	
dicembre	200	albarano autografo	Luis Pardó, mercante catalano	4	
Totale	21.216,5 ducati				

Tabella 2. I prestiti contratti da Alfonso (1447)

<i>Data</i>	<i>Importo (in ducati)</i>	<i>Titolo di credito</i>	<i>Prestatore</i>	<i>Termine (in mesi)</i>	<i>Interesse</i>
febbraio	2.000	albarano autografo	Perot Milà, abitante di Napoli	6 ¹⁶²²	0%
marzo	400	albarano autografo	Buonuomo di Transo**, cavaliere di Sessa	6-18 ¹⁶²³	0%
marzo	7.488,2	albarano autografo	Martì e Felip de la Cavalleria*	6-18 ¹⁶²⁴	0%
26 marzo	2.000	albarano autografo	Guillem Marc de Cervelló, mediatore**	6	0%
26 marzo	2.000	albarano autografo	Giovan Pietro Missaglia**, mercante milanese	6	0%
marzo	1.000	<i>debitori</i>	Lois de Perellos*, camerlengo regio	5-13 ¹⁶²⁵	0%
6 maggio	2.000	albarano autografo	Jaubert Seguer*, mercante di Perpignano	7	10% (grazia)
9 maggio	500	albarano autografo	Jaubert Seguer**, mercante catalano	6	
13 maggio	2.000	albarano autografo	Guillem Marc de Cervelló, mediatore	7	50% (grazia)
13 maggio	800	albarano autografo	Jacobo Soffer*, giudeo	7	
14 maggio	15.000	albarano autografo	Giovanni Miroballo, mercante-banchiere napoletano*	7	26,6%
14 maggio	8.978,45	albarano autografo	Giovanni Miroballo, mercante-banchiere napoletano*	4-16 ¹⁶²⁶	0%
giugno	4.000	albarano autografo	Bertran Crexelles, mercante di Perpignano	6	0%
giugno	2.700	<i>debitori</i>	Francesc Martorell,	indefinito	0%

¹⁶²² Alfonso promise di restituire il prestito mediante i proventi della rata di agosto del focatico della provincia di Principato e Basilicata (ARV, MR, 8791, ff. 51r-51v).

¹⁶²³ La restituzione del prestito fu assegnata sul focatico delle terre del duca di Sessa relativo all'indizione 1447-1448.

¹⁶²⁴ Il re si impegnò a saldare il debito con gli introiti della Dogana delle pecore dell'indizione 1447-1448.

¹⁶²⁵ La restituzione del prestito fu dilazionata in tre rate, coincidenti con le rate del focatico di agosto e dicembre del 1447 e di aprile del 1448.

¹⁶²⁶ Il saldo del debito fu assegnato su cespiti differenti (cfr. ARV, MR, 8791, ff. 74r-74 e 2940, img. 64).

			segretario regio	¹⁶²⁷	
13 giugno	1.150	albarano autografo	Pietro di Gagliano**, mercante fiorentino	2	0%
13 giugno	4.000	albarano autografo	Pietro di Gagliano, mercante fiorentino	6	20% (grazia)
14 giugno	255	albarano autografo	Berto Agosti*, mercante di Perpignano	6	0%
16 giugno	942,5	albarano autografo	Antoni Buccelli**, mercante fiorentino	6	0%
16 giugno	2.700	albarano autografo	Francesco Morosino, mercante veneziano	11	0%
22 giugno	1.500	albarano autografo	Giovanni Bandino e Giovanni de Nicola, mercanti fiorentini ¹⁶²⁸	3	0%
22 giugno	120	albarano autografo	Joan de Montagut**, coppiere ¹⁶²⁹	11	0%
giugno	5.333,3	?	Jos Ompis, mercante alemanno	?	?
1 luglio	1.000	albarano autografo	Alessandro Tagliamina, mercante napoletano	6	0%
9 luglio	300	<i>debitori</i>	Giacomo Zumbo, commissario regio	indefinito ¹⁶³⁰	0%
19 luglio	440	albarano autografo	Bartolomeo della Torre, armigero aquilano**	6 mesi	0%
luglio	1.800	?	Giovanni Ventimiglia, marchese di Gerace	?	0%
25 luglio	500	albarano autografo	Francesc Martorell, segretario regio**	9	0%
16 agosto	2.500	albarano autografo	Bernat Figueres, speciale di corte**	2	?
agosto	2.000	albarano	Guizzo della Casa,	?	0%

¹⁶²⁷ Alfonso assegnò la restituzione del prestito sui proventi della secrezia e su altri cespiti della terra di Corleone (*Corelló*), in Sicilia, che a breve sarebbe stata riscattata da Federico di Ventimiglia (ivi, ff. 84v-85r). Prima, però, bisognava provvedere alla retribuzione del vice-secreto ed il credenziere della dogana ed alle spese di riparazione del castello della città (*ibidem*).

¹⁶²⁸ Entrambi sono ricordati da Lapeyre come prestatori occasionali del Magnanimo (LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 124).

¹⁶²⁹ Il cortigiano doveva essere strettamente legato al mondo mercantile considerato che vendette al Pujades una partita di panni (ARV, MR, 8791, f. 86v).

¹⁶³⁰ La restituzione del prestito gli fu assegnata sui proventi dell'imposta sul reddito del 4%, da egli stesso riscossa.

		autografo	mercante fiorentino		
agosto	3.000	?	Giovanni Bandino, mercante fiorentino	?	0%
21 agosto	400	<i>debitori</i>	Gabriel de Maestrellis, maestro razionale della Zecca e giudice della Vicaria	12	2,5% ¹⁶³¹
7 settembre	500	albarano autografo	Joan Ferrandez de Eredia, signore di Mora	?	0% ¹⁶³²
novembre	112	?	Felip de la Cavalleria, mercante catalano	?	0%
11 novembre	1.000	albarano autografo	Antoni Serradel, mercante catalano	6	0%
dicembre	1.000	?	Giacomo di Mileto, cavaliere messinese	?	?
Totale	82.419,35 ducati				

Nel 1446, il 61,3% dei prestiti (13.003,5 ducati) fu assegnato alla corte da nobili ed ufficiali regi, mentre gli uomini d'affari concessero soltanto 8.213 ducati (il restante 38,7%)¹⁶³³. I primi ricevettero quale titolo di credito un'*albarà debitori* regio, ad eccezione di Mateu Pujades. Il 53,5% dei mutui provenienti dal mondo bancario e mercantile (4.863 ducati), invece, fu contratto mediante albarani autografi del re ed il 54% secondo il meccanismo del "lascia o raddoppia".

Per quanto riguarda le caratteristiche dei prestiti, è stato possibile identificare il termine soltanto di circa la metà di essi: si tratta di mutui a brevissima scadenza (1-2 mesi: 24,5% o a scadenza breve o media (4-7 mesi: 30%). Il dato più interessante è che tutti i prestiti furono concessi «graciosament e sens penyora alguna», ad eccezione del mutuo di 200 ducati del maiorchino Joan Dez Pí, al quale furono assegnate 280 libbre maiorchine, secondo un interesse del 16,6%¹⁶³⁴. Nuzzo Florio, denominato "di Puglia", invece, si era impegnato a versare entro sei mesi alla corte 500 ducati, destinati ad essergli restituiti grazie ai diritti del monopolio del sale che egli stesso avrebbe

¹⁶³¹ Si tratta di un interesse relativo (vedi *infra*).

¹⁶³² Il re si impegnò a saldare il debito con gli introiti della Dogana delle pecore di Puglia.

¹⁶³³ È stato considerato tra gli affaristi anche il barcellonese Franci de Casa-sàgia, probabilmente appartenente all'omonima famiglia di mercanti della città.

¹⁶³⁴ Da dati interni ai registri di tesoreria risulta che un ducato equivaleva a 1,2 libbre maiorchine (vedi *infra*).

esportato dal porto di Barletta. Fu Alfonso, come spiega Mateu Pujades, a volere subito il denaro, decidendo pertanto di corrispondergli 50 ducati a titolo di interesse (10%):

los quals volgué se haguesen de present ab interes de L duc. pagadors a càrrech de la sua cort¹⁶³⁵.

Lo scenario cambia nel 1447, in piena campagna militare alfonsina. Soltanto il 10,6% (8.760 ducati) dei prestiti deriva da nobili ed ufficiali. Ben l'82% dei mutui (67.607, 35 ducati) fu garantito da albarani autografi del re. Di questi, il 59,5% (49.095,6 ducati) fu concesso da vecchi prestatori della corte per acquisire crediti precedenti. In particolare, il 12,8% (10.552,4 ducati) mediante la strategia del "lascia o raddoppia". Inoltre, la maggior parte dei prestiti presenta un termine medio (6-7 mesi) o medio-lungo (fino a 18 mesi), in quanto la loro estinzione era assegnata su determinati cespiti della corona relativi anche all'anno indizionale seguente. Cionondimeno, le uniche forme di interesse rinvenute consistono nelle grazie concesse dal sovrano generalmente agli uomini d'affari più vicini alla corte, quali il Miroballo, il Cervelló e Pietro di Gagliano. Esse oscillano tra il 10 ed il 27%, mentre la grazia assegnata al Cervelló, equivalente al 50% del prestito contestualmente versato alla corona, doveva costituire allo stesso tempo uno di quei compensi che il re gli concedeva *una tantum* per l'attività di mediatore per lui svolta. Al Maestrellis, invece, come sappiamo, Alfonso deliberò concedere 10 ducati per avere in contanti i 118 ducati che avrebbe dovuto ricevere in panno, secondo una sorta di interesse che, in termini assoluti, sarebbe dell'8,5%¹⁶³⁶.

Per quanto riguarda i cambi, è stato più volte ricordato come il Magnanimo ricorse sistematicamente al cambio traiettizio per finanziare la propria politica italiana, assecondato in ciò soprattutto dai mercanti catalani, i quali, in questo modo, rimpatriavano anche i profitti delle attività commerciali svolte in Italia¹⁶³⁷. Tuttavia, nel 1446, i fondi che il sovrano prese a cambio in prima persona prima di partire per la campagna militare (almeno quelli che sostennero le finanze della tesoreria generale) sono relativamente scarsi, come risulta dalla seguente schematizzazione:

¹⁶³⁵ ARV, MR, 8791, f. 11r.

¹⁶³⁶ Vedi *supra*.

¹⁶³⁷ DEL TREPPO, *Els mercaders...*, cit., pp. 142 sgg.

Tabella 3. Le lettere di cambio del re (1446)

<i>Data</i>	<i>Importo (in ducati)</i>	<i>Datore</i>	<i>Trattario/piazza di rimborso</i>	<i>Termine</i>	<i>Interesse</i>
aprile	3.000	Giovanni Miroballo	Jacme Besora, procuratore reale della Sardegna	?	20%
6 maggio	1.485	Pere Dez Brull, mercante maiorchino	Università di Castrogiovanni (odierna Enna)	3-15 mesi	21, 21%
21 ottobre	2.000	Martí e Felip de la Cavalleria	Perot Mercader, perceptore generale (Valenza)	all' <i>usanza</i> ¹⁶³⁸	1,92%
Totale		6.485 ducati			

Già Del Treppo ha sottolineato come le lettere di cambio alfonsine fossero emesse o stabilendo la ragione del cambio, forse sulla base della quotazione del giorno (tanti soldi e denari per ducato quando Napoli dava il “certo” nella piazza di rimborso), o prefissando un interesse: in questo caso, l’importo è stato posto in corsivo nella tabella. In relazione ai cambi, il termine “interesse” indicava altresì le spese derivanti dal mancato pagamento della lettera. Secondo l’autore, le quotazioni delle lettere di cambio alfonsine sono generalmente più alte rispetto a quelle del mercato. Gli studiosi hanno rilevato comunque percentuali diverse nell’interesse implicito nel tasso di cambio delle lettere, anche nell’arco di un medesimo ambito cronologico. Secondo Carlos López Rodríguez, negli anni Quaranta esso oscillava tra il 9 ed il 15%, mentre Conde y Delgado De Molina sostiene che esso fosse allora compreso tra il 20 ed il 35%, potendo giungere anche al 40%¹⁶³⁹. Del Treppo rileva che nel 1452 l’interesse era dell’11,11%¹⁶⁴⁰. Come è ovvio, la variazione dell’interesse dipendeva anche dalle fluttuazioni del mercato monetario¹⁶⁴¹.

¹⁶³⁸ Secondo Del Treppo, l’usanza era di un mese (DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», cit., p. 416).

¹⁶³⁹ LÓPEZ RODRÍGUEZ, «La estructura...», cit., p. 579; CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «La letra de cambio...», cit., p. 260.

¹⁶⁴⁰ DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», p. 413.

¹⁶⁴¹ Per quanto riguarda le maggiori città della Corona d’Aragona, a Napoli c’era il caro del denaro da calendagosto a metà settembre; a novembre; a marzo e ad aprile. A Barcellona il caro era a giugno, luglio, agosto ed ottobre. A Valenza, a luglio e ad agosto (BORLANDI, *Libro di mercantie...*, cit., pp. 167-168).

Per quanto riguarda gli esigui dati qui riportati, è possibile notare come l'interesse del cambio contratto con i de la Cavalleria ebbe un costo davvero irrisorio (1,92%): il ducato napoletano fu cambiato a ragione di 17 soldi ed 8 denari valenzani, secondo una *ratio* persino minore rispetto a quella secondo cui era quell'anno computato il ducato nelle lettere di cambio su Valenza, dove, evidentemente, Napoli non dava il "certo"¹⁶⁴². Il tasso di cambio, infatti, poteva basarsi sul cambio del ducato ad un corso inferiore a quello reale.

I cambi diretti in Sardegna ed in Sicilia, invece, emessi secondo un interesse prefissato, presentano un costo molto maggiore, che si aggira intorno al 20%¹⁶⁴³. Del Treppo ha evidenziato come le lettere di cambio spiccate sulla Sardegna fossero ragionate in tassi d'interesse percentuali, in quanto la lira cagliaritana non era quotata a Napoli: il suo cambio con il ducato napoletano era pari a 40 soldi per ducato. Secondo l'autore, esse hanno tassi generalmente più alti rispetto alla Sicilia per il maggiore rischio di insolvenza, dovuto sia alla ristrettezza della piazza di Cagliari, sia alla qualità dei trattari, ossia ufficiali regi e cittadini difficili da perseguire in caso di inadempienza¹⁶⁴⁴. I nostri dati, apparentemente non conformi a tale analisi, non sono indicativi in tal senso, in quanto il Miroballo, come sappiamo, aveva preso a sua volta il denaro a cambio da altri mercanti, i cui corrispondenti erano destinati ad essere liquidati con i proventi del procuratore reale mediante il trattario del banchiere napoletano Berenguer Moragues, come sappiamo¹⁶⁴⁵. Quando l'operazione creditizia è effettuata secondo la medesima moneta, l'interesse, non celato nel cambio, è esplicitamente indicato nel bilancio: il mercante maiorchino Pere Dez Brull concesse a cambio ad Alfonso 330 once siciliane ed il re rimise all'università di Castro Giovanni, in Sicilia, il pagamento di 400 once della medesima moneta, «comprés lo interes del cambi, que és LXX onzes», secondo quanto chiarì il Pujades¹⁶⁴⁶.

¹⁶⁴² ARV, MR, 8791, f. 9v. Il ducato valeva 17 soldi e 4 denari valenzani (cfr. ARV, MR, *Apocas in pergamino*, cassa 58, n. 72). Nelle lettere di cambio su Valenza era cambiato a 16 soldi e 4 denari (cfr. ARV, MR, *Apocas in pergamino*, cassa 59, n. 44).

¹⁶⁴³ Secondo Del Treppo, l'interesse sui cambi trasmessi in Sicilia era passato dal 10 al 15% negli anni Quaranta (DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», cit., p. 416).

¹⁶⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁶⁴⁵ Cfr. i capitoli VII e IX.

¹⁶⁴⁶ ARV, MR, 9407, ff. 30r-30v.

2. L'AMMORTAMENTO DEL DEBITO

Il Magnanimo non ricorse al consolidamento del debito, mediante, ad esempio, la vendita delle entrate e degli uffici regi oppure il pagamento di rendite perpetue o a lungo termine a titolo di interesse sul capitale prestato, secondo le forme del debito permanente (o a lunghissimo termine) diffuse negli Stati di antico regime a partire dal Cinquecento¹⁶⁴⁷, oppure, attraverso l'assegnazione di vitalizi sui titoli statali, come accadeva nelle città iberiche della Corona d'Aragona o come era avvenuto nei Comuni dell'Italia centro-settentrionale a partire dalla metà del Duecento¹⁶⁴⁸. Neppure ricorse alla cessione completa della gestione e della riscossione di un'imposta ad un creditore, come attuò, invece, all'occorrenza, in relazione ai cespiti iberici, forse sulla base delle consuetudini amministrative della Corona e come avverrà nel Regno di Napoli nel Cinquecento¹⁶⁴⁹.

Tuttavia, negli anni della conquista napoletana, nel corso dell'amministrazione di Guillem Pujades, Alfonso aveva contratto debiti cospicui, che non era stato in grado di saldare integralmente nei termini stabiliti. I prestiti insoluti furono registrati in un libro, definito del *deute vell*. Per redimere il "debito vecchio", il sovrano ricorse in un primo momento ad una forma di consolidamento del debito. Dai registri di tesoreria, infatti, si ha notizia di un contratto stipulato tra Alfonso ed i suoi creditori, in virtù del quale il sovrano si impegnò a corrispondere a ciascuno di essi il 10% dell'importo dovuto, a titolo di interesse. In particolare, nel marzo del 1446, il Pujades pagò diversi mercanti quanto

la cort del senyor Rey los era tenguda donar per tot lo mes de ffebrer prop passat per virtut del contracte fet ab lo dit senyor a rahó de X duc. per C de les quantitats que los deu la dita cort¹⁶⁵⁰.

Ben presto, però, il Magnanimo operò un tentativo di amministrazione razionale del debito, elaborando un piano di ammortamento. Già nel gennaio del 1426, il Magnanimo aveva attuato una gestione razionale del debito maturato nel corso dell'amministrazione

¹⁶⁴⁷ Al riguardo rinvio alla bibliografia indicata in GINATEMPO, *Prima del debito...*, cit., p. 13, nota 7.

¹⁶⁴⁸ Come a Venezia ed a Genova, nonché, da metà Trecento, a Firenze ed in altre città toscane (ivi; PEZZOLO, «Tradizione...»). Per quanto riguarda le città iberiche della Corona d'Aragona si veda la bibliografia riportata nel primo capitolo.

¹⁶⁴⁹ Nel 1550, il 42% delle imposte dirette dovute dai fuochi del Regno finiva nelle mani dei creditori (PIOLA CASELLI, *Il buon governo...*, cit., p. 226).

¹⁶⁵⁰ ARV, MR, 9407, ff. 131r-131v. I debiti insoluti erano stati riportati da Guillem Pujades in un memoriale (*ibidem*).

del tesoriere generale Ramon Berenguer de Lorach, assegnandogli, come sappiamo, un quarto dei proventi dei componimenti giudiziari della corte (le *composicions*)¹⁶⁵¹. Nel 1431, è attestata l'esistenza di un «primer libre de dites e deutes», in cui fu annotato, tra l'altro, il debito che la corte aveva contratto con tale Joan Andreu per l'acquisto di una partita di panni¹⁶⁵².

Il 31 luglio del 1446, Alfonso inviò al tesoriere generale una lettera patente, in cui erano stabilite le modalità di estinzione del debito, in quattro rate. Ad ottobre, il Pujades versò a ciascuno dei creditori della corte una rata corrispondente all'incirca al 16% dell'importo dovuto¹⁶⁵³. Tuttavia, poiché, intanto, spesso i creditori originari, per regolare altri propri affari, avevano ceduto, in maniera integrale o parziale, il proprio credito a terzi, a costoro fu versata una rata pari al 18,1% dell'importo¹⁶⁵⁴: favorendo in qualche modo coloro che avevano acquisito i crediti della corte, il re intendeva, indirettamente, incoraggiare gli uomini d'affari a prestare alla corona, in virtù della maggiore "spendibilità" che i propri titoli traevano dalla convenienza della loro potenziale cessione. Una seconda rata, dello stesso importo, fu versata nel maggio del 1447, secondo quanto il re aveva stabilito¹⁶⁵⁵.

Cionondimeno, numerosi affaristi, per riacquisire più prontamente i propri crediti, parteciparono al sistema del "lascia o raddoppia" posto in atto dal re o comunque gli concessero altri prestiti al fine di ottenere, quale nuovo titolo di credito, una promessa di pagamento autografa. Nell'agosto del 1446, Pietro di Gagliano, che godeva ormai da lungo tempo di un credito di 7.000 ducati nei confronti della corte, prestò al sovrano altri 5.000 ducati, ricevendo un albarano autografo di 12.000 ducati in cui questi precisava che l'importo era stato calcolato sulla base del nuovo mutuo e di

todos los que restavan en el libro del deudo viejo¹⁶⁵⁶.

In definitiva, di fronte all'ampliamento del debito determinato dal disavanzo, Alfonso mostrò una notevole abilità nel trasformare i vecchi prestiti a breve scadenza in debito

¹⁶⁵¹ Cfr. capitolo I.

¹⁶⁵² ARV, MR, 8781, f. 87r. Un altro memoriale, non datato, dei debiti contratti dalla corte si trova all'interno di un registro miscelaneo conservato nella serie *Mestre Racional* dell'ARV (9402/2).

¹⁶⁵³ ARV, MR, 8781, ff. 282v-286r. È stato possibile ricavare la percentuale dopo aver calcolato l'ammontare del credito di ciascuno, ottenuto moltiplicando per 10 l'importo loro versato a marzo.

¹⁶⁵⁴ Ivi ff. 282v-286r.

¹⁶⁵⁵ Ivi, ff. 326v-332r.

¹⁶⁵⁶ ACA, RC, 2940, f. 14v (img. 32).

fluttuante a medio e lungo termine, grazie alla priorità solutoria conferita ai propri albarani autografi, la quale, al tempo stesso, costituì un fortunato espediente per l'acquisizione alla corte di nuovi mutui e, dunque, per lo stesso finanziamento del *deficit*. Altri esempi di tale capacità del re saranno riportati nel paragrafo dedicato alla ricostruzione dei rapporti esistenti tra l'indebitamento e la fiscalità regi.

È probabile che gli albarani regi fossero presentati in tesoreria (o al banco) un po' prima della scadenza, in modo da consentire di rimborsare il montante il giorno previsto. Talvolta, il sovrano stesso indicava al tesoriere l'ordine con cui liquidare i titoli di cui si approssimava la scadenza. Il 1° ottobre del 1446, egli ordinò al Pujades di soddisfare alcuni mercanti secondo l'ordine designatogli, sempre raccomandandogli di acquisire gli albarani contestualmente al pagamento:

Napoli, 1.X.1446. «Lo Rey. Tresorer, manam-vos que pagueu als mercaders davall scrits les quantitats davall designades e en l'orde següent, ço és [segue l'elenco], e en lo pagament cobrau los albarans que tenen scrits de nostra mà»¹⁶⁵⁷.

Tra l'altro, gli albarani non erano giunti ancora a scadenza, per cui, data la situazione di necessità finanziaria in cui si trovava la corte per la ripresa della campagna militare, la decisione del re può essere considerato un espediente per incoraggiare la concessione di prestiti alla corte.

Dai bilanci della tesoreria generale risulta che gli albarani autografi alfonsini furono generalmente liquidati. Per quanto riguarda gli altri titoli di credito, in caso di mancata liquidazione, l'onere del pagamento ricadeva sugli eventuali garanti. Come vedremo meglio nel paragrafo dedicato alle operazioni del debito realizzate nella tesoreria generale, tanto il re quanto il tesoriere si adoperarono in ogni modo al fine di porre questi ultimi al riparo da tale rischio, che non sempre riuscivano ad evitare. Nel settembre del 1447, il Magnanimo rilasciò al mercante Pere Joan un albarano con cui gli prometteva, tra l'altro, di restituirgli i 540 ducati che aveva dovuto pagare per un avallo concesso su ordine del re, i quali

vos fueron executados en Palermo por la fermança que vos faziestes en tiempo passado por la dicha corte de mi mandado a Gabriel Sunyer e mossén Barnat de Vilagud¹⁶⁵⁸.

¹⁶⁵⁷ Trascrizione critica del documento pubblicato da Mateu y Llopis, «Algunos documentos...», p. 30. I mercanti erano Giovanni Pietro Missaglia (1.850 ducati); Nicolau Calcer 3.404 ducati; il fiorentino Giovanni di ser Francesco (932 ducati); Jaubert Seguer (1.442 ducati); Guillem Marc de Cervelló (1.000 ducati). Di fatto, il Pujades procedette a liquidare gli albarani (cfr. ARV, MR, 8791, ff., rispettivamente, 221v-222r; 224r-225r; 223v-224r; 223r-223v e 225r).

3. L'ALIENAZIONE DEGLI UFFICI REGI E LE SENTENZE "CONDIZIONATE"

Alla concessione, a vita o a tempo, di cariche ed onorificenze dietro pagamento ricorsero i regimi sia monarchici, come l'Inghilterra o la Francia, sia repubblicani, come Venezia¹⁶⁵⁹.

Nel Regno di Napoli, gli uffici, sia centrali che periferici, dell'amministrazione pubblica potevano essere *ad extalium*, cioè concessi in affitto (è stato già ricordato come Bernabò della Marra avesse prestato al re 4.000 ducati per ottenere la carica di maestro portolano di Puglia e Capitanata)¹⁶⁶⁰, oppure conferiti *ad credentiam*, a persone di fiducia¹⁶⁶¹. Almeno nel Regno di Sardegna, sembra che Alfonso interferisse anche nell'assegnazione degli uffici cittadini, dal momento che, per 300 ducati, rilasciò a Nicola Veguino ed a Giovanni Gambella, abitanti della città di Sassari, certe *provisions* affinché fosse loro assegnata, per un triennio, la carica di podestà (ciò che mi ha indotto a ritenere che si tratti di una carica cittadina)¹⁶⁶².

In ogni caso, l'assegnazione, su pagamento, degli uffici governativi della Corona costituiva una forma di indebitamento, in quanto il sovrano prometteva di restituire la somma ricevuta in caso di revoca¹⁶⁶³. Non a caso, tale impegno era assunto dal re mediante un *debitori*. A titolo esemplificativo, nel 1447, Adesio Conte, cancelliere di Iñigo d'Avalos, luogotenente del Gran Carmerlengo, prestò al re 300 ducati per ottenere la nomina di capitano e castellano di *Mesurata* per l'indizione settembre 1447-agosto 1448 (l'undicesima del ciclo corrente)¹⁶⁶⁴. Il sovrano gli rilasciò un *debitori*, mediante il

¹⁶⁵⁸ ACA, RC, 2940, img. 92.

¹⁶⁵⁹ P. CH. KINDLEBERGER, *Storia della finanza nell'Europa occidentale*, Bari, 1987; L. STONE, *The crisis of the aristocracy (1558-1641)*, Oxford, 1965. A Venezia, nel 1510, fu decretata la venalità degli uffici, in quanto vi fu un'inflazione di cariche, ma l'assegnazione a vita o a tempo era già praticata precedentemente (BESTA, *Bilanci...*, cit., p. 210).

¹⁶⁶⁰ Cfr. il capitolo IX.

¹⁶⁶¹ Le "norme" per gli arrendamenti ed il conferimento degli incarichi erano stabilite in Sommaria (DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 103 e ivi, nota 292).

¹⁶⁶² ARV, MR, 8791, f. 22r.

¹⁶⁶³ Piola Caselli lo considera una sorta di debito pubblico *sui generis* (PIOLA CASELLI, *Il buon governo...*, cit.). Anche a Milano, almeno nel Seicento, bisognava restituire il denaro versato a colui che, avendo acquistato un ufficio, fosse stato privato della carica. In caso di interruzione dell'ufficio, il funzionario doveva essere rimborsato "alla rata", ossia proporzionalmente al periodo per il quale era stato privato della carica (CHABOD, «Stipendi...», cit., pp. 243-244).

¹⁶⁶⁴ ARV, MR, 9392, f. 59r. L'importo era destinato ad essere corrisposto sia in denaro (200 ducati) che in panno (100 ducati), per cui il Conte consegnò alla corte un drappo verde di Firenze (ARV, MR, 8791, ff. 137r-137v).

quale si impegnava a non revocargli l'ufficio senza prima restituire il prestito, nonché le spese sostenute con le proprie sostanze (*substanciae*) per la riparazione del castello, a qualsiasi cifra ammontassero. Effettivamente, nel luglio del '47, Alfonso restituì a Jofré de Ortafa 550 ducati nel momento in cui gli revocò l'ufficio di capitano di Cava, assegnatagli al tempo dell'amministrazione dell'Amigo¹⁶⁶⁵. In tal senso, la carica era considerata il pegno concesso dal re a garanzia di un prestito a scadenza indefinita, il cui ammontare era legato all'importanza dell'ufficio. Ciò, se intendo bene, emerge in particolare, nella registrazione, da parte del Pujades, dei 100 ducati che Mateu de Nolfo versò al re

per ço com, segons dix, li ha empenyorat lo offiç de la judicatura de la terra de Castoreale de la Illa de Sicilia¹⁶⁶⁶.

Quando una carica era alienata per un tempo determinato, la corte si riferisce all'alienazione come vendita in quanto essa poteva essere recuperata soltanto al termine del periodo previsto dalla concessione, sempre restituendo la somma ricevuta. Nel marzo del 1446, la capitania di Nicosia (Sicilia) fu assegnata a Petro de Sobia, cavaliere della città, ben sei anni prima che scadesse la titolarità dell'ufficio da parte di altri due cittadini, che l'avevano "acquistata" per 100 onze siciliane. Riferendosi all'atto di alienazione stipulato con il Sobia, Mateu Pujades dichiara:

la qual venda comença haver efficacia complits los VI anys, [...] dins lo qual temps no pot ésser luit lo dit offici de poder de Alosio de la Via e de Johan Saxa, de la dita ciutat de Nicossia, qui aquell vuy per titol de vendició tenen e posseixen¹⁶⁶⁷.

Scaduto il termine della vendita, il sovrano aveva la possibilità di riacquisire l'ufficio: generalmente, esso era assegnato ad un nuovo beneficiario per un importo maggiore, in modo da trarre un guadagno dal passaggio di titolarità e, allo stesso tempo, il nuovo acquirente si assumeva l'onere di risarcire il vecchio titolare. La stessa capitania di Nicosia fu concessa al de Sobia per 115 onze siciliane: il cavaliere versò alla tesoreria generale soltanto 15 onze, mentre- precisa il Pujades-

les restants C onzes, a compliment de paga del dit preu, deuen ésser pagades per lo dit Petro, complit lo dit temps dels VI anys, als dits Alosio e Johan Saxa per la luició fahedora d'ells del dit offici,

¹⁶⁶⁵ Ivi, f. 386r.

¹⁶⁶⁶ Ivi, f. 2v.

¹⁶⁶⁷ ARV, MR, 9407, f. 14v.

secondo quanto previsto dallo stesso atto di “vendita”¹⁶⁶⁸.

Lo stipendio ed i privilegi di cui il titolare avrebbe goduto nel corso dell’incarico costituivano l’interesse del prestito. Soprattutto per le castellanie, l’atto di alienazione poteva prevedere la concessione al beneficiario anche delle rendite connesse alla carica. Nel maggio del 1446, Alfonso concesse, per 150 once (siciliane), la castellania di San Giuliano, in Sicilia, al maestro razionale del Regno Pietro di Berlione

a us e costum de Spanya e ab los drets, emoluments, salaris, obvencions e pertinències a la dita castellania pertanients,

secondo la modalità in cui lo aveva detenuto anche il castellano precedente, Bernat de Cruy(e)lls, che il re aveva prosciolto *abs(que) nota infamie* dopo avergli restituito le 100 once che da lui aveva ricevuto in prestito. Il di Berlione ricevette un *debitori* dal re, il quale trasse dall’operazione un guadagno non trascurabile¹⁶⁶⁹. Se la corona lucrava sui passaggi di titolarità, l’incremento del valore nominale dell’ufficio ne rendeva però più difficile la riacquisizione al patrimonio reale¹⁶⁷⁰.

L’assegnazione degli uffici regi costituiva, in vario modo, anche una forma diretta di ammortamento del debito. Nel gennaio del 1446, il Magnanimo assegnò per un triennio al mercante catalano Antoni Pujol la baglia di Bellver, la sotto-bagliva di Puig Cerdà e le *sots-veguerries* di Vic e di Baridà, le quali gli avrebbero procurato una rendita di 80 ducati¹⁶⁷¹, quale parziale rimborso di un debito che la corte aveva contratto con lui al tempo dell’amministrazione di Guillem Pujades. Allo stesso tempo, Alfonso affidò a Guglielmo de Biure Domicello, nei confronti del quale, aveva fin dai medesimi anni, un debito di 400 ducati di camera, che, a quanto, sembra, questi aveva preso a cambio su Barcellona, la *vicaria* di Barcellona per un triennio: mediante un *debitori*, il sovrano gli consentì di ritenere dai proventi dell’ufficio il corrispettivo del credito, computando il ducato a 16 soldi e 6 denari barcellonesi, secondo il tasso da lui pagato per ricevere il numerario¹⁶⁷².

¹⁶⁶⁸ *Ibidem*.

¹⁶⁶⁹ ARV, MR, 9407, f. 32r.

¹⁶⁷⁰ Tra l’altro, delle 100 once che costituivano la differenza che il de Benedetti avrebbe dovuto corrispondere alla corte, 50 gli furono assegnate a titolo grazioso (ivi, ff. 18v-19r).

¹⁶⁷¹ Cfr. ivi, ff. 6v e 79r.

¹⁶⁷² Più precisamente, Alfonso gli assegnò i 400 ducati «super universis et singulis emolumentibus, iuribus et obvencionibus in officio vicarie Barchinone in triennio proximo venturo dantes vobis [...] dictum vicarie officium pro dicto triennio commissimus et concessimus facultatem et plenum posse quod

Inoltre, a novembre, il consigliere regio palermitano Cristoforo de' Benedetti, intervenuto come garante in un prestito contratto dalla corte, dovette liquidare il debito per conto del re, per 350 once siciliane. Alfonso non trovò miglior soluzione che assegnargli per 400 once la secrezia di Caltagirone (Sicilia), precedentemente concessa alla stessa università per 300 once, concedendogli a titolo grazioso i 50 ducati della differenza che avrebbe dovuto versare alla corte¹⁶⁷³.

Il “mercato” degli uffici governativi contribuiva ad accrescere la presenza degli uomini d'affari nell'amministrazione pubblica. Nel 1446, Alfonso sospese Lazzaro de Loscos dall'ufficio di procuratore del Regno di Maiorca, insieme al luogotenente Gaspar de Pachs, in attesa che l'esame dei loro conti facesse chiarezza sui risultati della loro sospetta gestione¹⁶⁷⁴. Ad aprile, l'ufficio fu assegnato ad un mercante maiorchino, a quanto sembra residente nel Regno di Napoli, Joan Alberti, il quale prestò alla tesoreria 3.000 ducati, che, tra l'altro, dovette prendere a cambio, in quanto non disponeva dell'intero importo. Prima di versare il denaro al Pujades, il mercante si fece rilasciare dal Magnanimo, oltre al consueto *debitori*, un albarano autografo, nel quale il sovrano giurava di non revocargli l'incarico fino al reintegro del de Loscos, quando gli avrebbe restituito il prestito in moneta maiorchina, computando il ducato a ragione di 30 soldi di Maiorca¹⁶⁷⁵. Ad agosto, l'ex luogotenente Gaspar de Pachs fu prosciolto dall'incarico ed Alfonso era tenuto a restituirgli i 1.000 ducati che egli aveva corrisposto alla corte per la carica, versandoli presso il banco del Miroballo. Il re non trovò altro modo che prenderli a cambio sui proventi dell'ufficio dello stesso procuratore maiorchino, l'Alberti. Il datore della valuta fu il mercante maiorchino residente a Napoli Pere Salt¹⁶⁷⁶. Nella

dictos quadringentos ducatos seu eorum valorem ad rationem quidem sexdecim sol(id)orum et sex denariorum monete Barchinone pro unoquoque ducato prout ad cambium ipsos accepistis, possitis et valeatis penes vos libere et licite retinere de emolumentibus, iuribus et obvencionibus supradictis» (ACA, RC, 2718, img. 260).

¹⁶⁷³ Cfr. ARV, MR, 8791, ff. 18v-19r. e ff. 254r-254v.

¹⁶⁷⁴ Alla verifica furono preposti Guillem Pujades e Giliforte de Ursa, dal 1445 *auditor, examinador et revisor* della Sommaria (dal 1448 sarà poi razionale e presidente dell'ufficio, nonché, dal 1456, maestro della Zecca di Napoli: RYDER, *The Kingdom...*, p. 196-198; G. BOVI, «Le monete di Napoli dal 1442 al 1516», in *Bollettino del circolo numismatico napoletano*, LIII [1968], p. 5).

¹⁶⁷⁵ Cfr. ARV, MR, 9407, f. 25r e, per la lettera autografa di Alfonso, ACA, RC, 2940 img. 26-27.

¹⁶⁷⁶ Il cambio fu contratto a ragione di 30 soldi maiorchini. Tra l'altro, sembra che il Magnanimo non provvide a rimborsare il Pachs con il denaro ricevuto dal Salt, considerato che il debito non risulta ancora liquidato nel marzo del 1447, quando il sovrano gli rilasciò un'autorizzazione a trattenere dall'importo che era tenuto a versare alla corte per i debiti della sua amministrazione, i 1.000 ducati del

lettera d'avviso, il Magnanimo raccomandava al procuratore di liquidare la lettera di cambio, eventualmente avvalendosi dei 1.000 ducati che sarebbero avanzati dai 7.000 ducati derivanti da certe inchieste e processi istituiti nel Regno, in quanto Mateu Pujades aveva spiccato cambi su quegli introiti soltanto per 6.000 ducati¹⁶⁷⁷. Probabilmente, la lettera di cambio non fu onorata, considerando che, nell'agosto del 1447, incontriamo Pere Salt nell'ufficio di luogotenente del procuratore. Inoltre, a settembre, questi concesse ad Alfonso un nuovo prestito di 1.000 ducati, destinati ad essere restituiti entro due mesi ovvero, nel caso in cui l'Alberti fosse stato destituito dall'incarico prima della scadenza del debito, entro otto giorni dal ritorno di questi nel Regno¹⁶⁷⁸.

Effettivamente, a novembre, il Magnanimo saldò il debito con il Salt, tra l'altro grazie ad un prestito concessogli dagli stessi de Loscos e de Pachs, i quali, probabilmente, speravano così di rientrare nelle grazie del sovrano¹⁶⁷⁹. Posti sotto processo, essi, infatti, speravano in un accordo con la corte prima dell'emissione della sentenza definitiva sulla loro gestione amministrativa. Ma il 30 novembre, Alfonso promise loro di saldare il

debitori mediante il quale, nell'aprile del 1444, gli aveva promesso di non destituirlo dall'incarico «quousque dicti mille ducati vobis integre et realiter restituti essent» (ACA, RC, 2719, img. 199-200).

¹⁶⁷⁷ Il Magnanimo spiegava al procuratore come «per satisfacer e atendre nostra promessa, quant encara per vostre interes, volent pustost pagar a'n Gaspar de Pachs aquells mil ducats que, segons sabeu, li deven essere deposats en lo banch de Johan Miraball ans que restituir-lo en la regència de aqueix offici, de la qual lo havem revocat, no havent altre manera pus promte ne pus expedient de trobar los dits mil ducats, los havem pressos açi a cambi d'en Pere Salt, mercader, a rahó de trenta sol(ido)s malorquins per ducat e ls havem remessos a pagar a vos, segons vereu en les letres de cambi que per aquesta rahó havem fetes, quant presentades vos serán» (ACA, RC, 2718, img. 295). Il beneficiario della lettera di cambio era Anthoni Salt.

¹⁶⁷⁸ In particolare, il sovrano gli rilasciò una scrittura autografa, giurandogli che «si cas es que mossèn Johan Alberti, mi procurador reyal en el Reyno de Mallorques, viene aquí antes del tiempo sobre dicho, ocho días después que será allegado de te los fazer tornar» (ACA, RC, 2940, img. 38). Contestualmente, però, Alfonso confermò il proprio impegno a revocare l'incarico all'Alberti (fino al reintegro del de Loscos), promettendo che «en la procuración reyal del dicho mossèn Johan Alberti en ninguna manera directamente o indirecta no tocar ni contractar ni otro por mi fazer contractar por ninguna via, antes le quiero servir las cosas por mi prometidas según la otra albarà que tiene de mi mano» (*ibidem*). Nel registrare la restituzione del prestito, il Pujades ricorderà come «fou-li fet lo dit préstech per sguart com lo dit senyor li fèu prometença de tenir e servir la provisió que ha feta a mossèn Johan Alberti de la procuració real de Mallorca, remogut mossèn Latzer de Loscos, e de non tocar-hi o permetre que altri hi toque directament o indirecta, segons en lo dit albarà se contè» (ARV, MR, 8791, f. 253r).

¹⁶⁷⁹ Anche ad agosto, il de Loscos ed il de Pachs concessero prestiti cospicui al re, per un importo, rispettivamente, di 500 e 1.500 ducati (cfr. ACA, RC, 2940, img. 88-90).

debito entro otto giorni dalla stipulazione dei capitoli che avrebbero sancito, o meno, l'accordo¹⁶⁸⁰.

Meno solerte era il sovrano nei confronti dei funzionari “di professione”. Nel luglio del 1447, dopo aver privato Francesc Martorell della carica di notaio dei razionali di Sicilia, costata a questi 500 ducati, egli, attirandolo nel sistema del “lascia o raddoppia”, si fece persino concedere un prestito di pari importo, rilasciandogli un albarano autografo, con il quale si impegnava a restituirgli i 1.000 ducati entro 9 mesi¹⁶⁸¹.

Riportiamo di seguito i dati offerti dai registri di tesoreria relativamente agli uffici governativi della Corona alienati, evidenziando il prezzo, la durata ed il beneficiario:

Tabella 4. Alienazione degli uffici governativi

<i>Ufficio</i>	<i>Prezzo (in ducati)</i>	<i>Durata</i>	<i>Beneficiario</i>
Sotto-vegueria di Vic	40	3 anni	Antoni Pujol, mercante catalano
Sotto-baglvia di Puig Cerdà	20	3 anni	Antoni Pujol, mercante catalano
Bagliva di Bellver e sotto-vegueria di Baridà	20	3 anni	Antoni Pujol, mercante catalano
Bagliva di Thyor	10	3 anni	Steve Eligsen, di Perpignano
Bagliva d'Argiles	10	3 anni	Salvador Vallespir
Bagliva di Volo	10	3 anni	Bernat Andreu, di Perpignano
Vegueria di Rossiglione, Vallespir e Cerdanya	20	3 anni	Bernat Julià
Capitania d'Ayone	100	?	?
Capitania Nicosia	517,5 ¹⁶⁸²	?	Pietro de Sobia, cavaliere siciliano
Castellania di San	675 ¹⁶⁸³	indefinita	Pietro Berlione, maestro

¹⁶⁸⁰ Nell'indagine, rappresentanti della corte erano Mateu Pujades, Joan Olzina, Eximen Pérez Corella ed il vescovo di Saragozza. Il contenuto dell'albarano alfonsino è descritto dallo stesso Pujades, il quale nel registrare l'incasso del prestito, ricorda come il re «los promet e jura pagar e restituir los dits I^a duc. dins VIII jorns comptadors del temps que li seran assignants certs capitols e apuntaments faedors entre lo confessor del dit senyor bisbe de Çaragoça, mossèn Corella, mossèn Johan Olzina e mi de una part, per interès del Senyor Rey, e los dits mossèn Latzer e Gaspar de Pachs de la altra. E si los dits capitols e apuntaments no seran concordats, los promet ab lo dit jurament restituir los dits I^a duc. dins VIII jorns comptadors après seguida la discordia» (ARV, MR, 8791, f. 21v). Il catalano *apuntament* era un termine tecnico giuridico, che, secondo l'attestazione settecentesca dell'Alcover, indica il resoconto di un processo civile, che costituisce il fondamento della sentenza (SENATORE, «La corrispondenza...», cit.).

¹⁶⁸¹ ARV, MR, 8791, f. 108r.

¹⁶⁸² A tanto equivalgono 115 onces siciliane.

¹⁶⁸³ Corrispondenti a 150 onces siciliane.

Giuliano (Sicilia)			razionale della Sicilia
Portolania di Puglia e Capitanata	4.000	indefinita	Bernabò della Marra, cittadino di Barletta

Come indebitamento sono stati considerati altresì certi prestiti concessi al sovrano da una delle parti in causa nell'ambito di processi presso il Sacro Regio Consiglio, al fine di ottenere sentenze favorevoli, in quanto il sovrano si impegnava, mediante un *debitori*, a restituire, secondo tempi e modalità prestabiliti, la somma ricevuta nel caso in cui il verdetto fosse stato sfavorevole o, comunque, se fosse stato modificato in futuro.

Il 14 maggio del 1446, a distanza di un mese dalla sentenza, l'arcivescovo di Salerno, in causa con il barone di Muro per il possesso di Olibono, prestò al re 2.000 ducati. Il Magnanimo si impegnava a restituirgli l'importo nel caso in cui «fes contra ell la dita sentència»¹⁶⁸⁴.

Spesso, magnati e prelati si rivolgevano a loro volta ad uomini d'affari per ottenere la liquidità necessaria a concedere prestiti al sovrano. Dei 2.000 ducati offerti ad Alfonso dall'arcivescovo di Salerno, 1.000 erano stati versati dal *corredor d'orella* Joan Rovira. Ad aprile, un cavaliere del Regno di Sicilia aveva pagato al re 700 ducati affinché gli facesse ottenere i beni confiscati al defunto Tommaso de Marquisio. Il Magnanimo si era impegnato a restituirgli la somma nel caso in cui la sentenza fosse stata negativa, «ab los interessses que havia pagat per haver aquella»¹⁶⁸⁵.

Come è stato detto, il re era tenuto a restituire il prestito al mutuante, persona fisica o giuridica che fosse, anche se il verdetto, nel caso in cui fosse stato favorevole, avesse subito in seguito modifiche a suo danno. Come sappiamo, l'università di Lanciano, in contenzioso con Ortona per il possesso del porto di San Vito, concesse ad Alfonso un prestito di 2.500 ducati affinché condizionasse in proprio favore l'esito del processo. Il sovrano rilasciò al presidente della Sommaria Giacomo di Lanciano, in qualità di rappresentante dell'università, un *debitori* che prevedeva, tra l'altro, che

en cas que la dita sentència en après, per suplicació o altra revisió, fos revocada o en alguna part mudada o corregida a dan de la dita universitat, és tengut lo dit Senyor restituir la dita quantitat a la dita universita¹⁶⁸⁶.

¹⁶⁸⁴ ARV, MR, 9407, f. 32v.

¹⁶⁸⁵ Il nome del cavaliere, dal medesimo patronimico del defunto, risulta illeggibile per un danno materiale (ivi, f. 29r).

¹⁶⁸⁶ ARV, MR, 8791, ff. 30r-30v.

Il caso è interessante e pone la questione del conflitto di interesse legato alle pressioni presumibilmente esercitate dal Magnanimo sul Consiglio affinché decretasse sentenze favorevoli alle parti che gli concedevano “prestiti”.

4. «EN NOM PROPRI, PER OPS E SERVEY DE LA CORT»: LE OPERAZIONI DEL DEBITO IN TESORERIA

Oltre alla liquidazione dei titoli di credito regi, la tesoreria generale esegue una serie di altre operazioni concernenti il debito, che si sostanziano nella contrazione di obbligazioni personali («en nom propri») da parte degli ufficiali, in modo particolare del tesoriere generale. D'altra parte, anche altri funzionari regi accendevano mutui a proprio nome per concederli alla corte. Da parte sua, il re si adoperava affinché essi fossero saldati con i proventi della corona, in modo che essi non rispondessero patrimonialmente delle obbligazioni stipulate per rendergli servizio. Ad esempio, prima che la *possessió* della dogana del sale passasse al d'Afflito, Pietro di Gagliano, tra i maggiori prestatori del Magnanimo e futuro socio della società sub-appaltatrice del cespite, concesse a cambio 500 ducati al doganiere Tristany Queralt: il ricambio era previsto e la lettera destinata ad essere liquidata con i proventi della stessa dogana del sale, in quanto- si legge nel bilancio della tesoreria generale- il cambio

de ordinació del dit senyor e per servey de la sua cort fou pres en nom propi per lo dit en Tristany de Queralt del dit Pere de Gallano, pagador per ell, après que fos tomat, de les peccúnies que procehissen dels emoluments de la dita doana¹⁶⁸⁷.

Le ragioni per le quali il tesoriere generale si obbligava personalmente di fronte ai creditori della corte erano varie e possono essere enucleate nel seguente modo:

- sopperire a scompensi di cassa più o meno momentanei;
- garantire i titoli di credito regi;
- finanziare il *deficit* di bilancio.

Tuttavia, sembra che il Pujades, già in condizioni “ordinarie”, agisse non di rado in autonomia nella gestione del debito fluttuante, emettendo, per conto della corte, atti caratterizzati da rilevanza giuridica. Nel marzo del 1446, essendo, evidentemente, giunto a scadenza il titolo di credito regio, autorizzò il mercante Francesco Masi a vendere al miglior offerente («qui dará més»), per conto della corte, tramite qualche sensale (*corredor*), tre drappi di broccato da lui detenuti quale pegno di un prestito di 3.600 ducati che aveva concesso alla corona, in modo, evidentemente, da saldare così

¹⁶⁸⁷ ARV, MR, 8791, ff. 137v-138v. Complessivamente l'operazione costò alla corte 60 ducati, ossia il 12% del “prestito” (*ibidem*).

una parte del debito. Il tesoriere legittimava il mercante, se non si fosse trovato un acquirente entro tre giorni, a incamerare come propri tali beni, il cui valore complessivo fu stimato in 130 ducati¹⁶⁸⁸.

4.1 LA GESTIONE DEL DEFICIT DI CASSA

Per far fronte a più o meno momentanei bisogni di cassa, il Pujades rilasciava promesse di pagamento (albarani) a nome proprio, a breve o medio termine. Esse presentavano generalmente soltanto la sottoscrizione autografa del tesoriere «M. Pujades, en nom propi». Il formulario era costante: recava l'indicazione del creditore, la scadenza e l'importo del titolo¹⁶⁸⁹.

Il 21 ottobre del 1446 la scrivania di razione rilasciò un albarano di circa 500 ducati al mercante di Perpignano Pere Dezbrì, dal quale la corte aveva acquistato una partita di panni¹⁶⁹⁰. Non disponendo dei fondi necessari a liquidare l'albarano, il giorno seguente, il tesoriere rilasciò al mercante, per sua «maior seguretat», una promessa di pagamento «en nom meu propi», caratterizzata da una scadenza di 6 mesi. Il *pagherò* fu bollato con il sigillo personale del Pujades («de les mies armes»), il quale, a garanzia del pagamento, impegnava «tots mos bens propis»¹⁶⁹¹.

Assumendo su di sé l'onere del pagamento, il tesoriere liberava, giuridicamente, la corte dall'obbligazione nei confronti del creditore. Essa, però, diveniva debitrice verso il tesoriere. In questo senso, il Pujades iscrisse in bilancio, in uscita, l'importo, in modo da poter essere risarcito, in ultima istanza, in seguito alla formulazione del saldo da parte dei revisori dei conti. Il tesoriere dichiarò esplicitamente di aver pagato l'albarano della scrivania di razione

¹⁶⁸⁸ ARV, MR, 9405, img. 2.

¹⁶⁸⁹ Gli albarani del Pujades ci sono pervenuti nella registrazione realizzatane in tesoreria, insieme ad altri titoli di credito emessi dal tesoriere, soprattutto lettere di cambio. Queste sono già state in parte studiate da Henry Lapeyre e da David Igual Luis (LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., in particolare pp. 107-109; Igual, «Entre Valencia...», in particolare pp. 116 sgg.). Il libro fu consegnato al maestro razionale del Regno di Valenza ai fini della rendicontazione (ARV, MR, 9405; al riguardo si veda anche *infra*).

¹⁶⁹⁰ ARV, MR, 8791, ff. 16r-16v.

¹⁶⁹¹ Napoli, 22 ottobre 1446. «Yo Matheu Pujades itc., en nom meu propi promet donar e pagar a'n Pere Aybrì, mercader de Perpenyà, del dia present a sis mesos continuus e primer vinents quatrecent-novant-tres duc. dos tr. deu gr., ço és CCCCLXXXIII d. II tr. X gr., los quals son per lo preu de XXXXVII pezes de drap de Sanct Jacme, a rahó de X duc. II tr. X gr. la peza, los quals draps me haveu ja liurats. E perço, a maior seguretat vostre, me oblich tots mos bens propis e us ne faç fer la present poliça sot-scrita de ma propria mà e segellada ab los segell de les mies armes» (ARV, MR, 9405, s.n.). Per le promesse di pagamento rilasciate dal Pujades, lo stesso giorno, a Nicolau Viader ed a Bernardo Sabater e, il 4 novembre, a Johan Ysalguer, per le partite di panni acquistate, cfr. *ivi*, s.n.

en aquesta forma, que liu fiu albarà propri de mia mà¹⁶⁹².

Generalmente, il tesoriere liquidava le promesse di pagamento emesse a proprio nome con i primi proventi dell'ufficio, distruggendo il titolo di credito contestualmente al pagamento: al margine della registrazione di un albarano rilasciato dal Pujades, a febbraio, a Felip de la Cavalleria, da cui era stato acquistato un panno di broccato, una nota precisa: «fou pagat per mans de Çanoguera e l'albarà en sa forma fou lacerat idò canc(ellat)»¹⁶⁹³.

Il rischio in cui incorrevano i funzionari regi che contraevano obbligazioni di vario genere “a proprio nome” emerge meglio prendendo in considerazione i casi in cui, per coprire momentanei scompensi di cassa, essi contrattavano con i banchieri in qualità di pubblici ufficiali, al fine di consentire loro di avvalersi dei prestiti concessi direttamente sugli introiti di questa che di lì a poco avrebbero incassato. Ad esempio, nel novembre del 1447, il Miroballo fece da garante in un cambio di 4.000 ducati preso dallo scrivano di tesoreria Joan Puig per poter pagare il condottiero Sigismondo Malatesta. Mateu Pujades, insieme a Joan Olzina ed Eximen Perez Corella, promisero al banchiere di «servar-lo indempne de la dita fermança e pagar lo dit cambi ab lo interes que si seguis dels diners de la sal que procehirien llavors»¹⁶⁹⁴.

Inoltre, in un albarano con cui, nell'aprile del 1447, promise ai banchieri Nicolau Calcer e Pere Cimart di pagare loro, con i primi proventi della rata di agosto del focatico, i 2.000 ducati che era tenuto a versare a Luys de Perellos e, per conto di questi, al Cervelló, il Pujades si impegnava «com a tresorer del dit senyor [rey]»¹⁶⁹⁵.

Mediante l'emissione di titoli di credito a proprio nome, il Pujades gestiva anche il debito fluttuante della corte, sostanzialmente tramutando i titoli regi. Nell'aprile del 1446, i mercanti catalani Pere Agostì Alba e Joan Olivella ed il mercante pisano Pietro Gaetano ricevettero dal re, per certi prestiti, dei *debitoris* con scadenza a maggio¹⁶⁹⁶. Non avendo temporaneamente la possibilità di liquidare i titoli di credito regi, al termine di maggio il tesoriere acquisì i *debitoris* alfonsini e rilasciò ai creditori promesse di pagamento a proprio nome, con scadenza a giugno, quando furono

¹⁶⁹² ARV, MR, 8791, f. 202v. I normali impegni di spesa, invece, non erano iscritti in bilancio.

¹⁶⁹³ ARV, MR, 9405, s.n.

¹⁶⁹⁴ L'interesse fu del 4% (ARV, MR, 8791, ff. 139v-140r).

¹⁶⁹⁵ ARV, MR, 9405, img. 7. Una nota al margine della registrazione indica che il documento «fou liurat a Guillem March de Cervelló a XIII de abril» (*ibidem*).

¹⁶⁹⁶ ARV, MR, 9407, f. 21r. Sulle caratteristiche dei prestiti si veda la Tabella 1.

effettivamente liquidati¹⁶⁹⁷. Nel testo, il Pujades fa esplicito riferimento alle obbligazioni regie, da lui sostanzialmente ricontrattate, dichiarando altresì di aver acquisito i *debitoris* regi. In relazione ai 300 ducati promessi al Gaetano, ad esempio, il tesoriere ricorda come

lo dit senyor Rey vos havia fet debitori, ab lo qual vos prometia la dita quantitat restituir dentre lo dit temps, lo qual debitori vos me have(u) restituit¹⁶⁹⁸.

Inoltre, sembra che i *pagherò* del Pujades costituissero titoli di spesa di per sé esecutivi presso i banchi al servizio della corona: in quello rilasciato al Gaetano, il Pujades precisava di fargli “detta piana”, la quale, in questo caso, doveva essere l’ordine rivolto al banchiere, formalizzato all’interno del contratto, di effettuare il pagamento alla scadenza, in contanti o per accredito¹⁶⁹⁹. Ciò spiegherebbe perché gli albarani del Pujades siano generalmente definiti anche *poliçe*: il termine, infatti, da volgarizzazione di *apodixa*, ossia ricevuta, nel Quattrocento passò ad indicare anche l’assegno bancario, ossia l’ordine di pagamento tratto dal depositante sul banchiere¹⁷⁰⁰.

Gli assegni tratti dal tesoriere erano liquidati dai banchi anche mediante la concessione di anticipazioni sui proventi della corte che essi erano destinati a riscuotere. Bernat de Requenses e Luigi Caracciolo prestarono al re rispettivamente 500 e 300 ducati. In mancanza, evidentemente, della copertura finanziaria necessaria a liquidare i *debitoris* regi, il Pujades rilasciò loro un *pagherò* a proprio nome, con scadenza a giugno, il cui pagamento fu rimesso ai banchi, rispettivamente, del Cimart e del Miroballo¹⁷⁰¹. Quest’ultimo liquidò il titolo concedendo al tesoriere un’anticipazione sui proventi abruzzesi del monopolio del sale. Al margine della registrazione dell’albarano del Pujades, una nota infatti chiarisce:

Forien pagats al dit [Loys] e forien manlevats del dit micer Loys sobre la sal d’Abruço¹⁷⁰².

¹⁶⁹⁷ Cfr. ARV, MR, 9407, f. 227r, 228v. Anche al margine delle registrazioni degli albarani del tesoriere una nota chiarisce «fou pagat» (ARV, MR, 9405, img. 3).

¹⁶⁹⁸ *Ibidem*.

¹⁶⁹⁹ Secondo Del Treppo, la “detta piana” assumeva la forma del contratto quando non appariva sufficiente la garanzia di colui che faceva la detta, altrimenti era sufficiente la presenza di questi davanti al banchiere e l’accettazione da parte di quest’ultimo (DEL TREPPO, «I Catalani...», pp. 75, 80).

¹⁷⁰⁰ CUSUMANO, *Storia dei banchi...*, cit., p. 194. Si ricorda che i primi *chèques* sono stati riscontrati da Melis a partire dal 1368 (MELIS, *L’azienda...*, cit., p. 114).

¹⁷⁰¹ ARV, MR, 9405, s.n.

¹⁷⁰² Ivi, s.n.

Ad ogni modo, in seguito alla lunga assenza del sovrano, i *pagherò* emessi dal Pujades giunsero a godere pressoché del medesimo prestigio degli albarani autografi del re. Il 2 dicembre del 1447, il Pujades rilasciò ai mercanti di Puig Cerdà Pere e Joan Muncalla un albarano mediante il quale si impegnava a pagare loro, entro 11 mesi, 2.890 ducati per una partita di panni venduta alla corte ed un prestito di 500 ducati. Intanto, il tesoriere avrebbe potuto (o meno) «donar-vos altre albarà scrit de mà del dit senyor Rey», caratterizzato dal medesimo termine. In quest'ultimo caso- precisava il Pujades- i creditori erano tenuti a restituire il suo *pagherò*:

E vosaltres, donant-vos yo aquell, me restituhirets lo present.

Qui, la sottoscrizione autografa del Pujades, non limitata alla firma, si estese, alla stregua di certi albarani alfonsini, alla formula

en nom propri ferm e promet les coses damunt dits¹⁷⁰³.

¹⁷⁰³ Ivi, img. 18.

4.2 LA GARANZIA DEI TITOLI DI CREDITO REGI

L'impegno personale del Pujades nelle obbligazioni contratte dal re era richiesto in vari modi dai prestatori della corona. Compromettendo il proprio patrimonio, infatti, il tesoriere si sarebbe adoperato a liquidare con le prime disponibilità finanziarie della corte i titoli di credito emessi a proprio nome o da lui garantiti. D'altra parte, almeno in assenza del re, il ruolo del Pujades era decisivo nell'individuazione dell'ordine secondo cui restituire i prestiti. Nell'aprile del 1447, il mercante gaetano prestò personalmente al tesoriere («a mi propi»- scrisse l'ufficiale), *graciosament*, 1.000 ducati, affinché «fos yo pus promte a pagar-li cert cambi que li era degut». L'importo fu adoperato per sostenere le finanze della tesoreria e fu iscritto dal Pujades in bilancio, in entrata, «per tant com per lo pagament de aquella e de altra suma que devallà de deute de la cort li he donat certs draps»¹⁷⁰⁴: di fatto, a dicembre il prestito era stato restituito in panno, insieme alla parte restante di un altro debito che la corte aveva verso il Baccano¹⁷⁰⁵.

Lapeyre ha mostrato come il Pujades facesse da avallante nelle lettere di cambio spiccate dal re o da altri ufficiali regi per suo conto¹⁷⁰⁶. In caso di insolvenza di tali lettere, «concernent les finances royales»¹⁷⁰⁷, da parte dell'avallato, era il garante che ne rispondeva di fronte al datore della valuta¹⁷⁰⁸. Tali considerazioni possono essere estese anche agli altri titoli di credito emessi dal re, fin da prima della conquista napoletana. Nel maggio del 1442, il fiorentino Pietro di Gagliano prestò al Magnanimo 330 ducati. Il re gli rilasciò un *debitori* mediante il quale si impegnava a restituire il prestito con i proventi del donativo che le *Corts* aragonesi si accingevano a concedergli. Il titolo comprendeva l'ordine al tesoriere generale Mateu Pujades

que deia prestar e fer iurament e obligarse en nom propri en lo damunt-dit deute¹⁷⁰⁹.

Inoltre, il 26 agosto del 1446, Alfonso rilasciò a Pietro Gaetano un albarano autografo di circa 8.000 ducati, destinati ad essere pagati, entro sei mesi, grazie ai proventi della

¹⁷⁰⁴ ARV, MR, 8791, f. 67r.

¹⁷⁰⁵ Cfr. la registrazione del pagamento, in cui il tesoriere specifica che il prestito era stato concesso «per ops e servey de la cort del senyor Rey» (ivi, f. 476r).

¹⁷⁰⁶ LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 98. La fideiussione personale dei magistrati principali costituiva una delle più importanti garanzie concesse anche dai Comuni a propri creditori (GINATEMPO, *Prima del debito...*, p. 82).

¹⁷⁰⁷ LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 98.

¹⁷⁰⁸ DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», cit., p. 410.

¹⁷⁰⁹ ACA, RC, 2901, img. 119.

Dogana delle pecore di Puglia dell'indizione seguente. Se questi non fossero stati sufficienti, dal momento che sul medesimo cespite era già stato assegnato il rimborso di altri due creditori della corte (Pietro di Gagliano e Felip de la Cavalleria), il Gaetano sarebbe stato liquidato “in contanti” entro l'aprile del 1447¹⁷¹⁰. Tra l'altro, tale espressione induce a pensare che i debiti assegnati dal re su cespiti determinati del Regno di Napoli fossero abitualmente saldati dai banchi al servizio della corona mediante giroconto. In ogni caso, il giorno dopo, l'albarano fu sottoscritto, in qualità di garanti, da Eximen Perez de Corella, Mateu Pujades e Joan Olzina. Essi si obbligarono, mediante una comune formula di giuramento, a saldare essi stessi il debito in caso di insolvenza da parte del sovrano:

Yo [...], jur e promet a Deu e als sancts quatre Evangelis per mes mans toquats en cas que la sacra maiestat del Segnor Rey no paguas la sobre dita yo en mon nom propri pagar la sobre dita quantitat¹⁷¹¹.

Tuttavia, spesso i mutuanti richiedevano che il Pujades sottoscrivesse un'obbligazione a proprio nome separata dal titolo di credito regio. Il 5 agosto del 1446, il Magnanimo rilasciò a Joan Cesavasses un albarano autografo di 4.000 ducati¹⁷¹². Il 9 del mese, il tesoriere, in modo del tutto analogo al re, giurò ponendo la mano destra sui Vangeli di restituire i 4.000 ducati entro sei mesi, rilasciando al mercante una promessa di pagamento a nome proprio autografa! Si noti come per la sua nota dimistichezza con le espressioni tecniche delle lettere di cambio, il Pujades dichiarò di obbligarsi «com a principal prenedor»:

Yo Matheu Pujades me oblich en nom propri meu e com a principal prenedor pagar a vos dit Johan Cesavasses dins lo terme demunt-scrit los damunt-dits quatre milia ducats e-us jur sobre los sancts quatre Evangelis de la mia mà dretha corporalment corporalment toquats¹⁷¹³.

¹⁷¹⁰ ACA, 2940 img. 31-32. Sul Gaetano cfr. TRASSELLI, *Note...*, p. 10.

¹⁷¹¹ Il testo ci è giunto nella registrazione della tesoreria, dove un'annotazione indica che il titolo era stato riportato *In albar(anis) maiestatis Regis I°* (ARV, MR, 9566, f. 35v).

¹⁷¹² Il mercante aveva versato al re stesso un prestito di 2.000 ducati per acquisire un credito anteriore, del medesimo importo, che costituiva la parte restante di 6.000 ducati anteriormente assegnatigli su una colletta del Regno di Sardegna (ACA, RC, 2940, img. 31; ARV, MR, 9408, f. 33r).

¹⁷¹³ Non comprendo bene, invece, cosa intendesse l'ufficiale dichiarando di farne “detta piana” da mercante a mercante: «e encara, a maior seguretad vostra, vos ne fas d'açi dita plana de mercader a mercader». La scadenza è indicata da una nota posta al margine della registrazione: «a temps de VI meses» (ARV, MR, 9405, s.n.).

Il 16 giugno del 1447, Francesco Morosini ricevette da Alfonso, ormai lontano da Napoli, un albarano autografo di 2.700 ducati, destinati ad essere pagati entro 11 mesi¹⁷¹⁴. Il 22 del mese, il tesoriere emise in favore del mercante veneziano una promessa di pagamento a proprio nome, mediante la quale si impegnava a saldare il debito nel termine stabilito «en cas que per lo senyor Rey no-us fosen stata pagats»¹⁷¹⁵. Anche Pere Salt, il quale, come è stato visto, nel settembre del 1446, concesse al re un prestito di 1.000 ducati, destinato ad essere restituito entro otto giorni dall'eventuale ritorno nel Regno del procuratore reale di Maiorca Joan Alberti, richiese anche al Pujades un albarano autografo con cui si obbligasse a saldare egli stesso il debito in caso di anticipato proscioglimento dell'ufficiale¹⁷¹⁶.

4.2.1 PER IL BUON ESITO DEGLI AFFARI DEI MERCANTI

Gli uomini d'affari legati alla corte richiedevano l'obbligazione personale del Pujades anche al fine di meglio garantire il buon esito di operazioni commerciali e finanziarie fondate sul trasferimento dei crediti contratti con il sovrano¹⁷¹⁷.

Il 6 maggio, il mercante di Perpignano Jaubert Seguer vendette alla corte una partita di panni, dal costo di oltre 5.000 ducati, e concesse altresì alla tesoreria un prestito di 2.000 ducati¹⁷¹⁸. Tre giorni dopo, il Seguer, prendendo parte al sistema del "lascia o raddoppia", prestò alla tesoreria altri 500 ducati, al fine di acquisire un credito cedutogli da un terzo, Jacme de Sala¹⁷¹⁹. Il 13 maggio, Guillem March de Cervelló prestò al sovrano 2.000 ducati, ricevendo un albarano autografo di 3.000 ducati, in quanto comprensivo, come è stato visto, di una grazia di 1.000 ducati¹⁷²⁰. Il Cervelló trasferì parte del credito al Seguer e, il 24 maggio, richiese al Pujades di impegnarsi a nome proprio a corrispondere a questi, per suo conto, 1.000 dei 3.000 ducati dovutigli dalla

¹⁷¹⁴ ACA, RC, 2940, img. 68.

¹⁷¹⁵ ARV, MR, 9405, img. 11.

¹⁷¹⁶ Napoli, 6 settembre 1446: «Yo Matheu Pujades, en mon nom propri jur a Deu e als sancts quatre Evangelis per mas mans corporalment toquats pagar a vos en Pere Salt aquells mil duc. que haveu prestat al senyor Rey d'aquí al vuyten jorn que mossèn Johan Alberti serà arribat aquí, axí que, VIII jorns après sia arribat lo dit mossèn Alberti, yo sia tengut dar-vos dits M(il) duc.» (ARV, MR, 9566, f. 35r).

¹⁷¹⁷ Al riguardo si veda anche Ryder, «Cloth...», cit., pp. 12-13.

¹⁷¹⁸ Cfr. ACA, RC, 2940, img. 58. Per la registrazione dei panni e del prestito acquisiti dalla tesoreria cfr. ARV, MR, 8791, ff. 87r-87v e 94v.

¹⁷¹⁹ ACA, RC, 2940 img. 59. Per la registrazione del prestito cfr. ARV, MR, 8791, f. 85v.

¹⁷²⁰ ACA, RC, 2940 img. 63.

corte¹⁷²¹. A sua volta, il Cervelló legittimò il Pujades a trattenere i 1.000 ducati dall'importo che avrebbe dovuto versargli, apponendo al *pagherò* del tesoriere la seguente scrittura:

Yo G(uille)m March Servelló so content he oblic(h) dels III^a duc. del albarà que a (us) retenga mil duc. lo dit [...] mossèn Matheu Pujades per la promesa que per mi fa dels dits M. duc. al desús dit Jaubert Seguer.

Tra l'altro, è probabile che l'intera vicenda si fondasse su accordi presi preliminarmente tra tutti i soggetti coinvolti: fu anche la prospettiva di incassare i prestiti del Seguer ad indurre il Magnanimo a concedere al Cervelló una grazia tanto cospicua. Inoltre, questi cedette poi i restanti 2.000 ducati al Miroballo, come precisa l'annotazione

vol lo dit Cervelló que los II^m prenga Johan de Mirabal, que·ls·hi ha promes per ell¹⁷²².

Il 17 giugno, la compagnia fiorentina di Antonio Bucelli, partecipando del meccansimo del "lascia o raddoppia", concesse ad Alfonso un prestito di circa 1.000 ducati, ottenendo da lui un albarano autografo, destinato ad essere liquidato entro sette mesi¹⁷²³. Pochi giorni dopo, il 22 giugno, il credito fu ceduto a Jacme Pardó al cospetto di un notaio della tesoreria ed al Pujades fu richiesta una promessa di pagamento a proprio nome, con cui si impegnava a restituire egli stesso il prestito nel termine stabilito in caso di mancato rimborso da parte della corte¹⁷²⁴.

¹⁷²¹ ARV, MR, 9405, s.n. Tra l'altro, per i restanti 2.000 ducati il Cervelló richiese l'avallo del Miroballo, considerato che il re gli giurò che avrebbe fatto in modo che «tu no pagaras aquellos dosmil duc(ados) de que fazes por mi obligación al Cervelló» (ACA, RC, 2940, img. 64).

¹⁷²² ARV, MR, 9405, s.n.

¹⁷²³ L'azienda fiorentina era intenzionata a recuperare un credito che Bartolino di Dono e Francesco d'Antonio avevano presso la corte alfonsina per una lettera di cambio liquidata soltanto in parte (ACA, RC, 2940, img. 69).

¹⁷²⁴ ARV, MR, 9045, img. 12. Gli atti di cessione erano redatti o quantomeno notificati in tesoreria in modo da evitare che i titoli di debito fossero rimborsati al cessionario.

4.3 IL FINANZIAMENTO DEL DISAVANZO

Soprattutto in seguito alla partenza del Magnanimo, per finanziare il *deficit* di bilancio, il Pujades, d'accordo con il sovrano, contrasse una serie di debiti, obbligandosi a nome proprio. I modi individuati affinché essi fossero saldati con i proventi della corona, senza che ricadesse sul tesoriere l'onere del pagamento effettivo, furono tali da dare origine ad una singolare commistione tra le private disponibilità del Pujades e le finanze regie da lui gestite.

4.3.1 LO SCOPERTO DI CONTO

Innanzitutto, il Pujades ricorse, «en nom propi», allo scoperto di conto presso il banco Miroballo. Nel maggio del 1447, il tesoriere giunse ad essere debitore nei confronti del banchiere, e, quindi, creditore della corte, di circa 9.000 ducati. Avendo il Pujades ricevuto le anticipazioni per finanziare il *deficit* di bilancio della tesoreria, il Magnanimo rilasciò al Miroballo una promessa di pagamento di 12.000 ducati, comprendente anche il debito che il tesoriere aveva maturato nei suoi confronti¹⁷²⁵. In questo modo, il re cancellò il debito nei confronti del Pujades, trasferendolo al Miroballo, per cui il tesoriere scritturò l'importo in entrata nel proprio rendiconto, attribuendolo al sovrano stesso:

Ítem pos en rebuda del dit senyor Rey, per ço com per mi los ha promés pagar a'n Joan de Mirabal, banquer de la ciutat de Nàpols, al qual yo·ls devia per compte propi que havia entre mi e ell [...] e pagà·ls·hi lo dit senyor en aquesta forma, que li ha fet albarà propi de quantitat de XII^a duc., en los quals és compresa la dita quantitat [...] ¹⁷²⁶.

A giugno, il re rilasciò al Miroballo un nuovo albarano con cui si impegnava a pagargli altri 3.600 ducati «que yo devya a mi thesorero»: anche questi furono iscritti dal Pujades in entrata nel bilancio della tesoreria¹⁷²⁷.

È curioso come il Pujades definisca il denaro di cui disponeva sul conto corrente aperto presso il banco Miroballo come «diners meus». Nel gennaio del 1447, il Miroballo prelevò dal conto del Pujades circa 106 ducati e mezzo, per le spese pagate per il protesto di un cambio, che, a quanto sembra, aveva contratto a proprio nome per conto

¹⁷²⁵ ACA, RC, 2940, img. 64.

¹⁷²⁶ ARV, MR, 8791, ff. 74r-74v.

¹⁷²⁷ Ivi, f. 148r. Per l'albarano alfonsino cfr. ACA, RC, 2940, img. 69.

del re. Il tesoriere iscrisse in bilancio l'uscita in favore del banchiere, spiegando come questi l'avesse

volgut retenir de diners meus per lo interes que diu hauria pagat per lo senyor Rey per un cambi de II^a duc. de Barthomeu Serralla que hauria¹⁷²⁸.

4.3.2 IL CAMBIO TRAIETTIZIO

Il Pujades finanziò il disavanzo soprattutto prendendo denaro cambio a nome proprio. Indirizzate a vari ufficiali regi degli stati iberici della Corona, le lettere erano destinate, però, ad essere liquidate mediante fondi pubblici.

Tuttavia, bisogna precisare che, oltre che come strumento creditizio, Mateu Pujades adoperava la lettera di cambio come mezzo di trasferimento a Napoli dei fondi percepiti dalla corona nella penisola iberica. Nell'agosto del 1447, il Magnanimo ingiungeva a Perot Mercader, percettore generale delle pecunie della corte, di pagare, grazie al resto dei proventi della prima rata del sussidio papale, tra l'altro, i 3.000 ducati, insieme ai relativi "interessi",

«del cambi que lo dit nostre tresorer ha pres o pendrà en Napsols per haver allí comptants los dits III^a ducats»¹⁷²⁹.

4.3.2.1 IL CRÈDIT DEL TESORIERE

Con gli uomini d'affari il tesoriere, probabilmente anch'egli vicino all'ambiente mercantile, trattava alla pari. Nell'aprile del 1447, acquisì *pro soluto* (nel senso che si assunse il rischio di inadempimento) un credito di Guillem Marc de Cervelló, purché questi gli concedesse un cospicuo prestito di 1.400 ducati. Infatti, nel dicembre del 1445 Giovanni Ventura, a Barcellona, avrebbe dovuto riscuotere un credito di 3.112 libbre e 10 soldi, che non fu liquidato¹⁷³⁰. Il credito fu acquisito da Guillem de Casa-sàgia, il quale ne cedette poi un terzo a Riccardo Davanzati ed un terzo al Cervelló. Questi cedette, appunto, al tesoriere la propria parte a suo *càrrech e risch*, dinanzi ad un notaio della tesoreria. Il Pujades spiccò quindi una lettera di cambio equivalente alla quota acquisita (1.037 libbre e 10 soldi) all'ufficiale regio Joan Cerdà, a Barcellona, in favore

¹⁷²⁸ ARV, MR, 8971, f. 286r. Le spese del ricambio corrisposero, quindi, a circa il 5% dell'importo della lettera.

¹⁷²⁹ ACA, RC, 2718, img. 350.

¹⁷³⁰ Come è stato detto nel capitolo IV, Giovanni Ventura, insieme a Riccardo Davanzati, rappresentava a Barcellona la compagnia de' Medici.

di due corrispondenti del Cervelló. Il Cervelló, da parte sua, concesse al tesoriere un prestito di 1.400 ducati. Questi gli rilasciò una promessa di pagamento in nome proprio, mediante la quale si impegnava a restituire la somma, entro sei mesi, ai banchieri Nicolau Calcer e Pere Cimart per conto del Cervelló, che glieli aveva prestati

per rahó que he pres a mon càrrech e risch hun terç que ell havia de III^m cent XII ll(iure)s X sol(ido)s que en Guillem de Casasaga havia fet al dit Guillem March de Cervelló e Riccardo Davançati, que lo primer de deembre era pagador a Barchinona a Johan Ventura¹⁷³¹.

A volte, le lettere di cambio erano destinate ad essere liquidate grazie ai proventi di determinati cespiti della corona, generalmente futuri, che il re assegnava ufficialmente al Pujades! Questi si rivolgeva anche a terzi, soprattutto agli stessi ufficiali della tesoreria, affinché contraessero cambi a proprio nome, sempre rimettendone il pagamento sui cespiti regi a lui assegnati. Tra i trattari compaiono anche mercanti-banchieri, ai quali probabilmente era affidata la riscossione di alcuni tributi. Nel marzo del 1446, ad esempio, Francesc Çanoguera prese del denaro a cambio a nome proprio, spiccando una lettera a Jacme de Casa-sàgia, a Barcellona: nel testo, l'ufficiale di tesoreria dichiarava come

jatsia les presents letres de cambi sien fetes per en F. Çanoguera, és ver emperò que son per fets del tresorer.

Il Pujades figurava nell'obbligazione «com a principal prenador, en nom propri»¹⁷³².

Nel giugno del 1447, il Magnanimo assegnò al Pujades sia 7.000 ducati sul “donativo” che le comunità dei giudei del Regno d'Aragona gli avevano offerto per il riconoscimento di certi capitoli, sia 3.000 ducati sulla prima rata del sussidio di 40.000 fiorini concessogli dal papa, la cui riscossione era prevista a partire da ottobre¹⁷³³.

Già a maggio, Alfonso aveva avvisato il percettore della *governació* del Regno d'Aragona Andreu de Capdevila che il Pujades gli avrebbe spiccato cambi fino a 7.000 ducati. Il re gli ordinò di chiedere alle *aljames* ebraiche di anticipare «lo que muntaran los dits cambis», garantendo loro che la cifra sarebbe stata poi scontata dall'importo concordato per il donativo, di entità maggiore. Il sovrano gli annunciava altresì che al riguardo gli avrebbe scritto lo stesso tesoriere, al quale, tra l'altro, egli chiedeva di

¹⁷³¹ Il tesoriere chiarisce altresì che «era lo seu terç I^mXXXVII ll(iure)s X sol(ido)s, dels quals m'ha fet loch e cessió per sa part» (ARV, MR, 9405,s.n.). La lettera di cambio è *ibidem*.

¹⁷³² La lettera è riportata in LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 131.

¹⁷³³ ACA, RC, 2940, img. 69.

credere «axí propriament com si per nostres letres vos ho scriviem»¹⁷³⁴. Il re concludeva la lettera raccomandando all'ufficiale di fare in modo che i cambi non tornassero indietro, in quanto ciò avrebbe comportato, oltre che, ovviamente, «gran interes e dan»,

abatiment de nostre crèdit e del dit tresorer¹⁷³⁵.

4.3.2.2 VERSO L'ACCUSA DI MALVERSAZIONE

In seguito alla morte del tesoriere, l'omonimo figlio, sul quale, come sappiamo, ricadde l'onere della rendicontazione, non fu in grado di acquisire una piena conoscenza delle somme prese a cambio dal padre sui cespiti assegnatigli dal re. Esse, infatti, non sono indicate nel libro in cui il tesoriere registrò le lettere studiate da Henri Lapeyre e David Igual Luis¹⁷³⁶. Mateu Pujades *junior*, infatti, iscrisse in bilancio, in entrata, l'importo dei cespiti, i quali ammontarono complessivamente a 12.870 ducati. Secondo quanto era stato informato, essi erano stati assegnati al Pujades dalla corte

per pagar cambi e altres deutes que hagues fet en nom propi per ops e servey de la cort del dit senyor¹⁷³⁷.

Si trattava di 5.870 ducati (dei 7.000 originariamente assegnatigli) del donativo delle *aljames* ebraiche dell'Aragona (Andreu de Capdevila aveva versato i restanti 1.130 ducati a Pere de Capdevila) e di 7.600 ducati del sussidio ecclesiastico, di cui 4.600 pagati dagli abbatì di Valldigna e di Santa Croce e 3.000 dagli arcivescovi di Saragozza e di Terragona. Mateu Pujades *junior* avrebbe dovuto verificare l'importo, esaminando i conti di coloro che avevano incassato i cespiti "assegnati" al padre ed ai quali era stata rimessa la liquidazione dei cambi. Egli, infatti, si riservava di poter modificare in futuro l'entrata

com encara no haia pogut haver los comptes de aquelles qui són stats en les parts de Catalunya, rebedors per lo dit son pare de les dits quantitats assignades a ell per lo dit Senyor¹⁷³⁸.

¹⁷³⁴ ACA, RC, 2718, img. 325-326.

¹⁷³⁵ *Ibidem*.

¹⁷³⁶ Per tali lavori si veda *supra*.

¹⁷³⁷ ARV, MR, 8791, ff. 149r-149v.

¹⁷³⁸ *Ibidem*.

Allo stesso tempo, l'erede pose a rendiconto gli "interessi" dei cambi, contabilizzandoli tra le uscite, secondo il metodo della partita di giro, come esplicita la posta stessa¹⁷³⁹. Si trattava degli interessi che egli

trobà que hauria pagat e fet pagar lo dit tresorer son pare en les partes de Catalunya e de València per interesos de cambi axí per ell en son nom propi presos com per altres a instancia sua per ops e servey de la cort del senyor Rey e serien stats pagats de peccúnies a ell per lo dit senyor en les parts de Catalunya e de València assignades per pagament en alguna part dels dits cambis que ell remolcava en nom propi¹⁷⁴⁰.

Già nell'aprile del 1446, in condizioni "ordinarie", Mateu Pujades aveva contratto a nome proprio, per conto della corte, una serie di cambi su un cespite assegnatogli dal sovrano. In particolare, spiccò lettere per 6.000 ducati sui proventi di una colletta che certi privati di Maiorca erano tenuti a versare alla corona. Alla fine del mese, il luogotenente dello scrivano di razione Ramon Vidal fu inviato nel Regno con il compito specifico di esigere il tributo e liquidare i cambi, ma morì prima di espletare l'incarico, che ricadde sul procuratore generale. Tuttavia, questi liquidò le lettere del tesoriere generale soltanto per 2.500 libbre maiorchine, equivalenti a 2.082 ducati. Mateu Pujades *junior* iscrisse in entrata l'importo in un certo senso "assegnato" al padre

de mossèn Johan Albertí, procurador real de Mallorca, los quals, segons lo dit hereu és informat, hauria rebut {lo dit tresorer} de la assignació que lo dit senyor havia feta per los VI^a duc. que pres per ops de la cort a cambi en nom propi en lo mes de abril del any MCCCCXXXVI sobre les peccúnies que devia exhigir per la cort en Ramo(n) Vidal quondam, loctinent de scrivà de ració del dit senyor, de alguns singulars de Mallorca, les quals peccúnies no foren exhigides per lo dit en Ramon Vidal per ço com se morí ans de exercir la dicta collecta, de que vengué lo càrrech de exhigir les dites peccúnies al dit procurador real, de les quals solament ne assignà al dit tresorer II^aD llivres mallorquines, que valen [...] ¹⁷⁴¹.

Come è stato accennato, in alcuni casi, il Pujades si rivolgeva agli ufficiali della tesoreria oppure al Cervelló, affinché contraessero cambi a nome proprio. Essi, però, ricevevano dal tesoriere, «per indempnitat llur», garanzie tali da assicurare che egli stesso avrebbe provveduto alla liquidazione delle lettere, se fossero tornate indietro. Di fatto, numerose delle lettere spiccate o avallate da Mateu Pujades furono protestate e ricambiate¹⁷⁴². Non disponendo dei fondi necessari alla loro liquidazione, il tesoriere

¹⁷³⁹ Gli interessi, infatti, figuravano tra le spese «per ço com de les dites peccúnies assignades lo dit hereu ne fa entrada» (ARV, MR, 8791, f. 472r). La registrazione è incompleta in quanto, come aveva dichiarato nella posta d'entrata, il Pujades non aveva ancora piena contezza dei trattari.

¹⁷⁴⁰ Ivi, ff. 471v-472r.

¹⁷⁴¹ Ivi, ff. 149v-150r.

¹⁷⁴² Già Lapeyre ha rilevato che parte (29) delle lettere emesse dal Pujades furono ricambiate.

fronteggiò i ricambi emettendo nuove lettere di cambio, come le numerose spiccate «per los recambis de Mallorques»¹⁷⁴³ e limitandosi a pagare soltanto gli “interessi” del protesto. Il figlio, infatti, registrò le somme che

trobà lo dit hereu per lo dit tresorer quondam pare seu ésser pagats per interesos de cambi per ell presos {en Nàpols} en nom propi, encara per en Guillem March Cervelló, Barthomeu Soler, Johan Granollers, Jacme Gil, Johan Puig, Lorenç Belluga hi encara per alguns altres qui a instància e pregàrias del dit tresorer los prenien en llur nom propi per ops e servey de la cort del dit senyor, ab alguna seguretat que lo dit tresorer los feya a part per indemnitat llur¹⁷⁴⁴.

Quasi 3.796 ducati erano stati pagati dal Pujades per giroconto: in relazione ad essi, il figlio rese gli atti dei protesti, certi resoconti dei prestatori (le lettere di cambio erano rimaste in loro possesso) e l'estratto conto bancario¹⁷⁴⁵. Il resto fu contabilizzato dall'erede in un'uscita separata. Si riservò altresì di poter porre a rendiconto eventuali ulteriori interessi che avesse trovato essere stati pagati dal padre per i cambi spiccati da lui o per sua richiesta. Più precisamente, egli fece

protestació sp(r)essa que puga metre en lo present compte tots altres interessos que ultra los que posa de present trobarà verdaderament ésser pagats per lo dit son pare per causa dels dits cambis presos per servey de la dita cort¹⁷⁴⁶.

Entrambi gli elenchi ricordano il datore della valuta, il montante, la piazza di rimborso e, appunto, l'“interesse” pagato dal tesoriere per il ricambio: dalla loro analisi, risulta che il Pujades aveva preso a cambio in nome proprio ben 94.850 ducati¹⁷⁴⁷. È possibile che parte del denaro fosse stata impiegata dal tesoriere per ragioni personali, considerato che i suoi eredi furono condannati a restituire alla corte 53.000 ducati¹⁷⁴⁸.

Erano probabilmente lettere di cambio spiccate per ragioni private quelle indirizzate al nipote Tomàs, banchiere valenzano¹⁷⁴⁹, registrate nel libro consegnato al maestro

¹⁷⁴³ LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 106.

¹⁷⁴⁴ ARV, MR, 8791, ff. 461v-468 r.

¹⁷⁴⁵ Ivi, f. 468r.

¹⁷⁴⁶ Ivi, ff. 461v-468r. Cfr. anche ivi, f. 469v.

¹⁷⁴⁷ La voce che contabilizza il pagamento al Miroballo di quasi 13 ducati per l'“interesse” relativo alla metà del montante di un cambio destinato a Palermo non riporta l'importo della lettera (ivi, f. 468r). Considerando che il tasso di cambio praticato dal banchiere per quella piazza era del 15% del capitale, ho ipotizzato che la somma fosse di 86 ducati circa, arrotondandola per difetto ad 80 ducati.

¹⁷⁴⁸ Non è possibile stabilire di quanto l'importo preso a cambio in nome proprio superasse il *deficit* di bilancio, in quanto non disponiamo dei dati dell'amministrazione napoletana del Pujades relativi al secondo semestre del 1445, quando esercitava l'attività di cassa al seguito della corte sul campo di battaglia, oltre che, come sappiamo, delle entrate dei mesi di luglio ed agosto del 1446.

¹⁷⁴⁹ IGUAL, «Los agentes...», cit., p. 13.

razionale del Regno di Valenza probabilmente al fine di consentirgli di stimare il danno procurato all'erario regio dal tesoriere. I cambi erano contratti secondo modalità analoghe alle obbligazioni stipulate per servire la corona. Nell'aprile del 1446, ad esempio, Mateu Pujades prese a cambio 4.050 libbre barcellonesi dal Miroballo, spiccando tre lettere olografe al nipote Thomàs, in favore di Lorenzo Taquino e Filippo Strozzi¹⁷⁵⁰. Contestualmente rilasciò al banchiere, a sua *cautela*, una solenne promessa di pagamento autografa, a proprio nome, «a Dèu e als seus sants quatre Evangelis corporalment per les mies mans toqats», impegnandosi a restituire egli stesso il “prestito”, nel caso in cui il nipote non avesse onorato la lettera entro il 10 ottobre¹⁷⁵¹. Dell'importo non vi è traccia nei bilanci della tesoreria, così come, d'altra parte, di altri cambi presi dal Pujades per finanziare il *deficit* di bilancio, in quanto, come è stato visto, l'erede non ne aveva piena contezza. Tra il 1445 ed il 1446, ad esempio, il tesoriere generale emise tre lettere di cambio «per pagar les cambis de la hobra del Castell Nou»¹⁷⁵², di cui non si riscontra alcuna menzione nei conti.

Fatto sta che nel 1452 ebbe inizio la confisca dei suoi beni fino al concorrere dell'importo dovuto alla Corona. La questione andrebbe approfondita attraverso uno studio mirato ed organico di tutte le superstiti lettere di cambio del Pujades.

Della confisca (*execució*) fu incaricato il percettore generale delle pecunie della corte Miquel Bru. Ad agosto, il Magnanimo comunicò all'abate di Poblet, elemosiniere (*almoyner*) di corte, di aver ordinato al Bru di pagargli proprio grazie agli introiti della confisca dei beni del Pujades i 3.000 fiorini che avrebbe dovuto ricevere dal tesoriere generale Perot Mercader per le spese connesse alla costruzione della cappella del monastero di Poblet consacrata alla Vergine ed ai santi Michele e Giorgio, in cui, come è noto, il monarca avrebbe voluto essere seppellito¹⁷⁵³. Forse per risarcire la monarchia, Mateu Pujades cedette la signoria di Catarroja, ereditata dal padre, alla vedova di tale Gilabert Sanoguera¹⁷⁵⁴.

¹⁷⁵⁰ ARV, MR, 9405, img. 8.

¹⁷⁵¹ *Ibidem*.

¹⁷⁵² Lapeyre, «Alphonse V...», cit., p. 106.

¹⁷⁵³ ACA, RC, 2721, img. 78-79. Sulle volontà testamentarie di Alfonso si veda F. SENATORE, «Le ultime parole di Alfonso il Magnanimo», in VITOLO (a cura di), *Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo...*, cit., pp. 247-270.

¹⁷⁵⁴ Non conosciamo qual è la frode da questa commessa nell'ambito dell'acquisto del feudo, alla quale farà riferimento il futuro Giovanni II in una lettera, con cui nel 1463, ordinò al luogotenente generale e governatore del Regno di Valenza Pedro de Urrea di indagare su di essa (ARV, RC, 286, ff. 172v-173r).

In ogni caso, i discendenti del Pujades godettero della protezione della monarchia anche dopo la sua condanna. Nel 1453, re Giovanni ordinò alla badessa del monastero dei frati minori di Xátiva di accogliere in convento una figlia di Matheu, Isabel¹⁷⁵⁵. L'anno successivo, il Magnanimo stesso acconsentì alla vendita di una casa situata nella parrocchia di San Tommaso in favore di Miquel Pujades¹⁷⁵⁶.

Lo stesso Alfonso mantenne legami affaristici con Mateu Pujades iunior. Nel 1449, questi, a Napoli, prese del denaro a cambio su Valenza «pro negociis suis»¹⁷⁵⁷. Nella lettera di cambio, il Magnanimo figurava come principale garante, per cui, nel caso in cui questa non fosse stata onorata dal corrispondente del Pujades, il creditore avrebbe proceduto ad avvalersene sulla corte. Il 12 maggio, il re scrisse al baiulo generale del Regno di Valenza affinché, nel caso in cui la lettera fosse stata a lui presentata, confiscasse i beni del Pujades fino al concorrere dell'importo pagato¹⁷⁵⁸.

Certo è che la condanna *post mortem* non diede all'ufficiale la possibilità di contestare l'accusa di malversazione ai danni dello stato.

Nel 1481, l'importo che il Pujades era stato condannato a pagare alla corte non era stato ancora restituito completamente. Ferdinando il Cattolico restituì ad un nipote di Mateu, Nicolás Pujades, i beni confiscati al nonno che erano rimasti ancora nelle disponibilità della corte¹⁷⁵⁹.

4.3.3 I CAMBI DELLA TESORERIA

Come è stato visto in relazione ad altri personaggi che stipulavano obbligazioni personali per servire la corona, gli ufficiali della tesoreria che contraevano a proprio nome cambi per conto della corte potevano essere tutelati dal rischio del pagamento effettivo dal sovrano stesso, il quale generalmente prometteva al datore di liquidare lui stesso il cambio in caso di protesto, insieme agli interessi che ne seguivano. Il 6 maggio del 1447, l'ufficiale di tesoreria Jaume Gil, «de ordinació del senyor Rey e per necessitat e servey de la sua cort», prese a cambio a nome proprio dal mercante catalano Joan Sánchez 4.000 ducati, spiccando tre lettere di cambio al mercante barcellonese

¹⁷⁵⁵ ARV, RC, 273, ff. 34r-34v.

¹⁷⁵⁶ ARV, RC, 258, ff. 139v-140v, img. 149-150.

¹⁷⁵⁷ Vedi nota seguente.

¹⁷⁵⁸ ARV, RC, 456, f. 15v, img. 19.

¹⁷⁵⁹ ARV, RC, 305, ff. 114v-117r.

Bernat de Juyent¹⁷⁶⁰. Nello stesso giorno, il re rilasciò al Sánchez un albarano con cui prometteva che, in caso di protesto del cambio («tornado que sea en Nápoles»), avrebbe liquidato egli stesso la lettera ed i relativi interessi¹⁷⁶¹. Dopo una settimana, il medesimo ufficiale, sempre a nome proprio, prese a cambio dal mercante catalano Berto Agostí 2.000 ducati, spiccando tre lettere di cambio ai mercanti barcellonesi Joan e Bernat Barqueres¹⁷⁶²: il re diede la medesima garanzia¹⁷⁶³.

A giugno, le lettere di cambio emesse dallo scrivano di tesoreria Joan Puig, il quale ricevette 1.000 ducati dal fiorentino Nicolò Strozzi, furono sottoscritte, in qualità di garante, da Pietro di Gagliano: verso quest'ultimo, quindi, il re, poco dopo, si impegnò a pagare in caso di protesto del cambio¹⁷⁶⁴. Il 3 luglio, fu lo stesso Mateu Pujades ad impegnarsi, mediante un albarano a nome proprio, nei riguardi del Gagliano, per sua *cautela*, per la *sot-scrita* (l'avallo) che questi aveva posto alle lettere di cambio che il medesimo Joan Puig aveva spiccato ancora a Gabriel Berenguer, per 1.000 ducati presi nuovamente da Nicolò Strozzi¹⁷⁶⁵. In questo caso, il Pujades emise il titolo di credito soltanto in attesa dell'albarano che il re si era già impegnato a rilasciare al Gagliano¹⁷⁶⁶. L'albarano regio fu emesso il 23 luglio: cinque giorni dopo, il mercante restituì il *pagherò* del tesoriere¹⁷⁶⁷.

Riportiamo di seguito i dati di certi cambi spiccati a proprio nome dal Pujades e da altri ufficiali della tesoreria, così come sono attestati nei bilanci. In particolare, si individuano: la data della lettera; l'importo preso a cambio; il datore della valuta,

¹⁷⁶⁰ Le lettere erano destinate ad essere liquidate a ragione di 18 soldi e 6 denari barcellonesi per ducato, a 5 mesi fatte, in favore del mercante di Barcellona, Bartomeu Sant Just (ARV, MR, 8791, f. 73v).

¹⁷⁶¹ ACA, RC, 2940, img. 58.

¹⁷⁶² Il cambio fu contratto computando il ducato a ragione di 16 soldi e 6 denari barcellonesi. Le lettere dovevano essere liquidate in favore della compagnia di Tommaso Tacchini, a Barcellona (ARV, MR, 8791, ff. 73v-74r).

¹⁷⁶³ ACA, RC, 2940 img. 62

¹⁷⁶⁴ Il ducato fu computato alla miserrima ragione di 7 soldi e 4 denari per ducato, probabilmente anche perché il datore concesse alla corte una scadenza di due mesi in più dell'uso. Le lettere erano destinate ad essere pagate a Barcellona da Gabriel Berenguer a Lorenzo Tacchini e Filippo Strozzi (Lorenzo Tacchini era il rappresentante degli Strozzi a Barcellona: LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 125). Per la promessa di pagamento alfonsina cfr. ACA, RC, 2940, img. 76.

¹⁷⁶⁵ Il ducato fu preso a ragione di 16 soldi e 4 denari. I beneficiari delle lettere furono di nuovo Lorenzo Tacchini e Filippo Strozzi (ARV, MR, 8791, ff. 87v-88r).

¹⁷⁶⁶ Il tesoriere dichiarava, infatti, che la sua obbligazione sarebbe stata valida «fins a tant agau agut un albarà que lo senyor Rey nos ha promes fer per dita raó» (ARV, MR, 9405, img. 13).

¹⁷⁶⁷ Al margine della registrazione dell'albarano del Pujades si legge infatti: «lo dit albarà fou restituit a XXVIII de juliol e à cobrat albarà del Senyor Rey». Per il titolo regio, cfr. ACA, RC, 2940, img. 76.

segnalato da un asterisco si tratta di un vecchio prestatore della corte interessato ad acquisire un credito anteriore; il trattario (ossia, il corrispondente dell'ufficiale) e/o la piazza di rimborso; la scadenza della lettera e l'interesse del cambio, il quale, anche relativamente alle lettere della tesoreria era legato alla *ratio* del cambio oppure prefissato secondo una percentuale della somma ricevuta: in quest'ultimo caso, è stato posto in corsivo.

Tabella 5. Le lettere di cambio spiccate dalla tesoreria (1446)

<i>Data</i>	<i>Importo (in ducati)</i>	<i>Datore</i>	<i>Trattario/piazza</i>	<i>Termine (in mesi)</i>	<i>Interesse</i>
14 gennaio	1.350	Luys Bertran*, mercante catalano	Antonio Settimo, banchiere palermitano ¹⁷⁶⁸	4	0%
14 gennaio	1.000	Antoni Albo*, mercante catalano	Antonio Settimo, banchiere palermitano	4	0%
14 gennaio	1.000	Jaubert Seguer*, mercante catalano	Antonio Settimo, banchiere palermitano	4	0%
14 gennaio	1.000	Nicolau Calçer e Pere Cimart, mercanti-banchieri catalani	Antonio Settimo, banchiere palermitano	4	0%
27-28 settembre	2.500	Jaubert Seguer e Berto Agostì, mercanti di Perpignano	? (Barcellona)	4	5,5% ¹⁷⁶⁹
15 novembre ¹⁷⁷⁰	1.000	Giovanni Miroballo	Federico Abatella, pretore	?	?

¹⁷⁶⁸ Su di lui si vedano CUSUMANO, *Storia dei banchi...*, cit., e TRASSELLI, *Note...*, p. 10.

¹⁷⁶⁹ Il cambio fu contratto dal Pujades computando il ducato a ragione di 15 soldi ed 8 denari barcellonesi, mentre il cambio legale era di 16 soldi ed 8 denari. Il re si impegnò a rimborsare il tesoriere in caso di ricambio (ARV, MR, 8791, ff. 9r-9v).

¹⁷⁷⁰ Tutti i cambi diretti a Federico Abatella, pretore della città (cfr. VICENS VIVES, *Manual de Historia económica...*, cit.), furono contratti dal Pujades insieme al futuro viceré di Napoli e di Sicilia Lop

			palermitano		
16 novembre	2.500	Giovanni Miroballo	Federico Abatella, pretore	5	15%
25 novembre	1.000	Berenguer Pellicer, mercante catalano	Federico Abatella, pretore palermitano	5	15%
26 novembre	1.200	Pere Cimart e Nicolau Calçer	Federico Abatella, pretore palermitano	5	15%
25 novembre	1.000	Giovanni Bandino e Giovanni de Nicola, mercanti fiorentini	Federico Abatella, pretore palermitano	5	15%
26 novembre	2.500	Nicolau Calçer e Pere Cimart	Federico Abatella, pretore palermitano	5	15%
25 novembre			Federico Abatella, pretore palermitano	5	15%
25 novembre			Federico Abatella, pretore palermitano	5	15%

Tabella 6. Le lettere di cambio spiccate dalla tesoreria (1447)

<i>Data</i>	<i>Importo (in ducati)</i>	<i>Datore</i>	<i>Trattario</i>	<i>Termine (in mesi)</i>	<i>Interesse</i>
3 febbraio	2.400 ¹⁷⁷¹	Nicolau Calçer e Pere Cimart	Federico Abatella, pretore di Palermo	2	9%
6 maggio	4.000 (da Jaume Gil)	Johan Sanchez	Bernat de Juyent, mercante barcellonese	5	11%
13 maggio	2.000 (da Jaume)	Berto Agostí, mercante	Johan e Bernat Barqueres,	4	1%

Ximenez d'Urrea, Eximen Perez de Corella, appartenente al lignaggio dei conti di Cocentaina (LAPEYRE, «Alphonse V...», cit., p. 122; MATEU Y LLOPIS, «Algunos documentos...», cit., pp. 11, 24; SEVILLANO COLOM, *Préstamos...*, cit., pp. 114-115; SILVESTRI, «Sull'attività bancaria...», cit., p. 88) e Joan Olzina, segretario regio (ARV, MR, 8791, ff. 19v sgg.).

¹⁷⁷¹ Il cambio fu contratto dal Pujades insieme al Corella ed all'Olzina (ARV, MR, 8791, f. 52r).

	Gil)	catalano	mercanti barcellonesi		
maggio	2.000 (da Jaume Gil)	Nicolau Calcer e Pere Cimart	?	?	?
giugno	1.000 (da Joan Puig)	Soldo Strozzi, mercante fiorentino	Gabriel Berenguer, a Barcellona	3? ¹⁷⁷²	2%

Anche relativamente ai cambi contratti dal Pujades, l'interesse è decisamente più alto quando è prefissato in base ad una percentuale della somma ricevuta.

Ciò avviene per le lettere dirette in Sicilia, che generalmente già presentavano un tasso più elevato, come è stato ricordato. Quando l'operazione creditizia è effettuata secondo la medesima moneta, l'interesse era esplicitamente indicato nella lettera di cambio. A titolo puramente esemplificativo, nel febbraio del 1447 il Pujades registrò l'incasso di 2.400 ducati presi a cambio, per conto della corte, dichiarando di aver rimesso a pagare al palermitano Federico Abatella 2.616 ducati,

compres lo interes de cambi, segons en las dites letres de cambi se contè¹⁷⁷³.

L'interesse corrisponde al 15% per un intervallo di tempo di 5 mesi¹⁷⁷⁴.

Molto variabili risultano i tassi concordati per i cambi spiccati su Barcellona, i quali oscillano tra l'1 e l'11% per un intervallo di 3-5 mesi.

Le lettere indirizzate ad Antonio Settimo non presentano alcun tipo di interesse, in quanto i datori concessero il denaro per acquisire un credito anteriore, del medesimo importo, secondo il meccanismo del "lascia o raddoppia"¹⁷⁷⁵. Si trattava probabilmente di uno dei banchi che svolgevano il servizio di tesoreria per la corte, inviando a Napoli i proventi del fisco oppure spendendoli per i pagamenti loro rimessi dalla corte¹⁷⁷⁶. In tal

¹⁷⁷² È stato ipotizzato che il termine fosse di tre mesi, essendo di due in più dell'*usanza*, la quale, come si è detto, secondo Del Treppo era di un mese.

¹⁷⁷³ ARV, MR, 8791, f. 51v.

¹⁷⁷⁴ Mario Del Treppo rileva un tasso di interesse oscillante tra il 5% ed il 32% per un intervallo di un mese (all'*usanza*), con una frequenza media del 16% circa (DEL TREPPO, «El tornar de los cambios...», pp. 415-416).

¹⁷⁷⁵ Vedi *supra*.

¹⁷⁷⁶ CUSUMANO, *Storia dei banchi...*, cit., pp. 147-148. Certe lettere di cambio spiccate dal banchiere su Napoli sono riportate nella già citata tesi di dottorato di Enrique Cruselles Gómez e ricordate in IGUAL LUIS, «Entre Valencia...», cit., p. 111. Tra l'altro, nel 1448, uno dei trattari del Settimo fu proprio il figlio

caso, le operazioni furono duplicemente convenienti per la corte: nel 1450 il tesoriere di Sicilia pagava un interesse del 13% sui fondi rimessi a Napoli, sia attraverso lettere di cambio, sia in contanti¹⁷⁷⁷.

di Mateu Pujades, al quale fu spiccata una lettera di 1.424 ducati probabilmente proprio per i debiti maturati dal padre nei confronti del banco durante l'amministrazione napoletana (*ibidem*).

¹⁷⁷⁷ CUSUMANO, *Storia dei banchi...*, cit., p. 134. D'altra parte, secondo il Trasselli, mediante i cambi della corte i banchieri napoletani estinguevano i debiti contratti con i banchieri siciliani per operazioni commerciali, in particolare per l'acquisto di merci provenienti dalla Sicilia (TRASSELLI, *Note...*, cit., pp. 201 sgg.).

CONCLUSIONI

Il debito fu tra gli strumenti principali mediante i quali il Magnanimo, come altri governanti quattrocenteschi, finanziò il *deficit* di bilancio determinato dalla notevole crescita della spesa pubblica. Esso assunse forme differenti. La più importante modalità di copertura del fabbisogno statale era costituita dai prestiti, mentre l'alienazione di uffici e di cespiti fiscali non fu tra le vie maggiormente battute da Alfonso. Egli ricorse preferibilmente al "debito fluttuante". Soltanto in condizioni di emergenza finanziaria, i mutui, generalmente a brevissima o breve scadenza, presentavano un termine medio o medio-lungo. Il Magnanimo si rivolgeva preferibilmente alle aziende mercantili e bancarie, stabilendo una relazione privilegiata con determinati prestatori, con la cui ricerca di profitto ben si conciliavano le esigenze finanziarie della corte, secondo un rapporto di interesse reciproco.

Sebbene da tempo gli storici dell'economia sottolineino con forza che i prestiti concessi alle case regnanti da mercanti e banchieri presentavano tassi d'interesse anche molto maggiori rispetto al costo corrente del denaro, la nostra analisi, confermando un'acquisizione dello storico Alan Ryder a cui non è stata conferita la giusta importanza, mostra come la stragrande maggioranza dei prestiti concessi alla corte alfonsina tra il 1446 ed il 1447 non richiedeva interessi né garanzie, costituendo, oltre che un modo per le compagnie di regolare le proprie transazioni, la contropartita richiesta, evidentemente, dal sovrano, da un lato, agli uomini d'affari per la concessione di appalti di dogane e monopoli commerciali, franchigie e privilegi economici, dall'altro, ai nobili ed agli ufficiali per il riconoscimento di privilegi ed il consolidamento del loro ruolo politico. Funzionari e cortigiani accettavano senza troppe riserve di prestare al re il proprio sostegno finanziario, nell'ambito di una concezione del servizio al principe non ancora "spersonalizzata". In generale, l'interesse, quando c'è, è perlopiù celato dietro il donativo grazioso.

Il Magnanimo adottò un largo ventaglio di pratiche creditizie, attuando differenti strategie ed agendo con estrema disinvoltura nel mercato finanziario, in modo particolare al fine di non percorrere la strada del consolidamento del debito. Specialmente grazie al meccanismo del "lascia o raddoppia", egli conseguì la rinegoziazione di numerosi debiti, attraendo le capacità finanziarie di una variegata gamma di personaggi che, a vario titolo, godevano di uno o più crediti presso la corte,

dai quali ottenne nuovi prestiti, senza interessi. Ne trassero vantaggio anche quegli affaristi che si offrirono di recuperare i crediti di terzi che non disponevano delle sostanze necessarie a concedere al sovrano ulteriori prestiti. Alfonso rivelò spiccate competenze finanziarie, in virtù delle quali entrò nel mercato del credito e contrattò come un vero e proprio uomo d'affari con i mercanti-banchieri, i quali regolavano i propri affari in relazione agli accordi presi con la corte. I rapporti stabiliti dal Magnanimo con gli uomini d'affari si reggevano sulla fiducia reciproca, secondo la consuetudine mercantile. In certe obbligazioni, la garanzia era rappresentata dalla parola data, la quale, a volte, era suggellata mediante un giuramento a Dio effettivamente vincolante.

Soltanto per redimere il “debito vecchio” contratto negli anni della conquista napoletana, il sovrano ricorse in un primo momento ad una forma di consolidamento del debito. Ben presto, però, operò un tentativo di amministrazione razionale del debito, elaborando un piano di ammortamento. L'indebitamento della corte aragonese non provocò la bancarotta dei suoi creditori, come avvenne nella monarchia inglese per le compagnie dei Bardi e dei Peruzzi¹⁷⁷⁸.

In definitiva, l'analisi conforta le considerazioni a più riprese effettuate da Del Treppo nei suoi lavori, secondo cui la collaborazione dei sovrani aragonesi con il mondo bancario e mercantile favorì processi di razionalizzazione ed ammodernamento nell'ambito dell'apparato statale. D'altra parte, come ha rilevato Maria Ginatempo, i circuiti attivati dalle finanze pubbliche regnicole e l'intera serie di operazioni creditizie praticate dai mercanti-banchieri presso la corte, molto più complesse rispetto a quelle loro richieste dai Comuni, contribuivano al consolidamento dei servizi da essi bancari e cambiari sviluppati¹⁷⁷⁹.

È significativo che per finanziare il disavanzo Alfonso non ricorse alla cessione completa della gestione di un'imposta ad un creditore, come fece, invece, all'occorrenza, in relazione ai cespiti iberici, né alla concessione in pegno di terre e castelli, in modo da non rischiare di perderne il controllo in caso di mancato

¹⁷⁷⁸ SAPORI, *La crisi delle compagnie...*, cit; E.S. HUNT, *The medieval Super-companies. A study of the Peruzzi company of Florence*, Cambridge, 1994.

¹⁷⁷⁹ GINATEMPO, *Prima del debito...*, cit., p. 171.

rimborso¹⁷⁸⁰. Praticò, invece, come altri governanti europei, la concessione, a vita o a tempo, di cariche ed onorificenze dietro pagamento, la quale costituiva una forma di indebitamento, in quanto egli prometteva di restituire la somma ricevuta in caso di revoca¹⁷⁸¹.

Le necessità finanziarie della corte indussero il Pujades, in virtù del prestigio della propria figura, ad emettere “a nome proprio” titoli a breve scadenza, al fine di sopperire a scompensi di cassa più o meno momentanei, garantire i titoli di credito regi e finanziare il *deficit*. Essi, però, erano rimborsati mediante i proventi della Corona, in modo che il tesoriere non finisse per rispondere patrimonialmente delle obbligazioni stipulate per rendere servizio al re. Ciò diede origine ad una singolare commistione tra le private disponibilità del Pujades, probabilmente molto vicino all’ambiente mercantile, e le finanze regie da lui gestite, favorendo la commissione del reato di malversazione da parte dell’ufficiale.

¹⁷⁸⁰ Già Francesco Senatore ha rilevato come tale soluzione fosse praticata dai sovrani napoletani come *extrema ratio*, in quanto comportava la rinuncia ai fondamenti del proprio stato (SENATORE, *Una città...*, cit.).

¹⁷⁸¹ Secondo la Ginatempo, impegnare uffici per più anni corrispondeva in un certo senso all’emissione di titoli di debito pubblico (GINATEMPO, *Prima del debito...*, pp. 77-78).

**CAPITOLO XII. L'ESITO DELLA POLITICA FINANZIARIA DEL
MAGNANIMO: LA PREVISIONE DI BILANCIO**

1. VERSO LA PREVISIONE DI BILANCIO

Nel corso della sua dominazione, il Magnanimo volle realizzare una ricognizione di tutte le entrate fiscali spettanti alla Corona in Calabria. Il già menzionato registro intitolato «Introytus ordinarius Calabrie» ci fornisce un quadro molto analitico dei diritti della corte nella provincia, compresi i cespiti vincolati, interamente o in parte, a specifici pagamenti, nonché delle spese ordinarie di competenza regia. Compilato da Francesco Longobardo, probabilmente dell'ufficio della Sommaria, il testo ci è giunto acefalo e, quindi, privo della data¹⁷⁸². È comunque da attribuire agli anni del regno alfonsoino, considerato che nella parte finale sono presenti notizie di un terremoto avvenuto a Napoli il 5 dicembre del 1456 (ore 11) e della successione di Ferrante ad Alfonso nel 1458, nonché un inno a Dio¹⁷⁸³. Il termine *post quem* sono gli anni 1444-1445, in quanto risultano «in potiri» della corte le entrate delle terre del marchese di Crotone, ribellatosi al Magnanimo in quel periodo e privato di tutti i suoi domini, che furono aggregati al demanio regio, ad eccezione di poche terre infeudate a signori minori¹⁷⁸⁴. Il documento contiene l'elenco delle collette gravanti sulle sia terre demaniali che feudali, specificando se fossero state assegnate, anche solo parzialmente, a copertura di una spesa, generalmente grazie e provvigioni (scontandone eventualmente l'importo dal totale) o se fosse stata interamente concessa al beneficiario, perlò più un signore feudale¹⁷⁸⁵; diritti fiscali minori (*baiulacio*, gabelle, scannaggio), quasi sempre concessi a titolo di grazia o di stipendio ai castellani¹⁷⁸⁶; le grazie, assegnate dal re in particolare sugli introiti della secrezia («Le gracie facte per la regia

¹⁷⁸² Parti del registro sono state edite da Ernesto Pontieri in appendice all'opera *La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles*, pubblicata a Napoli nel 1963.

¹⁷⁸³ Sul terremoto che colpì la capitale nel 1456 si veda B. FIGLIUOLO, *Il terremoto del 1456*, 2 voll., Altavilla Silentina, 1988-1989.

¹⁷⁸⁴ E. PONTIERI, *La Calabria...*, cit., p. 201. Si tratta del nobile siciliano di origine catalana Antonio Centelles, che aveva sposato la marchesa di Crotone e contessa di Catanzaro e Belcastro Enrichetta Ruffo. Era rientrato nel Regno dopo aver militato negli eserciti dei veneziani e degli Sforza (DBI, 23, 585-589; L. VOLPICELLA [a cura di], *Regis Ferdinandi primi instructionum liber: 10 maggio 1486- 10 maggio 1488, corredato di note storiche e biografiche*, Napoli, 1916, pp. 315-317).

¹⁷⁸⁵ «Dictus dominus dux habet graciā seu provisionem anno quolibet a regia maiestate super dictis collectis dictarum terrarum suarum uncias [...]» oppure «dictus dominus habet graciā a domina regina et confirmata a re m(aiestate) de omnibus collectarum terrarum suarum».

¹⁷⁸⁶ Lo scannaggio, detto anche bucceria, era un dazio sulla macellazione, di grani 20 per il maiale e 40 per il vaccino: gli Aragonesi sottoposero a questa gabella anche altre specie di animali (DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 101, nota 281, in cui si rinvia a G. CONIGLIO, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo V. Amministrazione e vita economico-sociale*, Napoli, 1951, p. 193)

M(aiestate) sopra secrecia et altri intrat(i) de la corte in lo ducato de Calabrie»); le provvigioni dei secreti e degli eventuali doganieri e portolani da cui erano assistiti; le provvigioni assegnate sul focatico di determinate comunità («Li provisionati sopra li foculeri»); le esenzioni concesse sul focatico («Le terre che so' franche de foculeri in la provincia de Calabrie»); le licenze sull'esportazione del grano concesse a privati ed università, con l'indicazione della quantità dei tomoli ed il loro valore monetario; dei *tenementi* (definiti anche *viri territorii*), di cui era tenuto a rendere ragione il secreto di Crotona; il valore annuo approssimativo delle entrate (bagliva, scannaggio, i monopoli sul mulino ed il vigneto) del marchesato di Crotona, evidentemente acquisite dalla corte in seguito alla ribellione del Centelles («Le entrate che so' a le terri che foro de lo marchisi, che so' ancora in potiri de la corte [...] che valeno l'anno più o mino ...»); gli stipendi di tutti i castellani della provincia e dei loro «compagni di guardia» («Cetula de tucti li castelli de Calabrie che hanno la provisione de la maiestà del re»); l'*adoha* che i feudi erano tenuti a corrispondere alla corte, stimata sulla base delle loro rendite accertate («Inquisitio facta per me Franciscum Longobardum de omnibus feudis Calabrie in locis demanialibus»).

Se la compilazione del registro va probabilmente ricondotta all'autonomia di cui godeva il ducato di Calabria ed alla circostanza che esso fosse appannaggio del primogenito, l'aspirazione di Alfonso a detenere il controllo di tutte le entrate e le uscite della corte nel Regno emerge in particolare dalla prammatica sanzione con cui, alla fine del 1454, stabilì che le concessioni della corte stessa dovessero recare il proprio «visto e piaciuto» autografo e che qualunque rescritto emanato dalla corte relativamente a beni e diritti della Corona sarebbe divenuto esecutivo soltanto grazie ad un mandato del conservatore generale del real patrimonio¹⁷⁸⁷. Contestualmente, infatti, egli dispose che l'ufficiale avrebbe dovuto registrare, oltre ai rescritti stessi, tanto le entrate ordinarie e straordinarie annue di ciascuna provincia, quanto le uscite sostenute «per orde mercantivol e negociaciorum»¹⁷⁸⁸.

¹⁷⁸⁷ Al riguardo si veda il capitolo VI.

¹⁷⁸⁸ ARV, MR, 9050, f. 70r. Già nel Regno di Sicilia, fin dal 1417, il Magnanimo aveva stabilito che il conservatore del Real Patrimonio dovesse registrare in un apposito libro tutte le spese effettuate dal tesoriere regnicolo, il quale era tenuto a fornirgliene comunicazione entro un mese dal pagamento (SILVESTRI, «Ruling from...», cit., p. 363, nota 27). Provvedimenti del genere furono adottati anche dai principi dell'Italia settentrionale nel XV secolo al fine di controllare gli stipendi dei funzionari pubblici e, conseguentemente, secondo Isabella Lazzarini, processi di mobilità sociale e poteri locali (I.

Annotando il contenuto della disposizione, il maestro razionale del Regno di Valenza ricordava come il monarca

més, mana e dispon en dit ofici se registren tots los albarans, debitoris e altres céd(ul)es de distribució de peccúnies e que-s fasa registre de les rendes ordinaries de les provincies e de les extraordinaries que cascun any li pertanyen e que en dit offici se registren les rendes de dits drets e les distributions que, per orde mercantivol e negociaciorum, se regularan en la forma en la dita pramatica contenguda¹⁷⁸⁹.

Il provvedimento ampliava la prammatica sanzione con cui, nell'ottobre del 1448, il Magnanimo aveva stabilito che tutte le assegnazioni concesse dalla corte dovessero essere autorizzate da un mandato esecutivo del conservatore generale¹⁷⁹⁰.

A quanto sembra, l'ufficio del conservatore generale del real patrimonio fu istituito il 2 luglio del 1437 ed affidato a Pere Besalù¹⁷⁹¹. Già nel 1420 il Magnanimo aveva tentato di introdurre l'ufficio di conservatore in Catalogna, nell'ambito di un generale incremento del numero degli agenti fiscali regi, volto a rendere più efficiente la macchina fiscale. Le *corts* catalane si opposero alla creazione dell'ufficio, il quale avrebbe comportato una spesa annua di almeno 6.000 fiorini per la retribuzione del personale¹⁷⁹². Ad ogni modo, si comprende ora come, secondo quanto scrive Del Treppo, il conservatore generale vantasse una completa conoscenza delle risorse dello stato e fosse in grado di fornire agli organi decisionali della corte un'accurata valutazione della situazione finanziaria del Regno¹⁷⁹³. L'ufficio continuò ad essere

LAZZARINI, «La nomination des officiers dans les Etats italiens du bas Moyen Age (Milan, Florence, Venise). Pour une histoire documentaire des institutions», in *Bibliothèque de l'École des Chartes*, 159 [2002], pp. 390-3).

¹⁷⁸⁹ ARV, MR, 9050, f. 70r.

¹⁷⁹⁰ Cfr. il capitolo VI. Il *vidit* del conservatore generale compare comunque nei provvedimenti regi di carattere finanziario già prima dell'emanazione della prammatica, come nei mandati di pagamento (cfr., ad esempio, ACA, RC, 2719, img. 200-201). In Sicilia, il conservatore inviava agli ufficiali finanziari del Regno *certificacions* del periodo di servizio dei funzionari amministrativi regi, autorizzandone la retribuzione in "terze". Sulla base del mandato regio e della *certificació* del conservatore, il tesoriere «gave the go-ahead to the payment» ed il beneficiario presentava i titoli all'ufficiale incaricato del pagamento (SILVESTRI, «Ruling...», cit., pp. 369-370).

¹⁷⁹¹ Cfr. ACA, RC, 2766, img. 304 sgg. Sul Besalù cfr. A. BAVIERA ALBANESE, *L'istituzine dell'ufficio di Conservatore Generale del Real Patrimonio e degli organi finanziari del regno di Sicilia nel secolo XV*, Palermo, 1958, pp. 142 sgg.; RYDER, *The Kingdom...*, cit., p. 210; DEL TREPPO, *Il Regno...*, cit., p. 282 sgg. Paolo Gentile scrive che egli percepiva 1.000 ducati e 6 tomoli di sale dal Fondaco di Napoli all'anno (GENTILE, *Lo Stato...*, cit., p. 38). Sul conservatore generale si vedano anche le considerazioni espresse da Corrao in P. CORRAO, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli, 1991, pp. 341 sgg.

¹⁷⁹² KÜCHLER, *Les finances...*, cit., pp. 28-29. Negli anni Cinquanta, il conservatore generale disponeva di 4 scrivani (si veda l'appendice del presente capitolo).

¹⁷⁹³ DEL TREPPO, *Il Regno...*, cit., p. 134.

funzionante anche durante il regno di Ferrante e la dominazione spagnola, dal momento che una prammatica del 1505 stabilì che un membro dell'ufficio del conservatore generale avrebbe dovuto presenziare a tutti i pagamenti effettuati dal tesoriere generale per evitare frodi «assí en non pagar buena moneda, como en tardar las paguas y comprar las libranças a menos preçios y otras muchas fraudes»¹⁷⁹⁴.

¹⁷⁹⁴ CERVONI (a cura di), *Pragmaticae...*, cit., p. 164.

2. I BILANCI

Presso l'Archivio di Stato di Napoli sono conservati, rilegati in un unico registro di 65 fogli, i "memoriali" (definiti anche "cedole") che il Magnanimo, tra il 1455 ed il 1458 (quarta, quinta e sesta indizione del ciclo corrente), all'approssimarsi dei termini previsti per la riscossione dei tributi ordinari della Corona, inviava sia ai tesoriere ed ai commissari provinciali sia al tesoriere generale Perot Mercader. Questi, infatti, era stato chiamato ad esercitare l'ufficio a Napoli ed a lui facevano capo i proventi della provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise, oltre che, come sappiamo, le eccedenze delle tesorerie delle altre province del Regno¹⁷⁹⁵. Il sovrano ricordava loro l'importo preciso che essi avrebbero dovuto incassare complessivamente sia per la tassa generale (Pasqua, agosto e Natale), sia per la tassa sul sale (febbraio e settembre)¹⁷⁹⁶. Allo stesso tempo, elencava le spese di natura corrente assegnate dalla corte sui loro proventi e calcolava il saldo tra le entrate e le uscite previste. Le voci sono perlopiù costanti, sebbene si riscontri l'aggiunta oppure l'eliminazione di certe spese da un anno all'altro. Inoltre, Alfonso teneva conto dei pagamenti lasciati in sospeso, secondo quanto risultava dai bilanci consuntivi: in prossimità della rata di agosto del versamento della tassa generale del 1456, egli ordinò al tesoriere della provincia di Capitanata e Terra di Bari Landolfo Abbate di pagare, tra l'altro, a Joan Torellas il resto della provvigione di 720 ducati, in quanto parte «haviti pagato de altri pecunii». Il formulario e l'impostazione generale dei documenti sono costanti: all'*intitulatio* segue l'ordine al tesoriere (provinciale o generale) di effettuare, mediante i proventi del tributo, i pagamenti elencati, acquisendo le ricevute dei beneficiari

Rex Aragonum, utriusque Sicilie, etc.

[Carica e nome del tesoriere/commissario], mandamovi che de la subscripta quantitate de pecunie in vostre mano proventure pagati le quantitate subscrite. Et nichilominus non obstante la presente cedula e memoriali recuperati per quaschuno pagamento cautela sufficiente si como hactenus haveu usato¹⁷⁹⁷, ço è:

¹⁷⁹⁵ ASN, TGA, 16. Soltanto fino al 1453, infatti, risalgono i rendiconti del Mercader conservati presso l'Archivio del Reino de Valencia (cfr. cap. III, Tabella 1).

¹⁷⁹⁶ Cfr. anche SENATORE, *Una città...*, cit. Cassandro scrive erroneamente che le rate in cui era stato suddiviso il pagamento della tassa sul sale cadevano nei mesi di febbraio e luglio (CASSANDRO, *Lineamenti...*, cit., pp. 93-94).

¹⁷⁹⁷ Per le spese correnti, come le provvigioni, cautele sufficienti erano la copia autentica del privilegio e la ricevuta di pagamento. Per esse, infatti, la cedola dispone: «pagateli de le pecunie de lo contrascripto

De lo sale (o taxa generale) de [mese] de lo presenti anno [indizione] distribuendo per li foculeri de [provincia]: [importo]»

[Elenco dei pagamenti]

Nella parte conclusiva, in cui era calcolato il saldo, il re stabiliva una gerarchia dei pagamenti: per i tesoriere provinciali, l'invio delle eccedenze alla cassa centrale dello stato era assolutamente prioritario; in ordine di rilevanza, seguiva la corresponsione dello stipendio ai castellani

A lo thesaureri nostro generali assignareti lo resto de le pecunie de lo contrascripto sale, lo qual resto mandamo primo pagati e preferati a tucte altre assignatione, poi pagareti li castelli, ultimo li altri assignatarii: [importo].

Era così conseguito il pareggio di bilancio:

Le quale prendeno summa de ducati [importo] a raysoni de liliati deci per caschuno ducato, su introyto equali a lo exito.

Il testo era chiuso dalla datazione (topica e cronica) e dalla sottoscrizione del sovrano.

Si tratta quindi di veri e propri bilanci di previsione, laddove il bilancio preventivo contempla l'indicazione delle risorse e delle spese che si prevede di realizzare in un determinato periodo finanziario. Esso è caratterizzato da una propensione programmatica, oltre che dal vincolo, per il tesoriere, di agire nell'ambito della previsione.

2.1 LE ENTRATE

Nel Parlamento del 1449, il focatico fu sostituito con una *taxa generalis* fissata in 230.000 ducati, in quanto 230.000 erano i fuochi stimati nel Regno¹⁷⁹⁸. Inoltre, il Magnanimo impose il pagamento di mezzo ducato per fuoco per tomolo di sale¹⁷⁹⁹. Il sale era ricavato, almeno in parte, dallo sfruttamento delle saline del Regno. Ogni anno circa 800 carri di sale venivano trasportati dalla Puglia in Abruzzo¹⁸⁰⁰. Al tesoriere di Calabria la corte versò 1.000 ducati «per lo precio de lo sale e spese in cavare, tagliare e

sale, non sperando altro nostro mandato, recuperati copia autentica de lo dicto privilegio et apoca de soluto».

¹⁷⁹⁸ Nel Parlamento del 1456, baroni e università ottennero di pagare le rate o tande del focatico 15 giorni dopo la loro scadenza (Delle Donne, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 98).

¹⁷⁹⁹ DEL TREPPO, *Il regno...*, cit., pp. 114-115.

¹⁸⁰⁰ Cfr. l'appendice del presente capitolo.

trahere lo sale de li salini». Inoltre, sappiamo che Alfonso aveva richiesto alle comunità ed ai signori abruzzesi l'anticipazione di ben 120.000 ducati sulla tassa del sale¹⁸⁰¹.

Roberto Delle Donne scrive che un tomolo di sale costava 51 grani¹⁸⁰². In effetti, i feudatari pagavano 25 grani e mezzo per ciascuna rata del sale, come risulta da varie ricevute d'entrata emesse dal tesoriere di Calabria Gabriel Cardona. Il 30 agosto del 1450, questi rilasciò al conte di Arena una quietanza «per lo thomolo ½ de sale inposto in lo anno passato, XII indictione, zoè a grana XXV ½ per focho»¹⁸⁰³. Ad ogni modo, Scipione Mazzella riferisce che il tributo procurava al re 446.382 ducati e 3 tari all'anno, a fronte dei 719.089 d. 4 t. e 16 g. che il Regno pagava al tempo dell'autore (1589)¹⁸⁰⁴.

Sembra che sui singoli contribuenti vigesse l'obbligo di prelevare quantità di sale predeterminate in base ai livelli di ricchezza valutati. Nell'anno indizionale 1456-1457, ad Aversa il sale era distribuito dall'erario della città Paris Aucello, il quale riportò in un registro le quantità di prodotto assegnate a ciascuno degli abitanti dei vari quartieri (*porte*) e l'importo da essi pagato¹⁸⁰⁵.

Riportiamo nelle seguenti tabelle i dati offerti dal registro relativamente all'indizione 1455-1456, l'unica di cui ci sono pervenuti quasi tutti i bilanci preventivi (si noti la differente suddivisione amministrativa delle province rispetto alla riscossione della tassa sul sale, con la separazione della Basilicata da Principato Citra ed Ultra):

¹⁸⁰¹ Egli ordinò al tesoriere della provincia Antoni Gaçull di pagare i 1.600 ducati delle spese di trasporto del sale dalla Puglia agli Abruzzi, destinato «a li universitati e nobili homini de la dita provincia che a nuy haveno prestatu in la summa de CXX^a duc.» (*ibidem*).

¹⁸⁰² DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco...*, cit., p. 98.

¹⁸⁰³ *Fonti Aragonesi*, vol. VII, cit., p. 61.

¹⁸⁰⁴ MAZZELLA, *Le vite...*, cit., pp. 288-289.

¹⁸⁰⁵ Il libro è intitolato «Quisto è lo quaterno de lo mezo thomolo de lo sale de sup(tem)bro quinte ind(icione), lib(era)t(o) per me Paris Aucello, erario de la citat(e) de Aversa, a li homini de la dicta cità porta per porta modo subscripto». Appena dopo si chiarisce: «Et nota che tucti quilli che nello presente quaterno trove script(i) aveno pagato lo denaro e r(eceputo) la rata loro de lo sale». La riscossione della rata di settembre del 1456 si protrasse in qualche caso fino a giugno, mentre l'esazione della rata di febbraio del 1457 giunse fino ad agosto (ASN, *Sommaria, Dipendenze*, I^a numerazione, 568/1).

Tabella 1. La tassa generale

<i>Provincia</i>	<i>Importo (per quadrimestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Principato Citra ed Ultra e Basilicata	17 980.04.6,5	53 942.02.19,5	27,5%
Capitanata e Terra di Bari	8 174.02.16,5	24 523.03.9,5	12,5%
Abruzzo Citra e Ultra	13 693.00.3,5	41 079.00.10,5	21%
Calabria Citra e Ultra	18 858.03.16,5	56 576.01.19,5	29%
Terra di Lavoro e Contado del Molise	6 630.04.9,5	19 892.03.08,5	10%
Totale	65 338.00.12,5	196 014.01.17,5	

Tabella 2. La tassa sul sale

<i>Provincia</i>	<i>Importo (per semestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Principato Citra ed Ultra	9 591.04.15	19 183.04.10	17%
Capitanata e Terra di Bari	6 376.00.08	12 752.00.16	11%
Basilicata	4 245.00.02	8 490.00.04	7%
Abruzzo Citra e Ultra	10 992.02.14	21 985.00.08	20%
Calabria Citra e Ultra	14 709.04.04	29 419.03.08	26%
Terra di Lavoro e Contado del Molise	10 960.08.06 ¹⁸⁰⁶	21 920.00.12	19%
Totale	56 877.00.09	113 754.00.18	

L'imposizione ordinaria diretta del Regno di Napoli avrebbe dovuto procurare, dunque, alla Corona, ciascun anno, ben 310.000 ducati circa. In particolare, la tassa generale avrebbe dovuto procurare alla corte circa 200.000 ducati, mentre i proventi della tassa sul sale superavano di poco i 110.000 ducati.

¹⁸⁰⁶ Entrambi gli importi relativi alla provincia di Terra di Lavoro e Contado del Molise sono ricavati dai bilanci relativo all'indizione seguente.

2.2 LE USCITE

Le spese ordinarie della Corona consistono soprattutto in: provvigioni di castellani, signori feudali e cortigiani; stipendi di funzionari dell'apparato amministrativo sia del Regno (come i doganieri), che della corte (quali i segretari); grazie "ordinarie" concesse ad ufficiali della corte; franchigie; spese per l'estrazione del sale e per la manutenzione delle saline; nonché assegnazioni di altro genere, come 500 ducati annui alla biblioteca di San Domenico di Bologna, 2.000 ducati all'anno per la cappella reale oppure un'assegnazione in favore delle monache di San Gaudioso. Si tratta quindi di spese già istituite mediante titoli specifici, soprattutto privilegi, come emerge chiaramente dalla voce del bilancio relativa alla provvigione assegnata a Teseo Savellis «in virtute de uno nostro privilegio», che il Magnanimo raccomandava al tesoriere della Calabria di pagare «recuperati copia autentica de lo dicto privilegio et apoca de soluto».

Inoltre, sul focatico delle loro terre il re era solito assegnare la restituzione dei prestiti ricevuti dai feudatari del Regno.

Riportiamo di seguito le spese assegnate dalla corte sui proventi della tassa del sale delle varie tesorerie provinciali e della tesoreria generale, nella quale, come è stato detto, confluivano gli introiti di Terra di Lavoro e Contado del Molise e le eccedenze delle province (i dati sono relativi sempre all'indizione 1455-1456):

Tabella 3. Spese di Principato Citra ed Ultra coperte dalla tassa del sale (1455-1456)

<i>Voce</i>	<i>Importo (per semestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Difesa (castelli)	1 533.00.00	3 066.00.00	30%
Provvigioni e stipendi	2 895.01.8,5	5 790.02.17	56%
Grazie "ordinarie"	420.00.00	840.00.00	8%
Franchigie e concessioni	30.04.0,5	61.03.01	0,5%
Sale	-	-	-
Altro	292.03.11 ¹⁸⁰⁷	584.02.02	5,5%
Totale	5 171.04.00	10 343.03.00	
Saldo	4 420.00.15	8 840.01.10	

¹⁸⁰⁷ L'importo è ricavato dal bilancio relativo all'indizione seguente.

Tabella 4. Spese degli Abruzzi coperte dalla tassa del sale (1455-1456)

<i>Voce</i>	<i>Importo (per semestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Difesa (castelli)	2 832.01.15	5 664.02.10	32%
Provvigioni e stipendi	3 294.01.15,5	6 588.03.11	37%
Grazie "ordinarie"	-	-	-
Franchigie e concessioni	-	-	-
Sale	2 393.03.9,5	4 787.01.19	27%
Altro	341.04.10	683.03.00	4%
Totale	8 861.03.10		
Saldo	2 131.04.04		

Tabella 5. Spese di Capitanata coperte dalla tassa del sale (1455-1456)

<i>Voce</i>	<i>Importo (per semestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Difesa (castelli)	4 882.04.04	9 765.03.08	72%
Provvigioni e stipendi	1 565.04.12,5	3 131.04.05	23%
Grazie "ordinarie"	-	-	-
Franchigie e concessioni	304.02.19	609.00.18	5%
Sale	-	-	-
Altro	17.04.00	35.03.00	0,0%
Totale	6 771.00.15,5	13 542.01.11	
Saldo	- 395.00.7,5	-790.00.15	

Tabella 6. Spese della Basilicata coperte dalla tassa del sale (1455-1456)

<i>Voce</i>	<i>Importo (per semestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Difesa (castelli)	-	-	-
Provvigioni e stipendi	3 545.01.18	7 090.03.16	88,5%
Grazie "ordinarie"	-	-	-
Franchigie e concessioni	-	-	-
Sale	-	-	-
Altro	460.00.00	920.00.00	11,5%
Totale	4005.01.18	8 010.03.16	
Saldo	239.00.04	478.00.08	

Tabella 7. Spese della Calabria coperte dalla tassa del sale (1455-1456)

<i>Voce</i>	<i>Importo (per semestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Difesa (castelli)	7 428.00.00	14 856.00.00	70%
Provvigioni e stipendi	1 585.03.17,5	3 171.02.15	15%
Grazie "ordinarie"	-	-	-
Franchigie e concessioni	-	-	-
Sale	1 322.01.02	2 644.02.04	12,5%
Altro	283.04.15	567.04.10	2,5%
Totale	10 619.04.14,5	21 239.04.09	
Saldo	4 089.04.9,5	8 179.03.19	

Tabella 8. Spese della tesoreria generale coperte dalla tassa del sale di Terra di Lavoro e Contado del Molise e le eccedenze delle tesorerie provinciali (1455-1456)

<i>Voce</i>	<i>Importo (per semestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Difesa (castelli)	6 846.00.00	13 692.00.00	31%
Provvigioni e stipendi	7 685.00.16,5	15 370.01.13	35%
Grazie "ordinarie"	-	-	-
Franchigie e concessioni	38.04.08	77.03.16	0,0%
Sale	6 000.00.00	12 000.00.00	27%
Altro	1 374.00.11,5	2 748.01.03	7%
Totale	21 944.00.16	43 888.01.12	
Saldo	10 485.04.05 ¹⁸⁰⁸	20 971.03.10	

Schematizziamo ora i pagamenti a cui erano vincolati gli introiti della tassa generale (sempre nell'anno indizionale 1455-1456):

Tabella 9. Spese di Principato Citra, Ultra e Basilicata coperte dalla tassa generale (1455-1456)

<i>Voce</i>	<i>Importo (per quadrimestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Difesa (castelli)	60.00.00	180.00.00	0,7%
Provvigioni e stipendi	7 923.00.00	23 769.00.00	93,7%
Franchigie e concessioni	308.04.06	310.02.18	3,6%
Ammortamento del debito	152.04.6,5	458.02.19,5	1,8%
Altro	17.01.16,5	52.00.9,5	0,2%
Totale	8 462.00.09	25 386.01.07	
Saldo	9 518.03.17,5	28 556.01.12,5	

¹⁸⁰⁸ Tra i proventi di Terra di Lavoro e Contado del Molise e le eccedenze delle tesorerie provinciali, la tesoreria generale percepiva infatti sul sale, ciascun semestre, 32.430 ducati ed 1 grano.

Tabella 10. Spese degli Abruzzi coperte dalla tassa generale (1455-1456)

<i>Voce</i>	<i>Importo (per quadrimestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Difesa (castelli)	-	-	-
Provvigioni e stipendi	3 477.02.06	10 432.01.18	82%
Franchigie e concessioni	291.02.16	874.03.08	7%
Ammortamento del debito	350.00.00	1 050.00.00	8%
Altro	122.00.00	366.00.00	3%
Totale	4 241.00.02		
Saldo	9 451.04.1,5		

Tabella 11. Spese di Capitanata e Terra di Bari coperte dalla tassa generale (1455-1456)

<i>Voce</i>	<i>Importo (per quadrimestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Difesa (castelli)	633.00.00	1 899.00.00	15%
Provvigioni e stipendi	3 038.04.05	9 166.02.15	74%
Franchigie e concessioni	166.03.00	499.04.00	4%
Ammortamento del debito	279.00.10	837.01.10	7%
Altro	21.00.3,5	63.00.10,5	0,0%
Totale	4 138.02.18,5		
Saldo	4 035.04.18		

Tabella 12. Spese della Calabria coperte dalla tassa generale (1455-1456)

<i>Voce</i>	<i>Importo (per quadrimestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Difesa (castelli)	100.00.00	300.00.00	1%
Provvigioni e stipendi	8 683.01.2,5	26 049.03.7,5	85%
Franchigie e concessioni	1 486.04.3,5	4 460.02.10,5	14%
Ammortamento del debito	-	-	-
Altro	17.00.00	51.00.00	0,0%
Totale	10 287.00.06	30 861.00.18	
Saldo	8 571.0.3.10,5	25 715.00.11,5	

Tabella 13. Spese della tesoreria generale coperte dalla tassa generale (1455-1456)

<i>Voce</i>	<i>Importo (per quadrimestre)</i>	<i>Totale annuo</i>	<i>Percentuale</i>
Difesa (castelli)	-	-	-
Provvigioni e stipendi	3 498.00.10,5	10 494.01.11,5	85%
Franchigie e concessioni	625.01.2,5	1 875.03.7,5	15%
Ammortamento del debito	-	-	-
Altro	-	-	
Totale	4 123.01.13	12 369.04.19	
Saldo	31 578.01.7,5 ¹⁸⁰⁹	94 734.04.2,5	

La remunerazione degli ufficiale regi e dei signori feudali del Regno, nonché la difesa del territorio, costituiscono generalmente i due principali ambiti delle spese correnti della Corona nelle varie province. Franchigie e concessioni incidono in maniera variabile sulle finanze delle differenti tesorerie provinciali, mentre le spese per l'estrazione ed il trasporto del sale colpiscono gli Abruzzi e la Calabria più che le altre circoscrizioni, oltre che, in misura ancor maggiore, la tesoreria generale.

I bilanci ordinari del Regno presentano un saldo positivo complessivo di poco più di 110.000 ducati, di cui 20.000 ricavati dalla tassa sul sale e 90.000 derivanti dalla tassa generale (importo questo che, nel capitolo X, abbiamo visto confluire effettivamente alla cassa centrale dello stato, negli anni precedenti, per il focatico). L'avanzo era destinato al mantenimento della corte regia ed a spese a carattere straordinario, come la guerra, le quali, come sappiamo, incidono in misura anche notevole su questa rappresentazione.

¹⁸⁰⁹ Tra gli introiti di Terra di Lavoro e Contado del Molise e le eccedenze delle tesorerie provinciali, la tesoreria generale percepiva per la tassa generale, ciascun semestre, 35.701 ducati, 3 tarì e mezzo grano.

3. IL “CREDITO” ED IL FISCO

Nel capitolo II è stata sottolineata l'importanza del ruolo di Mateu Pujades al fine di garantire, sul mercato del denaro, la credibilità (il *crèdit*) di Alfonso di riuscire a tener fede ai propri impegni finanziari. Qui si intende fornire uno spunto per lo studio di come le necessità finanziarie determinate dalla guerra costituirono una spinta per il miglioramento dell'efficienza, a vari livelli, della macchina amministrativa dello stato, in modo particolare per quanto riguarda il fisco, mediante una pressione esercitata dal monarca sui propri ufficiali. Tale pressione fu praticata secondo modalità differenti, attraverso ora esortazioni, ora minacce.

3.1 «CAR LA CONSERVACIÓ DEL DIT NOSTRE CRÈDIT HAVEM TANT CARA QUE MÉS DIR NO·S PORÌA»

La necessità di salvaguardare la propria credibilità fu tra le principali argomentazioni a cui il Magnanimo ricorse per indurre i propri funzionari a liquidare le lettere di cambio loro inviate nei termini previsti, grazie ad una pronta riscossione delle entrate fiscali della Corona.

Il 1° luglio del 1446, Alfonso spiccò una lettera di cambio al luogotenente del baiulo generale della Catalogna, affinché pagasse, all'usanza, 3.000 fiorini aragonesi (o il corrispettivo in moneta catalana) a Bernat d'Algas, per il medesimo importo concessogli a Napoli da Joan Sanchez¹⁸¹⁰. Nella lettera di avviso, egli spiegava all'ufficiale come

per conservació de nostra fe e crèdit, és necessari en tot cas si don recapte sen pus dilació¹⁸¹¹.

Il Magnanimo era consapevole che il luogotenente non disponeva del denaro necessario a liquidare il cambio. Tuttavia, Mateu Pujades sapeva che la Corona vantava certi crediti in Aragona, in particolare in virtù degli avanzi dell'esercizio di tale Pere Gueran. Pertanto, il re ordinò al maestro razionale del Regno Pere de Sant Climent di eseguire in maniera istantanea le indicazioni che gli avrebbe fornito il tesoriere generale, in modo da consentire la liquidazione del cambio, perché un eventuale protesto avrebbe

¹⁸¹⁰ ACA, RC, 2718, img. 287.

¹⁸¹¹ Ivi, img. 291-292.

danneggiato gravemente la sua reputazione, provocandogli un duro risentimento. In particolare, egli ingiunse all'ufficiale di

executar e complir tot çò que per lo dit tresorer scrit vos serà, sens perdre hi una hora ne un punt, car en altra manera seria perill lo dit cambi no tornas atràs, la qual cosa seria abatre nostre crèdit e podeu pensar, ultra lo càrrech que'n s entocaria, quant ho hauriem a despaler e desurvey¹⁸¹².

Anche al luogotenente del baiulo il sovrano aveva ordinato di rispettare le indicazioni del Pujades al fine di evitare il ricambio della lettera, precisando come «la qual cosa pensau quant abatiment e mancament seria de nostre crèdit e fe». Considerando un'eventuale disobbedienza dell'ufficiale «enuig e desurvey intollerable», egli proseguiva esortandolo affinché «usau aquella diligència e sollicitut que de vos verdederament confiam», sostenendo che «de res no·ns porien més servir»¹⁸¹³.

Contestualmente, il Magnanimo scrisse alla consorte affinché, all'occorrenza, si adoperasse per il buon esito dell'affare. Egli le spiegava come un eventuale ricambio avrebbe danneggiato la propria reputazione (oltre che, ovviamente, le finanze reali), ciò che egli intendeva in ogni modo evitare, tenendo al suo *crédit* in una misura probabilmente indicibile. Il possibile protesto della lettera, infatti, «ultra lo càrrech que'n reportavem, nos seria dan tal que nostre crèdit e fe ne pendria gran detriment», ciò che «no volriam per res se seguis», dal momento che

la conservació del dit nostre crèdit havem tant cara que més dir no·s poria¹⁸¹⁴.

Il 5 agosto, Alfonso spiccò una lettera di cambio al procuratore reale di Maiorca Joan Alberti per 462 libbre maiorchine ricevute a Napoli da Jacme Pascual. Nella lettera d'avviso, il sovrano ingiungeva all'ufficiale di onorare il cambio alla scadenza (l'usanza) o addirittura prima se fosse stato possibile, in quanto

és necessari per nostre servey e conservació del crèdit nostre que sens altra dilació o diffugi lo dit cambi sia per vos complit e ben pagat al temps¹⁸¹⁵.

Il 31 dicembre, inoltre, il Magnanimo spiccò una lettera di cambio al procuratore reale di Sardegna Jacme de Besora, affinché pagasse a Jacobo Soffer o a Samuel Sotlam,

¹⁸¹² *Ibidem*. Al luogotenente del baiulo, Alfonso scrisse di avergli comunque spiccato *ab seguretati* il cambio «per què sabem certament don deven exir» e gli comunicò che sarebbe stato il Pujades ad indicargli «don deveu traura la quantitat que deu servir al cambi damunt dit».

¹⁸¹³ *Ibidem*.

¹⁸¹⁴ ACA, RC, 2718, img. 292-293.

¹⁸¹⁵ Ivi, img. 293-294. Per la lettera di cambio cfr. *ibidem*.

ebrei della città di Cagliari, a 30 giorni vista, 1.250 ducati o l'equivalente di tale importo in moneta cagliaritana, per la medesima somma che lo stesso Jacobo Soffer aveva concesso a Guillem Pujades, al tempo in cui questi era percettore generale delle pecunie della corte¹⁸¹⁶. Nella lettera di avviso, il sovrano raccomandò all'ufficiale che, «volents conservar nostre crèdit», il quale «segons vos bé sabeu, havem molt car», la lettera fosse liquidata grazie ai proventi di una colletta recentemente imposta nel Regno (tra l'altro dopo aver soddisfatto Joan Olivella)¹⁸¹⁷.

Il cambio fu pagato soltanto in minima parte¹⁸¹⁸, per cui Alfonso stipulò con il Soffer un nuovo accordo. Quell'anno, egli aveva appaltato la dogana di Cagliari per 5 anni al cagliaritano Antonio Çafortesa, al costo annuo di 2.000 libbre cagliaritane, destinate ad essere corrisposte, a partire dal 5 dicembre, al procuratore reale. Il contratto prevedeva altresì che l'arrendatario versasse alla corte, entro il maggio dell'anno seguente, 1.000 ducati a titolo, se intendo bene, di anticipo. In caso di ritardo, l'onere del pagamento sarebbe ricaduto sul mercante e sensale (*corredor d'orella*) di Cagliari residente a Napoli Joan Sotlam (non il Samuel beneficiario della suddetta lettera di cambio), garante (*fermança*) del Çafortesa, il quale già a gennaio aveva versato alla corte 500 ducati¹⁸¹⁹. A maggio, approssimandosi il termine del pagamento, Alfonso ordinò al Çafortesa di versare i restanti 500 ducati al Soffer a Cagliari «e no en Nàpols», insieme anche all'importo che avrebbe speso se avesse dovuto trasferire il denaro a Napoli¹⁸²⁰! Il re lo avvisava che in caso contrario, «vos fariem fer pronta exequió en vostres bens e de vostres fermançes o ensemps», secondo quanto previsto dai capitoli dell'arrendamento¹⁸²¹.

Di fatto, Alfonso ordinò altresì al garante Joan Sotlam di versare l'importo al Soffer oppure direttamente alla tesoreria generale. In caso contrario, avvertiva il sovrano,

¹⁸¹⁶ Ivi, f. 122v, img. 254.

¹⁸¹⁷ Ivi, img. 255. Sul debito con l'Olivella a cui ci si riferisce qui si veda il cap. IV.

¹⁸¹⁸ Il Besora pagò soltanto 185 ducati (vedi *infra*).

¹⁸¹⁹ Il denaro era stato versato dallo stesso Sotlam (cfr. l'iscrizione dell'importo nel bilancio della tesoreria, «en paga pro rata de I^a duc. que era tengut donar a la cort del Senyor Rey per lo preu del arrendament a ell fet per lo dit Senyor de la doana de Caller a temps de V anys, qui començaren a V de deembre propassat al càrrech a pagar cascun any II^a llivres callereses al procurador real»: ARV, MR, 8791, f. 39r).

¹⁸²⁰ «[...] haiats pagar e satisfer al dit Jacob tot lo que en los dits cinccents ducats se poria avançar pagant-se o trametent-los a pagar en Nàpols» (ACA, RC, 2718, img. 330).

¹⁸²¹ *Ibidem*.

avrebbe preso a cambio la somma su di lui ed i suoi beni¹⁸²². Infatti, egli aveva già ordinato, sotto pena di 1.000 fiorini, al viceré e governatore generale di Sardegna Francisco d'Erill, al procuratore regio Jacobo de Besora ed agli altri ufficiali del Regno, che, se il Çafortesa non avesse versato al Soffer i 500 ducati dell'arrendamento, affinché questi «pro nostre fidei ac crediti conservacione, veniat integre satisfactum», procedessero al sequestro dei beni (*exequcio bonorum*) dell'arrendatario, nonché, eventualmente, ad arresti (*captio seu incarceration personarum*) ed a qualunque altro possibile *iuris remedium*, fino all'integrale soddisfacimento del Soffer¹⁸²³.

Il 22 del mese, il re scrisse anche al Pujades, il quale, nei giorni precedenti, era stato presso la corte, ricevendo *a boca* l'ordine di assegnare al Soffer 500 ducati eventualmente ricevuti dal Çafortesa. Egli gli ingiunse, nel caso in cui quest'ultimo non avesse pagato entro maggio, di citare in giudizio (“*compellistats*”) le fermanze «que per ell (*il Çafortesa*) son obligades a satisfer e pagar aquella integrament» oppure di prenderle a cambio direttamente su di lui¹⁸²⁴. Nessun provvedimento fu necessario in quanto il Sotlam pagò per conto del Çafortesa, sebbene con un lieve ritardo (a giugno)¹⁸²⁵.

Tra l'altro, Alfonso, si era fatto concedere dal Soffer un ulteriore prestito, di ben 800 ducati, rilasciandogli, il 13 maggio, un albarano autografo che comprendeva anche il debito precedente, sul dorso del quale furono poi dedotti i 500 ducati pagatigli dalla corte il Sotlam¹⁸²⁶. Inoltre, l'intervento del Sotlam nell'affare non fu casuale, in quanto finalizzato ad ottenere il saldo di un vecchio credito di cui godeva nei confronti della corte. Infatti, un tempo egli aveva concesso a cambio al Magnanimo 6.000 ducati: la lettera di cambio fu indirizzata agli ufficiali regi Galçeran de Requesens, governatore di

¹⁸²² Alfonso raccomandava infatti al Sotlam che «en açò no metats difficultat o dilació alguna», in quanto «vos avisam que, en aquest cas, farem pendre la dita quantitat a cambi sobra vos e bens vostres» (*ibidem*).

¹⁸²³ «tam per exequcionem bonorum et personarum capcionem seu incarcerationem quam per omnia alia iuris remedia» (ACA, RC, 2718, img. 329).

¹⁸²⁴ Ivi, img. 334.

¹⁸²⁵ Il Pujades registrò infatti l'importo in entrata, effettuata «per mans d'en Johan Sullam, qui·ls donà per mi a Jacob Sofer» (ARV, MR, 8791, f. 89r), ed in uscita. In quest'ultima, che fa riferimento alla deduzione della somma sul dorso dell'albarano regio, il tesoriere ricorda come «li he donada en aquesta forma, que de voluntat mia e encara de ordinació del dit Senyor li són stats donats e pagats per Antoni Çafortesa de Caller qui·ls devia donar a la cort per las rahons contengudes <en> la rebuda que yo faç atrás del dit Antoni Çafortesa» (ivi, ff. 354r-354v).

¹⁸²⁶ ACA, RC, 2940, img. 63. Il nuovo prestito fu versato alla corte attraverso il banco Cimart (cfr. la registrazione dell'entrata da parte della tesoreria generale: ARV, MR, 8791, f. 87v).

Barcellona, e Joan de Corbera, baiulo generale di Catalogna, ed era destinata ad essere liquidata a 4 mesi fatta in favore del mercante barcellonese Joan Sánchez de Calatayu, ma fu protestata¹⁸²⁷. Così a giugno il Sánchez ricevette per conto del Sotlam 8.000 fiorini aragonesi che il mercante tedesco residente a Barcellona Jos Ompis era tenuto a versare alla corte in virtù di un contratto stipulato dalla sua compagnia operante anche a Napoli¹⁸²⁸. Per la parte restante del credito, Alfonso, ad agosto, rilasciò al Sotlam un albarano autografo¹⁸²⁹.

Abbiamo già visto come a settembre il Magnanimo avesse spiccato una lettera di cambio agli arcivescovi di Saragozza e Terragona, affinché pagassero, entro l'aprile dell'anno seguente, 8.750 libbre barcellonesi al mercante Guizzo della Casa¹⁸³⁰. Nella lettera di avviso, il re spiegava loro come il titolo fosse destinato a saldare un debito di 10.000 ducati che aveva nei confronti dello stesso della Casa, il quale glieli aveva prestati già l'anno precedente, al tempo dell'amministrazione di Guillem Pujades, per «les necessitats de nostra cort». Pertanto, egli, «per observació de nostra fe e crèdit», li esortava a dedicare ogni «obra, cura e diligència en la recollectió del dit subsidi», anche perché bisognava liquidare prima il Casa-sàgia¹⁸³¹. La lettera di cambio non fu onorata ed a luglio il debito fu rinegoziato: per il della Casa concesse al sovrano un nuovo prestito, di 1.600 libbre barcellonesi, ricevendo ora quale titolo di credito un albarano

¹⁸²⁷ Cfr. ACA, RC, 2940, img. 89.

¹⁸²⁸ Il pagamento fu notificato in tesoreria ed il Pujades registrò l'importo in bilancio in entrata e in uscita. Il Sotlam rese al Pujades la ricevuta di pagamento e restituì la lettera di cambio, sul dorso della quale furono dedotti gli 8.000 fiorini. La vicenda è illustrata nella registrazione della spesa in favore del Sotlam, «en paga pro rata de aquells VII^a duc. per los quals té letra de cambi del senyor Rey, ab la qual mossèn Galçeran de Requesens governador e mossèn Johan de Corbera batle general de Catalunya, als quals la dita letra de cambi és dreçada, deviem [sic] complir e pagar en Barchinona los dits VII^a duc. [sic] a IIII^e meses feta an Johan Sánchez de Calatayu mercader de la dita ciutat de Barchinona». Il tesoriere ricordava come «és li stada pagada per mi la dita quantitat en aquesta forma, que de ordinació del dit senyor és stada pagada en Barchinona al dit Johan Sánchez de Calatayu en nom e pro part del dit Johan Sullam per Jos Ompis, mercader alamany qui atura en la dita ciutat de Barchinona, lo qual Jos Ompis havia a donar la dita quantitat a la cort del dit senyor, per cert contracte fet per ell e la sua companya ab lo dit senyor segons ja faz menció en la entrada que faz atrás de la matex quantitat per causa de la present exida» (ARV, MR, 8791, f. 355v).

¹⁸²⁹ Nell'albarano, Alfonso definisce la compagnia dell'Ompis come gli «Alemanni di Napoli» (ACA, RC, 2940, img. 89).

¹⁸³⁰ ACA, RC, 2718, img. 313.

¹⁸³¹ Ivi, img. 313-315. Nella lettera di avviso Alfonso indicava anche il tasso di cambio adottato (17 soldi e 6 denari barcellonesi per ducato, per un interesse, quindi, del 5%). Contestualmente, egli scrisse alla consorte, raccomandandole, tra l'altro, che «doneu e façau donar en lo prest compliment del dit cambi tota favor e endreça que necessari conxereu hi sia» (ivi, img. 315-317).

autografo regio, comprensivo del debito anteriore, nonché un salvacondotto, destinato ad essere reso alla corte contestualmente alla liquidazione del titolo¹⁸³². L'intero importo era destinato ad essere restituito al mercante da Perot Mercader entro il gennaio dell'anno successivo. Il re informò gli arcivescovi della novazione, ordinando loro di corrispondere quindi al Mercader le 8.750 libbre originariamente destinate direttamente alla Casa, acquisendo altresì la ricevuta dell'ufficiale¹⁸³³. Alfonso avvisò dell'intero affare il Mercader, inviandogli, «per sua pus plena informació», una copia della lettera di cambio e della lettera di avviso precedentemente inviate agli ecclesiastici. Egli gli ordinò di liquidare l'albarano alla scadenza mediante le entrate globali dell'ufficio, ad eccezione dei cespiti già destinati al riscatto delle gioie, quand'anche non avesse ricevuto in tempo i proventi del sussidio, in nome della «observació de nostra jurament, scriptura, fe e crèdit», i cui «observació e manteniment [...] son una de les pus principals e patissimes ajudes en nostres affers». Il Magnanimo ammoniva l'ufficiale affinché

nostra paraula, scriptura, fe e jurament no vinguen a menys, car pensar podeu a quant càrrech ho tendriem¹⁸³⁴.

Anche nella lettera d'avviso relativa al cambio di quasi 8.000 libbre spiccato sul sussidio ecclesiastico ad agosto in favore di Guglielmo di Casa-sàgia, il Magnanimo istituì un legame diretto tra l'efficienza della riscossione, che avrebbe consentito alla Corona di saldare i propri debiti nei tempi previsti, e la salvaguardia della propria reputazione. Egli ordinò infatti ai due arcivescovi

que per nostre servey e conservació de nostra fe e crèdit donets tota obra, cura e diligència en la recollectió del dit subsidi¹⁸³⁵.

Nella lettera con cui chiese poi loro di prestare il giuramento previsto dall'obbligazione stipulata con il Casa-sàgia, il sovrano ribadì la raccomandazione che «en la recollectió del dit subsidi donets tota bona cura e execució»¹⁸³⁶. Come sappiamo, il contratto fu invalidato ed il re ordinò ai due ecclesiastici di versare i proventi della prima rata del sussidio (10.000 fiorini di camera), la cui riscossione avrebbe avuto inizio a maggio, a Mateu Pujades, incarico di rimborsare il mercante. Egli li esortava a fare «per manera

¹⁸³² ACA, RC, 2940, img. 79.

¹⁸³³ ACA, RC, 2718, img. 340.

¹⁸³⁴ Ivi, img. 341-342.

¹⁸³⁵ Ivi, img. 303.

¹⁸³⁶ Ivi, img. 305.

que dins lo temps dels dits sis meses sia dat compliments als dits deu milia florins», in quanto, in caso contrario, «se seguirien dans e interesses, en gran dan e deservery nostre e de nostra cort»¹⁸³⁷.

Il debito fornisce di per sé una spinta verso una maggiore efficienza della macchina fiscale, anche quando il re non richiama la necessità di salvaguardare la propria reputazione. A gennaio, Alfonso aveva scritto al procuratore reale di Rossiglione e Cerdaña Carulo de Ulmis, sollecitandolo alla riscossione dei cespiti della Corona a lui affidati, in modo che disponesse del denaro necessario a liquidare dei cambi spiccatigli dal tesoriere generale. Il sovrano dichiarava che, pur essendo convinto che l'ufficiale avesse «donada bona diligència en trobar e haver les peccúnies de que us donam càrech en vostra partida de aquí», gli scriveva al fine di «sollicitar e pregar [...] que per nostre servey entenats en haver les dites peccúnies», in modo che «los cambis que per nostre tresorer general ne sien stats presos haien bon compliment». Egli proseguiva ammonendo l'ufficiale affinché evitasse il protesto dei cambi «havent vos hi ab la cura e diligència que-s pertany e de vos confiam», mentre la sua «bona diligència sobre açò» sarebbe stata considerata dal monarca «tant accepte servey com a present fer no-s poguessets»¹⁸³⁸.

Secondo il monarca, non bisognava ammettere alcuna tolleranza, dal momento che le *necessitats* della corte non concedevano, appunto, nessun *comport*. Nell'agosto del 1447, Alfonso indicò al percettore generale delle pecunie della corte Perot Mercader gli introiti mediante i quali riscattare la sua mitra, impegnata, come sappiamo, a Barcellona, insieme alle statue degli apostoli detenute dall'argentiere Leopart. Tra essi, vi erano 1.500 fiorini aragonesi che avrebbero dovuto versare alla corte le comunità (*aldeyes*) di Daraca e Calatayud per certi privilegi, destinati ad essergli rimesse dal *justicia* del Regno d'Aragona¹⁸³⁹. Il re scrisse a quest'ultimo affinché, nel caso in cui le comunità aragonesi non avessero ancora corrisposto il denaro, agisse in modo che «de continent aquells se haien de les dites aldees», senza concedere loro alcun *comport* «com les necessitats de nostra cort sobredits non comporten»¹⁸⁴⁰.

¹⁸³⁷ Ivi, img. 330-332.

¹⁸³⁸ Ivi, ff. 124v-125r, img. 258-259.

¹⁸³⁹ Ivi, img. 350-352.

¹⁸⁴⁰ Ivi, img. 353-354. Gli altri introiti, ammontanti a 7.500 fiorini aragonesi, sufficienti al riscatto dei beni, consistevano nella parte restante (quantificata in più di 2.000 ducati, corrispondenti a 3.000 fiorini)

3.2 LA COERCIZIONE

Già Del Treppo ha sottolineato come «meno riguardi (*rispetto ai mercanti*), e toni spesso assai aspri usava Alfonso verso i suoi funzionari, e la materia dei cambi gliene offriva occasioni in abbondanza»¹⁸⁴¹.

Nel febbraio del 1446, il Magnanimo prese a cambio 600 ducati da Jaume Alamany, peraltro già creditore nei confronti della corte, spiccando una lettera di cambio al procuratore di Maiorca Latzer de Loscos o al suo luogotenente Gaspar de Pachs, reggente dell'ufficio, affinché pagasse 900 libbre maiorchine (il denaro era stato preso a ragione di 30 soldi maiorchini per ducato) ad Asbert de Pachs all'usanza¹⁸⁴². Ma Alfonso voleva che il cambio fosse liquidato subito, per cui nella lettera di avviso ordinò all'ufficiale di onorare il cambio «no sperat lo temps de la usança en la dita letra de cambi contengut», considerate «la liberalitat e gran voluntat que a nostre servey lo dit Jacme Alamany ha e mostra», nonché che «per conservació de nostra fe e crèdit axí sia necessari». Il sovrano spiegò di aver promesso al mercante che la lettera di cambio sarebbe stata liquidata nei termini previsti, dal momento che non gli aveva ancora restituito un prestito che questi aveva concesso alla corte «en grandissima nostra necessitat, ab gran liberalitat e sens voler de nos seguretat alguna», per la qual ragione «ha haut i ha encara no poch affanys e dans». Il monarca ammonì l'ufficiale che, in caso di inottemperanza, gli avrebbe fatto pagare gli interessi del ricambio con le sue sostanze:

avisant-vos que si lo contrari feyeu vos farem pagar los recambis e interesos que per aquesta rahó se farien de vostra propria sustància¹⁸⁴³.

della prima rata del sussidio ecclesiastico di 40.000 fiorini, già in buona parte vincolata, come sappiamo, al pagamento di certi debiti contratti dalla corte a Napoli (per la lettera con cui il re ne diede comunicazione ai commissari della riscossione, gli arcivescovi di Saragozza e Terragona, cfr. *ivi*, *img.* 352-353); 2.000 fiorini aragonesi di Teruel; 1.000 fiorini del donativo che le *aljames* degli ebrei del Regno d'Aragona avevano concesso alla corte per il riconoscimento di certi privilegi e che sarebbero stati corrisposti al Mercader da Andrea de Capdevila (*ivi*, *img.* 350-352). Separatamente, in un memoriale, Alfonso indicò all'ufficiale gli importi dovuti a ciascuno per il riscatto della mitra, per un totale di 2.358 libbre ed 11 soldi (*ivi*, *img.* 352), mentre riguardo a quanto era dovuto all'argentario gli avrebbe scritto Francesc Pujades.

¹⁸⁴¹ DEL TREPPO, «El tornar...», *cit.*, p. 428.

¹⁸⁴² ACA, RC, 2720, *img.* 111. La lettera fu registrata anche dal Pujades (cfr. ARV, MR, 9566, f. 80r).

¹⁸⁴³ *Ibidem*.

A quanto sembra, comunque, il cambio non fu liquidato, considerando che nel luglio del 1447 il Magnanimo rilasciò all'Alamany un albarano autografo comprendente 731 ducati «por un cambio de Mallorquas»¹⁸⁴⁴.

Abbiamo già visto come nella lettera che Alfonso, ad aprile, inviò a Berenguer Moragues, trattario del Miroballo in Sardegna, affinché sollecitasse il procuratore regio Jacme Besora ed il viceré e governatore del Regno Franci d'Erill a farsi pagare il cambio che egli aveva loro spiccato in suo favore, in modo da essere in grado di soddisfare i corrispondenti dei “prestatori” del banchiere, il re equiparasse la *honor* di quest'ultimo alla propria. Egli precisò di aver dotato l'ufficiale della scrivania regia Antonio de Barbastre, inviato presso i due funzionari del Regno, del potere di sospenderli dall'ufficio e di sequestrarne i beni per un valore pari all'importo della lettera di cambio, eventualmente maggiorato eventuali spese connesse al ritardato pagamento. Nei termini del monarca:

ab poder bastant que, si los dits visrey e procurador dins lo temp no compliran, los sospena de lurs officis e ls faça la execución prompta en lurs bens fins a compliment de la dita quantitat e dans e despeses que per aquesta causa se seguissen¹⁸⁴⁵.

Al Besora, inoltre, lo stesso mese, ordinò di liquidare tutti i cambi che gli sarebbero stati indicati dal luogotenente dello scrivano di razione Ramon Vidal, inviato a Maiorca, come sappiamo, per la riscossione di una colletta del Regno. Di eventuali spese dovute ad un ritardato pagamento si sarebbe rivalso sui suoi beni, essendo egli il primo responsabile di qualunque *dilació*. Il sovrano lo ammonì, infatti, mediante una propria lettera autografa, che «todo interesse e dannyo que me viniese lo imputaré a vos e vos lo faré emendar de vostros bienes», dal momento che «qualquiera dilació [...] no se puede dar sin culpa e cargo vostro»¹⁸⁴⁶.

In termini simili Alfonso si espresse in una lettera inviata al Besora pochi mesi dopo. Il 10 giugno del 1445, gli aveva spiccato una lettera di cambio di 7.000 ducati in favore del mercante catalano residente a Napoli Joan Olivella, a quanto sembra per la medesima cifra ricevuta dalla corte¹⁸⁴⁷. Come sappiamo, il procuratore cominciò a saldare il debito, versando al mercante 40 soldi cagliaritari per ducato, mentre il valore

¹⁸⁴⁴ Cfr. ACA, RC, 2940, img. 80-81.

¹⁸⁴⁵ ACA, RC, 2718, img. 274.

¹⁸⁴⁶ ACA, RC, 2940, img. 28.

¹⁸⁴⁷ Per la vicenda cfr. ARV, MR, 8791, ff. 296v-297r e 309r-310r.

di quest'ultimo a Cagliari oscillava tra i 43 ed i 45 soldi, provocando la reazione del sovrano in favore dell'Olivella, il quale aveva concesso il denaro alla corte senza alcun tasso d'interesse¹⁸⁴⁸. Il Magnanimo, nel febbraio del 1446, inviò all'ufficiale una lettera in cui, esprimendo il proprio disappunto, dichiarava che «per esser stat fet lo dit cambi per lo dit Olivella sens algun interes no mereix ne volem sia axì tractat en lo dit pagament». Egli volle che l'Olivella fosse soddisfatto a ragione di 44 soldi per ducato, secondo il valore medio di quest'ultimo a Cagliari e minacciò il Besora che, se non avesse obbedito all'ordine, si sarebbe rivalso sui suoi beni dei danni economici subiti dal mercante¹⁸⁴⁹. Il cambio era destinato ad essere in parte liquidato grazie ai proventi delle collette del Regno. Tuttavia, a luglio rimanevano da riscuotere ancora 3.000 ducati, ossia gran parte dei tributi e l'Olivella, non ancora soddisfatto, aveva concesso al re il tempo necessario ad adottare i dovuti provvedimenti prima di procedere al protesto della lettera. Alfonso scrisse tanto al viceré sardo quanto al procuratore reale, lamentando la negligenza con la quale era espletata l'esazione ed il conseguente mancato risarcimento dell'Olivella. Il re sosteneva di avere «massa rahó de congoxarnos, considerada la gran negligència que és stada comesa en la exació dels dits diners». Ammonendoli per la loro negligenza, egli ingiunse agli ufficiali di procedere alla riscossione dei tributi subito dopo la ricezione della lettera, adottando, senza alcuna *dilació*, provvedimenti immediatamente esecutivi nei confronti dei soggetti fiscali inadempienti:

E perçò, reprement-vos de aquella (*la negligència*), vos manam [...], de continent les presents rebudes, deiau cullir los dits diners, executant sens alguna dilació, comport, ne altra nostre consulta qualsevol qui sien tenguts al pagament de les dites coltes.

Se l'esazione avesse subito ulteriori ritardi a causa della negligenza dei due funzionari, il re si sarebbe rivalso sui loro beni dei danni economici subiti dalla corte per il mancato pagamento della lettera. Egli, infatti, precisava loro che

si encara serà donada alguna negligència ne dilació, tots dans e interessos que a nostra cort ne convingues suportar per aquesta causa fariem pagar de vostres bens propis, sens alguna dilació e comport.

¹⁸⁴⁸ Cfr. il capitolo IV.

¹⁸⁴⁹ «e de açò no fessets per res lo contrari ne *lii* metau difficultat o pus dilació, altrament vos avisam que tot dan o interes que lo dit Johan d'Olivella haurà per aquesta rahó li farem pagar e satisfere de vostres bens propis» (ACA, RC, 2718, img. 263).

Il monarca sosteneva che fosse «per culpa e càrrech vostre los dits diners no-s cullien ab tal promptitud com volem». Egli concludeva ribadendo agli ufficiali di eseguire l'ordine senza «alguna dilació», considerando che «a grans nostres pregaries, lo dit Johan d'Olivella, o son factor açì per ell, ha soportat de no recambiar fins a tant (et) mentre les presens letres arribaren aquí»¹⁸⁵⁰. Il Besora giunse a pagare complessivamente all'Olivella soltanto 5.200 ducati¹⁸⁵¹, per cui, il 15 settembre, la lettera fu ricambiata. Alfonso avrebbe dovuto pagare al mercante catalano Pere Benet sia il resto del cambio (1.800 ducati) sia 182 ducati per le spese del ricambio (il 10,1% della parte rimasta insoluta). Tuttavia, egli sfruttò la circostanza in proprio favore, ricavandone il modo per farsi concedere un altro prestito, di 818 ducati, attirando il beneficiario nel sistema del “lascia o raddoppia”. Infatti, da un lato, egli rilasciò al Benet, un albarano autografo con cui si impegnava a pagargli, entro sei mesi, 1.100 ducati della somma dovutagli per l'“affare Olivella”¹⁸⁵²; dall'altro, i restanti 882 ducati furono inclusi nell'albarano con cui, il mese seguente, gli prometteva di restituirgli anche gli 818 ducati ricevuti in prestito, entro sei mesi¹⁸⁵³.

Sempre a giugno, il Magnanimo ordinò al procuratore, incaricato di riscuotere i proventi colletta del matrimonio di Ferrante, duca di Calabria, di pagare al mercante catalano Joan Cesavaces 6.000 ducati, per saldare un debito contratto dalla corte¹⁸⁵⁴. Ad agosto, il contratto fu rinegoziato, per cui il re, da un lato, vendette al Cesavaces del frumento (calabrese), per 4.000 ducati, dall'altro gli rilasciò un albarano autografo di altri 4.000 ducati, per la parte restante del vecchio debito (2.000 ducati) e per l'ulteriore prestito, del medesimo importo, che il mercante gli aveva concesso, secondo il consueto meccanismo del “lascia o raddoppia”. A settembre, Alfonso comunicò al Besora la

¹⁸⁵⁰ Ivi, img. 289.

¹⁸⁵¹ Per le lettere regie cfr. ivi, img. 263, 289.

¹⁸⁵² I 1.100 ducati erano, infatti, «los que te prometì pagar por Johan de Olivella e son los que havia asinados en Cerdenya, de los quals con otra mayor cantidad le fue fecha letra de cambi dreçada al procurador real» (ACA, RC, 2940, img. 40).

¹⁸⁵³ Gli 882 ducati erano «por resta e complimento del cambi e recambi de los sietemis duc(ados) de oro y en oro que Johan Olivella avìa de haver en Cerdeña» (Ivi, img. 44). Il 6 novembre, il Benet cedette l'intero credito al mercante Joan Vigelles, al cospetto del notaio di Napoli Francesco di Atanasi. Mateu Pujades, infatti, liquidò il Vigelles nei tempi previsti dagli albarani (marzo del 1447), allegando all'operazione, quali documenti giustificativi, le lettere di cambio, l'atto del protesto, l'atto della cessione del credito e la ricevuta di pagamento del Vigelles (ARV, MR, 8791, ff. 296v-297r e ff. 309r-310r).

¹⁸⁵⁴ L'incarico di riscossione del tributo, i cui proventi erano stati stimati in 9.000 ducati, era stato conferito al Besora nell'agosto del 1445 e riconfermato l'anno successivo (cfr. ACA, RC, 2718, img. 284-285 e img. 312 sgg.).

novazione, per cui gli introiti della colletta avrebbero dovuto essere rimessi alla corte. Tuttavia, egli volle che il denaro fosse impiegato per pagare i cambi che Mateu Pujades gli avrebbe spiccato per conto della corte. Il re esordiva dichiarandosi convinto che alla ricezione della lettera da parte dell'ufficiale «realment la dita colta esser imposada e collida». Cionondimeno- proseguiva- nel caso in cui l'imposizione non avesse ancora avuto luogo, il procuratore avrebbe dovuto provvedere ad imporla e ad esigerla entro 15 giorni, pena la «privació dels feus» ai signori del Regno. L'ufficiale non avrebbe dovuto concedere loro «algun comport», in modo che «dins lo dit temps dels dits XV dies la dita colta sia integrament e complida collida». Trascorso il termine, il re avrebbe attribuito a lui la responsabilità del ritardo, rivalendosi sui suoi beni dell'importo che restava da riscuotere, nonché delle spese ad esso connesse al ritardo stesso¹⁸⁵⁵. «La presta diligència que·s donarà en aquesta execució de colta», invece, spiegava il sovrano, avrebbe contribuito notevolmente «a la conservació de nostre crèdit e subvenció de nostres necessitats». Egli concludeva minacciando il procuratore che, in caso contrario,

vos fareu de vostres propis bens pagar lo que a nostra cort restas a reebre de la dita colta e tots dans e despeses que se· seguissen¹⁸⁵⁶.

Alfonso mise anche le università ed i baroni del Regno al corrente delle disposizioni trasmesse al Besora, avvertendoli che, se non si fossero attenuti ad esse, oltre ad esigere comunque il tributo, avrebbe inflitto loro pene esemplari, in modo che, in futuro, vassalli e sudditi avrebbero obbedito senz'altro ai suoi ordini. Più precisamente, il re annunciò loro che

si lo contrari fahiau, lo que no creem, ultra que fariem exhigir irremissiblement e sens algun comport la dita pena, provehirem per manera tal que nos mostrarem eximpli, via e camí a nostres vassals e subdits de hobehir nostres manaments sens punt ne ora de difugi¹⁸⁵⁷.

¹⁸⁵⁵ In particolare, egli avvertiva l'ufficiale che «si no serà collida ans lo dit temps de XV dies, d'alli avant ho imputarem a càrrech e culpa vostra que no haureu executat los inobedients a nostres manaments». Il re si riferisce, evidentemente, sia ai consueti *dans e intereses* determinati dal ricambio delle lettere, sia agli oneri dell'esazione. Nel luglio del 1447, il Magnanimo ordinò al maestro razionale di approvare le spese sostenute dal Besora per la riscossione della colletta del matrimonio di Ferrante, non essendo *equum* che egli «pro nostris et curie nostre similibus negociis de propriis bonis easdem expensas fecisse et soluisse» (ivi, img. 342-343). Il mese seguente, stabilì l'accettazione delle spese affrontate dall'ufficiale per l'esazione, espletata nel 1445, nel corso di due mesi, della colletta del matrimonio delle figlie Maria ed Eleonora d'Aragona «personaliter incedendo per Regnum cum notario et portorio» (ivi, img. 345-346).

¹⁸⁵⁶ Ivi, img. 307-308.

Ai baroni comunicava altresí di aver ordinato al Besora che, in tal caso, «proceexca a aprehensió dels feus que per nos teniu»¹⁸⁵⁸.

¹⁸⁵⁷ *Ibidem*.

¹⁸⁵⁸ ACA, RC, 2718, img. 309-310.

CONCLUSIONI

Federigo Melis ha evidenziato come il bilancio preventivo risponda ai principi di una saggia amministrazione e di un avveduto controllo della cosa pubblica¹⁸⁵⁹. L'intento di equiparare le esigenze della corte alle possibilità finanziarie del Regno, infatti, dovette indurre il Magnanimo ad elaborare bilanci di cassa preventivi. La propensione programmatica imprime a questi ultimi la fisionomia di strumenti di vera e propria politica di gestione. Il fatto che la responsabilità della preparazione del bilancio spettasse al re, inoltre, denota un accentramento della gestione di bilancio.

Acquisendo anticipi di denaro su tributi non ancora percepiti o comunque in fase di riscossione, Alfonso conciliò le proprie esigenze di finanziamento con gli interessi dei propri creditori, fornendo un impulso per il miglioramento dell'efficienza della macchina statale. Egli esercitava sugli agenti della riscossione una pressione, mediante ora esortazioni, che facevano costante riferimento alla necessità di salvaguardare la propria credibilità, sul mercato del denaro, di tener fede agli impegni finanziari assunti, ora minacce di rivalersi sui loro beni dei danni provocati all'erario dai ritardi dell'esazione (in particolare per gli interessi derivanti dalla mancata liquidazione delle lettere di cambio regie). Egli, infatti, attribuiva la *dilació* esclusivamente alla *negligència* degli operatori dell'apparato amministrativo statale, i quali non riscuotevano i tributi con la *promptitud* che lui avrebbe voluto oppure non erano sufficientemente punitivi nei confronti dei contribuenti inadempienti. Il Magnanimo, invece, propugnava contro questi ultimi ogni genere di pena, compresa la revoca dei feudi dei baroni inottemperanti. All'origine di tale rigorosa politica vi erano le consuete necessità finanziarie della corte, le quali non concedevano al sovrano alcun *comport*. La *diligència* dei funzionari amministrativi, invece, rispondeva all'esigenza del sovrano di far fronte alle *necessitats* della corte, salvaguardando, allo stesso tempo, il proprio *crèdit*.

¹⁸⁵⁹ MELIS, *L'azienda nel Medioevo...*, cit., p. 31.

APPENDICE

Di seguito sono riportati i “memoriali” alfonsini relativi all’anno indizionale 1455-1456, integrati dal bilancio dell’indizione successiva per quanto riguarda la rata di febbraio della tassa sul sale di Terra di Lavoro e le eccedenze delle tesorerie provinciali, rivolto al tesoriere generale.

Al fine di agevolarne la lettura, la parte puramente contabile del testo, contenente l’indicazione delle spese, è stata racchiusa all’interno di una tabella sinottica, le cui colonne rispecchiano fedelmente gli elementi costitutivi di ciascuna partita. Nella prima colonna figurano, perlopiù modernizzati, i nomi delle persone o delle entità (castello, biblioteca, ecc.) beneficiarie dei pagamenti, accompagnati dalla qualifica ogni volta che questa compare nella fonte; nella seconda sono trascritte le causali delle operazioni, mentre nella terza è riportato, in numeri arabi, l’importo di ciascuna spesa.

1455-1456. Sale di Principato Citra ed Ultra. Rata di febbraio

Rex Aragonum, utriusque Sicilie, etc.

Comissario nostro de Principato Salvatori Miroballi, mandamoviche de la subscripta quantitate de pecunie in vostre mano proventure pagati le quantitate substoscripte. Et nichilominus non obstante la presente cedula e memoriali recuperati per quaschuno pagamento cautela sufficiente si como hactenus haveu usato, ço è:

De lo sale de febrero de lo presenti anno de la quarta indicione distribuendo per li foculeri di Principato Citra et Ultra: d. 9591 tr. 4 gr. 15

<i>Beneficiario</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
Castello di Capri	per la paga de febraro	330.00.00
Castello di Vico	per la paga de febraro	330.00.00
Castello di Massa	per la paga de febraro	330.00.00
Castello di Sanctovictori	per la paga de febraro	123.00.00
Castello di Castellammare	per la paga de febraro	420.00.00
Conte di Buccino	in parti de la paga de febraro de la sua provisione de I ^a ducati per anno, lo resto have in Basilicata	447.03.14
Conte di Burgentia	in parti de la paga de febraro de la sua provisione de I ^a ducati per anno, lo resto have in Basilicata	401.01.00
Raymondo Boyl	in parti de la paga de febraro de la sua provisione de I ^a ducati per anno, lo resto have in Terra di Labori	85.03.08
Colantonio di Capua	in parti de la paga de febraro de la sua provisione de DC ducati per anno, lo resto have in Terra di Labori	80.03.17
Jacobo della Marra	in parti de la paga de febraro de la sua provisione de LXXXX ducati per anno, lo resto have in Capitinata	41.02.17
Leonardo Corso	per la paga de febraro	36.00.00
Joan de Palo	per la paga de febraro	30.00.00
Loyse Pagano	per la paga de febraro	20.00.00
Angelillo del Giudice	per la paga de febraro	30.00.00
Baldassarre del Aversano	per la paga de febraro	30.00.00
Goctufre Caracciolo	per la paga de febraro	75.00.00
Antonio di Pesaro	per la paga de febraro	330.00.00
Maddalena Minutolo	per la paga de febraro	36.00.00

Sergio de Marinis, notaio, «uno de quilli quattro scrivani che registrano penes conservatorem generalem»	per la paga de febraro	75.00.00
Giovanni Antonio [Scannapeco], notaio, «uno de li dicti quattro scrivani che registrano penes conservatorem generalem»	per la paga de febraro	75.00.00
Jaymot Torres	per la credençeria de la dohana de lo sale de Salerno, per la paga de febraro	36.00.00
Sergio de Marinis, notaio, credenziere della dogana del sale di Salerno	per la paga de febraro [della credenzeria della dogana del sale di Salerno]	36.00.00
Antonio di Ventimiglia	per la paga de febraro de sua provisione de I ^a CCCC ducati per anno: licet havea per uno nostro privilegio super quibuscumque pecuniis nostre curie a nostro beneplacito, mandamovi che li pagati de li pecunii de lo sale de li foculerii de Principato Citra et Ultra in li dui soliti tandi, non sperando altro nostro mandamento, recuperati copia autentica de lo dicto privilegio et apoca de soluto	700.00.00
Enrichetta Ruffo	per la paga de febraro de sua provisione de DC ducati per anno: licet havea per virtute de uno nostro privilegio super pecuniis salis dohane Neapolis, mandamovi che li pagati de li pecunii de lo sale de li foculeri de Principato Citra et Ultra in li dui soliti tandi, non sperando altro nostro mandamento, recuperati copia autentica de lo dicto privilegio et apoca de soluto	300.00.00
Astasio Alessandrano, capomastro del molo di Napoli	per la paga de febraro de sua provisione de CCC ducati per anno: licet havea per virtute de una nostra lictera driçata a lo nostro thesaureri sopra lo sale de li foculeri de quisto Regno: mandamovi che li pagati de li pecunii de lo sale de li foculeri de	150.00.00

	Principato Citra et Ultra in li dui soliti tandi, non sperando altro nostro mandamento: recuperati copia autentica de la dicta lictera et apoca de soluto	
Principe di Taranto	per li terri de lo duca de Venosa tene in Principato Ultra	286.01.15
[Capri]	per la francheça de Crapi, per la paga de febraro	30.04.5,5
	per la exhabitatione de Capinella et Petra ficta, per la tanda de febraro	06.01.16
Salvatore Miroballo	per le vostre gagie e spese de portatura de monete declarande in Summaria, per la tanda de febraro circa	110.00.00
Tesoriere generale	assignareti lo resto de le pecunie de lo contrascripto sale, lo qual resto mandamo primo pagati e preferati a tucte altre assignatione, poy pagareti li castelli, ultimo li altri assignatarii	4 391.01.19

Le quale prendeno summa de ducati VIII^aDLXXXI, tr. IIII, gr. XV, a ratione de liliati dece per ducato c(asc)huno su introyto equali a lo exito. Datum in Turri Octavi, die tercio, mensis ianuarii, III^a indicione, MCCCC quinquagesimo sexto. Rex Alfonsus.

1455-1456. Sale di Capitanata e Terra di Bari. Rata di febbraio

Rex Aragonum, utriusque Sicilie, etc.

Comissario nostro de li parti de Apulea, misser Simio Caçecta, mandamoviche de la subscripta quantitate de pecunie in vostre mano proventure pagate le quantitate substoscripte. Et nichilominus non obstante la presente cedula e memoriali recuperati per quaschuno pagamento cautela sufficiente si como hactenus haveti usato, ço è:

De lo sale de febrero de lo presenti anno de la quarta indicione distribuendo per li foculeri de la provincia de Capitanata e Terra de Bari: d. 6376 tr. 0 gr. 8

<i>Beneficiario</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
Castello di Manfredonia	per la paga de febraro de la sua assignationi de I ^a XX ducati per anno	510.00.00
Castello di Lucera	per la paga de febraro	897.00.00
Castello di Montesantangelo	per la paga de febraro	300.00.00
Castello di Barletta	per la paga de febraro	720.00.00
Castello di Trani	per la paga de febraro	660.00.00
Torre di Bitonto	per la paga de febraro	162.00.00
Principe di Taranto	per le torre che tene in li dicti provincii, per la tanda de febraro	1 633.04.04
Raynaldo de Duratio	per la paga de febraro de la sua provisione	72.00.00
Gabriele de Monteauero	per la paga de febraro	60.00.00
Iacobo Filmarino [sic] e suo fratello	per la paga de febraro	100.00.00
Joan Scrignano	per la paga de febraro	60.00.00
Monache del monasterio San Gaudioso	per la paga de febraro	50.00.00
Bernardo Mates, [maestro massaro della masseria regia di Puglia]	per la paga de febraro	150.00.00
Joan de Capua	sobre lo sale de Sancto Joanne Rotundo, per la paga de febraro	131.00.04
Francisco de Padua	per la paga de febraro	250.00.00
Duca di Andria	in parti de la paga de febraro de la sua provisione de I ^a ducati, lo resto prende in Basilicata	45.02.10
Carlo di Campobasso, conte	in parti de la paga de febraro de la sua provisione de I ^a ducati, lo resto have in lo contato de Molisi	243.04.15,5

Jacobo della Marra	in parte de la paga de febraro de la sua provisione de LXXXX ducati per anno, lo resto prende in Principato	03.02.03
	per Pesceci e Trosolone, exhabitate, per la tanda de febraro	07.04.00
Lupo de Guirri	per credençeria de la nostra massaria [di Puglia], per la paga de febraro havea sopra le tracte de Apulea	150.00.00
Madama Maria de <i>Norvencia</i>	per la paga de febraro de sua provisione de CCC ducati a nostro beneplacito	150.00.00
[Trani]	per la gracia de Trani, a nostro beneplacito, per la tanda de febraro	304.02.19
[Simio Caçeta]	per le vostre gacie, per la paga de febraro	100.00.00
	per le spese de portatura de monete declarande in Summaria, circa	10.00.00
Tesoriere generale	assignareti lo resto de lo introyto de le pecunie de lo sopradicto sali, lo quale resto mandamo primo paga [sic] e preferati a tucti altri assignatione: da poy pagati li castelli, ultimo li altri assignatarii	105.04.11,5

Le quale prendeno summa de ducati VI^aCCCLXXVI, gr. VIII, a razione de liliati deci per quaschuno che su introyto equale a lo exito. Datum in Turri Octavi, die III^o, mensis ianuarii, IIII^a indicione, anno a nativitate Domini MCCCCLVI^o. Rex Alfonsus.

1455-1456. Sale della Basilicata. Rata di febbraio.

Rex Aragonum, utriusque Sicilie, etc.

Comissario nostro de li parti de Apulea, misser Simio Caçecta, mandamovi che de la subscripta quantitate de pecunie in vostre mano proventure pagate le quantitate substoscripte. Et nichilominus non obstante la presente cedula e memoriali recuperati per quaschuno pagamento cautela sufficiente si como hactenus haveti usato, ço è:

De lo sale de febrero de lo presenti anno de la quarta indicione distribuendo per li foculeri de la provincia de Basilicata: d. 4245 tr. 0 gr. 2.

<i>Beneficiario</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
Conte di Boccino	in parti de la paga de febraro per la sua provisione de I ^a ducati, lo resto prende in Principato	52.01.06
Conte di Brienza	in parti de la paga de febraro per la sua provisione de I ^a ducati, lo resto prende in Principato	98.04.00
Conte di Santangelo	per la paga de febraro	500.00.00
Principe di Taranto	per le terre soy de lo duca de Andri e duca de Venosa haveno in Basilicata	455.00.00
Loyse Dentice	per la paga de febraro	75.00.00
Francisco de Punectis, giudice della Vicaria	per la paga de febraro	175.00.00
Silvestro Caglioti	per la paga de febraro	100.00.00
Michele di Sanseverino	in parti de la paga de febraro de sua provisione de CCC ducati, lo resto prende in Calabria	39.04.02
Duca di Andria	in parti de la paga de febraro de sua provisione de I ^a ducati, lo resto prende in Terra de Bari	454.02.10
Simio Caçeta	per le vostre gagie, per la paga de febrero	50.00.00
	per spese de portatura de moniti declarande in Summaria, circa	05.00.00
Conservatore generale	anticipati per la paga de li ultimi sey misi de lo presenti anno de sua provisione, havia sopra la portulania e secretia de li parti de Apulea	500.00.00
Raymundo Palomar	per la paga de tucto lo presenti anno de la quarta indicione de sua provisione havea sopra le tracte de Apulia	1 500.00.00

Tesoriere generale	assignareti lo resto de lo introyto de lo sopradicto sale de febrero, lo quali resto mandamo primo pagati e preferati a tucti altri assignationi	339.03
--------------------	---	--------

Le quale prendeno summa de ducati IIII^aCCXXXV ducati II gr., a razione de liliati
deci per quaschuno che su introyto equali a lo exito. Datum in Turri Octavi, die tercio,
mensis ianuarii, IIII^a indicione, MCCCCLVI^o. Rex Alfonsus.

1455-1456. Sale di Abruzzo Citra ed Ultra. Rata di febbraio

Rex Aragonum, utriusque Sicilie, etc.

Thesaurario nostro de la provincia utriusque Aprucii Antoni Gaçull, mandamovi che de la subscripta quantitate de pecunie in vostre mano proventure pagate le subscribe quantitate. Et nichilominus non obstante la presente cedula e memoriali recuperati per quaschuno pagamento cautela sufficiente si como hactenus haveti usato, ço è

De lo sale de febraro de lo presenti anno de la quarta indicione distribuendo per li foculeri di Aprucio Citra et Ultra et di Theramo et Civitella: d. 10992 tr. 2 gr. 14.

<i>Beneficiario</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
Castello di Civitella	per la paga de febraro de sua assignatione de II ^a C ducati per anno	1 050.00.00
Castello di <i>Morro Intronto</i>	per la paga de febraro	240.00.00
Castello di Teramo	per la paga de febraro	510.00.00
Castello di Atri	per la paga de febraro	240.00.00
Castello di Archi	in parti de la paga de febraro de sua assignatione de DLXX ducati per anno, lo resto have sopra la taxa de la dicta terra	180.00.00
Castello di Civita Ducale	per la paga de febraro	164.02.10
Castello di Leonessa	per la paga de febraro	64.02.10
Castello di Civita Regale	per la paga de febraro	276.00.00
Castello di Poggio di Valle	per la paga de febraro	108.00.00
Castelli di Archi e Fontana	per la paga de febraro	636.00.00
	ali nauli et altre spese de DCCC carri de sale vel circa se transportano quaschuno anno de Apulea in Aprucio per fornimento de le dicte provincie, su per la tanda de febraro, de li quali se deve havere plena ratione in Summaria, circa	800.00.00
Marchese di Pescara	per la paga de febraro de sua provisione de I ^a D ducati per anno	750.00.00
Francisco de Ricchardis	per la paga de febraro	300.00.00
Fabbrica di San Bernardino	a certo tempo, per la paga de febraro	250.00.00
Petro de la Tessa, avvocato fiscale	per la paga de febraro	180.00.00
Cola d'Alferi	per la paga de febraro	100.00.00

Gregorio di Tramonte ed Antonello di Presenzano, notaio	per la paga de febraro	50.00.00
Madama Cassandra dell'Aquila	per la paga de febraro	45.00.00
Coluccio dell'Aquila	per la paga de febraro	36.00.00
Eredi di Joan de Forma	per la paga de febraro	48.00.00
Filippo e Domenico di Valagnano	per la paga de febraro	498.00.00
Francesco d'Ortona	per la paga de febraro	90.00.00
Raimondo Anecchino	per la ballya de Sulmona, per la paga de febraro	75.00.00
Filippo del Prete	per la paga de febraro	18.00.00
Giovanni Piccinino	per la paga de febraro	12.00.00
Eredi di Pasquale di Camplo	per la paga de febraro	90.00.00
Covella Caracciolo, suora (<i>soro</i>)	per la paga de febraro	75.00.00
Credenziere generale	per le sue gagie, per la paga de febraro	126.00.00
Colantonio di Capua	a complimento de paga de quilli LXXII ducati che have quaschuno anno per lo excambio de la ballia de Capua, lo resto have sopra la taxa de la sua terra de Casalanguida	07.02.00
Lucido di Sangro,	per la paga de febraro de la sua provisione de CCC ducati per anno, incomença a la XIII de octubro proximo passato	113.01.13,5
Antonio Gaçull	per le vostre gagie, per la paga de febraro	150.00.00
	per le spese de portatura de monete declarande in Summaria, circa	10.00.00
	ali [...] et altre spese per transportare sale de Apulea in Aprucio per dare in pagamento ali universitati e nobili homini de la dita provincia che a nuy haveno prestato in la summa de CXX ^a ducati, de le quale se deve havere plena ratione in Summaria, circa	1 600.00.00
Tesoriere generale	assignareti lo resto de lo introyto de le pecunie de lo sopradicto sale de dicti LXXXXI ducati III tr. X gr. per	2 017.04.11

	accumulo che per inopiam sole prolongare la paga, lo quali resto mandamo primo pagati e preferati a tucte altre assignationi, e poy pagati li nauli e spese de lo sale, et da poy li castelli, ultimo li altri assignatarii	
--	--	--

Le quale prendeno summa de ducati X^aDCCCCLXXXII, tr. II, gr. XIII, a ratione de liliati deci per quaschuno ducati, computata la tanda de accumulo che su introyto equali a lo exito. Datum in Turri Octavi, die tercio, mensis ianuarii, III^a indizione, anno a nativitate Domini MCCCCLVI^o. Rex Alfonsus.

1455-1456. Sale della Calabria. Rata di febbraio.

Rex Aragonum, utriusque Sicilie, etc.

Thesaurario nostro de la provincia utriusque Calabrie Renço de Afflito, mandamovi che de la subscripta quantitate de pecunie in vostre mano proventure pagate le quantitate subscrite. Et nichilominus non obstante la presente cedula e memoriali recuperati per quaschuno pagamento cautela sufficiente si como hactenus haveti usato, ço è

De lo sale de febrero de lo presenti anno de la quarta indicione distribuendo per li foculeri di Calabria Citra et Ultra: d. 14709 tr. 4 gr. 4.

<i>Beneficiario</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
Castello di Cosenza	per la paga de febraro de la sua assignationi de I ^a CCC ducati per anno, computati C ducati per la reparationi de lo dicto castello	650.00.00
Castello di Crotone	per la paga de febraro de la sua assignationi de I ^a DC ducati per anno, computati CC ducati per la fabrica de lo dicto castello	800.00.00
Castello di Tropea	per la paga de febraro	450.00.00
Castello di Monteleone	per la paga de febraro	360.00.00
Torre di Batticani	per la paga de febraro	60.00.00
Roccabernarda	per la paga de febraro	213.00.00
Castello di Catanzaro	per la paga de febraro	600.00.00
Castello di Belcastro	per la paga de febraro	280.00.00
Tristayno de Quiralt	per Castrominardo e Montessorio, per la paga de febraro	420.00.00
Castello di Melissa	per la paga de febraro	168.00.00
Castello di Bagnara	per la paga de febraro	180.00.00
Torre di Taverna e Pompignano	per la paga de febraro	204.00.00
Castello di Aiello	per la paga de febraro	45.00.00
Castello di Roccella	per la paga de febraro	60.00.00
Torre di Cropani e <i>de li castelli</i>	per la paga de febraro	351.03.00
Castello di Bivona	per la paga de febraro	384.00.00
Castello e Torre di Gerace	per la paga de febraro, a ratione de I ^a CLXX ducati per anno, incomença da li V de novembro proximo passato	377.00.00
Castello di Sanseverino e Torre di San Martino	per la paga de febraro	420.00.00

Lyot Bardaxi	per Castrovetere, per la paga de febraro	200.00.00
Castello di Mesurata	per la paga de febraro	144.00.00
Castello di Martorano	per la paga de febraro	180.00.00
Castello di Bova	per la paga de febraro	120.00.00
Castello di Forlito	per la paga de febraro	330.00.00
Torre di <i>Tracina</i>	per la paga de febraro	117.00.00
Castello di Nicotera	per la paga de febraro	240.00.00
Castello di Amantea	in subsidio de la guardia de lo dicto castello, per la paga de febraro	75.00.00
	per lo precio de lo sale e spese in cavare, tagliare e trahere lo sale de li salini, de li quali si deve havere plena ratione in Summaria, circa	1000.00.00
Cardullo Maromag(n)o	per la paga de febraro de sua provisione	25.00.00
Duca di San Marco	per la salina di Altomonte, per la paga de febraro	180.00.00
Duca di San Marco	per la paga de febraro de sua provisione	150.00.00
Buonaccorso	per la paga de febraro	50.00.00
Jacobo Curan(n)a e suo fratello	per la paga de febraro	95.00.00
Francesco Caracciolo	per la paga de febraro	200.00.00
Carlo Pagano	per la paga de febraro	150.00.00
Covella Del Duce	per la paga de febraro	250.00.00
Riccio, <i>iumentaro nostro</i>	per la paga de febraro	180.03.00
Bitonto Migliarisi	per la paga de febraro	30.00.00
Antonio Piccolo del Bianco	per la paga de febraro	18.00.00
Michele di Sanseverino	in parti de la paga di febraro de la sua provisione de CCC ducati, lo resto prendi in Basilicata	110.00.17,5
Polidoro Caracciolo	per la paga de febraro	09.00.00
Joan de Vitellis	per la paga de febraro	18.00.00
Mariano d'Alagno (<i>de Lagno</i>)	per lo sale de Monteleoni, per la tanda de febraro	142.01.02
	E pliu in excambio de li foculeri de Montiliuni, per la paga de febraro	273.01.10
Teseo de Sevellis	per la paga de febraro de sua provisione	300.00.00

	de DC ducati per anno, licet havea super quibuscumque pecuniis nostre curie, in virtute de uno nostro privilegio, pagateli de le pecunie de los contrascripto sale, non sperando altro nostro mandato, recuperati copia autentica de lo dicto privilegio et apoca de soluto	
	per la franquetia de lo syllo, per la paga de febraro	01.03.13
	per la exhabitationi de Papanchifori, per la paga de febraro	00.03.05
	per vostre gagie e spese per portatura de li moniti declarandi in Sumaria, per la tanda de febraro	110.00.00
Tesoriere generale	assignareti lo resto de lo introyto de le pecunie de lo sopradicto sale, lo quali resto mandamo che primo pagati e preferati a tucti altri assignationi, poy pagati lo pretio e spese de sale e li castelli, ultimo li altri assignatarii	3 876.00.16

Le quale prendeno summa de ducati XIII^oDCCVIII, tr. IIII, gr. IIII, a ratione de liliati deci per ducati, che so introyto equali a lo exito. Datum in Turri Octavi, die tercio, mensis ianuarii, quarte indicione, MCCCCLVI^o. Rex Alfonsus.

1456-1457. Sale di Terra di Lavoro ed eccedenze delle tesorerie provinciali. Rata di febbraio.

Thesaureri nostro generali mossén Perot Mercader, mandamo de le subscribe quantitate pagate le quantitate subscrite particolarmente designate. Et nihilominus non obstante la presente cedula et memoriali recuperati per caschuno pagamento mandato et sufficiente cautele si como hactenus haveti usato, ço è:

De lo sali de febrero de lo presenti anno de la quinta indicione distribuendo per li foculeri di Terra di Lavori: d. 10969 tr. 0 gr. 6

De lo resto de lo sali di Calabria Citra et Ultra de la dicta tanda de febraro: d. 2879 tr. 1 gr. 8,5

De lo resto de lo sali di Principato de la dicta tanda de febraro: d. 2571, tr. 1, gr. 6

De lo resto de lo sali di Basilicata de la dicta tanda de febraro: d. 980 tr. 0 gr. 06,5

De lo resto de lo sali di Capitanata et Terra de Bari de la dicta tanda de febraro: d. 1160 tr. 2 gr. 10,5

De lo resto de lo sali de Apruço de la dicta tanda de febraro: d. 2084 tr. 02 gr. 19.

<i>Beneficiario</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
Castel dell'Ovo	per la paga de febraro contrascritto de sua assignationede l ^a CC ducati per anno	600.00.00
Castelnuovo	per la dicta paga	1 230.00.00
Castello di Santeramo	per la dicta paga	250.00.00
Castel Capuana	per la dicta paga	240.00.00
Castello di Gaeta	per la dicta paga	1515.00.00
Castello di Canello	per la dicta paga	81.00.00
Castello di Maddaloni	per la dicta paga	360.00.00
Castello di Rocca Gianula	per la dicta paga	400.00.00
Castello di Sant'Angelo in Teodice	per la dicta paga	244.00.00
Castello di Rocca di Vandra	per la dicta paga	252.00.00
Castello di Traietto, Castelforte e Torre di San Martino	per la dicta paga	396.00.00
Castello di Spigno	per la dicta paga	180.00.00
Castello di Castronovo	per la dicta paga	276.00.00
Castello <i>de li Fracti</i>	per la dicta paga	158.00.00
Castello di <i>Trochio</i>	per la dicta paga	82.00.00

Cappella reale	per la dicta paga de sua assignationi di I ^a ducati per anno	500.00.00
Ardoyno de Monsorio	per la dicta paga de sua provisione	120.00.00
Jacobo de Ferrara	per la dicta paga de sua provisione	150.00.00
Eredi di Ungaretto di Capua	per la dicta paga de sua provisione	50.00.00
Carluccio Freça	per la dicta paga de sua provisione	36.00.00
Giovanni Antonio Caldora	per la dicta paga de sua provisione	300.00.00
Maestro Costanzo di Medina	per la dicta paga de sua provisione	150.00.00
Eredi di Giacomo Marzano	per la dicta paga de sua [sic] provisione	75.00.00
Castellano di Castelnuovo	per la dicta paga de sua provisione	150.00.00
Conte di Fondi	per la dicta paga de sua provisione	500.00.00
Giovanno di Toraldo	per la dicta paga de sua provisione	90.00.00
<i>Palafanguer</i>	per la dicta paga	181.00.00
Giovanni di Capua	in parte de la dicta paga de sua provisione de DC ducati per anno, lo resto prendi in Capitanata et Principato	159.02.00
Colantonio di Capua	a complimento de la dicta paga de sua provisione de DC ducati per anno, lo resto prendi in Principato	19.01.03
Jacobo Mustaca	per la dicta paga de sua provisione	157.02.10
Jacobello Stancione, notaio, scrivano di registro del conservatore generale	per la dicta paga	75.00.00
Petro Macip, scrivano di registro del conservatore generale	per la dicta paga	75.00.00
	per la franchecza de li cacaturi de Capua, per la dicta tanda de septembro	27.00.03
	per Capua che paga tantum per II ^a thumina, su per lo resto de lo quali è franca per la dicta tanda de febraro	133.03.19,5
Giacomo Gaetano	per la dicta paga de sua provisione	100.00.00

Conte Carlo di Campobasso	in parte de la dicta paga de sua provisione de I ^a ducati per anno, lo resto have in Capitanata	256.00.3,5
Ferrando Roderico	per la dicta paga de sua provisione	150.00.00
Arill	per la dicta paga de sua provisione	300.00.00
Lucrezia d'Alagno	per lo sale de Cayacza, per la dicta tanda de febrero	63.02.10
Giovanna Proya e sua matre	per la dicta paga de lor provisione	270.00.00
Sancta Maria della Pace	per la dicta paga de sua assignatione	75.00.00
Mastro Loys Cardona	per la dicta paga de sua provisione	150.00.00
Ciccarella del Pozzo (<i>de lo Puço</i>)	per la dicta paga de sua provisione	30.00.00
Petro de Leon	per la dicta paga de sua provisione	100.00.00
Margherita d'Alagno	per la dicta paga de sua provisione	20.00.00
Don Lupo di Luna	per la dicta paga de sua provisione	250.00.00
Aron Cibó,	per la dicta paga de sua provisione	300.00.00
Guglielmo Lo Monaco	per la dicta paga de sua provisione	220.00.00
Andrea Poll	per la dicta paga de sua provisione	250.00.00
Joan Antoni Foxa	per la dicta paga de sua provisione	300.00.00
Francesco di Bandino di Monopoli	per la dicta paga de sua provisione	100.00.00
Buonomo de Transo	per la dicta paga de sua provisione	300.00.00
Antonello Cincograna	per la dicta paga de sua provisione	30.00.00
Bernardo Villamarino	per la dicta paga de sua provisione	500.00.00
Viceré di Gaeta	per la dicta paga de sua provisione	300.00.00
Francesca Proya	per la dicta paga de sua provisione	18.00.00
Giacomo Gattola	per la dicta paga de sua provisione	100.00.00
Giacomo Petrucci	per la dicta paga de sua provisione	18.00.00
	per le terre de principi de Taranto have en la dicta provincia, per la dicta tanda de febrero	123.03.07,5
	per la francheça de misser Bartholomeo de li Cisti, per la dicta tanda	00.03.03
	per la francheça de Pomillyano et di Archora, per la dicta tanda	11.01.02

	per la exhabitacione de Petravalli, per la dicta tanda	00.02.04
Biblioteca di San Domenico di Bologna	per la dicta paga de sua assignacione, a certo tempo	250.00.00
Giannotto de Manit, presidente della Sommaria	per la dicta paga de sua provisione	450.00.00
<i>Viri Metx</i>	per lo precio de lo sali per fornimento de li fundichi de Gayeta, Napoli, Castellammari, Amalfi, Salerno, Agropoli et Policastro, de lo quale se deve havere plena ratione in Summaria, su per la dicta tanda de septembro	6 000.00.00
Commissario	per sue gagie et per portatura di monete et altre spise declarande in Summaria	110.00.00

Datum in terra nostra Fogie, die octavo, mensis ianuarii, quinte indicione,
MCCCCLseptimo. Rex Alfonsus.

1455-1456. Tassa generale di Capitanata e Terra Bari. Rata di agosto.

Rex Aragonum, utriusque Sicilie, etc.

Commissario nostro de la provincia de Capitanata et Terra de Bari Landulfo Abbate, mandamo che de la subscripta quantitate pagate le subscribe quantitate particularmente designate. Et nihilominus non obstante la presente cedula et memoriali recuperati per caschuno pagamento mandamento et sufficiente cautele si como hactenus haveti usato, ço è:

De lo terço de agosto de la taxa generali de lo presenti anno de la quarta indicione de le dicte provincie Capitanata et Terra de Bari: ducati 8174, tarì 2, grana 16,5.

<i>Beneficiario</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
Giovanni Antonio Carafa	a complemento de lo terço de agosto de sua provisione de D ducati de lo presenti anno, lo resto have in Principato Ultra	70.05.10
Giovanni Boccapianola	per lo dicto terço de agosto de sua provisione	40.00.00
Pietro Boccapianola	per lo dicto terço de sua provisione	40.00.00
Paolo di Sangro o i suoi eredi	per la taxa de Montenigro, Turri Maiori et Castellucio, per lo dicto terço	135.03.6,5
Joan Gallart	per lo dicto terço de sua provisione	100.00.00
Angelo di Serra Capriola	per lo dicto terço	12.00.00
Giacomo Galioto	per lo dicto terço de sua provisione	50.00.00
Camillo Caracciolo	per lo dicto terço de sua provisione	33.01.13,5
	per lo Pescho et Trisolono exhabitati, per lo dicto terço	11.00.3,5
Principe di Taranto	per la taxa de Monteaguto et Ascholi have in Capitanata, per lo dicto terço	123.04.13,5
[Principe di Taranto]	Et più per le sue terre et de soy recomandati havino in Terra de Bari, per lo dicto terço	1 970.04.16,5
Gran Siniscalco	per la taxa de Gallyonisi, per lo dicto terço	170.02.10
Giovanni Miroballo	per la taxa di Vescha, per lo dicto terço	191.03.15
Università di Trani	per li D ducati se retene quolibet anno a certo tempo, su per lo dicto terço	166.03
Joan Torellas	a complemento de paga de DCCXX ducati per lo castello de Barlecta per li ultimi sey misi de lo presenti anno, havea sopra lo sale de Terra de Bari, li altri LXXXVI ducati haviti pagato de	633.00.00

	altri pecunii	
Conte di Gravina	in paga pro rata de III ^a D ducati che a noy havi prestatò, de le quale tene assignatione sopra la taxa de soy terri tene in le dicte provincie et in Principato, so per lo dicto terço de soy terri de vostra commissione	279.00.10
[Landolfo Abbate]	per vostre gagie, per la paga del dicto terço	100.00.00
	per portatura de monete et altre spese declarande in Summaria, circa	10.00.00
Tesoriere generale	assegnareti lo resto de lo dicto terço, lo quali resto mandamo primo pagati et preferati a tucti altri pagamenti	4 030.02.10

Le quale prendeno summa de ducati 8174, tarì 2, grana 16,5, a raysone de liliati deci per caschuno ducato, che su introyto equali a lo exito. Datum in Turri Octavi, die XXIII^o, mensis august(i), IIII^e indic(ionis) MCCCCLVI^o. Rex Alfonsus.

1455-1456. Tassa generale di Capitanata e Terra Bari. Rata di agosto.

Rex Aragonum, utriusque Sicilie, etc.

Thesaureri de la provincia de Aprucio Citra et Ultra Antoni Gaçull, mandamo che de la subscripta quantitate de pecunie in vostre mano proventure pagati le quantitate subscrite particularmente designate. Et nihilominus non obstante la presente cedula et memoriali recuperati per caschuno pagamento mandamento et sufficiente cautele si como hactenus haveti usato, ço è:

De lo terço de agosto de la taxa generali de lo presenti anno de Aprucio Citra et Ultra absque Theramo et Civitella et deducta la gratia de le terre de lo conti Tallyacoço: ducati 13693, tarì 0, grana 3,5.

<i>Beneficiario</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
Università di Ari	per sua francheça, per lo dicto terço	13.03.6,5
	per la francheça de Pratula, per lo dicto terço	16.00.13,5
	per la francheça de Pentonia, per lo dicto terço	27.02.10
	per la francheça de Fagniano, per lo dicto terço	28.00.00
	per la francheça de Rocchadicagnio, per lo dicto terço	20.01.13,5
	per la francheça de Fagniano, per lo dicto terço	09.00.00
	per la francheça de Civitaregali, per lo dicto terço	45.02.3,5
	per la francheça de li castelli di Theramo, per lo dicto terço	50.01.13,5
	per la francheça de Colli Corbino a nostro beneplacito, per lo dicto terço	30.00.00
	per la francheça de Capistrello a nostro beneplacito, per lo dicto terço	26.00.03,5
	per la francheça de Peschocanali a nostro beneplacito, per lo dicto terço	09.04.10
Gran Siniscalco	per la taxa de lo Guasto, per lo dicto terço	140.00.7,5
[Gran Siniscalco]	Et plui per la taxa di Lantella, per lo dicto terço	17.01.3,5
Gran Camerlengo	pro rata de sua provisione, lo resto prende in Principato Citra et Terra di Lavoro, per lo dicto terço	428.01.6,5
Raimondo Anecchino	per lo dicto terço	103.03.6,5

Giacomo Carafa	per la taxa de la Roccha de Cincomillya, per lo dicto terço	08.03.06
Santo di Maddaloni	per la taxa de Corbaro, per lo dicto terço	34.00.00
Americo dell'Aquila	per la taxa di Nereto, per lo dicto terço	11.00.00
Pietro Paolo dell'Aquila	per la taxa di Contraguerra, per lo dicto terço	24.00.00
Colonna, usciere	per la taxa de Columnella, Valli Castellana et Poggio di Valli, per lo dicto terço	78.04.00
Loyse di Cilano	per li foculeri di Molino, per lo dicto terço	09.00.00
Santo Bartolomeo di Tresoldo	per lo dicto terço	08.00.00
Ercole e suo fratello	per lo dicto terço	666.03.03,5
Conte di Montoro	per lo dicto terço	133.01.13
Pietro di Noceto	per lo dicto terço	133.01.13
Restaino Caldora	per lo dicto terço	100.00.00
Placido di Sangro	per lo dicto terço	50.00.00
Castello di Archi	a complimento de sua assignatione de DLXX ducati per anno, lo resto have sopra lo sale de Arche, per lo dicto terço	70.00.00
Colantonio di Capua	in paga pro rata de LXXII ducati have caschuno anno per lo excambio de la ballya de Capua, lo complimento prende sopra lo sale de Aprucio, per lo dicto terço	18.00.6,5
	per la francheça de misser Mayorca de Pettorano, per lo dicto terço	00.01.13,5
	per la francheça de li heredi di Cola et Andria de Iannucio de Aveçano, per lo dicto terço	04.00.00
	per la francheça de li heredi di ser Paschali de Campli, per lo dicto terço	02.01.00
	per la francheça de li heredi di misser Jacobo de Lançano, per lo dicto terço	06.01.13,5
	per la francheça de Laudadio e suo patre, per lo dicto terço	02.01.15
Conte di Tagliacozzo	in paga pro rata de V ^a CCCC ducati per la assignatione che tene sopra lo sale e taxa de soy terre, de soy recomendati et	1243.02.00

	subditi in Aprucio, su per lo dicto terço	
Pietro Cola, razionale della Sommaria	in paga de simile quantitate che have prestatato a noy, de li quali tene assignatione sopra lo dicto terço	350.00.00
	per accumulo che per inopiam sole prolongare lo pagamento de lo dicto terço	105.00.00
	per le vostre gagie, per lo dicto terço	200.00.00
	per portatura de monite et altre spese declarande in Summaria, circa	17.00.00
	assignareti lo resto de lo contrascripto terço, lo quali resto mandamo primo pagati et preferati a tucti altri assignacioni	9 451.04.13,5

Le quale prendeno summa de ducati 13693, grana 3,5, a raysone de liliati deci per caschuno ducato, che su introyto equali a lo exito. Datum in Turri Octavi, die XXIII^o, mensis august(i), IIII^e indic(ionis) MCCCCLVI^o. Rex Alfonsus.

1455-1456. Tassa generale di Principato Citra, Ultra e Basilicata. Rata di agosto.

Rex Aragonum, utriusque Sicilie, etc.

Commissario nostro de Principato Citra et Ultra et Basilicata Salvatori Miroballi, mandamo che de la subscripta quantitate pagate le quantitate subscrispte particularmente designate. Et nihilominus non obstante la presente cedula et memoriali recuperati mandamento et sufficiente cautele per caschuno pagamento si como hactenus haveti usato, ço è:

De lo terço de agosto de la taxa generali de lo presenti anno de la IIII^a ind(icione) de le provincie de Principato Citra et Ultra et Basilicata: ducati 17980, tarì 4, grana 6,5.

<i>Beneficiario</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
	per la francheça de Castelloammare de Stabia, per lo terço de agosto de lo presenti anno	143.00.6,5
	per la francheça de Crapi, per lo dicto terço	40.01.13,5
	per la francheça de Suverano, per lo dicto terço	08.04.00
Alfonso d'Avalos	per lo dicto terço de sua provisione	200.00.00
Cicco Antonio Guindacio	per lo dicto terço de sua provisione	166.03.6,5
Rodrigo Falcone	per lo dicto terço de sua provisione	266.03.6,5
Michele Riccio	per lo dicto terço de sua provisione	166.03.6,5
Bartolomeo Facio	per lo dicto terço de sua provisione	100.00.00
Gian Paolo del Duce	per lo dicto terço de sua provisione	40.00.00
Ugo d'Alagno	per lo dicto terço de sua provisione	200.00.00
Mariano d'Alagno	per lo dicto terço de sua provisione	400.00.00
Conte Camerlengo	in parte de sua provisione, su per lo dicto terço de la taxa de Gifoniet Sancto Victori	193.01.3,5
Geronimo Miroballo	per lo dicto terço de sua provisione	166.03.5
Rinaldo del Duce	per lo dicto terço de sua provisione	100.00.00
Loyse di Toraldo	per lo dicto terço de sua provisione	66.03.5
Gran Siniscalco	per la taxa di Vetere, per lo dicto terço	88.01.10
Pirro Tomacelli	per li foculeri de Sancto Petro Scafati, per lo dicto terço	17.03.00
Loyse Piscitelli	per li foculeri de la Rocchetta, per lo dicto terço	32.01.00
Marino Curiale	per li foculeri de Surrento, Vico et Massa, per lo dicto terço	294.02.00

Carlo di Gesualdo	per li foculeri di Salvia Capo<c>asali	70.00.00
Francesco Tortorella, notaio	per sua francheça, per lo dicto terço	06.00.00
Principe di Rossano	per lo castello de Policastro, per lo dicto terço	60.00.00
Principessa di Rossano	per lo dicto terço de sua provisione	333.01.[13,5]
Loyse Piscitelli	sopra li foculeri de Montoro, per lo dicto terço de sua provisione	33.01.13,5
Antonio Latro	sopra li dicti foculeri, per lo dicto terço de sua provisione	33.01.13,5
Porcello di Marino (<i>mastro</i>)	per lo dicto terço de sua provisione	48.00.00
Carlo di Marino	per lo dicto terço de sua provisione	48.00.00
Onofrio di Giordano	per lo dicto terço de sua provisione	48.00.00
Francesco Iarra (<i>mastro</i>)	per lo dicto terço de sua provisione	48.00.00
	per la francheça de Governaro, Cilentano e Cola, braxere de nostra casa, per lo dicto terço	00.04.00
	per la francheça de Perino de Sancto Marçano, per lo dicto terço	01.00.00
	per la francheça di notar Sergio o de soy heredi, per lo dicto terço	04.00.00
	per la francheça de Loysi Pagano, per lo dicto terço	01.01.00
	per la francheça de Thomasi di Mattheo, per lo dicto terço	00.04.00
	per la francheça de Monoco Matarazo, per lo dicto terço	02.00.00
	per la francheça de Simoni de Positano, per lo dicto terço	01.00.00
	per la francheça de Joan Grandi, per lo dicto terço	00.04.17
	per la francheça de Thomasi de Potença et de li soy, per lo dicto terço	04.03.5,5
	per la francheça de Cola de li Civitelli offert(o) de l'Anunciata, per lo dicto terço	00.01.10
	per la francheça de Rosa Palaça e notar Bartholomeo Albomonte, offerti de l'Annunciata, per lo dicto terço	00.03.00

	per la francheça de Rogeri de Vito, oferto de L'Anunciata, per lo dicto terço	00.01.10
	per la francheça de Maffeo Çaraulo, pfferto de L'Anunciata, per lo dicto terço	00.03.10
	per la francheça de Spicaletto, Mirrolyano, Casali Coçani, Torrioni et Sancto Martino, Casale de lo Monosterio de Montevirgini, per lo dicto terço	89.04.03,5
Principe di Taranto	per la taxa de li terri de lo duca de Venosa tene in Principato Ultra, per lo dicto terço	374.01.15,5
Giovanni Antonio Carafa	in parte de sua provisione de D ducati per anno, lo resto prendi in Capitanata, su per lo dicto terço	91.02.15,5
Rinaldo Brancaccio	per lo dicto terço de sua provisione	100.00.00
Galeotto del Gotto	per li foculeri de Sancto Mignai, per lo dicto terço	06.01.00
Nicolau Fillach	per lo terço de sua provisione	166.03.00
Carluccio Galioto	per li foculeri di Sorbo, per lo dicto terço	12.02.6,5
Vicella di Morisco (madama) o i suoi eredi	sopra li foculeri di Monte Falçone, per lo dicto terço	16.03.6,5
Conte di Santangelo	sopra la taxa di soy terri, per lo dicto terço	66.03.6,5
Conte di Fondi	in parti de sua provisione perché lo resto prende in Terra di Lavoro super lo terço de la taxa de Sancto Georgio de la Molinara et Sancto Marcho de li Cavoti	111.04.3,5
Gran Siniscalco	per Ariano et altre sue terre tene in Principato Ultra, per lo dicto terço	558.04.00
Principe di Salerno, maestro giustiziere del Regno di Napoli	per lo dicto terço de sua provisione	800.00.00
Principessa di Salerno	per lo dicto terço de sua provisione	334.00.00
Giacomo Carbone	per lo dicto terço de sua provisione tene sopra la taxa de Paludi	80.00.00
	per la francheça de Angelillo de lo Iudice de Monte Fuscuro, per lo dicto terço	00.01.16,5
	per la francheça de Mastro Dominico de Altella et Cubello de Meulo, offerti de l'Anunciata, per lo dicto terço	00.04.13,5
	per la exhabitacione de Rapinella, per lo dicto terço	00.01.16,5

Principe di Taranto	per la taxa di soy terri et de soy recomandati haveno in Basilicata, per lo dicto terço	583.02.16,5
Antonio Carafa	per li foculeri de Pescho Pagano, per lo dicto terço	65.01.6,5
Raimondello di Gesualdo	per li foculeri de Runo, per lo dicto terço	36.01.10
Tommaso Tomacelli	per lo dicto terço de sua provisione	24.00.00
Antonello Minutolo	per li foculeri de Spinoso, per lo dicto terço	17.01.3,5
Gran Siniscalco	per li foculeri de le terre che tene in Basilicata, per lo dicto terço	308.00.00
Marino Piscitelli	per li foculeri di Tramuntula, per lo dicto terço	23.04.3,5
Conte di Brienza	per lo dicto terço de sua provisione	266.03.6,5
Boffilo del Giudice	per lo dicto terço de sua provisione	86.00.00
Pietro di Alamania	per lo dicto terço de sua provisione	53.01.13,5
Madama Guardogna	per lo dicto terço de sua provisione	100.00.00
Paparella Moccia	per lo dicto terço de sua provisione	80.00.00
	per la francheça de Paulo Bruscha, per lo dicto terço	02.01.00
Margaritone e Cristoforo Caracciolo, fratelli	per la taxa de li soy terri, ço è Serra Malcaciati et Salsa, su LIII ducati, III tarì, X grana per anno, incomença da li sey de junio proximo passato	12.03.12,5
Francesco Caracciolo	pro rata de II ^a ducati, de li quali tene assignatione sopra [sic] lo sale et taxa de soy terri, su per lo dicto terço de Pissoceta in Principato	81.02.00
Conte di Gravina	in paga pro rata de III ^a D ducati che a noy have prestato, de li quali tene assignatione sopra la taxa de soy terre tene in più provincii, su per lo dicto terço de soy terri di vostra commissione	152.04.6,5
Conte di Ariano (Aliano)	in paga pro rata de II ^a VIII ducati, III tarì, VII grana, de li quali tene assignatione sopra lo sale et taxa de soy terri in Basilicata, su per lo dicto terço	236.02.10
[Salvatore Miroballo]	per vostre gagie, per lo dicto terço	150.00.00
	per portatura de monete et altre spise declarande in Summaria	17.00.00

Tesoriere generale	assignareti lo resto de lo contrascripto terço, lo quali primo pagati et preferati a tucti altri assignacione	9 435.02.03
--------------------	---	-------------

Le quale prendeno summa de ducati 17980, tarì 4, grana 6,5, a raysoni de liliati deci per caschuno ducato, che su introyto equali a lo exito. Datum in Turri Octavi, die XXIII^o, mensis august(i), IIII^e indic(ionis), MCCCCLVI^o. Rex Alfonsus.

1455-1456. Tassa generale di Calabria Citra ed Ultra. Rata di agosto.

Rex Aragonum, utriusque Sicilie, etc.

Thesaureri nostro de la provincia de Calabria Citra et Ultra Renço de Afflicto, mandamo che de la subscripta quantitate pagate le quantitate subscrispte particularmente designate. Et nihilominus non obstante la presente cedula et memoriali recuperati mandamento et sufficiente cautele per caschuno pagamento si como hactenus haveti usato, ço è

De lo terço de agosto de la taxa generali de lo presenti anno de la IIII^a ind(icione) de la dicta provincia de Calabria Citra et Ultra: ducati 18858, tarì 3, grana 16,5.

<i>Beneficiario</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
[Ferrante d'Aragona], duca di Calabria	per lo terço de agosto de sua provisione de lo presenti anno	4 000.00.00
Duchessa di Calabria	per lo dicto terço de sua provisione	1 000.00.00
Principe di Rossano	per lo dicto terço de sua provisione	900.00.00
Vecchia marchesa di Crotone	per i foculeri de la Mantea, per lo dicto terço	163.00.16,5
Conte di Rende	per li foculeri di Renda, Medicino, Sancto Felice et Domanico, per lo dicto terço	195.01.16,5
Marino Curiale	per li foculeri di Forlito, per lo dicto terço	99.01.16,5
Francesca Gattola	per li foculeri di Siminara, per lo dicto terço	264.03.16,5
Gran Siniscalco	per lo dicto terço de sua provisione	730.00.00
Ferrando de Guivara	per lo dicto terço de sua provisione	233.01.13,5
Lyoct Bardaxi	per lo dicto terço de sua provisione	240.00.00
Pietro Carbone	per lo castello de li Caroley, per lo dicto terço	100.00.00
Matteo Malferit	per lo dicto terço de sua provisione	266.03.6,5
Antonello Branca, mastro	per lo dicto terço de sua provisione	128.00.00
Francesco Caracciolo	per lo dicto terço de sua provisione	100.00.00
Pietro della Gamba	per lo dicto terço de sua provisione	50.00.00
Cardullo de Maromag(n)o	per lo dicto terço de sua francheça	02.00.00
	per la francheça de Cutroni et alcuni altri torri de lo marchesato de Cutroni a certo tempo, per lo dicto terço	1 048.03.3,5

	per la francheça de Russano, Longobucto e Cincla de lo principi de Russano, per lo dicto terço	350.02.13,5
	per la francheça de Claravalli de lo dicto principi, per lo dicto terço	31.00.13,5
	per la francheça de lo syllio, per lo dicto terço	15.03.6,5
	per la francheça de la Bagnara, per lo dicto terço	26.03.16,5
	per la francheça de Castellac(i), per lo dicto terço	12.00.10
Francesco Caracciolo	in paga pro rata de II ^a ducati, de li quali tene assignacione sopra lo saleet taxa de Pissocta in Principato et de la baronia Anogii et Playsano in Calabria, su per lo dicto terço de li dicti terri de vostra commissione	112.02.16,5
	per le vostre gagie, per lo dicto terço	200.00.00
	per portatura de monite et altre spise declarande in Summaria, circa	17.00.00
Tesoriere generale	assignareti lo resto de lo introyto de lo contrascripto terço, lo quali resto mandamo primo pagati et preferati a tucti altri assignacione	8 571.03.13,5

Le quale prendeno summa de ducati 18858, tarì 3, grana 16,5, a raysone de liliate deci per caschuno ducato, che su introyto equali a lo exito. Datum in Turri Octavi, die XXIII^o, mensis august(i), IIII^e indic(ionis) M^oCCCCLVI^o. Rex Alfonsus.

1455-1456. Tassa generale di Terra di Lavoro e Contado del Molise ed eccedenze delle tesorerie provinciali. Rata di agosto

Rex Aragonum, utriusque Sicilie, etc.

Thesaureri nostro generali mossèn Perot Mercader, mandamo che de la subscripta quantitate pagate le subscribe quantitate particularmente designate. Et nihilominus non obstante la presente cedula et memoriali recuperati per caschuno pagamento mandamento et sufficiente cautele si como hactenus haveti usato, ço è

De li 14343 ducati, 4 tarì, 16,5 grani de lo terço de agosto de la taxa generali de lo presenti anno de la quarta ind(icione) de la provincia di Terra di Labori et Contato de Molisi: ducati 6630, tarì 4, grana 9,5.

<i>Beneficiario</i>	<i>Causale</i>	<i>Importo</i>
	per la francheça de Capua, per lo terço de agosto de lo presenti anno	441.02.10
	per la francheça de li caçatori di Capua, per lo dicto terço	30.00.00
	per la francheça de Arnoni et Canello, casali di Capua, per lo dicto terço	16.03.6,5
	per la francheça de Sessano, per lo dicto terço	18.00.00
	per la francheça de Aquino, per lo dicto terço	15.00.00
	per la francheça de Prata et Boyano fini a la summa de C ducati, per lo dicto terço	33.01.13,5
	per la francheça de Pomillyano et Arcora, per lo dicto terço	15.00.00
Castello e Torre di Capua	per lo dicto terço	304.00.00
Castello di Aversa	per lo dicto terço	400.00.00
Conte di Fondi	in parte de sua provisione de II ^a CLXXX ducati per lo officio de prothonotaro [...]	
Marchese di Pescara	per lo dicto terço de sua provisione have sopra li soy terri in Terra di Labori	122.00.00
Principe di Rossano	per lo dicto terço de sua provisione	100.00.00
Madre della principessa di Rossano	per lo dicto terço de sua provisione	100.00.00
Battista de Cingoli	per lo dicto terço de sua provisione	66.03.6,5
	per la provisione de madama Ysabella et altre donne portuguese, computata la francheça de lo casale de lo principi de li vasalli de mosser Joan Carrafa et de	246.02.6,5

	Sancto Martino et computati li foculeri de li casali de Cesa concesse a madamma Agnesa Barrese et li foculeri de Veggiano concesse a Loyse Ru(m)bo et soy heredi, su per lo dicto terço	
Marino Curiale	per li foculeri de lo Piçolo, computata la francheça de li caçatori, per lo dicto terço	123.04.13,5
Principe di Taranto	per la terra di Marigliano, Trentola, Loceano, Maraglianello et Brussano, per lo dicto terço	177.04.3,5
Joan Lull	per li foculeri di Arci et Fontana, per lo dicto terço	78.03.6,5
Francesca Gattola	per lo terço de sua provisione	200.00.00
Agnese Gattola	per lo dicto terço de sua provisione	100.00.00
Maria Mustaca	per lo dicto terço de sua provisione	50.00.00
Francesca Gattola	per li foculeri de Spigno, per lo dicto terço	62.01.13,5
Cristoforo de Accardo	per lo dicto terço de sua provisione	40.00.00
Joan Torrell	per lo dicto terço de sua provisione	400.00.00
Loysa d'Alagno	per lo dicto terço de sua provisione	333.01.13,5
Lucrezia d'Alagno	per lo dicto terço de sua provisione	82.04.6,5
Loyse Caracciolo	per li foculeri di Valle prope Scafatum, per lo dicto terço	10.03.6,5
Jannocta Standardo	per li foculeri de Argentio, per lo dicto terço	110.00.00
Coletta di Albeto	per li foculeri di Castelnovo, per lo dicto terço	26.00.00
Marino Curiale	per la taxa de Vandra, per lo dicto terço	06.03.00
Ardoyno di Monsorio	per li foculeri de Sancto Salvatori et Veneri, per lo dicto terço	22.01.13,5
Francesco d'Antignano	per lo dicto terço de sua provisione	83.01.13,5
Ugo d'Alagno	per li foculeri di Roccha Piçula, per lo dicto terço	28.00.3,5
Bartolomeo de li Cisti	per lo dicto terço de sua provisione	133.01.13,5
Petro de Mondragò	per la taxa de Maddaloni, per lo dicto terço	91.01.10
Margherita Carbone	per li foculeri de Paçano, per lo dicto terço	03.01.13,5
Covella Dulyola	per lo dicto terço de sua provisione	16.03.6,5
Joan Thomasi de Monchata	per lo dicto terço de sua provisione	333.01.13,5

Conte di Venafro	per li foculeri di Calvo, per lo dicto terço	48.02.00
Valentino Claver	per lo dicto terço de sua provisione	166.03.6,5
Conte d'Altavilla	per lo dicto terço de sua provisione	134.00.00
Francesco Tofanisco	per sua francheça e di soy nepoti, per lo dicto terço	09.03.6,5
Antonio Realo	per li foculeri di Pecturano, per lo dicto terço	07.03.10
Jacobo Palumbo	per la sua francheça, per lo dicto terço	02.02.00
Benedetto Tudisco	per la sua francheça, per lo dicto terço	01.00.6,5
Liberato di Taranto	per sua francheça, per lo dicto terço	00.02.10
Marino dell'Aquila	per sua francheça, per lo dicto terço	01.03.6,5
Antonello di Presenzano	per sua francheça, per lo dicto terço	02.00.00
Antonio de Stabulo e Andrea de Carnilivari	per loro francheça, per lo dicto terço	00.03.6,5
Eredi di Joan de Forma	per loro francheça, per lo dicto terço	04.03.6,5
Bartolomeo de li Cisti	per sua francheça, per lo dicto terço	06.00.00
Francesco e Cristoforo d'Istriano	per loro francheça, per lo dicto terço	00.03.6,5
Cicchillo de Sessa, chirurgo	per sua francheça, per lo dicto terço	04.00.00
Jacobo de Oliveto	per sua francheça, per lo dicto terço	02.00.00
Gemma de Castano	per sua francheça, per lo dicto terço	01.00.00
Cola di Caivano	per sua francheça, per lo dicto terço	01.00.00
Tommaso di Marzano e (misser) Agostino de Sessa	per loro francheça, per lo dicto terço	03.00.00
Giacomo Falcone	per sua francheça, per lo dicto terço	01.01.13,5
Maria Mustaca	per sua francheça, per lo dicto terço	03.01.00
Onofrio Caracciolo	per sua francheça, per lo dicto terço	04.00.00
Filippo de Toraldo	per sua francheça, per lo dicto terço	03.02.10
Joan Pellegrino	per sua francheça, per lo dicto terço	01.00.00
Cola di Isernia	per sua francheça, per lo dicto terço	01.00.00
Angelo Palomaro de lo casali de Pollina de li portinerii de Summa	per sua francheça, per lo dicto terço	00.01.13,5
Cola e Antonio de Cubello di Pontelatone, nella baronia di	per loro francheça, per lo dicto terço	01.00.00

Formicola		
Temporio de Sperano de Istriano	per sua francheça, per lo dicto terço	00.03.00
Filippo de Toraldo	per lo dicto terço de sua provisione	18.00.00
	per la francheça de sui caçatori di Castelloammari de Vulturno, per lo dicto terço	00.03.6,5

Le quale prendeno summa de ducati 6630, tarì 4, grana 9,5, a raysone de liliati deci per caschuno ducato, che su introyto equali a lo exito. Datum in Turri Octavi, die XXIII^o, mensis august(i), IIII^e indic(ionis) M^oCCCCLVI^o. Rex Alfonsus.

CONCLUSIONI GENERALI

Sebbene nei primi anni del suo regno non riuscì a garantire piena stabilità alla figura del tesoriere generale, il Magnanimo, al fine di consolidare i fondamenti economici del proprio potere, diede origine ad un rafforzamento dell'ufficio nell'ambito dell'apparato finanziario regio della Corona, che originariamente fu ostacolato dalla tradizione amministrativa della stessa, la quale vedeva, tra l'altro, prevalere il ruolo del maestro razionale. In particolare, le *necessitates* della corte e la *distància*, legate alla politica militare del sovrano, furono all'origine di importanti cambiamenti istituzionali ed amministrativi, quali, oltre, appunto, al consolidamento della carica del tesoriere generale, l'“introduzione” della figura del procuratore generale, che modificò l'ordinario sistema politico della monarchia, come si evince anche dai frequenti richiami di Alfonso allo stato di *necessitas* in cui versava la corte, dai quali emerge una certa preoccupazione del re per le impressioni che i processi in atto avrebbero potuto generare nei propri sudditi. La scelta di affidare a Mateu Pujades la gestione delle finanze reali nel corso dell'impresa napoletana, prima come procuratore e percettore generale, e poi come tesoriere, non fu casuale. Pur essendo stato nominato *miles*, egli apparteneva ad una famiglia di uomini d'affari strettamente legata alla monarchia, che, anche grazie alle proprie relazioni economiche, offrì al Magnanimo servizi fondamentali alla conquista del Regno. Inoltre, egli era dotato di spiccate competenze contabili, oltre che di qualità considerate certamente indispensabili per un “ministro” delle finanze reali, quali l'affidabilità, l'obbedienza agli ordini del sovrano, il senso dell'agire politico ed in generale l'autonomia di iniziativa negli affari urgenti. Doti pratiche e programmatiche, flessibilità, pochi formalismi erano requisiti necessari per la realizzazione del progetto politico alfonsino. Riccardo Fubini, a proposito di Antonio Ivani, parla di «schietto riconoscimento delle convenienze storico-politiche [...] al di là del formalismo istituzionale e del puntiglio giuridico»¹⁸⁶⁰. Fin dall'inizio dell'incarico di procuratore e percettore generale, il Pujades affermò la centralità del proprio ruolo nell'amministrazione finanziaria della Corona, conseguendo in tale ambito un potere che egli stesso considerava superiore perfino all'autorità dell'evanescente figura del monarca. La tesoreria generale si configurò in maniera evidente come un ufficio ad

¹⁸⁶⁰ R. FUBINI, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, 1994, p. 159, citato in COVINI, *La bilancia drita...*, cit., pp. 107-108.

esclusivo servizio del sovrano, il quale cominciò a beneficiarsi dei fondi iberici a vantaggio dei propri progetti politici napoletani e, in generale, italiani. Lo stato delle finanze dell'ufficio peggiorò progressivamente e soltanto in seguito alla conquista del Regno di Napoli il Magnanimo diede origine ad un'opera di recupero dei beni e dei diritti regi alienati. Ad ogni modo, senza l'azione di un grande statista la conquista del Regno di Napoli non sarebbe probabilmente stata possibile. D'altra parte, il *cursus honorum* gli diede ragione dell'opportunità di scegliere l'impiego presso il sovrano, in virtù delle possibilità di carriera che questo avrebbe potuto offrirgli, sebbene egli giunse a beneficiarsi dell'«inevitabile intreccio fra interessi privati e interessi d'ufficio»¹⁸⁶¹.

Le nuove esigenze finanziarie della corte determinarono cambiamenti anche nella prassi amministrativa della tesoreria, in particolare in relazione al processo di spesa. Al fine di garantire una maggiore snellezza e rapidità delle procedure, Alfonso ricorse ad atti tipici dei «sistemi di eccezione» adottati dalle autorità medievali rispetto ad ordinamenti giuridici consolidati. Se un richiamo *sic et simpliciter* alla *plenitudo potestatis* del principe è indice di un atteggiamento irrispettoso della legge, il contestuale riferimento alle *necessitates* della corte, ragione per la quale il *dominus* era legittimato a derogare al diritto, rivela il tentativo del sovrano di mostrare la propria fondamentale fedeltà all'ordinamento esistente, compromessa soltanto dalla congiuntura del momento. Tale tentativo emerge anche dalla pratica della regolarizzazione successiva dei titoli di spesa, nonostante l'enorme distanza e la situazione di emergenza provocata dalla guerra. Essa era dovuta però anche alla necessità del re di tutelare gli interessi finanziari della corte. Per la stessa ragione, infatti, nell'adeguare le vecchie norme di spesa ai nuovi bisogni dello stato, il Magnanimo adottò tutte le possibili misure atte a consentire ai revisori di verificare l'operato degli amministratori delle sue finanze, conciliando così le esigenze dell'amministrazione statale con la prassi tipica del mondo mercantile, basata sulla razionalità e sulla fiducia. Egli si fece sostenitore di un diritto effettivo, fondato sulla *veritas facti* e si mostrava insofferente verso l'eccessivo formalismo giuridico ed interpretativo dei maestri razionali, pronti, tra l'altro, a condannare il Pujades per quella che oggi sarebbe definita “responsabilità formale”, caratterizzata dalla mera trasgressione delle norme di spesa, indipendentemente dall'accertamento di un danno erariale. In generale, egli era insofferente verso quella «mise en forme du réel» tipica

¹⁸⁶¹ Ivi, p. 61.

del diritto medievale, che prevedeva la necessità di fornire veste giuridica ai nuovi assetti amministrativi. Eppure, sebbene l'adesione al diritto non costituisse una particolare aspirazione del sovrano nelle condizioni di emergenza provocate dalla guerra, le quali, dal suo punto di vista, avrebbero richiesto pochi formalismi, fluidità nell'applicazione delle norme, pragmatismo, egli si sottomise puntualmente a quel sistema, oltre che per mostrare la propria sostanziale fedeltà ad esso, in quanto era consapevole che esso garantiva a pieno la tutela degli interessi finanziari della corte nonostante il suo insediamento in Italia. Ad ogni modo, uscito dall'estrema emergenza determinata dalla conquista di Napoli, la politica del sovrano aderì maggiormente al diritto. Il conflitto con i maestri razionali del Regno di Valenza acquisì una connotazione politica, in quanto la sua assenza dai propri regni aveva avuto l'effetto di rafforzare il ruolo dell'ufficio nel controllo delle finanze regie e l'azione istituzionale da questo esercitata interferì con la concezione patrimoniale che il sovrano aveva delle finanze e degli ufficiali regi, al punto da indurre quest'ultimo a richiamarsi al proprio *real poder absolut*. Sempre l'urgenza dei bisogni della corte indusse il Magnanimo a ricorrere frequentemente alla pratica delle assegnazioni dirette, sebbene fin dai primi anni del suo regno egli avesse operato un tentativo di accentrare le finanze reali, proponendo la tesoreria generale come cassa centrale dello stato, a cui bisognava rimettere tutti i redditi della Corona, al netto soltanto delle spese ordinarie dell'amministrazione pubblica. La frammentazione di cassa dell'amministrazione finanziaria della Corona fu contrappesata da un accentramento del potere regio, l'unico legittimato ad ordinare pagamenti, e dal rafforzamento della figura del tesoriere generale, a cui era conferita la facoltà di rendere esecutivi i mandati di spesa regi. Gli *offers* e la *distància* della corte, legati al trasferimento nel Regno di Napoli, impedirono ad Alfonso di portare pienamente avanti la propria politica, considerato che egli stesso invalidò in parte le sue medesime disposizioni, almeno in relazione ad un ufficio dotato di risorse cospicue come il baiulo generale del Regno di Valenza. Cionondimeno, grazie all'"espediente" della *plena forma* dei propri mandati di spesa ufficiali (le *cautele*), egli, nonostante le urgenti esigenze finanziarie della corte, mise in atto tutte le misure cautelative necessarie a consentire ai revisori una verifica serrata dei pagamenti effettuati dagli amministratori regi al di fuori degli oneri amministrativi ordinari. Inoltre, è significativo che il Magnanimo non abbandonò mai il progetto di accentrare le

finanze reali, che anzi riprese con maggiore convizione dopo aver conquistato Napoli, quando al centro del processo fu posto il conservatore generale del Real Patrimonio. L'esame diretto delle grazie, che si concludeva con l'apposizione di una formula autografa di "visto e piaciuto", denota un'ulteriore spinta accentratrice da parte di Alfonso, il quale, negli ultimi anni del suo regno, si riappropriava in via esclusiva di uno strumento tipico dell'esercizio della sovranità. Le necessità finanziarie della corte e l'allontanamento della sede del governo dalla penisola iberica impedirono al Magnanimo di procedere anche nel tentativo di centralizzare le finanze regie almeno dal punto di vista contabile.

Nel Regno di Napoli non esistette una tesoreria centrale passata dalla dominazione angioina alla dominazione aragonese. Alfonso portò con sé una parte dell'organico della tesoreria generale iberica, dando origine, fin dagli anni della conquista napoletana, ad un servizio di tesoreria stabile. La problematica prospettata da alcuni storici ottocenteschi riguardo la continuità della tesoreria aragonese rispetto alla tesoreria angioina va riproposta in relazione agli uffici provinciali, dal momento che i tesoriere ed i commissari preposti alle varie provincie, generalmente di origine iberica, si avvalevano di funzionari locali nell'espletamento delle loro mansioni. A Napoli, il Magnanimo trovò radicato un sistema tributario fondato sull'imposizione diretta, che egli poté riformare in direzione di una razionalizzazione che garantì alle casse regie un gettito ancora maggiore. Soltanto eccezionalmente affidò l'esazione delle imposte ad uomini d'affari, a differenza di quanto accadeva nella penisola iberica. La tesoreria centrale osservò le medesime procedure di spesa previste dalla tradizione aragonese, senza però che esistesse un importo al di sotto del quale il tesoriere fosse giuridicamente legittimato a pagare automaticamente, senza un ordine della corte. In questo senso, nel Regno Alfonso poté dare libero sfogo alle proprie tendenze accentratrici e razionalizzanti, centralizzando al massimo il processo di spesa e migliorando il sistema fiscale. Anche le misure cautelative adottate dal sovrano per consentire ai revisori di verificare debitamente i pagamenti furono mutate dall'esperienza aragonese. Le ristrettezze economiche della tesoreria generale determinate dalle esigenze della corte furono all'origine di un progresso contabile dell'ufficio, impegnato nella mobilitazione dei crediti della Corona mediante l'utilizzo di strumenti finanziari agili ed economicamente convenienti. In generale, è stato visto come funzionari e cortigiani

potessero vantare una conoscenza molto avanzata degli strumenti creditizi tipici del mondo bancario e mercantile. In via preliminare si è inteso chiarire che l'intervento dei banchi nel servizio di tesoreria pubblica era limitato all'espletamento di un "normale" servizio di conto corrente bancario, operando sempre in nome e per conto degli ufficiali della corte. La questione non è tuttavia di tutto riposo, in quanto il conto corrente dei funzionari regi, e del tesoriere generale in particolare, era "pubblico" e "privato" allo stesso tempo, in quanto loro intestato personalmente. I banchi svolgevano un ruolo importante per la gestione dell'enorme volume di risorse convogliato dai flussi finanziari dello stato, oltre che per il finanziamento dei momentanei scompensi di cassa della tesoreria determinati dalla discrasia tra le entrate e le uscite della Corona, nonché del *deficit* di bilancio in generale, nell'ambito del quale rappresentava un elemento fondamentale l'*honor* del banchiere, il quale non sempre disponeva dei fondi necessari per servire la monarchia ed era costretto a ricorrere a sua volta al credito. Così, anche grazie al ricongiungimento del tesoriere generale alla corte, nel Regno di Napoli il Magnanimo attuò con successo la politica di accentramento delle finanze a cui aveva dato origine nella penisola iberica salvo derogarvi a causa dell'*absència* e della *distància*. Infatti, i provvedimenti regi che disponevano, in qualsiasi modo, spese a carico delle entrate locali della Corona acquisivano esecutività soltanto in seguito all'autorizzazione del tesoriere generale, il quale, in questo modo, godeva di una più ampia conoscenza dello stato delle finanze reali, nonostante la diffusione della pratica delle assegnazioni dirette. Anche la contabilità di matrice aragonese, già avanzata e lontana da criteri meramente empirici, conobbe ulteriori notevoli progressi per la presenza di condizioni favorevoli alla diffusione della partita di giro e la ricerca, da parte del tesoriere, delle modalità mediante le quali iscrivere in bilancio le numerose e sofisticate operazioni finanziarie e creditizie in cui era coinvolta la corte. Grazie anche ad usi propri della tradizione regnicola, la corte organizzò un sistema molto razionale di riscossione e di pagamento che si estendeva dal centro alla periferia, coinvolgendo anche le amministrazioni cittadine e feudali. Essendo investiti di responsabilità contabile nei confronti della Corona, infatti, anche sindaci e baroni, per loro «cautela», contestualmente al versamento dei tributi ed al pagamento delle spese loro ordinate dalla corte eseguivano gli adempimenti amministrativi necessari a comprovare le proprie operazioni, secondo le indicazioni loro fornite dal re stesso e, soprattutto, dal

tesoriere generale. Le pratiche burocratiche ed amministrative adoperate dagli ufficiali regi costituirono per i feudatari un forte modello, contribuendo a razionalizzare la gestione finanziaria dei patrimoni feudali. Grazie alla partita di giro, fondata sul divieto di compensazione tra le partite, nel conto del tesoriere generale erano registrate efficacemente tutte le spese non correnti assegnate dalla corte localmente. In questo modo, la contabilità della tesoreria generale rifletteva l'accentramento delle finanze che Alfonso era riuscito ad attuare a pieno soltanto nel Regno di Napoli. Il bilancio giunse a configurarsi quale efficace strumento di controllo dei flussi finanziari della Corona, nonché un importante strumento informativo dello stato e del ritmo delle finanze regie. I benefici informativi legati a tale genere di contabilità consentirono ad Alfonso una più efficace politica di gestione finanziaria, di cui costituiscono un evidente risultato i bilanci di previsione che egli giunse ad elaborare negli ultimi anni della sua vita.

I bilanci consuntivi della tesoreria generale costituiscono un osservatorio privilegiato dei flussi finanziari della Corona, sebbene essi non rendano conto di tutti i cespiti fiscali ad essa pertinenti, né delle spese ordinarie sostenute dalla corte localmente, le quali sono ricavabili in parte dai bilanci preventivi delle tesorerie provinciali. Gli introiti garantiti dal sistema tributario napoletano, che pure costituiva uno dei pochi esempi di fiscalità efficiente in Europa, non erano sufficienti a finanziare una spesa in aumento soprattutto a causa dei costi della guerra. Il versante delle entrate fu, pertanto, alimentato mediante proventi straordinari, tra i quali non si distingue particolarmente l'alienazione di beni patrimoniali, essendo il Magnanimo ben consapevole che entrate del genere comportavano un impoverimento patrimoniale e, conseguentemente, una diminuzione degli introiti negli anni successivi. In tal senso è significativo che il Magnanimo non praticò neppure l'alienazione vitalizia o a lunghissimo periodo dei principali cespiti dello stato, come generalmente avveniva, invece, negli stati signorili e principeschi del Basso Medioevo. Il finanziamento del disavanzo attraverso mezzi di finanza straordinaria, in definitiva, risulta oscillare principalmente tra l'incremento della fiscalità e l'indebitamento. Sul versante della spesa, i pagamenti si concentrano maggiormente nei comparti della corte e della guerra (oltre che dell'ammortamento del debito). La scarsa differenziazione tra le spese è dovuta alle ridotte funzioni sociali esercitate dal potere pubblico fino ad epoca recente. Non si distinguono infatti pagamenti per la giustizia, l'ordine pubblico, i servizi pubblici, ad eccezione del

presidio militare e della riparazione di certi castelli. La realizzazione di opere pubbliche non era a carico della corte, se non per concessione regia. Di qui la prudenza con cui bisognerebbe adoperare l'aggettivo "pubblico" in riferimento alle finanze reali, sebbene ciò non significhi che il "bene pubblico" (*bé publich*) non rientrasse tra le ideali aspirazioni del Magnanimo. La più importante modalità di copertura del fabbisogno statale attraverso il debito era costituita dai prestiti, generalmente a scadenza breve o media, i quali costituivano la contropartita richiesta dal sovrano, da un lato, agli uomini d'affari per la concessione di appalti di dogane e monopoli commerciali, franchigie e privilegi economici, dall'altro, ai nobili ed agli ufficiali per il riconoscimento di privilegi ed il consolidamento del loro ruolo politico. Il Magnanimo si rivolgeva preferibilmente alle aziende mercantili e bancarie, stabilendo una relazione privilegiata con determinati prestatori, con la cui ricerca di profitto ben si conciliavano le esigenze finanziarie della corte. Egli adottò un largo ventaglio di pratiche creditizie al fine di non percorrere la strada del consolidamento del debito. Grazie alle proprie competenze finanziarie, egli attuò differenti strategie, agendo nel mercato del credito con estrema disinvoltura e contrattando con i mercanti-banchieri come un vero e proprio uomo d'affari.

Volendo trarre conclusioni di carattere generale dal presente lavoro, tra i risultati più appariscenti emerge senz'altro innanzitutto l'importanza del ruolo delle necessità finanziarie della corte nella razionalizzazione amministrativa operata dal Magnanimo, il quale contribuì in questo modo al processo di costruzione dello Stato. Particolare evidenza acquisisce anche la politica di omologazione amministrativa della Corona attuata dal sovrano, di cui costituisce un elemento molto significativo l'unicità del tesoriere generale nel corso dell'intera dominazione alfonsina. Sull'unità amministrativa della consociazione aragonese, evidentemente, Alfonso intendeva fondare l'unità politica dei vari domini della Corona sotto il proprio potere¹⁸⁶². Nel Regno di Napoli ne derivò un apparato amministrativo originale, che fondeva la tradizione angioina con i

¹⁸⁶² Considerazioni simili sono in DEL TREPPO, *Il Regno...*, cit., p. 91. Sulle varie interpretazioni storiografiche circa la struttura della Corona d'Aragona si veda P. CORRAO, «Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d'Aragona (secc. XIV e XV)», in R. NARBONA VIZCAINO (a cura di), *La mediterrània de la Corona d'Aragó. Segles XIII–XVI. XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, vol. I, Valenza, 2005, pp. 99-144.

nuovi elementi imposti dai governanti aragonesi¹⁸⁶³. Emergono inoltre interessanti spunti circa la concezione alfonsina dell'interesse del sovrano quale fine ultimo dei suoi servitori (in questo senso il Magnanimo dichiarò la caccia tra le proprie maggiori distrazioni rispetto agli affanni connessi al suo ruolo nell'argomentazione a cui ricorse per convincere il Pujades a ricompensare il *sots-muntero* di corte inviato nella penisola iberica per acquistare cani da caccia) oppure gli usi legislativi aragonesi, che potrebbero essere approfonditi dagli storici del diritto, quali la stratificazione dei provvedimenti, che riflette le differenti esigenze della politica di volta in volta attuata dal Magnanimo; la promulgazione di leggi caratterizzate da un certo margine di libertà interpretativa o addirittura da ambiguità di contenuto, nonché di norme che non ne ammettevano la sospensione, salvo poi deroghe da parte del monarca stesso; la "cautela" come nozione proteiforme e così via. Infine il lavoro offre elementi di dibattito riguardo l'evoluzione dei regimi governativi nel passaggio dal Medioevo all'Età moderna¹⁸⁶⁴. Mi riferisco innanzitutto alla tendenza accentratrice ed assolutistica di certi decreti alfonsini. L'analisi conforta l'ipotesi di Antony Molho, secondo cui una tendenza all'accentramento caratterizzò quei regimi che compirono sforzi sistematici per snellire e rendere più efficiente l'autorità di governo¹⁸⁶⁵. Sebbene resti ancora in buona parte da verificarne il grado di attuazione, non è possibile trascurare gli intenti ideologici e programmatici che ne erano all'origine. La stessa attenzione dei sovrani aragonesi per il controllo contabile degli ufficiali regi è stata considerata indice di una «careful administration of finances», da cui dipendeva «the functioning of the state and strength of their power»¹⁸⁶⁶. Anche il notevole dinamismo politico ed istituzionale riscontrato è considerato tra i caratteri peculiari del primo Stato "moderno"¹⁸⁶⁷. Il tentativo del

¹⁸⁶³ Riforme del sistema di governo furono attuate anche in Sardegna e nel Regno di Maiorca, mentre in Sicilia non vi furono cambiamenti radicali se non in relazione all'ufficio della Conservatoria, in modo da rispettare i privilegi e gli usi delle classi dirigenti locali (SILVESTRI, «Ruling from...», cit.)

¹⁸⁶⁴ Sul Quattrocento come periodo di transizione all'interno di un lungo processo di «progressiva costruzione statale» cfr. G. TABACCO, «Regimi politici e dinamiche sociali», in G. GENSINI (a cura di), *Le Italie del tardo Medioevo*, Atti del IV Convegno del Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, Pisa, 1990, p. 49.

¹⁸⁶⁵ MOLHO, «Lo stato e la finanza...», cit., p. 276. L'autore sostiene che il Quattrocento sia caratterizzato da una tensione tra tendenze centripete e centrifughe nella pubblica amministrazione (*ibidem*).

¹⁸⁶⁶ SILVESTRI, «Ruling from...», cit., p. 363.

¹⁸⁶⁷ Sulla peculiarità conferita allo stato moderno dal conflitto si veda MOLHO, «Lo stato e la finanza...», cit., pp. 230-231.

monarca di razionalizzare la gestione delle finanze si svolse all'insegna del compromesso con il maestro razionale, sebbene si ebbero momenti di forte tensione quando le nuove esigenze finanziarie della corte minarono seriamente il rispetto della prassi amministrativa dell'ufficio di revisione. Ne derivarono conseguenze anche sugli equilibri amministrativi esistenti tra gli organi centrali dell'apparato finanziario regio, quali, appunto, il maestro razionale ed il tesoriere generale. In tal senso, emerge una certa difficoltà per il Magnanimo di esercitare il potere nell'ambito di una struttura istituzionale ancora legata al modello della corte. Altri elementi di confronto ideologico sono la concezione patrimoniale del potere e dei rapporti statuali da parte del sovrano (e quindi il governo fondato su rapporti fiduciari), la divisione funzionale delle competenze degli ufficiali e l'affermazione della *plenitas* dell'autorità regia¹⁸⁶⁸.

¹⁸⁶⁸ Sulla coercizione esercitata dal potere pubblico quale base del consolidamento degli stati in età moderna si veda PIOLA CASELLI, *Il buon governo...*, cit., p. 276.

RESUMEN

El título de la tesis, “La tesorería generale della Corona d’Aragona ed i bilanci del Regno di Napoli al tempo di Alfonso il Magnanimo (1416-1458)”, refleja los dos principales objetos de mi trabajo de investigación: la tesorería general del rey Alfonso V de Aragón (mejor conocido como el Magnánimo) y los balances del Reino de Nápoles en tiempos de su dominación en el Sur de Italia. De hecho, aunque varios historiadores han estudiado las rentas regias de los diferentes estados, incluyendo referencias a las relaciones de los varios oficios contables de la Corona con la tesorería general, hasta la fecha el oficio central del aparato financiero de la Corona de Aragón no ha contado hasta hoy con un estudio específico, desde luego debido a la dispersión de la abundante documentación disponible al respecto entre los archivos de Valencia, Barcelona y, en menor medida, Nápoles. Tampoco se conocen bien los administradores de las finanzas del Magnánimo, así como los de los soberanos de otros estados europeos. Por otro lado, de los balances del Reino de Nápoles solo existen estimaciones aproximadas, basadas sobre fuentes de naturaleza no contable.

La tesis se divide en dos partes principales, cada una de las cuales está subdividida en seis capítulos. La primera parte concierne los estados ibéricos de la Corona de Aragón, mientras que la segunda parte es dedicada específicamente al Reino de Nápoles. Las páginas que constituyen la primera parte de la tesis, especialmente los capítulos I-II y VI, representan una aproximación a estos temas. Ellas están unidas por un hilo conductor, es decir el papel desempeñado por las nuevas necesidades financieras de la corte producidas por la guerra en las transformaciones institucionales y administrativas de la Corona. Por tanto, el primer capítulo examina los tesoreros generales que se ocuparon del oficio, aunque no siempre de forma continuada, antes del definitivo asentamiento de la corte regia en Italia; las funciones atribuidas a sus propios tesoreros por el Magnánimo (en las actas de nombramiento), que, para consolidar los fundamentos económicos de su poder, llevó a cabo un fortalecimiento del oficio, inicialmente obstaculizado por ciertas tradiciones administrativas de la Corona, que, entre otro, consagraban la ascendencia hegemónica del maestro racional; la “nueva” figura del procurador y perceptor general introducida por Alfonso en lugar del tesorero durante los años cruciales de la conquista de Nápoles para que, además que percibir todas las rentas de la Corona, procurara los ingresos extraordinarios necesarios a la

empresa napolitana a través del ejercicio de prerrogativas propias de la soberanía, adquiridas a través del instrumento de la procura notarial; las motivaciones teóricas que el Magnánimo proporcionó para justificar esta innovación institucional, que modificó el ordinario sistema político de la monarquía, generalmente reconducibles a las exigencias financieras (*necessitates*) de la corte y que, por tanto, reflejan el lenguaje del debate jurídico de la época sobre el tema de la *potestas absoluta*; finalmente, las razones que indujeron a Alfonso a confiar a Mateu Pujades la importantísima tarea de encargarse, como procurador y perceptor general, de la financiación de la empresa napolitana, sobre todo a través del pago de las letras de cambio emitidas por en Italia y del abastecimiento de la corte. De hecho, la elección del Pujades, del cual se sabe demasiado poco respecto a la importancia de su figura, no fue casual. Aunque caballero, el pertenecía a una familia de hombres de negocios muy relacionada con la monarquía, que, también gracias a sus relaciones económicas, ofreció a Alfonso servicios indispensables para la conquista del Reino de Nápoles. Además, Pujades gozaba de sobresalientes competencias contables y, en general, de calidades consideradas desde luego indispensables para un “ministro” de las finanzas reales, como la fiabilidad, la condisión de la ideología regia, la obediencia a las órdenes del soberano, el sentido del actuar político y la autonomía de iniciativa en los asuntos urgentes. Sin la acción de un gran estadista como Mateu Pujades, la conquista del Reino de Nápoles no habría sido probablemente posible. Al mismo tiempo, su *cursus honorum* dió al Pujades razón de la oportunidad de elegir el empleo en el entorno del soberano, en virtud de las posibilidades de carrera que ello habría podido ofrecerle.

El segundo capítulo evidencia como las exigencias financieras de la corte constituyeron un empujón para importantes transformaciones del oficio de tesorería, restablecido tras haber estado vacante en el periodo marcado por la ascensión de la figura del perceptor y procurador general: me refiero especialmente a la consolidación de la figura del tesorero llevada a cabo por el Pujades y, sobre todo, el sometimiento del oficio a la política expansionística del soberano. Desde el principio de su oficio de procurador y perceptor general, el Pujades había afirmado la centralidad de su papel en el aparato financiero de la Corona, consiguiendo en este ámbito un poder que el mismo consideraba mayor incluso a la autoridad de la evanescente figura del monarca. Por otro lado, sin la acción de un gran estadista la conquista del Reino de Nápoles, probablemente, no habría sido

posible. Asimismo, se reconstruyen las vicisitudes sufridas por la tesorería en el marco de los acontecimientos relacionados con la empresa napolitana y después de la conquista del Reino, formulando también consideraciones sobre el estado de las finanzas reales. En este contexto, especial atención ha sido dedicada al papel del Pujades en la financiación de la empresa napolitana y en la determinación de la reputación (el *crédit*) del Magnánimo en el mercado del dinero. La tesorería general era un oficio en exclusivo servicio del soberano, que empezó a beneficiarse de los recursos ibéricos en favor de sus propios proyectos políticos napolitanos y, en general, italianos. El tercer capítulo analiza el sistema contable de la tesorería, que parece revelar una nueva concepción de las finanzas reales, las cuales probablemente ya desde los siglos anteriores no se identificaban exclusivamente con el patrimonio del rey, sino que incluían también los nuevos recursos hacendísticos del estado. Entre los principios contables, se subraya la difusión de la “partita di giro”, que denota la situación adelantada de la contabilidad pública aragonesa, que convirtió el balance no simplemente en un instrumento de control de la regularidad de la gestión de los recursos por parte del tesorero, sino en una importante herramienta informativa del estado y del ritmo de las finanzas de la tesorería. Finalmente, el capítulo examina el proceso, extremadamente analítico y formalizado, de revisión de los balances de la tesorería llevado a cabo por el maestro racional del Reino de Valencia, a quien correspondía el control del oficio, evidenciando su substancial continuidad respecto a aquel *stilum curie* en buena parte codificado en las ordenanzas de Pedro el Cerimonioso, a las cuales el Magnánimo hizo constante referencia a lo largo de su reinado.

El cuarto capítulo analiza las notables modificaciones introducidas por el Magnánimo en las prácticas administrativas, también muy formalizadas, tradicionalmente adoptadas por la tesorería en el marco del proceso de gasto, con el fin de adaptarlas, para conseguir una mayor rapidez y agilidad, bien a mutaciones históricas, como la ampliación de la actividad financiera del Estado y las fluctuaciones del mercado monetario, bien a las nuevas exigencias de la corte, debidas, antes, al estado de emergencia producido por la guerra y, después, a la ampliación territorial del Imperio. De todas formas, en el proceso de adaptación de las antiguas normas de gasto a las nuevas necesidades de la corte, Alfonso adoptó todas las posibles medidas para permitir a los revisores verificar lo operado por sus tesoreros, conciliando así las exigencias de la administración estatal con

la praxis típica del mundo mercantil, basada sobre la racionalidad y la confianza. Con este objetivo, Alfonso recurrió a acciones típicas de los que la historiografía italiana ha definido «sistemi di eccezione», empleados por las autoridades medievales respecto a ordenamientos jurídicos consolidados. Las nuevas disposiciones de Alfonso resultan interesantes también desde el punto de vista del lenguaje político, que refleja el debate teórico de la época sobre la naturaleza del poder del soberano. Si una invocación *sic et simpliciter* de la *plenitudo potestatis* del príncipe hubiera sido señal de una actitud irrespetuosa hacia la ley, la contextual referencia del Magnánimo a las *necessitates* de la corte, razón por la cual el *dominus* era legitimado a derogar el derecho, revela el intento del monarca de mostrar su propia substancial fidelidad al ordenamiento jurídico aragonés, comprometida solo por la coyuntura histórica.

El capítulo quinto toma en consideración la dialéctica que caracterizó las relaciones entre el Magnánimo y el maestro racional del Reino de Valencia, puesto que la actividad de gobierno del monarca tuvo que hacerse con el complejo depósito de normas escritas y praxis consolidadas que constituían el ordenamiento de la cortes aragonesas y, especialmente, del supremo órgano de control financiero regio ya desde varios decenios. Alfonso se hizo promotor de un derecho efectivo, basado sobre la *veritas facti*, y se demostraba intolerante hacia el excesivo formalismo jurídico y interpretativo de los maestros racionales, que, entre otros elementos, habrían condenado a Pujades por lo que hoy sería definido “responsabilidad formal”, caracterizada por la mera transgresión de las normas de gasto, independientemente de la comprobación de un daño efectivo para la Hacienda. En general, el Magnánimo se demostró intolerante hacia aquella «mise en forme du réel» típica del derecho medieval, que preveía la necesidad de proporcionar carácter jurídico a los nuevos órdenes administrativos. Sin embargo, aunque la adherencia al derecho no fuera una especial aspiración suya en las condiciones de emergencias provocadas por la guerra, las cuales habrían requerido pocos formalismos, fluidez en la aplicación de las normas, pragmatismo, el se sometió puntualmente a aquel sistema, además que para mostrar su propia fidelidad a éste, también porque era consciente de que el oficio del maestro racional garantizaba completamente la tutela de los intereses financieros de la corte a pesar de su asentamiento en Italia. El conflicto adquirió también una connotación política, puesto que la prolongada ausencia del Magnánimo de sus reinos había provocado el efecto de fortalecer el papel del maestro

racional en el control de las finanzas regias y su acción interfirió con la concepción patrimonial que el soberano tenía de los oficiales reales (y especialmente del tesorero), hasta inducirle a reivindicar su *real poder absolut*. De todas formas, la fin de la conquista del Reino de Nápoles produjo una mayor adherencia de la política regia al derecho.

El sexto capítulo examina las fases y los límites de la política de centralización de las finanzas reales del Magnánimo, en el marco de la cual el tesorero general tuvo un papel notable. De hecho, aunque, en los primeros años de su reino, había llevado a cabo un intento de centralizar las finanzas reales, connotando la tesorería general como caja central del estado, a la que había que enviar todos los ingresos de la Corona, excepto solo por los gastos ordinarios de la administración pública, la urgencia de las necesidades de la corte indujo Alfonso a emplear frecuentemente la práctica de las asignaciones directas, en virtud de la cual una parte de los gastos de la corte se remitía directamente a los oficiales de la Corona, con el fin de acelerar los tiempos de pago. El monarca contrapesó la fragmentación de caja provocada por esta práctica asignando al tesorero general la facultad de convertir en ejecutivas todas sus órdenes de pago. Sin embargo, los *affers* de la corte y la *distància* impidieron al Magnánimo seguir de lleno en esta política, puesto que él mismo invalidó en parte sus mismas disposiciones, por lo menos en relación a un oficio regio dotado de conspicuos recursos como el baile general del Reino de Valencia. Sin embargo, él nunca abandonó el proyecto, que más bien retomó con mayor convicción tras haber conquistado Nápoles, cuando cuando en el centro del proceso de gasto fue puesto el conservador general del Real Patrimonio y el monarca llegó a examinar directamente las gracias concedidas por la corte, poniendo una fórmula autógrafa de “visto y placet”, lo cual denota una ulterior tendencia centralizadora por parte del rey, que volvía a adueñarse de una herramienta típica del ejercicio de la soberanía. Así mismo, el capítulo analiza la práctica de las asignaciones directas, mostrando como Alfonso adoptó procedimientos de gasto comunes a todos los oficios regios, bien centrales, bien periféricos, de los estados, ibéricos e italianos, de la Corona, llevando así a cabo un proceso de homologación de los diferentes dominios que constituían la confederación aragonesa. Gracias al “expediente” de la *plena forma* de sus órdenes de pago oficiales (las *cautele*), él, a pesar de la urgencia de las exigencias financieras de la corte, dispuso todas las medidas cautelares necesarias para permitir a los

revisores una verífica analítica de las operaciones de caja efectuadas por los administradores regios más allá de los ordinarios gastos administrativos.

Por lo que concierne la segunda parte, los capítulos VII-VIII, a través de las atribuciones del tesorero general, reconstruyen el servicio de tesorería en el Reino de Nápoles. Aquí no existió una tesorería central que pasase de la dominación anjevina a la dominación aragonesa. La problemática puesta por algunos historiadores del Ochocientos sobre la continuidad de la tesorería aragonesa respecto a la tesorería anjevina, entonces, tiene que ser puesta en relación con las tesorerías provinciales, puesto que los tesoreros provinciales se valían de funcionarios locales en el ejercicio de su oficio. Alfonso llevó con él parte de la plantilla de la tesorería general ibérica, que llevó progresivamente a cabo un servicio de tesorería estable. Especialmente, el séptimo capítulo se centra sobre la actividad de caja, evidenciando dos aspectos: primero, como el Magnánimo se valió de ciertas tradiciones administrativas del Reino, sobre todo por lo que concierne la recaudación de los ingresos, donde el oficio de la Regia Camera della Sommaria se ocupaba de certificar los derechos regios; y segundo, como la tesorería mantuvo los procedimientos de gasto previstos por la praxis aragonesa. No obstante, el octavo capítulo muestra como, gracias a los bancos, la tradicional función de caja del tesorero fue por lo general reemplazada por tareas de naturaleza burocrático-administrativa, sobre todo por la autoridad que su figura adquirió en la administración financiera del Reino y la centralidad del papel que desempeñaba bien en la política de centralización de las finanzas reales actuada por el Magnánimo, bien en la difusión del racional sistema de recaudación y de gasto llevado a cabo por la corte a todos los niveles del aparato administrativo del Reino (es decir regio, ciudadano y feudal) para garantizar un control y, consecuentemente, una gestión más eficaz de las finanzas reales. De hecho, puesto que estaban investidos de responsabilidad contable hacia la Corona, también síndicos y barones, por sus «cautela», contextualmente al pago de los tributos y a la efectuación de los gastos a ellos ordenados por la corte, cumplían todas las obligaciones administrativas necesarias para probar sus operaciones, según las indicaciones a ellos proporcionadas por el mismo rey y, sobre todo, por el tesorero general. Además, las prácticas burocráticas y administrativas empleadas por los oficiales regios constituyeron para los barones un fuerte modelo, contribuyendo a racionalizar la gestión financiera de los patrimonios feudales. Las escaseces económicas

de la tesorería general, debidas a las exigencias de la corte, determinaron un progreso financiero del oficio, que tuvo que hacerse con la movilización de los créditos de la Corona a través de herramientas contables ágiles y económicamente convenientes. En general, funcionarios y cortesanos podían hacer alarde de un conocimiento muy adelantado de los instrumentos crediticios típicos del mundo bancario y mercantil. Preliminarmente ha sido aclarado que la intervención de los bancos en el servicio de tesorería estatal estaba limitada a la realización de un “normal” servicio de cuenta bancaria, puesto que obraban siempre en nombre de los oficiales de la corte, aunque el tema no es tan simple porque la cuenta corriente de los oficiales regios, y especialmente del tesorero general, era “público” y “privado” al mismo tiempo, porque encabezado a ellos de manera personal. Los bancos desempeñaban un papel importante en la gestión del enorme volumen de recursos drenado por el Reino, también gracias a la financiación de las momentaneas descompensaciones de caja de la tesorería determinadas por la discrasia entre las entradas y las salidas de la Corona y respecto a la financiación del déficit del balance en general, en el marco del cual representaba un elemento fundamental la *honor* del banquero, que no siempre disponía de los recursos necesarios para servir al rey y tenía que dirigirse a su vez al crédito.

El noveno capítulo analiza los principios que inspiraron la elaboración de ciertos registros “napolitanos” del tesorero general Mateu Pujades, evidenciando, por un lado, su continuidad respecto a la praxis aragonesa, y, por otro lado, los notables progresos que la contabilidad de origen aragonés conoció en el Reino de Nápoles, especialmente por la presencia de condiciones favorables a la difusión de la “partita di giro”, según la cual el tesorero inscribió en el balance las numerosas y sofisticadas operaciones financieras y crediticias de la corte, así como todos los gastos no ordinarios efectuados en el Reino por orden del soberano. De este modo, el balance del tesorero general llegó a configurarse como eficaz herramienta de control de los flujos financieros de todo el Reino, permitiendo al Magnánimo desarrollar una más eficaz política de gestión financiera, de la cual constituyen prueba evidente los balances de previsión que el soberano llegó a producir en los últimos años de su vida.

El décimo capítulo reconstruye los flujos financieros de los balances del Pujades (años 1446-1447), clasificando las categorías de entrada y de salida y evaluando la incidencia de cada una de ellas sobre el balance global. Este análisis ha permitido formular

importantes consideraciones respecto a la estructura de las finanzas de todo Reino. Es sabido que aquí, el Magnánimo había encontrado un sistema fiscal basado sobre la imposición directa, que el pudo reformar en el sentido de una racionalización, la cual garantizó a las arcas reales ingresos todavía mayores. Sin embargo, estos eran insuficientes para financiar los gastos de la corte, aumentados por el coste de la guerra. Por tanto fueron alimentados a través de entradas de carácter extraordinario, entre las cuales resulta muy significativo que no se destacó la enajenación vitalicia o de larguísimo periodo de bienes y de derechos patrimoniales, típica de los estados principescos bajo-medievales, puesto que el Magnánimo era bien consciente de que ingresos de este tipo conllevaban un empobrecimiento patrimonial y, consecuentemente, una disminución de los ingresos en los años siguientes. Por tanto, la financiación del déficit del balance a través de las finanzas extraordinarias oscila principalmente entre el aumento de la fiscalidad y el endeudamiento. Por otro lado, los gastos se concentran sobre todo en los sectores de la corte y de la guerra (además que en la amortización de la deuda), mientras que no se destacan gastos de justicia, salud, educación, orden y servicios públicos, excepto la defensa y la reparación de ciertos castillos (de hecho, reconstruir la balanza de los pagos tiene un sentido sobre todo si se quiere estimar cuánta parte del gasto global estaba relacionado con los gastos de la corte y del aparato administrativo territorial, con el mantenimiento del ejército y de las estructuras defensivas, con la amortización de la deuda, con respecto a trabajos de infraestructuras o con iniciativas económicas, en definitiva con sectores dirigidos a la mejora de las condiciones sociales de las comunidades del Reino). Tampoco la realización de obras públicas era competencia de la corte, si no por voluntad regia. La escasa diferenciación entre los gastos es debida a las reducidas funciones sociales ejercitadas por el poder público hasta tiempos recientes.

El oncenno capítulo examina las principales formas de financiación del déficit y, especialmente, las formas de la deuda (anticipaciones fiscales, fiscalidad de emergencias, alienación de bienes y derechos patrimoniales, endeudamiento), sobre todo los préstamos, que por lo general presentaban un término breve o medio y ningún interés, evidentemente porque constituían la contrapartida requerida por el monarca, por un lado, a los hombres de negocios para la concesión de aduanas, monopolios, franquicias y privilegios económicos, y por otro lado, a la nobleza vinculada a la Corona

y a los oficiales regios para el fortalecimiento de sus papel político. Alfonso realizó diferentes estrategias crediticias para no recurrir a la consolidación de la deuda, gracias a sus notables competencias financieras, en virtud de las cuales actuaba con extrema desenvoltura en el mercado del crédito, contratando con los mercaderes-banqueros, a quien se dirigía preferentemente, como un verdadero hombre de negocios. El capítulo analiza también las operaciones de deuda realizadas por la tesorería, destacando la singular conmixción entre “público” y “privado”, la cual da nueva luz sobre las razones de la acusación de malversación dirigida al Pujades *post-mortem*. También toma en consideración los mecanismos de amortización de la deuda, aportando nuevos datos respecto a la tasa de interés (muchas veces supuesta) pagada por la Corona.

Finalmente, el duodécimo capítulo subraya el éxito de la política financiera del Magnánimo, analizando los balances de previsión que el rey, en los últimos años de su vida, envió a los varios tesoreros provinciales del Reino y al tesorero general, recordándoles, de forma extremadamente analítica, los recursos y los gastos previstos para el periodo financiero de referencia, y que, por tanto, presentan un carácter programador, además que de vínculo para los tesoreros. Además, el capítulo ofrece un impulso para insistir en el estudio de cómo las necesidades financieras producidas por la guerra constituyeron un empujón para la mejora de la eficiencia de la máquina fiscal estatal, especialmente por lo que concierne el fisco, a través de una presión ejercitada por el monarca sobre los oficiales reales según diferentes modalidades, a través tanto de exhortaciones como de intimidaciones.

Las conclusiones de carácter general más notables que he podido adquirir del conjunto del trabajo son las siguientes: ante todo, el notable papel ejercido por las necesidades financieras de la corte en la racionalización de las prácticas administrativas estatales llevada a cabo por el Magnánimo, contribuyendo así al proceso de construcción del Estado en el siglo XV (a partir sobre todo de la mitad de los años Ochenta del siglo pasado, la historiografía dedicada a las finanzas de los estados europeos entre la Edad Media y la Edad Moderna se ha centrado sobre la relación existente entre las finanzas y los orígenes del Estado moderno y recientemente ha sido subrayada la necesidad de examinar este nexo desde varias perspectivas antes de llegar a conclusiones más definitivas respecto al proceso de construcción del Estado); en segundo lugar, la unidad administrativa de la Corona de Aragón querida por el Magnánimo, de la cual constituye

un elemento muy significativo la unicidad del tesorero general a lo largo de la entera dominación alfonsina: de esta política, en el Reino de Nápoles derivó un aparato administrativo original, que conciliaba aspectos de la tradición anjevina con los nuevos elementos impuestos por la nueva dinastía aragonesa; además, las reducidas funciones sociales ejercidas por la corte regia: de aquí la prudencia con la que habría que utilizar el adjetivo “público” en relación con las finanzas regias; finalmente, el trabajo ofrece elementos de debate sobre la evolución de los regímenes gubernativos en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, como la tendencia centralizadora y absolutista de ciertas disposiciones del Magnánimo (aunque quede por verificar su nivel de realización, no es posible descuidar los intentos ideológicos y programáticos que estaban a su origen), el notable dinamismo político y institucional encontrado, la concepción patrimonial que Alfonso tenía del poder y de las relaciones estatales (y, por tanto, el gobierno basado sobre relaciones fiduciarias), la misma racionalización de los procedimientos administrativos, la división funcional de las competencias de los oficiales, la afirmación de la *plenitas* de la autoridad regia.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

FONTI

ACA

Serie Real Patrimonio, Mestre racional

418

419

420

421

425

797

798

799

800

801

Sottoserie Varios de tesorería

19

Serie Real Cancillería

2.598

2.607

2.651

2.655

2.656

2.696

2.714

2.715

2.717

2.718
2.719
2.720
2.740
2.758
2.764
2.765
2.766
2.769
2.792
2.793
2.900
2.901
2.939bis
2.940

ARV

Serie Fondos en depósito

Cassa 16

Serie Mestre racional

37
8.759
8.761
8.762
8.763
8.764
8.769

8.773

8.784

8.786

8.787

8.788

8.790

8.791

8.792

8.795

9.050

9.356

9.358

9.382

9.383

9.387

9.388bis

9.392

9.395

9.399

9.402

9.407

9.408

9.566

Sottoserie Apocas in pergamino

Cassa 58

Cassa 59

Sottoserie *Cartas reales, Alfonso V*

2

Sottoserie *Pergaminos Bailia*

803

Serie Real Cancillería

258

266

267

269

286

273

305

425

454

455

456

Serie Varia

181

ASN

Serie Carte aragonesi

IV

Serie Diversi

Sottoserie *Sommaria*

I

Serie Museo

99A 84

Serie Sommaria

Sottoserie Dipendenze

547 (I^a numerazione)

Serie TGA

1/IV

8

BIBLIOGRAFIA

D. ABULAFIA, *The Western Mediterranean Kingdoms. The Struggle for Dominion, 1200-1500*, Longman, 1997 (trad. italiana: D. Abulafia, *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Laterza, 2006).

A.M. ALCOVER, *Diccionari català-valencià-balear*, 10 voll., Palma di Maiorca, 1968-1969.

J. AMETLLER Y VINYAS, *Alfonso V de Aragón en Italia y la crisis religiosa del siglo XV*, vol. I, Girona, 1903.

P. ANDERSON, *Lineages of the Absolutist State*, Londra, 1974 (trad. italiana: *Lo Stato assoluto*, Milano, 1980).

G. ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, «Sobre Alonso de Quintanilla, Contador Mayor de Cuentas y del consejo de sus Altezas don Fernando y doña Isabel», in *Factores de diferenciación e instancias integradoras en la experiencia del mundo iberoamericano. Actas (Madrid, 8-12 novembre 1992)*, Madrid, 1994, pp. 79-94.

A. ATLAS, *Music at the Aragonese Court of Naples*, Cambridge, 1985.

G. BANCHERO, *Genova e le due Riviere*, Genova, 1846.

A. BARBERO, *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536)*, Roma-Bari, 2002.

J. BARTIER, *Légistes et gens de finances au XV^e siècle*, Bruxelles, 1955.

A. BAVIERA ALBANESE, *L'istituzine dell'ufficio di Conservatore Generale del Real Patrimonio e degli organi finanziari del regno di Sicilia nel secolo XV*, Palermo, 1958.

A. BEAUCHAMP-J. SÁIZ SERRANO, «En ración de cort. Fuentes e imágenes de la Corte del rey de Aragón desde la actividad del *escribà de ración* (siglos XIV-XV)», in corso di pubblicazione in *Fuentes documentales para el estudio de las cortes de la Península Ibérica (siglos XIV-XV). Historiografía y estrategias para su estudio*, Dossier monografico dei *Mélanges de la Casa de Velázquez*.

ID., «Les *Ordinacions de la Casa i Cort* de Pierre IV d'Aragón e le nombre des serviteurs royaux», in ID. (a cura di), *Les Entourages princiers à la fin du Moyen Âge*, Madrid, 2013.

E. BELENGUER, *Fernando el Católico y la ciudad de Valencia*, Valenza, 1976.

E. BENITO LUANO, *Los infantes de Aragón*, Madrid, 1952.

R.L. BENSON, «Plenitudo potestatis. Evolution of a formula from Gregory IV to Gratian», in *Studia Gratiana*, XIV (1967), pp. 193-217.

G. BERTACCHINI, *Repertorium iuris*, Lugduni 1548, citato in Meccarelli, «Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale: una prospettiva storico-giuridica», in M. VALLERANI (a cura di), *Sistemi di eccezione (Quaderni storici, 131)*, Bologna, 2009, pp. 493-521.

F. BESTA (a cura di), *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*, vol. I, Venezia, 1912.

L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli, ed. riveduta ed accresciuta dall'autore*, vol. II, Napoli, 1859.

T.N. BISON, «Las finanzas del joven Jaime I (1213-1228)», in *X Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, Saragozza, 1980, pp. 161-208.

J. BLACK, «The Visconti in the Fourteenth Century and the Origins of their Plenitudo Potestatis», in F. CENGARLE, G. CHITTOLINI e G.M. VARANINI (a cura di), *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio. Atti del convegno (Milano, 11-12 aprile 2003)*, Quaderni di Reti Medievali Rivista, I (2005), pp. 11-30.

N. BOBBIO, *La consuetudine come fatto normativo*, Padova, 1942.

G. BORELLI, P. LANARO e F. VECCHIATO (a cura di), *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti, XV-XVIII secolo*, Verona, 1982.

F. BORLANDI (a cura di), *El libro di mercatantie et usanze de' paesi*, Torino, 1936.

G. BOVI, «Le monete di Napoli dal 1442 al 1516», in *Bollettino del circolo numismatico napoletano*, LIII (1968), pp. 3-65.

M. BRUCHET, *Répertoire numérique de la série B*, Lille, 1921.

M. BUONGIORNO, *Il bilancio di uno Stato medievale. Genova 1340-1529*, Genova, 1973.

J. BURCKHARDT, *Die Kultur der Renaissance in Italien*, vol. I, Leipzig, 1919.

J.V. CABEZUELO PLIEGO, *La curia de la Procuración: estructura de una magistratura medieval valenciana*, Alicante, 1998.

ID., *Poder público y administración territorial en el Reino de Valencia: el oficio de la procuración*, Valenza, 1998.

A. CALABRIA, «Finanza e Stato. Un commento», in G. CHITTOLINI, A. MOLHO e P.A. SCHIERA (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia tra Medioevo ed età moderna*, Annali dell'Istituto italo-germanico, Quaderno 39, Bologna, 1994, pp. 281-286.

ID., *The cost of Empire: the Finances of the Kingdom of Naples in the Time of Spanish Rule*, Cambridge, 1991.

J. CAMARENA, «Función económica del “General del regne de València en el siglo XV», in *Anuario de Historia del Derecho Español*, XXV (1955), pp. 529-542.

P. CAMMAROSANO, «Il sistema fiscale delle città toscane nel tardo medioevo», in P. BERTRAN I ROIGÉ-A. FURIÓ E M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ (a cura di), *Col·loqui Corona, municipis i fiscalitat a la baixa edad mitjana*, Lleida, 1997, pp. 79-87.

B. CANELLAS ANOZ, «Del oficio de maestre racional de la Cort en el Reino de Aragón (1420-1458)», in *Aragón en la Edad Media*, XVI (2000), pp. 145-162.

B. CANELLAS-A. TORRA, *Los registros de la cancellería de Alfonso el Magnánimo*, Madrid, 2000.

O. CAPITANI (a cura di), *L'etica economica medievale*, Bologna, 1974.

A. CARUSO, «Il controllo dei conti nel regno di Sicilia durante il periodo svevo», in *Archivio Storico per le Provincie Napoletane*, 25 (1939), pp. 201-236.

G.I. CASSANDRO, «Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia *Citra Farum* sotto gli aragonesi», estr. da *Annali del Seminario Giuridico Economico della R. Università di Bari*, 6 (1934), fasc. 2.

M. CATTINI-M.A. ROMANI, «Le corti parallele: per una tipologia delle corti padane dal XIII al XVI secolo», in G. PAPAGNO-A. QUONDAM (a cura di), *La Corte e lo spazio: Ferrara estense*, vol. I, Roma, 1992, pp. 47-82.

A. CAVANNA, «La “coscienza del giudice” nello *stylus iudicandi* del Senato di Milano» (1999), ora in ID., *Scritti giuridici (1968-2002)*, vol. II, Napoli, 2007, pp. 1037-1078.

F. CENGARLE, «Le arenghe dei decreti viscontei (1330 ca.-1447): alcune considerazioni», in A. GAMBERINI-C. PETRALIA (a cura di), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Roma, 2007, pp. 55-88.

A. CERVONI (a cura di), *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaeque sanctiones Regni neapolitani quae olim viri consultissimi collegerunt suisque titulis tribuerunt Prosper Caravita, Fabius de Anna, Alexander Rovitus, Carolus Cala, Blasius Altimarius, Dominicus Alfenus Varius i.c. recensuit*, vol. III, Napoli, 1772.

F. CHABOD, «Lo stato di Milano e l'impero di Carlo V», in ID., *Lo stato e la vita religiosa a Milano*, Torino, 1971, pp. 169-82.

ID., «Stipendi nominali e busta paga effettiva dei funzionari dell'amministrazione milanese alla fine del Cinquecento», in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, vol. II, Roma, 1959, pp. 187-363.

M. CHIAUDANO, «La finanza del comune di Torino nel secolo XV», in *Bollettino storicobibliografico subalpino*, XLIII (1941), pp. 1-38.

J. CHIFFOLEAU, *Conclusions*, in ID., C. GAUVARD e A. ZORZI (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du Moyen Age*, Roma, 2007.

R. CHILÀ, *Une cour à l'épreuve de la conquête: la société curiale et Naples, capitale d'Alphonse le Magnanime (1416-1458)*, tesi di dottorato inedita, Università Montpellier III-Paul Valéry, 2014.

G. CHITTOLINI, «Alienazioni di entrate e concessioni feudali nel ducato sforzesco», in ID., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano, 1962, pp. 145-166.

ID., «Entrate e alienazioni di entrate nell'amministrazione sforzesca: le vendite del 1466-67», Banca commerciale italiana, 1979 (Convegno su "Istituzioni e attività finanziarie milanesi dal XIV al XVIII secolo", Milano, 20-22 ottobre 1977).

ID., «L'onore dell'ufficiale», in *Florence and Milan: Comparisons and Relations*, Acts of two Conference at Villa I Tatti in 1982-1984, Firenze, 1989, vol. I, pp. 101-33.

P. CIAPESSONI, «Per la storia dell'economia e della finanza pubblica pavese sotto Filippo Maria Visconti», in *Bollettino della Società Pavese di Storia Patria*, VI (1906), pp. 173-234, 383-408, 609-645.

C.M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa preindustriale*, Bologna, 1990.

Codice diplomatico barese (a cura della commissione provinciale di archeologia e storia patria), Trani, 1897.

G. COLESANTI (a cura di), *Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re. Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (sec. XII-XV)*, Roma, 2014.

A.M. COMPAGNA PERRONE CAPANO, «L'uso del catalano a Napoli», in G. D'AGOSTINO E G. BUFFARDI (a cura di), *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee e delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume. Atti del XVI Congresso internazionale di storia della Corona d'Aragona (Napoli-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 1997)*, vol. II, Napoli, 2000, pp. 1353-1370.

R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «La letra de cambio en el sistema financiero de Alfonso el Magnánimo», in *Atti del XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990)*, *Comunicazioni*, vol. III, 1996, pp. 257-269.

G. CONIGLIO, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo V. Amministrazione e vita economico-sociale*, Napoli, 1951.

P. CONTAMINE-O. MATTEONI (a cura di), *La France des principautés. Les Chambres des comptes XIV^e et XV^e siècles*, Parigi, 1998.

E. CONTI, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, Roma, 1984.

P. CORRAO, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli, 1991.

ID., «Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d'Aragona (secc. XIV e XV)», in R. NARBONA VIZCAINO (a cura di), *La mediterrània de la Corona d'Aragó. Segles XIII–XVI. XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, vol. I, Valenza, 2005, pp. 99-144.

E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, vol. I, Milano, 1962.

A. COVILLE, «Finances des ducs de Bourgogne au commencement du XV^e siècle», in *Études d'histoire du Moyen Age*, Parigi, 1896, pp. 405-413.

N. COVINI, *La bilanza drita. Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano, 2007.

E. CRUSELLES GÓMEZ, *El Mestre racional de Valencia. Función política y desarrollo administrativo del oficio público en el siglo XV*, Valenza, 1989.

ID., *Hombres de negocios y mercaderes baomedievales valencianos*, Tesi di dottorato inedita, Universitat de València, 1996.

ID., «La población de la ciudad de Valencia en los siglos XIV y XV», in *Revista d'Història medieval*, X (1999), pp. 45-84.

ID., «Un corredor aretino en la Valencia del Cuatrocientos», in *Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols*, XVI (1998), pp. 237-258.

V. CUSUMANO, *Storia dei banchi della Sicilia* (1892), Palermo, 1974 .

Dels Furs a l'Estatut. Actes del I Congrés d'Administració valenciana: de la història a la modernitat, Valenza, 1992.

D. DA EMPOLI, P. DE IOANNA e G. VEGAS (a cura di), *Il bilancio dello Stato. La finanza pubblica tra Governo e Parlamento*, Milano, 2000.

J. DAY, *Les douanes de Gênes (1376-1377)*, Parigi, 1963.

T. DEAN, «Le corti. Un problema storiografico», in *Origini dello stato...*, cit., pp. 425-447

R. DE ANDRÉS DIAZ, *El último decenio del reinado de Isabel I a través de la tesorería de Alonso de Morales (1495-1504)*, Valladolid, 2004.

ID., «La fiscalidad regia extraordinaria en el último decenio de Isabel I (1495-1504)», in *Cuadernos de Historia Moderna*, XIII (1992), pp. 143-168.

C. DE FREDE, *Ferrante d'Aragona e la caccia con alcune considerazioni politico-sociali*, Napoli, 1997.

P. DE IOANNA, «Tesoro e Tesorerie pubbliche» (1992), in *Enciclopedia del diritto*, Milano.

A. DE LA TORRE Y DEL CERRO (a cura di), *Cuentas de Gonzalo de Baeza tesorero de Isabel la Católica (1477-1491)*, Madrid, 1955-1956.

B. DEL BO, «Le corti nell'Italia del Rinascimento», in *Reti medievali*, XII/1 (2011), pp. 1-33.

F. DELLE DONNE, «Il trionfo, l'incoronazione mancata, la celebrazione letteraria: i paradigmi della propaganda di Alfonso il Magnanimo», in *Archivio storico italiano*, CLXIX (2011), pp. 447-476.

R. DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze: Firenze University Press, 2012 (Reti medievali E-book, 17, all'url www.ebook.retimedievali.it).

ID., «Le cancellerie dell'Italia meridionale», in F. LEVEROTTI (a cura di), *Cancelleria e amministrazione negli stati italiani del Rinascimento*, Ricerche storiche, II (1994), pp. 361-388.

ID., «Nel “vortice infinito delle storicizzazioni”: Otto Gerhard Oexle, Aldaberone di Laon e la “scienza storica della cultura”», in G. ROSSETTI -G. VITOLO (a cura di), *Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, vol. II, Napoli, 2000, pp. 329-375.

ID., «Regis servitium nostra mercatura. Culture e linguaggi della fiscalità nella Napoli aragonese», in G. PETTI BALBI-G. VITOLO (a cura di), *Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed età moderna*, Salerno (Centro

interuniversitario per la storia delle città campane nel medioevo. Quaderni, 4), 2007, pp. 91-150 (distribuito in formato digitale da *Reti medievali*).

M. DEL TREPPO, «Alfonso il Magnanimo e la Corona d'Aragona», in *XVI Congresso internazionale...*, cit., pp. 1-17.

ID., «Catalani a Napoli e le loro pratiche con la corte», in G. VITOLO-C. CARLONE (a cura di), *Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia*, Salerno, 1994, pp. 31-112.

ID., *Els mercaders catalans i l'expansió de la Corona catalano-aragonesa al segle XV*, Barcellona, 1976.

ID., «*El tornar de los cambios me destruye*», in G. ANDENA-H. HOUBEN (a cura di), *Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di C.D. Fonseca*, Bari, 2004, pp. 405-433.

ID., «Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese», in G. ROSSETTI (a cura di), *Spazio, società e poteri nell'Italia dei Comuni*, Napoli, 1986, pp. 229-304.

ID., *Il regno aragonese*, in G. GALASSO-R. ROMEO (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, vol. IV, tomo I, Napoli-Roma, 1986.

ID., «La "Corona d'Aragona" e il Mediterraneo», in *IX Congresso di storia della Corona d'Aragona (Napoli, 11-15 aprile 1973)*, vol. I, Napoli, 1978, pp. 301-331 (anche in *The Journal of European Economic History*, II/1 [1973], pp. 161-185).

ID., «Stranieri nel regno di Napoli. Le élites finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico», in G. ROSSETTI (a cura di), *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, Napoli, 1989, Europa mediterranea, Quaderni 2, pp. 179-233.

G. DE LUCA, «La storiografia più recente sulla finanza italiana dell'età moderna: gli studi sulla moneta, i banchi e i banchieri», in *Rivista di storia finanziaria*, X, pp. 11-31.

A. DE MADDALENA, *Le finanze del Ducato di Mantova all'epoca di Guglielmo Gonzaga*, Milano, 1961.

T. DE MARINIS, *La Biblioteca napoletana dei re d'Aragona*, Milano, vol. II, 1952-57.

T. DE MONTAGUT I ESTRANGUÉS, *El Mestre racional a la Corona d'Aragó (1283-1419)*, Barcellona, 1987.

ID., «La administración financiera en la Corona de Aragón», in *Historia de la Hacienda española (épocas antigua y medieval). Homenaje al Prof. García de Valdeavellano*, Madrid, 1982, pp. 483-504

- ID., «Notes per a l'estudi del mestre racional de la cort, al segle XV», in *Pedralbes*, XIII/1 (1993), *Actes del Tercer Congrés d'Història Moderna de Catalunya*, pp. 45-54
- R. DE ROOVER, «Appunti sulla storia della cambiale e del contratto di cambio», in *Studi in onore di Gino Luzzatto*, vol. I, Milano, 1949, pp. 193-219.
- ID., «Le contrat de change depuis la fin du treizième siècle jusqu'au début du dix-septième», in *Revue belge de philologie et d'histoire*, 25 (1946-1947), pp. 111-128.
- ID., *L'évolution de la lettre de change, XIV^e-XVIII^e siècles*, Parigi, 1953.
- ID., *Money, Banking and Credit in Medieval Bruges*, Cambridge (Mass.), 1948.
- ID., *The Medici Bank: its organization, management, operations and decline*, New York, 1948.
- ID., «What was Dry Exchange? A contribution to the study of English Mercantilism», in *The Journal of Political Economy*, LII (1944), pp. 250-266.
- L. DE ROSA, *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale (1649-1806)*, Napoli, 1958.
- A. DI VITTORIO, «Financial history in Italy in the writings of the last twenty-five years», in *Journal of European Economic History*, I (1972), pp. 181-192.
- A. DOREN, *Storia economica dell'Italia nel Medio Evo* (a cura di G. LUZZATTO), Ristampa anastatica, Bologna, 1965.
- A. ECHEVARRÍA ARSUAGA, *La minoría islámica de los reinos cristianos medievales. Moros, sarracenos, mudéjares*, Malaga, 2004.
- N. ELIAS, *Die Höfische Gesellschaft*, Berlino, 1969.
- ID., *The Civilizing Process*, vol. II (*Power and Civility*), New York, 1982 (trad. italiana: *Potere e civiltà. Il processo di civilizzazione*, Bologna, 1983).
- Enciclopedia online Treccani.
- A. FANFANI, «Caratteri e regole in materia economica dettate dagli scolastici medioevali», in *Rivista di filosofia neo-scolastica*, XXIV (1932), fasc. 3.
- M. FANTONI, «Corte e Stato nell'Italia dei secoli XIV-XVI», in *Origini dello stato...*, cit., pp. 449-466
- N. F. FARAGLIA, *Storia della lotta tra Alfonso V d'Aragona e Renato d'Angiò*, Lanciano, 1908.

J. FAVIER, *Les finances pontificales à l'époque du Grand Schisme d'Occident (1378-1409)*, Parigi, 1956.

M.R. FAWTIER, *Comptes du tresor (1296, 1316, 1384, 1477)*, *Recueil des Historiens de France. Documents financiers, tomo II*, Parigi, 1930.

G. FELLONI, «La Casa di San Giorgio ed i prestiti a Francesco Sforza», in *La Casana*, Genova, XXXIX (1997), fasc. 3, pp. 2-7 (ripubblicato in ID., *Scritti di storia economica*, vol. I, Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie, XXXVIII/1 [1998]), pp. 307-314.

ID., *Profilo di storia economica dell'Europa dal medioevo all'età contemporanea*, Torino, 1993.

ID., *Stato genovese, finanza pubblica e ricchezza privata: un profilo storico*, in ID., *Scritti...*, cit., vol. I, pp. 275-295.

ID., «Temi e problemi nella storia finanziaria degli stati italiani», in *Rivista di storia finanziaria*, II (gennaio-giugno 1999), Napoli, pp. 101-112.

M.T. FERRER I MALLOL, «El patrimoni reial i la recuperació dels senyories jurisdiccional en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV», in *Anuario de Estudios Medievales*, VII (1970-1971), pp. 351-491.

R. FERRERO MICÓ-L. GUÍA MARÍN, *Corts i parlaments de la Corona de Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta*, Valenza, 2008.

V. FERRO, *El Dret Públic Català. Les institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta*, Barcellona, 1987.

Fonti aragonesi, a cura degli archivisti napoletani, Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'accademia pontaniana, serie II, voll. I, VII-VIII, Napoli, 1957-1990.

B. FIGLIUOLO, *Il terremoto del 1456*, 2 voll., Altavilla Silentina, 1988-1989.

S. FOSSATI RAITERI, «I Genovesi e il Dret Italià», in J. MUTGÉ, R. SALICRÚ e C. VELA (a cura di), *La Corona catalano-aragonesa, l'Islam i el món mediterrani. Estudis d'història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol*, Barcellona, 2013, pp. 259-264.

D. FRIGO, «L'affermazione della sovranità: famiglia e corte dei Savoia tra Cinque e Seicento», in C. MOZZARELLI (a cura di), «*Familia*» *del principe e famiglia aristocratica*, Roma, 1988, pp. 277-334.

R. FUBINI, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, 1994.

A. FURIÓ DIEGO, «Crédito y endeutamiento: el censal en la sociedad rural valenciana», in *Señorío y feudalismo en la península ibérica (siglos XII-XIX)*, Saragozza, 1993, pp. 501-534.

ID., «Deuda pública e intereses privados. Finanzas y fiscalidad municipales en la Corona de Aragón», in *Edad Media. Revista de historia*, II (1999), pp. 35-79.

ID., «Endeutament i morositat en una comunitat rural. El censal a Sueca a finals del segle XV», in *Actes de la V Assemblea d'Història de la Ribera*, Almussafes, 1998, pp. 119-165.

ID., *Història del País Valencià*, Valenza, 2012.

ID., M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ e A. SESMA MUÑOZ, «Old and New Forms of Taxation in the Crown of Aragon (13th-14th Centuries)», in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *La fiscalità nell'economia europea (sec. XIII-XVIII). Atti della XXXIX Settimana di Studi dell'Istituto Internazionale di Storia Economica "Francesco Datini" di Prato (22-26 aprile 2007)*, Firenze, 2008, pp. 99-130.

M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, «Libro de diferentes cuentas de entrada y distribución de las Rentas Reales y gastos de la Casa Real en el reinado de don Sancho IV, era 1331 y 1332 que son años 1293 y 1294», in *Historia del reinado de Sancho IV de Castilla*, vol. I, Madrid, 1922.

G. GALASSO, «Economia e finanze nel Mezzogiorno tra XVI e XVII secolo», in A. DE MADDALENA-H. KELLENBENZ (a cura di), *Finanza e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima età moderna*, Istituto storico italo-germanico, Bologna, 1984, pp. 45-88.

A. GAMBERINI-C. PETRALIA (a cura di), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Roma, 2007

J.V. GARCÍA MARSILLA-J. SÁIZ SERRANO, «De la peita al censal. Finanzas municipales y clases dirigentes en la Valencia de los siglos XIV y XV», in P. BERTRAN-A. FURIÒ e M. SÀNCHEZ (a cura) di *Col-loqui Corona...*, cit., pp. 307-336

ID., «La genesis de la fiscalidad municipal en la ciudad de Valencia (1238-1366)», in A. FURIÓ (a cura di), *La gènesis de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV)*, *Revista d'història medieval*, VII (1990), pp. 149-170.

ID., «El impacto de la corte en la ciudad: Alfonso el Magnánimo en Valencia (1425-1428)», in A. GALÁN-J.M. CARRETERO ZAMORA (a cura di), *El alimento del Estado y la salud de la Res Pública. Orígenes, estructura y desarrollo del gasto público en Europa*, Madrid, 2013, pp. 291-308.

ID., *Vivir a crédito en la Valencia medieval. De los orígenes del sistema censal al endeudamiento del municipio*, Valenza, 2002.

A. GARCÍA SANZ, «El censal», in *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, XXXVII (1961), pp. 281-310.

ID., «El contrato de “dita” y la letra de cambio», in *Ausa. Publicación trimestral del patronato de estudios ausonenses*, V (1964-1967), pp. 81-87.

ID., «Els Orígens del dret canviari català», in *Scriptorium Populeti*, III, Miscellània Històrica Catalana. Homenatge al pare Jaume Finestres, historiador de Poblet, Abadia de Poblet, 1970, pp. 215-235.

A. GARDI, «La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna», in *Società e storia*, IX (1986), pp. 509-57.

P. GENTILE, «Finanze e Parlamenti nel Regno di Napoli dal 1450 al 1457», in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, XXXVIII (1913), pp. 189-231.

ID., *La politica interna di Alfonso V d'Aragona nel Regno di Napoli dal 1443 al 1450: documenti tratti dall'Archivio di Stato di Napoli*, Montecassino, 1909.

ID., *Lo stato napoletano sotto Alfonso d'Aragnona*, *Archivio storico per le province napoletane*, LXIII (1938).

F.M. GIMENO BLAY, D. GOZALBO e J. TRENCHS (a cura di), *Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós*, Valenza, 2009.

M.A. GINATEMPO, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca)*, Firenze, Biblioteca storica toscana, Serie I, vol. 38, 2000.

E. GONZÁLEZ HURTUBISE, *Libros de Tesorería de la Casa Real de Aragón*, vol. I (*Llibre de comptes de Pere Boyl, Tresorer del Monarca del 1302 al març del 1304*), Barcellona, 1911.

P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1997.

C. GUILLERÉ, «Les finances royales à la fin du règne d'Alfonso IV el Benigno (1335-1336)», in *Melanges de la Casa de Velázquez*, 18/I (1982), pp. 33-60.

R. GUILLOT, *La Chute de Jacques Coeur. Une affaire d'État au XV^e siècle*, Parigi, 2008.

E. GUINOT RODRÍGUEZ, «El Patrimoni Reial al País Valencià a inicis del segle XV», in *Anuario de Estudios Medievales*, XXII (1992), pp. 581-655.

ID., «La batllia general de València: gestors i beneficiaris», in *Col·loqui Corona...*, cit., pp. 577-601.

ID., «La fundación de la Orden militar de Santa María de Muntesa», in *Saitabi*, tomo XXXV (1985) Valenza, pp. 73-86.

ID., «Las relaciones entre la Orden de Montesa y la Monarquía en la Corona de Aragón bajomedieval», in R. IZQUIERDO-F. RUIZ GÓMEZ (a cura di), *Las Órdenes militares en la Península ibérica*, tomo I, Cuenca, 2000, pp. 437-453.

ID., «Organització i estructuració del poder al si d'un orde militar. El cas del Orde de Montesa [segle XIV-XV]», in *Anuario de Estudios Medievales*, 25 (1995), pp. 179-214.

E.J. HAMILTON, *Money, prices and wages in Valencia, Aragon and Navarre, 1351-1500*, Cambridge, 1936.

P.J. HEERS, *Gênes au XV^e siècle*, Parigi, 1961.

ID., *Jacques Coeur*, Parigi, 1997.

D. HERLIHY, «Direct and indirect taxation in Tuscan Urban Finance, c. 1200-1400», in *Finances et comptabilités urbaines du XIII^e au XVI siècles*, Bruxelles, 1964, pp. 385-405.

E.S. HUNT, *The medieval Super-companies. A study of the Peruzzi company of Florence*, Cambridge, 1994.

D. IGUAL LUIS, «Entre Valencia y Nápoles. Banca y hombres de negocios desde el reinado de Alfonso el Magnánimo», in *En la España medieval*, 24 (2001), pp. 103-143.

ID., «Los agentes de la banca internacional: cambistas y mercaderes en Valencia», in *Revista d'Historia Medieval*, XI (2000), pp. 105-138 (distribuido in formato digitale da *Reti medievali*).

ID., *Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterraneo occidental*, Vila-real, 1998.

ID.- G. NAVARRO ESPINACH, *La tesorería general y los banqueros de Alfonso V el Magnánimo*, Castellón de la Plana, 2002

ID., «Mercaderes-banqueros en tiempos de Alfonso el Magnánimo», in *Atti del XVI Congresso internazionale di storia della Corona d'Aragona*, cit., vol. I, pp. 949-967.

P. IRADIEL MURRUGAREN, «El comercio de Valencia con Italia entre la Edad Media y la Moderna», in E. BELENGUER (a cura di), *Reino y ciudad. Valencia en su historia*, Madrid, 2007, pp. 89-108.

E.H. KANTOROWICZ, «Mysteries of State: an Absolutist Concept and its Late Mediaeval Origins», in *The Harvard Theological Review*, XLVIII/1 (1955), pp. 65-91.

P. CH. KINDLEBERGER, *Storia della finanza nell'Europa occidentale*, Bari, 1987.

M. KNAPTON, «Il fisco nello Stato veneziano di Terraferma tra '300 e '500: la politica delle entrate», in G. BORELLI, P. LANARO e F. VECCHIATO (a cura di), *Il sistema fiscale...*, cit., pp. 15-57.

W. KÜCHLER, *Les finances de la Corona d'Aragó al segle XV (Regnats d'Alfons V y Joan II)*, Valenza, 1997.

M.Á. LADERO QUESADA, *La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV*, La Laguna, 1973.

ID., «1462: Un año en la vida de Enrique IV, rey de Castilla», in *España medieval*, XIV (1991), pp. 237-274.

E.C. LA GROTTIERIA, «Il servizio di tesoreria», in M. OREFICE (a cura di), *Codice commentato di contabilità pubblica*, Roma, 2012.

J. LALINDE ABADIA, *La Gobernación General en la Corona de Aragón*, Saragozza, 1963.

ID., «Virreyes y lugartenientes medievales en la Corona de Aragón», in *Cuadernos de Historia de España*, 1960 (31-32), pp. 98-172.

CH.V. LANGLOIS (a cura di), *Inventaire d'anciens comptes royaux dressé par Robert Mignon sous le règne de Philippe de Valois, Recueil des historiens de la France. Documents financiers*, tomo I, Parigi, 1899.

H. LAPEYRE, «Alphonse V et ses banquiers», in *Le Moyen Age*, LXVII (1961), pp. 93-136.

I. LAZZARINI, «La nomination des officiers dans les Etats italiens du bas Moyen Age (Milan, Florence, Venise). Pour une histoire documentaire des institutions», in *Bibliothèque de l'École des Chartes*, 159 (2002), pp. 389-412.

ID., «*Palatium juris e Palatium residentie*. Gli uffici e il servizio del Principe a Mantova nel Quattrocento», in C. MOZZARELLI, R. ORESKO e L. VENTURA (a cura di), *La Corte di Mantova nell'età di Andrea Mantegna, 1450-1550* (Atti del Convegno, Londra e Mantova, marzo 1992), Roma, 1997, pp. 93-104.

F. LECLERCQ, *Étude du personnel de la Chambre de Comptes de Lille sous Philippe le Bon*, 1937 (tesi dell'École des Chartes).

A. LEONE, «Alfonso il Magnanimo e il credito mercantile», in *La Catalogna in Europa, l'Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni*, Associazione italiana di studi catalani. Atti del IX Congresso internazionale (Venezia, 14-16 febbraio 2008), Napoli, 2008.

Les Corts a Catalunya. Actes del Congr s d'Hist ria institucional, Barcelona, 1991.

F. LEVEROTTI, «La crisi finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattrocento», in *Milano nell'et  di Ludovico il Moro*, vol. II, Milano, 1983, pp. 585-632.

S. LO FASO, «Tesoreria statale» (1989), in A. BARETTONI ARLERI (a cura di), *Dizionario di Contabilit  pubblica*, Roma.

A. L PEZ DAPENA, *Cuentas y Gastos (1292-1294) del Rey D. Sancho IV el Bravo (1284-1295)*, Cordova, 1984.

P. L PEZ ELUM, *Los  rdenes de los Furs de Valencia y de las Cortes en el siglo XIII*, Valenza, 2002.

C. L PEZ RODR GUEZ, «La estructura de los ingresos de la Tesorer a General de Alfonso el Magn nimo y la conquista de N poles [1424-1447]», *Atti del XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona...*, cit., vol. III, pp. 573-593.

ID., *Patrimonio regio y  rdenes del maestre racional del Reino de Valencia. Con la reproducci n del acta de su fundaci n y la de creaci n del Archivo del Real (despu s General, hoy llamado del Reino), promulgadas en las Cortes de 1419*, Valenza, 1998.

S. LOZANO, *Las  lites de la ciudad de Zaragoza a mediados del siglo XV: la aplicaci n del m todo prosopogr fico en el estudio de la sociedad*, Saragozza, 2007.

G. LUBKIN, *A Renaissance Court. Milan under Galeazzo Maria Sforza*, Berkeley-Los Angeles-London, 1994.

G. LUZZATTO, «Le finanze di un castello nel sec. XIII», in *Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, XI (1913), pp. 45 sgg. (ora in ID., *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica*, Bari, 1966, pp. 250 sgg.).

ID., *Storia economica d'Italia. Il Medioevo*, Firenze, 1967.

P. MAINONI, *Mercanti lombardi tra Barcellona e Valenza nel basso Medioevo*, Bologna, Studi e testi di storia medioevale, 2, 1982.

R. MANTELLI, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a met  del '500*, Napoli, 1981.

F. MARTÍN LAMOUREUX, «El libro mayor del <Banquero de Corte> Ochoa Pérez de Salinas (1498-1500)», in *Revista Española de Financiación y contabilidad*, XXVIII, 56 (1988), pp. 297-334.

J.M. MAS I SOLENCH, *Les corts a la Corona catalano-aragonesa*, Barcellona, 1995.

F. MATEU Y LLOPIS, «Algunos documentos referentes a la gestión del tesorero de Alfonso V, Mateo Pujades, en Nápoles, y al “itinerario” del rey [1441-1447]», in *Hispania*, 3 (1941), pp. 3-31.

O. MATTÉONI «Contrôler les comptes. Rites, techniques, fonctions aux XIII^e-XV^e siècles», in corso di pubblicazione nel volume *Le pouvoir de compter et décompter. Formes et logiques des comptabilités d'État entre XII^e et XVI^e siècle*, curato da Armand Jamme.

J.M. MATZ-N.Y. TONNERRE (a cura di), *René d'Anjou, 1409-1480: pouvoirs et gouvernement. Atti del convegno internazionale di Angers (26-28 novembre 2009)*, Rennes, 2011.

S. MAZZELLA, *Le vite de i re di Napoli. Con le loro effigie dal naturale* (a cura di G. Bonfandino), Napoli, 1594-1596.

J. MAZZOLENI, *Le Fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, vol. I, 1978.

T.P. MCLAUGHLIN, «The teaching of the canonists on usury», in *Medioeval Studies*, I (1939), pp. 81-147, II (1940), pp. 1-22.

M. MECCARELLI, «Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica», in M. VALLERANI (a cura di), *Sistemi di eccezione (Quaderni storici, 131)*, Bologna, 2009, pp. 493-521.

F. MELIS, *L'azienda nel Medioevo* (a cura di M. SPALLANZANI), Firenze, 1991, pp. 5-6.

P. MERLIN, «Il tema della corte nella storiografia italiana ed europea», in *Studi Storici*, 27 (1986), pp. 203-244.

I. MUGUETA, *El dinero de los Evreux. Hacienda y fiscalidad en el Reino de Navarra, 1328-1349*, Pamplona, 2008.

G. MILANI, «Legge ed eccezione nei Comuni di Popolo del XIII secolo (Bologna, Perugia, Pisa)», in VALLERANI, *Sistemi di eccezione...*, cit., pp. 377-398.

G. MIRA, «Le entrate patrimoniali di Perugia nel quadro dell'economia della città nel XIV secolo», in *Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Cagliari*, 1959-1960, Cuneo, 1961, pp. 1-55.

A.J. MIRA JODAR, «Administrar los drets al senyor rey pertanyents. La gestión de la fiscalidad real en el País Valenciano en la baja Edad Media», in *Col·loqui Corona...*, cit., pp. 527-553

ID.-P. VICIANO NAVARRO, «Las bases fiscales de un estado bajomedieval: el reino de Valencia en el siglo XV», in *XVI Congresso internazionale di storia della Corona...*, cit., pp. 515-534.

IDD., «La construcció d'un sistema fiscal: municipis i impost al País Valencià (segle XIII-XIV)», in *La gènesis de la fiscalitat...*, cit., pp. 135-148.

A. MOLHO, *Florentin Public Finances in the Early Renaissance (1400-1433)*, Cambridge (Mass.), 1971.

ID., «Lo stato e la finanza pubblica. Un'ipotesi basata sulla storia tardomedievale di Firenze», in *Origini dello Stato...*, cit., pp. 225-280.

ID., «Tre città-stato e i loro debiti pubblici. Quesiti e ipotesi sulla storia di Firenze, Genova e Venezia», in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo. Atti del XIII Convegno di Studi del Centro Italiano di Studi di Storia e Arte*, Pistoia, 1993, pp. 185-215.

M. MOLLAT (a cura di), *Les affaires de Jacques Coeur: journal du procureur Dauvet. Procès-verbaux de séquestre et d'adjudication*, Parigi, 1952-1953, 2 voll.

ID., «Recherches sur les finances des ducs Valois de Bourgogne», in *Revue Historique*, CCXIX (1958), pp. 285-321.

A. MONORCHIO-L. MOTTURA (a cura di), *Compendio di contabilità di Stato*, Bari, 2008.

S. MORELLI, «Aspetti di geografia amministrativa nel Principato di Taranto alla metà del XV secolo», in L. PETRACCA-B. VETERE (a cura di), *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463). Atti del convegno di studi (Lecce, 20-22 ottobre 2009)*, Roma, 2013, pp. 199-245.

ID., «Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del Principato di Taranto alla metà del XV secolo», in *Società e storia*, LXXIII (1996), pp. 487-525.

R. MOSCATI, «Le cariche generali nella burocrazia centrale di Alfonso d'Aragona», in *Miscellanea in onore di R. Cessi*, cit., vol. I, Roma, 1958, pp. 365-377.

C. MOZZARELLI, «Corte e amministrazione nel principato gonzaghese», in *Società e storia*, XVI (1982), pp. 245-62.

ID.-G. OLMÍ (a cura di), *La Corte nella cultura e nella storiografia: immagini e posizioni tra Otto e Novecento*, Roma, 1983.

R. MUÑOZ POMER, «Las cortes valencianas y el cambio de las estructuras fiscales en el tránsito del siglo XIV al XV», in *Anuario de Estudios Medievales*, XXII (1992), pp. 463-483.

ID., *Orígenes de la Generalitat Valenciana*, Valenza, 1987.

J. MUTGÉ, R. SALICRÚ i C. VELA (a cura di), *La Corona catalano-aragonesa, l'Islam i el món mediterrani. Estudis d'història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol*, Barcellona, 2013, pp. 697-705.

G. MUTO, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli, 1980.

ID., «Lo stile antiquo: consuetudini e prassi amministrativa a Napoli nella prima età moderna», in *Mélanges de l'Ecole française de Rome (Moyen-Age, Temps modernes)*, vol. C/1 (1988), pp. 317-330.

R. NARBONA VIZCAINO, «Alfonso el Magnánimo, Valencia y el oficio de racional», in *Atti del XVI Congresso internazionale di storia della Corona d'Aragona*, cit., vol. 1, pp. 593-617.

ID., «El justicia criminal: una corte medieval valenciana, un procedimiento judicial», in *Estudis castellonencs*, III (1986), pp. 287-310.

ID., *Valencia, municipio medieval. Poder político y luchas ciudadanas, 1239-1418*, Valenza, 1995.

G. NAVARRO ESPINACH, «Las élites financieras de la monarquía aragonesa entre Juan I y Alfonso V (1387-1458)», in *e-spania*, XX (2015), all'url: <http://e-spania.revues.org/24273>.

B. NELSON, *Usura e cristianesimo. Per una storia della genesi dell'etica moderna*, Firenze, 1967.

L. NINA, *Le finanze pontificie nel Medioevo*, vol. I, Milano, 1929.

J. NOONAN, *The scholastic Analysis of Usury*, Cambridge (Mass.), 1957.

M. ORMROD, «The West European Monarchies in the Later Middle Ages», in R. BONNEY (a cura di), *Economic Systems and State Finance*, Oxford, 1995, pp. 123-162.

P. ORTÍ GOST, M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ e M. TURULL RUBINAT, «La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña», in *La gènesis de la fiscalitat...*, cit., pp. 115-134.

ID., «Pagesos de Caldes de Malavella, mercaders de Sant Feliu de Guíxols i consellers reials. L'espectacular ascens de la família Pujada durant el segle XIV», in *La Corona catalano-aragonesa...*, cit., pp.547-557.

L. PALERMO, *La banca e il credito nel Medioevo*, Milano, 2008.

ID., «La finanza pontificia e il banchiere “depositario” nel primo Quattrocento», in D. STRANGIO (a cura di), *Studi in onore di Ciro Manca*, Padova, 2000, pp. 349-78.

E. PANDIANI, *La vita della Repubblica di Genova nell'età di Cristoforo Colombo*, Genova, 1952.

P. PERUZZI, «Lavorare a corte: *ordine e officij*. Domestici, familiari, cortigiani e funzionari al servizio del Duca d'Urbino», in G. CERBONI BAIARDI, G. CHITTOLINI e P. FLORIANI (a cura di), *Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura*, Roma, 1986, pp. 225-296.

C. PETIT-J. VALLEJO, «La categoria giuridica nella cultura europea del Medioevo», in *Storia d'Europa*, vol. III (*Il Medioevo. Secoli V-XV*), a cura di G. ORTALLI, Torino, pp. 721-760.

L. PETRACCA-B. VETERE (a cura di), *Un principato territoriale...*, cit.

L. PEZZOLO, *La finanza pubblica veneziana in età moderna*, Note di lavoro, Dipartimento di Scienze economiche, Università Ca' Foscari di Venezia, 2003.

ID., «La storiografia più recente sulla finanza italiana d'età moderna: premessa», in *Rivista di storia finanziaria*, X (gennaio-giugno 2003), pp. 33-77.

ID., «Sistema di potere e politica finanziaria nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVII)», in *Origini dello Stato...*, cit., pp. 303-327.

ID., *Stato, guerra e finanza nella repubblica di Venezia fra Medioevo e prima età moderna*, Note di lavoro, Dipartimento di Scienze economiche, Università Ca' Foscari di Venezia, 2007.

ID., «Tradizione e innovazione. I debiti governativi nell'Italia del Rinascimento», in G. DE LUCA-A. MOIOLI (a cura di), *Debito pubblico e mercati finanziari in Italia, secoli XIII-XX*, Milano, 2007, pp. 12-37.

F. PIOLA CASELLI, *Il buon governo. Storia della finanza pubblica nell'Europa pre-industriale*, Torino, 1997.

ID., «L'evoluzione della contabilità camerale nel periodo avignonese», in *Aux origines de l'État moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d'Avignon. Actes de la table ronde d'Avignon (22-24 janvier 1988)*, Roma, Collection de l'École française de Rome, 138, 1990, pp. 411-437.

- H. PIRENNE, *Historie de Belgique*, t. II, Bruxelles (3^a ed.), 1922.
- G. PISTARINO, «La spesa ordinaria della Repubblica di Genova nella crisi del 1461-62», in *Miscellanea di Storia Ligure in memoria di Giorgio Falco*, Genova, 1966, pp. 239-263.
- B.A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, *Les chefs des finances ducales de Bourgogne, 1463-1479*, Digione, 1937.
- G. PODESTÀ, «Finanze, istituzioni, corti: i Gonzaga da padroni a principi (XIV-XVII sec.)», in *La corte di Mantova...*, cit., pp. 93-105.
- ID.-M. CATTINI, «Le corti parallele: per una tipologia delle corti padane dal XIII al XVI secolo», in *Lo Stato e il potere nel Rinascimento. Per Federico Chabod (1901-1960)*, Annali della Facoltà di Scienze politiche (di Perugia), XVII (1980-81), pp. 57-87.
- E. PONTIERI, *La Calabria a metà del XV secolo e le rivolte di Antonio Centelles*, Napoli, 1963.
- G. POST, *Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State 1100-1322*, Princeton, 1964.
- M.M. POSTAN, *Medieval Trade and finance*, Cambridge, 2002.
- ID., *Storia economica d'Europa*, Bari, 1968.
- D. QUAGLIONI, G. TODESCHINI e G.M. VARANINI (a cura di), *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XIV)*, Roma, 2005.
- A. RECCHIA, *L'uso della formula plenitudo potestatis da Leone Magno ad Ugucione da Pisa*, Città del Vaticano, 1999.
- A. REPRESA, *Libro mayor del <Banquero de Corte> de los Reyes Católicos, Ochoa Pérez de Salinas (1498-1500)*, Bilbao, 1980.
- M. REY, *Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit (1388-1413)*, Parigi, 1965.
- P. RIANDEY, *L'organisation financière de la Bourgogne sous Philippe le Hardi*, Digione, 1908.
- M.A. ROMANI, «Finanza pubblica e potere politico: il caso dei Farnese», in ID. (a cura di), *Potere e società nello stato farnesiano*, in ID.-A. QUONDAM (a cura di), *Le Corti farnesiane di Parma e Piacenza (1545-1622)*, vol. 1, Roma, 1978, pp. 3-90.

G. ROMESTAIN, «Les hommes d'affaires de Perpignan dans le Royaume de Naples», in *IX Congresso di storia della Corona d'Aragona (Napoli, 11-15 aprile 1973)*, vol. II, Napoli, 1982, pp. 81-107.

S. ROMEU ALFARO, *Les Corts valencianes*, Valenza, 1985.

L. ROSSI, *Guerra in Toscana (1447-1448)*, Firenze, 1903.

E. RUSSO, «I consumi della corte nel bilancio della tesoreria napoletana di Alfonso il Magnanimo (1446-1447)», in corso di pubblicazione (convegno internazionale *Abastecer y financiar la corte. Las relaciones económicas entre las cortes ibéricas y las sociedades urbanas a finales de la Edad Media*, Valenza, 27-28 novembre 2014).

ID., «I bilanci della tesoreria generale della Corona d'Aragona durante il regno di Alfonso V (1416-1458)», in corso di pubblicazione presso la rivista *Recerques* (numero monografico sul patrimonio e la finanza reali).

ID., «Il controllo del tesoro nella prassi amministrativa della Corona d'Aragona: lo *stilum officii magistris rationaliis* nella prima metà del Quattrocento», in corso di pubblicazione in *Le pouvoir de compter...*, cit.

ID., «Il registro contabile di un segretario regio della Napoli aragonese», in *Reti medievali*, XIV/1 (2013).

ID., «La corte del re di Napoli Ferrante I d'Aragona (1458-1494): tradizione e innovazioni», in *e-spania*, XX, 2015 (all'url: <http://e-spania.revues.org/24273>).

ID., «La formazione del bilancio nella tesoreria generale di Alfonso il Magnanimo», in D. IGUAL LUIS, P. IRADIEL MURRUGAREN, G. NAVARRO ESPINACH e C. VILLANUEVA MORTE, *Identidades urbanas, Corona de Aragón-Italia: redes económicas, estructuras institucionales, funciones políticas (siglos XIV-XV)*, Atti del convegno (Saragozza, 2-3 luglio 2015), Saragozza, 2016.

M. RUZAFÁ GARCÍA, «Els orígens d'una família de mercaders mudèjars en el segle XV: Çaat Ripoll (1381-1422)», in *Afers: fulls de recerca i pensament*, IV/7 (1988-1989), pp. 169-188.

ID., «Los mudejares valencianos y peninsulares», in *Revista d'Història medieval*, XII (2001-2002), pp. 7-268.

A. RYDER, *Alfonso el Magnánimo Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia, 1396-1458*, Valenza, 1993.

ID., «Cloth and credit: Aragonese war finance in the mid Fifteenth Century», in *War and society*, II (1984), pp. 1-21.

ID., *The Kingdom of Naples Under Alfonso the Magnanimous. The Making of Modern State*, Oxford, 1976 (trad. castigliana: A. RYDER, *El reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo*, Valenza, 1987).

G. SABATINI, «La storiografia più recente sulla finanza italiana dell'Età Moderna: il debito pubblico», in *Rivista di storia finanziaria*, X (gennaio-giugno 2003), pp. 79-128.

E. SAKELLARIOU, *Southern Italy in the Late Middle Ages*, Leiden-Boston, 2012.

R. SALICRÚ I LLUCH, «El plet entre els hereus de Pere de Màrgens i els primers passos per a la llučió. Notes documentals del castell de Mataró durant el regnat de Ferran d'Antequera», in *Sessió d'Estudis Mataronins*, IX (1992), pp. 93-104.

ID., «La coronació de Ferran d'Antequera: l'organització i els preparatius de la festa», in *Anuario de Estudios Medievales*, XXV/2 (1995), pp. 699-759.

ID., «La frontera marítima en el Mediterráneo Bajo-medieval», in *Convivencia, defensa y comunicación en la frontera. III Estudios de frontera*, Jaén, 2000, pp. 681-709.

ID., «La llučió de 1419 segons les primeres inscripcions del castell de Mataró als llibres de comptes del Batlle General de Catalunya (1420-1421)», in *Sessió d'Estudis Mataronins*, XI (1994), pp. 63-72

ID., «Manifestacions i evolució de la rivalitat entre Gènova i la Corona d'Aragó a la Granada del segle XV, un reflex de les transformacions de la penetració mercantil», in *Acta historica et archaeologica mediaevalia*, XXIII-XXIV (2002-2003), pp. 575-596.

P. SANTORO, *Manuale di contabilità e finanza pubblica*, Rimini, 2010.

A. SAPORI, «Il giusto prezzo nella dottrina di san Tommaso e nella pratica del suo tempo», in *Archivio Storico Italiano*, XC (1932), pp. 3-56.

ID., *La crisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi*, Firenze, Biblioteca storica italiana, Serie I, vol. 3, 1926.

ID., «Saggio di una bibliografia per la storia della banca in Italia fino al 1815», in *History of the Principal Public Banks*, Londra, 1964, pp. 357-384.

J. SÁIZ SERRANO, *Caballeros del rey. Nobleza y guerra en el reinado de Alfonso el Magnánimo*, Valenza, 2008.

ID., «Nobleza y expansión militar de la Corona de Aragón: la nobleza valenciana en las guerras del rey (1420-1448)», in *Anuario de estudios medievales*, XXXIII (2003), pp. 729-780.

A. SÁNCHEZ-GIJÓN, «Usos y costumbre de España en la tenencia de castillos y fortalezas», in *Castillos de España: publicación de la Asociación Española de Amigos de los Castillos*, CXXXI (2003), pp. 12-18.

M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «El Reino de Aragón y los conflictos mediterráneos a mediados del siglo XIV(1353-1356)», in *Aragón en la Edad Media*, 19 (2006), pp. 485-500.

ID., «Fiscalidad pontificia y finanzas reales en Cataluña a mediados del siglo XIV: las décimas de 1349, 1351 y 1354», in ID., *Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo XIV*, Barcellona, 2003, pp. 143-170

ID., «La contribución valenciana a la cruzada granadina de Alfonso IV de Aragón (1327-1336)», *ivi*, pp. 215-240.

ID., «La Corona d'Aragó: finances a la Catalunya Medieval», *L'Avenç*, CXXXIX (1990), pp. 27-69.

ID., *La deuda publica en la Cataluña bajomedieval*, Barcelona, 2009.

ID., «La fiscalidad catalanoaragonesa y las aljamas de judíos en la época de Alfonso IV (1327-1336)», in ID., *Pagar al rey...*, *cit.*, pp. 29-80.

ID., «La fiscalidad extraordinaria en el reino de Aragón durante el primer tercio del siglo XIV: los subsidios para la campaña granadina (1329-1333)», *ivi*, pp. 81-120

ID., «La fiscalidad real en Cataluña», in *Anuario de estudios medievales*, XXII (1992), pp. 341-376.

«Una aproximación a la estructura del dominio real en Cataluña a mediados del siglo XV: el “capbreu o memorial de les rendes e drets reys” de 1440-1444», in ID. (a cura di), *Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval*, Barcellona, 1993 (*Anuario de Estudios Medievales*, Allegato 27), pp. 381-452.

Á. SANTAMARÍA, *El Consell General de Valencia en el tránsito a la modernidad*, 2 voll., Valenza, 2000,

E. SARASA SÁNCHEZ, *Aragón en el reinado de Fernando I (1412-1416)*, Saragozza, 1986.

ID., «La incidencia del patrimonio real en el tejido social aragonés durante la Baja Edad Media», in *Col·loqui Corona...*, *cit.*, pp. 349-366.

M. SBRICCOLI, «Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca», in P. GROSSI (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, Milano, 1986, pp. 127-148.

O. SCHENA, *Le Leggi palatine di Pietro IV d'Aragona*, Cagliari, 1983.

F. SENATORE, «Ai confini del «mundo de carta». Origine e diffusione della lettera cancelleresca italiana (sec. XIII-XVI)», in I. LAZZARINI (a cura di), *I confini della lettera. Pratiche epistolari e reti di comunicazione nel Tre-Quattrocento italiano*, in *Reti medievali*, X (2009), pp. 1-58 (all'url: <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/78>>, link attivo al 6 gennaio 2016).

ID., «Cedole e cedole di tesoreria. Note documentarie e linguistiche sull'amministrazione aragonese nel Quattrocento», in *Rivista italiana di studi catalani*, II (2012), pp. 127-156.

ID., «La corrispondenza interna nel regno di Napoli (XV secolo). Percorsi archivistici nella Regia Camera della Sommaria», in corso di stampa in K. OCCHI-A. GIORGI (a cura di), «Quaero ex tuis litteris». *Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione*, Bologna, Istituto storico italo-germanico di Trento. Fonti.

ID., «La cultura politica di Ferrante d'Aragona», in *Linguaggi politici...*, cit., pp. 113-138.

ID., «Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione», in I. LAZZARINI (a cura di), *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (secoli XIV-XV)*, in *Reti medievali*, IX (2008), pp. 1-34 (all'url: <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/108>>, link attivo al 6 gennaio 2016).

ID., «Les mentions hors teneur dans les actes du royaume aragonais de Naples (1458-1501)», in corso di pubblicazione.

ID., «Le ultime parole di Alfonso il Magnanimo», in *Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo...*, cit., pp. 247-270.

ID., «Il Regno di Napoli», in A. GAMBERINI-I. LAZZARINI (a cura di), *Lo Stato del Rinascimento in Italia (1350-1520)*, Roma, 2014, pp. 35-52.

ID., «Parlamento e luogotenenza generale. Il regno di Napoli nella Corona d'Aragona», in *La Corona de Aragón en el centro de su Historia (1208-1458). La monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, Saragozza, 2010, pp. 435-478.

ID., *Una città, il regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, in corso di pubblicazione presso l'Istituto storico italiano per il Medioevo.

«Uno mundo de carta». *Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli, 1998.

F. SEVILLANO COLOM, *Préstamos de la ciudad de Valencia a los Reyes Alphonso V y Juan II*, Valenza, 1951.

H. SIEVEKING, «Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla casa di S. Giorgio», in *Atti della Società ligure di storia patria*, XXXV (1905-06).

ALESSANDRO SILVESTRI, «Ruling from afar: government and information management in late medieval Sicily», in *Journal of Medieval History*, XLII/3 (2016), pp. 357-381.

ALFONSO SILVESTRI, «Sull'attività bancaria napoletana durante il periodo aragonese», in *Bollettino dell'Archivio Storico del Banco di Napoli*, Napoli, VI (1953), pp. 80-120.

P. SITTA, *Saggio sulle Istituzioni finanziarie del Ducato estense nei secoli XV e XVI*, Ferrara, 1891.

M.E. SOLDANI, «Alfonso il Magnanimo in Italia: pacificatore o crudel tiranno? Dinamiche politico-economiche e organizzazione del consenso nella prima fase della guerra con Firenze (1447-1448)», in *Archivio storico italiano*, CLXV (2007), pp. 266-324 (distribuito in formato digitale da *Reti Medievali*).

E. SORVILLO, *La Tesoreria dello Stato, dai primordi al conferimento del servizio alla Banca d'Italia*, Nota per la Banca d'Italia, Roma, 1961.

A. SPICCIANI, *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e nei canonisti dei secoli XIII-XV*, Roma, 1990.

L. STONE, *The crisis of the aristocracy (1558-1641)*, Oxford, 1965.

E. STUMPO, «Finanze e ragion di Stato nella prima età moderna, due modelli diversi: Piemonte e Toscana, Savoia e Medici», in *Finanza e ragion di Stato...*, cit., pp. 181-231.

G.A. SUMMONTE, *Historia della città e Regno di Napoli* (a cura di Antonio BULIFON), Napoli, 1675.

G. TABACCO, «Regimi politici e dinamiche sociali», in G. GENSINI (a cura di), *Le Italie del tardo Medioevo*, Atti del IV Convegno del Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, Pisa, 1990, pp. 27-49.

L. TANZINI, *Il governo delle leggi. Pratiche istituzionali a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze, 2007.

J. THÉRY, «Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e Bonifacio VIII: l'affare Saisset (1301). Primi spunti per una rilettura», in G. MINUCCI (a cura di), *I poteri universali e la fondazione dello Studium Urbis. Il pontefice Bonifacio VIII dalla*

Unam sanctam *allo schiaffo di Anagni*, Roma, 2008, pp. 21-68 (all'url: <http://halshs.archives-ouvertes.fr>).

ID., «“Atrocitas/Enormitas”». *Per una storia della categoria di “crimine enorme” nel basso Medioevo, XII-XV secolo*», in *Sistemi di eccezione...*, cit., pp. 329-375

ID., «Philippe le Bel, pape en son royaume», in *L'Histoire*, CCIXC (2004), pp. 14-17.

Ch. TILLY (a cura di), *Coercion, Capital and European States, A.D. 990-1990*, Oxford, 1990.

ID., *The formation of National States in Western Europe*, Princeton (New Jersey), 1975.

M. TINTO SALA, *Cartas del baile general de Valencia Joan Mercader al Rey Fernando*, Valenza, 1979.

A. TRASELLI, *Note per la storia dei banchi di Sicilia nel XV secolo*, voll. 1-2, Palermo, 1958-1968.

A.P. USHER, *The early history of deposit banking in mediterranean Europe*, vol. I, Cambridge (Mass.), 1943.

G.A. UZZANO, *Tomo quarto contenente la pratica della mercatura scritta da Giovanni di Antonio da Uzzano nel 1442*, Lisbona/Lucca, 1766.

M. VALLERANI, «La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347», in *Sistemi di eccezione...*, cit., pp. 414-441.

G.M. VARANINI, «Il bilancio della camera fiscale di Verona nel 1479-80. Prime osservazioni», in *Il sistema fiscale...*, cit., pp. 285-316.

ID., «Il bilancio d'entrata delle Camere fiscali di Terraferma nel 1475-76», in ID., *Comuni cittadini e Stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona, 1992, pp. 73-123.

F. VENDRELL, *Rentas reales en Aragón en la época de Fernando I*, vol. XLVII, Barcellona, 1977.

P. VERDÉS PIJUAN, «“Atès que la utilitat de la universitat deu precehir lo singular”: discurso fiscal e identidad política en cervera durante el s. XV», in *Hispania. Revista Española de Historia*, LXXI/238 (maggio-agosto 2011), pp. 409-436.

ID., «*Car les talles són difícils de fer e pijors de exigir*. A propósito del discurso fiscal en las ciudades catalanas durante la época bajomedieval», in *Studia historica. Historia medieval* (volume monografico su *Poder y fiscalidad en la Edad Media hispánica*), XXX (2012), pp. 129-153.

ID.-M. TURULL RUBINAT, «Gobierno municipal e fiscalidad en Cataluña durante la Baja Edad Media», in *Anuario de historia del derecho español*, LXXVI (2006), pp. 507-530.

ID., «*Le contrôle de la gestion financière des villes catalanes: la comptabilité du racional aux XIV^e et XV^e siècles*», in *Le pouvoir de compter...*, cit.

B. VETERE-F. SOMAINI (a cura di), *I domini del principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463): geografia e linguaggi politici alla fine del Medio Evo*, Galatina, 2009.

J. VICENS VIVES, *Fernando el Católico, príncipe de Aragón, rey de Sicilia*, Madrid, 1952.

ID., *Manual de Historia económica de España*, Barcelona, 1959.

P. VICIANO NAVARRO, *Catarroja: una senyoria de l'Horta de València en l'època tardomedieval*, Catarroja, 1989.

ID., *Els cofres del rey: rendes i gestors de la batllia de Castelló (1366-1500)*, Catarroja, 2000.

E. VIDAL BELTRAN, «Política patrimonial de Fernando I y Alfonso V en Valencia», in *IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, vol. I, Palma di Maiorca, 1959, pp. 495-504.

M.A. VISCEGLIA, «Corti italiane e storiografia europea. Linee di lettura», in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2 (2004), pp. 7-48.

L. VOLPICELLA (a cura di), *Regis Ferdinandi primi instructionum liber: 10 maggio 1486- 10 maggio 1488, corredato di note storiche e biografiche*, Napoli, 1916.

F. ZACCARIA, «Tesoreria dello Stato» (1981), in *Novissimo digesto italiano*, vol. XIX, Torino.

T. ZERBI, *La banca nell'ordinamento finanziario visconteo: dai mastri del banco Giussano, gestore della tesoreria di Piacenza (1356-1358)*, Pubblicazioni dell'Istituto di ricerche tecnico-commerciali, Università Commerciale L. Bocconi, serie II, n. 1, Como, 1935.

J. ZURITA, *Anales de la Corona de Aragón*, Saragozza, 1977.

APPENDICE DOCUMENTARIA

Documento 1.

Alfonso nomina Mateu Pujades procuratore generale affinché possa percepire le entrate ordinarie della Corona d'Aragona, Gaeta, 19.VIII.1436.

ACA, RC, 2764, img. 329-332.

Pateat universis quod nos Alfonsus Dei gracia rex Aragonum etc. Confidentes ad plenum de fide, probitate, sagacitate, prudencia, industria et solitudine vestri dilecti consilarii nostri Mathei Pujades, militis, in plurimis, arduissimis nostris negociis expertis et comprobatis. Tenore presentis publici instrumenti firmiter valituri eis meliori via, modo et forma quibus possimus et debemus ex nostra certa sciencia deliberate et consulte citra revocationem aliarum procuracionum per nos vobis hactenus factarum facimus, constituimus, creamus et ordinamus nostrum verum, certum et indubitatum procuratorem specialem et ad subscripta eciam generalem itaque specialitas generalitati non derogat nec e contra vos dictum Matheum Pujades, consiliarium nostrum dilectum, licet absentem vel ut presentem videlicet ad petendum, exigendum, et recipiendum pro nobis et nostra curia a baiulis generalibus Regnorum Aragonie et Valencie ac principatus Cathalonie, a procuratoribus regiis Regnorum Sardinie ac Maioric(arum) et comitatum Rossilionis et Ceritanie et ab aliis quibusvis receptoribus et officialibus ac comissariis, receptoribus ac collectoribus quarumvis pecuniarum nostre curie pertinentium et ab aliis quibusvis personis ubilibet constitutis quascumque peccunie quantitates nobis et dicte nostre curie pertinentes et que etiam debebuntur et pertinebunt quibusvis rationibus, iuribus, titulis sive causis et eciam ad petendum, exigendum et recipiendum nostro nomine et pro nobis a curiis generalibus quae per illustrissimos reginam Mariam consortem et Johannem Dei gracia regem Navarre fratrem, locumtenentem nostros carissimos incolis Regnorum Aragonum et Valencie et principatus Cathalonie divisim et presenti celebrantur et a qualibet ipsarum seu ab earum sindicis, receptoribus et clavariis quasvis peccunie quantitates per easdem curias donativo gracioso seu alias nobis concessas et concedendas et de hiis que receperitis tam a dictis baiulis generalibus, procuratoribus regiis et dictis curiis generalibus quam ab aliis eciam quibusvis personis pro nobis et nostro nomine apocam et apocas, albarana et alias scripturas et confessiones concedendum et firmandum, procuratorem vel procuratores ad predicta omnia et singula seu ad ea que volueritis sostituendum et

subdelegandum et eum vel eos destituendum et revocandum quomodolibet quotiens volueritis et generaliter omnia alia et singula faciendum, exercendum ex eisdem que nos facere, procurare et agere possemus si eisdem maiestas nostra personaliter adesset. Quoniam nos cum presenti damus et comittimus vobis dicto procuratori nostro et substituendis a vobis in et super predictis plenarie vices nostras promittentes nos semper ratum, gratum, validum atque firmum quidquid per vos et substituendos a vobis in et super predictis procuratum et actum fuerit sive et gestum. Et nullo tempore revocare sub iurium, reddituum et bonorum nostrorum omnium ypoteca et speciali obligatione. Mandantes expresse serie cum presenti magistris racionalibus curie nostre aut quibusvis a dictis baiulis generalibus, procuratoribus, regiis vel aliis officialibus nostris et personis predictis comptum auditoriis quatenus ipsorum baiulorum, procuratorum regionum vel aliarum qui vobis quitque [sic] solverint aut tradederint vigore presentis racionii tempore eisdem baiulis generalibus, procuratoribus regis vel aliis in data ponentibus vobis quantitates que per eos vobis ut procuratori nostro predicto vel substituendis a vobis tradit(as) fuerint et restituentibus de eisdem apocas vestras seu dictorum substituomum vestrorum ipsas peccunie quantitates in eorum recipiant comptis et indubie admitant, illustrissime Marie regine consorti et prefato regi Navarre fratri carissimis locumtenentibus generalis nostris super his intencionem nostram declarantes et dicentes, gubernatoribus generalibus eorumque vicesgerentibus ceterisque universis et singulis officialibus nostris et personis quibusvis et dictorum officialium locatenentis in dictis Aragonum et Valencie, Maioricarum et Sardinie Regnis et principatu Cathalonie et ubilibet al(i)is constitutis, expresse mandantes quatenus in prosecucione et execucione omnium et singulorum predictorum vobis dicto procuratori nostro predicto vel substituendis a vobis assistant, present et conferant directionem, auxilium, consilium et favorem suis cum litteris opportunis et necessariis et aliis quomodocumque cum pro nostro servicio sic velimus penitus fieri et compleri iniungentes cum hoc eodem publico instrumento dictis baiulis generalibus, procuratoribus regiis et aliis quibusvis collectoribus et receptoribus et aliis personis predictis quatenus de quibuscumque peccuniarum summis nostre curie quomodolibet pertinentibus et debitis et penes ipsos existentibus vobis respondeant et satisfaciant easque ad vestri requisicionem tradant et liberent, omni excepcione remote et difficultate cessante, in cuius rei testimonium

presens publicum instrumentum fieri iussimus nostro sigillo comuni negotiorum Regni nostri Sicilie ultra farum cum alia non habeamus in promptu pendenti munitum.

Documento 2.

Alfonso nomina Mateu Pujades procuratore generale affinché possa acquisire, in suo luogo, una serie di entrate di natura straordinaria, Tora, 12.V.1437.

ACA, RC, 2767, ff. 88r-88v, img. 177-178.

Pateat universis quod nos Alfonsus Dei gracia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra farum itc. Cum ad expugnandos hostes, subiugandos rebellos et nostre persone tutelam in bellorum discrimine (*pericolo*) posite ac nostre regie corone exaltacionem stipendiorum solucione et aliis magnum profluvium expensarum subire nos expediat in prosecutione felicis nostre amprisie acquisitionis Regni huius Sicilie citra farum iur(e) nobis pertinentis actento presertim q(...) ultra decus et sublimationem status nostri et domus nostre Aragonum plurimum accomodi et utilitatis nostris etiam subditis acresci speratus pro eis solvendis omnes modos et vias procurandi et habendi pecunias exquirere seu exquiri facere necessario nos oportet. Ideo ex certa nostra sciencia et consulte constituimus et ordinamus vos dilectum consiliarum nostrum Matheum Pujades, militem, licet absentem tanquam presentem procuratorem nostrum certum et specialem ac etiam generalem ad subscripta itaque specialitas generalitati non deroget nec e contra dando et concedendo vobis sive derogatione huius vel cuiusvis alterius generalis vel specialis mandati per nos vobis aliis atributi plenum et absolutum posse q(uod) vice et nomine nostro et pro nobis possitis vendere, in pheidum vel emphiteosim concedere, stabilire, impignorare, attributare, arrendare, locare, permutare, insolutum dare et alio quovis titulo et modo alienare ad imperpetuum vel ad tempus vel tempora quascumque villas, castra, loca, census, redditus, exitus, proventus, obvenciones, cenas tam presentie quam absentie, peytas, regalias et iura nostra quantumcumque magna et nobis affixa tam intra Principatum Cathalonie quam q(uod)vis Regna et terras nostras constitut(as) quocumque nomine seu titulo nuncupentur tam sine quam cum graciaram vel facultatum ea luendi et quitandi instrumentis illis personis ac pro illis peccuniis, intratis et rebus quibus volueritis et etiam iam vendita et alienata cum instrumento gracie vel retencione facultatis ea luendi seu al(ii)s sublata gracia, modo et condicione quacumque vendiciones et alias alienationes sic factas absolute et in perpetuum concedere et alongare et seu facultatem et licitum ea luendi retentum vendere et alienare vel si volueritis de eis et aliis quibusvis liuciones facere ac deinde absolute et imperpetuum vendere, stabilire in pheidum vel emphiteosim concedere ac al(ii)s alienare necminus

quecumque pœuda directa et alodialia dominia cum quibusvis censibus, servitutibus, tributis et aliis condicionibus enfranquiere, alodiare, remictere et absolvere illi vel illis personis, universitatibus, collegiis atque sanctis ac pro illis peccuniis, intratis, mercedibus et rebus quibus volueritis ac iura ac acciones nostras seu nobis quovismodo in predictis seu predictorum quolibet pertinent(ium) et pertinentes cedere et mandare de eviccionẽ larga et expressa et cum pactis in larga et expressa eviccionẽ poni solitis cavere ac pro ipsa eviccionẽ et al(ii)s cetera bona, res et iura nostra omnia obligare possessionem corporalem seu quasi predictorum traddere seu traddi facere precia, intratas, mercedes ac alias res recipere et inde apocam et apocas atque fines diffiniciones et remissiones facere et firmare. Et etiam quascumque peccunie quantitates, res et merces mutuo, deposito, comanda, censuali, mortuo, violario, usura, barata, mogubello et alio quocumque genere seu natura contractus recipere ipsasque pecunias et merces ac pensiones censualium et violariorum constituere et solvi promittere terminis et locis conveniendis easque et ea imponere, assecurare et assignare generaliter et specialiter super quibuscumque civitatibus, villis, castris, locis, bonis et rebus nostris ac de predictis vendicionibus in pœudum vel in emphiteosim concessionibus, arrendacionibus, attributionibus, logeriis, alodiacionibus, enfranquamentis, absolucionibus, diffinicionibus et aliis quibuscumque et cuiusvis generis vel speciei alienationibus et contractibus quecumque instr(ument)a facere et firmare cum et sub pactis, paccionibus, promissionibus, stipulacionibus, iuramentis que in animam nostram prestare possitis et aliis clausulis et cautelis q(...) lacius, forcius, tucius et firmitus dictari potuerit ad comodum, utilitatem et tuicionem omnium illorum cum quibus dictos inietis et facietis contractus et prout melius et plenius cum eisdem poteritis convenire. Et si pro predictis vel aliquo seu aliquibus eorumdem fideiussores, mandatores, constitutores aut alios obligatos adhibere contigerit eos indemnes servari promittere tam ante damnum q(uod) post cum pactis, caucionibus, securitatibus, promissionibus, obligationibus et aliis supradictis ceterum licencias et facultates imponendi et colligendi sisas, impositiones et alia quivis vectigalia et iura tam barre, pontagii, barcarum, passum seu itinerum quibuscumque personis et universitatibus concedere et impartiri ad beneplacitum nostrum seu tempus vobis benevisum sub retencionibus solitis et apponi consuetis in concessionibus consimilium gra(ciorum). Et ad predicta omnia et singula et quolibet predictorum procuratorem et procuratores

constituere et destituere quando et quociens volueritis. Et generaliter omnia alia facere in et super predictis et circa ea et super dependentibus, incidentibus et emergentibus ex eisdem q(uis)cumque ad predicta utilia fuerint necessaria seu etiam opportuna queque nos facere possemus etiam si talia fuerint que de iure vel de facto seu al(ii)s mandatum exigent speciale et etiam si maiora, graviora et forciora fuerint superius expressatis. Nos enim super predictis omnibus et singulis et super dependentibus, incidentibus et emergentibus ex eisdem ac eis adhere(n)tibus et connexis vobis et substituendis a vobis committimus plenarie vices nostras ac liberam et generalem administracionem cum plenissima facultate. Promittentes in nostra bona fide regia vobis et secretario nostro et notario infrascripto tanquam publice persone hec a nobis per vobis et substituendis a vobis ac pro omnibus illis universitatibus, collegiis, sanctis et personis aliis quarum intersit vel intererit recipienti et legitime stipulanti. Nos semper habere ratum et firmum quicquid per vos dictum procuratorem nostrum generalem et substituendos a vobis procuratorum et actum fuerit sive gestum et numquam revocare sub bonorum et iurium nostrorum omnium obligatione ac sub omni iuris et facti securitate pariter et cautela. Declaramus illustri regine Marie consorti carissime locumtenenti nostre generali nencon gubernatori nostro generali et eius vices gerenti ac baiulo generali dicti Principatus Cathalonie ac vicariis, baiulis ceterisque officialibus nostris presentibus et futuris et locatenentis eorumdem in dicto principatu Cathalonie et al(ii)s ubilibet constitutis ad quos spectet quatenus vendiciones et alias alienaciones, privilegia, libertates, immunitates et alios quoscumque contractus et rescripta et alia q(ua) vigore seu racione predictorum feceritis et gesseritis ratas et rata habea(n)t, tenea(n)t et observe(n)t et quecumque super predictis concesseritis et gesseretis exequantur et exequi faciant indilate, in cuius rei testimonium presens instrumentum fieri et nostro sigillo comuni negociorum Regni nostri Sicilie ultra farum cum alia non habeamus in promptu apendicio iussimus communiri.

Signum: Alfonsus Dei gratia Regis Aragonum, Sicilie citra et ultra farum itc., qui predicta laudamus, concedimus et firmamus.

Documento 3.

Mediante una nuova procura generale, Alfonso amplia il ventaglio di entrate straordinarie affidate alla gestione di Mateu Pujades, Gaeta, 10.III.1438¹⁸⁶⁹.
ACA, RC, 2767, ff. 223v-225r, img. 434-437.

Pateat universis quod nos Alfonsus Dei gracia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra farum itc. Cum ad expugnandos hostes, subiugandos rebellos et nostre persone tutelam in bellorum discrimine posite ac nostre regie corone exaltacionem stipendiorum solucione et aliis magnum profluvium expensarum subire nos expediat in prosecutione felicis nostre amprisie acquisitionis Regni huius Sicile citra farum iur(e) nobis pertinentis actento presertim q(uam) ultra decus et sublimationem status nostri et domus nostre Aragonum plurimum accomodi et utilitatis nostris etiam subditis acresci speratus pro eis solvendis omnes modos et vias procurandi et habendi pecunias exquirere seu exquiri facere necessario nos oportet. Ideo ex certa nostra sciencia et consulte constituimus et ordinamus vos dilectum consiliarum nostrum Matheum Pujades, militem, licet absentem tanquam presentem procuratorem nostrum certum et specialem ac etiam generalem ad subscripta itaque specialitas generalitati non deroget nec e contra dando et concedendo vobis sive derogatione huius vel cuiusvis alterius generalis vel specialis mandati per nos vobis aliis atributi plenum et absolutum posse q(uod) vice et nomine nostro et pro nobis possitis vendere, in pheudum vel emphiteosim concedere, stabilire, impignorare, attributare, arrendare, locare, permutare, insolutum dare et alio quovis titulo et modo alienare ad imperpetuum vel ad tempus vel tempora quascumque villas, castra, loca, census, redditus, exitus, proventus, obvenciones, cenas tam presentie quam absentie, *ius monetatici sive morabatini et terdecimi*, *peytas*, *iurisdiciones et merum et mixtum imperium*, regalias et iura nostra quantumcumque magna et nobis affixa *quibuscumque bonis nostris molibus et immobilibus et semoventibus intellectis intra quevis Regna et terras nostras videlicet Aragonum, Sicilie citra et ultra farum, Valencie, Maioricarum, Sardinie ac Principatum Cathalonie comitatusque Rossilionis et Ceritanie constituta et al(iis) ubilibet nostre diccioni subiecta* quocumque nomine seu titulo nuncupentur tam sine quam cum graciaram vel facultatum ea luendi et quitandi instrumentis illis personis ac pro illis peccuniis, intratis et rebus quibus volueritis et etiam iam vendita et alienata

¹⁸⁶⁹ Le integrazioni al testo della procura precedente sono state poste in corsivo.

cum instrumento graciae vel retentione facultatis ea luendi seu al(ii)s sublata gracia, modo et conditione quacumque vendiciones et alias alienationes sic factas absolute et in perpetuum concedere et alongare et seu facultatem et licitum ea luendi retentum vendere et alienare vel si volueritis de eis et aliis quibusvis liuciones facere ac deinde absolute et imperpetuum vendere, stabilire in pheudum vel emphiteosim concedere ac al(ii)s alienare necminus quecumque pheuda directa et alodialia dominia cum quibusvis censibus, servitutibus, tributis et aliis condicionibus enfranquire, alodiare, remictere et absolvere illi vel illis personis, universitatibus, collegiis *tam secularibus quam ecclesiasticis* atque sanctis ac pro illis peccuniis, intratis, mercedibus et rebus quibus volueritis ac iura ac acciones nostras seu nobis quovismodo in predictis seu predictorum quolibet pertinent(ium) et pertinentes cedere et mandare de eviccione larga et expressa et cum pactis in larga et expressa eviccione poni solitis cavere ac pro ipsa eviccione et al(ii)s cetera bona, res et iura nostra omnia obligare possessionem corporalem seu quasi predictorum traddere seu traddi facere precia, intratas, mercedes ac alias res recipere et inde apocam et apocas atque fines diffiniciones et remissiones facere et firmare. *Q(uo)que dictis emptori vel emptoribus seu eorum procuratoribus ipsorum nomine iuramenta et homagia fidelitatis et alia debita et pertinencia prestent et faciant vassalli locorum per vos venditorum de quibus nobis tenentur absolvere et liberare eosdem prout nos cum presenti ipsos absolvimus et liberamus ab omnibus iuramento et homagio ac obligatione quibus nobis racione immediati domini predictorum per vos eisdem venditorum quomodolibet teneantur posq(uam) [sic] scilicet iamdictis emptori vel emptoribus aut eorum procuratoribus iuramenta et homagia prestiterint an(te)dicta in quam conferimus vobis potestatem absolvendi quoscumque detentores vel alcaydos castrorum venditorum a quoscumque iuramento et homagio quo teneantur ad custodiam dictorum castrorum eciam ad legem Yspanie. Enim nos cum presenti vicem epistole gerenti dictum detentorem vel alcaydum tradendo dictum castrum sic venditum per vos et de vestri mandato dicto emptori enim absolvimus, quitamus et liberamus a quocumque iuramento et homagio et a quacumque obligatione qua nobis secundum leges Yspanie vel al(ii)s teneat(ur) lege Yspanie vel alia obsistente (n)ullo modo. Et etiam quascumque peccunie quantitates, res et merces mutuo, deposito, comanda, censuali, mortuo, violario, usura, barata, mogubello et alio quocumque genere seu natura contractus recipere ipsasque pecunias et merces ac pensiones censualium et*

violariorum constituere et solvi promittere terminis et locis conveniendis easque et ea imponere, assecurare et assignare generaliter et specialiter super quibuscumque civitatibus, villis, castris, locis, bonis et rebus nostris ac de predictis vendicionibus in pheidum vel in emphiteosim concessionibus, arrendacionibus, attributionibus, logeriis, alodiacionibus, enfranquamentis, absolucionibus, diffinicionibus et aliis quibuscumque et cuiusvis generis vel speciei alienationibus et contractibus quecumque instr(ument)a facere et firmare cum et sub pactis, paccionibus, promissionibus, stipulacionibus, iuramentis que in animam nostram prestare possitis et aliis clausulis et cautelis q(...) lacius, forcius, tucius et firmitus dictari potuerit ad comodum, utilitatem et tuicionem omnium illorum cum quibus dictos inietis et facietis contractus et prout melius et plenius cum eisdem poteritis convenire. *Volentes illa pro sufficient(er) expressis in p(rese)nti procuratorio haberi et si talia essent que in p(rese)nti comp(re)hendi nequierent et si pro predictis vel aliquo seu aliquibus eorumdem fideiussores, mandatores, constitutores aut alios obligatos adhibere contigerit eos indemnes servari promittere tam ante damnum q(uod) post cum pactis, caucionibus, securitatibus, promissionibus, obligationibus et aliis supradictis ceterum licencias et facultates imponendi et colligendi sisas, impositiones et alia quivis vectigalia et iura tam barre, pontagii, barcarum, passum seu itinerum quibuscumque personis et universitatibus concedere et impartiri ad imperpetuum vel ad tempus vobis benevisum sub retencionibus solitis et apponi consuetis in concessionibus consimilium gra(ciorum). Possitis inq(uam) quibuscumque singularibus personis, universitatibus, collegiis atque sanctis licencias construendi quasvis carnicerias, furnos, molendina tam farine quam alterius cuiusvis rei seu speciei cum et eciam sive censibus, introytibus aliquibus imperpetuum stabilire et concedere cum quibuscumque privilegiis seu prerogativis et q(uam) infra certum spacium alia construi stabiliri seu concedi non possint per nos seu quoscumque successores nostros construetisque seu concessis et stabilitis sive limitacionibus itaque alia construi non possint limitaciones de non construendo infra certos limites seu spacia et iam construct(is) distancia concedere insuper concedimus vobis dicti procuratori nostro speciale et plenum posse ac plenissimam facultatem nomine nostro et pro nobis dandi licenciam et facultatem quibuscumque universitatibus, collegiis et particularibus personis, nostris pheidariis et emphiteotis ac aliis carricandi, vendendi et onerandi super dicis [sic] universitatibus, pheidis et rebus in*

emphiteosim concessi foriscapio laudumoque et alio quocumque iure nobis de iure, foro et constitutione pertinentibus semper salvo. Nec non donamus et conferimus vobis dicto procuratori nostro posse plenum ac plenissimam facultatem videlicet ad componendum, transigendum et paciscendum pro nobis et nomine curie nostre cum quibuscumque generalitatibus, universitatibus, collegiis, officialibus et aliis singularibus personis cuiusvis status, gradus et condicionis fuerint tam ecclesiasticis quam secularibus super quibuscumque preiudiciis, fraudibus, excessibus seu delictis quantumcumque grandibus et enormibus cuiuscumque qualitatis fuerint sive speciei per eos aut quemlibet eorum tam coniunctim quam divisim commissis et commictendis ac penis tam pecuniariis quam aliis corporalibus in quas inciderint ratione eorundem vel venirent condemnandi aut [...] aliis quibusvis rationibus sive iuribus nobis et nostre curie pertinentibus et spectantibus nunc vel etiam in futur(o). Et super his quascumque gracias, absoluciones, remissiones, lexiis seu avinencias faciendum nomine nostro et pro nobis et quascumque peccuniarum quantitates ex predictis provenientes petendum, exigendum et recipiendum et de receptis apocas seu quecumque instrumenta necessaria pro predictis et horum singulis faciendum et firmandum. Nec non ad amortizandum, concedendum et licenciam plenariam conferendum nomine nostre personis religiosis quibuslibet, clericis, militibus sive sanctis et aliis quibuscumque de foro constitutione vel aliis vetit(is), q(uod) non obstantibus foro vel foris, privilegiis, ordinationibus, constitutionibus et vel aliis possint census vel censualia et redditusne quecumque cum vel sive iustic(ie), gracia ni atque super quibuslibet altareis seu domibus, caminis, vineis aut aliis possessionibus sive honoribus quibuscumque emere et onerare et illos et illa religiosis personis, eccl(es)iis, militibus sive sanctis aut aliis piis operibus omnimode assignare dum tam(en) sub nostro directo et alodiali dominio minime teneantur et q(uam) pro illis et vel censibus, censualibus redditibusve predictis aut pro contributione ad quam tenebuntur ad forum ecclesiasticum foro regio declinato recursus nullatenus habeatur. Quod si feret omnia superdicta existant fisco regio acquisita dum etiam supradicta regali et vicinali subiaceant oneri sicut ante. Et si beneficiis aut cappellanis bona vel censualia amortizando predicta stiterint assignata p(re)bit(eri) vel cappellani possessuri eadem ad Dominum Jhesum Christum pro regie domus Aragonum prosperitatem in missis et aliis oracionibus intercedant pro seu de quibus licenciis quinque solidos monete currentis in quacumque regione pro libra preciorum censualium predictorum per vos

omnino exigi volumus et haberi. Nec non censualis cum laudumiis et faticiis alioque directo dominio emphiteutico vel absque laudumiis et faticiis. Sed cum iure et coercione percipendi mediante gr(aci)e instr(umentum), vel siv(e) et omnes eciam redditus quoslibet quocumque modo valeant nominari et adquisita concambiare intellecto tum q(uod) si contingat censualia q(ua) emerint mediante gr(aci)e instr(umentum) super predictis sui et reddimi q(uam) precium seu precia eorundem possint ii qui amortizata emerint ex presenti licencia convertere in empciones aliorum censualium, mortuorum totiens quociens reddimi contigerit seu trafferri et eaque pro illis amortizatis in viam permutacionis habuerint reddendo illa in realencum q(uam) prius erant amortizata pro amortizatis [sic] penitus habeantur. Ulterius volumus q(uod) ex dictis licenciis ultra alias quantitates predictas exigatis ius sigilli nostre scribanie regie pertinens ad rationem duodecim denariorum pro libra, de quibus nostro prothonotario aut cui voluerimus teneamini integre respondere. Et ad predicta omnia et singula et quolibet predictorum procuratorem et procuratores constituere et destituere quando et quociens volueritis. Et generaliter omnia alia facere in et super predictis et circa ea et super dependentibus, incidentibus et emergentibus ex eisdem q(uis)cumque ad predicta utilia fuerint necessaria seu etiam opportuna queque nos facere possemus specialiter si adessemus etiam si talia fuerint que de iure vel de facto seu al(ii)s mandatum exigent speciale et etiam si maiora, graviora et forciora fuerint superius expressatis. Nos enim super predictis omnibus et singulis et super dependentibus, incidentibus et emergentibus ex eisdem ac eis adhere(n)tibus et connexis vobis et substituendis a vobis committimus plenarie vices nostras ac liberam et generalem administracionem cum plenissima facultate. Promittentes in nostra bona fide regia vobis et secretario nostro et notario infrascripto tanquam publice persone hec a nobis per vobis et substituendis a vobis ac pro omnibus illis universitatibus, collegiis, sanctis et personis aliis quarum intersit vel intererit recipienti et legitime stipulanti. Nos semper habere ratum et firmum quicquid per vos dictum procuratorem nostrum generalem et substituendos a vobis procuratorum et actum fuerit sive gestum et numquam revocare sub bonorum et iurium nostrorum omnium obligatione ac sub omni iuris et facti securitate pariter et cautela. Declaramus illustri regine Marie consorti carissime et regi Navarre fratri carissimis locumtenentibus generalibus nostris et dicimus gubernatoribus generalibus eorumque vicesgerentibus ceterisque universis et singulis offic(iis) nostris et personis quibusvis et dictorum

officialium locatentibus in dictis Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie Regnis et Principatus Cathalonie et ubilibet aliis constitutis expresse mandantes ad quos spectet quatenus vendiciones et alias alienaciones, privilegia, libertates, immunitates et alios quoscumque contractus et rescripta et alia q(ua) vigore seu ratione predictorum feceritis et gesseritis ratas et rata habea(n)t, tenea(n)t et observe(n)t et quecumque super predictis concesseritis et gesseritis exequantur et exequi faciant indilate, cum ita de certa sciencia et expresse pro prima et secunda iussionibus velimus fieri et execucioni deduci prout per vos dictum procuratorem nostrum actum fuitur procuratum et contractum cum totum locii et vices nostras vobis super premissis commisimus per presentes non obstante aliquas constitucione, lege, foro, pragmatica aut aliqua ordinacione facere prohibente eaq(ue) vobis dicto procuratori nostro dedimus in mandatis q(ue) hic h(abe)ri volumus per sufficienter expressis ac si de illis plene mencio facta foret, in cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro sigillo comuni negociorum Regni nostri Sicilie ultra farum cum alia non habeamus pendenti munitum».

Signum mei Andree Gaçulli dicti serenissimi domini regis, scriptoris eiusque ante(a) notarii publici per totam terram ac ditionem suam, qui vici et loco honorabilis viri Arnaldo Fonolleda eiusdem domini regis secretarii regis mandatum inferius apponetitis cum aliis importanciis deditus sit predicta scribi feci et clausi corrigitur at(que) in lineis XXII non possint XXXX vos et XXXXI ac si.

Dominus Rex mandavit in Arnaldo Fonolleda in cuius posse fir(mavi)t.

Documento 4.

Posta del rendiconto del percettore e procuratore generale Mateu Pujades che registra i proventi della compravendita di una partita di panni (gennaio 1439).

ARV, MR, 9392, f. 38r°.

Ítem, pos en rebuda la quantitat de fora posada, la qual és procehida de la venda per mi feta de CCCCLXXXV ll(iu)r(e)s IIII° onzes de seda de almeria neta de Tares per mi feta an Nicholau Palacessi, mercader senes, per preu de la quantitat de fora posada, midençant n'Antoni Gil e en Daniel Vallanola, corredors d'orella en la ciutat de Valencia, la qual dita seda a mans mies era pervenguda per compra que de aquella en lo mes de janer prop passat, migencant los dits corredors, havia feta d'en Johan Alegre, mercader de la dita ciutat, per lo preu dejús-scrit, del qual li fiu obligacio ab carta feta per en Vicent Çaera, notari, a XXVII del present mes, en que·s mostra haver feta la dita compra e nom meu propri, pero la fiu per lo dit senyor per les causes dejus designades, per preu de XVIII^aDCLXXXVIII° solidos VII diners reals de Valencia, a pagar a temps per tot lo mes de juny prop-vinent, axí que·s mostraria haver hi desavançat a dan de la cort MCCCCLXXIII° solidos, com la dita compra sia stada feta per preu dels dits XVIII^aDCLXXXVIII° solidos VII diners e la dita venda que après [es (inchiostro svanito)] feta per preu de la quantitat de fora posada, segons dessus es expressat. E axí apar de les dues compra e venda e desavançanç per certificacio feta per en Jacme Coll, notari, dreçada als racionals, que restituesch a la present rebuda, los quals dits contractes de compra e venda dessus designats me ha convengut fer no havent pus promta via ni manera men(y)s damnosa a la cort per dar recapte en algunes necessitats congoxoses de la cort de complir e socorrer a diversis cambis, segons es contengut en la rebuda atràs feta en XXXV carta. E es cert que de fer contractes de compra e vendes ab desavanç e sens desavanç yo he potestat del dit senyor, segons atràs apar en la dita rebuda, e de esser-me admes en compte los desavanços qui·s seguesquen per rahó del dits contractes. Es en la dita rebuda cobrada cautela e letra del dit senyor, segons allí es contengut: XVIII^aCCCXV sol(idos) VII reals de València.

Documento 5.

Alfonso nomina Mateu Pujades tesoriere generale della Corona d'Aragona, 22.VI.1439¹⁸⁷⁰.

ACA, RC, 2769, ff. 136r-137r.

Nos Alfonsus etc., dum latus nostrum conspicuis cernimus circumsultum ministris dumque consilia quibus res magne gerentur sagacibus fidelibusque malleantur et digeruntur personis nostre tronum dignitatis in gerendis negociis ruinoso lapsui opinatur minime subiecturum quoniam ipse res providentur et necessariis salubriter et in tempore providetur in omnibusque signanter arduis premaxime in pecuniarum administratione tantum decet modum adhibere quantum negocia et impense difficultatis et ponderis in se habent. Ad vos, igitur, dilectum consiliarium nostrum Matheum Pujades, militem, quem sagacem et fidelem ac experientia probabili industriosum novimus et attentum nostre mentis aciem dirigentes. Tenore presentis vos, dictum Matheum Pujades, in consiliarium et thesaurarium ac receptorem nostrum generalem supra omnis alios thesaurarios, procuratores, receptores, collectores, administratores et commissarios nostros ponimus, erigimus, preficimus, creamus et eciam deputamus quodquidem officium vacat ad presens et diu vacavit in nostra curia nostris in manibus per obitum Bernardi Servent. Itaque vos dictus Matheus et nullus alius sitis thesaurarius noster ac receptor generalis tam in Regno Aragonum, Sicilie, Valencie, principatu Cathalonie quam eciam in aliis regnis et terris nostris et aliis in quibus dominium et regimen nos habere contigerit tam citra quam ultra mare constitutis ipsumque officium thesaurarii et receptoris generalis in predictis regnis et terris regatis et exerceatis seu regi et exerceri faciatis fideliter, legaliter atque bene iura quecumque nostra regalias et patrimonium nostrum defendendo, protegendo, regendo et gubernando ac per omnia conservando dum de nostre processerit beneplacito voluntatis pecuniasque emolumenta, iura, redditus, introitus, proventus, obvenciones vestas compotarium sdevenimenta et alia quecumque ad nos seu curiam nostram vel fiscum nostrum in regnis et terris predictis et unoquoque ipsorum indelata pertinencia et spectancia seu pertinere debencia quibusuis racionibus, iuribus, titulis sive causis tam a nostris baiulis generalibus et localibus, procuratoribus, secretis, vicesecretis, portulanis, portulanocis, gabellois, monetariis,

¹⁸⁷⁰ Il testo è riportato anche nella parte iniziale del primo ordinario del Pujades, dove è scarsamente leggibile (ARV, MR, 8787, ff. 7r-8r).

dohaneriis, salineriis et aliis quibusuis thesaurariis, receptoribus, arrendataribus, comissariis et personis aliis quibuscumque et quolibet ipsorum et eorum locat(is) tam in dictis Regnis Aragonum, Sicilie, Valencie et principatu Cathalonie quam eciam aliis regnis et terris nostris et aliis in quibus dominium et regimen nos habere contigit ut prefertur tam citra quam ultra mare constitutis exigatis, petatis et recipiatis, habeatis, requiratis et percepiatis seu recipi et haberi peti, exigi, requiri et percipi per ydoneos vestros ministros faciatis et valeatis contra ipsos si vobis respondere recusaverint rigide e de facto procedatis seu procedi requiratis et faciatis. Et de dictis pecunia, iuribus et emolumentis ac redditibus, proventibus, introitibus, obvencionibus, restis, isdevenimentis quibuscumque et eorum singulis quitancias, apocas, fines, absoluciones et diffiniciones generales et speciales eciam cum pacto de ulterius non petendo et alia quevis instrumenta firmetis, contractetis, stipuletis et iuretis, transigatis paciscamini et componatis transactiones et compositiones atque pactionem faciatis et facere valeatis nomine nostre curie et pro nobis ac pro ut pro comodo nostre curie et fisci nostris (vobis) videbitur expedire. Et omnia alia et singula generaliter et specialiter faciatis et exerceatis quemadmodum alii nostri (generales) thesaurarii et receptores facere sunt soliti debueruntque et potuerunt. Quoniam nos vobis super exercicio, regimine, gubernacione et administracione dicti generali thesaurarii et receptoris officii et super predictis omnibus et singulis et inde dependentibus emergentibus et connexis amplam et generalem potestatem et facultatem plenariam concedimus et donamus cum libera administracione eciam si maiora et graviora fuerint superius expressatis. Et habeatis et recipiatis pro vestris salario et labore anno quolibet quamdiu nobis placuerit ut prefertur illa salaria, iura et emolumenta que alii generales thesaurarii et receptores consueverunt recipere et habere. Mandantes de certa sciencia et expresse sub nostre gracia e mercedis obtentu dicti baiulis generalibus et localibus, procuratoribus, secretis, vicesecretis, portulanis, portulanoctis, gabellotis, monetariis, dohaneriis, salineriis, thesaurariis, receptoribus et comissariis et aliis predictis quat(enus) vobis dicto nostro generali thesaurario vel cui volueritis loco vestri de quibusuis pecuniarum sumis, emolumentis, iuribus, obvencionibus, redditibus, restis, proventibus, introitibus et sdevenimentis quibuscumque que ad manus ipsorum seu alicuius eorum pervenerint seu pervenient a modo qualicumque racione, iure, modo seu causa ad nos seu curiam nostram vel fiscum indilate pertinentibus et spectantibus seu pertinere et spectare debentibus et nulli alteri

respondeant, deliberent, solvant atque tradant iniungentes nichilominus et mandantes universis et singulis gubernatoribus, baiulis, procuratoribus, iusticiis, vicariis, receptoribus, collectoribus et aliis officialibus et subditis nostris dictorumque officialium locat(is) presentibus et futuris sub ire et indignacionis nostre incursum q(uoniam) vos dictum Matheum Pujades et neminem alium pro consiliario et generali thesaurario et receptore nostro super omnis thesaurarios, commissarios et receptores habeant et teneant vobisque pareant et obediant prout nobis, provisionem nostram huiusmodi teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant et non contrafaciant vel veniant seu aliquem contravenire permittant quavis causa.

Documento 6.

Alfonso abilita la consorte a percepire gli introiti della Corona ed a concedere licenze per l'imposizione di tributi, "ammortizzazioni" e remissioni di reati, Capua, 3.X.1440. ARV, MR, 9050, ff. 14v°-15r°.

Tenore presentis vobis dicte regine de qua tanq(uam) de altera parte nostri corporis confidimus sive tam revocacione, derogacione, artacione, preiudicio et lesione aliarum quarumcumque procuracionum et potestatum per nos vobis preteribus temporibus usque in odiernum dien [sic] factarum ymo easdem pocius ampliantes. Gratis et ex certa nostra sci(enti)a vobis, dicte illustrissime regine, comittimus et plenariam impartimur facultatem quod in nostri personam et tanq(uam) vices gere(n)s possitis petere, exhigere, recipere, recuperare et habere pro nobis et nomine nostro omnes et sing(o)las peccunie quantitates, res, bona et alia iura nostra universa ubique sint et que nobis seu curie nostre pertinent et spectant seu pertinere et spectare poterint in futurum, quibuscumque r(acio)nibus, iuribus, titulis sive causis. Et apochas, fines, quitancias, relaxaciones et diffiniciones quascumque pro nobis et nomine nostro faciendum et firmandum, imposiciones sive cisas et amortizaciones concedendum, remisiones mortis et alterius cuiuscumque criminis pro nobis et nomine nostro faciendum et concedendum. Et demu(m) omnia alia faciatis et seu aliter exerceatis ac facere et exercere possitis in et super predictis et circa predicta et super deppendentibus seu emergentibus ex eisdem que nos facere possemus personaliter constituti. Nos enim vobis dicte Regine in et super permissis omnibus et singulis et deppendentibus ac emergentibus ex eisdem ip(s)isque accessoris adherentibus et connexis in locum nostrum vos ponimus vobisque iur(i)diccionem et potestatem tribuimus omnimodam et comittimus plenarie vices nostras cum libera e generali administrac(i)o(ne) decernentes et volentes quod quecumque per vos acta et facta fuerint de et super permissis vel aliquod permissorum tantam ha(be)re efficaciam et virtutem et haberi pro inde ac si per nos illa personaliter facta essent, promittentes vobis et aliis quorum intersit per presentis nos semper h(ab)ere ratum, gratum, validum atque firmum quitquid per vos dictam reginam coniugem nostram p(er) carissimam procuratum et actum fuerit sive gestum et nullo tempore revocare sub bonorum nostrorum omnium obligacionem volumus tum quod de peccuniis virtute v(est)re comissionis et potestatis huiusmodi proventuris

dilecto consiliario et thesaurario nostro Matheo Pujades militi faciatis integre responderi.

Documento 7.

Alfonso nomina Berenguer Mercader procuratore e percettore generale dei regni occidui, Gaeta, 15.IV.1441.

ARV, MR, 9395, ff. 7r-8r.

Pateat universis huiusmodi instrumenti seriem auditoris quoquomodo seu visuris quod nos Alfonsus Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie citra et ultra farum, Valencie, Hungarie, Hierusalem, Maioric(arum), Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossillionis et Ceritanie, de fide et anime paritate vestri dilectis consilarii nostri Berengarii Mercaderii militis, baiuli generalis Regni Valencie plenarie confidentes vos ipsum Berengarium licet absentem tamque presentem procuratorem et receptorem scilicet super omnes alias receptores generales et speciales nostros in Regno Aragonum et Principatu Cathalonie et aliis partibus occiduihis facimus, constituhimus et pariter ordinamus tenore presentis videlicet ad petendum, exhigendum, recipiendum et habendum a Regno et principatu et aliis predictis tam universaliter quam singulariter et eorum vel alterius seu cuisvis eorum curiis generalibus seu particularibus et ab aliis quibusvis universitatibus, collegiis seu personis tam ecclesiasticis quam secularibus ac singularibus earum coniunctim vel divisim ac eciam a quibusvis aliis receptoribus ac baiulis generalibus, localibus ac locumt(enente) thesaurarii seu thesaurariam regentis ceterisque officialibus et commissariis tam peccuniariis quam aliis quecumque dona sive servicia et subsidis peccuniarum et gentium ac rerum quarumlibet demandas nichilominus sive taxas et focularia et alias quascumque oblaciones, debita, res, peccunia, quantitates et bona queq(ue) nobis seu curie nostre pertinencia seu debita et que pertinebunt et debebu(n)tur quovis iure, titulo, causa seu eciam racione. Et tam cum cartis, sirograffis, litteris, instrumentis, contractibus et scripturis q(uam) sine. Et de hiis q(ui) receperitis apocam vel apochas, albarana et quitancias faciendum atque firmandum, quevis compota eorum requirendum, exhigendum, videndum, audiendum, examinandum et reliqua racionem exhigendum, recipiendum et habendum ut permittitur debitores nichilominus ipsos seu peccuniarum et rerum nostrarum et bonorum detentores ad eorum et earum solucionem, destitucionem et satisfacionem cogendum et seu cogi et astringi faciendum,

procuratores unum vel plures ad predicta et eorum quelibet substituendum et eos destituhendum de cuius et quorum tamen culpis et deffectibus principaliter nostre curie volumus vos teneri. Et dictum omnia alia faciendum et libere exercendum que optima permissorum expedicio et direccio postulant et requirunt et que nos facere possemus personaliter in ibi constituti. Quoniam nos, in et super premissis omnibus et singulis ac dipendentibus et emergentibus ac annexis eisdem vices et voces nostres plenarie vobis comittimus cum plenissima facultate, promittentes in nostra bona fide regia vobis dicto Berengario licet absentis et substituendis a vobis in posse not(arii) et secretarii nostri subscripti ut publice persone per vos et eis omnibus quorum interest vel intererit stipulantis et pascientis nos semper habere ratum, gratam, validum atque firmum quitquid per vos dictum receptorem et procuratorem generalem nostrum et substituendos a vobis in et super predictis et quolibet ipsorum procuratum, receptum et actum fuerit sive gestu. Et nullo tempore revocare s(ub) bonorum nostrorum omnium obligationem.

Documento 8.

Berenguer Mercader nomina Perot Mercader suo procuratore e *substituto* nell'ufficio di procuratore e percettore generale degli stati occidui della Corona d'Aragona, 30.VI. 1441.

ARV, MR, 9395, ff. 8r-8v.

Gratis et ex certa sciencia ex potestate de super mihi atribuita, tenore presentis publici instrumenti substituo et ordino vos honorablem Petrum Mercader militem, habitatorem ciutatis Valencie presentem et huiusmodi substitutionis in vos sponte suscipientem in procuratorem et receptorem generalem meum et seu verius predicti domini regis ad ea omnia et singula adque ego cum preinserto regio publico instrumento procurator et receptor generalis constitutus sum et existo ut prefertur, dans et concedens vobis dicto substituto et procuratori meo seu dicti domini regis omnem illam et eandem potestatem que predictum dominum regem mihi data et concessa est cum predicto regio instrumento prout in illo continetur et expressatur promittens me dictis nominibus semper habet(ur) ratum, gratum, validum atque firmum quitquid per vos dictum substitutum seu procuratorem meum procuratum receptum et attum fuerit sive gestum nulloque tempore revocatum sub bonorum et iurium dicti domini regis omnium obligacionem. Q(uod) est actum Valencie, die XXX mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo CCCC°XXXX°primo.

Signum mei Berengarii Mercaderii, baiuli ac procuratoris et receptoris generalis predicti, qui hec predictis omnibus laudo, concedo et firmo.

Documento 9.

Alfonso assegna al fratello Giovanni la metà dei redditi della corona nei regni di Valenza e d'Aragona, al netto delle spese della corte e degli oneri ordinari della Corona, Napoli, 2.III.1446¹⁸⁷¹.

ARV, MR, 9050, f. 29v^o.

Vobis tenore presentis damus, concedimus, statuimus et consignamus medietatem omnium et quorumcumque emolumentorum et obvencionum nostre curie in dictis regnis pertinencium e debendorum ex fiscaliis quibusvis decendant vel debeantur solut(orum) tamen p(ri)mittus et deductis oneribus et expensis ipsius nostre curie et ceteris que ex eis solvi debent et est actenus assuetum. Sic quidem q(uam) ipsis oneribus et expensis primitus deductis de omni ea peccuniarum summa q(ue) ex inde supererit medietatem possitis et valeatis vestris usibus applicare vel de ea facere vestras omnimodas voluntates, quibusvis capitulis, memorialis vel instruccionibus contrarium facere disponentibus vel q(ue) non dimidia(m) seu aliam minorem parte(m) de dictis emolumentis et obvencionibus vobis vobis [sic] statuerent quas et q(ui) [...] serie revocamus et tollimus obstanturis. Mandamus itaque per present(em), de nostra certa sciencia et expresse, sub nostre ire et indignacionis incurso, tesarario nostro generali eiusque locumtenenti aut aliis quibuscumque ipsarum obvencionum et emolumentorum exactoribus et preceptoribus quatenus eductis primitus et solut(is) expensis et oneribus supradictis de medietate residui emolumentorum predictorum vobis respondeant et satisfaciant ad vestri omnimodam voluntatem ulteriori nostro mandato non requisito aut omni consultacione cessante, quoniam nos per has easdem mandamus magistro rationali nostre curie aut aliis quibuscumque ab eisdem computum auditoriis ut eorum raciocinii tempore ipsis seu eorum altero in data ponentis medietatem emolumentorum predictorum predictis tamen omnibus et expensis deductis vobis soluisse aut vos eandem penes vos retinuisse eam ipsam ad solam ostencionem presentis in eorum recipiant computis et admitant absque not(is) cuiusque questionis.

¹⁸⁷¹ La datazione si deduce dal documento con cui il Magnanimo rettificò il provvedimento (cfr. doc. 10), trascritto integralmente nell'emendamento.

Documento 10.

Alfonso nomina Andrea de Capdevila reggente della tesoreria regia presso la luogotenenza generale da cui sarebbe stato assente Pere Roig, Gaeta, 22.VI.1446. ACA, RC, 2598, img. 288-291, ff. 143v-45r.

Nos Alfonsus, illis agendorum nostrorum onus imponere consuevimus quos experientia comprobante fideles cognovimus sollicitos, vigiles, solertes serviciisque ac comodis nostris et nostre curie vehementer affectos. Cum itaque causante absentia dilecti consiliarii et thesaurarii nostri generalis Mathei Pujades, militis, a Regnis et terris nostris occiduis et locumtenenciarum generalium in eisdem pluralitate in quarum utraque locumtenencia vid(elicet) serenissime regine Marie consortis et illustrissimi regis Navarre fratris nostrorum carissimorum fidelis noster Petrus Roig locumtenens in dicto officio thesaurarii quov(is)q(ue) in eisdem Regnis et terris nostris occiduis resideat propter locorum distanciam simul personaliter inter esse non possit et ob id plurium expediat et prorsus existat hoc in tempore de regente eiusdem nostre thesaurarie in illa ex dictis locumtenencis generalibus a qua ipse locumtenens thesaurarii absens fuit(er) qui dicti nostri generalis thesaurarii et eius locumtenentis absentia suppleat providere vosque fidelis noster et de nostra thesauraria Andreas de Capdevila iis sitis de cuius fide, sollicitudine, vigilantia, industria et omni probitate promptaque ad nostra et curie nostre [...] queque gerenda atque pro curanda obsequendi voluntate merito confidere possumus ab experto, tenore presentis vos dictum Andream de Capdevila regentem dicte nostre thesaurarie in illa ac infra illam ex dictis locumtenenciis generalibus tam dicte illustrissime Regine quam illustrissimi regis Navarre a qua dictus Petrus Roig, locumtenens thesaurariis predictus absens fuit et vos presens reperiemi quamdiu ipsis nostri generalis thesaurarii absentia durante ac totiens quotiens absentia ipsa dicti generalis thesaurarii acciderit prestito tamen per vos prius iuramento et homagio de bene et legaliter vos habendo in exercicio dicti officii regencie prout per dictum generalem thesaurarium et dictum locumtenentem suum solitum est prestari facimus, creamus, constituimus atque ordinamus dictumque regencie officium vobis comittimus et pariter comendamus quibusvis aliis thesaurarie officium apud ipsos nostros generale locumtenentes regentibus cessantibus et a(m)motis absque nota infamie aliqualis. Itaque vos ipsis nostri generalis thesaurarii absentia durante dictam nostram thesaurariam in locis ac iuxta modum predistinctos teneatis, regatis et exerceatis cum

plenissima potestate bene, legaliter, sollicite et prudenter iura et regalias nostras quascumque et ad curiam nostram quomodolibet pertinentes petendo, recipiendo et habendo et in omnibus conservando ac administrando ceteroque omnia et singula faciendo et exercendo cum plenissima facultate in predistinctis locis in absentia dicti locumtenentis quemadmodum dictus Petrus Roig locumtenens predictus et alii quicumque regentes dicte nostre thesaurarie melius et plenius facere et exercere possunt et consuerunt. Nec non gaudeatis et gaudere possitis ac uti omnibus illis honoribus, graciis, prerogativis, preheminciis et aliis iuribus, auctoritatibus et potestatibus quibus ceteri regentes thesaurariam nostram [sic] gaudere consuerunt ac usa fuerunt quas(cum)que hic pro expressis haberi volumus ac si de verbo ad verbum in presenti nostra provisione inserte essent quibusvis aliis concessionibus et provisionibus de regencie thesaurarie nostre personis quibuscumque apud dictos nostros generales locumtenentes factis et concessis quas absque cuiusque nota infamie aliqualis sed et causa presenti provisionis cum presenti revocamus obsistentibus nullomodo dictis propterea illustrissimis regine Marie consorti et Iohanni regi Navarre fratri carissimis et locumtenentibus generalibus nostris predictis intentum et voluntatem nostram declarantes gubernatori generali nostro et seu vicemgerenti gubernatoris magistris racionalibus curie nostre thesaurarioque et receptori generali nostro predicto et eius locumtenentis et aliis officialibus nostris presentibus et futuris eorumque locatenentibus quavis auctoritate fungantur mandamus expresse sub nostre ire et indignacionis incursu q(uod) vos dictum Andream de Capdevila dicta absentia dicti nostri generalis thesaurarii absentia durante totiens quotiens absentia ipsa dicti generalis thesaurarii acciderit et neminem alium pro regente dicte nostre thesaurarie in illa ex dictis locumtenentis generalibus a qua dictus Petrus Roig absens fuit habeant, tenent, reputent honorent atque tractent et ad exercitium dicte regencie thesaurarie admittant vobisque et mandatis vestris illi eorum ad quos spectet pareant, attendant et obediant prout et quemadmodum dicto locumtenenti thesaurarii parere, attendere et obedire solitum est atque debet insuper quibusvis dictum thesaurarie officium apud dictos nostros generales locumtenentes ultra dictum Petrum Roig locumtenentem predictum forsitan regentibus mandamus quatenus ad solam presentis ostensionem a regencia et exercicio dicti officii desistant nec de eodem abinde se aliquantis intromittant quoniam vos dictum Andream de tamque regentem in locumtenencia

generali a qua dictus locumtenens thesaurarii absens fuit regere et exercere promittant omni obstaculo et contradiccione remotis. Nos enim eis et cuilibet eorum contrarium faciendi seu attentandi omnem tollimus potestatem irritumque decernimus et inane si quid et quitquid abinde per eos aut quev(is)que ipsorum in huiusmodi [...] contigerit quomodolibet attentari dictisque illustrissimis nostris generalibus locumtenentibus ulterius declaramus quatenus in exercicio dicte regencie vos nullat(enu)s promittant pro quosp(...) alios regentes seu eciam per dictum locumtenentem thesaurarii generalis quomodolibet molestari seu impediri per presentem autem provisionem nolimus neque intendimus [...] aliquod comissioni per dictam illustrissimam consortem et locumtenentem nostram generalem vobis facte et per nos confirmate de officio recepcionis iurium et emolumentorum curie gubernacionis regni Aragonum generari seu fieri quynimmo illud in suis plenissimis remaneat et remanere volumus efficacia viribus et effectum. In quar(um) testimonium present(is) fieri iussimus sigillo nostro comuni in pendenti munit(is).

Documento 11.

Alfonso nomina Perot Mercader percettore generale degli stati iberici della Corona d'Aragona per assenza del tesoriere generale Mateu Pujades, Ospitaletto di Masseria, 24 ottobre 1446.

ARV, MR, 9399, ff. 9r-9v.

Cum itaque vos dilectus consiliarius noster Petrus Mercaderii circa exercitium receptoris generalis in partibus occiduis nobis subditis ita sagaciter et non minus fideliter vos gesseritis ut multorum informacione comparim(us) q(uod) ipsis exhigentibus veriis meritis atque obsequiis ad similia et maiora vos vos digne promovendum existimamus de veriis fide e animi probitate obtinam ab experto ut premittitur fiduciam obtinentes vos ipsum Petrum Mercaderii presentem et onus huiusmodi acceptantem receptorem generalem peccuniarum omnium atque ver(um) quocumque iure, titulo seu causa q(uam)tumcumque privilegiata ad nos seu nostram curiam quoquomodo spectancium debitarumque hactenus et subinde debendarum promovendarumque in ausencia dilecto consiliarii et thesaurarii nostro generalis Mathei Pujades at sive ip(s)ius officii preiudicio sed potius pro maiori expeditione et provicione, habicione et directione peccuniarum et rerum nostrarum in regnis Aragonum, Valencie et Maioricarum atque in toto Principatu Cathalonie facimus, constituimus et ordinamus thenore presentis de certaue nostra sciencia et consulte ita scilicet q(uod) ex hinc in antea vos, ipse Petrus, ut receptor generalis predictus, absente dicto Thesaurario nostro, peccunias redditus atque res omnes nobis seu curie nostre debitas et debendas, quacumque racione vel causa eciam si ex curiis generalibus in quovis Regnorum nostrorum seu parcium celebrandis seu aliunde quoquomodo proveni... aut al(ii)s ex quibusvis subsidis per S(erenissimo) D(omino) N(ostro) P(a)pam Eugenium IIII^m imposatis seu imponendis super clero totius dicionis nostre aut parte seu singularibus eiusdem nec minus ex demandis, donis, serviciis, compositionibus, contractis ceterisque quibuscumque ex causis petere, exhigere, recuperare et habere possitis vice et nomine nostris. Et de receptis sive ex hinc in antea recipiendis apocas et albarana confacere seu confici facere atque firmare facturus de peccuniis et rebus ipsis que a nobis habueritis in mandatis super quibus omnibus et singulis inmediate postdictum nostrum thesaurarium vos preponi volumus et in eorum facultatem inteferri iubemus serenissimam itaque reginam Mariam consortem illustrissimum q(uod) regem

Navarre fratrem nostros carissimos atque locumtenentes nostros in partibus occiduis requirimus et ortamur ceterisque vero officialibus, universitatibus, collegiis atque subditis nostris ad quos espectet dicimus et stricte precipendo mandamus sub nostre ire et indignacionis incursu ac pena decem milium florenorum ut vos dictum Petrum Mercaderii pro receptore generali predicto habeant, reputent atque tractent vobisque pareant et asistant in exercicio dicti vestri officii cunctis auxilio, consilio et favore. Et in nullo contraveniant quavis causa vel racione, in cuius rei testimoni presentes fieri iussimus nostro communi sigillo impendenti munit(as).

Documento 12.

Alfonso conferma a Perot Mercader l'ufficio di percettore generale degli stati iberici della Corona d'Aragona a dispetto della *consultatio* dei luogotenenti generali, Tivoli, 15 maggio, 1447.

ARV, MR, 9399, ff. 10r-10v.

Superioribus diebus exhigentibus meritis dilecti consilarii nostri Petri Mercaderi illum receptorem generalem peccuniarum omnium atque rerum curie nostre espectancium et pertinendarum nostro cum privilegio ordinasse meminimus ut in eodem continetur, cuius privilegi vigore cum ad vos serenissimas reginam et regem ipsum officium regendi gracia personaliter se conferret nonnullis respectibus atque causis ips(su)m admittere distulistis, nos propterea super his merito consultando qua consultacione accepta quia intencionis nostre et quidem incomutabilis est q(ue) dictus Petrus pro interesse curie nostre et aliis iustis respectibus quos hic exprimere non curamus regat et exerceat dictum officium presideatque in eodem in capite et inmediate post dictum nostrum generalem thesaurarium atque utatur et gaudeat omnibus facultatibus, potestatibus, honoribus et preheminentis in dicto suo privilegio contentis, nec non et presideat ac solus interveniat in componendis seu procurandis et concludendis negociis curiarum quibuscumque administrandis q(ue) peccuniis nostris ac aliis omnibus faciendis que dictus generalis thesaurarius facere posset personaliter constitutus vobis propterea serenissimis regine et regi consultacioni predictae respondendo intentum e [sic] voluntatem nostram declaramus vobis vero universis et singulis officialibus et personis predictis sub ire et indignacionis incurso ac pena mille florinorum a quolibet contrafaciente irremissibiliter exhigendorum nostrorum aplicandorum *erario* dicimus, precipimus et mandamus quatenus non obstantibus privilegiis locumtenencie thesaurarii generalis per nos concessis dilectis nostris Petro Roig, secretario, et Johanni Roig, eius filio, nec ostante eciam quadam alia provisione eisdem per nos concessa in ciuitate nostra Neapolis die III^o maii MCCCCXXXIII^o atque aliis quibuscumque provisionibus seu literis in favorem fidelis nostri Andree de Capdevila aut alterius cuiuscumque huic forte contrariis dictum Petrum Mercader pro receptore generali omnium nostrorum iurium in dictis regnis et principatu compositore, procuratore et conclusore negociorum in curiis vostrorum locumt(enentium) habeant, teneant, reputent atque tractent ipsique et non dictis Petro et Johanni Roig ac Andree de Capdevila

pareant, respondeant et responderi faciant de universis iuribus et aliis predictis ut nostro generali receptori ac cuicumque alteri dicti generalis thesaurarii locumt(enentibus) parere, respondere ac responderi facere tenebantur, inhibentes per presentes dictis Petro et Johanni Roig ac Andree de Capdevila, ne de officio predicto in preiudicium dicti Petri Mercader se aliquatenus intromittant auferentes eis et cuilibet eorum contrarium faciendi om(ne) posse vos autem serenissimi regina et rex premissa exequi velitis si nobis complacere vosque officiales predicti ea omnia observabitis et contrarium non paciemini seu faciatis si gratiam nostram caram habetis iramque et indignacionem ac pensam predictam cupitis non subire.

Documento 13.

Alfonso assegna al fratello Juan l'intera metà dei redditi della Corona nei regni di Valenza e d'Aragona, Passarano, 8.I.1447
ARV, MR, 9050, ff. 49r-50r.

Considerantes expensas complurimas quas vos, dictus serenissimus Rex Navarre, pro vestri status sustentacione sustinetis utque eas liberius ferre atque supportare valeatis in maioris gracie cumulum, tenore presentis, de certa nostra sciencia et expresse vobis, dicto serenissimo regi, fratri et locumtenenti generali nostro, medietatem omnium et quorumcumque emolumentorum et obvencionum nostre curie in sepredictis regnis Aragonum et Valenc(ie) pertinencium e [sic] debendorum ex fiscaliis quibusuis descendant vel debeantur concedimus, damus, statuimus et consignamus, sic quidem declarantes q(uod) de emolumentis ipsis anteq(...) onera et expense aliquae ex solvantur due fiant equales partes, quarum una vobis, dicto regi, integre remaneat, ipsaque vestris usibus applicare valeatis, absque deduccione aliqua one(rum) et expensarum predictarum reliquia vero medietas nostre curie applicetur ex qua onera et expense ipsius nostre curie et cetera que ex eis solvi debeant exsolvantur, prout est hactenus assuetum, literis preinsertis ac quibusvis memorialibus et instruccionibus contrarium forte disponentibus vel que no(n) dimidiam proximeditam integram s(eu) aliam minorem partem de emolumentis predictis ac obvencionibus vobis statuerint quas et que ha(rum) s(er)ie quo ad hec revocantur et cessimus nullatenus obstiteris. Mandantes itaque per presentes, de eadem certa nostra sciencia et expresse, sub nostre ire et indignacionis incurso thesaurario nostro generali eiusque locumtenenti ac peccuniarum nostrarum generali receptori aut aliis quibuscumque ipsarum obvencionum et emolumentorum exactoribus et preceptoribus q(uod) de medietate integra emolumentorum predictorum absque defalcacione seu deduccione dictorum onerum et expensarum quas ut prediximus de residua medietate nobis et nostre curie pertinenti exolvi volumus vobis respondeant et satisfaciant ad vestri omnimodam voluntatem, ulteriori nostro mandato non requisito ac omni consultacione cessante. Quoniam nos per has easdem mandamus magistro rationali nostre curie aut aliis quibuscumque ab eisdem comptum auditoriis ut eorum racionum tempore ipsis seu eorum altero in dicta data ponentis medietatem omnium emolumentorum predictorum absque tamen defalcacionem ac deduccionem one(...) et expensare que sumpro dixerimus vobis

soluisse et dedisse aut nos eandem penes vos retinuisse *eamipam* ad solam ascensionem
pressencium in eorum recipiant compotis et admittant absque nota cuiuslibet questionis
restituentibus tu(m) ipsis debitas apocas et opportunas, in quorum testimonium
present(ium) fieri iussimus nostro sigillo secreto in dorso munit(arum).

Documento 14.

Alfonso autorizza il tesoriere generale Francesc Sarçola a liquidare anche gli ordini di pagamento indirizzati al predecessore Ramón Berenguer Lodrach, Valenza, 19.I.1426. ARV, MR, 8763, f. 10v (num. mod.).

Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioric(arum), Sardin(ie) et Corsice, comes Barchinone, dux Atenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossillionis et C(er)itanie dilecto consiliario et thesaurario nostro Francisco Sarçola, militti [sic], salutem et dilett(um). Quia ut precepimus a tempore m(u)lto citra debentur per nostram curiam diverse et plures peccunie quantitatibus pluribus et diversis officialibus domus nostre et aliis non nullis [sic] personis tam racione expensarum militarum nostram personam concernentium quam pretextu quitacionum quam et(iam) aliis diversis racionibus et ca(s)is pluribus quas hic exprimere longum foret cum albaranis scilicet scriptoris porcionis domus nostre aliisque cautelis seu licteris nostris directis dilecto consiliario et negociorum curie nostre promotiori Raymundo Berengario de Lorach, milicti, olim thesaurario nostro, dubitetisque solvere dictas peccunie quantitates per eo qui a dicta albarana cauteles et litteras non diriguntur vobis dictum ig(itur) dubium auferent(e)s. Tenore presentis dicimus et mandamus vobis de certa sciencia et expresse quatenus de quibuscumque pecuniis curie nostre que penes vos sunt vel erunt detis et solvatis illis personis quibus debeantur vel quibus voluerint loco sui quascumque peccunie quantitates a quovis tempore citra quibusvis officialibus nostris et eciam aliis quibuslicet personis quacumque r(aci)one debitas ut preferitur, recuperando in solucione ab eis albarana scriptoris porcionis domus nostre sive apochis et litteras nostras cum apochis de soluto, prout in officio dicte thesaurarie e(st) hactenus fieri assuetum. Mandantes per hanc eandem magistro r(aci)onali curie nostre vel eius locumtenentis aut alii cuicumque a vobis comptum audituro exinde quatenus vestri r(aci)ocinii tempore vobis ponente in data quantitates peccunie per vos ut est dictum solutas et restituentem dictam albaranam sive apochis et dictas nostra litteras cum apochis earum ipsas in vostro recipiat compoto et admittat esto q(uam) dicta albarana, cautele e littere dicto Raymundo Berengario de Lorach e non vobis ut e(st) dictum dirigantur nullium dubium vobis propterea faciendo cum nos de certa sciencia et expresse sic duxerimus providendum.

Documento 15.

Alfonso stabilì che non fossero oggetto di verifica né il corso delle monete, né il tasso secondo il quale il Sarçola avesse realizzato eventuali cambi monetari, Teruel, 20.XI.1427.

ARV, *MR*, 8767, s.n.; ARV, *MR*, 8768, s.n.

Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioric(arum), Sardin(ie) et Corsice, comes Barchinone, dux Atenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossillionis et C(er)itanie fideli consiliario et magistro rationali curie nostre vel eius locumtenenti et alii cuicumque a dilecto consiliario et thesaurario nostro Francisco Sarçola, milite, legum doctore compotu audit(ur) salutem et gratiam. Quia propter varietatem monetarum in nostra dicione ad foros varios iuxta diversitatem currencium terrarum oportuit dictum nostrum thesaurarium a quibusdam citra temporibus et oportebit ut credimus ex nu(n)ch ad foros varios recipere, dare et excambiare easdem prout melius sibi visum extiti et videbitur faciendum et in suis compotis excambiatas ponere et occurrentibus casibus nu(n)ch avançare et desavançare in ipsis qua de re fieret forsam dubium aliquale sui racionii tempore nostro thesaurario antedicto cui non minus suo simplici verbo q(uam) eius solito iuramento posse fidem credimus in predictis et eciam maioribus adhiberi. Tenore presentis vobis dicimus et mandamus quatenus super vel per predictis aut eorum aliquo nullum dicto nostro thesaurario dubium per vos fiat de tempore preterito nec futuro neque aliquam petatis ab eo certificationem cum nos probitate prefatis¹⁸⁷² eiusdem qui uti sumus plenius informata cura curat sollicita nostrum proficuum procurare per posse sic(ut) de certa sciencia et expresse duximus providendum et etiam decernendum.

¹⁸⁷² In ARV, *MR*, 8768: pensatis.

Documento 16.

Alfonso ordina al maestro razionale di considerare i nuovi albarani rilasciati dalla scrivania di razione per determinate tipologie di spesa validi allo stesso modo degli albarani emessi dall'ufficio secondo *stilo curie*, Saragozza, 1.III.1429.

ARV, MR, 8773, s.n.

Quia sepe necessario et in promptu pro expedicione nostre curie negociorum multiplicium et magnorum contigit et contigit dictum nostrum thes(aurarium) solvere peccunie quantitates q(uae) plures tam racione gracionum per nos factarum et fiendarum italicis nostrisque domesticis et aliis personis, quam racione occurrimentorum et expensarum galearum et aliorum navilium biscoctorum et artellariarum nostro iussu factarum et fiendarum et eciam racione viagiorum personarum quas sepe mittimus hinc et inde et aliarum rerum, quam al(teris) multis variis aliis racionibus et in quant(itate) peccunie satis magnis cum albaranis scriptor(is) porcionis domus nostre. Et dubitet per vos, nostri forsam decreti ignarum, sibi dubium fieri aliquale, credendo forte predicta precipi et solvi debe(re) [...] cum literis nostris, manu nostra signatis. Nos vero, de legalitate et fide nostrorum thesaurarii et scriptor(is) porcionis plenissime confidentes, quia in cunctis sola facti veritas est actondenda. Et ne dictus noster thesau(rarius) [...] aliquam calumniam paciatur. Tenore presentis nostre provisionis, de nostra certa sciencia et expresse, ad superabundantem cautelam, vobis dicimus et mandamus quatenus dicto nostro thesaurario pro tempore preterito vel futuro in suis comptis nullum racione predicta dubium faciatis. Quinimmo d(ic)ta(m) albaranam, qua(n)tecumque fuerint quantitatis sibi pro cautelis sufficientibus sive apocis prout est de stilo curie nostre albarana(m) dicti scriptor(is) porcionis sive apocis per vos recipi protinus acceptetis ac si cent(...) cum apocis lite(re) nostre manu nostra signata. Declaramus et mandamus cum hac eadem quatenus si qua notamenta ex predictis aut aliis albaranis dicti nostri scriptoris porcionis vel cauteles nostris resultarunt vel resultabunt fienda si per ipsa albarana non constiterit per dictum scriptorem porcionis facta fore vos qui racionum estis magistre et cautelarum recuperare ea protinus faciatis nostro cum thesaurario onus est *dutaxa(n)t* quo ad solucionibus iuxta forma solvere cautelarum et de receptis et solutis completam reddere racionem vobis vero et dicto scriptori porcionis notamenta ex cautelis ipsis resultancia facere competit iuxta vestrorum officiorum stilum, prout eisdem officiis spectat ab ipsis notamentis et ali(is)

pro nobis pro nostre cautela curie plenam rationem habere, nec propter deffectum dictorum fiendorum notamentorum nostrum thesaura(rum) volumus ullat(enus) impediri, officia enim singuli sua exerceant et suu(m) onus assumat(n)t et compleant diligenter, prout ad nostre curie indemnitate(m) noverint expedire.

Documento 17.

Alfonso ordina al maestro rationale di approvare tutte le spese sostenute dal Pujades per le obbligazioni contratte in nome della corte e la compravendita ad incanto pubblico di merci, Gaeta, 4.XI.1437.

ARV, MR, 9392, ff. 90r-90v.

Com, per les diverses, grans e urgents necessitats convinga a nos cerquar per totes aquelles vies e maneres que fer se puixa peccúnies per socorrer a les dites nostres necessitats. E axí de paraula, com per nostres [...] ¹⁸⁷³ conseller e procur(ator) nostre mossèn Matheu Pujades, que, en los dits Regnes e Principat axí per complir diversos cambis [dreçats] al dit mossèn Matheu Pujades, com encara per trametre a nós quantitats de peccúnies prengué a prèstech o per via de carregaments [de censals o] altra qualsevol natura de contracte qualsevol quantitats de peccúnies que [trobar] pusqués. E per seguretat dels contrahents haia convengut e convinga al dit mossèn Matheu obligar en nom nostre les rendes, obvencions e altres qualsevol drets nostres. E per rahó dels dits prèstechs o carregaments de censals al dit mossèn Matheu hage convengut e d'ací avant li convindria fer diverses despeses e messions axi en salaris de corredors e notaris, sises e altres coses, com en pagar diverses pensions e prorates dels dits censals, com encara ha desavançat en compres e vendes de diverses robes e mercaderies per aquell compres de diverses persones a temps, per rahó dels dits prèstechs. E les dites messions, pensions e prorates e desavanços lo dit mossèn Matheu hage fetes de nostres expresses voluntat e manament. E sia rahonable que aquells e aquelles li sien rebudes en sos comptes, per tal a vosaltres e a cascun de vos dehim e manam expressament de certa sciència que en lo retiment dels dits sos comptes aquell posant en data qualsevol quantitats que per les dites rahons mostrarà le[gi]timitament haver pagades e desavançades aquelles dites quantitats en aquells dits comptes li rebats e admetats, tot dupte e contradici cessants, prestat per aquell jurament que bé e leyalment s'es hagut en les dites coses.

¹⁸⁷³ Inchiostro svanito.

Documento 18.

Alfonso ordina ai revisori di accettare tutte le spese effettuate dal Pujades per la remunerazione degli assessori, giusperiti, avvocati, notai, scrivani, procuratori e *portarii* di cui si fosse servito per esercitare la procura, sulla base soltanto delle ricevute di pagamento dei beneficiari e del giuramento dell'ufficiale, [...] 12.III.1438.

ARV, MR, 9392, ff. 89v-90r.

Quia prefatus Matheus Pujades pro expediendis negociis dicte sue procuracionis et substituti per eum necessario habuerunt et habent plures missiones facere et pecunias diversas solvere [...] assessoribus, iurisperitis, advocatis, notariis, scribis, procuratoribus, portariis [...] et aliis diversarum condicionum personis vaccantibus et laborantibus certa negocia dicte sue procuracionis et substitutionis, sitque iustum et racionabile ut in eius compotis admitantur. Ideo vobis dicimus et mandamus de certa sceincia et expresse quatenus omnes et quascumque pecunie quantitates ex[solutas] et de cetero exsolvendas racionibus supradictis per dictum procuratorem nostrum et substituendos ab eo ipsis ponentibus in data ac restituentibus de solucionibus huiusmodi medio iuramento suficientes apocas cum presenti, in eius compotis recipiatis et admitatis, dubio et contradicione cessantibus quibuscumque.

Documento 19.

Alfonso ordina al maestro razonable di approvare tutte le spese sostenute dal Pujades per la compravendita di merci senza incanto, soltanto sulla base delle ricevute di pagamento dei beneficiari e le certificazioni dei sensali o dei notai, Pontecorvo, 9.V.1439.

ACA, RC, 2900, 400-401.

Com per les nostres grans e urgents necessitats convinga a nos cercar per totes aquelles vies e maneres que fer se puixa peccúnies per socorrer a les dites nostres necessitats. E perço haiam manat al dit mossèn Matheu Pujades, que, en los dits Regnes e Principat axí per complir los cambis qui per nós o altres per nos li sien o seran dreçats o manats pagar, com encara per trametre a nós quantitates de peccúnies e haver o per via de manleutes e de carregaments de censals morts o de altra qualsevol natura de contracte qualsevol quantitats de peccúnies que trobar pusca obligant-hi en nom nostre les rendes, obventions e altres qualsevol drets nostres. E per rahó de les dites manleutes e carregaments de censals al dit mossèn Matheu haia convengut e forsa li covendrà, per supllir a les dites necessitats, fer compres e vendes de diverses mercaderies e coses a temps e als comptants e dar en pagaments a desavanç e dan de la cort segons millor porà. E sia rahonable e vullam que les dites despeses, messions e pensions de censals e tots desavanços li sien presos en compte a fi que de les dites coses romanga indemne lo dit mossèn Matheu e sos bens, com per manament e voluntat nostres se sia fet e-s faça tot. E haiam atorgada al dit mossèn Matheu licència e facultat e encara ab la present li atorgam de pendre en paga qualsevol mercaderies e coses per aquells preus o stimes que millor convenir se porà. Per tal a vosaltres e a cascun de vos dehim e manam expressament e de certa sciència que en lo retiment dels dits seus comptes aquell posant en data qualsevol quantitats que per les dites rahons mostrarà per àpoques o altra legitim document haver pagades e per certificació de corredors o de notari qui y harà entrevengut mostrarà haver desavançades aquelles dites quantitats en los dits seus comptes li admittats e reebats toto dubte e difficultat cessants. E encara que les vendes que fetes haia e farà no sien fetes en encant públich e que en les reebudes que fetes haia e farà en les quals pose e posarà haver pres en paga mercaderies e altres coses no li sia fet dupte ne contradició alguna, restituint certificació de notari o corredor que y haia entrevengut dels preus o stimes que rebut ho haurà, prestant emperò per aquell jurament que bè e lealment s-és haut en les dites coses.

Documento 20.

Alfonso ordina al maestro razonale di approvare tutte le spese tutte le spese effettuate dal Pujades sulla base di “memoriali” ed “istruzioni”, lettere chiuse e personali, rendendo l’ufficiale le ricevute di pagamento dei beneficiari e tutti i documenti giustificativi necessari a comprovare esaustivamente gli esiti, [...] 15.III.1437.

ARV, MR, 9392, ff. 88r-88v.

[...] Per tenor de la present a vosaltres e a cascùn de vos manam expressament [e de nostra] sciencia que en la reddicio dels comptes del dit mossèn Matheu [...] totes e sengles quantitates de peccunia que ell ha posades e posarà en sos comptes en data per v[irtud de] memorialis e instrucciones nostres e de ma nostra signats e signades e ab nostre sagell segellats e segellades, fets o fetes o fahedors o fahedores, dreçats o dreçades vuelles al dit Matheu, vuelles a altres qualsevol persona o persones que en aquells o aquelles es o serà feta menció que nos manam o volem allò esser complit per lo dit mossèn Matheu com per vigor de qualsevol letres nostres privades e closes, scrites o signades de nostra mà e ab algun dels segells o anells nostres, restituint emperò lo dit mossèn Matheu en lo temp del retiment de sos comptes la present nostra letra o manament e àpoca o àpoques de paga e de delliurament e los dits memorialis, letres privades o closes nostres o instruccions si actes que poran esser de moltes rahons seran tals que·s puguen o degen restituir e, si seran tals que restituir no·s puxen, restituescha copies comprovades e autentiques, segons se pertany de aquelles o aquells o de tant de aquells o aquelles quant tocaran o faran per les dites dates, fahent en lo prop dit cas deducio e mencio dins en la fi de les dites letres, memorialis e instruccions, per cautela de nostra cort, de les dites pagues o delliurances per mà del notari qui les apocas farà de aquelles, en les quales apoques de les dites deducciones e memorialis sia feta mencio e restituescha encara a les dites dates aquelles altres cauteles, scriptures e coses si e les quals, segons la quanlitat de les dites dates, hauran o deuran esser restituides per cautela de la dita nostra cort. E mes avant li admetreu e rebreu en son compte totes e sengles dates fetes e fahedores per raho de la dita sua recepcio, administracio e distribucio de qualsevol messions, salaris o satesfaccions a correus e altres persones pusque emperò sien profitotes o necessaries o aquelles e tals que de llur natura sien pertinents esser rebudes en comptes. Encara que los dits memorialis, instrucciones o letres privades o closes de les dites messions, salaris o satesfaccions no [serà] feta mencio, restituintne emperò lo dit mossèn Matheu apoques continents largament les [rahons] per les quals

les dites dates seran fetes e en aquelles no poseu dificultat, dupte, contradicció alguna, com considerades les dites nostres absencia e [...], vullam les dites dates esser admeses en la forma damunt-dita [...] de altres qualsevol cauteles o manaments nostres.

Documento 21.

Alfonso ordina a Mateu Pujades di pagare a Joan de Bonastre gli 800 fiorini che l'infante Pietro aveva prelevato dal suo scrigno per far fronte alle necessità finanziarie della corte, mentre egli era prigioniero a Genova, Castello di Ceppaloni (*Cepagluni*), 6.III.1437.

ACA, RC, 2900, ff. 33r-33v, img. 67-68.

Alfonsus itc., dilecto consiliario nostro Matheo Pujades, militi, salut(em) et dilecc(ionem). Quoniam dilectus sub camerarius noster Johannis de Bonastre, miles, octingentos florenos auri Aragonum seu illorum valorem a nobis et curia nostra recepturus est in solutum pro rata maioris pecunie quantitatis quam dudum stantibus nobis apud Mediolanum ipsoque eodem Johanne detento carceribus in Janua illustris infans Petrus frater noster carissimus pro succurrendo q(uam) multis tunc nostris necessitatibus a scriniis eiusdem Johannis, que reposita erant int(us) hosterium nostrum regale felicis urbis Panhormi realiter in pecunia numerata abstraxit et suscepit de quibus solutionem debitam ob curie nostre varias necessitates obtinere non potuit quoadusque vobis propterea dicimus et mandamus scienter et expresse quatenus de quibusvis nostris pecuniis manus ad vestras proventis iam aut proveniendis q(uam) primum quavis racione seu causa detis, tradatis et realiter ac integre exolvatis eidem Johanni seu suo procuratori ydoneo dictos octingentos florenos auri seu eorum completum valorem omni ad h(o)c dubiuo, consultatione, oppositione et contradictione cessante, recuperaturus in solutione ab eodem Johanne seu suo eodem procuratore presentem cum apoca de soluto. Nos enim per hanc eadem magistro rationali curie nostre et aliis quibusvis a vobis de p(re)missis comptum pro tempore audituris tradimus firmiter in mandatis quatenus vobis ponente in data quantitate octingentorum florenorum predictorum et restituente presentem cum apoca supradicta dictos octingentos florenos auri in vestro eodem recipiant compoto et admitant cum omni dubio et contradiccione cessante.

Documento 22.

Alfonso ordina al maestro rationale di approvare, al di là della prassi prevista dallo “stile” della corte e dell’ufficio di revisione, tutti i pagamenti effettuati dal Pujades per la liquidazione delle lettere di cambio da lui spiccategli, rendendo l’ufficiale soltanto la cambiale, recante al margine la dichiarazione d’incasso (*contenta*) del beneficiario, secondo l’uso mercantile, accampamento contro *Marchinisum*. 2.XII.1436.

ARV, MR, 9392, f. 87^v¹⁸⁷⁴.

Cum iamdictus Mactheus Pujades¹⁸⁷⁵, iussu nostro, exolvit(ur) et ab inde ipsum solvere oportebit ex pecuniis per ipsum colligendis nonnullas pecunie summam ad cambium per nos receptas et recipiendas et quas mandavimus per ipsum Matheum exolvi nostris cum licteris cambii eidem directis et dirigendis nullis aliis cautelis inde factis, dicimus et mandamus vobis expresse et de certa sciencia quatenus tempore racionii dicti Mathei Pujades ipso in data ponente quantitates per ipsum solutas cum litteris cambii per nos sibi directis et restituente dictas cambii licteras cum confessione seu contenta eorum qui dictas pecunias recipiant in pede dicti cambii iuxta mercantilem usum, ipsas quantitates in eiusdem Mathei recipiatis comptis admitatis eciam si apocas aut alias cautelias nostras no restituant eisdem non obstante quovis stilo aut practica nostre curie aut dicti officii magistri racionalis, super quibus ut nostris necessitatibus *acius* succurrat(ur) dispensamus ex nostre plenitudine regie potestatis aut aliis quibusvis difficultatibus non obstantibus ullo modo.

¹⁸⁷⁴ La registrazione cancelleresca della disposizione alfonsina è in ACA, RC, 2900, 24-25.

¹⁸⁷⁵ È ricordato appena prima come «procuratore per nos constituto et ordinato ad recipiendum pro nobis nonnullas peccuniarum summas nobis seu nostre curie pertinentes».

Documento 23.

Alfonso ordina al maestro razionale di non richiedere al Pujades alcuna certificazione né sul corso delle monete né sul tasso di cambio delle lettere spiccate in nome della corte, in quanto soggetti a continue variazioni, facendo fede soltanto il giuramento prestato dall'ufficiale al momento della resa del conto, Capua, 4.XI.1438.

ARV, *MR*, 9392, ff. 89r-89v.

Com al dit mossèn Matheu en dies passats haga convengut e per ventura covendrà d'ací en avant manllevar e donar peccúnies a cambis a risch meu en les partes del Regne de Valencia e Principat de Cathalunya per pagar e complir pus promptament cambis per nos a ell tramesos, dreçats e manats complir e pagar a diverses persones. E per rahó de les varietats de les monedes en les dites parts, los fors dels dits cambis monten e devallen e haviem singular confiança en la promptisa leal e industria del dit mossèn Matheu que ell guardarà nostra utilitat e advantage, dehim e manam vos de certa nostra sciencia e expressament que, al temps del retiment dels seus comptes, no li sia per vosaltres demanada certificació alguna ne altre legitim document, ne li sia fet dupte sobre los fors de tots e qualsevol cambi de peccúnies per lo dit mossèn Matheu Pujades dades ne mallevades a cambi, ni sobre los fors de qualsevol monedes que posarà haver dades a qualsevol persona. E aço, axi del temps passat com sdevenidor, com nos vullam que sobre los fors dels dits cambis e de les dites monedes lo dit mossèn Matheu sia cregut per son propri jurament e sens altra probacio. Volents que tots e qualsevol cambis de peccunies que lo dit mossèn Matheu darà en nom nostre vagen e sien a risch e perill nostre e no del dit mossèn Matheu Pujades ne sos bens¹⁸⁷⁶.

¹⁸⁷⁶ La registrazione cancelleresca del provvedimento regio è in *ACA, RC*, 2715, 79-80.

Documento 24

Alfonso ordina al maestro razionale di accettare i pagamenti effettuati dal Pujades sulla base di qualunque titolo di credito regio, quantunque a lui non intestato, nonché degli albarani della scrivania di razione della consorte, rendendo l'ufficiale il titolo di spesa e la ricevuta del beneficiario, Accampamento presso Salerno, 2.IX.1439.

ACA, RC, 2714, f. 174r, img. 349.

Quia forsitan oportebit seu contingerit dictum nostrum thesaurarium solvere pecunie quantitates per nos seu curiam nostram debitas cum cartis, liceris seu cautelis nostris et albaranis officii scribe porcionis domus nostre seu illustrissime Regine consortis et locumtenentis nostre carissime directis preteritis thesaurariis nostris seu aliis qui nostram thesaureiam reyerunt seu cum liceris cambi nostris diverssis officialibus nostris seu personis directis ne super hiis per vos sibi dubium fieri valeat aliquale. Tenore presentis de certa sciencia et expresse dicimus et mandamus vobis et cuilibet vestrum quatenus tempore racionii dicti nostri thesaurarii ipso ponente in data quasvis pecunie quantitates quas exsolverit virtute predictarum cartarum, licerarum seu cautelarum et dictorum albaranorum et restituente t(a)mmodo easdem cartas, licteras seu cautelas cum apoca de soluto et de solucionibus dictorum albaranorum restituente iuxta stillum nostre curie t(a)mmodo ipsa albarana easdem pecunias quantitates licet q(uam) dicte carte, licere seu cautele ac dicta albarana sibi non dirigantur ut preffertur in eiusdem thesaurarii nostri compoto recipiatis et admictatis, dubio et difficultate cessantibus quibuscumque.

Documento 25.

Alfonso ordina a Perot Mercader di pagare all'anziano ufficiale della camera Pere de Leon mille fiorini d'oro aragonesi, concessigli affinché possa ritirarsi a vivere dignitosamente nel Regno di Valenza, Accampamento presso il Tevere, 29.VIII.1447. ACA, RC, 2718, f. 172r, img. 355.

Alfonsus, itc. Dilecto consiliario nostro Petro Mercaderi, militi, receptori peccuniarum curie nostre salut(em) et dilect(ionem). Nos compacientes confiacto senio dilecti fidelis de camera nostra Petri de Leon sibi licenciam dedimus et quidem de pleno beneplacito nostro procedentem ut omnis serviciis personaliter et actualiter amodo cessatis possit pro libito incolatum suum ubicumque voluerit eligere declarataque pro ipsum Petrum de Leon nobis intencione sua qualiter vellet apud Regnum Valencie predictum incolatum suum eligere ne e nostris serviciis discedens per exquisita suffragia quod procul dubio sum(m)e [...] eum lab[o]re contingat cum ad id al(ii)s a nobis affectivas gracias hactenus non obtinerit florenos auri Aragonum mille sibi ex proposito animi graciosius dedimus illosque ex peccuniis ad manus vestras ut receptoris predicti proventis aut quomodolibet proventuris aut quomodolibet proventuris illico habendos assignavimus prout cum presenti dictos mille florenos sibi damus et assignamus vobis. Propterea predicta omnia declarantes mandamus firmiter et expresse quatenus ex quibusvis peccuniis nostre curie ad manus vestras ut receptoris in predictis proventis seu proventuris tradatis atque detis in peccunia realiter numeranda dicto Petro de Leon predictos mille florenos auri Aragonum quosquidem mille florenos sicuti nobis declaravit convertere intendit, in empcone cuiusdam molendini in territorio ciutatis Valencie siti de quo nos plurimum contentamur.

Documento 26.

Alfonso avvisa i luogotenenti generali ed al maestro razionale dell'ordine di pagamento in favore di Pere de Leon trasmesso a Perot Mercader, affinché ne favoriscano il soddisfacimento, accampamento presso il Tevere, 29.VIII.1447.

ACA, RC, 2718, ff. 172v-173r, img. 356-357.

... nos, havents sguard a la vellesa de Pedro de León, de nostra cambra, volem e·ns plau se pusca retraure de la cort e de nostre servey. E perquè axí proceheix de nostra voluntat e·y [...] li havem atorgada bona licència e havent-nos declarada sa intenció com entén elegir sa habitació en Regne de València e allí comprar un molí o altra heretat, per ço que puxa haver lo repòs de sa vellesa, li havem feta gràcia de mil florins d'or de Aragó a ops de la dita compra per ell faedora, e aquells assignats a pagar per lo amat conseller nostre Pere Mercader, receptor de les peccúnies de nostra cort, al qual receptor scrivim sobre açò per forma que sens falla lo dit Pedro haurà recapte de continent. E jatsia sens recomendació de letres siam certs lo dit Petro de León e tots sos fets per nostre sguart ésser vos reco[mpensa]ts per satisfer a nostra voluntat e que siats certs de la bona licència [...] ¹⁸⁷⁷ e encara del beneplàcit que en aquella ha recorregut, vos pregam lo dit Pere de León vos sia recomanat tant en que haia promptament los dits mil florins, com en tots altres seu fets e negocis. E de açò nos fareu complacència molt accepta.

¹⁸⁷⁷ Foro.

Documento 27.

Alfonso ordina al baiulo generale del Regno di Valenza Joan Mercader di pagare al fratello Enrico la sua *sustentació* grazie ai proventi del sussidio ecclesiastico, Palermo, 4.XII.1433.

ARV, RC, 455, f. 150r°.

Alfonsus, itc. dilecto et fideli consiliario nostro Johanni Mercaderii, baiulo generali Regni Valencie, salut(em) et dilect(ionem). (a) Dicimus et mandamus vobis expresse et de certa nostra scientia quatenus de peccuniis caritativi subsidii nobis concessi per dominum summum pontificem ad manus vestras proventis seu proventuris detis et tradatis inclito et magnifico infanti Enrico, magistro ordinis et milicie Sancti Iacobi de Spata, fratri nostro carissimo, infra triginta dies computandos a die presentacionis presentis vobis fiende quinque mille florenos valentinos seu monete regalium Valencie et deinde ad alios XXX dies alios quinque mille florenos eiusdem monete, quos sibi graciose duximus concedendos pro sui status sustentacione ultra illos mille quingentos florenos dicte monete quos alia nostri cum littera sibi concessimus. (b) Et in solucione recuperetis presentem et apocas de soluto. (c) Nos enim per hanc eandem mandamus magistro rationali curie nostre in dicto Regno Valencie aut alii cuicumque a vobis comptum audituro quod vestri racioninii tempore vobis ponente in data dictos X^a florenos et restituente presentem cum dictis apocis illos in vestris comptis recipiant et admittant omni dubio quiescente.

Documento 28.

Alfonso stabilisce che tutte le assegnazioni effettuate dagli ufficiali regi a carico dei redditi della corte debbano essere autorizzati da un mandato esecutivo del procuratore e percettore generale Mateu Pujades, 8.X.1438.

ARV, MR, 9050, f. 12r.

Nos Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie citra et ultra farum, Valenc(ie), Hungarie, Hierusalem, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barch(ino)ne, dux Athenarum et Neopatrie ac eciam comes Rossilionis et Ceritan(ie), circa indemnitatem, conservacionem et augmentacionem patrimoni et iurium nostrorum provida meditacionem providere salubriter cupientes. Tenore presentis, cunctis temporibus valiture, providemus, statuimus et in vim prachmatice sa(n)ccionis ordinamus quod amodo in regnis et terris nostris aliquis baiulus generalis seu localis aut procurator regius vel quivis officialis aut receptor, collector, seu administrator peccuniarum, iurium et regaliarum nostrarum non audeat seu presumat admitere seu acceptare aliquam assignacionem, gratiam, impignoracionem, stabilimentum, donacionem censualis aut violarii vendicionem aut aliam alienacionem perpetua vel temporalem quocumque no(m)i(n)e nuncupatur salaria remuneracionis debita nec alias quascumque solucionis cuiuscumque nature existant a die presenti impostum fiendas vel fienda nec aliquam monetam seu peccunie quantitatem vigore seu pretextu dictorum assignacionum graciaram impignacionum vel aliorum predictorum seu alicuius eorum aut aliarum quarumcumque cautelarum, cartarum seu litterarum exsolvere, liberare sive tradere aut penes se retinere absque scil(icet) exequoria dilecti consiliari et procuratoris ac receptoris generalis peccuniarum et iurium nobis seu nostre Curie quomodolib(et) pertinencium Mathei Pujades militi q(uam)diu dicto officio procuracionis et recepcionis generalis utetur et ex post nostri Thess(ore)rii quicumque pro tempore fuit in qua expressa mencio h(ab)ea(n)tur qualiter nos de certa sci(enti)a mandamus dictas assignaciones, gratiam, donacionem, impigneracionem, alienacionem, stabilimentum, vendicionem, salaria, remuneracionem debita et soluciones peccunie quantitatis et cartas ac cautelas fore et esse solvendas seu effectum debito deducendas et deducenda posito q(uam) iidem officiales, procuratores, receptores, collectores et administratores cum eisdem cautelis a assignacionibus, cartis, litteris, provisionibus aut aliis predictis a nobis habuerint in mandatis q(uam) ip(s)e assignaciones aut alia predicta solvantur, satisfiant

et admitantur exequtoria dicti Mathei et pro tempore dicti nostri Tess(ore)rii mi(ni)me expectatis. Esto eciam q(uam) in eisdem cautelis, assignacionibus, cartis, litteris et provisionibus aut aliis predicti contineatur expresse q(uod) solvatur et exequcioni debite deducantur non obstantibus huiusmodi provisione, status, pragmatica, sancione et ordinatione nec obstantibus eciam quibuscumque verbis derogatoriis in eisdem provisionibus, cartis et aliis predictis apositis et contentis. Mandantes et huius s(er)ie inhibentes de certa sc(ien)tia et expresse m(aest)ro rationali curie nostre vel eius locutenente ac quibusuis aliis personis et comissariis ad audiendum quevis compota per nos sp<eci>aliter deputatis seu deputandis presentibus et futuris a d(ic)tis officialibus et aliis quibuscumque personis compotum audituris quod ipsorum racionii tempore dictas soluciones aut distribuciones aliquas propter formam huiusmodi factas nullat(enus) admitant.

Documento 29.

Mateu Pujades autorizza l'agente fiscale Ali Chupio versare 300 soldi valenzani a Joan Gallach, secondo quanto disposto dal re, Valenza, 16.III.1441.

ARV, MR, 9392, f. 28v.

De part d'en Matheu Pujades, cavaller, conseller e tresorer del Senyor Rey a Ali Chupio, moro de la moreria de la ciutat de Valencia, collector e reebedor dels drets, rendes, emoluments e sdeveniments de la vila de Alcoy de la maiestat del Senyor Rey [...], saluts e amicitia. Sapiats que a mí és stada mostrada una provisió del dit senyor a vos dreçada, per la qual vos mane degats pagar a micer Johan de Gallach, menor de dies, certes quantitats, entre les quals vol sien donats al dit micer Johan CCC sol(ido)s, moneda reals de Valencia, per rahó de certa adnotatió per aquell en certa manera faedora per virtut d'una provisió del magnífich et spectable baró mossèn Ramon de Perellos, gran cam(er)lench del Reyalme de Nàpols, a la qual lo dit senyor en sa provisió se refer. E segons en la dita provisió reyal és largament contengut, a la qual me refer, que fou donada en la ciudad de Gayeta a XXVIII del mes de noembre any MCCCCXXXVIII, signada e segellada de la mà e segell del dit senyor, e, segons ab deliberació madura yo he vist és rahó *idecent* los dits CCC sol(ido)s sien pagats, de part del dit senyor, vos mane e de la mia vos declare e dich sens dupte algù paguets los dits CCC sol(ido)s de reals de Valencia, segons tenor de la dita provisió reyal, tant com tota en aquesta quantitat e no pus. En testimoni de les quals coses fao la present executòria, signada de mà mia e segellada en lo do<r>s ab lo segell de mes armes.

Documento 30.

Alfonso emenda la prammatica sanzione che stabiliva che tutte le assegnazioni effettuate dagli ufficiali regi a carico dei redditi della corte dovessero essere autorizzate da un mandato esecutivo del conservatore generale del Real Patrimonio, Torre d'Ottava, 25.I.1450.

ARV, MR, 8794, s.n.

[...] Menti nobis e(n) superioribus diebus emanasse a curia nostra pramaticam sanctionem atque edictum ut absque generalis conservatoris nostri patrimoni seu eius officii executoria per quoscumque officiales nostros admitti non debeant littere et mandata nostra seu illarium et illorum virtute aliquid solvi debeat personis quibuscumque ex pecuniis curie nostre prout in ipso edicto seu pramatica tenoris sequentis lacius continetur: “Nos Alfonsus Dei gracia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra farum Valencie itc. Pro cautela nostre curie n(ost)r(or)umque iurium indemnitate, quorum tutela inter alios principaliter ministros seu officialies nostros ad officium generalis nostri patrimonii conservatoris pertinet et spectat, tenore presentis pramatice sancionis statuimus, sancimus, edicimus et ordinamus inviolabiliter observandum q(uod) alique provisionis, littere vel quevis rescripta a nobis vel nostra cancellaria sub quovis tenore seu *textura* verborum exinde concedenda vel emananda gracias, receptorias, libertates, indemnitates, franquisias, assensus, confirmaciones, amortizaciones vel de amortizando realenca bona vel iura licencias seu facultates guidatica supersedimenta, salvoscunctus vel moratorias in patrimonialibus vel fiscalibus causis nostris donacionem insuper consignaciones, impignoraciones, permutaciones vel alias largo vel stricto modo sumptas alienaciones rerum pretere a iurium vel bonorum que a nobis tenent(ur) in feudum, investituras seu ad illa possidendum, habilitaciones mercati deinde sisarum sive impositionum vel in infiteosim concessiones officiorum inquam quorumvis iurisdictionum castrorum, castellaniarum, scribaniarum vel comme(n)tariensium ad Regnum beneplacitum vitam impetrantis vel omne per eum comissiones, litteras cambi, promissiones de solvendo, daciones insolutum, transacciones, composiciones, absoluciones, diffiniciones, remissiones, apocas, cautelas vel relaxaciones, gratifficaciones eciam respectu concurrentium pari iure pecuniarum rerum iurium vel bonorum nostrorum largiciones, processium fiscalium aboliciones aut quic(um)que modi continentes vel continencia nullorum a modo absque eiusque generalis conservatoriis executoria littera exequantur

postque scilicet i(...)cuerit presens nostra ordinacio et edictum quocirca serenissimii regine Marie consorti et Johanni, regi Navarre, fratri nostri carissimii et locumtenentibus generalibus nostrum in super hiis significamus intentus quo volumus, disponimus et ordinamus illustri preterea et carissimo filio primogenito et locumtenenti nostro generali in ipso citra farum Sicilie Regno Ferdinando de Aragonia, duci Calabrie sub paterne obediencie debito, mandamus aliis vero vicemgerentibus, gubernatoribus, Magno eiusdem Regni citerioris Sicilie Camerario et eius locumtenenti, presidentibus et racionalibus Camere nostre Summarie, ceterisque racionalibus, thesaurario generali, thesaurariis provincialibus, thesaurariam nostram ubique regentibus, baiulis generalibus, procuratoribus regiis, magistris secretis, magistris portulanis, secretis, viceportulanis, portulanotis et ceteris qui de rebus nostris vel iuribus curam gerunt, baiulis insuper localibus, iusticiis, calmedinis, supraiunctariis et meriniis, vicariis, preterea, subvicariis potestatibus aliis eciam nostris officialibus et ministris eorumque locatenentis et seu dicta officia regentibus tam presentibus quam futuris et singulis eorum dicimus et mandamus scienter et consulte pro prima et secunda iussionibus sub pena X^a florenorum de Aragonia officiorumque eis comissorum privacionem quibus eo quod ipso fuerit contrafactum quemlibet contrafacientem privatum esse decernimus et declaramus quatenus statutum, pracmaticam sancionem et ordinacionem huiusmodi teneatur firmiter et observent, tenerique et observari faciatur inconcusse et non contrafaciant quavis racione vel causa. Si quid vero a quoque contrafactum fuerit nullum obtinentibus subfragium prebeat neque ex illo quitque censeatur iure quesitum, in cuius rei testimonium presentem fieri iussimus magno magestatis nostre sigillo inpendenti munit(am). Datam in nostris felicibus castris prope ciutate Veterem X^o die octobre anno a nativitate Domini M^oCCCCXXXVIII^o, regnorum nostrorum tricesimo tercio regni vero citerioris Sicilie anno [...]. Rex Alfonsus”. Et quoniam intencionis nostre e(x) quod sub-dicta pracmatica intelligant(ur) et comp(re)hendant(ur) solum littere, rescripta atque mandata nostra que in hiis partibus expediunt(ur) et que, ob eam causam, salaria dicti generalis thesaurarii et aliorum officialium nostrorum ordinarium et plures alie soluciones que, tam modo ordinario, quam eciam mandato illustrissimorum Regine consortis et Johannis Regis Navarre fratris carissimorum et locumtenenti nostrorum generalium solvuntur et fiu(n)t minime impediant(ur) sed libere et absque impedimento aliquo exolvant(ur) vobis et vestrum suilibet dicimus et districta percipiendo mandamus

de certa nostra sciencia et expresse atque consulte quatenus pracmatica preinserta in aliquo non obstante et ad omne dubium inde tollendum in reddicione compotorum dicti generalis thesaurarii nostri et baiulorum eciam generalium et procuratorum nostrorum in Regnis Aragonum, Valencie, Maioricarum, principatus Cathalonie et Comitatus Rossilionis et Ceritanie ponentibus in data salaria ipsorum et gracias ordinarias, necnon quascumque alias expensa que modo ordinario seu mandato dictorum illustrissimorum Regis et Regine solvunt(ur) et fiunt ut puta, salaria serviencium in eorum officiis necessitate agendorum curiarum nostrorum generalium locat(enentium) illa et illas in suis recipiatis compotis et admittant, dubio et difficultate cessantibus quibuscumque ac executoria dicti generalis conservatoris nostris patrimonii minime expectata.

Documento 31.

Mateu Pujades autorizza il protonotaro regio e baiulo di Morella Ferrer Ram a trattenere dai proventi della bagliva il vitalizio di 500 fiorini d'oro aragonesi concessogli dal re, Valenza, XII.1444.

ARV, *Pergaminos Bailia*, 803.

A micer Ferrer Ram, doctor en leys, conseller e prothonotarii del senyor Rey e batle de la villa de Morella, de part d'en Matheu Pujades, cavaller, conseller e tresorer general del dit senyor Rey. Com los dit senyor, ab sa percamenea provisió, de mà sua signada, ab son segell empendent sagellada, dada en lo Castellnou de la ciutat de Napols a XXIII de març del any present MCCCCXXXIII per certes iustes causes e rahons en la dita sua provisió e gràcia contengudes a la qual me refir, de mera liberalitat per si e sos successors durant lo distinus e temps de vostra vida vos haja donats, consignats e graciosament atorgats cinchcents florins d'or d'Aragó de just pes, havedors e rehebedors per vos e vers vos annualment retenidors en e sobre los drets, rendes, peytes e sdeveniments de la dita batlia de la dita vila de Morella, en axí que tant quant viurets cascun any, segons és dit, los dits cinchcents fflorins d'or sens impediment, contradicció e ostacle alguns, per qualsevol persones fer se poguessen, axí en nom del dit senyor, com en nom lur hajats e reebats e a vos retingats a totes vostres voluntates, o vostre procurador o vostre locht(inent) per vos exegenxca haja e reeba e vers si retinga en e sobre los dits drets, rendes, peytes e sdeveniments de la dita batlia, axí com a vostra cosa pròpia.

Documento 32.

Il luogotenente dello scrivano di razione Ramon Vidal certifica la merce scaricata a Gaeta da una nave regia, venduta alla corte dal mercante barcellonese Francisco Manleu, V.1437.

ACA, RC, 2720, ff. 61r^o-61v^o.

Memorial e informació feta per micer Nichola Special e Ramon Vidal, lochtinent de scrivà de ració, de manament del senyor Rey en la ciutat de Gaieta en lo mes de maig del anno MCCCCXXXVII de les coses dejússcrites per rahó de les robes e mercaderies que lo senyor Rey pres de la sua nau, de la qual era patró en Bernat Vines, les quals eren d'en Francesch de Manleu, mercader, segons se seguex. Primo, per cent e cinquanta modins de sal rossa, que son X centenars, de les quals ne foren carregades dues naus, ço és la nau d'en Johan Steve e la nau d'en Veurell, es [sic] més del dit sal ne foren carregades les galeres de mossèn Ramon Boyl, les quals se'n portà en Sesé, castellà del castell del Ou, per fornir lo dit castell e lo castel d'Iscla e lo Castel Nou. E la dita nau d'en Johan Steve fouch consignada al príncep de Salern per rata de dos milia ducats que prestà al Senyor Rey e aquells rebé en Johan de Gallach, lochtinent de tressorer. E la nau d'en Veurell devia anar en Calabria per carregar certa quantitat de ví per obs de la cort. Aprés, les dites naus per la pressó del senyor Rey fogueren e anaren a Palerm e aquí foren descarregades e fonch rebuda la dita sal per micer Andria Special, tressorer de Sicilia, per manament del Infant e de mossèn Galceran de Requenses, lo qual feu venir la nau a Gayeta per força, la qual sal val a rahó de devuit onzes lo centenar mil e docents ducats. Ítem, per quatrecent libants e quaranta quintars de pega a pes del Realme, dels quals ne foren fornides les naus ab les quals lo senyor Rey volía combatre los genoveses, los quals foren extimats a D ducats. Ítem, per diverses cuyrams e altres mercaderies que restaven a la dita nau, que foren perdudes per la pressó del dit senyor e foren extimades a quatrecent ducats. Ítem, a compliment de noucent ducats que lo dit Francesch de Manleu havìa dats a cambi en Barcelona a la dita nau, que era del dit senyor, dels quals li foren abatuts quatrecent-cinquanta ducats per lo nolit que lo dit Francesch de Manleu era tengut a la dita nau, resta que la cort li seria tenguda quatrecent-cinquanta ducats. Ítem, per lo preu de novanta-sis peces de draps catalaneschs de diverses sortes, que foren liurats a Johan de Gallach, lochtinent de tressorer e aquells son stats extimats a rahó de XI ducats la peça, mil-cinquanta-sis

ducats. Ítem, per una bala de fins draps e certa formatgeria li prés la galera de mossèn Ramon Boyl patronejada per en Jaume Bertran per forniment dels castells Nou e del Ou de Nápolis, que fouch extimada docents ducats.

Documento 33.

Alfonso ordina a Mateu Pujades di corrispondere mensilmente al castellano di Archi Joan Lull uno stipendio di 10 ducati per la sua persona e di tre ducati per ciascuno dei suoi venti soci, secondo il privilegio concessogli, Gaeta, 23.VI.1446.

ARV, MR, 9566, ff. 67v-68r.

Alfonsus itc. Magnifico viro Matheo Pujades militi, generali t(esaurario), consiliario et fideli nostro graciam et bonam voluntatem. Quia pridem nos confisi de fide, prudencia, sollicitudine et legalitate nobilis et egregii viri Johannis Lull de Barchinona armerii et fidelis nostri dilecti eundem Johannem in castellanum castrum seu fortalicium terre nostre Arcis de provincia Terre Laboris viginti sociis seu custodibus ac gagiis per alias nostras litteras declarandis a moto ab inde quolibet alio castellano castellano seu custode castrum predicti ad vitam eius fiducialiter ordinavimus, prout hac et alia in nostris exinde confectis litteris magno nostro pendenti sigillo munitis, datis in Castronovo ciuitatis Neapolis, die tercio mensis ianuarii none indictionis MCCCCXXXVI plenius continentur. Nosque proinde ut eidem Johanni, castellano, de numero sociorum opportuno ad custodiam castrum predicti dicenter provideremus comisimus viro magnifico Anthonio Olzina, scribe porcionis domus nostre, ut de huius sociorum numero ad ipsius custodiam necessario se diligencius informaret nobilisque proinde refferret quem sibi numerum sociorum in ipsius castrum custodia opportunum fore viderentur quiquidem Anthonius volens nostris huius(modi) [...] mandatis misit notario Anthonium [sic] de Zoffo de Puteolo, de officio suo, ad dictum castrum quo viso per eum et prudenter inspecto tandem nobis retulit ad custodiam castrum predicti pedit(e)s numero viginti iuxta sua [...] oportere. Quam ob rem nos dictis prefati Anthoni Olzina atque [...] dicto Johanni castellano predictum numerum sociorum viginti ad custodiam dicti castrum ac gagia ad rationem de ducatis decem pro persona sua et de ducatis tribus pro quolibet viginti sociorum predictorum per mensem deputavimus et tenore presentium deputamus cum presidencium Camere nostre Summarie consilio et delliberacione dicto [castellano] pro persona sua uncias/ducatos [...] et pro sociis sui ducatos [...] pro uno quoque mense quolibet statuimus et ordinavimus prout constituimus et ordinamus per presentes. Idcirco vobis tenore presentium de certa nostra sciencia expresse precipimus et mandamus quatenus predicto Johanni castellano predicta gagia, ad predictam rationem de ducatis decem pro persona sua et de ducatis tribus pro quolibet sociorum viginti predictorum

mense quolibet, a die scilicet sui ingressus ad dicte castellanie officium in antea numerando de quacumque nostri fiscali pecunia penes vos sistente aut perventura auctoritate presentium exolvatis pro curie nostre parte, recipiendo ab eo vel altero eius nomine de huius peccuniarum solutione debitas apodixas, in quarum prima tenor presentium totaliter inseratura, in aliis vero solvere fiat mencio vobis valituras et in computis vestris pro quoscumque illorum auditores acceptandas et admittendas absque nota dubii et contradictione quacumque.

Documento 34.

Mateu Pujades conferma al commissario di Principato Citra Oliviero di Filippo l'incarico di riscuotere i fuochi "frodati" della provincia, Napoli, 5.XI.1447.

ARV, *MR*, 9392, f. 52v.

Matheus Pujades, miles, itc. Nobili viro Oliverio de Philippo, comissario regio in provincia Principatus Citra, salutem. Quia dudum regia maiestas ad certas licteras et memorialia sue maiestatis nobis mandavit ut focularia fraudata per quoscumque dominos, barones, comites et universitates recolligere facere deberemus, scientes enim vos dictum Oliverium de Philippo iam licteras obtinuiss(e) a dicta regia maiestate circa recollectionem focularium fraudatorum in dicta provincia Proncipatus Citra, ideo tenore presentium intentum regium vobis magis super his declarantes dicimus et mandamus quatenus circa exactionem licterarum commissionis predict(arum) recipiat(is) presentibus intendatis quocumque supersedimento per Regiam Cameram Summarie facto in aliquo non obstan(e).

Documento 35.

Mateu Pujades affida allo scrivano di tesoreria e commissario provinciale Joan Andreu l'esazione degli introiti delle multe per usura in Basilicata, Terra di Bari e Terra d'Otranto, Napoli, 12.XI.1447.

ARV, MR, 9566, ff. 109r-110r.

Matheus Pujades, itc. Nobili et egregio viro Johanni Andreu de regia thesauraria atque comissario regio in provinciis Basilcate, Terre Bari et Terre Ydontri, amico nostro salutem. Ecce q(uod) per dictum serenissimum dominum regem ut procedatur atque inquiratur contra plurimas personas cuiusvis fuit status aut condicionis huius v(er)o Regni Sicilie citra farum que inique illarumque animarum salut(is) postergata pecunias suas ad usuram crediderunt credunt eciam de presenti ac faciunt contractus alios illicitos et inhonestos decreta fuit nobis iniu(n)cta dudum comissio tenoris subsequens: [...] Magnifico et dilecto consiliario nostro Matheo Pujades, militi, generali thesaurario nostro, graciam et bonam voluntatem. Informati veridice ex relatione multorum fidedignorum quemadmodum in pluribus civitatibus, terris, castris et locis nostris demanialibus et etiam prelatorum, principum, ducum, marchionum, procerum, comitum et baronum dicti Regni nostri Sicilie citra farum militi ac diversi homines et persone in p(er)viciem animarum earum et aliorum nostrorum fidelium non modicum preiudicium ymo quodammodo destrucionem pravam usuram ac diversos contractos et contractaciones abominabiles Deo et mundo peragunt super quo more pii patris et Domini ad tollendum talia scelera et habominaciones providere pro Dei zelo omnino intendentes cum ad nos et nostram iurisdictionem de iure spectare dignoscatur talia enormia Deoque displicencia et hominibus odiosa resecare. Et properea plurimum confici virtuti, sollicitudini et bonitati vestris vos comissarium nostrum ad inquirendum, puniendum et componendum quotquot usurarios male contrahentes et contractantes usurariam pravitatem quos reperiri contingat in dictis civitatibus, terris, castris et locis tam nostris demanialibus quam quorumcumque prelatorum, principum, ducum, marchionum, procerum, comitum et baronum dicti Regni nostri Sicilie citra farum. Tenore presentium de certa nostra sciencia duximus ordinandum et fiducialiter statuendum quocirca volumus et vestre fidelitati presencium tenore comittimus, dicimus et expresse mandamus quatenus statim receptis presentibus vos ad dictas ciuitates, terras, castra et loca dicti Regni personaliter conferatis seu vestros substitutos

quos faciendi et istituendi vobis conferimus facultatem transmitt(e)s cum omni vigilancia et sollicitudine prout et quemadmodum semper consuevistis inquirere debeatis seu per vestros substitutos inquire faciat de eos usurarios male contrahentes et contractantes usurariam pravitatem illosque de personis capiendis seu capi faciendis eosque puniatis iuxta eorum et cuiuslibet ipsorum demerita ac iuxta sacrarum dicti Regni constitutionum formam quos eciam per vos co(m)poni et substituendos per vos et ab eis taliter pecuniam et in ea summa exigere seu exigi facere compellatis q(uod) eis cedat ad penam et aliis ad exemplum. Volumus eciam et vobis ac substitutis vestris predictis plenam facultatem concedimus et impartimur q(uod) possitis et possint edicere in ipsis civitatibus, terris, castris et locis dicti Regni ut *deceps* pro dicto Dei zelo et dictorum usurariorum salut(e) et aliorum nostrorum fidelium commodo usure minime permittantur nec eciam fiant et *nos* enim penas et bona quas et que tam vos quam dicti substituti vestri nomine vestri tuleritis ratas gerimus et firma illasque et illa per vos et eos exegi et haberi irremissibiliter volumus et transgressoribus eorundem pro curie nostre parte. Super quibus omnibus ***. Volentes itaque comissionem nostram huiusmodi q(uam) *celerans* fieri poterit et huiusmodi pestis ad peiora non se extendat ad finem deducere [...] vobis de cuius pericia atque legalitate, experienciam satis impromptu habemus tenore presentium litterarum nostrarum et auctoritate dicte nobis atribut(a) potestatis vobis et al(iis) dicimus, comittimus et mandamus quatenus contra quascumque personas intra terminos dictarum provinciarum dicte vostre comissionis degentes et dictam pravam usuram seu alios illicitos contractus et inhonestos exercentes ac facientes seu que exercuerunt iam antea et facerunt deligentissime et cum exacta cura uti qualitas negocii exposat ac requirit procedatis et inquiretis conficiendo super hiis aut confici faciendo debitum et ydoneum processum seu si expedient debitos ac ydoneos processus manu publici et auctentici notarii scriptos et continuatos postquam v(er)o enim vel eos confeceritis ad nos clausos et sigillatos ac taliter q(uod) fides indubia eis valeat adhiberi pro quem volueritis fidum tamen et ydoneum [...] remittere curetis ad eo ut eis visi et recognitis de forma exequcionis eorum vobis rescribere valeamus. Iterim v(er)o quos noxios aut reos in dicto crimine inveneritis personaliter capiatis seu capi faciat aut sub bona ydonea et segura obligacione pro cautela curie ponatis facultate cuiusque eorum in hoc pro maxime considerata ulterius v(er)o bona illorum seu cuiusque eorum adnotetis seu adnotari ac scribi et teneri caute et secrete pro regia curia

faciatis tamdiu donec per nos vobis scriptum fuerit quid per vos in hoc agendum erit *caventes* actente ne ad compositionem aliquam vel remissionem aut relaxationem super hiis faciendam ullatenus procedatis (co)nferimus itaque vobis ad cautelam omnimodam potestatem contrarium peragendi et si quid ageritis nunc pro tunc decernimus non valere damus vobis atque conferimus pro efficaciori horumdem conclusione illam et eandem potestatem quam a dicto serenissimo domino rege habemus invocandi seu habendi opem, auxilium et favorem a quibuscumque officialibus et personis, vassallis eiusdem domini regis super p(er)missis necessarios sive etiam oportunos ponentes et subdelegantes vos in hiis in locum nostrum vicesque et voces nostras ac illam et eandem potestatem dumtaxat ad inquirendum processus faciendum ac personas capiendum et seu bona quecumque subendum, sequestrandum, capiendum et exequendum quam *de* prefato serenissimo domino rege ut pertangitur super p(er)missis presencium vobis etiam plenarie et efficaciter concedentes.

Documento 36.

Mateu Pujades conferisce al commissario di Terra di Lavoro Giacomo di Martino di Napoli l'incarico di riscuotere presso i possedimenti del duca di Sora i residui fiscali accertati dalla Sommaria, esigendo le spese connesse al ritardato pagamento ed eseguendo confische ed arresti in caso di resistenze, Napoli, 14.VII.1447.

ARV, MR, 9566, ff. 77v-78r (num. mod.).

Matheus Pujades, miles, itc. Nobili viro Jacobo de Martino de Neapoli, amico nostro carissimo. Quia per sacram regiam maiestatem et eius Regiam Cameram Summarie noviter est ordinatum et deliberatum q(uod) omnes civitates, terre, castra et loca illustris ducis Sore et nonnullorum aliorum precerum et magnatum huius Regni solvere debeant pro focularibus terrarum ipsorum s(ecundum) primam numeracionem factam de mandato ipsius regie maiestatis non obstante quibuscumque licteris, mandatis, commissionibus et ordinacionibus in contrarium factis. Et quia ciuitates, terre, castra et loca dicti ducis pro residuis focularium eorum s(ecundu)m numerum declaratum in dicta prima numeracione solvere tenentur regie curie certam pecuniam residuorum distinctam et declaratam in quodam cedulario seu extracto vobis assignato per dictam Regiam Cameram Summarie ex q(uo) per nostras licteras requisivimus dictum ducem Sore ut dictam pecuniam residuorum nobis micteret aliter nos intendebamus pro indemnitate regie curie fieri facere execucionem contram dictum ducem et eius terras tam pro habicione pecunie residuorum dictorum focularium quam pro exaccione pene qui dux per suas licteras et nuncium nobis scripsit ut super hoc deberemus ipsum supportare per aliquibus diebus donec mictebat ad dictam regiam maiestatem ad *advinandum* se de predictis per novum mandatum ipsius regie maiestatis vel solvere integre dicta residua focularium secundum dictam primam numeracionem nosq(ue) intuytu dicti ducis expectavimus pluribus diebus deinde procedit misit quoddam mandatum ipsius Regie Maiestatis et presentatum fuit in dicta Regia Camera Summarie et referebat se cuidam privilegio dicti ducis, quod privilegium non fuit visum nec presentatum in dicta Regia Camera Summarie et properea dictum mandatum racionabiliter non fuit auditum et acceptatum, ymmo per omnes dominos dicte Regie Camere Summarie de novo decretum et ordinatum fuit q(uod) prefatus dux et eius terre, castra et loca debeant solvere s(ecundu)m dictam primam numeracionem non obstante mandato predicto, propter quod intendentes dictam pecuniam residuorum focularium dicti ducis Sore que est regia maiestate et eius curia necessaria et non modicum oportuna exigi *facere* per

ipsius regie curie parte, idcirco per presentes, regia auctoritate qua fungimur, expresse mandamus quatenus statim receptis presentibus ad dictum ducem Sore eisque ciuitates, castra et loca vos personaliter conferatis et cum fueritis inibi ab omnibus universitatibus et hominibus civitatum, terrarum, castrorum et locorum dicti ducis omnem et totam pecunie quantitatem residuorum focularium per ipsas terras ad solvendum restantem per toto tempore preterito et usque in presentem diem s(ecundum) numerum focularium distinctum in dicta prima numeracione ac eciam penam in quam ipse dux et eius terre inciderunt per dictam solucionem non factam exigatis et execucionem faciatis in casu renitencie in eorum personis, rebus et bonis usque ad integram solucionem pecunie residuorum focularium predictorum de qua quidem pecunia p(ar)te ut predictur percipienda. [...] Et quoniam non iustum arbitramur pro recuperacione dictorum residuorum pecunie focularium sumptus aliquos facere nisi q(uod) ipsi sumptus exolvantur de bovis illorum qui regie curie tempore statuto non solverunt ne vos in his exequendis propriis sumptibus laborare cogamini ducatum unum pro die qualibet a die discessus vestri de civitate Neapolis in antea numerando donec execucionem premissorum vacaveritis tenore presencium stabilimus q(uod) salarium ad quarumcumque quantitatem assendam contingat per vos exigi volumus cum presenti de bonis dicti ducis et eius terrarum presentes nostro sigillo quo utim(ur) cum subscripcione manus nostre proprie communitas vobis propra duximus dirigendas.

Documento 37.

Mateu Pujades ordina a Joan Gener e Jacobo Cazano, doganieri rispettivamente di Salerno e di Castellammare, di trasmettere il sale loro richiesto al credenziere della dogana di Amalfi Angelillo de Cunto, incaricato della vendita, Napoli, 4.X.1446.

ARV, MR, 9392, ff. 51v-52r.

Nos Matheus Pujades, miles, regius consiliarius et thesaurarius generalis. Nobilibus viris Johanni Generi duanerio fundici et dohane salis ciutatis Salerni et Jacobo Caczano dohanerio fundici et dohane salis ciutatis Castrimaris de Stabia aliisque dohaneriis quibuscumque ibidem deputatis et in futuro deputandis quocumque nomine nuncupatis ad quos seu quem spectet et presentes devenerint tam presentibus quam futuris fidelibus regis et amicis nostris carissimis salutem et dilectionis affectum. Quia regia maiestas pro utilitate et commodo sue curie nuper ordinavit virum nobilem Angelillo de Cunto de regia scribania commissarium simul et credencerium in regio suo fundico et dohana salis civitatis Amalfie ad recipiendum videlicet a vobis seu dictis fundicis Salerni et Castrimaris nomine et pro parte regie curie omnem salis quantitatem sibi pro eodem fundico opportunam illudque subinde in dicto Amalfie fundico vendendum et seu inde faciendum necnon quedam alia exequendum et faciendum ut in regiis licteris vobis et ipsi directis hec et alia continentur properea regia qua fungimur auctoritate vobis et vestrum singulis ad quem seu quos spectet et in futuro quomolibet spectare poterit iniungimus et mandamus quatenus ipsas regias licteras omniaque et singula in eis contenta exequamini ac debite et reali execucioni mandetis, dubietatibus et difficultatibus cessantibus quibuscumque eidemque Angelillo seu cui voluerit pro eo ad omnem ipsius seu alterius eius parte requisicionem quamcumque salis quantitatem q(ue) sibi pro eodem fundico opportuna fiu(n)t ut prefertur iuxta dictarum regiarum licterarum continencias assignetis seu assignari faciatis omni dubio et difficultate cessant, recuperaturi ab eo de ea quantitate salis quam sibi assignaveritis seu assignari feceritis singulis vicibus apocas oportunas ut in eisdem regiis litteris continetur.

Documento 38.

Mateu Pujades ordina a Sant'Angelo e Campli, così come al tesoriere degli Abruzzi Antoni Gaçull, di versare a Vittore de Rangoni la provvigione annua di 400 ducati assegnatagli dal sovrano, secondo quanto previsto dal privilegio regio, Napoli, 24.XI.1447.

ARV, MR, 9392, ff. 74v-75v.

Significamus vobis que(m) admodum his diebus nuper elapsis pro parte spectabilis et magnifici militis Victoribus de Rangonibus, unus ex presidentibus Regie Camere Summarie, fuerunt nobis presentate atque exhibite in debita et autentica forma quedam lictere regie magno in pendenti ac quadrato et parvo sigillis comunite tenoris sequentis: Alfonsus etc. Est super inserta in precedenti significatorie Summarie etc. Volentes itaque mandatis eiusdem domini regis efficaciter obedire dictam annuam provisionem dictorum quadringentorum ducatorum dandam et solvendam memorato Victori de Rangonibus seu eius legitimo procuratori ut *premieretur* per dictas tres anni tercias et in dictis tribus terminis ex dicto generali parlamento statutis dum tamen prima eiusmodi provisionis solucio fiat in termino Pasce resurrectionis Domini proxime venturo super focularibus dictarum universitatum ciuitatis Sancti Angeli et Campli et seu iure eorum nunc pro tunc presentium serie specialiter statuimus et assignamus vobis. Idcirco ex parte dicti serenissimi domini Regis et auctoritate dicti nobis comissi officii dicimus, comictimus et mandamus quatenus adveniente dicto primo termino resurrectionis Domini et non antea dicto Victori de Rangonibus seu dicto eius legitimo procuratori primam terciam dicte sue provisionis ex et de dicto iure focularium predictarum universitatum exsolvatis seu per ipsasmet universitates exolvi faciatis sit et successive per dictos statutos terminos complendo omnino et observando dictam voluntatem domine Regie eidem Victori in dicta eius annua provisione dictorum quadringentorum ducatorum ex dicto iure integre satisfaciatis seu satisfieri faciatis.

Documento 39.

Mateu Pujades ordina a Rocca Secca di versare la provvigione annua assegnata dal re a Jacobo Poccia sul focatico dell'università, secondo quanto disposto dal privilegio regio, Napoli, 9.VII.1447.

ARV, *MR*, 9392, f. 55v.

Matheu Pujades, etc. Nobilis viris sindaco seu magistro iurato universitatique et hominibus singularibusque personis terre Rocche Sicche de provincia Terre Laboris ac amicis nostris carissimis salutem et hoberdenciam. In commissis .. intencionis et voluntatis regie maiestatis est ut Jacobus Poccia de dicta Roccha consequat(ur) annuam provisionem unciarum sex sibi per ipsam maiestatem asignatam super iuribus focularium dicte Rocche ut liquet privilegio ipsius maiestatis et executoria Regie Camere Summarie et ob id volentes ut tenemur ipsius regie maiestatis obtempera(n)tur mandatis dicimus et mandamus vobis es vestrum cuolibet ad quem spectat regia qua fungim(ur) auctoritate sciencia et expresse quatenus ipsas uncias sex eidem Jacobo seu persone legitime pro eo in tribus terminis sive tandis Nativitatis scilicet Domini nostris, Pasce Resurreccionis et mensis augusti quibus et ipsa iura focularium solit(a) sunt regie curie duas videlicet uncias in quolibet trium terminum seu tandarum predictarum solvatis integre et complet(e) nullo super hoc alio a nobis expectato mandato. Et recipietis a dicto Jacobo seu persona legitima pro parte sua de assignacion(e) eiusmodi pecunie singulis vicibus apodixa quam vobis sufficere volumus ad cautelam eamque admictemus et ordinamus omne contradictione cessante.

Documento 40.

Mateu Pujades affida al castellano di Archi e Fontana Joan Lull la *comissió* di riscuotere da alcune terre del duca di Sora l'importo spettante a lui ed ai suoi *socii* per lo stipendio dell'indizione in corso, Napoli, 13.X.1446.

ARV, MR, 9392, f. 52v.

Matheu Pujades itc. Nobili et egregio viro Johanni Lull de Barchinona, castellano castrorum Arcis et Fontane, amico nostro, salutem. Considerantes q(uod) regia curia tenetur solvere vobis eidem castellano gatgium vestrum videlicet pro castro Arcis pro persona vostra decem ducatos et pro sociis viginti ad rationem de tribus ducatis pro quolibet socio per mensem. Et pro castro Fontane pro persona vostra sex ducatos et pro sociis duodecim ad rationem de ducatis duobus cum dimidio per mensem ad custodiam dictorum castrorum per regiam magestatem deputat(is) quequidem gagia per toto anno ad summam ascendu(n)t mille duscentorum septuaginta duorum ducatorum currentium computando in mense quolibet gatgium vestrum et sociorum predictorum ad rationem supramencionatam. Volentes insuper in his facilem vobis adhibere modum solucionis tenore presentium et auctoritate officii nobis comissi dicta gatgia partinencia vobis et dictis sociis vestris ex custodia dictorum castrorum pro anno currenti decime indicione assignamus et statuimus specialiter et expresse vobis solvenda et ... percipienda in modum subscriptum videlicet: super focalibus terrarum illustre ducis Sore sequentibus scilicet: super focalibus Sore CCCXXI d.; super focalibus Albeti CCCCLVIII; super focalibus Septem Fratrum CLXX d.; super focalibus Sancti Patris LXXXIII duc. Item, super focalibus Campoli LXXXX d. Item, super focalibus Brochii LXXVII d.; super focalibus Sancti Donati LXX duc., quasquidem quantitates que summam attingunt duscentorum septuaginta duorum ducatorum pro solucionem dictorum gagiorum castrorum predictorum dicti anni decime indicionis possitis et valeatis itc. ut supra in aliis comissionibus hac de causa factis.